ANTONIO GUARINO

STORIA
DEL
DIRITTO ROMANO

QUINTA EDIZIONE

EDITORE JOVENE NAPOLI
1975

DIRITTI DI AUTORE RISERVATI

© *Copyright 1975 by Casa Editrice Jovene - Napoli*

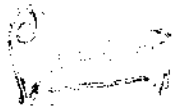

Stampato in Italia *Printed in Italy*

Istituto Grafico Italiano S.p.A. - CERCOLA (Napoli) - Tel. 7566182

PREFAZIONE

Questo sommario di Storia del diritto romano sintetizza alcuni « corsi » di lezioni, solo in parte pubblicati, che ho tenuto presso l'Università di Catania. Esso si dirige esclusivamente agli studenti, sebbene non manchi in me la speranza di poterlo, in una eventuale edizione successiva, presentare migliorato agli studiosi, corredandolo di quell'apparato di note esplicative e di riferimenti, che questa volta, per motivi di opportunità editoriale, sono stato costretto ad eliminare del tutto.

Il còmpito, non certo facile, che mi sono proposto di assolvere, è stato di conciliare la stringatezza dell'esposizione con una trattazione critica dei più importanti problemi scientifici. Naturalmente non presumo affatto che le inquadrature generali e le soluzioni particolari da me accettate, o talvolta proposte, riescano sempre convincenti. Spero, tuttavia, che risulti sempre obbiettiva e chiara l'impostazione dei problemi, perché è ciò, se non erro, che conta.

Dedico il breve libro alla cara memoria di mio Padre ed a mia Madre, amorevole e saggia incitatrice.

Napoli, 31 dicembre 1948.

POSTILLE

L'opera, che fu ripubblicata nel 1954 in una seconda edizione già molto rielaborata, si presenta, in questa terza edizione, ulteriormente modificata e, credo, migliorata, sia nella struttura che nella esposizione. Vi è aggiunta una vasta appendice: appendice di notizie non strettamente essenziali alla visione panoramica della storia del diritto romano, ma indubbiamente opportune per uno studio più approfondito della complessa materia.

Ringrazio per la collaborazione che mi hanno prestato gli allievi e amici Lucio Bove, Francesco Guizzi, Gloria Galeno, Generoso Melillo, Luigi Di Lella, Domenico e Vincenzo Nardi, Francesco Fratto, Vincenzo Giuffrè.

Napoli, 31 dicembre 1961.

Nella sua quarta edizione la Storia *è stata ancora una volta profondamente rielaborata, oltre che in molti punti precisata e arricchita. Sono gli anni che passano: venti dalla prima edizione, venticinque e più dai primi « corsi » didattici. E con gli anni che passano sono i nuovi problemi che si creano e i vecchi che si rinnovano, sollecitando altre riflessioni.*

Sostanzialmente l'opera è, pur nei suoi molti cambiamenti, sempre quella. Esteriormente vi sono, in questa edizione, alcune novità: l'esposizione della materia in quattro capitoli, uno per ogni 'periodo' della storia del diritto romano; lo stretto collegamento tra il discorso sulla storia giuridica e quello, svolto nel paragrafo iniziale di ciascun capitolo, sulla storia dei fatti sociali, economici, politici; la ricostruzione, per grandi linee, non solo nei caratteri distintivi ma anche nel contenuto, dei vari 'sistemi', dal 'ius Quiritium' arcaico al 'ius novum' classico e postclassico.

Questo libro mi è costato molto sforzo. Non ultimo quello della sintesi, della rinuncia a digressioni e note erudite, della ricerca di un linguaggio preciso ma limpido e, sopra tutto, dell'adozione di 'schemi espositivi' (indispensabili, a mio avviso, ai fini didattici) che nascondessero al minimo la sottostante verità e varietà della storia. Non sta all'autore giudicare la sua opera, particolarmente se le è molto affezionato. Chiedo solo che sia letta.

Napoli, 31 dicembre 1968.

La quinta edizione della Storia, *completamente e minuziosamente riveduta, offre di nuovo un capitolo finale sulla cognizione e sullo studio del diritto romano, che dopo la prima edizione era stato omesso.*

Ringrazio vivamente, nel licenziare le bozze, coloro che in vario modo mi hanno dato aiuto in questa o nella precedente edizione: Luigi Labruna e Vincenzo Giuffrè, nonché Brunella Biondo, Giacomo De Cristofaro, Settimio Di Salvo, Edoardo Florio, Antonio Ruggiero, Vincenzo Scarano Ussani, Anna Vitelli.

Napoli, 31 dicembre 1974.

A. G.

SOMMARIO

Prefazione V

§ 1. - La storia del diritto romano

1. Programma del presente manuale 3
2. La società e lo stato 4
3. La struttura dello stato 6
4. L'ordinamento statale e l'ordinamento giuridico 8
5. La produzione e l'interpretazione del diritto 11
6. I rapporti giuridici 13
7. L'ordine giuridico e le sue cause 16
8. La civiltà romana e il suo diritto 18
9. I criteri per una periodizzazione 20
10. I periodi della storia giuridica romana 22
11. Lo studio del diritto romano 25
12. La storiografia del diritto romano 29
13. Le fonti di conoscenza del diritto romano 31
14. I problemi della romanistica contemporanea 35

CAPITOLO I

IL DIRITTO ROMANO ARCAICO

§ 2. - Roma nel periodo arcaico

15. Quadro generale 38
16. La preistoria romana 40
17. Le origini di Roma 44
18. La *civitas* latino-sabina 47
19. La fase etrusco-latina della *civitas* 51
20. La crisi della *civitas* quiritaria e le sue cause 54
21. Le vicende della crisi. La politica esterna 57
22. Le vicende della crisi. La politica interna 61
23. La formazione della *respublica* nazionale romana 64

§ 3. - La « civitas » quiritaria

24. La *civitas* quiritaria 67
25. La popolazione della *civitas* quiritaria 69
26. Segue. La cittadinanza quiritaria 70
27. Segue. La sudditanza quiritaria 72
28. Il territorio della *civitas* quiritaria 73
29. Il governo della *civitas* quiritaria 75
30. Le fasi storiche del governo patriarcale quiritario 76

§ 4. - Le assemblee della « civitas » quiritaria

31. I *comitia curiata* 78
32. Le pretese attribuzioni deliberative dei *comitia curiata* 79
33. Le vere attribuzioni dei *comitia curiata* 81
34. Le assemblee exttacostituzionali. I *concilia plebis* 83
35. Segue. L'*exercitus centuriatus* 84
36. Segue. L'influenza politica dell'*exercitus centuriatus* 86

§ 5. - Il « senatus » della « civitas » quiritaria

37. Il *senatus* 88
38. Le attribuzioni del *senatus* 89

§ 6. - Il « rex » e le magistrature della « civitas » quiritaria

39. Il *rex* 90
40. I poteri e gli attributi del *rex* 92
41. Le attribuzioni regie di carattere militare 94
42. Le attribuzioni regie di carattere civile 95
43. Lo sviluppo delle magistrature e dei sacerdozi 97
44. Le magistrature ordinarie 98
45. Le magistrature straordinarie 99
46. Gli ausiliari di governo 100

§ 7. - Gli enti parastatali quiritari

47. Le *tribus* gentilizie 101
48. Le *gentes* patrizie 103

§ 8. - L'ordinamento della « civitas » quiritaria

49. Quadro generale 105
50. L'ordinamento della *civitas* latino-sabina 105
51. L'ordinamento della *civitas* etrusco-latina 107
52. La crisi dell'ordinamento quiritario 107
53. Il diritto romano arcaico 108

§ 9. - La genesi del « ius » romano

54. L'ordinamento delle comunità preciviche 109
55. Il sistema del *fas* e del *nefas* 111
56. L'umanità del concetto di *ius* 112
57. Il *ius* ed i *mores maiorum* 114
58. Il *ius* ed il *rex* 116

§ 10. - Il « ius Quiritium »

59. Il *ius Quiritium* 117
60. I caratteri del *ius Quiritium* 118
61. Le *leges regiae* e il *ius Quiritium* 119
62. Il contenuto del *ius Quiritium* 121
63. L'applicazione del *ius Quiritium* 125
64. Lo sviluppo del *ius Quiritium* 126

§ 11. - Il « ius legitimum vetus »

65. Il *vetus ius legitimum* 127
66. Le fonti del *vetus ius legitimum* 129
67. La legislazione decemvirale 131
68. Il contenuto delle *leges XII tabularum* 132
69. Segue: Le norme correttive del *ius Quiritium* 133
70. Segue. Le norme in materia di *obligationes* 135
71. Segue. Le norme in materia di *actiones* 137
72. Segue. Le norme limitative delle reazioni private 139

CAPITOLO II

IL DIRITTO ROMANO PRECLASSICO

§ 12. - Roma nel periodo preclassico

73. Quadro generale 141
74. L'assestamento della *respublica* nazionale 142
75. Il completamento del processo di assestamento 145
76. L'apogeo della *respublica* nazionale 148
77. L'egemonia di Roma sul Mediterraneo 151
78. L'espansione nel Mediterraneo orientale 154
79. La crisi della *respublica* nazionale e le sue cause 156
80. Le vicende della crisi. I Gracchi 161
81. Le vicende della crisi. Mario e Silla 164
82. Le vicende della crisi. Pompeo e Cesare 167
83. La formazione della *respublica* universale romana 173

§ 13. - La « respublica » nazionale romana

84. La *respublica* nazionale romana 176
85. La *respublica* nazionale e i popoli soggetti 177
86. La popolazione della *respublica* nazionale 179
87. Segue. I requisiti per la partecipazione al governo 181
88. Il territorio della *respublica* nazionale 183
89. Il governo della *respublica* nazionale romana 184
90. Le finanze della *respublica* nazionale romana 186
91. Le fasi storiche della democrazia repubblicana romana 189

§ 14. - Le assemblee della « respublica » nazionale romana

92. Le assemblee popolari 191
93. I *comitia curiata* 192
94. I *comitia centuriata* 193
95. La riforma dei *comitia centuriata* 195
96. I *concilia plebis* 196
97. I *comitia tributa* 197

§ 15. - Il « senatus » della « respublica » nazionale romana

98. Il *senatus* e la sua composizione 199
99. Il funzionamento del *senatus* 201
100. La *proditio interregis* 202
101. L'*auctoritas* 202
102. Le attribuzioni consultive del *senatus* 204

§ 16. - Le magistrature della « respublica » nazionale romana

103. Le magistrature repubblicane 206
104. Classificazione delle magistrature 208
105. L'ottenimento delle magistrature 210
106. Il consolato 212
107. La pretura 213
108. L'edilità 214
109. Il tribunato della plebe 215
110. La questura 216
111. Il vigintivirato 217
112. La censura 218
113. Le magistrature straordinarie 220
114. Le promagistrature 222
115. Gli uffici subalterni 223
116. Gli ausiliari di governo 223

§ 17. - Gli enti parastatali della « respublica » nazionale romana

117. Gli enti parastatali e le *coloniae Romanae* 225
118. I *municipia* 226

§ 18. - L'ORGANIZZAZIONE DELL' « IMPERIUM ROMANUM »

119. Il sistema egemonico romano 228
120. Le *provinciae* 229
121. I vassallaggi internazionali 230

§ 19. - L'ORDINAMENTO DELLA « RESPUBLICA » NAZIONALE ROMANA

122. Quadro generale 232
123. L'ordinamento statale nella fase di assestamento della *respublica* nazionale 233
124. L'ordinamento statale nella fase di apogeo della *respublica* nazionale . 235
125. L'ordinamento statale nella fase di crisi della *respublica* nazionale . . 236
126. Il diritto romano preclassico 237

§ 20. - IL « IUS CIVILE VETUS »

127. Il *ius civile vetus* 238
128. I caratteri del *ius civile vetus* 240
129. Il contenuto del *ius civile vetus* 243
130. Segue. I rapporti assoluti 250
131. Segue. I rapporti relativi 255

§ 21. - IL « IUS PUBLICUM »

132. Il *ius publicum* e il suo processo di formazione 258
133. La struttura perfezionata del *ius publicum* 260
134. L'influenza del *ius publicum* sulla *coërcitio* magistratuale . . . 262
135. Segue. La riforma della repressione criminale 265
136. Segue. La procedura delle *quaestiones perpetuae* 266
137. Segue. I singoli *crimina* 268
138. L'influenza del *ius publicum* sul *ius civile* 270

§ 22. - IL « IUS CIVILE NOVUM »

139. Il *praetor peregrinus* e la tutela dei nuovi rapporti commerciali . . . 273
140. La genesi del *novum ius civile* 276
141. I principali istituti del *ius civile novum* 277

§ 23. - IL « IUS HONORARIUM »

142. L'attività del *praetor urbanus* e la formazione del *ius honorarium* . . 280
143. Gli *edicta magistratuum* 283
144. Lo svolgimento del procedimento formulare 286
145. La struttura del *iudicium* formulare 288
146. I mezzi processuali per la riforma del *ius civile* 290
147. Il contenuto del *ius honorarium* 295

§ 24. - La giurisprudenza preclassica

148. La giurisprudenza romana preclassica 300
149. Modi e forme dell'attività giurisprudenziale preclassica 303
150. I *responsa* giurisprudenziali 304
151. Gli altri modi dell'attività giurisprudenziale preclassica 306
152. I principali giureconsulti preclassici 308
153. I 'fondatori' del *ius civile* 310
154. I giureconsulti dell'ultimo secolo della *respublica* nazionale . . . 311

CAPITOLO III

IL DIRITTO ROMANO CLASSICO

§ 25. - Roma nel periodo classico

155. Quadro generale 314
156. Il principato di Augusto 316
157. I Giulio-Claudii 320
158. La prima anarchia militare e i Flavi 324
159. Nerva e Traiano 328
160. Il principato di Adriano 332
161. Gli Antonini 334
162. La seconda anarchia militare e i Severi 338
163. La crisi della *respublica* universale e le sue cause 343
164. Le vicende della crisi 349
165. La formazione dell'*imperium* romano 353

§ 26. - La « respublica » universale romana

166. La *respublica* universale romana 355
167. La popolazione della *respublica* universale 357
168. Segue. La *constitutio Antoniniana* 359
169. Segue. I requisiti per la partecipazione al governo 362
170. Segue. L'*uterque ordo* 363
171. Il territorio della *respublica* universale 365
172. Segue. La città di Roma e la sua amministrazione 365
173. Segue. La circoscrizione italica 366
174. Il governo della *respublica* universale romana 369
175. Le finanze della *respublica* universale romana 372
176. Le fasi storiche dell'autoritarismo repubblicano romano 374

§ 27. - Gli organismi tradizionali repubblicani

177. Le assemblee popolari 377
178. Il *senatus* 379
179. Le magistrature 381
180. Le singole magistrature e le promagistrature 381

§ 28. - Il « princeps » e i funzionari dipendenti

181. Il *princeps rei publicae* 383
182. La posizione del *princeps* nella *respublica* 385
183. I funzionari imperiali 386

§ 29. - Gli enti parastatali della « respublica » universale romana

184. Gli enti parastatali romani 388
185. I *municipia* 390
186. L'organizzazione dei *municipia* 391
187. Il governo dei *municipia* 392
188. Segue. Le magistrature municipali 393

§ 30. - L'organizzazione dell' « imperium Romanum »

189. Il sistema imperiale romano 394
190. Le *provinciae* 395
191. Le singole *provinciae* 397

§ 31. - L'ordinamento della « respublica » universale romana

192. Quadro generale 402
193. L'ordinamento statale nella fase augustea della *respublica* universale . 404
194. L'ordinamento statale nella fase adrianea della *respublica* universale . 405
195. L'ordinamento statale nella fase di crisi della *respublica* universale . . 406
196. Il diritto romano classico 407
197. La visione classica dell'ordinamento giuridico 409
198. Segue. Le fonti del *ius* 411

§ 32. - Il « ius vetus »

199. Il *ius vetus* e le sue componenti 414
200. Le vicende del *ius civile* 416
201. Le vicende del *ius publicum* 418
202. Segue. Gli interventi del *ius publicum* nella repressione criminale . . 420
203. Segue. Gli interventi del *ius publicum* nella *cognitio* delle liti private . 424
204. Segue. Gli interventi del *ius publicum* negli istituti privatistici . . 426
205. Le vicende del *ius honorarium* 431
206. Segue. L'assetto definitivo dell'*edictum perpetuum* 433

§ 33. - Il « ius novum »

207. Il *ius novum* e le sue componenti 436
208. La *cognitio extra ordinem* del *senatus* e dei *magistratus* 438
209. L'evoluzione dell'attività *extra ordinem* dei *principes* 440
210. La *cognitio* dei *principes* in materia criminale 442
211. Segue. Le principali figure di *crimina extraordinaria* 444
212. La *cognitio* dei *principes* nelle liti private 446
213. L'evoluzione *extra ordinem* del *ius privatum* 449

§ 34. - La giurisprudenza classica

214. La giurisprudenza romana classica 452
215. I modi dell'attività giurisprudenziale classica 455
216. Segue. L'attività didattica 457
217. Le forme della letteratura giuridica classica 459
218. Segue. Le opere di commento 461
219. Segue. Le opere di casistica 464
220. Segue. Le opere monografiche 466
221. Segue. Le opere elementari 468

§ 35. - I principali giureconsulti classici

222. Capitone e Labeone 469
223. I corifei della corrente sabiniana 470
224. I corifei della corrente proculiana 472
225. Gli altri giuristi della fase augustea 474
226. Salvio Giuliano 475
227. Africano e Pomponio 477
228. Gaio 478
229. Marcello e Scevola 481
230. Papiniano 483
231. Paolo 484
232. Ulpiano 486
233 Marciano, Modestino e altre figure minori 487

CAPITOLO IV

IL DIRITTO ROMANO POSTCLASSICO

§ 36. - Roma nel periodo postclassico

234. Quadro generale 489
235. L'impero dioclezianeo 490
236. L'impero costantiniano 495
237. La scissione dell'impero 497
238. L'impero di Occidente 499
239. L'impero di Oriente 503
240. La restaurazione giustinianea 505
241. La fine della civiltà romana 510

§ 37. - L'« imperium Romanum » assolutistico

242. L'*imperium Romanum* assolutistico 511
243. La popolazione dell'*imperium Romanum* 512
244. Segue. Le gradazioni sociali 514

245. Segue. I lavoratori vincolati 516
246. Segue. L'organizzazione ecclesiastica 518
247. Il territorio dell'*imperium Romanum* 519
248. Il governo dell'*imperium Romanum* 521
249. Segue. L'amministrazione centrale 523
250. Le finanze dell'*imperium Romanum* 525

§ 38. - L'ORDINAMENTO DELL'« IMPERIUM ROMANUM »

251. Quadro generale 527
252. Le fasi della decadenza giuridica postclassica 530
253. Il diritto postclassico e le sue fonti 533
254. Segue. Le *novae leges* imperiali 535
255. La giurisprudenza postclassica 538
256. Segue. I modi dell'attività giurisprudenziale postclassica 541
257. L'evoluzione postclassica della repressione criminale 545
258. L'evoluzione postclassica del processo privato 547
259. L'evoluzione postclassica del *ius privatum* 549
260. Segue. I singoli rapporti privatistici 553

§ 39. - LE ELABORAZIONI GIURIDICHE PREGIUSTINIANEE

261. Quadro generale 556
262. Le collezioni private di *leges* preteodosiane 557
263. Il *Codex Theodosianus* 559
264. La legislazione post-teodosiana 561
265. Le leggi romano-barbariche 562
266. I *Tituli* di Ulpiano e le *Sententiae* di Paolo 564
267. Le altre compilazioni pregiustinianee di *iura* 567
268. I *Fragmenta Vaticana* 568
269. La *Collatio* 569
270. Le altre compilazioni miste pregiustinianee 570

§ 40. - IL « CORPUS IURIS CIVILIS » DI GIUSTINIANO

271. Giustiniano I e la sua opera legislativa 571
272. Il primo *Codex Iustinianus* 574
273. Le costituzioni preparatorie dei *Digesta* 574
274. I *Digesta* 576
275. Segue. La compilazione dei *Digesta* e i predigesti 578
276. Le *Institutiones* e la riforma dell'insegnamento 582
277. Il *Codex repetitae praelectionis* 583
278. Le *Novellae* giustinianee e post-giustinianee 584
279. Le compilazioni giuridiche bizantine 585

CAPITOLO V

LA COGNIZIONE E LO STUDIO DEL DIRITTO ROMANO

§ 41. - I MEZZI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ROMANO

280. Quadro generale 589
281. Le fonti primarie di cognizione 590
282. Segue. Le iscrizioni 591
283. Segue. Il materiale documentario 594
284. Le fonti secondarie in senso atecnico 604
285. Segue. Cicerone 605
286. Segue. La storiografia pre-augustea 606
287. Segue. La storiografia augustea e post-augustea 609
288. Segue. I grammatici, gli eruditi, i tecnologi 611
289. Segue. I retori 612
290. Segue. I padri della Chiesa 613

§ 42. - I MEZZI DI COGNIZIONE DEI SINGOLI PERIODI

291. Quadro generale 614
292. I mezzi di cognizione del diritto arcaico 614
293. Segue. Le fonti primarie 616
294. Segue. Le fonti secondarie 617
295. I mezzi di cognizione del diritto preclassico 618
296. Segue. Le fonti primarie: *leges* 618
297. Segue. Le fonti primarie: *senatusconsulta* 620
298. Segue. Le fonti secondarie 621
299. I mezzi di cognizione del diritto classico. *Il monumentum Ancyranum* . 622
300. Segue. Le fonti primarie: *leges* 624
301. Segue. Le fonti primarie: *senatusconsulta* 624
302. Segue. Le fonti primarie: *constitutiones principum* 626
303. Segue. Documenti della prassi giuridica 628
304. Segue. Le fonti secondarie. Le *institutiones* di Gaio e il relativo *conspectus rerum* 629
305. Segue. Le fonti secondarie. Altri resti degli scritti giurisprudenziali classici 639
306. I mezzi di cognizione del diritto postclassico 643
307. Segue. Il sommario delle *Institutiones* di Giustiniano 643
308. Segue. Il sommario dei *Digesta Iustiniani* 645
309. Segue. Il sommario del *Codex repetitae praelectionis* 654

§ 43. - RAGGUAGLIO DI BIBLIOGRAFIA GENERALE

310. Quadro generale 671
311. Edizioni e raccolte di fonti 671
312. Repertori bibliografici 676
313. Opere sulla storia della civiltà romana in generale 678
314. Introduzioni allo studio del diritto romano 683

315. Opere generali sulla storia del diritto romano e sul diritto pubblico . 684
316. Opere generali sulle fonti e sulla giurisprudenza 686
317. Opere generali sul diritto privato 687
318. Opere generali sul processo privato 690
319. Principali riviste romanistiche 691
320. Altri periodici 691
321. Enciclopedie e lessici 694
322. Mezzi ausiliari dello studio storico-critico delle fonti giuridiche romane . 697
323. Raccolte di scritti di uno stesso autore 699
324. Miscellanee 701
325. Opere sulla tradizione romanistica 706

§ 44. - CENNI DI BIBLIOGRAFIA SPECIALE

326. Quadro generale 706
327. Considerazioni introduttive 707
328. Il periodo arcaico 709
329. Il periodo preclassico 713
330. Il periodo classico 718
331. Il periodo postclassico 723

TAVOLE

I. Roma nell'epoca del massimo sviluppo (sec. I-III d. C.) 23
II. L'Italia preromana 41
III. Il Lazio antico 49
IV. L'Italia tra il sec. VIII e il sec. IV a. C. 59
V. La sfera egemonica di Roma verso il 250 a. C. 149
VI. Il territorio dell'impero alla morte di Augusto 319
VII. Il territorio dell'impero in età traianea 329
VIII. L'Italia in età augustea. Le regioni 367
IX. *Pars orientis* e *Pars occidentis* dell'Impero. L'assetto diocleziano . . 491
X. Le invasioni barbariche 501
XI. L'Impero di Giustiniano I 507
XII. I Longobardi in Italia. L'avanzata di Alboino. I dominî bizantini . 509

Indice analitico 727

STORIA DEL DIRITTO ROMANO

§ 1. — LA STORIA DEL DIRITTO ROMANO

SOMMARIO: 1. Programma del presente manuale. — 2. La società e lo stato. — 3. La struttura dello stato. — 4. L'ordinamento statale e l'ordinamento giuridico. — 5. La produzione e l'interpretazione del diritto. — 6. I rapporti giuridici. — 7. L'ordine giuridico e le sue cause. — 8. La civiltà romana e il suo diritto. — 9. I criteri per una periodizzazione. — 10. I periodi della storia giuridica romana. — 11. Lo studio del diritto romano. — 12. La storiografia del diritto romano. — 13. Le fonti di conoscenza del diritto romano. — 14. I problemi della romanistica contemporanea.

1. Il presente manuale è e vuole essere un ' sommario ' di storia del diritto romano, cioè una introduzione sintetica allo studio storiografico del diritto romano. La discussione e la stessa minuta e completa indicazione degli specifici istituti giuridici e delle teorie relative alla loro ricostruzione storica sono del tutto estranei alla sua economia. Sua funzione e suo scopo sono soltanto di fornire un panorama di insieme, un certo panorama di insieme, dell'ordinamento giuridico romano e della sua storia più che millenaria.

Coerentemente con i propositi or ora indicati, il libro si presenta strutturato in quattro capitoli dedicati all'esposizione degli aspetti e delle vicende del diritto romano, nel quadro dell'organizzazione sociale e politica romana e nel sèguito dei quattro periodi in cui sarà opportuno ripartire il corso dei secoli da Romolo a Giustiniano (n. 10). Un quinto capitolo, a carattere di appendice, darà conto, sempre in maniera succinta, dei mezzi di cui disponiamo per giungere alla conoscenza del diritto di Roma.

La trattazione dei quattro periodi storici ha, tuttavia, bisogno di qualche parola di premessa, che costituirà oggetto specifico di questo primo paragrafo. Visto che vogliamo tracciare una storia del diritto romano, ci è necessario, infatti, puntualizzare sin dall'inizio tre cose: anzitutto, una prima ed approssimativa nozione del ' diritto ', senza di che sarebbe impossibile intendersi, tra chi scrive e chi legge, sul piano basilare del linguaggio (n. 2-7); secondariamente, una prima ed approssimativa nozione del diritto ' romano ' come entità storica, senza di che potrebbe sembrare ingiusti-

ficata la scelta della materia cui si riferiscono i successivi capitoli (n. 8-10); in terzo luogo, una prima e approssimativa indicazione dei criteri metodici su cui si basa una ' storia ' (e più precisamente questa nostra storia) del diritto romano (n. 11-14).

2. Per intendersi circa la nozione del diritto bisogna partire dal rilevamento del fenomeno, tipicamente umano, della società. Il termine è abusato e sta spesso, genericamente, per ' gruppo '. Ma, in senso proprio, la società non è soltanto un raggruppamento materiale di uomini (quale può essere stata l'orda dei primitivi o può essere al giorno d'oggi la folla di coloro che si trovano su una piazza o su un mezzo di pubblico trasporto). È qualcosa di molto più complesso ed elevato, perchè ha radice in una determinazione volontaria, anche se non sempre del tutto cosciente, che porta i suoi membri a vivere insieme per operare unitariamente.

Le società umane, in senso proprio, derivano essenzialmente da una esplicita o tacita convenzione costitutiva (parliamo pure, in senso figurato, del cd. ' contratto sociale ' del Rousseau), vale a dire da un accordo degli uomini di accettare una certa disciplina collettiva per poter realizzare certe finalità di comune interesse: finalità di culto religioso, di benessere economico, di ordine nelle relazioni esteriori, di elevamento morale, o altre. Le convenzioni sociali (termine ancor oggi di uso comune) si prolungano e si perpetuano nei secoli attraverso l'adesione dei discendenti di coloro che le hanno per primi concluse e non si risolvono, di regola, se non quando possa dirsi realizzata (o superata) la finalità per cui vi si è addivenuti. Ne consegue che ogni società (o associazione) umana è un organismo, una organizzazione più o meno complessa, ma sempre autonoma ed individuata, di persone fisiche, ed eventualmente anche di organismi sociali minori: una organizzazione che implica l'esistenza, in essa e per essa, di un ' ordinamento sociale ', cioè di un sistema di principî (' norme sociali '), che ne regolino l'assetto ed il funzionamento.

Entro il vastissimo *genus* della società umana spicca, come una *species* ben distinta, la ' società politica '. Essa si pone come finalità generiche quelle stesse, fra le varie finalità sociali, che appaiano, nel convincimento concorde dei consociati, più delle altre bisognevoli di sicura ed universale applicazione pratica (quindi, principalmente, le finalità di ordine nelle relazioni esteriori tra i

membri); ma si propone in più, come finalità specifica e tipica, il fine di mettere in atto ogni condizione umanamente possibile per assicurare la puntuale realizzazione di quelle finalità generiche. Il che, beninteso, non significa e non può significare che i membri della società politica siano riducibili ad autòmi privi di volontà, ma significa soltanto (ed è già molto) che la società politica si differenzia da ogni altra specie sociale per la finalità di giungere, come *extrema ratio,* sino al punto di costringere materialmente i consociati a fare quanto è prestabilito che facciano, qualora essi non abbiano spontaneamente obbedito alla disciplina sociale che pure avevano accettato.

Il fine caratteristico, ora illustrato, della società politica importa la necessità che essa integri una organizzazione particolarmente efficiente, tale cioè da poter concretamente garantire che nessun consociato sia in grado di sottrarsi alle sue responsabilità attraverso l'infrazione della disciplina sociale. Ogni organismo politico ha, di conseguenza, se veramente è tale, la duplice peculiarità di una illimitata autoritarietà nei riguardi dei consociati e di una assoluta indipendenza da ogni potestà sovraordinata (senza di che non potrebbe dirsi illimitata la autorità). La convenzione esplicita o implicita, che sta alla radice di ogni società politica (convenzione detta, comunemente, ' costituzione politica '), non si limita a fissare l'impegno dei consociati ad operare, nei loro reciproci rapporti, secondo certe direttive, ma fa qualcosa di più e di diverso: stabilisce un limite alla libertà dei consociati e preordina i mezzi per la eventuale coazione dei medesimi alla riparazione od all'espiazione nel caso che abbiano varcato quel limite.

La parola modernamente adoperata per designare gli enti politici è il termine ' stato '. Di fronte allo stato ogni ente sociale privo di indipendenza e di autoritatività merita il nome di ' società apolitica ' (religiosa, economica, sportiva e via dicendo). Quanto agli organismi sociali che, pur essendo autoritativamente organizzati nel loro interno, mancano del requisito fondamentale della indipendenza, neppur essi sono società politiche: si tratta solo di ' società parapolitiche ' (altrimenti denominabili enti ' autarchici ' o ' parastatali '), cioè di proiezioni di società politiche sovraordinate, le quali traggono forza da quelle società politiche per l'esercizio di una propria specifica autorità (cioè per l'esplicazione di una loro cd. ' autonomia ') sui rispettivi consociati.

Il carattere di indipendenza e di autoritarietà delle società

politiche significa, detto in altri termini, la immanenza nello stato di una potestà di comando originaria, di una potestà, cioè, che non deriva da alcuna potestà superiore, ma nasce con lo stato e si spegne con esso. Questa potestà di comando si dice ' sovranità '. Essa spetta ad una o più persone od enti, che ne è o ne sono i ' titolari ', e viene concretamente esercitata dal titolare stesso o da altri per conto di lui, ma, evidentemente, sempre da soggetti umani, da uomini. La identificazione del titolare o dei titolari della sovranità è poi questione opinabile, la cui soluzione varia a seconda dei tempi o dei luoghi: si può andare dalla concezione semplicistica che la sovranità spetti a colui che la esercita (il ' sovrano ') sino alla concezione evoluta, caratteristicamente moderna, che essa appartenga allo stato stesso, nel senso che lo stato sia, oltre che un ente, addirittura una persona individua (beninteso incorporale).

Si noti che anche gli enti politici, non diversamente dagli individui singoli, tendono, per il raggiungimento di scopi dagli stessi singolarmente non raggiungibili, a costituire società tra loro, sia a carattere apolitico (religioso, morale, economico ecc.), sia a carattere politico. In questo secondo caso, attraverso il fenomeno della cd. ' federazione ', viene a costituirsi un super-stato (cd. ' stato federale '), alla cui sovranità gli stati membri sacrificano, in ordine a taluni interessi da soddisfare, la propria indipendenza, limitando cioè la propria sovranità. La storia dell'umanità insegna che in questo modo si formano solitamente, nell'àmbito del ciclo plurisecolare di ogni singola ' civiltà ', stati unitari sempre più grandi. È, infatti, in certo senso fatale che i super-stati finiscano per soverchiare totalmente, alla fine, la sovranità degli stati-membri: i quali o scompaiono del tutto o, sussistendone l'opportunità, si riducono alla funzione di enti parastatali nell'àmbito dello stato unitario che sia venuto per tal modo a costituirsi.

3. L'analisi della struttura dello stato, quale che sia l'ambiente di civiltà in cui esso si sia sviluppato e viva, porta costantemente all'identificazione di tre elementi essenziali, che sono: il popolo, il territorio e il governo.

(*a*) ' Popolo ', o popolazione, è l'insieme dei membri della consociazione politica. Esso può suddistinguersi in due categorie: *a*) la ' cittadinanza ', che è il complesso di coloro, cui è riconosciuta la capacità di partecipare al governo dello stato o ad alcune

funzioni di esso (' cittadini '); *b*) la ' sudditanza ', che è il complesso di coloro cui non è riconosciuta alcuna capacità di partecipazione al governo (' sudditi '). La categoria dei cittadini può articolarsi, a sua volta, in svariate gradazioni, a seconda dell'estensione della capacità di governo spettante a ciascuno. Accanto ai cittadini di piena capacità, ammessi a tutte indistintamente le funzioni di governo, possono esservi, dunque, diverse classi di cittadini parziali o *minus habentes,* aventi una capacità di governo limitata. La distinzione tra le infime classi dei cittadini parziali e la categoria dei sudditi non è sempre agevole e dipende spesso da elementi variabili a seconda delle specifiche e contingenti forme politiche.

(*b*) ' Territorio ' è la sede comune, anche se non fissa, del popolo. Esso può distinguersi in: *a*) territorio ' metropolitano ', che è la sede normale dei cittadini o, in ogni caso, degli organi di governo dello stato; *b*) territorio ' pertinenziale ', che è la sede normale dei sudditi permanenti (cioè non occasionali e di passaggio), se ve ne sono. Il territorio pertinenziale può anche non esservi o può anche non essere considerato elemento dello stato, ma soltanto oggetto della sua sovranità. Il territorio metropolitano, per limitato e variabile che sia, non può invece mai mancare, perché se il governo fosse fissato sul territorio di un altro stato difetterebbe, evidentemente, il requisito fondamentale dell'indipendenza.

(*c*) Il ' governo ' è l'organizzazione di cittadini e di enti parastatali, cui spetta, a norma della costituzione politica, l'esercizio dei poteri sovrani. La sua funzione è quella di provvedere alla attuazione in concreto dei fini della società politica. Essa importa l'attribuzione agli ' organi governativi ' di un triplice ordine di attività potestative: *a*) l'attività ' legislativa ', la quale consiste nella integrazione della costituzione politica con altri e più minuziosi principî di disciplina sociale; *b*) l'attività ' sanzionatoria ', la quale consiste nella applicazione delle sanzioni, coattive e non coattive, previste dalla costituzione politica e dai provvedimenti legislativi; *c*) l'attività ' amministrativa ', la quale consiste nella esplicazione autoritativa, entro i limiti posti dai principî costituzionali e dai provvedimenti legislativi o sanzionatorî, di ogni altra mansione necessaria per il soddisfacimento dei pubblici interessi.

La struttura del governo reagisce in modo determinante sul tipo di stato. Gli stati vanno, infatti, distinti in due grandi categorie: stati a governo aperto e stati a governo chiuso. Stati ' a governo aperto ', o ' democrazie ', sono quelli caratterizzati dal fatto

che: *a*) tutti i cittadini hanno la capacità di partecipare a tutte le funzioni di governo; *b*) lo *status* di cittadino di piena capacità è reso accessibile a tutti coloro che, in un determinato momento storico, sono universalmente e astrattamente considerati capaci di partecipazione al governo (in altri tempi i soli maschi liberi, poi tutti gli uomini di sesso maschile, oggi tutti gli uomini di ambo i sessi). Dove non si realizzino o non si realizzino pienamente queste caratteristiche, e invece il governo sia riservato ad una famiglia (dinastia) o ad una casta inaccessibile, si versa nell'ipotesi di stato ' a governo chiuso ' (autocratico od oligarchico).

La democrazia è, ovviamente, l'*optimum* dello stato. Ma è praticamente realizzabile? La storia insegna che può esserlo, purchè lo ' spirito democratico ' dei cittadini sia sempre vigile e purchè si preordini un modo di funzionamento efficiente, che impedisca la degenerazione della democrazia in anarchia. A questo riguardo soccorrono principalmente due metodi: quello della maggioranza e quello dell'affidamento. Il ' metodo della maggioranza ' consiste nell'ammettere che i cittadini deliberino, anzichè ad unanimità, a maggioranza, semplice (la metà più uno) o qualificata (es.: i due terzi), dei presenti alla deliberazione. Il ' metodo dell'affidamento ' consiste nell'ammettere che talune funzioni siano affidate, a tempo determinato o indeterminato, oppure con possibilità di revoca, all'autonomo criterio di talune persone, famiglie o caste che siano di gradimento della maggioranza. L'uso più o meno largo del metodo dell'affidamento, or ora illustrato, vale tuttavia a differenziare i ' regìmi ' (cioè i modi di funzionamento) democratici secondo tutta una gamma, di cui i due estremi sono: da un lato, il regime democratico puro, per cui soltanto il *minimum* di funzioni di governo è affidato ad assemblee o persone elette dalla maggioranza e comunque a scadenza assai breve, mentre per il resto (il *maximum*) provvedono direttamente i cittadini; dall'altro, il regime democratico autoritario, per cui tutte le funzioni di governo, o le più essenziali tra esse, sono concentrate in un capo vitalizio elettivo. Ed è appena il caso di aggiungere che il passo tra un regime democratico autoritario ed un governo autocratico od oligarchico è un passo assai breve e, purtroppo, altrettanto facile.

4. Si è visto che ogni società umana, in generale, implica un ordinamento sociale. Correlativamente, ogni specifica società poli-

tica, ogni specifico stato, implica di necessità l'esistenza di un ' ordinamento politico ' o ' statale '. La sua caratteristica è in ciò: che esso non si limita a dettar ' norme di condotta ', o direttive, per i consociati, ma considera deliberatamente anche la ipotesi di inosservanza delle norme direttive stesse da parte dei destinatari. Per questa ipotesi della inosservanza di una regola di condotta l'ordinamento statale predispone, pertanto, i mezzi più opportuni per ridurre anche coattivamente gli inosservanti alla obbedienza od alla penitenza: e a questo fine tendono le cd. ' norme sanzionatorie '.

Posto il concetto di ordinamento statale, può finalmente comprendersi quello, ad esso strettamente vicino, di ordinamento giuridico. L' ' ordinamento giuridico ', o ' diritto ', inerisce infatti, di regola, alla società politica ed a quella soltanto. Più precisamente, esso o coincide totalmente con l'ordinamento statale, o ne costituisce un settore particolarmente efficiente e autorevole. Ma sia ben chiaro che questa tesi, secondo cui il diritto, anche se non collima perfettamente con l'ordinamento statale, inerisce, di regola, alle società politiche, e quindi costituisce una parte dell'ordinamento dello stato, non è una affermazione pacifica. Di contro alla teoria della ' statalità ' del diritto (' *ubi civitas ibi ius* ') si pone quella della generica ' socialità ' del diritto (' *ubi societas ibi ius* '). I difensori della seconda sogliono basarsi sulla affinità strutturale di molti ordinamenti non statali (es.: quello canonico o quello internazionale) con l'ordinamento giuridico. Senonchè, siccome il concetto di diritto, almeno per noi giuristi, non è un concetto puramente logico, bensì un concetto empirico, bisogna essenzialmente guardare, per ricostruirlo e determinarlo, a ciò che si è generalmente ritenuto in passato, e che generalmente tuttora si ritiene, essere il ' diritto ' (o comunque si dica nelle varie lingue). Ora, per quanto diverse sian potute essere e siano le concezioni correnti sul diritto, può dirsi che, approssimativamente, vi è stato e vi è tuttora accordo della generalità in ciò: l'ordinamento giuridico è caratterizzato, alla stessa guisa di tutto l'ordinamento statale, dal fatto di poter essere eventualmente fatto rispettare, in ultima istanza, con la forza. E siccome generalmente si ritiene (oggi assai più che in passato) che solo agli enti politici sia possibile l'esercizio della coazione fisica nei riguardi dei rispettivi associati, ne consegue che l'ordinamento giuridico non può che coincidere con l'ordinamento delle società politiche o con un settore di esso.

Non è possibile precisare in via generale l'àmbito di coinci-

denza tra ordinamento giuridico e ordinamento statale. Si può solo dire che l'ordinamento statale può anche non essere considerato giuridico, ma l'ordinamento giuridico è comunque sempre statale, perchè il carattere della coercibilità presuppone una organizzazione sociale autoritaria e indipendente, cioè uno stato. La coercibilità costituisce, dunque, la *differentia specifica* di tutti quanti gli ordinamenti statali (giuridici e non giuridici) rispetto al *genus proximum* degi ordinamenti sociali. Quanto all'indice di identificazione dell'ordinamento giuridico rispetto ad ogni altro tipo di ordinamento statale (non giuridico), esso dipende principalmente dalle valutazioni correnti. Diritto è quella parte più o meno vasta dell'ordinamento statale che si assume dai più, in un dato momento, essere appunto ' diritto ' e che si designa comunemente con tale termine (o col suo corrispondente in ogni singola lingua).

Per ciò che concerne la funzione dell'ordinamento statale in genere e di quello giuridico in ispecie, va detto che essa consiste nello stabilire *a priori,* in via generale ed astratta, quali siano le condizioni necessarie e sufficienti per l'attuazione delle finalità dello stato, e quindi per l'esistenza di questo. Tenendo presente quanto si è esposto circa le finalità generiche e la finalità specifica di ogni società politica, può affermarsi che il diritto esplica due funzioni tra loro intimamente connesse: *a*) una ' funzione direttiva ', consistente nella determinazione di tutto quanto è rilevante ai fini del diritto (' materie giuridicamente rilevanti ', in contrapposto alle materie che costituiscono l' ' indifferente giuridico ') e nella individuazione, entro questa sfera, dei comportamenti che i soggetti sono lasciati liberi di tenere o di non tenere (' lecito giuridico ') e dei comportamenti che i soggetti sono invece obbligati ad effettuare o ad astenersi dall'effettuare (' obblighi giuridici ': positivi o negativi); *b*) una ' funzione sanzionatoria ', consistente nella determinazione dell'adeguata e proporzionata sanzione, eventualmente anche coattiva, che si attaglia a chi si sia reso responsabile di un ' illecito giuridico ', cioè a chi si sia reso responsabile della mancata osservanza di un comportamento giuridicamente obbligatorio.

Per ciò che concerne la struttura dell'ordinamento giuridico, questo può essere raffigurato come un complesso di comandi normativi, o ' norme giuridiche ', cioè un complesso di comandi (direttivi o sanzionatori) a carattere generale e astratto (relativi ciascuno ad una fattispecie ipotetica), aventi ad oggetto il regolamento di conflitti intersubbiettivi di interessi in maniera conforme alle

finalità della società politica. Solo subordinatamente a questi comandi normativi l'ordinamento giuridico può eventualmente comprendere in sè anche taluni comandi (direttivi) non normativi (ma concretamente relativi a determinate persone o a casi specificamente individuati) posti dagli organi legislativi dello stato (' leggi in senso formale ').

5. I comandi giuridici, siano essi normativi o non normativi, vengono in essere attraverso atti di volizione, che si dicono le ' fonti di produzione ' degli stessi. Ma i comandi giuridici sono comandi eteronomi, formulati cioè per essere ricevuti da altri (i cd. ' destinatarî '), i quali debbono essere posti in condizione di conoscerne l'esistenza e l'estensione e debbono poi procedere ad intenderne il significato. Affinché essi divengano praticamente operanti, non basta, dunque, la pura volizione, ma occorre: *a*) che vi sia un qualche mezzo esteriore di manifestazione, al quale i destinatari possano fissare il loro sguardo; *b*) che i destinatari mettano in opera una attività volta all'accertamento della loro esistenza ed all'accertamento della loro sfera di applicazione, volta cioè alla loro interpretazione.

La fonte naturale e originaria delle norme giuridiche (e statali) è la ' costituzione politica ', cioè la convenzione espressa o tacita dei consociati. Se la costituzione è esplicita, il mezzo di manifestazione delle norme è costituito dal documento (o ' carta ') costituzionale (cd. ' statuto politico '). Se la costituzione è inespressa documentalmente (ipotesi assai più frequente), in tal caso essa si manifesta attraverso la uniforme ripetizione di un certo comportamento da parte della generalità (se non della universalità) dei consociati, fatta con la convinzione della sua giuridica necessità (cd. *opinio iuris et necessitatis*): fenomeno, che si designa modernamente con il termine di ' consuetudine '.

Ma la costituzione politica può anche ammettere, e solitamente ammette, che norme giuridiche integrative vengano emanate da organi del governo dello stato (principalmente, gli organi legislativi) attraverso provvedimenti normativi o non normativi. Fonti derivate e subordinate delle norme giuridiche sono, pertanto, i provvedimenti di governo, e particolarmente i ' provvedimenti legislativi sostanziali ', aventi contenuto normativo. In linea logica i provvedimenti di governo non dovrebbero poter prevalere sulle

norme costituzionali, statutarie o consuetudinarie che siano. Molti ordinamenti giuridici moderni sono giunti, invece, attraverso una lenta evoluzione, sino al punto di ammettere la piena equivalenza dei provvedimenti di governo (legislativi o equiparati) con le norme statutarie o, addirittura, sino al punto di statuire la prevalenza dei provvedimenti di governo sulle norme consuetudinarie; alle quali ultime non viene, dunque, riconosciuta nessuna efficacia, se si trovino ad essere « *contra legem* » o anche, talvolta, se siano soltanto « *praeter legem* ».

L'accertamento dei comandi giuridici vigenti da parte dei destinatarî può essere di tre specie: *a*) diretto, quando consista nella ricognizione del documento in cui un comando giuridico (esplicito) si concreta; *b*) indiretto, quando consista nella ricognizione dei fatti, che forniscono la prova della esistenza di una certa norma giuridica non documentata (' fatti di consuetudine '); *c*) presuntivo, quando consista nella logica deduzione da una norma giuridica accertata della esistenza di un principio giuridico inespresso, che di essa costituisce il presupposto. La funzione di accertamento presuntivo delle norme giuridiche si dice ' analogia ' ed è, naturalmente, di estrema delicatezza e difficoltà. Essa è, peraltro, logicamente corretta e praticamente necessaria perché serve ad individuare i principî regolatori di fattispecie, che, pur non potendosi dire giuridicamente irrilevanti, non risultano, tuttavia, previste esattamente da norme giuridiche direttamente o indirettamente accertate: è ovvio che il regolamento che meglio si attaglia a queste fattispecie sia, *mutatis mutandis,* il regolamento normativo dettato per casi in qualche *modo* somiglianti.

L'accertamento del significato dei comandi giuridici (che segue al previo accertamento della loro esistenza) è operazione complessa, che consiste nel contemperamento del significato letterale del comando con le esigenze della logica e con le linee generali dell'ordinamento giuridico vigente. Non sempre la significazione sostanziale di un comando giuridico collima con la sua significazione apparente, letterale: in tal caso, è evidente che è la significazione sostanziale che deve prevalere sull'altra.

L'interpretazione del diritto, in ambedue gli aspetti ora illustrati, è còmpito dei destinatari delle norme. Vi sono, peraltro, anche: una interpretazione autentica o normativa, che è quella proclamata dallo stesso governo con provvedimenti legislativi sostanziali; una interpretazione giurisdizionale o sanzionatoria, che è

quella esercitata dagli organi giurisdizionali come presupposto per la emanazione di provvedimenti sanzionatorî; una interpretazione giurisprudenziale o dottrinale, che è quella esercitata dai giurisperiti, cioè dagli interpreti professionali del diritto. L'efficacia degli atti di interpretazione autentica o giurisdizionale è quella stessa dei provvedimenti che li contengono e li assorbono; l'efficacia dell'interpretazione giurisprudenziale è giuridicamente irrilevante, sebbene possa essere socialmente assai notevole in dipendenza dell'estimazione di cui godano i giurisperiti che la esercitano.

6. Coerentemente con la funzione propria dell'ordinamento giuridico, ciascuna norma giuridica si risolve nella predisposizione del regolamento (direttivo e sanzionatorio) adeguato ad un certo tipo di rapporto (' rapporto giuridico ') che intercorra tra due o più soggetti (' soggetti giuridici ') in relazione ad un bene della vita sociale, cioè ad una fonte di interessi divergenti per i soggetti (' oggetto giuridico ').

La conseguenza della produzione di una norma giuridica di relazione è che, in ordine all'oggetto giuridico si determina una situazione di preminenza (cd. situazione attiva) di uno o più soggetti attivi ed una correlativa situazione di subordinazione (cd. situazione passiva) di un altro o di altri soggetti passivi. La situazione del soggetto passivo, sfavorito dalla norma, prende il nome di ' dovere giuridico ' e consiste: *a*) nella necessità di osservare l'invito a fare o a non fare alcunché, contenuto in una norma direttiva (' obbligo '); *b*) nella connessa necessità, in caso di inosservanza dell'obbligo, di sottostare, anche contro la propria volontà, a quanto prescritto da una norma sanzionatoria (' soggezione '). La situazione del soggetto attivo, favorito dalla norma, prende *ab antiquo* il nome di ' diritto (in senso) soggettivo ' (meglio, ' potere giuridico ') e consiste: *a*) nel potere di pretendere l'osservanza dell'obbligo da parte del soggetto passivo (' pretesa '); *b*) subordinatamente alla inosservanza dell'obbligo, nel potere di provocare direttamente o indirettamente, con il proprio comportamento, la sottoposizione del soggetto passivo alla sanzione (' azione '). Ciò posto, le possibilità di rapporti giuridici sono praticamente infinite, variando la loro identità a seconda dei soggetti (attivi e passivi), degli oggetti, del tipo di correlazione tra i soggetti (pretesa-obbligo, oppure azione-soggezione), del contenuto specifico del potere giuri-

dico e coerentemente del dovere giuridico. Identificare e analizzare i rapporti concretamente previsti da un ordinamento giuridico è appunto il còmpito che spetta alla scienza che si dedica al suo studio; ma, sempre e soltanto a fini di intesa sul piano del linguaggio, qualche classificazione generica dei rapporti giuridici non guasta.

Per nostro conto, le classificazioni che riteniamo più opportune sono quelle dei rapporti giuridici assoluti e relativi, di debito e di responsabilità, ad esecuzione libera e ad esecuzione coatta, pubblici e privati.

(*a*) Rapporti assoluti e relativi. I rapporti giuridici ' assoluti ' sono quelli che intercorrono tra uno o più soggetti attivi e tutti (indistintamente e indeterminatamente) gli altri consociati, i quali sono quindi tenuti ad un comportamento di sopportazione (' *pati* ') nei riguardi del soggetto attivo. Il soggetto attivo di un rapporto giuridico assoluto (si pensi per tutti al proprietario di una cosa) viene ad avere, pertanto, una pretesa *erga omnes* di non essere turbato nell'esercizio delle sue facoltà giuridiche: in caso di inosservanza dell'obbligo corrispondente da parte di un soggetto passivo, si costituirà a carico di quest'ultimo un rapporto di responsabilità, eventualmente ad esecuzione coatta. I rapporti giuridici ' relativi ' intercorrono invece tra uno o più soggetti ben determinati (non solo gli attivi, ma anche i passivi): i soggetti passivi sono, in tal caso, tenuti ad un comportamento satisfattorio positivo o negativo (' *dare* ', ' *facere* ', ' *non facere* '), nel senso che questo comportamento vale a determinare di per se stesso il soddisfacimento di un interesse del soggetto attivo. Esempi tipici di rapporti relativi sono i rapporti cd. obbligatorî (da compravendita, da mutuo, da atto illecito ecc.: il debitore è tenuto a soddisfare il creditore consegnandogli la merce, restituendogli la somma avuta in prestito, risarcendogli il danno patrimoniale prodotto, ecc.).

(*b*) Rapporti di debito e di responsabilità. I rapporti giuridici ' di debito ' sono rapporti (assoluti o relativi) consistenti in un vincolo che si costituisce per effetto di un fatto giuridico involontario o di un atto giuridico lecito (n. 7). I rapporti giuridici ' di responsabilità ' sono rapporti giuridici relativi (mai assoluti) consistenti in un vincolo che si pone, a carico di uno o più soggetti passivi determinati, a titolo di responsabilità, per aver essi compiuto, in pregiudizio del soggetto attivo, un atto illecito (es.: la produzione di un danno ingiusto, che ovviamente dovrà essere risarcito,

oppure l'inadempimento di un obbligo relativo, cui ovviamente deve seguire una riparazione dell'inadempiente).

(*c*) Rapporti ad esecuzione libera e ad esecuzione coatta. I rapporti giuridici ' ad esecuzione libera ' sono rapporti (di debito o di responsabilità) considerati nel momento della correlazione di una mera pretesa del soggetto attivo con un mero obbligo del soggetto passivo. I rapporti giuridici ' ad esecuzione coatta ' sono rapporti considerati nel momento della correlazione di un'azione del soggetto attivo con una soggezione del soggetto passivo. È ovvio che i rapporti giuridici ad esecuzione coatta sono sempre rapporti di responsabilità, essendo la soggezione posta in opera solo nell'ipotesi che il titolare di un obbligo abbia compiuto un atto illecito, cioè l'inadempimento di un obbligo.

(*d*) Rapporti giuridici pubblici e rapporti giuridici privati. I rapporti giuridici ' pubblici ' sono quelli relativi alla esplicazione di una funzione di governo, quindi all'esercizio di una potestà sovrana. Almeno uno dei soggetti di essi (attivo o passivo) è dunque lo stato (nei suoi funzionari o ausiliarî di governo) o un ente pubblico parastatale. Esempi di rapporti giuridici pubblici sono il rapporto di debito in forza del quale il cittadino (o anche, eventualmente, il suddito) è tenuto verso lo stato al servizio militare; il rapporto di debito in forza del quale lo stato è tenuto ad accettare la candidatura ad una funzione pubblica presentata da un cittadino; il rapporto di responsabilità tra lo stato ed il cittadino per la commissione, da parte di quest'ultimo, di un atto lesivo dei pubblici interessi ecc. I rapporti giuridici ' privati ', di contro, non attengono alla esplicazione di una funzione di governo, ma al soddisfacimento di interessi estranei ai fini supremi della comunità politica. Anche i rapporti giuridici privati interessano la comunità (non sarebbero altrimenti previsti e regolati dal diritto), ma non la interessano direttamente, bensì di riflesso, e cioè se ed in quanto il conflitto intersubbiettivo di interessi possa, deflagrando, turbare l'esplicazione delle finalità dello stato. Così, allo stato non interessa, in sè e per sè, che il mutuatario restituisca alla scadenza la somma prestatagli dal mutuante, ma interessa che, in caso di inadempimento, l'eventuale dissidio fra i due non turbi l'ordine sociale, ed è perciò che esso considera giuridicamente rilevante il rapporto di debito *ex mutuo,* regolandolo in un certo modo.

7. Fine dell'ordinamento giuridico è l'attuazione dell' ' ordine giuridico ', cioè il verificarsi in concreto degli effetti che le norme giuridiche ricollegano alla ipotesi che si verifichi una delle fattispecie da esse previste (cd. ' effetti giuridici ').

L'ordine giuridico può risolversi in una triplice categoria di effetti giuridici: *a*) la costituzione di un rapporto sinora inesistente; *b*) la estinzione di un rapporto sinora esistente; *c*) la modificazione di un rapporto in uno dei suoi elementi caratteristici. Un tipo importante di modificazione è rappresentato dal cd. fenomeno della ' successione ', cioè del subentrare di un soggetto nella situazione o nelle situazioni giuridiche di un altro. Si tratta, dunque, di un caso di modificazione soggettiva, che, più precisamente, può essere ' a titolo particolare ' (cd. ' acquisto derivativo del diritto o del dovere giuridico '), se si subentri nella situazione attiva o passiva di un singolo rapporto; oppure ' a titolo universale ', se in una sola volta si subentri nella totalità o in un complesso di rapporti di cui un soggetto (' antecessore ' o ' dante causa ') è titolare (attivo o passivo). Si distingue, inoltre, una successione *inter vivos,* cioè ad un antecessore vivente, da una successione *mortis causa,* cioè ad un antecessore defunto.

Causa dell'ordine giuridico è il prodursi in atto di accadimenti conformi alle fattispecie ipotetiche delle norme giuridiche (' fatti giuridici '). La classificazione più semplice e generale dei fatti giuridici consiste nel distinguere tra fatti involontari e volontari e nel suddistinguere questi ultimi in leciti e illeciti.

(*a*) I ' fatti giuridici involontari ' sono quelli il cui accadimento non dipende dalla volontà dei futuri o attuali titolari del rapporto giuridico riguardo al quale sono chiamati a esercitare la loro influenza, ma dipende o dall'ordine naturale delle cose (cd. ' fatti naturali ': es., la nascita o la morte di un soggetto, il perimento naturale di un oggetto giuridico) o dalla volontà di un soggetto del tutto estraneo (cd. ' atti del terzo ': es., la requisizione di un oggetto di proprietà privata da parte dell'autorità di governo).

(*b*) I ' fatti giuridici volontari ', anche detti ' atti giuridici ', sono quelli il cui accadimento è determinato dalla volontà dei futuri o degli attuali titolari del rapporto giuridico riguardo al quale sono chiamati ad esercitare la loro influenza. Gli atti giuridici si dicono: *a*) ' leciti ', se il comportamento in cui consistono è permesso dall'ordinamento giuridico; *b*) ' illeciti ', se il comportamento in cui consistono è vietato dall'ordinamento giuridico,

che ricollega perciò a tale comportamento il sorgere di una situazione di responsabilità (ad esecuzione libera, oppure, in casi estremi, ad esecuzione coatta) dell'agente.

(*c*) A rigor di logica, la determinazione degli effetti riconnessi al verificarsi di un fatto giuridico dovrebbe essere in tutto e per tutto operata dall'ordinamento giuridico. I soggetti giuridici dovrebbero, in altri termini, poter influire sugli effetti giuridici soltanto nel caso in cui l'ordinamento giuridico facesse dipendere i medesimi da un fatto volontario e, in questo caso, solo nel senso di essere liberi tra il compiere l'atto, determinando gli effetti prestabiliti, o il non compierlo, impedendo che gli effetti stessi si verifichino. Senonchè questo sistema presuppone la esistenza di ordinamenti giuridici tanto perfetti e completi in ogni particolare, da potersi dire praticamente impossibile che un qualsivoglia effetto giuridico sia stato da essi non previsto. Siccome tutto ciò è assurdo, gli ordinamenti giuridici (e particolarmente quelli più primitivi e meno completi) usano lasciare una certa sfera di autonomia ai soggetti giuridici nella determinazione degli effetti da riconnettersi ai loro atti, purchè leciti. Di qui la distinzione degli atti giuridicamente leciti in: *a*) ' meri atti giuridici ', che sono per l'appunto quelli i cui effetti sono esattamente stabiliti dall'ordinamento; *b*) ' atti giuridici di autonomia ', che sono quelli i cui effetti sono totalmente o parzialmente stabiliti dai soggetti stessi che li compiono.

Gli atti giuridici di autonomia possono essere, più esattamente, definiti come atti lecitamente produttivi di effetti giuridici conformi alla volontà manifestata da chi li compie ed allo scopo pratico che con essi si è voluto raggiungere. L'ordinamento giuridico ne determina i limiti più o meno lati di liceità, precisando chi sia capace di compierli, a quale tipo di oggetti possano riferirsi, quali tipi di scopi pratici possano essere destinati a realizzare (o, più spesso, quali scopi pratici non siano perseguibili con atti di autonomia). Per il resto, gli effetti giuridici degli atti di autonomia dipendono esclusivamente dall'identificazione della loro funzione specifica e obbiettiva (cd. ' causa ' dell'atto) e dall'interpretazione della volontà manifestata da chi li compie.

La distinzione fondamentale degli atti giuridici di autonomia va fatta con riguardo alla natura pubblica o privata degli interessi che essi sono diretti a soddisfare, cioè con riguardo al fatto che la loro causa consista nella esplicazione di una funzione di governo o

no. Da questo punto di vista si distinguono gli atti di autonomia pubblica, o ' provvedimenti di governo ', dagli atti di autonomia privata, o ' negozi giuridici '. I provvedimenti di governo si suddividono, a loro volta, in legislativi, sanzionatorî ed amministrativi. Gli ordinamenti giuridici sogliono, ovviamente, stabilire una rigida gerarchia tra questi atti, nel senso che i negozi giuridici non possono comunque interferire nella sfera di efficacia dei provvedimenti di governo e che, tra questi ultimi, i provvedimenti legislativi prevalgono sugli altri, ed i provvedimenti sanzionatori prevalgono su quelli amministrativi (n. 3).

8. Chiuso con questa specie di lessico che ci siamo prefissi ai fini della chiarezza dell'esposizione (n. 2-7), e ribadito (se pure è necessario) che esso ovviamente non è inteso a condizionare la ricostruzione storica (non è inteso cioè a ritrovare nella storia del diritto romano tutte e precise le categorie e le combinazioni formali che abbiamo dianzi indicate), veniamo alla identificazione di massima dell'oggetto del presente manuale. Che cosa intenderemo per diritto romano?

Per dare una risposta (o meglio, la nostra risposta) a questo interrogativo, bisogna prendere atto, crediamo, di ciò: che lo studio critico della storia dell'umanità ha portato già da gran tempo ad individuare, accanto a molti altri, uno specifico settore spaziale ed uno specifico ciclo temporale di essa, che sogliono intitolarsi a Roma ed alla sua civiltà. ' Diritto romano ' è, dunque, l'ordinamento giuridico proprio di Roma e della sua civiltà in tutto il corso della relativa storia.

La risposta può sembrare semplice, ma non è altrettanto semplice (a prescindere dalle difficoltà di documentazione delle quali parleremo più oltre) la individuazione concettuale della ' civiltà romana ' e dello stesso ordinamento giuridico che ne fu proprio. Da quali indici di identificazione risulta quella che diciamo la civiltà romana? E a quali aspetti di quella civiltà bisogna particolarmente guardare per farsi un'idea del relativo ordinamento giuridico?

A nostro avviso, è impresa vana il cercare di evadere da una definizione generica ed approssimativa, perché la civiltà di un popolo non è un dato obbiettivo della realtà, ma un prodotto della valutazione dello spirito umano, cioè il frutto di un ripensamento

e riordinamento creativo di dati di fatto di per sè amorfi ed insignificanti. Tutto ciò che riguarda o sembra riguardare Roma e la sua vita sociale dovrà, dunque, essere preso in considerazione e valutato. Ma siccome il nòcciolo di qualsivoglia civiltà non può non essere costituito da una società politica, e quindi da un ordinamento statale (che ne costituiscono, appunto, il nucleo, in certo senso, più materiato e percettibile), il nostro punto di riferimento immediato, anche se non esclusivo, sarà la storia dello stato romano e del suo ordinamento caratteristico. In relazione ad essa tenteremo di vedere che cosa i Romani, e perchè, abbiano ritenuto essere, in particolare, il loro '*ius*', il loro ordinamento giuridico.

Ne consegue che l'espressione 'diritto romano' indica, più precisamente, l'ordinamento giuridico dello stato romano, in tutti i successivi momenti della sua plurisecolare evoluzione. Anzi, più precisamente ancora, lo stesso stato romano studiato *sub specie* del suo ordinamento giuridico.

Posto che, come generalmente si ritiene, la storia dello stato romano ebbe inizio, al più presto, nel sec. VIII a. C. e terminò, al più tardi, nel sec. VI d. C., questi due termini estremi, sempre che ci risultino appresso esattamente determinati, valgono anche, e non possono non valere, per la storia del diritto romano. Entro i tredici secoli intercorrenti dal leggendario re Romolo, fondatore di Roma, a Giustiniano I, imperatore d'Oriente (m. 565 d. C.), lo stato romano e il suo diritto non furono sempre identici a se stessi, ma mutarono continuamente coi tempi. Occorre, dunque, per formulare una sintesi che non astragga eccessivamente dalla realtà degli accadimenti, individuare, nelle sue grandi linee, questo processo di trasformazione vitale, fissando anzi tutto alcuni più generali periodi dello sviluppo storico dello stato e del diritto romano. È fuor di dubbio che questo procedimento implica lo svantaggio dell'arbitraria schematizzazione di una materia che tende a sottrarsi a schemi fissi, ma bisogna anche considerare che esso importa, come si è detto, il vantaggio di facilitare, attraverso successive sintesi delle caratteristiche più spiccate, la ricostruzione critica della storia di Roma. Tutto sta nel determinare accortamente i tratti che meglio valgono ad individuare i vari periodi storici, tenendo presente che questi 'periodi' altro non sono che inquadrature subbiettive di fatti e istituzioni.

Una ripartizione in periodi, che voglia essere la meno arbitraria possibile, deve, a parere dei più, tener conto delle più im-

portanti ' crisi ', di sviluppo o di decadenza, subite dallo stato romano e dal suo diritto. Vero è che la vita dei popoli, come quella degli esseri umani, è essa stessa in una perpetua trasformazione, in una crisi continuamente rinnovantesi: che di crisi, dunque, non si potrebbe, mai, a rigor di termini, parlare. Tuttavia è altresì vero che vi sono momenti, o addirittura fasi, talvolta anche lunghe o lunghissime, tanto nella vita dei singoli quanto in quella delle società umane, in cui la crisi di vita assume visibilmente un ritmo più rapido, integra una vicenda più concitata e concentrata. È a queste fasi squisitamente dinamiche, che può ritenersi legittimo far capo, onde segnare la transizione da un certo assetto, apparentemente ed approssimativamente statico, ad un nuovo e diverso assetto, anch'esso apparentemente e approssimativamente statico dello stato e del diritto di Roma. Vediamo perciò di quali crisi sia ragionevolmente opportuno far conto.

9. Salvo qualche eccezione, gli storiografi del diritto romano sembrano orientati nel senso che non sia assolutamente possibile tracciare una periodizzazione unitaria per il diritto pubblico e per il diritto privato romano. In merito al cd. diritto pubblico, cioè alla storia dei rapporti giuridici pubblici, si segnano ordinariamente come fasi critiche di transizione: *a*) il V sec. a. C., che vide il passaggio dall'originaria forma di governo monarchica alla forma comunemente detta repubblicana; *b*) il I sec. a. C., durante cui maturò la trasformazione della repubblica in principato; *c*) il III sec. d. C., in cui si profilò e prese piede il sistema di governo dell'impero assolutistico. In ordine al diritto privato, invece, le fasi critiche che si segnalano generalmente son due: *a*) il II sec. a. C., durante il quale, dopo la vittoria su Cartagine e la conquista del mondo mediterraneo, gli istituti del diritto privato, che prima avevano carattere esclusivistico e nazionale, dovettero adattarsi alle vaste e varie esigenze del nuovo impero mondiale; *b*) il III sec. d. C., che assisté, secondo la maggioranza dei romanisti, alla decadenza delle genuine istituzioni romane e che comunque fu testimone, secondo altri, del fenomeno di progressiva unificazione di quelli che ancora erano, nel periodo precedente, sistemi normativi separati e concorrenti.

Questo metodo di scindere la materia del nostro studio in due settori, il diritto pubblico e il diritto privato, non ci convince. È

un modo inammissibile per condizionare l'analisi e l'esposizione dell'ordinamento giuridico romano ad una distinzione, quella tra rapporti giuridici pubblici e rapporti giuridici privati (n. 6), che non soltanto ha carattere puramente classificatorio (e artificioso), ma è stata, come vedremo, concepita e formulata dagli stessi Romani proprio e solo in sede classificatoria e in età relativamente tarda. A parte ciò, come si fa a non valutare l'ordinamento giuridico romano per una realtà unitaria, anzi per l'espressione di quella più complessa realtà unitaria che è costituita dalla civiltà e dallo stato romano? Gli aspetti, indubbiamente molteplici e vari, del diritto di Roma non possono essere predeterminati in alcun modo, ma debbono scaturire da un esame completo e compatto della realtà romana, quale a noi ci si offre nelle testimonianze che ne parlano. Il nostro parere è, si aggiunga, che una periodizzazione unitaria di tutta la materia dell'ordinamento giuridico romano, pubblico e privato, oltre che doverosa, sia anche possibile. Che sia possibile discenderà, come logica conseguenza, dall'esposizione di questo libro, se risulterà organicamente svolta.

Noi riteniamo, in particolare, che plausibile sia l'individuazione, sulla quale tutti concordano, della crisi del III sec. d. C., la quale riguardò certamente tutto l'ordinamento giuridico romano, sia pubblico che privato. Quanto alla crisi economico-sociale del II sec. a. C., assunta generalmente come punto di transizione tra due periodi storici del diritto privato romano, essa è, in realtà, soltanto un aspetto, un momento di una fase critica più lunga e complessa, che, dalla metà del sec. II alla fine del sec. I a. C., determinò, ad un tempo, la trasformazione sia del diritto pubblico, che del diritto privato. Infine pensiamo che, se non è possibile prescindere, nella valutazione della storia statale romana, dalla crisi che segnò il passaggio dall'assetto costituzionale arcaico a quello dei tempi storici (crisi che, peraltro, apertasi nel V sec. a. C., si protrasse per buona parte del sec. IV a. C.), nemmeno è possibile prescindere dalla sicura, evidente trasformazione degli istituti privatistici arcaici, avvenuta nel corso dello stesso arco di tempo e per influenza delle medesime cause. Dunque, a nostro avviso, tre crisi: quella dei sec. V-IV a. C.; quella dei secoli II-I a. C.; quella del sec. III d. C.

Ciascuna delle tre crisi ora accennate è un po', tra l'una e l'altra fase statica del diritto romano, come la ' terra di nessuno ' fra due belligeranti: ragion per cui sorge inevitabilmente il problema

se sia conveniente trattarne in ordine alla fase che precede, o in ordine a quella che segue, o isolatamente. Contrariamente alla generalità degli storiografi, noi siamo per il primo sistema espositivo: anzi tutto perchè riteniamo che ciascuna crisi stia essenzialmente a mostrarci la lenta e inesorabile dissoluzione di un periodo, piuttosto che la formazione degli elementi tipici del periodo successivo; secondariamente perchè è un fatto innegabile che l'organizzazione politica e giuridica di un popolo presenta sempre, nella storia della civiltà, la peculiare caratteristica di svolgersi e mutarsi assai più lentamente di quanto non si evolvano i presupposti etici, economici e sociali di essa. Sopra tutto la storia di Roma ci dimostra che l'ordinamento giuridico vigente nelle fasi di crisi fu ancora, in buona sostanza, quello della fase statica precedente. Le ripercussioni di ciascun rivolgimento economico-sociale sull'assetto giuridico di Roma non furono quasi mai immediate e complete, ma, a causa di un caratteristico fenomeno di viscosità o di inerzia dell'ordinamento (e degli ambienti interessati alla conservazione del passato), avvenne, in generale, che esse si profilarono e si approfondirono ad una certa distanza di tempo dalla deflagrazione della crisi sul piano economico-sociale.

A nostro avviso, pertanto, i periodi in cui va ripartita la storia giuridica romana sono quattro: un periodo del diritto arcaico; un periodo del diritto preclassico; un periodo del diritto classico; un periodo del diritto postclassico.

10. Le caratteristiche dei quattro periodi or ora indicati risulteranno dalla trattazione che, nei capitoli relativi a ciascuno, sarà ad essi dedicata. Qui ci limiteremo a precisarne i limiti temporali ed a giustificarne la denominazione di comodo, la quale cerca di non discostarsi vanamente da quella che è anche la terminologia ormai corrente tra gli studiosi del diritto romano.

(*a*) Il periodo arcaico del diritto romano corrisponde, in termini di ordinamento statale, a quello della formazione e della preminenza della *civitas* quiritaria e si inquadra in esso. Esso va dal sec. VIII a. C. fin verso la metà del sec. IV a. C., cioè dalla mitica fondazione di Roma (754, o altro anno di poco successivo) alle cd. *leges Liciniae Sextiae* del 367 a. C. Ma, in verità, non sarebbe possibile intendere e valutare il diritto romano arcaico, se

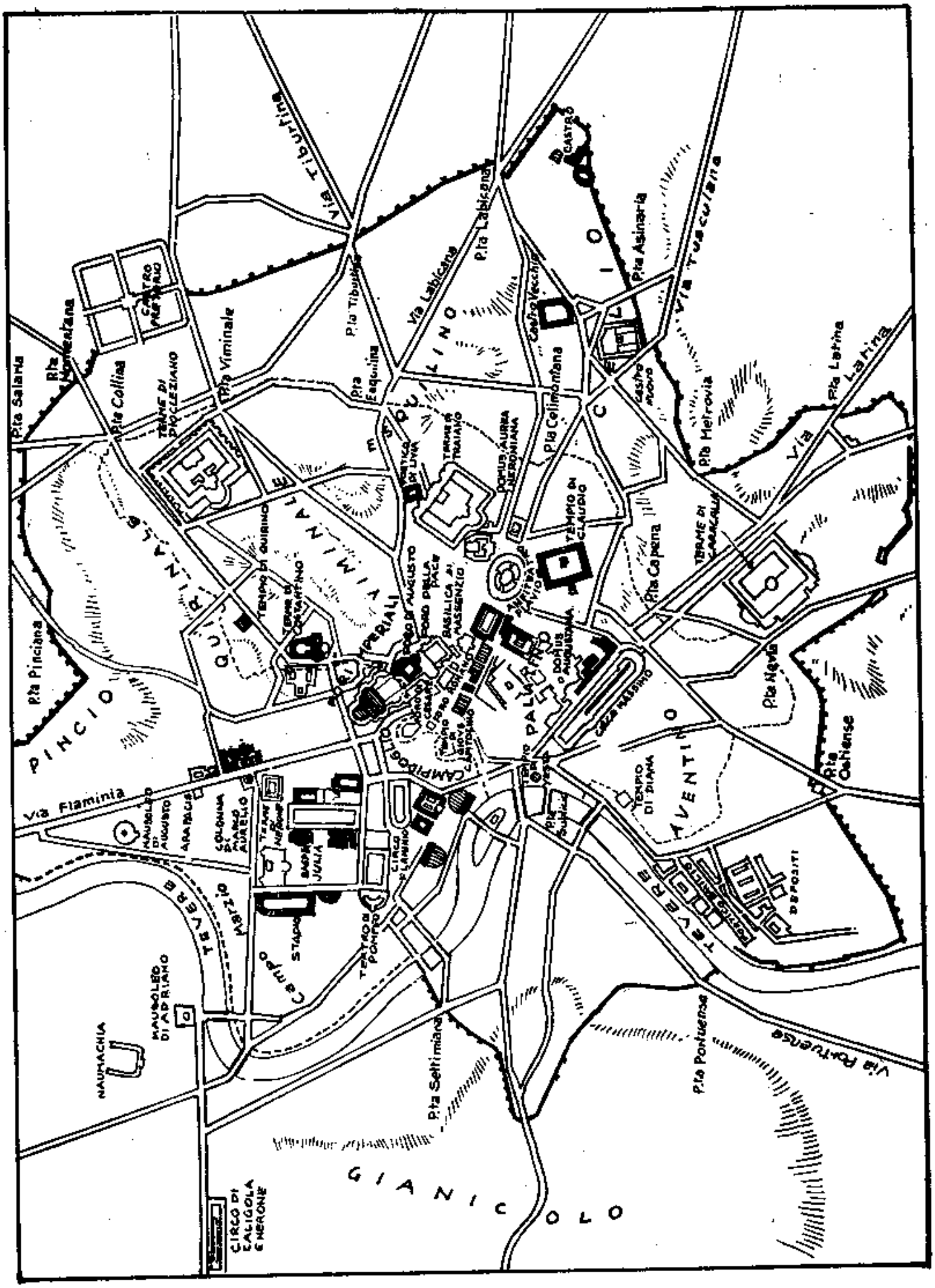

Tavola I. Roma nell'epoca del massimo sviluppo (sec. I-III d.C.).

non si tentasse di penetrare induttivamente nella preistoria di Roma, allo scopo di ritrovarne le più lontane radici.

La denominazione del periodo come ' arcaico ' deriva dal fatto che in esso le istituzioni statali e giuridiche tipicamente romane ancora non sono tutte ed in tutto formate e evidenti. Tra molti elementi destinati a decadere o a sparire del tutto emergono progressivamente, in questo periodo essenzialmente protostorico, le prime tracce di quella che sarà la *respublica Romanorum* e di quel che sarà, correlativamente, il *ius civile Romanorum*.

(*b*) Il periodo preclassico del diritto romano corrisponde a quello della *respublica* nazionale romana e si inquadra in esso. Esso va dalla metà del sec. IV a. C. sin verso la fine del sec. I a. C., cioè dalle cd. *leges Liciniae Sextiae* del 367 a. C. al 27 a. C., anno in cui furono conferiti ad Augusto i primi poteri costituzionali di *princeps*.

La denominazione del periodo come ' preclassico ' non deriva dal fatto che in esso le istituzioni giuridiche tipicamente romane non siano ancora tutte presenti e perfette. Tanto meno è ricollegabile alla tesi, storiograficamente assurda, che la *respublica* nazionale sia qualcosa di meno rispetto alla successiva *respublica* universale. È solo che, almeno dal punto di vista della nostra informazione, il periodo successivo suole essere designato comunemente, con riferimento ai valori del diritto, come ' classico ', per le ragioni che passiamo subito ad indicare, sì che il nostro periodo è, rispetto ad esso, null'altro che quello che lo precede.

(*c*) Il periodo classico del diritto romano corrisponde a quello della *respublica* universale romana e si inquadra in esso. Esso va dagli ultimi anni del sec. I a. C. sin verso la fine del sec. III d. C., cioè dal conferimento dei poteri di *princeps* ad Augusto (27 a. C.) sino al 284 d. C., anno della fine della terza anarchia militare e della connessa ascesa al potere di Diocleziano.

La *respublica* universale romana, con il regime di governo del *principatus* che si affermò in essa, può essere valutata, in sè e rispetto alla *respublica* nazionale che la precede, molto variamente. Sta di fatto, comunque, che l'attenzione degli storici del diritto è sempre stata attratta, e quasi affascinata, dalla fioritura in essa di un pensiero giuridico singolarmente copioso e maturo, che si suole denominare, nel suo complesso, ' giurisprudenza classica '. Il ' monumento ' della giurisprudenza classica ha influenzato, nell'uso corrente, la denominazione (e spesso anche, meno ragione-

volmente, la stessa valutazione) di tutto il periodo. Poco male, purchè ci si renda conto delle dimensioni eminentemente formali del fenomeno.

(*d*) Il periodo postclassico del diritto romano corrisponde a quello dell'*imperium* assolutistico e si inquadra in esso. Esso va dagli ultimi anni del sec. III sino al sec. VI d. C., cioè dalla ascesa al potere di Diocleziano (284 d. C.) sino alla morte dell'imperatore d'Oriente Giustiniano I (565 d. C.).

Le ragioni per cui il periodo è denominato (rispetto a quello precedente) ' postclassico ' sono ormai intuibili, ma può essere anticipato senz'altro che il periodo postclassico fu un periodo di declino della civiltà romana e di vario inquinamento dei suoi principî. Si parli o non si parli di ' decadenza ', la progressiva denaturazione della romanità, in tutti i suoi aspetti, è evidente, ed è ad essa che va ricollegata la fine della civiltà romana e del suo diritto.

Non va tralasciato di aggiungere fin d'ora, a proposito del periodo postclassico, che esso è stato assai povero di ' giurisprudenza ' propria e autonoma, ma è stato anche quello che ci ha fatto pervenire, traverso riedizioni e rielaborazioni varie, quasi tutto quel poco (ma non pochissimo) che sappiamo della copiosa giurisprudenza classica e della precedente giurisprudenza preclassica. Particolarmente importante è la grande compilazione di frammenti delle opere giurisprudenziali preclassiche e classiche (cd. *iura*) e di brani delle costituzioni imperiali dal II al VI secolo (cd. *leges*) fatta fare da Giustiniano, con molti opportuni ritocchi di aggiornamento (cd. interpolazioni), per servire alla disciplina della società dei suoi tempi e allo studio delle università imperiali: compilazione trasfusa essenzialmente nelle tre opere denominate *Digesta, Codex Iustinianus, Institutiones,* e cui i posteri hanno dato, per la sua grandiosità, il titolo di *Corpus iuris civilis.*

Il periodo postclassico è, dunque, il medio, non si sa (e si discute parecchio) se e quanto deformante, che ci permette, in larga misura, di giungere alla conoscenza dei periodi precedenti, dei quali la documentazione direttamente a noi pervenuta è assai scarsa.

11. Pur se è vero, come abbiamo dianzi sostenuto (n. 8), che la civiltà romana si è conclusa essenzialmente nel sec. VI d. C., è a tutti noto che residui, più o meno genuini, di quella civiltà sono rimasti tenacemente in vita, sia in Occidente che sopra tutto in

Oriente, anche nei secoli successivi. Quel che vale per la civiltà romana vale, evidentemente, anche per il diritto romano.

Il trapasso del diritto romano da ordinamento vigente a materia tutt'al più di conoscenza e di studio, si attuò, pertanto, in modo progressivo. In Occidente, anche dopo la deposizione di Romolo Augustolo nel 476, il diritto romano conservò vigore, almeno per i sudditi romani dei regni barbarici, ancora a lungo e la restaurazione del dominio romano tentata da Giustiniano I valse molto a questo fine. In Oriente e nei dominî bizantini di Occidente (Venezia, Ravenna, Napoli, Calabria) la resistenza del diritto romano, nella manifestazione giustinianea, fu assai prolungata, ma è un dato di fatto che si perse gradatamente la genuina ispirazione romana e si verificò una degenerazione del diritto romano in ' diritto bizantino ', fortemente influenzato dalle istituzioni delle popolazioni greco-orientali. In tal modo il diritto romano finì per essere, ma solo intorno all'anno 1000, piuttosto un ricordo e un vuoto nome, che un fattore vivo e operante del progresso civile dei popoli.

Il rilancio del diritto romano avvenne allora sul piano dello studio e fu favorito principalmente da due circostanze: la costituzione del Sacro Romano Impero, fondato sulla idea dell'eredità dell'*Imperium Romanum* antico, e il ' pre-rinascimento ' italiano del sec. XII, caratterizzato da un nuovo interesse degli studiosi per la civiltà di Roma. Il ritrovamento in Pisa (1050) di un fedele manoscritto dei *Digesta* giustinianei risalente al sec. VI (la cd. ' *Littera Pisana* ' passata a Firenze nel 1406, ed appunto perciò oggi denominata ' *Littera Florentina* ') acuì l'interesse per il diritto romano. Sulle copie tratte da quel manoscritto (le cd. ' *Lectiones vulgatae* ') prese più tardi ad esercitare i suoi allievi un *magister artium* dello studio di Bologna (vissuto agli inizi del sec. XII) di nome Irnerio. Nell'intento di offrire nuovi materiali di studio ai suoi discepoli di grammatica e di retorica, Irnerio lesse loro i frammenti dei giuristi classici raccolti nei *Digesta,* chiosandoli opportunamente con ' glosse ' là dove il testo fosse difficile ed oscuro. Di questa attività glossatoria i successori di Irnerio (tra cui primeggiano Martino, Bulgaro, Ugo, Iacopo e Azone) fecero addirittura lo scopo esclusivo del loro studio e del loro insegnamento, fondando in tal modo, nell'àmbito dello studio bolognese, una vera e propria scuola di diritto, che è passata alla storia col nome di ' scuola dei glossatori '.

L'attività insigne dei glossatori, che presto estesero i loro in-

teressi anche alle altre raccolte del cd. *Corpus iuris* giustinianeo e alle leggi longobarde e federiciane (di Federico II) di più comune applicazione, fu sintetizzata dal maestro Accursio (inizi del sec. XV) in una grande edizione di insieme denominata *Magna glossa* o *Glossa ordinaria,* ancor oggi utilmente consultabile per la dovizia di notazioni, di esplicazioni e di richiami che vi figurano (generalmente con le iniziali dello studioso che per primo ebbe a formularli).

Le esigenze della pratica imposero, peraltro, nei secoli XIII-XIV, una evoluzione nello studio del diritto, sia a Bologna che nelle altre Università frattanto costituitesi: Pisa, Padova, Perugia, Siena, Napoli. Si trattava di mettere in armonia le norme romane con quelle del diritto canonico e del diritto germanico, e si trattava altresì di affrontare più da vicino i problemi giuridici dalle mutate situazioni sociali e politiche. Senza abbandonare del tutto il metodo glossatorio, insigni maestri dello studio bolognese e degli altri studi si dedicarono alla stesura di vere e proprie monografie su specifici temi, argomentandole con richiami alle fonti romane, con l'effetto di un notevolissimo allargamento di orizzonti. Eccelsero su tutti tre uomini: Cino da Pistoia (1270-1336), Bartolo da Sassoferrato (1314-1357) e Baldo degli Ubaldi (1327-1400). Il nuovo indirizzo scientifico dominante in questa epoca ha fatto parlare di una ' scuola dei commentatori ', anche detta meno propriamente dei ' post-glossatori '.

Nota comune a Glossatori e Commentatori fu il convincimento della perdurante vigenza del diritto romano, della sostanziale applicabilità delle sue norme, pur se in concorso con altre più recenti, alla società loro contemporanea. Orientamento caratteristico e fascinoso, che richiamò agli studi italiani uditori di ogni parte d'Europa e che meritò il nome di ' *mos Italicus* '. Ma nel periodo delle preponderanze straniere in Italia, che si aprì nel 1492 con la morte di Lorenzo de' Medici ed i preparativi della calata di Carlo VIII in Italia, le scuole giuridiche italiane persero fatalmente la loro supremazia. Nei loro confronti si affermò e prevalse la così detta ' scuola culta ', prevalentemente francese e dichiaratamente favorevole ad una interpretazione puramente storica delle fonti giuridiche romane (' *mos Gallicus* '). Tra i più illustri esponenti della scuola culta si possono citare: Andrea Alciati (1492-1550), Iacopo Cuaicio (Cujas, 1522-1590), Ugo Donello (Doneau, 1527-1591), Dionigi Gotofredo (Godefroy, 1549-1622), Giacomo Gotofredo (1587-1652), Antonio Fabro (Favre, 1557-1624).

Nei secoli XVII-XVIII fiorì, anch'essa prevalentemente fuori d'Italia e più precisamente in Germania, la così detta ' scuola del diritto naturale ', la quale, facendo leva sulla grande ricchezza e profondità dell'esperienza giuridica romana, ravvisò nel diritto romano l'espressione di un diritto naturale, inteso come diritto comune a tutti i popoli che ripete la sua ragion d'essere da principî meramente razionali. Massimi rappresentanti di questa scuola furono i tedeschi Guglielmo Leibniz (1646-1716) e Cristiano Thomasius (Thomas, 1655-1728).

Agli albori del sec. XIX, sotto la scossa innovatrice della rivoluzione francese, si fece strada in Europa l'idea che il diritto romano, unitamente ad ogni altro ordinamento tradizionale, dovesse essere sostituito da sintetiche ' codificazioni ', che ne riassumessero e riformassero, ove necessario, i principî. Sostenne vigorosamente questa tesi, tra gli altri, un tardo esponente della scuola razionalista, Antonio Federico Giusto Thibaut (1774-1840). Ma in senso contrario si schierava, con incomparabile vigore, la ' scuola storica tedesca ', fondata da Federico Carlo Savigny (1789-1861), la quale concepiva il diritto come espressione immediata dello spirito popolare, come realtà storica perennemente evolventesi ed innovantesi, e sosteneva pertanto che esso non potesse essere concretato in leggi, dato che queste sarebbero state fatalmente superate dall'evolversi della materia giuridica nell'atto stesso della loro emanazione.

Per l'impulso del Savigny e della sua scuola, il sec. XIX fu il ' secolo della storia ' anche nel campo del diritto. Da un lato si moltiplicarono le ricerche storiche sul diritto romano, pubblico e privato, e sulla sua evoluzione attraverso il medioevo; dall'altro fu ravvivato lo studio del *Corpus iuris* al fine pratico di applicare le regole ancor vive in esso contenute al regolamento dei rapporti sociali. Tra gli storici puri emersero le figure del Mommsen, del Huschke, del Bluhme, del Karlowa, del Bruns. Tra i pratici emersero il Jehring, il Vangerow, il Dernburg, il Windscheid. L'influenza della Scuola storica fu, per ovvie ragioni, particolarmente sentita in Germania. Alla scuola storica si deve se la Germania ha atteso sino al 1900 per darsi un codice civile. E ad essa si deve se, per sopperire alla carenza di leggi, è sorta, sempre in Germania, quella prodigiosa corrente scientifica, denominata della ' Pandettistica ', la quale ha speso tesori di intelligenza e di acume per la sistemazione dell'antiquato materiale romano (essenzialmente di diritto privato) entro nuovi schemi dogmatici.

Tuttavia l'opera di codificazione, già praticamente iniziata in Russia nel 1794, trionfò e fu proseguita in Austria con un Codice civile generale del 1811. Ma il codice di gran lunga più celebre, anche per la novità di molti sui principî e per l'indubbia larghezza di idee e profondità di dottrina che presiedettero alla sua compilazione, fu il Codice francese pubblicato con legge 21 marzo 1804, e successivamente denominato, a partire dal 1807, '*Code* Napoleon'. Fu sopra tutto dall'influsso del codice napoleonico che derivò il propagarsi delle codificazioni in tutti gli stati di Europa, e in particolare negli stati italiani.

La codificazione per l'Italia unita fu attuata col Codice civile del 1865, entrato in vigore il 1° gennaio 1866, e più tardi esteso a Roma nel 1870, alle provincie di Venezia e di Mantova nel 1871. Sempre nel 1865 furono pubblicati anche il Codice di procedura civile e il Codice di commercio, il quale ultimo fu, peraltro, sostituito dal nuovo Codice di commercio del 1882. Il codice civile del 1865 e il codice di commercio del 1882 sono rimasti immutati fino al 1942, anno in cui, a sèguito di una lunga elaborazione preliminare, è stato pubblicato il vigente Codice civile, che li ha unificati. Nello stesso anno è entrato in vigore il nuovo Codice di procedura civile, pubblicato nel 1940. La vigente Costituzione della repubblica italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

12. Nel 1900, con la entrata in vigore del Codice civile tedesco, anche la Germania si è liberata dal diritto romano, il cui valore pratico è ormai ridotto in termini insignificanti. È stato principalmente in concomitanza con questo importante avvenimento che la storiografia del diritto romano, lo studio cioè del diritto romano esclusivamente *sub specie* storica, ha preso un grandissimo sviluppo, propagandosi a pressochè tutti i paesi del mondo. L'alto interesse dell'esperienza giuridica romana, alimentato dall'eccellenza e dalla relativa abbondanza delle fonti che ce ne riferiscono, ha determinato una fioritura di ricerche che violente campagne scioccamente denigratorie, sia di radice politica che di ordine utilitaristico, non sono riuscite per ora a contenere.

Non è nostro scopo, almeno in questa sede, indugiare a difendere la storia del diritto romano dagli attacchi che spesso le si muovono. Riteniamo piuttosto opportuno mettere in chiaro il nostro punto di vista circa la sfera di realtà costituente il 'diritto ro-

mano ' in quanto oggetto proprio del nostro studio. Nell'individuarla vi è chi pecca per difetto e vi è chi pecca per eccesso, commettendo gli uni e gli altri un grave errore di impostazione della ricerca.

Cominciamo col dire che peccano indubbiamente per difetto coloro (non pochi), i quali limitano il loro interessamento ai soli tempi in qualche modo documentati, o addirittura ai soli istituti esplicitamente qualificati come giuridici dalle fonti romane. Non vi è dubbio che le documentazioni e le qualificazioni romane costituiscano la piattaforma più solida degli studi romanistici. Tuttavia lo storiografo del diritto romano non può e non deve precludersi nè i problemi ' di origine ', relativi cioè alle origini non documentate (quindi estremamente incerte ed essenzialmente ipotetiche) delle istituzioni, nè i problemi della giuridicità implicita di istituzioni (specialmente di carattere pubblicistico, e perciò ai confini della politica) non esplicitate come *ius* dai Romani, o meglio da quel che ci resta delle fonti romane. Per quanto riguarda questo secondo punto, è ovvio che sarebbe arbitrario considerare giuridici quei principî di ordine sociale cui i Romani sicuramente non attribuirono il valore di *ius*, ma è anche evidente che di fronte a qualunque principio di ordine sociale si pone il quesito del se esso sia stato almeno implicitamente ritenuto partecipe dell'ordinamento giuridico.

Non bisogna però nemmeno peccare per eccesso, come fanno, a nostro avviso, coloro che individuano genericamente il diritto romano nelle istituzioni sociali e politiche di Roma, senza porsi il problema ulteriore di isolare l'ordinamento giuridico dal resto, anzi spesso affermando che questa operazione di isolamento non sia possibile o comunque giustificabile. Questo orientamento metodico porta alla negazione del carattere autonomo e specialistico della storiografia del diritto romano, facendola coincidere con una storiografia generale, o diversa, che ' giuridica ' certamente non è. Noi siamo pienamente convinti che il diritto romano debba emergere dallo studio di tutta la storia di Roma (economica, sociale, religiosa, politica e via dicendo), ma siamo altrettanto persuasi che il ' romanista ' (intendiamo dire lo storico del diritto di Roma), una volta giunto alla visione della società romana (e in particolare della società politica romana), debba ridurre, e nello stesso tempo concentrare, il suo sforzo alla ricerca dell'ordinamento (e in particolare dell'ordinamento giuridico) che presiedeva alla organizzazione e al funzionamento di quella società, nonchè alla difesa della stessa da

ogni tentativo di sovvertirla. Sopra tutto chi creda, come noi anche crediamo, che il diritto sia un complesso di principî che non sempre esprime le reali esigenze di tutte le componenti della società, ma talvolta viene imposto a quest'ultima dal prepotere di fatto di ceti dominanti e assai spesso, comunque, coarta la società alla conservazione di strutture superate dai tempi, ritardandone il naturale sviluppo; sopra tutto chi ammetta, come noi anche ammettiamo, che il diritto, anche per i processi solitamente lenti traverso cui si trasforma e si adegua alle nuove esigenze sociali, assume inevitabilmente, nei confronti dei destinatarî, aspetti di estraneità, di sovrapposizione, di eteronomia; sopra tutto chi prenda atto, senza chiudere gli occhi per non vedere, di questo dato di fatto così frequente e evidente, non può non sentire la necessità di separare, per quel che è possibile, dal concreto dell'organizzazione sociale l'astratto (si dica pure così) dei principî che la regolano o che si sforzano di regolarla. L'ordinamento giuridico di Roma è indubbiadimente un'astrazione, ma il romanista non impone di proprio e arbitrariamente questa astrazione alla realtà romana: egli cerca e ha il dovere di cercare di desumerla appunto da quella realtà, anche e sopra tutto (pur se non esclusivamente, abbiam visto) con il ricorso alle fonti che di esso concretamente ci parlano.

Ne consegue che la storiografia del diritto romano deve procedere in stretta alleanza con ogni altra disciplina storica applicata alla romanità per contribuire, con la specificità delle sue tecniche e con la peculiarità dei problemi di ' ordinamento ' che costantemente si pone, alla costruzione di un quadro che altrimenti non sarebbe sufficientemente approfondito.

13. Il problema metodico preliminare di una ricerca o di una trattazione del diritto romano, nel senso dianzi illustrato, è quello di ritrovare, ordinare e sceverare i mezzi di cognizione dell'ordinamento giuridico romano, cioè le fonti a cui bisogna far capo per giungere alla conoscenza del diritto di Roma. La cosa non è così facile come per un ordinamento giuridico attualmente vigente. Il corso dei secoli ha di molto sbiadito le tracce del vecchio diritto romano, talvolta le ha rese confuse e spesso le ha del tutto o quasi del tutto cancellate. Se, per ricostruire il diritto romano nelle varie fasi della sua evoluzione storica, ci si volesse accontentare delle poche norme che restano testualmente documentate o

riferite, la ricostruzione sarebbe praticamente impossibile, tanto è povero il complesso di queste fonti immediate di cognizione.

Anche per questo motivo occorre, dunque, allargare il campo di indagine ed estenderlo a tutto quanto si sa, per nozione diretta o indiretta, della civiltà romana, al fine di desumerne notizie o indizi sull'ordinamento giuridico di Roma. Questo necessario estendimento del novero dei mezzi di cognizione dell'ordinamento giuridico romano implica, come è chiaro, un pericolo assai grave: e cioè che, ponendosi su di uno stesso piano questa con quella notizia, senza adeguatamente stabilirne il fondamento, la ricostruzione risulti ricca, sì, ma falsa, fuorviante od equivoca. È indispensabile, perciò, che uno sforzo attento di critica venga esercitato non solo su ogni singola notizia, come è dovere di ogni storiografo, ma, prima ancora, sul tipo, sul modo, sulla fonte di quella notizia, che non sempre può e deve avere identico valore ai fini ricostruttivi.

I mezzi di cognizione del diritto romano vanno pertanto distinti, per quanto attiene al loro tipo, in tecnici e atecnici, primari e derivati.

(*a*) Le fonti di cognizione in senso tecnico sono quelle di cui si sa o si ha ragione plausibile di ritenere che riguardino la storia di Roma proprio *sub specie* del suo ordinamento giuridico (documenti giuridici, scritti giurisprudenziali); mentre le fonti di cognizione in senso atecnico sono quelle di cui, viceversa, si sa o si ha motivo plausibile di credere che, pur dando notizia del diritto romano, stiano essenzialmente a rappresentare altri lati della civiltà romana (il politico, il culturale, l'economico ecc.).

(*b*) Le fonti di cognizione primarie sono quelle di cui si sa o si ha plausibile ragione di ritenere che riproducano fedelmente, senza elaborazioni o deformazioni di nessun genere, lo stato dell'ordinamento giuridico romano o gli aspetti dell'ordine giuridico che ne formò il risultato, sono cioè i documenti o anche le testimonianze di norme, di provvedimenti, di atti giuridici (iscrizioni, papiri, tavolette cerate, *ostraka,* ritrovati archeologici); mentre le fonti di cognizione derivate o secondarie sono quelle che ci forniscono delle elaborazioni (tecniche o atecniche) dell'ordinamento giuridico romano, ed impongono perciò una ricostruzione induttiva e indiziaria di esso.

Beninteso (e quasi non vale nemmeno la pena di dirlo) il tipo della fonte di cognizione non può e non deve condizionare il giudizio dello storico. Una fonte di cognizione in senso tecnico può

ben rivelarsi, ad un attento controllo, meno attendibile di una fonte di cognizione in senso atecnico (non è detto, ad esempio, che un giureconsulto professionale, e magari di grido, sia stato necessariamente, e in ogni momento, un buono ed accorto giurista; nè è detto che un letterato sia stato necessariamente incurante o negligente nel riferire principî giuridici o fatti giuridicamente rilevanti). Così pure nessuno è in grado di escludere *a priori* che una fonte di cognizione primaria sia giunta a noi più o meno vastamente alterata nelle trascrizioni e che una fonte di cognizione secondaria (per esempio, la notizia riferita, con caratteristica minuziosità, da un erudito, da un grammatico, da un antiquario) si riveli addirittura preziosa per l'informazione dello storico del diritto. Si aggiunga a tutto ciò che i casi dubbi circa la tecnicità o meno di un certo tipo di fonte di cognizione sono addirittura numerosissimi. Tanto per dirne una, è fortemente disputato se Marco Tullio Cicerone, notoriamente ricchissimo di riferimenti giuridici, sia da considerarsi, o sia da considerarsi in tutte le sue opere, una fonte tecnica per la conoscenza del diritto romano.

Ciò posto, è sempre al concreto che si debbono impostare o ridurre i problemi della storia del diritto romano, così come di tutte le storie. Pertanto, il metodo della scienza romanistica contemporanea è, con riferimento alle fonti di cognizione ora indicate, il metodo stesso della storiografia generale, vale a dire il metodo critico. Un metodo che può, grosso modo, distinguersi nei seguenti momenti: in primo luogo, raccolta e accertamento di tutti i dati disponibili; quindi, cernita dei dati utilizzabili; quindi ancora, analisi critica dei singoli dati per accertarne l'esatto valore costruttivo; infine, rimeditazione e sintesi del tutto col cemento indispensabile della fantasia subbiettiva dello storiografo.

Le difficoltà degli studi di diritto romano sono accresciute dal fatto che le fonti di cognizione in senso tecnico sono relativamente abbondanti in ordine al periodo postclassico, mentre si presentano assai scarse in ordine ai periodi precedenti, di cui i documenti e le opere giurisprudenziali si sono dispersi e alterati col trascorrere dei secoli. Ne consegue che il pericolo di far degradare la fantasia storiografica in arbitraria e facilistica immaginazione di ' quel che può essere successo ' è un pericolo presente, nei nostri studi, in ogni momento, nè è un pericolo sempre accortamente evitato.

Un ausilio per la ricostruzione dei periodi preclassico e classico è dato dall'analisi delle fonti giuridiche postclassiche secondo il

metodo esegetico-critico. Siccome le fonti postclassiche altro non sono, per la maggior parte, che le stesse fonti giurisprudenziali preclassiche e classiche, più o meno ampiamente alterate e rielaborate (per la accennata necessità del loro adattamento alle situazioni giuridiche del mondo postclassico), ci si ingegna, mediante l'esegesi critica delle stesse, a circoscrivere i limiti delle alterazioni postclassiche (glossemi di scuola, interpolazioni giustinianee e così via): sì che risulta più facile (ma non perciò sicuro) rendersi conto dello stato originario dei testi e quindi dello stato del diritto romano in periodo preclassico e classico. Attraverso induzioni ancora più audaci si arriva, poi, partendo dalla ricostruzione del mondo giuridico preclassico e classico, ad una figurazione, per vero assai approssimativa e variabile, del mondo giuridico arcaico.

Ogni fonte giuridica postclassica deve insomma costituire oggetto di una cd. *interpretatio duplex,* la quale consiste: primo, nell'accertarne il significato e il valore nel contesto della compilazione di cui essa fa parte; subordinatamente, nell'accertarne il testo, il significato e il valore (eventualmente diversi) al momento in cui essa fu posta in essere, se ed in quanto questo momento fu anteriore a quello della compilazione. E l'*interpretatio duplex* può, addirittura, talvolta, cedere il passo ad una ancora più complessa *interpretatio multiplex,* se si accerti (o si sospetti) che un determinato testo o gruppo di testi abbia subito successive alterazioni classiche e postclassiche, sicché abbia successivamente assunto, dal momento della nascita a quello dell'entrata in una compilazione definitiva, tenore, significato e valore diversi.

Il quadro qui delineato forse non è confortante, perchè schiude, a coloro che si avvicinano alla storiografia del diritto romano, un mondo disseminato di incertezze, e quindi di divergenze e discussioni tra quelli che lo esplorano. Tuttavia, a parte che è strettamente doveroso non celare slealmente la realtà delle cose, può essere di consolazione, anche se piuttosto magra, il sapere che tutti i campi della ricerca storica, anzi della ricerca scientifica in generale, presentano analoghe, se non proprio identiche, incertezze, divergenze di vedute, addirittura polemiche. La scienza tende certamente alla ricerca del vero, ma è perfettamente conscia, se non proprio paga, di contribuire il più delle volte solo alla individuazione ed all'approfondimento dei problemi, sempre più numerosi e sottili, che questa ricerca per sua natura comporta.

14. La romanistica contemporanea, perfettamente conscia del lavoro di Sisifo cui è costretta a sottoporsi, presenta, ed è bene avvertirlo, alcuni non trascurabili atteggiamenti parziali di resa, oltre che taluni comprensibili episodi di fuga. Gli episodi di fuga possono dispiacere, ma sono in fondo salutari, anche se direttamente o indirettamente alimentano gli attacchi, cui abbiamo accennato dianzi (n. 12), che alla ricerca romanistica si muovono in funzione della sua pretesa inutilità pratica, della sua asserita irrilevanza sul piano della cd. preparazione professionale, della sua immaginaria estraneità alla problematica economica, sociale e politica moderna. Preoccupano invece, e non poco, per la loro azione inquinante, gli atteggiamenti di resa parziale di fronte alla difficoltà e complessità della ricerca.

Senza alcuna pretesa di tracciare un quadro completo, segnaliamo, a prescindere dai problemi relativi alla ' sfera ' del diritto romano (n. 12), tre orientamenti metodologici rinunciatarî che ci paiono particolarmente perniciosi.

Un primo orientamento rinunciatario sta nell'aprioristica riduzione dello studio delle fonti romane a quelle che sono (o sembrano) propriamente giuridiche, cioè essenzialmente alle fonti tecniche di conoscenza della materia. L'arbitrarietà della qualifica di una fonte come tecnica (in concreto, oltre che in astratto) è stata già illustrata (n. 13), ma a ciò si aggiunge, nella generalità dei casi, la povertà desolante di una ricostruzione che consideri estranei all'ordinamento giuridico romano tutti i molteplici dati che si ricavano dalle altre fonti e dalle altre storie sulle stesse basate. Siccome la tendenza riduttiva è diffusa anche nelle altre storiografie specialistiche di Roma, il risultato è spesso che coesistono, ignorandosi a vicenda, discorsi paralleli, e tutti più o meno insufficienti, chiusi in se stessi, aridi, che fanno insomma erudizione, ma non altrettanto storia. Dato che lo specialismo ha la sua ragion d'essere e presenta innegabili vantaggi, sembra chiaro che la situazione possa e debba essere superata, oltre che con una maggiore attenzione reciproca tra gli storiografi della romanità, sopra tutto con un metodo di lavoro basato sulla collaborazione, sulle *équipes,* sull'organizzazione di diverse forze e capacità di ricerca, nel comune intento di convergere verso la sempre migliore conoscenza della realtà di Roma.

Ma qual è l'apporto specifico del ' romanista ' in questa direzione? Ecco manifestarsi, a questo proposito, un secondo orientamento rinunciatario, almeno da parte di alcuni studiosi, i quali pensano che il còmpito proprio del romanista sia solo quello di rico-

struire il pensiero giuridico romano traverso lo studio degli scritti dei giureconsulti e delle testimonianze ad essi comunque relative. A parte che non si vede come si possa ragionevolmente individuare il pensiero di un giureconsulto, quale che sia, se non se ne rapporti l'opera all'individuazione del diritto di cui egli ebbe a occuparsi (e viceversa), la limitazione della storia del diritto romano alla storia del pensiero giuridico romano lascia ingiustamente da parte, ci sembra, tutti quegli aspetti dell'ordinamento giuridico di Roma (per esempio, gli aspetti pubblicistici) di cui, come vedremo, i giureconsulti si occuparono solo di scorcio o di cui, come è più che probabile, non ci sono rimaste tracce apprezzabili nei residui di cui disponiamo delle opere giurisprudenziali. Nè va tralasciato di aggiungere che, fatte alcune eccezioni di scritti giuridici dichiaratamente tali, in genere gli scritti ' giuridici ' romani si riconoscono solo in base all'esame del contenuto, in base cioè alla identificazione del ' diritto ' di cui si occupano.

Ad ogni modo, la posizione di rinuncia che sembra, almeno a noi, la più pericolosa è quella di molti studiosi contemporanei che, con motivazioni varie, sottovalutano il metodo dell'esegesi critica dei testi romani. Sia pur giustamente reagendo ad eccessi della critica interpolazionistica così come esercitata da varî romanisti fioriti sulla fine del secolo scorso e nel primo quarantennio del nostro secolo (romanisti, bisogna ammetterlo, che troppo facilmente desumevano dalle alterazioni testuali reperite o ipotizzate la congettura di importanti riforme del diritto classico verificatesi in età postclassica), questi studiosi eccedono oggi, non meno precipitosamente, nel partire dal presupposto che le alterazioni, i glossemi, le interpolazioni ravvisabili nelle fonti preclassiche e classiche abbiano obbedito, di regola, solo ad opportunità di carattere eminentemente formale (raccorciamenti, sunti, esplicazioni chiarificative) e non al bisogno di adattare a nuove situazioni fonti giuridiche che, per essere state redatte in tempi anteriori, sarebbero state, se non modificate nella sostanza, praticamente inutilizzabili. Ora qui bisogna intendersi bene. Non vi è dubbio che parecchie mende formali e contraddizioni sostanziali riscontrabili nelle edizioni e compilazioni postclassiche possano essere dipese, direttamente o indirettamente, da rimaneggiamenti di forma o di contenuto degli scritti originali preclassici o classici; ma tutto ciò non vale ad escludere la più che ragionevole possibilità che alcune di quelle mende formali e di quelle contraddizioni sostanziali siano da ricollegare proprio allo sforzo, operato

dai rieditori e dai compilatori postclassici, di riversare le novità dell'ordinamento giuridico postclassico nelle vecchie, e in parte superate, inquadrature espositive dei periodi precedenti. Se si tien conto del fatto che questa possibilità non è solo valida in punto di buon senso, ma è anche confermata da esplicite ammissioni postclassiche (di Giustiniano, ad esempio: n. 271) e da qualche puntuale raffronto tra la redazione postclassica e quella originaria che ci è pervenuta di alcuni frammenti, la conclusione deve essere, sempre a nostro avviso, questa. L'esegesi critica delle fonti preclassiche e classiche a noi pervenute in edizioni o compilazioni postclassico-giustinianee deve tendere, con molta prudenza ma senza rèmore di sorta, alla individuazione non solo delle alterazioni ' formali ' e delle alterazioni ' sostanziali ' non innovative, ma anche alla individuazione delle alterazioni ' innovative ', cioè delle alterazioni che denunciano o sembrano denunciare un mutamento nei secoli dell'assetto del diritto romano.

In altre parole, e per dirla ancora più esplicitamente, è assurdo credere che l'ordinamento giuridico romano sia rimasto immobile e sostanzialmente invariato durante i secoli del periodo postclassico; è assurdo credere, pertanto, che le edizioni postclassiche di opere delle età precedenti, e sopra tutto le rielaborazioni postclassiche di quelle fonti in compilazioni del tipo dei *Digesta* o del *Codex* giustinianei (n. 10), non abbiano coerentemente obbedito anche e sopra tutto alla esigenza pratica di aggiornarle, cioè di adattarle, mediante interpolazioni innovative, agli svolgimenti postclassici dell'ordinamento giuridico romano nelle due parti dell'impero. Ravvisare l'indizio della innovazione in ogni alterazione testuale è certamente esagerato (ed è anzi certamente eccessiva una ricerca tanto esasperata delle cd. interpolazioni, che si trasformi in una ' caccia ' alle interpolazioni stesse). Tuttavia, quando ci si trovi di fronte ad un testo che sembri attendibilmente interpolato, la prima ipotesi da considerare è proprio quella dell'interpolazione innovativa, salvo a degradare (come il più delle volte è giusto, *re melius perpensa,* degradare) sull'ipotesi di un'interpolazione non innovativa effettuata a fini di parafrasi, di sintesi, di esplicazione del dettato originario. Mai, comunque, sarebbe serio accantonare il rigore (e il tormento) dell'esegesi critica più accurata possibile, nel pregiudizio che essa non sia strettamente necessaria, come invece è, ad una indagine scientifica degna di questo nome. Ne andrebbe di mezzo la ' credibilità ' stessa della scienza romanistica.

CAPITOLO I

IL DIRITTO ROMANO ARCAICO

§ 2. — ROMA NEL PERIODO ARCAICO

SOMMARIO: 15. Quadro generale. — 16. La preistoria romana. — 17. Le origini di Roma. — 18. La *civitas* latino-sabina. — 19. La fase etrusco-latina della *civitas*. — 20. La crisi della *civitas* quiritaria e le sue cause. — 21. Le vicende della crisi. La politica esterna. — 22. Le vicende della crisi. La politica interna. — 23. La formazione della *respublica* nazionale romana.

15. Le origini della civiltà romana risalgono alla metà del sec. VIII a. C., epoca in cui ebbe inizio il processo di formazione della società politica romana. Da allora sin verso la metà del sec. IV a. C. la nuova civiltà assunse, precisò e mantenne alcune caratteristiche peculiari ed inconfondibili, il rilievo delle quali implica che i primi quattro secoli della storia romana siano chiamati a far parte di un unico periodo: periodo che può definirsi della ' civiltà quiritaria '.

La costruzione di questo periodo quadrisecolare diverge, e lo abbiamo detto, dalle idee correnti tra gli storiografi antichi e moderni di Roma, i quali si mostrano generalmente (anche se non unanimemente) inclini, per quanto almeno riguarda la storia politica e costituzionale romana, a distinguere nettamente tra un originario ' periodo della monarchia ' ed un successivo ' periodo della repubblica ', iniziatosi quest'ultimo negli ultimi anni del sec. VI a. C. e protrattosi sino alla fine del sec. I a. C. Noi non siamo di questo parere, tanto più che non riteniamo di dover ravvisare la peculiarità dello stato romano arcaico nel fatto puramente esteriore dalla presenza alla sommità del governo di un *rex* vitalizio, piuttosto che di un altro o di altri funzionarî con diversa denominazione (il *praetor,* i *consules*). A nostro parere, infatti, la ragione per cui lo stato dei primi quattro secoli deve essere considerato un

unicum indifferenziato e, nel contempo, radicalmente diverso dallo stato dei secoli successivi consiste in ciò: che la sua struttura fu (o, per meglio dire, progressivamente divenne) quella di una πόλις o *civitas* e che la sua cittadinanza fu rigorosamente ristretta ai membri delle *gentes patriciae,* cioè ai *Quirites.*

Sopra tutto questo secondo dato è determinante. Anche quando, a partire dagli ultimi anni del sec. VII a. C., l'esistenza della *civitas* e la sua resistenza di fronte alle pressioni dei popoli vicini furono largamente assicurate in concreto dall'apporto economico e militare di quella massa di popolazione che si disse la *plebs,* cittadini furono esclusivamente i *Quirites,* mentre i *plebeii* altro non furono, sul piano costituzionale e giuridico, che sudditi. Il giogo della sudditanza fu scrollato dai *plebeii* solo nei primi decenni del sec. IV a. C.; solo allora fu conseguita una sufficiente, se pur non ancora completa, equiparazione dei plebei ai patrizi; solo allora, dunque, si affermò la *respublica Romanorum.* Prima di quegli anni decisivi di altro non si può parlare, ove ci si attenga al reale, che di civiltà quiritaria.

La riunione dei primi quattro secoli in un periodo unitario si raccomanda, subordinatamente, anche per un altro ordine di motivi, e cioè per le caratteristiche relative ai mezzi di conoscenza del periodo arcaico. Le fonti di cognizione coeve a questi secoli, sono tanto poche quanto nulle, riducendosi a scarsi ritrovamenti archeologici e paleontologici, per di più di difficile interpretazione. La ricostruzione storiografica, pertanto, è essenzialmente affidata al controllo critico della ' tradizione ', quale ci è riferita (non senza contraddizioni e inverosimiglianze addirittura evidenti) dagli antiquari e dagli storiografi romani. Lavoro tutt'altro che facile, e sopra tutto ben altro che sicuro, cui si procede traverso varie analisi: in primo luogo, la valutazione astratta del grado di verosimiglianza di un certo racconto; secondariamente, la valutazione comparativa del grado di maggior credibilità di due o più racconti relativi ad uno stesso episodio o gruppo di episodi; quindi, la commisurazione del racconto tradizionale ai risultati delle indagini glottologiche, archeologiche ecc.; infine, l'eliminazione delle lacune o la correzione dei dati leggendari attraverso i metodi della comparazione storica e dell'induzione evoluzionistica. La 'comparazione storica ' parte dal presupposto che, dato un certo problema, di cui sia oscura o sembri incerta la soluzione adottata in periodo arcaico, debba logicamente presumersi che questa soluzione sia stata analoga a quella che ci risulti

essere stata data allo stesso problema, in condizioni analoghe, da altri popoli, sopra tutto se di civiltà similari. A sua volta, l' ' induzione evoluzionistica ' (anche definita, con formula poco felice, ' metodo organico ') parte dal presupposto che, quando di un istituto dei tempi storici la struttura mal si adatti alla attuale funzione del medesimo, ciò significa che la funzione originaria dell'istituto doveva essere diversa e che, più precisamente, la ricostruzione di quella funzione può desumersi dall'analisi della struttura dell'istituto storico. Ove si rifletta a quanto vi è di arbitrario nei presupposti da cui partono questi ultimi due metodi ed a quanto deve esservi di fantasioso nelle ipotesi di raccordo tra i pochi dati di cui si dispone, ci si renderà facilmente conto delle divergenze talora macroscopiche che intercorrono tra le varie ricostruzioni storiografiche del periodo arcaico.

16. La penisola italica, dotata com'era di un clima temperato e di varie possibilità di vita, non solo fu abitata sin dai più antichi tempi, ma sin dai più antichi tempi destò gli appetiti di popoli transalpini e transmarini. Lo si deduce dallo studio degli insediamenti archeologici e dall'analisi linguistica. Ma le linee della ricostruzione sono, allo stato attuale delle indagini e delle riflessioni, ancora molto tenui e largamente aperte ai dissensi.

Per quel tanto che qui interessa, è sufficiente avvertire che oggi sono state presso che abbandonate dai dotti due tesi estreme che prima, sopra tutto nel secolo scorso, si fronteggiavano: quella dell' ' autoctonismo ' e quella dell' ' invasionismo '. Una più matura ed equilibrata riflessione ha indotto la maggioranza a ritenere che sarebbe assurdo negare o svalutare la possibilità dell'esistenza *ab antiquo* di forti nuclei di genti praticamente originarie del paese e variamente insediate nella tormentata diversità dei luoghi. Questi nuclei dei cd. ' mediterranei ' non si prestano a troppe precisazioni, ma hanno lasciato tracce abbastanza sicure della loro presenza nell'età neolitica e agli inizi di quella eneolitica. Popolazioni seminomadi, i mediterranei praticavano la pastorizia, obbedivano alle esigenze della transumanza e usavano inumare i loro morti in fosse scavate nel terreno o in loculi ricavati dalle caverne. Indubbiamente però, a partire dai primi secoli del secondo millennio a. C., ai mediterranei autoctoni si aggiunsero e si sovrapposero genti di civiltà superiore, esperte nell'uso del bronzo e linguisticamente im-

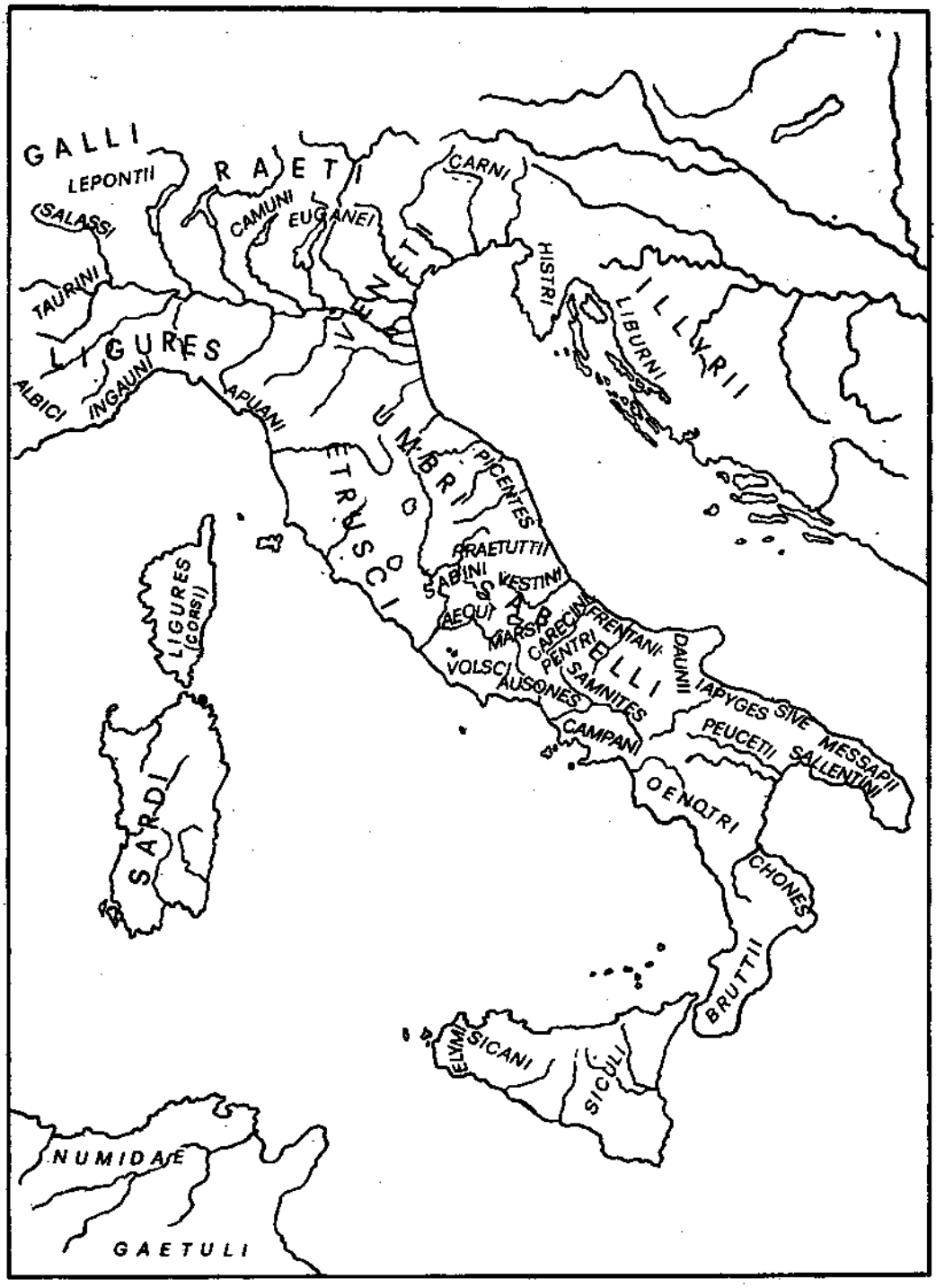

Tavola II. L'Italia preromana.

parentate con il grande ceppo delle popolazioni cd. ' arie ' o ' indoeuropee '. Ma più che di vere e proprie invasioni dovette trattarsi, per gli arii, di diffuse e sottili infiltrazioni nella penisola: quindi di processi che favorirono, di regola, la loro fusione con i mediterranei in forme culturali composite.

La prima importante violazione del baluardo naturale delle Alpi ebbe luogo, con buona probabilità, intorno al 1500 a. C., per opera di popolazioni arie, i cd. ' Italici ', che si stanziarono nella pianura padana, vi dettero inizio all'età del bronzo, e vi introdussero il costume della incinerazione dei cadaveri. Dalla pianura padana, ove lasciarono le ben note vestigia dei villaggi terramaricoli, gli Italici fecero sforzi per diffondersi nell'Italia centro-meridionale ed in Sicilia, ma vi riuscirono solo parzialmente e con molte difficoltà, causa la viva resistenza delle popolazioni locali. Esenti del tutto dalla commistione con essi, se non dalla loro influenza civilizzatrice, rimasero soltanto, dopo qualche secolo, i Liguri del golfo di Genova e gli Èlimi della Sicilia occidentale. In molti altri luoghi, e particolarmente nel Lazio, se la commistione non fu potuta evitare, si riuscì almeno a creare una civiltà mista, che praticò la incinerazione accanto all'inumazione.

Intorno al 1000 a. C. nuove ondate di Italici, conoscitori del ferro, penetrarono dal nord, traverso le Alpi, nella penisola, ove fu inaugurata la cd. civiltà villanoviana (così denominata dalla stazione archeologica di Villanova nella pianura padana). Ancora una volta la resistenza dell'Italia centro-meridionale e della Sicilia alla penetrazione aria si manifestò vigorosa, se non insuperabile. Una stirpe di villanoviani più audace e più forte, la stirpe latino-falisca, riuscì, infatti, ad introdursi nel Lazio (il cd. *Latium vetus*), insediandosi sui colli Albani, che proprio in quel tempo avevano cessato di essere vulcani attivi. Altri popoli italici, gli Umbro-osci, procedettero invece con minore successo, stabilendosi dapprima nella regione che da essi prese il nome di Umbria e aggirando poi lentamente, lungo la via del crinale appenninico, la pianura del Lazio, onde riversarsi giù pel versante adriatico e nell'Italia meridionale. Le più importanti diramazioni dell'invasione umbro-osca, numericamente assai importante, furono rappresentate dalle popolazioni umbro-sabelliche dell'Italia meridionale, tutte caratterizzate, in linea di massima, dal cedimento alle persistenti costumanze locali di inumazione dei defunti. Dagli Umbro-sabelli provennero altresì i Sabini, popoli tendenzialmente pacifici di pastori, che si infiltrarono cau-

tamente nel Lazio, raggiungendo, agli albori del sec. VIII a. C., l'alto corso del Tevere.

Nel frattempo, tra il sec. IX e il sec. VIII a. C., altri stanziamenti si verificavano nella penisola. Il Veneto e l'altopiano pugliese venivano stabilmente occupati dagli Illirici, popolazioni provenienti dalla regione oggi detta Dalmazia. Le coste della Sicilia occidentale e della Sardegna, già colonizzate dai Fenici, passavano sotto il dominio della potente colonia fenicia di Cartagine, sita in terra d'Africa, nell'odierna Tunisia. I migliori porti dell'Italia meridionale (la cd. Magna Grecia) e della Sicilia orientale erano accaparrati dagli Ellèni, che vi andavano fondando le loro fiorentissime colonie.

Si verificò anche, in quell'epoca, la misteriosa e possente invasione degli Etruschi, popolo di assai discussa origine, ancora per molti aspetti, e specialmente per quel che riguarda la lingua, a noi poco ñoto. Sebbene se ne sia dubitato, pare oggi fortemente probabile che questi Etruschi, o Tirreni, siano appartenuti effettivamente, secondo quanto la leggenda racconta, ad una stirpe non aria dell'Asia Minore, che intrattenne intensi rapporti con le colonie greche ivi stanziate, e che, per ragioni che sfuggono, indirizzò via mare diversi contingenti dei suoi figli sulle coste tirreniche dell'odierna Toscana. Impadronitisi di questa regione (che da loro prese il suo antico nome di Etruria), gli Etruschi assorbirono facilmente i nuclei di Italici che la abitavano. Forti di un modulo di organizzazione politico-religiosa particolarmente efficiente e di una esperienza di civiltà arricchita dai contatti coi Greci, si riversarono poi rapidamente, da un lato nella fertile pianura padana, dall'altro nel fiorente entroterra campano, anch'esso particolarmente adatto, per la natura vulcanica del suolo, all'esercizio dell'agricoltura intensiva, che furono essi appunto ad introdurre in Italia. La potenza delle singole comunità era aumentata notevolmente dalla loro tendenza ad allearsi nelle imprese di interesse comune, mettendo momentaneamente da parte le loro rivalità, sotto la guida di un organismo federativo a carattere politico-religioso costituito col contributo di dodici città, forse non sempre le stesse: la ' dodecapoli '.

Di più, e di meno impreciso, non può dirsi circa la preistoria di Roma, salvo che si voglia dar libero corso alle fantasie. Una cosa è certa, e cioè che l'Italia, come unità geo-politica, era ancora ben lontana dall'essersi formata. Il nome di ' Italia ', che siamo soliti oggi attribuire alla penisola, riferendo poi ad esso la designa-

zione dei primi invasori, si deve, a quanto pare, soltanto agli Umbro-sabelli del Mezzogiorno, e più particolarmente della Calabria, che usarono indicare la loro limitata regione col termine '*Vitelìu*' (dalla radice di *vitulus*, e quindi con riferimento al *totem* del toro, proprio della tribù detta dei *Vitelìói*, in greco Ϝιταλοί-Ἰταλοί). La denominazione ebbe fortuna sopra tutto tra le popolazioni elleniche e, perdendo per strada il 'vu' iniziale, passò nei secoli successivi ad essere progressivamente applicata, nella sua formula definitiva, a tutti i popoli a sud della pianura padana, finendo col sovrapporsi alla più antica e generica denominazione di *Hesperia* (Ἑσπέρια, cioè terra d'Occidente).

17. La zona più scarsamente popolata del *Latium vetus* era, ancora nel sec. VIII a. C., quella che si stendeva alla sinistra del Tevere, in prossimità dell'ansa in cui sorgeva l'isola Tiberina. Sulla pianura acquitrinosa e malsana si levavano piccole alture boscose, isolate le une dalle altre, che imponevano una vita estremamente frammentata alle poche famiglie di pastori venute coraggiosamente ad abitarvi, staccandosi progressivamente da matrici latine, sabine, o forse anche (in minima parte) etrusche. Ma col passare del tempo il posto si rivelò di grande importanza sul piano economico, perché permetteva il controllo degli approdi e dei guadi di cui approfittavano gli Etruschi, nei loro traffici carovanieri per e dalla Campania, nonché i Sabini, nei loro viaggi verso la foce per approvvigionarsi di sale nelle estese saline della riva destra (cd. *Campus salinarum*). I gruppi familiari della riva sinistra furono quindi portati a dare inizio, appunto verso la metà del sec. VIII a. C., ad un processo federativo che ne aumentasse la forza e contemporaneamente ne garantisse l'indipendenza non meno dai Latini dei monti Albani che dai Sabini e dagli Etruschi.

Queste origini umili e faticose di Roma non sono del tutto ignorate dalla tradizione romana, ma si perdono e quasi scompaiono entro la ricostruzione *a posteriori* che la storiografia antica ha fatto dei primordî. Secondo il racconto avallato dagli annalisti, Roma sarebbe stata fondata, nel 754 (o 752 o 751) a. C., da Romolo, di stirpe reale latina, profugo di Albalonga, la città sino allora egemonica delle antiche popolazioni latine, e capo di un gruppo di avventurieri di varia provenienza. Alla nuova comunità Romolo avrebbe dato, tutte in una volta, le sue fondamentali istituzioni politiche. Il popolo sarebbe stato da lui diviso nel ceto dominante dei *patricii*,

raccolti in un certo numero di *gentes*, e nel ceto inferiore dei *plebeii*, privi di organizzazione gentilizia ed aggregati, in posizione di dipendenza, con il titolo di *clientes*, alle varie *gentes* patrizie. I *patricii*, con il relativo seguito di *clientes* plebei, sarebbero stati distribuiti nelle tre *tribus* dei *Ramnes*, dei *Tities* e dei *Lucères*, ciascuna divisa in dieci distretti, detti *curiae*. Sulla base delle *curiae* sarebbe stata istituita una assemblea popolare (detta dei *comitia curiata*), la quale era chiamata a votare le leggi dello stato, ad eleggere il *rex* ed a conferirgli solennemente i poteri sovrani mediante una apposita legge di investitura (*lex curiata de imperio*). Capo della comunità sarebbe stato appunto il *rex*, monarca a carattere vitalizio, che si sarebbe circondato di un consiglio di anziani (*senatus*), originariamente di cento *patres*, ma poi portato dai successori di Romolo sino a trecento membri.

La narrazione non può mancare di un fondo di verità, ma non vi è dubbio che le inverosimiglianze e le incongruenze siano in essa assai numerose. Fortemente inverosimile è, innanzi tutto, la figura stessa di Romolo, il presunto creatore della città e dei suoi ordinamenti, che buona parte della storiografia moderna ritiene ormai null'altro che un personaggio mitico, creato dall'immaginazione popolare per il bisogno di corredare anche Roma, come le altre più illustri città antiche, del suo eroe fondatore ed eponimo. Del resto, non soltanto è più credibile che *Romulus* (vale a dire *Romanus*) derivi da *Roma*, anzichè *Roma* da *Romulus*, ma è, in ogni caso sufficientemente probabile che Roma sia una denominazione (*Ruma*) assegnata alla città del Tevere dai popoli etruschi, parecchio tempo dopo la sua fondazione. Più ancora della figura di Romolo, inattendibile appare poi l'azione 'costituente' che la leggenda gli attribuisce. A prescindere dal fatto che non sembra per niente probabile che, in epoca tanto primitiva, una *civitas* sia stata creata da un momento all'altro in tutte le sue complesse strutture, vi sono, e contano, altre ed ancor più gravi ragioni di dubbio. Tutto si può credere, ma non certo che si sia proceduto a creare artificialmente le *gentes* patrizie: se questi raggruppamenti furono esclusivamente a base parentale (furono cioè consociazioni di famiglie appartenenti ad una stessa stirpe), non si vede perchè non se ne fossero naturalmente formati anche nel seno del ceto plebeo; e se invece le *gentes* furono ristrette ai soli patrizi, è evidente che non ebbero un fondamento strettamente parentale. Nè certamente merita credito la distinzione, pur essa artificialmente operata, tra *patricii* e *plebeii*,

vale a dire la creazione artificiosa di una differenza di condizioni sociali, che deve avere avuto invece una precisa causa storica. L'assegnazione dei *plebeii* in posizione di vassallaggio alle singole *gentes* patrizie, anzichè alla comunità politica in generale (come sappiamo che a Sparta avvenne, in effetti, per gli Iloti), completa il quadro delle improbabilità.

Un solo punto risulta, di tutto il racconto della leggenda, almeno parzialmente confermato e precisato da altri mezzi di cognizione in nostro possesso. Se non per iniziativa di Romolo, se non nella sua struttura più evoluta (quella delle tre tribù e delle trenta curie), Roma sorse effettivamente nel corso del sec. VIII a. C. Ne fanno certi i ritrovati archeologici del Palatino, i più antichi della zona dei colli romani, i quali datano appunto, per quanto è possibile supporre, dall'VIII sec. a. C. e consistono essenzialmente in un breve recinto di mura ed in una necropoli ad incinerazione, sita fuor dalle mura, nel Foro, la quale sembra analoga alle necropoli latino-falische, alquanto più antiche, dei colli Albani. Il resto può essere solo materia di induzioni, ma di induzioni cui non manca un certo *quid,* maggiore o minore, di attendibilità.

La esistenza nello stato arcaico di un doppio grado di ripartizione del popolo (dapprima in *curiae* e poi in *tribus*) e la coesistenza, con la ripartizione in *tribus,* della divisione dei *patricii* in *gentes,* fa presumere come altamente probabile che questo sistema (troppo complesso e nel contempo troppo irrazionale per essere stato il frutto di riflessioni e decisioni di carattere costituente) sia derivato da una lunga serie di processi federativi, e più precisamente dalla federazione di *gentes* patrizie in *tribus,* ripartite ciascuna in dieci curie, e dalla successiva federazione delle *tribus* nella *civitas.* L'assegnazione dei *clientes* alle *gentes,* e non allo stato, fa intuire, d'altro canto, che la distinzione tra *patricii* e *clientes* si attuò in epoca precittadina, quando lo stato-città ancora non era venuto ad esistenza e quindi la organizzazione politica massima era ancora quella delle *gentes.* Infine, siccome tutta la storia dello stato quiritario sta a dimostrare che il ceto plebeo ebbe singolari caratteri di compattezza e di antagonismo rispetto al patriziato, pare evidente che i *plebeii* non possano essere identificati con i *clientes* delle *gentes,* ma che, al contrario, la classe plebea debba essersi inserita nell'ordinamento cittadino arcaico posteriormente alla completa formazione di esso ed in connessione col decadimento dell'organizzazione gentilizia.

Questa ipotesi della formazione progressiva della *civitas* romana implica, ovviamente, il problema di stabilire sia pure con larghezza di approssimazione, il 'quando' della nascita dello stato arcaico. Ci si chiede, in altre parole, se il termine iniziale di Roma come *civitas* sia da far coincidere con la costituzione del primo nucleo comunitario sul Palatino o sia piuttosto da rapportare al momento in cui il processo federativo tra le *tribus* precittadine si perfezionò. La risposta nell'uno piuttosto che nell'altro senso porta a divarî di secoli nella datazione dell'evo *ab urbe condita,* sì che vi è stato chi, basandosi sui dati offerti dalla ricerca archeologica, ha addirittura collocato la nascita di Roma, come *urbs* e come *civitas,* non prima del 575 a. C. Da parte nostra, riteniamo che il problema, indubbiamente legittimo, non meriti di essere sopravvalutato. I dati a nostra disposizione sono troppo vaghi per poterlo risolvere con un minimo di sicurezza. Appunto perciò siamo proclivi ad accettare il sec. VIII a. C. come punto di partenza (anche se non di arrivo) della storia della *civitas* quiritaria. L'accordo con la tradizione, quando è appena possibile, non è da respingere e le eccessive precisazioni, in materia di storia arcaica, confinano strettamente con l'immaginario.

18. Una prima fase della storia dello stato quiritario è la fase latino-sabina, che coincide approssimativamente con i sec. VIII e VII a. C. In questa fase al primo consistente nucleo cittadino, di derivazione sopra tutto latina, vennero ad aggiungersi progressivamente altri nuclei di derivazione presumibilmente sabina. Gli elementi etnici latino e sabino concorsero quindi, con assoluta prevalenza su nuclei di altra provenienza (essenzialmente etruschi), alla prefigurazione di una comunità politica unitaria da cui sarebbe derivata la *civitas.*

La tradizione, che parla di sette re di Roma, segnala i primi quattro come oriundi, alternativamente, delle *gentes* latine e di quelle sabine. Già il fondatore latino, Romolo, dopo il ben noto episodio del ratto delle donne sabine ed il conseguente conflitto con i Sabini del re Tito Tazio, avrebbe regnato per un certo tempo insieme con Tito Tazio su Roma, al fine di suggellare la pace e la fusione tra Latini e Sabini: gli abitanti della città si sarebbero denominati *Quirites* (nome di marca sabina) proprio in onore della componente sabina. A Romolo sarebbe succeduto Numa Pompilio, di discenden-

za sabina, il quale avrebbe lasciato larga traccia di sè nel riordinamento dei culti cittadini. A Numa avrebbe fatto seguito un latino, il bellicoso Tullo Ostilio, distruttore della città madre Albalonga. Quarto re sarebbe stato Anco Marzio, appartenente alle genti sabine e fondatore del porto di Ostia.

Orbene, siano o non siano (questo è assai più probabile) realmente esistite queste figure di re, è doveroso riconoscere che, attraverso le stesse, la tradizione immaginosamente rappresenta una realtà storica, che l'archeologia è ancora una volta in grado di confermare. La necropoli del Foro presenta, infatti, accanto alle antiche urne ad incinerazione latine, tombe più recenti ad inumazione analoghe a quelle che si trovano sul colle Quirinale ed in altri luoghi notoriamente abitati dai Sabini. Sulla base di queste constatazioni e di questi rilievi, pare lecito avanzare l'ipotesi che un insediamento latino originario, forse identificabile con la *tribus* dei *Ramnes* della leggenda, ebbe ad intrattenere, poco dopo il suo stanziamento sul Palatino, rapporti di buon vicinato con una *tribus* sabina, probabilmente quella dei *Tities,* stanziata sul Quirinale. Solo in un momento successivo, non sicuramente databile, l'alleanza si trasformò in federazione politica, con il concorso di una terza *tribus,* di origine etnica incerta, la *tribus* dei *Luceres,* in cui gli antichi tendevano a ravvisare sopra tutto l'elemento etnico etrusco. Precisazioni maggiori non sono possibili, ma forse si intravvede, a guardar meglio, la fusione dei *Tities* del Quirinale con una comunità ' binaria ', formatasi indipendentemente, la quale fu costituita da Ramni e Luceri riuniti nel *Septimontium,* così detto perchè svettante nelle due cime del Palatino (*Palatium* e *Cermalus*), nell'adiacente *Velia,* nelle tre cime dell'Esquilino (*Cispius, Oppius* e *Fagutal*) e nel Celio, tra cui correva la lunga valle della *Succusa* o *Subura.* Lo si deduce dalle tracce lasciate nel costume romano da un'antichissima e misteriosa festa religiosa del *Septimontium,* che si celebrava con una processione nei luoghi ora indicati. Ad ogni modo, la conferma della costituzione finale della comunità ternaria è data, in sede archeologica, dal fatto che nel corso del sec. VII a. C. la necropoli venne allontanata dal Foro, che faceva ormai parte del territorio della nuova comunità e non poteva quindi servire, giusta la tradizione antica, ad albergare i resti dei morti.

Della raggiunta coagulazione politica delle tre tribù intorno al sec. VII a. C., e comunque in epoca anteriore all'ingresso degli Etruschi nella sua vita, fanno fede parecchi importanti elementi,

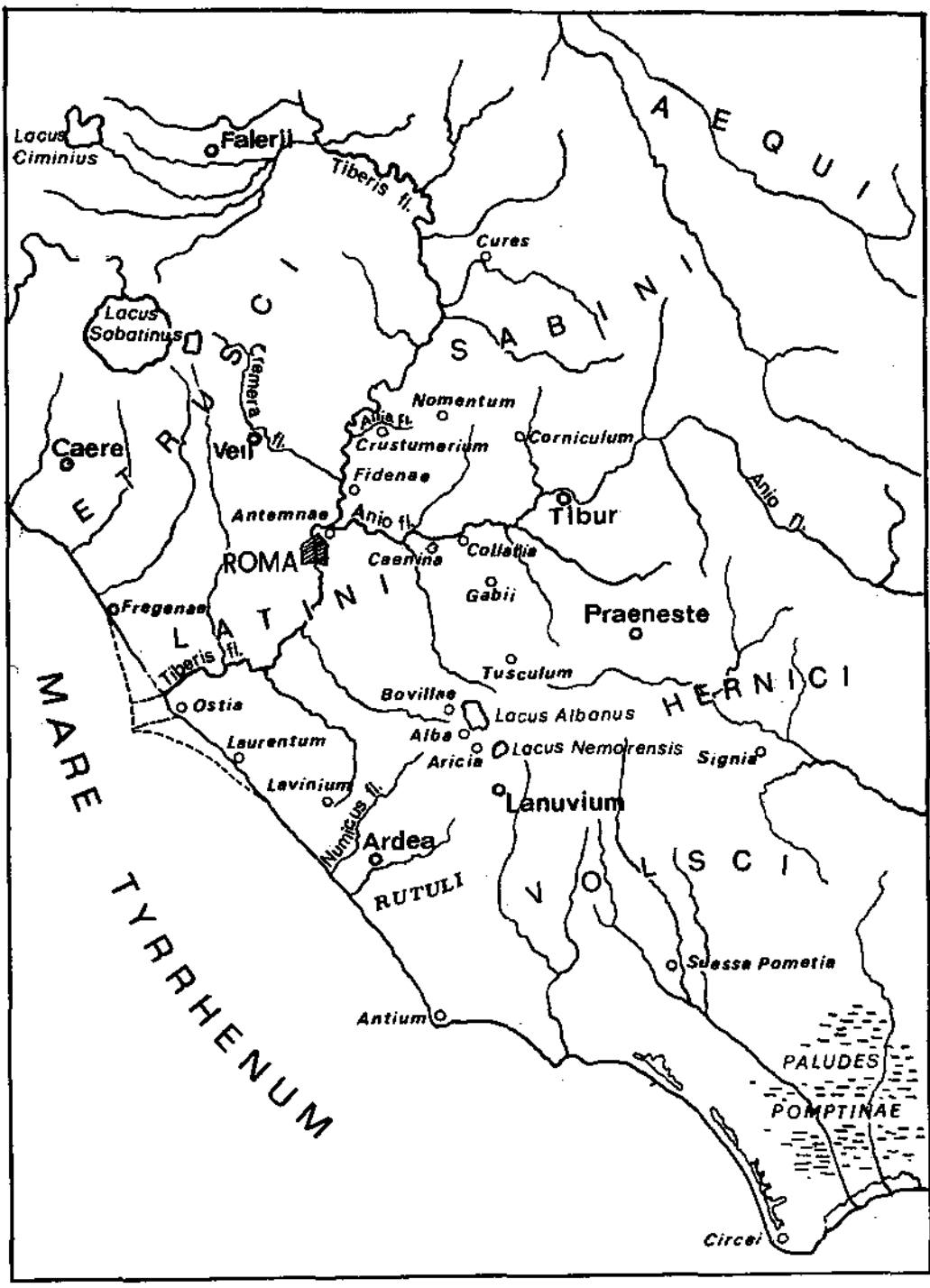

TAVOLA III. Il Lazio antico.

ma principalmente la derivazione etimologica latina o sabina di alcune fondamentali terminologie politiche romane (quali '*rex*', '*curia*', '*tribus*', '*potestas*' ecc.). Molto significativa è anche la denominazione dei primi romani come *Quirites*, e non ancora come *Romani*, perchè la parola, di cui già si è segnalata la derivazione sabina, fa abbastanza chiaramente intendere (sebbene se ne sia dubitato da alcuni) che i residenti del Quirinale prima, gli appartenenti delle altre due tribù dopo furono accomunati dall'organizzazione politica per *curiae* (cioè per *co-viriae*, per raggruppamenti di uomini), ed appunto perciò furono detti usualmente '*co-virites*', *Quirites*. Addirittura decisivo è, infine, l'evidentissimo carattere di indipendenza del nuovo organismo, che giunse a sentirsi talmente estraneo alla stirpe progenitrice del suo nucleo latino, da portar guerra ad Albalonga e distruggerla.

La fase latino-sabina, insomma, se non segnò sin dal suo inizio la città completamente formata, fu certo il momento in cui vennero gettate le basi di quella che sarebbe poi stata la *civitas Quiritium* nelle sue strutture caratteristiche. Ma la comunità dei Quiriti pre-etruschi fu una comunità, sia aggiunto subito, estremamente elementare e quasi primordiale, la cui economia non era ancora basata sulla coltura intensiva, ma essenzialmente sulla pastorizia. Le strutture 'politiche' (*tribus, curiae, rex*) interferivano ben poco nella vita economico-sociale, che si svolgeva ancora ed essenzialmente intorno alle *familiae*, potestativamente organizzate sotto la direzione del rispettivo *pater*, ed intorno alle *gentes* costituite dall'unione di varie *familiae* anche non apparentate tra loro. Le *familiae* erano comunità incentrate intorno alla casa-fattoria (*domus*), con un piccolo orto circostante (il cd. *heredium*, di non più di due iugeri, pari ad un quarto di ettaro, cioè a 2500 metri quadrati), dalla quale si irradiava l'attività pastorale esercitata da *filii* e *clientes*. I terreni utilizzati per la pastorizia erano praticamente illimitati, e appunto perciò non sorgevano, a proposito di essi, problemi di assegnazione stabile alle famiglie, essendo più che sufficiente la loro ripartizione in zone di influenza delle varie *gentes*. La ricchezza privata, o più precisamente familiare, era, insomma, essenzialmente costituita da mandrie e greggi (la cd. *pecunia*), i cui capi erano utilizzati sia per l'alimentazione che per gli scambi. Ma il potere non era dato dalla ricchezza, bensì piuttosto dalla interna coesione e dalla forza complessiva di *familiae* e *gentes*.

19. Alla fase latino-sabina fece sèguito, nel sec. VI a. C., la fase etrusco-latina di Roma arcaica, durante la quale, per effetto della dominazione degli Etruschi, l'organizzazione della comunità si precisò nei moduli di una *pólis* legata ad una ben circoscritta sede territoriale.

La tradizione, sebbene sia palesemente adulterata per motivi nazionalistici che rendevano spiacevole ai Romani il ricordo di una epoca di sottomissione a potentati stranieri, non manca di adombrare la fase della preponderanza etrusca attraverso il racconto relativo agli ultimi tre re di Roma, che furono appunto di stirpe etrusca. Dapprima si sarebbe impadronito del potere Tarquinio Prisco, debellatore dei popoli latini e sabini del Lazio, che arricchì Roma dei suoi primi monumenti ed introdusse nella vita cittadina il fasto regale caratteristico del suo popolo. Di poi sarebbe asceso al sommo dello stato Servio Tullio, riformatore dell'esercito e creatore di un nuovo tipo di assemblea popolare, i *comitia centuriata,* cui sarebbero stati ammessi, accanto ai *patricii,* anche i *plebeii.* Ultimo sarebbe stato un secondo Tarquinio, detto il Superbo, il cui violento dispotismo avrebbe però determinato una rivolta di popolo, che avrebbe portato all'abolizione della monarchia (n. 20).

Ora, che gli Etruschi abbiano realmente assunto, nel sec. VI a. C., la preponderanza su Roma e sul Lazio non può revocarsi seriamente in dubbio, perché della loro dominazione sulla *civitas* attestano in modo assai chiaro non soltanto i monumenti dell'epoca, di stile e struttura indiscutibilmente etruschi, ma (come si è detto) il nome stesso di Roma, nonché numerose terminologie della vita politica romana di derivazione etrusca (quali '*lictores*', '*augures*', '*imperium*' ecc.). Pare, tuttavia, esagerata e da respingere l'opinione di alcuni storiografi, i quali, pur non negando la priorità cronologica degli insediamenti latino-sabini sulla riva sinistra del Tevere, indicano negli Etruschi addirittura i fondatori della comunità ternaria (*Ramnes, Tities, Luceres*) e giungono al punto di asserire, alcuni, che gli Etruschi conquistatori assunsero in quella comunità il rango di *patricii,* mentre tutti i preesistenti abitanti latino-sabini passarono alla condizione subordinata di *plebs.* L'ipotesi più attendibile, e più cauta, è che la preponderanza etrusca si riconnetta all'ingresso nella comunità di potenti ed evolute *gentes* provenienti dall'Etruria: un ingresso forse non del tutto pacifico, ma diretto piuttosto all'integrazione dei nuovi arrivati con le vecchie *gentes,* che non alla sottomissione di queste ultime. Più che probabile è

che taluni prestigiosi capi delle genti etrusche sopravvenute si siano imposti come ' tiranni ' e, a un tempo, come riformatori della comunità secondo moduli propri della civiltà superiore di cui erano esponenti. La situazione comportò i suoi vantaggi sul piano organizzativo e fu perciò lungamente tollerata, almeno sin quando la tirannide non diventò apertamente oppressiva. Ciò posto, il colpo di stato che chiuse l'èra del predominio etrusco, più che una rivolta antietrusca dell'elemento latino-sabino, dovette essere una reazione sia dei Quiriti originari che degli stessi Quiriti di derivazione etrusca contro la prepotenza di una *gens* etrusca, quella dei Tarquinii, che pretendeva di assumere nello stato atteggiamenti assolutistici. Lo fa chiaramente intuire il fatto che, stando proprio alla tradizione, i capi della rivolta furono due etruschi, anzi due congiunti del *rex,* Bruto e Collatino. Che si sia trattato dell'abolizione del *regnum,* come vedremo, è da escludere.

Le implicazioni della preponderanza etrusca furono, per molti versi, ancor più importanti di quanto non dica la tradizione, mentre, per altri versi, risultano essere state meno notevoli ed immediate di quel che la tradizione stessa riferisce. È, invero, assolutamente da contestare che l'assemblea politica detta dei *comitia centuriata* possa essere stata introdotta *ex abrupto* da Servio Tullio o da qualsivoglia altro dominatore etrusco. Smentiscono questa leggenda, non solo il fatto che l'elemento plebeo si formò in Roma proprio nel corso del sec. VI a. C. (il che rende pressochè assurdo che esso si sia immediatamente inserito nel governo della *civitas*), ma sopra tutto la circostanza che appunto la tradizione mette in luce con grande abbondanza di particolari che la *plebs* fu tenuta per tutto il sec. V a. C. in tale stato di dura sottomissione rispetto al patriziato, da vedersi costretta a ricorrere alla più energica azione rivoluzionaria per liberarsi con lento progresso dal giogo politico. In compenso, gli Etruschi influirono sulla vita di Roma assai più di quanto la leggenda voglia ammettere, sia perchè collegarono l'autorità del *rex* al comando militare (*imperium*), sia perchè dotarono l'organizzazione cittadina di un esercito compatto e ben armato, di tipo ignoto anche alle antiche stirpi italiche. Ad essi si deve, infatti, l'organizzazione dell'armata sulla base del cd. ' sistema oplitico ', in uso presso i popoli greci, e cioè la formazione di una *legio* (da *legere* = raccogliere) divisa in centurie di fanteria pesante (la *classis*) contornate da nuclei di fanteria leggera (i cd. *infra classem*) e di cavalleria: la formazione, insomma, del cd. *exercitus*

centuriatus, il quale permise a Roma di combattere con successo contro le popolazioni laziali e di sottometterle in buon numero.

La riforma che portò alla costituzione dell'*exercitus centuriatus,* subordinato all'*imperium* del *rex* in quanto capo militare (*praetor*), non fu un ritocco limitato al campo tattico, ma fu espressione di un importantissimo rimaneggiamento della comunità ternaria sul piano costituzionale, sul piano religioso, sul piano economico e sul piano sociale. L'appartenenza alle *gentes* (latine, sabine ed etrusche) rimase titolo esclusivo di partecipazione al governo comunitario, alle *coviriae* o *curiae* dei *Quirites,* anzi fu esaltata dalla chiusura della comunità entro una linea perimetrale sacra, il *pomerium,* e dall'introduzione di una religione di stato facente capo ad *Iupiter* (*Iovis pater*), *Iuno* e *Minerva,* cioè alla cd. ' triade capitolina ' (venerata nel nuovo tempio di Giove eretto sull'arce del Campidoglio). Ma intorno alla *civitas* e al di fuori delle riserve di pascolo spettanti alle *gentes* quiritarie, fiorì, proprio per influenza etrusca, una vita economica nuova incentrata sull'agricoltura intensiva esercitata da famiglie contadine che erano escluse formalmente dalla comunità quiritaria, ma erano tuttavia interessate a difenderla a salvaguardia del loro stesso benessere. Il nuovo sistema di produzione, applicato prevalentemente ai bassi cereali (orzo, miglio, farro ecc.) ed agli alberi da frutta, contribuì a valorizzare, nei confronti delle *gentes* quiritarie, i piccoli e compatti raggruppamenti familiari del contado extrapomeriale, che coltivavano a titolo stabile, stanziale, ciascuno un certo numero di iugeri di seminativo circostante alla *domus* e all'orto o *heredium.* Forse al nuovo e più progredito tipo di produzione si dedicarono anche, nel seno delle *gentes,* sempre più numerose famiglie di *clientes,* che conseguentemente si affrancarono, sia pur con difficoltà e con lentezza, dalla soggezione alle rispettive *gentes.* L'economia familiare, basata sull'agricoltura intensiva, e l'economia gentilizia, legata all'agricoltura estensiva, divennero pertanto complementari e il loro punto di incontro fu il mercato periodico che si svolgeva nel Foro (*nundinae*: ogni nove giorni), dando luogo a scambi di prodotti agricoli contro il bestiame bovino e ovino delle mandrie e dei greggi. Fu per questa via che il *pecus,* il bestiame, si avviò a diventare *pecunia,* cioè misura dei valori, con funzioni che in un'economia più progredita sarebbero state poi assunte dalla *pecunia*-moneta.

Viste così le cose, l'antico mistero delle origini della *plebs* si chiarisce. Infatti l'ipotesi, ancora largamente accolta, che essa si sia formata, in coincidenza col decadimento dell'organizzazione in

gentes, solo con la liberazione dei *clientes* e delle rispettive famiglie dalla soggezione gentilizia, o anche, per giunta, traverso la *deditio* o l'*applicatio* alla *civitas* (anzichè alle *gentes* decadute) dei nemici sconfitti e degli stranieri raminghi, è una ipotesi che non basta a spiegare nè la rilevantissima consistenza numerica dei *plebeii* nella fase etrusco-latina, nè la singolare coesione raggiunta da questo ceto in antitesi alla classe patrizia. Altrettanto inappagante è la congettura secondo cui il nucleo originario della *plebs* sarebbe stato costituito da un *pagus* latino stanziato sul colle Aventino, fuori del primitivo *pomerium* della *civitas*: il che si ricava dal fatto che la *plebs* era esclusa dal Palatino e si addensava preferibilmente appunto sul colle Aventino, ove adorava divinità diverse da quelle venerate dai *patricii* (principalmente Cerere, Libero e Libera) e in un apposito tempio conservava una sua propria cassa e obbediva (entro i ristrettissimi limiti posti alla sua autonomia dai dominatori *Quirites*) ad un capo politico-religioso, perfetto corrispondente del *rex* patrizio, l'*aedilis*. La plebe difficilmente derivò dal solo nucleo aventiniano extraquiritario, anche se è pensabile che questo nucleo sia veramente esistito ed anche se è spiegabile che all'Aventino abbiano perciò fatto capo i *plebeii* quando si posero in posizione contestativa nei confronti del patriziato. Secondo noi la *plebs* (termine che significativamente indica una *multitudo,* un πλῆθος di famiglie, tutte accomunate dalla caratteristica negativa di non essere *patriciae*) ebbe radici etniche e politiche le più diverse, ma trovò una sua ragion d'essere unitaria nel fatto di essere dedita all'agricoltura intensiva a base familiare (nonchè, in piccola parte, all'artigianato), di essere perciò interessata alla difesa della *civitas Quiritium* e di non avere, a causa del suo tenore di vita economica, un'organizzazione per *gentes*. Di qui il contributo da essa liberamente prestato all'*exercitus centuriatus,* ma nel contempo la sua esclusione dalla *civitas* delle *gentes* quiriti. Non diversamente dagli stranieri, i *plebeii,* pur se erano ammessi a commerciare con i *Quirites,* erano rigorosamente esclusi dal *connubium* con gli stessi, cioè dalla possibilità di unirsi ad essi mediante validi matrimonî.

20. La fase ultima dello stato quiritario fu quello della sua crisi e della degenerazione dei suoi ordinamenti tipici, che coincide approssimativamente con i sec. V-metà IV a. C.

Secondo il racconto della tradizione, con la rivoluzione di Bruto

e Collatino, avvenuta nel 510 a. C., il sistema monarchico originario sarebbe stato rovesciato per sempre, assieme con la dominazione etrusca, e sarebbe stato indotto di un solo tratto in Roma il sistema cd. ' repubblicano ' dei tempi storici, fondato sulla magistratura collegiale suprema dei due *consules,* eletti annualmente dai *comitia centuriata* serviani. La leggenda sottolinea, tuttavia, con molta ricchezza di particolari, che la pace e la tranquillità non tornarono per ciò nella *civitas*. Mentre all'esterno premevano le popolazioni laziali, tumultuava turbinosa all'interno la plebe, malcontenta di dover sopportare gli oneri delle continue guerre e di restare ciò nonostante in una posizione di netta inferiorità rispetto al patriziato. Ne derivò un sèguito pauroso di gravi torbidi civili, che, dopo molte e varie vicende, furono potuti definitivamente sedare solo nel 367 a. C., allorchè le cd. *leges Liciniae Sextiae* riconobbero ai *plebeii* il diritto di aspirare annualmente ad uno dei due posti supremi di *consules*.

Varî sono gli elementi discordi, anacronistici ed incredibili di questo racconto tradizionale, specie per quanto riguarda la storia interna di Roma. Che una rivolta di una certa portata abbia potuto aver luogo alla fine del sec. VI a. C., determinando la fine della dominazione etrusca in Roma, o quanto meno la fine di una tirannide particolarmente odiosa sulla *civitas,* è cosa che può sostanzialmente ammettersi; ma è del tutto da escludere, almeno sino a prova contraria, che d'improvviso possa essere stato abolito il sistema monarchico e costituito in sua vece il sistema della diarchia consolare suprema. Passaggi siffatti non avvengono in un giorno, specie presso i popoli primitivi, piuttosto lenti a mutare i proprî ordinamenti. Comunque, a prescindere da ciò, vi è sopra tutto da rilevare che non è vero affatto che l'istituto del *rex* sia stato mai abolito in Roma, perché ancora in epoca storica ne sopravviveva il rudere, rappresentato dal *rex sacrorum* o *sacrificulus,* capo supremo dei culti romani e munito a quest'uopo di un proprio *ius edicendi*: larva, dunque, dell'antico monarca quiritario, ch'era capo politico e religioso al tempo stesso. Il mutamento della struttura di governo dello stato romano avvenne, insomma, con assai maggior fatica, nel corso dei sec. V e IV a. C., in virtù di una complessa evoluzione determinata da molteplici e svariate causali.

Gli storiografi che accedono alla tesi, qui accolta, di una lenta trasformazione del sistema di governo romano sono, peraltro, tutt'altro che concordi nell'individuarne l'esatto itinerario con le sue tappe successive. A prescindere da ipotesi meno fortunate, le teorie

più note sono due. Secondo alcuni, di pari passo con il decadere spontaneo della magistratura del *rex* venne affermandosi la magistratura del *dictator* o *magister populi,* capo supremo dell'esercito e di tutta la cosa pubblica, che era coadiuvato strettamente da un *magister equitum,* comandante la cavalleria e suo collaboratore in ogni campo: il consolato repubblicano (di due magistrati) sarebbe appunto derivato dalla progressiva trasformazione della *dictatura* in magistratura ordinaria e dal progressivo elevamento del *magister equitum* a collega e pari grado del *dictator.* Secondo altri, decaduta la magistratura regale, si vennero alternando al vertice del governo statale il sistema magistratuale straordinario del *dictator,* caratteristicamente etrusco, ed una magistratura collegiale ordinaria di derivazione sabina: quest'ultima magistratura avrebbe finito per ottenere la prevalenza sull'altra, dando luogo all'istituto del consolato. Ma, a nostro avviso, tanto l'una quanto l'altra ipotesi devono essere messe da parte, perché sfornite di un *quantum* sufficiente di verosimiglianza. Inammissibile è che il consolato sia potuto derivare da una trasformazione della dittatura, se si pensa che in epoca storica il *dictator* aveva ancora e sempre il carattere di magistratura straordinaria e monocratica, rispetto a cui il *magister equitum* altro non era che un subordinato. Inverosimile appare la tesi della derivazione del consolato da una vittoria della magistratura collegiale sabina su quella monocratica etrusca, anzi tutto perché non spiega il motivo per cui soltanto a partire dal sec. V a. C. si sarebbe fatto ricorso al tradizionale sistema collegiale sabino, secondariamente perché non tiene conto del fatto che le *dictaturae* furono, nel sec. IV a. C., in numero di più che tre volte superiore a quelle del secolo precedente (50 contro 13) e che, pertanto, è assai strano che la magistratura collegiale abbia potuto trionfare su quella monocratica proprio nel secolo in cui si fece più frequentemente ricorso alla seconda.

Il maggior difetto delle ipotesi sin qui ricordate è, a nostro parere, di non porre in rilievo, o almeno in adeguato rilievo, tutte le cause che possono aver dato luogo alla trasformazione della struttura di governo in Roma. Una di queste cause fu certamente la decadenza, l'esautoramento della carica del *rex,* ormai incapace di sopperire da solo a tutte le esigenze politiche e religiose dello stato. Ma altre ragioni, non meno e forse più importanti, concorsero a determinare la crisi e gli svolgimenti di essa, e furono, a nostro avviso: anzitutto, la grave situazione militare in cui Roma venne a trovarsi successivamente alla caduta della dominazione etrusca (situazione,

questa, che produsse un notevole aumento di importanza del *praetor*, capo della *legio*, ed un notevole aumento di importanza della *plebs*, necessariamente chiamata a integrare con la sua massa numerosa le troppo esigue file dei combattenti); secondariamente, la violenta azione rivoluzionaria sviluppata dalla *plebs* per ottenere dapprima l'alleviamento delle sue condizioni di sudditanza, di poi la piena cittadinanza nello stato, alla pari della classe patrizia. In questi frangenti l'*exercitus centuriatus*, introdotto dagli Etruschi, rappresentò il mezzo attraverso cui la plebe potè ottenere il soddisfacimento delle sue rivendicazioni ed attraverso cui si verificò l'evoluzione della struttura di governo di Roma.

21. Il predominio etrusco aveva assicurato a Roma il vantaggio della pace e di una sottintesa alleanza con le popolazioni di cui erano oriundi i Tarquinii, ma le aveva anche procurato, per converso, l'ostilità delle città latine: un'ostilità giustificata dalle tendenze espansionistiche dei Tarquinii e manifestatasi con la trasformazione della vecchia Lega latina, di cui Roma faceva parte, nella nuova Lega nemorense, da cui Roma era esclusa. Della Lega nemorense, accentrata attorno al tempio di Diana a Nemi, erano membri particolarmente attivi e pericolosi per Roma le città di Tuscolo, Aricia, Lanuvio, Laurento, Cora, Tivoli, Pomezia, Ardea, la cui forza collettiva fu ulteriormente accresciuta dall'alleanza con i Greci di Cuma in Campania e con la popolazione osco-umbra dei Volsci a cavallo tra Lazio e Campania.

La cacciata dei Tarquinii espose in un primo momento Roma a tentativi di riscossa etruschi: tentativi di cui la leggenda serba tracce nel racconto degli inutili sforzi operati per la conquista della città dal lucumone di Chiusi, Porsenna. In un secondo momento gli Etruschi, anche perchè disfatti da Aristodemo, tiranno di Cuma, smisero di premere su Roma e sulla stessa Campania, ma contro i Romani si schierarono apertamente i Latini ed i Volsci. Roma fu dunque costretta a moltiplicare i suoi sforzi di guerra e la fortuna l'aiutò non meno di una politica di prudenti rinunce.

Le rinunce ebbero per oggetto la politica espansionistica inaugurata dai Tarquinii. Le mire che questi pare abbiano avuto ad una irradiazione della sfera di influenza romana sul mare furono poste senz'altro da parte, per non doversi scontrare col difficile scoglio di Cartagine. La tradizione parla, anticipando di molto, addirittura di

un trattato intervenuto tra Romani e Cartaginesi nel primo anno della repubblica: ma, se anche l'accordo esplicito tra le due potenze non vi fu, è pienamente credibile che vi sia stata l'intesa tacita di non turbare le rispettive sfere di influenza sulle coste tirreniche. Quanto all'espansionismo di Roma nei confronti di Latini e di Volsci, esso fu fortemente ridimensionato. Le puntigliose guerriglie instaurate con quei popoli dai Tarquinii furono continuate, ma non sino al punto di inseguire il miraggio di una assai improbabile vittoria totale. Contenta di aver vinto in battaglia i Latini al lago Regillo, presso Tuscolo, nel 497 o 496, Roma cercò la pace e la ottenne nel 493 a. C., allorchè il suo dittatore Spurio Cassio riuscì a stipulare con i Latini il cd. *foedus Cassianum*: un trattato di alleanza difensiva, di amicizia perpetua e di buon vicinato, che assicurava ai Latini della lega una posizione di piena parità con la potenza ch'era in definitiva, almeno per il momento, risultata vittoriosa. Analogo *foedus aequum* (il cd. *foedus Hernicum*) fu concluso nel 486 a. C. con gli Ernici, la cui amicizia con i Romani garantì a questi ultimi che fossero tenute separate tra loro le popolazioni ostili dei Volsci e degli Equi.

Sicura della fedeltà della Lega nemorense e degli Ernici, Roma potè finalmente impegnarsi a fondo nel conflitto con gli Etruschi, sopra tutto per regolare i conti con la potenza di Veio, una città etrusca posta sulla destra del fiume, in posizione arretrata a monte dell'Isola tiberina, che ambiva a tagliare le comunicazioni tra Roma ed il mare e ad assumere la padronanza della foce del Tevere. Fu una guerra lunga e non facile, che la tradizione ha particolarmente arricchito di animati episodi. L'iniziativa fu presa, a quanto pare, nel 477 a. C. dalla *gens* romana dei *Fabii*, che sfidò da sola i Veienti e si recò ad incontrarli sul loro stesso territorio. I Fabi (ch'erano in numero di 306 *gentiles* più qualche migliaio di *clientes*) furono facilmente annientati in un'imboscata presso il fiume Crèmera. Nei quarant'anni successivi altri numerosi fatti di guerriglia tennero in tensione, ma non scossero molto Veio. Nel 406 a. C. Roma si decise finalmente a creare una seconda *legio* per il fronte etrusco ed a muovere in forze contro il nemico, la cui *arx* fu conquistata e distrutta non prima del 396 a. C. dal dittatore Marco Furio Camillo. Il territorio veiente fu diviso tra Roma e gli alleati latini.

I molti momenti di stasi totale o parziale nella guerra antietrusca furono imposti a Roma, in questi anni, dall'insorgere di

TAVOLA IV. L'Italia tra il sec. VIII e il sec. IV a. C.

altre complicazioni su altri campi di guerra. Insidiavano permanentemente Roma i bellicosi Volsci e alla città guardavano con ostilità le popolazioni campane. Si formò pertanto, in funzione antiromana, una lega campana, che ebbe a sua guida Capua e Cuma ed a suoi alleati i Volsci cacciati da Pomezia, gli Equi di Preneste e i Sabini. Degli Equi i Romani si liberarono solo il 442 a. C., nella battaglia dell'Algido, e di Volsci e Sabini essi rimasero definitivi vincitori, dopo alterne vicende che la leggenda ha vistosamente arricchito di frange, non prima del 430 a. C. Comunque anche in questi settori le armi romane finirono per prevalere. Roma, sconfitta Veio, si trovò ad aver raggiunto il primato di tutta l'Italia centrale.

Il primato romano, pagato a così caro prezzo di guerre incessanti, avrebbe avuto ora bisogno di un periodo di tranquillità per potersi efficacemente consolidare. Purtroppo per Roma, non fu così. A partire dal 400 a. C. cominciarono a premere sull'Italia centrale, sospinte a loro volta da altre invasioni provenienti dal Nord, impetuose orde di Celti, che giunsero sino alla posizione-chiave (in mano etrusca) di Chiusi. I Romani, divenuti in quest'occasione alleati di necessità degli Etruschi, cercarono di opporsi, ma furono travolti nella battaglia del fiume Allia. I Galli, guidati dal leggendario Brenno, pervennero entro le mura della città, che misero a sacco e incendiarono nel 387 a. C. Il Campidoglio resistette ad oltranza, ma la liberazione dell'urbe fu dovuta comprare con 1000 libre d'oro. Solo dopo il pagamento di questo gravoso tributo gli invasori celtici presero la via del ritorno verso la pianura padana. La tradizione, all'evidente scopo di ridurre lo scorno dell'increscioso episodio, favoleggia di un rabbioso inseguimento del dittatore Camillo che, raggiunti i Galli, li sconfisse in battaglia, costringendoli a restituire il tributo sino all'ultima libra.

Ovviamente le disavventure di Roma nei confronti dei Galli ravvivarono il coraggio dei suoi antichi rivali. Contro di essa si mossero, nello sforzo di distruggerla, gli Etruschi di Falerî, Cere e Tarquinia e i Latini di Anzio, Satrico, Fidene, Velletri, Tivoli e Preneste. Ma ancora una volta i Romani riuscirono a spuntarla. Dividendo gli avversari, li sopraffecero uno per uno: prima Fidene, poi Sutri, poi la potente Tarquinia, contro cui nel 368 a. C. l'esercito romano fu per la prima volta al comando di un dittatore plebeo, Caio Marcio Rutilio. Tarquinia, resistette a lungo, ma il suo crollo, avvenuto solo nel 351 a. C., determinò, almeno per il momento, la fine di ogni ostilità. Roma riaffermò il suo primato e, delle città

etrusche, la sola Cere ebbe un trattamento speciale (il primo caso del genere), nel senso che i suoi abitanti furono riconosciuti come cittadini romani, ma senza diritto di voto (*cives sine suffragio*).

22. Le guerre incessanti di Roma nei sec. V e IV a. C. posero i plebei in condizioni di singolare favore per svolgere la loro battaglia politica, mirante ad ottenere l'affrancazione completa dallo stato increscioso di sudditanza. La *civitas* aveva, di fatti, un estremo bisogno della *plebs,* non solo acchè rimanesse tranquilla e operosa nel contado, ma anche affinchè concorresse con la sua valida massa di uomini a rinforzare l'esercito cittadino, così strenuamente impegnato. Inevitabilmente la *plebs* si trasformò, nei confronti del patriziato, in una classe economico-sociale capace di opporglisi e di condizionarlo. Pertanto le sue aspirazioni uscirono dal generico e dal vago e andarono progressivamente esaltandosi e precisandosi nei fini da raggiungere, nell'azione da svolgere, nell'organizzazione atta a sostenere l'azione prestabilita.

Gli ostacoli più gravi che la *plebs* aveva da superare per l'ottenimento della sua affrancazione erano due: da un lato, la persistenza dei *Quirites* nel considerare l'appartenenza alle *gentes* precittadine ed etrusche come essenziale qualifica per il godimento dello *status* di cittadino, e quindi per la partecipazione ai comizi, al senato, alle cariche magistratuali e ai pubblici sacerdozi; dall'altro lato, e conseguentemente, la impossibilità per la plebe di controllare, traverso suoi rappresentanti, la giusta ripartizione tra le famiglie plebee dei territorî di conquista o, quanto meno, la imparziale tutela giurisdizionale dell'appartenenza alle famiglie plebee di quelle terre cui esse si dedicavano in modo stabile (e ovviamente con aspettativa di uno stabile godimento) secondo i metodi dell'agricoltura intensiva. La plebe, insomma, non era fatta esclusivamente di poveri, anzi buon numero di famiglie plebee era economicamente abbiente, ed appunto perciò era chiamato al servizio dei *pedites* nell'*exercitus centuriatus*. Il grosso problema dei *plebeii* era quello di liberarsi dalla sudditanza verso il patriziato, per non dipendere dall'incontrollato potere di quest'ultimo. Le difficoltà, peraltro, non venivano solo dalla riluttanza dei patrizi a riconoscere genti plebee e ad ammettere conseguentemente i plebei al governo della *civitas*: venivano anche, e non meno, dalla riluttanza dei plebei a partecipare ad un tipo di organizzazione, quella gentilizia, ch'era espressione di una

economia superata, quella dell'agricoltura estensiva, e che avrebbe perciò obbligato i plebei a rinunciare ai metodi più moderni di lavorazione, e di connessa appartenenza stabile familiare, delle terre. Ecco il motivo per cui i *plebeii* (e tra i plebei, con più chiara visione, quelli abbienti) si orientarono sempre più decisamente verso l'abolizione della *civitas* gentilizia e verso la sovrapposizione alla *civitas* dei Quiriti del *populus Romanus Quiritium,* cioè dell'esercito centuriato di cui facevano parte anch'essi.

La politica della plebe si sviluppò in due tempi. In un primo tempo essa reclamò ed ottenne l'ammissione del *connubium* con i *patricii,* l'assegnazione, sopra tutto alle *familiae* plebee, di altri appezzamenti dei territori di conquista e una più sicura garanzia della sua libertà nell'àmbito cittadino. In un secondo tempo, coincidente con la fine del V e la prima metà del IV sec. a. C., la plebe passò a reclamare la piena equiparazione giuridica con i *patricii* nell'ambito dell'*exercitus centuriatus,* quindi la utilizzazione di quest'ultimo come assemblea costituzionale fatta di votanti patrizi e plebei, quindi ancora la eleggibilità dei plebei, su un piano di parità con i patrizi, alle massime cariche del *populus Romanus Quiritium.*

L'azione posta in opera per il raggiungimento di questi fini ebbe insomma carattere nettamente rivoluzionario, perchè fu intesa ad una completa eversione del sistema economico, sociale, politico, giuridico della *civitas* gentilizia dei Quiriti. Quanto ai modi di lotta, il metodo basilare fu quello delle secessioni, cioè dell'allontanamento in massa dalla vita cittadina, proprio nei momenti in cui la città avrebbe avuto maggior bisogno per la sua salvaguardia del concorso della *plebs,* particolarmente di quella della *classis* oplitica. La tradizione ricorda, in proposito, una prima secessione sul monte Sacro (o più probabilmente sull'Aventino), del 494 a. C., ed una seconda secessione sul monte Aventino, del 471 a. C., ambo le quali costrinsero i *patricii* a fare concessioni ai *plebeii.* Ma intanto la plebe venne addirittura organizzandosi in partito politico rivoluzionario, con proprie assemblee, propri capi e propri fondi: il che le permise di manovrare ancor meglio contro il prepotere patrizio e di procedere sempre più sicuramente di successo in successo.

L'organizzazione rivoluzionaria della *plebs* fu stabilita, secondo la tradizione, in occasione della prima secessione. In quella contingenza la *plebs* avrebbe deciso di porsi sotto la direzione di un collegio di *aediles,* di un collegio di *iudices decemviri* e di due *tribuni plebis,* ai quali ultimi più particolarmente spettava di dirigere le

agitazioni plebee nel seno della *civitas*. La decisione sarebbe stata presa per comune accordo mediante le cd. *leges sacratae*, le quali avrebbero inoltre stabilito che i funzionarî *plebeii* fossero *sacrosancti*, cioè posti sotto la protezione delle divinità della *plebs* (Cerere, Libero e Libera), e che, pertanto, chiunque avesse sacrilegamente levato mano su di essi fosse ucciso in segno di espiazione. Una *lex Valeria Horatia* del 449 a. C., votata dai *comitia centuriata*, avrebbe finito per confermare il disposto delle *leges sacratae* plebee, rendendolo obbligatorio per i *patricii*.

Per vero, molte ragioni sconsigliano dal prestar piena fede a questa leggenda, la quale da un lato pare anticipare eccessivamente l'istituzione dei *tribuni plebis* e dall'altro sembra eccessivamente predatare il riconoscimento delle cariche rivoluzionarie plebee da parte della *civitas*. È assai probabile, in particolare, che il termine '*leges sacratae*' non derivi dal fatto che la deliberazione fu presa sul monte Sacro, visto che la sede della prima secessione fu invece l'Aventino, ma derivi piuttosto dal fatto che la sanzione da esse comminata consisteva nella cd. *sacertas* del violatore. Tutto fa credere che, se pure un paio di spontanei capi-popolo (*tribuni*) sorsero dal seno della plebe in occasione della prima secessione, la istituzione dei *tribuni plebis* e degli altri funzionarî di partito sia piuttosto avvenuta nella seconda secessione sul monte Aventino, durante la quale, del resto, la tradizione racconta che il numero dei *tribuni* fu portato da due a quattro. Quanto alle *leges Valeriae Horatiae* del 449 a. C., si tratta di una pura invenzione della leggenda: il riconoscimento delle magistrature plebee non avvenne mai, infatti, di diritto, ma avvenne *de facto*, nel senso che i *patricii* non poterono nulla per impedire che esse funzionassero.

Istituite le sue magistrature rivoluzionarie, la *plebs* si affidò ostentatamente ad esse e si raccolse annualmente per rinnovarle, mediante *plebis-scita*, in sue proprie assemblee, che vennero dette *concilia plebis*. Non è ben chiaro quale possa essere stata la funzione degli *iudices decemviri*, di cui l'epoca storica non conobbe che il ricordo. Gli *aediles* provenivano dall'antica magistratura aventina dell'*aedilis* ed erano una rappresentanza, forse di 4 membri, le cui funzioni si riducevano alla custodia del tesoro plebeo nei templi in cui era racchiuso e ad una generica sorveglianza del buon andamento della vita della *plebs* nella *civitas*. Il còmpito dei *tribuni plebis* si riassunse nel portare ogni possibile appoggio agli interessi della loro classe in contrapposto alla classe patrizia (*auxilii latio*) e si esplicò nelle azioni

più varie, dalla convocazione della plebe in *concilium* per ottenere voti di elezione o delibere (*plebiscita*), alla energica frapposizione di veti ai magistrati cittadini (*intercessiones*), alla formulazione dei desiderati plebei in contraddittorio con i patrizi, alla direzione delle sommosse della *plebs* nei casi più gravi.

23. Per effetto della violenta azione rivoluzionaria condotta dalla *plebs*, la struttura dello stato quiritario venne ad essere, nei sec. V e IV a. C., sempre più gravemente minata, sin che si giunse, verso la metà del sec. IV a. C., ad una sua sostanziale trasformazione.

Come si è detto, il racconto della tradizione in proposito, pur essendo accettabile in molti suoi particolari, non soddisfa nelle sue linee generali, perchè non coglie affatto i motivi delle agitazioni dei sec. V e IV a. C. Secondo la leggenda, dopo l'instaurazione della forma di governo consolare (510 a. C.), la plebe (che già da tempo sarebbe stata ammessa a partecipare ai *comitia centuriata*) si sarebbe agitata e si sarebbe organizzata rivoluzionariamente sopra tutto per ottenere l'esaudimento di due rivendicazioni: l'ammissione al *connubium* con i *patricii* e l'abolizione del fiero ed inumano sistema di uccidere i debitori morosi, che appartenevano prevalentemente alla cerchia dei *plebeii* urbani. Un primo successo sarebbe stato ottenuto nel 451 a. C., attraverso la sospensione della magistratura consolare e la nomina di un collegio patrizio di *decemviri legibus scribundis consulari potestate*, rinnovato l'anno successivo: collegio cui sarebbe stato affidato il còmpito di mettere insieme un corpo organico di leggi. Ma i *decemviri*, presieduti dall'antiplebeo Appio Claudio, non avrebbero risposto alla fiducia della *plebs* e sarebbero stati deposti per tumulto di popolo nel 450 a. C., senza ancora aver appagato le aspirazioni plebee (n. 66). Ai *consules* del 449 a. C., Lucio Valerio Poplicola e Marco Orazio Turrino, non sarebbe rimasto che tentar di pacificar gli animi con una serie di leggi, mediante le quali provvidero a pubblicare le dodici tavole legislative approntate dal collegio decemvirale, riconobbero le cariche rivoluzionarie della *plebs* (n. 22) e giunsero sinanche ad ammettere che i *plebiscita* avessero efficacia di leggi dello stato. Senonchè la plebe, tuttora malcontenta, insistè col massimo vigore nella sua azione e fece ostruzionismo, nei *comitia centuriata*, all'elezione dei consoli ordinari, di modo che, nell'ottantennio intercorso tra il 448 ed il 368 a. C., i supremi poteri politici e militari dovettero essere, in

via di ripiego, quasi costantemente esercitati dagli ufficiali superiori dell'esercito, i tribuni militari, tra i quali si annoveravano anche elementi plebei (*tribuni militum consulari potestate*). Indipendentemente da ciò, con un suo plebiscito (*plebiscitum* o *lex Canuleia*), la plebe provvide ad introdurre il *connubium* con i patrizi, mentre invece il sistema di esecuzione personale per debiti non fu potuto mitigare che più di un secolo dopo (*lex Poetelia Papiria* del 326 a.C.). Solo nel 367 a. C. i *patricii* avrebbero ceduto di fronte all'aspirazione plebea di giungere al consolato. Le *leges Liciniae Sextiae* di quell'anno avrebbero, infatti, reso accessibile ad un plebeo uno dei due seggi della magistratura consolare, concedendo ai *patricii,* a titolo di parziale rivalsa, l'esclusività della nuova magistratura del *praetor minor,* avente il còmpito di amministrare giustizia tra i *cives,* e la partecipazione di due loro esponenti alla carica plebea degli *aediles,* con il titolo e le funzioni preponderanti di *aediles curules.*

Un racconto, quello ora riassunto, che presenta alcuni punti assolutamente inammissibili entro una trama sostanzialmente accettabile. Inammissibile è che i *plebeii* facessero sin dall'inizio parte dei *comitia centuriata,* perchè, anche a voler ammettere che questi già esistessero nel sec. V a. C., non può credersi che i *plebeii* avrebbero in tal caso fatto uso del sistema rivoluzionario delle secessioni, invece di ricorrere direttamente al sistema ostruzionistico adottato nel 448-368 a. C. Incredibile è che tra le aspirazioni della plebe vi fosse realmente l'abolizione dell'esecuzione personale per debiti, perchè non si capirebbe il motivo per cui la mitigazione sopravvenne soltanto un secolo dopo. Incredibile è anche che la legislazione decemvirale sia stata elaborata per appagare questa e l'altra aspirazione della plebe al *connubium* col patriziato, perchè sarebbe strano che, viceversa, essa abbia negato il *connubium* ed abbia dedicato norme minuziose al sistema dell'esecuzione personale, che fu presupposto tuttora valido. Assurdo è, infine, che le leggi Valerie Orazie siano potute andar tanto incontro alle esigenze plebee quanto assicura la leggenda, perchè non può seriamente ammettersi che ci sia poi voluto un altro secolo di lotte onde veder soddisfatta la residua richiesta plebea dell'ammissione al consolato.

Tutto l'equivoco della tradizione consiste nel dare come inizialmente avvenuto quello che, invece, non potè avvenire se non alla fine della fase critica dello stato quiritario: la costituzione dei *comitia centuriata,* l'ammissione dei *plebeii* agli stessi, l'instaurazione del collegio consolare. A nostro parere, la vera storia della degenerazione

dello stato quiritario si concretò, con ogni verosimiglianza, nella seguente ben diversa serie di eventi.

Sin dagli ultimi anni del sec. VI a. C. la *plebs* fu chiamata a far parte dell' *exercitus centuriatus,* comandato dal *rex-praetor* di marca etrusca (più precisamente, ' serviana '), ed è ben naturale che, se non subito, almeno dagli inizi del sec. V a. C. essa, approfittando della crisi interna ed esterna che si profilava in Roma, si sia indotta a condizionare sempre più insistentemente il suo inestimabile apporto militare alle rivendicazioni del *connubium* e della garanzia di un ordinamento giuridico non esposto ad equivoci e ad arbitrî. L'una e l'altra aspirazione furono appagate, o incominciate ad appagare, nella prima metà del sec. V a. C., durante la quale avvenne anche il riconoscimento di fatto delle cariche rivoluzionarie plebee e successe che, per accontentare le insistenti richieste della plebe di essere ulteriormente garantita attraverso la pubblicità delle linee fondamentali del sistema giuridico (sino allora gelosamente monopolizzato dai *pontifices* patrizi), i *patricii* si decisero a proclamare le *leges XII tabularum*. Forte di queste prime conquiste, la *plebs* passò, nel corso della seconda metà del sec. V e della prima metà del sec. IV a. C., a tentar di realizzare il suo scopo ultimo e fondamentale, di abolizione del sistema politico gentilizio. Mentre i *tribuni plebis* continuavano attivamente ad organizzare l'agitazione plebea nelle piazze cittadine, i *plebeii* dell'esercito cominciarono a rifiutare obbedienza ai *praetores* che non fossero di loro gradimento, costringendo la *civitas* a rinunciare alla designazione di *praetores* patrizi e a lasciare i poteri militari e politici nelle mani dei *tribuni militum*. Il *rex* e i *comitia curiata* vennero, per tal modo, definitivamente esautorati nei riguardi politici, mentre assunse preponderante rilievo l'*exercitus centuriatus*. Esercito che, quando fu poi sdoppiato in due *legiones* (il che avvenne sul finire del sec. V a. C., quando la guerra di Veio impose la necessità di creare un secondo fronte sui confini settentrionali, ed è confermato dal fatto che giusto in quell'epoca il numero dei *tribuni militum* risulta essersi duplicato), automaticamente si trovò ad avere istituzionalmente a suoi capi due *praetores* in luogo dell'unico *praetor* originario.

Per questa via si pervenne, intorno alla metà del sec. IV a. C., al riconoscimento del carattere di *comitia* all'*exercitus centuriatus* (*comitia centuriata*) e, conseguentemente, all'ammissione dei *plebeii* ad uno dei posti di *praetor maximus* e al *senatus*. È più che probabile che le *leges Liciniae Sextiae* siano il prodotto di una invenzione della

leggenda, mediante la quale si è tentato di dare forma costituzionale ad un compromesso politico ottenuto, nei confronti del patriziato, da due tribuni della plebe, C. Licinio Stolone e L. Sestio Laterano. Sia come sia, alla organizzazione politica della *civitas* si sovrappose, senza peraltro distruggerla, una nuova organizzazione: la *res publica Romanorum*, derivazione del *populus Romanus Quiritium*, aperta a patrizi e plebei e, più in generale, a tutti quanti (compresi gli ex-schiavi delle più varie derivazioni etniche) dessero affidamento concreto di partecipazione fedele alle aspirazioni e agli ideali della ' nazione ' romana.

§ 3. — LA « CIVITAS » QUIRITARIA

SOMMARIO: 24. La *civitas* quiritaria. — 25. La popolazione della *civitas* quiritaria. — 26. Segue. La cittadinanza quiritaria. — 27. Segue. La sudditanza quiritaria. — 28. Il territorio della *civitas* quiritaria. — 29. Il governo della *civitas* quiritaria. — 30. Le fasi storiche del governo patriarcale quiritario.

24. Il panorama storico tracciato nelle pagine che precedono fa intendere abbastanza facilmente che non è possibile, in ordine ai quattro secoli della Roma arcaica, individuare un'unica e ben precisa struttura statale. Le variazioni sono state molteplici. Tuttavia, se è vero che la storia arcaica di Roma è la storia della formazione prima della dissoluzione poi di una piccola comunità omogenea, il punto focale della specifica storia costituzionale di Roma più antica è da ravvisare nella struttura di *civitas* o πόλις, nel senso classico della parola, che a Roma fu impressa dagli Etruschi (n. 19).

Due elementi essenziali caratterizzavano il fenomeno ' statale ' della πόλις classica. In primo luogo, la concentrazione dei *cives* in un piccolo centro urbano (*urbs*), dominato da un'*arx* (l'acropoli delle πόλεις greche) e circondato a sua volta da un ristretto contado: ciò che permetteva ai membri della comunità e ai residenti dell'immediato contado di rifugiarsi tra le mura fortificate in caso di pericolo e, nello stesso tempo, rendeva possibile ai *cives* la diretta ed immediata partecipazione agli affari della comunità, con la concreta possiblità di correre a raccolta nell'assemblea politica e nell'esercito. In secondo luogo, il riconoscimento della qualifica di cittadino agli appartenenti a quei soli e determinati ceppi genetici che avessero contribuito alla fondazione o all'incremento decisivo dello stato:

ciò che implicava l'esclusione dal governo di ogni altro elemento della popolazione, pur se contribuisse fattivamente allo sviluppo economico e alla difesa della comunità cittadina. La πόλις, dunque, era un *quid* di scelto e di strettamente chiuso, sul piano umano e su quello territoriale, che non di rado sfruttava a suo beneficio, e secondo criteri esclusivistici del suo governo, una sudditanza e un territorio pertinenziale anche assai vasti.

Ambedue i connotati ora accennati risaltano con tutta la possibile limpidità nello stato romano dei primi quattro secoli, che fu di estensione limitatissima: sia perchè preferì, di regola, non annettersi i territorî di conquista, ma piuttosto stringere alleanze (*foedera*) con le popolazioni vinte; e sia perchè, sopra tutto, condizionò rigidamente la qualifica di cittadino (*civis*) al requisito dell'appartenenza ad una delle *gentes,* che inizialmente o successivamente avessero concorso, in quanto tali, alla sua formazione od al suo estendimento. Questa limitazione della cittadinanza alla *gentilitas,* di cui abbiamo visto a suo tempo le ragioni economiche e politiche, fu appunto il connotato specifico della *civitas Quiritium*: cittadini si fu, nella Roma dei primi quattro secoli, in quanto *gentiles,* e *gentiles* si fu in quanto si appartenesse a determinate *gentes* dette dei *patricii* o *Quirites*. La *civitas* quiritaria fu, insomma, una *polis* gentilizia, che si reggeva sull'esistenza e sulla larga autonomia delle *gentes* patrizie, e la cui fine fu segnata dalla progressiva decadenza delle *gentes* e dalla miope ostinazione dei *patricii* nel voler riservare a se stessi la cittadinanza.

Questa ricostruzione aderisce abbastanza fedelmente alla *communis opinio,* ma non è unanimemente accettata. Vi è, infatti, chi nega il carattere di *civitas* alla Roma monarchica della tradizione, sostenendo che ad essa mancò un altro elemento essenziale della πόλις o *civitas,* che sarebbe da ravvisare nella rigorosa libertà delle istituzioni, e quindi nella inconciliabilità con la forma di governo del *regnum*. Ora, questa fu certo la peculiarità delle πόλεις greche, ma solo nel loro assetto più evoluto, analogo a quello stadio di evoluzione politica che sarebbe stato raggiunto nel sec. IV a. C., sia pure con strutture costituzionali parzialmente diverse, dalla *respublica Romanorum,* ma non sembra affatto una connotazione irrinunciabile della *civitas*. D'altro canto, la ricostruzione della monarchia originaria romana come *regnum* di tipo assolutistico, radicalmente antitetico alla conformazione democratica della *civitas-respublica* che seguì, è in parte, a nostro avviso, il frutto di una polemica ricostruzio-

ne a forti tinte dell'annalistica dei secoli successivi, la quale era visibilmente preoccupata di contrapporre alle angustie del *regnum* l'eccellenza della *libera respublica.*

Come non crediamo alla negazione della *civitas* in ordine almeno al secolo etrusco della storia arcaica, così (è appena il caso di ripeterlo) rifuggiamo dalle opinioni di chi, prestando per altro verso eccessiva fede al racconto tradizionale sulle vicende di Roma, nega che l'antica struttura della *civitas* quiritaria abbia, in buona sostanza, resistito sino alla metà del sec. IV a. C. ai fermenti della *respublica* che doveva finalmente sommergerla. La *respublica Romanorum* non prese consistenza apprezzabile prima del quarto secolo, ed è perciò che sin verso la metà del sec. IV a. C. la configurazione costituzionale tipica di Roma fu, tutto sommato, quella della *civitas Quiritium.*

25. In relazione ai punti ora precisati, la popolazione della *civitas* quiritaria va distinta in una cittadinanza, composta esclusivamente da *Quirites* o *patricii,* ed in una sudditanza di cui fecero parte, a diverso titolo, i *clientes* ed i *plebeii.* Al di fuori di questi elementi umani vi erano gli stranieri, anzi i ' nemici ' (*hostes*), così denominati perchè avversari, se non sempre attuali, almeno potenziali della *civitas Quiritium* e della sua sfera di interessi.

Questo in astratto, ai fini cioè di una schematizzazione di massima delle visuali che sembrano essere state alla radice delle impostazioni arcaiche. In concreto, con più immediata aderenza ai suggerimenti correttivi che emergono dalla analisi storica di questi lontanissimi tempi, è necessario precisare che i *Quirites* non concepivano tutti gli stranieri alla stessa stregua, nè consideravano alla stessa stregua tutti i sudditi della *civitas.*

Per ciò che concerne gli stranieri, ve ne erano, dal punto di vista dei Quiriti, di due tipi: quelli appartenenti a comunità politiche rientranti nel cd. *nomen Latinum,* cioè nell'àmbito delle popolazioni laziali e particolarmente di stirpe latina; quelli estranei a questo àmbito più ristretto e immediato (Sabini, Ernici, Equi, Volsci, Etruschi, Campani, Cartaginesi ecc.). Con i primi esisteva uno stato naturale di buon vicinato (*amicitia*), che poteva essere sovvertito ovviamente dall'insorgere di una guerra; con i secondi esisteva, ma in gradazioni varie, uno stato naturale di ostilità, che non escludeva peraltro la possibilità di trattati di alleanza (*foedera*), che li rendesse *socii* dei Quiriti. Gli *hostes* per antonomasia si tro-

vavano oltre la riva destra del Tevere (*trans Tiberim*), erano quindi gli Etruschi, ma non erano i soli *hostes* della *civitas*.

Agli stranieri, e particolarmente ai Latini, l'accesso alla comunità romana non era, sia chiaro, rigidamente precluso. L'accesso pieno e totale (o, in altri termini, l'acquisto della cittadinanza) dipendeva da una concessione, deliberata dai *patres* e proclamata dal *rex*, a favore di singole famiglie latine (che entravano però a far parte di una delle *gentes* quiritarie preesistenti) o di intere *gentes* anche non latine: il che costituiva per i beneficiarî un '*ius Quiritium consequi*'. Un accesso parziale, che non comportava conseguimento di *ius Quiritium*, era costituito invece dal permesso di risiedere più o meno a lungo in città o nei dintorni, di cui fruivano quegli stranieri che appartenessero a popoli in relazione di stabile *amicitia* con Roma o che fossero accolti in benevolo *hospitium* da singole *gentes* quiritarie.

Per ciò che concerne i sudditi della *civitas* quiritaria, tali furono, nel senso più proprio, i *plebeii*, i quali risiedevano stabilmente nell'*urbs* o nel contado, ma non avevano organizzazione gentilizia e perciò erano esclusi dal *ius Quiritium*. Più ambigua la condizione dei *clientes*, che risiedevano dal pari nell'*urbs* o nel contado e del pari mancavano di un'organizzazione gentilizia autonoma, ma erano più specificamente sottoposti alle *gentes* quiritarie, di cui condividevano la regola e portavano il *nomen* caratteristico. Si trattava, in fondo, sia per gli uni che per gli altri, di *hospites*, ma di ospiti permanenti e non tendenzialmente temporanei, della comunità cittadina o, rispettivamente, delle *gentes*. I confini tra l'*hospitium* e la plebità o la clientela erano, insomma, assai tenui.

26. Cittadini (*cives*) dello stato quiritario furono, dunque, esclusivamente i membri liberi e nati liberi (*ingenui*) delle *gentes* o, dopo la decadenza di queste ultime, i discendenti delle medesime. Essi vennero denominati sin dalle origini *Quirites* ed ebbero anche la denominazione di *patricii*, per il fatto di appartenere all'organizzazione gentilizia e di far capo pertanto ai *patres*, in cui, come vedremo (n. 37-38), si concentravano i sommi poteri cittadini.

Nell'àmbito della cittadinanza quiritaria è opportuno procedere, per meglio identificarla, alla distinzione di tre categorie: i cittadini di piena capacità, i cittadini di capacità limitata e i cittadini meramente nominali.

(*a*) *Cives* di piena capacità, ammessi a partecipare a tutte le

funzioni di governo della *civitas*, e capaci, in particolare di far parte del *senatus*, furono dapprima, forse, i soli *patres gentium*, ma poi anche i *patres familiarum*. Se pur è vero che qualche *filius familias* sia stato chiamato, nella fase di crisi, a sedere in *senatus*, ciò avvenne in ogni caso a puro titolo di privilegio, cioè di concessione *ad personam*. Di regola, la severa organizzazione potestativa delle *familiae*, faceva sì che la vita della *civitas* fosse, non meno di quella delle famiglie, nelle mani di coloro, e solo di coloro, che avessero veste di *pater familias* (n. 62).

(*b*) *Cives* di capacità limitata, ammessi soltanto ai *comitia curiata*, ma esclusi da ogni altra funzione di governo, furono i membri *ingenui* e maschi delle *familiae*, privi della qualità di *pater*, cioè sottoposti alla *potestas* di un *pater familias*. L'inferiorità della loro condizione di cittadini derivava, come vedremo, non solo dalla loro subordinazione familiare, ma anche dalla assenza di attribuzioni deliberative dei *comitia curiata* (n. 32).

(*c*) Cittadini nominali furono le *mulieres ingenuae*. Queste erano escluse dai *comitia curiata* e assoggettate alla *potestas* di un *pater familias* per tutta la vita (n. 62, 69), senza alcuna prospettiva futura di liberazione dalla disciplina familiare. Probabilmente nella *civitas* latino-sabina esse non erano tenute in nessuna considerazione sociale, ma la situazione mutò fortemente con l'avvento in Roma degli Etruschi, nella cui civiltà le donne avevano un rilievo sociale molto accentuato. Non vi è dubbio quindi che le *mulieres*, se ed in quanto *ingenuae*, siano state considerate, a partire dal sec. VI a. C., cittadine, sia pur solo di nome, dello stato quiritario: ne fa fede il fatto che era escluso per esse il *connubium* con i plebei. La loro estraneità ai *comitia curiata* è da considerarsi certa, salvo forse che nel caso eccezionale delle *virgines Vestales* (n. 46).

La condizione di cittadino di piena o di limitata capacità era però subordinata alla riconosciuta e riconoscibile esistenza della capacità di esercitare effettivamente le facoltà ricomprese nello *status* di cittadino. A quest'uopo furono ritenuti necessari, sin da epoca assai risalente, gli ulteriori requisiti della *pubertas*, vale a dire di un'età minima che costituisse garanzia di equilibrato giudizio del *civis*, e dell'assenza di cause di grave ed evidente alienazione mentale, tali cioè da far considerare l'individuo pazzo (*furiosus*). L'impubere maschio e il *furiosus* erano insomma, non meno della *mulier*, meri cittadini nominali, sin che non venisse meno l'impedimento all'esercizio responsabile delle facoltà di cittadino.

27. Sudditi della *civitas* furono, abbiam visto, i *clientes* e i *plebeii*. Anche su di essi occorre tornare per qualche ulteriore precisazione.

(*a*) I '*clientes*' erano, a rigor di termini, sudditi delle singole *gentes* quiritarie, ed appunto perciò scomparvero progressivamente, in una con la decadenza del sistema economico, sociale e politico dell'organizzazione gentilizia. È la stessa denominazione di *clientes* (da *cliere* o *cluere*, cioè κλύειν, obbedire) a denunciare la condizione di sudditanza di questa categoria sociale. La correlazione di essa con le *gentes*, e non con la *civitas*, è, a sua volta, chiaramente comprovata dall'esame della sua condizione a termini dell'ordinamento quiritario.

I *clientes* erano tenuti ad obbedire solo ed esclusivamente ad un *paterfamilias* della *gens* cui erano aggregati, godendone in cambio la protezione (*patronatus*). Essi erano considerati *in fide patroni*, pienamente affidati a lui, di tal che una sanzione religiosa, la *sacertas*, colpiva il *patronus* che avesse tradito l'affidamento del suo *cliens*. Ammessi a portare il *nomen gentilicium* ed a partecipare ai culti (*sacra*) della *gens*, si differenziavano dai *gentiles* per il fatto di non essere *ingenui*, cioè nati da un membro libero della *gens*, ma di essersi aggregati alla medesima o per resa a discrezione (*deditio in fidem*) o per volontaria sottomissione (*applicatio*). La loro utilità consisteva nell'aiuto che offrivano, con le rispettive famiglie, ai fini dell'economia della *gens*, non meno che ai fini delle truppe ausiliarie dell'esercito.

L'esaurimento e la sparizione della *clientela* furono essenzialmente determinati dalla decadenza dell'agricoltura estensiva e quindi delle *gentes*. Non più richieste dalle *gentes*, nè più adeguatamente protette dalle stesse, le famiglie clientelari divennero autonome e passarono a confondersi con la *plebs*: il che determinò il fenomeno, a prima vista singolare, che alcune *familiae plebeiae* vennero ad avere *nomina gentilicia*, cioè denominazioni caratteristiche delle *familiae patriciae*.

(*b*) I *plebeii*, di cui già abbiamo ripetutamente parlato (n. 19), non ebbero nulla a che fare nè con i *Quirites*, nè con l'economia connessa all'agricoltura estensiva, nè con l'organizzazione gentilizia. Organizzati esclusivamente per *familiae*, o al più per consorzi di famiglie apparentate tra loro, essi praticarono l'agricoltura intensiva e l'artigianato, risiedendo nel primo caso nelle tribù rustiche, nel secondo caso (almeno prevalentemente) nelle tribù urbane dell'urbe

serviana (n. 28). Contribuivano decisivamente all'esercito centuriato (facevano cioè parte del *populus Romanus Quiritium*), ma non avevano la partecipazione al *ius Quiritium*, o meglio dovettero lottare energicamente, nei modi che sappiamo, per ottenere dapprima terre in appartenenza stabile, quindi il *connubium* con i patrizi, infine la partecipazione alla vita politica mediante la trasformazione dell'esercito centuriato in *comitia centuriata*. Sin che la loro rivoluzione non giunse a compimento (n. 22-23), i *plebeii* furono dunque soltanto sudditi della *civitas* quiritaria.

L'estrazione della *plebs*, come pure abbiamo detto, fu varia. Ne fecero parte tanto le famiglie residenti nel contado via via aggregato all'*urbs* come tribù rustiche dai *Quirites*, quanto i *clientes* staccatisi dalle *gentes*, quanto tutte le altre famiglie via via attratte a Roma dalle possibilità di vita (sopra tutto sul piano del lavoro artigianale) che la città offriva. Non a caso si parlò, come già abbiamo rilevato, di *plebs*, di πλῆθος, di *multitudo*: non vi era altro modo per designare la sostanza composita dei residenti non *Quirites*.

28. Il territorio dello stato quiritario era formato dall' *urbs* e da un contado, che con il tempo andò sempre più ingrandendosi. Anche le ripartizioni amministrative di esso variarono per influenza della dominazione etrusca.

(*a*) Nella fase latino-sabina l' *urbs* non esisteva ancora: esistevano le *tribus* che si sarebbero progressivamente unificate per dar luogo ad essa. Vi fu probabilmente, alle soglie dell'età etrusca, la città ' binaria ' del cd. *Septimontium*, di cui abbiamo detto (n. 17-18), che fu contornata da un contado, di estensione non precisabile, nel quale si muovevano, secondo le esigenze stagionali della pastorizia, le *gentes*. Sembra sicuro che un'*arx* latina fosse stanziata sin dai più antichi tempi sul *Capitolium* e che una *tribus* sabina ricoprisse le pendici del Quirinale, detto *Collis* per antonomasia, ma non è determinabile quando il villaggio sabino sia entrato col *Septimontium* a far parte della *civitas*, e se già prima degli Etruschi una sorta *pomerium* (fascia di terreno consacrato e inviolabile che, a prescindere dal baluardo materiale delle mura in essa comprese, costituiva la cerchia difensiva dell'*urbs*) abbia abbracciato i relativi territorî.

(*b*) Nella fase etrusco-latina l'*urbs*, con relativa arce sistemata sul Campidoglio, era certamente giunta alla sua piena maturazione. Ma a questo proposito è necessario distinguere tra una *urbs* ' tar-

quiniana ' e una *urbs* ' serviana ', con riferimento all'opera organizzativa che può rispettivamente attribuirsi a Tarquinio Prisco e a Servio Tullio (n. 19).

L'*urbs* tarquiniana fu quella che racchiuse entro un *pomerium* unico il territorio delle tre *tribus* dei *Ramnes,* dei *Tities* e dei *Luceres.* Il suo contado, posto al di fuori del pomerio, non è precisabile, ma non dovette essere assai vasto e fu costituito dai pascoli utilizzati dalle *gentes* quiritarie. L'apporto organizzativo di Tarquinio Prisco consistette nel concentrare in un luogo unico, e precisamente nel Foro, le *curiae* in cui le tribù erano ripartite. Ne risultò un totale di 30 *curiae* (dieci per ciascuna tribù), in cui si davano convegno, come vedremo (n. 31), i *cives* (sia di piena capacità che di capacità limitata) e forse anche i *clientes.*

L'*urbs* serviana, pur lasciando intatta la divisione in 30 curie, fu più estesa e più modernamente organizzata. Servio Tullio la ripartì in quattro *regiones* o *tribus urbanae* (la Palatina, l'Esquilina, la Succusana [o Suburana], la Collina), che comprendevano anche il monte Aventino, circondandola di mura difensive: tuttavia il *pomerium* dell'*urbs* tarquiniana, anche se fu di qualche poco allargato, non coincise con le mura serviane e certamente non incluse, per motivi che sfuggono, l'Aventino. Quanto al contado, che già pullulava di numerosi *pagi,* esso venne a sua volta ripartito in *regiones* o *tribus rusticae*: il che era reso necessario dall'introduzione dell'*exercitus centuriatus* (n. 35). Forse le tribù rustiche di Servio Tullio non furono più di sei, ma in ogni caso è certo che, sul finire del sec. VI a. C., di *regiones rusticae* se ne contavano 16, denominate le più col *nomen* della *gens* patrizia più importante ivi residente: Aemilia, Camilia, Claudia, Cornelia, Fabia, Galeria, Horatia, Lemonia, Menenia, Papiria, Pollia, Pupinia, Romulia, Sergia, Voltinia, Voturia (o Veturia).

(*c*) Nella fase di crisi della *civitas* rimase intatta la ripartizione dell'*urbs* in quattro *tribus,* e il *pomerium* continuò a non includere il territorio dell'Aventino. Le *tribus rusticae* si accrebbero, sia nell'estensione che nel numero. Nel 450 a. C., dopo la presa della città latina di Crustumerium, fu costituita la diciassettesima tribù rustica, la *tribus Clustumina.* Il totale delle *tribus rusticae* fu ulteriormente portato da 17 a 21 nel 387 a. C. (Stellatina, Tromentina, Sabatina, Arniensis) da 21 a 23 nel 358 a. C. (Pomptinia e Populilia o Publilia).

29. Anche se abbiamo escluso che la *civitas* quiritaria abbia mai avuto quel carattere di *regnum* assolutistico che la tradizione attribuisce al periodo da Romolo a Tarquinio il Superbo, non possiamo perciò dire che il suo sia stato mai un governo a struttura democratica. Si trattò, sino al compromesso licinio-sestio del 367 a. C., di uno stato a governo chiuso e, si può precisare, a regime patriarcale.

La *civitas Quiritium* fu uno stato a governo chiuso nel senso che la cittadinanza quiritaria fu preclusa, in linea di principio, a chi non appartenesse alle *gentes* quiritarie. Il modo normale per diventare Quirite era di appartenere ad una *gens* che fosse ammessa a far parte della comunità in virtù di una espressa e specifica accettazione del suo sopravvento da parte dei *patres* delle *gentes* già quiritarie. L'essere residente nell'urbe o nel contado non costituiva titolo per l'ammissione alla cittadinanza. È vero che verso la metà del sec. V a. C. i *plebeii,* come poi anche alcune popolazioni amiche del Lazio, ottennero il *connubium* con i *patricii* (n. 22); ma probabilmente per tutta la durata del periodo arcaico si continuò a ritenere giuridicamente inammissibile l'*adrogatio* (n. 62) di *plebeii,* ed a maggior ragione di stranieri in genere, da parte dei *cives* patrizî, di modo che neanche per questa via indiretta fu lecito incrementare la cittadinanza con elementi che non fossero già di nascita *gentiles.*

A guardar meglio, il regime di governo della *civitas* quiritaria fu un regime patriarcale, nel senso che, pur essendo tutti i *gentiles* considerati *cives,* la *civitas* a pieno titolo, comprensiva di ogni capacità di partecipazione al governo dello stato, fu, in linea di principio, riconosciuta ai soli *patres* (*gentium* o *familiarum*), membri del *senatus.* Gli altri membri della cittadinanza, cioè i sottoposti *liberi* e *ingenui* delle *gentes* e delle *familiae,* non ebbero (purchè fossero di sesso maschile) che l'ammissione ai *comitia curiata,* spesso convocati, ma privi, come si dirà, di ogni attribuzione deliberativa.

Gli elementi costitutivi del governo della *civitas* patriarcale furono, come in tutte le *civitates* antiche, tre: *a*) un'assemblea popolare (*comitia curiata*); *b*) un consiglio superiore direttivo (*senatus*); *c*) un ufficio o una serie di uffici a carattere direttivo o esecutivo. Questo schema rimase inalterato in Roma per tutta la durata del periodo arcaico, ma variarono notevolmente, in esso, gli uffici direttivi o esecutivi: non solo nel senso di una loro moltiplicazione, ma anche nel senso di una progressiva differenziazione tra veri e proprî

funzionarî di governo e una categoria di semplici ausiliarî di governo, i *sacerdotes*.

30. Le caratteristiche della *civitas* quiritaria, risultanti dalla specifica indagine della struttura e del regime del suo governo, appariranno ancora più chiare attraverso un breve *excursus* sulla evoluzione del governo patriarcale nelle tre fasi storiche in cui può essere approssimativamente diviso il periodo arcaico dello stato romano.

Queste fasi sono, a nostro avviso, le seguenti: una fase di formazione del governo patriarcale quiritario; una fase di completamento di quell'assetto di governo; una fase di degenerazione e di crisi del sistema di governo patriarcale.

(*a*) La fase di formazione del governo patriarcale fu la fase latino-sabina della *civitas* (sec. VIII-VII a. C.).

In questa fase le poche e limitate decisioni di interesse comune delle *gentes* confederate furono essenzialmente riposte nell'accordo dei *patres gentium*, che passarono a costituire quel consesso stabile, cui fu più tardi dato il nome di *senatus*. Occorse ovviamente, sin dall'inizio, un personaggio che esprimesse in sé e con la sua azione personale l'unità e l'autorità della *civitas*, e questo personaggio fu il *rex*. Ma il *rex*, capo civile e religioso a un tempo, ebbe una assai limitata autonomia di governo (*potestas*) e fu, più che altro, l'esponente, il fiduciario a vita dei *patres*.

I membri delle *gentes*, sottoposti com'erano all'assorbente *potestas* dei loro rispettivi *patres*, rimasero, in questa situazione di cose, sostanzialmente estranei alle funzioni di governo, privi cioè di ogni potere di deliberazione in merito agli affari cittadini. Se talvolta, o anche periodicamente, essi erano riuniti (del resto, unitamente ai *clientes*) nelle *curiae* (*comitia curiata*), ciò avveniva soltanto affinchè essi partecipassero ai riti comuni della *civitas* o passivamente ascoltassero i deliberati di interesse collettivo, presi sull'accordo dei *patres* e proclamati dal *rex* mediante le *leges regiae*.

(*b*) La fase di completamento del governo patriarcale fu quella etrusco-latina della *civitas* (sec. VI a. C.).

In questa fase, sia a causa del decadere delle *gentes* che a causa del potente influsso esercitato dalla civiltà etrusca, i rapporti tra *rex* e *senatus* si modificarono sensibilmente. Il *rex*, continuando ad essere capo civile e religioso a un tempo, acquistò maggiore autonomia nella direzione degli affari cittadini e, come capo dell'*exercitus*

centuriatus, aggiunse alla sua originaria *potestas* il supremo potere di comando militare (*imperium*). Il *senatus* non fu più composto dei soli *patres gentium*, ma di un numero fisso di *patres familiarum*, scelti tra quelli di maggiore affidamento e capacità e nominati, probabilmente, dal *rex*.

Non mutò di molto, in questa situazione di cose, la posizione originaria dei *comitia curiata*, che però furono anche convocati per prestare il formale giuramento di obbedienza al nuovo *rex* ed al suo *imperium* di *praetor* dell'esercito centuriato con la *lex curiata de imperio*. Ma ecco un punto che va senz'altro anticipato. Sebbene sia fortemente presumibile che i tiranni etruschi siano stati tutti, ad un tempo, *reges* e *praetores* a vita, vi sono motivi per supporre che le due cariche (quella di *rex cum potestate* e quella di *praetor cum imperio*) fossero, sul piano costituzionale, tra loro distinte (passibili quindi di essere attribuite a persone diverse).

(*c*) La fase di degenerazione e di crisi del sistema di governo patriarcale costituì un aspetto particolare della fase di degenerazione e di crisi di tutta la struttura politica quiritaria (sec. V - metà IV a. C.).

In questa fase la magistratura del *rex* si svuotò progressivamente di contenuto, riducendosi alla sola supremazia religiosa (*rex sacrorum*). Assunse invece preminenza, come suprema magistratura ordinaria, la carica del *praetor maximus* (in un secondo tempo, dei due *praetores*), di durata annuale. Il *senatus* rimase essenzialmente composto di *patres familiarum*, sebbene non sia da escludere che incominciasse ad esservi immesso anche qualche *filius familias* di più provata capacità. I *comitia curiata* andarono vieppiù perdendo di importanza e di vitalità.

A prescindere dall'organizzazione rivoluzionaria della *plebs*, cominciò intanto a profilarsi nell'*exercitus centuriatus* un mezzo extracostituzionale, praticamente efficacissimo, di manifestazione della volontà del popolo combattente, sia patrizio che plebeo (*populus Romanus Quiritium*). Le deliberazioni del *populus* riunito in *centuriae*, pur non avendo carattere costituzionale, produssero indirettamente i loro effetti attraverso la convalida del *senatus* (*auctoritas patrum*), e fu per questa via che vennero, in linea di fatto, designati i *praetores*, la cui nomina spettava invece, formalmente, al *rex*.

§ 4. — LE ASSEMBLEE DELLA « CIVITAS » QUIRITARIA

SOMMARIO: 31. I *comitia curiata*. — 32. Le pretese attribuzioni deliberative dei *comitia curiata*. — 33. Le vere attribuzioni dei *comitia curiata*. — 34. Le assemblee extracostituzionali. I *concilia plebis*. — 35. Segue. L'*exercitus centuriatus*. — 36. Segue. L'influenza politica dell'*exercitus centuriatus*.

31. L'unica e sola assemblea dei cittadini fu, nella *civitas Quiritium*, quella denominata dei *comitia curiata*, cioè del convegno generale dei *patricii* di sesso maschile nelle 30 *curiae* della comunità ternaria (n. 28).

La riunione avveniva normalmente nel *forum*, a ridosso del Campidoglio, in uno spiazzo detto appunto *comitium*. In tempi relativamente tardi ed a titolo eccezionale, per particolari cerimonie religiose, i comizi si riunirono anche sullo stesso Campidoglio, davanti alla sede del collegio dei pontefici (*pro collegio pontificum*). Giunti al luogo di riunione, i *Quirites* si ripartivano ordinatamente per *curiae*, ciascuna presieduta da un *curio*, e la riunione era diretta dal *rex* (*curio maximus*) o anche, nella fase di crisi, dal *pontifex maximus*. La convocazione dei *comitia* (' *comitia calari* ') avveniva originariamente per mezzo di araldi (*praecones*), mentre a partire dalla fase etrusco-latina fu spesso fatta per il tramite di un littore del *rex* (*lictor curiatius*).

In ordine alla composizione dei *comitia* si ritiene con buona verosimiglianza che ne facessero parte, in quanto inquadrati nelle *gentes* quiritarie, anche i *clientes*. Costituisce invece argomento di qualche discussione se ai comizi curiati partecipassero i soli *patricii*, o se vi abbiano anche partecipato, almeno da una certa epoca, i *plebeii*. A nostro parere tutto quel che si può intuire circa il reale andamento della storia dello stato quiritario depone nettamente contro la tesi dell'ammissione dei *plebeii* ai *comitia curiata*, anzi contro la stessa ipotesi che la plebe abbia mai aspirato ad esservi accolta. Vero è soltanto che, nel successivo periodo preclassico, caduta ogni importanza dell'assemblea in materia politica, vi furono talvolta ammessi anche i plebei, che giunsero persino a rivestire la dignità di *curio* o di *curio maximus* (n. 93). Il silenzio delle fonti circa questa tardiva apertura dei *comitia curiata* ai *plebeii* dipende solo dal fatto che nel periodo della repubblica nazionale i comizi curiati persero pressochè ogni importanza.

Il problema della composizione dei comizi curiati si chiarisce di molto quanto si passi ad esaminarne le probabili attribuzioni.

Secondo la tradizione, le attribuzioni dei *comitia curiata* sarebbero state di due specie. Da un lato, i *comitia* avrebbero avuto, per certi atti, una mera funzione di partecipazione passiva, di assistenza materiale al loro compimento: onde è che per essi si sarebbe parlato, più propriamente, di *comitia calata*. Da un altro lato, per altre categorie di atti, essi avrebbero invece avuto una vera e propria competenza deliberativa, che si sarebbe estrinsecata attraverso una prima votazione interna dei *patricii* nelle *curiae* ed attraverso una successiva conta dei voti delle *curiae*, al fine di stabilire la maggioranza. Tra tutte le curie si sarebbe tirata a sorte quella di cui il voto collettivo dovesse essere rivelato per primo (*principium*): se gli áuguri, presenti alle operazioni, decretavano che il voto del *principium* non era gradito agli dei, la votazione era rinviata ad altra data e doveva essere completamente rinnovata.

Queste notizie circa le attribuzioni deliberative dei comizi si desumono però, è bene precisarlo, da pochi e incerti accenni dell'annalistica repubblicana, la quale, pur trovandosi ai suoi tempi di fronte a comizi curiati privi di funzioni deliberanti (n. 93), non dubitava affatto che in età arcaica le funzioni deliberanti vi fossero invece state e che pertanto la procedura di votazione si fosse svolta, in quei tempi precedenti, in maniera approssimativamente corrispondente alle operazioni di voto delle altre assemblee costituzionali repubblicane. Tuttavia una più avveduta lettura di queste tarde notizie induce a dubitare seriamente del carattere di assemblea deliberante dei comizî curiati anche in età arcaica.

32. Le attribuzioni deliberative dei *comitia curiata* sarebbero state, secondo la tradizione, essenzialmente due: una funzione elettorale, consistente nell'approvazione della designazione del nuovo *rex*, fatta dall'*interrex*, e nel riconoscimento solenne, attraverso una seconda votazione, dell'*imperium* del monarca (*lex curiata de imperio*); una funzione legislativa, consistente nella votazione della *leges* proposte dal re (*leges regiae* o *curiatae*). Vi è chi parla anche di una funzione giurisdizionale, introdotta da una *lex Valeria* del 509 o da una *lex Valeria Horatia* del 449 a. C., la quale consisteva nella delibera, su istanza (*provocatio ad populum*) volta ai suoi concittadini dal condannato alla *poena capitis*, di commutare (o non commutare) la pena di morte nell'*aqua et igni interdictio*.

Ora, del fondamento della tradizione circa queste attribuzioni

deliberative già inducono a dubitare fortemente, in linea generale, sia il fatto che ai *comitia* partecipavano probabilmente i *clientes*, che erano semplici sudditi delle *gentes*, sia, sopra tutto, il rilievo che la massa dei *patricii* era certamente costituita da *filii familiarum*, cioè da persone rigidamente sottoposte alla *potestas* dei loro *patres* che si riunivano nel cd. *senatus*. Si tenga presente, inoltre, che i *comitia curiata*, essendo composti di un numero pari di *curiae* (trenta), erano singolarmente inadeguati ad una votazione di maggioranza.

Se si voglia discendere all'esame specifico delle singole funzioni deliberative, ancor più inattendibile si rivela, per ciascuna di esse, la narrazione tradizionale.

Delle pretese attribuzioni legislative parleremo più in là (n. 61), ma è opportuno avvertire sin d'ora che la tradizione circa la esistenza di *leges regiae* approvate dai comizi curiati si rivela, per più di una ragione, tra le piú labili. Leggi in senso puramente formale, cioè prive di contenuto normativo, erano poi la *lex curiata de imperio* e la *lex de bello indicendo*, l'una relativa ai poteri di *imperium* conferiti al *rex* (o a chi per lui comandasse l'esercito centuriato), l'altra relativa alla dichiarazione di guerra. Ma di ambedue vedremo tra poco che nemmeno esse avevano carattere deliberativo (n. 33).

Ancora meno sicure delle attribuzioni legislative sono le pretese attribuzioni giurisdizionali. Pare assodato, infatti, che la leggenda di una *provocatio ad populum* introdotta già nel sec. VI o nel V a. C. sia frutto di un'anticipazione storica e che il sistema della *provocatio* sia stato riconosciuto soltanto da una *lex Valeria de provocatione* dal 300 a. C. (n. 134). Comunque, anche negando l'anticipazione storica, mai si potrebbe fondatamente parlare di una competenza dei *comitia curiata* in ordine alla *provocatio*. La tradizione afferma, infatti, che le *leges de provocatione* furono deliberate dai *comitia centuriata*, il che porta a credere che dovessero riferirsi solo a questi ultimi. E del resto, ove si tenga presente che ' *populus* ' fu il termine adoperato per indicare l'*exercitus centuriatus* risulta fortemente consolidata la tesi della assoluta mancanza di attribuzioni giurisdizionali dei *comitia curiata*.

Restano le pretese attribuzioni elettorali, ma, a ben riflettere, anche esse sembrano il frutto, se non di una invenzione della leggenda (che sarebbe troppo), certamente di un grosso equivoco. Per quanto riguarda l'intervento dei *comitia curiata* in ordine alla designazione del nuovo *rex* operata dall'*interrex*, nessun dubbio che esso si sia verificato sin dalle origini, a titolo di ' presa di conoscenza '

della persona del nuovo monarca da parte di coloro che avrebbero dovuto obbedirgli in pace e in guerra, ma è addirittura inverosimile che la scelta dell'*interrex*, portavoce dei *patres* della comunità, sia stata formalmente subordinata all'approvazione (o disapprovazione) dei *cives*.

Vero è che, secondo la tradizione, le delibere comiziali erano a loro volta subordinate all'approvazione del senato (*auctoritas patrum*: n. 38); tuttavia, considerato che il nuovo *rex* era persona di gradimento appunto dei *patres*, non si vede a che servisse, ciò posto, lasciare ai comizi la possibilità di disapprovare la deliberazione operata dall'*interrex*, per vedersi poi, in tale ipotesi, negata l'*auctoritas patrum*. Considerazioni analoghe valgono per la *lex curiata de imperio*, introdotta con ogni probabilità nella fase etrusco-latina (n. 33).

33. I *comitia curiata* furono, dunque, sempre e solo, a nostro parere, riunioni non deliberative dei *patricii* di sesso maschile (e di età pubere) e dei loro *clientes*. A dir così, si trattò sempre, nella sostanza delle cose, di *comitia calata*, anche se quest'ultima denominazione si ridusse col tempo ad indicare le sole convocazioni fatte dal *rex sacrorum* o dal *pontifex maximus*.

I motivi delle riunioni comiziali furono svariati: la partecipazione alle funzioni religiose della *civitas*, celebrate dal *rex* o, più tardi, dal *pontifex maximus*; l'*inauguratio* del *rex*, vale a dire la silenziosa attesa nel *forum* che il nuovo *rex* ottenesse gli *auspicia* favorevoli al suo regno, attraverso la consultazione dei segni celesti operata prima dall'*interrex* e, nella fase etrusco-latina, da un *augur* sull'*arx Capitolina* (*auguraculum*); la *lex curiata de imperio*, venuta in uso nella fase etrusco-latina, e consistente nel giuramento di obbedienza all'*imperium* del *rex* inaugurato; la presa di conoscenza di molteplici deliberazioni di interesse collettivo (guerra, pace, condanne capitali, disposizioni varie); l'accettazione di nuove *gentes* nella comunità (*adlectio gentium*); l'assistenza agli atti di *detestatio sacrorum*, cioè di abiura dei culti gentilizi o familiari, operati dai *patres*: i quali, per tale modo, o uscivano affatto dal novero dei cittadini (*transitio ad plebem*), oppure passavano sotto la *potestas* di un altro *pater*, se questo dichiarava solennemente di assumerli come *filii* nella sua *gens* o nella sua famiglia e quindi come suoi successori in caso di morte (*adrogatio* o *testamentum calatis comitiis*: n. 62).

Queste (ed eventuali altre) funzioni dei *comitia curiata* furono altrettante espressioni di quella partecipazione immediata dei cittadini alla vita politica e religiosa della comunità che era caratteristica della πόλις antica.

È ovvio che le forme in cui i convocanti si rivolgevano ai *Quirites* convocati non fossero quelle di un'arida e scostante notificazione delle decisioni già prese, ma tendessero al persuasivo e talvolta anche all'interrogativo (per es.: '*Velitis, iubeatis, Quirites*'), al fine di ottenere una convinta adesione o addirittura la finale acclamazione: le sorti della *civitas* non erano certo indipendenti dal buon volere dei *cives* e degli utilissimi *clientes*. Ciò non autorizza, peraltro, a ritenere che i *Quirites* addirittura votassero per il sì o per il no. Tanto per fare un esempio, l'*adlectio* di nuove *gentes*, atto che avrebbe comportato quanto altri mai l'adesione della cittadinanza tutta, viene anche presentata dalle fonti annalistiche, molto più realisticamente, come l'effetto di una delibera assolutamente autonoma dei *patres* (come *cooptatiō gentium*). Quanto alla *lex de bello indicendo*, non vi è dubbio che, di fronte ad un imminente conflitto con altre popolazioni, fosse ritenuto utile e opportuno riunire i comizi per preannunciarlo e per giustificarlo, ma sta di fatto che questa *promulgatio* dalle buone ragioni di un *iustum bellum* non risulta essere stata condizionata da una vincolante manifestazione di volontà dei *comitia*: la decisione spettava ai *patres*.

L'istituto più suggestivo, in parte tuttora misterioso tra quelli ora indicati è, fuor di dubbio, la *lex curiata de imperio*, in ordine a cui sopra tutto ci si chiede come mai abbia potuto resistere alle profonde trasformazioni delle strutture costituzionali, che travolsero la preponderanza del *rex* e portarono al culmine dello stato, in luogo di lui, il *praetor* o i *praetores* comandanti dell'esercito. Se il *praetor* prima, i due *praetores* poi (e nel periodo della *libera respublica*, come vedremo, i magistrati *cum imperio*) traevano la loro designazione dalle *centuriae* dell'*exercitus* (cioè, nel periodo successivo, dai *comitia centuriata*), come mai fu richiesta anche per essi la *lex curiata* per l'investitura nell'*imperium*? Ma la risposta, pur se ipotetica, non ci pare difficile. L'*imperium* sin dalle origini non fu affatto un potere caratteristico ed esclusivo del *rex*, ma fu piuttosto l'espressione del comando supremo ed effettivo, sanzionato dal gradimento degli dei, sul *populus Romanus Quiritium*. Ciò spiega perchè, subordinatamente all'*inauguratio*, non trovarono difficoltà ad ottenere l'*imperium*, ad un certo momento, in luogo del *rex*, i *praetores*. E ciò chia-

risce altresì perchè mai i *comitia curiata,* essendo stati *ab origine* gli spettatori della *inauguratio* dei titolari dell'*imperium,* lo rimasero, per forza di tradizione, anche nel periodo della *respublica* nazionale.

Per l'assistenza agli atti di *detestatio sacrorum* ed alle eventuali successive *adrogationes* i *comitia curiata* si riunivano, di regola, due volte l'anno a data fissa (24 marzo e 24 maggio). Per ogni altra attività si riunivano invece secondo bisogno.

34. La fase di crisi della *civitas* quiritaria (sec. V-IV a. C.) vide emergere, accanto ai *comitia curiata,* due assemblee extracostituzionali, praticamente influentissime, che rappresentavano, in modi diversi, il mezzo di cui la plebe si valse per interferire direttamente negli affari della *civitas Quiritium* e per realizzare conseguentemente la sua rivoluzione: i *concilia plebis* e l'*exercitus centuriatus.* Nonostante che la tradizione, seguita largamente dalla storiografia moderna, ritenga che alla costituzionalizzazione di ambedue le assemblee si sia proceduto assai per tempo, noi escludiamo che esse abbiano avuto in età arcaica altro carattere che di assemblee puramente politiche.

Cominciamo dai concilî plebei. I *concilia plebis tributa* (n. 22) nacquero, con carattere spiccatamente rivoluzionario, nel primo decennio del sec. V a. C., come riunioni dell'elemento plebeo distribuito nelle varie tribù urbane e rustiche. Il punto di incontro comune fu sin dall'inizio, o comunque divenne ben presto, il monte Aventino, che faceva parte della cerchia delle quattro *regiones urbanae* di Servio Tullio, ma era fuori dal circuito sacro del *pomerium* quiritario. Non è da escludere che, già in periodo arcaico, qualche riunione di questa assemblea così fortemente contestativa del predominio patrizio si sia svolta arditamente nel *forum.* I *plebeii* vi convenivano da tutte le tribù della città e del contado, e non lo facevano a puro titolo di presenza fisica, ma allo scopo (messo chiaramente in evidenza dalla terminologia di *concilium*) di concordare, sulla base di una libera discussione, le richieste e le decisioni da far presenti ai *Quirites.* Il voto non era espresso, tuttavia, in assemblea plenaria, sulla base della maggioranza dei presenti alla riunione, ma era formulato *tributim,* cioè come manifestazione degli orientamenti di ogni singola tribù: il che fa presumere che si tenesse praticamente un qualche conto anche degli assenti. La convocazione era solitamente fatta dai *tribuni plebis.*

Oltre ad eleggere i loro rappresentanti (cioè gli stessi *tribuni,*

gli *aediles* e i *iudices decemviri*), i *concilia* esprimevano, mediante *plebiscita* (cioè '*scita plebis*', delibere da portarsi a conoscenza dei *Quirites*), le istanze plebee di rinnovamento della *civitas*: istanze che i *patricii* (e per essi i *patres* del cd. *senatus*) erano, dal punto di vista formale, pienamente liberi di accogliere o meno, ma che, dal punto di vista sostanziale, erano il più delle volte addirittura decisive per indurre i *patricii* alla concessione, sia pur contro voglia, dalle richieste riforme. Essenzialmente dai *plebiscita* furono determinate le cd. *leges Liciniae Sextiae* del 367 a. C. (n. 23), che figurano appunto proposte da due *tribuni plebis*. Così pure dalle richieste plebiscitarie della *plebs* sortì quel complesso di leggi integrative del *ius Quiritium*, che conosceremo di qui a poco come *ius legitimum vetus* (n. 65 ss.).

A nostro avviso, il carattere costituzionale dei *concilia plebis tributa* in periodo arcaico è da negare, non soltanto per le considerazioni di ordine generale che portano a ravvisare nella plebe di questo periodo una categoria di sudditi della *civitas Quiritium* (n. 27), ma anche per considerazioni di carattere specifico che portano ad escludere ogni rilievo costituzionale delle delibere conciliari. Se è vero che i rappresentanti della plebe ebbero veste meramente politica (n. 44), è chiaro che ai *concilia plebis* non furono riconosciute dalla *civitas* attribuzioni elettorali; e se è vero che le leggi Licinie Sestie del 367 a. C. furono ottenute dalla plebe solo su pressione politica, è evidente che sino ad allora la plebe non ebbe attribuzioni legislative. La tradizione riferisce, per verità, di tre *leges Valeriae Horatiae* del 449 a. C. relative alle delibere plebee e alle magistrature della plebe, ma si tratta di invenzioni oltre tutto largamente riconosciute. In particolare, nessuno può credere alla verità della pretesa *lex de plebiscitis*, con la quale si sarebbe disposta l'equiparazione dei *plebiscita* alle *leges publicae* in un'epoca in cui probabilmente queste ultime non esistevano ancora (n. 132).

35. L'*exercitus centuriatus* fu come tale, cioè come corpo armato, un istituto pienamente costituzionale a cominciare dalla fase etrusco-latina (n. 19). Esso svolse peraltro anche funzioni extracostituzionali, politicamente importantissime, che prelusero alla sua trasformazione in *comitia centuriata* nel periodo della *respublica* nazionale (n. 23).

Anticipare la trasformazione dell'esercito all'epoca delle XII

tavole, o comunque ad età anteriore al 367 a. C., è, secondo noi, azzardato, checché dica in contrario la tradizione. Ciò che veramente potè accadere e probabilmente accadde, nel corso della fase di crisi della *civitas* quiritaria, fu che l'esercito centuriato, e nel seno dello esercito la forte categoria dei *pedites* plebei, facesse sentire sempre più pressantemente il suo peso condizionante nella vita cittadina sino al punto da prefigurare quel *comitiatus maximus* che esso sarebbe divenuto nel periodo perclassico.

Anche dell'organico dell'*exercitus centuriatus* di Servio Tullio è impossibile credere che abbia comportato sin dall'inizio quel totale di ben 193 centurie che fu dei *comitia centuriata* nel periodo preclassico (n. 94): è chiaro cioè che il punto di partenza deve essere stato molto più modesto delle tappe successive e dal punto d'arrivo. Tuttavia le varie e diverse teorie formulate in proposito sono tutte accomunate dal segno, visibilissimo, della fantasiosità. Secondo noi è probabile che inizialmente la consistenza numerica degli armati sia stata quella stessa di prima, e che la riforma serviana abbia inciso sulla diversa organizzazione dell'esercito, non più incentrato sulla cavalleria, ma sulla fanteria pesante: dunque, sei centurie di *equites* patrizi (i *Ramnes, Tities* e *Luceres,* ' primi ' e ' secondi ' di Tarquinio Prisco) e trenta centurie di *pedites* plebei in età di combattimento (cioè *iuniores*), costituenti quella che si disse la *classis clipeata* (munita dello scudo rotondo di bronzo denominato *clipeus*), con un ausilio di una dozzina di centurie di véliti (detti tradizionalmente *infra classem*). Questo organico, di cui l'indizio più evidente è costituito dal numero iniziale dei *tribuni militum,* che erano tre, fu successivamente, come sappiamo, raddoppiato, nel senso che la *legio* unica cedette il posto a due *legiones,* per un totale di dodici centurie equestri, sessanta centurie di fanteria, più le centurie dei véliti e qualche centuria di complementi specializzati (i *fabri,* la fanfara, i portatori). Ma non fu la sola variazione verificatasi nel corso dei secoli V-IV a. C. I veterani delle singole centurie di fanteria passarono progressivamente a costituire altrettante centurie di *seniores* (dai 46 ai 60 anni), utilizzabili in ultima schiera o per difesa territoriale: centurie che, essendo formate da residuati del servizio di prima schiera, non furono a numero pieno di 100 *pedites,* ma a numero di componenti alquanto inferiore, variabile dall'una all'altra. Non solo: è ben comprensibile che anche le centurie degli *infra classem* siano state successivamente graduate in nuclei diversificati dal tipo più o meno importante di armamento (cioè in una seconda, terza, quarta, quinta *classis*); ed è

altresì comprensibile che, col passar del tempo, tutte le centurie (sia degli *equites* che dei *pedites*) abbiano perso il carattere di unità di immediato impiego e siano piuttosto diventate le unità di reclutamento (ascese in ultimo a diciotto per gli *equites* e a ottanta per la *classis clipeata* o *prima classis*) alle quali si attingeva di volta in volta per la formazione della *legio* o delle *legiones*. Questo il motivo per cui, ancora nel sec. II a. C., la legione, pur essendo organizzata su 30 manipoli di fanteria (più gli ausiliari) era ripartita in 60 centurie per un totale di 3000 uomini con armatura pesante (n. 75).

Comunque siano andati di preciso le cose, certo è che le complesse operazioni di leva dei patrizi destinati alla cavalleria e dei plebei destinati alla fanteria furono operate nel campo Marzio attraverso un periodico *census* (da ' *censere* ', valutare), cioè attraverso una periodica valutazione dei titoli di appartenenza alla cavalleria e del patrimonio familiare minimo occorrente per l'iscrizione dei plebei alla *classis clipeata* piuttosto che a un gruppo di centurie degli *infra classem*. Coerentemente con la trasformazione delle centurie da unità di immediato impiego in unità di reclutamento a fini di eventuale impiego, il *census* ascese all'importanza di una periodica revisione della popolazione (cittadini patrizi e sudditi plebei) nella sua consistenza numerica, nelle sue componenti di età, nella diversa ' cifra ' delle varie genti e famiglie, nello stesso comportamento più o meno affidante dimostrato (sul piano del valore personale e su quello morale) dai singoli individui chiamati al servizio nell'*exercitus*. Ben si comprende che, ad un certo punto, si sia resa opportuna l'istituzione, ai fini di queste complesse e delicate operazioni, degli appositi *censores* (n. 45).

36. Nel loro complesso, i membri dell'*exercitus centuriatus* costituivano il *populus*, vale a dire la massa armata, ed erano denominati, più precisamente, il ' *populus Romanus Quiritum* ', cioè la massa armata della *civitas* dei *Quirites*. In che modo sia potuto avvenire che il *populus* abbia assunto, nel corso del sec. V a. C., sempre maggiore peso politico, è, a ben guardare, abbastanza facilmente comprensibile.

Per poter essere inquadrato e, in caso di operazioni militari, efficacemente impiegato, l'esercito doveva essere abbastanza spesso radunato, dal *rex* o dal *praetor*, nel *campus Martius*, la piazza d'armi sita fuori del *pomerium* cittadino, là dove infatti ci risulta che era

eseguita la leva (il *census*) ed avevano luogo le esercitazioni. In queste sue riunioni al campo Marzio l'esercito si presentava ovviamente al gran completo: non solo vi partecipavano gli *equites* e i *pedites* chiamati all'impiego di linea, ma vi prendevano parte anche coloro che erano esclusi, per ragioni di età o di insufficiente ricchezza familiare, dalla *classis clipeata,* cioè i *seniores* e gli *infra classem.* Nulla di più naturale che, in queste occasioni, si procedesse anche alla formazione delle centurie degli *infra classem,* chiamati a compiti di fanteria leggera, e si inquadrassero i *seniores,* ai fini del loro eventuale impiego territoriale, in centurie corrispondenti a quelle degli *iuniores* da cui provenivano. Nulla di più naturale, altresì, che gli *infra classem* fossero ulteriormente ripartiti in gruppi di centurie diversificati dal tipo di armamento che la maggiore o minore ricchezza dei partecipanti fosse in grado di assicurare.

I raduni plenari del campo Marzio furono propizi a discussioni, e in certo senso ce lo fa intendere la stessa tradizione quando, parlando delle operazioni di *census,* precisa che i rilevamenti erano fatti dal *censor* in pubblico e in contraddittorio con gli interessati. Gli *equites,* facendo parte della cittadinanza quiritaria, erano la categoria privilegiata e meno incline a discutere le decisioni comunicate dai capi. Ma per i *pedites* plebei era diverso. Il grave carico economico che essi si assumevano, pur essendo esclusi dalla cittadinanza quiritaria, per difendere gli interessi romani li induceva comprensibilmente a far intendere in tutti i modi i loro orientamenti di approvazione o di disapprovazione sul piano politico di quelle decisioni quiritarie. Sopra tutto il parere delle centurie di *iuniores* e di *seniores* da cui proveniva o era provenuta la *classis clipeata* doveva aver importanza pratica notevole. I loro mezzi di pressione erano il rifiuto di obbedienza e la minaccia di ammutinamento: mezzi che si rivelarono particolarmente efficaci anche allo scopo di condizionare al gradimento delle *centuriae* la nomina, fatta dall'*interrex* (n. 44), del *praetor maximus*, comandante della *legio,* e dei *tribuni militum*, costituenti lo stato maggiore del *praetor.*

Data questa situazione, è addirittura presumibile che, sopra tutto nell'imminenza delle battaglie, sia invalso il metodo da parte del *praetor* di tastare il polso al *populus,* interrogando sugli umori dei singoli reparti i capi delle *centuriae* (*centuriones*). Ed è presumibile, se le cose sono andate in tal modo, che l'interrogazione si iniziasse con i capi delle centurie degli *equites,* per passare poi ai capi delle centurie di fanteria nell'ordine di importanza delle medesime,

cominciando cioè dalla prima classe ed eventualmente arrestando l'interrogazione stessa quando fossero state accertate le buone disposizioni degli *equites* e dei *pedites* con armatura pesante, i *classici*.

Oltre queste ipotesi, già piuttosto azzardate, non è il caso di spingersi. Certo è (giova ribadirlo) che, se il *populus* riunito nell'*exercitus centuriatus* venne ad acquistare per le vie ora descritte una notevole importanza nella *civitas*, non è plausibile che il riconoscimento dell'*exercitus* come assemblea istituzionalmente deliberante sia potuto avvenire prima della metà del IV sec. a. C. Davvero non si saprebbe assolutamente spiegare, altrimenti, perchè mai tante lotte intestine si sarebbero combattute sino a quell'epoca tra *patricii* e *plebeii* per l'ammissione dei secondi alla carica di *praetor*, cioè ad una carica che sarebbe dipesa dal voto della maggioranza (per l'appunto plebea) delle centurie comiziali. Quel che solo può ammettersi è che già nella fase di crisi della *civitas* sia stato concesso ai plebei di ottenere qualche posto di *tribunus militum*, e, inoltre, che in quella fase sia sorto l'uso del *senatus* di convalidare talvolta con la propria *auctoritas*, facendole sostanzialmente sue, le deliberazioni, per sè non costituzionalmente valide, dell'*exercitus centuriatus*.

§ 5. — IL « SENATUS » DELLA « CIVITAS » QUIRITARIA

SOMMARIO: 37. Il *senatus*. — 38. Le attribuzioni del *senatus*.

37. Il cd. *senatus* (denominazione probabilmente estranea al periodo arcaico) fu inizialmente l'assemblea dei *patres* delle *gentes* quiritarie e si trasformò poi man mano, a partire dalla fase etrusca, in *consilium regis*, formato dai *patres familiarum* di maggior senno ed età (*senes, senatores*) nell'àmbito della classe dei *patricii*: *patres maiorum gentium* quelli provenienti dalle genti originarie, *patres minorum gentium* quelli appartenenti alle genti introdotte in Roma dai re etruschi o dagli stessi riconosciute *ex novo*.

Il dato della tradizione, secondo cui il *senatus*, istituito da Romolo, sarebbe stato inizialmente composto di un numero di cento membri, poi portati a trecento, abbiam visto che non può essere creduto, salvo forse per quanto riguarda il particolare della triplicazione dei membri del consesso, che adombra la realtà della confederazione in un'unica *civitas* delle tre *tribus* dei *Rammes*, dei *Tities*

e dei *Luceres*. In realtà è pensabile che, inizialmente, il numero dei *senatores* non sia stato fisso, ma che sia invece dipeso dal numero effettivo delle *gentes* confederate. Fisso esso può essere divenuto soltanto nella fase etrusco-latina, allorquando, decadendo le *gentes*, non potendo essere ammessi al *consilium regis* tutti i *patres familiarum*, che erano in numero eccessivo, si dovettero scegliere tra questi coloro che, sopra tutto per esperienza di età, dessero maggior affidamento di avvedutezza. In questo secondo momento è probabilmente anche avvenuto che i senatori siano diventati di nomina regia, sebbene non sia affatto da escludere che l'atto di nomina da parte del *rex* altro non fosse che la conferma di una chiamata deliberata internamente dal *senatus* (*cooptatio*).

Può darsi, infine, che già nella fase di crisi del sistema di governo patriarcale, abbiano cominciato ad avere accesso in senato, accanto ai *patres familiarum*, alcuni *filii familiarum* di specifica e riconosciuta capacità: sopra tutto per essersi distinti nell'*exercitus centuriatus*. Tuttavia non è credibile che il fenomeno possa essere stato molto diffuso. Esclusi certamente furono, sino a tutta la metà del sec. IV a. C., non soltanto i *clientes* delle genti, ma anche i *plebeii*, che non erano ammessi nemmeno ai *comitia curiata* (n. 31).

38. Secondo la tradizione, spettava al *senatus* una triplice serie di attribuzioni: esprimere dal suo seno l'*interrex*, in caso di vacanza del trono; dare pareri al *rex* sugli argomenti per cui questi ne facesse richiesta; confermare con il proprio avallo (*auctoritas patrum*) le deliberazioni delle assemblee popolari.

Non vi è motivo per dubitare delle prime due attribuzioni, e, in particolare, dell'antichissima origine dell'*interregnum* (n. 39). A proposito della funzione consultiva del *senatus*, è però pensabile che essa abbia subìto tutto un processo di evoluzione. Inizialmente, nella fase latino-sabina, è verosimile che i pareri dei *patres* fossero determinanti, dovessero essere perciò obbligatoriamente richiesti dal *rex* e fossero per lui vincolanti. Invece, nel periodo etrusco-latino, pur rimanendo per molte materie obbligatoria l'interrogazione del *senatus* (così in tema di trattati di alleanza, di dichiarazioni di guerra ecc.), i *senatus-consulta* sicuramente non ebbero carattere vincolante per il monarca, che teoricamente poteva anche non tenerne conto.

Quanto alla funzione confermativa nei confronti dei deliberati

popolari, è da osservare, anzi tutto, che essa non ebbe ragione di esistere nei riguardi dei *comitia curiata,* i quali mancavano di potere deliberante (n. 32). È preferibile dunque ritenere che questa attribuzione si sia profilata durante la fase di crisi della *civitas,* allorquando si venne a manifestare l'opportunità di conferire rilevanza giuridica alle deliberazioni di ordine politico, per sè invalide, del *populus* riunito nell'*exercitus centuriatus* o della *plebs* riunita nei *concilia plebis.* L'*auctoritas patrum,* sebbene se ne sia dubitato, fu insomma, nei riguardi dell'*exercitus* e dei *concilia,* un atto di conferma e di convalidazione della loro volontà, cioè di una volontà emessa da assemblee del tutto incapaci, costituzionalmente, di esprimere una volontà di governo.

Risulta da quanto ora detto che il *senatus* fu, nel contesto arcaico della *civitas Quiritium,* un'assemblea essenzialmente deliberante, dalla quale dipendevano la designazione del *rex* e delle altre cariche statali (in particolare, il *praetor maximus* dell'esercito centuriato), non meno che la stessa condotta del re negli affari politici. I re etruschi intaccarono progressivamente questo prepotere del senato, facendo degradare il consesso in organo consultivo. Ma quando, decaduta la monarchia, al sommo dello stato si trovò il *praetor* annuale, l'importanza del senato ebbe una forte ripresa perchè, come meglio vedremo in seguito, le designazioni e le delibere dell'*exercitus centuriatus* furono rigorosamente subordinate all'autorevole e determinante *auctoritas patrum.*

§ 6. — IL « REX » E LE MAGISTRATURE DELLA « CIVITAS » QUIRITARIA

SOMMARIO: 39. Il *rex.* — 40. I poteri e gli attributi del *rex.* — 41. Le attribuzioni regie di carattere militare. — 42. Le attribuzioni regie di carattere civile. — 43. Lo sviluppo delle magistrature e dei sacerdozi. — 44. Le magistrature ordinarie. — 45. Le magistrature straordinarie. — 46. Gli ausiliari di governo.

39. Il capo della *civitas Quiritium,* sia sul piano civile e militare che sul piano religioso, fu inizialmente il *rex,* espresso dal seno del collegio dei *patres* per il tramite dell'*interrex.* Ma le vicende del periodo arcaico, e in particolare della fase di crisi della *civitas* quiritaria, determinarono non poche e non trascurabili variazioni di questa carica suprema (n. 40).

In linea molto approssimativa, si può dire della carica regia che essa ebbe, per tutto il periodo, almeno queste tre costanti: fu sacra, essendo il *rex* al vertice dei culti cittadini; fu monocratica, non ammettendosi la possibilità di una regalità collegiale; fu vitalizia, restando il *rex,* una volta nominato, tale sino alla morte, salvo spontanea *abdicatio.* Non bisogna dimenticare, peraltro, che la leggenda parla, a torto o a ragione, di una ' corregenza ' tra Romolo e Tito Tazio. E inoltre, per ciò che attiene al carattere vitalizio della regalità, lo istituto antichissimo (e misterioso agli stessi Romani) del ' *regifugium* ' fa sorgere un qualche sospetto che il *rex* fosse assoggettato ad una conferma annuale da parte dei *patres.* Dal 24 al 28 febbraio, infatti, il *rex* si nascondeva ai suoi concittadini, sostituito da un *interrex,* tornando poi in circolazione, dopo questa ' fuga ' di cinque giorni, senza bisogno di una nuova *inauguratio.* Questa singolare usanza potrebbe essere l'indizio del fatto che il ritorno dalla fuga si verificasse solo se il senato non decidesse di revocare il re.

La tradizione, mentre non dubita della durata vitalizia dello istituto regale, è assai ferma nell'escludere che la monarchia quiritaria abbia mai avuto carattere ereditario, sebbene non sia difficile avvertire le tracce di una successione familiare sopra tutto negli ultimi tre re, quelli del periodo etrusco-latino. Nel racconto tradizionale la successione di un re ad un altro si sarebbe svolta in questo modo. Morto il *rex,* il potere di prendere gli *auspicia* divini per le buone sorti della *civitas* tornava automaticamente al *senatus* (' *auspicia ad patres redeunt* '). Il senato eleggeva tra i suoi membri un ' *interrex* ' per la durata di cinque giorni, che a sua volta passava il potere ad un altro *interrex* e così di seguito, sino a che, convocati i *comitia curiata,* l'*interrex* di turno proponeva il nome del nuovo monarca. Se la votazione dei *comitia* era affermativa, si procedeva alla *inauguratio* e finalmente, in caso di *auspicia* favorevoli, il nuovo *rex* chiedeva ed otteneva la *lex curiata de imperio.*

Già si è detto perchè si renda necessario dubitare fortemente di questa macchinosa procedura, ed in particolare della elezione del nuovo re da parte dei *comitia curiata* (n. 33-34). Ciò non importa, peraltro, che si possa rifiutare in blocco, come fanno alcuni, il racconto tradizionale, per sostenere che il nuovo *rex* fosse in realtà designato a titolo successorio del monarca precedente. Che la scelta del predecessore possa avere avuto in pratica una certa influenza, talvolta notevole, è ben possibile e naturale. Ma negare la fondatezza della tradizione, almeno per quel che riguarda la nomina del *rex* da parte del

senatus attraverso l'espediente dell'*interrex*, sarebbe, oltre tutto, in netto contrasto con tutto quanto è dato presumere circa il carattere originario del *senatus*, vero consesso di *reges* piuttosto che mero *consilium regis*.

È bene precisare, piuttosto, che, a quanto sembra, una sensibile differenza tra monarchia latino-sabina e monarchia etrusco-latina deve esservi stata anche in ordine all'investitura. I re latino-sabini furono tutti designati dall'*interrex* ed investiti da lui, mediante una solenne *inauguratio*, del potere di trarre gli *auspicia* per le sorti della *civitas Quiritium*. I re etrusco-latini che la tradizione mostra assai più svincolati dall'autorità del senato, non giunsero tutti al potere per il tramite dell'*interrex*, ma in ogni caso introdussero l'uso di far procedere alla loro *inauguratio* da un sacerdozio indipendente dalla influenza del senato, il sacerdozio degli *augures* (n. 46). In più, i re etrusco-latini, se ed in quanto assumevano il comando dell'*exercitus centuriatus* (comando che, almeno in astratto, poteva essere anche affidato, anno per anno, ad un personaggio diverso da loro), avevano necessità della conferma cittadina rappresentata dalla *lex curiata de imperio* (n. 33).

40. Il culmine delle fortune dell'istituto monarchico fu raggiunto, a nostro avviso, nella fase etrusco-latina del periodo arcaico, quando il *rex* aggiunse alle sue attribuzioni politico-religiose di esponente supremo della *civitas Quiritium* l'attribuzione normale del comando sull'*exercitus centuriatus*, composto da *equites* patrizi e *pedites plebei*.

Nella fase latino-sabina il *rex* si poneva solitamente anche a capo dell'esercito in guerra (e in questo senso può dirsi che a lui spettava anche l'*imperium* delle truppe), ma le sue attribuzioni di capo della comunità non erano espresse (o anche espresse) col termine e col concetto ' militare ' di *imperium* (che fu oltre tutto, si ricordi, di importazione etrusca), bensì erano indicate, molto più genericamente, dall'unico e solo concetto e dalla corrispondente parola ' *potestas* (*regis*) '. Quest'ultimo termine stava ad indicare una autorità suprema politico-religiosa nella *civitas*, la quale era sostanzialmente analoga a quella dei *patres* sulle *gentes* e sulle *familiae*; ma, è ovvio, la *potestas regis*, proprio per la concorrenza dei *patres*, veniva ad essere praticamente esigua, riducendosi, più che altro, al cerimoniale esteriore, al simbolismo supremo della unità cittadina, di cui il *rex* era la vivente perso-

nificazione. Furono gli Etruschi a modificare sostanzialmente questa situazione costituzionale, introducendo in Roma l'istituto dell' ' *imperium* ' come attributo caratteristico di chi fosse preposto al comando dell'esercito, quindi (almeno normalmente) dal *rex*. E lo confermano molteplici indizî: il fatto che agli Etruschi (diciamo, per intenderci, a Tarquinio Prisco) si deve la costituzione di una forza armata stabile, levata regolarmente ogni anno; il fatto che gli Etruschi (diciamo, sempre per intenderci, Servio Tullio) passarono ad istituire quello strumento perfezionato di potenza che fu l'*exercitus centuriatus;* il fatto che ad essi risale l'introduzione delle insegne esteriori dell'*imperium* magistratuale; il fatto, infine, che i *reges* etruschi ci vengono tramandati come titolari di due poteri in parte coincidenti, la *potestas* e l'*imperium*.

Per effetto dell'introduzione dell'*imperium,* la figura del *rex,* pur rimanendo fisicamente unica, venne insomma ad avere due facce: l'antica ed originaria, di esponente e simbolo dell'unità quiritaria; la nuova e sopravvenuta, di capo ed arbitro supremo delle sorti del *populus Romanus Quiritium*. Peraltro il nuovo carattere della carica regia, mentre dapprima ne fece enormemente aumentare l'importanza, di poi fu causa della sua decadenza. Per tener testa alla congerie delle funzioni inerenti alla sua carica, il *rex* fu costretto, nella fase di crisi, a cedere sempre più di sovente le funzioni di *praetor* dell'esercito (quindi l'*imperium* ad altre persone di fiducia del *senatus*) e fu costretto altresì a ricorrere a svariati ausiliari, i quali passarono a sottrargli stabilmente le funzioni loro attribuite o delegate, riducendolo progressivamente a mero capo dei culti cittadini (*rex sacrorum*).

La sede del *rex* fu nel *forum,* in un edificio detto *regia,* che rimase poi sede del *rex sacrorum* in epoca preclassica. Insegne del monarca, in quanto titolare di *imperium,* furono il seggio curule (*sella curulis*), il mantello di porpora (*toga picta*), sostituito in guerra dalla tunica orlata di palme (*tunica palmata*), il cocchio da combattimento (*currus*). La scorta regale fu costituita da dodici *lictores,* muniti di un fascio di verghe con una scure (*fascis cum securi*), i quali avevano funzioni subalterne, tra cui primeggiava quella del carnefice.

I poteri del *rex-praetor* nella fase trusco-latina si precisarono nelle seguenti funzioni: la direzione dei culti comuni ai *Quirites* e di quelli comuni al *populus Romanus Quiritium;* il comando militare in senso stretto; il regolamento dei rapporti della *civitas* con gli altri stati; la direzione della vita della *civitas* in ordine alle questioni interne di comune interesse; la coercizione dei recalcitranti allo

imperium; l'enunciazione del principio di diritto applicabile nelle controversie private (*iurisdictio*). Di queste attribuzioni, la direzione dei culti comuni dei *Quirites* e di quelli comuni di tutto il *populus Romanus Quiritium* (*sacra publica pro populo*) fu progressivamente attratta sotto l'antica *potestas* regia, la quale conferiva al *rex* la facoltà di convocazione dei cittadini quiritari nei *comitia curiata* o dell'intero *populus* in una *contio* (*ius contionis*), la facoltà di celebrazione dei riti, la facoltà di trarre gli *auspicia*, la facoltà di emanazione di norme cultuali (*ius edicendi*). Le altre funzioni furono invece sempre più strettamente connesse con l'*imperium* e meritano un discorso a parte.

41. Un primo gruppo di funzioni regie ebbe ad oggetto gli affari militari e si concretò essenzialmente in due ordini di attività: il comando dell'esercito e il regolamento dei rapporti con gli altri stati.

(*a*) Il comando militare in senso stretto, cioè il comando dello *exercitus centuriatus* in battaglia, costituì il contenuto originario dell'*imperium* regio. Nulla impediva, peraltro, che l'*imperium* fosse conferito annualmente a persona diversa dal *rex*, ma non sembra che i re etruschi se ne siano mai privati. Per il concreto esercizio del comando il *rex* si avvaleva di funzionarî subordinati, che erano i *centuriones*, capi delle *centuriae*, e, al disopra dei centurioni, il *tribunus celerum*, capo della cavalleria e i tre (poi sei) *tribuni militum*, ufficiali di stato maggiore che assumevano eventualmente il comando tattico degli schieramenti di fanteria in battaglia. Quando non potesse allontanarsi dalla città, il *rex* lasciava che l'*imperium* fosse esercitato, anziché da lui, da un *praetor*, che finì poi per surrogarlo del tutto (n. 44).

(*b*) Il regolamento dei rapporti della *civitas* con gli altri stati fu un'attribuzione che derivò al *rex* abbastanza naturalmente dallo *imperium* militare. Ma sopra tutto in questa materia rimase sempre fortissima, anche nella fase etrusco-latina, l'influenza del *senatus*, del cui conforto politico il re aveva tutto l'interesse a non fare a meno.

Sotto questo profilo, spettava al *rex* il potere di dichiarare la guerra e di porvi fine. Per la dichiarazione di guerra era, peraltro, tradizionalmente necessario che la *civitas* fosse stata provocata (nel qual caso si parlava di *iustum bellum*) e che il *pater patratus*, capo dei *fetiales* (n. 46), scavalcando il confine tra il territorio cittadino e

quello dello stato provocatore, chiedesse solennemente al nemico la restituzione entro 33 giorni delle cose o degli uomini sottratti ai Romani (*rerum repetitio* o *clarigatio*). In mancanza di soddisfazione, il *pater patratus* tornava sul posto a pronunciare una formula di sfida e scagliava nel territorio nemico una lancia (simbolo della potenza di Giove Feretrio): dopo di che la guerra incominciava, sempre che gli *auspicia* risultassero favorevoli. La guerra terminava, se vittoriosa: o con la materiale conquista del territorio nemico (*occupatio bellica*); o con la resa a discrezione (*deditio*) chiesta prima della completa sconfitta (' *si aries nondum murum attigerat* '); o infine con un trattato (*foedus*) di armistizio (*indutiae*) o di alleanza (*societas*).

Il potere di fare trattati con le altre *civitates* era pur esso del *rex*. Questi *foedera*, quando avevano per oggetto un'alleanza, potevano essere stipulati su piede di parità con l'altro stato (*foedera aequa*), oppure sul piede della preponderanza di uno dei due contraenti, verso cui l'altro si obbligava a contributi svariati e a non aver altri amici e nemici all'infuori dei suoi (*foedera iniqua*). I trattati erano conclusi con l'intervento dei *fetiales*, che li giuravano solennemente per la statua di Giove sul Campidoglio (' *per Iovem lapidem* ').

42. Altro importante, sempre più importante gruppo di funzioni regie fu costituito da quelle aventi ad oggetto gli affari civili, cioè la disciplinata convivenza dei cittadini. Queste funzioni furono, in concreto, tre: la direzione della vita della *civitas*, la *coërcitio* e la *iurisdictio*.

(*a*) La direzione della vita cittadina, già implicita nella *potestas* originaria, fu rafforzata dall'*imperium*. In forza di questa sua competenza, il *rex* esercitò, sia pure in modo limitatissimo, anche un'attività legislativa, sopra tutto a carattere ordinativo (*edicta, leges, populiscita*) (n. 61). Funzionario subordinato al *rex*, ma eventualmente suo rappresentante in caso di assenza, fu, per queste materie, il *praefectus urbi* (n. 44).

(*b*) La coercizione dei recalcitranti all'*imperium* (*coërcitio*) era una facoltà implicita nell'*imperium* stesso, ma già in certo modo rientrante nella *potestas*. Essa si esplicava a mezzo dei *lictores* e poteva consistere, a seconda della gravità dei casi, in vari *remedia*: l'incarcerazione (*in vincula ductio*), la fustigazione (*verberatio*), l'inflizione di una multa (*mulctae dictio*), l'oppignorazione di una cosa mobile o la distruzione della stessa (*pignoris capio*).

Per un estendimento tipicamente etrusco di questo potere di *coërcitio*, il *rex* giunse ad arrogarsi la repressione, mediante *poena capitis* (*supplicium*), di alcuni atti ritenuti lesivi degli interessi supremi della *civitas* (*crimina*): la *perduellio*, consistente in varie ipotesi di alto tradimento (passaggio al nemico con cui si fosse in guerra, diserzione, renitenza alla leva, attentato all'ordine politico costituito ecc.), punita con la decapitazione (*securi percussio*); e il *parricidium*, consistente nell'uccisione di un *pater familias* (più tardi di un qualunque *patricius*), punito con il terribile *supplicium* del lancio del colpevole nelle acque del Tevere, chiuso in un sacco di cuoio con un animale feroce (*poena cullei*). Funzionari subordinati al *rex* per l'istruzione delle cause relative a questi *crimina* furono i *duoviri perduellionis* e i due *quaestores parricidii* (n. 44).

A proposito dei *crimina* vanno però messi ulteriormente in chiaro due punti. Anzi tutto, non si trattò di illeciti giuridici, previsti e puniti sulla base del *ius Quiritium*, ma di illeciti statali e sacrali (il che si osserva particolarmente nel caso del *parricidium*). In secondo luogo, la loro repressione ad opera del *rex* e dei suoi ausiliari si innestò, parzialmente surrogandolo, su una precedente prassi di reazione diretta contro gli autori da parte dei cittadini, che consideravano il reo *sacer* alle divinità e quindi perseguibile da chiunque con supplizi mortali. Indubbiamente, nei confronti del *parricidium* il *crimen perduellionis* è espressione di un concetto più progredito, in cui si ravvisa abbastanza chiaramente il carattere statale, oltre e più che sacrale, della repressione; ed appunto perciò fu dal *crimen perduellionis* che prese le mosse, nel periodo preclassico, lo sviluppo successivo della *coërcitio* in materia criminale (n. 134).

(*c*) L'intervento nelle liti private non fu ritenuto un potere del *rex*, ma soltanto una funzione cui egli poteva essere chiamato dalle parti contendenti, le quali avevano tutto l'interesse ad evitare una lotta (*manus conserere*), perchè trascendendo sarebbero incappate facilmente nella *coërcitio*. Su richiesta delle parti, il *rex* enunciava il principio di diritto applicabile alla loro controversia (*iuris dictio*); dopo di che, se e quando la lite continuasse per la necessità di una più minuta istruttoria, le parti si rivolgevano ad un arbitro privato (*iudex privatus*) affinchè giudicasse del fatto. In pratica, il *rex* faceva capo, per questa sua funzione, al collegio dei *pontifices*, che curava appunto la scienza del *ius Quiritium*, cioè del diritto tradizionale delle *gentes patriciae* (n. 63).

43. Ma il *rex,* nella pienezza dei poteri or ora descritti, non resistette a lungo, anche perchè gli sarebbe stato materialmente difficile tener testa a tanti e così complessi còmpiti. Nel corso della fase di crisi del governo patriarcale, la decadenza del *rex,* sopra tutto come capo politico della *civitas,* ma anche come capo dei culti cittadini, favorì, pertanto, unitamente alle molteplici altre cause già diffusamente illustrate, lo sviluppo autonomo di gran parte di quelle cariche, che erano sorte nella fase etrusco-latina con funzioni ausiliarie o subordinate rispetto ai poteri del monarca.

I sacerdozî tradizionali, pur sviluppandosi e potenziandosi in maniera notevole, rimasero formalmente estranei all'organizzazione politica vera e propria, sì che assunsero, in certe loro funzioni, il carattere di puri e semplici ausiliarî di governo. Ben diverso, fu, invece, il processo evolutivo delle cariche collegate alle funzioni politiche del *rex,* e principalmente all'*imperium* di lui come *praetor maximus,* le quali passarono progressivamente a costituire una categoria di uffici con proprie ed autonome attribuzioni, che in periodo preclassico si sarebbero denominate ' magistrature ' (*magistratus*), volendosi con ciò sottolineare la loro derivazione dalle funzioni indifferenziate dell'antico *magister populi Romani.*

I *magistratus populi Romani* si andarono lentamente distinguendo in due categorie: una categoria superiore, di *magistratus maiores,* che comprendeva i magistrati forniti di *potestas* e di *imperium,* ed una categoria inferiore, di *magistratus minores,* costituita da magistrati cui si riconosceva soltanto una *potestas.* Di queste magistrature, alcune assunsero carattere ordinario, nel senso che furono considerate proprie dell'ordinata vita della *civitas* e furono perciò rinnovate annualmente, mentre altre ebbero o mantennero un carattere meramente straordinario, facendovisi ricorso in momenti di speciale bisogno e secondo la misura del bisogno stesso. Di fronte a queste magistrature, infine, alcune cariche vecchie e nuove rimasero sempre prive di autonomia politica, cioè di poteri deliberanti, di modo che non uscirono mai dal rango di cariche ausiliarie o subalterne.

Anche se la loro influenza politica fu sempre in crescita, è da escludere che in questo quadro ufficiale dei *magistratus populi Romani* si siano potuti inserire, nel corso del periodo arcaico, le rappresentanze della plebe: *tribuni plebis, aediles plebis* e *iudices decemviri.* Il riconoscimento costituzionale di alcune di esse non potè avvenire prima del compromesso del 367 a. C., che consacrò la definitiva vittoria della *plebs* nella sua lotta contro il patriziato.

44. La magistratura che divenne progressivamente autonoma, durante la fase di crisi della *civitas,* fu quella del *praetor* (da *praeire* = andare avanti all'esercito schierato), capo annuale dell'*exercitus centuriatus* e man mano di tutto il *populus Romanus Quiritium,* anche fuori degli affari strettamente militari.

Che cosa sia stato il *praetor maximus* alle origini è incerto. A tutta prima vien fatto di pensare che egli fosse un funzionario delegato dal *rex* al comando dell'*exercitus centuriatus*; ma l'ipotesi non convince del tutto, perchè gli *auspicia* necessari a far muovere l'esercito non potevano essere raccolti se non da chi avesse il comando effettivo e pieno delle truppe. A nostro avviso, dunque, la carica di *praetor maximus* fu forse, sin dall'inizio, una carica diversa da quella del *rex* e afferente ad un'organizzazione, quella dell'*exercitus centuriatus,* che era ben distinta da quella della *civitas Quiritium,* di cui il *rex* era istituzionalmente capo. Vero è solo che, almeno nella fase etrusca, ben difficilmente (o forse mai) la persona investita della dignità di *rex* non fu, del pari, annualmente confermata nelle funzioni di *praetor maximus*: solo dopo la cacciata dei re etruschi si cominciò, sempre più frequentemente, ad attribuire la carica di *praetor* a persone diverse dal *rex*. Probabilmente la nomina ne era fatta dai *patres* del *senatus,* attraverso il sistema dell'*interrex,* e ad essa seguiva l'acclamazione dei Quiriti con la *lex curiata de imperio;* ma abbiamo visto a suo tempo che nella fase di crisi l'*exercitus centuriatus,* e in particolare la plebe della fanteria, impose, all'atto pratico, che il senato tenesse conto delle designazioni del *populus Romanus Quiritium,* per farle seguire anzi tutto dall'*auctoritas patrum* (n. 35) e poi, se gli auspici risultavano favorevoli, dalla *lex curiata* (n. 33).

Quando duplicatasi la *legio,* i *praetores* divennero due, tra loro si istituì un rapporto di collegialità; ma non (si badi) nel senso che essi dovessero prendere necessariamente decisioni in comune, bensì solo nel senso che ciascuno di essi potesse bloccare con la sua *intercessio* le decisioni prese dall'altro. In pratica, questo sistema portò i due pretori ad accordi di potere, cioè a consultazioni preventive, che li fece appunto denominare usualmente anche *consules*.

Ausiliari ordinari del *praetor* (e poi dei *praetores*) divennero il *tribunus celerum,* preposto alla cavalleria, i tre (poi sei) *tribuni militum,* il *praefectus urbi,* i *duoviri perduellionis* ed i *quaestores parricidii*: tutti funzionari di cui abbiamo già fatto cenno. Vi è solo da aggiungere che anche il *tribunus celerum,* legato alla *civitas*

Quiritium, decadde rapidamente e si avviò ad essere, come il *rex,* un mero funzionario religioso.

Funzionari subalterni furono infine, fra gli altri, i *lictores,* inizialmente in numero di dodici e poi, quando i *praetores* divennero due, di ventiquattro.

45. Magistrature straordinarie, nominate *una tantum,* in corrispondenza ad esigenze eccezionali, furono il *dictator,* i *tribuni militum consulari potestate,* i *decemviri legibus scribundis consulari potestate,* i *censores.*

(*a*) Alla magistratura del *dictator* si fece ricorso per ragioni eccezionali e nei limiti di durata di queste ragioni. Già dai primissimi tempi si usava, forse anche dai Latini, nominare un *dictator* per il compimento di speciali funzioni sopra tutto religiose (ad es., il *dictator Latinarum feriarum causa*). Ma con i primissimi tempi della fase di crisi della *civitas* si usò fare qualcosa di più: nominare cioè un *magister populi* (cd. *dictator optima lege creatus*), sia per salvare la *civitas* da attacchi esterni (*rei gerundae causa*), sia per salvaguardarla da sedizioni interne (*seditionis sedandae causa*). Questo *magister populi* riassumeva in sè ogni *potestas* ed ogni *imperium* del *praetor maximus,* di cui fu o rimase sempre un delegato, al fine di condurre a termine nel miglior modo e nel più breve tempo la sua missione. Per evitare che si trasformasse in tiranno, non si ammise che egli potesse rimanere in carica più di qualche mese, nè gli si riconobbe il comando diretto della cavalleria patrizia, alla cui direzione egli era tenuto a preporre un apposito *magister equitum.*

La nomina del *dictator* non riguardava il *rex* in quanto tale, ma riguardava la funzione di *praetor*: dunque fu operata da chi (*rex* o non *rex*) rivestisse la carica di *praetor.* Dopo la duplicazione della pretura, essa ebbe questa particolarità: che non era necessario l'accordo dei *praetores,* bastando l'iniziativa di uno solo, né era ammessa l'*intercessio* di un pretore contro la nomina fatta dall'altro.

(*b*) I *decemviri legibus scribundis* cd. *consulari potestate* furono nominati, secondo la tradizione, per l'anno 451 e il collegio fu rinnovato l'anno seguente. Non vi è motivo per dubitare del racconto della leggenda, salvo per quanto riguarda la partecipazione dei *plebeii* al decemvirato, che va certamente esclusa (n. 66).

(*c*) I *tribuni militum,* dapprima in numero di tre e poi (dopo la duplicazione della *legio*) in numero di sei, ebbero attribuite per

lungo tempo (nel periodo tra il 448 e il 368 a. C.) le competenze politiche dei *praetores*, assumendo la veste di magistrati straordinari (*tribuni militum* cd. *consulari potestate*). Non è da escludere che tra di essi vi fossero anche dei *plebeii*, e che sia stato questo il primo, e forse l'unico strappo all'esclusivismo patrizio della *civitas* arcaica (n. 23). Se i tribuni consolari vi sono veramente stati, è da presumere che essi abbiano deciso il da farsi collegialmente e che, in ogni caso, gli *auspicia* siano stati presi per lungo tempo dai soli tribuni di estrazione patrizia.

(*d*) I *censores*, con il còmpito della verificazione del censo individuale al fine della *recognitio equitum* e dell'assegnazione dei *pedites* alle varie classi dell'*exercitus centuriatus*, sarebbero stati istituiti, secondo la tradizione, nel 443 a. C., mediante una *lex de censoribus creandis* e sarebbero stati rinnovati di cinque in cinque anni per una durata massima di diciotto mesi di carica. Ma si tratta di una attestazione per più motivi dubbia. Tenendo presente che le liste dei *tribuni militum consulari potestate* presentano, talvolta, quattro nominativi invece di tre (o otto invece di sei), può supporsi che la *censura* sia derivata dall'uso di destinare periodicamente un *tribunus militum* (e, dopo la duplicazione della legione, due *tribuni militum*) alle operazioni del censo. I *tribuni militum* con mansioni censorie, non avendo da esercitare alcuna attività di comando, furono peraltro sforniti di *imperium* e muniti della sola generica *potestas*.

46. I *sacerdotes* (poi detti *populi Romani*), pur essendo estranei alla vera e propria organizzazione del governo quiritario, ebbero notevolissimi còmpiti di ausilio nelle funzioni di governo. Essi costituivano dei collegi vitalizi, che procedevano al loro rinnovamento per *cooptatio*, cioè per scelta autonoma dei nuovi componenti, ed avevano la funzione di celebrare i *sacra publica pro populo*, nonchè altre funzioni connesse. In buona sostanza, era dal loro beneplacito che dipendeva il funzionamento dell'organizzazione statale, e si spiega perciò che i *patricii* siano stati tanto gelosamente attaccati, sino all'ultimo (come vedremo, sino al 300 a. C.: n. 116), all'esclusivismo patrizio dei *collegia* maggiormente influenti.

I tre *summa collegia sacerdotum* furono: quello dei *pontifices*, quello degli *augures* e quello dei *duoviri sacris faciundis*.

(*a*) I *pontifices*, dapprima in numero di tre (uno per ciascuna *tribus* gentilizia), passarono in seguito a cinque, più il *rex sacrorum*,

che ne fu inizialmente il capo. Capo effettivo del collegio divenne, nella fase di crisi, il *pontifex maximus*, che solo in linea di dignità esteriore cedeva al *rex sacrificulus*.

Le mansioni dei *pontifices* consistettero: nel compimento di svariati *sacrificia*; nella custodia e nell'interpretazione dei principî del *ius* e del *fas*; nella redazione del calendario, precisando i giorni in cui fosse concesso dalle divinità di trattare gli affari pubblici (*dies fasti*) ed i giorni in cui ciò non fosse concesso (*dies nefasti*). L'assistenza alla *iuris dictio*, originariamente prestata al *rex*, fu dai *pontifices* continuata a prestare nei riguardi del *praetor*, e poi dei due *praetores*; ma in pratica i *pontifices* erano i veri arbitri di questa delicata funzione (n. 63).

(*b*) Gli *áugures*, inizialmente tre, divennero, nel corso della fase di crisi della *civitas*, sei, probabilmente in corrispondenza con la duplicazione della *legio*. Essi erano gli specialisti e gli arbitri della delicata scienza degli *auspicia* e degli *auguria*, ai quali era condizionata la possibilità di realizzare le grandi decisioni politiche (n. 104).

(*c*) I *duoviri sacris faciundis*, istituiti secondo la leggenda da Tarquinio il Superbo, ebbero il còmpito, di custodire i sacri *libri Sibyllini* e di interpretarne i dettami su richiesta dei magistrati.

Collegia sacerdotali minori, subordinati al *pontifex maximus*, rimasero o divennero, nella fase di crisi della *civitas*: *a*) i *flamines*, sacerdoti di singole divinità, tra cui emergevano il *flamen* di Giove (*Dialis*), quello di Marte (*Martialis*) e quello di Quirino (*Quirinalis*); *b*) le sei *virgines Vestales*, incaricate di tener sempre acceso il sacro fuoco di Vesta; *c*) i *fetiales*, incaricati del rituale connesso con i rapporti internazionali (n. 41).

§ 7. — GLI ENTI PARASTATALI QUIRITARI

SOMMARIO: 47. Le *tribus* gentilizie. — 48. Le *gentes* patrizie.

47. Dal momento in cui la *civitas Quiritium* conseguì la sua unità politica e divenne uno ' stato ' (n. 24), assunsero nei suoi confronti il rango di enti parastatali due tipi di contesto sociale che, anteriormente all'unificazione, erano stati a loro volta enti politici sovrani: le *tribus* gentilizie e le *gentes* quiritarie. Su questi enti

occorre qui tornare per valutarne più esattamente la posizione nel quadro dell'unità cittadina.

L'origine precittadina delle *tribus* gentilizie è confermata dalla stessa etimologia del termine '*tribus*', che probabilmente non deriva da '*tres*' (con riferimento quindi a tre reparti dell'antichissima città), come pur ritenevano i Romani, ma proviene invece dall'umbro '*trefo*', che significa territorio di un comune autonomo. Ed a sostegno della tesi qui accolta può anche osservarsi che l'antica costumanza italica fu quella di ripartire la cittadinanza in distretti territoriali secondo un criterio decimale, proprio come si osserva in ogni singola *tribus* della città quiritaria, la quale risulta divisa in dieci *curiae*.

Ramnes, *Tities* e *Luceres* dovettero dunque costituire, in epoca precittadina, tre comuni autonomi, stanziati in zone finitime sulla riva sinistra del Tevere: comuni che passarono successivamente a federarsi, perdendo la loro individua sovranità. Ogni altra precisazione circa la composizione e la sede dei supposti comuni (avvertendo che la storiografia ne ha proposte in buon numero) confinerebbe strettamente, almeno secondo noi, con l'arbitrario (n. 25).

Non è possibile tracciare un quadro della vita precittadina delle tre *tribus*, il quale sia meno generico e approssimativo di quello tracciato a suo tempo. La sola cosa che può dirsi è che le *tribus* furono, in quei tempi di forte autonomia gentilizia e di esistenza semi-nomade, delle organizzazioni politico-religiose assai rudimentali: più che altro, punti di riferimento e di riunione periodica delle *gentes* aderenti e centri di raccolta a difesa in caso di guerra. Della loro assai scarsa organicità fa fede il fatto che, costituitasi la *civitas*, ben presto le tribù genetiche persero ogni funzione parapolitica, riducendosi a meri nomi, tradizionalmente utilizzati per designare le tre (poi sei) centurie della cavalleria. Rimasero, invece, assai più a lungo le *curiae*, nella loro limitata funzione di punti di convegno dei cittadini quiritarî.

L'ipotesi che le *tribus* siano state il risultato di una suddivisione della *civitas* in tre parti, venuta in essere dopo la sua costituzione unitaria, non solo trova contro di sè gli indizi favorevoli alla tesi del carattere precittadino, ma è svalorizzata dalla facile constatazione della labilissima vitalità delle tribù genetiche nel quadro della città unificata. Se nel seno della *civitas* le *tribus* gentilizie ebbero vita tanto grama e tanto rapidamente sparirono, ciò è segno che la loro sopravvivenza non era compatibile con l'unità cittadina.

48. Riconosciuta l'origine precittadina delle *tribus,* a maggior ragione deve ammettersi l'origine precittadina delle *gentes patriciae* ripartite tra le *tribus* stesse. Il meno che possa dirsi del racconto tradizionale, secondo cui le *gentes* furono invece istituite da Romolo, è che si tratta di una trasparentissima favola.

Bisogna dare atto, peraltro, che vi è qualcosa, nell'istituto della *gens,* che invita a supporre che le *gentes,* pur se non furono create artificialmente, tuttavia davvero si siano formate nel seno della *civitas* per effetto del naturale impulso delle famiglie discendenti dallo stesso ceppo a considerarsi partecipi di una sorta di super-famiglia comune. Questa configurazione meramente ' parentale ' delle *gentes* è suggerita, anzitutto, dall'étimo stesso del termine (radice indo-europea ' *gen* ', da cui *gigno,* procreare); secondariamente dal fatto che ogni *gens* aveva un suo *nomen* caratteristico (*nomen gentilicium*) e suoi propri culti (*sacra gentilicia*), conservatisi l'uno e gli altri ancora in epoca storica; in terzo luogo dal fatto che spesso si trova usato il termine ' *familia* ' per indicare la *gens* e che ha riferimento alla *gens* la nota definizione della cd. ' grande famiglia ', o *familia communi iure,* costituita dagli appartenenti ad un'unica stirpe (' *familia plurium personarum, quae ab eiusdem ultimi genitoris sanguine proficiscuntur* '). Tuttavia, anche se è giusto riconoscere che di regola le antichissime *gentes* furono ad impianto parentale, è necessario tener conto del fatto che, per quanto sappiamo, la funzione delle *gentes* non fu alle origini una funzione di mero collegamento tra famiglie discendenti da uno stesso capostipite, ma andò al di sopra e al di fuori di questi limiti. I *patres* o *principes gentis* avevano, sulle famiglie aderenti, potestà religiose e di comando, che si traducevano in veri e propri *decreta gentilicia,* cui tutti i *patres familiarum* erano tenuti ad obbedire: per quanto debole ed ancora approssimativo fosse primitivamente lo stato, non è seriamente ipotizzabile che questo fenomeno di coesione si sia potuto produrre nell'àmbito di una *civitas* già costituita. Si aggiunga che, per quanto sappiamo, talune *gentes* si inserirono nella *civitas* quando erano già belle e costituite: per esempio, la *gens Claudia* che a Roma trasmigrò dalla Sabina. Nè privo di significato è il racconto tradizionale, già ricordato, relativo alla *gens Fabia,* la quale, in pieno sec. V a. C., mosse da sola guerra ai Veienti e si limitò a notificare questa sua decisione al senato. Se a tutti questi elementi si aggiunge il rilievo che le famiglie plebee, pur costituendo anch'esse stirpi parentali, non avevano *gentes* (' *plebeii gentes non habent* '), la conclusione non può essere se non

che le *gentes* erano organizzazioni precittadine a carattere politico (oltre e più che parentale), le quali persero progressivamente importanza nel seno della *civitas* e appunto perciò non furono estese alle famiglie plebee.

A nostro avviso, pertanto, la struttura delle *gentes* fu quella di organismi politici a base parentale agnatizia ed a governo patriarcale. Membri delle *gentes* erano, anzi tutto, i membri liberi (di sesso maschile e di sesso femminile) delle *familiae* discendenti dal capostipite, i quali erano subordinati direttamente alla *potestas* del rispettivo *pater familias* e indirettamente alla potestà del *princeps gentis* scelto dai *patres* stessi. Alle *familiae* parenti si aggiungevano, in maggiore o minor numero, altre famiglie artificialmente passate ad una *gens*, previa esclusione dalla vecchia *gens* e subordinatamente all'accettazione da parte della nuova *gens*. In più vi erano i singoli figli ceduti dalla famiglia di una *gens* a quella dell'altra e, sopra tutto, le *filiae* passate dall'una all'altra *gens* (e da una famiglia dell'una a una famiglia dell'altra) per scopi matrimoniali (*gentis enuptio*). I *clientes*, accorsi alla *gens* in situazione di sudditi, completavano il quadro, e costituivano famiglie separate poste, peraltro, ciascuna sotto la protezione immediata di uno tra i *patres* della *gens*.

Le *gentes* quiritarie non ebbero mai una propria circoscrizione territoriale. In epoca precittadina, infatti, esse erano gruppi seminomadi, dediti prevalentemente alla pastorizia. Quando poi fu costituita la *civitas*, non occorse assegnare una sede fissa alle *gentes*, tanto più che queste continuavano nel loro semi-nomadismo, ma fu sufficiente sfruttare la ripartizione territoriale in *curiae* del centro cittadino, per assegnare a ciascuna di queste un certo numero di *gentes* in caso di adunanza generale. La decadenza delle *gentes* come enti parastatali, sebbene più lenta di quella delle *tribus*, fu tuttavia inesorabile ed andò di pari passo con l'assunzione da parte della *civitas* delle caratteristiche di uno stato unitario e con il diffondersi del sistema agricolo intensivo. Quest'ultimo, mentre valorizzò le *familiae* agnatizie, non potè non ostacolare la sopravvivenza di organismi così numerosi ed inadatti ad esso, quali erano le *gentes*.

Discusso è il rapporto tra *gentes* e *curiae*. Poco verosimile, comunque, ci sembra che ogni *curia* corrispondesse a una *gens* o ad un certo numero fisso di *gentes*. L'ipotesi migliore è che le *gentes* fossero ripartite in numero vario fra le *tribus* e che le dieci *curiae* di ogni *tribus* fossero costituite da un numero approssimativamente eguale di *gentes*.

§ 8. — L'ORDINAMENTO DELLA « CIVITAS » QUIRITARIA

SOMMARIO: 49. Quadro generale. — 50. L'ordinamento della *civitas* latino-sabina. — 51. L'ordinamento della *civitas* etrusco-latina. — 52. La crisi dell'ordinamento quiritario. — 53. Il diritto romano arcaico.

49. L'ordinamento della *civitas* quiritaria, nel suo complesso, non fu costituito da un sistema unitario ed omogeneo di norme. Esso risultò invece, dal concorso di diversi ed eterogenei sistemi normativi, dei quali soltanto alcuni ebbero carattere giuridico, assumendo il denominatore comune di *ius*. Ed è appena il caso di aggiungere che, quando si parla di ' sistemi normativi ', se ne parla in senso largamente approssimato, non essendo certo stata la realtà concreta dello stato quiritario quella di un'organizzazione minutamente determinata e definita.

Comunque, sono identificabili (e non potrebbe essere altrimenti), nell'ordinamento della *civitas* quiritaria, alcune caratteristiche generali, le quali: da un lato, fanno intendere la sostanziale unità di esso, pur nella molteplicità e varietà delle sue componenti; dall'altro aiutano a ravvisare la fondamentale diversità dell'ordinamento statale quiritario (sec. VIII-IV a. C.) da quello che fu l'ordinamento statale romano dei secoli seguenti.

Caratteristiche peculiari ed inconfondibili dell'ordinamento della *civitas* quiritaria furono le seguenti: *a*) il fondamento religioso dei suoi principî; *b*) l'esclusivismo patrizio, sia pur corroso via via da svariate eccezioni, della sua sfera di applicazione. Il secondo di questi caratteri potè considerarsi del tutto scomparso, o quanto meno privo di pratico rilievo, soltanto nel sec. IV a. C.: il che avvenne in stretta corrispondenza con il decadimento e la fine dello stato quiritario in quanto tale.

50. La genesi dell'ordinamento quiritario non può, ovviamente, che farsi coincidere con la nascita stessa della *civitas*, vale a dire con il sec. VIII a. C. Una prima fase della sua storia è quella corrispondente alla fase latino-sabina della comunità cittadina (sec. VIII-VII a. C.).

La struttura dell'ordinamento della *civitas* latino-sabina non fu sostanziamente diversa da quella degli ordinamenti precittadini. L'ordinamento risultò, infatti, costituito da tre sistemi normativi: il

sistema del *fatum*, concretantesi in una serie di norme proibitive (*'nefas est'*) ancor vive e vitali, ma ormai non più capaci di accrescersi nel numero e destinate inevitabilmente alla decadenza; il sistema del *ius Quiritium*, cioè delle norme risultanti dai *mores maiorum* comuni alle *gentes* quiritarie; il sistema delle norme poste in essere mediante *foedera* dei *patres gentium* o anche mediante *leges* del *rex*, le quali ultime dovettero essere, peraltro, limitatissime nel numero e essenzialmente relative ad argomenti sacrali. Le sanzioni contro i trasgressori dell'ordinamento facevano tuttora parte della sfera del *fatum*, data la ancora embrionale organizzazione politica. Fra i tre sistemi correva una rigida gerarchia, per cui nè le norme del *ius* potevano urtare contro i divieti del *fatum*, nè le norme poste mediante *foedera* e *leges* potevano comunque ledere i principî degli altri due sistemi.

Quanto all'àmbito di applicazione delle norme dei sistemi ora descritti, è da dire che i principî posti mediante atti espressi (*foedera, leges*) riguardarono l'ordinamento di governo della *civitas*, cioè i cd. rapporti pubblici; viceversa, le norme del *fas* e quelle del *ius* riguardarono la materia dell'organizzazione delle *gentes* e delle *familiae*, nonchè dei rapporti tra esse intercorrenti, quindi prevalentemente i cd. rapporti privati.

Il carattere di religiosità dell'ordinamento non ha bisogno ormai di delucidazioni. Oltre che attraverso il sistema sanzionatorio (concepito come espressione del *fas*), esso si rivelava attraverso la commistione nell'organo monarchico delle funzioni religiose con quelle politiche. In particolare, aiutavano il *rex* nella delicata mansione di interpretare le norme del *fatum* e del *ius Quiritium* i *pontifices*, i quali sarebbero poi divenuti con l'andare del tempo e col progressivo decadere del *rex*, i detentori di un vero monopolio in materia.

L'esclusivismo patrizio, dell'ordinamento dello stato gentilizio era la conseguenza dell'intima ed immediata aderenza di esso all'ambiente sociale in cui e per cui si era venuto formando. La sua rilevanza era in ciò: che l'ordinamento statale quiritario, non meno che la religione, essendo sorto in funzione del contesto quiritario, non fu ritenuto applicabile che a questo. Fu, di conseguenza, assolutamente inconcepibile che l'ordinamento quiritario, così come la religione, potesse applicarsi agli stranieri (*hostes*), anche se residenti in Roma, o che a un Quirite, anche se fuori di Roma, potessero applicarsi lo ordinamento e la religione di altra *civitas*.

51. La fase etrusco-latina della *civitas* quiritaria (sec. VI a. C.) fu anche quella in cui l'ordinamento statale precisò le sue caratteristiche generali e, sotto molti punti di vista, si completò nelle sue branche essenziali.

La struttura dell'ordinamento della *civitas* etrusco-latina si differenziò da quella del periodo precedente in due punti. In primo luogo, acquistò maggiore importanza, come fonte normativa, la *lex*, intesa come provvedimento emanato dal *rex*. In secondo luogo, si profilò, in sede distinta e concorrente rispetto alle sanzioni del *fas*, la sanzione basata sul potere politico in senso proprio, e più precisamente sullo *imperium* regio.

Caratteristica dell'ordinamento rimase, nella *civitas* etrusco-latina, la religiosità, nel senso già visto per la fase precedente.

L'esclusivismo patrizio dell'ordinamento, già manifestatosi sin dalle origini, acquistò in questa epoca un rilievo pratico particolarissimo per effetto della emersione della *plebs* nella vita cittadina. La classe dei *cives* patrizi precluse nel più rigoroso dei modi alla plebe di concorrere alla produzione di nuovi regolamenti e di controllare l'applicazione dei regolamenti vigenti, con il risultato che la *plebs*, pur vivendo sullo stesso territorio dei *patricii*, si ridusse alla mercè del patriziato.

I dominatori *Quirites* non vietarono ai nuclei plebei di vivere nel loro interno in autonomia, cioè secondo propri principî. In particolare, fu tollerato che gli abitanti, forse di estrazione latina, del monte Aventino adorassero le loro divinità tradizionali (Cerere, Libero, Libera) e fossero inquadrati sotto la guida di un *aedilis* (n. 19). Non fu tollerato, invece, che le organizzazioni e le discipline interne alla plebe interferissero nell'ordine costituito della *civitas*, quindi negli interessi del patriziato, nè i *plebeii* furono ammessi al *connubium*, se non anche al *commercium*, con i *patricii*.

52. La fase di crisi dello stato quiritario (sec. V-IV a. C.) fu, ad un tempo, quella in cui, sotto l'impulso di svariati fattori, andarono man mano sfuocandosi, sino a sparire del tutto, le caratteristiche peculiari dell'ordinamento statale quiritario. Ma fu anche, questa, l'epoca in cui, attraverso la produzione legislativa ed una attenta ed oculata opera di *interpretatio* giurisprudenziale, l'ordinamento quiritario, ed in particolare l'ordinamento giuridico, si accrebbe di deter-

minazioni e specificazioni interne della più alta importanza per la successiva evoluzione del diritto romano.

Decadde lentamente, nell'epoca della crisi, la concezione religiosa, dell'intero ordinamento. Più precisamente, la sanzione coercitiva non si nascose più tra le pieghe della sanzione religiosa, ma venne spesso, nelle norme di nuova formazione, in piena luce: divenne cioè autonoma, anticipando la laicizzazione, che si sarebbe compiuta in periodo preclassico. Ciò dipese: anzi tutto dalla specificazione e dal potenziamento dei poteri politici, sempre più chiaramente distinti dalle funzioni sacrali; secondariamente dall'unificazione progressiva della religione collettiva della *plebs* con quella del patriziato, e quindi dalla formazione di un cd. *ius divinum* o *sacrum* unico per tutto il *populus Romanus Quiritium*. La fusione delle religioni patrizia e plebea fu, forse, uno dei primi passi verso la unificazione delle due classi: essa fu facilitata dal fatto che le sorti dei *patricii* e dei *plebeii* erano accomunate dall'*exercitus centuriatus* (il cui còmpito era di difendere la *civitas* sotto la protezione degli dei), nonchè dal fatto che le divinità antropomorfiche patrizie e quelle plebee ricalcavano, in fondo, modelli offerti da un unico archetipo, quello della religione greca.

Riguardo all'esclusivismo patrizio dell'ordinamento statale quiritario, si è detto ora che un primo cedimento esso ebbe a causa della fusione del *ius sacrum* patrizio con quello plebeo, e già si conoscono le vicende dell'asperrima lotta condotta dai *plebeii* per la parificazione con i *patricii* nella materia dei rapporti pubblici. Ben prima che questa lotta si concludesse a loro favore, riuscirono, peraltro, i *plebeii* ad ottenere importanti successi nel campo dei rapporti privati, di modo che sul finire del sec. V a. C. buona parte del *ius Quiritium* era stata ad essi estesa. Viceversa, solo al termine del periodo arcaico, ed a suggello della sua fine, cadde dalle mani del ceto patrizio il monopolio della produzione e dell'applicazione dell'ordinamento: e ciò avvenne sia a causa della decadenza ulteriore dei *pontifices* e sia a causa dell'ammissione della *plebs*, attraverso i *comitia*, alla formazione delle *leges publicae*.

53. Nel quadro dell'ordinamento della *civitas* quiritaria lo ordinamento giuridico fu contraddistinto col termine di *'ius'* ed ebbe, col procedere del tempo, sensibili sviluppi, sia nella sua struttura concettuale che nella sua sfera di applicazione.

Per rendersi conto dell'intima essenza del *ius* romano arcaico e dei suoi rapporti con la sfera della religione, occorre, anzi tutto, studiarne la genesi nell'àmbito delle comunità politiche precittadine. Occorre poi esaminare la conformazione del nucleo più antico del *ius* romano, il *ius Quiritium*, e passare, infine, all'esame delle modifiche ad esso apportate successivamente dalle *leges* attraverso la creazione del cd. *ius legitimum vetus*. Questo esame varrà a rendere ancor più chiaro il motivo per cui, nell'età arcaica, non tutto l'ordinamento statale fu ritenuto giuridico, ed in particolare non rientrarono nella sfera concettuale del *ius* i cd. rapporti pubblici.

Alla distinzione del *ius Quiritium* dal cd. *ius legitimum vetus* nell'àmbito generale del diritto romano arcaico gli storiografi del diritto romano non sono, generalmente, favorevoli. In ordine al diritto privato romano essi, infatti, tendono a ritenere che questo abbia integrato, dalle origini al sec. II a. C., un solo periodo omogeneo ed indifferenziabile, che si suole denominare ' periodo del diritto quiritario ' o ' del *ius civile* '. Ma l'analisi che sarà accennata qui di seguito, varrà, viceversa, a dimostrare che il cd. *ius civile* (*vetus*), nucleo del diritto romano nel periodo preclassico, non derivò affatto, in linea continua, dagli inizî della vita cittadina. Esso si formò soltanto nel sec. IV a. C. attraverso la fusione dei sistemi giuridici arcaici del *ius Quiritium* e del *ius legitimum vetus* e nel quadro di un ordinamento statale fondamentalmente diverso da quello dei primi quattro secoli della storia di Roma.

§ 9. — LA GENESI DEL « IUS » ROMANO

SOMMARIO: 54. L'ordinamento delle comunità preciviche. — 55. Il sistema del *fas* e del *nefas*. — 56. L'umanità del concetto di *ius*. — 57. Il *ius* ed i *mores maiorum*. — 58. Il *ius* ed il *rex*.

54. Le radici dell'ordinamento giuridico quiritario, ed in particolare del sistema del *ius Quiritium*, debbono essere ricercate negli ordinamenti delle comunità preciviche, e principalmente in quelli delle *tribus* e delle *gentes*. Per rendersi esatto conto della conformazione di questi ordinamenti, occorre richiamarsi al concetto più vago e risalente del *fatum*: concetto comune a tutti i popoli antichi ed in ispecie a quelli delle stirpi arie, progenitrici lontane, ma sicure, della civiltà romana.

L'idea originaria che i primitivi, non ancora socialmente organizzati, si fecero di sè e della vita fu che l'uomo fosse non il padrone, ma il servo della natura. Alla natura, in ogni suo aspetto statico ed in ogni sua manifestazione dinamica (gli alberi, le rocce, i fiumi, la pioggia, il fulmine ecc.), si attribuì dai primitivi un'anima che la pervadeva e la determinava (cd. ' animismo '). Sgomenti e atterriti di fronte al mistero del mondo, gli uomini si sentivano alla piena mercè di forze oscure e di influenze incontrastabili, che presero lentamente ad identificare una per una, per passare quindi ad adorarle come *numina* (dall'étimo indo-europeo *neu,* che indica movimento) cioè come ' potenze ', espressive di una volontà irresistibile dagli esseri umani: una volontà che non si esprimeva in parole di comando, ma in segni rivelatori (non per nulla ' *numen* ' è collegato con ' *nuo* ', che significa rivelare con un cenno).

Ma venne il momento in cui questo senso di abbandono dell'uomo al destino cominciò ad attenuarsi. Alla pura e semplice, servile adorazione dei *numina* fece sèguito il tentativo di interpretarne i voleri, sì da conoscere preventivamente ciò che fosse illecito compiere (*nefas*), e quindi anche ciò che invece fosse lecito agli uomini di compiere o non compiere, a loro piacimento (*fas*). Questa concezione si ricollegava all'idea del *fatum* (dalla radice indo-europea *'bha'* = *fari,* parlare, rivelare), vale a dire del volere divino rivelato agli uomini attraverso i segni della natura. *' Fata sunt quae divi fatuntur ',* dissero più tardi i Romani, in una età in cui si era diffusa la credenza nei *divi* antropomorfi. Ma bisogna sottolineare, ed è molto importante, che del *fatum* i primitivi Italici ebbero, a quanto sembra, una rappresentazione meno completa, e quindi meno radicale, di quella che espressero i Greci attraverso il termine μοῖρα. L'identificazione del *fatum* romano con la μοῖρα ellenica, cioè con l'idea di un ordine immutabile dei destini umani, fu operata, infatti, solo in epoca piuttosto avanzata e in sede di discettazione filosofica. Lungi dal sentirsi l'oggetto di una predestinazione suprema e immodificabile, i primitivi ritennero, in altri termini, di poter piegare la gran parte dei *fata* divini alle loro preghiere propiziatorie, se non proprio ai loro voleri.

Fu da questo primordiale ottimismo nei confronti del *fatum* che derivò la caratteristica moltitudine dei genii, delle divinità minori, che i Romani dell'età storica ravvisavano in ogni minima manifestazione della natura: genii che i Romani avevano l'uso di indicare uno per uno nelle loro litanie (*indigitamenta*) affinchè esaudissero i

loro desideri, cioè volgessero al soddisfacimento dei loro interessi una volontà tendenzialmente restia a soddisfarli. I primitivi, dunque, rifuggirono dal credere che il *fatum* si traducesse per gli uomini in un sistema di comandi e divieti indiscutibili. Al contrario, essi ridussero il *fatum* a un minimo numero di divieti inderogabili (*nefas est*), mentre ritennero, per ogni altra loro attività, di essere liberi, sia pure a patto di ottenere l'aiuto divino, di comportarsi secondo i propri voleri (' *fas est* ').

55. Le ripercussioni di queste primitive concezioni italiche in termini di ordinamento sociale e statale sono evidenti.

È ovviamente presumibile che, nel seno dei primi e più elementari organismi politici precittadini (le *familiae* e le *gentes*), la massima parte dei comportamenti necessari alla vita della comunità si sottraesse all'esigenza di una giustificazione specifica della loro obbligatorietà, per il motivo che non vi era, praticamente, caso che ai consociati sfuggisse la loro opportunità rispetto ai fini sociali da realizzare. L'obbligatorietà di questi comportamenti era evidente di per se stessa. Più che di obbligatorietà si trattava di esigenza naturale del vivere sociale.

A garantire la coesione degli organismi primitivi fu sufficiente, pertanto, la formulazione (o meglio, la immaginaria rivelazione) di un limitato novero di divieti religiosi (' *nefas est* ') corrispondenti ad attività universalmente ritenute deprecabili, ma pur talvolta da taluni compiute, quali le unioni sessuali tra parenti di sangue, l'omicidio, la disobbedienza al *pater* e via dicendo. Dell'esistenza di queste norme proibitive e del loro ricollegamento alla rivelazione divina fa prova il fatto che alcuni comportamenti (come, ad esempio, le unioni tra parenti) erano ancora qualificati, in piena epoca storica, come *nefas*, invece che (od oltre che) come *iniustum*.

Quanto alla sanzione comminata per coloro che commettessero un *nefas*, essa era inizialmente vista nell'ira divina, che si sarebbe abbattuta direttamente ed inesorabilmente sul capo del colpevole, salvo che questi, in taluni casi, non si offrisse spontaneamente alla espiazione, sia immolando se stesso, che immolando un suo dipendente o un capro espiatorio. In un secondo tempo, peraltro, si passò probabilmente ad ammettere come *fas*, cioè come permessa dai *numina*, anche la reazione della stessa persona offesa, purche proporzionata al danno subito (*talio*), o addirittura la reazione di tutta la comunità

attraverso uno qualunque dei suoi membri (caso di dichiarazione di *sacertas* del colpevole).

Lentamente, ma sicuramente, si venne insomma consolidando, negli ambienti sociali precittadini, la coscienza che gli uomini disponessero di un'ampia sfera di autonomia volitiva entro la cerchia delle proibizioni del *fatum*. Autonomia che fu concepita non più soltanto come libertà dell'azione singola, ma anche come possibilità di determinare convenzionalmente ed in via generale, a condizione di non incorrere nello sfavore dei *numina*, anzi previe opportune pratiche di propiziamento degli stessi, ulteriori limitazioni della libertà di agire dei consociati.

Sia ben chiaro che questa autonomia volitiva non fu mai confusa, nè alle origini nè in tempi avanzati, con l'arbitrio, cioè con la possibilità di decidere incondizionatamente checchessia. Al contrario, i Romani ebbero sempre la convinzione che nessuna decisione di carattere generale o speciale, in materia pubblica o privata, fosse valida senza il favore, richiesto attraverso i riti opportuni, delle divinità interessate. Su tutta la vita pubblica e privata romana, prima del trionfo del cristianesimo, pesò infatti l'esigenza suprema della *pax deorum*, dell'assenso esplicitamente o implicitamente manifestato dagli dei.

56. Tra le norme di condotta che si formarono nel seno delle comunità preciviche, come espressione dell'autonomia normativa implicata dal concetto primitivo e italico del *fatum*, acquistarono per prime una definizione propria e caratteristica quelle create mediante convenzioni implicite degli antenati e confermate dalle consuetudini degli stessi (*mores maiorum*). Tali norme costituirono il sistema che si disse del *ius*.

La connessione del concetto di *ius* con quello di *fas*, e in genere con l'idea del *fatum*, sebbene negata da alcuni, non può formare oggetto di seri dubbi, pur se le fonti di epoca storica, di cui disponiamo, mostrano con tutta evidenza di considerare il *fas* ed il *ius* come due concetti nettamente distinti: il *fas* come '*lex divina*' e il *ius* come '*lex humana*'. Ma il punto veramente difficile è questo: se la concezione del *fas* e del *ius*, che appare nelle fonti dei tempi storici, corrisponda alla concezione originaria oppur no. Vi è, infatti, chi intende il *fas* originario come un insieme di comandamenti divini, cui si contrappose il *ius* di provenienza esclusivamente umana; e vi

è invece chi assume che la concezione originaria del *ius*, essendo stata indubbiamente imparentata con quella del *fas*, fu anch'essa nel senso di un complesso di norme poste dalle divinità ed accettate supinamente dagli uomini.

Secondo noi, il delicato problema va risolto tenendo presente che, come abbiamo visto (n. 54), i primitivi non ebbero un concetto esauriente di *fatum*, ma solo le idee specifiche del ' *nefas esse* ' e del ' *fas esse* '. La parentela *ab origine* del *ius* col *fas esse* è innegabile, ma non va confusa con una improbabile (e poco credibile) parentela del *ius* con tutti i valori del *fatum*, e quindi anche col *nefas esse*.

Il significato di *fas* non può intendersi, se prima non si intenda il significato di *nefas*, perchè (posta sempre la inesistenza di un concetto originario e complessivo del *fatum*) è evidente che il *nefas* costituisce del *fas* il presupposto logico e storico. Invero, se *fas* significa ' lecito ' e *nefas* significa ' illecito ', è chiaro che la volontà divina non può essersi inizialmente manifestata ai primitivi attraverso la determinazione del *fas*, ma attraverso quella del *nefas*. I primitivi, perciò, quando avvertirono la necessità di imporre dei limiti alla loro libertà naturale, attribuirono questi divieti, queste limitazioni alla volontà dei *numina*, e cominciarono così col formulare il concetto di *nefas*. Solo in un secondo momento essi passarono a concludere che tutto ciò che non fosse *nefas* fosse, per conseguenza, lasciato alla loro autonomia volitiva, a titolo di *fas*.

Il *fas* fu, dunque, concepito *ab origine* come conseguenza indiretta della volontà divina. *Fas* fu il ' non *nefas* ', fu la sfera di libertà lasciata dai *numina* agli uomini. Fu quindi, per definizione, l'espressione della volontà umana, sia pur condizionata dalle limitazioni del *nefas*. Tanto come sostantivo, quanto come predicato, la parola stette ad indicare un concetto formalmente positivo (il ' lecito '), ma sostanzialmente negativo, cioè il ' non vietato dai *numina* '.

Stabilita l' ' umanità ' del *fas*, ne consegue che a maggior ragione deve ritenersi l'umanità del *ius*, il quale non può altrimenti spiegarsi, se non come una determinazione, una specificazione più evoluta del *fas*, anch'essa, beninteso, condizionata dalle limitazioni del *nefas*. Nel quadro del *fas*, di ciò che era permesso, che non era vietato dai *numina*, il *ius* rappresentò qualcosa di determinato, di stabilito, di fissato positivamente: un potere, un precetto, una facoltà, un giudicato. E si noti che, se non è concepibile un *ius* che sia *nefas*, è tuttavia pienamente concepibile un *fas* che non sia anche *ius*. Non

tutto quello che fosse genericamente *fas* fu, quindi, per i Romani specificamente *iustum*.

La nostra tesi è, concludendo, che il *ius* rappresenti una evoluzione dell'idea del *fas* e sia, più precisamente, l'espressione dell'uso che gli uomini hanno fatto della libertà ad essi lasciata dagli dei: uso concretatosi nella determinazione di ulteriori limiti e divieti, oltre quelli del *nefas*. Per ciò appunto il *ius* si manifesta come un sistema distinto da quello del *fas-nefas*, eppure con esso collegato. Per ciò appunto il *ius* si rivela come il concetto più evoluto, che, arrestando la produttività del *fas-nefas*, si è surrogato ad esso nella creazione di principî di condotta, di cui gli umani hanno sentito la necessità per dare ordine alle loro relazioni sociali.

Ecco quindi perchè non inesattamente i Romani delle età posteriori quaificarono il *fas-nefas* come *lex divina* ed il *ius* come *lex humana*, sebbene ad essi sia molto probabilmente sfuggito che questa diversità genetica delle due precettistiche non significasse affatto antitesi fra le medesime, non implicasse menomamente la profanità *ab origine* del *ius*, che sorse invece come espressione di una attività umana, sì, ma inserita nel quadro della permissione divina. E la derivazione attendibile di '*ius*' ('*ious*') dalla radice indo-europea '*yaos*' ('*yaus*', '*yaoz*'), che dà l'idea della elevazione verso gli dei, dell'invocazione della grazia divina, conferma pienamente queste intuizioni perchè spiega ad un tempo la radice umana del *ius* e lo inserimento di esso in un riquadro divino (i divieti del *nefas*), nonchè la sua cosciente e voluta subordinazione a quella *pax deorum* che stava agli uomini di propiziarsi e di conquistarsi.

57. Il concetto di *ius* non abbracciò ogni e qualsiasi precettistica normativa formatasi nella sfera del *fas*, bensì soltanto, come si è accennato, le norme prodottesi mediante convenzioni tacite degli antenati e rese certe e ferme attraverso i *mores maiorum*. Fuori del *ius*, nella sua configurazione precittadina prima e arcaica poi, rimasero dunque, come diverse e indipendenti espressioni del *fas esse*, sia i *foedera* intervenuti tra i *patres gentium* e sia le stesse *leges regiae*.

Questa dottrina, che è tradizionale tra gli storiografi del diritto romano, è stata, peraltro, posta in discussione da certi studiosi, a parere dei quali, dalle origini sino a tutto il periodo classico, i Romani non avrebbero mai nutrito la concezione che alcuni istituti del loro

diritto fossero di formazione consuetudinaria e ripetessero, in particolare, la loro obbligatorietà giuridica dalla conformità ai *mores maiorum*. La concezione tipicamente arcaica degli istituti giuridici romani, che noi oggi definiamo come consuetudinari, sarebbe stata che tali istituti dovessero la loro ' giuridicità ' esclusivamente al fatto di corrispondere, per esserne derivati, ad un ' diritto naturale originario di Roma '. I *mores maiorum* sarebbero stati, tutt'al più, richiamati, in questa o in quella occasione, per dimostrare il rispetto portato dagli antenati agli istituti giuridici originari.

Bisogna ammettere che in questa tesi non manca qualcosa di vero e di importante. Essa mette in guardia, infatti, dal ritenere, troppo semplicisticamente, che i *patres* precittadini e dell'età arcaica abbiano potuto costruire il concetto, indubbiamente complesso ed evoluto, della consuetudine come fonte di obbligatorietà giuridica o comunque come fatto normativo. Ma anche il concetto di diritto naturale della stirpe è un concetto evoluto, forse anche più evoluto di quello di consuetudine. Ora ciò a cui non si è posto mente è che, nella ricostruzione corrente dell'antico *ius*, la fonte dello stesso non è vista puramente e semplicemente nei *mores*, cioè nella consuetudine in astratto, ma è vista nei *mores* ' *maiorum* ', cioè in un valore concreto, individuato, correlato ad una indicazione autoritativa precisa e sicuramente molto rispettata dagli antichi: quella dei *maiores*, cioè degli antenati, passati con la morte al rango di divinità tutelari delle *gentes* e delle *familiae*.

A nostro avviso, pertanto, è incredibile che il concetto del ' diritto naturale della stirpe ' possa essere stato realmente operativo alle origini del diritto romano. Non è credibile, cioè, che i primitivi abbiano qualificato *ius* un istituto, piuttosto che un altro, esclusivamente perchè quell'istituto rispondeva ad una generale e sentita esigenza della stirpe. Questo sarà stato, indubbiamente, il motivo sociale, pregiuridico, per cui l'istituto si sarà avviato a diventare giuridico. Ma è ragionevole pensare che, se un istituto è stato sentito e concepito come *ius*, e quindi come obbligatorio, anzi come immutabile, ciò sia avvenuto proprio e soltanto in forza del rispetto portato dai consociati ad una autorità ritenuta indiscutibile. La quale autorità, escluso che possa essere stata vista nei *numina*, sarà stata scorta, appunto, o nei capi gruppo o più probabilmente nei *mores maiorum*, di cui buon ricordo conservano ancora le fonti di cognizione dell'età storica.

58. Il collegamento del *ius* all'autorità dei capigruppo, la derivazione delle sue norme dalla volontà di questi ultimi, costituiscono, contro la dottrina tradizionale da noi accolta, un orientamento variamente affermatosi in certi recenti studiosi, secondo i quali per *ius* si intesero in origine i comandi espressi dal *rex,* cioè tanto le *leges* da lui dettate in termini generali quanto le sentenze da lui pronunciate nelle liti individuali.

Taluni rappresentanti di questi orientamenti sostengono, in particolare, che il primo nucleo del *ius* sarebbe scaturito dalla risoluzione delle liti mediante duelli ordalici, o ' giudizi di dio ', di cui la procedura privata romana avrebbe serbato ancora le tracce, sin verso la fine del sec. I a. C., nella cd. *legis actio per sacramentum* (n. 71). Anzi vi è stato addirittura chi ha adombrato la tesi che il *ius* fosse essenzialmente il prodotto, il risultato finale dell'azione promossa dai singoli per la difesa, contro i loro avversari, dei propri interessi. Ma, a nostro avviso, l'*iter* storico di gran lunga più probabile è sempre quello per cui da un'età antichissima, nella quale la *iuris dictio* del *rex* altro non era che *iuris interpretatio* (cioè enunciazione dei principî del *ius,* in relazione ad una fattispecie prospettata dalle parti, come criterio di giudizio per un arbitro), si sia passati in Roma, con i *reges* etruschi, importatori dell'*imperium,* alla pratica imposizione della *dictio iuris* ai contendenti. Solo nella fase etrusco-latina i litiganti furono, dunque, indotti a chiedere al *rex* l'*interpretatio* del *ius* come condizione per il passaggio alla fase arbitrale: ed è chiaro che di fronte alle autorevoli enunciazioni del *rex* (cioè, come significativamente si diceva, *in iure*) accadesse spesso che l'una o l'altra parte, prevedendo la soccombenza, si dichiarasse vinta, e non si passasse alla successiva fase *apud iudicem* (n. 63).

Comunque, mai nella storia della *civitas* quiritaria, e tanto meno alle origini, l'autorità del *rex* fu tanto altamente valutata, da far dipendere esclusivamente da essa la soluzione di una lite e l'instaurazione di un ' precedente ' vincolante per la decisione di analoghe liti future. In altri termini, è incredibile, allo stato delle nostre conoscenze, che il *rex* sia stato mai concepito come fonte di produzione del *ius*. Egli fu solo ritenuto il supremo interprete di un *ius* preesistente, a lui superiore, da lui non modificabile, consistente nei *mores maiorum*.

§ 10. — IL « IUS QUIRITIUM »

SOMMARIO: 59. Il *ius Quiritium*. — 60. I caratteri del *ius Quiritium*. — 61. Le *leges regiae* e il *ius Quiritium*. — 62. Il contenuto del *ius Quiritium*. — 63. L'applicazione del *ius Quiritium*. — 64. Lo sviluppo del *ius Quiritium*.

59. La più antica qualificazione romana del *ius*, di cui a noi resti traccia nelle fonti, è quella manifestata dalla locuzione '*ius Quiritium*', mediante la quale i testi romani dell'età storica generalmente designano alcuni istituti del *ius civile vetus* promanati dai più antichi *mores maiorum* (ad es.: il *dominium ex iure Quiritium*). È doveroso, almeno secondo noi, dedurne che il *ius Quiritium* fu un sistema giuridico antecedente a quello del *ius civile vetus* di età preclassica.

I lineamenti caratteristici del *ius Quiritium* possono essere, approssimativamente precisati nel modo che segue.

(*a*) Il *ius Quiritium* fu la primissima estrinsecazione di un ordinamento giuridico in Roma. Esso fu, più esattamente, l'ordinamento giuridico proprio dei *Quirites* o *patricii* nella fase latino-sabina e in buona parte della successiva fase etrusco-latina della *civitas* (sec. VIII-VI a. C.).

(*b*) Il *ius Quiritium* non fu altro che il complesso dei *iura* comuni alle varie *gentes patriciae* che avevano concorso alla costituzione della *civitas*. Esso non si identificò *in toto* con gli ordinamenti gentilizî, perchè non ricomprese in sè quei *iura* (cd. *iura gentilicia*), i quali fossero specifici di questa o quella singola *gens*, ma riguardò i soli *iura* comuni a tutte le *gentes*, cioè soltanto i sommi principî regolatori della vita gentilizia. D'altro canto, esso nemmeno coincise *in toto* con l'ordinamento cittadino, perchè non ebbe nulla a che vedere col regolamento della costituzione cittadina, rimesso ai *foedera* extragiuridici dei *patres gentium*, e più tardi, nella fase etrusco-latina, sebbene su scala piuttosto limitata, alle delibere degli stessi *reges*, cioè alle cd. *leges*. I *foedera* e le *leges* rimasero esterni al *ius Quiritium*, così come erano stati esterni al *ius* precittadino. Ma, beninteso, questa 'esternità' dei *foedera* e delle *leges* rispetto al *ius Quiritium* non significò estraneità, e tanto meno antitesi, contrarietà: essa significò, anzi, 'complementarietà', nel senso che le materie già non facenti parte del *ius Quiritium* furono regolate dai *foedera* e dalle *leges* nel quadro del *fas*.

60. Caratteristiche estrinseche del *ius Quiritium,* relative alla sua sfera di applicazione, furono: la limitazione esclusivistica alle *gentes* quiritarie; la limitazione ai rapporti intergentilizî, prima, ed interfamiliari, poi. Caratteristiche intrinseche del *ius Quiritium* furono, inoltre: la religiosità; nel senso di inquadramento nella sfera del *fas*; la immutabilità, derivante dalla limitazione ai principî confermati dai *mores maiorum.*

(*a*) L'esclusivismo patrizio del *ius Quiritium* fu una caratteristica comune a tutto quanto l'ordinamento della *civitas* quiritaria (n. 49), che non ha bisogno, pertanto, di ulteriori delucidazioni.

Ad ogni modo, il riferimento del *ius Quiritium* ai soli *patricii* è confermato ulteriormente da un dato testuale: che, in taluni passi dell'età classica, il '*ius Quiritium*' sta ad indicare la cittadinanza romana nei confronti dei soli *Latini,* e non di tutti i *peregrini.* La contrapposizione si è formata, dunque, proprio in età arcaica, quando i soli altri popoli con cui i Quiriti erano in rapporti amichevoli erano i *Latini.* E se essa si è formata allora, è chiaro che per *Quirites* vanno intesi i soli cittadini romani del tempo, cioè i *patricii,* con esclusione dei *plebeii.*

(*b*) La limitazione del *ius Quiritium* ai rapporti intergentilizî e, poi interfamiliari fu un derivato dell'autonomia lungamente conservata dalle *gentes,* e più lungamente ancora mantenuta dalle *familiae patriciae,* in virtù delle origini politiche precittadine. La ragion d'essere del *ius Quiritium* non fu nel disciplinare i rapporti tra i singoli *cives,* ma fu essenzialmente nel disciplinare secondo una direttiva unica i rapporti tra le *gentes* quiritarie e, dopo la decadenza di queste, i rapporti tra le *familiae* patrizie. Fu in virtù di questa causa remota che il diritto privato romano, formatosi, come vedremo a suo tempo, intorno al nucleo del *ius Quiritium,* fu il diritto dei rapporti tra i *patres familiarum,* e prescisse, sino al periodo classico, dal benchè minimo interessamento verso i *cives alieni iuris.* Ed è evidente che il motivo per cui, viceversa, le *personae alieno iuri subiectae* furono considerate in età storica soggetti *iure publico,* è da ricercarsi esclusivamente nel fatto che il germe del diritto pubblico romano fu costituito da un ordinamento diverso dal *ius Quiritium* ed esterno rispetto ad esso.

(*c*) Nulla vi è da dire dopo il parecchio che già si è detto, a chiarimento del carattere di religiosità del *ius Quiritium,* considerato come specifica espressione del *fas* (n. 56).

(*d*) La immutabilità del *ius Quiritium* fu una peculiarità stret-

tamente connessa col fatto che quel sistema giuridico si sostanziò in *mores maiorum*. Occorre tener presente che il *ius* non fu per i *Quirites* un ordinamento qualunque, ma fu un ordinamento specificamente caratterizzato dalla sanzione dei *mores maiorum*. Non soltanto, perciò, esso fu considerato obbligatorio, cioè non derogabile dai destinatarî, ma fu considerato definitivo, cioè non mutabile in alcun modo. E questa definitività o immutabilità era la ovvia conseguenza di due premesse, delle quali l'una di natura logica e l'altra di natura religiosa. Dal punto di vista logico, è chiaro che, posta l'equazione '*ius* = *mores maiorum*', non era pensabile la mutabilità del *ius*, per il fatto che i *mores maiorum*, cioè i *mores* degli antenati defunti, erano un '*factum quod infectum fieri nequit*'. Dal punto di vista religioso, è comprensibile che i *Quirites* avessero un sacro rispetto per i *mores* dei loro *maiores*, passati con la morte nel novero delle divinità (*di parentes*), e perciò non osassero ritoccarli neppure quando ne risultasse notevolmente evidente la non rispondenza alle mutate esigenze sociali.

I *Quirites*, insomma, non negarono il carattere di ordinamenti degni di ogni rispetto ai principî posti dai *foedera* dei *patres gentium* o dalle *leges* dei re. Essi si limitarono a non riconoscere loro il carattere di *ius* e l'immutabilità con esso connessa. Questi ordinamenti furono, dunque, esterni al *ius* e subordinati ad esso, nel senso che non era concepita la possibilità che essi comunque modificassero quanto risultasse stabilito dal *ius*.

61. Per meglio intendersi sul concetto di *ius Quiritium*, occorre, tuttavia, indugiare nella ricostruzione del concetto genuino di *lex* nel periodo storico corrispondente (sec. VIII-VI a. C.). Tale concetto è stato sicuramente alterato dall'incomprensione della tradizione romana successiva e dalle sue anacronistiche anticipazioni.

Il termine '*lex*' deriva dall'ètimo indoeuropeo '*lag*', che significa ' dire, pronunciare '. In senso etimologico, dunque, *lex* altro concetto non adombra, se non quello dello ' stabilire espressamente un certo regolamento ': il che, come è chiaro, può essere fatto tanto dall'autorità statale (relativamente ad argomenti di interesse collettivo), quanto da un privato o, in base ad accordo, da due o più privati (in ordine a materie di interesse privato). In particolare, le fonti romane sono ricche dell'uso di '*lex*', adoperata non solo nel senso di ' provvedimento statuale ', ma anche nel significato di ' ma-

nifestazione di volontà privata ' (cd. *lex privata*: disposizione di ultima volontà, clausola convenzionale ecc.).

Orbene, le fonti di cui disponiamo parlano tavolta di *' leges regiae '*, cioè di provvedimenti emessi dai leggendarî *reges* dei sec. VIII-VI a. C., e sin qui nulla di strano, dato che è ben presumibile che gli antichissimi *reges* abbiano potuto emanare delle *leges*: o nella qualità, appunto, di portavoce dei *patres* o anche, nella fase etrusco-latina, sulla base del loro *imperium* militare e politico. Strano, anzi incredibile, è, invece, che queste *leges* siano state, come pure in qualche testo si legge, votate dai *comitia curiata*, i quali non sembra abbiano avuto altra funzione che di audizione dei deliberati dei capi (n. 32). Sorge, quindi, inevitabile l'ipotesi che questa tradizione sia falsa. Probabilmente le antichissime *leges regiae* furono anche dette *' curiatae '*, in quanto comunicate ai comizî curiati, e probabilmente l'annalistica dei sec. III-II a. C., fantasticando su questa denominazione, illazionò che le *leges curiatae* fossero state designate così per motivi analoghi a quelli, per cui le leggi votate dai comizî centuriati erano dette *' leges centuriatae '* e quelle votate dai comizî tributi erano dette *' leges tributae '*: cioè perchè le leggi regie, oltre che comunicate ai comizî curiati, sarebbero state sottoposte ad una procedura di voto e di approvazione da parte degli stessi. Forse a queste fantasie antiquarie dei sec. III-II a. C., se non addirittura (come pure è stato sostenuto) ad una deliberata falsificazione del secolo successivo, è da attribuire la raccolta di *leges regiae* denominata *ius Papirianum*, di cui aveva notizia, ma non conoscenza diretta, il giurista classico Pomponio (n. 227), il quale l'attribuiva all'opera di un improbabile Sesto Papirio vissuto ai margini dell'età regia.

In queste conclusioni la dottrina romanistica moderna può dirsi pressochè unanime. E pressochè concorde la romanistica moderna è anche in ordine ad un altro punto, relativo al vero carattere delle *leges regiae*. È fortemente presumibile, cioè, che le vere *leges regiae* concernessero sopra tutto argomento sacrali, e che fossero emanate dai *reges* sopra tutto in quanto capi dei culti quiritari ed interpreti dei *desiderata* divini circa i riti da compiersi in onore delle divinità. Invero, se si esaminano gli istituti che le fonti asseriscono introdotti da *leges regiae*, appar più che chiaro che alcuni di essi, e più precisamente quelli a carattere strettamente politico, difficilmente possono essere stati creati da un momento all'altro, ma sono venuti in essere, con tutta probabilità, attraverso un processo formativo di natura consuetudinaria. Tali sono il caso, ad esempio, della

divisione del popolo in *patricii* e *plebeii,* in *patroni* e *clientes,* o quello dell'istituzione del *senatus,* e via dicendo, che Dionigi di Alicarnasso semplicisticamente attribuisce a pretese leggi e iniziative di Romolo. Le altre discipline attribuite dalle fonti, e molto più attendibilmente, alle *leges regiae* sono invece tutte di argomento religioso.

Di conseguenza, essendo state eliminate le *leges regiae* dal nòvero delle fonti del *ius Quiritium,* diviene essenziale, ai fini di una ricostruzione approssimativa del contenuto di quest'ultimo, riferirsi a quelli che dovettero presumibilmente essere i *mores maiorum* della comunità romana nella fase latino-sabina e nella fase etrusco-latina della storia arcaica.

62. Alla fine del sec. VI a. C. il sistema del *ius Quiritium* era ormai sufficientemente precisato ed articolato nei suoi istituti fondamentali. Si trattava di un sistema normativo estremamente semplice, strettamente corrispondente alle più immediate ed evidenti esigenze della società quiritaria, informato infine, come ogni diritto primitivo, alla più rigorosa economia dei mezzi giuridici, i quali si concentravano in un minimo numero di atti di autonomia, che venivano adattati alle più svariate situazioni. Sintomo dell'alta antichità del *ius Quiritium* è anche il fatto che esso non sembra aver preso in considerazione, per disciplinarlo, il fenomeno del credito: un fenomeno economico, la cui diffusione in Roma acquistò caratteri di qualche rilievo soltanto nel sec. V a. C. (n. 70).

L'ordinamento interno delle *gentes* e delle *familiae* sfuggì, come si è detto, alla regolamentazione del *ius Quiritium,* che si limitò a determinare chi fosse qualificato a rappresentare il gruppo nei rapporti con gli altri gruppi. Tale qualifica fu riconosciuta, dopo il decadimento delle *gentes,* al capostipite maschio e pubere della *familia* (*paterfamilias*). Privi di capacità giuridica furono per un certo tempo considerati i maschi impuberi e le donne: in caso di scomparsa del *pater* essi passavano a far parte (i primi sino al raggiungimento della pubertà, le seconde, almeno nei tempi più antichi, per sempre) della *familia* del successore. Pertanto la morte di un *pater familias* implicava la scissione della sua *familia* in tante *familiae* per quanti erano i suoi *filii* maschi e puberi di primo grado (ognuno dei quali diventava, dunque, *pater familias* a sua volta). Ai *filii* impuberi questa situazione giuridica di *pater familias* fu riservata (quando si passò a ritenerli giuridicamente capaci) solo subordinatamente al conse-

guimento della *pubertas*. Non è chiaro come fosse denominata usualmente la situazione attiva del *pater familias* nei confronti degli altri soggetti dell'ordinamento quiritario (tutti tenuti a rispettare il libero e pacifico esercizio delle sue facoltà di disposizione in ordine alla propria *familia*): le fonti suggeriscono terminologie varie (' *potestas* ', ' *manus* ', ' *mancipium* '), tra le quali presceglieremo, a soli fini di intesa, la terminologia di *mancipium*, che è anche la più frequentemente usata.

La *familia* quiritaria era perciò un complesso di oggetti giuridici, di cui era responsabile ed esponente verso la comunità il *pater*. Essa era costituita: *a*) dai *filii, nepotes ex filio, pronepotes* ecc., tutti denominati *filii familias*, in quanto nati posteriormente al *pater* (*adgnati*); *b*) dagli *adrogati*, cioè da *patres familiarum* liberamente assoggettatisi mediante *adrogatio* al *pater*, e quindi ridotti, in una con i propri *filii*, in condizione di *filii familias*; *c*) dalle *adgnatae* o *filiae familias*; *d*) dalle *uxores in manu*, cioè dalle mogli del *pater* e dei suoi *filii*, tutte acquisite alla potestà del *pater* e quindi *filiarum loco*; *e*) dai *liberi* acquistati presso altre *familiae* (detti poi, propriamente, *mancipia*); *f*) dai pochi *servi*, cioè dai prigionieri non uccisi, ma conservati (*servati*) per il lavoro; *g*) dalla *domus* (dall'étimo indo europeo ' *dham* ' = ' *fam* ' = ' *familia* '), con il piccolo orto (*heredium*) circostante; *h*) dagli animali domestici destinati ai lavori agricoli ed ai servizi familiari (*animalia quae collo dorsove domantur*: buoi, muli, asini, cavalli); *i*) dalle altre cose mobili, in quanto funzionalmente necessarie alla *familia*, cioè dagli attrezzi per la coltivazione (*instrumentum fundi*).

Basta uno sguardo all'elenco di questi cespiti per intendere che la *familia* non era concepita come fonte di reddito, cioè come ricchezza che fosse oggetto di sfruttamento da parte del *pater* a fini di produzione di altra ricchezza, ma era piuttosto concepita come una sorta di ' impresa ', che era vòlta, sotto la direzione del *pater*, a produrre ricchezza mediante lo sfruttamento di beni economici esterni ad essa (principalmente, le terre da pascolo). Nè la ricchezza prodotta (principalmente, il bestiame da mandria e da gregge) era considerata elemento integrativo della *familia*: al contrario, essa era a disposizione del *pater* a titolo di *pecunia*, cioè come bene extrafamiliare in ordine al quale il *pater* non era titolare di *mancipium*, ma di semplice *possessio* indifferente al *ius Quiritium*. Quando, nella fase etrusco-latina, prese corpo l'agricoltura intensiva, praticata essenzialmente dalle famiglie plebee (n. 19), il concetto di *familia* si estese lenta-

mente anche ai terreni agricoli circostanti l'*heredium* e coltivati a titolo stanziale, ma non si estese né al bestiame da allevamento né ai prodotti agricoli, che furono tuttora considerati *pecunia* in possesso extragiuridico del *pater*. Solo nella fase di crisi della *civitas* quiritaria la diversa valutazione sociale dei singoli elementi costitutivi della *familia* e il consolidamento di una *pecunia* extrafamiliare fecero sì che si incominciasse a profilare, ancora molto rudimentalmente, una scissione del *mancipium* in quattro distinte categorie di rapporti giuridici assoluti: la *patria potestas*, avente per contenuto i poteri illimitati del *pater* sui *filii* e sui soggetti assimilati (gli *adrogati*); la *manus maritalis*, avente per contenuto i poteri del *maritus* o del suo *paterfamilias* sulla *uxor*; la *potestas* sui *mancipia*, cioè sui *liberi* acquistati presso altre *familiae*; e finalmente il cd. *dominium ex iure Quiritium* sui *servi*, sugli animali subumani e sulle cose inanimate immobili e mobili. Il *dominium ex iure Quiritium* (terminologia, si tenga ben presente, diffusasi solo nel sec. I a. C.) si avviò ad essere quindi concepito come un potere giuridico assoluto del *pater familias* su tutte le ' ricchezze ' afferenti alla *familia*; ma *servi* e *res familiares* del catalogo originario (e in più, per estensione, i *fundi in agro Romano*) furono qualificati *res màncipi*, mentre ogni altro cespite rientrò nella categoria delle *res nec màncipi*. Vedremo a suo tempo le rilevanti differenze di regime giuridico connesse a questa distinzione (n. 130).

Era impensabile che il *pater familias* alienasse *inter vivos* ad altri tutti i suoi poteri sui cespiti familiari (e particolarmente quelli sulla sede domestica: la *domus* e l'*heredium*), ma era ben possibile che egli, in vista di una migliore funzionalità dell'organismo familiare, cedesse ad altri i cespiti esuberanti (o acquistasse da altri *patres* i cespiti che gli mancavano): *servi, animalia quae collo dorsove domantur, liberi, mulieres* da marito. A queste attività si procedeva in origine col sistema della *vindicatio*: davanti a qualche testimone, il *pater* acquirente prendeva o toccava il cespite, affermando che esso era di sua spettanza (es.: ' *aio hanc rem meam esse* '), e il *pater* alienante confermava con la sua presenza, e il suo silenzio, l'acquisizione. Dopo l'istituzione dell'*exercitus centuriatus* sorse il problema di disciplinare meglio le operazioni (che non di rado erano fatte a titolo oneroso, cioè contro prestazione di congrua *pecunia*) perchè da esse dipendeva una variazione del *census* familiare, così importante per l'ammissione dei plebei alla *classis* (o alle centurie *infra classem*). Il procedimento si svolse, pertanto, o davanti al *praetor* comandante

dell'esercito (e in tale ipotesi si parlò di *in iure cessio*), oppure col sistema, che fu il più diffuso, della *mancipatio*: un *libripens* (portatore di bilancia) pesava l'*aes rude* (cioè il bronzo non coniato dato in cambio) alla presenza delle parti e di cinque testimoni puberi, che fossero quindi membri dell'esercito, e l'acquirente affermava, davanti ai convenuti, di essere egli il titolare attivo del rapporto invece dell'alienante. Ma l'acquisto di un oggetto giuridico altrui poteva avvenire anche senza un atto di autonomia posto in essere dalle parti, per il solo fatto che l'acquirente avesse usato dell'oggetto pubblicamente e senza contrasto, per un congruo periodo di tempo (un paio di anni per i *fundi*, un anno per le *ceterae res*): nel qual caso si parlava di *usus*.

Ai vasti poteri di disposizione *inter vivos* dei cespiti familiari non corrispondevano poteri altrettanto estesi del *pater familias* di disporre di quei cespiti per dopo la sua morte. La scissione della sua famiglia tra i *filii* di primo grado (i cd. *heredes sui*) era un effetto che si produceva *ipso iure* e che egli non poteva né impedire né modificare. Gli era solo concesso di disporre della *pecunia* (e più avanti nel tempo anche delle *res familiares* considerate come ricchezza), sottraendole alla divisione e attribuendole a chi (discendente o estraneo) egli indicasse mediante i cd. *legata* (da '*legem dicere*'), cioè mediante dichiarazioni di ultima volontà fatte davanti a testimonî. I *legata* fatti nell'imminenza della battaglia davanti ai commilitoni schierati costituivano, in particolare, il cd. *testamentum in procinctu*. Se poi mancavano i discendenti, il *pater* poteva, allo scopo di garantire la sopravvivenza della sua *familia*, assumere sotto la sua potestà un altro *pater* (con relativa famiglia): il che comportava, come sappiamo (n. 33), l'assistenza dei *comitia curiata* e dava luogo alla *adrogatio*, anche detta *testamentum calatis comitiis*. Mancando il successore (naturale o *adrogatus*), i cespiti delle *familiae* patrizie andavano alla relativa *gens* (ed erano ripartiti tra le famiglie della stessa), mentre i cespiti delle *familiae* plebee divenivano *res nullius*, a disposizione del primo occupante.

Sopra tutto dopo l'istituzione dell'*exercitus centuriatus*, costituì un grosso problema, principalmente per le *familiae* plebee (la cui importanza militare e sociale, si ricordi, era correlata al *census*), quello di evitare il più a lungo possibile la divisione delle ricchezze familiari tra i *filii*. A questo fine servì la prassi del *consortium ercto non cito*: i *fratres* rimanevano volontariamente uniti, come se il *pater* non fosse morto, attribuendo ad uno tra loro le funzioni direttive del

gruppo. L'istituto ebbe tanto successo che fu adottato, a titolo imitativo, anche da *patres familiarum* tra loro estranei (*consortium ad exemplum fratrum suorum*).

63. Il *ius Quiritium* si limitava, come è stato già rilevato, ad una precettistica dei rapporti intergentilizî e interfamiliari, senza curare la predisposizione di mezzi di costringimento degli eventuali inosservanti al suo rispetto. Tuttavia sarebbe erroneo ritenere che, per conseguenza la trasgressione di esso fosse libera ed imperseguibile. La persecuzione ed il costringimento, ove necessario, degli inosservanti, affinchè si riducessero al rispetto del *ius* violato, rientrava nell'ordine del *fas-nefas,* ed era, più precisamente, un aspetto del *fas*: di quel *fas,* di cui il *ius* altro non costituiva se non una ' sezione ' o parte.

La reazione contro i trasgressori del *ius* era *fas.* Pertanto chi della trasgressione avesse sofferto era autorizzato, a titolo di *fas,* a reagire, se volesse, contro l'inosservante, sempre che proporzionasse la sua reazione alla lesione ricevuta. Tale reazione, vista sotto l'aspetto materiale, si disse *actio,* e, vista sotto l'aspetto della proporzione all'offesa, si disse *talio.*

Caratteristiche dell'*actio,* nell'àmbito del *fas,* furono la facoltatività e la proporzionalità. La persecuzione del trasgressore del *ius* era rimessa esclusivamente all'iniziativa ed alle possibilità concrete di costringimento dell'offeso, o meglio del capo del gruppo offeso. D'altro canto, l'*actio* non poteva eccedere l'entità dell'offesa, senza creare a favore della controparte la possibilità di agire a sua volta per la riparazione di questo illecito eccesso.

Le condizioni cui l'esercizio dell'*actio* era sottoposto fanno intendere quanto grande e sentito fosse il bisogno, nei *Quirites,* di essere ben certi dell'esistenza e dei limiti della loro *actio.* Questa esigenza di certezza non poteva essere soddisfatta dai comuni cittadini, dato il carattere complesso e misterioso del *ius Quiritium,* privo di fonti scritte e tanto intimamente connesso con la religione. Di qui il sorgere, sin dai primissimi tempi, della funzione della *iuris interpretatio* o *iuris dictio,* esercitata dal *rex,* capo dei culti cittadini. Col sopravvenire della fase etrusco-latina, quando il *rex* fu munito di *imperium,* le cose sostanzialmente non cambiarono di molto, salvo che la *iuris dictio* regia acquistò un carattere particolarmente autorevole ed ai *cives* apparve indispensabile (e cioè praticamente obbligatorio) ricorrervi in caso di controversia.

Ebbe luogo così un inizio di differenziazione tra la pura *interpretatio iuris* e la funzione del *ius dicere*. La prima passò ad essere esercitata dai *pontifices*, come un'attività di rivelazione del *ius* svolta '*in hypothesi*', cioè in base all'esposizione del caso fatta da una delle parti allo scopo di essere informata della consistenza delle proprie ragioni. La seconda fu invece tuttora esercitata dal *rex* nella sua veste di *magister populi*, di titolare di un *imperium*, il quale gli consentiva di esercitare efficacemente una *coërcitio* contro tutti coloro che turbasero ingiustamente l'ordine sociale. Secondo noi, peraltro, la *iuris dictio* non fu esplicitamente e direttamente imposta ai *Quirites* come mezzo di risoluzione delle loro controversie, ma fu implicitamente ed indirettamente resa necessaria dal timore che il sottrarsi all'*actio* avversaria o l'eventuale inconscia esorbitanza dai limiti della propria *actio* potessero determinare l'intervento punitivo dello *imperium* regio. Fu interesse, perciò, tanto dell'attore quanto del convenuto incontrarsi davanti al re, *in iure*, per sentir interpretare autoritativamente il *ius* in relazione alla lite concreta, onde rimettersi senz'altro a quella così autorevole interpretazione. Nel caso, poi, che le parti pur essendo d'accordo sui termini del regolamento applicabile alla controversia, non lo fossero circa gli elementi concreti della controversia stessa (l'accertamento di un fatto, di una quantità, di una qualità ecc.), era altresì loro interesse accordarsi nella scelta di un arbitro, o *iudex privatus*, che procedesse imparzialmente all'accertamento di merito, sulla base degli elementi di prova da esse addotti, e formulasse pertanto il suo relativo parere (o '*sententia*').

64. Per quanto attiene al problema dello sviluppo del *ius Quiritium*, vero è che questo si accrebbe attraverso l'aggiungersi di nuovi *mores maiorum* ai più antichi. Tuttavia, il fenomeno non fu, in pratica, così semplice come potrebbe supporsi.

La funzione delicatissima dell'identificazione dei *mores* da considerarsi come *maiorum*, e quindi, oltre tutto, rivestiti di un particolare carattere di religiosità, non era certamente esercitabile dai *Quirites* singolarmente e privatamente perchè avrebbe dato luogo a dubbî e controversie senza fine. Anche per ciò si rese, sin dall'inizio, indispensabile la *iuris interpretatio* del *rex* e dei *pontifices*, da cui derivò la posteriore *iuris dictio* del *rex* etrusco-latino.

Orbene, non vi è dubbio che fu, in effetti, dalla *interpretatio iuris* e dalla *iuris dictio* che scaturì lo sviluppo del *ius Quiritium*. Que-

ste funzioni, formalmente dichiarative, furono sostanzialmente costitutive di ogni nuova determinazione del *ius Quiritium*: sia perchè esse monopolizzavano di fatto la conoscenza del *ius Quiritium;* e sia perchè l'autorità di chi le esercitava (il *rex* ed i *pontifices*) era, per motivi religiosi e per motivi politici, incontestabile dai *Quirites*.

Il segreto delle indagini che il *rex*, nel suo intimo, e i *pontifices*, nelle loro adunanze a porte chiuse, esercitavano per l'identificazione del *ius Quiritium* non fu violato dagli antichi e non potrebbe certamente essere violato, a distanza di tanti secoli, da noi. Pertanto, se, da un lato, possiamo con sufficiente sicurezza ritenere che la funzione di mero accertamento del *ius* non portava a discriminazioni contrastanti con gli accertamenti già resi noti in precedenza, d'altro canto non possiamo essere affatto sicuri che *rex* e *pontifices* non contrabbandassero per *mores maiorum* di formazione più recente principî escogitati, più o meno intenzionalmente, da loro stessi. È probabile, anzi, che, nell'attività del *rex* e dei *pontifices*, nonchè nella stessa coscienza dei *Quirites*, l'attività di accertamento dei *mores maiorum* e l'attività di creazione, sotto veste di *mores maiorum*, di nuovi principî del *ius Quiritium* si confondessero tanto intimamente, che i *mores maiorum* erano, in un certo senso, sinonimo di *interpretatio* o di *dictio iuris*.

Di questa originaria confusione di concetti le tracce rimasero profondissime, come vedremo, almeno limitatamente allo scambio tra *mores maiorum* e *iuris interpretatio*, nella concezione che del *ius civile Romanorum* avrebbero avuto i giuristi dei periodi preclassico e classico (n. 127).

§ 11. — IL « IUS LEGITIMUM VETUS »

SOMMARIO: 65. Il *vetus ius legitimum*. — 66. Le fonti del *vetus ius legitimum*. — 67. La legislazione decemvirale. — 68. Il contenuto delle *leges XII tabularum*. — 69. Segue. Le norme correttive del *ius Quiritium*. — 70. Segue. Le norme in materia di *obligationes*. — 71. Segue. Le norme in materia di *actiones*. — 72. Segue. Le norme limitative delle reazioni private.

65. Nel passaggio dal sesto al quinto secolo a. C., il *ius Quiritium*, pur rimanendo pienamente vigente, si avviò rapidamente ad isterilirsi, cioè a perdere la capacità di arricchirsi di altre norme che facessero fronte alle nuove esigenze della vita sociale. Questo fenomeno, che si inquadra nel più ampio processo di crisi dell'ordina-

mento quiritario (n. 52), dipese essenzialmente dalla crescita dell'elemento plebeo e dalla sua progressiva unificazione in classe rivoluzionaria antipatrizia (n. 20-23).

Se la *plebs* avesse mirato ad una sua ammissione tra i *Quirites* della *civitas* gentilizia, il problema si sarebbe potuto risolvere, traverso cedimenti successivi, con l'estensione ad essa del *ius Quiritium,* il quale, dunque, non sarebbe affatto diventato improduttivo. Ma si ricorderà che, a parte la viva riluttanza del patriziato a dividere i suoi privilegi con i *plebeii,* furono sopra tutto gli stessi *plebeii* a rifiutare la possibilità di inserirsi nella *civitas* gentilizia e di sacrificare a questo successo formale la sostanza economica del loro modo di vivere per famiglie dedite all'agricoltura intensiva. Il *ius Quiritium* della *civitas* gentilizia era compatibile solo sino ad un certo punto con la struttura socio-economica che stava alla base dell'*exercitus centuriatus* patrizio-plebeo. Ai *plebeii* fu concesso, nel corso del sec. VI a. C., il *commercium* con i patrizi, vale a dire la capacità di acquistare (e di *vindicare* in giudizio) diritti '*ex iure Quiritium*' di contenuto economico (su terre, su *animalia quae collo dorsove domantur,* su schiavi); per conseguenza, le loro *familiae* (e per esse i rispettivi *patres*) vennero ad ottenere, limitatamente a questi contenuti, riconoscimento e tutela dalla *civitas Quiritium*; ma il *ius Quiritium* nella sua pienezza (il cd. '*ius Quiritium consequi*') non fu loro elargito. Le famiglie plebee, da cui erano levati i *pedites* dell'esercito, costituivano quindi un corpo separato, che, se anche in parte fruiva dei benefici del *ius Quiritium,* era tenuto lontano dalla produzione di esso, dall'*interpretatio,* dalla *iuris dictio.*

I primi cinquanta anni del sec. V a. C. furono, ciò posto, anni di tensione anche sul piano ristretto, ma estremamente importante, del diritto, del *ius.* Nel quadro dell'azione rivoluzionaria di cui abbiamo parlato a suo tempo, la plebe si impegnò, su questo terreno, nello sforzo: di arginare l'ulteriore estendimento di un *ius Quiritium* patrizio alla cui creazione essa non prendeva parte; di contenere l'arbitrio del patriziato nell'interpretazione e nell'applicazione giudiziaria di quell'ordinamento; di ottenere che rivestissero dignità di diritto alcune nuove consuetudini frattanto insorte nella vita economica patrizio-plebea di Roma (prime fra tutte quelle relative alle *obligationes,* sorte e diffusesi in connessione con la diffusione del fenomeno economico del credito). Si impegnò anche, e fortemente, la plebe per ottenere dai patrizi il *connubium,* cioè l'ammissione a validi matrimoni misti patrizio-plebei (produttivi di figliolanza le-

gittima patrizia ove il *maritus* fosse patrizio, e di figliolanza legittima plebea ove il marito fosse plebeo). Ma si badi bene: anche questa rivendicazione, comunque osteggiatissima dal patriziato, non si spinse al livello di una richiesta del *ius Quiritium,* che avrebbe reso patrizî i plebei; e non lo fu, si ripete, perché lo scopo ultimo dei plebei non era quello di essere integrati nel patriziato, ma era quello di far trionfare, come ordinamento romano, l'ordinamento centuriato.

Queste aspirazioni della plebe furono parzialmente (non totalmente) realizzate, tra il 451 e il 445 a. C., dalla legislazione decemvirale e dalla successiva *lex Canuleia de connubio patrum et plebis* (n. 23). Una serie di *leges* che va differenziata e isolata da tutte le altre *leges* del periodo arcaico, in considerazione della funzione di integrazione e di riforma che esse esercitarono nei confronti del *ius Quiritium,* e cui appunto perciò daremo, per meglio identificarla, la denominazione allusiva, ma non romana, di *ius legitimum vetus*: *ius* '*legitimum*' perchè derivante da leggi, '*vetus*' perchè le leggi da cui derivò non furono (contrariamente a quel che pensa la tradizione) *leges centuriatae* dei tempi nuovi (e di là da venire) della *respublica.*

66. La storiografia romana ci presenta concordemente le *leges XII tabularum* come un corpo organico di leggi votate dai *comitia centuriata* e la *lex Canuleia* come un *plebiscitum* che acquistò efficacia di legge, impegnativa per tutti i Romani, in virtù dell'*auctoritas patrum.* La realtà è stata, peraltro, sicuramente diversa, perchè nel sec. V a. C. i *comitia centuriata* ancora non esistevano (n. 36) e l'*exaequatio legibus* dei *plebiscita* era ancora ben lontana dalla sua realizzazione (n. 34). Si trattò, dunque, nell'uno e nell'altro caso, di provvedimenti normativi emessi unilateralmente dalla classe patrizia (e per essa da suoi esponenti al sommo dello stato) per rispondere a richieste pressanti avanzate dalla plebe in sede politica (nel caso della *lex Canuleia,* mediante un plebiscito).

Il racconto della tradizione è noto (n. 23), ma va precisato. Sin dal 461 a. C. il *tribunus plebis* Terentilio Arsa, per dar sfogo alla richiesta plebea di introduzione del *connubium* e di abolizione del sistema di esecuzione personale sui debitori morosi, avrebbe proposto la nomina di una magistratura straordinaria con l'incarico di riformare l'ordinamento giuridico romano. Più tardi, nonostante la viva opposizione del patriziato, una commissione di cittadini si sa-

rebbe recata in Grecia per studiarne le leggi, tra cui principalmente quelle date da Solone ad Atene nel 594 a. C. Nel 451 a. C. si sarebbe finalmente proceduto all'insediamento di un collegio straordinario di *decemviri legibus scribundis consulari potestate,* tutti patrizi, che avrebbero approntato dieci tavole di leggi, senza peraltro esaurire con ciò il lavoro della riforma. Rinnovato per il 450 a. C., pare con l'inserzione di due plebei al posto di due patrizi, il collegio, presieduto come già l'anno precedente dal superbo Appio Claudio, avrebbe mutato atteggiamento e avrebbe messo insieme altre due tavole di leggi ostili alla plebe, tra cui un divieto esplicito di *connubium* tra plebei e patrizî. Una rivolta di popolo avrebbe rovesciato i *decemviri* nel mezzo della loro attività e la legislazione sarebbe rimasta pertanto incompiuta, anzi con due *tabulae iniquae,* quelle redatte nel 450 a. C., sulle dodici complessive. Comunque, i consoli Valerio e Orazio del 449 a. C., tra le altre iniziative prese per placare la plebe in agitazione, avrebbero anche pubblicato le tavole decemvirali sino ad allora redatte. Il divieto di *connubium,* dopo vivacissime polemiche tra il *tribunus plebis* Caio Canuleio e il patriziato senatorio, sarebbe stato abolito solo nel 445 a. C.

Prendere tutta per buona questa narrazione è davvero gravoso. A parte gli anacronismi già rilevati, a parte l'inverosimiglianza dell'ambasceria in Grecia (un'ambasceria effettuata in un'epoca in cui Roma era ben lontana da contatti diretti con quella nazione), insanabile è la contraddizione tra il fine conclamato della legge decemvirale e la circostanza che le *XII tabulae* non solo non abolirono l'esecuzione personale per debiti, ma addirittura ribadirono per esplicito il divieto di *connubium* tra patrizi e plebei. Chiaro che il nucleo della verità è soffocato dalle invenzioni della leggenda. Ma sino a che punto? Vi è stato chi ha tentato di dimostrare che tutta la tradizione sulla legislazione decemvirale sarebbe il frutto di un concentramento e di una anticipazione di dati storici e che, viceversa, le *XII tabulae* si sarebbero formate in epoche diverse, posteriormente alla fine del sec. V a. C., e sarebbero state raccolte in unico corpo da Gneo Flavio, il quale sulla fine del sec. IV a. C. redasse il cd. *ius Flavianum* (n. 127). Vi è stato chi, proseguendo più audacemente su questa strada, ha ipotizzato che il vero raccoglitore delle *XII tabulae* sarebbe stato, nel sec. II a. C., il giurista Sesto Elio Peto, autore del cd. *ius Aelianum* (n. 152). Vi è stato, infine, chi, pur accettando la tradizione sul decemvirato, ha escluso che questo abbia espletato mansioni di riforma legislativa, aderendo, per quanto ri-

guarda il punto della raccolta delle *XII tabulae*, alla tesi che le attribuisce a Sesto Elio. Se queste teorie estremiste dovessero essere accolte, le *XII tabulae* dovrebbero essere spazzate via dalla storia del diritto romano arcaico.

Per quanto ci riguarda, non indugeremo nella critica delle opinioni estremiste ora ricordate, che sono ormai accantonate dalla dominante dottrina. Che il decemvirato vi sia stato e che vi sia stata una sua opera di formulazione di *leges* e di emanazione di *tabulae*, non si ha serio motivo di contestare. I punti nei quali la tradizione non può essere seguita sono, a prescindere da molteplici particolari di secondaria importanza, soltanto quelli che attengono al valore politico e giuridico della legislazione decemvirale.

67. Il valore politico delle *leges XII tabularum* non può essere consistito nel soddisfacimento delle specifiche rivendicazioni che la tradizione attribuisce alla plebe. Per meglio dire, non è ammissibile che la *plebs* si sia proposti quegli obiettivi immediati che la leggenda le attribuisce. Non si capirebbe il motivo per cui essa, alla fin dei conti, mostrò di considerare come un successo una legislazione che né addolcì i principî sull'esecuzione personale per debiti, né introdusse il *connubium* con i patrizî. La *plebs*, in realtà, si prefisse e realizzò, come si è detto (n. 23), uno scopo alquanto diverso e molto più generico. Essa chiese ed ottenne che il *ius Quiritium*, sino allora gelosamente custodito e manipolato dalla classe patrizia, fosse posto, nei suoi elementi fondamentali, alla portata di tutti, fosse estratto alla luce del sole e sottratto perciò al pericolo di interpretazioni parziali ed arbitrarie da parte della classe dominante. Il fine politico della *plebs* fu, insomma, quello della certezza del *ius Quiritium* (nonchè delle altre consuetudini patrizio-plebee frattanto sopravvenute) e le *XII tabulae*, non meno della successiva *lex Canuleia*, ebbero il carattere di una legge ' ottriata ' dal patriziato alla plebe allo scopo di sedare i più gravi malcontenti della stessa.

Quando al valore giuridico delle leggi decemvirali, è ormai certo che esso fu molto minore di quanto la tradizione romana non insegni. Evidentemente esagerata è la qualificazione delle *leges XII tabularum* come *' fons omnis publici privatique iuris '* assegnatale da Tito Livio e del tutto fantasioso e arbitrario è il riaccostamento delle stesse alla legislazione soloniana. L'esame spassionato dei frammenti e dei richiami conservatici, che non sono pochissimi, mostra,

invece, ad un occhio critico, due cose: primo, che le *XII tabulae*, lungi dal ' codificare ' il *ius Quiritium*, si limitarono a formulare un certo numero di massime interpretative ed in parte modificative dei *mores maiorum*; secondo, che molto al di là della materia del *ius Quiritium* la legislazione decemvirale non andò, sì che parecchie norme ad essa attribuite, e particolarmente le norme di *ius publicum* e di *ius sacrum*, in realtà non ne fecero parte. Il testo fu predisposto dai decemviri essenzialmente al fine di porre i Romani, fossero patrizi o plebei, di fronte a precise e non contestabili possibilità di affermare i loro diritti e di difenderli in giudizio. È significativo che le disposizioni più abbondanti e, al tempo stesso, più sicure riguardino, per quel che possiamo dedurre dai residui pervenuti a nostra conoscenza, il processo privato e le azioni processuali private.

Le *leges XII tabularum* furono *fons omnis privati* (ma non *publici*) *iuris* in altro senso: nel senso che, a cominciare dal sec. II a. C., con Sesto Elio Peto, che primo le commentò ordinatamente (n. 152), esse assunsero la massima importanza per la giurisprudenza repubblicana, la quale, interpretando con molta audacia le loro formulazioni, giunse con questo sistema ad un vero e proprio rinnovamento del *ius civile* in molte sue parti.

68. Numerosi e, purtroppo, discordi sono stati a tutt'oggi i tentativi di palingenesi delle *XII tabulae*. Si è trattato, in effetti, di tentativi illusori e pressochè inutili per varî motivi. Tutto fa presumere che i *decemviri* non abbiano adottato nella loro opera un vero e proprio ordine logico-sistematico, non fosse altro perchè, essendo rimasto il loro lavoro in tronco per le note ragioni, non ebbero la possibilità di dedicarsi a questo còmpito. Quanto al testo, le stesse fonti romane sono concordi nell'affermare che le *XII tabulae* originali andarono distrutte nell'incendio gallico (387 a. C.), facendo intendere quindi che esse giunsero alla posterità per il tramite della tradizione orale. I versetti apparentemente originali, a noi pervenuti, delle leggi decemvirali appaiono redatti in un linguaggio, che è certamente arcaico, ma è anche, e indubbiamente, più recente di quello del sec. V a. C.. Vi sono, infine, dei casi in cui le fonti ci porgono non una, ma due o tre versioni diverse di uno stesso precetto decemvirale, il che fa intendere come il fenomeno di alterazione secolare delle *XII tabulae* non sia stato solamente formale, ma sia stato anche talvolta sostanziale. Ed il problema della ricostruzione delle *leges XII*

tabularum si complica ancor più quando si tenga presente la innegabile tendenza delle fonti romane, sopra tutto della tarda età classica, a riconnettere, *sic et simpliciter,* alla loro vetusta autorità questo o quel principio risalente (ma forse, non tanto risalente) del *ius civile* romano.

In generale, i frammenti ed i riferimenti superstiti sono raggruppati, nelle palingenesi moderne, secondo questo schema. Le prime tre tavole contengono le norme attinenti alle *legis actiones* ed al processo privato relativo. Altre quattro tavole (IV-VII) sono relative alla *familia,* ai rapporti economici interfamiliari (assoluti e relativi) alla successione *mortis causa* nella *familia pecuniaque* del *paterfamilias* defunto. La tavola VIII porta norme sulla repressione penale di alcuni principali illeciti privati. Le due tavole successive (IX-X) attengono alla organizzazione costituzionale ed alle disposizioni a carattere sacrale. Le tavole XI-XII costituiscono un'appendice di norme varie (tra cui il preteso divieto di *connubium* tra patrizî e plebei). Rimangono, inoltre, fuori della ricostruzione una mezza dozzina di ' *fragmenta incertae sedis* ', cioè di riferimenti troppo monchi e vaghi per potersi intuire a qual materia si riferiscano.

A nostro modo di vedere, essendo assai improbabile che le XII tavole abbiano realmente contenuto norme di argomento costituzionale e norme in materia sacrale (*tab.* IX-X delle palingenesi correnti), alle accennate palingenesi non si può prestar troppa fede. Esse non riflettono le XII tavole genuine, ma riflettono, al più, l'idea errata che di queste avevano i Romani delle età successive. Il vero contenuto delle *XII tabulae* fu costituito, ripetiamo, esclusivamente da norme dichiarative e, subordinatamente, integrative del vecchio *ius Quiritium*: le norme che le ricostruzioni correnti assegnano alle tavole I-VIII, nonchè alcune di quelle che si sogliono disporre nelle tavole XI-XII.

Vediamo piuttosto, prescindendo da una vana ricostruzione dell'ordine sistematico delle leggi decemvirali, di renderci sommariamente conto del loro contenuto.

69. Un primo gruppo di norme fu dedicato al perfezionamento di alcuni istituti del *ius Quiritium,* in parte superati e in parte resi piuttosto oscuri ed incerti dei più recenti sviluppi sociali.

(*a*) Primo punto da chiarire era quello relativo alla situazione degli *impuberes* e delle *mulieres* dopo la morte del *paterfamilias*. Le

XII tabulae, in omaggio ai *mores* più recenti, ammisero che gli uni e le altre fossero capaci di diritti, cioè soggetti di rapporti giuridici, ma stabilirono altresì che, gli uni sino al raggiungimento della *pubertas* e le altre a vita, fossero soggetti ad una *potestas* analoga, sebbene meno intensa, a quella del *pater,* da esercitarsi o dalla persona designata testamentariamente dal *pater* stesso (*tutor testamentarius*) o altrimenti, sembra, dal successore *ab intestato* (*tutor legitimus*). Fu un passo avanti notevole, non tanto per gli impuberi di sesso maschile (cui prima si riconosceva quanto meno la possibilità di diventare *patres familiarum* col raggiungimento della pubertà) quanto per le donne puberi, che uscirono con ciò dalla loro soggezione totale a vita, acquistando la titolarità di diritti e di obblighi. Bisogna però aggiungere che di questa trasformazione le *XII tabulae* compirono, per verità, solo il movimento iniziale, non si sa quanto incisivo. La *tutela* (*impuberum, mulierum*), intesa come istituto di protezione e assistenza di un soggetto giuridico incapace di agire (n. 129), ebbe solo le sue prime radici nelle leggi decemvirali, le quali certamente non usarono ancora questo termine, anzi certamente si limitarono a parlare di una *potestas* (analoga alla *patria potestas,* ma meno intensa della stessa) sull'impubere e sulla donna.

(*b*) Per l'ipotesi che un *paterfamilias* divenisse pazzo (*furiosus*) o si comportasse, in certi casi, con prodigalità dannosa per la sua famiglia (*prodigus*), la legge lo considerò probabilmente decaduto dalla *patria potestas,* con l'effetto che sulla *familia* si apriva la successione *ab intestato,* mentre su di lui personalmente e sulla sua *pecunia* si affidava la *potestas* ad un *adgnatus* o subordinatamente a un *gentilis*: dal che sarebbe derivato col tempo l'istituto della *cura* (*furiosi, prodigi*). Se poi il *pater familias* abusava della sua facoltà di alienare i *filii* (i quali, se manomessi dall'acquirente, tornavano automaticamente sotto la sua *potestas*) e, più precisamente, esercitava per tre volte il suo *ius vendendi* su un proprio *filius,* fu disposto che con la terza *mancipatio* il *filius* diventasse per sempre libero dalla *potestas* (' *si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto* '). Norma, quest'ultima, veramente provvida per infrenare il malcostume di utilizzare i *filii* per ricavarne *pecunia,* trasferendoli ad altri *patres familiarum.*

(*c*) Molta cura fu dedicata alla disciplina del nascente istituto del *dominium,* particolarmente fondiario. Fu stabilito fra l'altro: che i *fundi* fossero circondati da uno spazio inappropriabile di cinque piedi (*limes*) destinato a permettere la viabilità; che i *domini*

potessero agire contro i propri vicini (*actio aquae pluviae arcendae*) qualora questi deviassero il flusso naturale delle acque piovane verso il loro fondo; che, a tutela preventiva dai pericoli implicati da una costruzione o da un'opera di un vicino, il *dominus soli* potesse agire contro di lui con l'*actio damni infecti;* che tra i *domini* di fondi confinanti potessero stabilirsi convenzionalmente dei diritti (*iura praediorum*) per l'uno di passare sul fondo dell'altro (*iter, via, actus*), o di farvi scorrere un canale per l'irrigazione del proprio fondo (*aquaeductus*). Queste ed altre disposizioni minori mostrano con tutta evidenza che ormai la *familia* non si limitava più alla *domus* e all'*heredium,* ma si estendeva sovente (e, in particolare, per i *plebeii*) ai terreni agricoli circostanti, in una fitta rete di piccole estensioni a coltura intensiva tra loro per più versi interdipendenti.

(*d*) Sopra tutto le *XII tabulae* furono dedicate a chiarire e definire la regolamentazione della successione *mortis causa* sia nella *familia* che nella *pecunia*. I *decemviri* riaffermarono solennemente l'obbligo giuridico di dare esatta esecuzione alle disposizioni di ultima volontà (*legata*) espresse dal *pater* (' *uti legassit super familia pecuniaque sua ita ius esto* '). Per il caso che il *paterfamilias* avesse lasciato più *heredes sui* e che questi non gradissero rimanere uniti in *consortium,* fu disciplinata una apposita azione divisoria, l'*actio familiae erciscundae*. Per il caso che mancassero i *sui heredes,* fu chiarito che la *familia* e la *pecunia* del defunto spettassero al più stretto parente in linea collaterale (*adgnatus proximus*) o, in mancanza di *adgnati*, ai *gentiles* (norma, quest'ultima, valevole per i soli *patricii*). Per il caso, infine, che il defunto fosse uno schiavo liberato (*libertus*), che fosse morto senza *sui heredes* e non avesse disposto testamentariamente in modo diverso, si stabilì che il compendio ereditario dovesse andare al *patronus*. Insomma, anche in questo settore furono poste le premesse di quello che sarebbe stato il diritto successorio del (*vetus*) *ius civile* (n. 129).

70. Se in materia di rapporti assoluti le novità puntualizzate dalle *leges XII tabularum* furono ristrette e parziali, più incisive furono quelle in materia di rapporti relativi. Noi pensiamo anzi che attraverso le *XII tabulae* fecero il loro ingresso nel *ius* romano le *obligationes*.

Nel sistema del *ius Quiritium,* il fenomeno economico del credito non aveva, abbiam detto, alcun riconoscimento. Gli impegni allo

adempimento di una prestazione si basavano o sulla *fides*, cioè sulla fiducia reciproca delle parti, oppure sul sistema del *fas*, nel caso che fossero stati assunti attraverso il rito antichissimo della *sponsio*. Sin da questi tempi più risalenti si diffuse, peraltro, l'usanza tra i *Quirites* di rafforzare e garantire i rapporti di credito attraverso la costituzione di un rapporto assoluto quiritario, e cioè mediante l'espediente del *nexum*: il debitore (oppure un suo amico) alienava se stesso al creditore, divenendo oggetto del suo *mancipium* (e appunto per ciò *nexus, adstrictus, obligatus*, nel senso letterale di ' materialmente vincolato ') sino al giorno in cui altri lo riscattasse o egli stesso giungesse a liberarsi, a sciogliersi col suo lavoro (*nexi liberatio, solutio obligati*). Era un metodo efficace, ma rudimentale di garanzia giuridica, dal quale la società romana arcaica, via via che i traffici (e con essi il ricorso al credito) andarono aumentando, cercò sempre più decisamente di svincolarsi, non tanto per la sua brutalità, quanto per la sua antieconomicità. Piuttosto che paralizzare sin dall'inizio un soggetto a garanzia dei suoi debiti (il che, oltre tutto, esponeva l'esercito alla perdita di un armato), si preferì, particolarmente dalla classe plebea, lasciarlo libero ed economicamente attivo sino al momento della scadenza, preordinando la sua riduzione in ceppi solo in relazione all'ipotesi che l'adempimento, al momento debito, non fosse operato. Questo mutamento di mentalità (che la tradizione interpretò semplicisticamente come una richiesta plebea di alleviare la dura condizione del *nexus*) implicò che si ritenesse sempre più diffusamente e insistentemente necessario accogliere nell'àmbito del *ius* anche i rapporti derivanti da *sponsio* o da altri fatti costitutivi di debito, sì che l'*obligatio* fosse, sino all'inadempimento, una situazione del debitore assolutamente esente da vincoli materiali. Al che è pensabile che si pervenne, nella prassi dei rapporti economici, traverso accordi tra creditori e *obligatus*.

Fu il *ius legitimum vetus* a dare cittadinanza giuridica alla nuova concezione dell'*obligatio* come vincolo non più materiale, ma ideale, di un soggetto ed a creare, correlativamente, la *legis actio sacramenti in personam*, caratterizzata dal fatto che il creditore affermava nei confronti dell'*obligatus* un ' *dare* (o *facere*) *oportere* ' dello stesso (n. 71). Nel sistema del *ius civile vetus*, essendo stata frattanto mitigato il *nexum* dalla *lex Poetelia Papiria* del 326 a. C. (n. 138), l'*obligatio* si sarebbe poi profilata ancora più chiaramente come ' *iuris vinculum* ', di guisa che le fonti ne sarebbero state raggruppate in due

grandi categorie: quella del *contractus,* comprensiva di un certo numero di atti leciti, e quella del *delictum,* relativa ad alcuni atti illeciti.

La massima importanza, nel quadro delle *obligationes,* fu ben presto assunta dalle *obligationes verbis contractae,* cioè da quelle scaturenti dalla pronunzia di determinate frasi solenni (*certa verba*) da parte di uno o di ambedue i contraenti. L'esistenza e la ritualità della forma verbale era ritenuta sufficiente a conferire lŏro validità, sicchè il consenso effettivo delle parti non aveva rilevanza giuridica. Rientrarono in questa categoria figure tutte di origine antichissima, e più precisamente sacrale: la *promissio iurata liberti,* con cui il liberto si impegnava a prestare certi servizi al *patronus;* la *vadiatura* e la *praediatura,* mediante le quali, su richiesta dell'interessato (' *vas,* o *praes es?* '), si assumevano certe determinate garanzie (' *vas sum, praes sum* '); ma, sopra tutto importante, la *sponsio,* rimasta in vigore sino a tutta l'epoca classica col nome di *stipulatio.* Essa consisteva in una richiesta solenne di obbligarsi rivolta dal futuro creditore (*stipulans*), al futuro debitore (*sponsor*) ed in una congrua e immediata risposta del secondo al primo (' *spondes dari centum?* [o *aliquid fieri*] ' ' *spondeo* '): dal che scaturiva tra i due soggetti il vincolo obbligatorio.

71. In coerenza con le riforme ora accennate fu il contributo portato dalle *XII tabulae* alla chiarificazione ed alla articolazione della materia della tutela dei diritti.

Il sistema cui la legge decemvirale fece riferimento era sempre quello originario della piena libertà del singolo di *agere* con i proprî mezzi per la propria tutela, a condizione che l'*actio* fosse proporzionata al pregiudizio ricevuto. Già da tempo, per altro, si era affermato, come sappiamo, il *modus agendi* di recarsi con l'avversario (eventualmente, di trascinarvelo) dinanzi al capo dello stato (*in ius*), di pronunciare in sua presenza una formula (spesso suggerita dai *pontifices*) di affermazione della propria pretesa, e di ottenere da lui (in presenza di testimoni: *litis contestatio*) la dichiarazione della conformità al *ius* di questo procedere (*iuris dictio*); dopo di che, le parti si trasferivano davanti ad un arbitro privato (*apud iudicem*), che, esaminate le circostanze di fatto, decideva da qual parte fosse la ragione. Le *XII tabulae* disciplinarono minutamente questa procedura, soprattutto in relazione all'*in ius vocatio* del convenuto da parte dell'attore e in relazione alla fase *in iure* del processo. Esse

regolarono i presupposti delle varie *actiones,* fissando degli schemi procedurali, che, probabilmente, appunto per ciò furono chiamati dai posteri *legis actiones.*

Le *actiones* fondamentali furono due: la *legis actio per manus iniectionem,* avente carattere esecutivo e cioè funzione di esecuzione di una pretesa certa e determinata, non passibile di contestazioni; la *legis actio per sacramentum,* avente carattere dichiarativo e cioè funzione di stabilire, tra due litiganti, chi avesse torto (e chi pertanto avesse ragione).

La *legis actio sacramenti* aveva la caratteristica che i due litiganti (attore e convenuto) affermavano ciascuno, *in iure,* la propria pretesa e pronunciavano a conferma una solenne promessa (*sacramentum*) di versare all'*aerarium* una somma in caso di soccombenza: dopo di che il *iudex privatus* aveva da decidere in linea di fatto '*utrius sacramentum iustum utrius iniustum esset*'. Ma dell'*actio sacramenti* furono disciplinate due forme ben distinte: l'*actio sacramenti in rem,* a tutela dei diritti assoluti, e l'*actio sacramenti in personam* (di nuova introduzione: n. 70), a tutela dei diritti relativi. Nell'ipotesi di *actio in rem,* l'attore e il convenuto esercitavano entrambi la *vindicatio* dell'oggetto giuridico contestato, sfidandosi quindi al *sacramentum*: dopo di che il magistrato affidava provvisoriamente l'oggetto ad uno dei due (che doveva prestare adeguate garanzie di restituirlo o di pagarne il controvalore) e rimetteva i litiganti all'*iudex privatus.* Nell'ipotesi di *actio in personam,* l'attore affermava il suo diritto sulla persona dell'*obligatus* (in quanto suo debitore): a sèguito del diniego di costui, entrambi prestavano il *sacramentum* ed erano rimessi per la decisione in fatto all'*iudex.* Una procedura dichiarativa più spedita e meno dispendiosa fu costituita dalla *legis actio per iudicis postulationem,* valevole però solo per le pretese derivanti da *sponsio* e per le istanze di divisione del *dominium* o di un patrimonio ereditario: l'attore (cioè colui che assumeva l'iniziativa del procedimento) affermava solennemente la pretesa o la istanza e il magistrato, senza necessità di *sacramentum,* nominava, in caso di diniego del convenuto, il *iudex* per la soluzione della controversia.

Quanto alla *legis actio per manus iniectionem,* essa altro non fu che la stilizzazione della difesa privata con l'appoggio del magistrato. Colui che, generalmente a seguito di una procedura di accertamento, risultasse titolare di un diritto incontestabile verso l'avversario e non fosse stato soddisfatto da quest'ultimo, conveniva l'av-

versario *in ius* e dichiarava di volerlo ridurre in suo potere: il magistrato legittimava l'operazione mediante l'*addictio* del convenuto all'attore. Il convenuto diveniva pertanto prigioniero dell'attore, che poteva, salvo riscatto, ucciderlo o venderlo *trans Tiberim*.

72. La legge decemvirale provvide, infine, a disciplinare la materia penale, cioè la materia attinente alle reazioni afflittive spettanti ai soggetti offesi senza ragione da altri: materia da non confondersi con quella criminale, cioè della reazione diretta dello stato contro coloro che avessero attentato, più ancora che a un'interesse privato, all'interesse indifferenziato o superiore della comunità (n. 42).

In questo specifico campo, probabilmente, le *XII tabulae* non si limitarono ad una mera funzione di accertamento dei *mores*, ma introdussero sensibili riforme degli stessi, al fine di arginare il sistema della vendetta e di favorire quello della composizione pecuniaria o del pagamento di una somma fissa di danaro. Ciò si nota particolarmente in relazione a due gruppi di ipotesi: lesioni personali e furto.

(*a*) In ordine alle lesioni personali: per la più grave, consistente nell'asportazione di un membro (*membrum ruptum*), fu autorizzato il taglione, ma fu posta la possibilità di una soluzione diversa, consistente nella composizione pecuniaria; per l'ipotesi di *os fractum* (fratturazione di un osso), fu decisamente abolito il taglione e stabilita una somma fissa a titolo di pena; una somma fissa assai inferiore fu, infine, prevista per la ipotesi di minori offese (percosse, oltraggi fisici ecc.), ipotesi forse introdotta dalla stessa legge decemvirale e denominata genericamente *iniuria* (termine che in tempi storici avrebbe poi ricompreso anche le ipotesi di *membrum ruptum* e *os fractum*). La *poena* dell'*os fractum* era fissata in 300 assi per la lesione sofferta da un uomo libero, in 150 assi per la lesione sofferta da uno schiavo; la *poena* dell'*iniuria* era di 25 assi in relazione a qualunque soggetto passivo, libero o meno che fosse. Se l'offesa si concretava nell'uccisione di un membro del gruppo, è ovvio che la tradizionale reazione della *talio* non era posta nemmeno in discussione; di più, l'omicidio in persona di un *pater familias* poteva dar luogo, come sappiamo, addirittura alla *poena cullei* inflitta dai *quaestores parricidii* (n. 44).

(*b*) In ordine al *furtum*: per l'ipotesi di sorpresa in flagranza (*furtum manifestum*), l'uccisione del ladro fu autorizzata solo

in alcuni casi (tempo di notte, reazione a mano armata), mentre in ogni altro caso fu autorizzata la *manus iniectio* sul *fur*; per l'ipotesi di furto non flagrante (*nec manifestum*), il derubato fu invitato a citare *in ius* il presunto ladro e ad iniziare un processo dichiarativo per ottenerne la condanna. La *poena* pecuniaria a carico del *fur manifestus* era pari al quadruplo del valore della refurtiva; la *poena* a carico del *fur nec manifestus* era del *duplum*. Una pena pari a tre volte il valore delle cose rubate fu stabilita per le ipotesi speciali di *furtum conceptum* (refurtiva ritrovata in casa del ladro), *furtum prohibitum* (rifiuto del presunto ladro di sottoporsi a far perquisire dal derubato la casa), *furtum oblatum* (refurtiva nascosta dal ladro in casa di altri). La perquisizione della casa del sospetto ladro o ricettatore doveva essere fatta dal derubato, secondo un rito di difficile spiegazione, senza vesti (salvo un piccolo perizoma) e con un piatto di bronzo in mano: *perquisitio lance licioque*.

CAPITOLO II

IL DIRITTO ROMANO PRECLASSICO

§ 12. — ROMA NEL PERIODO PRECLASSICO

SOMMARIO: 73. Quadro generale. — 74. L'assestamento della *respublica* nazionale. — 75. Il completamento del processo di assestamento. — 76. L'apogeo della *respublica* nazionale. — 77. L'egemonia di Roma sul Mediterraneo. — 78. L'espansione nel Mediterraneo orientale. — 79. La crisi della *respublica* nazionale e le sue cause. — 80. Le vicende della crisi. I Gracchi. — 81. Le vicende della crisi. Mario e Silla. — 82. Le vicende della crisi. Pompeo e Cesare. — 83. La formazione della *respublica* universale romana.

73. Verso la metà circa del sec. IV a. C. (col 367 a. C., stando alla data convenzionale da noi accettata), esauritasi la civiltà quiritaria, ebbe inizio un nuovo periodo storico della civiltà e dello stato romano: periodo che, a nostro avviso, merita la denominazione di periodo della '*respublica* romano-nazionale'.

Il motivo essenziale per cui può e deve parlarsi di una civiltà romano-nazionale', fiorita dal sec. IV al sec. I a. C., è che in quest'epoca, di fronte al venir meno dell'esclusivismo patrizio degli ordinamenti statale e giuridico arcaici, il mondo romano si stabilizzò su tutta una nuova base, che, a ben guardare, fu appunto la base della nazionalità romana, senza preconcetti di stirpe e di appartenenza etnica. Il nucleo della civiltà romana, l'elemento coesivo e propulsore di essa, fu costituito, nei sec. IV-I a. C., dalla compatta solidarietà di sentimenti e di azione dei *cives Romani*. E la qualifica di *civis Romanus*, pur non essendo più subordinata a pregiudiziali genetiche, fu tutt'altro che un marchio esteriore della materiale appartenenza allo stato: fu l'espressione giuridica dell'amalgamazione del *civis* con la nazione romana, intesa come comunità spirituale e ideale, prima ancora che materiale e fisica. Il che è confermato da tutto il complesso di requisiti accortamente

richiesti dall'ordinamento costituzionale preclassico per il riconoscimento della cittadinanza in genere e della *civitas optimo iure* in specie.

Questa concezione nazionalistica dell'elemento cittadino romano fu, ad un tempo, conseguenza e causa della nuova struttura politica di *respublica* a base cittadina assunta dallo stato romano. Ma si eviti di intenderla, anche in minima parte, sul piano mistificante della retorica. L'unità ' nazionale ' romana fu determinata dalla emersione e dalla convergenza di ben precisi e tangibili interessi, che dapprima misero a tacere le lotte patrizio-plebee, poi sollecitarono la politica romana verso la raccolta di forze umane scelte e fidate, da qualunque parte provenienti, di cui vi era necessità ed in numero sempre maggiore per portare avanti una espansione imperialistica sempre più vasta e più audace: quella che cominciò con l'assicurare a Roma il cd. ' primato ' in Italia e continuò con la sottomissione, diretta o indiretta, ad una *civitas Romanorum* costituita ormai in buona parte da Italici (per non parlare di numerose famiglie di origine servile), di vasti territori extra-italici di sfruttamento.

La conoscenza del nostro periodo da parte della storiografia moderna si basa su uno stato di fonti assai vario. Numerose e ricche (anche se con vaste lacune) le fonti di conoscenza in senso atecnico, specie a carattere annalistico, sopra tutto per quanto concerne i rapporti giuridici pubblici e la vita politica ed economica in generale. Pochi invece i mezzi di cognizione in senso tecnico, con particolare riguardo ai rapporti giuridici privati. Il còmpito non facile, anzi spesso veramente difficile, dello storiografo del diritto sta dunque, particolarmente per ciò che attiene alla materia privatistica, nel procedere spesso anche qui, come per la ricostruzione del diritto arcaico, per comparazione storica e per induzione evoluzionistica, prendendo a base, in quest'ultimo caso, le fonti tecniche di conoscenza degli assetti successivi (classico e postclassico) dell'ordinamento giuridico romano (n. 15).

74. Il rovesciamento dello stato quiritario non significò, si badi, annullamento completo ed immediato della preponderanza politica patrizia, ma comportò, in un primo tempo, la riduzione di quella preponderanza entro limiti tali, da non potersi più qualificare ' quiritiario ' lo stato romano.

La eliminazione totale di ogni disparità tra *patricii* e *plebeii* e, in certi campi, il rovesciamento delle reciproche posizioni furono operati nell'arco di tempo che va, all'incirca, dal 367 al 283 a. C. Tra i privilegi patrizi, il meno importante fu forse quello per cui i membri del patriziato conservavano, nel seno dei *comitia centuriata,* l'iscrizione a titolo esclusivo, e indipendentemente da ogni valutazione economica, nelle *centuriae* degli *equites,* che avevano la priorità nelle votazioni: ben piccolo dovette essere, infatti, sin dall'inizio, il peso dei patrizî nei *comitia centuriata,* data la stragrande maggioranza di numero delle centurie plebee dei *pedites.* In altri campi e per altre vie, invece, la preminenza politica del patriziato fu assai solidamente garantita. Quanto alle magistrature, i patrizî, in cambio del loro cedimento sulla questione del consolato, avevano ottenuto l'esclusività della carica di nuova istituzione del *praetor minor,* avente attribuzioni giurisdizionali nelle liti tra cittadini, nonchè, poco più tardi, l'esclusività delle cariche di *censores* e di *aediles curules.* Patrizi erano rimasti anche i sacerdozî più importanti. Ma il fondamento più solido e fermo della posizione privilegiata dei *patricii* nel nuovo stato romano fu costituito dalla composizione e dalle attribuzioni del *senatus.* Vero è che i *plebeii* erano stati ammessi a far parte di questo consesso, ma vi erano stati iscritti come membri aggiunti (cd. *conscripti*), in posizione di netta inferiorità rispetto ai senatori patrizî, che continuarono a detenere la qualifica di *patres.* È probabile che i *conscripti* non avessero diritto di voto in senato, ma solo facoltà di prendervi la parola; comunque, è quasi sicuro che ai soli *patres,* con esclusione dei *conscripti,* fosse riservato il potere di confermare con la propria *auctoritas* le deliberazioni dei *comitia centuriata.* Orbene, appunto l'esercizio dell'*auctoritas* permetteva ai *patricii* di avere tuttora sufficientemente in mano le redini dello stato, potendo essi con questo mezzo (e più precisamente col rifiuto dell'*auctoritas*) bloccare sia le leggi che le elezioni consolari sgradite alla loro classe.

Data la situazione ora descritta, è chiaro che la *plebs* non potè far a meno di considerare la nuova struttura della *respublica* come transitoria e che essa continuò a sfruttare ogni favorevole occasione per eliminare del tutto il prepotere politico del patriziato.

Il mezzo per il raggiungimento di una prima, importante tappa nella sua azione politica fu offerto alla *plebs* dalla rivolta delle città latine, verificatasi in uno dei momenti più delicati della storia della repubblica. Due minacce egualmente gravi insidiavano in quegli anni

Roma: l'una rappresentata dai bellicosi Sanniti, che tendevano ad assicurarsi il dominio sulla Campania per poi eventualmente dilagare nel Lazio; l'altra proveniente dall'audacia piratesca dei Cartaginesi (o Punici) di Africa, che non esitavano a spingere le loro scorrerie sin sulle coste dell'Italia centro-meridionale. Con gli uni e con gli altri, Sanniti e Cartaginesi, Roma preferì concludere, almeno sul primo momento, due trattati di *amicitia,* che furono rispettivamente stipulati nel 354 e nel 348 a. C.; ma il trattato con i Cartaginesi (che secondo la tradizione avrebbe rinnovato, con l'aggiunta di nuove clausole, l'assai dubbio precedente accordo del 509 a. C.) non soddisfece le città latine, che conclamarono contrario al *foedus aequum* l'aver i Romani pattuito con i Punici la non aggressione delle coste laziali senza neppure interpellarle. Questa ed altre ragioni (non ultima delle quali fu costituita, probabilmente, da guerriglie tra Romani e Sanniti, che la leggenda addirittura descrive come una prima guerra sannitica, avvenuta tra il 343 ed il 341 a. C.) determinarono i Latini, nel 340 a. C., ad una violenta insurrezione, che trovò appoggio in molte città campane sotto la guida di Capua, antica colonia etrusca. Fu un momento assai critico, che Roma riuscì miracolosamente a superare, raccogliendo tutte le sue forze e audacemente puntando nel cuore della Campania, ove gli alleati furono sbaragliati nei pressi di Sinuessa. Nel 338 a. C. la lega latina fu sciolta e i rapporti tra Roma e le città del Lazio furono regolati non più su basi di parità, ma in termini di preminenza (cioè su basi di *foedus iniquum*) per Roma. L'opera fu completata mediante l'annessione di Capua, i cui cittadini divennero *cives sine suffragio* della *respublica.*

Della difficile situazione di quegli anni agitati i *plebei* non mancarono di approfittare: dapprima ricorrendo ad una secessione militare (342 a. C.), di poi facendo leva sull'appoggio di un ambizioso plebeo, Q. Publilio Filone, che ebbe nel 339 a. C. il consolato prima, poi la dittatura. Appunto nelle vesti di *dictator* Publilio indusse i comizi centuriati ad approvare tre *leges Publiliae Philonis* fortemente favorevoli agli interessi plebei: una (*de censore plebeio*) stabilì che almeno un censore su due dovesse essere di estrazione plebea (n. 112); un'altra (*de patrum auctoritate*) svalorizzò l'*auctoritas patrum* disponendo ch'essa non dovesse essere prestata a titolo di approvazione delle leggi centuriate, ma prima delle votazioni relative, a titolo di conferma formale delle *rogationes* magistratuali (n. 101); una terza (*de plebiscitis*), implicitamento riconoscendo

la costituzionalità dei *concilia plebis*, equiparò i *plebiscita* alle *rogationes* magistratuali, impegnando i magistrati (e il senato) a sottoporre al voto dei *comitia centuriata* le deliberazioni normative dei *concilia plebis* (n. 132). In particolare, il punto chiave delle due ultime leggi fu in ciò: che la decisione delle leggi centuriate passò integralmente ai comizî e che i *plebiscita* poterono, sia pure indirettamente, acquistare forza obbligatoria per tutto il popolo romano.

75. La penetrazione dei Romani in Campania rese inevitabile, dopo tanta guerriglia preparatoria, l'aperto conflitto armato con i Sanniti, che consideravano la pianura campana come una zona essenziale alla loro colonizzazione. In cinquant'anni e più di guerre l'egemonia romana venne così estesa sulla Campania e sull'Italia centrale.

La guerra tra Roma e la lega sannitica (la seconda guerra sannitica, secondo la tradizione romana) scoppiò nel 327 a. C., allorchè Roma occupò la fiorente colonia di Neapolis (Napoli), costringendola a federarsi con lei. In un primo momento gli eserciti romani mossero all'offensiva contro le posizioni montagnose del Sannio, ma quivi subirono poi una durissima e umiliante sconfitta alle Forche Caudine (321 a. C.). Seguì la controffensiva dei Sanniti, che ricacciarono i Romani nel Lazio e li batterono a Lautule (315 a. C.). Ma Roma riuscì a superare la difficile prova, respingendo faticosamente gli invasori e tentando nel contempo di aggirarli alle spalle attraverso un'alleanza con gli Arpani di Puglia e la fondazione di una colonia a Luceria. I Sanniti chiamarono dal loro canto a raccolta gli Ernici, gli Etruschi e gli Umbri, costringendo i Romani a dividersi su più fronti e riprendendo l'avanzata sul Lazio (312 a. C.). Con uno sforzo supremo Roma giunse, peraltro, a piegare gli Etruschi e a ricacciare tenacemente il principale avversario nel Sannio, finchè esso chiese la pace, impegnandosi a non più turbare il dominio romano sulla Campania (304 a. C.).

Intanto, nel 306 a. C., era stato rinnovato, ad ogni buon conto, il trattato di commercio con Cartagine del 348 a. C. Pochi anni dopo la conclusione della guerra, i Sanniti, non ancora domi nonostante i rovesci subiti, vollero fare un ultimo e disperato tentativo per smorzare la temibile potenza romana: terza guerra sannitica della tradizione. Alleatisi con Umbri, Etruschi, Galli Sènoni, Sabini e Lucani, essi iniziarono una manovra di soffocamento di Roma

entro i confini del Lazio. Ma la coesione fece difetto agli alleati, mentre notevole appoggio fu dato a Roma da vecchi e da nuovi amici: i Marsi, i Marruccini, i Peligni, i Frentani, i Vestini, i Picentini. Nel 295 a. C. i Romani vinsero il nemico a Sentinum (Sassoferrato). L'anno seguente occuparono l'alta Sabina e costrinsero i Sanniti alla resa. La partita con il resto dei coalizzati fu liquidata, non senza qualche difficoltà, negli anni successivi e l'azione militare di Roma fu suggellata dalla vittoria del lago di Bassano su Etruschi e Galli Sènoni, ottenuta nel 283 a. C.

Il controllo romano si estendeva ormai ininterrotto dal Rubicone, presso cui fu fondata la colonia di Sena Gallica (Senigallia), sino a Neapolis ed a Luceria nell'Italia Meridionale.

Nel corso del cinquantennio ora descritto si verificò il definitivo assestamento dello stato nazionale romano nelle sue più essenziali strutture. Un *plebiscitum Ovinium,* assentito dai *comitia centuriata* tra il 318 ed il 312 a. C., trasferì ai *censores* la scelta dei membri del *senatus,* da operarsi tra gli ex-magistrati. Una *lex Ogulnia* del 300 ammise i *plebeii* ai massimi sacerdozi pubblici, il pontificato e l'augurato. Infine la *lex Hortensia,* ottenuta dai *plebeii* nel 287 a. C. a sèguito di una secessione sul Gianicolo, stabilì, anche in considerazione del trascurabilissimo numero cui si erano ridotti i *patricii,* che le deliberazioni dei *concilia plebis* avessero valore di legge, senza bisogno né dell'*auctoritas* senatoriale né della conversione in leggi approvate dai comizi centuriati. Di fronte ai *plebeii* i *patricii* vennero addirittura a trovarsi in una condizione formale di inferiorità, non potendo essi partecipare alle votazioni dei *concilia tributa.*

Problema di capitale importanza fu per la *civitas* la organizzazione dei territori e dei popoli conquistati. Il ricorso ai vecchi sistemi dei *foedera* o dell'incorporazione dei territori non si manifestava più sufficiente: sia perchè a molte popolazioni soggette mancava il carattere di *civitates,* considerato essenziale per la stipulazione di alleanze; sia perchè, d'altro canto, non tutte quelle popolazioni erano finitime al territorio romano e cioè tali da poter essere incorporate in esso come nuove tribù territoriali; sia perchè, infine, i Romani erano ancora molto attaccati alla concezione del loro stato come *civitas,* chiusa ai troppi ampi sviluppi territoriali ed agli eccessivi aumenti di popolazione. Di qui qualche oculata concessione di *civitas sine suffragio* a taluni nuclei particolarmente degni di fiducia, ma sopra tutto l'adozione su larga scala di un

altro sistema, costituito dalla deduzione di *coloniae,* cioè dallo stabilimento di piccoli capisaldi di *cives Romani* o di *Latini* organizzati a città satelliti in territori non facilmente e direttamente raggiungibili dagli eserciti romani.

L'economia romana fu sempre più intensamente incentrata sull'agricoltura intensiva, ampiamente praticata nell'ormai vasta distesa territoriale delle *tribus rusticae* da una larga massa di *adsidui,* che formavano il nerbo dell'*exercitus.* La conquista della Campania mise a disposizione di Roma un granaio copiosissimo e incitò i Romani ad intraprendere una più vasta attività commerciale, sia per terra che per mare. Di questo nuovo orientamento incipiente dell'economia della *respublica* fanno prova il trattato con Cartagine e la costruzione della prima grande via di comunicazione, la via Appia, da Roma a Capua (poi fino a Brindisi), voluta da Appio Claudio Cieco, il giureconsulto (n. 152). Le guerre vittoriose portarono, infine, ai Romani il contributo di un primo consistente numero di schiavi i quali, distribuiti tra le *familiae,* servirono ad aiutarne i membri nei lavori agricoli ed a sostituirli in caso di allontanamento per le campagne militari.

Il mezzo di scambio fu ancora, inizialmente, l'*aes rude,* in pezzi non coniati del peso di una *libra* (327 grammi), ma in breve, dopo la conquista della Campania, i Romani presero l'uso di adoperare per i loro traffici le monete di argento campane e quelle della Magna Grecia. Solo verso il 350 a. C. furono coniati i primi *asses librales* di bronzo, divisi in dodicesimi (*unciae*), e ne occorrevano, come per il passato, 100 per acquistare un bue, 20 per una pecora, 120 per una libbra di argento, 1800 per una libbra d'oro. Seguirono, nel periodo tra il 335 e il 268 a. C., le coniazioni delle cd. monete romano-campane in argento: dramme o didramme di peso sui 7 grammi. Infine, nel 268 a. C. fu creato il *denarius nummus* romano di argento (di gr. 4,55) con i suoi due nominali inferiori, il *quinarius nummus* (di gr. 2,57) e il *sestertius nummus* (di gr. 1,13), rapportati rispettivamente a 10,5 e 2½ assi librali. La zecca fu istituita nel tempio di *Iuno Moneta* sul Campidoglio.

L'esercito di Roma aumentò progressivamente di importanza, e non poteva essere diversamente. Del suo accrescimento fa prova il numero dei *tribuni militum,* portati da 6 a 12 nel 311, e più tardi a 24. L'unità di impiego rimase la *legio,* di circa 4000 fanti ripartiti in 60 *centuriae* (ridotte però ad un effettivo di 60 uomini ciascuna), le quali a due a due costituivano 30 *manipuli* mobili,

che si usava disporre su tre linee (*hastati, principes, triarii*). Due *legiones,* con le relative 3 *turmae* di cavalleria ciascuna e con una giunta variabile di truppe ausiliarie, distribuite in *cohortes,* costituivano un *exercitus consularis.* Già da tempo (ad ascoltare la tradizione, già dal sec. VI-V a. C.) era stato introdotto il soldo, per compensare i *pedites* dei mancati guadagni e metterli in grado di provvedere all'armamento. Per conseguenza, mentre i *comitia centuriata* rimasero legati ai criterî di graduazione per censo dell'ordinamento serviano, l'esercito se ne distaccò completamente. Le diverse schiere dei *pedites* non furono più formate con il criterio della ricchezza di ciascuno, ma con il criterio più saggio di mettere i giovani tra gli *hastati* e, via via, i più vecchi tra i *principes* e i *triarii,* mentre il periodo di recluta era compiuto tra i *vèlites* delle coorti ausiliarie. Anche la cavalleria si disancorò dal patriziato e fu reclutata in base alle attitudini militari degli aspiranti.

76. Nel cinquantennio successivo alla vittoria del 283 a. C. ebbe inizio la realizzazione di una nuova fase della storia di Roma: la fase apertamente egemonica dello stato romano, che doveva portare quest'ultimo al decisivo conflitto con Cartagine.

La potente città africana, assorbita nei traffici con le isole del Mediterraneo, ebbe inizialmente il torto di non vedere il pericolo che le si preparava e Roma ne approfittò con singolare avvedutezza, gettandosi senza esitazione sull'Italia peninsulare greca (la cd. *Magna Graecia*), per crearsi una base per la successiva conquista dei fertili territori siculi.

Nel 282 a. C., venuti i Lucani, nemici di Roma, a conflitto con la colonia greca di Thurii, questa chiese ed ottenne l'interessato aiuto dei Romani, che si affrettarono a stabilire guarnigioni, su istanza degli stessi cittadini, anche a Reggio ed a Locri. La mossa chiamò direttamente in causa Taranto, la maggior città della Magna Grecia, che dichiarò guerra a Roma nel 281 a. C. e pensò bene di procurarsi l'aiuto di Pirro, re dell'Epiro, un guerriero della scuola di Alessandro Magno. Pirro, approdato in Italia con un esercito agguerrito e con assai fieri propositi, riuscì a sconfiggere i Romani a Siri, presso Eraclea, nel 280, e li braccò nella ritirata verso il Lazio con il valido aiuto dei Lucani e dei Sanniti. Ma l'anno seguente, pur riuscendo vincitore ad Ascoli in Puglia, egli subì tali perdite, che si indusse a desistere provvisoriamente dalla campagna

TAVOLA V. La sfera egemonica di Roma verso il 250 a.C.

offensiva ed a passare con una buona metà delle sue forze in Sicilia, ove lo chiamavano in ausilio le colonie greche minacciate dai Cartaginesi. In Sicilia Pirro riuscì con relativa facilità a ricacciare i Cartaginesi dalla fortezza di Lilibeum (Marsala); ma quando, nel 278 a. C., egli tornò sul continente, questi ripresero forza e sconfissero la sua flotta. Tre anni dopo (275 a. C.), trovandosi preso tra due eserciti romani operanti a tenaglia, l'uno dalla Lucania e l'altro dal Sannio, egli dette battaglia alle truppe del Sannio presso Maluentum (Maleventum e poi Beneventum per i Romani), ma senza riuscire a sconfiggerle. Comprendendo a buon punto che la guerra stava per essere perduta, tolse frettolosamente il campo e ritornò in Epiro.

Mentre la Sicilia era integralmente riconquistata dai Cartaginesi, la Magna Grecia divenne facile preda di Roma, che l'assoggettò completamente tra il 275 e il 270 a. C.

Non passarono molti anni, che deflagrò inevitabilmente il conflitto con Cartagine per il dominio della Sicilia. Un gruppo di mercenari di origine campana, i Mamertini, che avevano occupato Messina, essendo stati attaccati da Ierone II di Siracusa, si rivolsero per aiuti, quasi contemporaneamente, a Cartagine e a Roma (265 a. C.). Cartagine fu lesta a fissare un suo presidio a Messina, Roma esitò. Quando il partito della guerra prevalse, forti aiuti vennero inviati ai Mamertini. Questi avevano frattanto scacciato il troppo invadente presidio cartaginese, ma ormai le due potenze mediterranee erano entrate per causa loro in rivalità.

La guerra tra Roma e Cartagine fu dichiarata (264 a. C.), e si manifestò ben presto assai difficile. Con l'aiuto di Ierone, che era intanto passato dalla loro parte, i Romani ebbero qualche vittoria su terra e conquistarono Agrigento. Ma la soluzione non poteva essere raggiunta se non a patto di distruggere la potentissima flotta punica, che dominava i mari, e di passare, in un secondo momento, all'attacco diretto della stessa Cartagine in Africa. La prima condizione fu realizzata dai Romani nel 260 a. C. con la vittoria navale di Milazzo, ottenuta da C. Duilio, la seconda condizione invece fallì: l'esercito romano del console M. Attilio Regolo, sbarcato in Africa, fu distrutto dalle truppe mercenarie cartaginesi (256 a. C.) e la guerra fu riportata in Sicilia. Seguirono anni di lotta estenuante ed incerta, durante i quali rimasero imprendibili per i Romani le fortezze di Lilibeo e Trapani e molti smacchi i Romani subirono dal condottiero cartaginese Amilcare Barca. Finalmente, nel 241

a. C., una nuova ed agguerritissima flotta romana, al comando di C. Lutazio Catulo, conseguì piena vittoria alle isole Egadi. La Sicilia era perduta per Cartagine, che accettò la condizione di rinunciarvi per fare la pace.

Anche Roma uscì malconcia dai ventitrè anni della prima guerra punica, a causa dei gravi sacrifici sofferti in uomini e mezzi. Se alla ricostruzione finanziaria potevano bastare lo sfruttamento della Sicilia, che venne sottoposta ad una decima, e la fortissima indennità promessa da Cartagine (2200 talenti), per la ricostruzione e il rinsanguamento dell'esercito occorrevano radicali riforme interne. Roma vi provvide tempestivamente mediante la concessione della cittadinanza a buon numero di alleati italici, scelti tra quelli che le si erano mostrati più fedeli nei passati frangenti, e mediante l'abbassamento del censo necessario per la partecipazione all'ultima classe dei *comitia centuriata*. Il numero delle tribù territoriali venne ulteriormente aumentato e portato a 35 (241 a. C.). Negli anni seguenti si operò anche una riforma della struttura dei *comitia centuriata*, al duplice fine di adeguare il numero delle centurie (193) a quello delle tribù e di sminuire la preponderanza che vi avevano le classi più abbienti. Il problema dell'amministrazione della Sicilia fu risolto, considerando l'isola (ad eccezione di alcune *civitates* che si allearono con Roma) come territorio di conquista, da amministrarsi direttamente dai consoli o da altri magistrati *cum imperio* (*provincia*). Infine, dato il sempre crescente afflusso di stranieri (*peregrini*) in Roma per intrattenervi rapporti di commercio, fu istituita, nel 242 a. C., la nuova magistratura del *praetor peregrinus*, con competenza di '*ius dicere inter cives et peregrinos vel inter peregrinos in urbe Roma*'.

77. Nella politica mediterranea Roma, una volta avviatasi sulla via della espansione egemonica, non perse tempo. Assicuratosi il dominio della Sicilia, poi della Corsica e della Sardegna, essa battagliò vivacemente, dal 229 al 215 a. C., per strappare il controllo dell'Adriatico agli Illirici della Dalmazia e finì per ottenere la più piena vittoria. Contemporaneamente, per soddisfare le esigenze popolari di nuovi territori da colonizzare Roma si estendeva nella Gallia Cisalpina, dopo aver facilmente sconfitto i Boi e gli Insubri a Clastidium (Casteggio) nel 222 a. C.

Tuttavia la questione tra Roma e Cartagine per l'egemonia

sul Mediterraneo centrale era ancora aperta e da risolvere. Cartagine aveva, in quegli anni, riversato le sue mire espansionistiche sulla Spagna, impadronendosi della parte meridionale di quella penisola, ma nel 226 a. C. Roma aveva imposto ad Asdrubale, genero di Amilcare Barca, un accordo, in forza del quale la sfera di influenza cartaginese non si sarebbe dovuta estendere a settentrione dell'Ebro (cd. accordo dell'Ebro). Morto Asdrubale, suo cognato Annibale Barca, figlio di Amilcare, poco curandosi dell'intervenuto accordo, cinse d'assedio e conquistò Sagunto, posta a nord del fiume. Roma fu pertanto indotta a dichiarare una seconda guerra a Cartagine (218 a. C.).

Annibale, che già disponeva di un apprezzabile esercito, non esitò a muovere contro l'avversario per la via più impensata. Varcati i Pirenei, traversò rapidamente la Gallia meridionale, eludendo un esercito romano che proveniva da Marsiglia, e senza indugio valicò il baluardo delle Alpi. Sceso nell'Italia settentrionale, sconfisse i Romani al Ticino e alla Trebbia (218 a. C.). Le porte dell'Italia centrale si aprirono al cartaginese, che riportò una nuova vittoria, l'anno seguente, al lago Trasimeno (217 a. C.), sorprendendo il console Caio Flaminio in crisi di trasferimento delle sue truppe. Se le forze cartaginesi fossero state sufficienti, Annibale si sarebbe ovviamente precipitato su Roma: ma l'esercito era provato dai tre anni di campagna e i rincalzi dovevano giungergli da molto lontano. Annibale decise pertanto di aggirare l'ostacolo e di scendere in Italia meridionale lungo la costa adriatica, allo scopo di fissare il campo per l'inverno successivo e di sollevare frattanto contro i Romani le popolazioni italiche. Il dittatore Q. Fabio Massimo, intuendo perfettamente le sue difficoltà, cercò di attardarlo e indebolirlo con una accorta tattica di guerriglia temporeggiatrice, ma i Romani non apprezzarono la strategia del loro generale, che fu allontanato, e nel 216 a. C., avendo Annibale occupato Canne, a sud dell'Ofanto in Puglia, gli mandarono contro con 50.000 uomini i consoli C. Terenzio Varrone e L. Emilio Paolo. Fu per le armi romane una completa disfatta. Le legioni romane sfondarono al centro l'assai più debole esercito cartaginese, ma Annibale manovrò sulle ali, rinforzandole con truppe fresche che aveva tenuto previdentemente in riserva, e finì per chiudere il nemico in una morsa che lo distrusse.

Questi avvenimenti portarono Roma sull'orlo dell'estremo disastro, tanto più che molti alleati italici, e persino Capua e Sira-

cusa, l'abbandonarono. Ci si accorse che bisognava cambiare tattica e sostituire alla illusione di una guerra fulminea la paziente ed accorta strategia del logoramento, di cui era stato maestro insuperabile, ma purtroppo inascoltato, Q. Fabio Massimo. I Romani evitarono, perciò, scontri frontali con Annibale, che dal suo canto lamentava la scarsezza di rifornimenti da Cartagine e dalla Spagna ed era costretto a frammentare la sua azione di guerra contro i numerosi capisaldi romani ed alleati, che ancora resistevano nelle Puglie, in Campania, in Lucania, nel Bruzzio.

Così, attraverso successive e fortunate imprese militari, Roma riuscì a riprendersi. Siracusa fu conquistata e la Sicilia ricondotta sotto il dominio romano (210 a. C.). Capua e Taranto furono ridotte alla ragione (211-209 a. C.). Filippo V, re di Macedonia, che intendeva venire in aiuto di Annibale, fu trattenuto in Oriente da una flotta romana e fu impegnato in guerra dalla lega italica delle città greche e dal regno di Pergamo, l'una e l'altro incitati da Roma (prima guerra macedonica). Intanto i Romani inviarono in Spagna un esercito al comando dei fratelli Cneo e Publio Cornelio Scipione, per tenervi impegnato il fratello di Annibale, Asdrubale: i due generali morirono nella presa di Sagunto (212 a. C.), ma li surrogò assai degnamente il giovanissimo Publio Cornelio Scipione (detto poi l'Africano), che conquistò tutta la Spagna e sconfisse Asdrubale a Chartago Nova (Cartagena) nel 209 a. C. Infine, avendo Asdrubale ripercorso il cammino del fratello attraverso i Pirenei e le Alpi per venirgli in aiuto, fu ancora Scipione ad affrontarlo sul Metauro, infliggendogli la disfatta e la morte (207 a. C.).

Nel 205 a. C. Filippo V si rassegnava ad una pace separata con Roma e Publio Cornelio Scipione otteneva come console l'autorizzazione a portare l'offensiva direttamente contro Cartagine in Africa. Quivi, dopo importanti successi romani, si ebbe a Zama, nel 202 a. C., lo scontro decisivo con Annibale, precipitosamente rientrato dall'Italia. Annibale venne inesorabilmente sconfitto. L'anno seguente fu stipulata la pace. Cartagine rinunciò a tutti i suoi possedimenti all'estero ed accettò un controllo romano sui territori africani.

La vittoria su Cartagine assicurò a Roma l'egemonia sul Mediterraneo occidentale. Valido alleato dei romani in Africa era il re Massinissa di Numidia, che garantiva con la sua fedeltà un controllo immediato su Cartagine. La Spagna divenne una provincia

romana. L'alleanza di Marsiglia permetteva a Roma il controllo della Gallia meridionale. L'Italia settentrionale, completamente pacificata con la sottomissione dei Celti e dei Liguri, costituiva un ottimo sfocio per la sovrabbondante popolazione romana. Da tutte le parti di questo vasto impero affluivano a Roma rifornimenti e ricchezze, fonti di inusitato benessere e di grandi iniziative commerciali per larghi strati della popolazione romana.

78. Perfettamente sicura dell'Occidente mediterraneo, Roma, passò, nel primo cinquantennio del sec. II a. C., ad occuparsi delle complesse ed agitate questioni dell'Oriente, sia per prevenire eventuali attacchi da quel lato al suo impero, sia perchè ormai essa era fatalmente avviata sulla direttrice della politica imperialistica.

La situazione dell'Oriente mediterraneo alla fine del sec. II a. C. era, in breve, questa. Il regno macedonico, con Filippo V, aveva attratto nella sua sfera di influenza tutta la Grecia e Filippo, deluso ad opera dei Romani nei suoi intenti di espansione verso l'Illiria e l'Adriatico, polarizzava ora tutta la sua attenzione sopra l'Egitto. Egualmente forte era il regno siriaco dei Seleucidi, sotto Antioco III, che dominava l'Asia minore e stendeva la sua influenza sin verso l'India. Vaso di coccio tra questi due vasi di ferro era, invece, l'Egitto, sotto il regno del minorenne Tolomeo V Epifane, che poteva sperare per la sua salvezza o nel disaccordo tra i due stati più potenti o nell'aiuto delle armi romane.

Nel 200 a. C., essendosi malauguratamente Filippo ed Antioco accordati per la conquista in comune dell'Egitto, Tolomeo dovette appunto ricorrere ad una richiesta di aiuto a Roma, ed a lui si unirono i Rodii, gli Ateniesi e il re di Pergamo, Attalo I. Roma intervenne, dopo qualche esitazione, e scoppiò una seconda guerra macedonica, che si concluse nel 197 a. C. con la vittoria di T. Quinzio Flaminino su Filippo V a Cinocefale, in Tessaglia. La Macedonia fu costretta ad allearsi con Roma e nei giochi olimpici del 196 a. C. Flaminino proclamò solennemente la liberazione delle città greche dall'egemonia macedone: il che significava peraltro, nella sostanza, la riduzione delle stesse sotto l'egemonia romana.

Liquidata la partita con il regno macedonico, rimaneva aperta quella con il regno siriaco. Antioco III all'inizio della guerra macedonica aveva pensato bene di staccarsi da Filippo per non venire in contrasto con Roma; in sèguito egli aveva considerevolmente

allargato il suo dominio in Asia minore, a spese di Tolomeo, ed era passato anche in Europa. Antioco mirava ora sempre più insistentemente ad instaurare il suo predominio sulla Grecia, incitato a ciò da Annibale, che era divenuto frattanto suo ospite e consigliere, e incoraggiato altresì dal palese malcontento degli Etoli nei riguardi di Roma. Dopo alcuni anni di vivaci scaramucce diplomatiche, Antioco decise alfine lo sbarco in Grecia e Roma gli dichiarò guerra (192 a. C.). Ma al siriaco mancarono, in questa impresa, l'ausilio delle città greche e l'alleanza di Filippo di Macedonia, che preferì schierarsi per Roma. Dopo una grave sconfitta alle Termopili (191 a. C.), Antioco fu costretto a riparare in Asia, dove subì la definitiva disfatta di Magnesia ad opera di P. Cornelio Scipione (190 a. C.). Roma costrinse il rivale ad abbandonare tutte le città dell'Asia minore al di qua del Tauro, compensò con questi territorii gli alleati di Rodi e di Pergamo e sottomise senza troppo infierire gli Etoli.

Col passare degli anni si riaccesero, sopra tutto in Macedonia, i focolai di rivolta contro Roma. Attese a preparare la riscossa Filippo V, ma la guerra scoppiò soltanto dopo la sua morte, per iniziativa del figlio Persèo, nel 171 a. C. Nei primi due anni Roma, anzi che intervenire direttamente, preferì che la lotta contro Perseo fosse condotta, non senza qualche successo, dal re di Pergamo, Eumene, e da minori alleati di Oriente. Ma poichè questa sua eccessiva indolenza cominciò ad alienarle il favore degli alleati e ad eccitare alla rivolta Achei ed Etoli, il console L. Emilio Paolo si recò infine in Macedonia e vi sconfisse e fece prigioniero Perseo nel 168 a. C. Piuttosto che complicare i loro già gravi problemi organizzativi mediante nuove annessioni provinciali i Romani decisero di limitarsi a frazionare la Macedonia in quattro piccole ed inoffensive repubbliche. Le città greche alleate di Perseo vennero severamente *punite* e costrette a consegnare ostaggi. Diminuzioni territoriali subirono anche Rodi e Pergamo. Infine, dato che nel frattempo Antioco IV di Siria aveva aggredito l'Egitto, le minacce di Roma valsero, senza bisogno di forza, a ridurlo alla ragione.

Gli anni che seguirono furono impiegati da Roma nel coronamento della sua egemonia mediterranea. In Africa, avendo Cartagine tentato di reagire contro l'invadenza di Massinissa, fu intrapresa nel 149 a. C. una terza guerra punica, che si concluse tre anni dopo con la conquista e distruzione della vecchia rivale ad opera di P. Cornelio Scipione Emiliano, figlio adottivo dell'Afri-

cano, e la costituzione della provincia di Africa. Frattanto, visto che le agitazioni continuavano in Oriente, Roma dovette decidersi ad introdurre anche ivi il sistema delle province. Fu costituita così, nel 147 a. C., la provincia di Macedonia e nel 146 furono sottomesse, dopo una ribellione degli Achei, le città greche, ad eccezione di Atene, previa la distruzione di Corinto, che del malcontento ellenico contro Roma era da anni il focolaio. Seguì a poca distanza, nel 133 a. C., il lascito a Roma del regno di Pergamo da parte di Attalo III: ciò diede occasione ai Romani di fondare la provincia di Asia, centro di sorveglianza di molteplici stati vassalli. In quello stesso anno Scipione Emiliano spegneva del tutto, in Spagna, la rivolta dei Celtibèri mediante l'occupazione e la distruzione della città di Numanzia.

Con questi avvenimenti, ma sopra tutto con la distruzione quasi simultanea di Cartagine e di Corinto del 146 a. C., Roma poneva il suggello durevole del suo predominio a tutto il mondo mediterraneo.

79. Già nel momento apparentemente più florido della vita romana, dopo la vittoriosa conclusione della seconda guerra punica e durante le facili e fortunate imprese di guerra di Occidente e di Oriente, cominciarono a manifestarsi, dapprima come possibili, di poi come probabili, sicuri, imminenti, i segni premonitori di una gravissima crisi, la più grandiosa e famosa di tutta la storia romana, che avrebbe, a lungo andare, esautorato del tutto lo stato romano nazionale. Di questa crisi, le cui agitate vicende si protrassero, all'incirca, dai primi anni del secondo cinquantennio del sec. II sino agli ultimi anni del sec. I a. C., occorre ricercare le cause principali, prima di passare a narrarne e a valutarne gli sviluppi.

(*a*) La prima, fondamentale causa di crisi dello stato romano nazionale fu l'inadeguatezza dei suoi ordinamenti politici rispetto al còmpito immane di una durevole organizzazione dell'impero. Si è già fatto cenno ai sapienti accorgimenti cui i Romani ricorsero per conciliare la salda tenuta del sistema imperiale con la struttura cittadina e con la fisionomia rigidamente nazionale della loro comunità politica. Ma si trattava pur sempre di accorgimenti sforniti di una intrinseca durevolezza, anzi bisognevoli di continui restauri e ritocchi. Si trattava pur sempre di dover assicurare momento per momento il prodigio della sussistenza di un sistema, che era di

equilibrio, ma di equilibrio instabile. Tutta l'organizzazione politica romana, interna ed esterna, era basata su tale intreccio di presupposti reciprocamente interferenti (presupposti economici, sociali, militari, culturali, morali), che il venir meno anche di un solo tra quei pressuposti non avrebbe potuto non determinare il crollo del sistema. Così, tanto per segnalare qualche lato tra i più appariscenti, l'organizzazione imperiale di Roma, nonchè tutta la sfera delle sue influenze politiche sul mondo mediterraneo, era essenzialmente basata sull'ascendente politico della *respublica* romana; più in concreto, sulla forza e sulla onnipresenza dei suoi eserciti; più in concreto ancora, sulle buone doti militari e politiche dei suoi generali e sull'abbondanza e regolarità delle sue leve; in definitiva, quindi, sul ripetersi anno per anno di una scelta oculata e fortunata dei magistrati da parte dei comizî, nonchè sul mantenersi efficiente, numerosa (sempre più numerosa), economicamente florida la classe dei piccoli agricoltori, che delle legioni era, per la costituzione romana, il nerbo. Ogni, pur che minima, conseguenza finiva, insomma, per dipendere dalla premessa dell'inalterabilità della compagine dello stato nazionale romano nella fisionomia assunta verso la fine del sec. III a. C. D'altra parte tutta la nuova situazione economica, sociale, militare, culturale, ch'era venuta a crearsi attraverso le varie tappe dell'espansione imperialistica, metteva sempre più a nudo l'insufficienza dello stato romano nazionale, in quanto tale, a tenerle testa in modo durevole ed efficace.

(*b*) Nel campo economico, le grandi conquiste di suolo italico, la formazione delle province transmarine, l'afflusso di masse innumerevoli di prigionieri di guerra ridotti in stato di schiavitù, il moltiplicarsi degli schiavi traverso gli acquisti operati sui fiorenti mercati dell'epoca determinarono un rivolgimento in più modi del sistema economico romano: di quel sistema economico tradizionale, che formava la base dell'organizzazione politica militare e sociale romana. Delle vastissime estensioni di terre annesse al territorio della repubblica ma non ancora distribuite in *dominium* ai privati (il cd. *ager occupatorius*) provvidero ad assicurarsi il possesso (teoricamente precario, ma praticamente indisturbato) le famiglie più ricche e politicamente più influenti, con la conseguenza che si formarono immensi latifondi (*latifundia*), a detrimento delle *divisiones et adsignationes* che si sarebbero invece potute e dovute fare in larga misura a beneficio dei non pochi cittadini *proletarii*. Le masse di schiavi affluenti a Roma furono anch'esse accaparrate da chi aveva

le disponibilità liquide per acquistarle, cioè dai più ricchi, costituendo una mano d'opera servile enormemente più economica della mano d'opera libera che avrebbero potuto offrire i proletarî. La conquista dei territori provinciali assicurò a Roma immense riserve di derrate (sopra tutto frumento) a costi tanto bassi, da rendere assai conveniente l'impiego di capitali nell'assicurarne i trasporti o nell'assumersene gli appalti e da far divenire, nel contempo, antieconomica, perchè di costo comparativamente più alto, la coltura intensiva in Italia. Da ciò conseguì che decaddero e si rovinarono i piccoli proprietari terrieri, i cui fondi furono acquistati in *dominium* e unificati in unità poderali intensive di notevole estensione (100-200 ingeri) dagli stessi latifondisti. Si costituì, inoltre, accanto al ceto dei latifondisti, un numeroso e potentissimo ceto di banchieri, grandi commercianti e appaltatori di imposte (*publicani*).

(*c*) Decaduta la categoria dei piccoli proprietari terrieri, l'esercito si trovava privo della migliore sua fonte di uomini, mentre le molte guerre aumentavano a dismisura la sua necessità di essere alimentato da masse di soldati ben armati ed equipaggiati. La guerra divenne per Roma un avvenimento quasi regolare, chè era ben difficile vivere un anno privo del tutto di conflitti in questa o in quella parte dell'impero. Stabile dovè divenire, per conseguenza, anche l'esercito. Il problema dei capi (che non potevano essere sempre i due consoli di elezione annuale, già insufficienti al regolare esercizio del potere supremo) fu risolto con la speciale *prorogatio imperii* dei generali delle singole armate e dei loro ufficiali superiori. Il problema dei gregarî fu risolto con gli arruolamenti a lunga ferma nella massa innumere dei rovinati e dei proletari. In apparenza il sistema fu buono, perchè Roma si creò degli eserciti assai ben addestrati e comandati da stati maggiori a carattere professionale. In realtà, per altro, si determinò per le libertà cittadine il pericolo assai grave che queste armate stabili si rivolgessero contro la città per instaurarvi un dominio militare, trascinatevi dalla sete di guadagno dei veterani e dall'ambizione dei promagistrati, riottosi le molte volte ad abbandonare un potere detenuto per anni.

(*d*) Altro fenomeno, strettamente connesso con la mutata situazione economica, fu l'inurbamento della vecchia classe agricola, che accorse nella città d'ogni parte, per cercarvi fortuna a facile prezzo. Decaddero, per conseguenza, i comizî, le cui deliberazioni non furono più frutto di cosciente e libera determinazione di tutti i partecipanti, ma furono il prodotto di abili manovre dei dema-

goghi, facili corruttori della plebe urbana. E al decadimento del ceto medio agricolo corrispose la rapida ascesa delle classi abbienti e la formazione di ceti oligarchici avidi e prepotenti, nonchè in concorrenza tra loro. Già durante la fase di apogeo della *respublica* si erano venute delineando nel seno della cittadinanza romana queste distinzioni di classi sociali e di partiti politici, che esercitarono poi tanto grande influenza sulla degenerazione dello stato. Verso la metà del sec. III a. C. si era saldamente costituita la cd. *nobilitas* senatoria, cioè la classe delle famiglie (patrizie o plebee) i cui antenati avessero rivestito una magistratura curule. Non si trattava di una casta chiusa, essendone sempre possibile l'accrescimento mediante *homines novi,* chiamati per la prima volta ad una carica curule, ma nella realtà avvenne che ben raramente i *comitia* furono richiesti di scegliere i magistrati curuli al di fuori della sua cerchia, anzi al di fuori della cerchia ancora più ristretta di quelli tra i *nobiles* cui fosse stato trasmesso ereditariamente dai rispettivi ascendenti, traverso le istituzioni di erede, il patrimono familiare. Gli *ignobiles* di una certa levatura, non meno dei *nobiles* diseredati (e resi in un certo senso, ' cadetti '), essendo incapaci di infrangere la barriera delle influenze politiche e delle prevenzioni sociali che filtravano di generazione in generazione la *nobilitas* tutelandola inoltre da nuovi incrementi, ebbero allora da scegliere fra due strade: o estraniarsi del tutto dalla vita politica attiva, cercando soddisfazioni di altro genere nella vita militare e sopra tutto in quella degli affari, o creare un saldo partito politico, polarizzato intorno alle magistrature minori e particolarmente intorno al tribunato della plebe, che contrastasse l'ascendente dei *nobiles*. Entrambe le strade furono praticate a partire dal sec. II a. C., con il risultato che, da un lato, si formò, parallela alla *nobilitas,* una potentissima aristocrazia del danaro (detta degli *equites* per il fatto di essere ammessa alla classe equestre dei *comitia centuriata* in considerazione di un censo quadruplo di quello della prima classe dei *pedites*) mentre, dall'altro lato, si formò, con il concorso ed il finanziamento della stessa aristocrazia mercantile, il partito politico dei *populares,* costituito dalle masse proletarie cittadine facilmente manovrate da demagoghi, in veste generalmente di *tribuni plebis*. Alle ricchezze mobiliari dell'aristocrazia mercantile la *nobilitas* senatoria fu in grado di opporre non meno ingenti ricchezze immobiliari (che erano poi, nella mentalità dei tempi, le ricchezze per eccellenza); all'azione di piazza dei *populares* essa rispose raccogliendo attorno a sé, col mezzo della corruzione,

altre masse di proletarî, che costituirono il nerbo del partito cd. degli *optimates*. Conseguenza: lotta per il potere esclusivamente tra *nobiles* ed *equites* e completo asservimento (nei partiti politici degli *optimates* e dei *populares*, o più in generale nelle clientele che ruotavano intorno alle grandi famiglie e ai personaggi) della massa dei *proletarii*, priva non solo di ricchezza, ma anche della possibilità di recitare un ruolo contestativo come classe lavoratrice, visto che le esigenze di mano d'opera erano, come si è detto, largamente soddisfatte dagli schiavi.

(*e*) In tutto questo rivolgimento di valori politici ed economici ed in tutto questo agitarsi di insaziabili rivalità di potere, gravi sofferenze erano implicate per le popolazioni soggette ed alleate. I popoli delle province, vessati dall'amministrazione senza scrupoli e senza controllo dei governatori della *nobilitas* ed oppressi dall'avidità di guadagno dei *publicani*, presero in odio gli uni e gli altri e mal sopportarono il giogo della dominazione romana. Gli schiavi di ogni provenienza, non tanto perchè impegnati senza ritegno in lavori gravosi quanto perchè sempre più consci della loro importanza nel sistema economico romano, rodevano i freni, avanzavano pretese di essere remunerati (e affrancati nel giro di alcuni anni di lavoro) e prendevano in seria considerazione la possibilità della ribellione. I *socii Italici*, che erano stati di provvido aiuto alla repubblica in più di un momento critico, aspiravano alla parificazione coi cittadini di Roma e a dividere la posizione privilegiata conquistata da questi ultimi essenzialmente per loro merito. Di fronte a tanto malcontento e a tante rivendicazioni, i Romani o non seppero adottare provvedimenti efficaci, oppure si irrigidirono in una resistenza egoistica, che doveva tornare tutta a loro danno. Le giuste lamentele dei provinciali contro le ruberie dei magistrati ad essi preposti furono spesso trascurate, salvo casi assolutamente eccezionali, in cui il senato romano si decise a nominare collegi di *recuperatores*, per accertare le concussioni ed ordinare la restituzione del maltolto. Il malcontento degli schiavi non fu tenuto nel debito conto e dilagò, sopra tutto in Sicilia, in maniera paurosa, salvo là dove i padroni li affrancavano con una certa larghezza, creando però alla repubblica il danno di neo-cittadini non troppo sicuramente innestati nell'idea nazionale romana. Quanto alle richieste dei *socii Italici*, esse rimasero inascoltate; anzi, siccome gli Italici cercavano di conseguire la cittadinanza romana con sotterfugi (o migrando nelle colonie latine ed usufruendo delle molte facilitazioni concesse

ai Latini delle colonie stesse per l'ottenimento dello *status civitatis* romano, o perfino vendendosi simulatamente come schiavi a privati cittadini romani per poi esserne liberati e acquistare la condizione di *cives*), Roma adottò successivamente varî provvedimenti di espulsione in massa e di limitazione dell'acquisto della cittadinanza.

80. Intorno al 150-140 a. C. la crisi della repubblica si andava annunciando principalmente sotto l'aspetto economico. La natalità della popolazione libera era in fortissima diminuzione. Il latifondo nobiliare invadeva l'Italia centrale, soffocando ogni iniziativa degli ultimi piccoli proprietari agricoli. Gli schiavi turbolenti, in Sicilia, conducevano una vera e propria guerra di ribellione a Roma, che fu assai faticosamente domata nel 140 a. C.

Nel 133 a. C. Tiberio Sempronio Gracco, un giovane della *nobilitas,* ma di tendenze democratiche non esenti da venature demagogiche, ottenne il tribunato della plebe, e, ambizioso com'era di giungere in breve tempo, con l'appoggio dei *populares,* a posizione di netta preminenza nella vita politica repubblicana, propose ai *concilia plebis* l'emanazione di un plebiscito (la cd. *lex Sempronia agraria T. Gracchi*) in forza del quale l'occupazione dell'*ager publicus Italicus* (escluso quello campano) da parte dei singoli privati non potesse superare il limite massimo dei 500 iugeri (ca. 115 ettari), con in più 250 iugeri per ogni figlio sino ad un massimo di 1000 iugeri. Si trattava, in fondo, di ripristinare un'antica norma romana (attribuita dalla tradizione alle leggi Licinie Sestie del 367, ma a queste certamente posteriore di almeno un secolo) e lo scopo della proposta era di togliere ai latifondisti, dietro indennizzo in danaro, l'*ager* esuberante e di ridistribuirlo tra i *proletarii* in lotti di 30 iugeri, per i quali si sarebbe dovuto pagare un modesto *vectìgal.* Ma, sebbene alle spalle di Tiberio vi fossero uomini come Appio Claudio Pulcro, *princeps senatus,* e Publio Mucio Scevola, il grande giurista (n. 153), la gran maggioranza della *nobilitas* senatoria si dimostrò decisamente avversa alla riforma e non le fu difficile di ottenere che un altro tribuno della plebe, C. Ottavio, operando come sua *longa manus,* opponesse il veto alla proposta del collega.

All'agire di Ottavio, in netto contrasto con il vero mandato di rappresentante della plebe, Tiberio Gracco, forte del favore incontrato nei *populares,* oppose un'azione di schietto carattere anticostituzionale, ottenendo dai *concilia plebis* la destituzione del col-

lega (*lex Sempronia de magistratu M. Octavio abrogando*) ed eliminando perciò l'ostacolo all'esecuzione del plebiscito agrario. Immediatamente una *lex Sempronia agraria altera* costituì una magistratura dei *tresviri agris dandis adsignandis iudicandis,* guardata con comprensibile astio dalla *nobilitas,* che aspettava il momento della reazione. E questo si presentò allorchè Tiberio osò proporre contro ogni prassi costituzionale la rinnovazione della propria candidatura al tribunato per l'anno 132, al fine di sostenere con la sua personale influenza l'applicazione della legge agraria. Accusato di aspirare al regno, Tiberio fu assalito in un tumulto da un gruppo di senatori, che l'uccisero.

Il senato, senza perdere tempo, nell'intento di giungere all'abrogazione del plebiscito agrario, si occupò di ingrandire esageratamente il pericolo rappresentato dai partigiani di Tiberio e ventilò un nuovo strappo alla costituzione, costituito dalla emanazione di un senatoconsulto (cd. *senatus consultum ultimum*), con cui i consoli fossero invitati a ricorrere ad ogni mezzo per salvare la repubblica dalle agitazioni graccane. Ma il *senatus consultum ultimum* non fu varato per l'opposizione del console Publio Mucio Scevola, cui non sfuggiva il pericolo dei torbidi che avrebbe sollevato questo nuovo procedimento anticostituzionale. I senatori nemici di Tiberio riuscirono ad ottenere soltanto che contro i suoi seguaci, dichiarati *hostes populi Romani,* fossero istituiti tribunali criminali straordinari, senza diritto per gli incriminati di appellarsi al popolo contro le sentenze di condanna alla pena capitale. La legge agraria di Tiberio Gracco fu salva, almeno in linea di principio, ma incontrò tali e tante difficoltà di pratica attuazione, da rimanere sostanzialmente inapplicata.

L'anno 123 a. C. otteneva peraltro il tribunato Caio Sempronio Gracco, fratello di Tiberio e carattere di lui assai più incisivo, il quale iniziò un'opera più decisa e completa di quella del fratello per minare alle radici il predominio della *nobilitas.* La legge agraria di Tiberio fu confermata e ritoccata da una nuova *lex Sempronia agraria C. Gracchi,* che eliminò le difficoltà incontrate nell'applicazione pratica della prima ed aggiunse, fra l'altro, il divieto per gli assegnatarî di alienare le terre ottenute in proprietà. Per rendere legittima la rielezione di Caio nel 122 fu votato inoltre un *plebiscitum de tribunis plebis reficiendis,* con cui si ammise che, se non vi fossero candidati in numero bastevole a coprire tutti i posti di *tribunus plebis,* i *concilia* potessero designare i tribuni del-

l'anno precedente. Caio utilizzò, come è ovvio, questo strumento e si assicurò in tal modo il tempo sufficiente a dare impulso all'attività dei *tresviri agris dandis adsignandis iudicandis* (attività resa particolarmente difficoltosa dalla necessità della *iudicatio* in ordine alle numerose e complesse controversie determinate dall'applicazione della riforma agraria), nonché a coronare la sua attività riformatrice con altri provvedimenti intesi a battere in breccia i privilegi della classe senatoria.

Innegabilmente, anche e sopra tutto alla radice dell'operato politico di Caio era l'aspirazione all'ottenimento di un potere personale, e lo dimostrano alcuni provvedimenti di carattere prettamente demagogico, da lui fatti votare tra l'entusiasmo dei *populares*. Così, principalmente, quella *lex Sempronia frumentaria,* da cui fu stabilito che ogni proletario avesse mensilmente diritto, con non lieve carico per le pubbliche finanze, ad un'assegnazione di grano a prezzo inferiore a quello del mercato: plebiscito con il quale fu dato l'avvio a tutta una serie di provvedimenti analoghi, provocati negli anni successivi da coloro che intendevano accattivarsi (senza troppo pensare all'equilibrio del bilancio statale) il favore del popolo minuto. È altrettanto innegabile, peraltro, che Caio Gracco seppe coltivare, come si è detto, degli ideali politici che, se attuati, avrebbero forse tempestivamente modificato (non si sa con quanto vantaggio per le libertà cittadine) la struttura dello stato-città, mettendola in condizione di adeguarsi alla nuova realtà politica del vasto impero.

Senonchè Caio Gracco segnò la sua rovina con la proposta di concedere la latinità agli Italici e la cittadinanza ai Latini: *rogatio Sempronia de civitate sociis danda* (122 a. C.). Questa proposta, che preludeva ad una estensione della cittadinanza a tutta l'Italia peninsulare, suscitò l'ostilità non solo della *nobilitas,* ma anche degli *equites* e delle masse proletarie, timorose, queste ultime, di veder sminuire il proprio peso politico per la moltiplicazione degli elementi cittadini. Il senato, dal suo canto, seppe sfruttare magistralmente questo generale malcontento, ricorrendo ancora una volta all'ausilio di un tribuno della plebe fedele, Marco Livio Druso. Questi cominciò con l'assicurarsi il mutevole favore popolare mediante iniziative di carattere ancora più demagogico di quelle di Caio Gracco. Dopo di che, quando Caio sottopose al voto della plebe la sua proposta relativa agli Italici, egli non esitò ad interporre l'*intercessio,* con la piena adesione dei *populares*.

La proposta di Caio Gracco cadde, talchè egli non ottenne la rielezione per il 121 a. C. Poco dopo, scontri avvenuti fra i suoi seguaci e gli ormai molti suoi oppositori diedero il pretesto al senato per l'emanazione di un *senatus consultum* cd. *ultimum* contro Gracco e i graccani. Caio Gracco trovò la morte in un tumulto di piazza e tremila suoi seguaci furono condannati alla pena capitale dal console Lucio Opimio, nominato per l'occasione dittatore.

81. I tempi immediatamente successivi alla tragica fine del secondo dei Gracchi furono testimoni del progressivo sgretolamento delle riforme graccane per effetto dell'attività reazionaria del partito senatorio.

Dieci anni dopo la morte di C. Gracco, il 111 a. C., Roma mosse guerra a Giugurta, re dei Nùmidi, il quale aveva costituito in Africa un impero potente e profondeva l'oro della corruzione fra i membri del senato romano, onde assicurarsi acquiescenza e favori. La guerra giugurtina, reclamata dai *populares* ma assai malvolentieri promossa dal senato, fu condotta con condannevole debolezza. L'esercito romano d'Africa subì, in una prima fase della campagna, perfino l'umiliazione del giogo, ricordo mortificante di una delle antiche guerre sannitiche. Sotto la pressione dei *populares,* il senato dovette finalmente decidersi ad una azione più energica, inviando sul posto il console Quinto Cecilio Metello, che ristabilì la situazione militare in favore di Roma. Ma i *populares* vollero di più, ed appassionatamente difesero la candidatura al consolato ed al comando degli eserciti d'Africa di uno dei loro, il duro ed energico Caio Mario, che già aveva dato buone prove di sè sotto Quinto Metello.

Mario, ottenuto il consolato, portò a termine con fulminea manovra la guerra giugurtina, facendo sinanche prigioniero Giugurta, che fu tradito dai suoi stessi alleati (105 a. C.). Tornato a Roma, egli aveva conquistato una posizione personale di enorme rilievo e la *nobilitas* si vide costretta, per salvaguardare le proprie posizioni, a cercare affannosamente nel suo seno un uomo non meno deciso e sprovvisto di esitazioni, il quale potesse contrapporsi al momento opportuno a colui che si profilava come un futuro padrone della repubblica. Una figura siffatta fu trovata nel patrizio Lucio Cornelio Silla, che aveva militato come questore in Africa sotto le insegne di Mario.

Agli inizi del I sec. a. C. già si profilava, pertanto, il duello fra i due esponenti delle fazioni contrapposte. Inizialmente Mario godè, per altro, di una posizione di forte vantaggio. Incurante di leggi, egli si candidò di anno in anno al consolato, ottenendo la rinnovazione della carica suprema a fianco di colleghi scialbi o suoi partigiani. Ne approfittò per dispensare largamente favori agli amici e, nell'intento di rafforzare in modo duraturo il suo potere personale, provvide anche ad una importante riforma organica dell'esercito. Egli mise completamente da parte il vecchio sistema della partecipazione dei soli cittadini abbienti all'armata ed inserì largamente nelle file di questa i proletarî, garantendo loro una paga lauta e sicura. La legione fu portata a 6000 uomini, divisi in 10 *cohortes* e armati in maniera assai più moderna e adatta alla guerra di movimento. Al criterio tattico dell'*acies* ordinata su tre linee (*hastati, principes, triarii*) fu sostituito, con audace innovazione, lo schieramento su una duplice linea di 5 coorti ciascuna, che assicurava alla legione una forza di penetrazione e di manovra indiscutibilmente maggiori.

La potenza dell'esercito riformato da Mario si manifestò appieno nella vittoriosa campagna contro le orde di invasione dei Cimbri e dei Teutoni, popolazioni germaniche che appunto in quei tempi premevano minacciosamente sulla Gallia Cisalpina (102-101 a. C.). Ma intorno al 100 a. C. la stella di Mario cominciò ad impallidire e ad avviarsi al tramonto. L'esercito mercenario da lui formato mal si acconciava alla pace e per provvedere alla sistemazione civile dei veterani un amico di Mario, il tribuno della plebe L. Apuleio Saturnino, propose ai concilî la distribuzione dei territori acquistati oltre mare fra i reduci dell'esercito mariano. Senonchè il senato scatenò una violentissima opposizione, non solo fra i membri della sua classe, ma anche (e qui si mostrò la sua insuperabile scaltrezza politica) tra i *populares* della città, che non gradivano certo di essere esclusi dai vantaggi offerti ai soli veterani di Mario. In un tumulto Saturnino fu ucciso (100 a. C.). La proposta legge agraria cadde. Mario si vide circondato da una opposizione della sua stessa classe, che egli, nella sua grande ingenuità politica, non aveva preveduto e non riusciva ora a capire. Rifugiatosi in Asia, scomparve per qualche anno dalla scena politica.

Intanto i *socii* italici erano giunti all'estremo della loro sopportazione e si manifestavano con paurosa chiarezza le avvisaglie di una grave rivolta. Il tribuno Marco Livio Druso tentò di correre

ai ripari, nel 91 a. C., proponendo (lo aveva già più cautamente tentato Caio Gracco) che si concedesse l'ambita cittadinanza romana agli Italici federati, ma la sua proposta incontrò innumerevoli difficoltà. Il 90 a. C., nell'imminenza del voto definitivo, aspettato con impazienza dai *socii* italici, Druso, pur essendo persona di fiducia della *nobilitas,* fu assassinato a tradimento. Fu il segnale della rivolta di tutti gli Italici contro l'egemonia di Roma.

La guerra sociale fu breve e violenta. Marsi, Marrucini, Peligni, Vestini, Sanniti e Piceni costituirono una confederazione, con capitale Corfinium (in Abruzzo), e sconfissero a più riprese gli eserciti mossi contro loro da Roma. Il senato finalmente si rassegnò. Una *lex Iulia de civitate Latinis et sociis danda* concesse la cittadinanza ai Latini e *socii* italici che non si erano uniti alla rivolta. Il successivo 89 a. C. una *lex Plautia Papiria de civitate sociis danda* promise la cittadinanza alle popolazioni italiche che entro sessanta giorni avessero fatto atto di sottomissione. L'88 a. C. la guerra sociale era definitivamente conclusa. L'Italia fu organizzata in *municipia civium Romanorum,* con ordinamenti analoghi a quelli di Roma.

Lucio Cornelio Silla, che si era molto segnalato nella guerra sociale, ottenne nell'88 a. C. il consolato ed ebbe l'incarico della guerra contro Mitridate, re del Ponto, un altro epigono di Alessandro Magno, il quale proprio in quel tempo si manifestava pericoloso antagonista di Roma in Oriente ed attirava nella propria orbita, oltre agli stati dell'Asia, tutte le città della Grecia. Mario, che era rimasto finora nell'ombra, intuì finalmente il pericolo che correva e, avvalendosi dell'aiuto del tribuno Sulpicio Rufo, fomentò la rivolta dei *populares* contro Silla, di cui fece revocare la nomina. Silla non attese nemmeno un momento ad adoperare contro l'indebolito avversario i mezzi stessi che questi aveva apprestato con la sua incauta riforma dell'esercito. Egli marciò su Roma con le legioni da lui stesso arruolate, non esitò (fu il primo) a portare uomini in armi entro il *pomerium* cittadino e costrinse Mario a fuggire in Africa. Ripristinata l'autorità del senato, ripartì per la campagna del Ponto, che lo portò in quattro anni, dall'87 all'83 a. C., a sottomettere la Grecia e ad inseguire Mitridate in Asia.

Approfittando della sua lontananza, Mario tornò peraltro a Roma, esercitandovi sanguinose vendette insieme col suo ferocissimo accolito L. Cornelio Cinna, ma la morte lo colse improvvisa nell'86. Seguirono vicende turbinose di lotte fratricide e Silla giu-

dicò venuto il momento di costringere Mitridate alla pace e di tornare in patria, per stabilirvi in modo duraturo l'autorità del senato e la propria. Una *lex Valeria de Sulla dictatore* (82 a. C.) gli conferì i poteri straordinari di *dictator legibus scribundis et reipublicae constituendae* per la durata di tre anni, dall' 81 al 79 a. C.

Nella sua opera di restaurazione Silla non incontrò davvero rilevanti difficoltà, ma egli volle anche, con fredda determinazione politica, far sentire ai *populares* tutto il peso della forza sua e del suo partito, in modo da sconsigliarli per lungo tempo dal riprendere le agitazioni di piazza. Di qui le fierissime ed estesissime persecuzioni politiche, che hanno reso così tristemente noto ai posteri il nome di lui. Vennero compilate numerose liste di proscrizione dei seguaci di Mario, o di chiunque fosse anche lontanamente sospetto di avversione al senato. I beni dei proscritti furono venduti a prezzo vile e i loro terreni furono distribuiti fra 100.000 veterani, che riconobbero nei fatti in Silla il vero continuatore e realizzatore della politica agraria dei Gracchi. Numerose ed importanti leggi mirarono, inoltre, a ripristinare nel più pieno dei modi il dominio politico della *nobilitas,* sia aumentando il numero dei senatori (che da 300 furono portati a 600), sia limitando l'influenza dei cavalieri (i quali furono esclusi dalla partecipazione alle giurie criminali), sia addomesticando i poteri dei tribuni della plebe (che poterono essere solo di estrazione senatoria ed ebbero una *potestas* ridotta, come si disse, a *imago sine re*), sia creando dal nulla, o quasi, una rigorosa legislazione criminale, particolarmente inesorabile contro i delitti politici.

In definitiva, Silla deve essere considerato come colui che, nel periodo della crisi, ha operato il massimo sforzo per arginarla e per far ritornare in Roma i tempi aurei della repubblica. Se quest'opera di restaurazione (ottenuta col sacrificio della libertà dei ceti non senatorî) gli sopravvisse di poco, ciò fu perchè le cause del decadimento della repubblica erano troppe e troppo sviluppate perchè forza umana potesse arrestarle. Nel 79 a. C. egli si ritirò a vita privata, ma quando la morte lo colse, nel 78 a. C., già dovette intuire il fallimento imminente del suo energico tentativo di restaurazione.

82. Prima di morire Silla aveva già individuato in due uomini quelli che sarebbero stati i protagonisti degli avvenimenti successivi. Da un lato vi era il sillano Cneo Pompeo, decisamente orien-

tato verso gli *optimates,* dall'altra l'aristocratico, ma *popularis,* Caio Giulio Cesare, parente di Mario e marito di una figlia di Cinna. Nel primo Silla vedeva e sperava il continuatore della sua politica conservatrice intransigente; nel secondo, pur ancora giovanissimo, egli scorgeva e temeva il futuro genio manovriero delle masse dei *populares,* sicchè ebbe a dire che sotto i suoi modi colti e raffinati si nascondevano molteplici Marii.

La fortuna politica di Cneo Pompeo, che pur era uomo di recente nobiltà, ebbe origine dal valido apporto che egli dette, tra l' 82 e il 79 a. C., alla repressione dei resti del partito mariano in Sicilia, in Africa e in Spagna. Malgrado non fosse mai stato console o pretore, gli fu conferito in quelle province il comando di eserciti e nel 79 a. C., a sèguito della vittoria su Quinto Sertorio in Spagna, egli ottenne da Silla il trionfo e il titolo di *Magnus.* Scomparso Silla dalla scena, a maggior ragione il senato fece capo alle sua capacità militari contro le risorgenti ambizioni dei mariani. Furono azioni di guerra continue e fortunate sopra tutto in Spagna contro l'ostinato Sertorio, la cui sconfitta definitiva, seguita da morte per assassinio, ebbe luogo solo nel 73 a. C. Nei due anni successivi Pompeo contribuì inoltre alla repressione di una sanguinosa rivolta di schiavi nell'Italia meridionale e in Sicilia, capeggiata con estrema determinazione dal gladiatore trace Spartaco. Il *bellum servile* fu però vinto, nel 71 a. C., dal pretore Caio Licinio Crasso, un'ambigua figura di ricchissimo affarista che si profilava sulla strada di Pompeo come suo rivale nei favori del senato. E fu appunto con Crasso che Pompeo decise tempestivamente di allearsi, ottenendo con lui il consolato per l'anno 70 a. C. Non pure gli interessi della repubblica, ma quegli stessi della *nobilitas* furono così sacrificati a quelli delle persone.

Roma attraversava in quegli anni agitate vicende. All'interno dilagava il malcontento dei *populares* contro le istituzioni del regime sillano e contro la corruzione dei magistrati, all'esterno gravavano la minaccia asiatica del risorgente Mitridate e il disordine arrecato ai traffici marittimi dal dilagare della pirateria. Con l'appoggio di Crasso, Pompeo non esitò a scardinare la costituzione di Silla e ad abrogare, in particolare, con una *lex Pompeia Licinia de tribunicia potestate,* le limitazioni ai poteri dei tribuni. Il favore del senato si intiepidì, ma si accrebbe quello dei cavalieri e, in ogni caso, il pericolo esterno rendeva insostituibile l'azione di Pompeo, tanto più che la fortuna militare non aiutò negli anni

seguenti, contro Mitridate, il console Lucullo. Di qui l'affidamento a Pompeo di poteri eccezionali. Nel 67 a. C. una *lex Gabinia de bello piratico* gli conferiva, nonostante l'opposizione degli *optimates,* un *imperium* triennale su terra e su mare per la guerra contro i pirati. Essendosi egli sbarazzato in soli tre mesi di questi, una *lex Manilia* (più precisamente, un plebiscito) del 66 a. C. poneva nelle sua mani, con poteri illimitati, la guerra contro Mitridate e le sorti delle province di Asia, Bitinia e Cilicia. Pompeo debellò Mitridate, costrinse alla pace il genero Tigrane, re di Armenia, e sottomise inoltre la Siria, che divenne provincia romana (62 a. C.).

Frattanto in Roma il console M. Tullio Cicerone reprimeva con molta energia un moto insurrezionale capeggiato dal patrizio L. Sergio Catilina, uomo di corrotti costumi che aveva adunato intorno a sè tutti gli ambiziosi ed i malcontenti della città, dei municipî e delle province, al fine di instaurare una propria dittatura personale. Sferzato dalle precise accuse mossegli da Cicerone in senato, colpito da un *senatus consultum ultimum,* condannato a morte, Sergio Catilina si dette alla fuga, raccolse frettolosamente le sue truppe in Etruria, ma fu sconfitto a Pistoia (62 a. C.). La sua congiura era stata, tuttavia, tale da preoccupare per molte ragioni. Da un canto si mostrava evidente al senato il completo sgretolamento della restaurazione sillana, dall'altro si profilava il pericolo che le mire usurpatrici di Catilina fossero per essere riprese, con ben altra forza, da Pompeo, di cui era imminente il ritorno dall'Asia con tutto il suo esercito ben agguerrito. L'attenzione sgomenta dei senatori, ed in particolare di Cicerone, si fissò su Brindisi, porto di approdo di Pompeo. Ma fortunamente questi, troppo sicuro di sé, sciolse il suo esercito non appena sbarcato e si presentò a Roma inerme, per chiedere un trionfo *de orbe terrarum,* che ottenne nel 61 a. C.

Fu allora che il senato commise un gravissimo errore politico. Anzichè blandire colui che sarebbe potuto ridiventare il difensore dei loro privilegi, i senatori si dettero a discutere sull'opportunità o meno di ratificare le misure adottate da Pompeo in Asia e respinsero decisamente la sua richiesta di destinare parte del bottino di guerra all'acquisto di terre da distribuire ai veterani. Grave indignazione di Pompeo, che si accorse troppo tardi della sconsideratezza di Brindisi e si pose il problema di forzare la situazione, assicurandosi in Roma un predominio politico stabile. Un alleato già era disponibile in Crasso, ma per poter influire con sicurezza sui *populares* era neces-

sario l'aiuto di una personalità decisamente grata a questi ultimi. Questa personalità fu facilmente trovata in C. Giulio Cesare, che sino allora si era mantenuto con molta prudenza (e forse non senza qualche complicità con la congiura di Catilina) più fra le quinte che sulla scena della vita politica romana.

Tornato a Roma da un comando in Spagna, Cesare ottenne il consolato per il 59 a. C. e, avvicinatosi a Pompeo e a Crasso, propose loro un accordo privato di durata quinquennale (il cd. primo triumvirato), allo scopo di concentrare i mezzi e le influenze a disposizione di tutti e tre per raggiungere il fine del massimo di potenza di ciascuno. L'appoggio del partito popolare di Cesare garantì a Pompeo l'approvazione in blocco dei suoi provvedimenti asiatici ed il proconsolato di Africa e di Spagna. L'appoggio di Pompeo e di Crasso portò Cesare ad ottenere la *provincia* di Gallia per cinque anni a partire dal 1° marzo del 59 a. C., o forse meglio dalla scadenza del consolato, e cioè dal 1° gennaio del 58 (*lex Vatinia de provincia Caesaris* del 59 a. C.). Quel che ottenne Crasso non è ben noto, ma non è difficile immaginarlo quando si pensi ai fortissimi interessi finanziarî di questo affarista antico. I due difensori delle libertà repubblicane, Cicerone e Catone, furono allontanati da Roma: il primo condannato all'esilio per aver represso la congiura catilinaria senza seguire le forme regolari del processo criminale; il secondo impegnato in una meschina ed estenuante impresa contro l'isola di Cipro.

Il triumvirato, che la propaganda esaltava come il fondamento della *concordia ordinum,* funzionò, almeno per i tre alleati, molto bene, anche a causa dell'abile attività di Giulia, figlia di Cesare andata sposa a Pompeo. Col convegno di Lucca del 56 a. C. ne fu decisa, prima ancora della scadenza, la proroga per altri 5 anni, stabilendosi che Pompeo sarebbe rimasto a Roma, per controllare la situazione, e che Crasso avrebbe lasciato momentaneamente i forzieri per intraprendere una campagna contro i Parti in Asia. Intanto Cesare aveva iniziato assai energicamente la sua azione per sottomettere a Roma la Gallia transalpina, che, liberata degli invasori Elvezî e dai Germanici di Ariovisto (58 a. C.), si avviava a divenire una vastissima provincia romana. La *prorogatio imperii* per un quinquennio (disposta da una *lex Pompeia Licinia de provincia Caesaris* del 55 a. C.) giunse provvidamente ad assicurare a quest'opera complessa, non meno che alle crescenti ambizioni di Cesare, un sufficiente respiro.

Malgrado l'apparente concordia, si annunciavano tuttavia i segni premonitori del conflitto fra Cesare e Pompeo. Pompeo invidiava fortemente la recente gloria di Cesare e la *nobilitas* senatoria, accortasi finalmente di dove provenisse il pericolo vero, non perdeva occasione per sobillarlo, approfittando della sua presenza a Roma. Il 54 a. C. Giulia morì e Pompeo si trovò sottratto al potente influsso che Cesare esercitava, per mezzo della figlia, fra le sue pareti domestiche. Il 53 a. C. l'incauto Crasso trovò morte ingloriosa nella lontana Siria. Nello stesso anno Cesare era impegnato aspramente con la ribellione gallica, capeggiata dall'indomabile Vercingetorige. Ma il ritorno di Cesare in patria era questione di poco tempo ancora, e tutti intuivano che egli non avrebbe ripetuto l'errore di Pompeo a Brindisi.

Dapprima parve, peraltro, che Cesare stesse avendo la peggio. I *populares* si erano divisi da tempo in due fazioni: quella di P. Clodio Pulcro, protetto di Cesare e nemico di Cicerone, e quella di T. Annio Milone, che vedeva con astio la politica di Cesare. Milone era riuscito come tribuno della plebe a forzare il senato acchè fosse concesso il rimpatrio a Cicerone, ma Clodio, singolare figura di avventuriero privo di scrupoli, lo avversava con tutti i mezzi. Gli episodi di banditismo politico si svolgevano ad ogni angolo della città. Il senato decise allora di far nominare, nel 53 a. C., Pompeo console unico (*consul sine conlega*) e credette, in tal modo, di essersi garantito un baluardo sicuro contro Cesare. Gravissima infrazione alla costituzione, perché non solamente veniva ad essere violato il principio della dualità della magistratura consolare, ma veniva inoltre quest'ultima a trovarsi affidata a persona che era già, per altro verso, proconsole.

Dal canto suo, Cesare non si faceva illusioni. Numerosi amici lo tenevano minutamente informato dei retroscena politici della vita di Roma. Egli sapeva che Pompeo e la *nobilitas* gli erano irreducibilmente contrari. Già l'aspro Catone, il quale aveva fatto ritorno dalla grama spedizione cipriota, aveva pubblicamente proposto che egli fosse consegnato ai Germani, per ripagarli moralmente di una strage di donne e bambini che aveva ordinato. Solo che per un momento egli avesse abbandonato l'esercito o si fosse fatto abbandonare da questo, era pronto il processo criminale contro di lui per le vere o false malversazioni, per gli eccidî e gli atti arbitrari operati in Gallia. La sua sorte era, dunque, legata all'esercito, ed egli decise che non avrebbe lasciato il proconsolato gallico, se non

fosse già stato portato al consolato per lo stesso anno. Ma intanto Pompeo aveva fatto votare una legge (*lex Pompeia de provinciis*, forse del 52 a. C.) per cui non si poteva riottenere il consolato se non a distanza di 10 anni dal consolato precedente: Cesare, che era stato console il 59, non sarebbe potuto tornare ad esserlo se non nel 48 a. C. Inoltre ecco il senato avanzare la tesi che il secondo proconsolato di Cesare debba dichiararsi decaduto il 31 dicembre del 50 a. C. (anzichè il 28 febbraio o il 31 dicembre del 49) perchè il quinquennio relativo non decorre dalla data di scadenza del primo proconsolato (28 febbraio o 31 dicembre del 54) ma deve farsi decorrere dall'anno in cui il secondo proconsolato è stato concesso (55 a. C.). Breve: si cerca di fare di Cesare un privato cittadino per l'anno 49 a. C., e si spera che in quell'anno lo si possa rendere innocuo, tanto più che per candidarsi al consolato è richiesta la sua presenza fisica a Roma (in forza stavolta di una *lex Pompeia de iure magistratuum* accortamente varata nel 52 a. C.). Alla fine del 50 a. C. Cesare, venne, dunque, dichiarato decaduto dal proconsolato gallico e richiamato in patria. *Pro bono pacis* egli non dette un reciso rifiuto e domandò che almeno si disponesse che anche Pompeo decadesse dal proconsolato di Spagna e di Africa. Ma il senato, accecato dall'odio, gli fece ordinare dai consoli di far ritorno immediato a Roma sotto pena di essere dichiarato *hostis publicus*, nemico della patria.

Cesare esitò, ma non aveva in realtà altra scelta, volendo evitare la rovina personale, se non di portare le armi contro Roma. Nel gennaio del 49 il suo esercito passò il Rubicone, lo scarso fiumicello che segnava il confine di Roma con la Gallia Cisalpina, e mosse contro la città senza incontrare resistenza. In Roma entrò il 1° aprile del 49 a. C. Poi che Pompeo e molti senatori erano fuggiti a Brindisi e di qui si erano imbarcati per Durazzo, egli decise di ridurli all'estrema disfatta, ma prima gli fu necessario sconfiggere il potente esercito proconsolare di Pompeo in Spagna. Condotta a termine questa difficile impresa, navigò verso l'Epiro, ove si era rifugiato Pompeo, travolgendo i seguaci di quest'ultimo a Fàrsalo (48 a. C.). Pompeo, salvo per miracolo, riparò presso il re di Egitto, Tolomeo Dionisio, che lo tradì e lo uccise, consegnandone il capo a Cesare che sopravveniva. Prima di muoversi dall'Egitto, Cesare, cedendo alle richieste di Cleopatra, sorella di Tolomeo, stabilì di dividere il regno fra i due: ma Tolomeo sollevò il popolo contro di lui, costringendolo ad una fortunosa campagna di repressione. Domata

la rivolta egiziana, nella quale lo stesso Tolomeo trovò la morte, Cesare assegnò il regno a Cleopatra e tornò finalmente a Roma, ove lo attendeva il fido Marco Emilio Lepido.

Le due ultime azioni militari di Cesare furono rese necessarie dalle resistenze dei pompeiani e dei membri del partito senatorio. Nel 46 a. C. egli sconfisse a Tapso, in Africa, un esercito di cui faceva parte l'irreducibile Catone, che si uccise poi ad Utica. Nel 45 a. C. tornò nuovamente in Ispagna ad annientarvi, a Munda, l'esercito pompeiano, raccolto dai due figli del suo rivale, Cneo e Sesto Pompeo.

83. Un giudizio preciso sull'azione politica di Cesare come capo dello stato non è possibile dare, perchè ben poco egli rimase in Roma, dal 49 al 45 a. C., e perchè egli cadde vittima, a breve scadenza dal trionfo, di una congiura ordita da ostinati partigiani della reazione senatoria (Idi di marzo del 44 a. C.).

Se Cesare fosse vissuto ancora qualche anno, il suo programma politico si sarebbe, a nostro parere, sicuramente sviluppato nel senso della monarchia assolutistica, e più precisamente di una monarchia assolutistica di tipo orientale, quale la si incontrerà in Roma a partire dal III sec. d. C. È vero che Cesare era di educazione squisitamente occidentale, ma è anche vero che i suoi tempi furono quelli in cui irruppero in Roma, non più frenati da alcuna resistenza dei *laudatores temporis acti,* le tendenze, i riti, i costumi ed i malcostumi orientali. Del resto, non è possibile arguire altrimenti quando si consideri l'operato politico di Cesare nei pochi anni di sua residenza in Roma. Del tutto esautorato il senato (i cui membri furono portati da 600 a 900 e furono reclutati in ogni dove, persino tra i Galli e i semplici soldati), accentrate tutte le cariche maggiori in Cesare, investito questi di prerogative e di onori quasi divini, se non addirittura divinizzato in vita poco prima delle Idi di marzo. È chiaramente visibile in tutto ciò il profilarsi del concetto del monarca assoluto, quale *dominus et deus*. Comunque sia, le Idi di marzo troncarono il programma di Cesare prima ancora che potesse mettere salde radici. La repubblica ricadde in agitatissime lotte intestine.

La congiura anticesariana coinvolgeva una ottantina di famiglie del ceto senatorio. Capi ne erano stati Caio Cassio Longino, un antico pompeiano solo apparentemente ravveduto, e lo stesso Marco

Giunio Bruto, amatissimo dal dittatore. Pareva, dunque, che l'assassinio di Cesare dovesse significare la restaurazione dell'oligarchia senatoria, nello spirito della reazione sillana. Ma i congiurati non seppero assolutamente sfruttare la situazione. Stremati dalla loro stessa audacia, temendo le ire del popolo e dei veterani di Cesare, essi non si impadronirono del potere, ma si asserragliarono in Campidoglio, quasi già si sentissero assediati dalle turbe esagitate. Dell'assurda situazione creatasi seppe magistralmente approfittare il console Marco Antonio, compagno d'armi di Cesare, che indusse il popolo a sollevarsi contro i congiurati, costringendo questi ultimi a riparare ingloriosamente in Oriente. Il testamento di Cesare, letto da Antonio al popolo in occasione dei funerali del dittatore, rivelò ai *populares* che Cesare li aveva magnificamente beneficati con ricchissimi lasciti, incaricando dell'esecuzione dei medesimi un pronipote, Caio Ottavio, nominato figlio adottivo ed erede. Bastò questo a determinare la disgrazia degli anticesariani.

Per un momento Antonio pensò, forse, di poter succedere nella dittatura a Cesare, mettendosi d'accordo con l'altro compagno di costui, M. Emilio Lepido. Ma il giovanissimo pronipote di Cesare, Caio Ottavio, che si attribuiva, in virtù dell'adozione testamentaria, il nome di Cesare Ottaviano, sopravvenne dall'Epiro a Roma a reclamare i suoi diritti. Antonio non volle trasmettere ad Ottaviano il patrimonio mobiliare di Cesare, di cui si era già impadronito. Certamente egli sottovalutò il giovanissimo avversario, ma fece male, perchè la tempra di Caio Ottavio si rivelò ben presto notevolmente ferma. Contro Antonio egli non ricorse alla forza, di cui del resto ancora non disponeva, ma ricorse alla legalità, un'arma assai insidiosa se adoperata da una mente fredda e capace. Mentre insisteva nel chiedere per le vie di giustizia il soddisfacimento dei suoi diritti, non esitò, per ingraziarsi le masse, a vendere tutti i beni del prozio a lui pervenuti per dare esecuzione ai vistosi lasciti che Cesare aveva disposto in favore del popolo. L'aria di Roma si rese assai insalubre per Antonio, che passò a costituirsi un esercito a Modena, ove lo inseguirono le truppe regolari della repubblica al comando dei consoli Aulo Irzio e Vibio Pansa.

Ben presto, però, Ottaviano si avvide che il senato fiutava in lui una persona malfida per le libertà repubblicane. La sua decisione fu rapidissima. Alla testa di un esercito suo personale mosse contro Roma e la occupò; dopo di che, per evitare una sanguinosa guerra civile con Antonio e Lepido, si accordò con costoro

costituendo un triumvirato quinquennale *rei publicae constituendae causa,* con poteri illimitati, il quale fu sancito da un'apposita legge (*lex Titia de triumviris*: 43 a. C.). I primi effetti di questo secondo triumvirato furono l'eliminazione delle ultime resistenze aristocratiche in Roma (e fu in questa occasione che Cicerone perse la vita), nonchè la guerra contro l'esercito raccolto in Oriente da Cassio e Bruto. Gli anticesariani furono sconfitti decisamente a Filippi, in Macedonia (42 a. C.), ed i loro capi si uccisero. I vincitori si spartirono da buoni amici l'impero. Lepido ebbe l'Africa, Antonio l'Oriente ed Ottaviano si assegnò il còmpito di rimanere in Roma a impedire ogni velleità reazionaria del senato. Alla scadenza del primo quinquennio, il triumvirato venne rinnovato per altri cinque anni.

In quel decennio, mentre Lepido moriva in Africa e Antonio si impaniava in Oriente fra i vezzi della regina Cleopatra, Ottaviano divenne signore incontrastato dell'Italia romana. Il conflitto risolutivo fra Antonio ed Ottaviano non tardò a scoppiare, ma Ottaviano riportò la vittoria nella battaglia navale di Azio, sulla costa acarnana (31 a. C.). Antonio e Cleopatra, inseguiti fino in Egitto, si uccisero.

Dopo la vittoria di Azio Ottaviano apparve l'arbitro delle sorti di Roma. Egli aveva conservato sino al 32 a. C. la carica straordinaria di triumviro. Nello stesso anno 32 a. C., scadendo il triumvirato, venne organizzata dai suoi amici una solenne acclamazione plebiscitaria delle sue virtù (*coniuratio Italiae et provinciarum*) di cui egli profittò per non lasciare nemmeno negli anni seguenti i suoi poteri di alto comando degli eserciti. Nulla impediva, nella infiacchita repubblica, che si protraesse ancora per molti anni questa situazione straordinaria a favore di Ottaviano, ma il genio politico di lui, unito alla sua saggia moderazione, seppe mettervi tempestivamente fine, a tutto vantaggio della conservazione, ancora per qualche secolo, delle strutture repubblicane di Roma.

Nella storica seduta in senato del 13 gennaio 27 a. C., Ottaviano dichiarò vendicata la morte di Cesare e ristabilita la pace civile, e annunciò pertanto di ritirarsi a vita privata. L'abile mossa politica, che non era stata disgiunta da un'avveduta preparazione degli avvenimenti, determinò un moto di riconoscenza del senato e del popolo e spinse l'uno e l'altro a pregare Ottaviano di rimanere il sommo *moderator rei publicae,* il primo cittadino di Roma (*princeps Romanorum*), anche in vista della non pacifica situazione

di alcune province. La riconoscenza e la fiducia del senato arrivarono al punto di conferirgli il titolo di *Augustus* (= consacrato dagli dèi) e di fargli attribuire dai comizi centuriati un *imperium* straordinario di dieci anni sulle province non pacificate. Si aprì, di conseguenza, un nuovo periodo storico della civiltà e dello stato romano: il periodo della *respublica* universale romana.

§ 13. — LA « RESPUBLICA » NAZIONALE ROMANA

SOMMARIO: 84. La *respublica* nazionale romana. — 85. La *respublica* nazionale e i popoli soggetti. — 86. La popolazione della *respublica* nazionale. — 87. Segue. I requisiti per la partecipazione al governo. — 88. Il territorio della *respublica* nazionale. — 89. Il governo della *respublica* nazionale romana. — 90. Le finanze della *respublica* nazionale romana. — 91. Le fasi storiche della democrazia repubblicana romana.

84. Il concetto dello stato come *respublica,* venuto lentamente a delinearsi già durante la fase di crisi dello stato quiritario, rappresenta una concezione peculiare della civiltà romana: concezione di cui gli elementi essenziali perdurarono a lungo, come si vedrà, anche nel periodo seguente. Quel che peraltro caratterizza la *respublica* romana dei sec. IV-I a. C. (la cd. *libera respublica*) oltre il criterio nazionalistico di composizione dell'elemento cittadino, è la sopravvivenza in essa, almeno sino agli albori del sec. I a. C., di tracce notevoli della struttura arcaica dello stato come πόλις o *civitas*.

(*a*) *Res publica,* significò *res populica, res populi,* insomma ' cosa di tutto il popolo ', ma in un senso particolarissimo, che non può comprendersi appieno, se non tenendo presente il processo storico che portò alla scomparsa dello stato quiritario ed all'ammissione dei *plebeii* alla cittadinanza.

La *plebs* romana, insofferente della sua condizione di mera sudditanza, aveva accanitamente lottato, per oltre un secolo e mezzo (sec. V-IV a. C.), contro l'esclusivismo patrizio della cittadinanza romana, cioè contro uno degli aspetti fondamentali della costituzione di Roma come *civitas Quiritium*. Sul presupposto che la sicurezza e la prosperità della comunità politica fossero merito non esclusivo dei *cives* patrizî, ma anche dei sudditi *plebeii,* sopra tutto in quanto concorrenti alla formazione dell'*exercitus centuriatus,* vale a dire del *populus Romanus Quiritium,* la classe

plebea riuscì appunto, nel corso del sec. IV a. C., a far riconoscere un nuovo principio: il principio che lo stato, nei suoi oneri e nei suoi vantaggi, fosse un bene indivisibile di tutto il *populus,* senza pregiudiziali di stirpe, e che, quindi, tutti i membri del *populus,* anche se non *patricii,* meritassero la qualifica di *civis* con conseguente capacità di partecipazione al governo dello stato. Ma il riconoscimento di questo nuovo principio non significò esplicita abolizione del precedente, bensì, piuttosto, contrapposizione di esso al principio più antico, che divenne praticamente inoperante e finì per sparire del tutto verso gli inizî del sec. III a. C. Così avvenne che, pur avendo perduto ogni importanza pratica, i vecchi istituti della *civitas* quiritaria (il *rex,* i *comitia curiata,* l'*auctoritas patrum* ecc.) rimasero ancora formalmente in vita per tempi più o meno lunghi, principalmente a causa della riverenza con cui i Romani ricordavano le loro antiche e tradizionali funzioni.

(*b*) In linea di principio, al nuovo concetto di *respublica* non sarebbe stato essenziale nemmeno l'altro elemento caratteristico della concezione dello stato quiritario come *civitas* o πόλις: la limitatezza, cioè, del territorio statale, al fine di rendere praticamente possibile il concorso diretto dei *cives* alla vita della comunità. Senonchè è un fatto (del resto umanamente spiegabile) che a questo presupposto tradizionale i Romani si attennero, almeno sino al sec. II a. C., con estremo e forse esagerato rigore. E in ciò è da vedere una delle non ultime cause della crisi della *respublica,* rimasta territorialmente troppo angusta rispetto all'enorme estensione delle terre via via conquistate (n. 79).

Anche la storia della *respublica* nazionale romana non può rappresentarsi come un tutto omogeneo e continuo. Gli avvenimenti molteplici ed importanti della sua vita, durata tre secoli, vanno, a nostro parere, opportunamente raccolti in tre fasi distinte: una fase di assestamento dello stato nella sua struttura di *respublica* cittadina e nel suo substrato nazionale (367-283 a. C.); una fase di apogeo degli ordinamenti politici e della potenza militare romana (283-146 a. C.); una fase di crisi della *respublica* romana nelle sue strutture politiche, economiche e sociali (146-27 a. C.).

85. La concezione dello stato come *res populi* (intendendosi *populus* come complesso dei soli cittadini) e la persistenza della antica struttura statale come *civitas* o πόλις concorsero nel far sì

che la gran parte delle moltissime conquiste territoriali di Roma in Italia e fuori d'Italia non fosse annessa al territorio romano ma fosse considerata, in una con i suoi indigeni, totalmente estranea alla romanità (popolata quindi da stranieri, *peregrini*), anche se saldamente tenuta in pugno, con modalità varie, dal popolo romano e dai suoi magistrati.

Attraverso un processo storico molto tormentato e tutt'altro che coerente, il risultato (o almeno l'orientamento dominante) fu quindi che l'egemonia romana si basò, al di fuori del territorio vero e proprio della *respublica* (n. 88), sulla combinazione di tre elementi: una rete di città-satelliti (*coloniae civium Romanorum, municipia civium Romanorum*), vere e proprie filiali della *respublica,* diffuse per ogni dove nel mondo romano a tutela degli interessi di Roma, ma facenti parte, sul piano politico-costituzionale, della città-madre (n. 117-118); una rete di città sovrane, quindi non romane, ma in posizione di vassallaggio verso Roma, anch'esse variamente diffuse nel mondo romano a salvaguardia degli interessi della città eminente, da cui ricevevano in cambio protezione (n. 121); un complesso sempre più vasto di territori non annessi, quindi extraromani, sui quali (e sulle popolazioni dei quali) Roma si riservava un potere assoluto di sfruttamento, che confidava, per l'esercizio, all'*imperium militiae* dei suoi magistrati e promagistrati (n. 120).

Di questa complicata organizzazione egemonica parleremo più diffusamente a suo tempo (n. 119), ma qui si impone una precisazione di carattere generale. Quanto meno sino a tutto il sec. II a. C., ai Romani non fu affatto chiaro il concetto che le terre di sfruttamento (cioè le cd. *provinciae populi Romani*) fossero territorio pertinenziale dello stato e che i loro indigeni (cioè i *peregrini in dicione populi Romani*) fossero sudditi permanenti di Roma. L'idea che alla *respublica Romanorum* inerisse un *imperium Romanum* fu estranea al periodo preclassico, o almeno si avviò a formarsi solo durante l'ultimo secolo di esso, vale a dire quando Roma si sentì veramente e definitivamente sicura della stabile tenuta dei suoi territori di conquista e dell'instaurazione negli stessi della cd. *pax Romana.* Sino ad allora le *provinciae,* dove più dove meno, furono considerate, in altri termini, come zone di guerra, subordinate a Roma a titolo precario o comunque a patto di un'assidua vigilanza armata. Parlare di sudditi (permanenti) di Roma non sembra, dunque, in relazione al periodo preclassico, storicamente corretto.

86. La definizione più incisiva del *populus* nella concezione repubblicana è data da un passo del giurista classico Gaio (n. 228): ' *populi appellatione universi cives significantur connumeratis etiam patriciis* '. È una definizione che mette in luce due cose: la raggiunta irrilevanza della distinzione tra *patricii* e *plebeii* (i quali ultimi conservavano, peraltro, una loro individuazione specifica in quanto membri dei *concilia plebis* e soli ammessi alla copertura delle cd. magistrature plebee); la identificazione del *populus* con i soli *cives,* rimanendo confinati i non *cives,* come or ora si è accennato (n. 85), nella categoria dei *peregrini.* Tuttavia, tra il *civis Romanus* della *respublica* nazionale e quello della *respublica* universale la differenza, come vedremo (n. 167 ss.), fu profonda. La connotazione del *civis* nella *respublica* nazionale fu ancorata ad orientamenti fortemente restrittivi allo scopo di salvaguardare la nazionalità romana.

Civis Romanus fu ritenuto, nella *respublica* nazionale, soltanto chi presentasse i seguenti requisiti: l'appartenenza alla specie umana (non erano considerati cittadini gli dei, gli animali subumani, gli esseri umani mostruosi); l'esistenza *in rerum natura* (non erano considerati cittadini i nascituri, i nati morti, i defunti); la *libertas* (non erano considerati cittadini gli schiavi); la *civitas* in senso stretto, cioè l'inerenza per precise e ben definite causali (nascita, naturalizzazione, manumissione) alla comunità nazionale romana. Ma si badi che, se questi quattro requisiti erano sufficienti per inquadrare l'individuo come soggetto nell'ordinamento statale, quindi nei cd. rapporti di diritto pubblico, essi non erano sufficienti a conferire all'individuo la soggettività propriamente ' giuridica '. Per essere soggetti attivi o passivi dei rapporti previsti dal *ius civile* (*vetus* e *novum*), e quindi di quel settore del *ius publicum* che era ad esso relativo, e quindi ancora del *ius honorarium,* occorreva, di regola il requisito ulteriore dell'autonomia familiare, vale a dire la situazione di esente da ogni soggezione ad altrui *potestas, manus* o *mancipium* (n. 129). Comunque, il punto di incontro tra cittadini autonomi familiarmente (maschi o femmine che fossero) e cittadini sottoposti a potestà era sempre dato dall'appartenenza ad una certa *familia,* quindi dall'individuazione del relativo capo, dall'individuazione del patrimonio a lui spettante (sulla base del quale erano assegnati alle varie classi dei *comitia centuriata* anche i sottoposti), dall'individuazione della sede da lui assegnata alla famiglia (sulla base della quale tutti i membri di una *familia* erano iscritti alle

varie *tribus*). Anche l'onomastica faceva perno sulla famiglia di appartenenza e sulla relativa parentela in linea agnatizia, nel senso che tutti i cittadini di una stessa *familia* e di una stessa discendenza erano contraddistinti da un unico *nomen gentilicium* (i Cornelii, i Quinzi, i Cecilii ecc.). Col tempo, per identificare meglio il *civis Romanus* nel groviglio delle diramazioni di una certa famiglia originaria, si diffuse il sistema dei cd. *tria nomina*: il *praenomen* (es.: *Marcus*), che caratterizzava ogni singolo individuo; il *nomen gentilicium* (es.: *Tullius*); infine un *cognomen* o soprannome (es. *Cicero*), caratterizzante ogni singolo ramo familiare.

L'esame delle regole relative all'acquisto della *civitas* conferma in modo assai chiaro la cura, per non dire la preoccupazione, che la qualità di *civis Romanus* fosse attribuita a persone che dessero sufficiente garanzia di partecipazione alla nazionalità romana. Cittadini per nascita erano solo i nati da *matrimonium iustum* tra una madre (anche non romana, purchè provvista di *connubium*) e un padre che fosse romano (per nascita o per *donatio civitatis*) al momento del presumibile concepimento, nonchè i nati fuori di *matrimonium* da una cittadina romana che si fosse congiunta con padre romano o ignoto: i nati fuori di matrimonio da una madre non romana erano esclusi dalla *civitas* romana pur se il padre naturale fosse sicuramente romano, e una *lex Minicia de liberis* (anteriore al 90 a. C.) escluse altresì dalla cittadinanza romana i nati, sia da matrimonio che fuori di matrimonio, dall'unione di una madre romana con un padre latino o peregrino. Cittadini per naturalizzazione erano solo i *peregrini* che avessero beneficiato di una *donatio civitatis* (che si soleva concedere con estrema parsimonia) e i Latini i quali avessero stabilito domicilio a Roma; ma il cd. *ius migrandi* dei Latini, che risaliva agli antichissimi legami di stirpe tra Latini e Romani, fu dapprima limitato da una *lex Claudia de sociis* (117 a. C.) e poi addirittura abolito da una *lex Licinia Mucia de civibus redigundis* del 95 a. C., che fu tra le cause della guerra sociale e della successiva *donatio civitatis* agli Italici (n. 81). Vi erano infine i cittadini per manumissione operata dal loro avente potestà, i quali erano, più precisamente, tratti dai *servi* che fossero stati affrancati nei modi tradizionali della *manumissio testamento, vindicta, censu* (n. 129). Questo modo tradizionale di acquisizione della *civitas*, dal quale i Romani non si erano saputi liberare, costituiva certo un grave pericolo per la compattezza della nazionalità romana, e ciò sia perchè la *manumissio* era un negozio rimesso alla discreziona-

lità del privato e sia perché gli schiavi erano delle più diverse provenienze straniere; ma, a parte il fatto che le affrancazioni erano operate su scala assai limitata, fu appunto per porre un argine al principio antichissimo per cui la *manumissio* faceva acquistare ad un tempo *libertas civitasque* che sorse l'istituto del *patronatus* e furono fissate, come si vedrà tra poco (n. 87), forti limitazioni di carattere costituzionale ai *libertini*.

La perdita e la variazione della qualifica di cittadino, dipendevano dal venir meno dei requisiti richiesti. Si è parlato, in particolare, da qualche giurista dell'età classica, di *capitis deminutio maxima* (perdita della libertà), *media* (perdita dei soli requisiti di cittadinanza), *minima* (mutamento dello *status familiae*). Casi di *capitis deminutio media* furono: la *reiectio civitatis*, implicata dal fatto che un cittadino avesse acquistato un'altra cittadinanza; l'*interdictio aqua et igni* dei condannati a pena capitale: l'*exilium* volontario dell'accusato di un *crimen*, prima della condanna; la revoca della cittadinanza ad un cittadino naturalizzato (*ademptio civitatis*), operata con legge o per senatoconsulto autorizzato da una legge.

Nell'ipotesi di *capitis deminutio* per *reiectio civitatis*, così come in alcuni casi di *capitis deminutio maxima* (prigionia di guerra, *deditio per patrem patratum* di un cittadino colpevole al popolo straniero offeso), si affermò consuetudinariamente l'istituto del *postliminium*, in forza del quale il cd. *reversus ab hostibus* riacquistava, ove tornasse in patria con *animus remanendi*, la sua condizione di *civis Romanus*, con tutte le conseguenze della stessa, così come se non l'avesse mai perduta. Se il *civis* era anche soggetto giuridico, in quanto fornito di autonomia familiare, la conseguenza era altresì il riacquisto *ex tunc* della titolarità delle sue situazioni giuridiche. Una *lex Cornelia* (*Sullae?*) *de confirmandis testamentis*, del periodo 82-79 a. C., stabilì qualcosa di più, e cioè che, se il *civis Romanus* morisse in prigionia, il *testamentum* da lui fatto precedentemente alla cattura si considerasse valido, come se egli fosse morto al momento della caduta in prigionia (cd. *fictio legis Corneliae*).

87. Il requisito dell'autonomia familiare, non richiesto per la qualificazione come *civis Romanus*, era a maggior ragione irrilevante ai fini dell'ammissione alle funzioni di governo della *respublica*. Poteva, dunque, accadere che un *filius familias*, pur essendo

incapace di rapporti giuridici (privati), rivestisse una carica pubblica e fosse, sul piano costituzionale, in una situazione di preminenza di fronte al suo *pater familias*. Per la capacità di funzioni di governo, erano, peraltro, richiesti ulteriori requisiti, la cui mancanza faceva sì che si fosse considerati *cives* di capacità ridotta, variamente limitati o anche totalmente privi di partecipazione al governo.

(*a*) I *cives* di piena capacità (cd. *optimo iure*) avevano accesso a tutte le funzioni di governo, e ciò significava in concreto che essi potevano votare nelle assemblee (cd. *ius suffragii*) e presentarsi candidati alle cariche pubbliche (cd. *ius honorum*).

I requisiti specificamente e suppletivamente richiesti a questo scopo furono: l'*ingenuitas*, cioè l'essere nati come cittadini (quindi da uomo libero); e, trattandosi di *peregrini* naturalizzati, la *civitatis donatio ex lege*, disposta cioè, con l'esplicita concessione della *civitas* a capacità piena, mediante una *lex rogata* o *data*, sia a favore di singole persone (*viritim, singillatim*) che di intere comunità (per es., i *socii Italici*). *Cives* pienamente capaci erano anche i *liberi in mancipio* manomessi, con l'avvertenza che essi potevano, di regola, autoaffrancarsi in occasione del censimento, chiedendo di propria iniziativa ai censori l'iscrizione nelle liste del censo (n. 129).

(*b*) *Cives* di capacità limitata (cd. *imminuto iure*) furono: *a*) i *libertini*, e più precisamente gli schiavi liberati (*manumissi*) in uno dei modi previsti dal *ius civile* (n. 129), i quali, in considerazione della loro troppo recente acquisizione alla nazione romana, erano privi del *ius honorum*, della capacità di rivestire cariche sacerdotali, del *connubium* con gli *ingenui*, e furono, ad un certo momento, concentrati, ai fini del *suffragium*, in una sola *centuria* (quella dei *capite censi*) e in una sola *tribus* (la Esquilina, a partire dal 168 a. C.); *b*) le *mulieres*, che non erano più cittadine meramente nominali (n. 26), potendo conseguire la soggettività giuridica, ma erano tuttavia del tutto escluse dal governo; *c*) i *municipes sine suffragio* (cd. *Caèrites*, in ricordo del caso di Caere, che fu il primo in ordine di tempo: 353 a. C., n. 21), privi di ogni potere di governo, ma tenuti al servizio militare; *d*) i cd. *aerarii*, cioè i cittadini puniti con l'esclusione dalle *tribus* e l'immissione nella centuria degli *aerarii*, i quali si distinguevano in *infames* (condannati in giudizî infamanti), privi di *ius honorum* e di obblighi militari, e *ignominiosi* (colpiti da *nota censoria*), limitati soltanto nel *suffragium*.

La capacità di governo non conferiva di per se sola la possibilità di esercitare le facoltà da essa implicate. Per poter concreta-

mente compiere atti di voto e di autocandidatura (capacità di agire) occorreva il concorso di alcuni ulteriori requisiti, tra cui, principalmente: la sanità mentale (incapaci di atti politici furono i pazzi, *furiosi,* limitatamente al tempo della demenza); l'età minima richiesta per i singoli atti (per es.: la *pubertas* per la partecipazione ai *comitia tributa,* i 17 anni per l'iscrizione ai *comitia centuriata,* i minimi prescritti dalla *lex Villia annalis* del 180 a. C. per la candidatura ai vari *honores*); l'età non superiore ai 60 anni richiesta per l'iscrizione ai *comitia centuriata.*

88. In virtù della concezione della repubblica come *res populi Romani,* per territorio della *respublica* nazionale romana non si intese affatto tutto il territorio più o meno stabilmente assoggettato a Roma e nemmeno tutto il territorio abitato dai Romani, ma, come si è detto a suo tempo (n. 85), si intese soltanto il territorio tradizionalmente abitato dai *cives Romani,* cioè la sede tradizionale del *populus Romanus Quiritium,* quindi la vecchia e immutata cerchia dell'*urbs* di Servio Tullio, con le sue quattro *tribus* urbane, ed il contado circostante, portato nel 241 a. C. ad un totale definitivo di 31 *tribus* rustiche.

Le *tribus urbanae* erano, è bene ripeterlo, la Suburana, la Palatina, la Esquilina e la Collina. L'elenco delle *tribus rusticae* era, in ordine di successiva istituzione, il seguente: Aemilia, Camilia, Claudia, Cornelia, Fabia, Galeria, Horatia, Lemonia, Menenia, Papiria, Pollia, Pupinia, Romulia, Sergia, Voltinia, Voturia o Veturia, Clustumina, Stellatina, Tromentina, Sabatina, Arniensis, Pomptinia, Publilia, Maecia, Scaptia, Oufentina, Falerna, Aniensis, Teretina, Velina, Quirina. Occorre aggiungere che, per effetto di consistenti annessioni territoriali, le tribù rustiche si estendevano notevolmente al di là dell'*ager Romanus antiquus:* la Stellatina, la Tromentina, la Sabatina e l'Arniensis (istituite nel 387 a. C.) erano nell'agro veiente; la Pomptinia e la Publilia o Popilia (istituite nel 358 a. C.: n. 28) erano in territorio tolto ai Volsci e agli Ernici; la Maecia e la Scaptia erano state istituite nel 332 a spese della ribellione latina (n. 74); la Oufentina e la Falerna (istituite nel 318 a. C.) erano sistemate rispettivamente in terra volsca e in Campania; in territorio rispettivamente degli Equi e degli Aurunci si trovavano la Aniensis e la Teretina, istituite nel 299 a. C.; le due ultime, istituite nel 241 a. C., occupavano territori dei Piceni e dei

Pretruzzii (la Velina) e territori tra Sabini e Vestini (la Quirina).

Salvo eccezioni, tutti i *cives* con capacità di voto (esclusi, dunque, le donne e gli impuberi) erano distribuiti nelle *tribus* sulla base di questi criterî: i non proprietarii di terre (*proletarii*) erano assegnati alle *tribus* urbane; i proprietari di terre (*adsidui*) erano assegnati, anche se residenti materialmente nell'urbe, alla *tribus* in cui si trovava il terreno oggetto del loro *dominium*, oppure, in caso di più proprietà site in *regiones* diverse, in una di quelle *regiones* a scelta dei censori. Gli uni e gli altri usavano far seguire al proprio *nomen*, nelle scritture, le prime tre lettere della denominazione della propria *tribus* (es.: *Rom, Ter, Qui*).

Dato che le tribù erano circoscrizioni di voto, su cui si basava il funzionamento delle assemblee (n. 92 ss.), si capisce facilmente perchè la storia politica romana conosca non pochi episodi di spostamenti di masse elettorali (particolarmente di *libertini*) dall'una all'altra tribù (e sopra tutto dalle quattro sovraffollate tribù urbane alle assai più numerose tribù rurali) effettuati al fine di influire sulla formazione dei voti. Ci si rende conto, inoltre, della necessità in cui la *respublica* si trovò di ascrivere alle tribù anche i *cives cum suffragio* residenti nelle *coloniae civium Romanorum* (n. 117) e nelle *civitates cum suffragio et iure honorum* (n. 118): gente che difficilmente aveva la possibilità pratica di partecipare alle votazioni, ma che vi aveva in ogni caso diritto. Quando la *civitas Romana* fu estesa agli Italici (n. 81), il territorio proprio di Roma non fu peraltro formalmente esteso al di là delle 35 tribù tradizionali: gli Italici, organizzati in *municipia cum suffragio et iure honorum*, pur vivendo su territori ormai pienamente romanizzati (e passibili quindi di *dominium ex iure Quiritium*: n. 130), furono anche essi soltanto iscritti nelle tribù romane secondo criterî di assegnazione connessi con la contiguità o con la vicinanza geografica.

89. La *respublica* nazionale romana si manifestò ben presto (sec. III a. C.) uno stato a governo aperto, cioè democratico, sebbene a regime politico spiccatamente conservatore.

Gli storiografi di Roma sono soliti negare il carattere di vera democrazia al governo repubblicano dei sec. III-I a. C. e preferiscono ravvisare in esso una forma di aristocrazia, nel senso di oligarchia, per un duplice ordine di considerazioni: da un lato, perchè le assemblee popolari erano costituite in modo da conferire assai

maggior peso ai cittadini delle classi abbienti; dall'altro, perchè le cariche pubbliche e il *senatus* rimasero praticamente nelle mani di un ristretto numero di ricche famiglie, costituenti la *nobilitas*. Ora, che la democrazia romana fosse ordinata in maniera da porre ai posti direttivi i cittadini migliori fra tutti (o meglio, ritenuti migliori dalle assemblee elettive) è verità indiscutibile: se in questo senso si parlasse di aristocrazia di governo di Roma, non si verrebbe certo a contestare che il governo repubblicano assunse in breve carattere democratico. Ma poi che da molti si parla, come si è accennato, di un'aristocrazia romana nel senso di oligarchia, di governo chiuso, precluso nelle sue funzioni più delicate e importanti alle masse dei meno abbienti e degli *ignobiles*, noi pensiamo che la negazione del carattere democratico del governo della *respublica* sia priva di ogni fondamento e vada respinta. L'innegabile posizione di favore assegnata dall'ordinamento ai più abbienti non significò, infatti, impossibilità per gli altri *cives* di ottenere la stessa condizione, potendo bene la fortuna economica delle varie famiglie modificarsi, sia in aumento che in diminuzione. Quanto al fenomeno per cui praticamente le alte cariche ed i seggi in senato rimanevano assegnati nel seno della *nobilitas*, non bisogna dimenticare che ciò non avveniva perchè fosse stabilito dall'ordinamento, ma avvenne sempre e soltanto in virtù della libera determinazione delle assemblee popolari, le quali avrebbero anche potuto (come talvolta fecero) levare alle magistrature maggiori *homines novi* non *nobiles*.

La verità è che, come già si è accennato, se il governo della *respublica* nazionale romana fu nella sua struttura indiscutibilmente democratico, tuttavia fortemente conservatore fu in pratica il regime di esso, cioè il suo modo di funzionamento. Regime conservatore sia nel senso che l'ordinamento riservò una situazione di maggiore influenza politica ai discendenti dell'antico patriziato e, sopra tutto, alle classi sociali più abbienti, sia nel senso che gli stessi *cives Romani* mostrarono tendenza a concentrare i supremi poteri politici in una classe ristretta e specializzata, che fu quella dei *nobiles*.

La formula caratteristica, che sin dall'inizio servì a designare il governo democratico della *respublica* nazionale romana, fu la formula *'Senatus populusque Romanus'*. Le origini di essa sono da ricercare nel periodo di crisi dello stato quiritario, allorchè le deliberazioni assembleari del *populus* dell'*exercitus centuriatus*, di per sè invalide, erano convalidate dall'*auctoritas patrum*. Nel periodo preclassico, diventata l'assemblea del *populus* un'assemblea

deliberante dello stato (*comitia centuriata*), resistè a lungo l'esigenza della *auctoritas senatus,* e la espressione *Senatus populusque* passò a significare che ogni deliberazione nell'interesse della *respublica* era, in ultima analisi, da ricondursi alla volontà del *populus.* Invero, pur essendo ai *magistratus populi Romani* conferita una larga sfera di autonomia, essi erano pur sempre, salvo eccezioni, eletti dal *populus* dei *comitia,* i quali erano perciò, formalmente, il centro motore di ogni attività del governo.

Sulla struttura generale del governo repubblicano influì potentemente la vecchia tradizione cittadina, con la sua tripartizione degli organi di governo (n. 29). Vi fu di più. I vecchi e superati organismi cittadini non furono aboliti, ma o si mutarono, adattandosi alle nuove esigenze, o rimasero in vita come residui privi di funzioni pratiche. Questa coesistenza di organismi vecchi con organismi nuovi è particolarmente evidente, come si dirà, nel campo delle assemblee popolari.

90. È opportuno, per completare il discorso generale sulla *respublica* nazionale romana, tracciare un quadro sommario della sua organizzazione finanziaria: un quadro, cioè delle spese cui essa doveva sobbarcarsi, delle fonti cui ricorse per procurarsi i mezzi necessarî alle varie esigenze, dei modi in cui fu regolata l'attività economica statale.

(*a*) I capitoli principali delle spese pubbliche nella *respublica* nazionale furono: *a*) i lavori pubblici (*opera publica*) per la costruzione di strade, acquedotti, edifici varî e per la loro manutenzione; *b*) le cerimonie religiose *pro populo* (*sacra publica*); *c*) le spese militari, sia per costruzione di fortificazioni e flotte, sia per fornitura di vestiario, armi e viveri all'esercito ed eventualmente ai *socii,* sia per l'erogazione agli *equites equo publico* del danaro necessario all'acquisto del cavallo (*aes equestre*) e al suo mantenimento (*aes hordearium*), sia infine per il soldo dei legionarî (*stipendium*); *d*) gli stipendî (*mercedes*) degli *apparitores* e le indennità ai governatori delle province per le spese di trasferimento e prima sistemazione (*vasaria*) e per il mantenimento proprio e dei proprî dipendenti; *e*) le spese straordinarie per ricompense, feste pubbliche, ricevimenti di ambasciatori e capi di stato stranieri.

Tra le spese straordinarie acquistarono, nella fase di crisi della *respublica,* notevolissima rilevanza quelle implicate dalle distribu-

zioni gratuite di olio e vino al popolo minuto (*congiaria*) e dalle distribuzioni mensili di grano a prezzo ridotto o a titolo gratuito ai cittadini meno abbienti (*frumentationes*, introdotte dalla *lex Sempronia frumentaria* del 132 a. C.: n. 80).

(*b*) Alle entrate pubbliche disposte e preordinate per provvedere alle accennate erogazioni mancò, nella *respublica* nazionale, come già nello stato quiritario, un capitolo importantissimo, quello delle imposte reali, cioè sugli immobili e sui mobili di cui i Romani avessero il *dominium ex iure Quiritium* (n. 130). Il che derivò dal fatto che, essendo il *dominium ex iure Quiritium* espressione dell'antica autonomia politica familiare, si ritenne inconcepibile l'imposizione di un tributo, che ne avrebbe violato la illimitatezza.

Per conseguenza, le entrate pubbliche si limitarono alle seguenti partite principali: *a*) il *tributum ex censu*, cioè l'imposta personale sul reddito dei *patres familiarum* iscritti nelle *tribus*, che si pagava nella misura ordinaria di 1/1000 del censo accertato dai censori (*tributum simplex*), ma che poteva essere aumentato o viceversa rimborsato, a seconda delle necessità finanziarie, per decisione del *senatus*; *b*) il *tributum* speciale, più elevato, imposto ai *municipes sine suffragio*, agli *aerarii* ed agli *infames* dai *censores*; *c*) il *tributum* speciale imposto agli *orbi* ed alle *viduae* per provvedere con il suo ricavo all'*aes hordearium* degli *equites equo publico*; *d*) i proventi dell'*ager publicus*; *e*) gli *stipendia* e i *vectigalia* tratti dalle *provinciae* (n. 120); *f*) i prodotti delle miniere pubbliche (*metalla*), generalmente appaltate a *publicani*, e le imposte sulla gestione dei *metalla* privati; *g*) le tasse per le concessioni di suolo pubblico (*solaria*), per l'uso di acquedotti e cloache (*cloacaria*) ed i diversi pedaggi per l'uso di strade e ponti; *h*) le tasse di dogana (*portoria maritima* e *terrestria*); *i*) la *vicesima manumissionum*, cioè l'imposta del 5 % sul valore degli schiavi manomessi, stabilita dalla *lex Manlia* del 357 a. C.; *l*) i proventi straordinarî delle guerre (*praedae*), delle vendite di *ager quaestorius*, delle *mulctae* giudiziarie, delle confische di beni privati (*publicationes bonorum*) ecc.

È da notare che dopo la conquista della Macedonia (167 a. C.) i proventi del *tributum ex censu* e delle imposte similari divennero talmente superflui, che queste imposte non furono praticamente più percepite. Ma è opportuno anche aggiungere che talune (e talvolta ingenti) spese pubbliche (per giochi, manifestazioni religiose e via dicendo) erano prese a proprio carico privato dai titolari delle cariche più ambite.

(*c*) Le entrate pubbliche erano, in linea di massima, convogliate all'*aerarium populi Romani* o *aerarium Saturni,* di cui avevano la custodia i *quaestores* (n. 110). I proventi della *vicesima manumissionum* costituivano in esso un fondo di riserva a parte (*aerarium sanctius*). Oltre l'*aerarium,* vi erano le casse (*arcae*) dei collegî religiosi, alimentate dai frutti dei beni pubblici ad essi assegnati e dalle erogazioni di pubblico danaro disposte dal *senatus,* e la cassa speciale degli *aediles* (n. 108), alimentata dalle multe che questi avessero disposto e percepito (*pecunia mulctalicia*). La direzione del movimento finanziario romano spettò, come meglio si dirà (n. 102), al *senatus.*

(*d*) Il danaro liquido (*pecunia publica*), i *servi publici* (cioè gli schiavi di stato), le cose mobili di pertinenza statale (tra cui il bottino di guerra), le miniere e l'*ager publicus* costituivano nel loro insieme il patrimonio dello stato ed erano denominati *res publicae.*

Particolarmente importante era l'*ager publicus,* cioè il territorio della *respublica* (non anche quello delle *provinciae*) sottratto alla proprietà privata. Esso si distingueva in: *a*) *ager publicus* per antonomasia, che era quello sfruttato direttamente dallo stato (tale il fertilissimo *ager Campanus*); *b*) *ager colonicus,* destinato ad essere assegnato in *dominium ex iure Quiritium* ai componenti di una *colonia civium Romanorum* su suolo italico (n. 117); *c*) *ager occupatorius,* lasciato al possesso (*possessio*) del primo occupante, che ne poteva disporre *inter vivos* e *mortis causa,* ma non ne era riconosciuto *dominus ex iure Quiritium* (n. 80); *d*) *ager quaestorius,* che una *lex* (oppure il *senatus*) poneva a disposizione dei *quaestores* affinchè lo concedessero in utilizzazione, contro il pagamento di un prezzo immediato e di un minimo canone periodico, a privati cittadini; *e*) *ager viasiis vicanis ex senatusconsulto datus,* concesso agli abitanti dei villaggi sui margini delle grandi strade pubbliche contro l'impegno di provvedere alla manutenzione delle strade stesse; *f*) *ager in trientabulis fruendus datus,* posto a disposizione dei creditori dello stato affinchè si rivalessero (nella misura di un terzo) dell'ammontare dei loro crediti; *g*) *ager compascuus,* messo a disposizione collettiva degli abitanti di certe località (per il pascolo e per l'uso civico in genere) contro il pagamento di un piccolo canone periodico.

91. Le caratteristiche ora illustrate del governo della *respublica* nazionale romana risulteranno ancora più chiare attraverso una succinta analisi della sua evoluzione nelle tre fasi in cui si è diviso il periodo storico della *respublica* nazionale (n. 84).

(*a*) La democrazia romana non sorse contemporaneamente alla *respublica,* ma si formò e si precisò nel corso della fase di assestamento della *respublica* nazionale romana (367-283 a. C.: n. 74-75).

La riforma, che la tradizione attribuisce alle leggi *Liciniae Sextiae* del 367 a. C., costituì indubbiamente un colpo mortale per l'esclusivismo patrizio delle funzioni di governo, caratteristico dello stato quiritario, ma non significò, tuttavia, immediata instaurazione di un governo democratico in Roma. Il governo della *respublica* fu un governo solo parzialmente aperto al popolo, non tanto perchè i *plebeii* rimasero estranei ai *comitia curiata* e ad alcuni sacerdozî più importanti, quanto perchè i *patricii* riuscirono a mantenere la esclusività di alcune cariche (uno dei due posti di *consul,* la carica di *praetor minor* e, poco più tardi, quelle di *censores* e di *aediles curules*) e perchè, inoltre, nel nuovo senato patrizio-plebeo rimase privilegio dei senatori patrizi (*patres*), con esclusione di quelli plebei (*conscripti*), la espressione dell'*auctoritas,* tuttora richiesta per la conferma delle deliberazioni dei *comitia centuriata.*

Le rinnovate agitazioni della *plebs* valsero, nei decenni che seguirono, a far cadere uno ad uno tutti gli accennati privilegi politici del patriziato. Le tappe principali di questo processo storico furono segnate dalle *leges Publiliae Philonis* del 339 a. C. (n. 74) e dalla *lex Hortensia* del 287 a. C. (n. 75), delle quali avremo ancora occasione di parlare.

(*b*) Nella fase di apogeo della *respublica* nazionale romana (283-146 a. C.: n. 76-78) i varî istituti di governo, sorti alquanto disordinatamente e in tempi diversi, ottennero una migliore disciplina e tesero fortemente ad amalgamarsi e ad armonizzarsi l'uno con l'altro, con l'effetto di un funzionamento veramente mirabile della complessa macchina governativa repubblicana.

Il processo di riordinamento e di amalgamazione delle istituzioni governative romane fu particolarmente intenso in ordine alle assemblee popolari. Ridotti i *comitia curiata* ad una vuota forma, furono riordinati i *comitia centuriata* e si procedette ad una loro riforma organica per adeguarli al numero definitivo delle *tribus* territoriali: i *concilia plebis tributa* si accollarono, oltre alla elezione dei cd. *magistratus plebis,* particolarmente il còmpito della

legislazione integrativa del *ius civile,* riducendo il lavoro dei più macchinosi *comitia centuriata*; sorse, infine, la nuova e più agile assemblea detta dei *comitia tributa,* che divenne il nucleo di tutto il sistema assembleare romano. Ma particolarmente caratteristico, nella fase di apogeo, fu il processo di armonizzazione fra le tre branche del governo repubblicano: *comitia, senatus, magistratus.* Lo storico Polibio ha espresso la sua ammirazione per il sistema di governo romano in un giudizio rimasto famoso: la *respublica* romana era riuscita, secondo egli scrive, a superare ed a conciliare in un'armonia superiore le tre classiche categorie aristoteliche (monarchia, aristocrazia, democrazia), rifuggendo dagli svantaggi di tutte e tre.

Sin che non degenerò in partito politico, la *nobilitas* senatoria fu l'elemento sociale che meglio servì ad assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione di governo repubblicana. Composta di uomini espertissimi della vita politica e ad essa totalmente dedicati, sorretta dalla fiducia unanime del popolo, periodicamente riconfermantesi nelle elezioni comiziali, la *nobilitas* seppe evitare le oscillazioni e i cedimenti della politica romana e seppe garantire la continuità e la stabilità di essa pur nei momenti, non rari, di pericolo e di sfortuna.

(*c*) Una delle principali cause della crisi della *respublica* nazionale romana (146-27 a. C.: n. 79-83) fu appunto la crisi della democrazia repubblicana, la quale fu, a sua volta, fortemente influenzata e aggravata dalle altre cause concomitanti (n. 79).

Essenzialmente, la crisi della democrazia repubblicana dipese da due ragioni: da una parte, l'irrigidimento della *nobilitas* e la sua tendenza ad assumere un vero e proprio monopolio delle funzioni direttive di governo; dall'altra, la sproporzione tra la piccola *respublica* ed il suo *imperium,* donde la sempre maggiore difficoltà di amministrare un così vasto e vario territorio. La corruzione, la lotta di classe, i personalismi fecero il resto e l'ammirevole armonia elogiata da Polibio scomparve. Disorientato, stanco, non più cosciente di sè e della sua forza, il popolo si adattò a compiacenti votazioni, nelle assemblee, secondo i desiderî dei suoi idoli del momento e, rinunciando al solerte e continuo controllo della situazione politica, si adagiò nella esagerata fiducia in essi e nella loro superiore capacità.

§ 14. — LE ASSEMBLEE DELLA « RESPUBLICA » NAZIONALE ROMANA

SOMMARIO: 92. Le assemblee popolari. — 93. I *comitia curiata*. — 94. I *comitia centuriata*. — 95. La riforma dei *comitia centuriata*. — 96. I *concilia plebis*. — 97. I *comitia tributa*.

92. Elemento centrale e fondamentale del governo della *respublica* nazionale romana furono le assemblee popolari, dette: *comitia* se comprensive di tutti i *cives*; *concilia* se comprensive della sola *plebs*; *contiones* (*populi* o *plebis*) se riunite a mero scopo di ' meeting ', cioè per ascoltare discorsi o dibattiti (e non per deliberare).

La convocazione (*promulgatio*) dei *comitia* e dei *concilia* avveniva in base ad un *edictum* del magistrato abilitato a presiederli e doveva precedere di un *trinundinum* (24 giorni) il giorno della deliberazione, da fissarsi tra i *dies comitiales* (n. 116): così fu stabilito, a conferma di precedenti statuizioni analoghe, dalla *lex Caecilia Didia* del 98 a. C. Minute regole procedurali di carattere religioso erano dettate per la riunione: essa poteva essere iniziata solo in caso di *auspicia* favorevoli e doveva essere interrotta e annullata se sopravvenissero *auspicia* sfavorevoli *e caelo*, da segni della volontà divina (' *Iove tonante vel fulgurante* '), oppure *e diris*, da circostanze funeste (particolarmente, l'attacco epilettico di un partecipante: *morbus comitialis*).

Il voto era originariamente pubblico e veniva dato oralmente ad appositi *rogatores*, uno per ciascuna ripartizione dell'assemblea (*curia, centuria, tribus*). I *rogatores* lo marcavano con dei punti su tavolette cerate. Questo sistema non agevolava certamente la libertà dei votanti, ed appunto perciò nella seconda metà del secolo II a. C. il voto fu reso segreto dalle cd. *leges tabellariae:* la *lex Gabinia* (139 a. C.) per la elezione dei magistrati (*creatio magistratuum*), la *lex Cassia* (137 a. C.) per i *iudicia* (esclusa la *perduellio*), la *lex Papiria* (131 a. C.) per la approvazione delle *leges*, la *lex Caelia* (107 a. C.) per i giudizi di *perduellio*. In forza di queste leggi (che furono più esattamente quattro plebisciti) il voto venne segnato su *tabellae*, che ciascun votante deponeva in apposite *cistae*, custodite dai *rogatores* e sorvegliate da *custodes* inviati, per maggior sicurezza di controllo, dalle altre *centuriae* o *tribus*. Lo spoglio dei voti raccolti in ogni singola ripartizione era

fatto da altrettanti *diribitores,* che comunicavano il risultato parziale al presidente. Il risultato finale era proclamato dal magistrato (*renuntiatio*).

Questi cenni schematici sono sufficienti a porre subito in luce che, nelle assemblee deliberanti, la volontà degli iscritti era non poco condizionata dai poteri dei magistrati e dei sacerdoti, dietro cui stava la *nobilitas*. Dai magistrati dipendevano tanto la convocazione quanto, come vedremo, le proposte di voto; dai sacerdoti dipendevano gli eventuali interventi paralizzanti in occasione di votazioni non gradite. Non solo: siccome le votazioni si svolgevano a Roma, molto dipendeva anche dall'affluenza dei votanti dalle *tribus* rustiche (affluenza sulla quale si poteva influire sia in senso positivo che in senso negativo). E finalmente, siccome il voto dell'assemblea era un voto di secondo grado, costituito dal rilevamento delle maggioranze manifestatesi nell'interno delle singole ripartizioni, poteva ben darsi che una delibera fosse proclamata pur essendo contraria alla volontà espressa singolarmente dalla maggioranza dei votanti presi nella loro totalità.

Le assemblee popolari della *respublica* furono le seguenti, elencate in ordine di precedenza cronologica: i *comitia curiata,* i *comitia centuriata,* i *concilia plebis,* i *comitia tributa.*

93. I *comitia curiata* si mantennero nella *respublica* soltanto per motivi di tradizionalismo e furono privi, a maggior ragione che nel periodo precedente, di funzioni deliberative (n. 31). Sin dalla fase iniziale del periodo essi vennero, probabilmente, aperti alla *plebs*. Talvolta *curio maximus* fu sicuramente un plebeo.

Le attribuzioni dei *comitia curiata* furono di carattere politico e di carattere religioso.

(*a*) Come *comitia curiata* in senso proprio essi erano convocati dai consoli o dal dittatore (*magistratus* cd. *patricii,* perchè erano stati in origine esclusivamente di estrazione patrizia) per conferire loro l'*imperium* attraverso la tradizionale *lex curiata de imperio* (n. 33). Ma in realtà non fu il popolo ad essere radunato a questo scopo, bensì un gruppo di 30 *lictores,* uno per ciascuna *curia,* che ebbe il còmpito di simboleggiare i *Quirites*.

(*b*) Come *comitia calata* l'assemblea fu, invece, effettivamente e non simbolicamente convocata dal *pontifex maximus* o dal *rex sacrorum* davanti alla sede del *collegium pontificum,* per assi-

stere a varî atti di carattere eminentemente religioso: l'*inauguratio* del *rex sacrorum* e dei *flamines*; la *detestatio* dei *sacra gentilicia* fatta dal *pater familias* (patrizio) che volesse sottoporsi ad *adrogatio* di un altro *pater familias* o che volesse effettuare il passaggio alla plebe (*transitio ad plebem*); la cerimonia solenne dell'*adrogatio* (anche di un plebeo); la cerimonia solenne del *testamentum calatis comitiis,* divenuto ora cosa distinta dall'*adrogatio*; la proclamazione delle *nonae* e delle feste relative fatta alle calende di ciascun mese.

La *lex curiata de imperio* era tanto poco una legge, che non era subordinata nè al *trinundinum* nè all'*auctoritas patrum.* Al *trinundinum* erano invece subordinati i *comitia calata,* nei quali il *curio maximus* faceva formalmente una vera e propria proposta di delibera ai presenti, ottenendone formalmente una risposa adesiva unanime; ma la notizia che la proposta fosse anche subordinata all'*auctoritas patrum* è assai dubbia.

94. I *comitia centuriata* (n. 35-36) divennero nella *respublica* il *comitatus maximus,* l'assemblea fondamentale dello stato, e mantennero evidentissime le tracce della loro origine militare sinanche nella denominazione, non rara, di *'exercitus urbanus'*.

I *comitia centuriata* potevano essere convocati e presieduti dai magistrati *cum imperio.* I *censores* avevano la potestà di riunirli per assistere alle operazioni di censimento ed al *lustrum* successivo, ma non potevano chiedere loro delibere di alcuna sorta. L'adunanza aveva luogo fuori del *pomerium* quiritario tradizionale, nel *campus Martius,* secondo rigorose formalità. Il magistrato convocante, presi gli *auspicia* favorevoli, ordinava al suo banditore (*accensus*) di convocare a raccolta il popolo; l'*accensus* procedeva al bando, facendo richiamare l'attenzione dei cittadini delle tribù a suon di tromba; trascorso il *trinundinum,* il popolo si riuniva all'alba (*prima luce*) nel Campo Marzio ed assisteva al sacrificio celebrato dal magistrato presidente; dopo di che, udita la *rogatio,* passava ai voti. La votazione doveva interrompersi nel momento in cui, al più tardi sul calar della sera, un vessillo rosso, issato sul Gianicolo, veniva ammainato, in ricordo dei tempi in cui era pericoloso sostar fuori delle mura di notte e una vedetta era distaccata *trans Tiberim* dall'*exercitus* per avvistare l'approssimarsi del nemico.

La composizione dei *comitia centuriata* si stabilizzò, nel corso della fase di assestamento del governo repubblicano, su un totale

di 193 *centuriae*. Le prime 18 furono di *equites* e furono composte dai discendenti delle vecchie *gentes* patrizie (che servivano nell'esercito come *equites equo publico*, con cavallo fornito dallo stato), nonchè dai *plebeii* che avessero un censo quattro volte superiore al minimo richiesto per la prima classe dei *pedites* (*equites* cd. *equo privato*). Le rimanenti 175 *centuriae* furono dette dei *pedites* e furono distinte in 5 *classes* (rispettivamente di 80, 20, 20, 20, 30 centurie). In più vi erano 5 *centuriae* di *proletarii*, rispettivamente dette, in omaggio alla tradizione dell'antichissimo *exercitus centuriatus*, dei: *capite censi* (valutati per persone fisiche e non in base alla ricchezza), *tubicines* (suonatori di *tuba*), *cornicines* (suonatori di corno), *fabri aerarii* e *fabri tignarii* (genio militare). Le classi dei *pedites* erano divise in un numero pari di centurie di *iuniores* (dai 17 ai 45 anni) e di *seniores* (dai 46 ai 60 anni).

L'appartenenza alle varie classi fu determinata dapprima sul censo fondiario (rispettivamente, pare: 20, 15, 10, 5, 2 iugeri di terreno in *dominium ex iure Quiritum*). In seguito, per una riforma del censore Appio Claudio (312 a. C.), essa fu stabilita in base al censo mobiliare, cioè alla ricchezza di ciascuno valutata in *asses librales* (rispettivamente: 100.000, 75.000, 50.000, 25.000, 12.500, e più tardi 10.000, assi di patrimonio minimo). È probabile che, ridotto successivamente l'*as* romano da 12 a 4 once (268 a. C.: *as trientalis*), poi a due once (241 a. C.: *as sextantarius*), il censo minimo sia venuto automaticamente a ridursi in conseguenza, con l'effetto di permettere l'aumento dei membri delle classi più alte. Appartenevano alle *centuriae* tutti i cittadini, fossero o meno *patres familiarum*, rientrando tutti, di regola, nella classe relativa all'entità del patrimonio paterno; ma con l'andare del tempo solo il figlio maggiore di ciascun *pater familias* fu iscritto nella classe del *pater*, pur essendo, in quanto *filius familias*, privo di censo.

La votazione dei *comitia* avveniva *centuriatim* e in ordine successivo di classi. Votavano prima gli *equites* e, fra gli *equites*, avevano la precedenza le sei centurie degli *equites equo publico*, dette perciò anche '*sex suffragia*'. Seguiva la prima classe dei *pedites*, insieme con la quale votavano le due *centuriae* dei *fabri*. Venivano poi le altre classi e chiudevano la votazioni i *cornicines*, i *tubicines* e i *capite censi*. La raccolta dei voti delle centurie era fatta da un *praeco*, il quale annunciava i risultati classe per classe. L'operazione era interrotta non appena si accertava essersi formata la maggioranza delle centurie. Bastava, dunque, che gli *equites*, i

pedites della prima classe e le centurie aggiunte a questa (in totale, 100 centurie) avessero manifestato 97 voti conformi, perchè la raccolta dei voti cessasse.

Le attribuzioni dei *comitia centuriata,* di cui ci riserviamo di parlare nei luoghi opportuni, furono, in ogni tempo: *a*) la elezione (*creatio*) dei magistrati, ordinarî e straordinarî, maggiori (consoli, pretori, censori: n. 106, 107, 112) e la conferma specifica dei censori eletti (cd. *lex centuriata de potestate censoria*); *b*) la votazione delle leggi (*leges centuriatae*: n. 133); *c*) il *iudicium* nelle cause criminali con condanna alla pena capitale (n. 134). In sintesi può dirsi fin d'ora che le complicazioni procedurali connesse al funzionamento dell'assemblea sconsigliarono un largo impiego della stessa, nel senso che là dove si poté fare a meno di essa (sopra tutto nella legislazione relativa alla riforma e integrazione del *ius civile*) fu assai raro il caso di ricorso ai *comitia centuriata,* anziché alle più agili assemblee tribute.

95. Il sistema dei *comitia centuriata* ora descritto risultava manifestamente favorevole alle classi abbienti ed ai *seniores*. Alle classi abbienti, perchè queste godevano della quasi totalità delle centurie e perchè i cittadini più ricchi, pur essendo ovviamente in numero fortemente inferiore ai meno ricchi, avevano a disposizione, per ciascuna classe, un numero di centurie proporzionalmente maggiore di quello spettante alla classe successiva: per la prima classe (la più esigua, quanto a numero di appartenenti) le centurie assommavano a ben 80, contro un totale di 90 spettanti alle classi dalla seconda alla quinta e di solo 5 centurie spettanti ai *proletarii*. Ai *seniores,* perchè questi, pur essendo approssimativamente la metà degli *iuniores,* avevano un numero di centurie (di *pedites* delle cinque classi) pari a quello degli *iuniores* stessi.

Al fine di sminuire questo carattere timocratico e gerontocratico dei *comitia centuriata* e, nello stesso tempo, allo scopo di adeguare la ripartizione delle centurie al numero definitivo delle 35 *tribus* (n. 88), è sicuro che verso la metà del sec. III a. C. si procedette ad una riforma. Tutto il resto è incerto e vivamente discusso.

Secondo noi la riforma va attribuita ad una iniziativa (non in forma di legge) presa nel 241 a. C. dai censori C. Aurelio Cotta e M. Fabio Buteone nell'impostazione del censimento di quell'anno tanto delicato per le sorti di Roma (n. 76). È ovvio che l'innova-

zione di Aurelio Cotta e Fabio Buteone non sia stata sconfessata dai censori successivi, ma è altrettanto ovvio che essa abbia potuto avere, in occasione delle successive censure, molti e svariati ritocchi: il che spiega le incertezze delle notizie al riguardo. Presumibilmente restarono intatte le 18 centurie degli *equites* e le 5 centurie degli inermi, ma le centurie della prima classe dei *pedites* furono ridotte a 70 (35 di *iuniores* e 35 di *seniores*). Le rimanenti 100 centurie rimasero forse divise in 4 classi di 25 ciascuna, abolendosi però la distinzione tra *iuniores* e *seniores*. I *tribules* della prima classe, essendo ripartiti in 70 *centuriae*, potevano votare regolarmente per *tribus* e, nel contempo, per *centuriae*. I *tribules* delle altre quattro classi, che avevano a disposizione un totale di 100 voti, ai fini della votazione si raggruppavano forse in 70 ' sezioni di voto ' per ciascuna classe, sicchè, pur fornendo ciascuna classe un totale di 25 voti, la votazione poteva avvenire per *tribus* e con rispetto della distinzione tra *iuniores* e *seniores*.

Certo è che con la riforma del 241 a. C. gli *equites* (e fra gli *equites* i *sex suffragia*) persero il privilegio di votare per primi. Questo privilegio (cui si assegnava molta importanza per l'*omen*, cioè per il presagio, l'augurio rappresentato dal primo voto) passò ad una centuria della prima classe estratta a sorte (*centuria praerogativa*). Con la prima classe votava, per un residuo dell'antica tradizione, una centuria dei proletarî, quella dei *fabri tignarii*.

È possibile, ma tutt'altro che sicuramente attestato dalle fonti a nostra disposizione, che altri e più sostanziosi ritocchi alla struttura dei *comitia centuriata* siano stati tentati nel corso dei sec. II e I a. C., nell'intento di avvicinarsi al risultato di una *confusio suffragiorum*, che permettesse anche alle ultime classi di esprimere e di far valere il loro voto. Ma, considerato che il ricorso ai comizi centuriati in sede legislativa diminuì sempre più con l'andar del tempo, è da ritenere che tutto sia rimasto allo stadio di programma o, al massimo, di *rogatio* mai seguita da approvazione.

96. I *concilia plebis tributa* erano l'assemblea deliberativa della *plebs*, ordinata per *tribus*. Dato il numero sempre più esiguo dei patrizî di sangue (non pochi dei quali, oltre tutto, avevano ritenuto conveniente effettuare, con le loro famiglie, la *transitio ad plebem*), l'assemblea era praticamente (e sempre più incontrastatamente) rappresentativa di tutto il popolo e presentava, rispetto ai

comitia centuriata, il duplice vantaggio di essere meno strettamente ancorata alle gradazioni di ricchezza e di funzionare in modo incomparabilmente più semplice.

La convocazione dei *concilia* era fatta dai magistrati plebei (*tribuni* e *aediles plebis*) senza bisogno di prendere previamente gli *auspicia* (*inauspicato*). La riunione poteva avvenire dovunque, purchè non oltre il miglio della cerchia del *pomerium* (*intra primum urbis miliarum*): solitamente la si teneva nel *forum.*

Le attribuzioni, su cui torneremo, furono: *a*) la *creatio* dei *magistratus plebis* (n. 108-109); *b*) la votazione dei *plebiscita* (n. 132 e 133); *c*) il *iudicium* in alcune cause per *crimina* passibili di *mulcta* (n. 134). Può segnalarsi fin d'ora che ai *concilia plebis* si ricorse sempre più frequentemente per la votazione delle riforme agli istituti del *ius civile*: ciò non soltanto per la maggior speditezza delle operazioni di voto, ma anche e sopra tutto per la maggiore apertura che ebbero, nei confronti dei problemi di un ammodernamento del vecchio diritto, i tribuni che li convocarono.

Le fonti romane talvolta palesemente equivocano tra *concilia plebis* e *comitia tributa.* La confusione si spiega pensando che, dopo l'equiparazione dei *plebiscita* alle *leges,* disposta dalla *lex Hortensia* del 287 a. C. (n. 132), l'importanza dei *concilia* fu pari a quella dei *comitia* di tutto il *populus.* Ma non crediamo, ciò non ostante, che *concilia plebis* e *comitia tributa* siano perciò davvero stati, o successivamente divenuti, un'assemblea unica. L'elemento differenziale, oltre che dalla composizione diversa dei due consessi (costituiti rispettivamente dalla sola *plebs* e dal popolo tutto), fu dato dalla diversità dei magistrati proponenti (rispettivamente, i *tribuni plebis* e i *magistratus patricii*).

97. I *comitia tributa* erano l'assemblea deliberativa dell'intero *populus,* ordinato per *tribus,* su convocazione e sotto la presidenza dei *magistratus maiores* di rango patrizio (pretori o consoli).

Oscuro è il problema delle origini. Qualche fonte attribuisce ai comizî tributi già un'antica legge del 357 a. C. (la *lex Manlia de vicesima manumissionum*: n. 90), ma la notizia è incredibile. Assai più probabile è che i *comitia tributa* siano venuti in essere nel corso del sec. III a. C., dopo che i *concilia plebis* furono assurti ad assemblea legislativa della *respublica* (n. 96). Là dove non fosse strettamente necessario (per motivi tradizionali e costituzionali) riu-

nire ancora il *populus* nei macchinosi *comitia centuriata,* parve opportuno convocarlo direttamente per *tribus,* ponendo in atto una procedura assai più semplice e sbrigativa che fece appunto parlare, per i comizî tributi, di *leviora comitia.* La nuova assemblea sorse perciò, a nostro avviso, dalla prassi, nel quadro di un sempre maggiore cedimento del principio timocratico, già indebolitosi del resto nel seno stesso dei comizî centuriati (n. 95).

L'adunanza si teneva originariamente nel *forum,* ma fu poi uso procedervi in altri luoghi e significativamente, nel *campus Martius* (sec. I a. C.). Il voto era espresso *viritim* nel seno delle tribù, *tributim* ai fini della delibera comiziale. La votazione avveniva contemporaneamente nei *saepta* delle varie *tribus.* La proclamazione dei voti delle tribù era fatta col sistema di tirare a sorte la *tribus* da proclamare per prima (*tribus principium*).

Le attribuzioni dei *comitia tributa,* su cui torneremo nei luoghi opportuni, furono: *a*) la *creatio* dei magistrati minori, ordinarî e straordinarî, nonchè di un certo numero (24, nel sec. III a. C.) di *tribuni militum* (cd. *tribuni comitiati,* da distinguersi dai *tribuni Rufuli,* nominati dai consoli: n. 106); *b*) la votazione delle leggi per cui non fosse richiesto il voto dei *comitia centuriata* (*leges tributae*: n. 133); *c*) il *iudicium* nelle cause per infrazioni passibili di *mulcta,* se e in quanto la irrogazione della medesima fosse stata fatta da un magistrato non plebeo (n. 134). La fortuna dei comizî tributi come assemblee legislative non andò comunque (ed è bene avvertirlo sin d'ora) a discapito dell'attività riformatrice del *ius civile* esercitata dai *concilia plebis* (n. 96), né, d'altra parte, intaccò la prerogativa dei *comitia centuriata* di procedere all'elezione dei *magistratus maiores,* di pronunciarsi sulle condanne a pena capitale e di votare le leggi fondamentali della *respublica.*

I *comitia tributa* ebbero anche sempre più vaste attribuzioni religiose, e più precisamente il còmpito di designare il *pontifex maximus* (dal 212 a. C.), il *curio maximus* (209 a. C.) e infine, in virtù della *lex Domitia de sacerdotibus* (103 a. C.), i *pontifices,* gli *augures,* i *viri sacris faciundis* e i *septemviri epulones* (n. 116). In questi casi essi erano detti *comitia religiosa.* La presidenza ne era assunta da un *pontifex* e il voto era esercitato da sole 17 *tribus,* estratte a sorte tra le 35 complessive, nel quadro di una procedura che descriveremo meglio a suo tempo (n. 116).

§ 15. — IL « SENATUS » DELLA « RESPUBLICA » NAZIONALE ROMANA

SOMMARIO: 98. Il *senatus* e la sua composizione. — 99. Il funzionamento del *senatus*. — 100. La *proditio interregis*. — 101. L'*auctoritas*. — 102. Le attribuzioni consultive del *senatus*.

98. Man mano che le assemblee popolari si affermarono come il centro di propulsione della organizzazione di governo della *respublica*, il *senatus* perse quella sua originaria egemonia costituzionale che si esprimeva sopra tutto nell'*auctoritas patrum* (n. 38). Ma, se questo è vero sul piano dell'ordinamento, ben diversamente andarono le cose sul piano politico. Pur riducendosi formalmente ad istituto essenzialmente consultivo, il senato (espressione di un gelosissimo, ma per lungo tempo non miope, ceto dirigente, la *nobilitas*) divenne in pratica l'organo moderatore e coordinatore del governo repubblicano, rappresentando essenzialmente la continuità e la coerenza della politica di Roma. La sua importanza, dunque, andò nei fatti continuamente aumentando col tempo, sì che, sopra tutto nella politica estera, esso ancor più delle assemblee popolari valse ad esprimere l'atteggiamento della *respublica*.

Il termine d'uso per la designazione dei *senatores*, particolarmente nei discorsi, fu quello di '*patres conscripti*', derivato assai probabilmente dal fatto che, all'inizio del periodo, entrarono a far parte del senato, sino allora composto dai soli patrizî (*patres*), i *plebeii*, come membri aggiunti e in sottordine (*conscripti*: n. 74). È credibile che originariamente non fosse riconosciuto ai *conscripti plebeii* altro che il diritto di esprimere il proprio parere (*dicere sententiam*) in senato: comunque è certo che ben presto, o per esplicita disposizione o almeno per effetto della *lex Publilia Philonis de patrum auctoritate* del 339 a. C., ogni differenza tra le due categorie di *senatores* venne a cessare. Assai presto cessò anche un'altra limitazione, e cioè quella per cui i *senatores* dovessero essere scelti tra i *seniores* dei comizî centuriati (dai 46 anni in poi). Già nel corso del sec. IV a. C. sembra essersi diffusa l'usanza di sceglierli liberamente, senza preoccupazioni di età, sopra tutto tra gli ex-magistrati curuli.

La scelta dei senatori (*lectio senatus*) spettò originariamente ai consoli e ai magistrati straordinarî che li rimpiazzavano (per es., il dittatore). Un *plebiscitum Ovinium* del 312 a. C., debita-

mente ratificato dai *comitia centuriata* (*lex Ovinia tribunicia*), trasferì la *lectio senatus* ai *censores,* stabilendo che questi dovessero designare senatori tutti i cittadini che nel quinquennio precedente avessero coperto, senza demeritare, una magistratura anche non curule (' *ut censores ex omni ordine optimum quemque iurati in senatum legerent* '). Con ciò i senatori vennero ad essere indirettamente indicati dal popolo, limitandosi i censori a controllare la presenza di particolari requisiti di dignità, di moralità e di agiatezza per ammettere gli ex-magistrati in senato. In via eccezionale, la *lectio senatus* venne operata nel 216 a. C. da un *dictator rei publicae constituendae causa,* nel 48-44 a. C. da Cesare, in qualità di dittatore a vita, successivamente dai *tresviri rei publicae constituendae causa* (Ottaviano, Antonio e Lepido: n. 83).

Il numero dei *senatores* rimase lungamente di 300; Silla lo portò a 600; Cesare a 900 e poi a 1000. Se gli ex-magistrati non erano sufficienti ad integrare il numero dei senatori, i *censores* erano liberi di scegliere e nominare qualsiasi altro cittadino. In pratica, tuttavia, ciò non si verificava mai, ed anzi la maggiore difficoltà consisteva nell'accantonamento, nella *praeteritio* degli esuberanti (oltre che nella espulsione, nella *eiectio,* dei senatori rivelatisi indegni), la quale doveva essere in qualche modo motivata dai censori. Solo a partire da Cesare avvenne che il senato fosse inflazionato da elementi non provenienti dalla carriera magistratuale, persino da provinciali (n. 82); ma fu l'inizio della decadenza dell'istituto e della *nobilitas.*

La provenienza dalle varie magistrature implicava tra i *senatores* una rigida gerarchia. Venivano in primo luogo i *curules,* distinti in *consulares* (ex-dittatori, ex-censori, ex-consoli), *praetorii* ed *aedilicii curules*; seguivano i non *curules,* detti tradizionalmente *pedarii* (forse perchè non assisi su una *sella curulis*) e distinti in *aedilicii plebeii, tribunicii, quaestorii* e non magistrati. I senatori di ciascun rango erano ordinati secondo l'anzianità di carica ed il più anziano del rango maggiore era denominato onorificamente *princeps senatus.* Ma a partire dal sec. III a. C., per effetto della *lex Ovinia,* non solo i *senatores lecti* partecipavano alle sedute del senato; vi partecipavano anche, sebbene privi del diritto di voto e con la sola facoltà di *dicere sententiam,* gli ex-magistrati in attesa di designazione da parte dei *censores* (*nondum a censoribus lecti*). Aveva inoltre il potere di *dicere sententiam* in senato il *flamen dialis* (n. 116).

99. La convocazione del senato poteva essere fatta dal *dictator*, dal suo *magister equitum*, dai *consules*, dai *praetores*, dai *tribuni plebis*, dall'*interrex* e dal *praefectus urbi*, nell'ordine. Essa era effettuata mediante bando annunciato da *praecones* o *viatores*, oppure mediante un *edictum* affisso nell'albo.

La seduta, che doveva essere tolta prima del calar del sole, poteva aver luogo solo in un *templum* e si teneva generalmente nella *curia Hostilia*. Il pubblico non vi era ammesso, ma le porte della sala restavano aperte, salvo casi eccezionali di cd. *senatus consultum tacitum*. La presidenza era assunta dal magistrato convocante, il quale aveva il potere di disporre una *mulcta* oppure il prelevamento di un *pignus* a carico degli assenti non giustificati, sebbene non fosse, di regola, necessaria la presenza di un numero minimo per la validità della deliberazione.

Il presidente, dopo aver fatto eventuali comunicazioni di carattere generale sugli affari politici, passava a sottoporre una o più questioni al senato, per ottenerne il parere (*referre, relationem facere*): '*Quod bonum faustum felix fortunatumque sit populo Romano Quiritium referimus ad vos, patres conscripti,...; de ea re quid placet*'. Dopo di che, o egli chiedeva senz'altro che i *senatores* votassero per divisione nell'aula (*senatus consultum factum per discessionem*), oppure chiedeva, come premessa della votazione, il parere dei singoli senatori, nell'ordine di rango, nonchè dei presenti cui spettasse la facoltà di *dicere sententiam* (*senatus consultum per singulorum sententias exquisitas*, anche detto *per relationem*). Per certe materie, ove fosse stata richiesta la *discessio*, i *senatores* avevano però la facoltà di pretendere, anche per iniziativa di uno soltanto, la *rogatio sententiarum*.

Nell'espressione della *sententia* gli interrogati non erano soggetti a limitazioni di tempo o di argomento, sì che potevano, divagando o prolungandosi, *diem dicendo consumere* ed evitare la votazione. Ma di solito pochi, i più autorevoli, erano quelli che esprimevano diffusamente il loro parere, mentre gli altri si rimettevano ad una delle *sententiae* manifestate, o dicendolo esplicitamente (*verbo adsentiri*) o recandosi in silenzio alle spalle di colui del quale approvassero l'avviso (*pedibus ire in sententiam alienam*). Il presidente interrompeva la discussione quando gli paresse esauriente e, dopo averne riassunto i termini, invitava i *senatores* a votare *per discessionem* sull'alternativa che gli paresse essersi manifestata ('*Qui hoc censetis, illuc transite, qui alia omnia, in hanc partem*'). Infine

egli proclamava il risultato della votazione e passava a sciogliere la seduta (*dimittere senatum*).

Le attribuzioni del *senatus* nel periodo della *respublica* nazionale romana furono tre: la *proditio interregis*, l'*auctoritas patrum* e il *consultum*. Vedremo subito quale fu la loro diversa fortuna.

100. La *proditio interregis* consisteva nel provvedere alla designazione dell'*interrex* (o meglio, del primo degli *interreges*) in caso di vacanza di tutte le magistrature patrizie. In questa ipotesi, a ricordo di quanto avveniva nel periodo arcaico (n. 39), si diceva *auspicia ad patres redeunt*'. Il *senatus*, ritrovandosi depositario di quelli che erano gli elementi condizionanti della sovranità (gli *auspicia*), si autoconvocava, probabilmente sotto la presidenza del *princeps senatus*, per eleggere fra i senatori *curules* e *patricii*, un *interrex*. Questi, dopo cinque giorni, avrebbe trasmesso la sua dignità, *auspicato*, ad un altro collega, e così via sino al giorno in cui i *comitia centuriata*, convocati e presieduti dagli *interreges* rispettivamente di turno nei giorni relativi, avessero eletto i *consules*, cioè la massima magistratura patrizia ordinaria tra quelle mancanti.

L'ultimo esempio di *interregnum* si ebbe nel 52 a. C., quando i tumulti elettorali impedirono l'elezione dei *consules* e finirono poi per indurre il *senatus* a concedere a Pompeo la possibilità di diventare *consul sine conlega* (n. 82). Ma la decadenza dell'istituto aveva avuto inizio già da tempo.

Non vi è dubbio che originariamente la *proditio interregis* spettasse ai senatori patrizî (*patres*), ma è più che probabile che questo privilegio patrizio sia caduto unitamente al privilegio dei *patres* relativamente all'*auctoritas* (n. 101). Quanto all'estrazione patrizia dell'*interrex*, è da credere che anche questo requisito sia scomparso durante il sec. III a. C., trasformandosi nell'esigenza che l'*interrex* fosse scelto tra i senatori che avessero rivestito una magistratura patrizia e curule.

101. La *patrum auctoritas*, di cui già conosciamo le origini, risalenti alla fase di crisi dello stato quiritario (n. 38), fu inizialmente un atto di convalidazione delle delibere legislative ed elettorali dei *comitia centuriata*. Essa fu anche, per molto tempo, condizione essenziale affinchè i *plebiscita* avessero valore di legge. Pura inven-

zione e confusione degli annalisti è che l'*auctoritas* sia stata mai richiesta per i *comitia curiata* (che non ebbero competenze deliberative) e per le *leges tributae* (venute in uso dopo la *lex Hortensia* del 287 a. C.).

Questi punti vanno meglio precisati. Nei primi decenni della repubblica l'*auctoritas patrum* era data *post suffragium*, probabilmente su convocazione e richiesta dei magistrati stessi che avevano presieduto i *comitia*: il che significa che essa consisteva in un'approvazione di merito delle delibere comiziali. Le cose si avviarono a cambiare con la *lex Publilia Philonis de patrum auctoritate* del 339 a. C. (n. 98), la quale stabilì, quanto alla *leges centuriatae*, che l'*auctoritas* fosse da prestarsi prima della votazione comiziale (*ante initum suffragium*). Identica statuizione fu posta dalla *lex Maenia* del 338 a. C. in ordine ai comizî elettorali. Alle *leges Publiliae Philonis* del 339 a. C. rimonta anche, a nostro avviso, la disposizione che i *plebiscita* dovessero essere autorizzati dai *patres* prima di essere presentati ai *comitia centuriata* per la conversione in legge centuriata. Tutto questo concorre ad indiziare che da approvazione di merito delle delibere l'*auctoritas patrum* divenne col tempo semplice ratifica, eminentemente formale, delle proposte di voto, cioè delle *rogationes* magistratuali. E fu appunto perciò che la *lex Hortensia de plebiscitis* dal 287 a. C., come meglio vedremo a suo tempo (n. 132), trovò agevole abolire il requisito dell'*auctoritas* per le delibere dei *concilia plebis*, eliminando la procedura tanto gravosa quanto inutile della loro conversione in *rogationes* dei magistrati.

Nella fase di apogeo della *respublica* nazionale l'*auctoritas patrum* altro non fu, insomma, che una formalità tradizionale, richiesta per le *rogationes* di leggi centuriate e per le candidature davanti ai *comitia centuriata*. Silla cercò di restituirle la primitiva importanza con la *lex Cornelia de tribunicia potestate* dell' 82 a. C., la quale ripristinò il requisito dell'*auctoritas* per i *plebiscita* e implicitamente cercò di restituire peso determinante alla *nobilitas* (n. 81). Ma si trattò di una riforma durata assai poco.

Oggetto di gravi discussioni è il punto a chi spettasse votare l'*auctoritas*: se ai *senatores* tutti, o soltanto ai *patres*, cioè ai senatori patrizî, o, infine, ai *patres*, nel senso dei *patricii* tutti, cioè nel senso dei *comitia curiata*. Quest'ultima opinione è sicuramente infondata, non fosse altro perchè contrasta con la stessa tradizione romana, secondo cui gli atti dei *comitia curiata* sarebbero stati essi stessi *ab origine* sottomessi all'*auctoritas*. A noi non sembra dubbio

che il senso originario di '*patres*' debba essere stato quello di senatori patrizî; ma ci pare altrettanto indubbio, anche perchè confermato da numerose fonti, che sul finire del sec. IV a. C. siano stati ammessi alla votazione dell'*auctoritas* anche i *senatores* plebei. È fortemente probabile che questa trasformazione sia avvenuta proprio in base a quelle *leges Publiliae Philonis* e *Maenia* (339-338 a. C.), che, come abbiamo visto, trasformarono l'*auctoritas* da atto di convalidazione delle delibere assembleari in atto di autorizzazione delle *rogationes* legislative e delle candidature magistratuali.

102. Il *consultum* del *senatus* su richiesta dei magistrati, già largamente esercitato nel periodo dello stato quiritario, divenne, nel nuovo periodo, l'attività di gran lunga più intensa e praticamente importante del senato stesso. Le sue fortune furono legate a quelle della *nobilitas* senatoria e impallidirono, nell'ultimo secolo avanti Cristo, con il decadere della stessa.

La consultazione del *senatus* fu, per molte materie, ritenuta *more maiorum* obbligatoria per i magistrati, ma il relativo *consultum* non venne mai, a rigore di ordinamento, concepito come vincolante, essendo esso sempre subordinato alla clausola '*si magistratibus videbitur*'. In pratica, a parte l'autorità sempre maggiore acquistata col tempo dal senato, la renitenza del magistrato ad eseguire il *consultum* poteva essere facilmente vinta in varî modi: mediante rifiuto di danaro pubblico alle sue iniziative, mediante sollecitazione del veto di qualche *tribunus plebis* amico della *nobilitas*, mediante induzione di un console fedele alla nomina di un dittatore di fiducia, e in altri modi ancora.

I *senatus consulta* erano dati oralmente, seconda la procedura già descritta, ma sin dal sec. III a. C. sorse l'usanza di passare, dopo la votazione, alla redazione del relativo processo verbale da parte di un comitato di senatori nominato dal *relator*. Il documento, denominato anch'esso *senatus consultum*, veniva depositato nell'*aerarium Saturni*, ma di esso i *quaestores* solevano far fare una copia dai loro scribi per renderla di pubblica ragione mediante affissione. Il testo, a quanto risulta, era steso in conformità del seguente schema formale: *a*) una *praescriptio*, che conteneva l'indicazione della data e del luogo di convocazione del *senatus*, l'indicazione del magistrato che aveva fatto la *relatio* e, infine, quella del comitato di redazione del processo verbale (*qui scribundo adfue-*

runt); *b*) la trascrizione della *relatio*; *c*) la *senatus sententia*, cioè il riassunto dei motivi del parere espresso dal senato e la formula del *consultum* o *decretum*; *d*) l'attestazione esplicita della effettiva deliberazione presa dal senato, espressa mediante la parola '*censuere*'; *e*) la indicazione eventuale del numero dei senatori presenti alla seduta.

Ovviamente l'uso di documentare e conservare i *senatus consulta* agevolò la loro considerazione, da parte dei cittadini, come testi materialmente (anche se non costituzionalmente) 'normativi', cioè vincolanti. Ma il quadro delle materie di cui si occupò il *senatus* è assai ampio, ed assai varia è la gamma dell'efficacia praticamente vincolante riconosciuta ai varî tipi di *senatus consulta*.

(*a*) In materia di affari politici straordinari, il parere del *senatus* fu obbligatorio in ordine: alla nomina del dittatore; al *tumultum*, vale a dire alla decisione di chiamare tutti i cittadini alle armi, sospendendo le esenzioni dal servizio militare; al *iustitium*, vale a dire alla decisione di sospendere, in gravi momenti di disordine, l'ordinaria attività civile e politica (*ius-stitium*); alle misure eccezionali da adottarsi per la salute pubblica. Nella fase di crisi, nonostante la fiera opposizione dei *populares*, il senato non esitò ad emanare, nei momenti più gravi, proclami drammatici: il cd. *senatus consultum* '*contra rempublicam factum videri*', sorta di ammonimento solenne ai turbatori della pubblica quiete; o addirittura il cd. *senatus consultum ultimum*, solenne esortazione ai magistrati ordinarî di usare mezzi straordinarî per il ristabilimento dell'ordine violato ('*videant consules, praetores, tribuni plebis* ecc., *ne quid respublica detrimenti capiat*').

(*b*) In materia di affari politici e amministrativi interni, il *senatus* doveva essere consultato: per stabilire le *provinciae* da assegnare ai magistrati; per le questioni insorte nell'amministrazione cittadina e in quella delle province; per i casi di tradimento dei cittadini, di ribellione dei *socii* e dei sudditi provinciali ecc. Con l'andar del tempo il senato assunse, come si dirà (n. 136), vere e proprie attribuzioni di carattere sanzionatorio.

(*c*) In materia di affari esteri e di guerra, fu riconosciuta al *senatus* un'ingerenza assai vasta in tutte le questioni relative ai rapporti internazionali, ai trattati, alle dichiarazioni di guerra, alla condotta generale della guerra ecc Sopra tutto in questo campo il *senatus* ebbe modo di assicurare efficientemente l'omogeneità della politica romana. Ad esso facevano capo le legazioni straniere, dal

suo seno erano espresse con molta frequenza commissioni, ufficiose ma autorevolissime, di inchiesta o di controllo sull'operato dei magistrati all'estero o in guerra.

(*d*) In materia di finanze pubbliche, spettò al *senatus* l'alta sorveglianza sul tesoro pubblico (*aerarii dispensatio*) e sui beni del pubblico demanio. Il suo parere fu obbligatorio in materia di imposte ordinarie e straordinarie, di tasse, di spese pubbliche e di assegnazioni di fondi ai magistrati. Già nel sec. III a. C. si riteneva che i *quaestores* non potessero distogliere alcuna somma dall'*aerarium Saturni* senza mandato del senato, salvo che a favore dei *consules* presenti in Roma (n. 110).

(*e*) In materia di culto pubblico, il *senatus* era assai frequentemente interpellato per stabilire se e quali cerimonie fossero eventualmente da compiere. In particolare, i *consules* solevano *referre ad senatum,* all'inizio del loro anno di carica, i *prodigia* e i *sacrilegia* verificatisi nel frattempo, affinchè il consesso, udito il parere degli organi religiosi competenti, decretasse sui sacrifici, sulle *lustrationes,* sulle feste e su ogni altra misura da adottare per placare o ringraziare gli dèi.

§ 16. — LE MAGISTRATURE DELLA « RESPUBLICA » NAZIONALE ROMANA

SOMMARIO: 103. Le magistrature repubblicane. — 104. Classificazione delle magistrature. — 105. L'ottenimento delle magistrature. — 106. Il consolato. — 107. La pretura. — 108. L'edilità. — 109. Il tribunato della plebe. — 110. La questura. — 111. Il vigintivirato. — 112. La censura. — 113. Le magistrature straordinarie. — 114. Le promagistrature. — 115. Gli uffici subalterni. — 116. Gli ausiliari di governo.

103. Il sistema di governo della *respublica* nazionale romana era completato dallo stuolo dei *magistratus,* cioè delle persone fisiche incaricate di espletare le varie e specifiche funzioni di governo. Il termine '*magistratus*', oltre che i funzionari di governo, valse anche ad indicare le magistrature, vale a dire gli uffici in cui si ripartiva l'amministrazione dello stato romano. Queste magistrature altro non furono che la prosecuzione e lo sviluppo di quegli uffici di governo, che già in gran parte si erano andati costituendo e specificando durante la crisi dello stato quiritario. La loro stabilizzazione, sia nel numero che nelle competenze, avvenne quasi inte-

ramente durante la fase di assestamento della *respublica* nazionale.

Caratteri generali delle magistrature ordinarie furono: *a*) la elettività da parte delle assemblee popolari; *b*) la durata limitata (generalmente annuale) della carica; *c*) la collegialità dell'ufficio, che implicava a sua volta la *par potestas* dei colleghi, quindi la facoltà di ciascuno di essi di paralizzare l'azione degli altri mediante un veto (*intercessio*); *d*) la responsabilità per gli atti compiuti in danno di pubblici o privati interessi: canone cui si sottraevano soltanto i *censores* e che ai *magistratus cum imperio* si applicava solo dopo la cessazione dell'anno di carica; *e*) la onorarietà della carica (detta, appunto per ciò anche *honor*), e quindi la gratuità della stessa. In cambio della mancata retribuzione i *magistratus* avevano varî poteri onorifici, tra cui quello di esigere che i cittadini stessero in piedi e facessero posto in loro presenza (*adsurgere et decedere*), che fossero riservati posti speciali nel teatro e nel circo, oltre poteri speciali per i diversi tipi magistrature.

Le regole generali ora enunciate subivano, come vedremo, talune eccezioni. Il *dictator* e il *magister equitum* non erano eletti, ma nominati. La carica dei *censores* durava sino a diciotto mesi e quella del *dictator* non più di sei mesi. La possibilità di *intercessio* reciproca poteva essere totalmente o parzialmente eliminata dal fatto che i *magistratus* procedessero ad una ripartizione di competenze esecutive (*provinciae*) per tutto il periodo di carica: il che era d'uso tra i *praetores* e i *quaestores*. Tutta una gamma di varietà che si spiega sufficientemente quando si pensi che le magistrature romane non traevano origine da una riforma costituzionale unitaria e organica, ma si rifacevano ciascuna ad una sua specifica origine storica, indubbiamente analoga, ma non necessariamente identica e comune a quella delle altre.

Le potestà magistratuali si riassumevano tutte nei due concetti della *potestas* e dell'*imperium*, sostanzialmente analoghi e derivanti dalla costituzione quiritaria (n. 40). Tutti i *magistratus* ebbero la *potestas*, mentre l'*imperium* spettò soltanto ai *consules*, ai *praetores*, al *dictator* e al relativo *magister equitum*, cioè alle magistrature ricollegantisi per le origini alle funzioni di comando dell'*exercitus centuriatus* assunte dal *rex* nella fase etrusco-latina del periodo arcaico (magistrature che si dissero, perciò, *cum imperio*).

Manifestazioni della *potestas* magistratuale furono: il *ius edicendi*, cioè la facoltà di pubblicare nel foro (*apud forum palam*) gli *edicta*; il *ius agendi cum populo* o *cum plebe*, cioè la facoltà di con-

vocare i *comitia* o i *concilia*; il *ius agendi cum patribus*, cioè la facoltà di convocare il *senatus*; il *ius mulctae dictionis* e il *ius pignoris capionis*, come mezzi di costrizione indiretta dei cittadini recalcitranti all'obbedienza (mezzi negati, tuttavia, ai *quaestores*).

L'*imperium* conferiva ai magistrati, oltre le facoltà predette, anche: il comando degli eserciti *suis auspiciis*, non subordinato all'iniziativa di alcuno; la *coërcitio* materiale e diretta dei cittadini recalcitranti, mediante *in vincula deductio* o *verberatio* (potere riconosciuto, tuttavia, anche ai *tribuni plebis*); il *ius vitae et necis* sui cittadini, presto paralizzato, però, dal *ius provocationis ad populum* dei cittadini stessi (n. 134); il potere di tutelare gli interessi privati mediante provvedimenti discrezionali (*in integrum restitutiones, missiones in possessionem, interdicta*) o concessione di *iudicia quae imperio continentur* (n. 142); la scorta dei *lictores*, che costituivano appunto i peculiari *insignia imperii*.

A tutela della libertà dei *cives* e per evitare l'*adfectatio regni* dei magistrati, l'*imperium* dei magistrati ordinarî fu sensibilmente ridotto entro la cerchia del *pomerium*. Di qui derivò, nel sec. III a. C., la contrapposizione dell'*imperium domi*, limitato, all'*imperium militiae*, illimitato. Di qui derivò ancora il divieto ai magistrati ordinarî di esercitare l'*imperium militiae* in città, nonchè il divieto ai *lictores* di inalberare la scure sui fasci *intra pomerium*.

104. A prescindere dalla ovvia classificazione in ordinarie e straordinarie, le magistrature repubblicane vanno distinte in: patrizie e plebee, maggiori e minori, curuli e non curuli. A queste distinzioni debbono inoltre correlarsi le regole vigenti in Roma per la risoluzione dei conflitti intermagistratuali.

(*a*) La distinzione tra *magistratus patricii* e *plebeii* si richiamava all'arcaica separazione tra magistrature del patriziato e magistrature (o comunque cariche rappresentative) della plebe. Siccome nella fase di assestamento della *respublica* nazionale tutte le magistrature patrizie divennero accessibili ai *plebeii*, così come i patrizi poterono a loro volta accedere (previa *transitio ad plebem*) alle magistrature plebee, di *magistratus patricii* o *plebeii*, si passò gradatamente a parlare, con riferimento alla loro storia più antica, solo nel senso di magistrature tipicamente patrizie e di magistrature tipicamente plebee.

Di fronte ai magistrati tipicamente plebei i *magistratus pa-*

tricii furono caratterizzati dal fatto di dover essere creati *auspicato,* cioè subordinatamente ad auspicî favorevoli, e di avere il *ius auspiciorum,* cioè il potere di consultare direttamente la volontà divina per stabilire se essa fosse favorevole o meno alla attività da compiere.

(*b*) Gli *auspicia* si distinguevano in cinque categorie: gli *auspicia ex avibus,* tratti dal volo degli uccelli; gli *auspicia ex tripudiis* o *pullaria,* tratti dal comportamento di gradimento o meno del cibo manifestato dai polli sacri; gli *auspicia de coelo,* tratti dai segni celesti (tuoni, lampi); gli *auspicia ex quadrupedibus* e gli *auspicia ex diris,* sempre sfavorevoli, tratti dall'improvviso schiamazzare o correre disordinato di quadrupedi o dall'accadere inopinato di avvenimenti inusitati e funesti (*dira*). Gli *auspicia* presi dai censori, dai consoli, dal dittatore e dai pretori si dicevano *auspicia maiora* perchè prevalevano su quelli ottenuti dagli altri magistrati patrizî. Da ciò derivò la suddistinzione dei *magistratus patricii* in *maiores* e *minores.*

(*c*) Classificazione indipendente dei *magistratus* fu, infine, quella per cui si distinsero i *curules* dai non *curules.* Insegne e privilegi dei magistrati curuli (dittatore, consoli, censori, pretori e edili curuli) furono la *sella curulis* e la *toga praetexta* (n. 40).

(*d*) La pluralità delle magistrature, unita alla non perfetta specificazione delle attribuzioni di ciascuna, implicò la possibilità di conflitti intermagistratuali, che l'ordinamento statale risolse, facendo ricorso a tre principî: il principio di prevalenza dell'*imperium* sulla *potestas,* il principio di gerarchia delle magistrature e il principio di tutela degli interessi della *plebs.* In forza del principio di prevalenza dell'*imperium,* si riconobbe ai magistrati *cum imperio* il diritto di vietare ai magistrati *sine imperio* il compimento di atti inerenti alla loro carica (' *vetari quicquam agere pro magistratu* '). In forza del principio di gerarchia, si determinò una graduazione delle varie magistrature ordinarie (consolato, censura, pretura, edilità curule, tribunato della plebe, questura, edilità plebea) e si ammise che il magistrato fornito di *imperium maius* potesse porre il veto agli atti del magistrato con *imperium minus* e che, in generale, la *maior potestas* prevalesse con il veto sulla *minor potestas.* In forza del principio di tutela della *plebs* (cioè, praticamente, nella fase di apogeo, di tutto il popolo), i *tribuni plebis* furono sottratti alla *vis imperii* e alla *vis maioris potestatis* degli altri magistrati ordinarî ed ebbero, a loro volta, il potere di arrestare con un veto l'attività di qualsivoglia magistrato ordinario (*intercessio tribunicia*).

105. La candidatura alle cariche magistratuali fu aperta, in linea di principio, a tutti i *cives* di capacità piena (n. 87). Caduti, nel corso della fase di assestamento della *respublica,* gli ultimi privilegi patrizi, altre limitazioni alle candidature tuttavia si posero sia in quella fase che in sèguito: limitazioni intese ad evitare il cumulo delle cariche, la loro iterazione e, sopra tutto, il loro ottenimento in età troppo giovane o con esperienza troppo scarsa.

La tradizione attribuisce al 342 a. C. un (peraltro assai dubbio) *plebiscitum ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet,* che stabiliva dunque un intervallo di almeno dieci anni fra le assunzioni di una stessa magistratura. Lo stesso plebiscito avrebbe altresì vietato il cumulo di due magistrature nello stesso anno, con obbligo perciò per i plurieletti di optare per l'una ovvero per l'altra carica. Il divieto di iterazione fu reso assoluto, cioè indipendente anche dal limite dei dieci anni, per la censura da una *lex de censura non iteranda* del 265 a. C. e per il consolato da una *lex de consulatu non iterando* del 151 a. C.: ma si trattò di divieti che rimasero inosservati nella fase di crisi della *respublica.* Ben più importante e durevole fu la *lex Villia annalis* del 180 a. C., un plebiscito proposto dal tribuno L. Villio, in forza del quale: *a*) occorse aver servito almeno dieci anni nell'*exercitus* (*decem stipendia*: 27 anni di età) per candidarsi alla *quaestura,* non potè presentarsi candidato alla *praetura* chi non fosse stato *quaestor,* nè al *consulatus* chi non fosse stato *praetor* (si istituì dunque un '*certus ordo magistratuum*'); *b*) fu ineleggibile ad una magistratura ordinaria patrizia (esclusa la *censura*) chi ne avesse ricoperta un'altra nel *biennium* precedente. A quanto sembra, la *lex Cornelia* (*Sullae*) *de magistratibus* dell' 81 a. C. elevò l'età minima (*aetas legitima*) per la *quaestura* a 37 anni, dal che derivò che il minimo per la *praetura* fu di 40 anni e il minimo per il consolato di 43 anni; ma questi minimi di età variarono spesso, successivamente.

I *cives,* che, essendo in possesso dei requisiti prescritti, volessero *petere magistratus* dovevano far presente il loro nome alla persona incaricata di presiedere i relativi comizî elettorali (*professio nominis*), in modo da essere iscritti nelle liste dei candidati: per le candidature a magistrature patrizie maggiori fu richiesta dalla *lex Maenia* (n. 101) l'*auctoritas patrum.* L'intervallo tra la *professio* e la votazione era dedicato alla propaganda elettorale (*ambitus, ambitio*), la quale consisteva essenzialmente nell'aggirarsi nell'urbe con una *toga candida* (donde il termine '*candidati*'), cercando di con-

vincere i cittadini a votare il proprio nome. Siccome i candidati non sempre si limitavano a questi mezzi leali di propaganda, ma ricorrevano a giri elettorali (*ambitus*) per le campagne, a corruzioni, pressioni, coalizioni e via dicendo, si resero necessarie varie *leges de ambitu* per la repressione dei casi più gravi (n. 137).

La proclamazione dei risultati elettorali conferiva di per sè sola all'eletto la *potestas* magistratuale, fatta eccezione per i *censores*, cui la *potestas* era attribuita da una apposita *lex centuriata*; l'*imperium* era, invece, deferito mediante la *lex curiata de imperio* (n. 93). La votazione elettorale avveniva, peraltro, di regola, qualche tempo prima dell'inizio dell'anno di carica, sicchè in questo frattempo l'eletto era soltanto un *magistratus designatus* e non poteva esercitare alcuno dei suoi poteri per mancata scadenza del termine iniziale della sua carica. Eccezionalmente, le assemblee elettorali venivano riunite durante l'anno di carica per riempire i posti lasciati vacanti per morte, rinuncia (*abdicatio*) o destituzione per legge speciale (*abrogatio*): i magistrati eletti entravano, in tal caso, in carica *extemplo* e si chiamavano *suffecti*.

Il primo atto del magistrato, nell'entrare in carica, doveva essere, salvo che per le magistrature plebee, l'assunzione di *auspicia e coelo*. Se gli *auspicia* erano favorevoli, si procedeva, nei cinque giorni, a giurare nella mani dei *quaestores* la fedeltà alle leggi (*iurare in leges*). Al termine della carica i magistrati solevano convocare una *contio* e giurare solennemente e pubblicamente di aver osservato le leggi.

L'*anno amministrativo* prendeva il nome dalla coppia consolare che l'aveva coperto e sotto quel nome era registrato nei *Fasti*. Ma per molto tempo gravi inconvenienti (con conseguenti vistosi equivoci) derivarono alla individuazione degli anni da un duplice ordine di circostanze: anzi tutto, che la magistratura consolare non entrava in carica all'inizio dell'anno solare (il 1° gennaio), ma in date diverse (il che è a dirsi, con altre e diverse date, anche per le altre magistrature); secondariamente, che non di rado i consoli venivano meno, ambedue o uno soltanto, prima del finire dell'anno di carica (per morte, per *abdicatio* e via dicendo), con la conseguenza che si doveva procedere, tramite l'*interrex*, alla loro sostituzione. Solo sul finire del sec. III a. C. si consolidò il princípio che l'anno di carica dovesse avere inizio e fine sempre alle stesse date, sì che i *suffecti* non duravano in carica un anno, ma duravano in carica solo nel residuo di anno iniziato dai consoli ordinari (al cui nome era

intestato l'intero anno). L'inizio dell'anno di carica fu fissato, nel 217 a. C., al 15 marzo (con fine al 14 marzo dell'anno solare successivo) e finalmente, nel 154 a. C., fu spostato al 1° gennaio (con fine al 31 dicembre). La riforma del 154 a. C. valse anche per le altre magistrature, fatta eccezione per i *quaestores* (che entravano in carica il 5 dicembre) e per i *tribuni plebis* (che entravano in carica il 10 dicembre).

106. Il *consulatus* fu una magistratura ordinaria patrizia, maggiore, curule, *cum imperio,* composta da 2 *consules* (detti anche *praetores maiores* o *iudices*) eletti dai *comitia centuriata.* Esse comportò la *suprema potestas* e il *maius imperium* della *respublica,* nonchè l'accompagnamento di 12 *lictores* per ciascun console.

Le attribuzioni dei consoli non sono facili da enumerare: in linea di principio i *consules* furono, infatti, competenti per tutte le materie che non fossero riservate alla competenza esclusiva delle altre magistrature. Come titolari dell'*imperium maius,* essi esercitavano l'alta direzione della politica interna (*imperium domi*) e l'alto comando degli eserciti (*imperium militiae*), con conseguente diritto a nominare gli ufficiali delle legioni, i *tribuni militum* cd. *Rufuli* (n. 97), il *praefectus urbi* (n. 113), i *praefecti sociorum, fabrorum* ecc. In età storica i *consules* erano sicuramente privi della *iurisdictio,* esercitata a titolo esclusivo dalla *praetura* (e dall'edilità curule); ma il fatto di essere stati in origine proprio essi, successivamente al *rex,* i magistrati preposti al *dicere ius* faceva sì che i consoli mantenessero alcune delle antiche attribuzioni giurisdizionali. Col loro intervento, oltre che con quello del *praetor,* potevano essere compiute, più precisamente, la *in iure cessio* e la *manumissio vindicta*: due *legis actiones* non utilizzate più a fini contenziosi, ma come finti processi che coprivano la realtà di due negozi giuridici (n. 129-130).

Nell'esercizio dell'*imperium domi* pare che inizialmente i consoli, pur non rinunciando alla facoltà di *intercessio,* si spartissero il lavoro col criterio di comandare un mese per uno. Più tardi, nel sec. III a. C., essendosi venuto a creare una sorta di dicastero unico alle loro dipendenze, essi presero l'uso di agire, se presenti a Roma, almeno formalmente in coppia, salvo restando il potere di reciproca *intercessio.* Di qui l'uso di proporre insieme le leggi ai *comitia* e di qualificare quindi quelle leggi con ambedue i loro nomi (n. 133).

Per l'esercizio dell'*imperium* militare, in caso di guerra, si seguì il sistema del comando, da parte di ciascun console, a giorni alterni. Quando però, nel corso del sec. III a. C., avvenne che Roma fosse impegnata su due o più fronti, si rese necessario dividersi, all'inizio dell'anno, d'accordo o per sorteggio, le rispettive zone di azione militare, che si dissero *provinciae* (*sortitio provinciarum*). Nell'amministrazione della propria *provincia* militare ciascun console era ovviamente sottratto all'*intercessio* dell'altro.

Nel sec. II a. C. la moltiplicazione delle *provinciae* fece sì che ai consoli se ne attribuissero una o due soltanto (*provinciae consulares*). Alla determinazione delle province consolari provvide il *senatus*, che in un primo tempo la operò dopo le elezioni, ma in un secondo tempo, per disposizione della *lex Sempronia de provinciis* del 123 a. C., la dispose prima che si sapessero i nomi dei *consules* designati. Salvo necessità speciali, i *consules* si recavano in provincia nella seconda metà dell'anno, dopo aver rivestito il *paludamentum* di guerra ed aver fatto *vota* a Giove in Campidoglio.

107. La *praetura* fu una magistratura ordinaria patrizia, maggiore, curule, *cum imperio*, eleggibile dai *comitia centuriata*.

Istituita nel 367 a. C. a sèguito delle cd. *leges Licinae Sextiae*, che la riservarono ai *patricii*, la *praetura* fu, dapprima, più che una magistratura autonoma, una appendice della magistratura dei *praetores-consules*. L'unico *praetor* previsto dal compromesso licinio-sestio fu, infatti, considerato *collega minor* dei *consules*, titolare quindi di un *imperium minus* e incaricato essenzialmente di rimpiazzarli in caso di assenza (' *consulare munus sustinere* ') e inoltre di sgravarli dell'attività di *iurisdictio* nelle liti tra *cives Romani*. Più tardi la nuova carica divenne accessibile ai *plebeii* e assunse una fisionomia sempre più propria.

Ma la sistemazione definitiva dell'istituto va attribuita, secondo noi, al 242 a. C.: anno al quale la tradizione attribuisce la creazione di un secondo pretore, il *praetor peregrinus* (n. 76), ed in cui effettivamente sappiamo essere stata emanata una *lex Plaetoria de praetore urbano*, che attribuì la scorta di due *lictores* al *praetor* ' *qui ius inter cives dicit* '. È facilmente presumibile che questa *lex Plaetoria* abbia avuto un contenuto più ampio di quello riferito e che essa, in realtà, sia stata la *lex de praetoribus duobus creandis* con la quale anche la *praetura* divenne una magistratura collegiale a due (il *praetor*

urbanus e il *praetor peregrinus*). Successive *leges de praetoribus creandis* aumentarono ulteriormente il numero dei pretori: una del 227 a. C. che li portò a 4; una del 197 a. C., che li portò a 6; una *lex Baebia* del 181 a. C. (?), abrogata però nel 179, che stabilì un'alternativa annuale tra il numero di 6 e quello di 4; una *lex Cornelia* (*Sullae*) dell' 81 a. C., che fece salire i pretori ad 8; alcune *leges Iuliae* (*Caesaris*) del 46-44 a. C., che giunsero prima a 10, poi a 14, infine a 16 pretori.

Le attribuzioni ordinarie della *praetura,* man mano che l'istituto si venne stabilizzando, si concretarono in altrettante *provinciae praetoriae,* attribuite all'inizio dell'anno mediante una *sortitio* tra gli eletti, ma con possibilità di correggere le indicazioni del sorteggio traverso accordi. Le *provinciae praetoriae* corrispondevano: *a*) ad alcune funzioni giudiziarie: la *iurisdictio inter cives* (còmpito specifico del *praetor urbanus*: n. 142), la *iurisdictio inter cives et peregrinos* e *inter peregrinos in urbe Roma* (còmpito specifico del *praetor peregrinus*: n. 139), la direzione delle *quaestiones perpetuae* per la repressione dei *crimina* (còmpito specifico del *praetor peregrinus* e di altri determinati *praetores*: n. 136); *b*) ad alcune funzioni militari, che consistevano nell'amministrazione di certe province militari (tra cui la Sicilia e la Sardegna). Il sistema delle *provinciae* rendeva ovviamente inattuabile l'*intercessio* reciproca tra i pretori.

A titolo di attribuzioni straordinarie, i *praetores* o alcuni di essi potevano essere incaricati di sostituire i *consules* in città, di comandare un esercito o una flotta, di dirigere *quaestiones extraordinariae* in altre regioni d'Italia.

I *praetores* godevano ciascuno dell'accompagnamento di 2 *lictores* in città e di 6 fuori.

108. La *aedilitas* fu una magistratura ordinaria composita, comprensiva, in realtà, di due magistrature ben distinte: i due *aediles curules,* magistrati patrizî, minori, curuli, *sine imperio*; i due *aediles plebis,* magistrati plebei.

Sappiamo che nel periodo arcaico gli *aediles* (prima uno, poi due, poi forse quattro, cioè uno per ciascuna *tribus urbana*) erano una carica della organizzazione rivoluzionaria della *plebs,* che aveva compiti di amministrazione del tesoro plebeo e di ausilio dei *tribuni plebis*. Creatasi la *respublica,* i *patricii* (secondo la tradizione, me-

diante le *leges Liciniae Sextiae* del 367 a. C., ma più probabilmente qualche decennio dopo) condizionarono il riconoscimento della *aedilitas* come magistratura alla riserva di due dei quattro posti a membri del loro ordine con il rango di magistrati curuli. Successivamente, nel corso della fase di assestamento della *respublica* nazionale, il privilegio patrizio cadde, ma rimase la distinzione formale tra *aediles curules* e *aediles plebeii,* rispettivamente eletti dai *comitia centuriata* (più tardi dai *comitia tributa*) e dai *concilia plebis*. Il numero degli *aediles plebis* fu portato da una *lex Iulia* (*Caesaris*) *de magistratibus* del 46-44 a. C. a 4, mediante la istituzione dei 2 *aediles ceriales,* particolarmente incaricati dell'approvvigionamento dei cereali e della organizzazione dei *ludi ceriales,* i giochi circensi in occasione della festa di Cesare in aprile.

Le attribuzioni degli *aediles* (sia *curules* che *plebeii*) furono: *a*) la cd. *cura urbis,* cioè l'amministrazione della polizia nel territorio cittadino e nella fascia di 1000 passi circostante: essa era esercitata da ciascun *aedilis* in una delle quattro *regiones urbanae* e implicava la sorveglianza sui pubblici edifici, sulle strade, sulle opere pubbliche, la direzione dei servizî antincendi, il mantenimento dell'ordine e un certo qual controllo della buona condotta dei cittadini; *b*) la cd. *cura annonae,* esercitata collegialmente, cioè la disciplina degli approvvigionamenti, dei prezzi e dei mercati; *c*) la cd. *cura ludorum,* cioè l'organizzazione e la polizia dei giuochi pubblici, di cui i più importanti (*ludi Romani, ludi Megalenses*) erano riservati agli edili curuli.

I còmpiti di polizia degli *aediles* autorizzavano questi ad infliggere ai contravventori *mulctae* e *pignoris capiones,* il cui ricavato era utilizzato per i giuochi. Inoltre gli *aediles curules* esercitarono anche una limitata *iurisdictio* per particolari controversie insorgenti nei mercati pubblici (n. 142).

109. Il *tribunatus plebis* fu magistratura ordinaria plebea, eletta dai *concilia plebis,* composta di 10 membri, che avevano il carattere di *sacrosanctitas,* cioè di inviolabilità nell'esercizio delle loro funzioni.

Le attribuzioni dei *tribuni plebis* furono: *a*) il *ius agendi cum plebe,* consistente nel potere (esclusivo) di convocare e presiedere i *concilia plebis tributa*; *b*) il *ius intercessionis,* consistente nel potere (esclusivo) di paralizzare l'attività di ogni altro magistrato ordina-

rio (censori esclusi) mediante un veto posto su richiesta di un plebeo e a protezione (*auxilium*) dei suoi interessi violati (per es. dal *dilectus*, dalla richiesta o dalla percezione di un *tributum*, da un atto di *imperium* ecc.); *c*) il *ius coërcitionis*, esercitabile contro tutti i *cives*, consistente nel potere di irrogare multe, di arrestare i recalcitranti, di trascinare con la forza gli accusati di reati politici davanti a tribunali popolari e persino di uccidere senza processo i nemici del popolo (*perduelliones*).

Il *ius intercessionis* poteva essere efficacemente esercitato anche da un solo *tribunus*, malgrado la opposizione degli altri (' *ex tribunis potentior est qui intercedit* '). Tuttavia la *par potestas* faceva sì che un *tribunus plebis* potesse paralizzare con l'*intercessio* le iniziative dei suoi colleghi.

Caduta la differenziazione tra patrizi e plebei, il *tribunatus plebis* divenne, nella costituzione della *respublica* romana, l'organo di tutela degli interessi ' popolari ', nel senso pieno della parola, contro gli abusi perpetrati o tentati dai magistrati repubblicani specie a vantaggio della *nobilitas* e su suggestione del senato (il quale ultimo poteva anche essere convocato dai *tribuni*: n. 99). Altro discorso è come andarono le cose nella prassi politica, sopra tutto durante la fase di crisi (n. 79-83). Spesso i *tribuni* usarono della propria carica con chiari intenti demagogici e per crearsi una base personale di popolarità; non meno spesso essi (o taluni di essi) operarono come *longa manus* del senato e della *nobilitas* (oppure anche degli *equites* o di gruppi politici rivali), sopra tutto per intralciare con l'*intercessio* le iniziative dei magistrati legati a forze di potere avverse. Il giuoco si concentrò pertanto, nella lotta politica, in una corsa all'accaparramento, in ciascun collegio tribunizio, di almeno un tribuno amico, che col suo veto paralizzasse l'azione del tribuno o dei tribuni accaparrati a loro volta dalle parti nemiche.

110. La *quaestura* fu una magistratura ordinaria, minore, non curule, *sine imperio*.

Oscure ne sono le origini. È probabile che i *quaestores* non abbiano mai avuto nulla a che fare con i *quaestores parricidii* del periodo arcaico (n. 42), ma che siano derivati dall'uso dei *consules* di preporre persone di loro fiducia, non magistrati, all'amministrazione dell'*aerarium* (*quaestores aerarii*). Nel sec. III a. C. i *quaestores* passarono ad essere eletti dai *comitia tributa*, dapprima in nu-

mero di 4, poi di 8, forse in virtù di una *lex Titia de provinciis quaestoriis* del 267 a. C. Una *lex Cornelia* (*Sullae*) *de viginti quaestoribus* dell' 81 a. C. portò il numero dei *quaestores* a 20 ed una delle *leges Iuliae* (*Caesaris*) *de magistratibus* del 46-44 a. C. lo elevò ulteriormente a 40.

La *quaestura,* considerata *primus gradus* del *cursus honorum,* ebbe per insegne una *sella* non curule, una borsa porta-danaro ed un bastoncello.

Le attribuzioni dei *quaestores* si accrebbero e si specificarono con l'andar del tempo: esse erano determinate annualmente dal *senatus* in tante *provinciae quaestoriae,* ripartite tra gli eletti per *sortitio.* Due *quaestores* (detti *aerarii* o *urbani*) rimanevano permanentemente a Roma a custodire l'*aerarium Saturni* e i *signa militaria,* provvedendo alla registrazione delle entrate ed alle erogazioni disposte dal *senatus*; nell'*aerarium* si conservava, inoltre, il testo ufficiale delle *leges* e dei *senatusconsulta.* Un *quaestor* (detto *Ostiensis*) provvedeva nel porto di Ostia a sorvegliare lo scarico delle derrate dirette a Roma. Altri *quaestores* (detti *aquarii*) sorvegliavano il servizio degli acquedotti. Altri *quaestores* ancora (detti *militares*) accompagnavano i varî comandanti di esercito per provvedere all'amministrazione delle *legiones.* Altri *quaestores* (detti *provinciales*) fungevano, infine, da ausiliarî dei governatori delle *provinciae,* esercitando funzioni giurisdizionali tra i *cives,* analoghe a quelle degli *aediles curules* (n. 142).

111. Il cd. *vigintiviratus* era un complesso di cinque collegi magistratuali infimi (per un totale, in realtà, di 26 membri), originariamente nominati dai magistrati *cum imperio* e poi, gradualmente, resi elettivi da parte dei *comitia tributa.*

Detti collegî furono: *a*) i *tresviri capitales* (o *nocturni*), i quali esercitavano funzioni di polizia, collaborando con i magistrati preposti alle giurisdizioni criminali (n. 134), vigilavano sulle prigioni e sulle esecuzioni capitali, dirigevano la vigilanza notturna per le strade di Roma; *b*) i *tresviri aere argento auro flando feriundo* (o *tresviri monetales*), i quali sovrintendevano alla coniazione delle monete d'argento (dal 268 a. C.) e di oro (a partire dai tempi di Silla); *c*) i *quattuorviri viis in urbe purgandis* e i *duoviri viis extra urbem purgandis,* i quali erano subordinati agli *aediles*; d) i *quattuorviri iure dicundo Capuam, Cumas* (o *quattuorviri praefecti*), i quali

erano incaricati di girare per le 10 *civitates* campane di Capua, Cuma, Casilinum, Volturnum, Puteoli, Liternum, Acerrae, Suessula, Atella, Calatia, al fine di esercitarvi la *iurisdictio* in vece dei *praetores*; *e*) i *decemviri stlitibus iudicandis* (o *iudices decemviri*), istituiti tra il 242 e il 227 a. C., i quali esercitavano la presidenza dei *centumviralia iudicia*, cioè dei giudizî che si svolgevano dinanzi al collegio giudicante dei *centumviri*, cui era attribuita competenza per questioni di eredità, ed avevano inoltre una competenza esclusiva nella delicata materia delle contestazioni sullo stato di libertà (n. 129).

112. La *censura* fu una magistratura ordinaria patrizia, maggiore, curule, *sine imperio*, composta di 2 *censores* eletti dai *comitia centuriata* tra i *senatores consulares*. A partire dal 339 a. C., in forza di una *lex Publilia Philonis de censore plebeio creando*, almeno uno dei due censori dovette essere plebeo, ma solo nel 131 a. C. una coppia censoria fu integralmente plebea.

Delle origini e della successiva evoluzione di questa magistratura si è già parlato (n. 45). Col tempo essa aumentò sempre di importanza ed assunse, tra le magistrature ordinarie, una posizione speciale, molto elevata. La *censura* ebbe carattere ordinario, ma non continuativo: alla elezione dei *censores* si procedeva, infatti, in forza di un *decretum senatus* emesso generalmente ogni cinque anni, ma i *censores* non potevano durare in carica più di 18 mesi. Natura particolare aveva anche la *potestas censoria*: essa veniva conferita agli eletti mediante una apposita *lex centuriata de potestate censoria*, investiva i *censores* di una dignità elevatissima (*sanctissimus magistratus*), non era soggetta ad alcuna *vis maioris potestatis*, nè era soggetta al *ius intercessionis* dei *tribuni plebis*.

Le attribuzioni dei *censores* furono il censimento dei cittadini, la *lectio senatus*, la sorveglianza sui costumi, oltre ad alcune attribuzioni finanziarie. Le prime tre funzioni non erano peraltro che tre aspetti del còmpito generale di *censum agere* commesso ai censori.

Non appena entrati in carica, i *censores* provvedevano da un lato ad effettuare la *lectio senatus* (n. 98), dall'altro ad emanare un editto (*formula census*) in cui indicavano secondo quali misure avrebbero stabilito il valore degli *agri* e degli altri beni mobili e immobili dei *cives Romani* e fissavano il giorno del censimento, che

si sarebbe tenuto nel Campo Marzio. Presi di notte gli *auspicia* e stabilito con sorteggio chi dovesse compiere il *lustrum*, essi indicevano anzitutto una *contio* solenne. Dopo di che, assistiti da un comitato di pretori, tribuni e persone di fiducia (*iuratores*), procedevano all'appello di tutti i *patres familiarum* delle singole tribù, ricevendo la dichiarazione delle loro generalità, delle generalità dei membri della *familia*, dei beni immobili e mobili in loro *dominium ex iure Quiritium*, controllandone la stima e facendo registrare tutto dal *nomenclator censorius* e dagli *scribae*. A parte si compiva il censimento dei cittadini sotto le armi, di quelli municipali, di quelli *coloniarii*, dei *patres familiarum impuberes* (*orbi*), delle *mulieres* (*orbae et viduae*), dei *cives aerarii*, nonchè l'ispezione degli *equites equo publico* (la quale si svolgeva *intra pomerium*). Infine, i *censores* redigevano quattro liste (*tabulae censoriae*): quella dei *tribules*; quella degli *orbi, orbae* e *viduae*; quella degli *aerarii*; quella delle *classes* e delle *centuriae*. Le operazioni erano chiuse dalla cerimonia purificativa del *lustrum* in Campo Marzio, davanti ai *comitia centuriata*.

In occasione della *lectio senatus* e del censimento i *censores* avevano modo di ricapitolare la vita pubblica e privata dei cittadini negli anni intercorsi dall'ultimo *lustrum*, ed in particolare di appurarne le eventuali attività immorali o sconvenienti (lusso, ozio, sregolatezza, cattiva amministrazione del patrimonio ecc.). Per punire queste attività e per evitare che persone indegne venissero a trovarsi mescolate con persone degne, essi presero l'abitudine di infliggere una sanzione, che si disse *nota* o *animadversio censoria* e potè consistere: nel destituire i membri del *senatus* o nel non ammettere in senato gli ex-magistrati (*senatu movere vel praeterire*); nell'escludere i cittadini dalla classe degli *equites* (*equum publicum adimere*); nel trasferirli da una *tribus rustica* in una *tribus urbana* (*tribum mutare iubere*); nell'escluderli dai *comitia tributa* (*tribubus omnibus movere*). La *nota censoria* importava ovviamente la disistima sociale (*ignominia*), non priva di conseguenze anche nel campo del *ius privatum* per chi ne fosse colpito (n. 87).

Le attribuzioni finanziarie dei *censores* consistettero, principalmente, nel decidere, mettere in gara e aggiudicare la costruzione e riparazione di opere pubbliche e nel concedere al miglior offerente la percezione dei *vectigalia* (n. 90). Ai *censores* spettò anche di giudicare (*cognoscere*) sulle contestazioni sorte in proposito tra lo stato e i cittadini e tra i cittadini.

Nel corso del sec. I a. C. la *censura* decadde progressivamente e fu indetta sempre più di rado. L'ultima censura di cui si ha notizia rimonta al 63 a. C.

113. Magistrature straordinarie (*magistratus extra ordinem creati, extraordinarii*) furono quelle istituite ogni qual volta se ne presentasse la necessità, per provvedere all'espletamento di funzioni, le quali non potessero essere esercitate dai magistrati ordinarî. Altre volte, sopra tutto nel periodo di crisi della *respublica* nazionale romana, si ricorse anche al sistema di affidare poteri straordinarî (*imperia extraordinaria*) ai magistrati ordinarî.

(*a*) La più importante magistratura straordinaria fu quella del *dictator,* con relativo *magister equitum,* già frequentemente istituita nel periodo arcaico (n. 45). Il *dictator* (detto anche *magister populi* o *praetor maximus*) veniva nominato da uno dei *consules* (senza possibilità di *intercessio* da parte dell'altro), previa conforme decisione del *senatus,* tra i *cives optimo iure,* preferibilmente tra i senatori *consulares,* e nominava a sua volta il proprio aiutante, detto *magister equitum.* La carica non poteva essere coperta per più di sei mesi o comunque al di là del giorno di scadenza del consolato durante il quale era avvenuta la nomina. Dato che la magistratura era *cum imperio,* occorreva sia per il *dictator* che per il *magister equitum* la investitura della *lex curiata de imperio.*

Le attribuzioni del *dictator* variavano a seconda del tipo di *dictatura* che fosse stato istituito: si distingueva, infatti, tra *dictator optima lege creatus* e *dictatores imminuto iure.*

Il *dictator optima lege creatus* era nominato come *ultimum auxilium* in caso di guerra (*rei gerundae causa*) o di sedizione interna (*seditionis sedandae causa*). La nomina gli conferiva di per sè una *potestas dictatoria* pari a quella dei *consules,* ma esente da *intercessio* di qualunque altro magistrato; inoltre gli era attribuito il *summum imperium,* con l'accompagnamento di 24 *lictores* muniti di fasci e scuri. Durante la *dictatura* rimanevano in vita le magistrature ordinarie, ma il loro funzionamento era subordinato agli *auspicia* ed ai comandi del dittatore stesso, che assumeva la veste di un autocrate temporaneo. Solo i *tribuni plebis* conservavano le loro attribuzioni e la *sacrosanctitas,* salva la mancanza del potere di *intercedere* contro il *dictator.*

I *dictatores imminuto iure* erano quelli nominati (sempre da

un console) per il compimento, in caso di carenza dei magistrati ordinari, di speciali e determinati atti religiosi o politici: *clavi figendi causa* (per la solenne cerimonia annuale della infissione di un chiodo nelle mura del tempio di Giove Capitolino, alle Idi di settembre), *comitiorum habendorum causa* (per l'indizione dei comizî elettorali in casi eccezionali e di mancato ricorso all'*interrex*), *legendo senatui* (per speciali *lectiones senatus* in luogo dei censori), *ludorum faciendorum gratia, feriarum constituendarum causa.* L'*imperium* dei dittatori *imminuto iure* era *summum* anch'esso, ma nei limiti dell'atto o degli atti da compiere.

(*b*) Altre magistrature straordinarie furono: *a*) l'*interrex,* di cui si è già detto (n. 100); *b*) il *praefectus urbi,* che poteva essere nominato da uno dei *consules* tra i *senatores consulares* al fine di provvedere, in loro assenza, alla *custodia urbis* e alla presidenza del *senatus,* ma che generalmente era delegato a funzioni assai più limitate (per es., *feriarum Latinarum causa*); *c*) le varie commissioni di *curatores* elette dai *comitia tributa* per la fondazione di colonie (*tresviri coloniae deducendae*), per l'assegnazione in proprietà di territorî (*tresviri agris dandis adsignandis iudicandis*), per le necessità annonarie (*curatores annonae*), per la manutenzione di strade pubbliche (*curatores viarum*) ecc.

(*c*) Tra gli *imperia extraordinaria,* conferiti a privati o a magistrati ordinarî in varie epoche, sono degni di ricordo: *a*) la *dictatura legibus scribundis et rei publicae costituendae* attribuita nell' 82 a. C. a L. Cornelia Silla da una *lex Valeria,* rogata dall'*interrex* L. Valerio Flacco (n. 81); *b*) le *dictaturae* di C. Giulio Cesare: la prima (*dictatura rei publicae constituendae*) attribuita nel 48 a. C. a tempo indeterminato, la seconda attribuita nel 46 a. C. per dieci anni, la terza attribuita *in perpetuum* nel 44 a. C. (n. 82); *c*) i poteri e le dignità straordinarie riconosciute allo stesso Cesare nel 48 a. C., tra cui la *tribunicia potestas* a vita, i poteri censorî (*praefectura morum*), il diritto di designare i candidati alle magistrature, la disposizione del tesoro pubblico, i titoli di *Imperator, Liberator* e *Pater patriae* (n. 83); *d*) il *triumviratus rei publicae constituendae* accordato ad Ottaviano, Antonio e Lepido per un quinquennio dalla *lex Titia de triumviris* del 43 a. C. e rinnovato per altri 5 anni nel 37 a. C. (n. 83).

114. Un discorso a parte meritano i cd. *pro-magistratus,* che erano funzioni magistratuali ordinarie conferite peraltro in modi *extra ordinem* a magistrati decaduti dalla carica, o anche a privati cittadini, per assicurare la efficienza di un'azione politica o militare. A questo sistema si fece ricorso, a partire dagli ultimi decenni del sec. III a. C., sopra tutto per ragioni di guerra o ai fini, strettamente connessi, di amministrazione di certe province in luogo (e in difetto) dei consoli (*pro consule*) o dei pretori (*pro praetore*).

La casistica è assai varia, ma gli elementi tipici del fenomeno delle promagistrature furono due: l'opportunità di sacrificare alla continuità di una certa azione politica o militare le regole formali dell'annalità e dell'elettività in certi modi di talune cariche; la limitazione dei poteri del promagistrato alla *provincia,* o comunque all'azione specifica commessagli. Si ebbero pertanto casi di magistrati decaduti dalla carica cui fu eccezionalmente concesso di proseguire determinate guerre o amministrazioni provinciali (*prorogatio imperii*) e casi di privati cittadini (spesso però già esperti ufficiali delle legioni) cui furono eccezionalmente concessi comandi di eserciti o di province che sarebbero dovuti spettare ai consoli o ai pretori (*privati cum imperio*).

La *prorogatio imperii* dei *consules* e dei *praetores* veniva solitamente decisa con *plebiscitum ex senatus consulto,* ma dalla fine del sec. II a. C. fu decretata anche con semplice *senatus consultum.* I *consules* e i *praetores* uscenti ottenevano in tal modo la proroga per un anno dell'*imperium militiae* per occuparsi del governo delle varie *provinciae,* col titolo di *proconsules* e *propraetores.* Non bastando i magistrati *cum imperio* uscenti di carica, si usò, sempre a partire dal sec. II a. C., conferire la promagistratura ai *privati cum imperio* sia per delibera popolare che per nomina da parte dei magistrati *cum imperio* in carica. I governatori delle province, magistrati o promagistrati che fossero, usarono nominare, a loro volta, dei *legati* con funzioni magistratuali subordinate (*legati pro praetore* o *pro quaestore*). Anche il senato usò inviare *legati* in provincia (*legati senatus*) con funzioni ispettive e di controllo.

Una regolamentazione organica, ma parziale, della *prorogatio imperii* fu introdotta dalla *lex Cornelia* (*Sullae*) *de provinciis ordinandis* (81 a. C.), la quale dispose in linea generale che i *praetores,* dopo un primo anno di carica in città, avessero diritto ad un secondo anno di proroga in provincia. Ma non sembra che la legge abbia avuto durevole applicazione.

115. Uffici subalterni dell'organizzazione governativa romana furono i cd. *apparitores* (' *qui parent magistratibus* '), nominati dai magistrati tra i cittadini romani e retribuiti a cura dello stato. Sebbene ogni magistrato avesse diritto a nominare *ex novo* i suoi *apparitores,* l'uso fu di confermare quelli già in funzione, sicchè vennero a crearsi delle *decuriae* stabili alle dipendenze delle varie magistrature. Completavano i quadri dei vari dicasteri stuoli di *servi publici populi Romani.*

Gli *apparitores* si distinguevano in varie categorie: gli scrivani (*scribae*), i *lictores,* i porta messaggi (*viatores*), gli araldi (*praecones*). Ogni magistrato *cum imperio* aveva inoltre un'ordinanza, detta *accensus,* e i *censores* disponevano dei *nomenclatores censorii.*

116. Ausiliari del governo della *respublica* nazionale romana furono, come già nel periodo arcaico (n. 46), principalmente i *sacerdotes publici populi Romani.*

I *sacerdotes publici populi Romani,* incaricati della celebrazione del culto di stato (*sacra publica pro populo*) ed eventualmente della direzione delle feste religiose del popolo romano (*sacra popularia*), costituirono vari *collegia,* tra cui primeggiarono quelli dei *pontifices,* degli *augures,* dei *viri sacris faciundis,* dei *fetiales,* dei *salii,* dei *septemviri epulones.* Pur non essendo funzionarî di governo, i *sacerdotes publici* avevano nello stato una posizione privilegiata in considerazione dell'importanza essenziale dei *sacra* per la vita pubblica. Erano esenti dal servizio militare, dal pagamento del *tributum* e da ogni onere civico (*munera publica*), indossavano la *toga praetexta,* disponevano di beni e di fondi pubblici, di *servi publici* e di subalterni retribuiti dallo stato (*lictores, pullarii, victimarii* ecc.), amministravano altresì le *res sacrae* (templi, arredi, oggetti destinati al culto degli dei) di cui erano depositarî. Le cariche sacerdotali erano, di regola, vitalizie ed era ammesso il cumulo con le magistrature e con altri sacerdozî.

Alla copertura dei posti lasciati vuoti si continuò per un certo tempo a procedere per *cooptatio,* ma la *lex Domitia de sacerdotiis* del 103 a. C. stabilì che, in ordine ai *collegia* dei *pontifices,* dei *viri sacris faciundis,* degli *augures* e degli *epulones,* si seguisse un altro sistema. I collegi proponevano ai *comitia tributa religiosa* una rosa di persone loro gradite: con riferimento a questa *nominatio* il popolo eleggeva il candidato, che i *collegia* passavano a *cooptare* e

ad *inaugurare* (n. 97). La *lex Cornelia* (*Sullae*) *de sacerdotiis* dell'81 a. C. abrogò la *lex Domitia*, ripristinando la piena autonomia dei collegi sacerdotali, ma il sistema della *lex Domitia* fu restaurato daccapo con la successiva *lex Atia de sacerdotiis* del 63 a. C.

Particolarissima importanza nella vita pubblica romana continuarono ad avere i tre *summa collegia* dei *pontifices*, degli *augures* e dei *viri sacris faciundis*, nonchè il collegio dei *fetiales*, coadiutori dei magistrati nei rapporti internazionali.

(*a*) Il *collegium pontificum* fu portato a 9 membri dalla *lex Ogulnia* del 300 a. C., che vi ammise anche i *plebeii*, a 15 membri da Silla (81 a. C.). Capo ne fu il *pontifex maximus*.

I pontefici ebbero l'incarico di compiere numerosi *sacrificia* in onore dei *di patrii*, mantennero il còmpito di interpreti e custodi del *fas* e del *ius divinum* (n. 46) e coltivarono la scienza dei *ritus patrii*, strettamente collegati con le attività di governo della *respublica*. Frequentissimo fu, quindi, il ricorso del senato e dei magistrati ai *pontifices* per ottenere *responsa* sull'interpretazione di prodigi, l'introduzione di nuovi culti, le ritualità dei culti patrii, e per averne assistenza nelle cerimonie religiose e nelle preghiere. Spettò inoltre ai *pontifices* stabilire '*quibus diebus sacra fierent*', al fine di distinguere le giornate dell'anno in: *dies F* (*fasti*), in cui era lecito compiere attività pubbliche (e quindi, in particolare, l'esercitare la *iurisdictio*); *dies C* (*comitiales*), che erano una sottocategoria dei *dies F*, in cui era lecito lo svolgimento dei *comitia*; *dies N* (*nefasti*), in cui non era lecito amministrare giustizia e indire i comizî per la necessità di procedere a riti o feste religiose; e giornate miste (*dies EN* o *endotercisi*, cioè spezzati), nei quali si rendeva giustizia solo nella parte media della giornata, tra il sacrificio mattutino dell'uccisione dell'*hostia*, e quello serale dell'offerta delle interiora delle vittime (*extra*).

Dipendevano strettamente dai *pontifices*: *a*) il *rex sacrorum* o *sacrificulus*, larva dell'antico monarca (n. 43), ridotto al còmpito di sacerdote di Giano e di capo formale dei *comitia calata*; *b*) i 15 *flamines*, dei quali 3 erano denominati *maiores* (*Dialis*, *Martialis* e *Quirinalis*) e il *Dialis* aveva diritto alla *sella curulis*, ad un *lictor* e a *sententiam dicere* in senato; *c*) le 6 *virgines Vestales*. Tutti questi sacerdoti dovevano essere *patricii* e nati da nozze confarreate. Essi venivano nominati dal *pontifex maximus*.

(*b*) I *viri sacris faciundis* furono portati a 10 nella fase di assestamento della *respublica* e furono elevati a 15 da Silla (81 a. C.).

Essi conservarono il còmpito di custodire e interpretare i *libri Sybillini* ed ebbero funzioni e attribuzioni analoghe a quelle dei *pontifices* nella sorveglianza e nella direzione del culto dei *di peregrini* (sopra tutto Apollo).

(*c*) il *collegium augurum* fu portato a 9 membri dalla *lex Ogulnia* del 300 a. C., che vi ammise anche i *plebeii*, a 15 membri da Silla. Esso rimase depositario esclusivo della scienza della *divinatio*, cioè dell'interpretazione degli *auspicia* o *auguria* (n. 104). Gli *augures* avevano, per conseguenza, il còmpito della *inauguratio* di alcuni sacerdoti (*rex, pontifices, flamines* ecc.), nonchè dei luoghi destinati alla raccolta degli *auspicia* e degli atti da compiersi *auspicato*. Assistevano, inoltre, i magistrati nella consultazione degli *auspicia*, davano responsi al senato sugli *auspicia vitiata* ed annunciavano ai *comitia* il sopravvenire di *auspicia* sfavorevoli, influendo con ciò non poco (e non sempre imparzialmente) sullo svolgimento della vita pubblica romana.

§ 17. — GLI ENTI PARASTATALI DELLA « RESPUBLICA » NAZIONALE ROMANA

SOMMARIO: 117. Gli enti parastatali e le *coloniae Romanae*. — 118. I *municipia*.

117. Rango di enti parastatali rispetto alla *respublica* romana ebbero le *coloniae civium Romanorum*, i *municipia cum suffragio et iure honorum*, i *municipia sine suffragio*. Questi enti, diffusi largamente in Italia e nel mondo romano (n. 85), vivevano di una vita in parte propria e in parte romana. Propria era l'organizzazione amministrativa interna; romana (sia pure con modalità e in misura diverse) era la condizione giuridica del territorio.

L'istituto primogenito fu quello delle *coloniae civium Romanorum*. A partire dal sec. IV a. C. ne furono costituite prima in Italia e particolarmente sulle coste marittime (Ostia, Anzio, Terracina, Minturno, Sinuessa, Sena Gallica), poi anche nelle province, originariamente a scopi militari (' *vel ad ipsos priores municipiorum populos coërcendos vel ad hostium incursus repellendos* ') e più tardi anche per dare uno sfogo alla popolazione esuberante. La loro caratteristica era di costituire degli insediamenti urbani creati *ex novo* e considerati, più precisamente, come filiali distaccate della *respu-*

blica, ' quasi effigies parvae simulacraque quaedam ' della stessa. Ma gli esempi più sicuri (tra i pochi che si contano) non si verificarono che a partire dal sec. II a. C.

La *deductio* di *coloniae* era solitamente stabilita per legge *ex senatusconsulto* (*lex coloniae deducendae* o *colonica*). Questa fissava il numero dei coloni, quello degli iugeri di terreno assegnati a ciascun colono e quello dei cittadini incaricati della fondazione: ordinariamente, una commissione di tre membri (*tresviri coloniae deducendae agroque dividundo:* n. 113). Il numero dei coloni variava da 300 a 3000, scelti fra gli uomini atti alle armi, e i lotti assegnati a ciascuno (e alle rispettive famiglie) andavano da 2 a 10 iugeri.

La commissione incaricata della fondazione era originariamente nominata dai consoli, ma a partire dal sec. III a. C. fu eletta dai *comitia tributa*. Ad essa era riconosciuto, mediante *lex curiata*, un'*imperium* della durata di 3 o 5 anni ed era altresì attribuito un compenso (*ornatio*). Dopo la consultazione degli auspici (*auspicato*), i coloni erano condotti sul territorio della colonia, il cui suolo, misurato dagli agrimensori, era ripartito in lotti (*sortes*) ed assegnato a sorte, divenendo *ager privatus ex iure Quiritium* se situato in Italia, oppure *ager privatus vectigalisque* se situato in provincia. Oggetto di assegnazione era soltanto il terreno coltivabile (' *qua falx et aràter ierit* '), mentre tutto il resto rimaneva *ager publicus* o veniva assegnato come *ager compascuus*, al godimento dei coloni nel loro complesso.

Generalmente le colonie non erano dedotte in luoghi deserti, ma sul territorio di comunità politiche preesistenti, che venivano ristrette entro più limitati confini e subordinate politicamente ai coloni. I coloni costituivano, ai fini dell'amministrazione locale, una comunità politica autonoma, sulla falsariga di quella romana, che faceva capo a un collegio di *duoviri praetores*. Dato che conservavano la *civitas* Romana, essi erano iscritti nelle *tribus* cittadine e potevano esercitare il voto a Roma (n. 88).

118. A differenza dalle *coloniae*, i *municipia* non erano città di nuova fondazione, ma comunità cittadine (situate entro il perimetro cittadino o, fuori di esso, sul territorio italico extraurbano o su quello delle province), che Roma aveva ritenuto opportuno e possibile legare a sè con la concessione della cittadinanza.

La significazione originaria del termine ' *municipium* ' è in-

certa, ma pare probabile che *municipium* sia derivato da ' *munera capessere* ' nel senso che la comunità riceveva il carico degli obblighi spettanti ai *cives* romani in cambio della *donatio civitatis* e di una certa autonomia amministrativa locale. La funzione politica dei *municipia* era infatti quella di corredare Roma di una costellazione di organismi amministrativi locali saldamente uniti nel loro interno, ma di sicura fedeltà verso la *respublica.*

Vi erano due tipi di *municipia*: quelli cd. *sine suffragio,* che è da ritenere siano stati i primi ad apparire, e quelli *cum suffragio et iure honorum.* Il rovescio della concessione del diritto di cittadinanza, di cui i municipali erano onorati, stava nella sottomissione agli obblighi relativi, e in particolare a quello del servizio militare.

(*a*) I *municipia sine suffragio* godevano per i loro membri (i *mùnicipes*) della *civitas* limitata spettante ai *Caèrites* (n. 87), conservando una certa autonomia amministrativa. La *iurisdictio* tra i *municipes* era però riservata al pretore romano, che la esercitava a mezzo di un incaricato, detto *praefectus iure dicundo*: da ciò derivò la denominazione corrente dei *municipia sine suffragio* come *praefecturae.*

La *civitas sine suffragio* fu concessa da Roma alla gran parte delle *civitates* latine dopo la vittoria del 338 a. C. (n. 74). Più tardi fu del pari elargita a molte città della Campania e dell'Italia centrale. Dieci città campane, a cominciare da Capua e da Cuma, erano stabilmente visitate, come sappiamo (n. 111), dagli appositi *quattuorviri iure dicundo.*

(*b*) I *municipia cum suffragio et iure honorum,* mentre conservavano intatta (o quasi) la loro organizzazione, godevano per i loro *municipes* l'ammissione, su un piano di piena parità, alla piena *civitas* romana. Il *mùniceps cum suffragio* aveva pertanto, almeno entro certi limiti, una doppia cittadinanza: la propria originaria e quella romana, la quale prevaleva comunque sulla prima.

Secondo la tradizione, il primo *municipium cum suffragio et iure honorum* fu Tusculum (381 a. C.). Dopo la sottomissione del Lazio (338 a. C.) ebbero la stessa concessione Lanuvium, Aricia, Nomentum, Pedum. Successivamente furono promossi a *municipia cum suffragio* quasi tutti i *municipia sine suffragio* del *nomen Latinum* e, via via, anche *civitates* poste fuori del perimetro cittadino, in Italia ed in provincia.

§ 18. — L'ORGANIZZAZIONE DELL' « IMPERIUM ROMANUM »

SOMMARIO: 119. Il sistema egemonico romano. — 120. Le *provinciae*. — 121. I vassallaggi internazionali.

119. L'espansionismo politico della *respublica Romanorum*, lo abbiamo detto (n. 85), si tradusse solo in minima parte, sul piano organizzativo e costituzionale, nel sistema delle annessioni territoriali e della creazione (sul suolo italico e fuori di esso) di enti parastatali a carattere territoriale (n. 117-118). A prescindere da questi espedienti, il sistema egemonico romano si fondò: su una rete di alleanze e amicizie internazionali; sulla sottoposizione diretta all'*imperium militiae* dei magistrati romani di vasti territori di conquista e di sfruttamento (*provinciae*); su una costellazione, in Italia e nei territorî provinciali, di *civitates* in posizione di più o meno intenso vassallaggio nei confronti della *respublica*.

Le fortune sempre crescenti delle armi romane ridussero sempre più, col passare dei secoli e dei decenni, l'impostazione dei rapporti tra Roma e gli altri stati dell'antichità sulle basi dell'*amicitia* e dei *foedera aequa*. Relazioni del genere si ebbero essenzialmente con i *regna* dell'Oriente mediterraneo, la cui subordinazione agli interessi egemonici romani non aveva carattere formale, ma era piuttosto assicurata sul piano sostanziale da un'attività diplomatica assai fitta e complessa. I *regna* orientali costituivano, del resto, il limite estremo degli interessi egemonici romani: un limite che non metteva conto di raggiungere col dispendioso sistema dell'occupazione armata. Al di là di questi confini esistevano certo altri territorî ed altre popolazioni, e i Romani se ne rendevano ben conto, ma si trattava di organizzazioni politiche rudimentali e di scarsa civiltà (denominate solitamente *barbari*), che i Romani non ritenevano utili alla loro economia nè pericolose per la loro egemonia, ed escludevano quindi dalla loro visione di conquista.

Il cardine essenziale dell'egemonia politica romana era dunque costituito dall'*imperium militiae*, che i magistrati e promagistrati della *respublica* esercitavano sulle *provinciae*. Di qui derivò progressivamente la trasposizione di significato per cui il termine '*imperium*' passò (anche) a qualificare, nel suo complesso, il mondo dominato (sia direttamente che mediante rapporti di vassallaggio) dalla *respublica Romanorum* e dai suoi magistrati: l'*imperium Romanum*.

120. *Provincia* significava, come sappiamo (n. 103), la sfera di competenza esclusiva di un magistrato *cum imperio,* ma per traslato la parola passò ad indicare anche l'oggetto di quella competenza, e più particolarmente i territorî e i popoli extraitalici conquistati da Roma ed affidati all'*imperium militae* di un magistrato *cum imperio* (i consoli, un apposito *praetor* o, più tardi, un promagistrato). Ausiliarî del governatore erano un *quaestor,* con competenze finanziarie e giurisdizionali, ed un certo numero di *legati* nominati da lui o inviati sul posto dal *senatus.*

Non è possibile tracciare un quadro unitario dell'organizzazione delle *provinciae* romane in età preclassica. Essa variò dall'una all'altra in considerazione delle diverse condizioni ambientali (sopra tutto di sviluppo civile) e per effetto dei modi diversi attraverso cui Roma era giunta alla sottomissione dei popoli relativi. La maggior parte delle *provinciae* romane trassero origine da una occupazione militare e dalla conseguente *deditio* a Roma delle popolazioni. Allo stato di *deditio* faceva quindi seguito, dopo trattative più o meno intense, la *redactio in formam provinciae,* la quale era formalmente stabilita con un provvedimento unilaterale, e più precisamente con una *lex* (*data*) *provinciae* emessa dal magistrato o promagistrato conquistatore su delega dei *comitia.*

Generalmente, col piano di amministrazione e di sfruttamento della *lex provinciae* si attuavano questi orientamenti. Si riconosceva l'autonomia piena, su determinati territori, ad *oppida latina, coloniae latinae, civitates foederatae, civitates liberae et immunes* (n. 121). Altre *civitates* locali erano considerate *liberae,* ma non *immunes,* cioè soggette al pagamento di *stipendia* e *portoria.* I rimanenti popoli erano mantenuti nello stato di *peregrini dediticii,* soggetti all'*imperium* del governatore, ed i loro territorî, considerati *ager publicus,* o erano appaltati ai *publicani* contro pagamento di una percentuale in prodotti (*vectigal*), o erano assegnati a *coloniae civium Romanorum* sempre dietro pagamento di un *vectigal* (*ager privatus vectigalisque*), o erano lasciati agli antichi proprietari, sempre a condizione del versamento di un *vectigal.* Solo in linea eccezionalissima ed in tempi avanzati si cominciò a riconoscere a singoli individui o a colonie romane una *possessio vel ususfructus* sostanzialmente simile al *dominium ex iure Quiritium* (n. 130) sui terreni provinciali.

In sostanza, tolte le oasi più o meno numerose costituite da organizzazioni politiche in stato di vassallaggio (n. 121) e tolte,

altresì, le poche *coloniae civium Romanorum* stabilite qua e là come filiali della *respublica,* il grosso della *provincia,* in uomini e cose, era trattato da Roma con assoluta negligenza delle situazioni costituzionali preesistenti. Le comunità politiche del luogo, spesso anche a causa della loro rudimentalità, non erano prese in considerazione come tali e i loro componenti erano, di conseguenza, classificati come *peregrini nullius civitatis* (anche detti *dediticii,* perchè si erano arresi a discrezione). La loro proprietà immobiliare era disconosciuta e il loro trattamento era quello proprio dei sudditi temporanei di uno stato conquistatore.

121. Prescindendo dai rapporti di mera *amicitia* e di alleanza paritetica di Roma con altre *civitates* e *regna* (gli uni e gli altri stipulati mediante *foedera aequa*), giova fermare il discorso sulle relazioni di vassallaggio di stati esteri verso Roma. Esse potevano essere istituite o mediante *foedera iniqua* oppure mediante atti unilaterali dello stato romano: *deductio* di una colonia latina, concessione della *libertas* a una *civitas* con la *lex provinciae* o con altro provvedimento.

Dopo gli antichi *foedera iniqua* con le popolazioni latine, si vennero costituendo vari tipi che presero il nome dai popoli con cui per primi rapporti di tal genere erano stati istituiti. Si distinse pertanto, tra le seguenti condizioni di vassallaggio: *a*) il *ius Latii*; *b*) il *ius Italicum*; *c*) la condizione di *peregrini alicuius civitatis.*

(*a*) Il vassallaggio latino (*ius Latii*) costituiva la situazione più favorevole di subordinazione di popoli *peregrini* a Roma. Esso ineriva alla massima parte delle *civitates Latinae,* che lo avevano ottenuto mediante *foedera iniqua,* ma poteva essere stipulato anche con *civitates Italicae.* Inoltre Roma prese l'uso di fondare molte *coloniae Latinae,* i cui componenti ottenevano il *ius Latii*: qualora i coloni o alcuni di essi fossero *cives Romani,* la cittadinanza romana, in forza dell'adesione alla colonia latina, si perdeva alla seconda generazione.

La condizione dei *Latini* (sia *prisci* che *coloniarii*) era di autonomia politica interna, ma di subordinazione alla politica internazionale di Roma. I Latini non potevano, conseguentemente, avere altri amici e nemici fuori di quelli di Roma, dovevano contribuire alle necessità finanziarie di questa ed inviarle, in caso di guerra, truppe ausiliarie (*socii Latini*). In cambio essi godevano del *com-*

mercium con i Romani e avevano altresì, se residenti in Roma (*incolae*), un limitato *ius suffragii,* concretantesi nel partecipare ai *comitia tributa,* votando però tutti in un'unica tribù estratta a sorte. Non pare che, di regola, ai Latini spettasse il *connubium* con i Romani.

Si riconobbe, infine, ai Latini la possibilità di ottenere la *civitatis donatio* in tre casi: *a*) se, rinunciando alla propria cittadinanza, si fossero stabiliti a Roma; *b*) se avessero coperto una magistratura annuale in una città latina; *c*) se avessero accusato con esito positivo un magistrato romano di *crimen repetundarum* (n. 137).

(*b*) Il vassallaggio italico (*ius Italicum*) differiva dal vassallaggio latino per il fatto che agli Italici non si riconosceva nè il *ius commercii,* nè il *ius suffragii,* nè alcuna facilitazione per l'acquisto della cittadinanza romana. Dato però che non era difficile per i *socii Italici* essere ammessi a far parte di una *civitas* latina, gli Italici riuscirono, per questa via indiretta, ad ottenere anch'essi la *civitas* romana, ancor prima che la cittadinanza stessa fosse a gran parte di essi concessa (88 a. C.: n. 81).

(*c*) Il vassallaggio peregrino era, infine, la condizione delle comunità politiche site in *provincia,* alle quali Roma non avesse ritenuto opportuno togliere l'autonomia politica.

Si distinguevano: *a*) le *civitates peregrinae foederatae,* le quali godevano *ex foedere* di una situazione non molto diversa da quella dei *socii Italici,* salvo che ai loro cittadini non pare fosse possibile l'acquisto, tramite il passaggio ad una *civitas* latina, della cittadinanza romana; *b*) le *civitates peregrinae liberae et immunes,* dichiarate unilateralmente (con la *lex provinciae* o con un *senatusconsultum* successivo) libere ed esenti da tributi, in condizioni cioè analoghe a quelle delle *civitates foederatae,* mediante un provvedimento unilaterale di Roma; *c*) le *civitates peregrinae liberae,* dichiarate unilateralmente libere, ma non esenti da tributi, sicchè i loro cittadini erano tenuti al pagamento di imposte dirette per l'occupazione del suolo (*stipendia*) e di tributi doganali per il movimento terrestre e marittimo di merci (*portoria*) (n. 90).

Si noti che il *ius Latii* e il *ius Italicum* erano situazioni divenute progressivamente ' tipiche ', e quindi indipendenti dall'insediamento della comunità relative nel Lazio o in Italia. Sempre più frequenti furono quindi in provincia i vassalli con lo *status* di latini o di italici.

§ 19. — L'ORDINAMENTO DELLA « RESPUBLICA » NAZIONALE ROMANA

SOMMARIO: 122. Quadro generale. — 123. L'ordinamento statale nella fase di assestamento della *respublica* nazionale. — 124. L'ordinamento statale nella fase di apogeo della *respublica* nazionale. — 125. L'ordinamento statale nella fase di crisi della *respublica* nazionale. — 126. Il diritto romano preclassico.

122. L'ordinamento della *respublica* nazionale romana, della *libera respublica* dei secoli IV-I a. C., fu la continuazione essenzialmente coerente dell'ordinamento della *civitas* quiritaria, il naturale prosieguo di uno assetto delle istituzioni civili romane che aveva avuto i suoi inizî ben prima del sec. IV a. C. Ovviamente, rispetto all'ordinamento arcaico l'ordinamento della *respublica* nazionale si manifestò anche incommensurabilmente più ricco e articolato, in dipendenza delle nuove e sempre più complesse situazioni che vennero a profilarsi, nei tre secoli e mezzo della *respublica* nazionale, in campo politico, economico e sociale. Anzi la ' dinamicità ' dell'ordinamento statale di questi secoli sembra essere stata di gran lunga maggiore che nel periodo precedente, e ciò non si dice soltanto perchè più numerose e dettagliate sono le nostre fonti di informazione al riguardo, ma perché è fuor di dubbio che nel nuovo periodo le fonti di produzione dell'ordinamento non si ricondussero più al patriziato ed alle sollecitazioni rivoluzionarie esercitate dalla classe plebea per indurlo o per costringerlo sul piano politico ad assumersi la responsabilità formale di certe decisioni innovative. Nell'età della *libera respublica,* sia pur nel quadro formalmente unitario di una cittadinanza comprensiva sia dei patrizî che dei plebei, le disorganiche strutture dello stato (nate, si ricordi, da compromessi e da accomodamenti successivi, non da una chiara ed univoca e stabile riforma costituzionale) permisero, a seconda delle occasioni e delle opportunità determinate dalle alterne lotte di potere, interventi innovativi diversi e spesso concorrenti, se non addirittura contrastanti. Sì che l'ipostasi di un ' ordinamento ' caratterizzato dal principio alla fine in un certo modo riesce particolarmente difficile, nonchè (giova avvertirlo) particolarmente deformante, anche se non esime dall'obbligo di un tentativo di inquadratura unitaria.

Caratteristiche preminenti dell'ordinamento statale romano-nazionale furono, a nostro avviso, le seguenti: l'esclusivismo romano-nazionale, peraltro variamente corroso da sempre più numerose eccezioni, della sfera di applicazione dei suoi istituti; la pluralità e la

varietà dei sistemi normativi, sia giuridici che non giuridici, che concorsero a costituirlo; la sua eccezionale vitalità e produttività, la quale andò peraltro a discapito di una sistemazione organica dei suoi istituti. La prima caratteristica richiama quella dell'esclusivismo patrizio dell'ordinamento quiritario (n. 49), e può essere forse indicata anche come una derivazione psicologica della stessa, ma se ne differenzia sostanzialmente per il fatto di riferirsi ad un valore nuovo, quello della ' nazionalità ' romana (n. 73, 86), di gran lunga più elastico di quello arcaico, e quindi anche di gran lunga più esposto a deroghe numerose e (come vedremo) talvolta anche importanti. Quanto alle altre due caratteristiche, esse si rapportano alle accennate sconnessioni strutturali della *respublica* e si spiegano come derivanti, in concreto, dalla necessità in cui Roma si trovò di venire incontro a sempre nuove esigenze della sua vita sociale e, nel contempo, dalla difficoltà che i Romani ebbero di realizzare questi còmpiti attraverso il lineare sviluppo dell'ordinamento più antico ed esclusivo.

La primitiva religiosità dell'ordinamento (n. 60) indubbiamente si attenuò invece di molto, ma non al punto che non ne rimanessero in vita rilevanti tracce o conseguenze. Tracce superstiti di quella primitiva religiosità sono evidenti sopra tutto nell'ordinamento dello stato e del suo governo. Conseguenze indirette della stessa sono ravvisabili sopra tutto nell'ordinamento giuridico, ed in particolare nel *ius civile*, che fu ancora concepito, almeno fondamentalmente, come eterno ed immodificabile.

La comprensione dell'ordinamento statale romano-nazionale, in tutti i suoi complessi aspetti, e particolarmente nella caratteristica della molteplicità dei sistemi che concorsero via via alla sua evoluzione, può essere forse meglio raggiunta, ove si cerchi di fermarne i successivi stadi di crescita in correlazione con le tre fasi in cui è stato già precedentemente ripartito il periodo della *respublica* nazionale romana: la fase di assestamento, la fase di apogeo, la fase di crisi.

123. Nel periodo che va, approssimativamente, dal 367 al 283 a. C., in correlazione con l'assestamento della *respublica* nazionale romana nelle sue strutture fondamentali, avvenne la trasformazione praticamente completa dell'ordinamento cittadino, da ordinamento incentrato sui patrizî (qual era inizialmente) in ordinamento statale

comune tanto ai *patricii* quanto ai *plebeii* in quanto *cives Romani.*

Nucleo essenziale dell'ordinamento divenne in questa prima fase storica della *respublica* nazionale, il *ius civile Romanorum,* un complesso di principî di comportamento uguale per tutti i *Romani* (e limitato strettamente agli stessi) che fu la risultante della confluenza a unità del primordiale *ius Quiritium,* delle norme del *ius legitimum vetus* e dell'*interpretatio* attivamente proseguita sin sulle soglie del sec. III a. C. dai *pontifices.* Ma il *ius civile vetus* non occupò integralmente l'area dell'ordinamento della *respublica.* Esso si limitò a regolare il settore dei rapporti tra le *familiae,* mentre il settore puramente religioso fu di competenza di quel che si sarebbe detto più tardi il *ius sacrum,* appannaggio esclusivo dell'*interpretatio pontificum,* e il settore propriamente costituzionale fu oggetto di un regolamento di altra natura costituito in parte dagli istituti tradizionali della costituzione romana e in parte dalle norme, modificative o innovative rispetto ai precedenti, poste dalle *leges publicae populi Romani,* cioè dai provvedimenti votati prima dai soli *comitia centuriata,* poi anche dai *comitia tributa* e dai *concilia plebis.*

Occorre insomma distinguere, in questa fase storica, il ' giuridico ' dal ' non giuridico '. Giuridico, nel senso pieno della parola, fu il *ius civile* (che chiameremo *vetus* per differenziarlo dal *novum ius civile* di cui si parlerà tra poco); non giuridici furono gli altri due settori dell'ordinamento statale: quello religioso e quello costituzionale, dei quali fu peraltro subito evidente la linea evolutiva, dal non giuridico al giuridico. Sulla ' giuridificazione ' delle norme religiose influì *ab initio,* in una con la loro originaria parentela con il *ius Quiritium,* il fatto che il monopolio ne era detenuto, esattamente come per il *ius civile,* dai *pontifices*: ecco i motivi della incalzante denominazione di *ius sacrum.* Alla ' giuridificazione ' dei principî costituzionali (che si sarebbe tuttavia completamente verificata solo a distanza di secoli, in età classica) dette un primo impulso il fatto che le *leges publicae populi Romani* non si limitarono a regolare le materie propriamente costituzionali, ma, uscendo dal loro campo specifico, interferirono anche, sempre più spesso, nelle materie proprie del *ius civile,* oltre che in quelle del cd. *ius sacrum.* Per tal motivo, essendo relative al *ius* e costitutive di *ius,* le *leges publicae* si avviarono ad essere considerate esse stesse come espressioni di una nuova specie di *ius,* denominato ' *ius* ' appunto perchè sussidiario del *ius civile*: il *ius publicum.*

124. Nel corso della fase di apogeo della *respublica* nazionale romana (283-146 a. C.) il fenomeno che per primo prese consistenza fu quello di un allontanamento sempre più netto del *ius civile Romanorum* dal *ius sacrum*. Al posto della giurisprudenza pontificale si andò affermando infatti, nell'opera di *interpretatio* del *ius civile*, una giurisprudenza essenzialmente laica, estratta dal ceto della *nobilitas*, la quale divenne progressivamente il centro di propulsione di tutta la vita giuridica romana. Il pensare ' giuridico ' guadagnò dunque una autonomia ed una dignità nuove.

Quanto all'ordinamento costituzionale, esso rimase costituito in parte dagli istituti tradizionali e in parte dalle normative poste con le *leges publicae*, particolarmente numerose in materia elettorale, giudiziaria e criminale. Il concetto di *ius publicum*, originariamente limitato alle sole *leges* integrative del *ius civile*, insensibilmente e comprensibilmente si estese sino al punto di abbracciare tutte quante le *leges publicae*, anche se di argomento costituzionale. Non vi fu ancora, peraltro, una identificazione del *ius publicum* con tutte le istituzioni costituzionali ed amministrative della *respublica*: si giunse solo (e vi si sarebbe rimasti per tutto il periodo preclassico) a concepire come ' giuridico ', come *ius*, tutto quanto, della materia costituzionale (oltre che di quella civilistica e di quella religiosa), fosse specificamente regolato da *leges publicae populi Romani*, tutto quanto formasse oggetto di quelle leggi e scaturisse da esse.

La caratteristica più spiccata della fase storica in esame fu però costituita dalla soluzione che i Romani dettero ad un duplice problema imposto dai tempi: il regolamento di nuovi tipi di rapporti, prevalentemente a carattere commerciale, ignoti agli antichi *mores*; e l'ammissione alla tutela giuridica, relativamente a quei rapporti, dei *peregrini*, che ormai in gran numero convenivano in Roma per trafficarvi con i *cives*. Questi due problemi, tra loro intimamente collegati, non solo non potevano essere risolti attraverso l'incremento del *ius civile*, ritenuto fondamentalmente immutabile, ma nemmeno potevano risolversi attraverso l'intervento del *ius publicum*, ostando a ciò il principio basilare dell'esclusivismo romano nazionale dell'ordinamento statale. La soluzione fu trovata e attuata attraverso l'espediente della creazione del *praetor peregrinus*, cui fu riconosciuto il potere di accordare la tutela giuridica romana a quei rapporti commerciali tra Romani e stranieri che, pur essendo estranei al *ius civile vetus* e al *ius publicum*, non fossero in contrasto insanabile con i principî fondamentali dell'ordina-

mento *giuridico* romano. Per tal *modo*, attraverso la prassi del tribunale peregrino, si andò formando e consolidando un complesso di nuove istituzioni prive del carattere di esclusivismo romano nazionale, le quali costituirono un nuovo sistema giuridico (un sistema rientrante nel concetto di *ius civile Romanorum*, ma tuttavia sostanzialmente diverso dall'esclusivistico *ius civile vetus*), cui daremo, per intenderci, il nome di *novum ius civile*.

125. Nella fase di crisi della *respublica* nazionale (146-27 a. C.) al profondo travaglio delle strutture statali determinato dalle lotte e dai disordini che caratterizzarono quell'epoca corrispose, nel campo propriamente 'giuridico', una sempre più accentuata ed evidente carenza delle vecchie fonti e dei vecchi sistemi rispetto alle pressanti esigenze di nuovi regolamenti manifestate dalla vita sociale romana.

A queste nuove esigenze avrebbe dovuto, a rigor di termini, provvedere in tutto e per tutto il *ius publicum* attraverso le sue *leges*, e sta di fatto che la legislazione romana si intensificò notevolmente durante la fase di crisi della *respublica* nazionale. Tuttavia, anche per la difficoltà di convocare spesso i comizî e di portarli rapidamente alla decisione dei molteplici problemi che si ponevano, avvenne che, all'atto pratico, il *ius publicum*, mentre sopperì abbastanza efficacemente alle istanze di riforma dell'ordinamento statale, e soprattutto di regolamento e potenziamento della repressione criminale, non riuscì del pari a provvedere con la dovuta capillarità e tempestività al necessario rinnovamento dell'antiquato *ius civile*: un *ius civile* che, d'altra parte, la ormai evoluta collettività romana sempre meno mostrava di comprendere e sempre più difficoltosamente applicava alle mutate condizioni sociali. Indubbiamente, le *leges publicae* interferirono anche nel *ius civile* per reprimere alcuni abusi e anacronismi più clamorosi, ma di massima non lo fecero e non riuscirono a farlo.

Al regolamento dei rapporti civilistici secondo nuovi e più moderni criterî provvidero, in questa situazione, i magistrati giusdicenti, e particolarmente il *praetor urbanus*: naturalmente, non attraverso l'emanazione di 'norme', che non avevano il potere di emanare, bensì in maniera del tutto indiretta. Avvalendosi dei poteri di comando, che costituivano la sostanza della loro *iurisdictio*, i magistrati giusdicenti si assunsero la responsabilità di negare la tutela

giurisdizionale a pretese fondate su principî superati e impopolari del *vetus ius civile* o addirittura di concedere protezione giurisdizionale ad istanze assolutamente ignote al *ius civile vetus*, ma rispondenti alle nuove esigenze sociali. Da questi spunti iniziali si sviluppò, col tempo, tutta una prassi, che assunse progressivamente la veste di un nuovo sistema giuridico, cui si sarebbe dato il nome (più tardi ancora però, e precisamente in età classica) di *ius praetorium* o *honorarium*.

126. Dopo avere così sommariamente delineato il processo di sviluppo dell'ordinamento romano nei sec. IV-I a. C., il problema che si pone è se, in relazione a quel che fu per i Romani dell'epoca ' diritto ', sia lecito parlare di un periodo storico unitario. Nonostante i dubbi di qualche romanista moderno (n. 9), noi riteniamo di sì. Parleremo di ' diritto romano preclassico ' non solo per distinguere questo periodo storico da quello del diritto ' classico ' che gli fece sèguito, ma anche perché, a prescindere dalla denominazione puramente di comodo (n. 10), ci sembra che, come per tutto l'ordinamento della *respublica* romano-nazionale, sulla varietà degli aspetti e dei motivi del *ius* romano (*ius civile vetus, ius publicum, ius civile novum, ius honorarium*) prevalgano gli elementi caratterizzanti unitarî.

Il diritto romano preclassico, a differenza di quel che si verificò per il settore religioso e per quello costituzionale dell'ordinamento dell'epoca, non ebbe in tutto e per tutto i caratteri dell'esclusivismo nazionale romano, ma si propone egualmente come espressione di un processo storico unitario (e come ben distinto sia dal diritto arcaico che da quello classico) particolarmente per i suoi connotati di laicità (o meglio, di laicizzazione progressiva), di tendenza decisa ad accrescere la sua sfera di influenza e di sviluppo ' tropicale ' dei suoi istituti. Mentre cioè nel successivo periodo della repubblica universale romana si sarebbe verificato, nel quadro di una vita sociale e politica fortemente compressa dal regime del principato, un processo di sistemazione e di semplificazione organica dei vari istituti giuridici romani (n. 196), si ebbe, in questo periodo, una tumultuarietà, per dir così, ' primaverile ' della vita giuridica. Non solo mancò l'organicità ' classica ' dell'ordinamento, ma mancò addirittura, nell'èmpito della fioritura, una chiara visione del diverso valore della produzione, della interpretazione e della applicazione

del diritto. Accanto ad istituti giuridici creati nei modi propri ed essenziali della produzione giuridica, altri se ne determinarono attraverso la prassi dei tribunali (là dove, a rigore, il diritto lo si sarebbe dovuto soltanto applicare), altri ancora se ne profilarono attraverso l'attività solo formalmente interpretativa, ma sostanzialmente creativa, della giurisprudenza.

La stagione del diritto preclassico fu, insomma, quella in cui il diritto romano prese i tratti essenziali di quella che sarebbe stata nei secoli la sua struttura portante: una struttura ben più articolata e ricca di quella arcaica e rimasta, malgrado ogni modifica delle età successive, quella stessa che Giustiniano I avrebbe tramandato a noi nella sua grande compilazione dal sec. VI d. C. (n. 10).

§ 20. — IL « IUS CIVILE VETUS »

SOMMARIO: 127. Il *ius civile vetus*. — 128. I caratteri del *ius civile vetus*. — 129. Il contenuto del *ius civile vetus*. — 130. Segue. I rapporti assoluti. — 131. Segue. I rapporti relativi.

127. Il cd. *ius civile vetus*, così da noi qualificato per differenziarlo dal *novum ius civile* di formazione successiva (n. 139), fu il *ius civile Romanorum* per antonomasia e costituì il sistema normativo fondamentale, il cardine di tutto quanto l'ordinamento giuridico preclassico. Il sistema cioè rispetto al quale tutti gli altri sistemi giuridici preclassici successivamente venuti in essere (*ius publicum, ius civile novum, ius honorarium*) furono considerati complementari e sussidiarî.

Le radici del *ius civile vetus* affondano chiaramente nel diritto dell'età arcaica, di cui il *ius civile Romanorum* (il *ius* di tutto il *populus Romanus Quiritium*) fu appunto la risultante unitaria e la continuazione sul piano storico. Il processo di formazione del nuovo e più moderno sistema prese peraltro aspetti più precisi solo nel corso del sec. IV a. C. attraverso la laicizzazione dell'*interpretatio prudentium*, che conseguì alla cessazione del monopolio pontificale della giurisprudenza, e nel contempo fu causa della stessa.

A tal proposito, dati verosimili si frammischiano, nel racconto della tradizione, ad elementi puramente leggendari ed assai poco credibili. Ma la sostanza degli avvenimenti descritti dalla tradizione non presta il fianco a molteplici dubbi. Nel 304 a. C. il plebeo Gneo

Flavio, scriba di Appio Claudio Cieco (n. 152), avrebbe sottratto ai pontefici i formulari delle *actiones* (formulari che proprio il suo patrono si era dato cura di riordinare e sistemare durante il pontificato) e li avrebbe resi pubblici, traendo tanta gratitudine dai concittadini, che riuscì a giungere, malgrado l'umile origine, alla carica di edile curule. La sua raccolta avrebbe costituito quel che i posteri chiamarono *ius civile Flavianum*. Qualche decennio dopo, Tiberio Coruncanio, il primo plebeo che riuscì a giungere alla carica di *pontifex maximus*, avrebbe determinato il crollo definitivo del monopolio giurisprudenziale dei *pontifices*, stabilendo che le consultazioni di questi ultimi dovessero essere pubbliche, e non più segrete.

In verità, che la decadenza del monopolio pontificale della giurisprudenza abbia avuto le sue radici nelle rivendicazioni della plebe è più che certo, ma che alla estinzione di quel monopolio sia stato del tutto estraneo il patriziato, come pure tenderebbe a far credere la tradizione, è assai discutibile. Alla fine del sec. IV a. C. ogni divergenza fra patriziato e plebe era ormai pressochè sopita, ed è quindi da credere che sia stata tutto un rivolgimento complesso delle condizioni sociali di Roma a produrre la sparizione di uno stato di cose divenuto anacronistico. Non è difficile accorgersi, del resto, attraverso lo stesso racconto della tradizione, che il patriziato partecipò attivamente al movimento per il rammodernamento della vita giuridica romana. È evidente, ad esempio, che Gneo Flavio, se la leggenda del *ius Flavianum* è vera, dovè fare ben altro che sottrarre furtivamente i formulari delle *actiones* ai *pontifices* (atto che sarebbe stato ritenuto sacrilego e lo avrebbe portato piuttosto alla morte, che non alla edilità curule). Tutt'al più egli si sarà limitato a prender nota delle *actiones* concesse di volta in volta, per i singoli tipi di fattispecie, ed a costituire, sulla base di questi appunti, una sorta di formulario, né va escluso che in tale attività gli sia stato di aiuto, se non addirittura di guida, l'esperienza giuridica del suo coltissimo patrono Appio Claudio. D'altronde anche Tiberio Coruncanio non potè verosimilmente disporre da un momento all'altro la pubblicità delle sedute dei pontefici, se già non si era creata la situazione della pratica inutilità di consultazioni segrete su argomenti ormai noti a tutti.

Fonti del *ius civile* furono ancora considerati i *mores maiorum* (n. 57), nell'assetto acquisito attraverso i secoli della *interpretatio* pontificale: alla quale, pur dopo l'emanazione delle *leges XII tabularum*, era sicuramente riuscito di determinare non pochi e non

piccoli sviluppi degli istituti giuridici primitivi adeguati alle nuove esigenze sociali. In astratto, la via dell'incremento e della modificazione del *ius civile* era aperta dalla possibilità che si formassero nuovi *mores,* sia per integrare che per surrogare i più vecchi e superati. Ma in pratica ciò si verificò su scala assai limitata e, comunque, mai nel senso di una abrogazione dei *mores* più antichi e di una loro sostituzione con istituti giuridici più rispondenti alle moderne esigenze. La religiosità originaria del *ius* lasciò nella coscienza romana un solco profondo, rappresentato dal convincimento unanime della eternità ed immutabilità dei vecchi istituti quiritarî; e tale convincimento costituiva un ostacolo insuperabile a che le nuove e sopravvenute costumanze sociali, specie se derogative delle antiche, ricevessero il conforto di una vera e propria *opinio iuris ac necessitatis,* e fossero quindi considerate giuridicamente obbligatorie.

Lo sviluppo, almeno entro certi limiti, del *ius civile* fu attuato tuttavia (a prescindere dagli interventi del *ius publicum*: n. 138) in altro modo, e precisamente attraverso l'opera di *interpretatio* della giurisprudenza laica, che sopraffece dal sec. III a. C. l'antica giurisprudenza pontificale. I nuovi giuristi laici non si limitarono, invero, alle attività puramente logiche della 'interpretazione' in senso proprio, ma, ritenendosi eredi e continuatori dei *pontifices* ed essendo uomini circondati da altissima estimazione sociale, si dettero a loro volta ad audacie interpretative non meno grandi di quelle dei *pontifices,* basando sulla loro personale *auctoritas* non poche creazioni di nuovi istituti o di nuovi sviluppi di istituti preesistenti. Per questa guisa quella integrazione del *ius civile,* che ripugnava ai Romani di compiere attraverso la via rettilinea della formazione di nuovi *mores* giuridici, venne ad essere effettuata tramite la medazione dei *iurisprudentes.* Molte costumanze nuove che, come si è detto, la coscienza sociale non osava circondare della *opinio iuris ac necessitatis* acquistarono veste giuridica in quanto sorrette dall'*auctoritas* dei *prudentes* ed in quanto formalmente presentate da questi ultimi come applicazioni logiche e conseguenziali dei *mores* quiritarî.

128. Le caratteristiche dogmatiche del *ius civile vetus* si riallacciano tutte, con maggiore o minore evidenza, ai caratteri dogmatici, già illustrati (n. 60), dell'antichissimo *ius Quiritium*; nè sarebbe potuto essere diversamente per un ordinamento che era

tanto rettilineamente derivato da quello originario della *civitas*. Peraltro i tratti fisionomici del *ius civile vetus* richiamano quelli del *ius Quiritium* allo stesso modo in cui la fisionomia dell'adulto richiama quella del fanciullo. Il *ius civile* derivò dal *ius Quiritium* e ne assimilò gli istituti, ma non rimase davvero sulle sue antiquate posizioni, nè si limitò ai soli sviluppi impressi al sistema quiritario dalla legislazione decemvirale e dall'interpretazione pontificale. E ciò significa che, mentre da un lato il *ius civile vetus* non è esplicabile senza un continuo rinvio alle sue origini quiritarie, d'altro lato i suoi istituti presentano, nel loro complesso, un quadro tanto evoluto da poter sembrare, a prima vista, addirittura diverso, almeno in certi punti, da quello dell'ordinamento giuridico arcaico.

Caratteristiche estrinseche del *ius civile vetus* furono: l'applicazione esclusivistica alla nazionalità romana e la limitazione al regolamento dei rapporti privati in senso ampio. Caratteristiche intrinseche al *ius civile* furono inoltre: il suo inquadramento nella sfera delle istituzioni costituzionali e del cd. *ius publicum*, nonchè l'eternità dei suoi principî fondamentali.

(*a*) L'esclusivismo nazionale romano del *ius civile vetus* rappresentò un superamento dell'esclusivismo patrizio del *ius Quiritium* almeno per due motivi. Anzi tutto perchè segnò il decadimento, praticamente completo (salvo residui formalistici di minima importanza), della differenziazione arcaica tra *patricii* e *plebeii*, tutti ormai considerati a pari titolo *cives Romani*. Secondariamente perchè sostituì al criterio esclusivistico e anelastico della ' stirpe ' (quiritaria) il criterio pur esso esclusivistico, ma ben più elastico, della ' nazionalità romana ' nel senso già più volte illustrato.

L' ' elasticità ' del criterio esclusivistico nazionale si rivelò non solo nell'abbandono della pregiudiziale di stirpe ai fini del riconoscimento della qualifica di cittadino, ma più tardi anche nelle numerose concessioni, singole e collettive, a stranieri di partecipare alla tutela dell'ordinamento giuridico: concessioni tanto più facili e frequenti quanto più limitate (in quanto tali) ai rapporti di rilievo esclusivamente economico. Ed invero, se in materia di rapporti pubblicistici la *respublica* fu assai restia ad abbandonare le sue posizioni esclusivistiche a favore dei *peregrini* (cioè a concedere agli stessi la cittadinanza: n. 86), essa non manifestò altrettali resistenze nel concedere a quelli la tutela del *ius civile*, almeno limitatamente al *commercium*, ogni qual volta riscontrasse in essi un livello di civiltà corrispondente al livello di civiltà dei *cives Romani*.

(*b*) La limitazione del *ius civile vetus* ai rapporti privatistici in senso lato implica, che si chiarisca, anzi tutto, cosa sia da intendere per ' rapporti privatistici in senso lato '. Si dice solitamente, tout court, che il *ius civile* romano non si occupò che del regolamento dei rapporti privatistici, cioè dei rapporti ' *inter privos* (o *singulos*) ', nei quali non intervenisse lo stato. Ma l'affermazione è equivoca e parzialmente erronea, in quanto sta di fatto che i Romani considerarono di *ius civile* anche rapporti ed atti, che noi inquadreremmo oggigiorno tra quelli pubblicistici: così i rapporti processuali attinenti alla tutela dei diritti civilistici, la *manumissio censu* e via dicendo. La verità è che il *ius civile* (*vetus*) fu certo essenzialmente relativo ai rapporti privatistici, ma riguardò anche rapporti pubblicistici con essi collegati e ad essi, in certo qual modo, coordinati o accessorî. Quindi il meglio che può dirsi di esso, in sede di prima approssimazione concettuale, è, appunto, che attenne ai rapporti privatistici ' in senso lato '.

Ai rapporti privatistici, sia pure in senso lato, il *ius civile vetus*, fu, tuttavia, si badi, rigidamente limitato: nel senso, cioè, che mai avviene di trovar nelle fonti riferito ad esso il regolamento di rapporti meramente pubblicistici, non connessi con rapporti privatistici. Il fenomeno non può avere, a nostro avviso, altra spiegazione che questa: il *ius civile vetus*, essendo derivato dai precedenti sistemi del *ius Quiritium* e del *vetus ius legitimum*, essendosi d'altra parte ristretto e concentrato nell'attività interpretativa dei *prudentes*, rimase aderente (nè poteva essere diversamente) allo stesso ordine di interessi già presi in considerazione dagli accennati ordinamenti arcaici. L'*interpretatio prudentium*, se potè svolgere un'azione anche audace di sviluppo dei vecchi principî, non potè d'altro canto spingersi ad occuparsi di interessi estranei a quelli che avevano formato oggetto degli archetipi su cui ebbe a lavorare e da cui, quindi, ebbe a dipendere.

Può dirsi, in conclusione, che tutto e solo ciò che in periodo arcaico era stato considerato *ius* fece parte del *ius civile vetus*. Ciò che, invece, non aveva formato oggetto di regolamento ' giuridico ' arcaico (e cioè, principalmente, l'organizzazione costituzionale dello stato) rimase necessariamente estraneo all'*interpretatio prudentium*, e quindi al *ius civile vetus*. Dal quale, bisogna aggiungere, progressivamente si allontanarono e diversificarono i regolamenti propriamenti religiosi (del cd. *ius sacrum*), che rimasero monopolio dei *pontifices* e dei sacerdozî in genere.

(*c*) Come già il *ius Quiritium* e il successivo *ius legitimum vetus,* il *ius civile* rimase inquadrato nella sfera del *fas.* Rispetto all'ordinamento giuridico arcaico fu però sua caratteristica ulteriore e specifica l'inquadramento nella sfera delle istituzioni costituzionali, che si erano venute frattanto articolando, e la subordinazione alle normative poste dal cd. *ius publicum,* cioè dalle *leges publicae populi Romani.* Sul che ritorneremo tra breve, quando parleremo del *ius publicum* (n. 138).

(*d*) Altra caratteristica intrinseca del *ius civile vetus* fu la eternità dei suoi principî, incorporatisi nell'*interpretatio prudentium* e dalla stessa custoditi, garantiti e esplicati in ordine alle singole fattispecie della vita sociale. La lontananza (nel tempo e nelle valutazioni sociali) da quei *mores maiorum* da cui era scaturito il *ius Quiritium,* l'importanza addirittura eccessiva conferita via via alla legislazione decemvirale, l'autorità progressivamente conquistata dalla giurisprudenza laica e l'audacia delle sue interpretazioni innovative concorsero nel fare affievolire la concezione secondo cui fonte prima e più autorevole del diritto fossero i *mores maiorum.* Il *ius civile* fu visto come un patrimonio inalienabile di principî generali non soggetti a modifiche (e in questo senso richiamò la immodificabilità dell'antico *ius Quiritium*), ma fu concepito altresì come un insieme di principî che potevano essere applicati alle situazioni concrete con grande ampiezza di iniziative (e in questo senso, ed entro questi limiti, esso potè sensibilmente evolversi e riformarsi col progresso dei tempi).

Tutto fa credere insomma che l'autorità del *ius civile* non fosse più sentita così tassativa e immutabile come per l'antico *ius Quiritium.* Senza disconoscerne la eternità, i Romani cominciarono ad ammetterne una limitata modificabilità, almeno in punti secondari. Immutabili furono solo considerati i principî sommi, che vennero ritenuti quasi come espressione naturale della stessa civiltà romana.

129. Le linee generali del sistema del *ius civile vetus* vanno costantemente poste in relazione, per poter essere meglio comprese, con i cenni a suo tempo dati in ordine al contenuto del *ius Quiritium* (n. 62-63) e del *ius legitimum vetus* (n. 69-72).

Il progresso dei tempi si nota facilmente, ma altrettanto facilmente si avverte, quando si analizzino spassionatamente gli istituti, l'aderenza del sistema civilistico ad una società eminentemente

agraria, di cui la cellula elementare è tuttora la *familia,* ma di cui il fulcro è divenuto lo sfruttamento terriero mediante forze di lavoro che fanno essenzialmente capo alla schiavitù. Anche se vale formalmente per tutti i Romani, nella realtà il *ius civile vetus* è essenzialmente il diritto che tutela gli interessi degli *adsidui* e più in generale degli abbienti: un diritto che favorisce la concentrazione della ricchezza in un numero ristretto di famiglie e che, per conseguenza, avvertitamente o inavvertitamente, si presta in molteplici modi al sacrificio degli elementi sociali più deboli o meno intraprendenti a tutto vantaggio di quella *nobilitas* senatoria (e delle sue fedeli aderenze clientelari) da cui provengono i giuristi che lo interpretano.

(*a*) Soggetti dei rapporti giuridici civilistici erano esclusivamente i *cives Romani,* se ed in quanto godessero inoltre della autonomia familiare, fossero cioè '*sui iuris*', indipendenti da un *pater familias* vivente (n. 85). Anche le donne erano ormai ammesse alla soggettività giuridica, se esenti da *patria potestas,* ma non senza qualche limitazione residuata dalla loro condizione arcaica di sottoposte (e connessa, si aggiunga, con la persistente esclusione loro dalla vita politica): esse non potevano essere titolari di *potestas* sui *filii* e sugli ulteriori discendenti. I *peregrini* avevano la soggettività solo se avessero ottenuto la concessione del *commercium* ed eventualmente anche dal *connubium*: naturalmente entro gli stretti limiti di queste concessioni.

Oltre che per morte del *pater familias* o per perdita della *civitas libertasque* da parte di costui, l'autonomia familiare si poteva acquisitare, da un sottoposto libero, per *emancipatio,* un istituto derivato, per via di faticosa interpretazione, dalla norma decemvirale '*si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto*'. Il *pater* che volesse liberare il *filius* dalla sua *potestas* e renderlo estraneo alla *familia* (il che poteva essere motivato tanto dall'intento di eliminare un concorrente al patrimonio familiare, quanto dal desiderio di procurarsi una *familia* alleata facente capo all'emancipato) mancipava il figlio ad un amico compiacente, che lo acquistava come *liber in mancipio* e subito dopo lo manometteva, facendolo con ciò rientrare automaticamente *in potestate patris.* La *mancipatio* e la *manumissio* si ripetevano poi ancora due volte, ma alla terza *manumissio* il *filius,* oltre che ormai *liber a patre,* era libero anche dall'amico, quindi era diventato soggetto giuridico. Per le *filiae* e i discendenti di grado ulteriore al primo (*nepotes*) si riteneva

sufficiente, visto che la legge decemvirale aveva parlato di ' *filius* ', il compimento di una sola *mancipatio* e di una sola *manumissio*.

Fatti estintivi dell'autonomia familiare erano gli stessi che facevano perdere la *civitas libertasque* e in più l'*adrogatio* (sempre più rara) di un *pater familias* ad opera di un altro *pater familias* e la *conventio in manum* di una donna *sui iuris* (la quale diventava pertanto sottoposta, *filiae loco,* nella famiglia del marito).

(*b*) La logica dell'autonomia familiare impose che fossero considerati soggetti giuridici, senza più alcuna rèmora, non solo le *mulieres,* ma anche gli *impuberes* (maschi o femmine che fossero), i *patres familiarum* divenuti dementi (i cd. *furiosi* della legge decemvirale) e quelli che si manifestassero gravemente *prodigi*. Ma sarebbe stato contro l'interesse loro, delle loro *familiae* e della stessa comunità lasciarli liberi di compiere le attività che non erano capaci di svolgere (donne puberi comprese, causa la loro ineliminabile *levitas animi*) in modo ragionevole. Pertanto tutte queste persone (si ripete: se ed in quanto familiarmente autonome) furono ritenute incapaci di agire, persone cioè di cui la volontà dovesse essere integrata o sostituita da quella di un *pater familias* responsabile chiamato (per testamento o per legge) a curarne oculatamente gli interessi. In questo senso ' assistenziale ' si svolsero (e presero anzi la loro denominazione caratteristica) gli istituti di cui la legge decemvirale aveva piantato le radici: la *tutela* (*impuberum* e *mulierum*) e la *cura* (*prodigi, furiosi*). Se l'incapacità di giudizio e di volontà era totale, al *tutor* e al *curator* spettava una vera e propria funzione sostitutiva (cd. *negotiorum gestio*); se essa era invece solo parziale (caso, ad esempio, delle *mulieres* e dei *pubertati proximi*), le attività giuridiche si lasciavano compiere al soggetto, ma con l'integrazione della volontà del suo custode (*auctoritas tutoris*).

(*c*) Oggetti di rapporti giuridici civilistici erano: gli individui liberi *in potestate patris, in manu, in mancipio*; i *servi*, su cui veniva esercitato un *dominium* di tipo speciale (cd. *dominica potestas*), con qualche connessione con la *potestas* sui *liberi in mancipio*; le *res* in senso stretto, cioè gli animali subumani e le cose inanimate; infine, ma con modalità di esercizio sempre più affievolite col procedere dei tempi, gli *obligati,* cioè i soggetti giuridici vincolati (e nei limiti in cui fossero vincolati) da *obligatio* nei confronti di un *creditor* (n. 131).

Le *res* erano l'oggetto tipico del *dominium ex iure Quiritium* (n. 130) e si distinguevano in due categorie fondamentali: le *res*

màncipi, connesse all'antico *mancipium* e trasferibili *inter vivos* solo mediante *mancipatio* ed *in iure cessio*; e le *res nec mancipi,* connesse all'arcaica *possessio* della *pecunia* e trasferibili *inter vivos* mediante semplice *traditio.* Ma non tutte le *res* erano passibili di disponibilità privata (*res in commercio* o *in patrimonio*): vi erano anche le *res extra commercium* (o *extra patrimonium*), sottratte alla disponibilità privata o perchè *res divini iuris* (cioè *sacrae, sanctae, religiosae*) o perchè *publicae* (cioè appartenenti alla comunità nel suo complesso: strade, edifici pubblici, *flumina publica,* ecc.).

(*d*) La *familia* era un complesso di oggetti giuridici, ma era ormai limitata, in senso proprio, all'insieme dei sottoposti a *patria potestas, manus, mancipium,* vale a dire: *filii, nepotes, mulieres in manu, liberi in mancipio.* Per estensione ne facevano parte anche i *servi* (cd. *familia servilis*), che avevano una posizione intermedia tra i *liberi in mancipio* e le *res.* Della *patria potestas* e della *manus* potevano essere titolari, abbiam detto, solo i maschi: rispetto ad essi i sottoposti erano *adgnati* (da *ad-nasci*). Della *potestas* sui *liberi in mancipio* (essenzialmente i *filii* acquistati presso altri o ricevuti a *noxa* dal loro *pater*) e della *dominica potestas* sui *servi,* la titolarità poteva spettare invece anche alle donne.

I *filii in potestate* erano tali per nascita da *iustae nuptiae,* per *adrogatio,* o infine per *adoptio.* Quest'ultima era un adattamento, escogitato dalla giurisprudenza, dell'*emancipatio*: alla terza *mancipatio* del *filius* l'acquirente non lo manometteva, ma, in un finto processo *in rem,* subiva che un terzo (l'adottante) lo rivendicasse come proprio figlio e se lo facesse aggiudicare dal compiacente magistrato.

Sui membri liberi della *familia* (e a maggior ragione sui *servi*) il *pater* aveva sempre le tradizionali facoltà di disporne come credesse meglio, quindi anche di alienarli a terzi (*ius vendendi*) o di ucciderli (*ius vitae ac necis*); ma le alienazioni (salvo che ai fini dell'*emancipatio* e dell'*adoptio*) erano limitate, e ancor meno diffuso era l'esercizio del *ius vitae ac necis.* Ormai i figli non erano più fonte di ricchezza, vista l'abbondanza dei *servi,* salvo che per qualche famiglia proletaria (che li alienava eventualmente, a titolo oneroso, a famiglie più abbienti, di cui diventavano *liberi in mancipio*): le famiglie ricche tendevano, infatti, ad escluderli dalla cerchia familiare mediante l'*emancipatio* o a procurarseli (mancando di figli di sangue, o volendo istituire utili alleanze con altre famiglie) mediante l'*adoptio.* È da notare, piuttosto, che l'antico diritto di

manumittere i *liberi in mancipio* si era irreparabilmente esteso, causa la stretta analogia intercorrente tra le due categorie, anche ai *servi* (i quali non erano *liberi* e tanto meno erano *cives Romani*): donde la deplorevole possibilità che uno schiavo acquistasse, in virtù dell'affrancazione disposta dal suo padrone, la *civitas libertasque*. Nè l'affrancazione era difficile. Se ne praticavano tre tipi: *manumissio testamento* (disposta appunto nel testamento), *manumissio vindicta* (finto processo di asserzione della indipendenza del sottoposto fatto, nei confronti dell'avente diritto, da un amico in veste di *adsertor libertatis*), *manumissio censu* (iscrizione del sottoposto nelle liste censuali sulla base dell'affermazione, compiacentemente ricevuta dai censori, che fosse un uomo libero e *sui iuris*).

(*e*) Le *iustae nuptiae*, fondamento primo della *patria potestas* sui *filii*, potevano consistere: o nel vecchio *matrimonium cum manu*, cioè in una *conventio in manum* operata a fini di matrimonio (sulla base di una *confarreatio*, di una *coëmptio* o dell'*usus*); oppure nel nuovo *matrimonium sine manu*, che la giurisprudenza aveva escogitato per evitare la sottoposizione della *mulier* alla *manus* del marito o del suo *pater familias*, e quindi per far sì che la donna rimanesse *sui iuris* (con proprio patrimonio indipendente) oppure soggetta al *pater familias* originario (con l'aspettativa di ereditare da lui), pur dando al *maritus* dei *filii* sottoposti alla sua *potestas*. Bastava a questo scopo che la donna entrata in convivenza con l'uomo si allontanasse dalla casa maritale per tre notti consecutive ogni anno: questa *trinoctii usurpatio* impediva il compimento dello anno di *usus* ed impediva pertanto l'acquisto della *manus* sull'*uxor*, sempre beninteso che non vi fosse stata *confarreatio* o *coemptio*.

I requisiti necessari perchè un *matrimonium* (*sine manu*) fosse considerato *iustum* e una *conventio in manum* fosse considerata fatta *matrimonii causa* furono: la manifesta e normale convivenza dei soggetti come coniugi; la seria e costante intenzione degli stessi di essere e di rimaner tali (cd. *affectio maritalis*, dimostrata particolarmente dal reciproco riguardo, cioè dal cd. *honor matrimonii*); il *connubium* tra i due; la inesistenza tra i coniugi di vincoli stretti di parentela di sangue (*cognatio*), la cui presenza avrebbe determinato un *incestum*.

Il *divortium* tra i coniugi si compiva: o mediante l'*actus contrarius* di quello che aveva determinato il *matrimonium cum manu* (*diffarreatio, remancipatio*), oppure, nel *matrimonium sine manu*, mediante l'evidente venir meno della *affectio maritalis*: il che poteva

succedere anche ad uno soltanto dei coniugi (cd. *repudium*, generalmente operato dal marito). Per sciogliere un *matrimonium cum manu* costituito mediante *usus* occorreva che il marito, avendo sull'*uxor* veste di *pater*, mancipasse la *mulier* al *pater* di origine oppure la emancipasse e la rendesse *sui iuris*.

Gli *onera matrimonii* dovevano essere sopportati dal marito (o dal suo *pater familias*). Ma proprio *ad onera matrimonii ferenda* sorse nell'uso l'istituto della *dos*, cioè di un piccolo capitale affidato in esclusiva appartenenza patrimoniale al marito dalla *mulier sui iuris*, dal *pater* della donna *alieni iuris* (cd. *dos profecticia*), o infine da un terzo interessato alla buona riuscita del matrimonio (cd. *dos adventicia*). La costituzione della dote poteva avvenire in tre modi: mediante *dotis datio*, cioè trasferimento reale dei beni dotali (con *mancipatio, in iure cessio, traditio*); mediante *dotis dictio*, negozio *verbis* di solenne assunzione unilaterale dell'obbligo di versare una certa *dos* al marito; mediante *dotis promissio*, cioè mediante *stipulatio* tra marito e costituente creativa dell'*obligatio* di versare la dote. Eventualmente il costituente poteva farsi anche promettere dal marito (con una *stipulatio*) la restituzione della *dos* in caso di scioglimento del matrimonio (cd. *dos recepticia*): altrimenti la dote rimaneva al marito.

(*f*) Quando il soggetto giuridico moriva senza testamento, la successione *ab intestato* nell'*hereditas* obbediva solo in parte alle regole poste in materia dalle *XII tabulae*. Erano chiamati in primo luogo i *sui heredes*, i quali acquistavano l'eredità *ipso iure* (cd. *heredes necessarii*); in mancanza di *sui heredes* (per non avere il *pater* lasciato *filii in potestate* o per essere il soggetto una *mulier*), era chiamato ad accettarla il più vicino dei collaterali in linea maschile (*adgnatus proximus*); se l'*adgnatus proximus* non accettava, l'*hereditas* non andava agli *adgnati* di grado successivo, ma (per i patrizî) ai *gentiles*; mancando o non accettando i *gentiles*, i cespiti ereditarî divenivano *res nullius*. La limitazione degli *heredes voluntarii* (cioè chiamati salva accettazione) all'*adgnatus proximus* (ed agli improbabilissimi *gentiles*) fu conseguita dalla giurisprudenza pontificale e laica in sede interpretativa, probabilmente allo scopo di ridurre al minimo le possibilità di dispersione del patrimonio familiare e dei *sacra* domestici: allo scopo cioè di spingere i soggetti, quando non avessero *sui heredes* (o non avessero fiducia nei *sui heredes*), verso la devoluzione dell'*hereditas* (nella sua globalità di attivo e passivo)

ad una o più persone di loro gradimento, da nominare *heredes ex testamento*.

La grande novità dell'*interpretatio* giurisprudenziale fu, in questo quadro, la creazione di un nuovo tipo di *testamentum*, il *testamentum per aes et libram*, inteso per sua natura alla istituzione dell'*heres* di fiducia del testatore, diretto cioè a far sì che il patrimonio del soggetto giuridico fosse da lui stesso assegnato alla persona o alle persone ritenute più degne e capaci. Il *testamentum per aes et libram* derivò dalla prassi di una originaria alienazione di tutto il proprio patrimonio ad una persona di fiducia (*familiae emptor*), affinché la devolvesse, dopo la morte del *mancipio dans*, secondo le sue indicazioni: *mancipatio familiae* (*pecuniaeque*). Le disposizioni erano dette a voce (*nuncupatio*), ma invalse l'uso di farne, a scopi probatorî, un verbale (*testatio*) su *tabulae* cerate sigillate dagli altri attori della *mancipatio* (il *familiae emptor*, i cinque testimoni ed il *libripens*), sicchè andò a finire che (usualmente) prima si scrivevano le *tabulae* e poi il testatore le consegnava al *familiae emptor* con una solenne dichiarazione (*nuncupatio testamenti*) che esse racchiudevano le sue ultime volontà (' *Haec ita ut in his tabulis cerisque scripta sunt, ita do ita lego ita testor itaque vos Quirites testimonium mihi perhibetote* ').

Contenuto essenziale del *testamentum* civilistico era dunque la *heredis institutio*, cioè la solenne designazione del *successor in locum et ius* (' *L. Titius mihi heres esto* '), accompagnata dalla eventuale espressa *exheredatio* degli *heredes sui*, qualora ve ne fossero e li si volesse (tutti o in parte) escludere dalla *successio* (' *sui heredes aut instituendi sunt aut exheredandi* '). Subordinatamente alla *institutio heredis*, il *testamentum* poteva anche contenere la *substitutio heredis*, cioè: la nomina di un *heres* al *suus heres* impubere, per il caso che questo morisse prima di aver raggiunto la pubertà e con essa la capacità di testare a sua volta (*substitutio pupillaris*); oppure, più in generale, la nomina di un altro o di altri *heredes* al testatore, per il caso che le persone da lui istituite non acquistassero l'eredità (*substitutio vulgaris*). E ancora, sempre subordinatamente alla presenza dell'*institutio*, esso poteva contenere una *datio tutoris*, una *manumissio*, un *legatum*, cioè un lascito a titolo particolare: *legatum per vindicationem* (nella forma: ' *do, lego* '), avente per effetto il trasferimento diretto della proprietà di una cosa dal testatore al legatario, che poteva senz'altro esercitare la *rei vindicatio* contro chi ne trattenesse il possesso (eredi o altri); *legatum per*

damnationem (' *heres meus damnas esto dare* '), avente per effetto la costituzione di un debito per la *res legata* a carico dell'erede e a favore del legatario, che poteva agire contro il primo con un'*actio in personam* (cd. *actio ex testamento*); *legatum sinendi modo* (' *heres meus damnas esto sìnere* '), sottospecie del precedente, produttivo dell'obbligo dell'erede di permettere che il legatario si impossessasse di una cosa o non pagasse un debito ecc.; *legatum per praeceptionem* (' *heres meus praecìpito* '), avente per effetto la costituzione di un diritto reale determinato a favore di uno dei coeredi, il quale poteva impossessarsi della cosa prima (*prae-capere*) della divisione ereditaria.

130. Un sistema come il *ius civile vetus,* così chiaramente orientato verso la tutela degli interessi alla concentrazione della ricchezza (sopra tutto di quella in beni reali) nelle mani dei soggetti più capaci di valorizzarla, non poté, conseguentemente, che dedicarsi con particolare cura alla disciplina dei rapporti assoluti di contenuto patrimoniale (sulle *res* in senso stretto e sugli schiavi), con ancora più particolare attenzione ai rapporti assoluti relativi alla ricchezza immobiliare, cioè a quella che era considerata la ricchezza per eccellenza e quasi per antonomasia (n. 79). Lo conferma tutta la rilevantissima opera di *interpretatio* esercitata dalla giurisprudenza civilistica, in connessione con lo sviluppo del diritto successorio (n. 129), intorno agli istituti del *dominium ex iure Quiritium,* dei *iura praediorum,* dell'*ususfructus* e affini, della stessa *fiducia cum creditore.*

(*a*) Il *dominium ex iure Quiritium* (denominazione, sarà bene ripeterlo, venuta in essere solo nel sec. I a.C.) era un rapporto giuridico assoluto in senso proprio avente ad oggetto *res* di rilievo economico, sia *mancipi* che *nec mancipi,* sia mobili che immobili, *servi* compresi. Soggetti attivi di esso (*domini ex iure Quiritium,* aventi diritto cioè ad affermare che le *res* erano di loro esclusiva spettanza ' *ex iure Quiritium* ', per derivazione dall'*ius Quiritium*) poterono essere, di regola, i soli *cives Romani* con in più i *peregrini* con *ius commercii* (n. 129). Quanto agli oggetti, quelli maggiormente tutelati erano le *res mancipi* di antica memoria, ma tra queste il posto eminente era occupato dai fondi situati in territorio cittadino o assimilato (*fundi in agro Romano,* e poi, via via, *in agro Italico*). Il diritto del *dominus* sugli immobili era talmente intenso, da estendersi, entro i confini del *fundus,* illimitatamente verso l'alto e verso il basso (' *usque ad sidera et usque ad Inferos* '), da non ammettere la pos-

sibilità di tributi fondiari da pagarsi allo stato e da escludere, a più forte ragione, la concepibilità della cd. espropriazione per pubblica utilità. Era, invece, ammessa e largamente diffusa la *communio* (anche sui mobili *mancipi e nec mancipi,* naturalmente), vale a dire il concorso di più soggetti nella titolarità attiva di un rapporto di *dominium*: di conseguenza, ciascun comunista partecipava *pro parte* alla utilizzazione del bene comune (o del patrimonio ereditario comune), con sopportazione *pro parte* delle spese o dei danni, ma, essendo ciascuno titolare del tutto, ciascuno poteva disporre in astratto del bene, salvo il potere degli altri comunisti di opporsi in concreto alle sue iniziative e di paralizzarle (cd. *ius prohibendi*).

(*b*) Il carattere essenzialmente agrario dell'economia cui il *ius civile vetus* si riferiva spiega la cura minuziosa dedicata dalla giurisprudenza alla disciplina delle vicende dei rapporti dominicali, con particolare riguardo a quelli relativi ai *fundi.*

Fatti giuridici costitutivi del *dominium* furono considerati, tra gli altri: l'incremento naturale del *fundus* per *adluvio* (lento accrescimento dell'*humus* nei fondi a valle di un fiume, determinato, a spese di quelli a monte, dal corso delle acque), o per *avulsio* (distacco, operato dal corso d'acque, di zolle dai fondi a monte e incorporazione delle stesse nei fondi a valle), o per *insula in flumine nata,* emersa cioè sul fronte di un fondo rivierasco, o per altre cause consimili; l'adesione o incorporazione di una cosa economicamente accessoria rispetto ad una *res principale* (' *accessorium sequitur principale* ': es., l'inchiostro che diviene *dominium* del proprietario della *tabula* ecc.); la fruttificazione della *res,* che determinava l'acquisto dei *fructus* al *dominus,* salvo che esistessero situazioni riconosciute poziori dal diritto (es.: usufruttuario, possessore di buona fede ecc.). Fatti giuridici estintivi del *dominium* erano considerati, sotto altro profilo, quelli stessi delle prime due categorie innanzi elencate, nonchè: il perimento della *res,* la sua perdita ecc. La morte o la *capitis deminutio* del *dominus* non determinavano la estinzione del *dominium,* ma la sua modificazione soggettiva secondo le regole proprie della *successio.*

Tra gli atti giuridici costitutivi ed estintivi del *dominium* hanno particolare rilievo nelle fonti: la *occupatio,* cioè la apprensione materiale della *res nullius* (es.: caccia, pesca), nonché, secondo alcuni, quella delle *res nec mancipi* abbandonate dal proprietario (*res derelictae*) e del *thesaurus* (' *vetus quaedam depositio pecuniae, cuius non extat memoria, ut iam dominum non habeat* '); la *dere-*

lictio della *res nec mancipi* (atto estintivo); ma sopra tutto la *usucapio*, cioè la disposizione di fatto (*usus*) della *res* (*mancipi* o *nec mancipi*) verificatasi pubblicamente per un certo periodo di tempo (due anni per i *fundi*, un anno per le altre *res*), senza opposizione del *dominus*, la quale faceva alla fine presumere che il proprietario avesse tacitamente riconosciuto l'acquisto (*capio*) del *dominium* da parte del possessore. Inusucapibili erano, peraltro, non solo le *res extra commercium* (quindi gli *agri occupatorii*), ma anche le cose rubate (*res furtivae*) o sottratte al proprietario con la violenza (*res vi possessae*).

I negozi giuridici tipici per il trasferimento del *dominium ex iure Quiritium* dall'uno all'altro soggetto attivo furono, nel solco della tradizione: la *mancipatio*, richiesta per le *res mancipi*: davanti ai cinque testimoni ed al *libripens*, l'acquirente (*mancipio accipiens*) rivendicava solennemente il *dominium* (' *aio hanc rem meam esse ex iure Quiritium eaque mihi empta esto hoc aere aeneaque libra* '), mentre l'alienante (*mancipio dans*) assentiva tacendo; la *in iure cessio*, valevole per ogni sorta di *res*, che era un'utilizzazione della *legis actio sacramenti in rem*: alienante e acquirente si recavano con la cosa o con parte di essa davanti al *praetor*, quivi l'acquirente rivendicava il *dominium* e l'alienante, anzichè *contravindicare*, taceva e perciò ' *in iure cedebat* '; la *traditio*, valida per le sole *res nec mancipi*: l'alienante (*tradens*) metteva la *res* a disposizione dell'acquirente (consegnandogliela materialmente o simbolicamente) e il trasferimento del *dominium* dipendeva dalla duplice circostanza che il tradente fosse effettivamente *dominus* e che la *traditio* fosse palesemente operata a questo scopo (cd. *iusta causa traditionis*).

La disciplina sopra accennata non fu sufficiente, malgrado la sua notevole ricchezza di ipotesi, ad evitare l'insorgere nella vita giuridica di gravi incertezze in ordine al *dominium* particolarmente delle *res mancipi* e, tra le *res mancipi*, dei *fundi*. Le regole dell'*usucapio* sovvenivano ad eliminare le situazioni di equivoco sino ad un certo punto, non fosse altro per il tempo occorrente a che l'acquisto per usucapione si compisse. Tanto più che mancavano sistemi sicuri di pubblicità del *dominium* fondiario, le controversie erano facili, ma non altrettanto agevoli da risolvere. Nella pratica dei rapporti non era tanto al titolo di acquisto del *dominium ex iure Quiritium* che si guardava, quanto si guardava al fatto che la *res* si trovasse nella effettiva *possessio* di un soggetto: se il *possessor* non riconosceva di detenere la cosa *pro alieno*, cioè per altri (che

ne fosse il *dominus*), e sin tanto che il *dominus* non perveniva (avendo interrotto il corso dell'*usucapio*) a dimostrare processualmente il proprio diritto, era la *possessio* a prevalere, non senza però il pericolo di conflitti gravemente lesivi della pace sociale.

(*c*) Lo sviluppo dell'agricoltura intensiva (e, in città, delle costruzioni abitative) diede incremento rilevante alla moltiplicazione di quei *iura praediorum,* di alcuni dei quali già la legge decemvirale si era occupato. Il concetto di *iura praediorum* (anche detti *servitutes praedii*) si precisò nel senso di indicare la situazione di subordinazione (figuratamente, di *servitus*) in cui venisse a trovarsi un immobile (cd. fondo sevente) rispetto ad un immobile vicino (cd. fondo dominante) quando esso fosse destinato dall'autonomia privata a determinare una certa *utilitas* obbiettiva dell'altro fondo: data la inerenza della *utilitas* al fondo dominante, la servitù sopravviveva al mutamento dei soggetti, cioè dei rispettivi proprietarî. L'obbligo del proprietario del fondo servente poteva consistere nella sopportazione di una attività esplicata sul suo fondo dall'altro proprietario (cd. servitù positiva), oppure nella astensione da una attività che egli avrebbe avuto diritto altrimenti di esplicare (cd. servitù negativa), ma non poteva consistere, di regola, nella esplicazione di una attività positiva a favore dell'altro fondo, cioè in un *facere* (' *servitus in faciendo consistere nequit* ').

Le *servitutes praediorum* si distinguevano in due categorie: quella delle *servitutes rusticae,* che erano la servitù di passaggio (*ius eundi agendi*), la servitù di acquedotto (*ius aquae ducendae*), la servitù di abbeverata (*ius pecoris ad aquam appellendi*) ed altre; quella delle *servitutes urbanae* (relative a immobili urbani), considerate *res nec mancipi,* le quali erano la servitù di non sopraelevare (*ius altius non tollendi*), la servitù di sostegno dell'immobile dominante (*servitus oneris ferendi*), le servitù di veduta (*servitus ne prospectui officiatur, ne luminibus officiatur*) ed altre ancora. Le servitù di passaggio e quella di acquedotto furono equiparate, a differenza di ogni altra, alle *res* (ragion per cui furono considerate *res mancipi*) probabilmente per il fatto che nel sistema del *ius Quiritium* e del *ius legitimum vetus* esse non erano ancora concepite come *iura in re aliena,* ma come porzioni del fondo servente sottoposte al *mancipium* del titolare del fondo dominante.

Modi principali di costituzione delle *servitutes praediorum* erano: la *mancipatio servitutis,* valevole per le quattro *servitutes mancipi*; la *in iure cessio servitutis,* valevole per le altre servitù ru-

stiche e urbane; la *deductio servitutis,* cioè l'esplicita riserva di una servitù a favore dell'alienante, fatta nell'atto di *mancipatio* o di *in iure cessio* di un fondo in *dominium ex iure Quiritium*; l'*adiudicatio* operata dall'*iudex* nell'*actio communi dividundo.* Modi principali di estinzione erano: la riunione in una sola persona delle qualità di proprietario del fondo dominante e di proprietario del fondo servente (*confusio*: '*nemini res sua servit*'), attuata in qualunque modo (es.: *successio, mancipatio, in iure cessio,* ecc.); il *non usus* per due anni delle servitù positive; l'*usucapio libertatis* per le servitù negative (decorso di due anni da un atto iniziale di opposizione compiuto dal proprietario del fondo servente).

(*d*) Esclusivamente dall'escogitazione della giurisprudenza civilistica derivarono i nuovi istituti dell'*usus fructus* e dell'*usus sine fructu,* che permettevano al proprietario di conservare il *dominium ex iure Quiritium* di una cosa (immobile o mobile) pur se l'utilizzazione della cosa stessa era affidata temporaneamente ad altri. L'*usus fructus,* valevole per le cose fruttifere, dava diritto all'usufruttuario di usare la cosa e di farne proprî i frutti, senza tuttavia alterarne o mutarne la struttura o la destinazione economica ('*ius alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia*'); l'*usus* (*sine fructu*), valevole per cose infruttifere, dava all'usuario il diritto di usarne alle stesse condizioni.

Modi principali di costituzione dell'*ususfructus* e dell'*usus* erano: l'*in iure cessio* (*ususfructus* o *usus*), la *deductio,* l'*adiudicatio.* Modi di estinzione: la riunione in una sola persona delle qualità di nudo proprietario e di usufruttuario o usuario (*consolidatio*), il *non usus,* la morte dell'usufruttuario o usuario (oltre la vita del quale il rapporto non poteva mai durare).

(*e*) Oltre che in godimento, il *dominus ex iure Quiritium* poteva dare le proprie cose anche in garanzia ad altri, e ciò sia per coprire una propria *obligatio* che per coprire un'*obligatio* altrui: operazione sempre più vantaggiosa (sia per l'*obligatus* che per lo stesso creditore) dell'antico *nexum.* Lo si praticava largamente tanto in ordine a *res nec mancipi* (trasferite al *creditor* mediante *traditio*) quanto in ordine a *res mancipi* (trasferite al *creditor* mediante *mancipatio* o *in iure cessio*). Il problema era di ottenere il ritrasferimento in *dominium* della cosa quando l'*obligatio* fosse adempiuta, ma un mezzo giuridico per reclamare la restituzione non era previsto dall'ordinamento. Relativamente alle *res mancipi* la giurisprudenza si sforzò, tuttavia, di responsabilizzare al massimo, quanto

meno sul piano sociale, il creditore, suggerendo la prassi della cd. *mancipatio fiduciae causa* (o *fiducia cum creditore*): davanti agli stessi testimoni della *mancipatio* le parti pattuivano, sia pur solo a titolo fiduciario (col cd. *pactum fiduciae*), che la cosa sarebbe stata remancipata all'alienante dopo l'adempimento dell'*obligatio*.

131. Nel sistema del *ius civile vetus*, essendo stato ridotto di contenuto esecutivo sulla persona il *nexum* dalla *lex Poetelia Papiria* del 326 a.C. (n. 138), l'*obligatio* si profilava ormai chiaramente come '*iuris vinculum*'. Non si trattava di istituto molto diffuso, ma nemmeno di istituto privo di rilievo pratico. Le fonti ne erano raggruppate in due grandi categorie: il *contractus*, comprensivo di un certo numero di atti leciti, e il *delictum*, relativo ad alcuni atti illeciti.

(*a*) Ogni assunzione di debito in virtù di atto lecito fu designata con la terminologia di *obligatio contracta* (cioè 'obbligazione assunta', 'vincolo costituito') e con l'aggiunta dell'indicazione del modo in cui il vincolo fosse stato costituito (*verbis*, *litteris* o *re*).

Obligationes verbis contractae erano quelle scaturenti dalla pronuncia di determinate frasi solenni (*certa verba*) da parte di una o di ambedue le parti: l'esistenza e la ritualità della forma verbale era ritenuta sufficiente a conferire loro validità, sicchè il consenso delle parti non aveva in tal caso rilevanza giuridica. Rientrarono in questa categoria figure tutte di origine antichissima, e più precisamente sacrale: la *promissio iurata liberti*, con cui il liberto si impegnava a prestare certi servigi al *patronus*; la *vadiatura* e la *praediatura*, mediante le quali, su richiesta dell'interessato ('*vas, praes es?*'), si assumevano anticamente certe determinate garanzie ('*vas sum, praes sum*'); ma, sopra tutte importante, la *sponsio* o *stipulatio*, che consisteva in una richiesta solenne di obbligarsi rivolta dal futuro creditore (*stipulans*) al futuro debitore (*promissor*) ed in una congrua e immediata risposta del secondo al primo ('*spondes dari centum* [o *aliquid fieri*]*? spondeo*'). Attraverso ritocchi della formula o l'indicazione della causa dell'atto la *stipulatio* fu adattata alle più diverse necessità: a costituire obbligazioni di *dare* (cd. *stipulatio in dando*) o di *facere* (cd. *stipulatio in faciendo*); a promettere la *dos* al marito (cd. *promissio dotis*: '*promittis dari centum dotis causa?*; *promitto*'); a impegnarsi

per il pagamento di una somma di danaro o di una quantità di cose individuate a peso, numero o misura (cd. *stipulatio certi*) o a promettere altro (cd. *stipulatio incerti*); a garantire sussidiariamente che l'obbligazione di un terzo sarebbe stata adempiuta (cd. *sponsio* o *fidepromissio* o *fideiussio*: '*idem dari spondes* [o *fidepromittis*, o *fideiubes*]*?*; *spondeo* [o *fidepromitto*, o *fideiubeo*] '). Contro il *promissor* inadempiente lo *stipulans* poteva esercitare un'*actio ex stipulatu*.

Obligationes litteris contractae erano quelle scaturenti da determinate scritturazioni (*litterae*) operate dalle parti. In età preclassica era nota la *expensilatio* o *nomen transscripticium*, consistente in una registrazione dell'obbligazione e del nome dell'*obligatus* fatta dal creditore nel suo libro di cassa (*codex accepti et expensi*).

Obligationes re contractae furono quelle scaturenti da una *datio rei*, e precisamente dal trasferimento della proprietà di una cosa: contenuto di tali obbligazioni fu la restituzione della cosa ricevuta o di un suo equivalente. Causa precipua di *obligationes re* fu il *mutuum* (cd. prestito di consumo), cioè la fattispecie consistente nel trasferimento della proprietà di *pecunia* o di altre cose individuate a peso, numero o misura dal mutuante al mutuatario con l'impegno di ritrasferire al mutuante un altrettanto dello stesso tipo (*tantundem eiusdem generis*).

(*b*) Caratteristiche comuni delle *obligationes ex delicto* furono: la nossalità, l'individualità, la cumulatività, la penalità. La nossalità (da *noxa*, delitto) implicava che degli atti illeciti commessi da un *servus* o da un *filius familias* rispondesse il *pater familias*, il quale per sottrarsi all'*actio* della vittima poteva cedere il colpevole allo stesso (*noxae deditio*). La individualità implicava che le *actiones* da illecito non potessero nè trasmettersi ereditariamente nè esercitarsi contro gli eredi dell'offensore: principio che nel successivo periodo classico sarebbe stato limitato a pochissime *actiones* (cd. *actiones vindictam spirantes*). La cumulatività importava che, se di un *delictum* erano corresponsabili più autori, ciascuno di essi fosse tenuto ad adempiere per intero, insieme agli altri, la *obligatio*. La penalità significava che le *actiones* da atto illecito miravano anzi tutto a che l'autore dell'atto sopportasse una *poena* per l'illecito commesso e fosse cioè condannato al pagamento di una penale in danaro, generalmente superiore (doppio, quadruplo) all'importo del pregiudizio arrecato; nel caso in cui il pregiudizio fosse consistito nella sottrazione di una *res*, il danneggiato aveva

solitamente a sua disposizione, oltre l'*actio poenalis*, anche un'*actio reipersecutoria* intesa ad ottenere il controvalore della *res* (o la sua restituzione).

I *delicta* previsti e disciplinati dal *ius civile* furono il *furtum* e l'*iniuria*, già noti alle *XII tabulae*, cui la *lex Aquilia* avrebbe aggiunto più tardi il *damnum iniuria datum*, cioè il danneggiamento materiale di *res* altrui (n. 138), e l'editto pretorio avrebbe aggiunto la *rapina*, cioè il furto commesso con violenza sul derubato (n. 147).

(*c*) Il modo normale di estinzione dell'*obligatio* era l'adempimento di essa, che determinava la liberazione dell'*obligatus* ed era chiamato esso stesso, in tempi storici, *solutio*. Solo con il consenso del creditore il debitore poteva liberarsi prestando *aliud pro alio* (cd. *datio in solutum*).

Originariamente la *solutio* avveniva mediante *mancipatio* delle *res mancipi debitae* (cd. *solutio per aes et libram*). Altro modo originario di estinzione fu l'*acceptilatio*, valevole per le *obligationes verbis contractae*, e consistente in una solenne domanda del debitore (' *habesne acceptum?* ') ed in una contestuale risposta affermativa del creditore (' *habeo* '). Per le *obligationes litteris contractae* valse la forma solenne della *expensilatio*, anche detta *acceptilatio litteris*, consistente nella scritturazione del pagato sul *codex accepti et expensi* del debitore. Per la prestazione di *res nec mancipi* valeva ovviamente la *traditio*.

L'obbligazione poteva peraltro estinguersi *ipso iure* anche senza effettivo adempimento. A tale scopo potevano servire, in tempi storici, la *solutio per aes et libram*, la *acceptilatio* e la *expensilatio*, intese come ' *imaginariae solutiones* ' (cioè come modi di remissione del debito da parte del creditore). Altri modi estintivi senza adempimento furono: la *novatio*, cioè la trasfusione (attuata mediante *stipulatio*) della precedente obbligazione in una nuova, fornita del medesimo contenuto economico (' *idem debitum* '); la impossibilità sopravvenuta della prestazione per *vis maior* o *casus fortuitus*; la *confusio*, cioè la riunione della qualità di debitore e di creditore in un'unica persona.

§ 21. — IL « IUS PUBLICUM »

SOMMARIO: 132. Il *ius publicum* e il suo processo di formazione. — 133. La struttura perfezionata del *ius publicum*. — 134. L'influenza del *ius publicum* sulla *coërcitio* magistratuale. — 135. Segue. La riforma della repressione criminale. — 136. Segue. La procedura delle *quaestiones perpetuae*. — 137. Segue. I singoli *crimina*. — 138. L'influenza del *ius publicum* sul *ius civile*.

132. Il riconoscimento dei *comitia centuriata* come assemblea costituzionale, con cui si aprì il periodo della *respublica* nazionale romana, dette luogo all'inclusione, tra le fonti dell'ordinamento statale romano, delle *leges publicae populi Romani*.

Leges publicae, in senso proprio, erano tutte le deliberazioni comiziali, quindi anche quelle relative alla *creatio* dei *magistratus* e quelle interferenti negli *iudicia* criminali. Ma il termine passò presto ad essere usato, restrittivamente, per le sole deliberazioni a carattere normativo, o eccezionalmente per quelle a carattere di *privilegium*, cioè di provvedimento autoritativamente preso dal *populus* a favore o in odio di determinate persone (' *lex in privos lata* ': es., la *lex Clodia de exilio Ciceronis*, un plebiscito fatto votare nel 58 a.C. dal tribuno P. Clodio Pulcro, e la *lex Cornelia Caecilia de revocando Cicerone*, votata nel 57 dai comizi centuriati su proposta dei consoli P. Cornelio Lentulo e Q. Cecilio Metello Nepote: n. 82).

In linea di massima, le *leges publicae* si mantennero estranee al sistema del *ius civile vetus*, che era essenzialmente affidato, per il suo ulteriore sviluppo, all'iniziativa dell'*interpretatio prudentium*. Tuttavia sin dalla fase iniziale dell'assestamento della *respublica* nazionale romana avvenne che, sopra tutto per esigenze di carattere sociale e politico, alcune, sia pur poche, *leges publicae* intervenissero a delimitare e precisare il campo di applicazione di taluni istituti civilistici. Da questi primi interventi delle *leges publicae* nelle materie del *ius civile Romanorum* (interventi che, come si è già avuto occasione di dire, facevano delle norme poste dalle *leges* un complemento di quelle costituenti il *ius civile* tradizionale, quindi una manifestazione di *ius*) prese avvio il processo che portò alla identificazione, realizzatasi però pienamente solo nella fase di apogeo della *respublica* nazionale, di un *ius publicum*, costituito da tutti i regolamenti normativi, fossero o non fossero attinenti al *ius civile*, dettati dalle *leges publicae* (prima le sole *centuriatae* e poi anche le *tributae*: n. 124).

Alle *leges comitiales* furono parificati, sempre nella fase di assestamento della *respublica* nazionale e prima ancora che si profilassero le cd. *leges tributae,* i *plebiscita.* L'*exaequatio* fu proclamata, dopo annosa resistenza del patriziato, dalla *lex Hortensia de plebiscitis* del 287 a. C. Non vi è dubbio che in forza di questa legge le delibere normative dei *concilia plebis* abbiano acquisito la stessa efficacia delle *leges centuriatae,* con il vantaggio di non dover essere sottoposte alla *auctoritas patrum,* nè successiva nè preventiva; ma siccome la tradizione romana attribuisce l'*exaequatio legibus* dei *plebiscita* anche a due leggi precedenti, una *lex Valeria Horatia* del 449 a. C. e una *lex Publilia Philonis* del 339 a. C., si pone il problema se queste riforme precedenti siano puro frutto di invenzione o se esse abbiano avuto una portata minore di quella della *lex Hortensia.* A nostro avviso, la pretesa *lex Valeria Horatia de plebiscitis* è del tutto leggendaria (n. 23, 34), ma la *lex Publilia Philonis* non lo è, anche se è poco credibile che essa abbia potuto comportare una *exaequatio* completa e che la *lex Hortensia* ne sia stata, a cinquanta anni di distanza, una piatta ripetizione. Secondo alcuni storiografi, la legge Publilia avrebbe stabilito l'efficacia vincolante dei plebisciti per tutto il popolo a condizione che avessero ottenuto la successiva *auctoritas* dei senatori patrizi, mentre la legge Ortensia avrebbe abolito la necessità dell'*auctoritas*: ipotesi per verità poco convincente quando si consideri che l'*auctoritas patrum* fu sempre richiesta, sia pure in linea preventiva, per le *leges centuriatae* e che perciò l' ' *exaequatio* ' della legge Ortensia avrebbe dovuto comportare, per essere veramente tale, l'*auctoritas* preventiva anche per i plebisciti. In realtà i plebisciti furono sempre esenti (e non sarebbe potuto essere diversamente) dal requisito dell'*auctoritas patrum,* sia successiva che preventiva. Se teniamo presente che, sempre secondo la tradizione, le *leges Publiliae Philonis,* non solamente sancirono l' ' *exaequatio* ' dei plebisciti alle leggi, ma stabilirono inoltre che la *patrum auctoritas* fosse data, quanto alle leggi centuriate, in linea preventiva (' *ante initum suffragium* ': n. 101), sembra piuttosto plausibile la congettura che una *lex Publilia Philonis* del 339 a. C. abbia equiparato i plebisciti non alle leggi centuriate, ma alle *rogationes* di queste leggi, nel senso che la plebe potè esigere che i suoi plebisciti fossero sottoposti all'approvazione (o disapprovazione) dei comizi centuriati, previa *auctoritas patrum,* dai magistrati titolari del *ius agendi cum populo,* fossero insomma convertiti in *rogationes* di *leges centuriatae* e quindi, eventualmente, in leggi centuriate.

Non era tutto, perchè la votazione comiziale sarebbe potuta anche essere di ripulsa, ma, dati i tempi, era già molto. Il tutto, cioè l'*exaequatio* piena e completa, venne nel 287 a. C., quando la *lex Hortensia,* riconoscendo la preponderanza ormai assunta dalla plebe e dai suoi *concilia* nella vita cittadina, eliminò la necessità della conferma dei plebisciti da parte dei comizi centuriati ed abolì anche, per implicito, il requisito dell'*auctoritas patrum.*

Non è il caso, a questo punto, di rifare l'elenco di tutte le *leges publicae* che furono emanate per provvedere alla organizzazione di governo dello stato. Le più importanti sono state di volta in volta già menzionate nella trattazione degli istituti relativi. Sarà invece opportuno fermarsi sulle principali *leges publicae* che interferirono nella repressione dei *crimina* (n. 134-137) e su quelle che, intervenendo nelle materie del *ius civile* (n. 138), dettero con ciò lo spunto alla formazione del concetto di *ius publicum* come sistema normativo concorrente con il *ius civile.* Ma prima di tutto un cenno sulla struttura del *ius publicum* (n. 133).

133. Il suo assetto più perfezionato la struttura del *ius publicum* la raggiunse nella fase di apogeo della *respublica* nazionale. *Ius publicum* significò allora, pienamente, ' regolamento normativo posto da una *lex publica* ' e la *lex publica* potè essere pertanto definita come ' *generale iussum populi aut plebis rogante magistratu* ', essendo ormai la *plebs* pressochè equivalente al *populus.*

(*a*) In relazione all'assemblea votante, le *leges publicae* (in senso lato) furono distinte in *centuriatae* e *tributae,* queste ultime suddivise in vere e proprie *leges* e in *plebiscita.* Esse erano, di regola, *leges rogatae* o *latae,* nel senso che scaturivano dalla approvazione, da parte dell'assemblea popolare, di una proposta (*rogatio*) portata a quest'ultima (*lata*) dal magistrato che l'avesse convocata. La *rogatio* di una *lex centuriata* doveva essere munita, peraltro, della preventiva *auctoritas patrum* (n. 101). Nè l'assemblea aveva il potere di accogliere con emendamenti il testo della *rogatio.* Il sistema era rigido: ciascun votante era chiamato o ad approvare la *rogatio* nella sua interezza (*UR*: ' *uti rogas* ') oppure a respingerla (*A.*: ' *antiquo iure utor* '), rimanendo naturalmente libero anche di dichiarare la sua astensione dal voto (*NL*: ' *non liquet* ').

A titolo eccezionale, l'assemblea, anzichè approvare una specifica *rogatio* relativa ad uno specifico argomento, poteva essere

richiesta di delegare ad un magistrato l'emanazione di norme a suo criterio, purché entro certi limiti prefissati, in ordine ad una certa materia. Se la legge di delegazione era votata, il provvedimento emanato dal magistrato delegato (generalmente, un magistrato provinciale o un magistrato incaricato della fondazione di una *colonia*) prendeva il nome di *lex data.*

Le leggi erano usualmente citate aggiungendo alla parola '*lex*' l'aggettivazione del *nomen* del proponente e, qualche volta, il genitivo del *cognomen* e persino del *praenomen* (*lex Aquilia, lex Publilia Philonis, lex Sempronia C. Gracchi*). Se il proponente era uno dei consoli (al quale l'altro non avesse interposto il veto), per molto tempo si usò aggettivare in rubrica il nome di ambedue i supremi magistrati (*lex Plautia Papiria* ecc.). Seguiva una succinta indicazione dell'argomento della *rogatio* (*lex Aquilia de damno, lex Cornelia de XX quaestoribus* ecc.). Nell'ultimo secolo della repubblica queste denominazioni indicative passarono addirittura a far parte del testo ufficiale delle leggi e furono situate prima della *praescriptio,* col nome di *index.*

(*b*) Dal punto di vista della struttura, ciascuna *lex publica* si divideva in tre parti. Anzitutto la *praescriptio,* la quale conteneva il nome e i titoli del magistrato proponente, l'indicazione della data e del luogo della votazione, l'indicazione della tribù o centuria *praerogativa,* sorteggiata a manifestare per prima il voto, quella del suo componente sorteggiato a votare per primo. Seguiva la *rogatio,* che era appunto il testo della proposta approvata dall'assemblea e conteneva sia i precetti (normativi o non normativi) che le eventuali sanzioni per i loro trasgressori. Finalmente la *sanctio,* che era un complesso variabile di clausole imperative, le quali avevano lo scopo precipuo di inquadrare esattamente la legge cui si riferivano nel sistema dell'ordinamento vigente. Tra le clausole più caratteristiche della *sanctio* vi erano (ma non tutte necessariamente presenti): il *caput tralaticium de impunitate,* che garantiva esplicitamente la impunità a chi, per obbedire alla legge nuova, fosse stato costretto a trasgredire una legge precedente; il *caput* '*si ius non esset*', o clausola di inderogabilità dei principî fondamentali del *ius civile,* che negava esplicitamente validità a qualunque disposizione della legge stessa che inavvertitamente urtasse contro quei principî ritenuti eterni ('*si quid ius non esset rogarier, eius hac lege nihilum rogatum*'); il *caput* '*si quid sacri sancti*', o clausola di inderogabilità delle leggi sacrate, che del pari affermava invalida

qualunque disposizione in urto con le *leges sacratae* (n. 22: ' *si quid sacri sancti est, quod non iure sit rogatum, eius hac lege nihilum rogatum* ').

Una provvida legge del 98 a. C., la *lex Caecilia Didia de modo legum promulgandarum* (quella stessa che confermò il *trinundinum*), vietò le cd. *rogationes per saturam,* cioè le proposte di leggi su argomenti promiscui, brutta caratteristica di molte leggi dei secoli precedenti (es., la *lex Aquilia*: n. 138).

(*c*) La forza vincolante della *leges publicae* non era data, almeno nella concezione tradizionale, dalle sanzioni predisposte nella *rogatio* per i trasgressori. Sappiamo che a molte leggi, quanto meno sino a tutto il sec. II a. C., le sanzioni mancavano e tutto si limitava ai precetti di condotta e alla creazione di istituti atti a renderne possibile l'attuazione: i *tresviri agris dandis adsignandis iudicandis* (n. 113), il *praetor Atilianus* (n. 138) e via dicendo. La forza vincolante delle leggi derivava in tal caso: o, indirettamente dall'azione di questi istituti da esse creati; oppure, sul piano sociale, dalla pura e semplice autorità della solenne disposizione. Determinante, ai fini della individuazione dell'efficacia del provvedimento, era insomma il contenuto della *sanctio.*

(*d*) L'efficacia temporale delle *leges* era teoricamente illimitata. Al diritto preclassico fu ignota l'abrogazione espressa, totale (*abrogatio*) o parziale (*derogatio, exrogatio*), di una legge precedente da parte di una legge successiva. L'abrogazione delle leggi fu sempre, o quasi sempre, tacita (*obrogatio*), nel senso che la legge vecchia fu considerata implicitamente messa da parte dalla legge posteriore, in quanto questa avesse regolato *ex novo* la stessa materia di quella. Senonchè si trattava di ' abrogazione ' per modo di dire, perchè il principio giuridico sancito dalla legge così detta abrogata era considerato soltanto in letargo, ma sempre vivente, e capace perciò di uscire dall'ombra e riassumere la sua funzione produttiva: tanto vero che era considerato di rigore, nella *sanctio* di una legge nuova, il *caput tralaticium de impunitate.*

134. Nel quadro generale dell'influsso operato dalle *leges publicae* sull'organizzazione e sul funzionamento del governo della *respublica* nazionale, merita di essere posta in particolare rilievo l'influenza esercitata sulla *coërcitio* dei magistrati *cum imperio,* de-

gli *aediles* e dei *tribuni plebis*, la quale subì progressivamente importanti modificazioni.

Va premesso che in Roma il principio di una vera e propria ' giustizia ' criminale si fece strada assai lentamente. La reazione ai *delicta* lesivi degli interessi privati (n. 131) era rimessa esclusivamente all'iniziativa delle parti lese. Queste potevano in taluni casi reagire direttamente, mentre dovevano, in caso di dubbio circa la verificazione dei fatti o la valutazione dei pregiudizi ricevuti, far capo alla *iuris dictio* del *praetor urbanus*. Quanto ai cd. *crimina*, cioè alle azioni lesive degli interessi della comunità, la repressione ne spettava, come nel periodo arcaico (n. 42), ai *magistratus* nei limiti delle loro attribuzioni istituzionali e dell'*intercessio* cui fossero sottoposti da altri magistrati: non dunque a titolo di giustizia, ma a titolo di azione amministrativa o di polizia. I magistrati potevano, di conseguenza, irrogare a loro discrezione una *mulcta*, una *pignoris capio*, una *deductio in vincula* o addirittura la morte (*poena capitis*); ma è ovvio che in pratica questi poteri erano esercitati particolarmente dai *magistratus cum imperio*, i quali ultimi, d'altra parte, sopra tutto nell'ipotesi di *poena capitis*, suscitarono sospetti e reazioni concretantisi in *intercessiones* dei *tribuni plebis*. Fu questo forse il motivo per cui anche e sopra tutto i magistrati *cum imperio* si manifestarono inclini, specialmente in ordine alle ipotesi criminose più gravi, ad esercitare la loro *coërcitio* con metodi analoghi a quelli del processo privato, gradendo che contro il reo si schierasse un altro cittadino in veste di *accusator*.

Ma questi furono, almeno sino al sec. II a. C., solo prodromi di una futura riforma (n. 135). Il problema grosso era quello della irrogazione della *poena capitis*, connessa a sua volta ai più gravi *crimina* politici; ed a risolverlo occorreva una legge esplicita.

La tradizione attribuisce, secondo noi falsamente (n. 67), addirittura alle *leges XII tabularum* il principio ' *de capite civis rogari maximo comitiatu* '. Essa parla anche di una favolosa *lex Valeria Horatia de provocatione* del 449 a. C. Ma queste leggende stanno tutt'al più a confermare la supposizione che già nei sec. V e IV a. C. i magistrati, dopo aver irrogato la pena capitale, abbiano tenuto conto degli umori dell'*exercitus centuriatus* prima, e dei *comitia centuriata* poi. Il dato veramente sicuro di una sostanziale riforma è costituito da una *lex Valeria de provocatione* del 300 a. C., la quale dichiarò *improbe factum* il comportamento dei magistrati *cum imperio*, escluso il *dictator*, qualora, avendo comminato la

decapitazione (*securi percussio*) ad un cittadino reo di aver commesso un *crimen*, non gli concedessero di chiedere la convocazione dei *comitia centuriata* per impetrare dal loro voto la grazia di essere bandito da Roma (*interdictio aqua et igni*) anzichè ucciso. Dopo l'emanazione di questa legge avvenne, naturalmente, che i magistrati che più si dedicavano alla repressione dei *crimina* (tra cui non si dimentichino i *tresviri capitales*: n. 111) non osarono rifiutare la *provocatio* al cittadino che chiedesse di esercitarla. A lungo andare, perciò, la *provocatio* finì per essere considerata un diritto dei cittadini romani e la votazione dei *comitia* fu ritenuta parte integrante di un vero e proprio processo criminale.

Il cd. processo comiziale si divise, più precisamente, in due fasi: quella dell'*anquisitio* (inchiesta) del magistrato sulla effettiva esistenza del *crimen* di cui taluno fosse accusato: fase che si concludeva con un *decretum* di proscioglimento o con un *decretum* di condanna e quindi di rinvio ai comizi; quella della *rogatio* dell'assemblea comiziale: fase in cui i comizi si pronunciavano affermativamente o negativamente circa la commutazione della *poena capitis* in *interdictio aqua et igni*. In pratica, per evitare che i comizî fossero insufficientemente informati delle risultanze dibattimentali o che si dovesse perdere troppo tempo a descrivere loro le stesse, invalse l'uso di far assistere ufficiosamente i comizi stessi alla fase di *anquisitio*, dimodochè, conclusasi questa con la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato, era possibile passare immediatamente alla convocazione ufficiale e alla solenne votazione. Normalmente l'*anquisitio* occupava tre udienze (pronuncia dell'accusa da parte dell'accusatore, assunzione delle prove di accusa e di difesa, arringhe di difesa dell'imputato o di un avvocato per lui, *decretum* del magistrato); una quarta udienza era costituita dall'adunanza ufficiale dei comizî e dal voto.

Il processo comiziale non fu, almeno in origine, aperto a tutti, ma fu applicabile ai soli cittadini romani in Roma, anzi ai soli cittadini romani che avessero diritto di partecipare all'assemblea cu si appellavano per l'estrema decisione (non, quindi, alle donne, ma solo gli uomini). Più tardi, peraltro, in base a tre successive *leges Porciae de provocatione* della prima metà del sec. II a. C., il beneficio della *provocatio ad populum* fu esteso anche ai Romani residenti in provincia e, pare, persino ai Romani delle legioni dell'esercito: con la conseguenza che i processi criminali ad essi relativi dovevano svolgersi a Roma.

Non è chi non avverta, peraltro, i gravi inconvenienti implicati dalla procedura comiziale. A parte il fatto che essa era limitata ai soli *crimina* più gravi, restando molte altre attività antisociali tuttora sottoposte all'incontrollata *coërcitio* magistratuale, basterà ricordare che essa, implicando ben quattro adunanze dei *comitia,* imponeva un dispendio di forze e di tempo veramente eccessivo. Inoltre il gran numero dei componenti la giuria (tutti i membri dei *comitia*) mal si prestava ad una valutazione pacata e serena della causa e troppo favoriva le mene dei demagoghi al servizio degli imputati e delle grandi famiglie nobiliari di cui fossero membri o clienti. Per queste ed altre ragioni, il processo comiziale entrò, verso la metà del sec. II a. C., in accentuata decadenza.

135. In corrispondenza con il decadere del processo comiziale, si affermò, dapprima nella prassi e poi nella legislazione, un nuovo e più efficiente tipo di processo criminale, sempre a carattere accusatorio, che si disse delle *quaestiones.* Ma peccherebbe di semplicismo chi vedesse nel sorgere delle *quaestiones* una mera riforma tecnica.

Le radici del nuovo sistema furono di ordine sociale e politico e vanno ricercate nei nuovi orizzonti che si apersero a Roma dopo la vittoria nella seconda guerra punica (n. 78), allorchè la *respublica* si dette allo sfruttamento in grande stile delle *provinciae* e i governatori delle stesse, esponenti della *nobilitas,* non ebbero molti scrupoli a rendere lo sfruttamento ancora più smodato a beneficio dei loro interessi privati. Esasperate da questo stato di cose, molte comunità provinciali presero ad inviare loro rappresentanti al *senatus* per lamentare, se non i criterî di amministrazione della *respublica,* almeno le malversazioni dei suoi governatori e per implorare che si facesse un'inchiesta (*quaestio*) sul loro malgoverno e che si procedesse alla restituzione delle ricchezze loro estorte (*pecuniarum repetitio*). Le lotte di potere tra le grandi famiglie nobiliari fecero sì che non di rado i provinciali fossero appoggiati in Roma da potenti *patroni,* interessati a mettere in difficoltà governatori appartenenti a famiglie rivali. Spesso, dunque, il *senatus* si risolse a nominare nel suo seno una commissione di *reciperatores* con l'incarico di *quaerere de pecuniis repetundis* e di condannare, se del caso, il magistrato concussionario alla restituzione.

Solo nel 149 a. C. una *lex Calpurnia de pecuniis repetundis*

istituì una *quaestio* regolare e permanente (cd. *quaestio perpetua*) *de pecuniis repetundis* col còmpito di istruire e decidere veri e propri processi, di cui la presidenza fu affidata al *praetor peregrinus,* che era, come sappiamo, il magistrato cui spettava di dirimere le questioni tra *cives* e *peregrini.* La legge stabilì che si formasse annualmente un albo di giurati, scelti tra i membri della *nobilitas,* e che da esso si estraesse di volta in volta il *consilium* dei giudici delle singole cause. La *lex Calpurnia,* tuttavia, non fissò una *poena* pubblica per la concussione, limitandosi a disporre che la condanna consistesse nella restituzione delle cose maltolte o del loro equivalente in danaro. Nel che si vede un'analogia abbastanza stretta tra la nuova *quaestio perpetua* e il processo privato dei *reciperatores* (n. 139).

Il nuovo sistema delle *quaestiones perpetuae,* per tal modo ufficialmente introdotto, fu successivamente disciplinato e perfezionato da numerose *leges,* le quali fissarono i criterî per la scelta dei giudici e dei magistrati preposti e determinarono via via le singole figure criminose, le *quaestiones* relative a ciascuna e le specifiche procedure adeguate. La repressione dei *crimina* fu, perciò, assicurata attraverso un complesso di tribunali e di procedure proprie per ciascun tipo, anzichè col metodo di una giurisdizione unitaria e complessiva.

136. Sebbene mancassero leggi unitarie in proposito, le procedure delle singole *quaestiones perpetuae* presentarono note di forte somiglianza, di modo che è possibile procedere ad una descrizione approssimativamente unica delle medesime.

La presidenza delle *quaestiones* fu assegnata, di regola, ai *praetores,* che proprio a questo scopo vennero progressivamente aumentati di numero (n. 107). In via eccezionale, quando non era sufficiente il novero dei *praetores,* la presidenza era affidata a promagistrati, e più precisamente agli ex-*aediles.*

La capacità di essere giurati (*iudices selecti*) dette luogo a vivi contrasti tra la *nobilitas* senatoria, che voleva mantenere l'esclusiva, e l'*ordo equester,* che ambiva ad esercitare un controllo sui misfatti della *nobilitas* e, nel contempo, a frenare eventuali rigori di quest'ultima nei confronti degli appartenenti al suo ceto. Nel quadro della sua lotta contro la *nobilitas* (n. 80), Caio Gracco fece votare nel 122 a. C. un plebiscito (*lex Sempronia C. Gracchi iudiciaria*)

che conferì il diritto di sedere nelle giurie anche all'*ordo equester*, inteso forse come il complesso dei membri della prima classe del censo; una *lex Servilia Caepionis* del 106 a. C. (forse rimasta allo stato di *rogatio* perchè non approvata dai comizî centuriati) dispose che *l'album iudicum* fosse composto per metà di *senatores* e per metà di *equites*; la *lex Cornelia* (*Sullae*) *iudiciaria* dell'81 a. C. restituì il diritto di giuria ai soli *senatores*; la *lex Aurelia* (*Cottae*) del 70 a. C. stabilì che l'*album iudicum* fosse composto di una *decuria* di *senatores*, una di *equites* e una di *tribuni aerarii* (cittadini della seconda classe del censo); nel 46 a. C. Giulio Cesare, con una *lex Iulia iudiciaria* da lui proposta, soppresse la *decuria* dei *tribuni aerarii* e nel 44 a. C. una *lex Antonia iudiciaria* (abolita peraltro l'anno successivo) la sostituì con una *decuria* di centurioni e veterani, senza rilevanza del censo.

I criteri per la confezione dell'*album iudicum* e per la designazione della giuria (*consilium*) in ciascun singolo processo variarono anch'essi col tempo e non sono ben noti. Dalla *lex Acilia repetundarum* del 123 a. C. (un plebiscito forse proposto da Manlio Acilio Glabrione, collega di Caio Gracco nel tribunato) si apprende: che l'*album* era formato all'inizio dell'anno, dal *praetor* designato, con 450 giurati; che all'accusatore spettava di proporre 100 nomi tratti dall'albo (*editio*); e che l'accusato, a sua volta, sceglieva tra questi nomi i 50 giudici della *quaestio* (*electio*). La citata *lex Cornelia* dell'81 a. C. attribuì invece al pretore anche la nomina (forse mediante sorteggio) del *consilium*, mentre la *lex Aurelia* del 70 a. C. dispose che il sorteggio dei giurati fosse fatto dai *quaestores*. In generale si tirava a sorte un numero di giurati superiore a quello occorrente, in modo da permettere all'accusato ed all'accusatore la ricusazione (*reiectio*) di quelli non graditi.

Il processo prendeva le mosse da una *delatio nominis*, da una denuncia del presunto reo fatta al presidente della *quaestio* competente da un privato cittadino che se ne assumesse la responsabilità (non anonimo, dunque). Se il *delator* era cittadino di buona fama, il presidente (spesso coadiuvato da un comitato ristretto dei suoi giudici) dichiarava la *delatio* procedibile, sì che questa si trasformava in formale *accusatio* (*criminis*). Il diritto di accusa era insomma, in linea di principio, un'*actio popularis*, esperibile da chiunque (da un *quivis de populo*), ed era di fatto esercitato per i più diversi motivi (protezione di comunità provinciali, vendetta, ambizione), non ultimo dei quali era l'interesse a riscuotere i premi che si

usava assegnare, sul patrimonio del reo, agli accusatori vittoriosi. Messa la causa a ruolo e determinato il *consilium* dei giurati (i quali, appunto, giuravano di giudicare imparzialmente), si passava, dopo un certo termine, al dibattimento pubblico (*altercatio*), nel quale il presidente interveniva per mettere ordine, mentre i giudici dovevano solo ascoltare e tacere. L'accusatore produceva le prove documentali e testimoniali a carico e, naturalmente, l'accusato produceva a sua volta le prove a discarico. Ma tutto stava nell'efficacia dell'interpretazione in contraddittorio dei documenti e nell'abilità di interrogare e controinterrogare dalle due parti i testimoni (che potevano essere anche schiavi), mettendone in luce i punti di credibilità o, in senso opposto, i punti di incredibilità: il che implicò che si ricorresse all'ausilio tecnico di *patroni* dall'accusatore e di *advocati* e *laudatores* dall'accusato. L'*altercatio* si concludeva con le arringhe di riepilogo, di argomentazione e di perorazione delle parti o dei loro rappresentanti processuali.

Esaurito il contraddittorio, il presidente poneva al *consilium* il quesito se la causa fosse sufficientemente chiarita. Se più di un terzo dei giurati rispondeva di non avere le idee chiare (' *sibi non liquere* '), il processo era rinnovato (*ampliatio*) una o più volte. Altrimenti si procedeva alla votazione definitiva, che si svolgeva deponendo in un'urna una tavoletta con su scritto *A* (' *absolvo* ') o *C* (' *condemno* '). Al presidente non rimaneva che raccogliere i voti e pronunciare l'assoluzione o la condanna. Ma la condanna raramente era di morte e spesso era, in questo caso, tollerato che il condannato se ne andasse da Roma in spontaneo *exilium*.

137. I *crimina* previsti da *leges publicae* e da queste dichiarati perseguibili mediante *quaestiones perpetuae* furono, descritti nelle loro linee generali, i seguenti.

(*a*) *Crimen repetundarum*: consisteva, come si è visto, nelle malversazioni commesse da magistrati provinciali a danno di comunità delle *provinciae* o di singoli provinciali. La *lex Acilia* del 123 a. C. stabilì, per questo *crimen*, una pena pecuniaria pari al doppio del valore delle cose maltolte. Pena confermata dalle successive *leges repetundarum*: la *Servilia* del 111 a. C., la *Cornelia* dell'81 a. C., la *Iulia* del 59 a. C., che provvidero ciascuna (specie l'ultima) a precisazioni in ordine alle ipotesi criminose ed a ri-

tocchi in ordine al procedimento. Data la rilevanza politica del crimine, fu disposta, a titolo di norma, l'*ampliatio*.

(*b*) *Crimen maiestatis*: consisteva nell'abuso dei poteri conferiti ai magistrati dal popolo romano, e quindi nella violazione, da parte di costoro, della *maiestas populi Romani*. La *lex Appuleia* del 103 e la *lex Varia* del 90 a. C. introdussero, in ordine a fattispecie singole, la nozione di questo nuovo *crimen*, diverso dalla antica *perduellio* (alto tradimento: n. 42). La *lex Cornelia Sullae maiestatis* dell'81 a. C. istituì una *quaestio perpetua de maiestate*, comminando la pena di morte. Al condannato fu concesso, peraltro, di sottrarsi con l'esilio volontario alla esecuzione della condanna (*ius exilii*).

(*c*) *Crimen vis*: consisteva nell'uso della violenza fisica per impedire il libero svolgimento delle funzioni statali (ad es., delle adunanze dei comizi o del senato): fattispecie molto diffusa nel periodo di crisi della *respublica*. La *lex Plautia de vi* (80-70 a. C.) configurò per prima questo nuovo *crimen*, stabilendo per esso la pena capitale (salvo l'esercizio del *ius exilii*).

(*d*) *Crimen ambitus*: consisteva nell'uso di raggiri o di arti subdole da parte dei candidati alle magistrature per procurarsi, particolarmente nei giri elettorali, i voti necessari (n. 105). Già prevista e punita dalle leggi *Cornelia Baebia* del 181 a. C. e *Cornelia Fulvia* del 179, che comminavano l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, questa figura criminosa fu resa oggetto di apposita *quaestio* della *lex Cornelia* (*Sullae*) dell'81 a. C., che stabilì l'interdizione decennale dai pubblici uffici. Più tardi una *lex Calpurnia* del 67 a. C. (ottenuta non senza fatica dal console C. Calpurnio Pisone) previde l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la esclusione dal senato e una multa; una *lex Tullia* (*Ciceronis*) del 63 a. C. aggiunse (pare) l'*interdictio aqua et igni* per dieci anni in ordine ad alcuni casi più gravi; una *lex Pompeia* del 52 a. C. (di Pompeo Magno) elevò la pena della *lex Tullia* all'*interdictio* perpetua.

(*e*) *Crimen sodaliciorum*: consisteva nella appartenenza a consorterie (*sodalicia*) aventi il fine di bloccare in un certo senso i voti elettorali; od anche nel ricorso al servizio di quelle *sodalitates*. La *lex Licinia* (*Crassi*) *de sodaliciis* del 55 a. C. irrogò probabilmente l'*interdictio aqua et igni*.

(*f*) *Crimen peculatus*: consisteva nell'appropriazione di *pecunia sacra, religiosa* o *publica* da parte di un pubblico funzionario o anche di un privato, nonché nell'alterazione di monete o di do-

cumenti del potere governativo affissi in pubblico. Una *lex Iulia de peculatu et de sacrilegiis* (probabilmente fatta votare da Cesare e rinnovata da Augusto) irrogò l'*interdictio aqua et igni*.

(*g*) *Crimen homicidii*: la *lex Cornelia de sicariis et venèficis* (di Silla: 81 a. C.) irrogò la *interdictio aqua et igni* per varie figure di omicidio anche solo tentato. La *lex Pompeia de parricidio* del 55 a. C. sottopose alla stessa pena dell'omicidio la uccisione dei prossimi congiunti (comprensiva anche del *parricidium*, nel senso di uccisione del proprio padre).

(*h*) *Crimen falsi*: consisteva nell'offesa alla pubblica fede operata mediante falsificazioni materiali. La *lex Cornelia de falsariis* dell'81 a. C. (anche ricordata come *lex testamentaria* o *nummaria*) comminò l'*aqua et igni interdictio*, principalmente per le ipotesi di falso testamentario (sottrazione, distruzione, alterazione di un testamento) e di falso in monete (*nummi stagnei vel plumbei*).

(*i*) *Crimen plagii*: consisteva nella riduzione in schiavitù di fatto, cioè nell'assoggettamento comunque effettuato al proprio comando di un cittadino romano (ingenuo o liberto), di un liberto di condizione latina o peregrina, o anche di un *servus* altrui. Il *crimen* fu punito, probabilmente con una multa, da una *lex Fabia de plagiariis* di data incerta, ma forse del sec. I a. C.

(*l*) *Crimen calumniae*: consisteva nelle accuse di *crimina* dolosamente false. Una *lex Remnia* (circa 80 a. C.) stabilì che i calunniatori dovessero essere giudicati dalla *quaestio* davanti alla quale avessero accusato un innocente e che perdessero, tra l'altro, la capacità di *accusare* per l'avvenire. La istituzione del *crimen calumniae* fu una rèmora salutare, ma solo parzialmente efficace, alla leggerezza con cui molti avventurieri si prestavano, spesso per scopi di lucro, ad accusare i loro concittadini di *crimina* inesistenti.

138. Passiamo ai rapporti tra *ius publicum* e *ius civile Romanorum*, che implicano un discorso complesso e, a prima apparenza, contraddittorio. Bisogna distinguere infatti (cosa non sempre facile) tra i principî regolatori e la loro pratica applicazione.

Dal punto di vista dei principî regolatori, non vi è dubbio che, come si è già avvertito a suo tempo (n. 128), il *ius civile Romanorum*, essendo inquadrato entro il sistema costituzionale repubblicano, fosse per conseguenza subordinato ai precetti delle *leges publicae populi Romani*. Queste ultime potevano dunque, in

astratto, non solo secondare e integrare la precettistica del *ius civile,* ma anche radicalmente riformarla. Ma in realtà, quindi sul piano storico, le cose andarono molto diversamente. L'autorità del *ius civile* era talmente sentita, che la legislazione romana osò interferire in esso in misura minima, anzi spesso ebbe cura di declinare *a priori,* con la clausola di inderogabilità del *ius civile* (n. 133), ogni possibilità di modificarlo. Nel *ius civile* la legislazione intervenne (principalmente mediante *plebiscita*) solo quando indeclinabili esigenze di utilità generale reclamassero una integrazione o una modifica di quel sistema; ed anche in queste ipotesi spesso i suoi precetti rimasero allo stadio di pure norme di condotta (cd. *leges imperfectae*), senza essere accompagnate da correlative norme sanzionatorie che irrogassero una pena per i trasgressori (cd. *leges minus quam perfectae*) o che addirittura giungessero a dichiarare invalidi gli atti compiuti in violazione dei loro divieti (cd. *leges perfectae*).

A partire dal sec. II a. C. il disagio si attenuò e la legislazione prese a occuparsi più incisivamente dei rapporti civilistici. In due modi: anzi tutto, attraverso leggi limitative o proibitive dell'uso di diritti scaturenti dal *ius civile,* ma ormai giudicati eccessivi od iniqui dalla coscienza sociale; secondariamente, attraverso leggi che, favorendo l'attività di *iurisdictio* del *praetor* e degli altri magistrati giusdicenti, permisero a questi di operare attivamente nel senso della integrazione o della modificazione del *ius civile.* Ma se anche le *leges publicae* divennero da allora sensibilmente più efficaci del passato, sì che si diffuse l'uso di stabilire delle pene pecuniarie a carico dei trasgressori, è probabile, tuttavia, che il periodo della *respublica* nazionale abbia quasi completamente ignorato quel tipo di *leges* che in periodo classico furono invece predominanti e che perciò appunto furono definite *perfectae,* cioè (dal punto di vista classico) leggi in senso pieno.

Nel periodo dal 367 al 205 a. C. solo due *leges* sicuramente interferirono, per quanto è a nostra conoscenza, nel *ius civile.* La prima fu la *lex Poetelia de nexis* (probabilmente votata dai *comitia centuriata* del 326 a. C. su proposta dei consoli C. Petelio Libone e L. Papirio Cursore), la quale si occupò dell'istituto del *nexum* (n. 70), ma non per abolirlo, bensì solo per mitigare la condizione inumana in cui si trovavano i *nexi*: essa vietò che i cittadini in stato di *nexi* (ad eccezione di quelli dati a *noxa*) fossero trattati dai loro creditori con manette e ceppi (*in nervo aut compedibus*),

aprendo con ciò la via al principio '*pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esse*'. La seconda fu la *lex Aquilia de damno dato* (un *plebiscitum* forse votato nel 286 a. C., ma presumibilmente riepilogativo di tutto un lungo sviluppo anteriore), che introdusse, tra l'altro, un nuovo tipo di illecito, ben presto accolto tra i *delicta* civilistici (n. 131), costituito dall'ingiusto danneggiamento procurato con atti materiali alle *res* (cose, animali, schiavi) altrui (*damnum iniuria datum*): se al danneggiamento seguiva la morte di uno schiavo o di un animale da mandria o da gregge, il danneggiatore era tenuto a rimborsare il maggior valore di mercato che esso avesse avuto nell'anno precedente; se si trattava di altri danneggiamenti (distruttivi o non distruttivi), la pena era del maggior valore nell'ultimo mese.

Tra le leggi del periodo sino al 150 a. C. possono essere ricordate: la *lex Cincia de donis et muneribus* (un plebiscito proposto dal tribuno M. Cincio Alimento nel 204 a. C.), la quale, per porre un freno agli sperperi privati, vietò le liberalità (*dona*) oltre un certo ammontare (ignoto), salvo che fossero fatte a parenti, affini ecc. (cd. '*exceptae personae*'), e proibì inoltre le donazioni (*munera*) fatte a titolo di remunerazione per le difese in giudizio; la *lex Furia testamentaria* (circa 200 a. C.), la quale vietò, sotto comminatoria del pagamento del *quadruplum*, che si acquisissero *legata* o donazioni fatte in vista della propria morte (*donationes mortis causa*) oltre un ammontare di 1000 assi; la *lex Publilia de sponsu* (circa 200 a. C.), la quale concesse allo *sponsor* di rivalersi sul debitore, dopo che avesse pagato il debito in suo luogo; la *lex Atilia de tutore dando* (186 a. C.), la quale autorizzò il *praetor* a nominare, d'accordo con la maggioranza dei *tribuni plebis*, un tutore (cd. *tutor Atilianus*) agli impuberi, qualora fossero sprovvisti di tutore testamentario o legittimo; la *lex Plaetoria de circumscriptione adulescentium* (190-180 a. C.), la quale vietò di approfittare della inesperienza di un minore dei 25 anni (cd. *adulescens*) per concludere affari a tutto proprio vantaggio; la *lex Voconia testamentaria* (169 a. C.), la quale, per combattere le frantumazioni dei patrimoni e gli impoverimenti delle *familiae* abbienti, vietò agli iscritti nella prima classe del censo di istituire eredi le donne, che non avevano potestà familiari, e proibì che si lasciasse all'erede testamentario meno di quanto spettasse al legatario più favorito; la *lex Atinia de usucapione* (circa 150 a. C.), la quale dichiarò inacquistabile mediante *usucapio*, da parte di chicchessia, il *dominium*

ex iure Quiritium delle cose rubate (*res furtivae*). Si aggiungano le leggi *Vallia, Silia* e *Capurnia* in tema di *legis actiones*, delle quali parleremo più in là (n. 142).

Nella fase di crisi della *respublica* nazionale si ebbero nuovi interventi di *leges publicae* nelle materie del *ius civile*, ma si trattò sempre di interventi limitati nel numero e nel fine, che fu quello di proibire o infrenare gli abusi più gravi ed intollerabili dei diritti scaturenti dal *ius civile*. Possono ricordarsi, tra le altre: le numerose *leges de sponsu* (*lex Appuleia* del 103 [?] a. C., *lex Furia* del 100 [?], *lex Cicereia, lex Cornelia* dell'81), tutte intese a precisare il regime giuridico delle garanzie personali delle obbligazioni; la *lex Plautia de vi* (la stessa di cui abbiamo parlato in tema di *crimen vis*: n. 137) e la *lex Iulia de vi privata* (46 a. C.), che dichiararono inusucapibili le cose apprese con violenza (*res vi possessae*); la *lex Scribonia de usucapione servitutum* (50 a. C.), che vietò l'acquisto dei *iura praediorum* mediante *usucapio*; e infine l'importante *lex Falcidia de legatis* del 40 a. C., la quale riservò agli eredi almeno un quarto del patrimonio ereditario netto (cd. *quarta Falcidia*), disponendo che a questo fine fossero proporzionalmente ridotti i *legata* di ammontare eccessivo.

§ 22. — IL « IUS CIVILE NOVUM »

SOMMARIO: 139. Il *praetor peregrinus* e la tutela dei nuovi rapporti commerciali. — 140. La genesi del *novum ius civile*. — 141. I principali istituti del *ius civile novum*.

139. Un passo veramente importante ai fini dell'ampliamento e del rinnovamento del *ius civile* fu compiuto dal *ius publicum* non in modo diretto ma in modo, a così dire, indiretto attraverso l'istituzione della magistratura del *praetor peregrinus*. La riforma fu operata da una *lex de praetoribus duobus creandis* del 242 a. C. (n. 107) per soddisfare una esigenza ormai imprescindibile della vita sociale ed economica romana.

Già da tempo, non appena portato a termine l'assestamento delle sue strutture essenziali, la *respublica* romana aveva intrapreso una vigorosa espansione commerciale in Italia e nel Mediterraneo: espansione di cui fan prova, come primi documenti, i trattati commerciali con Cartagine del 348 e del 306 a. C. (n. 74-75). Si trattava

di rapporti molteplici, completamente ignoti al *ius civile* romano e, comunque, caratterizzati dal fatto di non intercorrere tra *cives Romani,* ma tra cittadini romani e *peregrini* delle più diverse nazioni. Il conseguente problema del regolamento applicabile a questi rapporti era complesso e delicato per varie ragioni: sia perché, trattandosi di rapporti in gran parte nuovi, estranei alla tradizione civilistica (*emptiones, locationes, faenora* ecc.), non era adeguata la soluzione di concedere ai *peregrini* il *ius commercii* con i Romani; sia perché all'esclusivismo giuridico non solo di Roma, ma anche delle altre nazioni mediterranee ripugnava l'ammissione indiscriminata degli stranieri all'uso del diritto patrio, nelle sue formule tradizionali e nei suoi negozî solenni; sia perché ciascun soggetto dei singoli rapporti tendeva, ovviamente, nel costituirlo, a farvi influire gli schemi del proprio diritto, col risultato che venivano in essere fattispecie composite; sia, infine, perché fra tanto fervore di traffici e di contrattazioni, era ben difficile che si formassero tipi così stabili, da poter essere recepiti, consuetudinariamente o anche legislativamente, da questo o quell'ordinamento giuridico.

Lo stato di cose ora descritto fece sì che Romani e *peregrini,* venendo tra loro in contatti commerciali, si affidarono essenzialmente alla *fides* o *bona fides,* vale a dire alla reciproca fiducia nella onestà e nella correttezza dell'altro contraente, stabilendo eventualmente che, in caso di lite, si sarebbe proceduto di comune accordo alla nomina di un collegio di arbitri (*recuperatores*) scelti tra i concittadini dei litiganti e presieduti da qualche persona di nazionalità neutra. Il giudizio dei *recuperatores* avrebbe dovuto essenzialmente stabilire se e quale tra le parti si fosse discostata, e di quanto, dai criterî obbiettivi di onestà e di correttezza commerciale usualmente riconosciuti come doverosi nei rapporti di affari.

Per facilitare la composizione di queste non infrequenti liti, quando avvenissero in Roma, i *praetores* furono portati a due. Al *praetor urbanus* si affiancò il cd. *praetor peregrinus* (' *qui inter cives et peregrinos vel inter peregrinos in urbe Roma ius dicit* '), il quale ebbe l'attribuzione specifica (comunque, non esclusiva) di offrirsi alle parti contendenti per agevolarle. Egli doveva, in altri termini, compiere un triplice ordine di operazioni: ricostruire, sulla base delle deduzioni delle parti, quale fosse il regolamento cui avessero voluto concretamente attenersi; stabilire se ed entro quali limiti detto regolamento fosse compatibile con i principî generali (valevoli quindi anche per Roma) della *bona fides*; creare, finalmente,

la ' regola di giudizio ' più adatta alla risoluzione della concreta fattispecie a lui sottoposta. Si riproduceva, in sostanza, la situazione originaria del processo civile romano, quando i contendenti si presentavano spontaneamente al *rex* per essere agevolati nella soluzione arbitrale della lite (n. 63); salvo che qui il *praetor peregrinus,* anziché enunciare un principio inderogabile, collaborava autorevolmente con le parti nella ricerca del criterio risolutivo da adottare. È chiaro che le parti potevano anche non essere d'accordo nel ricorrere a lui o non accordarsi sulla regola di giudizio da lui suggerita, ma è anche chiaro che, al pratico, il non ricorrere al *praetor peregrinus* e il non adottarne i suggerimenti equivaleva il più delle volte alla impossibilità di far valere le proprie ragioni.

La prassi giurisdizionale del *praetor peregrinus* dette vita ad un tipo di procedimento caratteristico, solo approssimativamente simile alla procedura delle *legis actiones* (n. 71). In una prima fase, che si svolgeva davanti al *tribunal* del magistrato (*in iure*), si procedeva alla determinazione del cd. *iudicium,* cioè del criterio sulla base del quale la controversia sarebbe stata (in un senso o nell'altro) da risolvere, e l'attore lo recitava al convenuto (oppure il *praetor,* su richiesta dell'attore, lo dettava al convenuto), il quale esplicitamente lo accettava davanti a testimonî: quest'atto del ' *dictare et accipere iudicium* ', che implicava l'accordo delle parti tra loro e col pretore, si disse, con termine preso in prestito dal procedimento delle *legis actiones, litis contestatio.* In una seconda fase (*apud iudicem*) l'arbitro prescelto dalle parti (*iudex, arbiter*), assunte le prove, emetteva la *sententia,* adottando l'una o l'altra delle alternative prospettate nell'*iudicium* comunicatogli: quindi, o l'accoglimento della richiesta dell'attore o l'assoluzione del convenuto. I testimonî della *litis contestatio* trasferivano spesso la loro testimonianza (destinata al giudice) in un documento scritto (*testatio*).

Molto sovente, invece di un *iudex unus,* si nominava, per la difficoltà del giudizio di fatto, un collegio di *reciperatores.* E non era raro il caso che il giudicante non fosse investito da un *iudicium* strettamente condizionante, ma fosse investito da un cd. *iudicium bonae fidei,* cioè da un mandato più elastico, che gli lasciava il potere discrezionale di decidere, in concreto, in base alla valutazione del comportamento effettivamente tenuto dalle parti, ' *quidquid dare facere oportet ex fide bona* '.

140. La prassi giurisdizionale del *praetor peregrinus,* considerata dal punto di vista del contenuto dei rapporti tutelati, determinò un complesso di nuovi istituti giuridici, che furono ritenuti un settore nuovo del vecchio *ius civile.* Naturalmente ai Romani in genere ed ai giuristi in specie non sfuggiva che questi istituti erano, il più delle volte, come l'espressione di una sorta di diritto sovranazionale, di un '*ius gentium*' comune ai Romani e alle altre nazioni civili dell'orbita mediterranea, ed è perciò che qualche volta, in autori non giuridici del periodo preclassico, il riferimento al *ius gentium* già si legge. Ma i giuristi preclassici, che guardavano essenzialmente all'aspetto processuale e romano del fenomeno, non raccolsero queste sollecitazioni. I nuovi istituti della giurisprudenza non ricevettero da essi una propria denominazione complessiva e possono essere quindi da noi qualificati, per distinguerli dal vecchio tronco della tradizione civilistica, solo come *novum ius civile.*

Come già si è avvertito, il *praetor peregrinus* non svolse opera passiva di agevolazione delle parti nella ricerca del principio risolutivo delle singole controversie, ma, approfittando della sua alta autorità, esercitò una funzione di orientamento dei privati verso le soluzioni che più gli paressero confacenti ad un criterio obbiettivo di *bona fides.* Per conseguenza, pur lasciando pienamente libere le parti di non accogliere le sue direttive e di non giungere alla *litiscontestatio,* egli fissò progressivamente, valendosi della solerte e oculata collaborazione della giurisprudenza coeva, un certo numero di rapporti tipici e di conseguenti *iudicia* tipici, che esponeva, all'inizio dell'anno di carica, nel suo *edictum* (*edictum peregrinum*). Si badi: il pretore era perfettamente libero di non adottare, nei casi concreti, i principî esposti nel proprio *edictum* o di proporre nell'*edictum* stesso soluzioni non conformi alla prassi dei predecessori, ma in pratica ciò era da ritenersi impossibile per la riprovazione sociale che non avrebbe mancato di coprirlo. Fu in tal modo che si formò col tempo, ma assai lentamente, una specie di *opinio iuris ac necessitatis* della sua prassi giurisdizionale; sì che nel periodo successivo i giuristi classici si sentirono autorizzati a concepire gli istituti del *ius civile novum* come manifestazioni di una vera e propria normativa inderogabile, che finirono col collegare, oltre e più che al sistema del *ius civile Romanorum,* al sistema autonomo del *ius gentium* (n. 198).

Sorti nei rapporti tra Romani e *peregrini* o tra *peregrini* in Roma, è ben spiegabile che gli istituti del *novum ius civile* non tar-

dassero ad esser ritenuti applicabili agli stessi cittadini romani nei rapporti tra loro. Il problema circa la magistratura cui competesse la funzione di *ius dicere inter cives* anche a riguardo di questi rapporti fu prevalentemente risolto con la remissione di essi al *praetor urbanus*, anche se la *iurisdictio inter cives* non era sua *provincia* esclusiva, era cioè esercitabile dallo stesso *praetor peregrinus*. Ma l'angusta procedura delle *legis actiones*, cui i *cives* facevano ricorso per le controversie tra loro, non era certo adattabile ai nuovi istituti ed alle controversie relative. Ne seguì che il *praetor urbanus*: mentre da un lato, in ordine agli istituti del vecchio *ius civile*, continuò ad applicare le regole della procedura tradizionale delle *legis actiones*; dall'altro, in ordine agli istituti del *ius civile novum*, adottò necessariamente anch'egli il nuovo e più elastico tipo di procedimento introdotto dal *praetor peregrinus*.

141. Non sembra il caso di esporre analiticamente tutti gli istituti del cd. *ius civile novum* romano. Basterà dar qualche cenno dei settori più importanti, costituiti, a nostro avviso, dalla cd. *stipulatio iuris gentium* e dalle *obligationes consensu contractae*.

La *stipulatio iuris gentium* altro non fu che il tradizionale istituto della *stipulatio* (n. 131), reso però accessibile anche ai *peregrini*. Purché non si adoperasse nella formula orale il verbo '*spondere*' della *sponsio* più antica (ma '*promittere*', '*fideiubere*', '*dare*' e simili), si ritenne (con interpretazione indubbiamente assai ardita) che i *peregrini* potessero stringere validi vincoli obbligatorî da *stipulatio* con i Romani: vincoli per l'accertamento giudiziario dei quali era possibile esercitare, nei modi nuovi del processo peregrino, l'antica *actio ex stipulatu*. Ma la *stipulatio* doveva essere fatta *inter praesentes*, cioè da persone che si trovassero l'una a fronte dell'altra, ed era uno schema negoziale troppo rigido per poter contenere tutta la svariata gamma di ipotesi di una vita commerciale assai intensa, spesso svolgentesi tra persone lontane. Bisognava, insomma, dare riconoscimento giuridico diretto ai rapporti di credito che sorgevano dalle negoziazioni *ex fide bona* dal commercio mediterraneo.

Presero corpo, per conseguenza, le cd. *obligationes consensu contractae* (o *iuris gentium*), derivanti dal puro e semplice ('*nudus*') *consensus in idem placitum* delle parti, cioè dall'accordo comunque manifestato, indipendentemente da ogni formalità e da qualsiasi pre-

supposto. Questa categoria di *obligationes* dette l'avvio alla concezione del *contractus* come *conventio*, come negozio giuridico bi- o plurilaterale di piena intesa tra le parti, per creare tra loro una o più obbligazioni: concezione che sarebbe stata sviluppata dalla giurisprudenza del periodo classico avanzato. Peraltro il *ius civile novum* non giunse ancora ad ammettere che *obligationes* potessero scaturire da qualsivoglia ipotesi di *conventio*. Le sue radici eminentemente pratiche, legate a precisi modi negoziali del commercio dell'epoca, lo portarono solo a riconoscere quattro tipi ben determinati di *contractus* ed a fissare in ordine a ciascuno le *obligationes* che per le parti ne scaturissero. I quattro contratti furono: la compravendita, la locazione, la società e il mandato. Le *actiones* relative furono tutte *ex fide bona* (n. 139).

(*a*) Per *emptio-venditio* si intese il contratto tra *venditor* ed *emptor*, in forza del quale nascevano le seguenti *obligationes*: *a*) l'obbligo del *venditor* di procurare all'*emptor* la disponibilità (immediata o differita) di una cosa (*merx*), che poteva essere, al momento del contratto, già sua oppure altrui (*res aliena*), già esistente oppure futura (*res sperata*: da non confondere con la *spes rei*, nel caso fosse il compratore ad assumersi il rischio che la cosa non venisse in essere); *b*) l'obbligo dell'*emptor* di trasferire alla controparte, a titolo corrispettivo, la proprietà di una somma di danaro (*pretium*). A tutela dei rispettivi diritti spettavano al *venditor* l'*actio venditi*, all'*emptor* l'*actio empti*.

Per effetto del *consensus* tra le parti e dal momento in cui esso si fosse formato, il rischio del perimento della merce (il cd. *periculum*) passava dal venditore al compratore: solo in caso di *res sperata* il trasferimento del rischio era rinviato al momento in cui la cosa fosse venuta in essere. La consegna della *merx* ne faceva acquistare all'*emptor* la pura *possessio* (*vacua possessio*), non il *dominium*: a parte il fatto che i *peregrini* privi di *ius commercii* non erano capaci di essere titolari del *dominium ex iure Quiritium*, nulla escludeva che la *res* risultasse di proprietà di un terzo e che questi si presentasse a rivendicarla come propria presso il compratore (cd. *evictio*). Con l'andar del tempo sorse peraltro l'uso di accompagnare il contratto di *emptio-venditio* con una *stipulatio* accessoria, mediante la quale il *venditor* garantiva il pagamento del valore (o del doppio valore) della cosa in caso di *evictio*: il pericolo della stessa veniva meno, per l'*emptor* che fosse capace di essere titolare del *dominium*, col decorso del termine per l'*usucapio* da parte sua della cosa.

(*b*) Per *locatio-conductio* si intese il contratto tra *locator* e *conductor*, in forza del quale nascevano le seguenti obbligazioni: *a*) l'obbligo del *locator* di tenere per un certo periodo di tempo a disposizione materiale del *conductor* un determinato oggetto giuridico (suo o di altri); *b*) l'obbligo del *conductor* di restituire l'oggetto al *locator* dopo averlo utilizzato, nell'interesse proprio o in quello del *locator*, nel modo e per il tempo convenuto; *c*) l'obbligo della parte che avesse tratto un vantaggio economico dal contratto di corrispondere all'altra (*locator* o *conductor*), a titolo di corrispettivo, una prestazione (generalmente periodica) in danaro (*merces*). A tutela dei rispettivi diritti, spettavano al *conductor* l'*actio conducti* ed al *locator* l'*actio locati*.

Nell'àmbito dell'unico *genus* ora descritto di *locatio-conductio*, andarono poi differenziandosi progressivamente: *a*) la *locatio rei* (probabilmente, l'ipotesi più elementare e più antica), in forza della quale il *locator* era obbligato a mettere a disposizione del *conductor* (detto, nel caso di fondi rustici, *colonus* e, nel caso di immobili di abitazione, *inquilinus*) una *res* materiale, mobile o immobile, affinché fosse il *conductor* a goderne ed a pagargli in corrispettivo la *merces*; *b*) la *locatio operis* (o meglio si direbbe, *locatio rei ad opus perficiendum*), in forza della quale il *locator*, proprietario di certi materiali, li metteva a disposizione di un artefice (*conductor*) affinché questi li lavorasse e li trasformasse nell'interesse di lui *locator*, che appunto perciò si obbligava a pagargli, ad *opus perfectum*, una *merces*; *c*) la *locatio operarum*, in forza della quale il *locator* (cd. *mercennarius*), avendo specifiche capacità di lavoro, si obbligava a mettere se stesso, con riferimento a quelle sue capacità (*operae*), agli ordini del *conductor*, che appunto per ciò era tenuto a pagargli in corrispettivo una periodica *merces*.

(*c*) Per *societas* si intese il contratto tra due *socii*, in forza del quale ciascun *socius* era obbligato ad impiegare nell'interesse comune una certa entità, anche disuguale, di *res*, oppure anche un certo *quantum* di sue attività (*operae*), allo scopo di compiere un singolo affare (*societas unius negotiationis*) o varî affari, oppure anche allo scopo di sfruttare l'insieme di ogni loro cespite patrimoniale (*societas omnium bonorum*). In connessione con questo impegno di cooperazione, le parti erano tenute a ripartire tra loro, secondo criterî prestabiliti, i guadagni, nonché eventualmente anche le perdite.

A tutela dei suoi diritti ciascun *socius* aveva verso l'altro l'*actio*

pro socio. Eccezionalmente la *societas* veniva contratta anche da più di due *socii*.

(*d*) Per *mandatum* (*acceptum*) si intese il contratto tra *mandator* e *mandatarius*, in forza del quale quest'ultimo si obbligava a compiere uno o più atti commessigli dal *mandator* per l'utile di questi o per l'utile di terzi, o anche per un utile parzialmente proprio (*mandatum mea gratia, aliena gratia, mea et tua gratia, tua et aliena gratia*). Non era previsto un corrispettivo per l'opera del mandatario perché il contratto si inseriva normalmente in un più ampio complesso di rapporti tra le parti e costituiva, in questo quadro, una esplicazione di fiducia e di amicizia.

A tutela dei suoi diritti, nei confronti di un mandatario infedele o trascurato, il *mandator* aveva l'*actio mandati directa*. Contro di lui, per costringerlo al pagamento di eventuali indennizzi, il mandatario aveva a sua volta l'*actio mandati contraria*.

§ 23. — IL « IUS HONORARIUM »

SOMMARIO: 142. L'attività del *praetor urbanus* e la formazione del *ius honorarium*. — 143. Gli *edicta magistratuum*. — 144. Lo svolgimento del procedimento formulare. — 145. La struttura del *iudicium* formulare. — 146. I mezzi processuali per la riforma del *ius civile*. — 147. Il contenuto del *ius honorarium*.

142. L'esempio del *praetor peregrinus* non fu seguito dal *praetor urbanus* solo in ordine ai rapporti del *ius civile novum* ed alla procedura giurisdizionale relativa (n. 140). Il *praetor urbanus* (la cui giurisdizione *inter cives*, come abbiamo visto, non era, oltre tutto, esclusiva) fu più che spiegabilmente portata a seguire quell'esempio, sia sul piano procedurale che sullo stesso piano della valutazione dei rapporti *inter cives*, per un motivo essenziale: che, col passare del tempo, si rivelava sempre più gravoso il còmpito di applicare *inter cives* un ordinamento giuridico, il *ius civile vetus*, superato dai tempi e certe volte addirittura riprovato dalla più evoluta coscienza sociale, per di più col mezzo di una procedura (quella delle *legis actiones*) a dir poco decrepita.

Il *ius publicum*, di cui abbiamo già segnalato il limitatissimo apporto che dette (per motivi in parte spiegabili) al rinnovamento del *ius civile vetus* (n. 138), fece, bisogna dirlo, assai poco anche nella sede in cui nulla gli impediva di operare: quella delle procedure

giurisdizionali. La legislazione comiziale si limitò, infatti, ad una mitigazione della troppo severa procedura della *manus iniectio* (*lex Vallia,* circa 200 a. C.) ed all'introduzione, con le *leges Silia* e *Calpurnia* (circa 200 a. C.), di un procedimento semplificato in ordine alle liti aventi ad oggetto debiti di somme di danaro e, rispettivamente, di cose determinate a peso, numero o misura: la *legis actio per condictionem*. Data la relativa facilità dell'accertamento in queste controversie, le due leggi stabilirono che il sedicente creditore convenisse l'asserito debitore davanti al magistrato (*in iure*) ed ivi si limitasse a fare un'affermazione solenne del proprio diritto: in caso di negazione del convenuto, l'attore era tenuto a dargli appuntamento (*condictio*) di lì a trenta giorni davanti al pretore per la nomina del giudice; la dilazione, inducendo le parti a rivedere i proprî conti e a valutare attentamente i proprî mezzi di prova, si rivelava opportuna ad evitare liti inutili, a sconsigliare al convenuto (e talvolta allo stesso attore) la riapparizione *in iure,* ad agevolare il più delle volte una transazione extragiudiziale. Rimanevano però fuori da questa *legis actio* più moderna le altre controversie in materia di *obligationes,* nonché quelle relative a rapporti assoluti, per le quali ultime non vi era altro da fare (se si escludono le ipotesi delle cd. azioni divisorie, esercitabili *per iudicis postulationem*) se non ricorrere all'antiquata e dispendiosa *legis actio sacramenti in rem*. Fu solo in virtù di un tortuoso espediente di marca giurisprudenziale che si riuscì, entro certi limiti, ad evitare l'odiosa *actio sacramenti in rem* relativamente alle controversie in tema di *dominium ex iure Quiritium,* dandosi vita alla prassi della cd. *actio in rem per sponsionem*. Il *dominus* che lamentasse di essere stato spossessato dalla sua proprietà da un usurpatore induceva costui, a scanso di una condanna al *sacramentum,* a promettergli mediante *sponsio* (una *sponsio* fuori e prima del giudizio: *sponsio praeiudicialis*) la modica e quasi simbolica somma di 125 sesterzi (30 assi) per l'ipotesi che gli riuscisse di provare di essere per l'appunto il *dominus* ed a promettergli inoltre, sempre per questa ipotesi, la restituzione della cosa con una *stipulatio pro praede litis et vindiciarum*: per il che le parti, disputando su due *obligationes ex sponsione,* erano messe in grado di utilizzare le più agevole ed economica *legis actio per iudicis postulationem* (n. 71).

Queste innovazioni procedurali non risolvevano comunque il problema fondamentale della inadeguatezza degli antiquati regolamenti previsti dal *ius proprium civium Romanorum*. A partire dagli

ultimi anni del sec. III a. C. il *praetor urbanus* cominciò allora, caso per caso, ad avvalersi senza riguardi del suo *imperium* per evitare i più gravi e palesi inconvenienti. Avvenne così che talvolta, pur senza disconoscere la validità formale di alcuni negozî civilistici, egli decretasse la reintegrazione dello stato giuridico precedente (*in integrum restitutio*) per qualche motivo che gli sembrasse opportuno; che altre volte, senza pronunciarsi circa la formale esistenza di un diritto scaturente dal *ius civile*, egli ne interdicesse provvisoriamente l'esercizio (*interdictum*), tutelando in tal modo, nell'attesa di un accertamento giudiziale da farsi, uno stato di fatto formalmente antigiuridico, ma a prima vista attendibile; che altre volte ancora egli concedesse ai privati di immettersi, per giusti motivi, nel possesso di beni pur senza esserne *domini* (*missio in possessionem*); e così via dicendo. Indubbiamente, con questi suoi atti di *imperium* più che di *iurisdictio*, il *praetor* derogava formalmente al *ius civile*. Ma, a parte il fatto che il suo *imperium* non era limitato giuridicamente che dagli *imperia* superiori e dalla *intercessio tribunicia*, l'opinione pubblica plaudiva a queste sue iniziative, che erano riconosciute pienamente rispondenti alle istanze della coscienza sociale.

Un ulteriore passo avanti fu compiuto dal *praetor urbanus* allorquando, avendo adottato in ordine alle controversie relative a istituti del *novum ius civile* la procedura del processo peregrino, si decise, purché le parti ne lo richiedessero concordemente, ad adottare la stessa procedura per la risoluzione dei rapporti previsti dal vecchio *ius civile*. La nuova procedura agevolava il pretore nella impostazione, secondo valutazioni moderne, degli stessi criterî di risoluzione sostanziale delle liti, e fu così che (probabilmente) apparvero nel mondo del diritto i cd. *iudicia imperio continentia*, mediante i quali il pretore avviava la lite a decisione non con ricorso ai principî del *ius civile vetus*, ma *ex imperio suo*, e quindi secondo le correnti valutazioni sociali. È ovvio che per varare *iudicia* di questo tipo occorrevano due fondamentali requisiti: in primo luogo, che le parti si trovassero in pieno accordo, tra loro e col *praetor*, in ordine alla adozione della procedura formulare ed al contenuto del *iudicium*; in secondo luogo, che il *iudex privatus*, essendo investito del potere di giudicare da un *iussus iudicandi* del *praetor*, portasse a termine il suo còmpito prima della scadenza dell'anno di carica dello stesso *praetor*, cioè sotto le ali del *praetor* che lo avesse investito con l'*iussus iudicandi*.

Un forte impulso all'affermarsi della nuova procedura formulare

fu dato dalla *lex Aebutia* (*de formulis*), di data incerta ma comunque non posteriore al 123 (130 a. C.?). Sebbene l'argomento sia oscuro e controverso, noi riteniamo assai probabile che la *lex Aebutia* sia stata quella che, ponendo fine a ogni dubbio in proposito, autorizzò esplicitamente il *praetor urbanus* ad adottare, su richiesta delle parti, la procedura *per concepta verba,* anziché quella *per legis actiones,* in ordine a tutte le controversie relative ai rapporti previsti dal vecchio *ius civile.* Con ciò il *praetor* fu autorevolmente confortato nell'orientamento di dar vita ad un ' diritto applicato ' più snello e moderno del vecchio *ius civile,* ispirando il suo agire al criterio dell'*aequitas,* cioè dell'adeguamento delle regole di giudizio alle più moderne concezioni e valutazioni sociali, e ricorrendo, per l'attuazione del suo programma, ad accorgimenti tecnici di varia natura.

L'opera del *praetor* fu ben presto imitata dagli altri magistrati giusdicenti, che pure avevano a che fare col *vetus ius civile,* e cioè gli *aediles curules* e i governatori delle *provinciae.* Anche qui l'elasticità della procedura, se accettata concordemente dalle parti in causa, fu il mezzo per l'affermazione di nuovi orientamenti di valutazione dei rapporti in controversia. A lungo andare, si determinò in tal modo un nuovo sistema giuridico, che si disse complessivamente (ma sopra tutto nel successivo periodo classico) *ius honorarium,* con allusione al fatto di scaturire dall'attività di magistrati, cioè di funzionarî rivestiti di *honores.* Ma il *ius honorarium,* a differenza del *novum ius civile,* non fu affatto considerato un più moderno sistema civilistico. Esso rimase sempre un sistema giuridico nettamente distinto da quello del *ius civile,* sia *vetus* che *novum*: il che dipese dal fatto che le materie di *ius honorarium* non furono diverse da quelle del *ius civile,* ma furono le stesse materie del *ius civile vetus,* regolate, tuttavia, secondo principî diversi. Dato che il *ius civile vetus* era considerato tuttora eterno e immutabile nei suoi principî, è chiaro che i principî derogatorî della giurisdizione onoraria, se vennero anch'essi chiamati (non senza qualche esitazione) principî di *ius,* non potevano essere qualificati come civilistici, tanto più che l'applicazione ai cittadini ne dipese a lungo, almeno formalmente, dalla accettazione delle parti in causa.

143. Ai fini della cognizione del *ius honorarium,* ebbero molto rilievo gli *edicta* emanati dai magistrati giusdicenti all'inizio dell'anno di carica per rendere noto ai *cives Romani* il programma che

ciascun magistrato avrebbe attuato. Tali *edicta,* essendo destinati a coprire tutto l'anno, si dissero *perpetua,* per distinguerli dagli *edicta repentina,* emanati eventualmente durante l'anno, secondo le necessità, ad integrazione dell'editto di entrata in carica.

A prescindere dall'*edictum peregrinum* (n. 140), si segnalarono, con l'andar del tempo, tre tipi di *edicta perpetua*: l'*edictum praetorium* per antonomasia, cioè l'editto del *praetor urbanus,* che preannunciava i criterî che avrebbe seguito questo magistrato nella risoluzione delle controversie fra cittadini romani, in Roma; l'*edictum aedilium curulium,* che preannunciava i criterî cui si sarebbero attenuti questi magistrati nell'amministrazione cittadina e nella risoluzione delle contestazioni che potessero sorgere entro i mercati cittadini; l'*edictum provinciale* di ogni singolo governatore delle *provinciae* (magistrato o promagistrato), che preannunciava i criterî cui si sarebbe attenuto ciascuno di questi funzionarî nel regolamento di certe questioni politico-amministrative della *provincia* e conteneva, probabilmente, anche una sezione in cui erano ripetute molte clausole dell'*edictum praetorium,* ai fini della risoluzione delle controversie che potessero intervenire fra i cittadini romani residenti nella *provincia.*

Gli *edicta* (*perpetua* o *repentina* che fossero), essendo espressione di una auto-limitazione della discrezionalità magistratuale, non vincolavano giuridicamente i magistrati all'attuazione dei programmi in essi formulati: erano tutti, in linea astratta, derogabili o almeno revocabili. In pratica, l'opinione sociale controllava gli edicenti sia nella emanazione che nell'osservanza dei loro programmi annuali, e una *lex Cornelia de edictis praetorum* (un plebiscito provocato dal tribuno C. Cornelio nel 67 a. C.) finì per stabilire significativamente '*ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent*'. Ma la *lex Cornelia* (relativa, si badi, ai soli *praetores*) ebbe efficacia nella misura in cui i pretori non ricorressero, per modificare l'editto annuale, ad *edicta repentina,* e si risolse, in buona sostanza, in un vibrato richiamo dei magistrati giusdicenti alla coerenza ed alla correttezza: due virtù che, nell'agitato sec. I a. C., non lucevano molto.

Se deviazioni singole dalle promesse edittali vi furono, va subito aggiunto, peraltro, che i magistrati giusdicenti romani, conforme alla tendenza generale della giurisprudenza che li consigliava, furono tutt'altro che inclini ad emanare, all'inizio dell'anno di carica, programmi edittali personalistici e originali. Al contrario, gli editti magistratuali si accrebbero certo, col tempo, di nuove clausole, ma,

salvo minimi ritocchi, non furono mai riformati rispetto ai testi pubblicati negli anni precedenti. Le clausole edittali non erano, in generale, il frutto di una escogitazione più o meno profonda del magistrato, ma erano formulate soltanto se ed in quanto una determinata soluzione fosse stata trovata e collaudata nella pratica su ispirazione della giurisprudenza. All'inizio del suo anno di carica il magistrato pubblicava insomma quel che era stato fatto dai suoi predecessori, che era stato riconosciuto equo dai consociati e che quindi egli sentiva di dover fare, mentre le stesse clausole ' nuove ' erano piuttosto relative alle soluzioni affermatesi come eque nell'anno o negli anni immediatamente precedenti, che non a quelle che il nuovo magistrato ritenesse, in forza di un ragionamento *a priori*, ancora più opportune e socialmente adeguate: per le ipotesi nuove si sarebbe provveduto con *edicta repentina*. Di conseguenza, si spiega perché fosse ben raro il caso che una clausola, una volta penetrata nell'editto, ne venisse estromessa: se si verificava l'ipotesi che di fronte ad una soluzione più rudimentale il nuovo pretore si decidesse ad adottare una soluzione più perfezionata o diversa, non perciò scompariva la clausola precedente, ma la nuova si poneva accanto all'antica e coesisteva con essa, salvo a soppiantarla praticamente tutte le volte che la fattispecie relativa si presentasse.

Tecnicamente, la parola *edictum* stava a significare ogni singola clausola inserita nell'albo magistratuale (*edictum de vadimonio, edictum de mancipiis vendundis* ecc.). Molto presto, peraltro, invalse l'uso di chiamare anche, complessivamente, *edictum* (*praetoris urbani, praetoris peregrini* ecc.) tutto il testo magistratuale. L'uso si diffuse sempre più, man mano che, col finire del periodo preclassico ed il procedere del periodo seguente, avvenne che l'albo subisse, per opera dei magistrati che si succedevano, sempre minor numero di innovazioni e modificazioni, avviandosi cioè a diventare *tralaticium*. Quanto al modo di formulazione dei programmi edittali, va avvertito che il ' linguaggio ' degli edicenti era un linguaggio eminentemente processuale. Il magistrato cioè elencava, a beneficio delle eventuali parti che volessero rivolgersi a lui, il formulario (le *formulae*) degli *iudicia* che si sarebbe sentito di concedere in ordine alle singole ipotesi di controversia: quando queste ipotesi dovessero essere risolte, secondo lui, ancora in base ai vecchi principî del *ius civile*, la clausola edittale si limitava a proporre la *formula* relativa; quando invece il principio di soluzione della controversia era nuovo, la *formula* era preceduta da una breve enunciazione illustrativa di

quel principio, cioè da un *edictum* nel senso più stretto del termine. Fu appunto perciò che le controversie modellate sulle *formulae* edittali, secondo le tecniche del nuovo processo, integrarono quella procedura che si disse dell' ' *agere per formulas* '.

144. Il procedimento *per formulas,* che andò stabilizzandosi sugli scorci del periodo preclassico, surrogò quello *per legis actiones* limitatamente alle procedure dichiarative (fermo restando, almeno in teoria, il procedimento esecutivo della *legis actio per manus iniectionem*). Anch'esso si svolgeva in due fasi: una *in iure,* davanti al magistrato giusdicente, e l'altra *apud iudicem,* davanti al giudice privato.

(*a*) La fase *in iure* era resa possibile dalla presenza di ambedue le parti (attore e convenuto) *pro tribunali.* A tal fine l'attore poteva citare il convenuto nel tradizionale modo solenne della *in ius vocatio,* regolato dalle *XII tabulae*; per i rinvii ad udienze successive egli si faceva rilasciare dal convenuto un *vadimonium,* cioè una solenne promessa (anticamente garantita da *vades* e successivamente garantita da *sponsores*) di ripresentarsi *in ius* in un determinato giorno. Se ed in quanto il convenuto si recasse effettivamente *in ius* per il contraddittorio, l'attore (che già in sede stragiudiziale aveva provveduto normalmente a preavvertirlo circa l'azione che intendeva esercitare) procedeva all'*editio actionis,* cioè ad una indicazione precisa della sua pretesa con conseguente designazione della *formula* edittale prescelta, o, in mancanza di una *formula* edittale *ad hoc,* con conseguente invocazione al magistrato affinché concedesse un apposito *iudicium.* Sul punto il convenuto era libero di intavolare una discussione, al termine della quale il magistrato era in grado di decidere se procedere alla invocata *datio actionis* o se, invece, tagliar corto alle richieste dell'attore mediante una *denegatio actionis.*

Cause di impossibilità del processo erano l'assenza di una delle parti *in iure* o la renitenza di una di esse ad addivenire alla *litis contestatio*: in questi casi la proponibilità dell'azione non era però esclusa per sempre, sicché l'attore poteva tornare alla carica con la stessa azione anche altre volte, profittando del cambiamento del magistrato o di altre circostanze. La possibilità sia per il pretore che per le parti di impedire la *litis contestatio,* dimostra come questa fosse il frutto del concorso delle loro tre volontà: la *datio iudicii* del magistrato, la *dictatio iudicii* dell'attore (o del pretore su istanza

dell'attore) e l'*acceptio iudicii* del convenuto. Concettualmente indipendente dalla *litiscontestatio,* sebbene il più delle volte implicito in essa, era il *iussum iudicandi* rivolto dal magistrato al giudice privato per investirlo della potestà di giudizio.

Effetto della *litiscontestatio* era la estinzione del rapporto giuridico controverso e la sua surrogazione con un nuovo rapporto giuridico nei termini indicati convenzionalmente nel *iudicium*: un rapporto per cui il convenuto era obbligato a subire la condanna se il giudice accertasse il suo torto (' *condemnari oportere* '). Effetto del *iussum iudicandi* era l'assunzione da parte del giudice privato della potestà pubblica di condannare o di assolvere il convenuto nel termine finale dell'anno magistratuale.

(*b*) La fase *apud iudicem* aveva inizio, in teoria, nel momento della *litiscontestatio,* in cui contemporaneamente aveva termine la fase *in iure*; ma in pratica essa cominciava nel momento in cui le parti o una di esse (generalmente, per ovvî motivi, l'attore) si presentavano all'*iudex privatus,* chiedendogli che, in forza del *iussum iudicandi* e sulla base del *iudicium* concertato *in iure* (*iudicium* i cui termini erano confermati personalmente da testimonî o da un documento di *testatio* dagli stessi sigillato), svolgesse la sua attività di giudizio. Se una delle parti non si presentava all'*iudex,* questi esercitava egualmente la sua funzione fruendo delle allegazioni dell'altra parte (attore o convenuto che fosse), dimodoché giungeva alla *sententia* pure in assenza di uno dei contendenti. Se invece ambedue le parti non si presentavano al *iudex,* il procedimento non poteva aver luogo. Infine, se, non presentandosi le parti o non facendo in tempo il *iudex* ad assolvere la sua funzione, scadeva il termine finale del giudizio, si verificava la *mors litis*; ma sembra che l'attore potesse successivamente invocare dal nuovo magistrato una conferma della precedente *litiscontestatio* ed una rinnovazione del processo *apud iudicem* sulla base di un altro *iussum iudicandi.*

Il procedimento *apud iudicem* era molto semplice e libero. Le parti, eventualmente assistite da *defensores,* ribadivano le affermazioni fatte *in iure* e cristallizzate nel *iudicium,* adducendo le prove relative, che il giudice assumeva e valutava. L'onere della prova spettava, di regola, a chi affermasse una circostanza, non a chi la negasse (' *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat* '). Pertanto, essenzialmente l'attore era gravato del còmpito di provare gli elementi giustificativi della condanna del convenuto; il convenuto, invece, era tenuto a provare solo le circostanze su cui avesse basato

una *exceptio* o una *duplicatio* (e in questo senso si diceva che '*reus in excipiendo fit actor*') (n. 145). Quanto ai mezzi di prova, era lasciata alle parti la massima libertà di produrli in tutta la loro varietà (documenti, testimonianze ecc.), ma era altresì lasciata al giudice la massima libertà di valutarne la efficacia. Tuttavia il giudice non era libero di basare la sua *sententia* su indagini (*inquisitiones*) svolte da lui stesso o per sua iniziativa, perché doveva giudicare solo '*iuxta alligata et probata*'.

La *sententia iudicis*, con cui si chiudeva la fase *apud iudicem*, era un atto complesso costituito: da un parere (*sententia* in senso stretto), che il *iudex* emanava come privato *ex informata conscientia*; da un conseguente provvedimento di *condemnatio* o di *absolutio* (o, nelle azioni divisorie, di *adiudicatio*), che il *iudex* emanava in forza dell'investitura di poteri conferitagli mediante il *iussum iudicandi*. La eventuale condanna era sempre pecuniaria, cioè in una somma di danaro determinata, e mai *in ipsam rem*.

145. Una migliore conoscenza del procedimento *per formulas* comporta che si analizzi, sia pur sommariamente, la struttura del *iudicium* processuale, cioè dello schema (concretato *in iure* tra magistrato e parti) di quel che sarebbe dovuto essere il problema che il giudicante avrebbe dovuto in concreto risolvere.

Il *iudicium* era costituito da quattro parti ben distinte: *a*) la *iudicis nominatio*, cioè la designazione della persona o delle persone incaricate dal pretore, su accordo o con l'assenso delle parti, di emettere la *sententia* (es.: '*Titius iudex esto*'); *b*) la *pars pro actore*, nella quale si formulava l'ipotesi che risultassero fondati gli argomenti addotti dall'attore (indicato nelle formule edittali col nome simbolico di Aulo Agerio) ed infondati quelli addotti dal convenuto (nelle formule edittali: Numerio Negidio), e si invitava conseguentemente il giudice ad emettere il provvedimento richiesto dall'attore (es.: '*si paret Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem milia dare oportere — nec inter A.m A.m et N.m N.m convenisse ne ea pecunia peteretur —, iudex, N.m N.m A.o A.o sestertium decem milia condemnato*'); *c*) la *pars pro reo*, nella quale si formulava la ipotesi che non risultassero fondati gli argomenti addotti dall'attore o risultassero fondati gli argomenti contrarî addotti dal convenuto, e si invitava conseguentemente il giudice a lasciare indenne il convenuto (es.: '*si non paret, absolvito*'); *d*) il *iussum iudicandi*, cioè

il conferimento al giudice del potere di emettere un provvedimento sulla base delle due parti ora indicate: *iussum* che non sempre era formulato autonomamente, ma che si desumeva *ab implicito*, il più delle volte, dallo stesso tono imperativo della formulazione (es.: ' *condemnato, absolvito* ').

Il ' merito ' dell'*iudicium*, costituito dalle *partes pro actore* e *pro reo*, si componeva di due elementi essenziali e di svariati elementi accidentali.

(*a*) Clausole essenziali erano l'*intentio*, cioè la formulazione della pretesa dell'attore, e la *condemnatio*, cioè l'invito rivolto al giudice a condannare il convenuto al pagamento di una somma di danaro, se ed in quanto risultasse accoglibile l'*intentio*, o ad assolverlo in caso contrario.

L'*intentio* poteva essere *in ius* o *in factum concepta*. Era *in ius concepta*, se consistente nella affermazione di un diritto o di un dovere prestabiliti dal *ius civile*, dal *ius publicum* o, per taluni principî ormai consolidati, dallo stesso *ius honorarium* (es.: ' *si paret fundum Capenatem A.i A.i esse ex iure Quiritium* '; ' *si paret N.m N.m A.o A.o centum dare oportere* '); mentre era *in factum concepta*, se consistente nella indicazione di una situazione di fatto che (nella mancanza di una sicura previsione dell'ordinamento giuridico) giustificasse, ad avviso del magistrato, la *condemnatio* (n. 146). Solo eccezionalmente potevano aversi *formulae* con la sola *intentio*, nel senso che il giudice era invitato al mero accertamento della esistenza o inesistenza di un diritto o di una circostanza di fatto: tali *formulae* servivano, peraltro, a porre i presupposti di un'altra azione, quindi in definitiva di una *condemnatio*, ed appunto perciò erano dette *praeiudicia* (es.: ' *quanta dos C. Seiae sit* [*vide*] ', ' *an Titius ingenuus sit* [*vide*] ').

(*b*) Clausole eventuali del *iudicium*, che potevano essere inserite in esso in ipotesi particolari, furono la *demonstratio*, la *adiudicatio*, la *taxatio*, la *praescriptio*, l'*exceptio* e le clausole affini all'*exceptio*.

La *demonstratio* era una clausola mediante cui si chiarivano e precisavano i termini di fatto della questione (es.: la frase ' *quod A.s A.s apud N.m N.m mensam argenteam deposuit, qua de re agitur* ', con cui si precisava l'*intentio* che la seguiva nella formula dell'*actio depositi*: ' *quidquid ob eam rem N.m N.m A.o A.o dare facere oportet ex fide bona, eius, iudex, N.m N.m condemnato* ecc. ').

La *adiudicatio*, propria dei giudizî divisorî (*iudicia familiae*

herciscundae, communi dividundo e *finium regundorum*) era una clausola con cui si dava al giudice il potere di assegnare in *dominium ex iure Quiritium* ai singoli dividenti le parti di una cosa o di un patrimonio comune (a prescindere dal pagamento di eventuali somme di conguaglio, che era previsto dall'immancabile *condemnatio*).

La *taxatio* era una clausola con cui, in taluni casi, si limitava entro un certo *maximum* l'importo della condanna, lasciando al giudice la possibilità di fissare un importo minore (es.: '*dumtaxat sestertium decem milia condemnato*'; '*dumtaxat quod reus facere potest condemnato*').

La *praescriptio,* era una clausola con cui si ponevano in via preliminare delle riserve *pro actore* o *pro reo* (queste ultime poco usate), in modo da limitare il campo di estensione dell'azione (es.: '*ea res agatur cuius rei dies fuit*', *praescriptio pro actore* mediante la quale si limitava l'azione contro il debitore rateale alle rate per cui fosse già venuto il giorno di scadenza).

L'*exceptio,* posta subito dopo l'*intentio,* serviva, infine, a condizionare la condanna del convenuto, oltre che al buon fondamento della pretesa dell'attore, anche al mancato fondamento di una circostanza dedotta dal convenuto e tale da rendere inefficace la pretesa dell'attore (n. 146). Clausole affini all'*exceptio* erano la *replicatio* dell'attore, la *duplicatio* del convenuto, la *triplicatio* dell'attore ecc.: mediante le quali, contro una circostanza dedotta dalla controparte, si faceva presente un'altra circostanza atta a togliere efficacia alla prima.

146. Nel quadro della procedura ora descritta, il *praetor urbanus* e gli altri magistrati giusdicenti operarono nei modi più vari per giungere traverso il processo al risultato pratico di una riforma del *ius civile*. In primo luogo, essi svilupparono e perfezionarono i mezzi '*magis imperii quam iurisdictionis*' (n. 142). In secondo luogo, utilizzarono con somma accortezza le possibilità dello stesso procedimento ordinario, sopra tutto mediante il ricorso alle *exceptiones,* alla *denegatio actionis* e a *formulae* particolarmente studiate.

Di queste tecniche ingegnose (dietro le quali si avverte facilmente l'opera di una raffinatissima giurisprudenza) sarà bene, almeno per sommi capi, rendersi meglio conto.

(*a*) Gli *interdicta* (n. 142) erano ordinanze di urgenza (anche dette, pertanto, *decreta*) mediante le quali il magistrato ingiungeva

a chi di ragione di restituire una cosa di cui si fosse impossessato (*interdicta restitutoria*), di esibire un oggetto che tenesse riservato (es., un documento: *interdicta exhibitoria*), o infine di astenersi da un certo comportamento (*interdicta prohibitoria*). La fattispecie processuale da cui scaturivano normalmente questi provvedimenti era la seguente: un attore, avendo convenuto *in ius* un convenuto, non solo chiedeva (o si riservava di chiedere) un determinato accertamento (con conseguente *condemnatio* ed eventuale *adiudicatio*) nei suoi confronti, ma lamentava un suo comportamento palesemente arbitrario od ostruzionistico; il convenuto poteva a sua volta cogliere l'occasione per denunciare di quel comportamento proprio l'attore: di fronte all'evidenza o all'alta probabilità del comportamento, il magistrato (*cum imperio*) decretava che chi lo avesse compiuto (cioè il convenuto oppure, eventualmente, anche l'attore) cominciasse col rimettere a posto le cose. Quando l'ordine, anziché ad una parte soltanto, si rivolgeva impersonalmente ad ambedue (il che si verificava, più precisamente, nell'ipotesi degli *interdicta prohibitoria,* di cui vedremo tra poco una importante applicazione in materia di *possessio*: n. 147), si parlava di *interdictum duplex*. Se il destinatario dell'ordine dichiarava di volervi ottemperare, la questione di urgenza era chiusa e il processo di accertamento richiesto dall'attore poteva essere tanto impostato nella stessa udienza, quanto (più spesso) rinviato a tempi successivi. Se invece il destinatario (o uno dei destinatarî) dell'*interdictum* dichiarava di non volervi ottemperare, colui che vi avesse interesse poteva senz'altro aprire una procedura *ex interdicto* (spesso *cum poena,* cioè comportante una penale pecuniaria a carico del soccombente) per l'accertamento della questione di fondo. L'importanza pratica del *decretum* interdittale stava nel rendere impossibile, a chi si rifiutasse di ottemperare all'*interdictum,* di sottrarsi all'accertamento giurisdizionale: stava quindi, il più delle volte, nell'ottenere quel risultato immediato (e sia pur provvisorio) che fosse equo realizzare a beneficio della pace sociale.

(*b*) Le *in integrum restitutiones* (n. 142) erano provvedimenti mediante i quali il magistrato (*cum imperio*) dichiarava privi di efficacia, per motivi di equità, atti pienamente validi *iure civili,* e quindi ripristinava integralmente (' *restituere in integrum* ') le situazioni che quegli atti giuridici avessero modificato. Il magistrato emanava tali provvedimenti su richiesta dell'attore e nei confronti del convenuto ' *causa cognita* ', cioè previo un suo personale accertamento delle buone ragioni per cui fosse equo procedere alla ' inutilizzazione '

dell'atto giuridico pregiudizievole per l'attore (es., il *dolus malus* di cui l'attore fosse stato vittima: n. 147). Di solito, il provvedimento era emesso in forma esplicita, mediante apposito *decretum*; ma, a volte, l'effetto restitutorio era ottenuto in modo implicito, attraverso la concessione di *formulae ficticiae*, con cui si invitava il *iudex* a fingere che un certo fatto (es.: una *capitis deminutio*) non si fosse verificato o che un altro fatto si fosse verificato.

(*c*) Le *stipulationes praetoriae* (anche dette *cautiones*) erano normali *stipulationes* che il magistrato, su richiesta dell'interessato, imponeva alla controparte di compiere, con la minaccia (per l'ipotesi che si rifiutasse) di una *denegatio actionis* o di una *missio in possessionem* o di altro provvedimento sfavorevole ai suoi interessi. Il fine delle *stipulationes praetoriae* era un fine di garanzia: il destinatario del comando pretorio era tenuto ad impegnarsi (in veste di *promissor*) al pagamento di una somma di danaro alla controparte allo scopo di garantirla dal verificarsi di un pregiudizio eventuale.

(*d*) Le *missiones in possessionem* (n. 142) erano provvedimenti mediante i quali il magistrato autorizzava il richiedente ad immettersi nella detenzione (o anche talvolta nel possesso) di un bene singolo, o addirittura di tutto il patrimonio di un altro soggetto (es., un debitore insolvente), con la conseguenza che a costui il magistrato denegava l'azione se volesse riacquistare la materiale disponibilità dei suoi beni. Nel caso di *missio in possessionem* relativa a singoli beni si parlava di *missio in rem*; se invece la *missio* riguardava l'intero patrimonio di un soggetto, si parlava di *missio in bona* (n. 147). L'importanza delle *missiones in possessionem* fu sopratutto in ciò: che esse costituivano, di regola, il modo 'onorario' per la esecuzione delle condanne (e più in generale dei crediti certi) sul patrimonio del debitore, pur restando ferma in teoria la possibilità di ricorrere all'ormai svuotata *legis actio per manus iniectionem*.

(*e*) La *bonorum possessio* era l'autorizzazione elargita dal pretore ad una o più persone di comportarsi come se fossero titolari del patrimonio ereditario di una persona defunta, prescindendo dai diritti che su tale patrimonio potessero vantare i successori *iure civili*. In origine la *bonorum possessio* era *sine re*, nel senso che i *bonorum possessores* potevano comportarsi come titolari nei riguardi di tutti salvo che degli *heredes iure civili*, di fronte alla cui azione ereditaria (*hereditatis petitio*) erano tenuti a soccombere. Ma sul finire del periodo preclassico essa divenne, almeno di regola, *cum re*, e pertanto

i *bonorum possessores* furono protetti (mediante la *denegatio* della *hereditatis petitio* ai successori *ex iure civili*) anche rispetto agli *heredes* e furono ammessi ad esercitare contro chiunque *actiones ficticiae* (in cui si ordinava al giudice di fingere che essi fossero *heredes iure civili*).

(*f*) L'*exceptio* (n. 146) era utilizzata nel caso che un soggetto convenisse un altro soggetto per ottenere il rispetto di un diritto scaturente dal *ius civile* (es.: un diritto di credito). Il pretore, pur non essendovi motivo per disconoscere la fondatezza del diritto vantato dall'attore, se tuttavia riteneva che una certa circostanza opposta dal convenuto fosse tale da autorizzare il *iudex privatus* a negare in concreto il soddisfacimento della pretesa dell'attore (es.: il convenuto si era realmente obbligato, ma perché vittima di un raggiro o di una minaccia della controparte: n. 147), redigeva il *iudicium* con l'accorgimento di inserirvi una clausola con cui invitava il *iudex privatus* a fare una eccezione, cioè ad assolvere il convenuto, qualora questi provasse a sua volta quella certa circostanza paralizzante. Ad esempio: '(*Si paret N.m N.m A.o A.o sestertium X milia dare oportere,*) *si in ea re nihil dolo malo A.i A.i factum est,* (*iudex, N.m N.m A.o A.o sestertium X milia condemnato: si non paret, absolvito*)'.

(*g*) La *denegatio actionis* era operata dal magistrato quando egli giudicasse iniquo, per motivi generali o per motivi specifici, dar corso alla pretesa vantata *iure civili* dall'attore. È pensabile che già in sede di procedimenti *per legis actiones* il pretore si sia indotto talvolta a denegare giustizia, pur di non far valere pretese riprovate dalla coscienza sociale. Ma, tecnicamente, la *denegatio actionis,* nell'àmbito delle procedure formulari, non era un diniego di giustizia: era, più semplicemente, il rifiuto di avallare un certo *iudicium* richiesto dall'attore. Dato che il *praetor* poteva discrezionalmente concedere il *iudicium,* poteva anche non concederlo, cioè rifiutarlo.

(*h*) I *iudicia ficticia* erano *iudicia* in cui si ordinava all'*iudex privatus* di procedere nella sua funzione di decisione astraendo dalla mancanza di un certo requisito chiesto dal *ius civile* per il buon fondamento del diritto vantato dall'attore, e più precisamente facendo finta che quel requisito esistesse. Ad esempio, Aulo Agerio, volendo acquisire da Sempronio il *dominium ex iure Quiritium* di una *res mancipi,* si era accontentato di una semplice *traditio,* senza il ricorso alla formalità della *mancipatio* o della *in iure cessio*: il

vizio di forma impediva ad Aulo Agerio di essere *dominus ex iure Quiritium* della cosa, ragion per cui avrebbe dovuto aspettare a questo fine il decorso del termine necessario per la *usucapio*. Si supponga ora che, prima della scadenza del termine dell'usucapione, un qualsiasi Numerio Negidio si impossessasse della cosa acquistata da Aulo Agerio: questi, non essendo ancora *dominus*, non era in condizione, *iure civili*, di esercitare la *rei vindicatio*. Siccome ciò non sarebbe stato equo, il magistrato concedeva ad Aulo Agerio la *rei vindicatio* contro Numerio Negidio 'come se egli avesse già acquistato la proprietà per usucapione'. Ecco la *formula* (cd. *actio Publiciana*: n. 147): '*Si quem hominem* (schiavo) *A.s. A.s emit et ei traditus est, anno possedisset, tum si eum hominem, de quo agitur, eius ex iure Quiritium esse oporteret, neque is homo a N.o N.o A.o A.o restituatur, quanti era res erit, tantae pecuniae, iudex, N.m N.m A.o A.o condemnato; si non paret absolvito*'.

(*i*) I *iudicia* con trasposizione di soggetti si usavano quando certe persone, per conto delle quali un negozio era stato gerito, non potessero essere convenute in giudizio per il pagamento o la restituzione, in quanto il *ius civile* non ammetteva che esse fossero responsabili delle obbligazioni assunte da certi altri: così era, ad esempio, per il *pater familias* in ordine alle obbligazioni contratte per suo conto dai *filii* o dai *servi*, che *iure civili* erano privi della soggettività giuridica e della capacità di obbligarsi. Il pretore, giudicando iniqua l'applicazione di questa regola, concesse ai creditori una *formula* speciale nella quale, mentre la persona di colui che aveva assunto il debito (*filius familias, servus*) era rettamente indicata nella parte destinata ad esprimere la pretesa (*intentio*), il giudice era tuttavia invitato (dalla *condemnatio*) a condannare (o assolvere) il soggetto per conto del quale il negozio era stato concluso (cioè il *pater familias*). Esempio: '*Si paret Damam* (*servum N.i N.i*) *A.o A.o sestertium X milia dare oportere, iudex, N.m N.m A.o A.o sestertium X milia condemnato; s.n.p.a.*'.

(*l*) I *iudicia in factum concepta* si usavano per certi casi in cui un interesse subbiettivo non era affatto tutelato dal *ius civile*, eppure il magistrato riteneva equo concedere all'attore la tutela giudiziaria: il *iudex privatus* era allora invitato a decidere non sulla base di presupposti di diritto (veri o fittizî), ma sulla base di circostanze di fatto reputate degne di tutela dal giusdicente. Esempio: '*Si paret A.m A.m apud N.m N.m mensam argenteam deposuisse eamque dolo malo N.i N.i A.o A.o redditam non esse, quanti ea res*

erit, tantam pecuniam, iudex, N.m N.m A.o A.o condemnato; s.n.p.a. '. In questa formula (dell'*actio depositi in factum*) non si parla di un obbligo giuridico di Numerio Negidio verso Aulo Agerio (' *si... oportet* '), ma si basa la potestà del giudice (di condannare o di assolvere) sui risultati dell'accertamento da parte sua di una mera situazione di fatto (' *si paret A.m A.m... deposuisse* ').

(*m*) Completa il quadro la gamma della cd. *actiones utiles*. Il magistrato estendeva talvolta l'azione spettante a tutela di un certo rapporto a rapporti analoghi a quello, sebbene non identici: egli rendeva con ciò utilizzabile per casi analoghi un certo mezzo di tutela giuridica. Ad esempio, l'*actio legis Aquiliae* (n. 138) spettava soltanto per pretendere in giudizio il risarcimento di danni arrecati materialmente dall'agente ad una cosa corporale (*damnum corpore corpori illatum*): il pretore concesse *utiliter* la stessa azione anche a favore di coloro che avesero subìto danni di tipo diverso o per cause diverse.

147. Pure attraverso una scorsa assai rapida, è estremamente facile illustrare l'imponenza dell'opera riformatrice esercitata dal *ius honorarium*, e particolarmente dal *ius praetorium*, a chi abbia presente, nelle sue linee generali, il contenuto del *ius civile* (n. 129-131).

(*a*) In ordine ai soggetti dei rapporti giuridici, va particolarmente segnalato lo sforzo di facilitare le manumissioni dei *servi* e di permettere, comunque, ai sottoposti a *potestas* il compimento di importanti atti giuridici. Ciò essenzialmente allo scopo di agevolare la vita giuridica privata e di far cadere, o quanto meno di rendere meno rigorosa, la limitazione della capacità di compiere atti giuridici ai soli cittadini in condizione di autonomia familiare.

Le *manumissiones*, che il rigore civilistico considerava valide solo se compiute in tre modi determinati (*testamento, censu, vindicta*), furono tutelate dal *praetor* anche se fatte in altri modi non formali (*per epistulam* o *inter amicos*), essendo ritenuta più che sufficiente allo scopo la possibilità di dare una prova documentale (la *epistula*) o testimoniale (la attestazione degli *amici*) della manifestazione di volontà del *dominus*. Il liberto ' onorario ' non diventava cittadino romano sul piano costituzionale, ma per tutto il resto era pienamente equiparato ai liberi e cittadini.

Ma per creare nuovi protagonisti della vita giuridica non era necessario ricorrere ad emancipazioni ed a manumissioni. In consi-

derazione della pratica assai diffusa di affidare ai *filii* ed ai *servi* più capaci (cioè a persone sostanzialmente capaci di agire, anche se formalmente prive di soggettività e quindi di capacità *iure civili*) la gestione di taluni negozi (per es., il comando di una nave oneraria, la direzione di una filiale distaccata, una trattativa di merci in luoghi lontani ecc.), il *praetor* si preoccupò di tutelare i crediti sorti verso i sottoposti (incapaci di obbligarsi), mediante la concessione di azioni formulari con trasposizione di soggetti (n. 146): l'*actio exercitoria* (contro il *pater* o il *dominus* del comandante di nave), l'*actio institoria* (per l'ipotesi di preposizione del sottoposto ad una filiale di commercio), l'*actio quod iussu* (contro il capo-famiglia che avesse autorizzato la trattativa) ed altre ancora (cd. *actiones adiecticiae qualitatis*).

(*b*) Tra i molteplici interventi del *praetor* nei rapporti attinenti alla *familia*, è degna di particolare rilievo l'introduzione dell'*actio rei uxoriae* in materia dotale. A termini di *ius civile*, sappiamo che la *dos*, costituita dalla moglie o da altri per lei al fine di aiutare il marito nella gestione domestica, era destinata a divenire di pertinenza esclusiva del *maritus*: di conseguenza (ove non si fosse provveduto a premunirsi mediante una *stipulatio de dote reddenda*), non vi era diritto alla restituzione in caso di scioglimento del matrimonio per divorzio o per morte della moglie. L'*actio rei uxoriae* fu appunto concessa alla moglie *sui iuris* (o, se la moglie era *alieni iuris*, al *pater* di lei) per ottenere la retrocessione di quel tanto di *res uxoria* (tutta la *dos* o parte della stessa), che non fosse equo lasciare gratuitamente nelle mani del marito e che quindi fosse opportuno, a mente del giudice, restituire (' *quod melius aequius erit* ').

(*c*) In materia di rapporti assoluti, il *ius honorarium* si segnalò per innovazioni di particolare rilievo, che facilitarono in modo rilevante il pacifico e più razionale sfruttamento dei beni reali.

Il *praetor* cominciò con l'accordare una tutela interdittale a largo numero di ipotesi in cui un soggetto si trovasse nella *possessio* di una *res* e ne fosse insidiato o addirittura spogliato da altri. Le *res* spettano ovviamente al *dominus*, ma (ragionò opportunamente il pretore), se il *dominus* non è noto, o non si fa avanti ad esercitare la *rei vindicatio* contro chi materialmente le possiede, od è in attesa del riconoscimento giudiziale del suo diritto, è più equo che esse restino frattanto nelle mani di chi già le possiede (in taluni casi, di chi le ha più a lungo possedute nel corso dell'ultimo anno), o di chi ne è stato spossessato in modi iniqui, anziché passare nelle mani

di altri. Da questi orientamenti furono dettati i cd. *interdicta retinendae possessionis* (intesi a favorire il possessore contro le pretese altrui di spossessarlo) e i cd. *interdicta recuperandae possessionis* (intesi a far riottenere al possessore le cose di cui fosse stato iniquamente spossessato): interdetti che dettero luogo al sorgere dell'istituto della *possessio ad interdicta,* largamente elaborato dalla giurisprudenza.

La tutela della *possessio* non significava sfavore per il *dominium,* ma solo garanzia delle posizioni apparentemente più attendibili sinché le questioni in ordine alla titolarità del *dominium* fossero proposte o risolte. Non meno importante della tutela della *possessio* fu pertanto la tutela garantita dal *praetor* al *dominium ex iure Quiritium* mediante l'introduzione di vari rimedî integrativi della *rei vindicatio* (*cautio damni infecti, cautio de operis novi nunciatione, interdictum de arboribus caedendis* ecc.). Rilevantissima fu, d'altronde, la decisa presa di posizione a favore di coloro che, pur non essendo formalmente *domini,* meritassero di essere considerati sostanzialmente tali: per il che il *praetor* non esitò a far ricorso, in attesa del verificarsi dell'*usucapio,* alla *fictio dominii,* mediante la concessione di *actiones ficticiae* come l'*actio Publiciana* (n. 146) ed altre minori.

Infine, va ascritto a merito dell'attività giurisdizionale onoraria il rilievo giuridico finalmente concesso a rapporti più moderni, non rientranti negli schemi tradizionali civilistici: la *superficies* (godimento di un suolo altrui per erigervi una costruzione propria), la *possessio vel usufructus* dei fondi provinciali (n. 120), il *ius in agro vectigali* (diritto di godere in perpetuo un fondo municipale, condizionatamente al regolare pagamento di un *vectigal*), il *pignus* (diritto di tenere in *possessio,* o di veder riservata alla propria *possessio,* una *res* mobile o immobile a garanzia di un credito, con facoltà, in caso di inadempimento, di soddisfarsi sul ricavato della vendita forzosa della *res*).

(*d*) Nel campo dei rapporti relativi le iniziative dei magistrati giusdicenti si moltiplicarono, in omaggio alle pressanti istanze del mondo degli affari, nei sensi più vari. A prescindere dai numerosissimi interventi operati per rendere sempre più funzionali i vecchi istituti, vanno ricordati alcuni istituti di nuova formazione.

Tra gli atti illeciti produttivi di responsabilità, emergono la concessione di un'*actio vi bonorum raptorum* alle vittime di *rapina* (furto operato con violenza), che passò addirittura ad essere annoverata, per le sue strette attinenze col *furtum,* tra i *delicta* civilistici;

la concessione di un'*actio popularis* contro gli autori di *effusum vel deiectum* (gettito dall'alto di liquidi o di solidi su luoghi di pubblico transito), o di *positum vel suspensum* (messa in pericolo dal pubblico transito, ponendo sui davanzali o appendendo ai muri esterni oggetti capaci di arrecar danno ai passanti); la concessione di un'*actio* contro l'*iudex, qui litem suam fecerit,* cioè l'*iudex privatus* che si fosse indotto a comportarsi con parzialità; nonché, tra l'altro, le azioni contro il *dolus malus* e la cd. *vis compulsiva,* di cui si dirà tra poco.

Tra gli atti leciti produttivi di debito, si distinguono: il *depositum,* cioè l'affidamento di una *res* alla custodia del depositario (implicante l'obbligo di costui alla buona conservazione ed alla restituzione); il *commodatum,* cioè l'affidamento di una *res* in uso ad un comodatario (anche questi tenuto alla buona conservazione ed alla restituzione); la *datio pignoris,* cioè la concessione di una cosa in possesso del creditore a titolo di *pignus* (implicante, in caso di adempimento dell'*obligatio,* l'obbligo di restituirla al concedente); la *conventio pignoris,* cioè la promessa di tenere una cosa a disposizione del creditore a titolo di *pignus.* Tutte ipotesi per cui furono concesse *actiones in factum,* ma poi anche, in tempi diversi, *actiones in ius.*

(*e*) In tema di *successio mortis causa,* gli sforzi del *praetor urbanus* si polarizzarono essenzialmente nella direzione di un allargamento del novero dei successibili *ab intestato* e di un sostanziale rispetto delle volontà testamentarie indipendentemente dall'osservanza dei rigidi requisiti formali civilistici.

Il mezzo per giungere a questo risultato fu la *bonorum possessio* (n. 146): *bonorum possessio secundum tabulas,* accordata alle persone indicate nelle *tabulae* testamentarie (con preferenza sugli eredi *ab intestato*), pur quando il *testamentum* fosse *iure civili* nullo per vizio di forma; *bonorum possessio contra tabulas,* accordata ai *filii emancipati,* che il testatore non avesse espressamente istituiti, ma nemmeno espressamente diseredati (riconoscendosi con ciò un diritto degli *emancipati* ad essere, non meno dei discendenti rimasti *in potestate,* '*aut instituendi aut exheredandi*'); *bonorum possessio sine tabulis,* accordata, in caso di successione *ab intestato,* anche a persone non previste dal *ius civile* (gli *emancipati,* i *cognati,* il coniuge superstite). A tutela della loro situazione, i *bonorum possessores* avevano un *interdictum* '*quorum bonorum*', restitutorio, inteso a riottenere i *bona* da chi se ne fosse impossessato.

(*f*) Singolare, e forse eccessivo, era il sistema onorario di rivalsa dei creditori nei confronti di un *obligatus* insolvente: non si procedeva all'esecuzione personale, si procedeva tuttavia ad una vendita in blocco di tutti i suoi cespiti patrimoniali (*venditio bonorum*), e naturalmente questa vendita (ad un *bonorum emptor* disposto all'acquisto) raramente lasciava residui per il fallito, anzi raramente procurava un importo tale da soddisfare al cento per cento tutti i creditori. Ma è ovvio che il magistrato concedeva il ricorso a questa forma liquidativa solo quando fosse evidente che l'*obligatus* versava, per numero di creditori e per entità di debiti, in una condizione rovinosa.

Le cose si svolgevano così. Su richiesta di un creditore, il magistrato *cum imperio* concedeva a costui la *missio in bona* (cd. '*rei servandae causa*': n. 146) per un periodo di trenta giorni (ridotti a quindici nell'ipotesi che l'*obligatus* fosse morto e non avesse eredi): ma il creditore procedente doveva rendere di pubblica ragione la *missio*, per modo che tutti gli altri creditori avessero la possibilità di mettersi in lista. Se alla scadenza del termine i debiti non erano stati pagati, il magistrato autorizzava la *venditio bonorum* e il successivo riparto del ricavato: il *bonorum emptor* diventava, per conseguenza, il successore *iure honorario* del fallito, sul quale (o sulla memoria del quale) ricadeva l'*infamia*. Solo in casi eccezionalissimi si procedette ad una vendita per cespiti separati (cd. *bonorum distractio*), che evitava almeno l'*infamia* all'*obligatus*.

(*g*) Non può essere tralasciato, infine, il rilievo della cura che i magistrati giusdicenti dimostrarono per il rispetto della vera volontà negoziale, indipendentemente da ogni apparenza esteriore e da ogni requisito formale, e per la tutela di una libera formazione di quella volontà.

A parte i cenni dati dianzi, è opportuno ricordare, a tal proposito, che si deve al *praetor urbanus* se acquistarono rilievo le ipotesi di *dolus malus* e di cd. *vis compulsiva* produttiva di *metus*, cioè le ipotesi che una volontà negoziale si fosse formata per influenza di raggiri capziosi della controparte o in un clima di timore determinato da minacce della controparte o di un terzo. Giustamente ritenendo che la volontà fosse, in queste ipotesi, gravemente viziata, il *praetor* concesse alla vittima del raggiro o del timore tre possibilità: una *exceptio* (*doli* o *metus*), per il caso che, non essendo stato ancora posto in esecuzione il negozio, la controparte ne chiedesse giudizialmente l'adempimento; una *in integrum restitutio* (*ob dolum*,

ob metum), per il caso che, essendo stato già eseguito l'adempimento, fosse ancora possibile riparare mettendo le cose in pristino (n. 146); un'*actio poenalis* (*doli, quod metus causa*), per il caso che non fosse possibile nemmeno la riduzione in pristino e fosse quindi opportuno ottenere la condanna dell'autore dell'illecito ad una penale, cioè normalmente ad un multiplo del valore della controversia.

§ 24. — LA GIURISPRUDENZA PRECLASSICA

SOMMARIO: 148. La giurisprudenza romana preclassica. — 149. Modi e forme dell'attività giurisprudenziale preclassica. — 150. I *responsa* giurisprudenziali. — 151. Gli altri modi dell'attività giurisprudenziale preclassica. — 152. I principali giureconsulti preclassici. — 153. I 'fondatori' del *ius civile*. — 154. I giureconsulti dell'ultimo secolo della *respublica* nazionale.

148. Nel periodo del diritto romano preclassico sorse e si affermò un'attività sociale autonoma, la cui conoscenza è di fondamentale importanza per la comprensione non solo degli istituti in sé, ma anche e sopra tutto degli aspetti generali dell'ordinamento. Questa attività sociale fu la *iurisprudentia*, non inesattamente (anche se in modo un po' enfatico) definita dalle fonti romane '*divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia*' ed altrettanto perspicuamente indicata, sempre dalle fonti romane, come condizione di vita e di miglioramento del diritto ('*constare non potest ius, nisi sit aliquis iurisperitus, per quem possit cottidie in melius produci*').

Gli accennati caratteri della *iurisprudentia*, di conoscenza del divino e dell'umano, di scienza del giusto e dell'ingiusto, di condizione di vita e di miglioramento del diritto, furono sempre presenti allo spirito dei giureconsulti romani, ma furono particolarmente vivi e immanenti nell'attività giurisprudenziale dei sec. IV-I a. C., la quale va considerata come integrativa di una stagione a sé stante della storia della scienza giuridica romana. Questa stagione, la cui autonomia fu riconosciuta dagli stessi giureconsulti classici, i quali indicarono i loro predecessori col termine complessivo di *veteres*, può essere denominata, in corrispondenza con la denominazione generale del periodo, periodo della giurisprudenza preclassica. Caratteristiche peculiari della giurisprudenza furono, in tutto il suo corso, tre: il nazionalismo, che va inteso nel senso che la *iurispru-*

dentia si mantenne, nella sostanza, sempre intimamente aderente ai valori della civiltà romano-nazionale; la democraticità, da intendersi nel senso che essa fu accessibile a tutti i cittadini, sebbene fosse praticamente esercitata da quella stessa esperta classe dei *nobiles,* che deteneva le redini del governo statale; ma sopra tutto la creatività, da intendersi, a sua volta, nel senso che essa fu, direttamente o indirettamente, il centro di propulsione dello sviluppo del diritto romano nazionale.

La storiografia moderna è, approssimativamente, concorde nella individuazione di un periodo storico unitario della giurisprudenza romana, che va dal sec. IV al sec. I a. C. I dubbi sorgono, viceversa, ad altro proposito, e cioè in relazione alle caratteristiche individuatrici da noi segnalate della giurisprudenza preclassica.

Si è detto da alcuni che, in primo luogo, bisogna nettamente distinguere tra la giurisprudenza laica dei sec. IV-III e quella dei sec. II-I a. C. e che, in secondo luogo, nemmeno la giurisprudenza di quei primi due secoli, indiscutibilmente assai più influente sullo sviluppo giuridico romano di quella dei secoli successivi, ebbe quel carattere di ' creatività ', che viceversa si suole riconoscere a tutta la giurisprudenza preclassica. Il presunto carattere creativo dell'attività giurisprudenziale dei secoli IV e III a. C. altro non è, si aggiunge, che il frutto dell'incomprensione del concetto romano di eternità e di fecondità del vecchio *ius civile*: appunto perché considerato eterno, il *ius civile* era ritenuto fecondo, cioè estensibile a nuove situazioni e rapporti attraverso un'operazione intellettiva, e cioè di *interpretatio.* Questo rilievo, entro certi limiti, è giusto, ma non può svalutare il fatto incontestabile che, dapprima direttamente e poi indirettamente, la giurisprudenza preclassica esorbitò largamente dai confini di quell'attività logica che è la interpretazione del diritto, giungendo innumerevoli volte a porre o a suggerire principî indubbiamente nuovi di regolamento dei rapporti sociali. Certo, parlandosi di ' creatività ' della giurisprudenza preclassica, non si vuol giungere all'assurdo di negare che essa abbia svolto un'attività intellettiva, l'*interpretatio,* e di sostenere che abbia svolto un'attività volitiva, di produzione del diritto. La creatività della giurisprudenza preclassica sta appunto, *in nuce,* nell'aver prodotto il mito della ' fecondità ' dei *mores maiorum* a giustificazione di ardite innovazioni giuridiche.

Con particolare riguardo alla giurisprudenza dei sec. II e I a. C., altri ha contestato il carattere nazionalistico di essa ed è giunto

ad affermare l'opportunità di caratterizzare questo particolare periodo come ' periodo della giurisprudenza ellenistica ', in considerazione del fatto che la scienza giuridica romana, così come ogni altra attività dello spirito, avrebbe risentito dell'influsso determinante della cultura ellenica. Anche questa opinione è, a nostro avviso, da respingere. A prescindere dal fatto che la ' ellenizzazione ' della cultura romana negli ultimi due secoli a. C. è un dato quanto meno contestabile, va rilevato che, se pure un influsso la cultura ellenica ebbe ad esercitare su alcuni esponenti della scienza giuridica preclassica, questo influsso si limitò alle forme esteriori, ai modi di esporre e di sistemare i concetti, ma non intaccò menomamente la sostanza originale e romana della giurisprudenza preclassica, che si mantenne rigidamente aderente alle linee direttrici della tradizione nazionale. Del resto, non è da escludere che sulla tipizzazione dell'ultima giurisprudenza preclassica come ' giurisprudenza ellenistica ' abbiano influito impressioni tratte da fonti non tecnicamente pertinenti, come ad esempio Cicerone, o da fonti tecniche ampiamente rielaborate dalle scuole bizantine postclassiche.

Le fasi storiche in cui va studiato il periodo della giurisprudenza preclassica sono, ovviamente, quelle stesse in cui è stato distinto il periodo tutto dell'ordinamento giuridico nazionale romano.

(*a*) Nella fase di assestamento della *respublica* nazionale romana (367-283 a. C.) avvenne, come già si è rilevato, la decadenza del monopolio pontificale della giurisprudenza ed il passaggio del *ius civile* nelle mani di una giurisprudenza laica, teoricamente aperta a tutti i *cives Romani,* ma praticamente esercitata da quegli stessi ceti (di poi denominati come *nobilitas*), che esercitarono le funzioni direttive di governo nello stato.

(*b*) Nella fase di apogeo della *respublica* nazionale romana (283-146 a. C.) la giurisprudenza laica nobiliare, continuando l'opera intrapresa dai *pontifices* nei riguardi del *ius Quiritium* e del *ius legitimum vetus*, effettuò, sotto gli aspetti della *interpretatio*, una gigantesca attività di sviluppo del *ius civile*. D'altro canto, la giurisprudenza esercitò decisiva influenza sul *ius publicum* e poi sul *praetor peregrinus* ai fini della ulteriore integrazione dell'ordinamento giuridico romano.

(*c*) Nella fase di crisi della *respublica* nazionale romana (146-27 a. C.) il carattere ' scelto ', nobiliare, della giurisprudenza si andò affievolendo, e con esso andò lentamente diminuendo l'*auctoritas* dei giurisperiti, divenuti, sopra tutto negli ultimi anni, troppi

e troppo poco selezionati. La forza di diretta propulsione dello sviluppo giuridico romano conseguentemente diminuì e la giurisprudenza passò, prevalentemente, ad esercitare sull'evoluzione del diritto una influenza indiretta, esplicantesi attraverso l'orientazione degli organi produttori del *ius publicum* e dell'incipiente *ius honorarium*. Si diffusero anche, in quest'epoca, l'attività sistematica e quella scolastica, determinatrice l'una delle prime opere di esposizione del *ius civile*, l'altra delle prime dispute e controversie dottrinali.

149. Indispensabile premessa all'esposizione dei modi e delle forme dell'attività giurisprudenziale preclassica è l'analisi dei motivi storici della sua ' creatività ' e dei limiti della stessa, nonché l'illustrazione di due altre caratteristiche generali: la gratuità e la tecnicità.

(*a*) Le ragioni storiche della creatività della giurisprudenza preclassica consistono essenzialmente nel fatto che essa si considerò naturale prosecutrice di quell'opera di *interpretatio* creativa che i *pontifices* avevano esercitato, nel periodo arcaico, rispetto al *ius Quiritium* e al *ius legitimum vetus*. Più precisamente l'eredità della giurisprudenza pontificale arcaica fu considerata relativa al *vetus ius civile*, cioè a quel sistema normativo che aveva più propriamente formato oggetto del monopolio pontificale.

Questo rilievo spiega: da un lato, il fatto che la *iurisprudentia* venne pur sempre considerata, prima ancora che *iusti atque iniusti scientia*, come *divinarum atque humanarum rerum notitia* (basta ricordare la religiosità dell'antico *ius* per rendersene conto); dall'altro lato, il fatto che la ' creatività ' della giurisprudenza preclassica si esplicò nel modo più pieno, diretto ed evidente rispetto ai principî del *vetus ius civile* e, in particolare, rispetto a quei *mores* quiritarî che per tanto tempo i *pontifices* avevano gelosamente nascosto nei loro penetrali.

(*b*) L'altissima importanza della *iurisprudentia*, come depositaria di una *scientia* indispensabile alla vita sociale romana, vale a spiegare il carattere di gratuità, che essa sempre rigorosamente mantenne. Si trattava, nel concetto romano, di una funzione pubblica parallela e sottostante a quelle magistratuali, di una ' *urbana militia respondendi, scribendi, cavendi* ' esercitata dagli stessi ceti magistratuali, e quindi di una attività che non comportava e non poteva

comportare compensi di alcun genere: '*est quidem res sanctissima civilis, sed quae praetio nummario non sit aestimanda nec dehonestanda*'.

(*c*) La giurisprudenza fu, infine, una scienza strettamente tecnica, rigorosamente aderente alla funzione dell'*interpretatio iuris*, la quale si astenne nel modo più assoluto, salvo che negli ultimissimi anni, da ogni contaminazione con altre scienze o arti, quali la filosofia, la sociologia, la retorica, la politica.

I giureconsulti preclasici rifuggirono, di norma, in quanto *iurisperiti*, dai richiami a concezioni filosofiche o sociologiche generali. Non si confusero con i retori, con gli *oratores*, con gli *advocati*, con i *laudatores* processuali. Non mescolarono le considerazioni e le passioni politiche ai loro ragionamenti giuridici, anzi si mantennero tanto aderenti al binario tradizionale del *ius civile*, da non occuparsi se non di scorcio e limitatamente dei problemi dell'organizzazione di governo, della repressione criminale, dell'amministrazione delle *provinciae* e via dicendo, considerandoli estranei al filone che loro era stato riservato di sfruttare. Furono certamente uomini del loro tempo, e come tali certamente parteciparono alla vita politica e culturale della repubblica, ma si studiarono, nell'esercizio specifico dell'attività giurisprudenziale, di tenere da parte ogni considerazione di interessi particolaristici, ivi compresi quelli del ceto della *nobilitas* cui appartenevano: il che non vuol dire che vi riuscirono, ma vuol dire soltanto che non si avvidero di fungere spesso da supporto ad un sistema di organizzazione sociale che privilegiava nei fatti una ristretta minoranza di abbienti.

150. L'attività della giurisprudenza preclassica si incanalò nella stessa triplice direzione seguita dalla giurisprudenza pontificale arcaica: *respondere, cavere, agere*. Formalmente, peraltro, si trattò sempre di un'attività di *respondere*, in quanto i giureconsulti usavano farsi esporre dagli interroganti il loro caso e formulare *responsa* al riguardo, senza controllare se le cose stessero in concreto così come erano state loro esposte.

(*a*) L'attività del *respondere*, in senso stretto, fu particolarmente importante nei primi tempi, ma fu intensissima in ogni epoca. Nei primi tempi, invero, si trattava ancora, per la giurisprudenza, di svelare gli *arcana* del *vetus ius civile*, mettendo a frutto la sua peculiare *notitia rerum divinarum atque humanarum*. Man mano

che la conoscenza del diritto si diffuse ed i sistemi si accrebbero di numero, il *respondere* giurisprudenziale perdette il suo originario carattere, in certo senso, imperativo ed assunse piuttosto il carattere della somministrazione di pareri o consigli particolarmente autorevoli, quindi pur sempre tenuti in altissima considerazione dai magistrati giusdicenti e dai giudici.

Nell'epoca della crisi della *respublica* nazionale, moltiplicatosi il numero dei giureconsulti, limitatasi correlativamente la loro originaria *auctoritas,* sorse l'usanza di giustificare sommariamente i *responsa* al fine di renderli più convincenti e di farli prevalere sugli eventuali *responsa* divergenti di altri giuristi. Venne anche l'uso, in questa fase, di redigere i *responsa* per iscritto, su tavolette cerate munite del sigillo di testimoni (*testationes*), onde permetterne l'esibizione in giudizio, evitandosi il dubbio di falsificazioni. Ma in generale era cura degli interroganti riferire, ai magistrati o ai giudici, il parere espresso dai giuristi sulle varie questioni.

(*b*) L'attività del *cavere,* cioè della collaborazione al compimento di atti negoziali, divenne, a partire dal sec. III a. C., imponente: di tal che la giurisprudenza preclassica è stata anche definita, non senza qualche esagerazione, come ' giurisprudenza cautelare '. E, in verità, l'ausilio giurisprudenziale agli atti negoziali privati era indispensabile in un ambiente in cui occorreva districare tutti i propri affari col mezzo dei pochissimi negozi del vecchio *ius civile,* ridotti a schemi meramente formali, o pure col ricorso a modalità ancor nuove e incerte offerte dai più recenti sistemi giuridici.

Attraverso l'attività cautelare della giurisprudenza vennero in essere numerosi istituti nuovi e numerosissime applicazioni nuove di istituti vecchi. Basteranno due esempi. Per far sì che potessero avere pratica efficacia disposizioni testamentarie sottoposte a condizioni potestative negative (es.: ' avrai 100 *si Capitolium non ascendéris*; e quindi, non li avrai sino alla morte, visto che solo allora sarà certo che non hai rivestito pubbliche cariche '), Q. Mucio Scevola (n. 154) escogitò l'espediente di far acquistare subito il lascito all'onorato e di far prestare da questi la promessa stipulatoria (*cautio*) di restituirlo nel caso in cui compisse in futuro l'attività proibitagli: cd. *cautio Muciana.* E Aquilio Gallo (n. 154), per permettere di adoperare l'*acceptilatio verbis* come quietanza del pagamento di *obligationes* non contratte *verbis* (quindi, non estinguibili con quel mezzo), introdusse, a sua volta, il sistema di trasfondere quelle obbligazioni

in una *stipulatio,* atto giuridico verbale, onde far poi estinguere quest'ultima con l'*acceptilatio*: cd. *stipulatio Aquiliana.*

(*c*) L'attività dell'*agere* decadde notevolmente nei sec. IV e III a. C., data la forma schematica, inderogabile e immodificabile, assunta dalla *legis actiones.* Nei sec. II e I a. C. essa ebbe invece, in altra direzione, una importantissima ripresa.

Causa precipua dell'*agere* giurisprudenziale fu la trasformazione del processo privato, dapprima davanti al *praetor peregrinus* e poi davanti al *praetor urbanus,* con la connessa introduzione dell'*agere per formulas.* Le parti avevano, nel nuovo tipo di processo, da contraddirsi ampiamente tra loro e da convincere nel contempo il *praetor* ai fini della redazione definitiva del *iudicium,* avevano da inserire in questo le loro *exceptiones* e così via, di modo che, ovviamente, non poterono che far capo ai *iurisconsulti* per essere consigliate e dirette. I giuristi, inoltre, esercitavano opera di diretta influenza sui magistrati, sia con l'indirizzar loro le proprie *epistulae,* sia col prodigare pareri verbali su loro esplicita richiesta. Lo sviluppo rigogliosissimo del processo formulare romano, come è stato giustamente sostenuto, non potrebbe essere spiegato, senza tener conto dell'opera esplicata in questo campo della giurisprudenza.

151. Nella fase di crisi della *respublica* nazionale romana alle attività tradizionali i giureconsulti ne aggiunsero due altre: l'attività consultiva rispetto ai magistrati e l'attività didattica.

(*a*) Per quanto riguarda la prima attività, par certo che, sopra tutto nel sec. I a. C., i *praetores* e gli altri magistrati giusdicenti si costituirono spesso ciascun un *consilium* di distinti giureconsulti per valersene ai fini dell'esplicazione delle loro delicate funzioni, sia in materia privata che in materia criminale. Questa prassi di ricorrere ad un certo numero di *adsessores* giuristi si rese tanto più necessaria, in quanto le cariche pubbliche non erano più sempre ricoperte da uomini preparati ed efficienti come in passato.

Sarebbe eccessivo attribuire a questi *consilia* un carattere ufficioso, o anche soltanto stabile. Per lo meno, non vi sono elementi per asserirlo. È presumibile anzi che i giureconsulti di maggior richiamo ben difficilmente si siano indotti a inserirsi nei *consilia* dei magistrati, tanto più che, a quanto ci risulta, essi furono piuttosto orientati verso la creazione di circoli autonomi facenti capo al loro insegnamento personale.

(*b*) La larga rinomanza dei giureconsulti più illustri procurò loro un seguito di discepoli (*auditores*), i quali passavano la giornata assistendo alla loro attività di *respondere*, li aiutavano nelle consultazioni dei vecchi testi e, nei momenti liberi, ponevano loro quesiti di vario genere su questo o quell'argomento (*quaestiones*), ottenendone risposte e consigli. Intorno alle più spiccate personalità del sec. I a. C., Q. Mucio Scevola e Ser. Sulpicio Rufo (n. 154), si costituirono due vere e proprie scuole, cioè due correnti giurisprudenziali spesso in vivace contrasto fra loro. È più che probabile, peraltro, che alla radice delle numerose divergenze tra le due scuole non fossero profonde ed insanabili divergenze ideologiche, ma fosse piuttosto una personale inclinazione dei rispettivi seguaci verso l'una o l'altra figura dei due maestri, così come si vedrà essere probabilmente avvenuto anche successivamente, in ordine al dissidio fra le due scuole giurisprudenziali classiche dei Sabiniani e dei Proculiani (n. 216).

L'attività giurisprudenziale preclassica si trafuse, sopra tutto nei secoli II e I a. C., in una 'letteratura' giuridica, di cui non mancano tuttora i ricordi e le tracce. Letteratura che fu eminentemente tecnica e occasionale, quindi del tutto aliena da preoccupazioni di stile e di sistema. È da credere, anzi, che assai spesso i veri autori formali delle singole opere non siano stati i giuristi cui esse sono intitolate, ma piuttosto, ad una o a più mani, i loro più solerti discepoli.

La letteratura giuridica preclassica consisté essenzialmente in raccolte casistiche ed in qualche opera sistematica. Le raccolte casistiche furono, più precisamente, raccolte di *responsa* (*libri responsorum*), intercalati con *epistulae* e con discussioni di *quaestiones* scolastiche: l'ordine sistematico ne fu puramente occasionale, con una certa tendenza ad adeguarsi all'ordine delle materie nell'editto pretorio. Opere sistematiche furono i commenti alle *leges XII tabularum* ed i *libri iuris civilis* dei giuristi dell'ultima fase, in cui fu operato un tentativo assai imperfetto di riordinamento della materia del *ius civile vetus*, del *ius civile novum* e del *ius publicum* relativo alle materie di pertinenza di quelle esperienze giuridiche. Tra le opere sistematiche la più organica, costituita dai *libri XVIII iuris civilis* di Q. Mucio Scevola, presentò, a quanto è dato arguire, il seguente ordine di argomenti: *a*) successione nei rapporti giuridici (testata e intestata); *b*) rapporti giuridici di famiglia; *c*) rapporti giuridici assoluti su *res*; *d*) rapporti giuridici obbligatori (*ex contractu* e *ex*

delicto). Un sommario, quello del trattato muciano, che influì molto, come vedremo, sulla letteratura ' civilistica ' del periodo successivo, ma che, a ben guardare, non è giustificato da un piano espositivo razionale, mentre sembra essere essenzialmente dipeso dalla maggiore o minore frequenza delle questioni (anzi, dei ' tipi ', dei *genera* di questioni) relative all'assetto giuridico della *familia* ed ai suoi rapporti con le altre famiglie: primi fra tutti, perciò, i delicati e spesso puntigliosi problemi sollevati dalla *successio mortis causa*.

Mancarono totalmente alla giurisprudenza preclassica le opere elementari per l'insegnamento. Assai scarsa fu la letteratura monografica su argomenti di *ius sacrum* e di *ius publicum*, cui si dedicarono essenzialmente uomini politici e antiquari.

152. Pochissime sono le notizie, oltre i resti di cui disponiamo, relativamente alle singole figure di giureconsulti dell'età preclassica. Ciò non dipende soltanto dalla lontananza nel tempo, ma anche dal fatto che, sopra tutto nei sec. IV e III a. C., l'attività giurisprudenziale ancora si confondeva nell'azione politica della *nobilitas*, di cui era uno degli aspetti. Fu solo nella fase di crisi della *respublica* che i giureconsulti acquistarono decisamente rilievo in quanto tali, cioè anche indipendentemente dalla loro attività politico-sociale. La fonte maggiore, ma in realtà scarsa e non molto attendibile, è il *liber singularis enchiridii* del giurista classico Sesto Pomponio (n. 227).

(*a*) Da tutta l'immensa opera svolta dalla giurisprudenza nei sec. IV e III non emergono che i nomi di Appio Claudio Cieco e di Tiberio Coruncanio. *Appius Claudius Caecus*, il famoso patrono di Gneo Flavio (n. 127), fu censore nel 312 e console nel 307 e nel 296 a. C.: gli si attribuisce un'opera *De usurpationibus*, in cui, a quanto pare, trattava delle *actiones* e delle *cautiones* necessarie od opportune al fine di difendere o di preservare da usurpazioni altrui i proprî diritti (probabilmente, i proprî diritti assoluti). A *Tiberius Coruncanius* (n. 127) si attribuiscono molti e memorabili *responsa*, di cui peraltro abbiamo notizie indirette e vaghe.

(*b*) Durante la fase di apogeo della *respublica* nazionale emersero, a quanto risulta, poche altre figure: Sesto Elio, Catone maggiore e Catone Liciniano.

Sex. Aelius Paetus Catus fu console nel 198 e censore nel 194 a. C. Il soprannome di ' *Catus* ' (l'accorto) gli fu dato per la

sua grande acutezza nelle discipline giuridiche. In effetti, si tratta della prima figura di vero e completo giureconsulto nella storia del diritto romano. Pomponio attribuisce a questo prestigioso giurista tre opere: una raccolta di *actiones,* nota sotto il nome di *Ius Aelianum,* la quale avrebbe completamente surrogato, per maggior numero e varietà di formule, l'invecchiato *ius Flavianum* (n. 127); un'opera fondamentale intitolata *Tripertita,* che riportava il testo delle XII tavole, facendolo seguire da una *interpretatio* e dalle formule delle *actiones*; e *' tres alii libri '*, peraltro contestati da alcuni. Questi riferimenti hanno dato la stura a molteplici discussioni: non vi è ancora unanimità, fra l'altro, sul punto se i *Tripertita* fossero costituiti da tre sezioni indipendenti (la prima contenente le *leges XII tabularum*, la seconda con l'*interpretatio* delle *leges* stesse, la terza con le formule delle *legis actiones*) o se, invece, fossero una trattazione tripartita di ogni singolo argomento, cui ciascuna disposizione delle XII tavole dava occasione. A nostro parere, Elio scrisse un'unica opera, i *Tripertita,* in cui erano riferite le singole disposizioni delle XII tavole, ed a ciascun versetto seguivano la relativa *interpretatio* ed il formulario delle azioni corrispondenti; dopo la sua morte i *Tripertita* furono variamente rielaborati da giuristi del II sec. a. C., i quali giudicarono opportuno di enucleare e disporre in tre libri separati tre serie di argomenti (*XII tabulae, interpretatio, actiones*). In particolare, il *liber de actionibus,* che risultò da questa rielaborazione posteriore, si diffuse largamente fra i pratici del diritto, i quali appunto perciò parlarono di un *ius Aelianum* (n. 66), che aveva ormai surrogato il vecchio *ius Flavianum.*

M. Porcius Cato maior fu console nel 195 e censore nel 184 a. C. Fece certamente l'avvocato e dette probabilmente anche *responsa* come giurista. Pomponio dice che di lui rimanevano alcuni *libri,* ma si riferisce, assai probabilmente, al contenuto giuridico dei libri *de agricultura,* nei quali sono riportati numerosi formulari predisposti per la conclusione dei contratti agrari (cd. *leges venditionis et locationis*).

M. Porcius Cato M(arci) f(ilius) Licinianus fu figlio di Catone maggiore. Si occupò molto di diritto e pubblicò un commentario *iuris civilis* di almeno 15 libri, che fu, più probabilmente, una raccolta disorganica di *responsa* risultante da *libri* editi in tempi successivi.

153. La fase di crisi della *respublica* nazionale romana si aprì con tre celebrate figure di giureconsulti, dei quali Pomponio dice che '*fundaverunt ius civile*': Bruto, Manilio e Publio Mucio.

Si è molto discusso, e forse ancor più fantasticato, sulle ragioni per cui i tre giuristi, che non furono certo i primi in ordine di tempo tra i celebrati interpreti del *ius civile* romano (anteriore ad essi fu, tra gli altri, il celebratissimo Sesto Elio), siano da considerarsi 'fondatori' della giurisprudenza romana. Indubbiamente qualche elemento di novità in essi è vagamente ravvisabile: per esempio l'aver esteso il loro interesse dal *ius civile vetus* agli istituti del *ius civile novum*. Ma è troppo poco per elevarli così in alto tra gli esponenti della giurisprudenza repubblicana e la spiegazione più attendibile del linguaggio di Pomponio sta nell'attribuire, in questo come in altri casi, al verbo '*fundare*' un significato meno impegnativo, che è quello di 'sostenere', cioè di contribuire efficacemente ad un'opera iniziata da altri. Mancano, comunque, indizî affidanti per ritenere che i tre abbiano dato l'avvio alla letteratura 'sistematica' in tema di *ius civile*.

M. Iunius Brutus fu pretore in un anno incerto del secolo II a. C. Pubblicò, forse in varie riprese, un totale di *libri septem iuris civilis*, di cui i primi tre sotto forma di dialoghi col proprio figlio, alla maniera degli scritti filosofici greci, e gli altri quattro contenenti *responsa*.

Manius Manilius coprì il consolato nel 149 a. C. Fu valentissimo nella giurisprudenza cautelare. Di lui si ricordano come famosi e usitatissimi certi formulari della compravendita ('*Manilianae venalium vendendorum leges*'). Scrisse anche *libri tres iuris civilis*. Pomponio parrebbe ascrivergli anche un'opera intitolata *Monumenta Manilii*, ma è assai probabile che con il termine '*monumenta*' egli voglia alludere all'eccellenza di tutta l'attività giuridica di Manilio.

P. Mucius Scaevola fu console nel 133 e pontefice massimo dal 131 a. C. Oltre a molti *responsa*, lasciò, secondo Pomponio, '*decem libellos* (*iuris civilis*)'. Si può discutere se i dieci '*libelli*' di P. Mucio siano stati altrettanti *libri singulares* su argomenti di *ius civile*, o se invece Pomponio li abbia chiamati così per la loro stringatezza espositiva. Noi siamo per la prima tesi, anche perché Cicerone parla di *libri* (non *libelli*) di P. Mucio, e pensiamo che Publio Mucio, uomo assai preso dalle cure politiche, sia andato via via pubblicando, nel corso della sua vita, i *libri* o *libelli* di raccolta dei suoi principali *responsa*.

Giuristi coevi dei '*tres, qui fundaverunt ius civile*' furono: *C. Livius Drusus* (console nel 144), *L. Cassius Hemina, C. Sempronius Tuditanus,* autore di *libri magistratuum, Q. Mucius Scaevola Augur* (cugino di Publio, console nel 117 a. C.), *M. Iunius Gracchanus,* autore di *libri de potestatibus.*

Discepoli dei tre giureconsulti furono: *P. Rutilius Rufus* e *Aulus Verginius.* Il primo, allievo di P. Mucio, eccelse come rispondente. Del secondo poco si sa oltre il nome.

154. In ordine ai giuristi del sec. I a. C. le notizie si fanno più numerose e sicure. I giureconsulti particolarmente degni di menzione sono quattro: Quinto Mucio, Servio, Alfeno, Ofilio.

(*a*) *Q. Mucius Scaevola pontifex maximus* (figlio di Publio: n. 153): console nel 95, fu ucciso dai partigiani di Mario nell' 82 a. C. Figura eminente di giurista, di uomo politico e di amministratore, lo si citò lungamente ad esempio per la sua amministrazione provinciale in Asia, del 100 a. C. La sua opera principale furono i *libri XVIII iuris civilis,* ammiratissimi in tutto il mondo antico, perché per la prima volta si applicò alla casistica del diritto la classificazione per *genera* di cui si è detto (n. 151). Il sistema dell'opera influì potentemente su quello dei *libri iuris civilis* di Massurio Sabino e della sua scuola (n. 218): essa fu ampiamente citata dai giuristi classici e fu commentata libro per libro da alcuni tra loro. A Mucio si attribuisce anche un *liber singularis* ὅρων, cioè di *definitiones,* di cui resta qualche frammento nei *Digesta* di Giustiniano; vi sono, tuttavia, forti elementi per credere che esso sia opera della scuola postclassica, compilata mediante una spigolatura di definizioni e regole giuridiche dagli scritti di Q. Mucio e di altri giuristi posteriori. Quello che importa è che l'opera, anche se non genuina, colpisce la caratteristica in certo senso nuova del metodo di Q. Mucio: la tendenza cioè a puntualizzare l'esperienza giuridica per categorie di rapporti.

Allievi di Q. Mucio furono: *C. Aquilius Gallus, L. Lucilius Balbus, S. Papirius* e *C.* (o *T.*) *Iuventius.* Furono giuristi di poca levatura. Il più famoso di tutti costoro fu Aquilio Gallo, inventore della *stipulatio Aquiliana* (n. 150) e dell'*actio doli* (n. 147).

(*b*) *Ser. Sulpicius Rufus* fu console nel 51 e morì nel 43 a. C. Allievo di Aquilio Gallo, superò di molto il maestro, rivelandosi innovatore sagacissimo del *ius civile.* Dotato di forte *vis* polemica,

Servio fu avversario fervido e costante di Q. Mucio in quanto giurista più rinomato dei suoi tempi, ma è da credere che ne abbia, in fondo, applicato lo stesso metodo (il '*ius civile generatim constituere*'), sebbene con rigore e risultati diversi. Si può fondatamente supporre, a questo proposito, che, nei confronti dell'eccessivo dogmatismo di Q. Mucio, egli abbia preferito sfoggiare doti (senza dubbio ammirevoli, ed assai pregiate dal suo amico Cicerone) di elegante e sensibile aderenza alla vita del diritto applicato. Di lui sappiamo che scrisse, fra l'altro: i *Reprehensa Scaevolae capita,* ovvero *Notata Mucii,* in cui venivano in parte criticate e in parte approfondite e svolte le dottrine di Mucio, e *libri II ad Brutum* (n. 153). Quest'ultima opera (di cui nulla, peraltro, rimane, se non qualche riferimento) è degna di molto rilievo, perché con essa Servio inaugurò, forse, la serie dei commentarî all'*edictum* del pretore ed aprì, in ogni caso, alla letteratura giuridica successiva l'interesse verso la sistematica 'processuale', ben diversa da quella dei *libri* muciani, dell'*edictum* magistratuale.

Servio eccelse anche come rispondente, e sopra tutto, data la sua personalità estroversa e affascinante, come maestro. Pomponio cita ben dieci discepoli di lui (noti come '*auditores Servii*') ed aggiunge che gli scritti di costoro furono raccolti e ordinati da *P. Aufidius Namusa* in 140 *libri digestorum,* un'opera di cui nulla si sa di preciso, ma di cui è possibile intuire sia stata una sorta di modello di quei *libri digestorum* classici, che facevano essenzialmente ruota attorno all'ordine delle materie dell'editto (n. 219).

(*c*) *P. Alfenus Varus* fu *consul suffectus* nel 39 a. C. e allievo anch'egli di Servio Sulpicio. Lasciò 40 *libri digestorum* (più o meno corrispondenti ai *digesta* di Aufidio), in cui erano raccolti e ordinati (presumibilmente secondo l'ordine delle materie dell'editto pretorio) responsi suoi e del suo maestro. Nei *Digesta* di Giustiniano, si incontrano frammenti estratti da quest'opera, nonché da una *epitome* che ne avrebbe fatto il giureconsulto Paolo: ma sembra che né l'epitome paolina né la stessa copia dei *digesta* alfeniani usata dai compilatori giustinianei fossero opere genuine (n. 231).

(*d*) *Aulus Ofilius* fu un altro allievo di Servio e grande amico di Cesare; tanto studioso che rinunciò a fare la carriera politica. Scrisse un gran numero di *libri iuris civilis* e un certo numero (20?) di *libri de legibus*. Pomponio dice inoltre, di lui: '*de iurisdictione idem edictum praetoris diligenter composuit*': parole alquanto oscure che adombrano, a nostro parere, un commentario *ad edictum praeto-*

ris, il quale fu nel contempo il primo tentativo di parziale riordinamento delle ancor troppo disordinate clausole dell'albo pretorio.

Giuristi minori di questo secolo furono: *Aulus Cascellius,* allievo di Quinto Mucio, giurista poco originale; *C. Trebatius Testa,* amico di Cicerone, da questi raccomandato fortemente a Cesare per il suo *consilium,* giunto poi a gran fama ed autorità nel *consilium* di Augusto, autore di nove o undici libri *de religionibus* e di alcuni libri *de iure civili*; *Q. Aelius Tubero,* accusatore, nel 46 a. C., di Quinto Ligario difeso da Cicerone, e poi passato allo studio del diritto; *C. Aelius Gallus,* ricordato nelle fonti come autore di un'opera *de verborum quae ad ius pertinent significatione* in almeno due libri, che venne sfruttato poco più tardi dal grammatico augusteo Verrio Flacco per il suo *de verborum significatu* (opera che, a sua volta, conosciamo attraverso un'epitome, forse del sec. II d. C., di Sesto Pompeo Festo).

CAPITOLO III

IL DIRITTO ROMANO CLASSICO

§ 25. — ROMA NEL PERIODO CLASSICO

SOMMARIO: 155. Quadro generale. — 156. Il principato di Augusto. — 157. I Giulio-Claudii. — 158. La prima anarchia militare e i Flavi. — 159. Nerva e Traiano. — 160. Il principato di Adriano. — 161. Gli Antonini. — 162. La seconda anarchia militare e i Severi. — 163. La crisi della *respublica* universale e le sue cause. — 164. Le vicende della crisi. — 165. La formazione dell'*imperium* romano.

155. La data del 13 gennaio 27 a. C. segnò simbolicamente la fine dell'agitatissima fase di crisi della *respublica* nazionale romana (n. 83) e l'inizio di un nuovo periodo storico della civiltà e dello stato romano: periodo che può, nel suo complesso, denominarsi della civiltà romano-universale.

Caratteristica fondamentale del periodo della civiltà romano-universale fu l'espansione mondiale della civiltà romana, permessa e garantita dalla preminenza politico-militare della *respublica*. Roma, dunque, non soltanto portò alla massima estensione il proprio *imperium*, ma riuscì anche ad imprimere il marchio della sua civiltà ai popoli soggetti, progressivamente romanizzandoli. È evidente, tuttavia, che la romanizzazione del mondo antico, appunto perché così vasta, poté essere solo relativamente profonda e durevole, sopra tutto in quelle province ellenistiche e orientali che già erano depositarie di evolute civiltà autonome. E non sorprende, inoltre, che l'esportazione della romanità abbia implicato, come rovescio della medaglia, il sacrificio di quel rigoroso nazionalismo, che tanto efficacemente aveva prima servito a salvaguardare la purezza e la compattezza della civiltà romana da inquinamenti e da commistioni. Insomma, la civiltà di Roma si universalizzò, ma universalizzandosi perse in densità quel che acquistò in diffusione. Essa divenne una sorta di denominatore generico delle varie civiltà antiche, i cui ri-

spettivi patrimonî rimasero per buona parte intatti e quiescenti sotto il manto comune della romanità.

Il perno attorno a cui ruotò progressivamente il mondo romano in questo suo passaggio dall'impostazione nazionalistica a quella universalistica fu costituito dal regime di governo detto usualmente del *principatus*. La *respublica*, che già in passato (e soprattutto nella fase di crisi) aveva talvolta eccezionalmente sacrificato il regolare funzionamento del suo governo alla fiducia riposta in uomini eminenti (*principes*) e nell'azione politico-militare dagli stessi spiegata, passò con Augusto a considerare necessaria e stabile l'istituzione *extra ordinem* (a titolo, cioè surrettizio) di un *princeps* (*civitatis*), che garantisse l'ordine interno e in pari tempo la *pax Romana* nelle province. Il prezzo che essa pagò per questi importanti vantaggi fu costituito dal concentramento nelle mani del *princeps* di poteri latissimi, sopra tutto militari, difficilmente controllabili in pratica nel loro esercizio, nonché, alle lunghe, dall'affievolimento del senso civico, dello spirito di democrazia, della popolazione genuinamente romana.

Quanto ai *principes*, il fatto di basare la loro preminenza essenzialmente sulle province poste ai loro ordini (e sulle legioni ivi stanziate) li portò spiegabilmente a valorizzare, a discapito di Roma e dell'Italia, quell'*imperium Romanum* da cui erano essi stessi valorizzati. Non in un giorno solo, anzi attraverso un processo secolare, il primato della *respublica* sull'*imperium* si logorò. Ma siccome la *respublica* era, tutto sommato, la piattaforma indeclinabile del potere dei *principes*; la sua decadenza si risolse ad un certo punto in decadenza di tutto il sistema politico romano. Sul finire del sec. II d. C., e ancor più nel secolo successivo (un secolo fatale per la storia della romanità), le civiltà provinciali cominciarono a riacquistare ciascuna la sua originaria autonomia ed a reagire in modo sensibile sulla civiltà tipicamente romana. Questa finì per impoverirsi di ogni suo elemento vitale e per ridursi in maniera sempre più accentuata ad una qualifica solo esteriormente ed apparentemente unitaria del mondo civile antico.

Il nuovo carattere di 'universalità', nel senso ora precisato, che la civiltà romana assunse nel periodo intercorrente tra il 27 a. C. e gli ultimi anni del sec. III d. C. si chiarisce e si illumina ancor più attraverso l'analisi dell'evoluzione strutturale della società e del sistema politico romano.

156. L'assestamento della *respublica* universale romana nella sua rinnovata struttura e la riorganizzazione unitaria dell'*imperium Romanum* si verificarono nel periodo che va dal 27 a. C., anno iniziale della riforma augustea, al 117 d. C., anno di morte del *princeps* Traiano. Fu la ' fase augustea ' della *respublica* universale romana.

Questa fase fu dominata dalla grandiosa figura del suo iniziatore, Augusto, dalle cui lungimiranti direttive, pur attraverso vicende spesso agitate, sostanzialmente non si discostarono i principali successori, da Tiberio a Traiano. Il problema politico che ad Augusto spettò di risolvere fu quello di riportare la pace e l'ordine nello stato, esausto dalla lunga crisi dei sec. II-I a. C., cercando di modificare il meno possibile la costituzione repubblicana tradizionale. La riforma augustea dello stato romano fu, precipuamente, una riforma del sistema di governo della *respublica*. La nuova figura costituzionale del *princeps Romanorum* garantì, invero, la stabilità della situazione interna e la salda tenuta del sistema imperiale. In concomitanza o in dipendenza di questa riforma governativa si attuò progressivamente, nella fase da Augusto a Traiano, una evoluzione generale del sistema sociale e politico romano, sia in quanto la *respublica* venne a perdere ogni residuo della vecchia base nazionalistica, sia in quanto l'*imperium Romanum* acquistò quella coesione intima, che ne fece un *quid* costituzionale unitario in posizione di ' pertinenza ' rispetto alla *respublica*.

Il primo atto della politica di Ottaviano fu, come si è detto a suo tempo (n. 83), quello di restaurare solennemente le scosse istituzioni repubblicane, ponendo fine, col 27 a. C., al periodo eccezionale delle discordie e delle guerre civili. La mossa fu molto abile, perché Ottaviano aveva da far dimenticare di essere titolare, oltre che di poteri costituzionali ordinarî e straordinarî (principalmente, la carica di *consul* e uno speciale *ius tribunicium*, implicante la *sacrosanctitas* e il *ius auxilii*), anche e sopra tutto di quel potere extra-costituzionale supremo, arbitrariamente arrogatosi nel 32 a. C., alla scadenza del *triumviratus*, sulla base della plebiscitaria acclamazione e invocazione del suo nome da parte dei cittadini e degli stessi abitanti delle province (*coniuratio Italiae et provinciarum*). Ma in capo a pochi anni Ottaviano, che frattanto passò ad essere denominato *imperator Caesar Augustus*, dovette constatare che la rielezione annua al consolato ed i poteri straordinarî attribuitigli erano tuttavia insufficienti al fine di garantire la pace interna, e sopra tutto l'unità dell'*imperium*. A quest'uopo era necessario che gli si

conferisse una posizione di netta e durevole superiorità rispetto ad ogni magistratura ordinaria e straordinaria. Per conseguenza, nel giugno del 23 a. C., prendendo spunto dalla scoperta di una congiura contro la sua persona organizzata da Cepione e Murena, Augusto rinunciò al consolato e ottenne in cambio dalle assemblee il conferimento della *tribunicia potestas* a vita, nonché (pare contemporaneamente) di un *imperium proconsulare maius et infinitum* su tutte le province, che comportava la disponibilità insindacabile di 25-28 legioni in armi.

Oramai un quarto potere veniva ad inserirsi nella struttura di governo della *respublica,* accanto ai *comitia,* al *senatus* ed ai *magistratus*. Un fiduciario vitalizio del popolo romano, il *princeps universorum,* assumeva di fronte ad esso il còmpito di sovrintendere all'amministrazione unitaria dell'*imperium,* assicurando nel contempo la propria preponderanza entro la *respublica* attraverso il *ius intercessionis* illimitato implicato dalla *tribunicia potestas.* Non ultimo sostegno della sua potenza erano le *cohortes praetoriae* della sua guardia personale, che avevano il privilegio di essere stanziate in armi a Roma. La *restauratio reipublicae* si risolveva, insomma, in una riforma, apparentemente limitata alla vita di Augusto, ma che nessuno avrebbe poi pensato di revocare. Essa si tradusse sin dall'inizio anche nel sistema monetario, di cui divenne fondamento il cd. *Caesar Augustus* aureo (in due nominali: il *denarius aureus* di gr. 7.80 il *quinarius aureus* di gr. 3.90). La coniazione di queste e delle altre monete venne sottratta al senato e affidata in esclusiva al *princeps.*

In Roma Augusto dominò assai a lungo, contribuendo con ciò a stabilizzare progressivamente il nuovo istituto del *princeps*. Ma le vicende del suo principato furono alterne e non sempre fortunate.

Già nel periodo tra il 27 e il 24 a. C. Ottaviano aveva dovuto compiere (o dirigere a distanza) spedizioni in Gallia e in Spagna per la loro completa pacificazione. Dopo il colpo di stato del 23 a. C. egli fu costretto a passare in Grecia ed Asia. Quivi sconfisse nel 20 a. C. i Parti, ottenendo la restituzione delle insegne che questi avevano preso a Crasso e ad Antonio, mentre il fido Tiberio Claudio occupava l'Armenia, insediandovi il re Tigrane. A completare l'opera di pacificazione in Spagna provvide nel 19 a. C. il genero Marco Vipsanio Agrippa.

Il 18 e 17 a. C. furono per il principe anni di relativa tranquillità, di cui egli approfittò per fare approvare dalle assemblee un'im-

ponente legislazione restauratrice dei valori fondamentali del costume romano: le leggi in tema di matrimonio (n. 204), quelle dirette alla repressione di vecchi e nuovi *crimina* (n. 202), la *lex Iulia sumptuaria*, che limitò gli sperperi nei banchetti e negli abiti e ornamenti femminili (n. 204), la *lex Iulia de annona* (18 a. C.?) che represse con forte multa l'incetta di generi alimentari. Ma ecco che nel 16 a. C. gli eventi lo allontanano nuovamente da Roma, richiamandolo in Gallia. Dopo una grossa sconfitta di Marco Lollio ad opera di tribù germaniche nella regione del Reno (cd. *clades Lolliana*), egli conquista, per merito di Tiberio e di Druso maggiore (figli di primo letto di sua moglie Livia), la Germania meridionale, che Tiberio (essendo frattanto morto Druso) pacificherà definitivamente nel 7 a. C. Tiberio sembra ormai il suo *alter ego*, ma per ragioni che sfuggono cade per un certo tempo in disgrazia e viene esiliato a Rodi. Da Rodi tornerà solo nel 2 d. C., quando verrà adottato da Augusto e partirà per una nuova vittoriosa campagna contro i Germani, che sarà conclusa sulle rive dell'Elba nel 5 d. C.

Gli ultimi anni sono decisamente funesti. Morti (rispettivamente il 2 e il 4 d. C.) i due giovani nipoti Lucio e Caio Cesare, l'opposizione della *nobilitas* senatoria contro di lui si rafforza e costringe Augusto a subire, tra l'altro, una *lex Valeria Cornelia de destinatione magistratuum*, che subordina l'elezione delle magistrature curuli ad una raccomandazione che potrà provenire non meno dai *senatores* che dagli *equites* a lui fedeli (n. 177). Di collusione con la *nobilitas* è sospetto Tiberio, che peraltro consolida, in mancanza di competitori, la sua posizione di designato alla successione. Nel 6 d. C. si ribellano i popoli della Pannonia e dell'Illirico, che vengono ridotti alla ragione dopo due anni di lotte. Il 9 d.C. è la volta della ribellione dei Germani, che si oppongono tenacemente all'avanzata romana verso l'Elba e il Danubio e, al comando di Arminio, capo della tribù dei Cherusci, distruggono nella selva di Teutoburgo le legioni di Quintilio Varo. Le guerre moltiplicano le difficoltà economiche e rendono necessari nuovi tributi. Augusto attende ormai rassegnato la fine del suo principato, rinuncia a portare in Occidente l'impero oltre i confini del Reno e nel 13 d. C. fa attribuire a Tiberio poteri quasi pari a quelli a lui spettanti. La morte lo coglie a Nola nell'agosto del 14 d. C., in età di 77 anni.

Uomo di grande equilibrio e di molta prudenza politica ed amministrativa, splendidamente coadiuvato da una schiera di ottimi collaboratori (principalmente dalla moglie Livia, da Agrippa e da

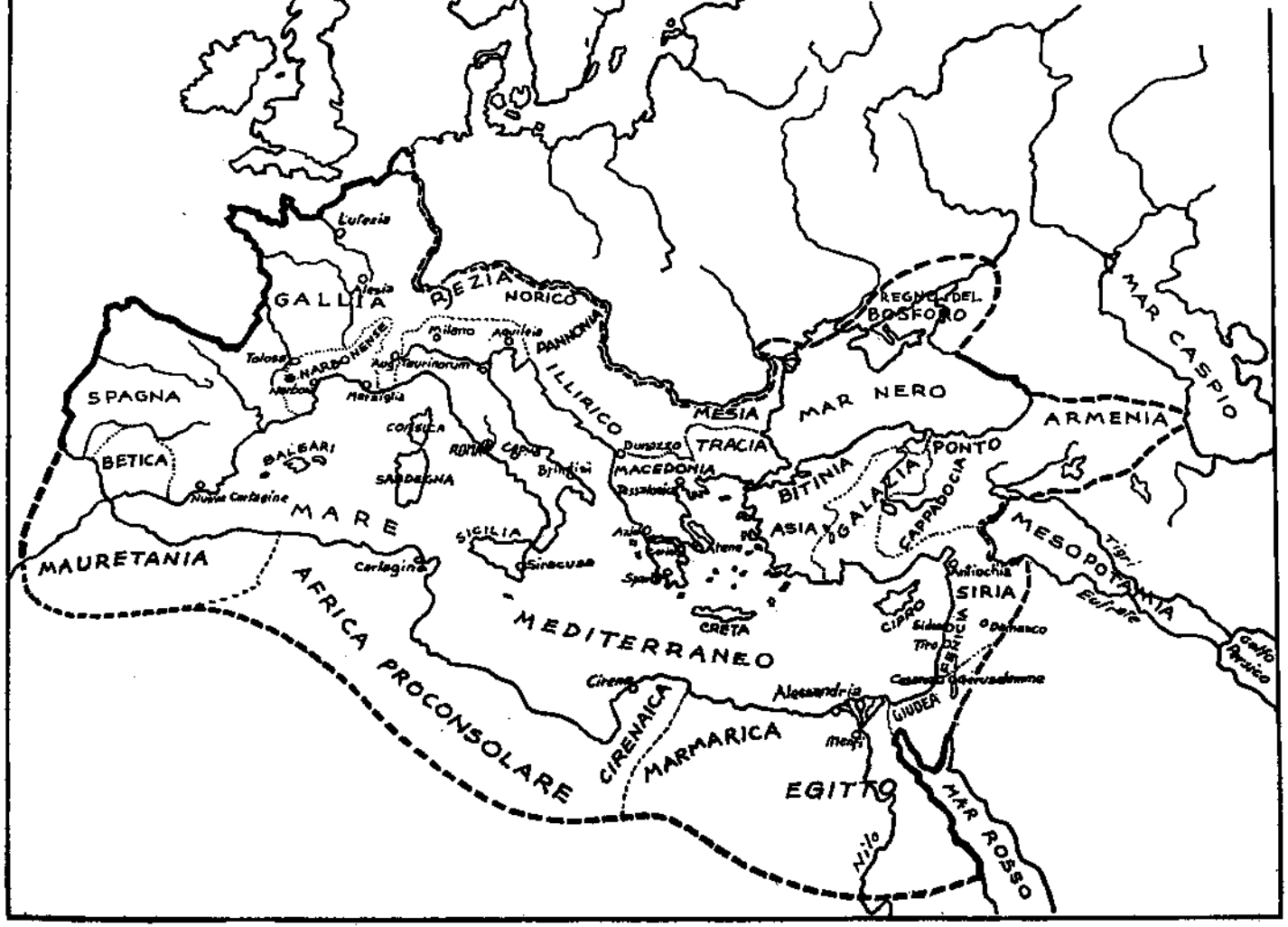

TAVOLA VI. Il territorio dell'impero alla morte di Augusto.

Tiberio), Augusto si era proposto, in definitiva, tre còmpiti: il risanamento sociale e politico del decaduto ambiente romano, la pacificazione dell'impero e la coesione di quest'ultimo con la *respublica*. Al risanamento della corrotta società romana dedicò la legislazione rimasta memorabile nei secoli e votò inoltre l'opera, meno appariscente perché più capillare, di una cura continua nel cercar di risvegliare antiche tradizioni politiche e sociali. Alla pacificazione dell'impero dedicò le numerose e fortunate spedizioni punitive, sopra tutto in Gallia e in Spagna, nonché viaggi propiziatorî in Sicilia, in Grecia e nei territorî asiatici. Alla coesione tra *respublica* e *imperium* dedicò, infine, una geniale opera di riordinamento amministrativo della *provinciae* e di direzione unitaria delle stesse da Roma.

Gli intenti di Augusto non furono, peraltro, coronati che da un momentaneo e non completo successo, anche se poeti come Vergilio, Orazio, Ovidio, Properzio e storici come Tito Livio e Dionigi di Alicarnasso, con una pleiade di figure minori, magnificarono i tempi come quelli del massimo fulgore di Roma. La società romana non era in grado di venir realmente risanata, né l'affidamento delle sorti della *respublica* nelle mani del *princeps* fu tale da favorire il risveglio del vecchio e genuino spirito di *libertas* dei Romani di un tempo. La pacificazione dell'impero fu minata dalla latente insofferenza della dominazione romana, sia da parte delle popolazioni orientali che da parte di quelle occidentali. La coesione tra *imperium* e *respublica* fu implicitamente minacciata, di lì a pochi decenni, dal diffondersi del Cristianesimo (proprio durante il principato augusteo nacque in Galilea Gesù Cristo) e dalla irreducibilità dei Germani, esaltati dal ricordo della vittoria di Arminio.

157. Dal 14 al 68 d. C. il *principatus* fu successivamente attribuito a Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone, tutti e quattro appartenenti alla *gens Claudia*, che era quella del primo marito di Livia. Si parla a loro riguardo di una serie, o più impropriamente, di una dinastia Giulio-Claudia perché il primo di essi, Tiberio, era divenuto membro della *gens Iulia* a seguito dell'adozione da parte di Augusto. Ovviamente la designazione di quattro membri della stessa stirpe fu tutt'altro che fortuita: il gruppo di potere costituitosi intorno ad Augusto si faceva ancora fortemente valere. Ad ogni modo (e se ne deve tener conto), sul piano costituzionale la successione

avvenne, di volta in volta, per determinazioni formalmente libere del senato e dei comizî.

(*a*) Tiberio (Tiberio Giulio Cesare Augusto), genero e figlio adottivo di Augusto, tenne il *principatus* dal 14 al 37 d. C. Il suo avvento al potere fu gradito al *senatus* perché egli, pur non mostrando alcuna intenzione di rinunciare al regime di governo introdotto da Augusto, era naturalmente portato a non sottovalutare l'importanza della *nobilitas* senatoria, sia pure a detrimento del peso dei *comitia*. Uno dei suoi primi atti fu appunto di favorire il trasferimento al solo *senatus* della decisione politica in ordine alla designazione dei candidati alle magistrature (n. 177). Per il resto il suo programma fu, almeno inizialmente, quello della continuazione puntuale e addirittura pedante dell'opera di Augusto.

Alieno per temperamento dallo sfarzo, Tiberio rifiutò gli onori divini, fece vita ritirata e intensa di attivissimo funzionario si preoccupò di riordinare col metodo della lèsina le finanze dissestate, curò il ripristino di una severa disciplina nelle legioni e riuscì a reprimere tutti i principali focolai di ribellione sia in Germania che in Oriente. Gli furono di valido aiuto sul piano militare il figlio Druso Cesare, cui andò il merito di aver placato la rivolta delle legioni di Pannonia, ma sopra tutto il nipote Germanico (Cesare Giulio Germanico), figlio di suo fratello Druso maggiore, che Augusto gli aveva imposto di adottare come presuntivo successore nel principato. Germanico, uomo di notevoli qualità militari e di grande ascendente sui soldati, dopo aver rapidamente represso la rivolta delle legioni di Germania, passò alla loro testa a compiere, tra il 14 e il 16, una serie di efficaci azioni punitive, che ebbero l'effetto di riaffermare l'impero di Roma sino alla linea del Reno, oltre la quale peraltro Tiberio evitò prudentemente di spingersi.

Ben presto si manifestò tuttavia in Tiberio un insopprimibile tedio del potere. Forse la piega decisiva fu causata dalla morte misteriosa di Germanico, di cui molti lo accusarono. Germanico, inviato nel 17 in Oriente, vi aveva sempre più rivelato un carattere ambizioso e insofferente, che aveva indotto il sospettoso Tiberio a farlo sorvegliare in un modo un pò troppo scoperto dal suo fedele Pisone (Cneo Calpurnio Pisone), governatore di Siria. La morte improvvisa, avvenuta nel 19, si tradusse in un processo criminale contro Pisone, il quale finì per suicidarsi e per confermare con ciò, nell'opinione popolare, i sospetti non tanto su se stesso, quanto su Tiberio come presunto mandante. Tiberio si chiuse sdegnosamente ancor più in se

stesso e dopo qualche anno, essendogli morto anche il figlio Druso Cesare (23 d. C.), si allontanò addirittura da Roma, andando a risiedere quasi stabilmente nell'isola di Capri.

A Roma rimase come suo uomo di fiducia il *praefectus praetorio* L. Elio Seiano, e ne profittò. Per conseguire la successione, Seiano convinse Tiberio a esiliare la vedova di Germanico, Agrippina maggiore, e più tardi (30-31 d. C.) gli divenne collega nell'*imperium proconsulare* e nel consolato. Ma finalmente Tiberio si scosse. Convinto che Seiano congiurasse contro di lui e sospettandolo dell'uccisione di Druso, lo destituì da prefetto del pretorio e fece in modo che il *senatus* lo condannasse a morte. La repressione si estese implacabile a moltissimi amici di Seiano e, sulla via dei sospetti e dei timori, a tutta la famiglia di Germanico, di cui restarono in vita solo l'ultimo figlio, Gaio, e la figlia Agrippina minore.

(*b*) Morto Tiberio in età di 78 anni, nel 37 d. C., il *senatus* ebbe da scegliere, per la designazione del nuovo *princeps,* tra il figlio di Germanico, venticinquenne, e l'ancor più giovane figlio di Druso, Tiberio Gemello. La scelta cadde, anche per le pressioni dei pretoriani, sul primo, Gaio (Caio Giulio Cesare Germanico), soprannominato sin dall'infanzia Caligola (così lo chiamarono da piccolo i soldati di Germanico per l'uso di vestirsi alla militare, sino alle piccole *caligae* di cui si calzava). Ma fu una decisione infelice perché Caligola rivelò rapidamente tutti i lati negativi del carattere di suo padre, tra cui principalmente l'ambizione, il gusto degli onori e l'intolleranza di freni. Tentò persino, tra l'altro, di ripristinare, esasperandolo, quel culto dell'imperatore vivente che si era profilato sotto Augusto e che Tiberio aveva respinto.

L'urto col senato e col ceto dirigente essendo inevitabile, Caligola cercò di appoggiarsi alle categorie infime della popolazione, persino agli schiavi, ma finì per avere la peggio. Una congiura capeggiata da Cassio Cherea, un tribuno delle coorti pretorie, lo tolse violentemente dalla scena dopo soli tre anni di principato, nel 41 d. C.

(*c*) Chi investire del *principatus* dopo la scomparsa di Caligola? Il problema, ove si volesse rimanere aderenti alla gente Giulio-Claudia, non era di facile soluzione, anche perché Caligola aveva trovato il modo, nel suo brevissimo periodo di governo, di far uccidere Tiberio Gemello. Del ceppo Giulio-Claudio non restava che il cinquantenne Claudio (Nerone Claudio Tiberio Germanico), fratello di Germanico, che si era tenuto sempre in disparte, immerso solo negli studi di erudizione storica. I pretoriani, nel ricordo del fascino di

Germanico, puntarono decisamente su lui e il senato, contando più che altro sulla sua remissività, ne accettò la designazione.

Sul piano amministrativo e militare, Claudio, che era spronato da una vera ammirazione per la personalità di Augusto e per il passato glorioso di Roma, si rivelò di molto superiore a quanto ci si sarebbe potuti aspettare. Esaltò, almeno in un primo momento, la influenza della *nobilitas* senatoria in molti campi e confermò la fiducia in lui delle legioni, conquistando (in parte) la Britannia e sottomettendo in Africa la Mauretania. Lungimirante, anche se affatto popolare presso i Romani, fu la sua politica di riorganizzazione delle *provinciae,* che mirò a rendere sempre più dipendenti (direttamente o indirettamente) dal potere unitario del suo governo.

Ma la tempra era debole. La cerchia di liberti, di cui amò circondarsi forse proprio per non dover subire le influenze di *senatorii* o di *equites* romani, prese rapidamente il sopravvento su lui, orientandone la politica in senso esageratamente accentratore e marcatamente favorevole a quelle province di cui i liberti erano oriundi. A ciò si aggiunse l'invadenza della sua famiglia, vero covo di rivalità e di congiure. La terza moglie, Messalina (Valeria Messalina), da cui ebbe i figli Britannico e Ottavia, si rese talmente famosa per la sua dissolutezza, che egli fu quasi suo malgrado costretto a farla uccidere. La quarta moglie, Agrippina minore, figlia di suo fratello Germanico, che dalle prime nozze aveva avuto Domizio Nerone, tramò senza posa per assicurare la successione a quest'ultimo anziché a Britannico, sino a convincere Claudio ad adottarlo ed a farlo sposare con Ottavia.

Nel 54 d. C., quando ormai il piano era convenientemente assicurato, Claudio morì quasi d'improvviso. La voce popolare fece presto ad accusare della sua morte la moglie.

(*d*) Nerone (Lucio Domizio Enobarbo, poi Nerone Claudio Cesare), che era in età di soli diciassette anni, non ebbe difficoltà ad ottenere il *principatus* lo stesso 54 d. C. Non passò un anno che il fratellastro Britannico fu misteriosamente avvelenato.

Non solo per pochezza di età ma anche per instabilità di carattere, Nerone, pur disponendo di una certa cultura di stampo greco, era scarsamente adatto a sobbarcarsi ai pesi del governo. Ma nei primi tempi le sue deficienti capacità furono colmate dal consiglio assiduo, spesso quasi oppressivo, della madre Agrippina minore, del maestro Anneo Seneca il filosofo e del *praefectus praetorio* Afranio Burro. Probabilmente è a questa cooperazione di famiglia che vanno attribuite le azioni sostanzialmente apprezzabili del suo primo quin-

quennio di principato (il cd. *quinquennium Neronis*). Evitando di scontrarsi frontalmente con il senato, egli lo aggirò con una sottile azione politica, il cui risultato fu di legare gli interessi dei senatori più influenti direttamente alla sua persona, e per tal via il giovane *princeps* giunge progressivamente a rendersi despota, ma despota illuminato, di Roma.

Con la maturità degli anni che sopravveniva sopravvenne in Nerone la reazione alla cappa di piombo in cui l'avvolgevano i suoi consiglieri. Nel 59 fu fatta uccidere Agrippina; nel 62 fu ripudiata ed uccisa la moglie Ottavia (rimpiazzata immediatamente da Poppea Sabina); lo stesso anno sparirono dalla scena Seneca e Burro, il primo allontanato dalla corte (e più tardi costretto a suicidarsi) e il secondo finito di morte naturale. Finalmente libero dalle indicazioni e dalle rèmore della prima giovinezza, Nerone si abbandonò completamente ai suoi impulsi, atteggiandosi a monarca assoluto e abbandonando gli affari militari nelle mani dei suoi generali. Tra questi, Corbulone (Cneo Domizio Corbulone), gli assicurò la vittoria sui Parti e il protettorato sul regno di Armenia, il cui sovrano Tiridate fu incoronato personalmente, nel 66 d. C., dal *princeps*. Ma anche Corbulone sparì violentemente dalla scena, accusato di congiurare contro Nerone.

Mentre questi si esaltava sempre più nel gioco del potere assoluto, l'economia decadde, dilagò l'inflazione, il peso dell'*aureus* fu ridotto a gr. 7.28 e il peso del *denarius* di argento fu ridotto a gr. 3.40, la ribellione prese a manifestarsi in più parti. In Roma fu sanguinosamente repressa la congiura pisoniana, così detta dal nome del suo capo C. Calpurnio Pisone. Nella Gallia Lugdunense fu faticosamente domata la rivolta del governatore C. Giulio Vindice. In Spagna condusse una guerra di ribellione il governatore della Spagna Tarraconense, Sulpicio Galba. Dalla Lusitania venne in appoggio a costui Salvio Otone, primo marito di Poppea Sabina.

Di fronte al prevalere delle forze di rivolta Nerone si perse di animo. Il 9 giugno del 68 d. C. si suicidò.

158. Alla morte di Nerone fece sèguito, nel 68-69 d. C., un anno di disordini e di lotte tra i pretendenti militari, che va usualmente sotto il nome di ' prima anarchia militare '. Fu un anno cruciale, non solo per gli avvenimenti sanguinosi di cui fu teatro, ma anche perché segnò la fine di ogni illusione di poter riconnettere

il principato alle virtù ereditarie della famiglia di Augusto e l'inizio di una ricerca di nuovi *principes* sulla base delle loro doti personali e sopra tutto sulla base del loro ascendente sulle inquiete legioni dell'esercito.

Servio Sulpicio Galba, in un primo momento appoggiato anche da Otone nonché dal *praefectus praetorio* C. Ninfidio Sabino, entrò in Roma in ottobre per ricevervi il *principatus*, ma la sua fortuna durò pochissimo perché le coorti pretorie, morto suicida Ninfidio Sabino, lo avversarono e lo uccisero il 15 gennaio del 69. Pretoriani e popolari imposero al *senatus* la designazione a *princeps* di M. Salvio Otone, che cercò subito di paralizzare l'ostilità senatoria attraverso un rafforzamento della gerarchia imperiale e dell'*ordo equester*. Ma anche Otone non tenne molto. Ai primi di gennaio le legioni della Germania meridionale avevano acclamato *princeps* Aulo Vitellio, che aveva trovato rapidamente appoggio nelle truppe della Gallia, della Spagna e della Persia. Otone fu sconfitto dal rivale in aprile a Bedriaco, presso Cremona, e qualche giorno dopo si uccise.

Vitellio, ottenuto il titolo di *consul perpetuus*, volle ripristinare la politica assolutistica di Nerone, ma non passarono molti mesi che le truppe, e in ispecie i pretoriani, si ribellarono ai suoi tentativi di restaurare la deteriorata disciplina militare. Come suo nuovo rivale si profilò Vespasiano, il comandante dell'esercito operante in Giudea per domarvi la rivolta degli Ebrei. Questi, acclamato *princeps* dalle legioni di Oriente, si valse dell'aiuto di Antonio Primo, capo dello esercito danubiano, e del proprio fratello Flavio Sabino, *praefectus urbi* in Roma, per travolgere letteralmente Vitellio, il quale fu ucciso in dicembre all'ingresso di Antonio Primo nell'urbe.

La prima anarchia militare era finita. Si apriva un nuovo periodo del principato all'insegna della cd. dinastia dei Flavi, di cui fanno parte tre principi: Vespasiano, Tito e Domiziano.

(*a*) Tito Flavio Vespasiano, iniziatore della nuova serie di *principes*, ottenne ufficialmente il titolo nel dicembre del 69, e lo mantenne sino alla morte, che lo colse nel 79 d. C. in età di settanta anni. Di estrazione plebea e sabina, egli era un militare di professione, ma forse appunto perciò si rese conto che era indispensabile alla salvezza di Roma limitare fortemente l'influenza degli eserciti provinciali e dei loro generali. Perciò, anziché favorire le legioni orientali che lo avevano portato al potere, cercò accortamente di farle rientrare nei limiti della necessaria disciplina affidandole al figlio Tito, subito designato come suo eventuale successore mediante il conferimento

della *tribunicia potestas* e dalla prefettura del pretorio. E Tito assolse il compito egregiamente, portando oltre tutto a vittoriosa conclusione la guerra giudaica con la distruzione di Gerusalemme e del tempio di Salomone (70 d. C.).

Esente da preoccupazioni ad oriente, Vespasiano ebbe la mano più libera per completare l'azione di riordinamento nelle residue parti dell'impero. Si dedicò inoltre alla grave fatica di un risanamento delle finanze statali, ch'erano state fortemente scosse dalle dissipazioni di Nerone e dei tempi dell'anarchia militare. Molti beni accumulati dai Giulio-Claudii furono messi in vendita; il sistema delle imposte e della loro esazione fu integrato e riordinato; un severo regime di economie fu applicato alle pubbliche spese nonostante l'evidente malcontento della plebe urbana e della *nobilitas* senatoria. Superando con inesorabile severità talune congiure ordite da quest'ultima (principalmente l'opposizione capeggiata da Elvidio Prisco), Vespasiano si ritrovò in pochi anni a capo di un esercito compatto e adeguatamente fornito, che utilizzò in fortunate azioni di rafforzamento dei confini.

Nel 70 d. C. Vespasiano soffocò la ribellione gallica organizzata sui confini del Reno da Giulio Civile, un provinciale della Batavia che aveva servito a lungo nelle legioni romane. Nel 72 procedette all'annessione dei regni orientali di Commagene e di Armenia minore. Nel 73-74, passando sulla destra del Reno, occupò la vasta striscia dei cd. *Campi decumati* (si sostiene che siano stati chiamati così perché divisi in dieci distretti) che va sino al lago di Costanza, organizzandola a difesa e facilitando le comunicazioni tra la regione del Reno e quella del Danubio superiore. Nel 77 mandò Cneo Giulio Agricola ad estendere l'occupazione della Britannia sino alle regioni della Scozia.

Uomo di fortissima tempra, ma di grande misura, Vespasiano guadagnò fortuna per sé e per i suoi figli attraverso uno studiato ritorno agli accorti modi politici di Augusto. Anziché approfittare apertamente della sua forza militare, cioè della vera base del suo potere, fece di tutto, quando gli fosse possibile, per mascherarla e restituì al senato ed ai comizî, beninteso sul piano formale, la potestà di elevarlo al principato e l'illusione di mantenervelo, tutto sommato, liberamente. Che era poi tutto quello di cui il senato ed il popolo, molto più logori di quanto non fossero ai tempi di Augusto, avevano bisogno per subire abbastanza tranquilli un'azione politica personale, ma fondamentalmente prospera per tutti.

(*b*) Tito Flavio Vespasiano secondo, succeduto al padre nel 79 d. C., approfittò dell'opera di lui per attutire molte delle opposizioni ch'egli aveva raccolto. Con i suoi atteggiamenti di clemenza verso gli oppositori, con le elargizioni di pubblico denaro al popolo e ai soldati permessegli dalle ricostituite riserve finanziarie, con lo sforzo costante di ingraziarsi il *senatus* (pur evitando di ammetterlo ad un ritorno effettivo all'antica potenza), egli parve aprire un periodo di vera pace per Roma e per l'impero. *Deliciae humani generis* lo chiamarono i posteri, anche per contrasto al successore Domiziano. Ma il sogno durò poco, perché la morte sopravvenne prematuramente, quand'era in età di quarantadue anni, nell'81 d. C.

(*c*) Successe a Tito il fratello minore, Tito Flavio Domiziano, che mantenne il *principatus* fino al 96 d. C. A lui non mancarono nella sostanza molte tra le migliori qualità del padre e del fratello, ma mancò totalmente la misura nel nascondere sotto forme di apparente tradizionalismo la realtà di una politica ormai decisamente indirizzata verso il dispotismo. Sul piano militare compì azioni memorabili: dal completamento della conquista britannica alla istituzione di due importanti province oltre il Reno (la Germania inferiore e la Germania superiore), alla creazione, al confine di queste province ed oltre la regione del Danubio superiore, di un'attrezzatissima linea di fortificazioni stabili (il *limes Romanus*). Meno fortunata fu la guerra contro i Daci del re Decebalo, stanziati nell'odierna Romania, che invasero la Mesia e che egli, dopo alterne vicende, poté ridurre ad un'alleanza con Roma solo a patto di pagar loro un contributo (85-89 d. C.).

Intanto le forti spese imposte dalle imprese militari e la sempre più scoperta tendenza assolutistica del *princeps* mobilitarono contro di lui l'ancora potentissima *nobilitas* romana. Il governatore della Germania superiore, Lucio Antonio Saturnino, fu indotto a ribellarglisi ed a proclamarsi imperatore. Dominata fortunosamente l'insurrezione, Domiziano non ebbe scrupoli nell'impiego di ogni mezzo per combattere la *nobilitas* e si aprì un periodo di persecuzioni contro tutti i sospetti di attentare al potere imperiale, ivi compresi i filosofi portatori della cultura ellenistica e gli ebrei, restii al culto dell'imperatore.

La situazione maturò nel modo che era in un certo senso fatale. Nel settembre del 96 d. C. Domiziano cadde vittima di una congiura di alti funzionari civili e militari, cui forse partecipò la stessa moglie ripudiata qualche anno prima, Domizia Longina. Le sue statue

furono abbattute e la memoria di lui fu esecrata negli anni e secoli successivi oltre i limiti del giusto, anche per la rara potenza dell'astio che verso la sua persona ebbe lo storico Tacito.

159. Con la morte di Domiziano fu posta fine alla cd. dinastia dei Flavi. Come suo successore nel *principatus* il senato designò un anziano suo membro, settantenne, nella persona di Marco Cocceio Nerva, nel quale si confidava per il ripristino, entro i limiti del possibile, delle libertà repubblicane tradizionali.

Nerva seppe effettivamente, per la sua abilità meritarsi il detto di avere felicemente conciliato, come Augusto, due termini inconciliabili: la monarchia e libertà. Tuttavia molto di questo giudizio elogiativo dipese dal confronto di lui con l'odiato ricordo di Domiziano: un ricordo, bisogna aggiungere, che era ingrato alla *nobilitas* ed al ceto degli alti funzionari, ma non altrettanto al popolo minuto e meno ancora ai soldati delle legioni, i quali manifestavano addirittura malcontento per la tragica fine di un *princeps* che nei loro confronti si era dimostrato sempre largo e comprensivo. Rendendosi conto di ciò, Nerva blandì ad un tempo la *nobilitas,* il popolo minuto ed i pretoriani, in cui favore dispose larghi donativi. Inoltre, attesa la tarda età, si preoccupò per tempo di scegliersi un valido successore nella persona di Traiano, governatore della Germania superiore, che fu da lui adottato ed ottenne la *tribunicia potestas.*

Mentre Traiano continuava sul confine del Reno e sul medio corso del Danubio le sue campagne vittoriose, Nerva esercitava in Roma con apprezzabile lungimiranza una attiva riorganizzazione dell'amministrazione pubblica. In particolare si deve a lui la riforma del servizio celere di informazioni, il cd. *cursus publicus,* e l'assunzione a carico dello stato delle stazioni di quadrupedi fissate ogni 15 km per congiungere rapidamente Roma alle estreme province, nonché l'iniziativa di istituzioni alimentari, gli *alimenta,* che Traiano avrebbe poi largamente esteso, per il sostentamento dei fanciulli poveri e quindi, indirettamente, per la lotta al progressivo spopolamento della penisola. Più di tanto, e fu già molto, Nerva non poté fare perché morì nel gennaio del 98 d. C.

Marco Ulpio Traiano, che gli successe nel principato, fu tra gli imperatori romani che lasciarono migliore memoria di sé, al punto da lucrare il titolo antonomastico di *optimus princeps.* Originario di Italica, nella provincia Betica (Spagna meridionale), Traia-

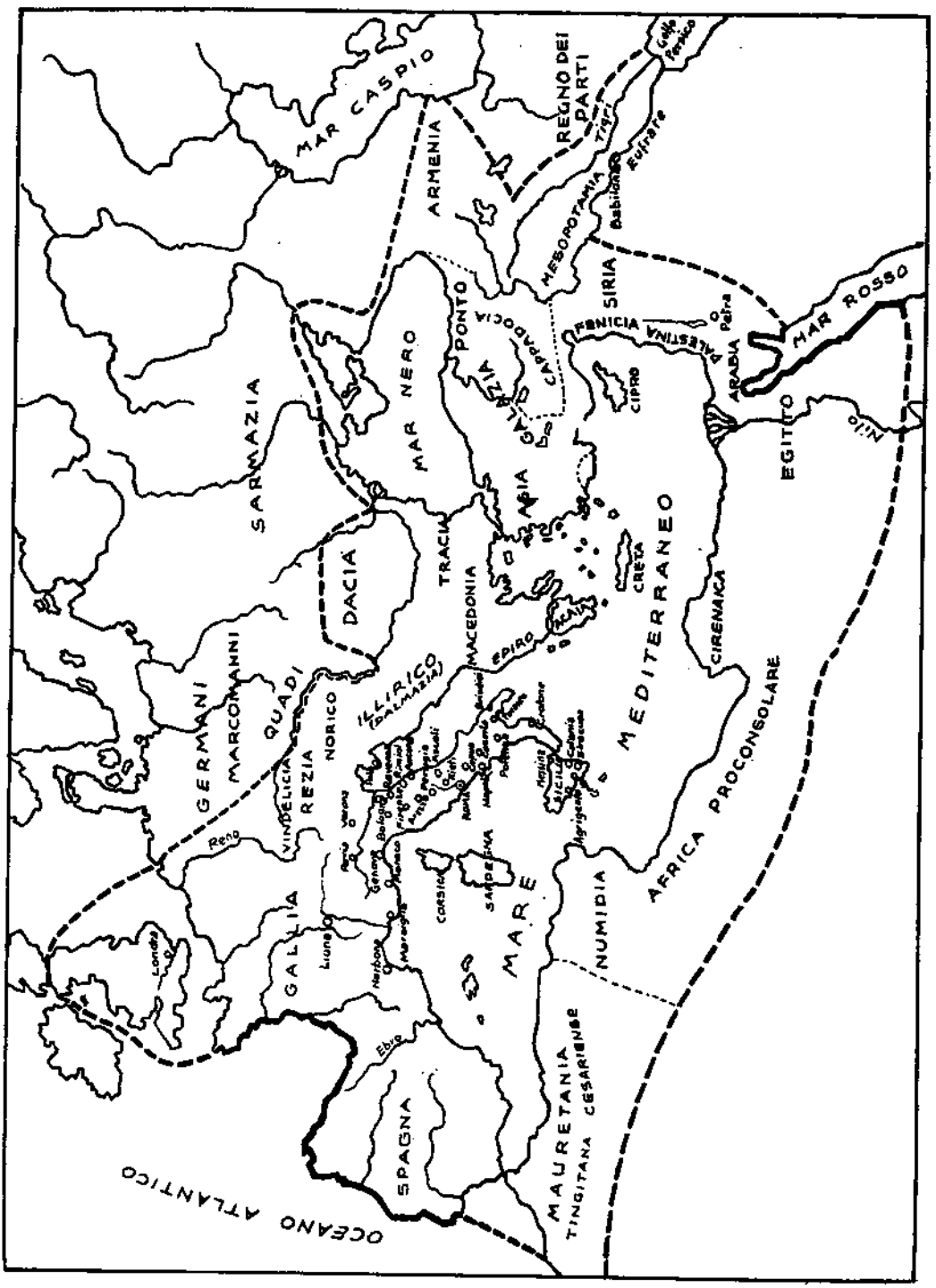

TAVOLA VII. Il territorio dell'impero in età traianea.

no apparteneva ad una famiglia di recente elevazione, che il padre, suo omonimo, aveva illustrato quale governatore di Siria, nella guerra contro Vologese re dei Parti. Del padre Traiano aveva ereditato le grandi virtù militari, delle quali dette prova nelle funzioni di governatore della Germania superiore. L'ascendente che egli aveva sui legionari e la fiducia che per effetto della sua origine egli riscuoteva dai provinciali furono rapidamente confortati dal successo riscosso dalla sua personalità presso gli stessi ceti nobiliari cittadini, che apprezzarono molto la temperanza del suo carattere, pur non disgiunta da notevole energia e da grande rigore. Forse la migliore testimonianza di queste sue qualità è fornita dalla corrispondenza tra Plinio il giovane e lui stesso, che alle richieste di istruzioni e pareri di Plinio, governatore nel Ponto e in Bitinia, rispose in termini estremamente laconici e chiari, mostrando rara lucidezza di idee.

La politica interna di Traiano fu caratterizzata da un'accorta svalutazione della *nobilitas* senatoria a vantaggio del ceto degli *equites,* al quale il *princeps* assicurò, mediante istituzione di numerose nuove cariche, la possibilità di fortunate carriere, sostituendolo in gran parte alla categoria dei *liberti* imperiali che aveva dominato sino ad allora. Anche i provinciali, e particolarmente quelli di origine spagnola, furono ovviamente valorizzati. Alle forti esigenze delle casse dello stato fu però fatto fronte mediante la svalutazione della moneta con una nuova riduzione del peso dell'*aureus*.

Ma la memoria di Traiano rimarrà soprattutto legata alle sue imprese militari, e particolarmente alle guerre vittoriose contro i Daci. Convinto della necessità di assicurare al dominio di Roma una forte tenuta anche del corso medio ed inferiore del Danubio, Traiano riprese la lotta contro i Daci, poco gloriosamente conclusa da Domiziano, e con numerose legioni di nuova costituzione riuscì a vincere l'accanita difesa di Decebalo occupando la stessa capitale dacica, Sarmizegetusa. Di questa prima campagna, che gli fruttò il titolo onorifico di Dacico, celebrò il trionfo nel 102 d. C. Ma Decebalo, per quanto sopraffatto, non era ancora convinto della superiorità romana e tornò ad armarsi contro Roma per la riscossa. Nel 105 d. C., prevedendo e precedendo le sue mosse, Roma gli portò guerra e Traiano con una nuova potente incursione attraversò il Danubio e sorprese il nemico, da oriente e da occidente, mediante una manovra a tenaglia che condusse alla distruzione della seconda capitale istituita da Decebalo. Decebalo riuscì a fuggire con poche truppe e si dette per qualche tempo ad una disperata guerriglia, ma Traiano,

ormai sicuro della conquista, passò ad organizzare la nuova provincia dacica, che si estendeva sino alla Transilvania ed occupava gran parte dell'odierna Romania con qualche territorio dell'attuale Ungheria. La provincia fu fortificata ai confini, soprattutto sul versante degli Iàzigi, che Roma non volle sottomettere e si limitò a rendere suoi alleati.

Sicuro della frontiera del Danubio, Traiano passò ad occuparsi dell'Oriente per risolvere il grave problema dei Parti, che erano l'ormai secolare minaccia alla potenza di Roma. La prima mossa fu costituita dalla conquista del regno dei Nabatei (106 d. C.), che venne ridotto a provincia col nome di Arabia. Quindi Traiano preparò metodicamente una grande campagna che avrebbe dovuto portarlo, nelle sue intenzioni, alla distruzione del secolare nemico. L'impresa in definitiva non fu realizzata, ma le conquiste romane furono molto estese e determinarono tanto entusiasmo in Roma da ottenere a Traiano anche il titolo onorifico di Partico. Il *princeps* cominciò con l'assicurarsi l'Armenia, che sino ad allora era stato un regno indipendente: approfittando del fatto che il re dei Parti Cosroe aveva cacciato il re di Armenia e lo aveva sostituito con un reggente suo amico, egli depose il reggente e annettè l'Armenia alla provincia romana di Cappadocia. Questa mossa provocò la dichiarazione di guerra dei Parti e la guerra si svolse nel periodo 115-117. Traiano invase la Mesopotamia, di cui conquistò le principali città nel 115, e nel 116 si scontrò con i Parti al di là del Tigri, espugnando Ctesifonte, Seleucia e Babilonia. Cosroe fuggì verso Oriente ed il *princeps* annettè all'impero la Mesopotamia e l'Adiabene, che furono trasformate nelle province romane di Mesopotamia e Assiria.

Forse Traiano sarebbe andato anche parecchio più in là ed avrebbe mirato come Alessandro Magno alla lontana India, se nel 115 d. C. non si fossero rivoltati all'impero di Roma gli Ebrei, approfittando del ritiro delle truppe romane da Cipro, dalla Cirenaica e dall'Egitto. Nel 117 la rivolta si estese in tutto l'Oriente e determinò la caduta di molte guarnigioni nei territori di nuova conquista. Il *princeps* reagì con grande vigore. I ribelli furono sconfitti dalle truppe fresche da lui raccolte, Seleucia fu rioccupata e furono riconquistate gran parte delle terre già precedentemente occupate, estendendosi il dominio di Roma sino al Golfo persico. La ribellione ebraica fu completamente domata in Mesopotamia da Lucio Quieto e in Cirenaica da Marcio Turbone.

Nel 118 d. C. Traiano, dopo aver ceduto il comando dell'eser-

cito e il governatorato di Siria al nipote Publio Elio Adriano, si dispose a tornare a Roma per rifarsi delle gravi fatiche e preoccupazioni degli ultimi anni, ma fu colto da malattia lungo la strada e morì a Selinunte in Cilicia. Il disegno di uno scontro definitivo con i Parti, l'unica grande potenza organizzata al di là dei confini dell'*imperium Romanum,* fu abbandonato per sempre.

160. Il successore di Traiano, Adriano (Cesare Traiano Adriano Augusto: 117-138 d. C.), fu colui che, realisticamente considerando la situazione della *respublica* e del suo *imperium,* impresse una svolta decisiva alla politica romana, sollevando l'*imperium* sullo stesso piano di rilevanza politica, anche se non ancora costituzionale, della *respublica.* Egli continuò e perfezionò in sostanza l'opera iniziata da Traiano, ma con determinazione e completezza assai maggiori, aiutato da un'intelligenza superiore, che non abbracciava soltanto l'arte militare, ma si estendeva ai campi più remoti e raffinati della cultura. Pertanto si iniziò con lui una nuova fase della *respublica* universale, che, a ben ragionare, può essere definita la ' fase adrianea ' della stessa.

Elio Adriano, che era comandante dell'armata dell'Eufrate, fu agevolato nel conseguimento del *principatus* da un'adozione del predecessore durante il soggiorno di Selinunte: un'adozione forse simulata con la complicità della moglie di Traiano, Plotina. Grande estimatore dell'ellenismo, Adriano ch'era oltre tutto spagnolo di origine, pur professando profondo rispetto per le tradizioni romane, valorizzò al massimo quelle provinciali, e soprattutto quelle elleniche, iniziando l'opera di fusione delle une con le altre in una sintesi superiore di cosmopolitismo. Caratteristico a tale proposito il fatto che egli prima assunse il potere e poi se ne scusò con una lettera al senato, il quale, considerando i motivi di urgenza da lui addotti, fu lieto di confermarglielo. A Roma, del resto, rimase pochissimo e dedicò il più del tempo del suo principato a lunghi viaggi nelle province, particolarmente in quelle orientali, compiacendosi in esse di atteggiarsi a monarca assoluto, investito direttamente da Giove Olimpio. Dopo un paio d'anni trascorsi in città nel riordinamento dell'amministrazione statale e delle finanze, soggiornò in Gallia e nella zona renana tra il 120 e il 121, passò in Spagna nel biennio successivo, si recò quindi in Asia e rimase in Grecia dal 125 al 127. Nel 127, passando per la Sicilia, tornò a

Roma, ma vi restò pochi mesi perché nel 128 ripartì per le province africane e, dopo un altro brevissimo soggiorno romano, tornò ad Atene e trascorse il 129 a visitare le province asiatiche, il 130 ad ispezionare l'Egitto.

Molte delle iniziative di Traiano vennero abbandonate o trascurate da Adriano. Pur non sconfessando l'istituzione degli *alimenta*, che il suo predecessore aveva largamente favorito, egli evitò di sostenerla con nuovi contributi perché non sentì più la necessità di potenziare la popolazione italica di fronte a quella provinciale. Anche il disegno partico fu posto da canto, ed anzi, concorrendo esigenze finanziarie, furono abbandonate la Mesopotamia e la Siria, e l'Armenia fu di nuovo trasformata in protettorato, con ritorno alla situazione delle province orientali stabilita da Nerone. In Britannia, dopo un rovescio militare subìto nel 122, l'occupazione romana fu, per motivi di sicurezza, notevolmente arretrata, con la costruzione di una linea fortificata difensiva (*vallum Hadriani*). Un analogo *vallum* fu costruito alle frontiere della Dacia e della Rezia, allo scopo di evitare le invasioni barbariche, ma anche in certo senso per arginare la tendenza dei Romani a nuove conquiste. Grandi opere pubbliche furono compiute sia in Italia che nelle province.

Gli ultimi anni del governo di Adriano (132-135 d. C.) furono però funestati dalla sanguinosa rivolta degli Ebrei in Palestina, provocata dalla fondazione della Colonia Aelia Capitolina sul luogo stesso di Gerusalemme. Il capo dei ribelli, Simon Bar Kochba, inflisse ai romani dure sconfitte, ma Adriano, recatosi sui luoghi, finì per prevalere e per eliminare totalmente la rivolta. La Giudea perse finanche il nome e si chiamò Siria Palestina, mentre i superstiti ribelli ebbero il divieto di visitare Gerusalemme.

Tornato a Roma nel 134, Adriano, che era in età di cinquantotto anni, cominciò a pensare alla successione, anche per togliere di mezzo le molte aspirazioni che sorgevano da varie parti. La sua scelta cadde sul giovane Lucio Ceionio Commodo, di rango senatorio, con vivo malcontento degli altri aspiranti, Serviano e Salinatore. I due pretendenti, l'uno novantenne e l'altro diciottenne, furono uccisi senza pietà, ma la crudele iniziativa di Adriano non giovò a Commodo, che morì a sua volta in Pannonia agli inizi del 138. Dovendo scegliersi un altro successore, Adriano indicò questa volta un consolare di 51 anni, Tito Aurelio Fulvo Boionio Arlio Antonino, che adottò. La morte lo colse nel luglio dello stesso anno 138.

L'esaltazione della figura del *princeps*, sovrano comune di tutto

l'impero, fece cadere nell'età di Adriano molte delle vestigia esteriori della vecchia *respublica,* sino ad allora conservatesi per effetto, più che altro, di un tenace tradizionalismo. Ogni residua iniziativa degli organismi repubblicani tradizionali (comizi, senato, magistrature) si spense e la burocrazia imperiale assunse apertamente il còmpito di provvedere all'organizzazione ed all'amministrazione del sistema politico romano. Lo stesso imperatore, lasciando completamente da parte ogni riguardo per il senato, si circondò di uno stabile *consilium principis,* del quale facevano parte i più alti funzionari ed i più qualificati giuristi di sua fiducia. Attraverso l'introduzione della leva locale le legioni dell'esercito furono provincializzate. Le amministrazioni provinciali acquistarono maggiore autonomia rispetto alla *respublica* e più che a questa furono considerate direttamente sottoposte al *princeps.* Anche la vita economica fu decentrata, perché la *respublica* non reclamò più l'afflusso ingente dei prodotti dell'impero, ma questi furono liberamente scambiati da provincia a provincia.

Si profilarono insomma, a partire da Adriano, i tratti embrionali di un sistema assolutistico, che non teneva più alcun conto dei valori nazionali romani, ma che era soltanto sorretto da un illuminato dispotismo del *princeps.*

161. La serie di *principes* dal 138 al 192 d. C. è usualmente nota come la dinastia degli Antonini ed è caratterizzata dal fatto di aver puntualmente applicato le direttive della politica di Adriano. In un'atmosfera generalmente pacifica, aliena da nuove imprese e piuttosto incline alla difesa delle conquiste passate, gli imperatori Antonini si sforzarono di perfezionare la centralizzazione dei pubblici poteri e la fusione tra ambiente italico e ambiente provinciale. Il ceto senatorio, pur non essendo totalmente umiliato, perse ancora più di mordente e poté sempre meno ostacolare la formazione progressiva di un sostanziale sistema monarchico in Roma.

(*a*) Tito Elio Adriano Antonino, originario di Nemauso (Nimes) nella Gallia Narbonese, coprì il principato dal 138 al 161 e meritò dai suoi contemporanei e dai posteri la denominazione onorifica, che lo qualifica nella storia, di Antonino Pio. Si trattò effettivamente di una persona estremamente compresa del dovere da compiere, molto equilibrata e di grande serietà morale. Sotto un certo profilo il suo governo potrebbe essere tacciato di ' immobilismo ':

basti pensare che in 23 anni il *princeps* non si allontanò mai dall'Italia e mai acconsentì che se ne allontanasse uno dei suoi due figli adottivi. Tuttavia era forse proprio di questo immobilismo che l'impero aveva bisogno dopo le vicende agitate del principato di Traiano e dopo la vasta riorganizzazione operata da Adriano.

Dal punto di vista militare le azioni di Antonino Pio si ridussero ad un tentativo di spostare il *limes* in Britannia di un centinaio di chilometri più a nord del vallo di Adriano. Il nuovo confine, denominato appunto *limes Antoninus*, si estendeva per circa 160 chilometri dalla foce del Clyde a Bodotria (Firth of Forth) ed implicava un notevole accorciamento del fronte e soprattutto il piazzamento delle difese romane in posizioni molto più sicure. Analoga politica militare fu seguita nelle altre province in modo da rendere pacifici i rapporti entro i confini dell'impero. All'interno una equilibrata politica nei riguardi del senato fece sì che la *nobilitas* non avversasse l'imperatore. Questi favorì il senato anche abolendo una riforma impopolare di Adriano: l'autorità giurisdizionale pretoria fu restaurata in Italia, eliminandosi i quattro *consulares* giusdicenti (in Etruria e in Umbria) che il predecessore di Antonino aveva istituito. Le istituzioni alimentari, introdotte da Nerva e potenziate da Traiano, ma trascurate da Adriano, furono estese da Antonino Pio anche alla assistenza alle fanciulle.

(*b*) Antonino morì nel marzo del 161, lasciando il trono al genero e maggiore dei suoi due figli adottivi Annio Vero, che aveva assunto per effetto dell'adozione il nome di Marco Aurelio Antonino. Costui, contrariamente alla volontà del padre adottivo, non volle essere solo al governo, ma fece nominare correggente il fratello adottivo Lucio Elio Commodo, al quale fu attribuito il nome di Lucio Vero. La correggenza durò otto anni, sino al 169 d. C., ed ebbe fine per la morte di Lucio Vero.

Dei due nuovi *principes* (usualmente denominati dai posteri i *divi fratres*) la personalità di gran lunga più spiccata fu quella di Marco Aurelio, eccezionale figura di uomo politico e nel contempo di uomo colto, anzi di filosofo, di cui ci rimangono raccolti i pensieri che scrisse nella vecchiaia tra i soldati. La pace dell'impero cominciava ad essere incrinata soprattutto per le risorgenti velleità dei Parti, contro i quali Marco Aurelio mandò il fratello. Questi a sua volta si valse in concreto di un abilissimo generale nella persona di Avidio Cassio, le cui campagne ebbero esito vittorioso e portarono nel 166 d. C. ad annettere all'Impero nuovamente una parte della

Mesopotamia. Dando prova di grande abilità diplomatica, Marco Aurelio non volle stravincere, ma preferì un trattato di compromesso con le popolazioni vinte: l'Armenia fu nuovamente elevata a regno autonomo, ma vassallo dell'Impero; l'Osroene e Carre riconobbero la sovranità di Roma; gli altri territori furono restituiti ai nemici. Per evitare nuovi ritorni dei Parti, Avidio Cassio fu nominato comandante di una grande unità militare sistemata in Oriente, che aveva tutta la possibilità di reagire direttamente, quanto meno ai primi attacchi. Vero, tornando a Roma con le sue legioni, ebbe con Marco Aurelio il trionfo nell'agosto del 166.

Chiusa la guerra partica, Marco Aurelio decise di prepararsi a nuove campagne nella zona del Danubio e si propose di istituire due nuove province, la Marcomannia e la Sarmazia, rispettivamente a nord ed ad est del medio corso del Danubio, nell'odierna Cecoslovacchia e nell'Ungheria orientale. I preparativi furono rallentati da un'epidemia che colse le legioni che il *princeps* stava preparando. Nella primavera del 168 Marco Aurelio partì per il teatro di guerra insieme al fratello, ma l'epidemia di peste riprese violenta nell'inverno del 168-169 ed i due *principes* decisero di ritornare per il momento a Roma. Durante il viaggio Vero morì, nel 169 d. C. Marco Aurelio, rinunciando all'esperimento della correggenza, preferì rimanere solo *princeps* di Roma.

Intanto i barbari di oltre confine, approfittando della debolezza delle legioni romane, penetrarono in Dacia, infliggendo una grave sconfitta al governatore Marco Claudio Frontone, e in Acaia, dove riuscirono ad avanzare sino alla Tessaglia. Nel 171 Marcomanni e Quadi ruppero la resistenza romana a Carnuntum, sul Danubio, nell'alta Pannonia. Marco Aurelio dové subire un principio di invasione della stessa penisola italica attraverso il Nòrico, con assedio di Aquileia ed incendio di Opitergium (Oderzo). Gli invasori furono però fermati dagli sforzi congiunti di Tiberio Claudio Pompeiano, genero dell'imperatore, e di Publio Elvio Pertinace, che li ricacciarono oltre il Danubio.

Nel 172 i Romani ripresero l'offensiva soprattutto contro i Quadi, che vennero ridotti alla ragione nello stesso anno. L'anno successivo, 173 d. C., Marco Aurelio si volse contro i Marcomanni, sottomettendoli nuovamente a Roma e costringendoli a lasciar sgombra una striscia di territorio di circa 20 chilometri lungo la riva destra del Danubio. L'anno ancora seguente, pur attraverso alterne vicende, le legioni romane, al comando di Didio Giuliano e di Elvio

Pertinace, riuscirono a domare insorgenti incursioni dei barbari, riportando provvisoriamente la pace ai confini dell'impero. Con gli irreducibili Iazigi Marco Aurelio stipulò un trattato di alleanza, per potersi rendere libero di trasferirsi con le sue legioni in Oriente, ove il generale Caio Avidio Cassio si era improvvisamente ribellato, facendosi proclamare dalle proprie truppe imperatore. La campagna orientale durò sino al novembre del 176, allorché Marco Aurelio poté tornare a Roma e celebrare il trionfo sui Germani e sui Sarmati, nominando nel contempo suo correggente il giovane figlio Commodo.

La troppo frettolosa conclusione della campagna danubiana, cui la ribellione di Avidio Cassio aveva costretto il *princeps*, fece sentire le sue conseguenze attraverso nuove irruzioni degli Iazigi e dei Marcomanni. Marco Aurelio dovette quindi nuovamente recarsi in direzione del Danubio e preparare una campagna che voleva essere di carattere definitivo. Tuttavia egli fu colto da morte nel 180 e il successore non fu in grado di continuare la sua opera.

(*c*) Lucio Elio Aurelio Commodo, figlio di Marco Aurelio, giunto al principato non attraverso una scelta adottiva ma a causa della designazione implicata dalla sua discendenza naturale, non aveva ancora vent'anni. Forse appunto perciò non osò continuare l'opera del padre contro Marcomanni, Quadi e Iazigi, con i quali preferì concludere una nuova pace non troppo favorevole a Roma.

Di carattere ardente ed instabile, Commodo ebbe qualcosa delle personalità di Caligola e di Nerone, dei quali, sia pure con qualche esagerazione, i Romani ritennero fossero tornati i tempi. Appunto perciò il suo governo, forse da non giudicare del tutto negativo, suscitò resistenze in ogni dove e determinò numerose congiure contro la sua persona. Esasperato da questa opposizione, Commodo ricorse a reazioni feroci e si isolò sempre più dai Romani, aumentando a dismisura l'astio che si provava nei suoi riguardi. Tra le sue più infelici iniziative fu quella di affidare cariche influenti a Marco Aurelio Cleandro, un avventuriero di nascita servile e originario della Frigia, che provocò contro se stesso ed il *princeps* una tale onda di sdegno, da venir massacrato insieme al figlio ed ad alcuni suoi seguaci dopo alcuni anni di governo.

La morte di Cleandro fu il segno di una incipiente anarchia in Roma. Mentre le finanze dello stato si ammalavano sempre più, aumentavano gli sperperi, i ludi gladiatori, il lusso, le donazioni di pubblico danaro e soprattutto l'incuria nei riguardi del governo pro-

vinciale. I barbari non attendevano che questo, ai confini dell'impero, per penetrare nel territorio di dominio romano: il che avvenne in Britannia, sul Reno, sul Danubio, in Africa, con gravi danni per le legioni romane, ma con la facile conseguenza di fare assegnare a Commodo il titolo onorifico di Britannico per inesistenti trionfi nei riguardi di quelle popolazioni. Insistendo in questa sua politica dissennata, Commodo giunse al punto di attribuire a se stesso qualità divine, di denominare i mesi dell'anno secondo le diverse denominazioni dei titoli imperiali, di dare a Roma, ricostruita dopo un incendio, il rango e il titolo di una colonia fondata dall'imperatore.

La congiura che portò alla sua fine fu ordita dalla sua favorita Marcia e dal maggiordomo Ecletto, che tentarono di uccidere il principe con il veleno. Dato che il veleno non operava, Commodo fu strangolato nel bagno. I congiurati si accordarono affinché fosse suo successore al governo il *praefectus urbi* Publio Elvio Pertinace. Era la notte del 31 dicembre del 192 d. C.

162. Il ligure Elvio Pertinace, di umili origini ma nobilitato da una carriera militare di eccezionale livello, chiese conferma al *senatus* della designazione a *princeps* fattagli dalle legioni e il *senatus* gliela accordò di buon grado, anche in considerazione delle promesse di libertà prodigate nel suo discorso programmatico. Effettivamente Pertinace cercò di avviarsi sulla strada del ripristino almeno parziale di alcune fondamentali libertà repubblicane. Ma gli stessi pretoriani che avevano appoggiato la sua candidatura ben presto gli tolsero il loro favore, quando si vide che egli intendeva ripristinare la disciplina nell'esercito e riportare le finanze ad uno stato di relativa sanità attraverso contrazioni delle spese. Pertanto, a men di tre mesi dalla sua ascesa al potere, Pertinace fu vittima di un'ennesima congiura dei pretoriani organizzata dallo stesso Quinto Emilio Leto, che era stato il promotore della sua nomina.

Si aprì pertanto un secondo periodo di anarchia militare, che richiama per molte analogie alla memoria il periodo di anarchia seguìto alla morte di Nerone. Gli aspiranti al principato si moltiplicarono. Tra essi primeggiarono Tito Flavio Sulpicio, suocero di Pertinace e prefetto dell'urbe, e il consolare Marco Didio Giuliano, che si era illustrato per precedenti imprese militari. I pretoriani esitarono a lungo tra i due, ma finirono per portare sugli scudi Didio Giuliano, che sopravanzò il rivale nell'offerta di un ingente donativo

di danaro. Il senato si vide costretto a ratificare senza discussioni la nomina.

Giuliano, originario di una famiglia patrizia di Brescia, avrebbe forse potuto coprire bene la carica, se ai confini dell'Impero non si fossero moltiplicati altri pretendenti, sdegnati sia verso il senato che verso i pretoriani ed il loro prepotere. Ai primi di aprile del 193 d. C. due consolari, Caio Pescennio Nigro, governatore della Siria, e Lucio Settimio Severo, governatore della Pannonia Superiore, furono quasi contemporaneamente proclamati imperatori, rispettivamente ad Antiochia ed a Carnuntum. Nigro perse tempo a muoversi dall'Oriente, mentre Severo si precipitò a Roma alla testa dei suoi armati. Il risultato di questa mossa fu che il principato, dopo qualche tentennamento iniziale, venne assegnato dal *senatus* a Severo, che prevalse tanto su Didio Giuliano (ucciso dai suoi stessi soldati nel giugno di quell'anno) quanto sulle aspirazioni di Pescennio Nigro e sulle velleità che si erano venute frattanto svegliando in Gallia nel generale Clodio Albino.

Con Settimio Severo, originario di Lepcis Magna in Africa, si iniziò una nuova serie di imperatori, usualmente denominata la dinastia dei Severi, che avrebbe tenuto il principato fino al 235 d. C. Una dinastia che impresse una piega ancora più decisa alla svalorizzazione della *respublica* ed all'evoluzione dell'organizzazione statale e governativa romana verso l'assolutismo imperiale.

(*a*) Settimio Severo, dopo la sua incursione romana (durante la quale provvide a sciogliere la guardia pretoriana, sostituendola con truppe fedeli reclutate tra gli Illirici), dovette subito allontanarsi dall'urbe, nel luglio del 193, per andare a combattere i suoi rivali in provincia ed a reprimere le loro ancora robuste aspirazioni. Egli cominciò col dividere Clodio Albino da Pescennio Nigro, adottando il primo come suo successore, e frattanto si procurò larghe simpatie in senato venerando la memoria di Pertinace. Recatosi in Oriente contro Pescennio Nigro, riuscì a sconfiggerlo. Quando fu sicuro di non avere più resistenze da questa parte, ruppe ogni rapporto di amicizia anche con Clodio Albino e, scontratosi con lui, lo vinse in Gallia. Dato che nello stesso torno di tempo i Parti, molto amici di Pescennio Nigro, avevano rialzato la testa, egli dové combattere anche contro di essi, dal 197 al 202, ottenendo ragguardevoli vittorie, ma non riuscendo a conquistare alcun successo definitivo. Altra guerra combattuta da Severo fu quella, iniziatasi nel 208 d. C., contro i Britanni ribelli. Egli non poté portarla a termine perché

colto dalla morte nel 211 d. C., nel corso dell'avanzata contro i Calèdoni.

Ben più che per i fatti militari il principato di Settimio Severo è importante per l'assetto conferito all'interno dell'impero. La fermezza di Severo fu anche superiore a quella mostrata ai loro tempi da Vespasiano e da Traiano, ma la fisionomia politica impressa al governo dell'impero fu molto più decisamente ed apertamente orientata verso l'assolutismo. Per ingraziarsi il senato Severo usò soltanto parole e forme esterne, tra le quali l'iniziativa, indubbiamente abile, di proclamarsi figlio adottivo del divo Marco Aurelio e di conferire al proprio figli Bassiano, successore designato al principato, il nome di Marco Aurelio Antonino. A parte ciò, le prerogative del ceto senatorio furono ridotte praticamente al nulla e furono trasferite in gran parte, per quel che già non era stato fatto dai predecessori, alla classe dei cavalieri. La guardia imperiale fu riorganizzata con l'immissione di larghi stuoli di elementi non italici, ma provenienti dalle più diverse province. Ispirato in quest'opera dalla moglie Giulia Domna, Severo conferì a se stesso apertamente il titolo di *dominus* e fece di tutto per dare al proprio potere, anche esteriormente, il carattere di una monarchia assoluta.

(*b*) L'opera improvvida di depressione dei valori romani fu completata dal figlio di Severo, Marco Aurelio Antonino, detto Caracalla per l'uso di coprirsi con una caratteristica veste con cappuccio e maniche così denominata. Morto Severo, egli si affrettò a concludere la pace con i Britanni ed insieme al fratello Geta tornò a Roma, reclamando onori divini alle ceneri del padre. Il disegno di Settimio Severo era stato che il potere fosse esercitato a titolo di correggenza da ambedue i figli, ai quali aveva conferito il titolo di Augusto rispettivamente nel 198 e nel 209, ma Caracalla e Geta (Publio Settimio Geta) erano stati in urto sin dalla prima giovinezza, sicché era inevitabile che, morto Severo, tra loro avvenisse il conflitto. Durante un incontro nel cubicolo di Giulia Domna, la quale si era assunto il tentativo di riappacificarli, Caracalla fece uccidere il fratello tra le braccia stesse della madre e giustificò davanti ai pretoriani il fratricidio, asserendo di avere agito per legittima difesa. Larghi donativi contribuirono a farlo assolvere nell'opinione pubblica, o in gran parte di essa, dal grave fatto di sangue, ma rimasero parecchi oppositori del suo atto ed il numero delle persone trucidate a titolo di repressione (tra le quali il giureconsulto Papiniano: n.

230) si aggirò, secondo il racconto leggendario, intorno alle ventimila.

La completa insensibilità dei Severi nei confronti del nazionalismo romano ed italico si manifestò nel modo più chiaro allorché, nel 212 d. C., Caracalla emanò la famosissima *constitutio Antoniniana,* con cui concesse la cittadinanza romana a quasi tutti i sudditi dell'impero, senza distinzione alcuna di nazionalità e di grado di incivilimento (n. 168). Un poeta, Rutilio Namaziano, cantò enfaticamente, un paio di secoli appresso, '*urbem fecisti quod prius orbis erat*'; ma in verità Caracalla aveva dato con il suo editto l'ultimo colpo alla residua vitalità della un tempo temuta e gloriosa *respublica Romanorum.*

A Roma il *princeps* rimase ben poco e dovette procedere all'ingrato còmpito di ridurre ulteriormente il peso dell'*aureus* a gr. 6.54. Anche a lui si deve, in campo monetario, la creazione del doppio aureo, o 'binione', e la introduzione di un doppio denario di argento (di gr. 5.12), detto 'antoniniano'. Ma le necessità della guerra ai confini e i suoi stessi gusti portarono Caracalla, a partire dal 213 d. C., a recarsi negli accampamenti. Nel 213 egli attaccò i Germani lungo l'alto Reno e l'alto Danubio, riportando successi così importanti che la pace su quei confini fu assicurata per almeno due decenni, ed a lui fu conferito il titolo onorifico di Germanico Massimo. Trasferitosi poi in Oriente con la madre Giulia Domna ed il prefetto del pretorio Opellio Macrino, attraversò la Mesia e la Tracia, sconfiggendo Goti, Quadi, Iazigi e Carpi. Superato l'Ellèsponto, egli mosse verso i Parti, ma questi, intimoriti dalla fama dei suoi eserciti, preferirono entrare in trattative, costringendolo suo malgrado a rinunciare ad azioni che lo avrebbero reso, nei suoi desideri, pari ad Alessandro Magno.

Nel 215 d. C. la ripresa della guerra con i Parti fu resa inevitabile per l'avvento al potere partico di un gruppo nemico di Roma. Caracalla dapprima superò il fiume Tigri e raggiunse Arbela, ma poi, nell'autunno del 216, dové ritirarsi ad Edessa. Nel 217, mentre si apprestava a riprendere la campagna, fu ucciso, per istigazione di Macrino, da un ufficiale dei pretoriani.

(*c*) Marco Opellio Macrino, cavaliere di umili natali, originario della Mauretania, giunse in tal modo ad occupare la carica somma di *princeps,* ma la tenne per ben poco tempo e cioè sino al 218 d. C. La sua personalità era scialba, ma sopra tutto operò contro lui la reazione della famiglia dei Severi, e più particolarmente della paren-

tela di Giulia Domna. Costei era di origine siriaca e apparteneva ad una schiatta di grande potenza e ricchezza dalla quale uscivano i sacerdoti del dio Sole, Elagabalo, nel santuario di Emesa. Sua sorella Giulia Mesa aveva due figlie, Soemia e Mamea, delle quali la prima aveva per figlio Avito Bassiano e la seconda Alessiano Bassiano. Sebbene Avito Bassiano, soprannominato Elagabalo dal nome del Dio di cui era sacerdote, fosse appena quattordicenne, egli fu proclamato imperatore nel 218 e riuscì a sopraffare Macrino.

(*d*) Insediatosi a Roma, Elagabalo trascurò nel modo più completo di adattarsi alle tradizioni e alle forme romane, anzi cercò insensatamente di introdurre in Occidente i riti di quella religione di cui era sacerdote in Siria. Roma visse pertanto un periodo singolare, durante il quale Elagabalo non soltanto si atteggiò a sacerdote del Sole, ma tentò addirittura di far posto al suo dio sul Palatino, in un tempio costruito esclusivamente a questo scopo. Queste ed altre follie determinarono una grande fuga di danaro dalle casse dello stato, ma soprattutto un malcontento sempre crescente, di cui si ebbe lo sfogo nel 222 d. C.

L'influentissima Giulia Mesa, rendendosi conto del fatto che il potere di Elagabalo traballava, convinse costui ad adottare il cugino Alessiano Bassiano, il figlio di Giulia Mamea, che assunse il nome di Marco Aurelio Severo Alessandro. Elagabalo lo fece, ma ben presto se ne pentì. Troppo tardi, perché i pretoriani, favorendo il nuovo Cesare gli si rivoltarono contro e lo uccisero insieme alla madre Soemia, ai due prefetti del pretorio ed al prefetto dell'urbe.

(*e*) Marco Aurelio Severo Alessandro coprì il principato a Roma dal 222 al 235. Le storie degli imperatori romani, contrariamente alla loro inclinazione, parlano in maniera molto favorevole di questo principe, che ebbe indubbiamente apprezzabili qualità politiche. Fu suo merito ritornare ad una certa quale armonia, sebbene soltanto formale, col senato e mostrarsi tollerante verso i cristiani. Accortamente consigliato dalla madre Mamea, egli cercò di ripristinare alcuni valori fondamentali della tradizione romana, conferendo la prefettura del pretorio, ad evitare ingerenze militari, ad un grande giurista, Domizio Ulpiano (n. 232). Anche il *consilium prnicipis* fu costituito da *senatorii*. Di fronte ai provinciali Severo Alessandro si mostrò di grande larghezza nell'ammettere le loro consuetudini locali e nel non combattere i loro culti, ivi compresi il giudaismo ed il cristianesimo.

Ma, per buone che fossero le qualità personali di Severo Ales-

sandro, non furono sufficienti a fare fronte ad una situazione ormai sempre più deteriorata. Da un lato la crisi finanziaria era tale da non potersi più fronteggiare se non con mezzi eccezionali e da una personalità di particolare rilievo, che Severo Alessandro sicuramente non era. Dall'altro lato, il disordine ai confini dell'impero, dipendente almeno in parte dal disordine e dall'indisciplina delle legioni, era estremamente grave.

Verso il 224 d. C. nel regno dei Parti la dinastia dei Sassanidi, a carattere nazionalistico persiano, si sostituiva a quella degli Assacidi, che aveva tendenza ellenizzante. Questa impostazione nazionalistica della politica dei Parti portò a nuove ostilità con Roma e dette luogo ad una guerra, che fu resa ancora più difficile per i Romani dal fatto che negli stessi anni i Germani tornavano alla carica sul Reno e sul Danubio. Alessandro Severo fece il possibile e l'impossibile, nei limiti delle sue capacità, per fronteggiare la situazione. Dopo aver ottenuto consistenti vittorie contro i Parti, dalle quali trasse il denominativo onorifico di Partico Massimo, egli si recò in Gallia con un forte esercito e nel 234 oltrepassò su un ponte di barche il Reno per contrastare gli Alemanni. Evitando lo scontro, ritenne però opportuno offrire al nemico grandi somme di danaro per ottenerne la pace.

Fu quest'ultima iniziativa, certo non consona alle migliori tradizioni romane, a perdere il *princeps*. Accusato di obbedire troppo ciecamente ai consigli della madre, Severo Alessandro fu ucciso con costei presso Magonza da un gruppo di soldati ribelli. Non aveva figli di sangue e non lasciava adottivi. La dinastia dei Severi si spense definitivamente con lui.

163. La fine della cd. dinastia dei Severi aprì una fase altamente drammatica di disordine (la fase detta della ' terza anarchia militare '), nella quale si verificò la crisi della *respublica* romano-universale. L'esito della crisi sarebbe stato, sul finire del sec. III d. C., il sopravvento sulla umiliata *respublica* dell'*imperium* romano assolutistico.

Le cause della crisi furono molteplici, ma la prima tra esse va ravvisata in avvenimenti e elementi ben anteriori al sec. III, cioè nello stesso sistema del *principatus*, di cui abbiamo seguito sin qui le vicende. Un sistema di compromesso tra *respublica* e *imperium* che nelle mani di Augusto e dei suoi immediati successori valse in-

dubbiamente a prolungare in qualche modo, e non senza riflessi benefici, la vita della *respublica* romana, ma che già con la prima anarchia militare (n. 158) mostrò con chiarezza quale sarebbe stato il suo inevitabile esito. I *principes,* essendo i veri ed effettivi detentori del potere politico e militare, fatalmente fecero leva su di esso per sovrapporsi al *senatus,* cioè all'organismo costituzionale in cui si riassumevano gli ultimi resti delle libertà repubblicane. La completa disfatta del ceto senatorio, verificatasi al più tardi col principato di Adriano (n. 160), segnò l'avvio verso un nuovo assetto assolutistico, già abbastanza scoperto nell'età dei Severi, che sarebbe stato di per se solo la negazione, l'antitesi dell'assetto repubblicano tradizionale, cioè del sistema politico-costituzionale fondato sull'apporto della libera volontà dei *cives Romani* (o almeno delle grandi famiglie senatorie e delle loro clientele) alle decisioni di governo ed alla vita dell'organismo statale.

Ma, a prescindere da questa causa di fondo, altre cause specifiche determinarono il fallimento del compromesso augusteo e la evoluzione di Roma verso un'organizzazione costituzionale tutta nuova. Queste cause, che operarono sopra tutto nel sec. III d. C., furono: la decadenza economica e demografica dell'Italia; la provincializzazione dell'esercito e della pubblica amministrazione; l'opera corrosiva del cristianesimo; la pressione dei barbari. È di esse che bisogna far qui, sia pur brevemente, menzione.

(*a*) La decadenza economica e demografica dell'Italia si manifestò nel sec. III d. C. attraverso l'impoverimento della penisola sia in mezzi di produzione che in masse di cittadini. L'impero, tanto nella parte occidentale quanto in quella orientale, prese a far concorrenza all'Italia, cioè alla sede della *respublica* romana, attraverso la costituzione di sempre più numerosi e fiorenti centri economici ed urbanistici provinciali, che determinarono di riflesso l'impoverimento della *respublica* e, conseguentemente, anche la diminuzione della sua popolazione. Cessò progressivamente l'afflusso a Roma di ricchezze facilmente ottenute attraverso le conquiste territoriali e lo sfruttamento delle province. Non solo quelle ricchezze rimasero nei luoghi di produzione, ma l'Italia dovette pagare assai caro l'acquisto di ciò di cui aveva bisogno, particolarmente per le *frumentationes,* di cui fruivano in media, come prezzo della loro tranquillità, duecentomila cittadini romani. Questo provocò un deflusso sempre crescente di metallo nobile dall'Italia, sopra tutto un deflusso di oro dalle casse dello stato, e per farvi fronte i *principes* altro rimedio

non seppero escogitare che quello del tutto illusorio della svalutazione della moneta. Nel corso del sec. III una libbra d'oro (ca. 322 grammi) passò dal costo di 1100 *denarii* d'argento a quello di 50.000 *denarii*.

Un argine a questo grave processo di decadenza sarebbe potuto venire solo dal moltiplicarsi delle iniziative economiche in Italia. Ma le iniziative economiche nella penisola addirittura si ridussero: non solo perché agli Italici mancò lo spirito di intraprendenza, ma anche e sopra tutto perché i *principes*, pressati dalla necessità di far fronte alle ingentissime spese militari, requisirono le ricchezze esistenti in Italia, ampliarono notevolmente i latifondi imperiali e ostacolarono altresì, per comprensibili motivi politici, la formazione di centri di potere economici a carattere privato, che avrebbero potuto dare ombra al loro predominio assolutistico.

L'Italia si avviò, pertanto, ad essere più che altro un peso per l'economia dell'impero e le ripercussioni nel campo demografico furono ovvie. Cessato quasi del tutto l'afflusso di schiavi, i lavoratori liberi sarebbero potuti divenire preziosi, ma ancora una volta intervennero i *principes* ad evitare che essi acquistassero un'importanza che avrebbe avuto inevitabilmente riflesso politico. Le corporazioni artigianali non furono favorite, i proletari furono allettati ad astenersi dal lavoro mediante le *frumentationes* romane, le iniziative furono scoraggiate e la popolazione per conseguenza diminuì di numero, sopra tutto nelle campagne. Mentre l'urbe era affollata da un numero di cittadini che certi calcoli fanno aggirare intorno al milione e anche più, il resto della penisola era pochissimo abitato, quasi completamente privo di piccole proprietà contadine, invaso da latifondi (di privati e sopra tutto del *princeps*) scarsamente popolati e coltivati in maniera approssimativa ed insufficiente. Né incoraggiava lo sviluppo demografico la richiesta incessante di uomini per le legioni, impegnate ad estendere o a difendere l'impero nelle lontane province.

(*b*) Alla decadenza demografica si accompagnò, per il bisogno impellente di alimentare le legioni di nuove leve, la progressiva provincializzazione dell'esercito. Le legioni non erano molte, erano ordinariamente sulle venticinque; ma la loro fame di uomini, a causa del logorìo delle guerre e delle guerriglie, era enorme. Già Cesare aveva fatto ricorso all'immissione nei loro ranghi di provinciali di particolare fiducia, ai quali era concessa per l'occasione la *civitas Romana*, ma i *principes* furono costretti dagli avvenimenti a fare

molto di più, cioè a rifornire in abbondanza le unità di elementi provinciali indiscriminatamente romanizzati per sopperire alla deficienza delle leve italiche. In un primo momento, a compensare il pericolo costituito dalla dubbia fedeltà dei soldati provinciali, si seguì il sistema di assegnare alle legioni di ciascuna provincia militari oriundi di altra provincia e di non far mai soverchiare, per nessun motivo, l'elemento romano, in ciascuna legione, da quello provinciale. Ma in un secondo momento, a partire da Vespasiano, gli Italici (che si erano tristemente segnalati per il loro spirito sedizioso durante gli avvenimenti del 68-69 d. C.) furono del tutto sottratti alle legioni periferiche, che rimasero composte di soli provinciali, se pure appartenenti a territorî diversi da quelli in cui le legioni avessero stanza. E in un terzo momento, a partire da Adriano, anche questo cauto sistema fu dovuto (e in parte voluto) abbandonare, allorquando l'impegno ai confini si fece così assiduo da ostacolare le complesse operazioni di spostamento di ingenti masse di uomini dall'una all'altra provincia. Al che va aggiunto che le legioni romane erano integrate da numerosi reparti di *auxilia* provinciali (dichiaratamente tali) e da non poche *cohortes* di fanteria e *alae* di cavalleria di estranei all'organizzazione romana, cioè fornite da stati vassalli: tutte truppe la cui fedeltà agli ideali romani era ancora più evanescente e spesso improbabile.

Questo fenomeno di provincializzazione delle legioni periferiche (e degli stessi reparti di pretoriani stanziati in Italia) portò seco, se non il tradimento, almeno la tendenza degli eserciti provinciali all'indipendenza da Roma. Approfittando del fatto di trovarsi nelle loro province di origine (province ormai economicamente autonome rispetto a Roma), i legionari fecero valere pesantemente le loro scelte, sopra tutto in ordine alla designazione del *princeps*, con la duplice conseguenza di un ulteriore scadimento dell'importanza della *respublica* e di una diffusa anarchia nell'ambito dell'impero. In fondo, per tutto il sec. III d. C., i fenomeni di vera e propria ribellione a Roma furono relativamente pochi e di poca importanza: i provinciali, e per essi le loro legioni, apprezzavano i vantaggi dell'unità dell'impero romano nei confronti dei pericoli esterni, salvo che si tendeva dalle varie province ad imporre al centro i generali di loro gradimento come *principes*. E le conseguenze si videro sia nei periodi di lotte per il potere tra i vari generali, sia nel fatto che i *principes* di estrazione provinciale furono in Roma sempre più numerosi, come sempre più numerosi furono i provin-

ciali portati dai *principes* a coprire le cariche della pubblica amministrazione.

L'espressione più caratteristica della provincializzazione romana è costituita dalla *constitutio Antoniniana* di Caracalla (n. 162). Non si trattò di una eversiva riforma. Si trattò piuttosto di una conseguenza che l'imperatore trasse realisticamente da uno stato di cose ormai saldamente affermato. La formazione di un *orbis Romanus* e l'instaurazione in esso di una *pax Romana* di interesse comune non poterono non implicare il riconoscimento della qualifica di *civis Romanus* alla gran parte degli abitanti dell'impero. D'altra parte, il vantaggio per le esauste casse dello stato fu ragguardevole, perché si accrebbe più che notevolmente il numero dei *cives* tenuti a pagare la *vicesima hereditatum* e le altre imposte indirette similari (n. 175).

(*c*) Alle cause di depressione dei valori romani ora indicate si aggiunse, come causa di corrosione della stessa unità dell'impero, il cristianesimo, cioè la religione che faceva capo all'insegnamento di Gesù Cristo (n. 156) ed i cui proseliti aumentavano di anno in anno.

Era una religione, quella cristiana, che, a differenza di ogni altra (ivi compresa quella ebraica), non era armonizzabile con una qualsivoglia organizzazione politica, a meno che questa organizzazione diventasse dichiaratamente cristiana. L'insegnamento cristiano consisteva, *in nuce,* nell'affermazione della dipendenza del cristiano prima da Dio e poi dallo stato; o (in altri termini) nell'affermazione dell'indipendenza del cristiano dallo stato, là dove le esigenze di quest'ultimo si discostassero dal comandamento divino. Il detto famoso di Gesù Cristo ' date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio ', implicava che le due sfere di potere, quella di Cesare e quella di Dio, dovessero essere separate, ma implicava altresì che, ove Cesare invadesse con le sue leggi la sfera a lui non riservata, il cristiano potesse e dovesse serenamente disobbedirgli. La novità di questo insegnamento era ancor più inconciliabile con il sistema dell'*imperium Romanum* di quanto non lo fosse con quello, peraltro ormai in decadenza, della *respublica Romanorum.*

Ciò spiega perché gli imperatori già a partire dal sec. I d.C. abbiano guardato alla religione cristiana (*exitiabilis superstitio,* come la qualificò Tacito) con un sospetto che non avevano verso altri culti, per quanto lontani essi fossero dalle tradizioni romane. E il sospetto fu di gran lunga accresciuto dall'enorme successo della nuo-

va religione, che dilagò rapidamente in tutte le categorie sociali, ma particolarmente in quelle degli umili e dei proletari, dando luogo alla costituzione di sempre più numerose comunità poste sotto la direzione di presbìteri e di diàconi e organizzate successivamente in episcopati e ispettorati. Dilagava nel cuore del sistema politico romano un movimento fondamentalmente eversivo dell'autorità dei *principes*, e in ogni caso estremamente malfido, le cui infiltrazioni erano dappertutto ed i cui pericoli erano accresciuti dal segreto di cui i cristiani cercavano di coprirsi.

Per conseguenza i cristiani furono perseguitati e, tra Nerone e Diocleziano, si contano almeno dieci grandi persecuzioni organizzate: particolarmente feroci quelle ordinate da Decio nel 249-251 e quelle volute da Valeriano nel 257-258 d. C. Di tali persecuzioni le prime furono almeno giustificate da accuse concrete (più o meno fondate), e in particolare dal fatto che i cristiani si erano resi colpevoli del *crimen maiestatis* o di altri crimini, ma le successive, a partire da Traiano (di cui è rimasta famosa la risposta ad una lettera di Plinio il giovane sul tema), furono determinate esclusivamente dalla constatazione che i cristiani erano cristiani, né si piegavano ad abiurare, a celebrare il culto imperiale ed a venerare il *genius* del *princeps* in carica: ' *conquirendi non sunt; si deferantur et arguantur, puniendi sunt* ', e la pena solitamente irrogata (*extra ordinem*) era quella capitale.

Ma è ben difficile che le persecuzioni estirpino certe opposizioni, sopra tutto quando siano molto diffuse e capillarizzate. Le persecuzioni anticristiane del principato non riuscirono infatti ad eliminare il movimento cristiano, anzi finirono per esaltarlo.

(*d*) Mentre lo stato era così insidiosamente minato dall'interno, premeva ai confini, sempre più grave e preoccupante, la minaccia dei barbari, particolarmente dei nordici della Germania. Sospintivi dall'incalzare di nuove popolazioni, essi anelavano il momento di poter varcare la cinta dell'impero, per dilagare sia in Gallia che in Italia.

Sino a Marco Aurelio Roma aveva potuto tener testa, anche se con un certo visibile sforzo, ai tentativi di invasioni barbariche. Dopo le vittorie di Mario contro i Teutoni e i Cimbri, dopo le fortunate campagne di Cesare, dopo le spedizioni di Varo, di Druso, Germanico ed altri, i barbari parevano essersi convinti dell'inopportunità di penetrare entro i confini dell'impero romano. Ma in realtà il loro sogno non fu mai abbandonato ed essi trascorsero gli

anni a sorvegliare attenti e pazienti la situazione in Roma, per cogliere il momento più adatto all'irruzione. Le faticose vittorie di Marco Aurelio sui Marcomanni ristabilirono solo in apparenza la tranquillità dell'impero. I barbari appresero da quelle loro sconfitte che Roma era singolarmente indebolita, che il momento della rovina era prossimo, e si addensarono, per tutto il III secolo d. C., sempre più minacciosi e provocanti, ai confini settentrionali e orientali dell'impero. Tra breve la loro forza si sarebbe manifestata appieno e l'impero romano d'Occidente sarebbe crollato sotto la loro irresistibile pressione.

164. Il posto di Alessandro Severo fu preso, nel 235 d. C., dal capo dei rivoltosi, Caio Giulio Vero Massimino, il primo imperatore soldato, nativo di Tracia, che era un uomo non privo di qualità, ma rozzo e violento. Con lui appunto ebbe inizio la lunghissima terza anarchia militare.

A Massimino Trace il senato tentò di opporsi spalleggiando, nel 238 d. C., la rivolta di Marco Antonio Gordiano (primo), un senatore ottantenne proconsole d'Africa, che fu proclamato imperatore piuttosto controvoglia ed associò comunque al potere come correggente l'omonimo figlio e legato Marco Antonio Gordiano (secondo) Semproniano Romano Africano. Ma tanto Gordiano I quanto Gordiano II furono rapidamente eliminati. Massimino, che ancora non era stato a Roma, marciò verso l'Italia, ove il senato, sempre irreducibilmente avverso al provinciale, passò a mettergli contro due imperatori di sua scelta nelle persone di Pupieno Massimo e Celio Calvino Balbino, cui fu aggiunto come Cesare in sottordine Gordiano III, il quindicenne nipote del primo Gordiano. Massimino perdé la vita in una rivolta delle sue stesse truppe, ma anche Massimo e Balbino soggiacquero nel 238 d. C. ad una sollevazione popolare. Divenne unico imperatore il giovanissimo Gordiano III.

Gordiano III coprì il principato dalla fine del 238 sino al 244 d. C. Furono anni estremamente agitati. Fino al 241 il giovane principe governò sotto la reggenza della madre Mecia, ma poi, contratto matrimonio con Furia Tranquillina, figlia di Furio Sabinio Timesiteo, un semplice *eques* prefetto del pretorio, assunse in pieno, nonostante l'ancor giovane età, la totalità del potere. Il problema più grave da risolvere era quello della pacificazione delle regioni di frontiera, sia sul Danubio che in Mesopotamia: Goti, Carpi e Iazigi

tornavano a rendersi pericolosi sui confini della Media, mentre i Persiani addirittura superavano quei confini in Mesopotamia. I Goti e le altre popolazioni alleate furono ricacciati oltre il Danubio ed il *limes* fu ulteriormente rafforzato. In Oriente, morto nel 240 il re Artaserse, i Persiani, guidati dal re Sapore I, penetrarono in Siria marciando verso il Mediterraneo, ma nel 242 Timesiteo obbligò il nemico a battaglia presso Resaina, sconfiggendolo e avanzando a sua volta verso Ctesifonte. Morto improvvisamente Timesiteo durante l'avanzata, Gordiano III dové nominare prefetto del pretorio Giulio Filippo, un arabo che era stato forse causa della fine di Timesiteo. Filippo, traendo profitto dal primo episodio di dissidio tra Gordiano e le sue truppe, incitò queste a rivolta e, ucciso Gordiano III, si fece acclamare imperatore a Zaitha, presso l'Eufrate, nel febbraio del 244.

Giulio Vero Filippo, detto Filippo l'Arabo, portò rapidamente a termine la campagna contro i Persiani, conservando la Mesopotamia e ripristinando i confini del periodo dei Severi. Nel 247 vinse in Dacia i Carpi e nel 248 poté trovarsi a Roma per celebrare, egli straniero, il millennio della fondazione della città. Bisogna dare atto che sotto il suo principato Roma parve per un momento essere tornata ai fastigi della massima potenza, ma in realtà la situazione era resa estremamente precaria dal fatto che gli eserciti erano ormai fortemente integrati da barbari mercenari, che si cercava di tenere a freno mediante donativi e promesse. Proprio nel 248 d. C. la ribellione incominciò a serpeggiare sia in Oriente che in Occidente. Tra i vari aspiranti alla successione di Filippo prevalse Caio Messio Decio, che, valendosi della fama conquistata vincendo una guerra contro i Goti, si fece acclamare imperatore dai suoi stessi reparti. Tornato in Italia per assumere il potere, Decio sconfisse Filippo presso Verona nel settembre del 249, uccidendolo.

Caio Messio Decio, nativo della Pannonia, era stato *praefectus urbi* in Italia e rappresentava un vanto per i reparti illirici, che erano appunto stanziati nella penisola. Riconosciuto dal senato, egli decise di affidare l'amministrazione civile dell'impero allo stesso senato e di riservarsi i soli poteri militari, tornando almeno in apparenza ai tempi iniziali del principato. Al suo nome egli volle aggiungere, per sottolineare il programma, il cognome di Traiano. Ma la sua politica fu deficitaria, principalmente per l'atteggiamento di viva e persecutoria ostilità assunto verso cristiani ed ebrei. Egli ordinò a tutti i capi famiglia dell'impero di dichiarare la loro fede religiosa

e di sacrificare agli dei di Roma, sotto pena di essere altrimenti condannati al carcere ed alla confisca degli averi. Sebbene queste intimidazioni riuscissero in molte occasioni ad ottenere il loro effetto, l'opposizione degli elementi cristiani, oramai infiltratisi dovunque nell'impero, divenne assai forte e fu forse una delle cause principali della caduta di Decio. Non passò molto tempo che una rivolta degli eserciti rovesciò anche lui. Scoppiata nel 250 d. C. una nuova guerra con i Goti che stavano invadendo la Mesia, Caio Treboniano Gallo, comandante in Mesia, dopo che Decio aveva ottenuto già due vittorie contro i nemici a Nicopoli e ad Abritto, lo affrontò nel giugno del 251 e lo uccise in combattimento.

La successione di Decio andò al Cesare da lui designato Ostiliano, suo figlio, che venne riconosciuto dal senato, ma Treboniano Gallo, fattosi acclamare imperatore dalle truppe, adottò Ostiliano (che peraltro morì quasi subito di peste) e concluse la pace con i Goti, ai quali garantì un contributo annuo in danaro e promise di non chiedere forti arruolamenti come per il passato. I Goti tuttavia non si tennero ai patti e cominciarono nuovamente a varcare le frontiere sul Danubio, mentre i Persiani, nel 252 d. C., entravano in Mesopotamia e persino in Siria. Sul Danubio i Goti vennero fermati dal mauritano Marco Emilio Emiliano, ma questi approfittò della conseguita fama per farsi levare a imperatore dalle truppe e per dirigersi in Italia, ove affrontò Treboniano ad Interamna, sconfiggendolo nel 253. Treboniano fu ucciso dai suoi stessi soldati ed Emiliano fu riconosciuto imperatore anche a Roma. Per poco, perché le truppe gli si rivoltarono contro, assassinandolo, verso la fine dello stesso anno 253.

Ad Emiliano successe come *princeps* il *vir consularis* Publio Licinio Valeriano, che disponeva dell'appoggio delle truppe sistemate nella Rezia. Acclamato imperatore da queste milizie, egli trovò la via facile per essere riconosciuto *princeps,* alla fine del 253, anche a Roma. Con lui si ebbe una prima divisione di fatto dell'impero, perché egli si associò nel principato il figlio Gallieno, lasciando a completa disposizione di costui la parte occidentale e riservando a se stesso l'Oriente.

In Oriente, essendo i Persiani pervenuti sino ad Antiochia, Valeriano dovette compiere uno sforzo molto grande per contenerli e sconfiggerli. Nel 256 le truppe persiane pervennero alle rive del Mediterraneo, proprio mentre in Occidente i barbari premevano nel modo più forte ed efficace contro le frontiere. Valeriano fece contro

i Persiani quel che poté, senza troppo successo, pressato dalla necessità di fronteggiare anche l'invasione gotica, che si era estesa nella penisola balcanica fino a Tessalonica e che si era prolungata anche in Asia Minore fino in Bitinia. La situazione fu resa ancora più tesa dalla insurrezione di Franchi ed Alemanni, che superarono il *limes* in terra germanica, mentre frequenti sbarchi sulle coste galliche erano operati dai Sassoni. Gallieno fermò i Franchi sul Reno e sconfisse gli Alemanni sull'alto Danubio, ma nel 258 ogni resistenza romana fu superata dai Franchi, i quali entrarono in Gallia e si spinsero sino alla Spagna Tarraconense, mentre nel frattempo gli Alemanni, dopo avere invaso la Rezia, superavano le Alpi e scendevano nella pianura padana. Con un ultimo sforzo, Gallieno ricacciò peraltro i Franchi sino al Reno, ricavandone il titolo onorifico di *restaurator Galliarum*, e nel 259 sconfisse anche gli Alemanni a Milano. Purtroppo, l'anno seguente Valeriano, che continuava ad ostacolare in tutti i modi la invasione persiana, ebbe la sventura di essere sconfitto presso Edessa nell'Osroene e di essere fatto prigioniero dai Persiani.

Gallieno, rimasto solo *princeps* al potere, dovette riprendere le sue guerre in Gallia per domare una grave ribellione di Postumo (M. Cassianio Latinio Postumo), il quale aveva addirittura proclamato uno stato autonomo, denominato *Imperium Galliarum*. Né le difficoltà si limitavano a ciò. In Illirico erano insorti Ingenuo e Regaliano ed in Oriente, dopo la sconfitta di Valeriano, Macriano e Ballista assunsero il comando delle truppe che non vollero riconoscere l'autorità di Gallieno. Ribellioni si ebbero anche altrove, ma Gallieno riuscì fortunosamente a far fronte a tutti, anche con l'aiuto di Settimio Odenato, che si era frattanto proclamato re di Palmira ed aveva continuato la guerra contro i Persiani giungendo sino a Ctesifonte. Mentre Gallieno sconfiggeva nel 261 Macriano in Tracia, Odenato sconfisse nello stesso anno Ballista ad Emesa. Gallieno, facendo di necessità virtù, dovette riconoscere la costituzione di un regno di Palmira e concesse ufficialmente ad Odenato il titolo di *Dux* e *corrector totius Orientis*. Libero dalla preoccupazione orientale, egli poté, nel periodo dal 263 al 267, affrontare con maggiore fortuna le invasioni che si prospettavano in Occidente.

Nel 267 d. C., essendo stato Odenato assassinato a Palmira, prese il suo posto la vedova Zenobia. Gallieno tentò con un suo esercito di chiudere la parentesi dell'indipendenza di Palmira, ma Zenobia riuscì a sconfiggerlo e si associò nel potere il figlio Vaballato, estendendo i suoi dominî anche nei dintorni. Nello stesso

anno ripresero le invasioni dei Goti in Mesia, in Illirico, in Tracia, in Grecia ed in Asia e degli Alemanni in Rezia. Resisteva soltanto la frontiera del Reno, lungo la quale peraltro erano disposte le forze ribelli di Postumo. Nel 268 Gallieno iniziò una campagna contro i Goti e li sconfisse a Naisso, nella Mesia superiore, ma i reparti a cavallo, che egli aveva concentrato a Milano per poterne più facilmente disporre come massa di manovra, gli si ribellarono al comando di Aureolo, che era d'accordo con Postumo. Gallieno, accorso a Milano, sconfisse i ribelli ed assediò Aureolo nella città, ma durante l'assedio (268 d. C.) fu assassinato dai suoi stessi ufficiali, che scelsero a suo successore Marco Aurelio Claudio, detto il Gotico.

Fu questa l'epoca in cui la crisi dell'Impero raggiunse il suo acme. Mentre i barbari riprendevano le armi su tutti i confini, gli eserciti delle province si sollevavano senza tregua, portando ciascuno sugli scudi un diverso pretendente al trono imperiale. L'epoca viene comunemente designata come quella dei ' tiranni ' per indicare l'illegalità dei vari imperatori che si contrapposero e si succedettero. Parlarne minutamente sarebbe null'altro che una vana elencazione di nomi e di miserie.

165. Nel 270 d. C. Claudio Gotico morì a Sirmio, sul Danubio, per epidemia di peste. Il senato designò come suo successore il fratello Quintillo, ma le truppe del Danubio elevarono al comando il capo della cavalleria Lucio Domizio Aureliano, di origine pannonica. Con lui vi furono cinque anni di maggiore ordine nell'Impero, anni che vengono definiti di restaurazione dell'ordine imperiale.

Prima ancora di venire in Italia a ricevere il titolo, Aureliano respinse i Vandali dalla Pannonia e combatté a Piacenza, sconfiggendoli, gli Alemanni Iutungi. In Roma egli represse una ribellione capeggiata da Felicissimo e umiliò i senatori più ostili alla sua persona, per poi recarsi nuovamente ad affrontare gli Iutungi, che sconfisse a Fano ed a Pavia, inseguendoli sino al Danubio ed ottenendo per queste sue vittorie i titoli di Germanico Massimo e di Gotico Massimo. La superbia di Zenobia, che aveva proclamato *rex imperator dux Romanorum* suo figlio Vaballato, fu vinta da Aureliano con una spedizione a Palmira e con un assedio al quale Zenobia non sfuggì. Palmira si arrese nel 272 e così pure fu rioccupato l'Egitto. Aureliano, che aggiunse ai suoi titoli quello di Partico Massimo, sconfisse anche i Carpi presso il Danubio, ma dovette ritornare a Palmira ribelle nel 273 e per punire la città la distrusse. Eliminata

Palmira, egli passò ad eliminare anche l'*imperium Galliarum,* che sottomise con le buone, affidando all'usurpatore il titolo di *corrector Italiae,* cioè una sorta di ufficio direttivo della polizia in Italia.

Giunto a questo punto, Aureliano fu denominato *restitutor orbis* e chiamato *Dominus et Deus.* Egli sostenne che il suo potere provenisse dalla divinità del Sole padrone dell'Impero. I senatori divennero pontefici del sole Mitra, addetti al culto del dio, di cui Aureliano era l'*alter ego.* Ma l'opera, sostanzialmente meritoria, di riordinamento che Aureliano svolse fu interrotta nel 275 dalla sua morte in vicinanza di Bisanzio.

Nel settembre del 275 il principato fu conferito ad un anziano senatore, Marco Claudio Tacito, che nel 276 combatté contro i Persiani. Anche Tacito finì di morte violenta nel 276. Suo successore fu riconosciuto il fratellastro Annio Floriano, cui le truppe opposero Marco Aurelio Probo, che, fatto uccidere l'avversario, ottenne il principato nello stesso anno 276. Probo si rese meritorio nel campo militare attraverso la liberazione delle province occidentali (276 e 278 d. C.) dai Franchi, dagli Alemanni, dai Burgundi e dai Senoni, che erano entrati in Gallia. Nel 278-279 egli attaccò i Vandali nella regione danubiana e li sconfisse. Nel 280 ripristinò il dominio romano in Tracia, sconfiggendovi i Bastarni. Nel 281 celebrò il trionfo a Roma; ma nel 282, mentre si apprestava ad una spedizione contro la Persia, fu ucciso dai suoi soldati a Sirmio. La successione passò a Marco Aurelio Caro, che si limitò a dare notizia della sua proclamazione a *princeps* al senato, senza attenderne alcuna investitura. Caro proseguì le azioni contro la Persia ed occupò Ctesifonte, assumendo il titolo di Persico Massimo, ma nel 283 morì in modo misterioso, forse ad opera di Apro prefetto del pretorio. Dei due suoi figli, l'uno, Numeriano, era stato indicato come successore col titolo di Cesare, ma fu ucciso nel 284 ad opera di Apro. Rimase l'altro figlio, Carino, che aveva il comando delle truppe in Occidente. Prima che Apro affrontasse Carino, nel novembre del 284 le truppe scelsero per la successione al trono Caio Valerio Aurelio Diocleziano, capo della guardia personale di Caro, ed Apro fu condannato a morte ed ucciso dallo stesso Diocleziano.

L'uomo che avrebbe ricostituito, sebbene con aspetti diversi, l'impero di Roma era stato finalmente trovato. Diocleziano affrontò fermamente, nel 285 d. C., la reazione di Carino sul Margo, in Mesia. La battaglia fu, forse, favorevole a Carino, ma questi fu ucciso dai suoi stessi soldati e a Diocleziano si aprirono le strade di Roma.

§ 26. — LA « RESPUBLICA » UNIVERSALE ROMANA

SOMMARIO: 166. La *respublica* universale romana. — 167. La popolazione della *respublica* universale. — 168. Segue. La *constitutio Antoniniana*. — 169. Segue. I requisiti per la partecipazione al governo. — 170. Segue. L'*uterque ordo*. — 171. Il territorio della *respublica* universale. — 172. Segue. La città di Roma e la sua amministrazione. — 173. Segue. La circoscrizione italica. — 174. Il governo della *respublica* universale romana. — 175. Le finanze della *respublica* universale romana. — 176. Le fasi storiche dell'autoritarismo repubblicano romano.

166. La struttura dello stato romano nel periodo 27 a. C. - 284 d. C. fu ancora e sempre, essenzialmente, quella di una *respublica,* così come già nel periodo storico precedente. Tuttavia, sparirono completamente o quasi, in questa nuova epoca, le due vecchie caratteristiche del fondamento cittadino della società politica romana e del criterio nazionalistico di composizione della sua cittadinanza. Come nuova caratteristica della *respublica,* nella sua struttura generale, si profilò, invece, quella della universalità, vale a dire della sua ' apertura ' (implicante la facile concessione della cittadinanza romana) a tutti i popoli inclusi nel perimetro dell'impero, purché viventi secondo uno *standard* minimo di organizzazione civile. L'*imperium Romanum* divenne per conseguenza, man mano che si accrebbe il numero dei cittadini in esso residenti, un complemento essenziale dell'organizzazione costituzionale romana.

(*a*) Scomparve, anzi tutto, nella nuova *respublica,* ogni sensibile residuo dell'antica concezione dello stato come πόλις o *civitas.* Per effetto della estensione dei confini della *civitas* a tutta l'Italia continentale, avvenuta già nei primi anni del sec. I a. C., Roma non fu, sostanzialmente, più *civitas,* anche se così essa continuò ancor lungamente e diffusamente ad esser chiamata.

Il sintomo più evidente di questa evoluzione fu costituito dal forte decentramento amministrativo della regione italica e dal conseguente affievolimento del principio costituzionale che i *cives Romani* dovessero essere nella pratica possibilità di partecipare direttamente alla vita politica dello stato, svolgentesi appunto ed esclusivamente nell'*urbs.* Nell'àmbito della complessiva *civitas* romano-italica, incentrata attorno all'*urbs Roma, ' caput mundi '*, si consolidarono tante piccole *civitates* locali, ciascuna coincidente con una propria *urbs,* che ebbero riconosciuto il rango di altrettanti enti parastatali (*municipia civium Romanorum*), destinati alla esplicazione locale di

molte di quelle funzioni di governo, che un tempo erano in Roma rigidamente centralizzate.

(*b*) L'aver dovuto o voluto concedere, durante la fase di crisi della *respublica* nazionale, la cittadinanza romana a larghissimi strati di popolazione non sicuramente ed inequivocabilmente partecipi delle tradizioni e degli ideali di Roma, a cominciare dai *socii Italici,* aveva determinato sin da allora un affievolimento della concezione nazionalistica dello stato romano. Questo processo si accelerò e si allargò, nella nuova epoca storica, sino al punto che, nel 212 d. C., la cittadinanza romana fu concessa in blocco, da Antonino Caracalla, a gran parte degli abitanti dell'impero (n. 162 e 168).

Per effetto di siffatta evoluzione, la *respublica* romana, pur rimanendo territorialmente delimitata dalla penisola italica, si arricchì talmente di cittadini extra-italici (e domiciliati solitamente in provincia), da avviarsi ad essere sempre più chiaramente concepita come la *communis patria* di tutti i popoli amministrati da Roma, indipendentemente dalla loro nazionalità ed in contrapposto ai popoli incivili o comunque anti-romani, stanziati fuori dei confini dell'*imperium Romanum* e denominati *barbari* o *exterae nationes.*

(*c*) Nonostante l'estendimento della *civitas Romana* alla gran parte degli abitanti dell'*imperium Romanum,* la *respublica Romanorum* restò tuttavia sempre circoscritta al territorio italico e non assorbì sul piano costituzionale l'*imperium.* L'*imperium Romanum* rimase intatto. Ciò dipese solo in minima parte dal fatto che la romanizzazione dei provinciali non fu resa completa e totale nemmeno con l'editto di Caracalla. Dipese sopra tutto da ciò, che l'*imperium Romanum,* essendo elemento essenziale della preponderanza politica dei *principes,* resistette a venir incorporato nella *respublica* anche quando si trovò ad essere gremito di cittadini romani. Al contrario, si profilò e preparò, col passare dei secoli, il fenomeno inverso, che caratterizzò il successivo periodo postclassico: la riduzione della sempre più svalutata *respublica* a poco più di una *provincia* (o di un insieme di *provinciae*) dell'*imperium,* l'assorbimento di essa da parte dell'*imperium Romanum.*

La trasformazione della costituzione romana, di cui si è fatto sinora parola, non si operò (lo si è visto) tutta in una volta, ma attraverso successive fasi evolutive, le quali, furono a nostro parere, tre: *a*) una fase di riassestamento della *respublica* e di netta prevalenza della medesima rispetto all'*imperium*: fase che si potrebbe anche chiamare augustea (27 a. C. - 117 d. C.); *b*) una fase di equi-

librio tra *respublica* e *imperium* e di apogeo del sistema politico universale romano: fase che si potrebbe anche chiamare adrianea (117-235 d. C.); *c*) una fase di degenerazione e di crisi della *respublica* universale romana e di conseguente prevalenza dell'*imperium* sulla stessa *respublica* (235-284 d. C.).

167. Fondamentalmente intatta rimase, nella *respublica* universale romana, la concezione caratteristica secondo cui il *populus Romanus Quiritium* era costituito esclusivamente dai *cives,* sicché non solo i *Latini* e i *barbari,* ma anche i *peregrini* resi sudditi permanenti dell'*imperium Romanum* (mediante la riduzione a *provincia* dei loro territori) erano considerati del tutto estranei alla *respublica.* Nemmeno mutarono, nel periodo classico, i requisiti già precedentemente necessari per la qualifica di *civis Romanus* (n. 86).

Quelli che cambiarono sempre più sensibilmente furono, nel periodo, i criterî di ammissione alla cittadinanza romana dei non romani. Essi non furono più ancorati al principio della nazionalità, ma furono informati alla massima larghezza, al punto che non si esitò a far divenire *cives* anche i *peregrini* nazionalmente più distanti dalle tradizioni e dalle aspirazioni genuinamente romane. L'unico freno all'orientamento dei nuovi tempi fu costituito da ciò: che si cercò di contenere la possibilità che i privati avevano di rendere liberi e cittadini i loro schiavi, preferendosi attribuire ai pubblici poteri ogni decisione in materia di cittadinanza (n. 204).

Il mezzo attraverso cui si operò questo vasto estendimento della cittadinanza romana fu la naturalizzazione (*civitatis donatio*), della quale i *principes* non mancarono di assumere in breve tempo praticamente il monopolio. In concreto, la politica della *civitatis donatio* seguì due vie diverse: quella indiretta della latinizzazione dei *servi* manomessi o dei *peregrini,* e della successiva romanizzazione di questi *Latini* artificiali; quella diretta della naturalizzazione, per capi singoli o in massa, dei *peregrini* stanziati nelle *provinciae* dell'*imperium Romanum.*

(*a*) La naturalizzazione dei *Latini* fu senz'altro il sistema più cauto di *civitatis donatio* perché implicava che si passasse, prima di pervenire alla cittadinanza romana, attraverso lo stadio intermedio e preparatorio della *Latinitas.* Ne beneficiarono non solo e non tanto i *Latini* di sangue (cd. *Latini prisci*), che erano ormai quasi totalmente romanizzati, quanto i *Latini coloniarii,* cioè i membri di *municipia*

insigniti del *ius Latii* (n. 184), e i cd. *Latini Aeliani* ed *Iuniani*, cioè gli affrancati (e loro discendenti) divenuti solo *Latini* (e non direttamente *Romani*) per effetto delle leggi limitative delle *manumissiones* (n. 204).

Le cause di attribuzione della cittadinanza furono molteplici e furono tutte informate al criterio che il Latino dovesse avere in qualche modo meritato il dono della cittadinanza. Così, ad esempio, la *lex Aelia Sentia* (n. 204) stabilì che i *Latini Aeliani* potessero ottenere la cittadinanza dai *magistratus* romani (il *praetor* in Roma o il *praeses* in provincia) se dimostrassero di aver sposato una cittadina romana o una latina e di aver ottenuto dal matrimonio un figliuolo vivente giunto all'età di almeno un anno (cd. *anniculi filii causae probatio*): concessione ulteriormente allargata da successivi senatoconsulti. Ancora, la *lex Visellia de libertinis* del 24 d. C. (n. 204) aprì ai *Latini Iuniani* la possibilità dell'ingresso nella cittadinanza romana se avessero prestato servizio per almeno sei anni tra i *vigiles* in Roma; un *edictum Claudii de Latinis* ammise questi ultimi alla *civitas* se avessero costruito una nave da carico capace di almeno cento moggi di frumento e l'avessero utilizzata almeno sei anni per l'approvvigionamento dell'*urbs*; una *constitutio Neronis de Latinis* favorì in modo analogo i Latini che avessero costruito case di abitazione in città; una *constitutio Traiani de Latinis* concesse la cittadinanza ai Latini che avessero esercitato per almeno tre anni un'impresa di fornaio in Roma.

A queste e ad altre ragioni di *civitatis donatio* si aggiunsero le naturalizzazioni riconosciute a coloro che avessero esercitato cariche pubbliche nei *municipia* latini (n. 185).

(*b*) La naturalizzazione dei *peregrini* fu usata dapprincipio con grande parsimonia dai *principes*, e solo per persone singole che si fossero rese in un modo o nell'altro benemerite ai loro occhi. Ma inevitabilmente, già nel corso del sec. I d. C., gli argini caddero l'un dopo l'altro di fronte alla necessità politica di contraccambiare con la *civitas Romana* le prestazioni che ai *principes* ed alla loro politica recavano i provinciali.

Su questa strada di progressivo cedimento si possono registrare varie tappe successive. Le *donationes* individuali implicarono ben presto l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della moglie e dei figli dei beneficiati. Da Claudio ad Adriano le *donationes* collettive si moltiplicarono, sopra tutto a favore dei militari o di comunità municipali peregrine o latine delle province occidentali. Questa

politica si intensificò con gli Antonini. Finalmente, con la dinastia dei Severi, cadde ogni ritegno verso l'ammissione di provinciali al privilegio della cittadinanza romana.

I *civitate donati,* acquistando la *civitas Romana,* dovevano assumere i *tria nomina* (n. 86) e prendevano solitamente come *nomen gentilicium* il nominativo con cui era designato l'imperatore concedente: donde il gran numero delle nuove famiglie denominate *Claudii, Flavii, Aelii, Aurelii* e via dicendo.

168. Il processo di romanizzazione dei provinciali raggiunse il suo punto culminante con la *constitutio Antoniniana de civitate peregrinis danda,* emanata da Caracalla nel 212 d. C. (o meno verosimilmente, secondo alcuni, nel 214). Dell'importanza politica del provvedimento si è già discorso (n. 162 e 163). Rimane da precisare sul piano storico-giuridico il suo àmbito di applicazione: nei beneficiarî, nel tempo, nelle conseguenze.

A voler credere ad una notizia di Ulpiano riportata nei *Digesta* di Giustiniano, la costituzione di Caracalla fece di tutti gli abitanti dell'impero dei cittadini romani: '*in orbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt*'. Tuttavia è evidente che il passo deve essere stato alterato, e più precisamente generalizzato, dai compilatori giustinianei. Infatti del provvedimento ci è pervenuto il testo in una traduzione greca, purtroppo mutila, riportata da un papiro (P. Giess. 40.1). Alla dichiarazione imperiale di concessione della *civitas Romana* ai *peregrini* (δίδωμι.... ἅπασιν ξένοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην πολιτείαν Ῥωμαίων) fanno sèguito, nel testo papiraceo, alcune parole e lettere, intermezzate da lacune che non è facile riempire, dalle quali comunque si ricava che una qualche eccettuazione (non si capisce bene se alla concessione della cittadinanza o ad altro) l'imperatore fece al riguardo dei *dediticii.* Tra le moltissime integrazioni che sono state proposte quella che sembra a noi più accettabile è la seguente: μένοντος [πάντος γένους πολιτευμ]άτων, χωρ[ὶς τῶν δεδ]ειτικίων. Se così è, Caracalla, dopo la dichiarazione di ammissione alla cittadinanza degli abitanti dell'impero, specificò che le loro organizzazioni cittadine (se ve ne erano) dovevano rimanere tutte intatte e funzionanti, ma che dalla cittadinanza romana rimanevano esclusi i *dediticii.*

Posto che sia esatta la ricostruzione ora accennata, il quadro si chiarisce, ma non diventa totalmente esente da notevoli ombre.

Si può dubitare anzi tutto del senso della espressione '*οἰκουμένη*' (= *orbis terrarum*) e chiedersi se Caracalla abbia voluto veramente riferirsi ai *peregrini* abitanti in tutto il mondo conosciuto, o abbia invece alluso, sia pure con un'espressione ridondante, ai soli *peregrini* stanziati nelle province romane, con esclusione dei *barbari*. Si può dubitare altresì se la concessione abbia avuto tratto ai soli *peregrini* esistenti al tempo dell'editto, cioè nel 212, o anche ai *peregrini* che sarebbero entrati a far parte dell'impero romano successivamente a quella data e allo stesso impero di Caracalla. Si può dubitare, in terzo luogo, circa il preciso significato da attribuire ai *dediticii* eccettuati dalla *donatio civitatis*. Si può infine porre il delicatissimo problema se Caracalla abbia ammesso che i beneficiarî della naturalizzazione romana conservassero, oltre l'organizzazione delle rispettive *civitates*, anche la loro cittadinanza peregrina, e quindi gli ordinamenti giuridici loro propri, con l'effetto di divenire titolari di una doppia cittadinanza (quella romana e quella locale).

Secondo noi la risposta ai primi due quesiti è piuttosto agevole. Con il suo editto Caracalla regolò lo *status civitatis* dei soli *peregrini* abitanti stabilmente nell'àmbito territoriale dell'*imperium Romanum* e prese in considerazione, ovviamente, la situazione dell'impero sotto il suo governo. Come fa intendere Ulpiano, egli fece teatro della sua concessione di cittadinanza l'*orbis Romanus*, cioè il mondo sottoposto ai suoi poteri: sarebbe stato, oltre tutto, irragionevole che si fosse riferito ai *barbari*, estranei all'impero, o anche a popolazioni che potessero eventualmente confluire in futuro nel mondo romano. Ma è ovvio che, in sede di interpretazione, la *constitutio Antoniniana* sia stata riferita, nei tempi successivi a Caracalla, anche a quei *barbari* che man mano vennero a stanziarsi nelle *provinciae*, divenendo con ciò *peregrini* ospiti dell'*orbis Romanus*. Distinguere questi *peregrini* stanziali nuovi arrivati da quelli dei tempi di Caracalla sarebbe stato praticamente difficile, e inoltre la *ratio* del provvedimento antoniniano (inteso alla determinazione dello *status civitatis* dei *peregrini* in quanto 'abitanti' dell'impero) si adattava di necessità anche ad essi.

Ben più difficile è stabilire con un certo fondamento chi fossero i *dediticii* esclusi dalla concessione della cittadinanza romana, e condannati perciò a rimanere *peregrini*. Sicuramente rientrarono nella definizione i cd. *dedicitii Aeliani* e *Iuniani*, cioè quei *libertini* che le leggi *Aelia Sentia* e *Iunia Norbana* ritenevano affrancati in modo non adeguato (n. 204) e che, pertanto, costituivano, in una con i loro

discendenti, un ceto sociale e giuridico infimo del mondo romano. Ma Caracalla non poté limitarsi a questa categoria di *dediticiorum loco*. È probabile che egli abbia inteso eccettuare dalla sua concessione quanto meno lo stuolo dei *barbari* appartenenti a popolazioni stanziate fuori dei confini dell'impero, ma venuti a sottomettersi singolarmente, con le loro famiglie, a Roma, principalmente allo scopo di prestare servizio nelle milizie ausiliarie: i quali erano poi *dediticii* in senso proprio. Assai controverso, ed oggi prevalentemente negato, è che siano da intendere per *dediticii,* ai sensi della *constitutio Antoniniana,* anche quei *peregrini* delle campagne semi-civilizzate (per esempio, della χώρα egiziana) che vivevano in gruppi familiari isolati o in villaggi privi di organizzazione cittadina (n. 186).

La questione più scottante che la *constitutio Antoniniana* solleva è, fuor d'ogni dubbio, quella della cd. doppia cittadinanza dei neo-cittadini. Ma è una questione, a ben vedere, che è frutto essenzialmente di equivoci. A rigor di termini, l'estendimento della *civitas Romana* ai *peregrini* (non *dediticii*) avrebbe dovuto implicare la loro esclusiva ed assoluta sottoposizione all'ordinamento pubblico e privato di Roma, con l'effetto della totale cancellazione degli ordinamenti di origine. Ma non vi era motivo (e nemmeno possibilità) di prescindere dal dato di fatto dell'*origo* delle varie popolazioni peregrine, e sopra tutto di quelle già munite di evoluti e ben articolati ordinamenti cittadini. Purché fossero rigidamente rispettati i principî fondamentali e inderogabili dell'ordinamento romano, poco importava (ammesso che lo si fosse potuto praticamente evitare) che le popolazioni neocittadine vivessero, per il resto, secondo le proprie costumanze locali e addirittura si qualificassero formalmente a seconda della propria nazionalità originaria. È questa la considerazione che spiega le numerose testimonianze che le fonti ci offrono del persistere nella *provinciae* di *consuetudines* non romane e persino della prassi di ricorrere, sempre nelle province, ma solo per controversie di limitata o locale importanza, a giudicanti ed a procedure locali.

I neo-romani *ex constitutione Antoniniana* non conservavano dunque affatto, almeno a nostro parere, la loro cittadinanza originaria. Essi godettero solo di una larghissima autonomia, amministrativa e giuridica, permessa (e in parte tollerata) dagli imperatori. La doppia cittadinanza è solo un miraggio determinato dall'ampiezza di questa autonomia. Ed è probabile che Caracalla ed i suoi successori avrebbero operato nel senso di limitare progressivamente l'auto-

nomia dei neo-cittadini, cioè nel senso di romanizzare pienamente questi ultimi, se le vicende della crisi non li avessero sviati da questa azione. L'azione fu intrapresa, sia pure in modo effimero, come si vedrà (n. 235), solo da Diocleziano, cioè solo quando l'impero, uscito dalla crisi, tornò ad avere la possibilità di seguire una linea di condotta unitaria.

169. Mentre per la capacità di diritto privato si continuò a richiedere il requisito dell'autonomia familiare del *civis Romanus* (n. 86), una sensibile variazione fu apportata, nel periodo della *respublica* universale, al novero dei requisiti necessarî al godimento della capacità di funzioni di governo (o, come si cominciò a dire, capacità *iure publico*).

La vecchia distinzione tra cittadini di piena capacità e cittadini di capacità limitata (altrimenti detti, rispettivamente, *cives optimo iure* e *cives imminuto iure*: n. 87) rimase formalmente intatta, ma ad essa si sovrappose una nuova distinzione della cittadinanza in *honestiores* (o *potentiores*) e *humiliores*.

(*a*) *Honestiores* furono i *cives optimo iure* appartenenti alle due categorie dell'*ordo senatorius* e dell'*ordo equester* (cd. *uterque ordo*), nonché le *adgnatae* e le mogli dei medesimi, pur sempre considerate, dal punto di vista della vecchia classificazione, *cives imminuto iure*. L'appartenenza a questi due *ordines* valse il godimento di un certo numero di *privilegia* ed inoltre, per i membri di sesso maschile, il *ius suffragii* e l'esclusività del *ius honorum* e delle cariche dell'amministrazione imperiale.

Una suddistinzione degli *honestiores* fu quella tra *patricii* e *plebeii*. La vecchia differenziazione dei *patricii* dai *plebeii* fu, infatti, ripristinata dai *principes*, i quali si arrogarono il potere di procedere al conferimento del patriziato (*adlectio in patricios*) a chi preferissero fra gli *honestiores*. Già una *lex Cassia* del 45 a. C. e una *lex Saenia* del 29 a. C. avevano attribuito, rispettivamente a Cesare ed a Ottaviano, il potere di *adlegere in patricios*; in seguito questo potere fu esercitato in occasione dei censimenti e col sec. II d. C. passò stabilmente a far parte delle potestà del *princeps*. Il titolo di *patricius* dava accesso, come nel periodo precedente, alle cariche sacerdotali di *rex sacrorum, flamen maior* e *salius* ed inibiva l'ottenimento della edilità plebea e del tribunato. Quest'ultima inibizione si risolveva anch'essa in un privilegio, in quanto permetteva ai *pa-*

tricii dell'*ordo senatorius* di passare direttamente, nel *cursus honorum*, dalla *quaestura* alla *praetura*.

(*b*) *Humiliores* o *tenuiores*, anche detti membri del cd. *ordo plebeius* per antonomasia, furono i *cives optimo iure* non ammessi tra gli *honestiores*, nonché le varie categorie di *cives imminuto iure*, con l'esclusione delle *adgnatae* e delle mogli dei cittadini *honestiores*, le quali erano ritenute, come si è detto, *honestiores* anch'esse. In buona sostanza, i *cives optimo iure* appartenenti all'*ordo plebeius* venivano a costituire del pari una classe di cittadini di minor diritto, con l'unica differenza che, rispetto ai veri e propri *cives imminuto iure*, avevano il vantaggio dell'illimitato *ius suffragii*.

Per quanto riguarda i *cives imminuto iure*, è da rilevare questo importante mutamento rispetto al periodo precedente: che i *libertini* poterono essere trasformati, per *decretum principis*, in *cives optimo iure*, attraverso la finzione del requisito della *ingenuitas*. Questa *fictio ingenuitatis* si operava in due modi, diversamente efficaci: la concessione del *ius anuli aurei*, consistente nella elevazione all'*ordo equester*, la quale però non esentava dal regime del *patronatus*, e quindi dalla successione del *patronus* in caso di morte; la *restitutio natalium*, che esentava dagli obblighi del *patronatus*, ma appunto perciò doveva esser fatta *consentiente patrono*. Quanto ai motivi di questo favore dei *principes* per i *libertini*, va ricordato che questi ultimi furono largamente utilizzati dagli imperatori, in alternativa con gli *equites*, come loro uomini di fiducia e come funzionarî imperiali: il che, oltre tutto, permise a parecchi di essi di acquistare larga ricchezza e di ottenere per questa via l'*anulus aureus* degli *equites*.

170. L'*uterque ordo*, costituente la categoria degli *honestiores* (n. 169), merita per più ragioni un discorso particolare. Esso era formato, come si è detto, dall'*ordo senatorius* e dall'*ordo equester*.

(*a*) L'*ordo senatorius* derivava dall'antica categoria sociale della *nobilitas* (n. 79), ma sopra tutto Augusto aveva fatto di esso una categoria giuridica privilegiata di *cives*.

Requisiti per l'appartenenza all'*ordo senatorius* furono: in primo luogo, la concessione del *latus clavus* (la veste con larga striscia di porpora caratteristica dei *senatores*) fatta dal *princeps*, con o senza *adlectio* in un rango senatorio determinato: concessione subordinata alla condizione di *civis optimo iure* ed al godimento del cd. censo

senatoriale di 1.000.000 di sesterzi; in alternativa, la filiazione da un maschio dell'*ordo senatorius*. Le *mulieres* appartenevano, dunque, all'*ordo senatorius* in quando *adgnatae* o *uxores* di un componente maschio di esso: perdevano tale condizione col divorzio, né potevano trasmetterla ereditariamente.

I membri, maschi o femmine, dell'*ordo senatorius* godevano di svariati privilegi di diritto privato e criminale: principalmente, il diritto di sottrarsi alla giurisdizione dei governatori delle province per cause capitali, l'esenzione dalla *fustigatio* e da altre pene corporali, talune limitazioni di pena. I membri maschi avevano, inoltre, l'esclusività sia delle magistrature repubblicane tradizionali (*ius honorum*), costituenti la cd. carriera senatoria, sia di un certo numero di alte cariche imperiali (*legatus legionis, legatus Augusti pro praetore, praefectus aerarii, praefectus urbi* ecc.). Essi potevano essere anche ammessi al tribunato militare, con il titolo di *tribuni militum laticlavii*, ma Gallieno (n. 164) li escluse da ogni funzione di comando delle truppe. Infine, i *senatorii* avevano svariati diritti onorifici, sia corrispondenti a quelli dei *senatores* (*anulus aureus, latus clavus, calceus senatorius*), sia di nuova creazione, quali l'*admissio libera* alla corte del *princeps* e (dal sec. II d. C.) il titolo di *clarissimus*.

(*b*) L'*ordo equester* fu un'altra categoria giuridica privilegiata di *cives*, direttamente derivata da quell'*ordo equester*, che già nel periodo della *respublica* nazionale aveva avuto il riconoscimento del diritto di sedere nelle giurie criminali (n. 79 e 136).

Requisiti per l'appartenenza all'*ordo equester* furono, come nel periodo precedente, la condizione di *civis optimo iure* e il cd. censo equestre, di 400.000 sesterzi. Come i *senatorii*, gli *equites* goderono svariati privilegi di diritto privato e di diritto criminale e l'*admissio libera* alla corte del *princeps*. Viceversa, il diritto di sedere nelle giurie criminali, dopo varie limitazioni, disparve con la desuetudine delle *quaestiones perpetuae* (n. 202).

Nell'ambito dell'*ordo equester* Augusto creò la categoria privilegiata degli *equites equo publico*, divisa in 6 *turmae*, ciascuna al comando di un *sevir*, e idealmente corrispondente alla classe degli *equites equo publico* dei *comitia centuriata* (n. 94). La riforma consistette in ciò, che il *princeps* si arrogò la *recognitio equitum equo publico* dei *censores* (n. 112) e la esercitò, dapprima annualmente e poi (dal secolo II d. C.) continuativamente, per concedere o togliere la dignità relativa ai cittadini.

La dignità di *eques equo publico* dava accesso alla cd. carriera equestre, consistente nella copertura delle cariche della burocrazia imperiale. I primi passi in questa carriera erano rappresentati dalle *militiae equestres,* cioè dalle funzioni militari di *praefectus cohortis* o *alae,* di *tribunus militum angusticlavius* (con fascia stretta di porpora all'orlo della tunica) e via dicendo, o da funzioni civili equiparate (*advocatus fisci* ecc.). Successivamente gli *equites equo publico* potevano passare a più alte cariche finanziarie, amministrative e militari, con esclusione naturalmente di quelle riservate ai *senatorii.*

Gli *equites* che avessero coperto cariche della carriera equestre costituivano la *equestris nobilitas* e potevano esser promossi al rango di *senatorii* o, quanto meno, ottenere distintivi onorifici proprî dell'*ordo senatorius.* Come i *senatorii* essi avevano diritto all'*anulus aureus*; ma, a differenza dei *senatorii,* mancavano dell'ereditarietà del titolo.

171. La concezione territoriale della *respublica* universale romana corrispose, stante il non mutato carattere di *respublica,* a quella del periodo precedente (n. 88). Nemmeno variò l'estensione del territorio stabilmente abitato dai *cives Romani,* che fu costituito dalla *urbs Roma,* dal suo contado e dalla penisola italica. La *constitutio Antoniniana* (n. 168), come abbiamo già detto, non fece diventare romano il territorio delle *provinciae*: per effetto della romanizzazione dei *peregrini alicuius civitatis,* le *civitates* di costoro divennero enti parastatali romani.

La sparizione degli ultimi residui della concezione arcaica dello stato come *civitas,* fece sì, nel periodo della *respublica* universale, che di Roma si parlasse in due sensi: come *respublica* e come città nel significato moderno, territoriale della parola. Così pure avvenne per il restante territorio italico, che fu distinto dalle *provinciae,* ma fu distinto anche dalla città di Roma. Ne conseguì la sovrapposizione, alle vecchie distinzioni territoriali, di ripartizioni territoriali nuove, aventi fini censuali e amministrativi. Da questo punto di vista occorre parlare separatamente della *urbs Roma* e dell'*Italia* come circoscrizioni amministrative.

172. L'*urbs Roma,* intesa come comprensiva dell'*urbs* vera e propria e del contado rustico, fu divisa da Augusto essenzialmente

ai fini del culto pubblico, in 14 *regiones* e 265 *vici*: le prime presiedute da *aediles, tribuni* o *praetores* estratti a sorte, i secondi presieduti ciascuno da quattro *vicomagistri* elettivi. Le quattordici *regiones* furono le seguenti: Porta Capena, Caelimontium, Isis et Serapis, Templum Pacis, Esquiliae, Alta Sémita, Via Lata, Forum, Circus Flaminius, Palatium, Circus Maximus, Piscina publica, Aventinus, Trans Tiberim.

A partire da Augusto, i *principes* sottrassero invece l'amministrazione effettiva della capitale ai *magistratus,* deferendola a funzionari imperiali, che furono il *praefectus urbi,* il *praefectus annonae* e il *praefectus vigilum.*

(*a*) Il *praefectus urbi,* dapprima nominato da Augusto nei soli casi di suo allontanamento da Roma, divenne ufficio stabile a partire da Tiberio. Si trattava di un funzionario di altissimo rango, scelto generalmente tra i *consulares* dell'*ordo senatorius* affinché fosse sul piano di dignità del *senatus.* Le sue attribuzioni consistevano: nella tutela dell'ordine cittadino, per assicurare il quale egli dispose di 3, poi 4 *cohortes urbanae*; nella *cognitio extra ordinem* dei *crimina* entro 100 miglia dal *pomerium* (il quale venne da Claudio sensibilmente allargato); nella *cognitio extra ordinem,* in sede di appello, delle cause civili dibattute nell'urbe. Le funzioni del *praefectus urbi* furono, in altri termini, quelle della *cura urbis,* riconosciuta nel periodo precedente agli *aediles* (n. 108), ma con latitudine di poteri assai maggiore.

(*b*) Il *praefectus annonae* ebbe il compito di provvedere all'approvvigionamento cittadino ed esercitò a quest'uopo anche funzioni giurisdizionali. Si trattava di un funzionario tratto dall'*ordo equester,* che si occupava della cd. *cura annonae.* La distribuzione dei viveri alla popolazione era fatta da *praefecti frumenti dandi.*

(*c*) Il *praefectus vigilum* si occupò della polizia notturna e del servizio anti-incendî. Dispose a questo fine di sette *cohortes vigilum,* distribuite in 14 corpi di guardia (*excubitoria*), uno per ciascuna *regio.* Non di rado interveniva anche, *extra ordinem,* in talune liti private (ad es., in materia di locazioni di fondi urbani).

173. Il territorio italico non appartenente alla *urbs Roma* fu diviso da Augusto in 11 *regiones,* soprattutto ai fini del censimento; ma la ripartizione servì poi ad altre utilità amministrative. Lo stesso Augusto prepose alla manutenzione delle vie di comunicazione nelle

TAVOLA VIII. L'Italia in età augustea. - Le regioni.

varie regioni dei *curatores viarum,* nominandoli in ragione di uno per ciascuna strada o gruppo di strade. La giurisdizione civile ordinaria in Italia fu mantenuta dai *praetores urbanus* e *peregrinus*. Alla *cognitio extra ordinem* dei *crimina* fu invece preposto il *praefectus praetorio*.

Adriano raggruppò le *regiones* italiche in quattro circoscrizioni amministrative superiori, alle quali prepose un *senatorius* di rango consolare. La riforma fu abolita da Antonino Pio. Finalmente Marco Aurelio, istituì quattro circoscrizioni, comprendendovi gran parte delle *regiones* augustee, che sottopose alla amministrazione ed alla giurisdizione civile e penale di *iuridici per Italiam,* scelti fra i *senatorii* di rango pretorio. Per tal modo la giurisdizione civile dei *praetores* fu limitata, a quanto pare, al Lazio, alla Campania e al Sannio (regioni prima e quarta).

Nel corso del sec. III d. C. parve sempre più di frequente necessario preporre all'amministrazione delle *regiones* italiche un sovrintendente (*corrector Italiae*) di nomina imperiale. Da principio il *corrector* fu addetto alla sola amministrazione finanziaria, ma successivamente le sue attribuzioni si estesero e si profilò, di conseguenza, la opportunità di moltiplicare il numero dei *correctores,* in modo che attendessero ciascuno alla sorveglianza di un gruppo di *regiones* o addirittura di una singola *regio,* se non addirittura di uno o più *municipia* (n. 185).

Le *regiones Italicae* furono, più precisamente, le seguenti.

(1) *Latium et Campania*: delimitata a nord dal corso superiore del Tevere (proseguito idealmente sino al mare dal punto di confluenza col Crèmera, ove il fiume piegava verso sud), ad est dall'Appennino, a sud dal fiume Sele e ad ovest dal mare Tirreno.

(2) *Apulia et Calabria*: coincidente approssimativamente con le odierne Irpinia e Puglia, si sporgeva nei mari Adriatico e Ionio con la penisola salentina la quale, sino al sec. VII d. C., fu denominata Calabria.

(3) *Bruttium et Lucania*: coincidente approssimativamente con le odierne Basilicata e Calabria.

(4) *Samnium*: comprendente la Sabina (a nord), l'odierno Sannio e i territori dei Marsi, Equi, Vestini, Peligni, Marrucini e Frentani; confinante a nord con le *regiones* VI e V, ad ovest con la *regio* I, ad est col mare Adriatico e a sud con la *regio* II.

(5) *Picenum*: comprendente la zona montuosa, versante sul

mare Adriatico, tra l'Esino e il Biferno; confinante, oltre che con mare Adriatico, con le *regiones* IV e VI.

(6) *Umbria*: corrispondente approssimativamente all'odierna Umbria e confinante con le *regiones* IV e V (a sud e ad est), VII (ad ovest), VIII (a nord), oltre che con il mare Adriatico.

(7) *Etruria*: corrispondente approssimativamente all'odierna Toscana (più la parte nord dell'odierno Lazio) e confinante con il mar Tirreno (ad ovest), con le *regiones* I e VI (a sud e ad est), con le *regiones* VIII e IX (a nord).

(8) *Aemilia*: corrispondente approssimativamente all'odierna Emilia e confinante col mare Adriatico (ad est), con le *regiones* VI e VII (a sud), con le *regiones* IX, XI e X (ad ovest e a nord).

(9) *Liguria*: corrispondente approssimativamente all'odierna Liguria e a parte (sud) dell'odierno Piemonte e confinante col mar Tirreno (a sud), con le province alpine e la Gallia Narbonense (ad ovest), con la *regio* XI (a nord), con la *regio* VIII (ad est), con la *regio* VII (a sud).

(10) *Venetia et Histria*: confinante con il mare Adriatico (a sud), con le *regiones* VIII e XI (a sud e ad ovest) e, per il resto (nord ed est), con la Rezia, il Norico, la Pannonia superiore e la Dalmazia.

(11) *Transpadana*: corrispondente approssimativamente al Piemonte superiore e alla Lombardia dei nostri tempi e confinante con le *regiones* VIII e IX (a sud), con la *regio* X (ad est), con la Rezia (a nord).

174. La *respublica* universale romana non soltanto mantenne, come si è visto, la struttura generale di *respublica* (n. 166), ma rimase anche, come già nei sec. IV-I a. C., uno stato a governo aperto, cioè formalmente democratico. Quel che mutò, con il 27 a. C., fu il regime della democrazia romana, il quale divenne giuridicamente autoritario, in quanto il funzionamento del governo fu accentrato nel nuovo istituto del *princeps*.

Gli storiografi moderni sono ormai in gran parte concordi nel designare il nuovo regime di governo della *respublica* romana, dal 27 a. C. al 284 d. C., con il termine, prelevato dalle stesse fonti romane, di *principatus*. La definizione costituzionale del *principatus* è peraltro questione estremamente controversa pur tra gli storiografi che differenziano questo assetto politico da quello dell'impero asso-

lutistico. È infatti assai difficile stabilire con esattezza entro che limiti sia sopravvissuto il sistema di governo della precedente *respublica,* quali siano stati i poteri del *princeps* e quale sia stato il rapporto tra l'istituto del *princeps rei publicae* ed i vecchi organismi repubblicani.

A prescindere da molti, che, impressionati dalle difficoltà del problema, lo hanno dichiarato insolubile, o hanno definito il *principatus* un ' ibrido ' di repubblica e impero, o hanno parlato di una ' diarchia ' del *senatus* e del *princeps,* le principali teorie sinora formulate in proposito possono così raggrupparsi. La maggioranza qualifica il *principatus* come una autocrazia vera e propria, sebbene priva del carattere di ereditarietà e mascherata sotto parvenze repubblicane. Una nutrita minoranza sostiene, invece, che il *principatus* sia stato sostanzialmente una continuazione della *respublica,* o tutt'al più un'evoluzione di essa in senso aristocratico. Altri, infine, in un tentativo di intermediazione e di superamento rispetto alle teorie dianzi esposte, ha avanzata la tesi che la *respublica* continuò a sussistere, ma che rispetto ad essa il nuovo istituto costituzionale del *princeps* assunse una posizione giuridica di ' protettorato '.

La dottrina del principato-autocrazia, pur con i temperamenti che essa ammette, è, secondo noi, nel falso. Anche a voler concedere che il *princeps* ebbe tutti gli amplissimi poteri che i sostenitori di quella dottrina tendono, non senza palesi esagerazioni, ad attribuirgli, sta di fatto che il principato non fu ereditario, ma ebbe carattere (al più) vitalizio ed elettivo: ora, il principio di elettività è del tutto incompatibile con il concetto di autocrazia, in quanto una ' autocrazia ', per esser tale, deve essere totalmente sottratta ad ogni attribuzione di poteri che le venga dal di fuori. Quanto alla tesi del principato-repubblica, è indiscutibile che essa si basa su una affermazione esatta, e cioè che il *principatus* non estinse la *respublica,* ma è altrettanto chiaro che essa non basta a qualificare giuridicamente, nel sistema costituzionale della *respublica,* l'istituto nuovo del *princeps,* che viceversa necessita di una definizione. Né è sufficiente, a questo fine, che si parli di una evoluzione del governo della *respublica* in senso aristocratico, perché indubbiamente il *princeps* non fu considerato un *magistratus* tipico del sistema repubblicano, ma fu un funzionario di governo di specie completamente nuova, estraneo al novero delle ' magistrature '. Infine, la teoria del principe-protettore della *respublica* ha certamente il merito di aver superato la vecchia alternativa repubblica - autocrazia, ma deve essere pur essa respinta,

perché non è logicamente e giuridicamente concepibile che il ' protettore ' faccia parte del ' protetto ' e non sia un'entità ad esso estranea: il *princeps* invece era pur sempre un *civis Romanus,* che per ciò si compenetrava con la *respublica.*

A nostro parere, le definizioni sinora proposte del sistema del principato sono viziate da due equivoci radicali: la confusione tra il problema relativo alla struttura generale dello stato e quello relativo alla struttura ed al funzionamento del suo governo e, in secondo luogo, la confusione tra la posizione *de facto* e la posizione *de iure* del *princeps* nello stato. Che i *principes* romani, a cominciare da Augusto, siano stati *de facto* gli arbitri della vita politica di Roma, è cosa che non può essere seriamente contestata; né può essere seriamente contestato che, forse anche prima di Augusto, era fortemente decaduto lo ' spirito democratico ', inteso come stato d'animo di vitale partecipazione dei cittadini ai problemi di governo dello stato. Tuttavia, passando a considerare la situazione cd. *de iure,* cioè formalmente obbligatoria, nemmeno può essere, secondo noi, negata una duplice verità: che i *principes,* per quanto vasti fossero i loro poteri, non poterono trasmetterseli ereditariamente, ma ricevettero l'investitura, di volta in volta, dal popolo; che i cittadini romani e gli stessi *principes* non espressero formalmente mai altra convinzione se non che le potestà principesche derivassero dalla volontà popolare. Indubbiamente, come si dirà (n. 176), tutta una evoluzione si operò dal 27 a. C. al 284 d. C., e in forza di essa sempre meno chiaramente si ebbe coscienza in Roma che i poteri fossero al *princeps* conferiti dai cittadini. Tuttavia, è fuor di dubbio che, sino a Diocleziano, quanto meno si ritenne, universalmente, che il *princeps* non fosse costituzionalmente tale senza almeno un riconoscimento dei suoi poteri da parte del *populus Romanus.* Ed è quanto basta per poter decisamente negare il carattere costituzionale di ' autocrazia ' del principato.

La struttura di governo della *respublica* universale romana fu dunque costituzionalmente diversa da quella della *respublica* nazionale, ma fu, come quella, democratica. Diversa perché nel governo si inserì un nuovo organo, distinto dai *magistratus* ordinari e straordinari, che fu il *princeps*; parimenti democratica perché, come prima, tutte le funzioni di governo, ivi compresa quella di *princeps,* furono aperte (si intende: sul piano formale) a tutti i cittadini romani. L'istituzione di un *princeps* vitalizio e la concentrazione in lui di amplissime potestà, incontrollabili dalle assemblee popolari, dal *se-*

natus e dai magistrati, fece sì che il regime di governo della democrazia romana prese una piega decisamente autoritaria perché il funzionamento di tutto il sistema di governo dipese essenzialmente dall'affidamento vitalizio dei più ampî poteri al *princeps rei publicae*. Il che autorizza a concludere, definendo il *principatus* romano (sempre e solo, sia chiaro, sotto il profilo rigorosamente costituzionale) come una forma di democrazia autoritaria (n. 3).

Nel sistema del *principatus* continuarono dunque ad esistere, sebbene progressivamente esautorati, le assemblee popolari, il *senatus* e i *magistratûs* di un tempo. Come funzione di governo a parte, nettamente distinta dalle magistrature, si pose il *princeps*, da cui dipese tutta la complessa gerarchia di funzionarî da lui stesso nominati, i quali cooperarono validamente a sottrarre ai *magistratus populi Romani* l'esercizio effettivo di quasi tutte le loro funzioni.

175. Il sistema finanziario della *respublica* universale corrispose fondamentalmente a quello della *respublica* nazionale (n. 90). Ma i tempi implicarono un aumento assai notevole delle pubbliche spese e la *respublica* dovette, perciò, risolvere il problema di moltiplicare le entrate.

(*a*) Spese ordinarie di rilevantissimo importo furono, principalmente, quelle relative ad *opera publica*, al mantenimento ed equipaggiamento delle *legiones*, alla costruzione di grandi fortificazioni militari (come il *vallum* e il *limes*), allo stipendio (*salarium*), ormai regolare, dei funzionari imperiali e dei magistrati provinciali, all'approvvigionamento gratuito della popolazione di Roma (*frumentatio*). Nerva e Traiano si fecero, inoltre, iniziatori di grandiose istituzioni di beneficenza alimentare (*alimenta*) per i fanciulli poveri (n. 159-161), devolvendo a quest'uopo il reddito delle foreste imperiali.

(*b*) Le entrate pubbliche furono costituite da cespiti vecchi e nuovi, tra cui: *a*) lo *stipendium* o il *tributum* pagato per i *praedia provincialia* (n. 190); *b*) il *tributum capitis* dei *dediticii*, costituito da una somma che ogni *dediticius* doveva pagare entro una certa età; *c*) varie imposte indirette, tra cui la vecchia *vicesima manumissionum* o *libertatum* (n. 90), la *centesima rerum venalium*, ch'era l'un per cento gravante sul ricavato delle vendite all'asta, e, rilevantissima, la *vicesima hereditatum*, quest'ultima istituita nel 5 a. C. dalla *lex Iulia de vicesima hereditatum* e posta a carico dei *cives Romani* sul

valore dei beni dagli stessi ricevuti in eredità o in legato; *d*) il ricavato dei *bona damnatorum,* dei *bona vacantia,* dei *bona caduca* (n. 204); *e*) i frutti dei beni patrimoniali del *princeps*.

(*c*) Oltre che a varie *arcae* minori, vecchie e nuove, le entrate sopra dette erano convogliate a tre casse: *a*) l'*aerarium Saturni,* amministrato da due *praetores* (23 d. C.), poi da due *quaestores* (44 d. C.), infine (56 d. C.) da due *praefecti aerarii Saturni,* nominati dal *princeps*; *b*) il *fiscus Caesaris,* amministrato da *procuratores fisci* e dalla cancelleria *a rationibus*; *c*) l'*aerarium militare,* istituito da Augusto e amministrato da tre *praefecti aerarii militaris*. Con l'età dei Severi il *fiscus* assorbì le altre casse.

(*d*) In aggiunta alle *res publicae,* ma distinto da esse, era computato il *patrimonium principis,* vale a dire il complesso delle cose immobili e mobili, animate e inanimate, attribuite direttamente al *princeps rei publicae* in considerazione della sua carica (cioè nella qualità di *princeps*) e da lui passate ai successori: donazioni *inter vivos* e *mortis causa,* lasciti testamentari, territori di sovrani spodestati dal *princeps* ecc. L'amministrazione del *patrimonium principis* era da questi esercitata a mezzo di *procuratores patrimonii,* oppure, come nel caso dei latifondi (*saltus*), era da lui concessa dietro corrispettivi varî ad appaltatori (*conductores, mancipes*). È probabile che il territorio delle *provinciae procuratoriae* (n. 190) fosse considerato *patrimonium principis* perché appartenente a *regna* debellati via via, a cominciare dall'*Aegyptus,* dai suoi eserciti. In ogni caso, è certo che il *patrimonium principis* era cosa ben diversa dal patrimonio personale del *princeps* (*res privata principis*), inerendo esso alla funzione e non alla persona singola del *princeps* in carica.

(*e*) Il problema della moltiplicazione delle entrate, determinato dalla insufficienza delle entrate rispetto alle uscite, fu risolto, nella *respublica* universale romana, attraverso l'elaborazione del complesso sistema dei *munera publica,* ricalcato, a cominciare dal sec. II d. C., sulle λιτυργίαι e sulle *angariae* dei paesi ellenistici.

Per *munera publica* si intesero gli oneri posti a carico di singoli o di collettività e a favore dello stato o di *civitates* per fini di pubblico interesse. Essi furono distinti in: *munera personalia,* implicanti mere prestazioni intellettuali o fisiche (gestioni di *curae* municipali, manutenzioni di opere pubbliche ecc.); *munera patrimonialia,* implicanti diminuzioni o responsabilità patrimoniali; *munera mixta,* implicanti tanto attività personali quanto responsabilità patrimoniali (principalmente, l'accollo forfettizio delle imposte).

Tra i *munera* più importanti va ricordato il pagamento delle imposte statali, accollato *à forfait* all'*ordo decurionum* dei *municipia* oppure, in mancanza di organizzazione municipale, ai dieci o venti cittadini più facoltosi della zona (*decemprimi, vigintiprimi*), salvo rivalsa sui singoli obbligati. Altri *munera* assai notevoli furono quelli implicati dal passaggio di truppe, di funzionarî o della posta imperiale (*cursus publicus*): essi consistevano in prestazioni di vitto, alloggio e mezzi di trasporto, nonché eventualmente di servizi personali. Dai *munera personalia* si era esentati per ragioni di sesso femminile, di età (meno di 25 o più di 70 anni), di prole numerosa (3 figli in Roma, 4 in Italia, 5 in *provincia*), di professione o mestiere di pubblica utilità (medico, maestro, *naviculariu*s ecc.), di condizione di veterano, di *senatorius* o di *decurio*.

Sul finire del sec. II d. C. le molteplici necessità di determinati servigi fecero prender piede ad un altro sistema ellenistico, quello del vincolamento a determinati mestieri di pubblico interese: il vivandiere, il *naviculariu*s, il fabbro ecc. Si costituirono, per conseguenza, corporazioni (*corpora*) a carattere coattivo e si giunse al punto di diffondere il sistema egiziano dell'*idía* (ἰδία κωμή), cioè del domicilio coatto di certi individui (fabbri, *centonarii*, cioè pompieri, *decuriones*) in una certa località (n. 245).

176. Giova ora passare ad una succinta illustrazione degli aspetti diversi che il regime del *principatus* assunse nelle tre fasi, in cui va ripartito il periodo della *respublica* universale romana (n. 166): la fase augustea, la fase adrianea e la fase di crisi.

(*a*) Nella fase di assestamento della *respublica* universale romana e di sua prevalenza sull'*imperium* (n. 156-159), fase essenzialmente dominata dalla personalità di Augusto, si è autorizzati a parlare di un particolare modo d'essere del *principatus*, che altrimenti non può definirsi se non come principato augusteo.

Caratteristica fondamentale del ' principato augusteo ' fu che tutti i poteri del *princeps* vennero considerati come dipendenti da un esplicito e specifico conferimento da parte delle assemblee popolari. Non solo mancò del tutto, in questa come nelle fasi successive, la configurazione della ereditarietà del titolo di *princeps*, ma mancò altresì la concezione che un qualunque peso avesse o potesse avere, ai fini della elezione del *princeps*, la designazione del predecessore. Il *princeps*, insomma, non fu considerato un predestinato dagli dei

o dalla nascita alla direzione della cosa pubblica, ma fu ritenuto un cittadino liberamente portato dalle assemblee popolari all'altissima carica.

Quali fossero i poteri del *princeps* si dirà a suo tempo (n. 181 e 182). Qui è da sottolineare: *a*) che probabilmente sino a Traiano tutti i poteri del *princeps,* ivi compreso l'*imperium proconsulare maius et infinitum,* furono a lui attribuiti mediante regolari *leges publicae*; *b*) che, pur avendo Tiberio limitato le attribuzioni elettorali delle assemblee popolari in ordine alle magistrature, né egli né alcuno dei suoi successori pensò di abolire il conferimento dei poteri al *princeps* mediante *leges publicae*; *c*) che, pur essendosi i *principes* assai preoccupati, a cominciare dallo stesso Augusto, della loro successione, e pur avendo essi a questo fine fatto ricorso a svariati accorgimenti, quali la chiamata del successore desiderato a proprio *coadiutor* o l'*adoptio* del medesimo, tuttavia nessuna qualifica giuridica *ad hoc* fu mai riconosciuta alle persone di cui il *princeps* in carica desiderasse la successione.

Oltre a ciò è da tener conto, per la retta comprensione del principato augusteo, del fatto che i vecchi organismi repubblicani ebbero ancora, sino a Traiano, una limitata, ma effettiva ed attiva partecipazione al governo della *respublica.* Lo dimostrano, a tacer d'altro, le non poche *leges publicae* dell'epoca, i numerosi *senatusconsulta* normativi, la non del tutto spenta attività del *praetor urbanus.* Il *princeps,* cioè, tolse all'iniziativa degli organismi repubblicani soltanto le faccende che più intimamente e direttamente riguardassero l'orientamento politico-militare della *respublica,* mentre per ogni altra materia si limitò ad esigere che le iniziative degli organismi repubblicani non fossero in contrasto con i suoi programmi e le sue direttive generali.

(*b*) Nella fase di equilibrio tra *respublica* e *imperium Romanum* (n. 160-162) la fisionomia del regime del *principatus,* sotto l'impulso innovatore di Adriano, mutò sensibilmente; onde è a parlarsi, per quest'epoca di un ' principato adrianeo '.

A parte il fatto che, a cominciare da Adriano, si isterilì quasi completamente ogni iniziativa dei vecchi organismi repubblicani, la caratteristica fondamentale di questa nuova fase del sistema del principato fu che sempre più decisamente andò affermandosi il principio che i poteri del *princeps* fossero, in certo senso, già insiti nella sua persona, sì che di essi occorresse soltanto un riconoscimento da parte delle assemblee popolari o del *senatus.* Invero la nuova con-

cezione fu che elemento di determinante influenza ai fini della elezione del *princeps* fosse la designazione operata in vita dal predecessore: designazione alla quale il popolo non poteva opporsi se non eccezionalmente, per gravi motivi.

A sostegno della caratterizzazione ora fatta del principato adrianeo, basterà ricordare: *a*) che, probabilmente, a partir da Adriano i *comitia centuriata* non furono più convocati per il conferimento dell'*imperium proconsulare maius et infinitum* al *princeps,* ma questo *imperium* fu a lui attribuito dal *senatus,* prima ancora che i *concilia tributa* avessero emanato la *lex de tribunicia potestate*; *b*) che Adriano introdusse il sistema di attribuire al successore *in pectore* la qualifica ufficiale di *Caesar,* rendendo giuridicamente rilevante la sua situazione di designato alla successione; *c*) che il *princeps* fu considerato, all'esterno della *respublica,* e cioè nei confronti dell'*imperium Romanum,* in certo qual modo sovrano per diritto divino dell'*imperium* stesso, indipendentemente dalla sua elezione a *princeps rei publicae.*

La volontà del *populus Romanus* rimase ancora, in questa fase, l'elemento decisivo, ma indubbiamente ne scadde di molto l'efficacia, con la conseguenza di una ulteriore accentuazione del carattere di autoritarismo del principato.

(*c*) La crisi del principato fu un aspetto della crisi generale della *respublica* universale romana (n. 163-165).

Una delle cause del progressivo sfacelo del sistema di equilibrio tra *respublica* e *imperium* fu costituita, appunto, dalla svalutazione progressiva dei valori della democrazia in Roma. Ridottesi le istituzioni tipicamente repubblicane a larve senza vita, anche l'istituto del *princeps* si avviò a svincolarsi del tutto dalla base dell'affidamento democratico. Nella ridda dei pretendenti, degli usurpatori e degli effimeri *principes* dell'epoca poco è dato vedere di chiaro, ma si scorge almeno, con una certa evidenza, la tendenza dei varî *imperatores* a far dipendere la propria supremazia dalla forza propria e dei proprî eserciti ed a giustificare essenzialmente con questi titoli la pretesa all'obbedienza dei *cives.* Fu, questo, il prevedibile e naturale epilogo della democrazia autoritaria romana, come di ogni democrazia autoritaria. Perché è, invero, prevedibile ed ovvio che una democrazia, quando rinunci a un costante e incessante controllo dell'azione di governo e ne affidi l'iniziativa e la direzione a un capo, condanna se stessa alla decadenza e alla morte.

Anche nel sistema di governo del *principatus* rimase in uso

la formula tradizionale '*senatus populusque Romanus*', la quale stette a significare ed a confermare la derivazione di ogni potestà di governo dalla volontà dei *cives Romani*. Ma alla sua validità giuridica e formale corrispose, sul piano dei fatti, una sempre più accentuata mancanza di verità, di credibilità, di efficienza rappresentativa della reale situazione politica e sociale romana.

§ 27. — GLI ORGANISMI TRADIZIONALI REPUBBLICANI

SOMMARIO: 177. Le assemblee popolari. — 178. Il *senatus*. — 179. Le magistrature. — 180. Le singole magistrature e le promagistrature.

177. Le assemblee popolari rimasero, nel periodo della *respublica* universale, quelle stesse del periodo precedente (n. 92-97). Decadde tuttavia notevolmente la loro importanza, non solo sul piano politico, ma anche, progressivamente, sul piano delle attribuzioni loro riconosciute dall'ordinamento. Ovvia conseguenza dello scadimento progressivo della *respublica* nei confronti dell'*imperium Romanum*.

(*a*) Le attribuzioni giurisdizionali si ridussero praticamente a nulla, e sin dai primordî del principato, in concomitanza con l'esaurimento del processo comiziale di repressione dei *crimina* (n. 134).

(*b*) Le attribuzioni legislative rimasero invece formalmente intatte e furono anzi piuttosto attivamente esercitate, come si dirà (n. 201-204), per buona parte del sec. I d. C. In sèguito, pur se nulla ostava a che le assemblee votassero *leges publicae*, la funzione legislativa dei *comitia* e dei *concilia* praticamente si estinse, salvo che in ordine al caso particolare delle *leges* di investitura dei *principes*.

Assai probabilmente, sino a Traiano i provvedimenti in uso a questo scopo furono due: una *lex centuriata de imperio*, con la quale i *comitia centuriata* attribuivano al nuovo *princeps* l'*imperium proconsulare maius et infinitum*, ed una *lex tributa de potestate tribunicia*, con la quale i *concilia plebis* attribuivano al *princeps* la *tribunicia potestas* ed altre potestà minori (n. 181). È da ritenere, peraltro, che a partire da Adriano l'*imperium proconsulare maius et infinitum* non sia stato più conferito mediante *lex publica*, ma mediante *senatusconsultum*; di modo che rimase in uso, dopo di allora, ridotta peraltro a vuota formalità e non sempre esplicata, la sola *lex de potestate tribunicia*.

(*c*) Complessa e per più versi oscura è la storia delle attribuzioni elettorali delle assemblee, che pur esse comunque progressivamente decaddero.

A quanto sembra, nella fase augustea la potestà di scelta dei *magistratus* non fu contestata sul piano formale, ma venne praticamente svalorizzata sul piano sostanziale mediante accorti ritocchi alla procedura precedentemente in uso. A prescindere dalla prassi di scoraggiare le candidature invise ai *principes* e di porre le assemblee di fronte a *candidati* da questi favoriti o talvolta raccomandati (*commendatio*), risulta che, in ordine specificamente alle elezioni dei *consules* e dei *praetores*, una *lex Valeria Cornelia de destinatione magistratuum* del 5 d. C. (n. 156) introdusse un sistema apertamente limitativo della libertà di scelta dei *comitia centuriata*. Tra i *senatorii* e gli *equites* delle *tribus*, e tra essi soltanto, si sorteggiavano i componenti di 10 *centuriae* (cinque dedicate alla memoria di Caio Cesare e cinque dedicate alla memoria di Lucio Cesare), cui spettava la duplice funzione della designazione dei magistrati da eleggere (*destinatio magistratuum*) e della comunicazione (*renuntiatio*) di questo elenco ai *comitia*: i quali dunque potevano solo disapprovare l'elenco e rendere necessaria una nuova *destinatio*. Alle dieci centurie di Augusto ne furono aggiunte altre dieci, dedicate per metà a Germanico e per metà a Druso, ai tempi di Tiberio, rispettivamente da una *lex de honoribus Germanico decernendis* del 19 d. C. (conservata in parte epigraficamente dalla cd. *Tabula Hebana*) e da una probabile analoga legge relativa alla memoria di Druso del 23 d. C. Anzi la riforma dell'età di Tiberio, per quel che pare, andò anche oltre, perché le venti centurie competenti per la *destinatio* furono composte di soli *senatorii*, sicché, in buona sostanza, la designazione dei magistrati maggior fu assunta dal *senatus* (n. 157).

Queste riforme, se da un lato diminuirono l'importanza determinante dei *comitia*, dall'altro non favorirono certo, quanto meno dal punto di vista dello stretto diritto, l'influenza del *princeps* sulle elezioni. Abbiamo già detto (n. 156) che Augusto non dové vedere con piena sua soddisfazione l'accrescersi del potere del ceto senatorio, pur se con questo concorrevano gli *equites*, cioè il ceto a lui più sicuramente legato, nella funzione della *destinatio*. Quanto a Tiberio, il buon viso che egli fece all'ulteriore riforma, forse addirittura da lui promossa, si inquadra nella accorta politica di amicizia verso il *senatus* che caratterizzò gli inizî del suo principato (n. 157).

Nella fase adrianea della *respublica* universale queste parvenze

di una certa quale residua importanza dei *comitia* vennero meno, mentre emerse sul piano giuridico la possibilità per il *princeps* di condizionare le elezioni. A partire da Adriano, i magistrati da eleggere furono in parte direttamente e autoritariamente *designati* dal *princeps* ai *comitia* (n. 178) e furono, per un'altra parte, da lui *nominati* al *senatus*. In questa seconda ipotesi il *senatus* procedeva a sua volta alla obbediente *destinatio*, la quale veniva comunicata ai *comitia* (con la *renuntiatio magistratuum*), non perché la approvassero o meno, ma solo perché ne prendessero solennemente atto.

178. Tra gli organismi tradizionali repubblicani, il *senatus* (n. 98-102) fu quello che, nel periodo della *respublica* universale, registrò meno di ogni altro la sua decadenza. I *principes* fecero di tutto, alternativamente, per blandirlo o per esautorarlo, ma non poterono ovviamente evitare la naturale tendenza della classe nobiliare a difendere la vecchia e autorevole istituzione ed a servirsi di essa per la tutela dei propri interessi. Il periodo più oscuro fu costituito dalla fase adrianea; ma nella fase di crisi della *respublica* universale il *senatus* mostrò per chiari segni, e sia pure sporadicamente, risorse notevoli di vitalità e di combattività, come è rivelato, ad esempio, dall'episodio della deposizione di Massimino Trace (238 d. C.: n. 164).

La composizione del *senatus* fu ridotta da Augusto ad un numero normale di 600 membri, la cui età minima fu stabilita in 25 anni. I requisiti per la ammissione in *senatus* furono la *civitas optimo iure*, il censo senatorio di 1.000.000 di sesterzi (di cui una quota investita in fondi italici) e la provenienza da una magistratura, a partire dalla *quaestura*. Altra cosa dalla effettiva partecipazione al *senatus*, cioè dalla qualità di *senator*, era l'appartenenza all'*ordo senatorius*, cioè la qualità di *senatorius* (n. 170).

La *lectio senatus* fu operata inizialmente dal *princeps* in veste di *censor*, ma è probabile che nel corso del sec. I a. C. l'ammissione in senato degli ex-magistrati sia divenuta automatica e che al *princeps* sia rimasto il potere di escludere annualmente dal senato gli indegni e i condannati in un processo criminale. L'unico mezzo che i *principes* ebbero per escludere dal *senatus* persone a loro invise fu, dunque, quello di evitare che queste coprissero cariche magistratuali. La gerachia senatoriale rimase quella del periodo precedente, con la differenza che *princeps senatus* era di diritto il *princeps rei publicae*.

Il funzionamento del *senatus* fu revisionato e disciplinato da una *lex Iulia de senatu habendo,* una legge (forse) comiziale rogata da Augusto nel 9 d. C. Di regola le riunioni avevano luogo nella *curia Iulia* (che aveva sostituito nel *comitium* la vecchia *curia Hostilia,* andata distrutta per un incendio) alle calende e alle idi di ciascun mese, esclusi settembre e ottobre (*senatus legitimus*); eccezionalmente l'assemblea poteva essere però convocata anche in altre date (*senatus indictus*). Il *ius agendi cum patribus* spettò anzi tutto al *princeps,* il quale o faceva personalmente la *relatio* o faceva leggere da un *quaestor Augusti* una sua *oratio* scritta (anche denominata *litterae* o *libellus*: n. 201). Il *senatusconsultum* emesso su *relatio* o *oratio principis* era ovviamente sottratto ad ogni *intercessio.* Si faceva distinzione, dal punto di vista formale, tra *senatus consultum,* che era quello votato nei modi regolari (n. 99), e *senatus auctoritas,* che indicava ogni altra manifestazione di opinione dell'assemblea. La redazione e la custodia degli *acta senatus* passò, nel corso del periodo, ad un senatore designato dal *princeps* (*senator ab actis senatus*).

Delle attribuzioni legislative e giurisdizionali del *senatus* si parlerà altrove (n. 201 ss. e 208). Circa le attribuzioni elettorali, si è già descritto il passaggio dalla *destinatio* alla mera *renuntiatio* dei magistrati *nominati* dal *princeps* (n. 177). Ma, come si è già accennato, queste attribuzioni del *senatus* furono, nella fase adrianea, molto ridotte dalla concorrenza del *ius designandi sine repulsa et ambitu,* attribuito al *princeps* relativamente ad un certo numero di posti dei *collegia* magistratuali. I designati dal *princeps* erano formalmente solo dei candidati (*candidati Caesaris*), ma in pratica essi si potevano considerare già magistrati per effetto della indicazione fattane alle assemblee.

Le attribuzioni consultive del *senatus* furono in sostanza quelle del periodo preclassico (n. 102), ma poterono essere esercitate nei limiti (sempre più stretti) delle funzioni che il *princeps* non avocò a sé. Attraverso i suoi *consulta* il *senatus* ebbe perciò ancora parecchia influenza in materia religiosa; amministrò, designando i *proconsules,* le cd. *provinciae senatoriae* (n. 190); sovrintese all'*aerarium Saturni,* peraltro fortemente svalutato dalla concorrenza del *fiscus Caesaris* (n. 175). Tuttavia, con l'andar del tempo e sopra tutto a partire dalla fase adrianea, i *consulta senatus* furono tali solo di nome allorché la loro emanazione fosse sollecitata (come avvenne sempre più di frequente) da un'*oratio principis.* Nella realtà delle cose il provvedimento era costituito già da quest'ultima (n. 201).

179. Le magistrature furono, tra le vecchie istituzioni repubblicane (n. 103-116), quelle che maggiormente subirono il contraccolpo della instaurazione del *principatus*. Esse non scomparvero, ma per la massima parte si ridussero, con l'andar del tempo, a titoli meramente onorifici.

La candidatura alle cariche magistratuali fu limitata in due modi: anzitutto dal fatto che per essere *praetor* o *consul* bisognava ottenere dal *princeps* l'*adlectio in patricios* (n. 169); secondariamente dalla introduzione degli istituti della *destinatio magistratuum* (n. 177) e del *ius designandi* (n. 178).

Rigorosamente riordinato fu il *cursus honorum*, che costituiva la cd. ' carriera senatoriale '. Il *senatorius* che volesse percorrerlo doveva cominciare col coprire le cariche di *tribunus militum laticlavius* e di *XXvir*; all'età minima di 25 anni gli era concesso di ottenere la *quaestura* per entrare in *senatus*; successivamente, egli poteva essere investito della *aedilitas* o del *tribunatus plebis* oppure saltare, se *patricius*, al grado superiore di *praetor*; il grado successivo era costituito dal *consulatus*. L'età minima per la *praetura* era di 30 anni, quella per il *consulatus* di 33 anni.

Dalle strettoie del *cursus honorum* si poteva essere, in maggiore o minore misura, dispensati per *decretum principis*, per *senatusconsultum* o anche *ex lege Iulia et Papia Poppea* (n. 204) per il fatto di aver un certo numero di figli (*ius liberorum*). Proprio a causa del carattere eminentemente onorifico della carica divennero, inoltre, libere la *iteratio* delle magistrature e la *cumulatio* di magistrature e promagistrature e di magistrature e cariche imperiali.

Scomparvero, infine, nel periodo della *respublica* universale, le magistrature straordinarie del *dictator optimo iure* e le altre minori (n. 113), mentre il *praefectus urbi* divenne un funzionario imperiale (n. 172).

180. Tra le magistrature ordinarie quelle che più rapidamente decaddero furono l'*aedilitas* (n. 108), esautorata dalle *praefecturae* cittadine (n. 172), il *tribunatus plebis* (n. 109), esautorato dallo stesso *princeps* con la sua *tribunicia potestas*, e la *censura* (n. 112), sempre esercitata dai *principes*, anzi assorbita da Domiziano tra le potestà vitalizie del *princeps*. Si trattò comunque, di regola, solo di decadenza, non di estinzione: qualche funzione (ad esempio, il *ius*

mulctae dandae degli *aediles*) sovravvisse, e in ogni caso sopravvissero, largamente ambìti, i titoli.

Qualche cenno a parte meritano il consolato, la pretura, la questura, il vigintivirato e le promagistrature.

(*a*) Il *consulatus* (n. 106) perse anch'esso, rapidamente, il rilievo di un tempo. Le attribuzioni militari gli furono sottratte dall'*imperium proconsulare maius et infinitum* riconosciuto ai *principes*; le attribuzioni civili gli furono ridotte dalla concorrenza e prevalenza, nell'esercizio delle stesse, sia del *princeps* che dei più alti funzionarî imperiali (n. 181-182). La carica consolare conservò, peraltro, grande smalto sul piano della dignità onorifica: non solo perché i *principes* amarono spesso rivestirla personalmente, ma anche perché ai consoli furono attribuiti incarichi organizzativi (e i conseguenti oneri economici) in ordine a grandi feste pubbliche e perché l'entrata in carica venne solennizzata con una cerimonia simile a quella del trionfo (*processus consularis*). In definitiva, dunque, il *consulatus* (che oltre tutto spalancava le porte alle cariche di *praefectus urbi*, di *curator aquarum*, di *curator riparum et alvei Tiberis*, di *legatus Augusti pro praetore*) era molto ambito: tanto ambito che, di solito, si eleggevano ogni anno due e anche più coppie consolari successive (con durata di carica corrispondentemente ridotta), delle quali la prima (che entrava in carica il 1° gennaio) era detta dei *consules ordinarii*, che erano quelli che davano nome all'anno, mentre le successive erano chiamate dei *consules suffecti*. Non va tralasciato di notare, comunque, che l'uso di designare gli anni col nome dei consoli ordinarî talvolta cominciò a cedere di fronte alla prassi di riferirsi agli anni di carica del *princeps*.

Funzioni nuove del *consulatus* furono quelle giurisdizionali *extra ordinem*. I *consules* esercitarono, per delega del *senatus*, la *cognitio extra ordinem*, in sede di appello e in alternativa col *princeps*, rispetto alle cause civili giudicate in Roma, in Italia e nelle *provinciae senatoriae*. Per incarico del *princeps* giudicarono inoltre *extra ordinem* delle cause relative a *fideicommissa* ed esercitarono la *tutoris datio extra ordinem* (n. 208).

(*b*) La *praetura* (n. 107), portata via via sino a un totale di 18 membri, fu la magistratura che decadde di meno, in quanto mantenne la presidenza delle *quaestiones perpetuae*, sino alla loro scomparsa, e continuò ad esercitare la *iurisdictio urbana* e la *iurisdictio peregrina*, sebbene limitata, a partire da Marco Aurelio, al Lazio, alla Campania e al Sannio (n. 173). I *praetores* ebbero, inoltre, la pre-

sidenza di un certo numero di *regiones urbanae* e varie mansioni di *cognitio extra ordinem*. Rilevantissima, sotto questo profilo, la funzione del *praetor fideicommissarius*, preposto alla tutela di coloro (*fideicommissarii*) ai quali fossero stati lasciati beni *mortis causa* (eventualmente, anche l'intero patrimonio del *de cuius*) col sistema, civilisticamente invalido, di raccomandare fiduciariamente all'*heres* (*heres fiduciarius*) di passar loro i beni stessi (n. 208 e 213).

(*c*) La *quaestura* (n. 110), riportata a 20 membri, si compose di 4 *quaestores consulum*, 12 *quaestores* provinciali, 2 *quaestores* urbani e 4 *quaestores Caesaris* o *Augusti*, questi ultimi nominati dal *princeps* per essergli di ausilio in varî campi e per leggere in suo nome le *orationes in senatu* (n. 178 e 201).

(*d*) Il *vigintiviratus* (n. 111) si ridusse ad un totale effettivo di 20 membri, perché Augusto soppresse i *quattuorviri iure dicundo Capuam Cumas* e i *duoviri viis extra urbem purgandis*.

(*e*) Delle promagistrature del periodo della *respublica* nazionale (n. 114) fu mantenuto in vita il solo *proconsulatus*, carica rivestita dai governatori delle *provinciae senatoriae* (n. 190). Il titolo era assegnato a sorte, anno per anno, tra i *senatores* di grado consolare. Spesso il *proconsulatus* veniva ulteriormente prorogato per un anno o due.

§ 28. — IL « PRINCEPS » E I FUNZIONARI DIPENDENTI

SOMMARIO: 181. Il *princeps rei publicae*. — 182. La posizione del *princeps* nella *respublica*. — 183. I funzionari imperiali.

181. Come si è già avvertito (n. 174), il *princeps rei publicae* fu un'istituzione costituzionale nettamente distinta dalle istituzioni repubblicane. La sua singolare posizione giuridica si definì e si precisò, per iniziativa di Augusto, tra il 27 ed il 23 a. C. Negli anni e nei secoli successivi non tanto si accrebbero nel numero le sue potestà, quanto, piuttosto, si allargarono le attribuzioni da esse implicate in corrispondenza con l'esautoramento degli istituti repubblicani tipici.

Occorre, dunque, analizzare in primo luogo i poteri del *princeps*, a cominciare dalle due potestà fondamentali, che furono l'*imperium proconsulare maius et infinitum* e la *tribunicia potestas* (n. 177).

(*a*) L'*imperium proconsulare maius et infinitum* fu decretato ad Augusto a titolo vitalizio dal *senatus* nel giugno del 23 a. C., ma fu a lui, molto probabilmente, attribuito mediante una *lex centuriata*. Solo a partire da Adriano pare sia stato sufficiente a quest'uopo un *senatusconsultum*, forse in concomitanza col fatto che, a cominciare dalla stessa epoca, i *magistratus*, compresi quelli *cum imperio*, furono creati dal *senatus* (o dal *princeps*) e semplicemente *renuntiati* alle assemblee popolari.

Inizialmente l'*imperium proconsulare maius et infinitum* non assorbì l'*imperium* decennale sulle *provinciae* non pacificate, attribuito ad Augusto nel 27 a. C.: tanto vero che risulta senza ombra di dubbio che questo specifico *imperium* fu rinnovato alla scadenza del 18 a. C. e successivamente. Non è da escludere però che l'assorbimento sia avvenuto più tardi, sebbene sia sempre rimasta in vita la netta differenziazione delle *provinciae Caesaris* da quelle *senatoriae*.

L'*imperium proconsulare maius et infinitum* implicò il potere di alta sorveglianza e direzione sui governatori provinciali, e in particolare sugli stessi governatori delle *provinciae senatoriae* (*proconsules*). Esso poté esercitarsi, essendo *infinitum*, anche all'interno del *pomerium* cittadino. Questo istituto pose, insomma, il *princeps*, nei riguardi dell'*imperium Romanum*, in una posizione analoga a quella che aveva il *dictator optimo iure* nei confronti della *respublica* (n. 113).

(*b*) La *tribunicia potestas* fu parimenti decretata ad Augusto a titolo vitalizio dal *senatus* nel 23 a. C. e fu, a lui ed ai suoi successori, attribuita da una *lex tributa*. Essa non assorbì inizialmente il limitato *ius tribunicium* precedentemente goduto da Augusto e fonte specifica della sua *sacrosanctitas* (n. 156).

La *potestas tribunicia* consisté nel potere di convocare e presiedere il *senatus* e di *intercedere* contro tutti i *magistratus populi Romani* alla stregua dei *tribuni plebis*, senza peraltro la possibilità da parte di questi ultimi di *intercedere* contro il *princeps*, che non era né loro collega né *magistratus*. L'istituto pose dunque il *princeps* in una situazione di insindacabilità nella *respublica*, fu il mezzo indiretto del suo prepotere in essa e fu la fonte di tutte le attribuzioni che vennero in seguito implicitamente o esplicitamente a lui riconosciute. La sua assoluta eccezionalità rispetto ai principî della costituzione genuinamente repubblicana si rivelò anche per il fatto che il *princeps* era un *patricius*.

(*c*) Potestà minori del *princeps* furono: l'accennato *imperium*

temporaneo sulle *provinciae imperiales,* più tardi assorbito dall'*imperium proconsulare maius*; l'accennato *ius tribunicium,* più tardi assorbito dalla *tribunicia potestas*; il *ius primae relationis* in *senatus.* I *principes* rivestirono, inoltre, assai spesso il consolato e la censura, che Domiziano rese *potestas* vitalizia del *princeps,* e coprirono altresì la carica sacerdotale di *pontifex maximus.*

(*d*) Dignità onorifiche del *princeps* furono: il *praenomen* di ' *imperator* ' (= generale vittorioso); il *nomen* di ' *Caesar* ', a ricordo di Giulio Cesare; il *cognomen* di ' *Augustus* ' (= consacrato dagli dei); il titolo di ' *pater patriae* '; il seguito di 12 *lictores* con *fasces laureati,* aumentati da Domiziano a 24; le *sella curulis* e il *subsellium tribunicium.* Il 3 gennaio di ogni anno si facevano voti solenni per la salute del *princeps* (*votorum nuncupatio*) ed erano solennizzate come feste le ricorrenze della sua nascita e del suo avvento al potere. Dopo morto, il *princeps* veniva, di solito, divinizzato e chiamato *divus,* ma già in vita di lui venne d'uso, in Oriente, tributargli onori divini e, in Roma, prestar giuramento in nome di Giove, dei *divi* defunti e del suo *genius.*

182. L'analisi dei poteri del *princeps* induce a definire l'istituto come un funzionario straordinario e vitalizio, generalmente monocratico, della *respublica* stessa.

Che il *princeps* fosse un funzionario della *respublica* risulta, senza possibilità di equivoci, dalla sua qualifica di *civis Romanus optimo iure* e dal fatto che i poteri di cui egli disponeva gli erano attribuiti dagli organismi repubblicani, cioè dalle assemblee popolari o dal *senatus.* Il *princeps,* tuttavia, non era un *magistratus populi Romani* in senso proprio, sia perché le sue funzioni erano concorrenti con quelle dei *magistratus,* sia perché egli poteva essere ad un tempo anche magistrato. Qualificarlo *magistratus extraordinarius* sarebbe un errore perché i suoi poteri erano assolutamente fuori della prassi costituzionale romana e perché non gli venivano conferiti a termine fisso o per il raggiungimento di uno scopo o di una serie di scopi speciali non altrimenti raggiungibili, ma gli venivano assegnati *ad personam,* in riconoscimento delle sue qualità eccezionali e in vista dell'utile che queste avrebbero potuto apportare alla *respublica.*

Il *princeps* fu, dunque, un funzionario *extra ordinem,* estraneo all'*ordo* tradizionale della *respublica*: *extra ordinem* furono infatti qualificati i suoi atti e quelli dei suoi delegati. L'affidamento del

senatus populusque Romanus in lui era vitalizio, nel senso che era a termine incerto, dipendendo dalla fiducia nelle sue qualità personali. Tuttavia quell'affidamento poteva essere revocato quando il *princeps* desse motivo col suo comportamento al venir meno della fiducia in lui riposta: bastava, in tal caso, un *actus contrarius* a quello di conferimento dei poteri e seguiva un giudizio del *senatus*, che poteva culminare nell'irrogazione della pena capitale e nella *damnatio memoriae,* vale a dire nel divieto di funerali solenni, di giuramenti in suo nome, di erezione di statue in suo onore e così via. Il giudizio del *senatus* sul comportamento del *princeps* si faceva, del resto, in ogni caso, quando egli morisse, e si risolveva, nell'ipotesi di esito favorevole, in un *decretum* di consacrazione divina (*consecratio*).

Il carattere puramente personale dell'affidamento del *senatus populusque Romanus* nel *princeps* chiarisce il motivo per cui non si può parlare né di natura monocratica dell'istituto, né di una sua ereditarietà. Monocratico l'istituto del *princeps* fu soltanto se ed in quanto una sola persona riscuotesse la fiducia generale: in caso diverso, si ebbe o la correggenza (come avvenne, ad esempio, con Marco Aurelio e Lucio Vero), oppure l'attribuzione al *princeps* di un coadiutore in una o più delle sue funzioni (come avvenne svariate volte a partire da Augusto). Né un istituto come quello del *princeps,* per le stesse ragioni, poté essere considerato ereditario, sebbene i *principes* abbiano fatto ricorso a varî sistemi per influire sulla scelta del loro successore. Vero è che l'opinione generale era che un *princeps* fosse sommamente utile alla *respublica*; tuttavia questo non significava che l'istituto fosse ritenuto strettamente necessario, dimodoché non si parlò mai di una elezione del *princeps,* ma piuttosto di un conferimento di poteri (attraverso *leges* o *decreta senatus*) alla persona di cui volta a volta si constatassero quelle qualità eccezionali che giustificavano il ricorso al sistema del *principatus*. Anche dopo che Adriano riservò il titolo di *Caesar* (prima spettante a tutti i familiari del *princeps*) alla persona di cui il *princeps* desiderasse la successione, questo atto non ebbe altro valore che di una autorevole designazione, subordinata all'effettivo affidamento, al momento opportuno, del *senatus populusque Romanus*.

183. La moltiplicazione delle funzioni del *princeps* rese impossibile a costui provvedervi personalmente. Egli dovette, pertanto, far ricorso ad una moltitudine sempre crescente di fiduciarî e im-

piegati, che si suole usualmente riassumere con il termine di ' funzionari imperiali ': termine che serve, oltre tutto, a differenziarli dai *magistratus* repubblicani.

(*a*) Fiduciari del *princeps*, da lui nominati e revocati per l'espletamento di varie mansioni civili e militari, furono i *legati*, i *praefecti*, i *procuratores*, i *curatores* ed altri funzionari variamente nominati. Essi erano scelti tra gli *equites equo publico* dell'*ordo equester* per le cariche meno elevate, tra i *senatorii* per le cariche più alte (n. 170). Il loro stato giuridico era ibrido, essendo in un certo senso considerati anche funzionari statali. Esisteva fra loro una rigida gerarchia, che faceva capo al *princeps*. La durata in carica dipendeva dalla discrezionalità dell'imperatore, ma era generalmente pluriennale.

I funzionari più importanti erano i *praefecti praetorio*, che erano quelli più vicini al potere centrale. Istituiti da Augusto come comandanti delle *cohortes praetoriae* costituenti la sua guardia del corpo, i *praefecti praetorio*, in numero di due o tre (o talvolta di uno solo), acquistarono importanza politica altissima. Adriano li proclamò ufficialmente il grado supremo dei funzionari ed i loro poteri si estesero al comando di tutte le truppe stanziate in Italia, fatta eccezione per le milizie urbane e per una *legio* che Settimio Severo accasermò a Roma.

Nel sec. III d. C. i *praefecti praetorio* ebbero la *cognitio dei crimina* commessi in Italia *ultra centesimum miliarium urbis Romae* ed altre attribuzioni giurisdizionali ed amministrative. Fu loro riconosciuta anche l'attribuzione a giudicare autonomamente in appello, in luogo dell'imperatore (*vice sacra*), contro le sentenze civili e penali dei governatori provinciali. Purché non contrastassero le leggi e le costituzioni vigenti, essi ebbero infine anche il potere di emettere ordinanze normative (*formae*).

Quanto agli altri funzionari: i *praefecti* esplicavano funzioni varie (tra cui importantissime quelle di amministrazione della città di Roma: n. 172) in sostituzione del *princeps*; i *legati Augusti* coadiuvavano quest'ultimo nel comando delle legioni e nell'amministrazione delle province imperiali (n. 190); i *procuratores Augusti* (che inizialmente erano fiduciari privati del principe) svolgevano attività diverse in materia finanziaria e nell'amministrazione sopra tutto delle *provinciae* (n. 190); i *curatores*, tutti generalmente estratti dal ceto senatorio, eplicavano funzioni anticamente spettanti ai *censores*, ed appunto perciò erano nominati formalmente *ex consensu senatus*

(così i *curatores viarum publicarum, aquarum publicarum, aedium publicarum et operum publicorum, riparum et alvei Tiberis*).

(*b*) Impiegati del *princeps* erano le molteplici persone che servivano nella cancelleria imperiale. Claudio li distribuì in tre uffici (*scrinia*), scegliendoli tra i liberti imperiali. Adriano, riordinando radicalmente il servizio, distinse tra impiegati di concetto (*magistri*), da scegliersi tra gli *equites*, e impiegati subalterni (*proximi, adiutores, officiales*), fissando quattro scatti di stipendio.

Gli *scrinia* imperiali furono i seguenti: *a*) *a rationibus*, incaricato dell'amministrazione del *fiscus Caesaris* (n. 175); *b*) *ab epistulis* (suddistinto da Adriano in *ab epistulis latinis* e *ab epistulis graecis*), incaricato della stesura delle *epistulae* di risposta a magistrati, o di patente, di nomina ecc.; *c*) *a libellis*, incaricato delle risposte (*subscriptiones*) da scrivere in calce ai *libelli* di supplica o di richiesta di parere dei privati; *d*) *a cognitionibus*, incaricato di istruire le cause sottoposte alla *cognitio extra ordinem* del *princeps*; *e*) *a memoria*, istituito nel sec. III d. C. e incaricato di coordinare il lavoro degli *scrinia ab epistulis* e *a libellis*, nonché, forse, di registrare le *epistulae* e le *subscriptiones*.

(*c*) Né fiduciari né impiegati del *princeps* erano gli *amici* ammessi a corte, distinti in *amici primae* e *secundae admissionis*. Da alcuni di essi il *princeps* si faceva accompagnare, ricompensandoli, nei suoi viaggi (*comites Augusti*). Inoltre il *princeps*, dapprima saltuariamente e poi, con Adriano, stabilmente, si circondò di un consiglio (*consilium principis*), di cui facevano parte i più alti funzionarî imperiali e un certo numero di *consiliarii* stipendiati, di particolare competenza giuridica. I pareri del *consilium* non erano né obbligatori, né vincolanti. La presidenza poteva essere esercitata, in luogo dell'imperatore, da un *praefectus praetorio*.

§ 29. — GLI ENTI PARASTATALI DELLA « RESPUBLICA » UNIVERSALE ROMANA

SOMMARIO: 184. Gli enti parastatali romani. — 185. I *municipia*. — 186. L'organizzazione dei *municipia*. — 187. Il governo dei *municipia*. — 188. Segue. Le magistrature municipali.

184. Il segno più evidente della scomparsa della vecchia concezione romanzo-nazionale, secondo cui lo stato romano (la *respublica*) si identificava essenzialmente con la *civitas*, è offerto, nel pe-

riodo della *respublica* romana universale, dal largo sviluppo delle autonomie locali. I prodromi di questa evoluzione si ebbero, per verità, già negli ultimi decenni del periodo preclassico, tanto vero che all'età di Cesare (circa al 45 a. C.) può essere attribuita, quanto meno in una prima e schematica stesura, la cd. *lex Iulia municipalis,* poi rivista e completata da Augusto.

Il regime classico degli enti parastatali romani si sottrae, purtroppo, nello stadio attuale delle nostre conoscenze, ad una identificazione approfondita. Le linee generali possono essere tuttavia tracciate con una certa sicurezza. Va tenuto sopra tutto presente, a questo proposito, che da Augusto a Caracalla la progressiva romanizzazione dell'impero implicò una graduale caduta della distinzione, tanto netta nel periodo preclassico, tra *coloniae* e *municipia civium Romanorum* da un lato e *civitates* vassalle dall'altro (n. 121). La tendenza fu, in altri termini, di considerare le *civitates* estranee all'*urbs Roma* come enti, pur se in varia misura, tutti quanti parastatali rispetto a Roma: talune perché costituite da veri e propri *cives Romani,* muniti di *suffragium* ed eventualmente di *ius honorum,* le altre (nella loro stragrande maggioranza) perché popolate da *cives* potenziali, o in virtù della concessione del *ius Latii* o in virtù della concessione del *ius Italicum*. E naturalmente questo processo evolutivo fu portato a compimento dalla *constitutio Antoniniana,* che riconobbe come romane tutte le *civitates* disseminate nell'*imperium* (n. 168).

I *principes,* sopra tutto a partire da Adriano, favorirono intensamente (sia attraverso la *civitatis donatio* e sia mediante la concessione del *ius Latii* e del *ius Italicum*) la progressiva equiparazione delle *civitates* italiche ed extra-italiche a quella che ormai si tendeva a ridurre nei limiti dell'*urbs Roma*. Ne derivò, sempre su linee di successivi sviluppi, una esaltazione delle autonomie locali. I *cives* delle varie città esterne all'*urbs Roma,* fossero o non fossero cittadini romani, non sentirono più il bisogno di partecipare col *suffragium* o con le candidature magistratuali alla vita comunitaria di Roma. Essi si appagarono della vita comunitaria delle loro *civitates,* anzi si concentrarono in essa, abbandonando le loro aspirazioni ai suffragi e alle cariche di Roma e facendo capo, per il collegamento con il restante mondo romano, non più allo scaduto *senatus populusque Romanus,* ma al *princeps,* alla sua macchina burocratica centrale, alla sua minuziosa organizzazione periferica.

L'incentivo dato alle autonomie locali, particolarmente nelle *provinciae,* fu insomma una delle principali leve di cui i *principes*

si valsero per svuotare di contenuto la *respublica Romanorum*, per ridurla con sapiente politica ad un *nudum nomen*.

185. Numerose *leges municipales* sollecitate dai *principès* e ancor più numerosi diretti interventi di costoro operarono, collateralmente, nel senso di imporre a tutte le *civitates*, Roma esclusa, una struttura costituzionale approssimativamente identica ed una denominazione generale unica: quella di *municipium* (più raramente *praefectura* o *oppidum*).

Vi furono pertanto *municipia civium Romanorum*, *municipia* peregrini con *ius Latii*, *municipia* peregrini con *ius Italicum* e (sin che non intervenne la *constitutio Antoniniana*) *municipia peregrini* puri e semplici. Il termine '*colonia*' fu usato, oltre che per le comunità sorte in passato a tal titolo, anche per comunità municipali privilegiate da questo o quel *princeps* ed a lui personalmente dedicate come ad un novello fondatore: si ricorderà che Commodo giunse ad attribuire la qualifica di *colonia* imperiale alla stessa *urbs Roma* (n. 161).

Già dall'inizio, ma sempre più diffusamente e intensamente nei secoli successivi, i *principes* tesero ad ingerirsi anche direttamente nell'amministrazione dei *municipia*. Ciò non solamente essi realizzarono facendosi eleggere alle cariche municipali e rappresentare da *praefecti* (n. 183), ma attuarono anche mediante la nomina di propri fiduciarî per la sorveglianza sui *municipia*.

Non è facile seguir da vicino la storia dell'ingerenza imperiale nei *municipia*. Essa si manifestò nelle *provinciae*, sin dai tempi di Nerva, attraverso la nomina di *curatores*, *logistae* ecc., incaricati a titolo eccezionale della sorveglianza su gruppi di *civitates liberae*. In Italia Traiano introdusse, poco dopo, il sistema del *curator rei publicae*, scelto per ciascun *municipium* tra i *decuriones* o gli *Augustales* (n .186) di un municipio vicino e incaricato di controllare i lavori pubblici e l'amministrazione finanziaria. Nel corso del sec. II d. C. il sistema dei *curatores rei publicae* si diffuse e si consolidò. Nel sec. III d. C. Caracalla introdusse nelle *provinciae* i *correctores civitatium*, incaricati della sorveglianza su gruppi di *municipia*. In seguito *curatores rei publicae* e *correctores civitatium* divennero organi permanenti, non solo di controllo, ma anche di alta direzione delle amministrazioni municipali.

186. L'organizzazione dei *municipia,* si è detto, ricalcava da vicino quella della *respublica.*

Il territorio della comunità era determinato dalla *lex municipalis* e si distingueva in un capoluogo (*colonia, municipium, praefectura, oppidum*) ed in un certo numero di sobborghi (*loci*), distinti in *fora, conciliabula, vici, pagi, castella.*

La popolazione dei *municipia* era composta dei *cives* (o *municipes* o *coloni*) ed eventualmente di *incolae.* La qualità di *municipes* si acquistava per la nascita da padre *múniceps* (cd. *ius originis*), per *adoptio* da parte di un *municeps*, per *manumissio* dalla schiavitù e per naturalizzazione accordata con un *decretum decurionum* (*adlectio* o *receptio inter cives*). Quanto agli *incolae,* non si trattava di persone transitoriamente dimoranti nel *municipium* (*hospites, adventores*), ma di persone che, pur se erano di *origo* diversa, ivi avessero il proprio *domicilium,* vale a dire o la residenza abituale o un centro di affari e interessi. Gli *incolae* non erano considerati-cittadini, ma erano tuttavia soggetti ai *munera* e, per compenso, ammessi ad un limitato *ius suffragii* ed anche a qualche carica municipale. Nulla vietava la pluralità di *origines* e *domicilia.*

La distinzione dei cittadini in *honestiores* e *humiliores* esisteva anche nelle costituzioni municipali. *Honestiores* erano i membri dell'*ordo splendidissimus decurionum* e dell'*ordo Augustalium, humiliores* gli altri *cives,* costituenti la *plebs municipii.* L'*ordo decurionum* era costituito dai membri del consiglio municipale, dai loro familiari e discendenti, e corrispondeva all'*ordo senatorius* dello stato; l'*ordo Augustalium,* corrispondente all'*ordo equester,* era composto di cittadini immessivi *decreto decurionum,* originariamente per provvedere al culto del *divus Iulius* e poi del *divus Augustus,* affidato ai cd. *Augustales.*

Tra i *loci* dei *municipia,* i *fora* e i *conciliabula* erano i più importanti e popolosi ed avevano propri *decuriones* e *magistratus*, con competenze delimitate da quelle delle corrispondenti istituzioni del capoluogo. I *vici* (frazioni rurali), i *pagi* (estensioni poco popolate), i *castella* (luoghi fortificati) dipendevano più strettamente dal *municipium* ed erano amministrati da *magistri, aediles, praefecti.*

Diverse dai *municipia* erano le *cànnabae,* comunità autonome formatesi intorno ai luoghi fortificati posti sopra tutto ai confini dell'impero. La popolazione ne era costituita da veterani e commercianti locali e dalle loro donne, se ed in quanto ivi domiciliati. Non era riconosciuta la categoria dei cittadini per *origo*. L'organiz-

zazione di queste comunità fu per lungo tempo embrionale, limitandosi ad un *ordo decurionum,* ad un *curator* (o due *magistri*) e ad un *aedilis*. Verso la fine del sec. II d. C. la maggior parte delle *cannabae* era stata, peraltro, trasformata in *municipia.*

187. Il governo dei *municipia* era ripartito, sempre sul modello della *respublica,* tra *comitia, senatus* e *magistratus.*

I *comitia* erano l'assemblea dei *municipes,* i quali erano raggruppati in unità, generalmente 10, denominate *curiae* o *tribus.* Gli *incolae* erano ammessi a partecipare ad una di queste *curiae* estratta a sorte. La votazione avveniva *curiatim* (*tributim*) e, nell'interno delle *curiae,* a scrutinio segreto. Attribuzioni dei *comitia* erano, essenzialmente, le elezioni dei *magistratus* ordinari e straordinari, nonché quelle dei *pontifices* o *augures* municipali. È assai probabile, peraltro, che l'uso di riunire i *comitia* sia scomparso nel sec. II d. C.

Il *senatus* (o *ordo decurionum*) si componeva di un numero fisso (generalmente 100) di *municipes,* scelti a titolo vitalizio dai *duoviri* o *quattuorviri iure dicundo* ogni cinque anni. La *lectio senatus* consisteva nel riempire i vuoti prodottisi nel quinquennio per causa di morte o di condanna giudiziale e riguardava i *cives ingenui* di almeno 25 anni, i quali avessero un censo minimo di 100.000 sesterzi ed avessero ricoperto una carica magistratuale. I *senatores* si distinguevano in *quinquennalicii, duoviralicii, aedilicii, quaestoricii* e *pedanei*: a quest'ultima categoria appartenevano i senatori *adlecti* per colmare i vuoti del *senatus.* Eccezionalmente erano iscritti nell'*album decurionum* anche i *patroni municipii,* vale a dire i cittadini influenti residenti a Roma, e i *praetextati,* che erano i minori di 25 anni resisi meritevoli attraverso atti di liberalità verso il *municipium*: per l'ammissione di queste due categorie e degli *adlecti* occorreva un *decretum decurionum.* Nel sec. III d. C. il *decretum decurionum* occorse per la nomina di tutti i senatori, i quali solo formalmente erano ormai scelti dai *duoviri.* Gli ex-magistrati in attesa della prossima *lectio* avevano il *ius sententiae dicendae* in senato.

Il *senatus* municipale era convocato e presieduto dai magistrati ed aveva svariate attribuzioni, tra cui: la deliberazione vincolante su tutti gli affari di comune interesse (feste religiose, amministrazione civica e finanziaria ecc.); l'elezione dei *praefecti iure dicundo* e, a

partire dal sec. II d. C., di ogni altro magistrato cittadino; il conferimento di titoli onorifici (*Augustalis, decurio, patronus, hospes* ecc.); la naturalizzazione degli stranieri (*adlectio inter cives*); il giudizio di appello relativamente alle multe irrogate dai magistrati. L'importanza del *senatus* era dunque, come si vede, altissima, a differenza che nella *respublica,* e crebbe in rapporto diretto con la diminuzione dell'importanza dei *magistratus.*

188. Le magistrature municipali ebbero anch'esse caratteristiche analoghe a quelle della *respublica.* Esse furono elettive, dapprima dai *comitia* e poi (sec. II d. C.) dai *decuriones,* tra i membri dall'*ordo decurionum.* Valsero inoltre per esse il principio dell'annualità, quello di collegialità, con la conseguenza del *ius intercessionis* reciproco, e quello di gerarchia, implicante il *ius intercessionis* dei *duoviri* o *quattuorviri iure dicundo* verso gli altri magistrati ordinari. Tipico fu che l'*honor* magistratuale importava l'onere di versare, all'atto dell'entrata in carica, una somma di danaro alla cassa comunle come contributo per i pubblici giochi.

Magistrature ordinarie furono i *duoviri* o *quattuorviri iure dicundo,* i *duoviri aediles,* i *quaestores.* Magistratura straordinaria furono i *praefecti.*

(*a*) I *quattuorviri iure dicundo* (*duoviri* nelle *coloniae*) costituivano la magistratura suprema del *municipium.* Ogni cinque anni essi erano incaricati del censimento e della revisione dell'*album decurionum* e ricevevano, per l'occasione, il titolo di *duoviri* o *quattuorviri quinquennales* o *censoriae potestatis.*

Loro attribuzioni normali furono: la gestione amministrativa e finanziaria, subordinatamente al controllo ed alle deliberazioni dell'*ordo decurionum*; il comando delle milizie municipali; l'istruzione delle cause relative a *crimina* avvenuti nel territorio municipale; la *iurisdictio* nelle controversie private, con esclusione di certe materie (*causae liberales, famosae* ecc.) e di certi provvedimenti (quelli *magis imperii quam iurisdictionis,* come la *missio in bona*), nonché entro certi limiti di valore, salvo diversa pattuizione delle parti; la *mulctae dictio* per infrazioni varie.

(*b*) I *duoviri aediles* ebbero attribuzioni corrispondenti a quelle degli *aediles* della *respublica* e il *ius mulctae dictionis.*

(*c*) I *quaestores,* in numero di due, ebbero il còmpito della custodia della cassa comunale.

La cassa municipale (*arca municipalis*) doveva provvedere ai bisogni del culto, dei pubblici giuochi e dei lavori pubblici. Al soddisfacimento di questi bisogni concorrevano però, indipendentemente dall'*arca*, anche alcuni *cives*, gravati dai *decuriones* di *munera personalia*, quali la *cura fanorum, annonae, aquaeductus, praediorum publicorum, viarum publicarum* ecc. Le entrate erano costituite, principalmente, dai *vectigalia* pagati dagli affittuarî dei *praedia municipalia* e dagli usuarî dei *pascua publica*, dagli interessi dei capitali mobiliari (impiegati per mezzo e sotto responsabilità di *municipes* gravati della *cura Kalendarii*), dalle *mulctae* comminate dai magistrati, dai contributi dei magistrati eletti (*summae honorariae*).

(*d*) *Praefecti* furono detti genericamente i magistrati straordinari incaricati di sostituire i *duoviri* o *quattuorviri iure dicundo*. Se ne distinsero quattro specie: *a*) il *praefectus iure dicundo*, delegato dal *praetor* a dirigere l'amministrazione di alcune *praefecturae* italiche; *b*) il *praefectus Caesaris quinquennalis*, delegato dal *princeps* o da un membro della sua famiglia a sostituirlo nella carica, qualora fosse stato eletto (come spesso accadeva) alla somma magistratura: il *praefectus* del *princeps* era *sine collega*; *c*) i *praefecti ex lege Petronia*, istituiti da una *lex* del 32 a. C. e designati dal *senatus* per sostituire i magistrati supremi, qualora per un motivo qualsiasi non fossero stati eletti al 1° gennaio dell'anno; *d*) i *praefecti municipio relicti*, nominati dai magistrati supremi in caso di loro allontanamento dal *municipium*.

§ 30. — L'ORGANIZZAZIONE DELL'« IMPERIUM ROMANUM »

SOMMARIO: 189. Il sistema imperiale romano. — 190. Le *provinciae*. — 191. Le singole *provinciae*.

189. Come già si è detto dianzi (n. 166 e 176), l'attribuzione al *princeps* di un *imperium proconsulare maius* sulle *provinciae* e l'uso sempre più intenso ed invadente che i *principes* fecero di questa loro potestà determinarono una crescente coesione tra gli sparsi elementi che costituivano oggetto dell'*imperium Romanum* e la progressiva formazione di un concetto unitario dell'*imperium* come organismo politico-amministrativo distinto dalla *respublica*.

Territorialmente l'*imperium Romanum* era ormai nettamente differenziato dal Lazio e dall'Italia peninsulare, riassumendosi nelle *provinciae*. Dal punto di vista amministrativo, le *provinciae* si distinguevano, a loro volta, in *provinciae senatus* o *populi Romani* e in *provinciae Caesaris* o *principis*, queste ultime assoggettate all'*imperium* diretto e specifico del *princeps*.

Prima che la *constitutio Antoniniana* (n. 168) intervenisse, nel 212 d. C., a trasformare in *municipia civium Romanorum* le *civitates* non ancora romanizzate, si contarono nelle *provinciae*, oltre alle *civitates peregrinae liberae*, numerose *civitates peregrinae foederatae* o *immunes*, varie *coloniae Latinae* e *Romanae* e non poche *civitates* originariamente *peregrinae*, ma successivamente beneficiate del *ius Italicum* o del *ius Latii*. Il territorio e le popolazioni di queste comunità non erano, a rigor di diritto, soggetti ai governatori provinciali, ma erano in posizione di vassallaggio verso la *respublica* o addirittura, le *coloniae* e i *municipia civium Romanorum*, propaggini della *respublica* stessa: quest'ultima fu, appunto, la condizione di tutte quante le *civitates* dopo il 212 d. C. Tuttavia, come è ben naturale che fosse e come già si era preso a fare nel periodo precedente, le potestà che rispetto a queste *civitates* avrebbero dovuto teoricamente esercitare gli organi del governo centrale della *respublica* furono in buona parte rimesse ai rispettivi governatori provinciali, con l'effetto, appunto, di un sensibile incremento della coesione amministrativa delle *provinciae*.

190. Il territorio e la popolazione delle *provinciae* furono, a rigor di costituzione, rispettivamente l'*ager provincialis* e i *peregrini* sovra esso stanziati. Per il comprensibile fenomeno di attrazione di cui abbiamo or ora parlato, l'*imperium* dei governatori delle *provinciae* si esercitò anche sulle *civitates* site nelle relative circoscrizioni.

(*a*) L'*ager provincialis* altro non era, inizialmente, che l'*ager publicus* delle *provinciae* (n. 120): gli occupatori privati di esso pagavano una imposta reale, che si diceva *stipendium* nelle province senatorie, *tributum* nelle imperiali. Nel corso del sec. I d. C. da questa diversità di regime amministrativo e finanziario derivò la distinta denominazione di *praedia stipendiaria* e *praedia tributaria*, ma, è da escludere che questa diversità terminologica abbia mai realmente implicato che i *fundi tributarii* non costituissero *ager pu-*

blicus, sibbene *patrimonium principis*, salvo il caso delle *provinciae procuratoriae* (n. 175). I concessionari degli *agri provinciales* furono considerati titolari di un diritto vagamente analogo al *dominium ex iure Quiritium* (cd. *possessio vel ususfructus*) e assistiti, per la difesa dello stesso, da una *rei vindicatio utilis*.

(*b*) I *peregrini* sudditi provinciali furono: i *peregrini nullius civitatis*, anche detti *dediticii*, e i *peregrini* delle *civitates peregrinae liberae*, ma non *immunes* o *foederatae* (n. 121). La *constitutio Antoniniana* del 212 d. C., concedendo la *civitas Romana* ai *peregrini*, lasciò nella condizione di sudditi i soli *peregrini dediticii* e assimilati (*dediticiorum loco*), dei quali abbiamo parlato a suo tempo (n. 168).

(*c*) Il governo delle *provinciae* aveva, nei riguardi del territorio e della popolazione proprî delle province stesse, carattere autocratico o, se si vuole, eterocratico, essendo l'*imperium* governatoriale incontrollato ed incontrollabile dai sudditi provinciali. Nei riguardi delle *civitates*, viceversa, i poteri governatoriali erano limitati dagli *status* ad esse rispettivamente competenti e, per certe materie, dai cd. *consilia provinciae*. I governatori (la cui denominazione generica fu quella di *praeses provinciae*) erano stipendiati e ricevevano istruzioni dal *princeps* attraverso *edicta* o *mandata* (n. 209).

I governatori delle *provinciae senatus* avevano il titolo di *proconsules* (ἀνθύπατοι: n. 180), ma le *provinciae* si distinguevano in *consulares* (Asia e Africa) e *praetoriae* (le altre), a seconda che il rango senatorio richiesto per la carica fosse quello consolare o pretorio. Subordinati al *proconsul* erano un *quaestor pro praetore* ed uno o più *legati proconsulis pro praetore*, questi ultimi nominati da lui. I governatori delle province consolari disponevano di 12 *lictores*, gli altri di 6 soltanto. Attribuzioni del *proconsul* erano l'amministrazione generale della *provincia*, la *iurisdictio* tra i *cives* e tra i *peregrini* residenti, la *cognitio extra ordinem* dei *crimina*, con limitazioni nei riguardi degli *honestiores*.

I governatori delle *provinciae principis* erano, in realtà, solo i rappresentanti del vero titolare, il *princeps*, da cui venivano nominati: il loro titolo era di *legati Augusti pro praetore* (πρεσβευταὶ καὶ ἀντιστρατεγοὶ τοῦ Σεβαστοῦ) e il loro seguito era di 5 *lictores* (onde erano detti *quinquefascales*). Le loro attribuzioni erano corrispondenti a quelle dei *proconsules*, con in più il comando effettivo di truppe, dato che le *legiones* dell'esercito erano stanziate di regola nelle province imperiali.

Le *provinciae principis* si distinguevano, a seconda dell'impor-

tanza, in *consulares, praetoriae* e *procuratoriae,* queste ultime amministrate da un *procurator Augusti cum iure gladii,* tratto dall'*ordo equester,* subordinato al *legatus Augusti* della *provincia* consolare o pretoria più vicina. Posizione a parte ebbe l'*Aegyptus,* di cui il *princeps rei publicae* era considerato vero e proprio *rex,* successore dei faraoni e quindi dio egli stesso: l'amministrazione ne era in mano a un *eques,* detto *praefectus Augustalis Aegypti,* e l'ingresso vi era vietato ai *senatores* senza autorizzazione esplicita del *princeps.*

(*d*) I *consilia provinciae* erano assemblee annuali dei deputati (*legati*) di tutte le *civitates* della provincia. La presidenza ne spettava al *sacerdos* o *flamen provinciae,* eletto annualmente per l'esercizio del culto degli imperatori defunti. Attribuzioni dei *consilia provinciae* erano: il controllo del tesoro provinciale (*arca provincialis*), costituito con i contributi delle *civitates* per provvedere alle spese del culto e dei giuochi pubblici, e amministrato dal *sacerdos*; le deliberazioni in merito all'erezione di statue e monumenti; la formulazione di voti, proposte o rilievi per il *praeses provinciae* o per lo stesso *princeps.*

191. Torna opportuno, a questo punto, un succinto panorama delle *provinciae* dell'*imperium Romanum* nel corso del periodo classico, con l'avvertenza che le notizie non sono tutte sicure e, tanto meno, incontroverse.

(1) *Sicilia*: provincia senatoria. La provincia era stata istituita nel 241 a. C. (n. 76) e posta sotto il governo di un *praetor,* la cui sede divenne nel 210 a. C. *Siracusae* (solo allora conquistata). Territorialmente si estendeva alle isole minori e all'arcipelago maltese.

(2) *Sardinia et Corsica*: provincia inizialmente senatoria, poi imperiale (procuratoria) nel 6 d. C., di nuovo senatoria con Nerone, di nuovo imperiale con Vespasiano, ancora senatoria con Traiano e finalmente imperiale sul declino del sec. II d. C. La provincia era stata istituita nel 227 a. C.

(3) *Hispania*: entrata nell'orbita romana, almeno in parte, già agli inizi del sec. II a. C., la penisola giunse progressivamente ad essere distinta in quattro province. Le province furono: *a*) *Hispania ulterior* o *Baetica,* a sud (sul fiume *Baetis,* oggi Guadalquivir), con capoluogo *Corduba*: provincia senatoria; *b*) *Hispania citerior* o *Tarraconensis,* a nord, con capoluogo *Tarracona*: provincia imperiale; *c*) *Austria et Callecia,* a nord est: provincia imperiale (staccatasi dalla

precedente agli inizi del sec. III d. C.); *d*) *Lusitania*, lungo l'Atlantico, con capoluogo *Emerita* (Merida): provincia imperiale.

(4) *Galliae*: la vasta regione, che si estendeva tra l'Atlantico e il Reno, era stata conquistata, non senza lotte alterne, nel corso dei sec. II e I a. C. e fu ordinata da Augusto in quattro province. Le province furono: *a*) *Gallia Narbonensis* (o *ulterior* o *transalpina*, detta anche *Provincia* per antonomasia [oggi Provenza] rispetto alle altre Gallie), a sud, sul Mediterraneo, con capoluogo a *Narbo Martius* (Narbona) e centri importanti a Massalia (Marsiglia), Arelate (Arles), Arausio (Orange), Forum Iulii (Fréjus): provincia senatoria; *b*) *Lugdunensis*, al centro e nord-ovest, con capoluogo *Lugdunum* (Lione): provincia imperiale; *c*) *Aquitania*, a sud-ovest, con capoluogo *Burdigala* (Bordeaux): provincia imperiale; *d*) *Belgica*, a nord-est, con capoluogo *Augusta Treverorum* (Treviri): provincia imperiale. Le tre province imperiali avevano strettissimi rapporti tra loro ed appunto perciò erano usualmente denominate come le *tres Galliae*. Tutte e quattro le province galliche costituivano un unico distretto doganale soggetto al tributo della *quadragesima Galliarum*.

(5) *Germaniae*: province imperiali a ridosso della Gallia Belgica e occupanti solo in piccola parte il vasto territorio delle tribù germaniche (n. 157-158). Le province furono, con Domiziano (n. 158): *a*) *Germania superior*, che andava dal lago Lemano a *Confluentes* (Coblenza) sulla riva sinistra del Reno e si estese progressivamente anche sulla riva destra (regione del Tauno, *Campi decumates*), con capoluogo *Mogontiacum* (Magonza); *b*) *Germania inferior*, che andava sino alla foce del Reno prevalentemente sulla sinistra del fiume, con capoluogo *Colonia*. Là dove il confine orientale non era assicurato dal Reno (quindi nella *Germania superior*) sopperiva il *limes*, da Andernach (a nord di Coblenza) a Lorch. Dal punto di vista finanziario, le due province erano dipendenti da un *procurator* sito nella Belgica.

(6) *Alpes*: province imperiali procuratorie. Le province furono *a*) *Alpes Maritimae*, dal Monviso al mare Tirreno, con capoluogo *Cemenelum* (Cimelle); *b*) *Alpes Cottiae*, dal Monviso al Moncenisio, con capoluogo *Segusion*; *c*) *Alpes Poeninae* (o *Atractianae*, o *Graiae*), comprendenti l'alta valle del Rodano e il Vallese, con capoluogo *Octodurum* (Martigny). Le prime due province furono istituite da Augusto, la terza fu istituita probabilmente solo nel sec. II d. C.

(7) *Britannia*: province imperiali. Le province furono: *a*) *Britannia superior*; *b*) *Britannia inferior*. La divisione in due province

fu operata da Settimio Severo (n. 162). La conquista fu iniziata da Claudio (n. 157) e portata avanti dai successori sino ad Antonino Pio (n. 161).

(8) *Raetia*: provincia imperiale, dapprima procuratoria e poi (dopo Marco Aurelio: n. 161) sottoposta a un prefetto. Conquistata da Augusto, eretta a provincia autonoma da Tiberio (n. 157), la Rezia si estendeva dalle Alpi al lago di Costanza e al Danubio, con capoluogo *Augusta Vindelicorum* (Augusta). Nel sec. II d. C. la *vallis Poenina* passò a costituire la provincia delle *Alpes Poeninae*.

(9) *Noricum*: provincia imperiale, dapprima procuratoria e poi (con Marco Aurelio: n. 161) sottoposta a un prefetto. Conquistato a partire dal 16 d. C., il Norico si stendeva tra il fiume *Oenus* (Inn) e il Danubio, a nord delle Alpi, con capoluogo a *Virunum* (Zollfeld).

(10) *Pannonia*: inizialmente (con Augusto) provincia imperiale unica (anche detta *Illyricum inferius*), poi (con Traiano: n. 159) distinta in: *a*) *Pannonia superior* (ad est) e *b*) *Pannonia inferior* (ad ovest), ambedue province imperiali. La regione andava dal monte Cezio e dalle Alpi Giulie al Danubio, con centri militari a Carnuntum, Vindobona (Vienna), Brigetio, Aquincum.

(11) *Illyricum*: provincia senatoria nel 27 a. C., provincia imperiale dall' 11 a. C. La regione (comprensiva anche della Pannonia) era entrata nella sfera militare di Roma sin dal sec. III a. C., dando a più riprese molto filo da torcere ai Romani per le sue ribellioni. Dopo la rivolta del 6-9 d. C. (n. 156), l'*Illyricum* fu staccato dalla Pannonia e ridotto alla zona costiera dell'Adriatico, col nome anche di *Illyricum superius* o *Dalmatia* e con capoluogo a *Salona*.

(12) *Moesia*: provincia imperiale a partire da Tiberio (n. 157), che vi ricomprese anche la Macedonia e l'Acaia (ambedue rese poi autonome da Claudio). Domiziano (n. 158) divise la regione in due province imperiali: *a*) *Moesia superior* (ad ovest); *b*) *Moesia inferior* (ad est). Aureliano (n. 165), dopo aver abbandonato la Dacia, eresse a nuova provincia *Dacia ripensis* una parte della Mesia, fissandone il capoluogo a *Serdica* (Sofia).

(13) *Dacia*: provincia imperiale da Traiano (n. 159) ad Aureliano (n. 165). Adriano (n. 160) la suddivise in: *a*) *Dacia superior* (odierna Transilvania), sotto un *legatus* che risiedeva a Sarmizegetusa; *b*) *Dacia inferior* (odierna Valacchia), sotto un *procurator*. Marco Aurelio (n. 161) riunificò la provincia, distinguendola nei tre distretti della *Dacia Porolissensis* (a nord), della *Dacia Apulensis* (al

centro) e della *Dacia Maluensis,* ciascuna sotto un *procurator* e tutte dipendenti dal *legatus* (o *consularis*) *Daciarum trium.*

(14) *Thracia*: provincia imperiale (procuratoria) a partire da Claudio (n. 157). Traiano la pose sotto il governo di un legato residente a Perinto (n. 159). La provincia non includeva Bisanzio, che era posta sotto il governatore della Bitinia.

(15) *Macedonia*: provincia senatoria (salvo che nel periodo dal 15 al 44 d. C.). La provincia era stata costituita nel 147 a. C. (n. 78), con capoluogo a Tessalonica (Salonicco), e successivamente vi erano state inserite l'Acaia e l'Epiro (15-44 d. C.).

(16) *Epirus*: provincia imperiale (procuratoria). Da Augusto ad Adriano la provincia fu unificata con l'Acaia; il distacco fu operato da Adriano (n. 160) o da Antonino Pio (n. 161). Importante la colonia augustea di *Actium.*

(17) *Acaia*: provincia senatoria, con capoluogo a Corinto. Costituita da Augusto, la provincia fu unificata con l'Epiro sino ad Adriano (n. 160). Tra il 15 e il 44 d. C. Acaia ed Epiro fecero tutt'uno con la Macedonia in una sola provincia imperiale. Nerone (n. 157) rese la libertà ai Greci nel 67, ma la provincia fu ricostituita da Vespasiano (n. 158).

(18) *Asia*: provincia senatoria. La provincia (derivata dal lascito di Attalo III, re di Pergamo, nel 133 a. C.: n. 78) era stata costituita nel 126 a. C., con capoluogo ad Efeso. Comprendeva la Troade, la Misia, la Lidia, la piccola Frigia, la Caria e le isole vicine (tra cui Rodi).

(19) *Pontus et Bitinia*: provincia senatoria da Augusto a Marco Aurelio (n. 161), indi provincia imperiale. Le due regioni erano state acquistate tra il 74 e il 66 a. C.

(20) *Galatia*: provincia imperiale (dal 25 a. C.). Comprendeva la Pisidia, l'Isauria, la Licaonia, la Paflagonia, il Ponto Galatico, il Ponto Polemoniaco. Vespasiano (n. 158) unificò la Galazia con la Cappadocia, ma la provincia (sia pure con confini diversi) fa ripristinata da Traiano (n. 159). Capoluogo ad *Ancyra* (Angora).

(21) *Cappadocia*: provincia imperiale. La provincia fu costituita nel 17 a. C., con capoluogo a *Caesarea.* Traiano le assegnò anche le regioni del Ponto. Tra il 114 e il 117 d. C. la provincia comprese, oltre l'*Armenia minor,* anche l'*Armenia maior,* a oriente del corso superiore dell'Eufrate (n. 159-160).

(22) *Cyprus*: provincia senatoria (dal 22 a. C.).

(23) *Lycia et Pamphylia*: provincia imperiale (dal 43 d. C.).

(24) *Cilicia*: provincia imperiale. Costituita nel 62 a. C., la provincia ebbe parecchie variazioni territoriali ed assunse configurazione stabile solo con Vespasiano (n. 158). Capoluogo a Tarso.

(25) *Syria et Iudaea*: provincia imperiale. La provincia era stata costituita, limitatamente alla Siria, nel 62 a. C. (n. 82), rispettando l'indipendenza dei regni della Commagene e della Giudea. Nel 70 d. C. la provincia fu estesa alla Giudea o Palestina (che era provincia procuratoria già dai tempi di Augusto), mentre la Commagene (conquistata con l'Armenia minore nel 72 d. C.) fece parte della Cappadocia (n. 158). Nella provincia rientrarono anche gli antichi principati sacerdotali di Damasco, di Emesa e di Calcide. Sempre indipendente rimase lo stato di Palmira, ai confini dell'Arabia. Capoluogo ad Antiochia. Settimio Severo (n. 162) divise la provincia in: *a*) *Coelesyria* o *Syria maior* (a nord), con capoluogo a Laodicea; *b*) *Syria Phoenice* (a sud), con capoluogo a Berito (Beirut).

(26) *Mesopothamia et Assyria*: provincia imperiale. La conquista fu operato da Traiano, che organizzò i territori in due province distinte (n. 159). Adriano (n. 160) abbandonò ambedue le regioni, di cui solo la Mesopotamia fu parzialmente riconquistata da Marco Aurelio (n. 161).

(27) *Arabia*: provincia imperiale, con capoluogo a Petra. La conquista fu operata da Traiano (n. 159).

(28) *Aegyptus*: provincia imperiale (n. 190). Il *praefectus Augustalis* risiedeva ad Alessandria ed era coadiuvato da un *iuridicus* per l'amministrazione giudiziaria, da un *idiologus* (poi sostituito da un *rationalis*) per l'amministrazione finanziaria, da alcuni *procuratores*. Alessandria era anche sede del *conventus*. La regione era divisa in distretti (νόμοι) sottoposti ciascuno ad uno stratego; i distretti erano raggruppati nelle tre epistrategie del Delta (o Paese basso), dell'Eptanomide ed Arsinoite (Medio Egitto), della Tebaide (Alto Egitto).

(29) *Creta et Cyrenaica*: provincia senatoria, con unico preside e due capoluoghi, a *Gortyna* e *Cyrenae*. Cirene, che era stata lasciata in eredità a Roma da Tolemeo Apione (96 a. C.), fu eretta a provincia nel 75 a. C. Poco dopo fu conquistata l'isola di Creta.

(30) *Africa et Numidia*: provincia senatoria. La provincia d'Africa era stata costituita dopo la distruzione di Cartagine (146 a. C.: n. 78), con capoluogo ad Utica; la Numidia era stata a sua volta costituita in provincia (cd. *Africa nova*) dopo la vittoria di Tapso (46 a. C.: n. 82), con capoluogo a Zama. Augusto (n. 156) unificò

le due province, di cui il capoluogo divenne la risorta Cartagine. Settimio Severo (n. 162) fece nuovamente della *Numidia* una provincia (imperiale) autonoma.

(31) *Mauretania*: due province imperiali (procuratorie). Le province mauretane, istituite da Claudio (n. 157), furono: *a*) *Mauretania Caesariensis* (ad est), con capoluogo a *Caesarea*; *b*) *Mauretania Tingitana* (ad ovest), con capoluogo (pare) a *Volubilis*.

§ 31. — L'ORDINAMENTO DELLA « RESPUBLICA » UNIVERSALE ROMANA

SOMMARIO: 192. Quadro generale. — 193. L'ordinamento statale nella fase augustea della *respublica* universale. — 194. L'ordinamento statale nella fase adrianea della *respublica* universale. — 195. L'ordinamento statale nella fase di crisi della *respublica* universale. — 196. Il diritto romano classico. — 197. La visione classica dell'ordinamento giuridico. — 198. Segue. Le fonti del *ius*.

192. L'ordinamento della *respublica* universale romana (sec. I-III d. C.) si prospetta a tutta prima, agli occhi dello storiografo, come la diretta continuazione dell'ordinamento della *respublica* nazionale. Ma, a meglio vedere, la diversità esiste ed è sensibile. Se è vero che tutto il retaggio dei secoli precedenti rimase in periodo classico formalmente valido, è peraltro evidente che, nella sostanza delle cose, la situazione fu fortemente influenzata in senso innovativo dall'affermarsi del regime di governo del *principatus*. La vitalità dell'ordinamento, la sua capacità di produzione di nuovi principî di regolamento della vita sociale si trasferì e si concentrò progressivamente nella sfera dei poteri e delle influenze del *princeps*.

Tuttavia bisogna anche dire che, se questa fu la configurazione dell'ordinamento della *respublica* universale romana nella fase di piena affermazione del *principatus* (vale a dire in quella che abbiamo denominato la fase adrianea), il processo storico traverso il quale si arrivò ad essa non ebbe caratteri di improvvisa e drastica eversione. Al contrario, il vecchio ordinamento resistette vigorosamente, nelle sue strutture essenziali, alla sopravvenienza del nuovo per tutto il corso del sec. I d. C., e il periodo classico, non meno di quello precedente (n. 122), fu teatro di una vicenda complessa e varia, che assai faticosamente può essere ridotta nei termini di una ipostasi rigidamente definita. È un punto, questo, che non bisognerà mai perdere

di vista nel tentativo, cui passeremo, di dare una fisionomia d'insieme, se non un volto particolareggiato, all'ordinamento della *respublica* universale.

Caratteristiche preminenti dell'ordinamento statale romano-universale furono le seguenti: la tendenziale universalità, indipendentemente da remore di ordine nazionalistico, della sfera di applicazione dei suoi istituti; la tendenziale unificazione dei sistemi normativi preclassici nel cd. *ius vetus*; la formazione del cd. *ius novum*, di derivazione o di ispirazione imperiale, come complesso normativo complementare del *ius vetus*; la progressiva coincidenza dell'ordinamento statale con l'ordinamento giuridico, cioè la sempre più decisa estensione della qualifica di *ius* a tutto l'ordinamento statale. Di queste quattro caratteristiche, la prima (la tendenziale universalità dell'ordinamento) fu l'ovvio riflesso della universalizzazione della *respublica* romana; la seconda (il riversamento dei sistemi normativi preclassici nel cd. *ius vetus*) e la terza (la formazione del *ius novum*) furono la conseguenza, altrettanto ovvia, del regime di governo del *principatus*. Quanto alla quarta caratteristica, cioè alla ' giuridificazione ' progressiva di tutto l'ordinamento statale, essa si spiega in parte con l'orientamento del *principatus* verso una sistemazione unitaria, e al più alto livello (quindi al livello del *ius*), dei varî stimoli normativi (a cominciare da quelli imperiali) del contesto romano, ma si spiega anche, per il resto, con l'orientamento della giurisprudenza dell'epoca, sempre più limitata nelle sue possibilità di dirigere lo sviluppo del diritto, verso la riflessione sistematica a largo raggio.

Di ' classicità ' del diritto romano universale, è bene ribadirlo (n. 10), qui non si parla per esaltare in qualche modo l'ordinamento giuridico-statale dell'epoca rispetto a quello del periodo precedente, ma solo a causa del concentrarsi della giurisprudenza romana nella sistemazione dei principî vecchi, nella loro armonizzazione con le norme del *ius novum*, nel superamento dei sistemi e delle distinzioni tra ordinamenti in una visione organica e onnicomprensiva del diritto. Da questo concorso di circostanze (che nessuno saprebbe qualificare felici) derivò che: *a*) il diritto romano del periodo del principato, liberandosi progressivamente dalla molteplicità di impulsi evolutivi, che aveva caratterizzato i periodi precedenti, ebbe modo di organizzarsi in una armonia di forme e di meccanismi, che rappresentò il culmine di tutta l'evoluzione giuridica romana; *b*) d'altro canto, il diritto della *respublica* universale romana, svincolandosi da un troppo rigido ossequio alle tradizioni nazionali, ebbe indubbiamente

agio di aprirsi ad orientamenti più moderni ed evoluti, suggeriti dall'esperienza giuridica delle stesse popolazioni romanizzate, con lo effetto di rinnovarsi sensibilmente, non tanto nelle forme, quanto nella sostanza delle sue istituzioni. Il lato maggiormente degno di nota o, se si vuole, più sorprendente del diritto romano classico sta appunto nel contrasto tra la sua esteriorità ' ufficiale ', che tanto lo fa rassomigliare al diritto romano nazionale, e la sua interiorità ' ufficiosa ', che tanto lo rivela discosto, sopra tutto nella fase adrianea, da quello (n. 196).

Ad ogni modo, come già sopra accennato, la comprensione dello ordinamento statale (e giuridico) romano-universale non sarebbe possibile, se non si cercasse di individuarne gli stadî successivi in correlazione con le fasi in cui abbiamo ripartito in precedenza il periodo della *respublica* universale romana: la fase augustea; la fase adrianea; la fase di crisi.

193. Negli anni della fase augustea della *respublica* romana universale, che vanno dal 27 a. C. al 117 d. C., i *principes,* piuttosto che regolare direttamente lo sviluppo dell'ordinamento giuridico, cercarono di rimanere nelle quinte e di sollecitare accortamente i sistemi del vecchio ordinamento romano-nazionale affinchè si evolvessero in aderenza alle loro direttive.

La loro fu una politica molto sottile, che si materiò essenzialmente nel legare a se stessi l'ambiente tradizionalmente influentissimo della giurisprudenza e nel valersi dei giureconsulti (in particolare, di quelli insigniti del *ius publice respondendi* da loro elargito) per condizionare l'evoluzione del *ius civile* e, entro certi limiti, la stessa operatività del *ius publicum,* che apparentemente (e per comprensibili motivi di propaganda) addirittura favorirono. Pertanto, i *principes* agevolarono, almeno nei tempi iniziali, una ripresa della legislazione comiziale, valorizzarono l'attività normativa del *senatus,* ma sopra tutto sorressero l'attività di *responsa* della giurisprudenza. Solo in via subordinata, quando i vecchi sistemi giuridici si rivelarono nettamente insufficienti rispetto ai nuovi orientamenti, essi incoraggiarono, in più, l'attività *extra ordinem* del *senatus* e delle magistrature repubblicane, e solo come *extrema ratio* fecero ricorso allo svolgimento diretto e scoperto di una propria attività *extra ordinem.*

La decadenza del sistema del *ius honorarium,* che tanto rigoglio aveva avuto nella fase di crisi della *respubblica* nazionale romana, fu

il fenomeno più rilevante di questa fase. Non solo i *principes*, a cominciare dallo stesso Augusto, nulla fecero per potenziare o sostenere l'attività dei magistrati giusdicenti, tra cui principalmente i *praetores*, ma fecero, anzi, di tutto per limitare la loro autonomia, che poteva contrastare col raggiungimento dei proprî fini. Non è improbabile che il primo passo su questa strada sia stato compiuto con l'emanazione della *lex Iulia iudiciorum privatorum* del 17 a. C., la quale, se rese obbligatorio quasi per tutte le cause il procedimento *per formulas*, dovette anche, con un minuzioso regolamento della procedura privata, porre limiti non indifferenti all'iniziativa dei magistrati giusdicenti (n. 203). Chi tenga, d'altronde, presente che il *ius honorarium* si era affermato, nel periodo della crisi della *respubblica* nazionale, principalmente a causa della decadenza dei sistemi del *ius publicum* e del *ius civile*, non può sorprendersi che il *ius honorarium* si sia, viceversa, isterilito in un'epoca, come la fase augustea, in cui il favore dei *principes* fu tutto per quei due sistemi normativi.

La conseguenza di questo stato di cose fu che gli *edicta magistratuum*, ed in specie l'*edictum praetoris urbani*, si accrebbero, col passar degli anni, di sempre minor numero di nuove clausole, riducendosi a testi integralmente tralatizi, che la *communis opinio* riteneva, entro certi limiti, immodificabili dagli stessi *magistratus*. Quella che in età preclassica era stata ritenuta solo un'autorevole prassi giurisdizionale si avviò naturalmente, pertanto, ad essere vista come un *ius* vincolante per tutti (magistrati giusdicenti compresi); sì che fu appunto in questa epoca, come abbiamo debitamente avvertito (n. 142), che la concezione del *ius honorarium* prese consistenza nelle visuali della giurisprudenza romana.

194. Nella fase adrianea della *respublica* universale romana (117-235 d. C.) si esaurirono completamente le fonti e i sistemi del diritto romano nazionale, quindi del cd. *ius vetus*, mentre i *principes* assunsero apertamente, attraverso lo spiegamento delle loro attività *extra ordinem*, la direzione dell'evoluzione giuridica.

Qui il discorso diventa per lo storiografo del diritto assai delicato, perché i fraintendimenti sono piuttosto facili. Sul piano politico e sociale l'epoca si caratterizza nettamente come quella in cui si avviarono a totale estinzione le ultime libertà ' repubblicane ', ed è ovvio che ogni giudizio relativo non possa non coinvolgere il diritto, che fu il mezzo di cui si avvalsero i *principes* per esautorare

totalmente la *libera respublica* di un tempo. Ma bisogna pur dire che, analizzato in sé e nelle sue proprie strutture, il diritto dell'epoca fu anche, nel suo tradizionalismo di fondo, elemento di resistenza e di moderazione rispetto ai fini politici del principato.

A nostro parere, pertanto, non è contestabile che la fase adrianea del diritto classico abbia rappresentato per molti versi la sommità della parabola segnata dal diritto romano nella storia. Ardite innovazioni e notevoli progressi furono resi possibili dalla larga applicazione della *cognitio extra ordinem,* la quale era libera da ogni vincolo e quindi disponibile per ogni istanza. Il diritto inoltre si umanizzò, perdendo quella rigidità che gli era derivata sino allora dal tradizionalismo eccessivo e aprendo il varco alle nuove concezioni sociali suggerite dallo stoicismo, dal cristianesimo e dalle più progredite civiltà ellenistiche. Gravi rotture vi furono, ma bisogna anche aggiungere che il senso della misura ed il residuo, non indifferente sentimento della ' romanità ' dei *principes* e dei giureconsulti, loro stretti collaboratori, evitarono che la fisionomia generale dell'ordinamento mutasse e si verificasse, in particolare, un fenomeno di disgregazione e di cedimento rispetto alle altre civiltà giuridiche.

Caratteristico della fase adrianea del diritto classico fu che la giurisprudenza, pur perdendo del tutto la sua autonomia, non perse la sua grande importanza sociale, in quanto si pose a lato dei *principes* per aiutarli, consigliarli e, nel caso, frenarli nella loro azione direttiva del movimento giuridico. Alla giurisprudenza romana della epoca ed ai suoi rappresentanti si dovette, insomma, se tanto felicemente si riuscì a contemperare i due termini, apparentemente antitetici, di ' tradizione ' e di ' progresso ' e se la visione del *ius* divenne tendenzialmente unitaria e organica, coincidendo, almeno in linea di principio, con quella dello stesso ordinamento statale nella sua interezza (n. 197).

195. La fase di crisi della *respublica* universale (235-284 d. C.) fu anche quella di isterilimento della giurisprudenza romana. Essa vide, pertanto, quasi mummificarsi le strutture del *ius vetus* e vide, per converso, concentrarsi negli istituti del *ius novum* ogni attività giuridica: non solo nei riguardi della produzione di nuove norme, ma anche nei riguardi dell'interpretazione e dell'applicazione giudiziaria delle norme, sia di *ius vetus* che di *ius novum.*

Le conseguenze di questo stato di cose furono quelle che ognu-

no facilmente può comprendere. Le istituzioni del *ius vetus*, svalutate dalle riforme del *ius novum*, si logorarono e in parte persero rilevanza pratica. D'altra parte il *ius novum*, sia perché tumultuosamente sviluppantesi nell'ambito di tempi tumultuosi e sia perché ispirantesi a visioni contingenti ed anguste delle esigenze sociali, fu impari a prendere il posto del *ius vetus*, fu povero di sviluppi adeguati ai tempi, fu debole (se non indifferente) di fronte alla resistenza opposta dalle istituzioni delle varie civiltà provinciali alla romanizzazione dell'impero.

Il grande problema di questa fase storica è perché la giurisprudenza romana, che pure aveva avuto eminenti rappresentanti ancora sotto Alessandro Severo, si esaurì e, almeno in personalità degne di un qualche rilievo, assolutamente tacque. Noi riteniamo che non fu per caso, e nemmeno per effetto di una ' burocratizzazione ' imposta ai giuristi dai *principes* (anche se indubbiamente inclini a inquadrare i giurisperiti nella cancelleria imperiale), ma fu principalmente perché, venuta meno l'importanza della *respublica* di fronte all'*imperium Romanum*, venne meno la possibilità per i giuristi, o aspiranti tali, di rifarsi ai valori della tradizione romana e di basare su quelli un proprio autonomo e coerente contributo allo sviluppo del *ius novum*. Avviandosi Roma ad essere, geograficamente e culturalmente, non più il centro, ma solo uno dei tanti centri (e nemmeno il più importante) dell'impero, ne seguì, anche sul piano della cultura giuridica, la difficoltà sempre maggiore di una giurisprudenza unitaria, salda, socialmente rilevante.

Principalmente perciò si posero, nella fase di crisi della *respublica* universale, i presupposti ed i prodromi, molteplici ed insidiosi, di un decadimento del diritto romano. Quel decadimento di cui sarebbe stato teatro il successivo periodo postclassico.

196. Già abbiamo detto (n. 10) che la denominazione del periodo preclassico e del periodo postclassico ha essenzialmente valore temporale (di precedente e di successivo) rispetto a quello che abbiamo chiamato il periodo classico del diritto romano e che abbiamo dianzi sommariamente tratteggiato (n. 192-195). Vogliamo ribadire che, almeno a nostro avviso, la qualifica di ' classico ' adottata per il diritto della *respublica* romano-universale non è solo in funzione della vasta informazione diretta o indiretta che abbiamo di questo periodo, ma è anche e sopra tutto in funzione del convinci-

mento che fu, il nostro, il momento storico in cui il diritto romano, e per esso in particolare la giurisprudenza, giunse, non diciamo alla perfezione ed a consimili valori assoluti (e astratti), ma diciamo al massimo della sua significazione come dato culturale nell'arco dei secoli da Romolo a Giustiniano I.

È per questa sua cifra di μέτρον καὶ κανών del diritto romano che il periodo del principato, pur nelle sue contraddizioni e nelle sue visibili incongruenze ed imperfezioni, non va confuso con gli altri e merita, in relazione ad essi, la qualifica di classico. Opinione, peraltro, che non è ancora largamente diffusa tra gli storiografi della materia.

Secondo la concezione tuttora prevalente, il diritto romano classico non si discostò neanche sostanzialmente dal solco tracciato nelle epoche precedenti: esso fu ancora e sempre, insomma, il vecchio diritto nazionale romano, con l'unica differenza che parallelamente allo estendimento della cittadinanza romana si allargò la sfera di sua applicazione. La tesi è però contrastata da una valida minoranza di studiosi, secondo cui il diritto romano classico si snazionalizzò, universalizzandosi, molto più sensibilmente di quanto non appaia dall'esteriorità dei suoi istituti: di modo che molte di quelle novità, che si sogliono generalmente attribuire solo all'ulteriore evoluzione giuridica post-classica, si determinarono invece proprio nel corso del periodo classico, e principalmente nei sec. II e III d. C.

Il significato e l'importanza di queste controversie potranno avvertirsi ancor meglio in seguito, quando si parlerà della identificazione del diritto postclassico (n. 251). Noi pensiamo, comunque (ed è indispensabile dichiararlo sin d'ora), che le tesi in contrasto siano ambedue inaccettabilmente unilaterali ed esagerate.

Inammissibile, nelle sue troppo rigide affermazioni, ci sembra la concezione dominante. Se essa fosse esatta, dovremmo ritenere che l'età del principato fu, dal punto di vista dell'evoluzione giuridica, puramente una età di transizione dalla già completa fioritura preclassica alla decadenza postclassica. Ma siccome le fonti di cognizione di cui disponiamo (le quali provengono in massima parte, si ricordi, dell'età preclassica) ci pongono davanti agli occhi un quadro vastissimo di importanti progressi (e non solo di processi involutivi) delle istituzioni giuridiche romane, saremmo costretti, contro ogni verosimiglianza, o a concentrare nel periodo preclassico non pure gli inizî, ma anche gli sviluppi ed i perfezionamenti più raffinati di quelle istituzioni, oppure ad attribuire al periodo postclassico (e

soltanto ad esso) ogni trasformazione, sia *in melius* che *in peius*, del diritto romano preclassico. Oltre tutto, sarebbe davvero sorprendente che i diritti delle popolazioni romanizzate dalla *respublica* universale non avessero menomamente resistito e reagito, particolarmente nei sec. II e III d. C., all'imposizione degli istituti giuridici tipicamente romani e che nessun rinnovamento del diritto romano pubblico e privato si fosse verificato nell'epoca del principato, particolarmente ad opera dell'attività *extra ordinem* dei *principes* e della non meno intensa attività della giurisprudenza.

All'incontro, il voler attribuire integralmente o precipuamente al diritto romano classico tutta la congerie di sostanziali mutamenti e inquinamenti, talvolta radicali, che risultano dalle fonti postclassiche e giustinianee, significa, per chi lo sostiene, cadere nell'eccesso opposto, perché si verrebbe a concentrare in troppo breve tratto di tempo, i sec. II e III d. C., un fenomeno davvero imponente di trasformazione del diritto di Roma. Si verrebbe inoltre ad attribuire al periodo del principato un viluppo di grosse contraddizioni tra aspetti progressistici e aspetti degenerativi, che ci sembra non meno improbabile di quello che l'opposta teoria tende ad attribuire in blocco al diritto postclassico.

La verità, a nostro avviso, è che il diritto romano classico, visto nella sua globalità, fu certamente fedele alle premesse poste dal diritto preclassico, ma fu anche l'espressione di un periodo fortemente dinamico, in cui quelle premesse vennero ampiamente sviluppate sul piano dell'*interpretatio* e spesso accortamente integrate con spunti offerti dalla mutata situazione sociale, economica e politica. Il tutto in un'atmosfera di coerenza e di equilibrio che mancò invece al successivo periodo postclassico.

197. La concezione unitaria ed organica dell'ordinamento giuridico, cui i Romani pervennero in periodo classico, trovò la sua applicazione migliore nelle opere della giurisprudenza della fase adrianea (n. 194). Sopra tutto gli scritti di carattere elementare e didattico, portati come erano alle generalizzazioni, presentano in proposito inquadrature degne di molto rilievo, il cui influsso sulle concezioni giuridiche dei secoli seguenti, e in parte anche su quelle delle civiltà giuridiche post-romane, è stato talvolta enorme, e forse anche sproporzionato al loro valore intrinseco.

Fondamentale, da questo punto di vista, una famosa imposta-

zione sistematica, con la cui enunciazione il giurista Ulpiano (n. 232) ha aperto il suo manuale di *institutiones*. Dopo aver detto che lo studio del *ius* postula come prima cosa la definizione dello stesso e dopo aver riportato e commentato a tal fine una ambigua, o meglio vaga *definitio* di Celso (n. 224) divenuta nei secoli altrettanto famosa (' *ius est ars boni et aequi* '), Ulpiano continua dicendo: ' *Huius* (i.e. *iuris*) *studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim* '.

L'importanza di questi periodi del manuale ulpianeo non deve essere sopravvalutata. È evidente, infatti, che il giurista non ha tanto inteso fissare con minuzia i confini tra *ius publicum* e *ius privatum*, quanto ha inteso chiarire, sul piano didattico, che l'ordinamento giuridico si offre alla meditazione degli studiosi o nella materia del diritto pubblico o in quella del diritto privato, la quale ultima è quella appunto cui si riferirà la sua trattazione istituzionale. Tuttavia è altrettanto evidente, e degno di molto rilievo, che con queste sue parole Ulpiano, raccogliendo e ordinando una serie di spunti che gli provenivano dai giuristi dei due secoli precedenti, ha finalmente mostrato di ritenere che caratteri di *ius* rivestisse non soltanto la materia tradizionale delle trattazioni giuridiche romane (da lui denominata *ius privatum*), ma anche quel vasto settore dell'ordinamento statale, estraneo all'interesse diretto e immediato dei singoli *patres familiarum*, che sino a tutto il periodo preclassico era stato generalmente considerato al di fuori della sfera circoscritta del ' giuridico '.

Che il *ius privatum* della dicotomia ulpianea altro non fosse se non la materia giuridica tradizionale, non tanto è lumeggiato dal criterio della *utilitas singulorum* o dei *privatim utilia*, cui Ulpiano fa appello per identificarlo, quanto è dimostrato dall'analisi delle opere giurisprudenziali classiche che non siano dichiaratamente dedicate ad argomenti di *ius publicum*. Il *ius privatum*, nella concezione classica, è dunque ancora e sempre il complesso delle istituzioni giuridiche formatesi intorno al nucleo primigenio del *ius Quiritium* e a titolo di sviluppo o di integrazione di esso. Esso riassume, senza contraddirle, le materie del *ius civile* (*vetus* e *novum*), del *ius publicum* (nel senso di *ius* delle *leges publicae*), del *ius honorarium* e anche del *ius novum* imperiale, se ed in quanto volto quest'ultimo ad integrare la disciplina posta dalle norme del *ius vetus*.

Protagonista del *ius privatum* è pur sempre il *pater familias,* con la sua sfera di interessi personali ed economici, cioè con il suo *patrimonium.* Rientra infine nel *ius privatum* la tutela giuridica del *paterfamilias,* sia in quanto concretantesi in azioni di autotutela e sia in quanto riversantesi nel processo giurisdizionale relativo.

Dal *ius privatum* il *ius publicum* della dicotomia ulpianea si differenzia per il fatto di avere a protagonista non il *paterfamilias,* ma il *populus Romanus Quiritium,* nelle sue assemblee, nelle sue magistrature, nei suoi sacerdozî, in tutta la sua struttura costituzionale e amministrativa. L'interesse della giurisprudenza classica verso questi argomenti, largamente intrisi di politica o di religione, rimase pur sempre molto limitato e si concentrò essenzialmente su settori specifici, che Ulpiano indica, a titolo esemplificativo, con le seguenti parole: ' *publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit* '. Molto probabilmente la duplice circostanza che queste materie furono per gran tempo considerate extragiuridiche e furono sempre trascurate nell'elaborazione giurisprudenziale portò seco che esse, anche quando furono qualificate nel loro complesso come *ius,* vennero (salvo limitate eccezioni) ravvisate piuttosto sotto il profilo generico delle ' istituzioni ' che sotto quello elaborato delle ' norme ' giuridiche (n. 4).

È appena il caso di avvertire, a complemento di questi cenni sulla dicotomia ulpianea, che il *ius publicum,* nel senso di ' *ius, quod ad statum rei Romanae spectat* ', non va confuso con il *ius publicum* nel senso di ' *ius legitimum novum* ', cioè di fonte normativa scaturente dal *populus Romanus Quiritium* (n. 132). Nella lettura dei testi romani, là dove non fanno confusione anch'essi, bisogna aver molta cura di distinguere i due significati. E altrettanta cura occorre avere nel non confondere con l'uno e con l'altro significato un terzo senso che la terminologia di *ius publicum* spesso assume: quello di ' *ius, quod privatorum pactis mutari non potest* ', cioè di norma giuridica (sia essa di diritto pubblico, sia essa di diritto privato) che non ammetta deroghe convenzionali da parte dei privati (n. 198).

198. La visione unitaria dell'ordinamento giuridico e la costituzione dei due complessi normativi del *ius vetus* e del *ius novum* (n. 192) non cancellarono del tutto le vecchie distinzioni del periodo preclassico, né ostacolarono la formazione di altre inquadrature sistematiche, sopra tutto ad opera della giurisprudenza adrianea. Met-

tere ordine in tanta varietà di spunti non è facile e talora, per la contraddittorietà delle visuali di partenza, non è addirittura possibile. Tuttavia un tentativo va fatto.

Sulle peculiarità del *ius vetus* e del *ius novum* ci fermeremo a tempo debito (n. 199 ss., 207 ss.). Fermiamoci invece qui, senza indugio, su tre importanti distinzioni classiche tra le norme (o, più in generale, tra le istituzioni) giuridiche romane, che hanno riguardo, rispettivamente: al modo della loro produzione, alla intensità della loro efficacia, alla sfera della loro applicazione.

(*a*) Con riguardo al modo della loro produzione, la giurisprudenza adrianea distinse, non senza oscillazioni e discrepanze, tra norme derivanti da fonti tipicamente scritte e norme derivanti da fonti tipicamente orali: *ius ex scripto* e *ius ex non scripto* (o *ius sine scripto*). Fonti tipiche del *ius ex scripto* erano le *leges* e i provvedimenti di governo equiparati, ivi compresi quelli del *ius novum*. Fonti tipiche del *ius ex non scripto* erano i *mores* e i *responsa prudentium*.

Le ragioni della distinzione non furono tanto nella opportunità di distinguere i *mores* dalle fonti scritte, quanto nella necessità di conferire in qualche modo il rango di fonte di produzione giuridica all'attività giurisprudenziale, e particolarmente a quella da cui erano scaturiti così numerosi e importanti sviluppi del *ius civile vetus* e *novum*. Quanto ai *mores*, se è vero che i giuristi classici ammettevano in linea di principio che i popoli '*moribus et legibus reguntur*', come dice esplicitamente Gaio (n. 228), è peraltro da rilevare, in linea pratica, che gli antichi *mores* civilistici erano già trasfusi negli scritti della giurisprudenza (n. 200) e che i giureconsulti classici rifuggivano dall'attribuire alle *consuetudines* di più recente formazione un valore diverso da quello di pure usanze (prassi, abitudini) sociali, cioè di usanze incapaci di derogare o abrogare i principî eventualmente contrari del *ius ex scripto* e dello stesso *ius civile* (*ex non scripto*).

(*b*) Con riguardo all'intensità della loro efficacia, la giurisprudenza adrianea distinse tra norme giuridiche assolutamente inderogabili dai privati (le norme oggi dette 'di diritto cogente') e norme giuridiche applicabili ai rapporti privati solo nell'ipotesi che gli interessati non avessero liberamente scelto un regolamento diverso dei rapporti stessi (le norme oggi dette 'di diritto dispositivo'). Norme di diritto cogente, '*quod privatorum pactis mutari non potest*', furono intese non solo quelle del *ius publicum*, cogenti perché

relative ' *ad statum rei Romanae* ', ma anche, come si è accennato (n. 197), numerose norme di *ius privatum* (specie se poste da provvedimenti di governo) quando si riconoscesse (o venisse dichiarato dai provvedimenti) il cd. ' *interest rei publicae* ', il preminente interesse sociale all'applicazione uniforme delle discipline da esse poste: di qui la loro denominazione, in taluni testi, come norme (privatistiche) di *ius publicum*.

Alla distinzione ora descritta può essere ricollegata la graduazione ulpianea delle *leges* (e dei provvedimenti normativi di governo in genere) in: *perfectae*, in quanto pongono un divieto e comminano la invalidità di ogni atto posto in essere contro di esso; *minus quam perfectae*, in quanto collegano all'infrazione dei loro disposti solo una pena, lasciando valido l'atto derogativo; *imperfectae*, in quanto si limitano a prescrivere una condotta, senza fissare nessuna sanzione per coloro che adottino una condotta diversa (n. 138).

(*c*) Con riguardo alla sfera della loro applicazione, la giurisprudenza classica distinse, infine, tra norme di *ius civile* e norme di *ius gentium* (anche denominate talvolta di *ius naturale*).

La formulazione più limpida della dicotomia fu fatta da Gaio (n. 228), nelle sue *institutiones*. Secondo Gaio (così come secondo molti giureconsulti adrianei), per *ius gentium* era da intendersi il diritto suggerito dalla ragion naturale (*naturalis ratio*), e quindi comune a tutti i popoli civili (' *quod apud omnes populos peraeque custoditur* '); il *ius civile* era il complesso delle norme dettate dalle esigenze particolari della *civitas*, e quindi vigenti in questa soltanto (' *ius proprium civitatis* '). La circostanza che il *ius gentium* era ricollegato al fondamento della *naturalis ratio* fece sì che talvolta si parlasse di *ius naturale* o *naturae*, anziché di *ius gentium*. Ma alla giurisprudenza classica fu probabilmente estraneo il concetto di un *ius naturale* distinto dal *ius gentium*, oltre che dal *ius civile*. Questa concezione autonoma del *ius naturale* si formò soltanto in periodo postclassico, per precipua influenza del cristianesimo (n. 253).

La dicotomia *ius gentium-ius civile*, essendo riferita alle norme giuridiche in genere, risultava applicabile tanto alle norme regolatrici dei vari rapporti giuridici (es.: la *tutela*, il *dominium*), quanto alle norme relative ai fatti giuridici costitutivi, modificativi od estintivi di un rapporto (es., la *traditio*, la *emptio-venditio*, la *stipulatio*). In questo secondo caso, posto che un atto giuridico (sia pur proprio del diritto romano) fosse accessibile tanto ai Romani quanto ai *peregrini* (il che divenne, oltre tutto, sempre più frequente col proce-

dere del periodo classico), quest'atto veniva ad essere inevitabilmente qualificato *iuris gentium*. Per tal guisa la categoria del *ius gentium* finì per assorbire gli istituti da noi altrove denominati del *ius civile novum* (n. 140): istituti che i giuristi adrianei furono soliti, appunto, differenziare da quelli del *ius civile vetus* attraverso le qualifiche '*iuris gentium*' o '*iuris naturalis*'.

§ 32. — IL « IUS VETUS »

SOMMARIO: 199. Il *ius vetus* e le sue componenti. — 200. Le vicende del *ius civile*. — 201. Le vicende del *ius publicum*. — 202. Segue. Gli interventi del *ius publicum* nella repressione criminale. — 203. Segue. Gli interventi del *ius publicum* nella *cognitio* delle liti private. — 204. Segue. Gli interventi del *ius publicum* negli istituti privatistici. — 205. Le vicende del *ius honorarium*. — 206. Segue. L'assetto definitivo dell'*edictum perpetuum*.

199. Il *ius vetus*, nella concezione che di esso si venne progressivamente diffondendo in periodo classico, abbracciava, lo abbiamo detto (n. 197), tutti gli istituti, sia pubblicistici che privatistici, posti in essere dalle fonti normative tipicamente repubblicane, o comunque riallaciantisi sul piano 'istituzionale' alla tradizione della *respublica* nazionale romana. Le sue componenti furono pertanto quelle che già conosciamo dallo studio dell'ordinamento preclassico: il *ius civile* (sia *vetus* che *novum*), il *ius publicum* (nel senso originario di *ius* posto dalle *leges publicae* e dai provvedimenti di governo ad esse equiparati), il *ius honorarium* scaturente dalla *iuris dictio* magistratuale, nonché ancora, sullo sfondo, l'ordinamento costituzionale repubblicano e l'*interpretatio* giurisprudenziale.

Nella esposizione del *ius vetus*, e prima ancora nella sua ricostruzione storiografica, gli equivoci sono facili: non solo per la polivalenza di certe terminologie in uso presso i giuristi classici (si pensi particolarmente a '*ius civile*' e a '*ius publicum*': n. 197-198), ma perché ambigue, o per meglio dire incerte e oscillanti, sono le visuali della giurisprudenza classica, alle quali è pur indispensabile far capo. La tendenza dei giureconsulti classici, sopra tutto nella fase adrianea, ad una visione unitaria ed organica del *ius vetus*, anzi di tutto l'ordinamento giuridico (comprensivo del *ius novum*), è cosa che abbiamo già posto in rilievo (n. 197) e che non può prestare il fianco a dubbi. Ma questa indiscutibile tendenza non si tradusse affatto in risultati univoci. A prescindere dal peso delle individualità

non certo identiche dei singolio giuristi, l'uniformità delle sistemazioni fu resa impossibile dall'epoca diversa in cui i varî giureconsulti operarono, dalla già accennata riluttanza degli stessi alle formulazioni astratte, dal persistente loro tradizionalismo perlomeno dal punto di vista formale. D'altra parte, il *ius novum,* pur intervenendo sempre più intensamente nella correzione dei principî del *ius vetus,* mai pretese di erigersi a sistema formalmente autonomo e di sovrapporsi in quanto tale al complesso dei vecchi sistemi repubblicani (n. 207).

Tutto sommato, dunque, la rappresentazione più valida del *ius vetus* va fatta sulla base degli schemi offerti dai sistemi giuridici preclassici, in ciò seguendo l'esempio che proviene dalle trattazioni giurisprudenziali romane. Ma nemmeno è possibile passare sotto silenzio, a titolo di premessa, quello che sembra essere uno degli spunti di revisione sistematica più meditati e diffusi: uno spunto che si manifesta con sufficiente chiarezza segnatamente nel proemio del manuale istituzionale di Gaio (n. 228).

Secondo questa visione, che per intenderci denomineremo ' gaiana ', i ' *iura populi Romani* ', cioè le istituzioni giuridiche (vecchie e nuove) romane, non vanno rapportati (o non vanno soltanto rapportati) ai vecchi e nuovi sistemi (*ius civile, ius publicum, ius honorarium, ius novum*), ma vanno collegati direttamente alle fonti di produzione da cui discendono: *leges* (e *plebiscita*), *senatusconsulta, constitutiones principum, edicta* giurisdizionali, *responsa prudentium.* Più fonti diverse possono concorrere nella disciplina di uno stesso istituto e non rileva stabilire quale sia il sistema del quale fanno parte (*ius civile* o *ius honorarium, ius publicum* o *ius novum*): rileva solo precisare il carattere *iuris civilis,* ovvero *iuris gentium* (nel senso proprio di questa contrapposizione: n. 198) dei vari regolamenti. Tuttavia la fonte giuridica per eccellenza è da Gaio, anzi dalla generalità dei giuristi adrianei, ancora ravvisata nella *lex publica.* Le altre fonti, almeno sul piano formale, sono subordinate ad essa nel senso che ' *legis vicem optinent* ', valgono cioè a supplire la legge che manca, ma non valgono ad abrogare un regolamento di legge che già esista.

L'eco di questo carattere paradigmatico assunto dalla *lex publica* nelle visuali della giurisprudenza classica si ha in una famosa e magniloquente definizione di Papiniano (n. 230): ' *lex est commune praeceptum, virorum prudentium consultum, delictorum quae sponte vel ignorantia contrahuntur coërcitio, communis rei publicae sponsio* '.

200. Il *ius civile Romanorum* rimase in età classica ciò che era stato in periodo preclassico: il tronco antico del *ius vetus*, quindi di tutto l'ordinamento giuridico romano. Un tronco, come vedremo, ancora sufficientemente saldo, per quanto variamente corroso sopra tutto dagli interventi del *ius novum*.

Per *ius civile* si intese dalla giurisprudenza tanto il *ius civile vetus* (n. 127) quanto il *ius civile novum* (n. 140). Se distinzione si fece tra le diverse componenti, fu essenzialmente al fine della determinazione delle sfere di applicabilità delle norme, cioè al fine di distinguere il *ius civile proprium civium Romanorum* dal *ius gentium* (n. 198). Ormai le origini degli istituti erano in certo senso, anche per quanto concerneva il *ius civile novum*, trascurate, se non proprio dimenticate. Quel che contava era che gli istituti fossero collaudati ed avallati dalla tradizione giurisprudenziale preclassica: sicché si disse incisivamente da Pomponio (n. 227) che il *ius civile* '*in sola prudentium interpretatione consistit*'.

Alla ulteriore evoluzione del *ius civile* la giurisprudenza della fase augustea dette un impulso certo non paragonabile a quello dato dalla giurisprudenza preclassica, ma comunque rilevante. Augusto e i suoi immediati successori cercarono di favorire questo apporto giurisprudenziale, ma curarono anche con molta accortezza di ottenere che gli sviluppi determinati dai giuristi fossero in armonia con le loro vedute e i loro programmi. Il mezzo cui essi ricorsero fu l'istituto del *ius publice respondendi*.

A dire di Pomponio, che ne parla piuttosto diffusamente nel suo *enchiridion* (n. 227), il cd. *ius publice respondendi* fu sin dall'inizio, e cioè fin dai tempi di Augusto, un *beneficium* che i *principes* concessero ad alcuni giuristi (in astratto ai giuristi di maggior valore, ma in concreto, è facile capirlo, a quelli più legati ai loro interessi) affinché emanassero *responsa* vincolanti per i giudici. Ma è assai difficile credere che sia stato così. In realtà l'istituto non sorse tutto in una volta. Lo spunto iniziale, non più che lo spunto, è da vedersi in una iniziativa di Augusto (n. 156) intesa solo a porre un argine ad una situazione di disordine della giurisprudenza, per cui si era giunti al punto che i troppi giureconsulti di quei tempi non rilasciavano nemmeno più *responsa* scritti e suggellati, ma abbandonavano alle parti interessate il còmpito di riferirli, più o meno arbitrariamente, a voce o per iscritto, ai giudici ('*neque responsa utique signata dabant, sed plerumque iudicibus ipsi scribebant aut testabantur qui illos consulebant*'). Per evitare la diminuzione di prestigio della

giurisprudenza romana, e allo stesso tempo per apprestare un altro utile strumento all'attuazione del suo disegno politico, Augusto stabilì di appoggiare i giuristi che gli paressero migliori, coprendoli con la sua *auctoritas* mediante il conferimento di una sorta di ' patente di buon giurista ': ' *ut maior iuris* (*consultorum*) *auctoritas haberetur, constituit ut ex auctoritate eius responderent* '. Questa patente di buon giurista, così come l'*auctoritas* augustea, non aveva alcun valore giuridico, cioè non era vincolante per chicchessia, ma serviva egregiamente allo scopo pratico di evitare che fossero prodotti in giudizio (o che in giudizio fossero presi in seria considerazione) *responsa* di giuristi non ritenuti autorevoli (e fidati) dal *princeps*. In altri termini, i pareri dei *iurisconsulti* ' patentati ' dal *princeps* con l'autorizzazione a *respondere ex auctoritate principis* avevano in pratica un peso ben maggiore dei *responsa* dei giuristi non patentati.

A nostro avviso, fu solo con il successore di Augusto, con Tiberio (n. 157), che l'istituto assunse la denominazione di *ius publice respondendi* e si trasformò in un *privilegium* (o *beneficium* che dir si voglia) di concessione imperiale: privilegio consistente nella facoltà di emettere, su richiesta dei privati o anche di magistrati, *responsa* che vincolassero i *magistratus* o i giudici all'osservanza dei principî interpretativi da essi enunciati. Dato che il *ius respondendi* era attribuito con grande parsimonia e soltanto a giuristi di stretta fiducia dei *principes*, è ovvio che a mezzo di esso si venne indirettamente a verificare una penetrante intromissione del *ius novum* nella vita del *ius civile*, anzi di tutto il *ius vetus*. Sia chiaro che la riforma augusteo-tiberiana non implicò la limitazione del *respondere* solo ad alcuni giuristi. Tutti i giuristi continuarono ad essere formalmente liberi di emettere *responsa*, salvo che ben pochi furono coloro che si rivolsero per *responsa* ai giuristi privi del *ius publice respondendi*. Il nuovo sistema ebbe infatti la virtù di conferire efficacia sostitutiva di quella della legge ai *responsa* e alle *sententiae* dei giureconsulti autorizzati, anzi forse di estendere questa efficacia sostitutiva della legge a tutte le loro *opiniones*, in qualunque modo ed a qualunque proposito emesse. E occorre dire che, in verità, la giurisprudenza ' ufficiosa ' del sec. I a. C. fece un assai fruttuoso lavoro, molto contribuendo all'integrazione e all'evoluzione del diritto romano classico.

Con l'andar del tempo, anche il sistema del *ius publice respondendi* cominciò peraltro a manifestare i suoi inconvenienti, prin-

cipalmente perché non si poterono evitare del tutto divergenze, anche gravi, tra le *sententiae et opiniones* dei vari giureconsulti ufficiali, viventi e trapassati, con notevole imbarazzo per i magistrati ed i giudici che si vedessero esibire dalle parti allegazioni egualmente autorevoli, ma contraddittorie. Sia per ciò, sia per il fatto che non sempre le opinioni dei giureconsulti preventivamente autorizzati risultavano poi di loro effettivo gradimento, i *principes* limitarono sempre più, nella seconda metà del sec. I d. C., la elargizione del *ius publice respondendi*, e quindi il novero dei giuristi '*quibus permissum est iura condere*', preferendo incoraggiare l'afflusso diretto delle richieste di pareri giuridici alla loro cancelleria *a libellis* (n. 183).

Nella fase adrianea l'istituto del *ius publice respondendi* comunque sopravvisse, ma furono limitate ulteriormente le concessioni. D'altro canto, invalse, per iniziativa di Adriano (n. 160), il principio che i *responsa prudentium* in tanto vincolassero i magistrati e i giudici relativamente ad una certa fattispecie, in quanto fossero conformi tra loro: ragion per cui, data la frequente contraddittorietà tra le varie *sententiae et opiniones*, i privati persero fiducia in esse e preferirono il sistema di esibire in giudizio, a sostegno delle loro ragioni, i *rescripta principum*. I giuristi si limitarono, pertanto, alla pura attività teorizzatrice e didattica o passarono a far parte, come *consiliarii* autorevoli, del *consilium principis* (n. 215).

201. La componente del *ius vetus* che si mantenne più a lungo viva e rigogliosa fu certamente il *ius publicum*. Non solo *sub specie* di nuove *leges publicae*, ma anche nelle forme anomale dei *senatusconsulta* normativi.

(*a*) Tra gli atti più caratteristici di Augusto (n. 156) e dei suoi successori immediati (Tiberio, Caligola, Claudio: n. 157) vanno segnalati quelli intesi a ridare importanza alle assemblee nel campo della legislazione. Questa politica, tipica della propaganda di stile augusteo, sfociò in una serie abbastanza numerosa di *leges publicae* di molto rilievo, rogate a volte dai *principes* stessi in veste di *consules* o in forza della *tribunicia potestas*, ma, comunque, sempre provocate da *rogationes* magistratuali di ispirazione imperiale.

Non è il caso di sottolineare quanto poco la libera disposizione popolare abbia avuto a che fare con le *leges* della fase augustea, di cui alcune (come quelle in materia matrimoniale) riuscirono addi-

rittura invise alle stesse masse che le avevano approvate. L'essenziale è che i *principes,* come fondarono su *leges publicae* la propria preminenza costituzionale, così ritennero opportuno far sancire da *leges* comiziali alcuni provvedimenti normativi di particolare rilievo sociale. Senonché, la decadenza delle assemblee repubblicane (*comitia* o *concilia* che fossero) e le complicazioni comportate dalla loro convocazione implicarono che l'iniziativa di Augusto ebbe, dopo di lui, vita assai breve e assai grama.

(*b*) Le gravi difficoltà di una congrua ripresa dell'attività legislativa delle assemblee popolari favorirono l'affermazione del *senatus* anche nel campo della produzione giuridica, facendo sì che i *senatusconsulta* si trasformassero, sin dagli inizi della fase augustea, in fonti anomali di diritto, e in particolare (ma non sempre) di *ius vetus*.

Già ai tempi della crisi della *respublica* nazionale romana, nella decadenza delle altre fonti normative, si era profilata questa nuova funzione dei *senatusconsulta.* Tuttavia l'impulso decisivo venne, in questo campo, ancora una volta dai *principes,* i quali trovarono comodo rivolgersi personalmente al *senatus,* o farvi rivolgere i *magistratus* repubblicani, per ottenerne *consulta* su svariate materie (n. 178). Formalmente si trattava pur sempre di ' pareri ', non vincolanti né i magistrati che li avevano richiesti, né il popolo; ma sostanzialmente si trattò di atti che acquistarono efficacia sostitutiva delle *leges* sopra tutto in corrispondenza col progressivo assorbimento delle funzioni dei *comitia* da parte del *senatus*. Nella fase adrianea, infatti, scrisse dapprima Gaio (n. 228) che il *senatusconsultum ' legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesitum* '; ma cinquanta anni dopo, agli inizi del sec. II d. C., Ulpiano (n. 232) giunse addirittura ad affermare che (beninteso, sempre in mancanza di regolamenti disposti mediante *leges publicae*) ' *non ambigitur senatum ius facere posse* '.

I senatoconsulti venivano contraddistinti dalla indicazione dell'anno consolare e dell'oggetto (es.: *SC. Pegaso et Pusione consulibus factum de adipiscenda civitate Romana*), ma nella pratica si usò contrassegnarli col nome del proponente (magistrato repubblicano o *princeps*; es.: *SC. Claudianum, SC. Pegasianum, SC. Neronianum*), se non addirittura, a volte, con il nome della persona il cui ' caso ' aveva dato occasione al *senatusconsultum* stesso (es. *SC. Macedonianum*: n. 204).

Nella fase augustea i *principes* fecero un uso assai discreto del loro diritto di chiedere *consulta* al *senatus,* di gran lunga preferendo

che questo si pronunciasse, in apparente libertà, su *relatio* dei *magistratus populi Romani*. Nella fase adrianea, invece, divenne pratica costante e quasi esclusiva dei *principes* di chiedere essi stessi, direttamente, al *senatus* i *consulta* normativi, con il risultato che questo approvava immancabilmente, *per discessionem*, l'*oratio principis* (n. 178). Nell'età dei Severi, anzi, il termine di *senatusconsultum* non si usava quasi più e si parlava senz'altro di *orationes principum in senatu habitae*.

La varia influenza direttamente o indirettamente esercitata dai *principes* sulla produzione dei *senatusconsulta* fece di questi ultimi delle fonti normative anomale, non solo nel senso che essi erano chiamati a surrogare le *leges publicae*, ma anche nel senso che essi divennero strumento di produzione del *ius novum* oltre che del *ius vetus*. In sede di esposizione dedicata al *ius vetus* classico, parleremo dunque solo di quei *senatusconsulta* o di quelle *orationes principis* a carattere normativo che intervennero nella evoluzione del *ius vetus* in funzione di provvedimenti intesi a riformarne gli istituti senza ricorso ad iniziative *extra ordinem*.

202. Gli interventi del *ius publicum*, e cioè delle *leges publicae* e dei *senatusconsulta* normativi, nella repressione criminale ordinaria, facente capo al sistema preclassico delle *quaestiones perpetuae* (n. 136-137), possono essere così sintetizzati.

(*a*) La procedura delle *quaestiones perpetuae* (n. 136) fu radicalmente riordinata da una *lex Iulia iudiciorum publicorum*, votata probabilmente nel 17 a. C. in parallelo (se non addirittura in unico contesto) con la *lex Iulia iudiciorum privatorum* (n. 203).

La legge Giulia, ricollegandosi, in modo peraltro non del tutto chiaro, alla *lex Aurelia* del 70 a. C. e alla *lex Iulia* (*Caesaris*) del 46 a. C., fissò le *decuriae* dei *iudices selecti* (ciascuna *decuria* composta da 1000 membri) in quattro: una di *senatores*, una di *equites*, una mista di senatori e cavalieri, una di giudici aventi la metà del censo equestre (*ducenarii*). Le quattro decurie dovevano seguire un certo turno, per modo che ve ne fossero, anche durante le ferie, tre pronte a funzionare. Ad evitare collusioni tra giudici e parti, la legge considerò come *crimen ambitus*, punibile con pena pecuniaria, il fatto della parte (*reus vel accusator*) che '*domum iudicis ingrediatur*'. Un'*oratio Claudii de aetate recuperatorum et de accusatoribus coërcendis* (42-51 d. C.) fissò l'età minima dei giudici a 25 anni (ridu-

cibili sino a 20 su accordo delle parti) e vietò agli accusatori, affinché non commettessero frodi, di sospendere la loro attività di accusa durante le vacanze giudiziarie.

Altre leggi non identificabili (ma sicuramente deducibili da un *edictum Augusti ad Cyrenenses*) estesero la procedura delle *quaestiones perpetuae* alle *provinciae* e ammisero anche i *peregrini* delle stesse a far parte del collegio giudicante. Il *praeses provinciae* era peraltro competente a giudicare i *crimina* punibili con pena capitale e libero di avocare a sé la *cognitio* di ogni altro crimine (n. 208).

(*b*) Il *crimen repetundarum* fu oggetto di un *SC. Calvisianum de repetundis*, votato sotto Augusto su proposta dei consoli Calvisio Sabino e Passieno Rufo. La procedura fu semplificata ed affidata ad un collegio giudicante di 5 senatori. Probabilmente le ipotesi criminose andavano dalla concussione a danno delle popolazioni provinciali sino all'interesse privato in atti di ufficio (accettazione di donativi per compiere o non compiere un'attività ufficiale) ed all'arbitraria imposizione di tributi. Un *SC. Claudianum* (*de repetundis*) del 47 d. C. sottopose alla pena del *crimen repetundarum* gli avvocati che, ad onta del divieto della *lex Cincia* (n. 138) ribadito dalle *leges Iuliae iudiciariae*, avessero percepito più di 10.000 sesterzi dal cliente: quest'ultimo aveva comunque contro l'avvocato un'*actio poenalis in quadruplum ex lege Iulia*.

(*c*) Il *crimen maiestatis* fu regolato *ex novo* dalla *lex Iulia maiestatis* dell' 8 a. C., la quale ne identificò la pena nell'*interdictio aqua et igni*, con conseguente confisca del patrimonio (*publicatio bonorum*). La grande varietà di ipotesi che potevano rientrare sotto il concetto di offese alla *maiestas populi Romani* fu sfruttata, in sede interpretativa, da Tiberio (n. 157) per affermare il principio che costituisse *crimen maiestatis* anche qualunque offesa alla persona o al nome del *princeps*.

(*d*) Al *crimen vis* fu dedicata la *lex Iulia de vi publica et privata*, forse del 17 a. C.: una legge che taluni però identificano con le *leges Iuliae iudiciariae*, altri ancora scindono in due distinte leggi. La legge, minuziosissima, qualificò come *vis publica* ogni azione violenta (di privati o di magistrati) intesa ad intralciare il regolare esercizio delle funzioni pubbliche (turbamento dei *comitia* elettorali, uccisione o fustigazione di cittadini che avessero fatto la *provocatio ad populum*, imposizione arbitraria di tributi ecc.): sanzione l'*interdictio aqua et igni*. Come *vis privata* furono qualificate le turbative violente della libertà privata (ad esempio, le azioni di banditismo):

pena la *publicatio bonorum in tertiam partem*. Il *SC. Volusianum* del 56 d. C. incluse nella *vis privata* anche l'ipotesi di chi si fosse reso arbitrariamente (' *improbe* ') consorte della lite di un altro per partecipare al ricavo della vittoria.

(*e*) Il *crimen ambitus* fu ripreso in considerazione da una *lex Iulia de ambitu* del 18 a. C., che limitò la pena, per le ipotesi di semplice corruzione non violenta, ad una *mulcta* ed all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

(*f*) Il *crimen peculatus,* già probabilmente punito da una *lex Iulia* (*Caesaris*), fu forse riordinato dalla *lex Iulia de peculatu et de sacrilegiis* dell' 8 a. C. Tra le innovazioni di Augusto dovette esservi anche quella che va solitamente sotto il titolo di *lex Iulia de residuis*: se il detentore di danaro o di beni pubblici non provvedeva alla restituzione entro un anno, la pena era di un terzo in più del controvalore. Ciò fa pensare che la legge augustea sul peculato abbia sostituito all'*interdictio aqua et igni* la condanna ad un multiplo in danaro.

(*g*) Al *crimen homicidii* si riferì anzi tutto un *SC. de sicariis,* probabilmente emesso sotto Claudio (n. 157), che sottopose alle pene della *lex Cornelia* coloro che avessero fatto violenza alle vittime di un naufragio. Altri e numerosi senatoconsulti, per facilitare le indagini in tema di omicidio, regolarono le inchieste da svolgersi presso gli schiavi della persona uccisa, sempre che non si conoscesse il colpevole, partendo dal presupposto che essi fossero quanto meno a conoscenza della vicenda di sangue. Il *SC. Silanianum de servis* del 10 d. C., confermato da un *SC. Aemilianum* dell'11 d. C. e da un successivo *SC. Claudianum de servis,* stabilì che gli schiavi vissuti sotto lo stesso tetto con la vittima (e così pure quelli che fossero stati con essa in rapporto) dovessero essere tutti torturati ed eventualmente uccisi: il testamento del defunto, ad evitare che si sottraessero alla *quaestio de servis* gli schiavi in esso manomessi, non poteva essere aperto dai successibili prima del compimento di queste operazioni, sotto sanzione di *indignitas.* A complemento di queste norme, un *SC. Pisonianum* del 57 d. C. dispose che alla tortura fossero sottoposti anche i *servi* del coniuge dell'ucciso e che, per gli schiavi da torturare che fossero stati già venduti a terzi, il compratore avesse diritto alla restituzione del prezzo. Una *Oratio Marci Aurelii de servis* mitigò in minima parte il severo regime del Silaniano.

(*h*) Il *crimen falsi* rimase ancorato alla *lex Cornelia* dell' 81

a. C., ma le ipotesi di falso furono variamente moltiplicate dai senatoconsulti, oltre che da interpretazioni giurisprudenziali e imperiali. Il *SC. Libonianum* del 16 d. C. (confermato da un *edictum Claudii de falsariis*) sottopose alla pena della *lex Cornelia* colui che avesse scritto disposizioni a proprio favore nel testamento di un altro, sia pure per sua richiesta: le disposizioni furono inoltre dichiarate nulle. Un *SC. Messalianum* del 20 d. C. equiparò ai *falsarii* gli avvocati e i testimoni che avessero accusato un persona da loro conosciuta come innocente. Un *SC. Licinianum* del 27 d. C. inserì tra i falsari coloro che si fossero reciprocamente aiutati con falsi testamenti o false testimonianze. Un *SC. Geminianum* del 29 d. C. arricchì il novero dei *falsarii* con coloro che avessero accettato danaro per rendere o non rendere testimonianza.

(*i*) Il *crimen calumniae* fu ampliato dal *SC. Turpillianum* del 61 d. C., che alle previsioni della *lex Remnia* aggiunse: la *tergiversatio*, cioè l'abbandono ingiustificato dell'accusa; la *praevaricatio*, cioè la formulazione di un'accusa fatta allo scopo di prevenire altra accusa più grave ad opera di terzi (e quindi allo scopo di favorire l'accusato). La pena fu sempre quella dell'incapacità di essere *accusator* in futuro.

(*l*) Un nuovo *crimen*, con relativa *quaestio*, fu istituito dalla *lex Iulia de adulteriis coërcendis* del 18 a. C.: il *crimen adulterii*. Nel quadro della politica augustea di repressione del malcostume e di favore verso il matrimonio e la filiazione legittima, la legge punì: l'*adulterium* vero e proprio, cioè l'unione sessuale tra una donna maritata e un estraneo; l'*incestum*, cioè l'unione tra parenti o affini; lo *stuprum*, cioè l'unione tra un uomo ed una donna di buoni costumi non sposata (*virgo vel vidua*); il *lenocinium*, cioè il favoreggiamento o lo sfruttamento dei predetti crimini da parte delle vittime (marito, parenti) o di estranei. La pena per lo stupro e per il lenocinio era della *relegatio in insulam* (confino a una certa distanza da Roma), e in più della *publicatio in dimidiam partem* per il correo maschile e della *publicatio in tertiam partem* per la correa femminile; per le ipotesi di adulterio e di incesto pare si arrivasse alla *deportatio in insulam*. L'*accusatio adulterii* spettava al *maritus* o al *pater*; se questi non l'avessero esercitata nei sessanta giorni dal divorzio, l'*accusatio* era esercitabile da un *quivis de populo*. Una *lex Petronia de adulterii iudicio* del 61 d. C. stabilì che il marito, quando avesse omesso di accusare la moglie dopo un primo adulterio, perdesse il diritto all'*accusatio* nei suoi confronti. In omaggio alle antiche tradizioni, per cui l'*adulterium* era represso

privatamente in famiglia, al *pater* fu riconosciuto il diritto di uccidere la figlia adultera colta in flagrante, al marito fu in certi casi concesso di uccidere il correo nelle stesse condizioni. Donne (nubili) '*in quas stuprum non committitur*' furono dichiarate le *libertinae*, cui era concesso di unirsi liberamente (stante il divieto di matrimonio) con i senatori, e le donne notoriamente di facili costumi (etère, attrici ecc.): l'unione stabile con esse fu successivamente qualificata dalla giurisprudenza *concubinatus*.

203. Gli interventi del *ius publicum* nella *cognitio* delle liti private, cioè in quella che più tardi si disse la *cognitio ordinaria* (n. 207), si riassumono in una fondamentale legge organica fatta votare da Augusto nel 17 a. C.: la *lex Iulia iudiciorum privatorum*.

La prima parte della legge, relativa alla formazione e composizione degli organi giudicanti, coincise strettamente con la *lex Iulia iudiciorum publicorum* (n. 202). Tanto il *iudex unus* dei processi ordinari, quanto i *recuperatores* di certi speciali giudizi riservati alla decisione di un collegio giudicante (es.: *actio iniuriarum*, processi per multa ecc.) potevano essere concordati liberamente tra le parti. In mancanza di accordo si faceva ricorso alle stesse quattro *decuriae* di quell'*album iudicum*, aggiornato dal *praetor urbanus* o dal *princeps*, che era a disposizione per i processi penali. La procedura della scelta, delle ricusazioni e delle *excusationes* era analoga.

Molto più importanti, e specificamente relative ai *iudicia privata*, furono le altre parti della *lex*. A prescindere da ogni altro elemento, la legge augustea ebbe portata riformatrice per due motivi: perché tolse vigenza al processo di accertamento *per legis actiones* e perché riordinò il processo di accertamento *per formulas*.

(*a*) L'abolizione del processo di accertamento *per legis actiones* fu praticamente totale. Completando l'opera iniziata dalla *lex Aebutia* (n. 142), la *lex Iulia* rese obbligatorio il ricorso all'accertamento *per formulas petitorias*, ch'era ormai del resto universalmente preferito dalle parti, in tutti i casi salvi due: quello della vecchia *actio damni infecti* (n. 69) e quello, praticamente assai più importante, dei *centumviralia iudicia*, cioè dei giudizi in materia ereditaria e di libertà (n. 204), per i quali la decisione era tradizionalmente rimessa allo speciale collegio giudicante dei *centumviri* (in realtà, 105 giudici, in ragione di tre per ogni *tribus*: n. 111).

La *legis actio* esecutiva *per manus iniectionem* non fu elimi-

nata, sebbene fosse ridotta già da secoli a un rudere, in sostituzione del quale i creditori usavano piuttosto ricorrere alla *missio in possesionem* (n. 146).

(*b*) Il riordinamento del processo di accertamento *per formulas* fu basato essenzialmente sulla contrapposizione (in senso diverso da quello corrente in periodo preclassico: n. 142) tra *iudicia legitima* e *iudicia imperio continentia*. Per *iudicia legitima* la legge intese tutte le liti (fossero o non fossero corrispondenti a materie tipiche della procedura *per legis actiones*) le quali presentassero in concreto queste tre caratteristiche estrinseche: di intercorrere tra *cives Romani*, di svolgersi in Roma (*intra primum urbis miliarium*), di essere rimesse alla decisione di un *iudex unus* cittadino romano. Per *iudicia imperio continentia* furono intesi quelli mancanti anche di uno soltanto tra i predetti requisiti. L'importanza della distinzione stette sopra tutto in ciò: che i *iudicia legitima* potevano essere decisi (senza incorrere nella *mors litis*) sino al termine di 18 mesi dalla *litiscontestatio*, mentre i *iudicia imperio continentia* si estinguevano (così come per il passato) se non decisi entro l'anno di carica del magistrato che li avesse concessi con l'appropriato *iussum iudicandi*.

(*c*) Nel sistema formulare l'esecuzione della *sententia* di condanna, sia pure attraverso i rimedi speciali concessi a questo scopo dal magistrato, non era ottenibile direttamente, cioè sulla base della sua pura e semplice pronunzia. Se il condannato si sottraeva alla esecuzione spontanea, occorreva che la *sententia* fosse resa formalmente esecutiva mediante l'esercizio, da parte dell'attore e contro il convenuto inadempiente, di un'azione diretta ad un nuovo accertamento della regolarità del pronunciato del primo giudicante: l'*actio iudicati*. Il convenuto che, citato in giudizio con l'*actio iudicati*, contestasse il fondamento del primo giudicato (*infitiatio*) era condannato a pagare, nell'ipotesi che la contestazione risultasse invece infondata, il doppio della prima *summa condemnationis*. Ovviamente egli era assolto di tutto quando riuscisse a dimostrare le buone ragioni della sua *infitiatio*.

Posto di fronte alla condanna da *actio indicati*, il convenuto aveva tutto l'interesse a pagare all'attore la *summa condemnationis*. Se non lo faceva, il magistrato concedeva al vincitore la *missio in possessionem*, la quale di regola si esprimeva nella forma della *missio in bona*, cioè della immissione dell'attore in tutto il patrimonio del convenuto insolvente. Il decreto di *missio in bona* apriva, sia in questo che in ogni altro caso di insolvenza dei soggetti giuridici,

quella procedura esecutiva concorsuale di cui abbiamo già parlato: i beni erano affidati provvisoriamente ad un *curator bonorum,* tutti i creditori dell'insolvente si iscrivevano presso il *curator* allo scopo di concorrere al riparto del patrimonio, indi i *bona* erano venduti in blocco (sotto la direzione di un *magister bonorum*) al migliore offerente (*bonorum emptor*) e il ricavo era ripartito tra i creditori L'insolvenza dunque portava al totale fallimento e in più all'*infamia,* la quale colpiva anche i debitori morti.

Allo scopo di limitare questi effetti rovinosi, il *ius publicum* intervenne con due provvedimenti. Un *SC. de distractione bonorum* (di data incerta) concesse ai membri dell'*ordo senatorius,* e in genere alle *clarae personae,* di ottenere la vendita (senza *infamia*) dei soli beni strettamente occorrenti al pagamento dei creditori istanti (*distractio bonorum*): beneficio già concesso dall'*edictum* agli *impuberes* privi di tutore. Una *lex Iulia de cessione bonorum* (17 a. C.?) ammise i debitori a cedere volontariamente il patrimonio a tutti i loro creditori (*cessio bonorum*), allo scopo di sottrarsi perlomeno all'*infamia.* Considerato che la *cessio bonorum* era possibile solo se i creditori la accettassero, si è però dubitato che essa sia stata introdotta da un'apposita legge.

204. Gli interventi di maggior rilievo del *ius publicum* nei rapporti del *ius vetus* intercorrenti tra privati furono i seguenti.

(*a*) In materia di soggetti dei rapporti giuridici, la *lex Iulia de collegiis* (21 a. C.?) fu intesa a porre ordine nel pullulare di associazioni private (*collegia* o *sodalitates* a scopo di culto o di ricreazione) verificatosi nell'ultimo secolo. La legge disciolse di autorità tutti i *collegia* esistenti, fatta eccezione per quelli più antichi e rinomati (' *praeter antiqua et legitima* ', dice Svetonio), e stabilì che per l'avvenire la costituzione di nuovi *collegia* dovesse essere subordinata all'autorizzazione del senato. Un *SC. de collegiis,* forse anche esso di età augustea, confermò il regime augusteo con riferimento ad un *collegium funeraticium* di Lanuvio.

Altri memorabili provvedimenti in materia di soggetti furono: il *SC. Velleianum* del 46 d. C., che, per ovviare alla eccessiva leggerezza con cui le donne si inducevano a garantire i debiti assunti da persone loro care, dichiarò le *mulieres* incapaci di prestare garanzie per altri (*intercedere pro aliis*), con conseguente invalidità delle fideiussioni dalle stesse prestate; la *lex Claudia de tutela* del

44-49 d. C., che abolì la *perpetua tutela* agnatizia sulle donne; un *SC. ad orationem Marci et Commodi,* che vietò le nozze tra pupilla e tutore (o il figlio di lui) prima della resa dei conti; la *oratio Severi de tutelis* del 195 d. C., che vietò a tutori e curatori di alienare i *praedia rustica vel suburbana* dei loro assistiti, comminando a carico degli infrattori la pena del *duplum*; il cd. *SC. Ostorianum* del 41-47 d. C., che pose limiti al diritto riconosciuto ai *patroni* di assegnare i *liberti* (con relativo patronato) ai propri figli.

(*b*) In materia di *manumissiones,* tre importanti leggi augustee e numerosi senatoconsulti successivi cercarono di combattere la eccessiva larghezza di molti proprietari nel liberare i loro schiavi e fissarono limiti severi, sopra tutto quanto all'effetto dell'acquisto della *civitas Romana* (n. 167).

Cominciò la *lex Fufia Caninia de manumissionibus* del 2 a. C., la quale dispose che le *manumissiones testamento* dovessero farsi indicando uno dopo l'altro e *nominatim* i beneficiarî e stabilì (pare) che fossero nulle le affrancazioni esorbitanti da una certa percentuale massima. Il *SC. Orfitianum de manumissionibus* del 178 d. C. alleviò questo rigore solo nel senso di ammettere che valessero come fatte *nominatim* le *manumissiones* che comunque permettessero una precisa identificazione del beneficiario.

La *lex Aelia Sentia de manumissionibus* del 4 d. C.: vietò, sotto comminatoria di nullità, le manumissioni testamentarie operate (pur se entro i limiti della *Fufia Caninia*) con l'intento e col risultato di pregiudicare, diminuendo il proprio patrimonio, i diritti dei creditori o del patrono (*in fraudem creditorum vel patroni*); stabilì che le *manumissiones inter vivos* facessero acquistare la *civitas Romana* al liberto solo se fatte da un *dominus* di almeno 20 anni a beneficio di un servo di almeno 30 anni, oppure se, in caso diverso, fossero operate *vindicta* e in base ad una *iusta causa manumissionis* da approvarsi da uno speciale *consilium* di 5 senatori e 5 cavalieri (in provincia, di 20 *recuperatores* di cittadinanza romana); per le manumissioni di schiavi macchiatisi di cattiva condotta (o perché condannati a pene infamanti o perché destinati a spettacoli da circo) dispose che gli affrancati, anziché acquistare la *civitas Romana,* assumessero lo *status* di *peregrini dediticii* (cd. *dediticii Aeliani*); relativamente ai *servi* manomessi in età inferiore ai 30 anni o da padroni di meno di 20 anni, implicò (sembra) che la loro situazione non fosse quella dei *cives Romani,* ma soltanto quella dei latini (cd. *Latini Aeliani*). Ai *Latini Aeliani* un *SC. Pegasianum de Latinis* dei

tempi di Vespasiano permise (pare) l'acquisto della cittadinanza romana quando avessero compiuto i 30 anni, ma già la stessa legge Elia Senzia aveva previsto talune modalità per questo effetto (n. 167). Il divieto di *manumissio in fraudem creditorum* fu esteso, in via di larga analogia, ai proprietari peregrini da un *SC. de manumissionibus in fraudem creditorum* emesso sotto Adriano (n. 160).

La *lex Iunia Norbana de manumissionibus* (19 d. C.?) cercò infine di limitare gli effetti delle cd. *manumissiones praetoriae* (n. 147), tanto facili a farsi quanto frequentemente operate, precisando che gli schiavi affrancati in tal modo acquistassero soltanto la latinità (cd. *Latini Iuniani*). Dato che la *Latinitas* dei *Latini Iuniani* si accompagnava all'incapacità di testare, quindi all'acquisto ereditario *iure patroni* dei loro beni da parte dei manumissori (sì che dei *Latini Iuniani* si diceva che ' *vivunt ut liberi, moriuntur ut servi* '), fu poi emanata la *lex Visellia de libertinis* (24 d. C.) che fissò le condizioni, gravose ma non dure, per l'acquisto da parte loro della cittadinanza romana (n. 167). In ogni caso, l'ordine dei successibili *ab intestato* dei *Latini Iuniani* fu precisato da un *SC. Largianum* del 42 d. C., che pose dopo il *patronus* i *liberi* del manomesso, quindi il suo congiunto più prossimo, e finalmente gli eredi del manumissore.

Non va tralasciato, nel nostro quadro, il ricordo della *lex Iunia Petronia de liberalibus causis* (19 d. C.?), la quale stabilì che nelle *causae liberales*, cioè nei processi intesi all'accertamento dello stato di libertà o meno, di *ingenuitas* o meno delle persone (processi da celebrarsi davanti ai *centumviri* [n. 203] o, in provincia, davanti ai *praesides* con intervento dei *recuperatores*), ove si registrasse un disparere tra i giudicanti, la decisione fosse da intendersi a favore della libertà (*favor libertatis*).

(*c*) In materia di *matrimonium*, la *lex Iulia de maritandis ordinibus* del 18 a. C. e la *lex Papia Poppaea nuptialis* del 9 d. C. operarono un riordinamento assai profondo dell'istituto, perseguendo essenzialmente la finalità di combattere con tutti i mezzi la diminuzione delle unioni coniugali e delle nascite. Quanto alle *nuptiae*, le due leggi (solitamente considerate dai giuristi posteriori come un *corpus* legislativo unico) stabilirono un obbligo di contrarre matrimonio a carico degli uomini fra i 25 e i 60 anni e delle donne fra i 20 e i 50: in caso di scioglimento fu concessa una breve *vacatio* alle donne, per permettere loro di farsi scegliere da un nuovo marito. I contravventori all'obbligo matrimoniale (*caelibes*) erano inabili ad acquistare il *dominium* sui beni loro lasciati in eredità o in

legato da persone non affini né parenti entro il sesto grado (*incapaces*); fu loro, inoltre, interdetto l'accesso ai pubblici spettacoli. Quanto alle nascite, fu stabilito che i coniugi senza figli (*orbi*) non potessero ricevere *ex testamento,* da persone non affini né parenti entro il sesto grado, che la metà dei beni contemplati. L'esistenza di figli ed il loro numero influì, inoltre, ai fini dell'ottenimento di cariche pubbliche, della liberazione dai *munera publica,* della liberazione delle liberte dalla tutela e dei liberti (maschi e femmine) dall'obbligo di *operae* da prestare al patrono o addirittura dal diritto ereditario del patrono sui loro beni. I beni rimasti senza eredi (*bona vacantia*) o non acquistati per effetto delle incapacità determinate dalle leggi matrimoniali in esame (*bona caduca*) furono devoluti all'*aerarium* e più tardi (forse con Caracalla) al *fiscus Caesaris.*

Ad evitare l'aggiramento di queste disposizioni, il *SC. Memmianum* del 63 d. C. stabilì che non avessero rilevanza le adozioni simulate. Inoltre, per l'ipotesi di matrimoni intervenuti solo dopo il compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 50 anni per le donne, il *SC. Persicianum* (o *Pernicianum*) del 34 d. C., un *SC. Claudianum* di data incerta e il *SC. Calvisianum* del 61 d. C. statuirono in modo a volte più e a volte meno rigoroso, col risultato finale che fu dichiarato, dal Calvisiano, *contra legem Iuliam et Papiam,* perché *impar,* anche l'unione coniugale tra una persona entro i limiti di età ed una persona al di sopra di quei limiti.

Sempre in ordine all'istituto matrimoniale, possono citarsi alcuni altri senatoconsulti. Un *SC. Claudianum de nuptiis* del 49 d. C. (richiesto da Claudio per poter sposare Agrippina: n. 157) dichiarò valido il matrimonio tra zio paterno (*patruus*) e nipote, che prima era considerato incestuoso per la esistenza dell'impedimento della *cognatio*: rimasero proibite, anche dopo questo senatoconsulto, le nozze con l'*amita,* l'*avunculus* e la *matertera.* Un altro *SC. Claudianum de contubernio* (52 d. C.) provvide a regolare le situazioni determinate dalle frequenti unioni *more uxorio* di donne libere con gli uomini schiavi (i quali non potevano contrarre *matrimonium*), stabilendo: *a*) che, se una donna *libera et ingenua* fosse entrata in unione stabile con uno schiavo (*contubernium*) con l'assenso del padrone di costui, essa perdesse soltanto l'*ingenuitas*; *b*) che, se una donna libera fosse entrata in unione contubernale con uno schiavo e vi fosse rimasta malgrado tre successive intimazioni del padrone, essa e i suoi figli diventassero schiavi di quest'ultimo; *c*) che, se un uomo libero avesse sposato una schiava credendola in buona fede libera, i figli

maschi fossero liberi e le figlie femmine fossero schiave. Il *SC. Plancianum,* dell'età di Vespasiano (n. 158), ed un senatoconsulto di proponente ignoto, dell'età di Adriano (n. 160), disciplinarono la delicata ipotesi dell'accertamento del parto sia tra divorziati che tra gli stessi coniugi, ad evitare il pericolo dell'abbandono o della supposizione di parto. Un *SC. ad orationem Severi* e un *SC. ad orationem Antonini,* quest'ultimo del 206 d. C. ed entrambi *de donationibus inter virum et uxorem,* introdussero ipotesi di convalescenza delle donazioni tra coniugi (le quali erano di regola invalide), stabilendo tra l'altro che la *donatio* si avesse per convalidata quando il donante fosse morto senza averla revocata e senza aver mutato volontà.

(*d*) In materia di successione *mortis causa,* la *lex Iunia Vellaea testamentaria* del 28 d. C. (?) permise, tra l'altro, di istituire o diseredare i figli non ancora nati al momento della confezione del testamento purché venissero al mondo prima della morte del testatore. Alle formalità da osservarsi nella redazione delle *cerae* testamentarie provvide un *SC. Neronianum de testamentis.* Il famoso *SC. Neronianum de legatis* (60-64 a. C.) stabilì, tra l'altro, che un *legatum per vindicationem* invalido dovesse essere considerato, sussistendo i requisiti relativi, come un valido *legatum per damnationem* a carico dell'erede. Il *SC. Iuventianum* del 129 d. C. regolò l'*hereditatis petitio* dell'*aerarium,* con una disciplina che più tardi venne estesa alla *hereditatis petitio* ordinaria. Il *SC. Tertullianum,* dell'età di Adriano (n. 160), e il *SC. Orfitianum de hereditate* del 178 d. C. introdussero rispettivamente la successione *ab intestato* della madre ai figli e dei figli alla madre.

(*e*) In materia di rapporti assoluti, vanno ricordati alcuni provvedimenti limitativi dei diritti dei proprietari immobiliari: la *lex Iulia de modo aedificiorum urbis* del 18 a. C. (?), forse un tutt'uno con la *lex Iulia sumptuaria* (n. 156), che limitò lo spessore dei muri maestri e quindi l'altezza delle case, nonché due *SCC. de aedificiis non diruendis* (44-56 d. C.) intesi ad evitare la demolizione di edifici a scopo di lucro. La *lex Petronia de servis* del 61 d. C. (?) ridusse inoltre ai *domini* la facoltà di mandare indiscriminatamente *ad bestias* i loro servi.

(*f*) In materia di rapporti relativi, il *SC. Macedonianum,* del 69-70 d. C., per impedire che i *filii familiarum* contraessero mutui contando sulla morte dei padri e che pertanto si inducessero addirittura al parricidio (delitto di cui si macchiò, in effetti, un tal Macedonio), vietò di dare danaro a mutuo ai figli di famiglia e invitò

il pretore a denegare l'azione ai creditori o a concedere al mutuatario una *exceptio SC. Macedoniani*. Ma già una normativa del genere era stata introdotta, a quanto pare, da una *lex Claudia de aere alieno filiorum familiarum* del 47 d. C., che probabilmente colpiva con una semplice ammenda i contratti di mutuo in questione.

205. Di contro alla vitalità del *ius civile* e del *ius publicum* si pose sin dal sec. I d.C., come già si è detto (n. 193), una accentuata decadenza del *ius honorarium*. Agli inizi della fase adrianea il sistema onorario era ormai privo della capacità di accrescersi e di modificarsi. L'ultimo *novum edictum*, di cui si ha notizia, fu probabilmente emanato, durante la sua *praetura*, da Salvio Giuliano, il famoso giurista (n. 226).

La corrente dottrina romanistica ritiene, a questo proposito, che la estinzione del *ius honorarium*, ed in particolare del *ius praetorium*, sia stata ufficialmente coronata da una ' codificazione ' dell'*edictum praetoris*, che Adriano avrebbe commissionato, in una data imprecisata (che i più tendono a fissare intorno al 130 d. C.), precisamente a Giuliano. Dopo che questi ebbe raccolto e riordinato in un testo definitivo l'*edictum*, Adriano avrebbe provocato un *senatus consultum* normativo, con il quale sarebbe stato stabilito che l'editto non potesse essere ulteriormente modificato dai *magistratus* e che ogni nuova statuizione, che si rendesse necessaria in avvenire, spettasse esclusivamente al *princeps*.

Questo insegnamento è peraltro basato su notizie assai poco precise e attendibili. Nessuna testimonianza coeva noi abbiamo dell'asserita riforma di Adriano; anzi, non vi è nessun giurista classico, di età adrianea o successiva, che accenni alla redazione giulianea dell'editto. Non vi accenna Pomponio, allorché nel *liber singularis enchiridii* traccia un disegno storico delle fonti del diritto romano (n. 227); non Gaio, allorché nelle sue *institutiones* fa il quadro delle fonti di produzione dei ' *iura populi Romani* ' (n. 199); non alcun altro giurista (o storico, o letterato o altro) della stessa epoca. Un primo e vago riferimento al presunto editto giulianeo capita di rinvenirlo soltanto in un autore non giuridico, di epoca tarda (IV sec. d. C.) e di scarsa attendibilità, quale è Eutropio, il quale dice di Didio Giuliano, l'imperatore del 193 d. C., che fu ' *nepos Salvi Iuliani, qui sub divo Hadriano perpetuum composuit edictum* ». Tralasciando altre attestazioni dello stesso tipo e dello stesso scarso va-

lore, bisogna giungere sino a Giustiniano per ottenere qualche maggiore particolare su un fatto che, invece, tanta risonanza avrebbe dovuto sollevare, sin dal II sec. d. C., nel mondo giuridico romano. Ma anche quel che incidentalmente ci dice Giustiniano in alcune sue costituzioni non è né molto, né facilmente credibile. La fonte giustinianea più esplicita è la c. *Tanta* - Δέδωκεν (18), in cui, riservando all'iniziativa imperiale ogni futura integrazione o correzione dal materiale raccolto nei *Digesta* (n. 274), Giustiniano afferma che l'opportunità di far capo all'*interpretatio* del *princeps* era già stata segnalata da Giuliano, ' *legum et edicti perpetui suptilissimus conditor* ', ed aggiunge che il divo Adriano ' *in compositione edicti et senatusconsulto, quod eam secutum est, hoc apertissime definivit, ut si quid in edicto positum non invenitur, hoc ad eius regulas eiusque coniecturas et imitationes possit nova instruere auctoritas* '. Le sorprendenti divergenze che esistono tra il testo latino e quello greco della costituzione rafforzano l'impressione circa il carattere fantasioso (non raro in Giustiniano) di questa notizia, la quale deve aver preso spunto da ben altro e assai meno importante episodio verificatosi sotto il principato di Adriano.

Probabile, a nostro avviso, è solo che l'*edictum* del *praetor urbanus,* come ogni altro *edictum* magistratuale, sia andato inaridendosi e cristallizzandosi progressivamente, nel corso del I sec. d. C., a causa della concorrenza esercitata dal *ius novum* e dalla relativa *cognitio extra ordinem* (n. 209). Di pari passo col suo inaridimento avvenne il suo riordinamento, attraverso la caduta delle clausole più vecchie e la sistemazione delle clausole ancora in vigore, e ciò dipese essenzialmente dall'influsso giurisprudenziale, e particolarmente dall'attività dedicata dai giureconsulti classici, sopra tutto da Giuliano con i suoi *digesta* (n. 226), alla sistemazione del *ius honorarium.*

Non Salvio Giuliano, dunque, ma i *praetores* di varie generazioni provvidero, nell'età del principato, a sfrondare delle più vecchie clausole ed a riordinare sistematicamente l'*edictum*: opera che parallelamente svolsero, per i loro *edicta,* gli *aediles curules* e i *praesides* delle province senatorie. Quanto ad Adriano, può tutt'al più credersi che egli, con riferimento al suo *imperium proconsulare maius et infinitum,* abbia prospettato al *senatus* l'opportunità di fare un ' testo unico ' degli *edicta provincialia* (n. 143) e di subordinarne ogni modificazione o sviluppo all'autorità del *princeps,* il quale era oltre tutto l'autore unico degli *edicta* vigenti nelle province impe-

riali (n. 190). Che in tal senso ed entro questi limiti egli abbia potuto indirizzare al *senatus* una sua *oratio,* vale a dire la supposta *oratio Hadriani de compositione edicti* (*provincialis*): questo può credersi. Né stupisce che in età postclassica, essendo stata la *respublica* assorbita dall'*imperium* (n. 242), si sia potuta formare la strana leggenda di una ' codificazione ' *ex auctoritate principis* dell'editto pretorio e dell'editto degli edili curuli.

206. Comunque sia andata la vicenda dell'estinzione del *ius honorarium,* certo è che nel corso della fase adrianea, e particolarmente dopo il principato di Adriano, gli *edicta* dei *magistratus* giusdicenti si accrebbero di pochissime clausole nuove e rimasero sostanzialmente invariati. Se variazioni vi furono, esse furono solo nel senso di una semplificazione e razionalizzazione dei testi, da cui furono eliminate clausole ormai superate e di cui fu tentato un rudimentale riordinamento sistematico.

Lo stile subì modifiche molto caute e continuò quindi a risentire delle epoche diverse in cui le clausole erano state formulate, tra il sec. II a. C. e il sec. I d. C. Di più: l' *edictum* per antonomasia divenne quello del *praetor urbanus,* di cui quello del *praetor peregrinus* e quello dei *praesides* provinciali erano praticamente delle riproduzioni (n. 149). In breve, anche per la reazione esercitata su di esso dal carattere di unità e immutabilità assunto dall'*edictum provinciale* (n. 205), lo si considerò un testo normativo immutabile e lo si chiamò per eccellenza *edictum perpetuum,* non nel senso antico di editto annuale (n. 149), ma nel senso nuovo di ' eterno '. Appendice dell'*edictum perpetuum* del *praetor urbanus* fu considerato l' *edictum aedilium curulium* (cui corrispondeva, nelle sole province senatorie, l'*edictum quaestorum*).

L'*edictum perpetuum* non ebbe, si ripete, un organico sistema: è stato ben detto che il suo ' ordine ' sta nel disordine. Esso si componeva di una serie di *tituli,* che si susseguivano non per coerenza logica, ma in virtù di attrazioni esercitate da elementi più o meno superficiali e occasionali. Ogni *titulus* conteneva a sua volta un certo numero di *formulae* e di *clausulae,* ciascuna relativa ad un determinato tipo di fattispecie. In generale, ma non sempre, il *titulus* si apriva con la *formula* o le *formulae* appropriate alla tutela degli istituti del *ius civile,* che il *praetor* intendesse puramente e semplicemente applicare. Seguivano le vere e proprie *clausulae* (o *edicta*),

cioè i programmi di rimedî non previsti dal *ius civile* e, naturalmente, ciascuna era corredata dal testo della *formula* corrispondente.

Il testo dell'*edictum perpetuum*, nella sua sistemazione della fase adrianea, non ci è pervenuto: ne conosciamo solo, per riferimento letterale o per riferimento indiretto, un buon numero di formulazioni o di contenuti parziali. Tuttavia una ricostruzione induttiva altamente attendibile ne è stata operata (principalmente dal Lenel) utilizzando le palingenesi dei commentarî edittali redatti da alcuni giuristi classici: Giuliano (nei primi 58 *libri* dei suoi *digesta*: n. 226), Gaio (n. 228), Paolo (n. 231), Ulpiano (n. 232). Da questa ricostruzione risulta che i *tituli* dell'*edictum praetorium* erano in numero di 45, cui facevano seguito in appendice 4 *tituli* dall'*edictum aedilium curulium*. Dell'*edictum peregrinum* non rimane più traccia, evidentemente perché in età classica, col progressivo decadere della rilevanza di una distinzione tra romani e peregrini, esso fu sempre più conforme a quello del *praetor urbanus*. Dell'*edictum provinciale* (e dell'annesso *edictum quaestorum*) il commentario *ad edictum provinciale* di Gaio fa intendere e conferma che le differenze rispetto all'*edictum praetoris* dovevano essere assai scarse.

I 45 *tituli* (o 49, se si vuol tener conto del testo edilizio) possono essere suddistinti, seguendo l'ordine in cui si seguono nell'*edictum*, in cinque (o sei) *partes*. Basterà tuttavia uno sguardo anche sommario alla composizione delle varie parti per convincersi che la formazione, a dir così, ' alluvionale ' del testo edittale nei secoli ha spesso prevalso sulle esigenze più elementari di carattere sistematico e, sicuramente, non è mai stata dominata e soverchiata da quella ' sistemazione ' giulianea di cui parla la leggenda sulla codificazione (n. 205).

(*a*) La prima parte (tit. I-XIII) raccoglieva fondamentalmente i principî relativi all'impostazione del giudizio davanti al magistrato, cioè all'impostazione della fase processuale *in iure*. Vi si parlava: della giurisdizione municipale (I) e della giurisdizione in generale (II); dell'*editio actionis*, cioè della notifica dell'*actio* che si volesse intentare (III); del *pactum transactionis* con cui si poteva definire la lite (IV), ma per affinità di materia anche degli altri *pacta* e delle regole relative (' *de pactis* '); dell'*in ius vocatio*, cioè della citazione davanti al magistrato (V); della *postulatio actionis* che l'attore doveva fare *in iure* al magistrato (VI); del *vadimonium*, cioè della promessa di ricomparizione con cui il convenuto poteva ottenere il rinvio della udienza (VII); dei rappresentanti processuali (*cognitores*, *pro-*

curatores, defensores) e della spontanea *negotiorum gestio* (VIII); delle sanzioni contro i *calumniatores* (IX); dei provvedimenti di *in integrum restitutio* con cui il magistrato poteva favorire soggetti sforniti, o non più forniti, della possibilità di agire (X); della eventuale concorde remissione della lite, evitando il magistrato, ad un arbitro privato e dell'accettazione da parte di costui (*receptum arbitrii*), nonché, per attrazione, di ogni altra ipotesi di *receptum* (XI); delle *satisdationes* (XII); dei *praeiudicia,* cioè dei giudizi (permessi solo in taluni casi) che fossero intesi solo ad accertamenti preparatorî di un giudizio da svolgere separatamente (ed eventualmente in futuro (XIII).

(*b*) La seconda parte (tit. XIV-XXIV) trattava dei rimedi giudiziari regolari, tutti vincolati ai termini dell'*actus rerum,* cioè dei giorni non feriali in cui i giudici potevano essere chiamati a giudicare. Dopo un titolo *de iudiciis* (XIV) piuttosto raccogliticcio (*interrogatio in iure, insiurandum in iure delatum, actiones noxales* e via dicendo), si indicavano i numerosi rimedi relativi alla tutela dei rapporti assoluti (XV: *de his quae cuiusque in bonis sunt*), si regolavano le questioni connesse con le *res religiosae* (sottratte alla proprietà privata: XVI) e si passava a una serie di titoli afferenti sopra tutto ai rapporti relativi: *obligationes contractae* (XVII: *de rebus creditis*); *obligationes* a carattere commerciale, per esempio col *magister navis* o l'*institor* (XVIII); *obligationes* derivanti dai *contractus* del *ius civile novum* (XIX: n. 141); regole sulla restituzione della dote *soluto matrimonio* e sulle trattenute spettanti per i figli o per altri motivi (XX-XXI); *obligationes* derivanti dalla *tutela* (XXII); *obligationes* da *furtum* e delitti affini (XXIII); *obligationes* connesse col *patronatus* (XXIV).

(*c*) La terza parte (tit. XXV-XXXV) trattava dei rimedi giudiziari irregolari, o perché sommarî o perché implicanti il giudizio di speciali collegi di *recuperatores*. Vi si regolava la materia delle *bonorum possessiones* (XXV) e, per attrazione, dei *testamenta* (XXVI) e dei *legata* (XXVII). Seguivano tre brevi titoli dedicati a speciali rimedi a difesa della proprietà (XXVIII-XXX: *operis novi nunciatio, cautio damni infecti, actio aquae pluviae arcendae*). Chiudevano la serie i titoli (XXXI-XXXV) sui giudizi recuperatorî: *de liberali causa, de publicanis, de praediatoribus, de vi turba incendio ruina naufragio rate nave expugnata, de iniuriis.*

(*d*) La quarta parte (tit. XXXVI-XLII) era relativa alle conseguenze della *sententia iudicis,* cioè alla sua efficacia e ai mezzi of-

ferti per garantirla. In particolare vi si parlava della *res iudicata* e dei suoi effetti, della *missio in possessionem*, della procedura concorsuale connessa alla *venditio bonorum* (n. 203).

(*e*) La quinta parte (tit. XLIII-XLV) raggruppava gli *interdicta*, le *exceptiones*, le *stipulationes praetoriae*.

(*f*) L'appendice edilizia, in quattro titoli, disciplinava le ipotesi della vendita di schiavi, della vendita di bestiame, del divieto di lasciare incustodite le *ferae bestiae*, di alcune *stipulationes* analoghe a quella *praetoriae*.

§ 33. — IL « IUS NOVUM »

SOMMARIO: 207. Il *ius novum* e le sue componenti. — 208. La *cognitio extra ordinem* del *senatus* e dei *magistratus*. — 209. L'evoluzione dell'attività *extra ordinem* dei *principes*. — 210. La *cognitio* dei *principes* in materia criminale. — 211. Segue. Le principali figure di *crimina extraordinaria*. — 212. La *cognitio* dei *principes* nelle liti private. — 213. L'evoluzione *extra ordinem* del *ius privatum*.

207. La concezione del *ius novum* si profilò ed affermò in Roma di pari passo con l'estinguersi della vitalità dei sistemi del *ius vetus*. Le sue premesse furono dunque poste nel corso della fase augustea, mentre solo nella successiva fase adrianea del periodo classico si maturarono le condizioni per il suo trionfo.

Ma bisogna guardarsi dagli equivoci. A parte il fatto che la individuazione esplicita del *ius novum* (o *extraordinarium*) anche nella giurisprudenza adrianea fu piuttosto incerta e sporadica, il *ius novum* non va comunque storiograficamente ricostruito come una sorta di nuovo ' sistema ' giuridico venuto ad aggiungersi (ed a far concorrenza) agli antichi sistemi del *ius civile* e del *ius publicum* da un lato, del *ius honorarium* dall'altro. Non bisogna dimenticare, infatti, che nel corso dell'età classica si verificò la formazione progressiva di un concetto unitario dell'ordinamento giuridico (n. 197). Sicché il *ius novum*, sorto appunto nell'àmbito di questo processo evolutivo, non ebbe per suoi termini di raffronto i vecchi e ormai superati sistemi giuridici. Esso si pose in contrapposto alle vecchie istituzioni (a tutte le istituzioni del *ius vetus*), quali che ne fossero le origini qualificanti, come il complesso delle nuove fonti di produzione, e quindi dei nuovi istituti dalle stesse scaturiti, facenti capo, direttamente o indirettamente, ai poteri del *princeps rei publicae*.

È bene avvertire che la nostra impostazione del problema ricostruttivo del *ius novum* non è quella corrente. Anzi, per verità, la dottrina dominante (anche perché scoraggiata dalla accennata rarità dei riferimenti che si rinvengono nelle fonti) tende ad escludere la configurabilità del *ius novum*. Gli interventi innovatori, sia pur diretti e sia pure *extra ordinem*, dei *principes* sono da essa qualificati come sviluppi, sia pure anomali, dei vecchi e tuttora (per essa) perduranti sistemi del *ius civile* (integrato dal *ius publicum*) e del *ius honorarium*; a sostegno di che si cita il fatto, innegabile, che i giuristi dell'età severiana ancora fondavano la loro produzione scientifica su vaste trattazioni *iuris civilis* (o per meglio dire, *ad Sabinum*) e su altrettanto vasti commenti *ad edictum*. A noi sembra, peraltro, che in tal modo la dottrina dominante tenda a confondere l'atteggiamento (indubbiamente tradizionalistico e quietistico) della giurisprudenza classica con la realtà storica del mondo giuridico classico, ed in particolare di quello della fase adrianea, rispetto al quale l'attività e il pensiero dei giuristi si pongono solo come una componente, e nemmeno come la componente più importante. D'altra parte, se è innegabile che la giurisprudenza classica non seppe rinunciare alle inquadrature formali dei *libri iuris civilis* e di quelli *ad edictum*, è altrettanto vero, e molto più significativo, che la stessa giurisprudenza, come abbiamo più volte sottolineato, superò nella sostanza la distinzione tra i vecchi sistemi attraverso la concezione unitaria del *ius* e non mancò mai di accentuare puntigliosamente, nella esposizione degli istituti, il *quid novi* rappresentato dagli interventi imperiali. Molto più proprio dal punto di vista storiografico ci sembra, dunque, l'indirizzo di quella minoranza di romanisti che, pur con forti variazioni dall'uno all'altro (e con differenze più o meno sensibili di ciascuno rispetto al nostro modo di pensare), convengono nel convincimento che le radici della netta distinzione tra *iura* (*vetera*) e *leges* (*novae*), che avrebbe caratterizzato il successivo periodo postclassico (n. 254), siano rintracciabili in una distinzione classica del *ius Romanorum* in *vetus* e *novum*.

A nostro avviso, e per meglio chiarire la nostra tesi, le caratteristiche fisionomiche del *ius novum* classico furono due: la provenienza dei nuovi istituti (o delle innovazioni ai vecchi istituti), per via diretta o per via indiretta, dalla volontà normativa del *princeps*; la realizzazione dei diritti scaturenti da tali fonti mediante *cognitio extra ordinem*, cioè a mezzo di procedure estranee all'*ordo iudiciorum publicorum et privatorum* così come definito dalle *leges*

Iuliae iudiciariae (n. 202 e 203). Queste caratteristiche si ravvisano appieno, come già abbiamo avvertito, solo nella fase adrianea, allorché: *a*) le *constitutiones principum* furono considerate surrogatorie della *lex publica* (n. 199) e apertamente si affermò che '*quod principi placuit, legis habet vigorem*'; *b*) delle fonti tipiche del *ius vetus* l'unica sopravvissuta e (scarsamente) operante fu il *senatusconsultum,* ma sostanzialmente trasformato in *oratio principis,* cioè in fonte indiretta della normazione imperiale (n. 201); *c*) anche il *ius publice respondendi* decadde ed i giuristi passarono a compiere opera attiva, ai fini della evoluzione del diritto, solo nell'àmbito del *consilium principis* (n. 200); *d*) la *cognitio extra ordinem* fece capo, come suprema istanza, esclusivamente alla volontà del *princeps.*

La fase augustea fu teatro dei prodromi dell'assetto adrianeo del *ius novum.* Prodromi che, appunto perché tali, presentarono, rispetto alle sistemazione definitiva, note innegabili, e del resto assai interessanti, di variazione o di caratterizzazione soltanto approssimata.

208. Tra i prodromi di età augustea del *ius novum* classico e adrianeo va sopra tutto indicata la *cognitio extra ordinem* esercitata, in quella fase del periodo classico, dal *senatus* e da taluni *magistratus.* Si trattò di attività giurisdizionali estranee alle regole dell'*ordo iudiciorum publicorum et privatorum,* anticipatrici quindi della *cognitio extra ordinem* (imperiale) della fase adrianea. La loro caratteristica fu, dal punto di vista formale, quella di far capo all'autorità inappellabile, cioè all'autonomia del senato o dei magistrati competenti. Nella realtà, peraltro, dietro le quinte si tenevano i *principes,* i quali, anche quando non avevano addirittura creato quelle giurisdizioni speciali, influirono largamente su di esse, già prima di compiere il passo ulteriore del loro assorbimento nella *cognitio extra ordinem* imperiale.

(*a*) Nel campo della giustizia criminale, la *cognitio extra ordinem* si sviluppò sin dall'inizio con molto rigoglio, principalmente perché la procedura delle *quaestiones perpetuae,* costituente l'*ordo iudiciorum publicorum* ai sensi della *lex Iulia* relativa, era una procedura rigidamente sboccante in pene fisse stabilite dalla legge.

Fuori dei limiti delle *quaestiones* la *coërcitio* magistratuale dei tempi della *respublica* nazionale (n. 42 e 134) era rimasta formalmente intatta, con possibilità di esplicarsi largamente e di risolversi

in pene adeguate alla gravità maggiore o minore dei fatti criminosi, al concorso di circostanze aggravanti o attenuanti, alla condizione sociale dei rei (*honestiores* o *humiliores*). Teoricamente essa era sempre limitata dal diritto di *provocatio ad populum*, ma sin dai tempi della crisi della *respublica* nazionale, nel decadimento dei *comitia*, l'istituto era praticamente desueto ed in luogo del processo comiziale si era profilato, per i casi più gravi (delitti contro lo stato), il sistema dell'intervento giudiziale del *senatus*, il quale, su richiesta dei magistrati inquirenti, partecipava all'istruzione e dava il suo parere sulla decisione della causa. D'altra parte, come già abbiamo segnalato (n. 202), nelle province, sia imperiali che senatorie, la *cognitio extra ordinem* dei *praesides* (e dei subalterni dagli stessi eventualmente incaricati) era largamente diffusa, anzi essa era di rigore per i *crimina* implicanti la pena di morte.

La *cognitio extra ordinem* inquisitoria, magistratuale o senatoriale che fosse, non ebbe, insomma, bisogno di particolari impulsi per affermarsi, anzi per riaffermarsi, nel periodo della *respublica* universale romana. Ritornò agevolmente, col favore dei *principes*, a quella importanza preminente che aveva avuto in antico ed intaccò sinanche, progressivamente, le attribuzioni delle *quaestiones perpetuae*, le quali si limitarono ad occuparsi dei rispettivi *crimina* solo se ed in quanto fossero stati compiuti da *cives Romani* entro l'angusto *pomerium* cittadino e i suoi immediati dintorni.

(*b*) Nel campo della giustizia privata, la *cognitio extra ordinem* si sviluppò con maggiore cautela e agì essenzialmente, attraverso il ripudio della distinzione del processo in due fasi, *in iure* e *apud iudicem*, e la instaurazione di una procedura più sbrigativa e autoritaria. Due le caratteristiche di essa: *a*) il giudizio non era condizionato al buon volere del convenuto di subirlo (procedendo alla *litis contestatio*), ma all'attore era riconosciuto il potere di ottenerlo anche senza il beneplacito della controparte, che in tal caso era giudicata in *contumacia*; *b*) il giudizio era compiuto nella sua interezza dal magistrato adìto, che giudicava in diritto ed in fatto, con ampî poteri di *inquisitio*.

Le ragioni per cui si ricorse a questo nuovo tipo di procedura sono da vedersi: a volte, nella necessità di decidere in modo sommario e rapido talune questioni di rilevante importanza sociale; altre volte, nell'opportunità di affidare a speciali magistrati il giudizio su taluni istituti di nuovo conio (e, a dir così, nettamente antitradizionali) prevalentemente fondati su iniziative dei *principes*.

Così, ad esempio, per realizzare le pretese dell'*aerarium* sui *bona vacantia vel caduca* (n. 204) sembrò utile che la materia fosse affidata ai *praetores aerarii* di recente istituzione (23 a. C.); quando Augusto confortò con la sua *auctoritas* l'istituto del *fideicommissum* (n. 213) delle delicate questioni relative si occuparono i *consules* (più tardi sostituiti dallo speciale *praetor fideicommissarius*); furono ancora i *consules* (ben prima dello speciale *praetor tutelaris*) a risolvere certe questioni tra *pupilli* e *tutores*; e si potrebbe continuare. Precisazioni maggiori non sono possibili perché le tracce della fase augustea risultano, ai nostri occhi, ampiamente coperte da quella della fase adrianea.

209. L'attività *extra ordinem* dei *principes* ebbe, in età adrianea, carattere normativo, cioè sostitutivo delle *leges publicae,* e carattere ordinativo, cioè sostitutivo della giurisdizione in materia civile e criminale. Di questo quadro vasto e complesso non è possibile rendersi pienamente conto, se non si individua il processo di formazione dello stesso, quale si realizzò lungo l'arco della fase augustea.

L'analisi della fase augustea permette di precisare che l'attività dei *principes* in materia giuridica ebbe a riconnettersi, in realtà, con tre fondamenti distinti: la qualifica giuridica di *magistratus,* l'*imperium proconsulare maius et infinitum* e, infine, la generica *auctoritas* sociale del *princeps.* Di qui derivarono tre diversi tipi di intervento dei *principes* nel campo del diritto.

(*a*) I *principes* intervennero, in primo luogo, ai fini dell'applicazione del diritto, sulla base degli *imperia* magistratuali, ordinari e straordinari, loro attribuiti: sia come titolari di *imperia* sulle *provinciae* cd. imperiali, sia come comandanti militari, sia come *consules,* quando rivestirono il consolato. Sarebbe difficile fornire un quadro completo delle molteplici attività *extra ordinem* esercitate da essi in materia. Esse collimarono, in sostanza, con l'azione degli altri *magistratus,* salvo che assunsero un rilievo pratico assai più notevole.

Le forme cui i *principes* ricorsero furono, ovviamente, quelle usuali, e in particolare quella dei *decreta* (*magistratuum*): decisioni normative o ordinative *ex imperio,* spesso prive di motivazione. Un tipo speciale di provvedimento fu reso, peraltro, necessario dal fatto che nelle mani del *princeps* si concentravano troppe attribuzioni perché egli potesse esplicarle tutte da solo. Esso fu il *man-*

datum, vale a dire un incarico (analogo al *mandatum* del *ius privatum*) a funzionarî civili o militari dipendenti, quali i *praesides* delle *provinciae* cd. imperiali o i *legati legionum,* di compiere certe attività per conto del *princeps,* vero titolare dell'*imperium.* Mediante *mandata,* ad esempio, i *principes* dettero spunto alla formazione del *privilegium* del cd. *testamentum militis,* atto testamentario esente da formalità, che fu permesso, in deroga al diritto vigente, ai militari (i quali erano per gran parte poco esperti di diritto, anche perché di estrazione provinciale).

(*b*) Come titolari dell'*imperium proconsulare maius et infinitum,* conferito loro a titolo vitalizio mediante un'apposita *lex publica,* i *principes* ebbero la potestà di emanare provvedimenti (*decreta*), sia ordinativi che normativi, nei limiti delle loro attribuzioni, con efficacia sovraordinata a quella di ogni altro provvedimento di governo, che non fosse una *lex publica.* Del che non solamente ci fa certi una esplicita dichiarazione di Gaio, il quale attesta che '*unquam dubitatum est, quod id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat*', ma ci dà altresì conferma il fatto che l'*edictum praetoris* annoverò, sin dalla fase augustea, gli '*edicta decreta principum*' tra gli atti facenti vece di legge.

I *decreta* del *princeps* in quanto tale si dissero anche, con termine complessivo e generico, *constitutiones principales.* L'intima analogia con le *leges datae* (n. 133) invita a non stupirsi se le *constitutiones,* e particolarmente quelle a carattere normativo, furono anche denominate, talvolta, '*leges*'. La loro efficacia, era contenuta, ovviamente, dai limiti stessi, di materia e di tempo, dell'*imperium proconsulare maius et infinitum* vitalizio. Queste limitazioni furono fortemente sentite per buona parte della fase augustea; ma, almeno quanto ai limiti di tempo, già verso la fine del sec. I d. C. le *constitutiones* dell'un *princeps* si solevano ritenere tacitamente e collettivamente confermate dal successore, quando questi non le abrogasse esplicitamente.

Le *constitutiones principum* in senso proprio e tecnico furono delle seguenti tre specie: *a*) *decreta* (*principum*), che erano analoghi ai *decreta magistratuum*; *b*) *edicta ad praesides provinciarum,* che erano istruzioni generali, formulate solitamente in tono di consiglio o di desiderio ('*placet*', '*arbitor*', '*censeo*'), relative ai criteri che i governatori delle *provinciae,* senatorie e imperiali, avrebbero dovuto seguire nella direzione delle medesime; *c*) *epistulae,* che erano anche esse istruzioni e consigli ai *magistratus* o ai funzionari im-

periali, ma rilasciate a titolo di risposta alle interrogazioni da questi formulate.

(*c*) Influenza altissima ebbero infine i *principes* sull'evoluzione del'ordinamento giuridico anche per il solo fatto di essere portatori di un'*auctoritas* sociale da tutti riconosciuta. Pur senza avere inizialmente forza obbligatoria, gli interventi dei *principes* furono, nel campo sociale, numerosi e praticamente decisivi. Sopra tutto essi si concretarono: nel rilascio di distinzioni onorifiche (come, ad esempio, quella del *respondere ex auctoritate principis*: n. 200), nella emanazione di pareri giuridici su richiesta di privati, nella *cognitio* extragiurisdizionale di controversie tra privati. Con i loro pareri giuridici i *principes* svolsero, col tempo, una concorrenza sempre maggiore ai giureconsulti rispondenti; con la *cognitio* delle liti, talvolta già decise dai magistrati e dai giudici, ma tuttavia rimesse loro con *appellatio* delle parti, essi esercitarono una singolare concorrenza alla giustizia statale, che venne ad essere sempre più svalutata praticamente.

Particolarmente in questo settore fu rilevante la differenza della fase adrianea rispetto a quella augustea. Nella fase adrianea, infatti, pareri e decisioni del *princeps* divennero giuridicamente vincolanti, con carattere cioè di *constitutiones principales,* per le parti e per i giudici. I pareri erano espressi mediante *rescripta* o *subscriptiones,* che erano i *responsa* formulati dal *princeps* alle richieste dei privati: i *rescripta* venivano segnati, a cura della cancelleria *a libellis,* sul margine stesso dei *libelli* presentati dai privati. Le decisioni erano manifestate mediante *sententiae* (anche dette *decreta*), che erano sommariamente motivate e venivano redatte e pubblicate dalla cancelleria *a cognitionibus*.

210. La *cognitio extraordinaria* in materia criminale subì, nella fase adrianea, un processo di riorganizzazione unitaria. Le *quaestiones perpetuae,* pur senza essere abolite, vennero praticamente messe del tutto da parte e la stessa *cognitio extraordinaria* del *senatus* concretamente decadde, sino a limitarsi ai *crimina* di carattere politico commessi da *magistratus* e *senatores*. Rimase, dunque, praticamente sola la *cognitio extra ordinem* del *princeps,* fondata sul suo *imperium proconsulare maius et infinitum* o, in Roma, sulla *tribunicia potestas*. Per delegazione del *princeps* essa fu esercitata dai

funzionarî dipendenti, e principalmente dal *praefectus urbi*, dal *praefectus vigilum* e, nelle *provinciae*, dai *praesides*.

Con l'andar del tempo si concretarono e si chiarirono le linee caratteristiche del nuovo sistema repressivo e si specificarono altresì le varie figure di *crimina* perseguiti *extra ordinem* dall'autorità. Si parlò, pertanto, di *crimina extraordinaria* e di relative *poenae extra ordinem*, creandosi finalmente un sistema punitivo articolato e complesso, quale Roma non aveva mai in precedenza avuto.

Come già si è accennato, l'iniziativa della *cognitio extra ordinem* criminale spettò esclusivamente all'autorità, che agiva o su denunzia privata (*accusatio, delatio*) o su rapporto degli ufficiali subalterni incaricati della polizia. All'autorità spettò, altresì in linea esclusiva, l'*inquisitio* dei fatti e la comminazione discrezionale della *poena extra ordinem* adeguata. Le direttive dei *principes* in proposito furono nel senso che non bastasse accertare la materiale commissione del fatto criminoso da parte dell'imputato, ma si dovesse stabilire, altresì, se il fatto fosse stato commesso con la coscienza e la volontà di compiere un crimine (*dolo malo, sponte, consultato*); anzi doveva analizzarsi ulteriormente, ai fini dell'applicazione della *poena* adeguata, il grado di intensità del *dolus*, se maggiore o minore, ed ogni altra circostanza di tempo, di luogo, di persona atta a mettere in luce esatta la responsabilità psichica, oltre che materiale, dell'imputato.

Di qui una gamma complicatissima di *poenae extra ordinem*, che andavano: dai *summa supplicia* (morti ignominiose: *crucifixio, damnatio ad bestias*); alla semplice *poena capitis* per decapitazione o strangolamento; ai lavori forzati (*damnatio ad metalla*, cioè nelle miniere di stato, ecc.), determinativi della riduzione del condannato in schiavitù (*servitus poenae*); all'*exilium*; alla *deportatio in insulam*, soggiorno coatto in una località isolata, con conseguente *ademptio civitatis* e *bonorum*; alla *relegatio in insulam*, analoga alla precedente ma non implicante perdita della cittadinanza e confisca di beni; alla fustigazione (*fustium ictus*); alla *ademptio bonorum*, cioè alla confisca del patrimonio; e infine a varie pene minori o accessorie, di carattere pecunario (*mulctae*) o di altra natura (interdizione di diritti). Non fu contemplata come *poena* la reclusione; si ammise e si praticò, invece, la carcerazione preventiva (*custodia reorum*) in attesa di giudizio.

Imputabili furono considerati, in taluni casi, anche le *feminae* e persino i *servi*, che vennero pertanto sottratti a ciò che era rimasto del *ius vitae ac necis* del *paterfamilias*. Viceversa furono riconosciuti

sempre più largamente casi di inimputabilità (o di ridotta imputabilità) *ad personam,* in relazione ai privilegi personali elargiti dal *princeps* o alla condizione di *honestior.*

La *cognitio* era svolta integralmente dal funzionario preposto alla stessa, senza ricorso a giurie. La sentenza era di per sé definitiva. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il processo non si fosse svolto direttamente davanti al *princeps,* si poteva rivolgere a questi un'*appellatio,* acché riesaminasse la questione ed eventualmente annullasse o riducesse la condanna. L'*appellatio* al *princeps,* che poteva essere prodotta anche nei confronti della sentenza dei *magistratus,* non era però un diritto del condannato, ma una grazia da lui chiesta al *princeps,* il quale poteva dunque anche non concederla.

211. Le varie figure di *crimina extraordinaria* si svolsero principalmente sulla base dell'analogia con quelle previste dalle *leges* sulle *quaestiones perpetuae* (n. 202). Rimasero, cioè, in generale, le vecchie terminologie, ma si moltiplicarono e si complicarono le ipotesi criminose con esse designate, ricorrendosi, per la giustificazione delle condanne, tanto alle *leges* ed ai *senatusconsulta* quanto alle fonti tipiche del *ius novum.*

(*a*) Il *crimen repetundarum* si ampliò sino a ricomprendere ogni sorta di malversazioni dei pubblici funzionarî o anche di privati investiti di pubbliche funzioni (accusatori, testimonî ecc.). La pena normale era della *deportatio,* con in più l'obbligo della restituzione del *quadruplum.* Figura affine, introdotta da costituzioni imperiali, fu il *crimen concussionis,* consistente nell'estorsione di danaro effettuata da *magistratus* o funzionarî con minaccia di compiere o non compiere atti di ufficio. La pena di questo *crimen* fu più grave e per gli *humiliores* arrivò sino alla morte.

(*b*) Il *crimen maiestatis* divenne un catalogo amplissimo di ipotesi di attentati contro il governo, e particolarmente contro il *princeps,* commessi sia da pubblici funzionarî che da privati: insubordinazione, fellonia, passaggio al nemico, falso giuramento o rifiuto di giuramento *in verba principis* (caso caratteristico dei cristiani), *perduellio* in senso stretto (alto tradimento) ecc. Pena normale divenne, nell'età dei Severi, la *poena capitis,* attuata per gli *humiliores* attraverso la vivicombustione o l'esposizione alle belve. Del condannato si procedeva all'*ademptio bonorum* e alla *damnatio memoriae.*

(*c*) *Il crimen vis,* che la *lex Iulia de vi* aveva distinto a se-

conda che si trattasse di *vis publica* o di *vis privata* (n. 202), subì notevoli estensioni, tra cui possono ricordarsi: il rifiuto dell'autorità di dar corso all'appello interposto dal condannato, la rapina commessa in occasione di naufragio e, notissimo, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni commesso dal creditore, che '*id quod deberi sibi putat non per iudicem reposcit*' (*decretum divi Marci Aurelii*). Le pene erano assai varie, graduate cioè secondo la gravità delle singole figure: si andava da una semplice sanzione pecuniaria a favore della vittima (per l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni) sino alla crocifissione o alla *damnatio ad bestias* disposta (almeno per gli *humiliores*) in ordine alla ipotesi di *seditio*.

(*d*) Il *crimen sodaliciorum* perse di importanza con la decadenza delle assemblee elettorali. Viceversa fu considerato *crimen*, punito a titolo di *vis publica*, l'appartenenza a *collegia illicita*, non autorizzati dal *senatus* o dal *princeps*.

(*e*) Anche il *crimen ambitus* perse di importanza con il decadere delle assemblee elettorali, ma a titolo di *ambitus* furono punite alcune ipotesi nuove, quale la iterazione illecita di una magistratura e la pressione esercitata dalle parti sul giudice criminale.

(*f*) Il *crimen peculatus* subì pochi ampliamenti rispetto al regime della *lex Iulia*. La pena ordinaria fu la *deportatio in insulam*.

(*g*) Molte nuove ipotesi accolse in sé il *crimen homicidii*, che fu duramente punito. È interessante notare, a questo proposito, che sin da Augusto era stata ripristinata per la ipotesi di *parricidium* (intesa ormai esclusivamente come uccisione del padre) la terribile *poena cullei* arcaica. Ma ancor più importante è segnalare la moltiplicazione delle ipotesi criminose cui gradatamente si pervenne: uccisione intenzionale di uno schiavo, castrazione di liberi o di schiavi, somministrazione di *pocula amatoria* o *abortionis*. Alla pena dell'*homicidium*, e più precisamente alla *deportatio in insulam*, venne anche condannato il giudice che avesse accettato danaro per pronunciare una condanna a morte.

(*h*) Il *crimen falsi* fu oggetto di particolare persecuzione e di molteplici estendimenti anche dopo il *SC. Libonianum* e un *edictum Claudii* di poco posteriore. La gamma delle ipotesi relative fu assai varia, andando dal falso documentale (e in ispecie da quello testamentario) al falso in pesi e misure, alla supposizione di parto, all'uso di nome falso, al millantato credito, alla infedeltà del depositario di documenti ecc. La pena era normalmente la *deportatio in*

insulam; per gli *humiliores* la crocifissione o la *damnatio in metallum*.

(*i*) Il *crimen plagii* divenne progressivamente relativo ad ogni abuso nell'esercizio della *dominica potestas* sugli schiavi altrui o proprî, ed a maggior ragione all'atteggiarsi a *dominus* di un uomo libero. La pena ordinaria fu la *relegatio in insulam* con l'*ademptio dimidiae partis bonorum* per gli *honestiores*, la *damnatio in metallum* per gli *humiliores*.

(*l*) Il *crimen calumniae* fu portato a ricomprendere, accanto all'accusa dolosamente falsa, l'accusa o la denunzia colposamente falsa. Pena ne fu quella stessa cui aveva corso pericolo di soggiacere la vittima della calunnia. Figure connesse alla *calumnia* furono il *crimen receptatorum*, consistente nel favoreggiamento di reato, il *crimen effractionis*, consistente nell'evasione dal carcere preventivo.

(*m*) Molti altri *crimina* si vennero creando, soprattutto attraverso la irrogazione di *poenae publicae extra ordinem* ad atti originariamente considerati come illeciti privati dal *ius civile* o dal *ius honorarium*. Così avvenne per parecchie ipotesi di *iniuria*, delle quali, del resto, già alcune (la *pulsatio*, la *verberatio*, il *vi domum introire*) erano state sottoposte a sanzione pubblica dalla *lex Cornelia de iniuriis*: tali nuove ipotesi furono la diffusione di libelli diffamatori (*libella famosa*), le offese al pudore di donne e fanciulli, il vilipendio altrui, l'offesa a persone altolocate (*iniuria atrox*). *Crimina extraordinaria* divennero anche l'*abigeatus*, furto di bestiame in mandrie, l'*expilata hereditas*, furto di *res hereditariae* prima dell'accettazione, il *sepulchrum violatum* e il furto con scasso o in luoghi esposti al pubblico.

(*n*) Altre figure criminose furono, infine: il *sacrilegium*, furto di *res sacrae* o *religiosae*; l'abuso o l'alterazione di opere pubbliche; il *crimen termini moti*, consistente nella rimozione di pietre di confine tra le proprietà private; il *crimen annonae*, costituito dall'incetta di derrate a scopo di rialzo dei prezzi relativi; il *crimen stellionatus*, relativo a varie specie di truffe e raggiri ai privati.

212. L'organizzazione unitaria della *cognitio extra ordinem* delle liti private si svolse, nel passaggio dalla fase augustea alla fase adrianea del periodo classico, parallelamente, e sotto molti aspetti conformemente, al processo di organizzazione unitaria della *extraordinaria cognitio* in materia criminale (n. 210). Il *princeps* divenne

anche in questo campo il *cognitor* supremo e inappellabile di ogni questione.

Sia chiaro. L'assetto adrianeo della *cognitio extra ordinem* non significò abbandono della *cognitio ordinaria,* rappresentata dalla vecchia procedura *per formulas.* Questa rimase ancora applicata in Roma e in Italia e, sebbene su scala meno vasta, fu praticata anche nelle *provinciae senatoriae,* servendo egregiamente allo scopo della decisione delle controversie in primo grado. Nelle *provinciae* imperiali e, dopo l'istituzione dei *iuridici* (n. 173), nello stesso territorio italico, la *cognitio extra ordinem* prevalse, invece, ben presto, anche per le prime istanze, sull'*ordo iudiciorum privatorum.* Comunque, al di sopra della *cognitio* di primo grado, *ordinaria* o *extraordinaria,* era ammessa in ogni caso la *cognitio extra ordinem* del *princeps* o dei suoi delegati, su *appellatio* della parte soccombente: *cognitio,* che non era più considerata in nessun caso di carattere extragiuridico, ma era provveduta della piena efficacia di eliminare il primo giudicato e di sostituirvene un altro definitivo.

Il giudizio privato *extra ordinem* poteva essere iniziato, da chi vi avesse interesse (cioè dall'attore), in due modi: mediante *denuntiatio* o mediante *evocatio.* La *denuntiatio* era l'invito, scritto o anche orale, che l'attore rivolgeva direttamente al convenuto affinché comparisse davanti al giudicante in una certa udienza; ma ovviamente era facile al convenuto non tenerne conto e quanto meno ritardare la trattazione della causa. L'*evocatio,* che finì per prevalere sull'altro sistema, era un ordine di comparizione ad udienza fissa che al convenuto era indirizzato, su istanza dell'attore, dallo stesso giudice. Se ne praticavano tre tipi: la *evocatio denuntiationibus,* che altro non era se non una *denuntiatio* corredata dal provvedimento del giudice (cd. *denuntiatio ex auctoritate*); la *evocatio litteris,* che era costituita da un ordine scritto dell'autorità, rimesso alla controparte dall'attore che l'aveva impetrato; la *evocatio edictis,* che era un provvedimento emesso dal giudicante e rimesso al convenuto a cura del suo stesso ufficio. Ovviamente l'autorità non rilasciava il provvedimento di comparizione alla leggera, ma solo dopo aver sommariamente apprezzato la serietà della questione sollevata dall'attore.

Se il convenuto non compariva alla *sessio pro tribunali* stabilita (o, in provincia, al *conventus* fissatogli), il giudicante, ove ritenesse ingiustificata la sua assenza, lo dichiarava *contumax*, cioè recalcitrante al regolare corso della giustizia, e ordinava procedersi egualmente, in *contumacia* di lui: il che significava che il convenuto, sin

quando non si rendesse presente, era privo della possibilità di *se defendere* nei modi opportuni ed era rimesso perciò, per la decisione, al giudizio che il *cognitor* avrebbe pronunciato sugli elementi di fatto e di diritto addotti dall'attore.

Lo svolgimento del processo era semplice, privo al massimo di formalismi, essenzialmente orale. Rarissima era l'ipotesi che le parti presentassero deduzioni scritte (*libelli*), ed appunto perciò era largamente praticata, a cura della cancelleria del *cognitor*, la verbalizzazione (sia pur sommaria) delle fasi del contraddittorio (*acta iudicii*). Il *cognitor* giudicava in diritto e in fatto, assumendo di regola egli stesso le prove addotte dalle parti. Tuttavia, nei casi più complessi, egli poteva delegare al compimento di specifiche funzioni processuali (o anche di tutto il giudizio) persone di sua fiducia e a lui subordinate, in veste di *iudices dati* o *iudices pedanei* (cioè, letteralmente, seduti ai suoi piedi). Il duello degli argomenti tra le parti, proprio a causa della mancanza di una 'regola di giudizio' fissata preventivamente (quale era invece il *iudicium* del processo formulare), era aperto a tutte le iniziative ed eventualmente a tutte le sorprese, dall'inizio alla fine del dibattimento: attore e convenuto sentirono pertanto il bisogno, in maniera molto più accentuata che non nel sistema dell'*ordo iudiciorum privatorum*, di farsi assistere momento per momento da *advocati* (o *causidici*), i quali non fossero semplici retori ma in certo qual modo sperimentati giuristi. Fu alle sottigliezze ed alle cautele poste in opera dalle parti e dai loro difensori che il processo *extra ordinem* dovette, sopra tutto sul finire della fase adrianea, una certa sua tendenza a complicarsi e ad articolarsi in mosse e contromosse sempre più sottili, che lo avviarono a passare dall'impostazione orale a quella scritta, la quale ultima sarebbe prevalsa in periodo postclassico.

La *sententia*, pronunciata dal giudicante non era vincolata, come nell'*ordo iudiciorum privatorum*, alla regola della *condemnatio pecuniaria*. Ove non fosse pronunciata l'*absolutio* del convenuto, la regola era invece quella della *condemnatio in ipsam rem*, vale a dire della condanna del convenuto alla precisa prestazione dovuta (per esempio, alla restituzione della cosa contestata) più il sèguito delle spese processuali (*sumptus litis*). I poteri di cui il giudicante disponeva erano tali da rendere relativamente facile la esecuzione del giudicato sulla persona del soccombente o sul suo patrimonio.

L'*appellatio* (o *provocatio*), per tutte le sentenze ordinarie o straordinarie, era rivolta al *princeps* ed aveva per scopo la riforma

del provvedimento impugnato (di cui la esecuzione era sospesa sino alla decisione sull'appello). Ma il più delle volte l'*appellatio* era indirizzata anzi tutto al *praefectus urbi* o al *praefectus praetorio*: contro le sentenze di costoro si ricorreva finalmente, in terza istanza, al *princeps*. Non è a credere, peraltro, che le parti soccombenti appellassero con molta frequenza al *cognitor* superiore: il reclamo doveva essere prodotto entro brevi termini presso il giudicante che aveva emesso la *sententia*, ed era subordinato all'*appellationis receptio* (che il *cognitor* poteva rifiutare *in limine* per manifesta infondatezza). In caso di rigetto, l'appellante era gravato dei *sumptus litis* e di penalità pecuniarie. Ce n'era più che a sufficienza per trattenere i soccombenti in primo grado dalla corsa alle impugnazioni.

213. Un quadro dell'evoluzione del *ius privatum* per effetto del *ius novum* nel periodo classico implicherebbe la necessità di passare in rivista tutti gli istituti del *ius civile*, del *ius publicum* e del *ius honorarium* (n. 129-131, 141, 204), perché tutti indistintamente furono, quale più quale meno, influenzati dagli interventi normativi e sopra tutto ordinativi *extra ordinem*. Ci limiteremo perciò, qui di seguito, a segnalare qualche caso tra i più rilevanti, a prescindere da quelli già precedentemente indicati (n. 208).

(*a*) In materia di soggetti giuridici, avendo già detto degli interventi relativi alla *tutela* (n. 208), va segnalata sopra tutto la concorrenza che la *cognitio extra ordinem* esercitò a quella ordinaria relativamente alle *causae liberales* (n. 204). Se ne occuparono, subordinatamente all'*appellatio* al *princeps*, anche i *consules* (a partire da Antonino Pio) e più tardi uno speciale *praetor de liberalibus causis*, con l'effetto di far cadere praticamente in desuetudine il ricorso al collegio dei *centumviri*. In definitiva, sotto l'impulso del motivo (caro agli imperatori) del *favor libertatis*, le liberazioni di schiavi vennero ad essere notevolmente facilitate.

(*b*) Ancora, in materia di soggetti giuridici, merita citazione la comparsa in età adrianea di un nuovo istituto privatistico, palesemente modellato sull'iniziativa pubblicistica delle istituzioni alimentari (n. 175), l'obbligo degli *alimenta* tra stretti congiunti. Anche qui la competenza di prima istanza fu attribuita ai *consules*: i quali provvidero a tutelare le richieste di soccorso (limitatamente allo stretto necessario) che le persone in comprovato stato di bisogno facessero ai loro parenti, anche in linea di discendenza femminile

(cioè ai loro *cognati*), quando questi fossero nella provata possibilità di sovvenirli.

(*c*) In materia di successioni *mortis causa*, tralasciando il già descritto istituto del *testamentum militis* (n. 208), il discorso deve fermarsi sull'istituto del *fideicommissum* e sul connesso istituto dei *codicilli*, che determinarono un notevolissimo strappo al rigido formalismo testamentario. Per *fideicommissum* si intese la preghiera (*rogatio*), comunque formulata (anche fuori del testamento e persino a voce), con la quale l'ereditando si rimetteva alla *fides* del suo erede o legatario *iure civili* affinché egli, agendo come suo *fiduciarius*, trasferisse i cespiti ricevuti o anche tutto il compendio ereditario (cd. *fideicommissum hereditatis*) a quegli che, nel desiderio dell'ereditando, dovesse esserne l'effettivo beneficiario (il cd. *fideicommissarius*). La *rogatio* poteva anche consistere, e consisteva spesso, nella preghiera di dare la libertà ad uno schiavo (cd. *fideicommissum libertatis*). A loro volta, i *codicilli* erano un documento privo dei requisiti formali del testamento mediante il quale si usava formulare per iscritto *fideicommissa* o si attribuivano spesso, per trascuranza delle regole civilistiche e onorarie sui *testamenta*, veri e propri *legata*.

Di fronte a queste usanze, tanto diffuse quanto giustificabili (sopra tutto sul piano dell'urgenza), il problema, che lo stesso Augusto avviò a soluzione, fu quello di dare protezione al *fideicommissarius* contro il *fiduciarius* recalcitrante, nonché, per l'ipotesi di *codicilli* contenenti *legata*, quello di far valere i *codicilli* come una sorta di appendice del *testamentum* (che dunque non poteva mancare) purché si trattasse di *codicilli testamento confirmati*, cioè espressamente richiamati dal testamento stesso.

Fu Augusto ad istituire il *praetor fideicommissarius* a tutela della pretesa del fedecommissario (n. 208). Numerosi senatoconsulti successivi perfezionarono l'istituto: questo loro riferimento ad un prodotto del *ius novum* li qualifica storicamente come fonti dello stesso. Così, il *SC. Trebellianum* del 56 d. C. stabilì che se, dopo il trasferimento del beni relitti dall'*heres fiduciarius* al *fideicommissarius*, si presentassero terze persone a rivendicare i beni stessi presso l'*heres fiduciarius*, questi fosse tutelato da una *exceptio restitutae hereditatis*, e stabilì, inoltre, che contro il *fideicommissarius* (e, se del caso, anche a favore di lui) spettassero in via utile le azioni contro l'erede (o a suo favore). Il *SC. Pegasianum*, dell'età di Vespasiano (75 d. C.?), per evitare che l'*heres fiduciarius* si astenesse dall'adire l'eredità non avendovi interesse (il che capitava immancabil-

mente nei casi di fedecommesso universale), dispose che a lui fosse sempre riservato un quarto dell'eredità, in analogia con la regola della *lex Falcidia de legatis*. I *SCC. Rubrianum, Dasumianum* e *Articuleianum*, del periodo 101-103 d. C., stabilirono che, se coloro che erano stati incaricati per fedecommesso di manomettere degli schiavi si rifiutassero di farlo anche dietro invito del pretore, questi potesse pronunziare egli stesso la libertà, con l'effetto che i *servi* manomessi si considerassero *liberti* (cd. *orcini*) del dante causa e non del fiduciario; estesero le disposizioni anche al caso che il fiduciario fosse assente, anziché renitente (salvo che, in tal caso, gli schiavi manomessi si consideravano *liberti* del fiduciario); dichiararono applicabili le disposizioni ora dette anche alle province. Il riconoscimento dei *codicilli testamento confirmati* come validi *iure civili* limitatamente ai *legata* fu dovuto alla giurisprudenza e fu quindi attuato anche in sede di *cognitio ordinaria*.

(*d*) Sempre in tema di successioni *mortis causa* notevole fu l'impulso dato dalla *cognitio extra ordinem* all'istituto della *querela inofficiosi testamenti*. Non si trattò di una novità. Già nel periodo preclassico, se il testatore non aveva provveduto o sufficientemente provveduto ai suoi più stretti parenti, questi ultimi esercitavano contro l'*heres institutus* l'*hereditatis petitio*, nella forma della *legis actio per sacramentum*, allo scopo di reclamare quel *quid* che egli avrebbe avuto l'obbligo morale (*officium pietatis*) di assegnar loro: i *centumviri*, competenti a giudicare con una certa larghezza in ordine alle cause in materia di eredità (e in materia di libertà), presero l'uso di dare ascolto a questa *querela* quando la lesione apparisse eccessiva, ma in tal caso essi altro non potevano fare, di regola, che condannare il convenuto alla restituzione di tutto l'asse ereditario (il che era spesso, per altro verso, del pari ingiusto). La *cognitio extra ordinem*, sia sotto specie di *querela* straordinaria che sotto specie di *appellatio* contro la condanna centumvirale del processo ordinario, servì egregiamente ad equilibrare la situazione: l'*heres institutus* veniva con essa a poter essere condannato a restituire la sola *portio debita*, commisurata solitamente a un quarto dell'asse ereditario.

Sul finire dell'età classica, il *ius novum* ammise anche una *querela inofficiosae donationis* intesa alla riduzione delle donazioni fatte dal *de cuius*, se lesive della *portio debita*.

§ 34. — LA GIURISPRUDENZA CLASSICA

SOMMARIO: 214. La giurisprudenza romana classica. — 215. I modi dell'attività giurisprudenziale classica. — 216. Segue. L'attività didattica. — 217. Le forme della letteratura giuridica classica. — 218. Segue. Le opere di commento. — 219. Segue. Le opere di casistica. — 220. Segue. Le opere monografiche. — 221. Segue. Le opere elementari.

214. Se l'ordinamento giuridico romano universale merita, nel suo complesso, la denominazione di ' diritto romano classico ', ciò si deve precipuamente attribuire all'opera assiduamente svolta dalla giurisprudenza del periodo della *respublica* universale: la quale, dunque, ancor più a ragione esige l'appellativo, che universalmente le si dà, di giurisprudenza classica. Fedeli ad una tradizione nobilissima, mirabilmente dotati di ampiezza di vedute sistematiche e, sopra tutto, di argutezza di intuito pratico, relativamente indipendenti dalla stessa influenza politica dei *principes,* i giureconsulti della *respublica* universale romana eressero un ' *monumentum aere perennius* ' di sapere giuridico. In una società sempre meno libera a causa del regime del *principatus,* i giuristi classici furono forse il ceto che più validamente resistette, nei limiti del possibile, alle pressioni del *princeps.*

La giurisprudenza romana classica mancò, indubbiamente, dei caratteri, che, come si è detto a suo luogo (n. 148), valsero ad individuare l'attività giuridica dei secoli precedenti: il nazionalismo, la democraticità e la creatività. Tuttavia, ciò non vuol dire che essa abbia avuto le caratteristiche opposte, ma soltanto che quei caratteri si trasformarono, nel nuovo periodo, sensibilmente. Le caratteristiche peculiari della giurisprudenza classica furono, infatti: *a*) l'oculato tradizionalismo, vale a dire la cautela dei suoi esponenti nell'abbandonare i vecchi schemi e le vecchie concezioni, quindi la tendenza ad utilizzarli nei limiti del possibile; *b*) la selezione dei suoi rappresentanti ad opera dei *principes,* da intendersi però nel senso limitato che questi cercarono con varî mezzi di favorire alcuni giureconsulti, pur senza togliere agli altri la possibilità di esplicare liberamente la loro attività; *c*) l'orientamento sistematico della sua opera, cioè a dire la tendenza dei giuristi classici ad impiegare le loro attitudini ' creative ' piuttosto nella costruzione di ' sistemi ' espositivi e inquadrativi unitarî del diritto vigente che nella diretta o indiretta produzione di nuovi istituti.

Gli storiografi del diritto romano possono dirsi unanimi nello identificare il periodo storico della giurisprudenza classica come il periodo che va, quanto meno, da Augusto ai Severi (27 a. C. - 235 d. C.). Ma un problema che non è stato, forse, sufficientemente approfondito è quello relativo alla funzione storica che la giurisprudenza classica ebbe ad esercitare.

Può sorprendere, almeno a tutta prima, il fatto che l'attività giurisprudenziale, sola fra tutte le manifestazioni della vita sociale romana, abbia tanto lungamente e validamente resistito all'assorbenza del potere dei *principes*. A nostro parere, la ragione fondamentale della relativa autonomia della giurisprudenza classica rispetto al principato va vista nel suo rigoroso tecnicismo, richiamandosi al quale essa difese efficacemente, di fronte alle tendenze innovatrici dei *principes*, i valori della tradizione nazionale. La funzione che essa esplicò fu di frenare e disciplinare quelle tendenze innovatrici, di arginare validamente le infiltrazioni delle civiltà romanizzate, e insomma di permettere la conservazione della ' romanità ' per circa tre secoli ancora, da Augusto a Diocleziano.

I *principes* di Roma, nella loro saggezza politica, intesero chiaramente, di massima, donde provenisse la maggior resistenza al regime autoritario di governo della *respublica*. Il loro comportamento nei riguardi del ceto giurisprudenziale fu, peraltro, improntato a molta cautela e si orientò verso l'esercizio di un'influenza indiretta sulla medesima: influenza esercitata dapprima attraverso la concessione del *ius publice respondendi* ad alcuni giuristi amici (n. 200), con l'effetto di svalorizzare praticamente gli altri, di poi anche attraverso l'immissione dei giuristi favoriti nel *consilium principis*. Tuttavia, con ciò né fu annullata l'importanza della giurisprudenza non ufficiale, che rimase invece assai rilevante, né fu assicurato l'asservimento della giurisprudenza ufficiale, la quale ultima conservò un così sensibile grado di indipendenza, da influenzare e mitigare a sua volta l'attività giuridica dei *principes*.

Beninteso, anche i giureconsulti classici, per poter giungere ad un *modus vivendi* con il potere di governo dovettero fare dei sacrifici. Un primo sacrificio, più apparente che reale, fu costituito dall'esclusione quasi completa dal loro campo di azione e di studio dei rapporti giuridici pubblici; o, più precisamente, fu rappresentato dalla necessitata insistenza nel tradizionale disinteresse verso quegli argomenti, estranei, del resto, al nucleo originario del diritto romano. Altro sacrificio, vero e. increscioso, consistette nell'abbandono di

quella ' creatività ', che aveva caratterizzato la giurisprudenza preclassica e che aveva fatto di questa l'interprete più genuina e pronta delle nuove istanze sociali (sia pure, è doveroso aggiungerlo, subordinatamente agli interessi del ceto dominante da cui erano espressi i suoi rappresentanti). Comunque, la giurisprudenza classica, orientandosi verso l'attività teoretica e sistematica, principalmente in materia di diritto e processo privato, fu ben lungi dal ridursi ad una piatta azione classificatrice di norme. La sua tendenza, sopra tutto nella fase adrianea, alla creazione di concetti e di categorie generali, che schematizzavano in forma di teoremi solenni (pur inevitabilmente deformandola) l'esperienza viva dei secoli precedenti, fu espressione del suo coraggioso e sagace tentativo di sovrapporre all'iniziativa dei *principes* una tavola di valori giuridici immutabili (l'*aequitas*, il *bonum et aequum*, la *iustitia*, il *ius naturale* ecc.), che i *principes* non avevano il potere di contestare e di cui i giureconsulti si affermavano i depositarî e gli interpreti più qualificati.

Notevolmente vario fu comunque l'atteggiamento della giurisprudenza romana nelle tre fasi storiche in cui il periodo classico può essere nel suo complesso ripartito.

(*a*) Nella fase augustea della *respublica* universale romana (27 a. C. - 117 d. C.), attraverso la creazione del *ius publice respondendi*, si determinò, come già si è detto (n. 200), una ristretta giurisprudenza ' ufficiosa ' nel seno della giurisprudenza romana. A prescindere da ciò, l'attività giurisprudenziale, in generale, si volse prevalentemente al riordinamento sistematico dei due massimi sistemi giuridici, il *ius civile* e il *ius honorarium*, impostando e risolvendo, attraverso numerose e varie diversità di opinioni, innumerevoli problemi pratici suscitati dallo studio di essi.

(*b*) Nella fase adrianea della *respublica* universale romana (117-235 d. C.) decadde, ma non ristagnò del tutto, l'attività della giurisprudenza ' ufficiosa ' e molti giureconsulti passarono ad esercitare stabilmente attività consiliare nei riguardi dei *principes*. Nel campo dottrinale, i giuristi si dedicarono alla coordinazione del *ius civile* e del *ius honorarium* tra loro e con il *ius extraordinarium* e, almeno tendenzialmente, cercarono di studiare l'ordinamento giuridico vigente come un tutto unico di norme (di *ius privatum*) e di istituzioni (di *ius publicum*) (n. 197).

(*c*) Nella fase di crisi della *respublica* universale romana (235-284 d. C.) la dissoluzione generale della ' romanità ' si rifletté in una paurosa decadenza dell'attività giurisprudenziale classica in ogni suo

settore. Di questo decadimento della giurisprudenza classica i segni più chiari furono costituiti dal quasi totale appiattimento delle personalità singole dei giureconsulti, di cui non restarono ai posteri che pochissimi nomi; nonché dalla sciatteria delle trascrizioni, dal superficialismo delle parafrasi, dalla vacuità delle annotazioni sofferte, nella tradizione manoscritta, dalle opere dei giureconsulti delle fasi precedenti.

215. L'attività giurisprudenziale nel periodo classico, fu ancora essenzialmente improntata a quei caratteri di tecnicità e di gratuità, che già si erano messi in luce nel periodo preclassico (n. 149). Tuttavia, anche queste due caratteristiche subirono qualche sensibile modificazione.

La giurisprudenza classica continuò ad essere precipuamente limitata all'*interpretatio iuris* in senso rigorosamente tecnico, ma non mancò di manifestare qualche tendenza teoretica, ad addentellati filosofici, di una certa importanza. Queste spinte verso la mera teoria, avulsa dalla stretta considerazione del diritto vigente, si manifestarono sopra tutto nella fase adrianea e furono occasionate principalmente dallo sviluppo dell'attività didattica a carattere istituzionale, la quale esigeva una certa qual fantasia nell'inquadramento sommario dei concetti tecnici. Vi è chi dubita della classicità di queste manifestazioni, ma si tratta di dubbî, a nostro avviso, per buona parte infondati, perché determinati da quella visuale soverchiamente rigida che la dottrina ancor oggi dominante ha del diritto classico. D'altronde, si è anche avuto occasione d'indicare (n. 214) quali ragioni più sottili e profonde, di resistenza alle iniziative giuridiche dei *principes,* abbiano potuto determinare questo orientamento teorizzante, di distaccato ' tecnicismo ', della giurisprudenza adrianea.

Quanto al carattere di gratuità della giurisprudenza, esso fu parzialmente incrinato, nel periodo classico, dall'uso di qualche giureconsulto di percepire *honoraria* per la sua attività didattica. Questa prassi, che non dovette essere neanche assai larga, almeno in Italia, non si propagò fuori del campo dell'insegnamento. Del resto, l'affermazione che le prestazioni dei giuristi non hanno prezzo fu proprio di un giurisperito dell'età dei Severi, Ulpiano (n. 232). Non si dimentichi però che dell'assistenza assidua del giurista, nelle vesti (o sotto il travestimento) dell'*advocatus,* si ebbe sempre più largamente bisogno in sede di *cognitio extra ordinem,* sopratutto in materia di

controversie private (n. 212), e che l' *advocatus* non aveva ragione alcuna per non farsi ricompensare.

I modi tipici dell'attività giurisprudenziale furono, nel periodo classico, sempre quelli della emissione di *responsa,* su richiesta dei privati. Ma col passar degli anni questo tipo di attività finì, in buona sostanza, per esaurirsi quasi del tutto.

(*a*) Prima a venir meno fu l'attività del cd. *agere,* consistente nel dare *responsa* in tema di *actiones.* La decadenza di questa attività andò, infatti, di pari passo con l'esaurimento della vitalità del *ius honorarium.* Vero è che del consiglio dei giuristi vi fu sempre più accentuato bisogno in materia di *cognitio extra ordinem*: ma in questo campo l'intervento del giurista era necessario sopra tutto in fase dibattimentale (n. 212), a titolo, lo abbiamo detto, di vera e propria assistenza processuale.

(*b*) Più a lungo fu esercita dai giureconsulti l'attività cd. del *cavere,* particolarmente in materia di testamenti. Ma anche essa finì, nel corso del sec. II d. C., per estinguersi quasi totalmente sopra tutto a causa del diffondersi dei formularî, che potevano essere riempiti dagli stessi interessati o dagli appartenenti al vasto sottobosco dei *tabelliones.*

(*c*) L'attività del *respondere* in senso proprio fu oggetto di particolari cure da parte dei *principes.* L'introduzione del *ius publice respondendi* (n. 200) non escluse, comunque, il *respondere* dei giureconsulti non privilegiati, ai quali i privati non mancarono di rivolgersi egualmente, qualora ne fosse indiscusso il valore. I *responsa* di costoro, se pur non avevano forza di legge, erano sempre tali da esercitare una qualche influenza sui magistrati e sui giudici nel caso in cui questi non fossero vincolati alle *sententiae et opiniones* dei giureconsulti ufficiali.

La tecnica dei *responsa* giurisprudenziali classici fu, più o meno, quella dei *responsa* preclassici, salvo che vi fu maggior tendenza, da parte dei rispondenti, a giustificare sobriamente le loro opinioni, spesso citando i precedenti autorevoli delle stesse. L'uso corrente fu di dare i *responsa* ' *signata* ', cioè con tanto di sigillo che ne garantisse l'autenticità. Forse questo fu addirittura un obbligo, sancito da Augusto, per i *responsa* emessi *ex auctoritate principis*: obbligo poi confermato per i *responsa* emanati dai giuristi muniti di *ius respondendi.*

(*d*) I giureconsulti classici svolsero anche, sù larga scala, attività di consiglieri: sia, come già in periodo preclassico, nei riguardi

dei *magistratus* giusdicenti, sia nei riguardi del *princeps* e dei suoi più alti funzionarî (il *praefectus praetorio*, il *praefectus urbi*, i governatori provinciali).

Molta importanza ebbe l'attività dei giureconsulti come *consiliarii* del *princeps* e dei suoi funzionarî, perché fu appunto essa ad infrenare la tendenza ad eccedere in innovazioni e in concessioni a costumanze giuridiche provinciali. Nella fase augustea il *consilium principis* non aveva carattere ufficiale e la politica dei *principes* nei riguardi della classe giurisprudenziale si riassumeva nel favorire alcuni giureconsulti con il *ius publice respondendi*, evitando, in genere, di invadere il loro campo di azione. Con Adriano la situazione mutò notevolmente, perché i principali giureconsulti furono chiamati a partecipare stabilmente al *consilium principis*, divenuto organismo ufficiale, e furono altresì nominati *adsessores* dei funzionarî imperiali, con l'effetto di essere più sicuramente legati alle direttive politiche dei *principes*.

Un altro mezzo di cui i *principes* si avvalsero per utilizzare i giureconsulti, e nel contempo per garentirsi il loro conformismo, fu, a partire dalla fase adrianea, quello di nominarli loro funzionarî, e particolarmente *iuridici*, *praefecti urbi* e *praefecti praetorio*.

216. Rimarchevole sviluppo ebbe, nel periodo classico, la attività giurisprudenziale didattica, già coltivata e sviluppata nel periodo precedente. Essa non fu soltanto espletata dai giureconsulti in occasione della loro attività generale, ma fu anche, da molti giuristi noti e anonimi, esercitata come fine a se stessa, sopra tutto nelle *provinciae*, allo scopo di illustrare i primi rudimenti dell'ordinamento giuridico romano alle popolazioni locali.

Poco sappiamo, per vero, di più preciso circa l'organizzazione di queste scuole volte all'insegnamento elementare. È presumibile che avessero delle sedi stabili, è probabile che i loro maestri si facessero pagare dagli allievi (n. 215), è pensabile anche che i giuristi più illustri e affermati rifuggissero dall'impiegarvisi stabilmente (pur se forse qualcuno ne avrà accettato una sorta di patronato). Il dato sicuro della esistenza di queste '*stationes ius publice docentium et respondentium*' (per usare parole di Gellio) non deve, comunque, indurre a ritenere che solo in questo modo 'organizzato' si sia svolto l'insegnamento del diritto nella Roma classica. Al contrario, il fenomeno tipicamente preclassico della libera frequentazione dei

giuristi più rinomati da parte di volontari discepoli, almeno nel primo secolo del periodo classico, non scomparve affatto.

Discepoli (*auditores*) ebbero, come si vedrà, tutti i massimi giureconsulti dell'età classica. Ma nella fase augustea si formarono addirittura, in Roma, due opposte correnti giurisprudenziali, che sembrano, entro certi limiti, ricollegarsi alla opposizione tra Muciani e Serviani (n. 151): quella dei *Sabiniani* (o *Cassiani*) e quella dei *Proculiani* (o *Proculeiani*). La loro origine, pare si debba ricondurre ad una famosissima rivalità tra due giuristi dei tempi di Augusto, Capitone e Labeone (n. 222): dei quali l'uno procedé molto avanti nel *cursus honorum* e utilizzò costantemente il favore del *princeps,* l'altro fu invece insofferente della protezione imperiale e, interrompendo la carriera magistratuale al livello di *praetor,* concentrò ad un certo punto ogni sua attività nello studio del diritto. Di solito si parla di un Capitone asservito ai *principes* e di un Labeone fiero avversario degli stessi e difensore delle libertà repubblicane, ma è una forzatura ingiustificata che subisce troppo passivamente qualche ambigua insinuazione di Tacito. Il superamento della rivalità delle scuole e la composizione dei loro contrasti dottrinali fu operato dall'ultimo eminente giurista sabiniano, Salvio Giuliano (n. 226).

Tentar di definire ideologicamente il carattere delle due correnti giurisprudenziali sarebbe cosa vana, e lo dimostra l'inutilità dei moltissimi tentativi sinora fatti. La *communis opinio* qualifica ' conservatrice ' la corrente sabiniana e ' progressiva ' quella proculiana o, tutt'al più, specifica che i Sabiniani predilessero un metodo conservatore, formalistico e dichiarativo, di interpretazione del diritto, mentre i Proculiani si attennero ad un metodo d'interpretazione progressivo, aderente alle variazioni della vita sociale. Ma questi attributi possono avere qualche valore (e sino ad un certo punto) in ordine alle persone, rispettivamente, di Capitone e di Labeone. Basta, a togliere loro ogni fondamento, lo studio delle numerose questioni che, a quanto ci risulta, insorsero fra le due scuole, perché esso dimostra ampiamente che a volte i Proculiani furono molto più conservatori degli stessi Sabiniani. A nostro parere, ed a parere di molti studiosi, la tesi da adottare è proprio quella che potrebbe sembrare ed è sembrata, a tutta prima, la più superficiale. Le correnti, sabiniana e proculiana, non ebbero una ben distinta fisionomia scientifica, ma furono come due ' circoli ' in concorrenza (Pomponio le qualifica ' *diversae sectae* '). L'appartenenza all'una o all'altra delle due *sectae* fu, più che altro, determinata da complessi motivi perso-

nali, quali la rivalità con giuristi della opposta corrente, la fedeltà dei discepoli ai maestri, la stessa tradizione familiare.

Quanto alle denominazioni assunte dai giuristi rivali (' *Sabiniani* ' o ' *Cassiani* ' da un lato, ' *Proculiani* ' dall'altro), non deve troppo stupire che esse non siano derivate dai nomi di Capitone e di Labeone. Fu solo in una fase successiva, per opera dei rispettivi discepoli di quei due giuristi, che le due *sectae* presero consistenza. Ben lo fa capire ancora Pomponio, nel suo *liber singularis enchiridii* (n. 227), quando dice che a Capitone successero Sabino e Cassio e a Labeone tennero dietro Nerva padre e Proculo, aggiungendo che costoro ' *adhuc eas dissensiones 'auxerunt* '. Sabino e Cassio, Nerva e Proculo, dunque, trasformarono un dissenso meramente personale in quel contrasto di circoli giurisprudenziali, che riempì di sé la vita giuridica del I sec. d. C. Ben a ragione ai loro nomi furono rapportate le denominazioni dell'una e dell'altra *secta*.

Il ricordo delle *dissensiones* tra Sabiniani e Proculiani fu ben presente ai giuristi delle età successive, anche se per gran parte si trattava di divergenze ormai superate. Vi fu anche, in età adrianea, chi informò prevalentemente il proprio pensiero all'uno piuttosto che all'altro indirizzo dottrinale: esemplare il caso di Gaio (n. 228), che qualificava i Sabiniani ' *nostri praeceptores* ' e indicava i Proculiani come ' *diversae scholae auctores* '. Quelle che erano state in vita soltanto due *sectae* si trasformarono così, nella memoria dei posteri, in due scuole ideali, che in certo senso personalizzavano i termini dialettici di alcuni tra i più importanti problemi del diritto.

217. Le forme letterarie in cui si estrinsecò la complessa attività giurisprudenziale classica furono, ovviamente, assai più variate di quelle del periodo preclassico. A prescindere dalle mere raccolte di formularî ad uso pratico, esse possono essere ricondotte ai seguenti tipi generali: opere di commento; opere di casistica; opere monografiche; opere elementari.

Come si vede, mancarono alla letteratura giuridica classica le grandi opere sistematiche, nelle quali la materia giuridica fosse organicamente trattata da punti di vista e di inquadramento logico-giuridici. Eppure ciò non toglie che caratteristica della giurisprudenza classica sia stata proprio la tendenza sistematica. Se questa tendenza non si tradusse formalmente in genere letterario dipese principalmente dal tradizionalismo dei giuristi, poco inclini ad abbandonare

le vecchie formule espositive per formule sistematiche nuove, anche se più razionali, nonché dal poco tempo che i giureconsulti dedicarono allo studio, alla attività scientifica come fine a se stessa, presi come erano da molte altre attività pratiche, di rispondenti, consiglieri, magistrati, funzionarî e via dicendo.

Le opere dei giuristi classici, fatta eccezione per talune a carattere dichiaratamente isagogico (che sono poi le sole in cui sia chiaramente visibile una impostazione logico-sistematica dell'esposizione), furono tutte, in fondo, a spunto occasionale, a contenuto casistico, a redazione probabilmente affrettata, forse parzialmente affidata agli *auditores* o desunta dagli appunti degli stessi. In esse, insomma, il ' sistema ' dei singoli autori, il loro modo di concepire e di inquadrare nel suo complesso il fenomeno giuridico positivo, non risulta dall'esame della struttura formale, ma scaturisce dall'indagine, assai più difficile, dei presupposti impliciti delle singole affermazioni particolari.

A questo convincimento la storiografia romanistica non è giunta senza rilevanti oscillazioni, né è pervenuta (o ancora pervenuta) in modo unanime. Pure la conclusione è chiaramente imposta dall'esame della palingenesi che nel 1889 il Lenel ha compiuto delle opere classiche attraverso il riordinamento dei frammenti (più o meno numerosi) che di esse ci hanno trasmesso i *Digesta* di Giustiniano (n. 274) ed altre compilazioni postclassiche di minore importanza. Anche a voler ritenere che i guasti ad esse apportati dai glossatori pregiustinianei e dai commissari tribonianei siano vastissimi, rimane netta l'impressione che i testi genuini fossero ben lontani da una apprezzabile unità stilistica e da una minuziosa organicità di sistemazione. Il linguaggio originario era probabilmente, nei confronti delle redazioni a noi pervenute, più disteso in molti punti, più incisivo in molti altri, più limpido dovunque; ma ciò non toglie che esso si riveli assai spesso frettoloso, o quanto meno privo del lavoro di lima, vale a dire proprio di un'attività di note e di appunti che ha dato a sua volta materia a trattazioni non del tutto equilibrate nelle varie parti, a trattazioni evidentemente fatte con rapide ricuciture di quelle note e di quegli appunti in orditi espositivi a carattere del tutto superficiale e tradizionale. La riprova se ne ha nell'unica opera giuridica classica giunta sino a noi pressoché integralmente, le *institutiones* di Gaio (n. 228): un'opera che, pur avendo (eccezionalmente) una sua sistematica particolarmente curata, mostra lacune, ripetizioni, squilibri di esposizione, variazioni di tono, che

è ben difficile attribuire tutti all'elaborazione glossatoria postclassica. Sicché concludere che il ' sistema ', inteso rigorosamente come la visione organica e ordinata dell'ordinamento giuridico, costituì per i classici solo una tendenza è ormai, allo stato delle nostre conoscenze, addirittura necessario.

218. Le opere di commento dei giuristi classici sono caratterizzate dal fatto di esporre la materia giuridica sotto specie di commento a testi legislativi o giurisprudenziali precedenti. Esse possono essere classificate in quattro categorie: *libri iuris civilis*; *libri ad edictum*, commenti a testi di *ius publicum*; commenti e note ad opere di precedenti giureconsulti.

(*a*) I *libri iuris civilis*, di cui furono autori, per quel che ci risulta, solo Sabino e Cassio (n. 223), potrebbero anche essere qualificati come opere sistematiche, se, in sostanza, non si trattasse di revisioni del sistema di *ius civile* di Q. Mucio (n. 151).

Dei *libri* di Cassio sappiamo troppo poco per poter stabilire sino a che punto corrispondessero a quelli di Mucio, e in particolare se ne ricalcassero pedissequamente l'ordine espositivo. Dei *libri iuris civilis* di Sabino sappiamo molto di più, non perché ce ne sia pervenuto qualche frammento, ma perché furono largamente commentati da autori successivi, le cui opere permettono di individuare molti lemmi scritti da Sabino e permettono sopra tutto di rintracciare le linee maestre della sua esposizione (il cd. sistema sabiniano). Il sistema di Quinto Mucio è rispettato sino a un certo punto: le due prime parti (diritto successorio e diritto delle persone) approssimativamente coincidono, ma le altre due (rapporti obbligatorî e rapporti reali) sono presentate in ordine inverso a quello della trattazione muciana.

Il limitatissimo numero dei *libri* (solo tre rispetto ai diciotto di Quinto Mucio) ha anche indotto a classificare l'opera di Sabino tra quelle di tipo isagogico. Ma la tesi non persuade. Anche se l'utilizzazione a fini didattici ne fu larga (il che non siamo tuttavia in grado di stabilire), il carattere prevalente, anzi proprio, del trattato sabiniano fu quello di una sintesi, tanto rigorosa quanto efficace, del *ius civile* muciano: sintesi aggiornata (e talvolta integrata da richiami a istituti del *ius honorarium*), alla stesura della quale il giurista dovette concentrarsi negli anni, sino ai cinquanta, in cui condusse una vita particolarmente oscura e laboriosa.

(*b*) *Libri ad edictum* (*praetoris, aedilium curulium, provinciale*) furono scritti in gran numero da varî giuristi, col sistema di riportare le clausole edittali, facendole seguire da un commento. Particolarmente ampie furono le opere *ad edictum praetoris*, spesso vastamente integrate, peraltro, da squarci relativi a materie di *ius civile*.

Autori di commentari edittali furono Labeone (n. 222), Massurio Sabino e Celio Sabino (n. 223), Viviano e Sesto Pedio (n. 225), Pomponio (n. 227), Gaio (n. 228), un Quinto Saturnino, Paolo (n. 231), Ulpiano (n. 232), Callistrato (n. 233). La sistematica delle loro opere fu, salvo talune sporadiche varianti (sopra tutto in Paolo), quella dei testi edittali (n. 206).

(*c*) Numerosi, in ogni tempo, furono i commenti a testi di *ius publicum*: dalle principali *leges* preclassiche a quelle della fase augustea ed ai *senatusconsulta* normativi. Ma per molti di essi, di cui a noi sono pervenuti sparuti frammenti o soltanto notizie, è da chiedersi se siano stati mai concepiti o scritti come opere autonome. Sopra tutto di fronte a certi *libri singulares* (*ad legem Cinciam, ad legem Falcidiam, ad SC. Tertullianum, ad orationem divi Severi* e via dicendo) sorge il dubbio che si tratti piuttosto di 'estratti', eventualmente operati in età postclassica, da più vaste trattazioni (*libri digestorum* e *ad edictum*, sopra tutto).

Oggetto preferito dei commenti al *ius publicum* furono le leggi augustee: le *leges Iulia et Papia Poppea* furono commentate da Mauriciano e Terenzio Clemente (n. 227), da Gaio (n. 228), da Marcello (n. 229), da Paolo (n. 231), da Ulpiano (n. 232); la *lex Iulia ae adulteriis* fu commentato partitamente da Ulpiano, ma dette occasione anche a monografie di Papiniano (n. 230) e di Paolo; la *lex Aelia Sentia* fu commentata da Paolo e da Ulpiano. Labeone (n. 222) e Gaio (n. 228) scrissero anche *ad legem XII tabularum* (considerata, secondo la tradizione, come *lex publica*: n. 66), adeguandosi probabilmente al testo di Sesto Elio (n. 152).

(*d*) I commenti ad opere di precedenti giuristi furono l'attività prediletta dai giureconsulti classici, che con questo metodo riuscivano a contemperare il rispetto della tradizione con le esigenze di adeguamento dei principî antichi ai nuovi tempi ed alle nuove visuali. La gamma di questo tipo di opere fu vastissima. Si andò: dalle riedizioni aggiornate e munite di *notae* critiche del commentatore (riedizioni che erano pubblicate ovviamente sotto il nome dell'autore commentato); ai commentarî lemmatici (pubblicati sotto il nome del commentatore), in cui gli insegnamenti (o una scelta

degli insegnamenti) dell'autore commentato erano trascritti (o condensati) in altrettanti *lemmata* che costituivano appunto il dato di partenza delle considerazioni del commentatore; alle rielaborazioni di opere o di gruppi di opere di un certo autore, generalmente in forma riassuntiva (rielaborazioni che erano, a seconda dei casi, indicate col nome dell'autore epitomato, oppure dell'epitomatore o di tutti e due).

L'intitolazione fu, corrispondentemente alla vastità della gamma ora descritta, molto varia: '*libri ad*' (col nome del giurista commentato all'accusativo), '*libri ex*' (col nome del giurista commentato all'ablativo), '*libri* (del giurista Tizio) *epitomati a*' (col nome dell'epitomatore all'ablativo), '*libri epitomarum*', '*libri pandectarum*', '*libri lectionum*'. Ma il titolo dell'opera spesso inganna circa il carattere del commento, sicché l'unica è analizzare, quando è possibile, i frammenti dell'opera stessa.

Tralasciando il lungo elenco delle *notae,* il quadro è approssimativamente questo. I *libri iuris civilis* di Q. Mucio (n. 154) furono commentati da un Lelio Felice (di cui parla Gellio), da Gaio (n. 228) e ampiamente da Pomponio (n. 227), il quale ultimo adottò il sistema del commentario lemmatico. I *digesta* di Alfeno Varo (n. 154) furono epitomati da Paolo (n. 231). I *pithanà* di Labeone (n. 222) furono epitomati egualmente da Paolo. I *posteriores* di Labeone furono annotati da Giavoleno (n. 229). L'opera di un non meglio noto Vitellio occasionò *libri ad Vitellium* di Sabino (n. 223) e di Paolo, il quale ultimo però sembra abbia in realtà commentato il commentario di Sabino. I tre *libri iuris civilis* di Sabino furono commentati col sistema lemmatico da Pomponio, da Paolo e da Ulpiano (n. 232). *Libri ex Cassio* (commentario lemmatico di un florilegio dei *libri iuris civilis* di Cassio) furono scritti da Giavoleno. Plauzio (n. 225) dette adito a *libri ad* (o *ex*) di Giavoleno, Nerazio (n. 224), Pomponio e Paolo. Giuliano (n. 226) scrisse *libri ad Urseium Ferocem* (n. 225) e *ex Minicio* (n. 225). *Ad Neratium* scrisse alcuni *libri* Paolo. Raccolte di estratti furono le *lectiones* (o *variae lectiones*) di Pomponio e di Paolo (queste ultime di dubbia genuinità), nonché i *libri pandectarum* di Ulpiano e di Modestino (n. 233). Un sunto di antichi testi (*libri iuris epitomarum*), forse da classificarsi piuttosto tra le crestomazie elementari (n. 221), scrisse il tardo Ermogeniano (n. 233).

219. Opere di casistica in senso proprio, cioè raccolte di *casus* o *problemata,* ciascuno con la sua soluzione, furono: i *libri responsorum*; i *libri quaestionum, disputationum, epistularum*; i *libri digestorum.*

Probabilmente questo tipo di raccolte fu quello in cui maggiormente operarono gli *auditores* (n. 217). Delle risposte e delle opinioni espresse dal giurista essi prendevano nota più o meno letterale, avendo cura di trascrivere o di esprimere il *casus* (sopra tutto se si trattava di un caso pratico) tal quale era stato formulato dagli interroganti. Si formavano così, man mano, regesti a carattere cronologico che, peraltro, dovevano subire periodici riordinamenti sistematici, intesi a classificare le questioni per materia ed a facilitare pertanto, non solo ai fini dello studio ma anche ai fini del reperimento dei ' precedenti ', l'utilizzazione in futuro del lavoro svolto in passato. Lo schema più ovvio di questa classificazione era offerto dall'*edictum* dei magistrati giusdicenti. Quando finalmente si procedeva alla compilazione della raccolta (o dallo stesso giurista, o da lui con l'aiuto dei suoi *auditores,* o dagli *auditores* dopo la sua morte), lo schema tradizionale veniva generalmente mantenuto, ma i testi originali erano variamente sfrondati e rielaborati. Spesso erano taciuti (o genericizzati in *Titius* e *Caius*) i nomi degli interroganti e delle parti, sovente il *casus* era espresso in discorso indiretto, la risposta del giurista veniva di solito abbreviata (tacendosi motivazioni inutili in un discorso rivolto a lettori specializzati) e introdotta con un ' *respondi* ' o un ' *respondit* ', altre volte anche il parere del giureconsulto veniva esposto in forma indiretta. Le riedizioni e rielaborazioni postclassiche (da ritenersi numerose e frequenti, dato l'interesse pratico di queste raccolte) procedettero ancora oltre lungo questa strada.

Questo in via generale. Ma qualche più specifica notizia non sarà inopportuna.

(*a*) I *libri responsorum* erano raccolte di *responsa,* ordinate generalmente secondo il sistema edittale, ma non senza variazioni rispetto ad esso. Per come ci sono pervenuti (attraverso il filtro delle rielaborazioni postclassiche), i *responsa* non risultano pubblicati, in genere, nella forma originaria. Il *casus* è solitamente riassunto, omettendosi il nome delle parti ed altre indicazioni superflue, e la soluzione (introdotta con un ' *respondi* ', ' *dixi* ' ecc.) è spesso integrata con ulteriori osservazioni relative ad ipotesi simili od analoghe.

Numerosi sono i giuristi classici di qualche rilievo, compresi quelli sforniti di *ius publice respondendi,* che hanno lasciato notizia o traccia di *libri responsorum.* L'elenco sarebbe superfluo.

(*b*) I *libri quaestionum* o *disputationum* erano raccolte di *responsa* dati dai giuristi in ordine a *casus* puramente immaginarî, benché realistici, prospettati dagli *auditores.* I giuristi più illustri raccoglievano, inoltre, nei *libri epistularum,* le *epistulae* indirizzate ad altri minori giureconsulti, che li avessero interrogati su questo o su quell'argomento. Questo tipo di opere si prestava, molto più dei *libri responsorum,* a divagazioni, osservazioni completive, incisi.

Va sottolineato, a scanso di equivoci, il carattere ' realistico ' dei casi immaginarî che davano materia alle *quaestiones* giuridiche: è il dato che differenzia nettamente queste ultime dalle molte questioni di sapore giuridico che si leggono nei libri dei retori. Mentre i retori adattavano liberamente le questioni da loro escogitate alle dimostrazioni e perorazioni di cui volevano dare esempio (spesso inventando di sana pianta i principî giuridici e i provvedimenti cui trovavano opportuno richiamarsi), i giuristi miravano a risolvere *casus* nuovi e inconsueti sulla base di una rigorosa aderenza al diritto dei loro tempi, subordinando cioè la dimostrazione ad un rilievo puntuale dell'esperienza giuridica romana.

Anche per i *libri quaestionum* e simili l'elenco degli autori sarebbe superfluo. Piuttosto vanno segnalate alcune opere che stanno a cavallo tra la raccolta di *quaestiones* e quella di *responsa* e che rappresentano, in certo senso, dei florilegi di insegnamenti memorabili pronunciati da un certo giurista: i *coniectanea* di Capitone (n. 222), i *pithanà* e i *posteriores* di Labeone (n. 222), i *memorialia* (menzionati da Gellio) di Masurio Sabino (n. 223), le *membranae* di Nerazio Prisco (n. 224).

(*c*) I *libri digestorum,* in cui si cimentarono pochissimi tra i massimi giureconsulti, erano, in sostanza, delle raccolte molto ampie di *quaestiones* e *responsa,* redatte in modo da riguardare tutto il diritto (privato) vigente.

A prescindere dai manuali didattici, i *libri digestorum* (da ' *digerere* ' = ordinare) sono, forse, il tipo di opera, che maggiormente e meglio esprime le tendenze sistematiche dei giureconsulti classici. Il loro schema formale comportava due parti: una prima (più ampia) dedicata alle materie dell'*edictum praetoris,* ed una seconda relativa alle materie estranee all'editto (successione intestata civile, principali *leges, senatusconsulta* ecc.). Ma, in sostanza, i *libri dige-*

storum erano qualcosa di più di raccolte casistiche, perché riguardavano ogni possibile argomento dello scibile giuridico privato, ed erano, inoltre, qualcosa di diverso da un commento ai testi sopra citati, perché questi si limitavano a fornire all'autore solo lo spunto per trattare distesamente delle fattispecie da essi toccate.

Fu attraverso i *libri digestorum* che la giurisprudenza romana operò il massimo sforzo di coordinamento sistematico del *ius civile* e del *ius honorarium*. Fondamentali, al riguardo, i *digesta* di Celso figlio (n. 224), nei quali sono rifuse raccolte precedenti (*commentarii, epistolae, quaestiones*), e i *digesta* di Salvio Giuliano (n. 226), anch'essi derivati dalla rielaborazione di raccolte precedenti. Scrissero *digesta* anche Marcello e Scevola (n. 229), ma il capolavoro insuperato fu l'opera di Giuliano, che esercitò decisiva influenza sui giuristi posteriori.

220. Opere a carattere monografico furono dalla giurisprudenza classica dedicate a svariati argomenti dello scibile giuridico. Esse ebbero scopi essenzialmente pratici, cioè di informazione specifica o di trattazione approfondita di materie speciali, o particolarmente interessanti, o di particolare rilievo pratico per il pubblico o per determinati magistrati e funzionari.

Generalmente le trattazioni monografiche si limitarono a pochi *libri*, od anche ad un solo (*libri singulares*), e non è da escludere che molte di esse siano consistite in semplici stralci, più o meno rielaborati, da opere più vaste, operati dagli stessi autori di queste o dai loro *auditores*. In ordine a parecchi *libri singulares* vi sono, anzi, motivi per congetturare che si tratti di compilazioni postclassiche il cui titolo ('*liber singularis*') non sta più a denunciare la dimensione materiale del *liber* papiraceo (cioè del rotolo di papiro), ma il carattere 'monografico' (cioè specifico o singolare, indipendentemente dalla dimensione) dell'opera (n. 256).

(*a*) Argomenti di carattere speciale furono trattati, tra l'altro, nei *libri* dedicati al *ius fisci*, ad altre materie finanziarie, alla *res militaris* (cioè alle norme speciali sui militari) e alla repressione criminale.

Di argomenti fiscali e finanziari si occuparono: Paolo (n. 231: *de iure fisci libri II, de censibus libri II* ecc.). Ulpiano (n. 232: *de censibus libri VI*), Marciano (n. 233: *de delatoribus liber singularis*),

Callistrato (n. 233: *de iure fisci et populi libri IV*), Arcadio Carisio (n. 233: *de muneribus civilibus liber singularis*).

De re militari scrissero: Tarrunteno Paterno (n. 229), Paolo (*de poenis militum liber singularis*), Macro e Menandro (n. 233).

Si occuparono della repressione criminale: Meciano (n. 227: *de iudiciis publicis libri XIV*), Venuleio (*de iudiciis publicis libri III*), Claudio Saturnino (n. 227: *de poenis paganorum liber singularis*), Paolo (*libri singulares de poenis* e *de extraordinariis criminibus*), Macro (*de iudiciis publicis libri II*), Marciano (*de iudiciis publicis libri II*), Modestino (n. 233: *de poenis libri IV*).

(*b*) Argomenti di particolare rilievo pratico, sia per il pubblico che per determinati magistrati e funzionari, formarono oggetto: dei *libri* sui *iudicia publica* in materia criminale; dei *libri de officio*, scritti essenzialmente per agevolare l'esercizio di certi *officia* pubblici (*de officio consulis, proconsulis, praesidis, praefecti* [*urbi, vigilum, praetorio*], *quaestoris, curatoris rei publicae, adsessorum consularium, praetoris tutelaris*), dei *libri* in materia di *cognitio extra ordinem* (*de cognitionibus, de appellationibus, de testibus*).

De officio consulis scrissero: Marcello (n. 229) e Ulpiano (n. 232). *De officio proconsulis*: Venuleio (n. 227), Paolo, Ulpiano. *De officio praesidis*: Macro. *De officio praefecti urbi*: Paolo e Ulpiano. *De officio praefecti vigilum*: Paolo e Ulpiano. *De officio praefecti praetorio*: Arcadio Carisio. *De officio quaestoris*: Ulpiano. *De officio curatoris rei publicae*: Ulpiano. *De officio adsessorum*: Masurio Sabino (n. 223: *adsessorium*) e Paolo. *De officio consularium*: Ulpiano. *De officio praetoris tutelaris*: Paolo, Ulpiano, Modestino (anche con riferimento più specifico alle cause di *excusatio* del tutore: *libri de excusationibus*). Degno di menzione è anche l' Ἀστυνομικὸς μονόβιβλος di Papiniano (n. 230).

In materia di processo privato *extra ordinem* scrissero: Paolo (*de cognitionibus, de iure libellorum, de appellationibus, ad municipalem*), Ulpiano (*de appellationibus libri IV* e *de omnibus tribunalibus libri X*), Callistrato (*de cognitionibus libri VI*), Marciano (*da appellationibus*), Macro (*de appellationibus*), Arcadio Carisio (*de testibus liber singularis*).

(*c*) Argomenti di particolare interesse, meritevoli di trattazione più diffusa e specifica, furono quelli di diritto privato. Formarono oggetto di monografie, fra l'altro, le *manumissiones*, le *nuptiae*, le *verborum obligationes*, i *testamenta*, i *fideicommissa*. Sopra tutto queste monografie dedicate ad argomenti di diritto privato dovet-

tero costituire stralci di opere più vaste. Per molte di esse, anzi, e particolarmente per taluni *libri singulares* di tipo teorizzante (*de iure singulari, de iuris et facti ignorantia* ecc.), deve revocarsi in dubbio che lo stralcio sia stato davvero compiuto in periodo classico, e non sia stato fatto, invece, nel periodo della decadenza.

221. Le opere a carattere elementare furono particolarmente composte dai giureconsulti della fase adrianea, non solo per le finalità dell'insegnamento, ma anche per quelle della rapida informazione a fini pratici. Esse furono di due tipi: manuali sistematici e crestomazie elementari.

(*a*) Manuali sistematici, in piccolo numero di *libri,* furono le *institutiones* di Gaio (n. 225), di Paolo (n. 231), di Ulpiano (n. 232), di Callistrato e di Marciano (n. 233): tutti degni di buona nota per i tentativi, che vi si contengono, di una impostazione razionale dello *studium iuris*. I *libri XII institutionum* di Florentino (n. 229) rientrano solo in parte nella categoria dei manuali elementari, in quanto costituirono piuttosto un trattato di media grandezza.

Parlare, come taluni fanno, di un ' sistema istituzionale ' proprio e caratteristico (cioè diverso dal sistema ' sabiniano ' e da quello ' edittale ') sembra azzardato, anche se è giusto distinguere le opere a carattere istituzionale da ogni altro tipo di produzione letteraria classica. La nota comune a tutte è la tendenza alla sintesi, nonché il fatto di aprirsi con un proemio sull'ordinamento giuridico e sulle sue fonti. Per il resto l'andamento espositivo è tutt'altro che identico. Le *institutiones* di Florentino (di cui abbiamo conoscenza lacunosa) trattano via via: delle fonti (libro I) del *matrimonium* e della *tutela* (III-V), dei rapporti reali (VI), dei rapporti obbligatori (VII-VIII), dello *status hominum* (IX), della successione ereditaria (X-XI). Quest'ordine diverge notevolmente da quello delle *institutiones* di Gaio (quasi integralmente pervenuteci), che è il seguente: fonti; diritto delle persone; cose e rapporti assoluti reali; successione ereditaria testata e intestata; *obligationes*; tutela dei diritti (*actiones*). Le *institutiones* di Marciano seguono il sistema di Gaio sino alla materia delle successioni, ma poi lo abbandonano e adottano un criterio diverso, assai poco chiaro, che fa dubitare che l'opera sia stata mai rifinita dall'autore. Degli altri manuali istituzionali resta troppo poco per poterne discorrere con costrutto.

(*b*) Crestomazie elementari furono le numerose raccolte di *re-*

gulae, definitiones, sententiae, opiniones, differentiae dei varî giuristi, spesso non curate da essi personalmente, ma dai loro *auditores*.

Una caratterizzazione più precisa, a seconda dei titoli, è impresa vana. Scrissero *regulae* Nerazio (n. 224), Pomponio, Gaio, Cervidio Scevola (n. 229), Paolo, Licinnio Rufino, Ulpiano, Marciano e Modestino (n. 233). Paolo fu autore anche di *sententiae* e di *manualia*, Ulpiano di *opiniones* (se l'opera è genuina), Modestino di *differentiae*.

Un posto a sé ha l'*enchiridion* di Pomponio, di cui diremo a suo tempo (n. 227), ma di cui si può qui anticipare che fu probabilmente proprio e solo una crestomazia elementare di appunti dettati da Pomponio ai suoi discepoli.

§ 35. — I PRINCIPALI GIURECONSULTI CLASSICI

SOMMARIO: 222. Capitone e Labeone. — 223. I corifei della corrente sabiniana. — 224. I corifei della corrente proculiana. — 225. Gli altri giuristi della fase augustea. — 226. Salvio Giuliano. — 227. Africano e Pomponio. — 228. Gaio. — 229. Marcello e Scevola. — 230. Papiniano. — 231. Paolo. — 232. Ulpiano. — 233. Marciano, Modestino e altre figure minori.

222. La lista dei giureconsulti classici e delle loro opere (che sarebbe troppo lungo riferire completamente) si apre con i due già citati contemporanei di Augusto: Capitone e Labeone (n. 216).

(*a*) *C. Ateius Capito* fu *consul suffectus* nel 5 d. C. e *curator aquarum* dal 13 al 22 d. C. (anno della sua morte). Fu discepolo di Aulo Ofilio (n. 154). Le fonti ce lo rappresentano come dotato di notevole intelligenza, ma troppo facile a transigere con la propria coscienza, pur di ottenere il favore di Augusto o di Tiberio: ' *humani divinique iuris sciens egregium publicum et bonas domi artes dehonestavit* ». Il giudizio è peraltro di un censore severo, Tacito, e va di molto attenuato.

Sue opere furono i *Libri de iure pontificio* (almeno 7), scritti forse per apprestare materiali sulla complessa materia ad Augusto (il quale fu fatto *pontifex maximus* nel 12 a. C.); i *Libri coniectaneorum* (almeno 9), in cui vennero discussi problemi di diritto pubblico e di diritto privato sollevati dalla costituzione del principato e dalla legislazione augustea.

(*b*) *M. Antistius Labeo* fu allievo di Trebazio (n. 154) e figlio

di un Pacuvio Labeone, anch'egli giurista. Nacque intorno al 45 a. C. Nel *cursus honorum* non volle superare la pretura: quando Augusto (dopo il 5 d. C.) gli offrì la *commendatio* a *consul suffectus*, superbamente la rifiutò, anche perché sdegnato che gli si fosse precedentemente preferito Capitone. Fu versato anche in altre scienze, e sopra tutto in grammatica, come conferma la sua predilezione per le etimologie, le definizioni e le distinzioni. Di lui dice Pomponio: '*totum annum ita diviserat, ut Romae sex mensibus cum studiosis esset, sex mensibus secederet et conscribendis libris operam daret*'.

Della sua vastissima opera (400 *libri*, secondo Pomponio) sono noti: i *Libri de iure pontificio* (almeno 15), analoghi a quelli di Capitone; i *Libri ad XII tabulas* (almeno 2); i *Libri responsorum* (almeno 15); i *Libri epistularum*, di cui abbiamo notizie piuttosto vaghe; i Πιθανῶν βιβλία ('*rerum probabilium libri*') citati da Pomponio e da Ulpiano, escerpiti da Paolo, forse redatti da un discepolo; i commentarî *ad edictum praetoris* (*urbani, peregrini*) *et aedilium curulium*, in un numero imprecisato di libri.

Fanno spicco, almeno ai nostri occhi, i *Posteriores libri* (almeno 40), una raccolta postuma di *quaestiones* (forse anche di pochi *responsa*) che fu annotata da Aristone (n. 225) e commentata da Giavoleno. Dell'opera abbiamo indiretta (e non si sa quanto deformata) conoscenza attraverso i *libri* di quest'ultimo (n. 223). La congettura più probabile è che essa sia stata pubblicata, sotto il nome di Labeone, da qualche suo amico o discepolo, utilizzando il materiale che lo stesso Labeone aveva accantonato e forse anche ordinato per materie durante la sua vita laboriosa. Si trattò, in altri termini, di un 'fondo' di documenti che, pubblicato integralmente e senza alcun tentativo di scelta critica, dovette rivelarsi certo prezioso, ma pieno di ripetizioni e di lungaggini. Di qui l'utilità del lavoro di riduzione e di annotazione espletato da Giavoleno. Di qui anche la fortuna dell'edizione giavoleniana, che fece ben presto dimenticare la raccolta originale.

223. Corifei della corrente sabiniana, cioè di quella cd. 'scuola' della fase augustea che la tradizione ricollega alla figura di Ateio Capitone (n. 216), furono i seguenti: Sabino, Cassio, Celio Sabino, Giavoleno, Aburnio Valente. Per vero, Pomponio, che ce ne parla nel suo *enchiridion* (n. 227), aggiunge anche il nominativo di un tal *Tuscianus*, mai da altri nominato; ma è probabile, secondo noi,

che il misterioso Tusciano non sia mai esistito e che la sua menzione sia frutto di un equivoco di copista originato dal fatto che tra i nomi di Giavoleno Prisco vi era anche, come vedremo subito, quello di ' Tossianus '.

(*a*) *Massurius* (o *Masurius*) *Sabinus*, seguace di Capitone, capeggiò la corrente sotto Tiberio (n. 157). Fu di umili natali, si mantenne con gli onorari derivatigli dall'insegnamento del diritto e solo verso i cinquant'anni riuscì a mettere insieme il censo sufficiente per l'iscrizione nell'*ordo equester*. Fu forse il primo giureconsulto che ottenne il *ius respondendi*: prima di Tiberio, infatti, vi era solo il ben diverso *respondere ex auctoritate principis* (n. 200).

Opere di Sabino furono: i *Libri III iuris civilis*, dei quali abbiamo già parlato (n. 218): li annotò Aristone (n. 225) e li commentarono Pomponio (n. 227), Paolo (n. 231), Ulpiano (n. 232); i *Libri ad edictum praetoris urbani* (almeno 5); un *Liber singularis de officio adsessorum* o *adsessorius*, in cui l'autore riferiva decisioni del *praetor urbanus*, alle quali aveva egli stesso assistito; i *Libri memorialium*, dedicati ad argomenti di *ius publicum* e *ius sacrum*; i *Libri responsorum*, raccolti forse dai suoi discepoli; i *Libri ad Vitellium* (non si intuisce bene se un amico o un giurista precedente), relativi ad argomenti di *ius civile*, e più precisamente alla materia testamentaria.

(*b*) *C. Cassius Longinus*, allievo di Sabino, diresse la corrente con lui e dopo di lui. Fu *consul suffectus* nel 30 d. C. e rivestì poi altissime cariche (proconsole d'Africa, legato imperiale in Siria). Nel 65 d. C. fu deportato in Sardegna per ordine di Nerone; fatto rimpatriare da Vespasiano, morì sugli inizî del principato di costui (69-79 d. C.). Si contese con Sabino l'onore di dare il nome alla scuola: ' *Cassianae scholae princeps et parens* ', dice Plinio.

Sue opere furono: i *Libri iuris civilis*, almeno 10, ma probabilmente assai più dei 15 *libri ex Cassio* di Giavoleno, che appaiono esserne un riassunto o un florilegio; i *Libri responsorum*, non attestati dalle fonti, ma probabili. Si attribuiscono a Cassio anche delle *notae ad Vitellium*, ma senza buon fondamento.

(*c*) *Cn. Arulenus Caelius Sabinus*, allievo di Cassio, fu *consul suffectus* nel 69 d. C. e capo della corrente sotto Vespasiano, che molto lo favorì.

Sue opere: i *Libri ad edictum aedilium curulium*, citati dai posteri; i *Libri iuris civilis*, supposti con un certo fondamento da alcuni autori moderni.

(*d*) *L.* (o *C.*) *Octavius Titius Tossianus Iavolenus Priscus*: nato prima del 60 d. C., fu console fra l' 83 e il 90. Ebbe una carriera singolarmente brillante: comandante delle legioni in Mesia e in Africa, preside delle province di Britannia, Germania superiore e Siria, proconsole di Africa. Di ingegno vivacissimo, dedicò tutti i ritagli del suo tempo allo studio del diritto: studio non sistematico, ma un po' estemporaneo, fatto di note, osservazioni e responsi. La caratteristica di Giavoleno è di uscire assai spesso dalla cerchia delle opinioni della propria scuola, per avvicinarsi, anche se criticamente, a quelle della scuola opposta. Esercitò assai poco il *ius respondendi* (di cui fu certamente dotato): più che altro risolse questioni propostegli, per la sua alta autorità, da altri giuristi.

Opere di Giavoleno Prisco furono: i *Libri XIV epistularum*, in cui sono raccolti *responsa* e *quaestiones* su argomenti di *ius civile*, in risposta a domande che appaiono spesso poste da altri giureconsulti; i *Libri XV ex Cassio*; i *Libri V ex Plautio* (n. 225); i *Libri ex posterioribus Labeonis*, commento ai *posteriores* di Labeone (n. 222), probabilmente una diecina. Di questi ultimi si conoscono, attraverso i *Digesta* di Giustiniano, due diverse redazioni ('*Iavoleni libri ex posterioribus Labeonis*' e '*Labeonis libri posteriores ab Iavoleno epitomati*'), che sono (a nostro parere) ambedue frutto di rielaborazione postclassica del commentario lemmatico redatto originariamente da Giavoleno.

(*e*) *L. Fulvius Aburnius Valens*: nato sulla fine del I sec., fiorì sotto Traiano e Adriano e fu forse membro del *consilium* di Antonino Pio. Scrisse i *Libri VII fideicommissorum*.

224. Corifei della corrente proculiana furono: Nerva padre, Proculo, Nerva figlio, Pegaso, Celso padre, Celso figlio e Nerazio. Anche questa lista, che ci viene dall'*enchiridion* di Pomponio (n. 227), si è arricchita nelle trascrizioni postclassiche, di un personaggio immaginario, quello di *Longinus* (omonimo nel cognome di Cassio).

(*a*) *M. Cocceius Nerva pater*, dopo aver goduto di molta amicizia da Tiberio, si uccise nel 33 d. C., disperando che ormai potessero rivivere i tempi della libera repubblica. Fu, a dir di Tacito, '*omnis humani divinique iuris sciens*' e fu molto citato dai giureconsulti posteriori, ma non si conoscono i titoli delle sue opere.

(*b*) *Proculus* fu autore misterioso, contemporaneo e rivale di Sabino. Di lui non si ricorda altro che il *cognomen*: cosa singolare

per un personaggio che, stando a Pomponio, ebbe grande rilievo politico (' *plurimum potuit* '). Può darsi che si identifichi con qualcuno dei Proculi eminenti del primo cinquantennio del primo secolo, ma non si è sicuro. Probabile è che abbia avuto il *ius respondendi.*

Proculo scrisse almeno 11 *libri epistularum* e lasciò certo numerosi *responsa,* citati dai posteri. Gli si attribuiscono, ma a torto, anche delle *notae* ai *posteriores* di Labeone (n. 222).

(*c*) *M. Cocceius Nerva filius* fu figlio dell'altro Nerva e presumibilmente padre dell'imperatore di questo nome (n. 159). Scrisse alcuni *libri de usucapionibus* e lasciò molti *responsa.*

(*d*) *Pegasus* fu contemporaneo e rivale di Celio Sabino (n. 223). Fu *praefectus urbi* sotto Vespasiano. Suo padre, comandante di una nave da guerra, gli impose a titolo di soprannome il nome della sua nave. Appare spesso citato dai giureconsulti posteriori, ma non se ne conoscono le opere. Fu, con ogni probabilità, il *relator* del *SC. Pegasianum* (n. 213).

(*e*) (*P.?*) *Iuventius Celsus pater,* successore di Pegaso, appare citato dai giureconsulti posteriori, ma non se ne conoscono le opere.

(*f*) *P. Iuventius Celsus* fu figlio del precedente. Giovanissimo, partecipò ad una congiura contro Domiziano, sfuggendo per una fortunata circostanza al supplizio. Fu pretore nel 106 o 107 d. C., legato in Tracia e due volte console (la seconda volta nel 129 d. C.). Fece parte del *consilium* di Adriano, ma non giunse, probabilmente, a vedere la fine del governo di questo *princeps.* Fu proponente (insieme col console ordinario Q. Iulius Balbus) del cd. *SC. Iuventianum* (n. 204).

Celso si distingue per un grande acume nella discussione dei casi dubbi e per una non meno grande vivacità nel bollare l'inesperienza o l'ingenuità dei suoi interroganti. Dal modo brusco in cui egli rispose al quesito postogli da un certo Domizio, è divenuto proverbiale parlare, in casi analoghi, di ' *quaestio Domitiana* ' e di ' *responsum Celsinum* ' (' *Aut non intellego, quid sit, de quo me consulis, aut valide stulta est consultatio tua* '). Di Celso è la famosa definizione del *ius* (nel senso di *iuris prudentia*) come ' *ars boni et aequi* ' (n. 197).

Opere di Celso furono: i *Libri digestorum,* in numero di 39, di cui una prima parte (libri 1-27) era dedicata al *ius honorarium,* il resto al *ius civile*; i *Libri epistularum* (almeno 11); i *Libri quaestionum* (almeno 12); i *Commentarii* (almeno 6 libri). Vi è motivo di supporre che i *commentarii* ed i *libri epistularum* e *quaestionum*

siano stati pubblicati anteriormente ai *digesta* e siano stati rifusi in questa trattazione giustamente celebre.

(*g*) *L. Neratius Priscus,* contemporaneo di Celso figlio, fu console, *praefectus aerarii Saturni* e governatore della Pannonia. Fece parte del *consilium* di Traiano e di Adriano. Vi fu un momento, secondo alcune fonti, in cui Traiano pensò di raccomandarlo come successore.

Opere di Nerazio Prisco furono: i *Libri XV regularum*; i *Libri III responsorum*; i *Libri VII membranarum* (la ragione di questo titolo sta, probabilmente, nel fatto che l'opera contiene risposte a quesiti giuridici esposti su fogli di pergamena: '*membranae*'); i *Libri ex Plautio*; i *Libri IV epistularum*; un *Liber singularis de nuptiis*.

225. Altri giuristi della fase augustea della *respublica* universale furono: *Veranius, Fabius Mela, Cartilius, Urseius Ferox, Atilicinus, Minicius, Fufidius, Servilius, Octavenus, Aufidius Chius, Puteolanus, Campanus, Vivianus, Valerius Severus, Fulcinius Priscus, Laelius Felix, Arrianus.*

Di questi personaggi si sa ben poco e non si è nemmeno in grado di stabilire se ed a quale corrente (la sabiniana o la proculiana) appartenessero. Sta in fatto che taluni di essi furono spesso citati dai giuristi successivi e che Urseio Feroce e Minicio furono i destinatarî di due *libri ad* di Giuliano (n. 226).

Menzione a parte, per il loro particolare valore, meritano: Pedio, Plauzio e Aristone.

(*a*) *Sex. Pedius,* contemporaneo di Cassio e Proculo, ma da alcuni ritenuto dell'età di Adriano, fu giureconsulto assai fine, sensibilissimo alle esigenze di una revisione sistematica del diritto.

Sue opere: i *Libri ad edictum praetoris* (almeno 25); i *Libri ad edictum aedilium curulium*; i *Libri de stipulationibus.*

(*b*) *Plautius,* contemporaneo di Celio Sabino e Celso padre, fu probabilmente un emerito raccoglitore e ordinatore sistematico di *responsa* di altri giuristi (forse alla maniera di Aufidio Namusa nei confronti della scuola serviana: n. 154). Il *corpus* da lui redatto fu utilizzato, per note e commenti, da Giavoleno (n. 223), Nerazio (n. 224), Pomponio (n. 227) e Paolo (n. 231).

(*c*) *Titius Aristo,* allievo di Cassio, amico di Plinio il giovane, fu, dice questi, '*peritissimus privati iuris et publici*'. Per te-

stimonianza di Plinio, si tenne lontano dalle dispute scolastiche e preferì cimentarsi nella vita vissuta del diritto. Non fece carriera politica, ma fu chiamato a far parte del *consilium* di Traiano.

Sue opere furono: le *Notae* ai *posteriores* di Labeone, ai *libri iuris civilis* di Sabino, ai *libri iuris civilis* di Cassio; i *Decreta Frontiana* (o *Frontoniana*?), cioè, pare, una raccolta commentata dei *decreta* di qualche console (Cornelio Frontone?); i *Libri digestorum* (almeno 5), della cui verità storica peraltro si dubita.

226. L'annosa rivalità tra Sabiniani e Proculiani fu sopita e superata, ai tempi di Adriano, principalmente per l'influsso esercitato sui contemporanei e sui posteri dall'opera eminente del giurista (*P.*) *Salvius Iulianus,* una delle più luminose figure della giurisprudenza romana.

Salvio Giuliano, che Pomponio, nell'*enchiridion* (n. 227), indica come corifeo (l'ultimo) della corrente sabiniana, è un personaggio la cui biografia non è molto facile da ricostruire. Di lui si sa, dalla *historia Augusta,* che fu africano, che fu console due volte e che fu proavo materno dell'imperatore Didio Giuliano, nato intorno al 133 d. C. È certo per equivoco che Eutropio lo qualifica, invece, solo avo di Didio Giuliano. Se Salvio Giuliano fu bisavolo di Didio, è evidente, a nostro avviso, che egli deve essere nato prima del 90 d. C. e che, pertanto, non può aver ricoperto cariche pubbliche oltre il 160 d. C. Ciò invita ad ammettere che il suo secondo consolato abbia avuto luogo nel 148 d. C., anno in cui ci è epigraficamente testimoniato il consolato di un *Publius Salvius Iulianus.* Ne consegue che il prenome del nostro giurista fu, con tutta probabilità, *Publius.*

Questa la nostra opinione. Non va taciuto, peraltro, che la *communis opinio* si illude di aver trovato l'esatta e minuziosa descrizione del *curriculum vitae* del giurista Giuliano in un'iscrizione africana, scoperta nei pressi dell'antica colonia di Hadrumetum, in cui si parla di un *L. Octavius Cornelius Salvius Iulianus Aemilianus,* figlio di Publio, che da Adriano ebbe il favore di una duplicazione del *salarium quaesturae* '*propter insignem doctinam*', che fu console una volta sola e che fu proconsole d'Africa sotto i *divi Fratres* (n. 161), quindi dopo il 161. Dato che la *communis opinio* non dubita affatto della per noi incredibile leggenda di una codificazione dell'*edictum perpetuum* operata da Giuliano per incarico di Adriano

(n. 205), l'epigrafe africana è parsa riferirsi appunto alla codificazione (che però Giuliano avrebbe fatto, stranamente, da giovane *quaestor Augusti*), e dunque si è concluso che Giuliano abbia avuto il prenome di Lucio, che il consolato del 148 sia stato il suo primo ed unico consolato, che la sua data di nascita vada spostata verso il 100 d. C. e che di Didio Giuliano egli sia stato, proprio come dice Eutropio, soltanto l'avo. La suggestione dell'epigrafe impedisce tuttora ai più di rendersi conto che essa non allude affatto alla pretesa codificazione edittale e riguarda probabilmente un figlio del giurista, del quale ultimo viene ad essere confermato il prenome di Publio.

Giuliano fu allievo di Giavoleno (n. 223) e godé, come si è detto, di alta fama presso i giuristi romani sino a Giustiano. Il suo insegnamento lasciò un solco profondo nella giurisprudenza successiva. Le sue dottrine, lucidamente intuite e pacatamente dimostrate, chiusero l'èra delle spesso sterili controversie di scuola ed aprirono il varco a quella tendenza sistematica, che fu la caratteristica precipua della giurisprudenza della fase adrianea.

L'opera fondamentale di Salvio Giuliano è costituita dai *Libri XC digestorum,* in cui pare che l'autore abbia rifuso un precedente commentario *ad edictum* ed una raccolta di *epistolae*. La trattazione, che dovette costare (e ne restano gli indizî) parecchi anni di lavoro, si divide, come quella di Celso (n. 224), in due parti: nei *libri* 1-58 sono esposte e discusse ampiamente le materie dell'*edictum perpetuum,* ma con larghi squarci (ove necessario) dedicati al *ius civile* e non senza divergenze, in alcuni punti, da quello che doveva essere il sistema edittale (n. 206); nei *libri* 59-90 danno spunto all'esposizione, che è intesa a completare il quadro di tutto lo scibile giuridico privato, i principali provvedimenti normativi, dalle *XII tabulae* alla *lex Cincia* e alla *Falcidia,* dalle leggi augustee al *SC. Iuventianum* e via dicendo. I frammenti tramandatici dai *Digesta* di Giustiniano (n. 274) offrono elementi relativamente scarsi per la ricostruzione palingenetica dell'opera: elementi tuttavia sufficienti a farne individuare l'importanza, particolarmente se si tenga conto che di essa restano i segni, talora espliciti e talora impliciti (ma riconoscibili), nella letteratura giuridica posteriore. I *digesta* di Giuliano furono infatti riediti varie volte: con note di Marcello (n. 229), Scevola (n. 229), Paolo (n. 231). Sulla loro falsariga furono redatti parzialmente il commentario *ad edictum* di Paolo e addirittura pedissequamente il commentario *ad edictum* di Ulpiano (n. 232).

Altre opere di Giuliano furono: i *Libri IV ad Urseium Fero-*

cem, antologia annotata di un'opera di Urseio Feroce (n. 225), probabilmente in 10 libri; i *Libri VI ex Minicio,* antologia annotata dell'opera di Minicio (n. 225). A Salvio Giuliano viene anche attribuito un *Liber singularis de ambiguitatibus,* ma è da ritenere che questo *liber singularis* sia stato compilato, con spunti tratti dai suoi *digesta,* dalle scuole postclassiche.

227. Nel periodo immediatamente successivo a quello in cui fiorì Salvio Giuliano, dunque sempre nell'epoca tra Adriano e Antonino Pio, spiccarono due giureconsulti: Africano e Pomponio. Contemporanei di questi due, ma meno illustri, furono *Pactumeius Clemens, Iunius Mauricianus, Terentius Clemens, Venuleius Saturninus, Claudius Saturninus, Volusius Maecianus.*

(*a*) *Sex. Caecilius Africanus* fu allievo di Giuliano, diffusore delle sue idee, molto stimato dai posteri. Il suo stile, per quanto ci risulta, è piuttosto difficile e oscuro. Sue opere furono: i *Libri IX quaestionum,* che erano una raccolta di *quaestiones* (più qualche *responsum*), per massima parte di Salvio Giuliano, disposta secondo un ordine sistematico vicino a quello dei *libri iuris civilis* di Q. Mucio e di Sabino; i *Libri epistularum* (non meno di 20), di cui si ha notizia da un passo di Ulpiano e di cui si può supporre che fossero anch'essi una raccolta di materiale giulianeo.

(*b*) *Sex. Pomponius* sopravvisse a Celso figlio e Giuliano, dei quali fu contemporaneo. Fu sostanzialmente estraneo alle controversie fra Sabiniani e Proculiani. Probabilmente non esercitò il *ius respondendi,* ma insegnò il diritto e scrisse moltissimo, con un suo stile non sempre preciso, ma chiaro.

Nella vastissima produzione di Pomponio si segnalano le opere seguenti: i *Libri XXXV* (o *XXXVI*) *ex Sabino,* trattato di *ius civile* secondo l'ordine dei *libri iuris civilis* di Sabino, scritto probabilmente in gran parte sotto Adriano; i *Libri XXXIX ad Q. Mucium,* trattato di *ius civile* secondo l'ordine di Q. Mucio, scritto probabilmente sotto Antonino Pio; i *Libri VII ex Plautio,* note e commenti al materiale raccolto da Plauzio, con particolare riguardo al *ius honorarium* (n. 225); i *Libri ad edictum,* che ci sono noti solo attraverso citazioni di giuristi posteriori, dai quali apprendiamo che l'opera comprendeva non meno di 83 *libri* (ma è probabile che il numero dei *libri* fosse assai superiore: 150?); i *Libri variarum lectionum* (almeno 41), florilegio di casistica, epitomato in epoca postclassica

in un'opera di soli 15 libri; i *Libri XX epistularum,* che contengono risposte ad interrogazioni di altri giuristi; i *Libri V senatusconsultorum*; i *Libri V fideicommissorum*; il *Liber singularis regularum,* annotato posteriormente da Marcello (n. 229); i *Libri de stipulationibus,* citati da Ulpiano (n. 232).

Menzione a parte, tra le opere di Pomponio, esige l'*Enchiridion,* un manuale di cui i *Digesta* di Giustiniano (n. 274) riportano frammenti estratti da due manoscritti diversi: i *libri duo enchiridii* e il *liber singularis enchiridii.* Un lunghissimo brano di quest'ultimo (D. 1.2.2) è per noi di grande importanza perché traccia un sommario storico dell'ordinamento giuridico, delle magistrature (e delle funzioni statali in genere), della giurisprudenza romana sino a Salvio Giuliano: il fatto che l'esposizione si chiude con Giuliano, e non va oltre, significa che essa, per quanto palesemente infarcita di glosse ed interpolazioni postclassiche, è sostanzialmente genuina, cioè non è stata ricavata da un'elaborazione posteriore, a carattere organico, dell'operetta pomponiana. Si pone, dunque, il problema se Pomponio abbia scritto il solo *liber singularis,* i soli *libri duo* (di cui il *liber singularis* dovrebbe essere considerato un ' estratto ' postclassico), oppure tanto l'uno quanto l'altro manuale. La soluzione più verosimile è, secondo noi, quella dell'estratto postclassico, pubblicato a parte per motivi antiquarii; ma non è escluso che Pomponio abbia dettato ai suoi *auditores* due serie diverse di appunti e che quindi ambedue gli *enchiridia* risalgano a lui, o meglio ai suoi discepoli.

228. Una singolare figura di giurista, degna per molte ragioni di particolare studio, è quella di *Gaius,* contemporaneo di Africano e Pomponio (n. 227), il quale, mentre fu scarsamente noto agli uomini della sua epoca, giunse ad altissima fama nel sec. V d. C.

Della biografia di Gaio poco può dirsi di preciso. Si suppone che egli fosse già vivente sotto Adriano (n. 160) e si ha per certo che non sia morto prima dell'età di Commodo (n. 161: 180-192 d. C.), visto che egli risulta essere stato autore di un commento al *SC. Orfitianum* del 178 (n. 204). Assai strana è la denominazione del nostro giurista mediante un semplice *praenomen,* ' *Gaius* '. Questa circostanza ha fatto pensare, non ingiustamente, che Gaio sia nato e vissuto in provincia: sappiamo infatti che i provinciali, quando fossero insigniti della cittadinanza romana, assumevano un *prae-*

nomen romano (generalmente quello del *princeps* in carica). Si è anzi perspicuamente precisato che Gaio deve essere nato con molta probabilità in una provincia ellenistica, sia perché il suo stile non manca di grecismi e di locuzioni greche, sia perché egli cita le leggi di Solone, sia perché mostra di conoscere il diritto dei Galati e dei Bitini, sia perché è stato autore di un commento *ad edictum provinciale*. A questi argomenti è stato opposto, a ragione, che non sono decisivi. Tuttavia decisivi non sono nemmeno gli argomenti portati a pro' della romanità di Gaio, che si riducono alla buona conoscenza che egli ha del diritto romano e alla viva parte che egli mostra di prendere alle controversie fra Sabiniani e Proculiani. La conoscenza del diritto dei suoi tempi da parte del giurista nessuno la nega, ma essa non esclude che Gaio, come altri giureconsulti romani, possa essere stato di estrazione provinciale. Quanto alla sua viva partecipazione alle controversie tra Sabiniani (che egli chiama '*praeceptores nostri*') e Proculiani, essa è segno evidentissimo che Gaio era un uomo piuttosto fuori tempo, e quindi lontano dal centro dell'attività giurisprudenziale romana, che a quell'epoca era tuttora Roma. Solo un provinciale residente in provincia poteva ancora considerare di attualità, in pieno sec. II d. C., un contrasto di correnti ormai ampiamente superato.

Gaio ha molti tratti in comune con Pomponio. Certamente non ebbe il *ius respondendi*. Molto scrisse e più ancora dovette insegnare le materie giuridiche (sopra tutto il diritto privato) nel suo lontano ambiente provinciale. Egli ha una larga conoscenza dei giuristi precedenti, da Q. Mucio a Giuliano, di cui spesso e volentieri adotta le opinioni, senza manifestare un proprio deciso parere personale. Viceversa, non sempre le sue conoscenze delle norme più recenti si rivelano complete.

Opere di Gaio furono: i *Libri ex Q. Mucio*, citati dallo stesso Gaio in *Inst.* 1.188; i *Libri VI ad legem XII tabularum*, commento che forse si apriva con un cenno storico sulle fonti del diritto romano; i *Libri ad edictum praetoris urbani* o *urbicum* (più di 10); i *Libri XXX ad edictum provinciale*, in ordine ai quali molto si discute per appurare il significato di '*edictum provinciale*', ma è da ritenere probabile che si trattasse del commento all'editto pubblicato nella provincia di Gaio; i *Libri II ad edictum aedilium curulium*; i *Libri II de fideicommissis*; il *Liber singularis de tacitis fideicommissis*, della cui genuinità è lecito dubitare; i *Libri III de manumissionibus*; i *Libri III de verborum obligationibus*; i *libri singulares do-*

talicion (' *de dote* '), *ad SC. Tertullianum, ad SC. Orfitianum, de formula hypothecaria, de casibus* (casi giuridici degni di nota), *ad legem Glitiam*; i *Libri XV ad legem Iuliam et Papiam*.

Ma sopra tutto Gaio deve la sua immensa notorietà nel mondo giuridico postclassico alle sue opere di carattere elementare: le *Institutiones* in 4 *libri* (o, come Gaio li chiama, *commentarii*) e le *Regulae* in 3 *libri*. La scuola postclassica, non paga di manipolare queste opere gaiane ai fini didattici, trasse dai 3 libri di *Regulae* un *liber singularis regularum* e parafrasò le *Institutiones* nei verbosi *libri VII rerum cottidianarum sive aureorum*, della cui genuinità non si può non dubitare fortemente. Delle *Institutiones*, di cui già conosciamo l'ordine delle materie (n. 221), qualche frammento ci è pervenuto attraverso i *Digesta* giustinianei e molto, ad incominciare dal'inquadratura generale, è passato a far parte delle *Institutiones Iustiniani* (n. 276). La fortuna ha voluto che di quest'opera il testo sia giunto sino a noi, quasi integralmente e quasi incorrotto, oltre che per il tramite della compilazione giustinianea, anche per la via diretta di un manoscritto pergamenaceo del sec. V d. C. e di due minori frustuli ritrovati in Egitto.

Il giudizio da dare sulle *Institutiones* è che esse sono un elegante e felice ' profilo ' del diritto romano: un manuale che si raccomanda all'attenzione degli storici e dei giuristi per la assoluta novità ed il notevole interesse dogmatico del suo sistema espositivo. L'opera si apre, infatti, con una breve introduzione sulle fonti del diritto romano (1. 1-7) e si divide poi in tre grandi sezioni sulla base del criterio che ' *omne autem ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones* '. Al diritto delle *personae* è dedicato il libro I e a quello delle *actiones* il libro IV, ma la novità (o l'artificio) sta nella esposizione relativa alle *res* (libri II e III), le quali vengono distinte in *corporales* (e quindi oggetto di proprietà) e *incorporales*, cioè in rapporti (assoluti e relativi) e vicende giuridiche diversi dalla proprietà (rapporti assoluti in senso improprio, successione nei rapporti giuridici, *obligationes*). Naturalmente le lacune non difettano in questa orditura delle *Institutiones*: manca, ad esempio, ogni accenno al regime patrimoniale del matrimonio (*dos*), ai rapporti giuridici di garanzia (*pignus, hypotheca*), ai contratti di creazione pretoria (*depositum, commodatum, pignus, pecunia constituta* ecc.), alle *conventiones sine nomine* e ad altri istituti ancora. La spiegazione discende, più che altro, dal carattere di ' profilo ' del trattatello e dalla accennata novità del sistema espositivo

da esso adottato. La prima circostanza chiarisce già di per sé l'esistenza di tanto gioco di luci e di ombre; l'altra circostanza giustifica, in più, perché mai alcuni materiali siano rimasti inutilizzati nella foga della costruzione, e perché invece altri materiali siano stati anche troppo sfruttati.

L'operetta isagogica gaiana (redatta, secondo noi, integralmente sotto il principato di Antonino Pio) è, insomma, certamente singolare, ma altrettanto certamente organica, compatta, meditata, anche se non esente da qualche ripetizione. Ritenere, come da alcuni si è detto, che si tratti di un quaderno di appunti didattici mai revisionato dall'autore non sembra ragionevole. E tanto meno sembra persuasiva la tesi, da altri avanzata, che un'opera così nuova e fresca sia stata in realtà ricalcata sui *libri iuris civilis* di Sabino (n. 223).

229. Nel periodo che va dalla correggenza di Marco Aurelio e Lucio Vero (161-169 d. C.) alla morte di Commodo (192 d. C.) emersero altri due notevolissimi giuristi: Marcello e Scevola. Figure minori furono: Papirio Giusto, Fiorentino, Tarrunteno Paterno.

(*a*) (*L.?*) *Ulpius Marcellus* fu forse governatore della Pannonia inferiore e fece certamente parte del *consilium* di Antonino Pio e di quello di Marco Aurelio. Fu giurista di profonda penetrazione e corresse acutamente anche alcune dottrine di Giuliano.

Opere di Marcello furono: i *Libri XXXI digestorum,* in cui sono riportati anche alcuni *decreta* dei *divi Fratres*; i *Libri VI ad legem Iuliam et Papiam*; un *Liber singularis responsorum* (che è forse solo un'epitome postclassica dei citati *libri digestorum*); i *Libri de officio consulis* (almeno 5); le *Notae* ai *digesta* di Giuliano (n. 226) e alle *regulae* di Pomponio (n. 227).

(*b*) (*Q.?*) *Cervidius Scaevola,* consigliere ascoltatissimo di Marco Aurelio, fu maestro di Paolo (n. 231) e di Trifonino (n. 233), che lo chiamavano '*Scaevola noster*'. Dal fatto che un certo numero di interrogazioni a lui poste sono redatte in lingua greca e che egli dimostra di avere buona conoscenza della Grecia, si è voluto trarre, piuttosto avventatamente, la conclusione che egli fosse di origine greca.

Opere di Scevola furono: le *notae* ai *digesta* di Giuliano (n. 226) e di Marcello; i *Libri XV digestorum,* redatti secondo l'ordine dei *digesta* di Giuliano; i *Libri XI responsorum,* parzialmente coin-

cidenti con i *digesta*; i *Libri XX quaestionum*, redatti secondo l'ordine dei *digesta*; i *Libri IV regularum*; un *Liber singularis quaestionum publice tractatarum*, che alcuni ritengono una compilazione postclassica, fatta sfruttando i *libri quaestionum*; un *Liber singularis de quaestione familiae*, di cui si sa soltanto il titolo.

La parziale coincidenza dei *libri responsorum* con i *libri digestorum* ha suscitato il problema circa il rapporto tra le due opere. Partendo dalla tesi che non è credibile che esse siano state pubblicate ambedue da Scevola, alcuni hanno sostenuto che i *libri digestorum* siano un'opera pubblicata postuma (per esempio, da Trifonino), altri hanno sostenuto esattamente l'inverso, altri ancora hanno ipotizzato che ambo le opere non siano di Scevola: verso la fine del sec. III d. C. (non prima) sarebbe stata compilata una raccolta postuma dei *responsa* del giurista e nei secoli successivi da quella raccolta sarebbero state desunte, per iniziativa di autori diversi, le due opere a noi pervenute. A nostro avviso, è plausibile che Scevola non sia il redattore delle due serie di *libri* e che qualche allievo di Scevola (Trifonino?) abbia pubblicato a breve distanza dalla sua morte la raccolta postuma di tutti i suoi *responsa* (forse col titolo di *digesta*): da questa prima edizione (classica) autori postclassici hanno separatamente tratto i *libri digestorum* da un lato, i *libri responsorum* dall'altro.

(*c*) *Papirius Iustus* fu autore vissuto nell'età di Marco Aurelio e di Commodo. Scrisse: *Libri XX constitutionum*, ove sono riportate costituzioni imperiali dei *divi Fratres* (161-169 d. C.) e di Marco Aurelio solo (169-180 d. C.). Tenendo presente che il numero dei *libri* di quest'opera corrisponde al numero degli anni che vanno dal 161 al 180 d. C., e tenendo altresì presente che dalla palingenesi dei passi conservatici nei *Digesta* di Giustiniano non risulta che le costituzioni siano state ordinate per materia, si è tratta la conclusione che le *constitutiones* siano state raccolte in ordine cronologico e che ciascun libro dell'opera abbia contenuto le costituzioni di un'annata: conclusione peraltro che la più recente dottrina ha dimostrato erronea.

(*d*) *Florentinus* fu autore dei *Libri XII institutionum*, dei quali si è già parlato (n. 229).

(*e*) *Tarruntenus Paternus* fu *curator epistularum Latinarum* sino al 174 d. C. e *praefectus praetorio* dal 179 al 183. Fu autore di *libri IV de re militari*, conosciuti e sfruttati dai giuristi posteriori.

230. L'età dei Severi (n. 162: 193-235 d. C.) segnò l'inizio della fase discendente della giurisprudenza romana. Ma un'eccezione è ancora rappresentata da Papiniano, giurista profondo e sensibilissimo, che ottenne presso i posteri maggior fama che ogni altro giureconsulto romano.

Aemilius Papinianus fu molto vicino a Settimio Severo, che lo nominò dapprima *magister libellorum* e lo elevò poi, probabilmente nel 203 d. C., all'altissima dignità di *praefectus praetorio*. Dalla carica di *praefectus praetorio* egli fu deposto da Caracalla, forse nello stesso anno in cui questi ottenne il principato (211 d. C.). Nel 212 d. C., poco dopo l'assassinio di Geta, fu messo a morte. Secondo una prima versione si sarebbe attirato l'odio di Caracalla per il fatto di essersi voluto sforzare di mantenerlo in pace con Geta, giusta il desiderio di Settimio Severo; secondo un'altra versione, essendo stato invitato dal *princeps* a giustificare il fratricidio davanti al senato e al popolo, avrebbe risposto fieramente che '*non tam facile parricidium excusari posse quam fieri*'.

Lo stile di Papiniano è rimasto famoso per la sua tendenza ad esprimere soltanto l'essenziale, e col minor numero di parole. Talvolta la laconicità del giurista rasenta i limiti dell'ermetismo, ma stranamente avviene che altre volte (sopratutto nelle *quaestiones*) egli passi d'improvviso ad una verbosità pletorica ed ancora più oscura nei risultati espressivi. È chiaro, a nostro avviso, che la scuola postclassica ha ampiamente postillato e rimaneggiato le sue opere, anche se sembra da escludere la tesi estremista che essa abbia addirittura rielaborato per intero la *quaestiones*. Il punto di partenza di tanta fortuna del giurista nell'ambiente postclassico fu, comunque, il suo linguaggio ambiguo, che venne reputato l'indice di una eccezionale profondità di pensiero e venne conseguentemente sfruttato per le più estrose esplicazioni marginali.

Le opere di Papiniano furono: i *Libri XXXVII quaestionum*, scritti probabilmente fra il 193 e il 198 d. C.: l'ordine sistematico e il contenuto dell'opera è piuttosto quello dei *digesta*, perché non mancano, intrammezzati alle discussioni ipotetiche, i *responsa*; i *Libri XIX responsorum*, compilati probabilmente dopo il 198 d. C.: l'ordine sistematico è quello stesso delle *quaestiones*, ma accanto a veri e propri *responsa* di Papiniano giurista, sono riportati *responsa* di giureconsulti anteriori, *decreta* dei *praefecti praetorio* e costituzioni imperiali; i *Libri II definitionum*, esposizione *in apicibus* del diritto vigente, condotta secondo l'ordine sistematico dei *digesta*; i *Libri II*

de adulteriis, opera, che fu riassunta in età postclassica in un *liber singularis de adulteriis,* che va del pari sotto il nome di Papiniano.

A Papiniano è anche attribuita una breve monografia, intitolata Ἀστυνομικὸς μονόβιβλος, in cui si parla dei diritti e dei doveri di certi funzionari municipali chiamati ἀστυνόμοι e che erano con tutta probabilità i *quattuorviri viis in urbe purgandis* (n. 111). Non a torto, peraltro, alcuni dubitano della genuinità di quest'opera, attribuendola piuttosto al periodo postclassico.

231. *Iulius Paulus* fu allievo di Scevola (n. 229). Nulla si sa circa la sua origine, per quanto la bontà dello stile inviti a farlo ritenere romano o per lo meno italico. Fu *adsessor* del *praefectus praetorio* Papiniano. Più tardi divenne capo della sezione di cancelleria imperiale *a memoria* e membro del *consilium* imperiale insieme con Papiniano (n. 230), perciò sotto Severo e Caracalla. Sotto Alessandro Severo ebbe, infine, unitamente ad Ulpiano (n. 232), la carica di *praefectus praetorio.*

Paolo fu giurista di buon ingegno e di vasta dottrina, anche se non eccessivamente originale. Scrisse moltissimo ed impiegò tutte le forme di espressione della giurisprudenza classica. Gli è stata rimproverata una certa quale oscurità di stile ed una soverchia tendenza alle costruzioni astratte, ma si tratta di accuse che la critica più recente va dimostrando infondate. Paolo, infatti, è stato fra gli autori maggiormente studiati, postillati, epitomati e messi a contributo dai giuristi postclassici: è alla attività di questi giuristi che bisogna attribuire il più gran numero di quelle pecche che tradizionalmente gli si addebitano.

Le opere attribuite a Paolo (talune di mole assai vasta) sono circa 90: un numero troppo elevato per essere credibile, sopra tutto quando si considerino le grandi responsabilità pubbliche da cui il giurista fu oberato. È probabile, quindi, che, alcune tra quelle opere, e principalmente molti tra i *libri singulares,* siano apocrife, nel senso che sono state raffazzonate con materiale paolino in periodo postclassico, così come del resto è quasi sicuramente avvenuto per le *Pauli sententiae* (n. 266).

Tra le opere di commento figurano: i *Libri IV ad Neratium,* crestomazia di passi di Nerazio Prisco (n. 224) con brevi osservazioni; le *Notae* alla raccolta di πιθανά di Labeone (n. 222), i cui *libri* vengono anche citati come da lui epitomati; una *epitome* dei

digesta di Alfeno Varo (n. 154) in almeno 8 libri, forse però rielaborata in età postclassica; i *Libri IV ad Vitellium,* riedizione parziale e annotata dei *libri ad Vitellium* di Sabino; i *Libri XVIII ad Plautium,* una trattazione sistematica di diritto privato, molto vicina al tipo dei *libri digestorum* (n. 219), che prende soltanto lo spunto dal materiale raccolto da Plauzio (n. 225); i *Libri XVI ad Sabinum,* commentario lemmatico assai ampio dei *libri III iuris civilis* di Sabino; i *Libri LXXVIII ad edictum* (*praetoris urbani*) e i *Libri II ad edictum aedilium curulium,* in cui l'ordine degli editti viene seguito assai fedelmente (più fedelmente che da Giuliano e Ulpiano) con un commento clausola per clausola, spesso parola per parola. Sotto il nome di Paolo va anche un'opera di 23 *libri* intitolata *Breve edictum* o *Brevia,* che la dottrina dominante ritiene sia stata scritta a titolo di riassunto dell'opera più grande: a nostro parere, tuttavia, il riassunto non fu fatto da Paolo, bensì da giuristi dell'epoca successiva.

Complementi e appendici dei commentarî precedentemente ricordati furono le seguenti opere: i *Libri III fideicommissorum*; il *Liber singularis de senatusconsultis*; i *Libri X ad legem Iuliam et Papiam.* Da questi libri la scuola postclassica escerpì, molto probabilmente, il *liber singularis de tacitis fideicommissis* e il *liber singularis de iure patronatus quod ex lege Iulia et Papia venit,* che vanno sotto il nome di Paolo. Molteplici altre opere monografiche, sia in uno che in più libri, di cui tuttavia molte apocrife, sono egualmente attribuite a Paolo.

Ma Paolo ha grande importanza anche per le sue opere di casistica, che furono le seguenti: i *Libri XXV quaestionum,* in cui non mancano, accanto alle vere e proprie *quaestiones*, dei *responsa,* delle citazioni di precedenti giureconsulti e persino dei rescritti imperiali; i *Libri XXIII responsorum*; i *Libri III decretorum,* nei quali sono riportati *decreta* di Severo e Caracalla, del periodo 198-211 d. C. In età postclassica quest'ultima opera fu riedita con aggiunte sotto il titolo di *Imperiales sententiae in cognitionibus prolatae.*

Paolo non tralasciò, infine, le opere elementari: i *Libri III manualium,* florilegio casistico condotto secondo l'ordine delle materie dell'editto pretorio; i *Libri III institutionum*; i *Libri VI regularum,* da cui la scuola postclassica trasse un *liber singularis regularum* di proporzioni più modeste; i *Libri V sententiarum,* ordinati secondo il sistema dei *digesta,* ma, come si è detto, quasi certamente apocrifi.

232. *Domitius Ulpianus* fu oriundo di Tiro in Fenicia. Fece parte del *consilium* di un pretore e divenne poi *adsessor* del *praefectus praetorio* Papiniano (n. 230), insieme con Paolo. Esiliato da Elagabalo agli inizî del 222 d. C., fu richiamato a Roma da Alessandro Severo, che lo fece *magister libellorum,* lo ammise nel suo *consilium,* lo passò *praefectus annonae* e finalmente lo promosse, ancora nell'anno 222 d. C., *praefectus praetorio.* Ulpiano godé della assoluta fiducia e della incondizionata protezione di Alessandro Severo e fu per sei anni assorbito dalle cure dello stato; ma l'avversione dei pretoriani lo fece cader vittima, nel 228 d. C., di una congiura. Negli anni che poté dedicare allo studio e all'insegnamento del diritto, cioè essenzialmente negli anni 212-222 d. C., egli scrisse moltissimo, sopra tutto a fini pratici.

Come giurista e come scrittore Ulpiano valse meno del suo contemporaneo Paolo (n. 231), anche perché ebbe minor tempo da impiegare nello studio. Questa sua maggiore superficialità (che lo portò assai spesso a ricopiare alla lettera clausole edittali, testi di leggi e di senatoconsulti, brani di scritti giuridici anteriori e così via) lo rese particolarmente accetto ai compilatori dei *Digesta* giustinianei. Nella sua opera infatti confluiscono (onestamente da lui di volta in volta citati) gli scritti dei giuristi precedenti, e in particolare di Giuliano (n. 226), come in una sorta di Digesto avanti lettera. Non a caso lo si è definito l'Accursio del diritto romano (n. 11), né è da escludere che gli scritti di cui figura autore siano stati in gran parte compilati sotto la sua direzione dai suoi subalterni.

Le opere principali di Ulpiano furono: i *Libri LXXXI ad edictum praetoris,* più *libri II ad edictum aedilium curulium,* commentarî diffusissimi, ma piuttosto aridi e privi del tutto di riferimenti al *ius civile*; i *Libri LI ad Masurium Sabinum,* trattazione pur essa assai ampia e piena di citazioni testuali di altri giuristi. A quanto pare, questa seconda opera rimase in tronco, forse per il fatto che Ulpiano, assorbito nelle cariche pubbliche, non poté provvedere a completarla.

Complementi e appendici dei due commentarî citati furono: i *Libri VI fideicommissorum*; i *Libri IV de appellationibus*; i *Libri IV ad legem Aeliam Sentiam*; i *Libri XX ad legem Iuliam et Papiam*; i *Libri IV ad legem Iuliam de adulteriis.*

Come già Paolo, ma molto più di lui, Ulpiano si occupò degli *officia* dei varî funzionari con: i *Libri X de officio proconsulis*; i *Libri III de officio consulis*; i *libri singulares de officio consularium,*

de officio praefecti urbi, de officio praefecti vigilum, de officio curatoris rei publicae; i *Libri X de omnibus tribunalibus,* opera relativa agli *officia* non presi in considerazione negli altri libri.

Nel campo della casistica Ulpiano ha lasciato ben poco: i *Libri II responsorum*; i *Libri X disputationum.*

Per i principianti furono composte le seguenti opere elementari: i *Libri II institutionum*; i *Libri VII regularum.* Certamente non di Ulpiano è il *liber singularis regularum,* che comunemente gli è attribuito (n. 266); né sono probabilmente di lui i *Libri VI opinionum,* che pure vanno sotto il suo nome.

233. Altri rilevanti (anche se non tutti eminenti) giuristi della età dei Severi furono Marciano, Modestino, Trifonino, Callistrato. Tra le figure minori possono essere ricordati i seguenti: *Arrius Menander, Tertullianus, Papirius Fronto, Macer, Aquila, Antianus, Hermogenianus* e *Arcadius Charisius.*

(*a*) *Aelius Marcianus* fu probabilmente un alto funzionario della cancelleria di Severo e Caracalla. Scrisse: i *Libri XVI institutionum,* opera intermedia tra il testo elementare e il commentario (n. 221); i *Libri V regularum*; i *libri singulares ad formulam hypothecariam* (forse apocrifo), *ad SC. Turpillianum, de delatoribus*; i *Libri II de appellationibus*; i *Libri II de publicis iudiciis.*

(*b*) *Herennius Modestinus,* allievo di Ulpiano (n. 232), probabilmente di origine ellenica, fu *praefectus vigilum* tra il 226 e il 244. Scrisse in greco e in latino, in maniera assai piatta, ma ben accetta agli studiosi dell'epoca postclassica.

Sue opere: i *Libri IX differentiarum*; i *Libri XII pandectarum*; i *Libri X regularum*; i *Libri X responsorum*; i *Libri VI de excusationibus,* in greco (il vero titolo è παραλτησις ἐπιτροπῆς καὶ κουρατορίας), che però parte della dottrina ritiene non genuini; i *Libri IV de poenis*; i *Libri de praescriptionibus* (almeno 4), epitomati in epoca postclassica in un *liber singularis de praescriptionibus*; i *libri singulares de inofficioso testamento, de manumissionibus, de legatis et fideicommissis, de testamentis, de heurematicis* (pareri, opinioni: forse apocrifo), *de enucleatis casibus* (forse apocrifo), *de differentia dotis* (forse apocrifo), *de ritu nuptiarum.*

(*c*) *Claudius Tryphoninus* fece parte del *consilium* di Settimio Severo. Scrisse: *notae* alle opere del suo maestro Scevola (n. 229) e i *Libri XXI disputationum.*

(*d*) *Callistratus* fu probabilmente di origine non romana. Scrisse: i *Libri II quaestionum*; i *Libri IV de iure fisci et populi*, la prima trattazione autonoma dedicata alla materia finanziaria; i *Libri VI de cognitionibus*; i *Libri III institutionum*; i *Libri VI edicti monitorii* (o *ad edictum monitorium*), breve trattazione, prevalentemente dogmatica, del materiale dell'editto pretorio. Non si è riusciti, fin'oggi, a dare un esatto significato al titolo di quest'ultima opera.

CAPITOLO IV

IL DIRITTO ROMANO POSTCLASSICO

§ 36. — ROMA NEL PERIODO POSTCLASSICO

SOMMARIO: 234. Quadro generale. — 235. L'impero dioclezianeo. — 236. L'impero costantiniano. — 237. La scissione dell'impero. — 238. L'impero di Occidente. — 239. L'impero di Oriente. — 240. La restaurazione giustinianea. — 241. La fine della civiltà romana.

234. Con la conquista del potere da parte di Diocleziano (285 d. C.) si aprì il periodo della decadenza della civiltà romana. Ovviamente non è possibile indicare un termine finale preciso di questo processo di trasformazione: non è possibile cioè, e non sarebbe serio, dire con precisione quando la civiltà romana sia finita, tanto più che l'*imperium Romanum* di Oriente rimase formalmente in vita, depositario di non scarsi residui della civiltà di Roma, sino al 1456. È possibile però ricercare, nel sèguito dei tentativi che furono operati per la restaurazione della civiltà romana, quale fu il tentativo supremo, pur esso in definitiva fallito. Questa ricerca ci porta alla figura dell'imperatore Giustiniano I (527-565 d. C.). È con lui, col fallimento del suo disegno di restaurazione, che la storia di Roma può dirsi conclusa, anche se rilevanti vestigia ne rimasero nei secoli successivi, ed anche se proprio al periodo della cd. ' decadenza ' vanno ascritti, come tutti sanno, gli spunti vitali di una nuova storia del mondo occidentale.

Le cause della decadenza della civiltà romana sono già state sostanzialmente anticipate quando abbiamo detto (n. 163) delle ragioni per cui si determinò la fine della *respublica* romana universale. Estintasi la *respublica,* rimase in vita come connettivo del mondo romano (la cd. *Romania*) esclusivamente l'*imperium Romanum*, nel cui quadro Roma e l'Italia si posero non più come fattori di propulsione e di orientamento del sistema politico, ma come elementi

approssimativamente equivalenti ad ogni altro popolo dell'*orbis Romanus*. Ma l'*imperium Romanum* era, di per sé solo, una formula di organizzazione politica troppo meccanica e artificiosa per poter mantenere spiritualmente unite nazioni tanto diverse tra loro. Anche a prescindere dalle invasioni barbariche entro i confini dell'impero, era fatale che quel poco che vi era di spiritualmente unitario nel mondo romano progressivamente venisse meno. Gli sforzi prodigiosi di alcune eminenti figure di imperatori, da Diocleziano a Giustiniano, ad altro non valsero che a ritardare il fenomeno. Lentamente, nel quadro apparentemente immutato dell'impero, disparve dalla storia la ' romanità ', o sopraffatta e assorbita dalle civiltà locali o schiacciata e umiliata dai barbari invasori.

La storia dei sec. IV-VI d. C. è pertanto la storia di questo lungo processo di dissoluzione e delle sue implicazioni nel campo sociale e giuridico. Un processo di dissoluzione che può essere distinto in tre fasi: *a*) la fase dell'impero unico (285-395 d. C.), nella quale l'*imperium Romanum*, pur quando ebbe carattere di diarchia anziché di monarchia imperiale, si mantenne tuttavia unitario, cioè unico per tutto il mondo romano; *b*) la fase dell'impero duplice (395-527 d. C.), nella quale l'*imperium* si trovò ad essere scisso in due parti e le due *partes imperii* ebbero vicende e sorti nettamente distinte; *c*) la fase giustinianea (527-565 d. C.), nella quale si verificò il grandioso, ma sfortunato tentativo di Giustiniano I per la restaurazione dell'unità dell'impero ed il ripristino dei valori tipici della romanità.

235. Dopo la vittoria su Carino (n. 165), il dàlmata C. Aurelio Valerio Diocleziano si dispose al còmpito di restaurare l'unità del sistema politico romano così gravemente compromessa dalla crisi del sec. III d. C. Còmpito difficilissimo, che non era ormai più possibile assolvere mediante il ripristino delle strutture della *respublica*, ma cui l'unico modo di andare incontro era quello di mettere saldamente, per il presente e per l'avvenire, le leve direttive dell'*imperium Romanum* nelle mani di un'istituzione accentrata e fortemente autoritaria. Guardando sotto questo profilo al problema da risolvere, Diocleziano si rese realisticamente conto del fatto che l'immenso impero romano non gravitava più intorno a Roma e all'Italia, ma aveva ormai due poli di interessi geograficamente distinti: da un lato le province orientali, con tutte le inquietudini derivanti

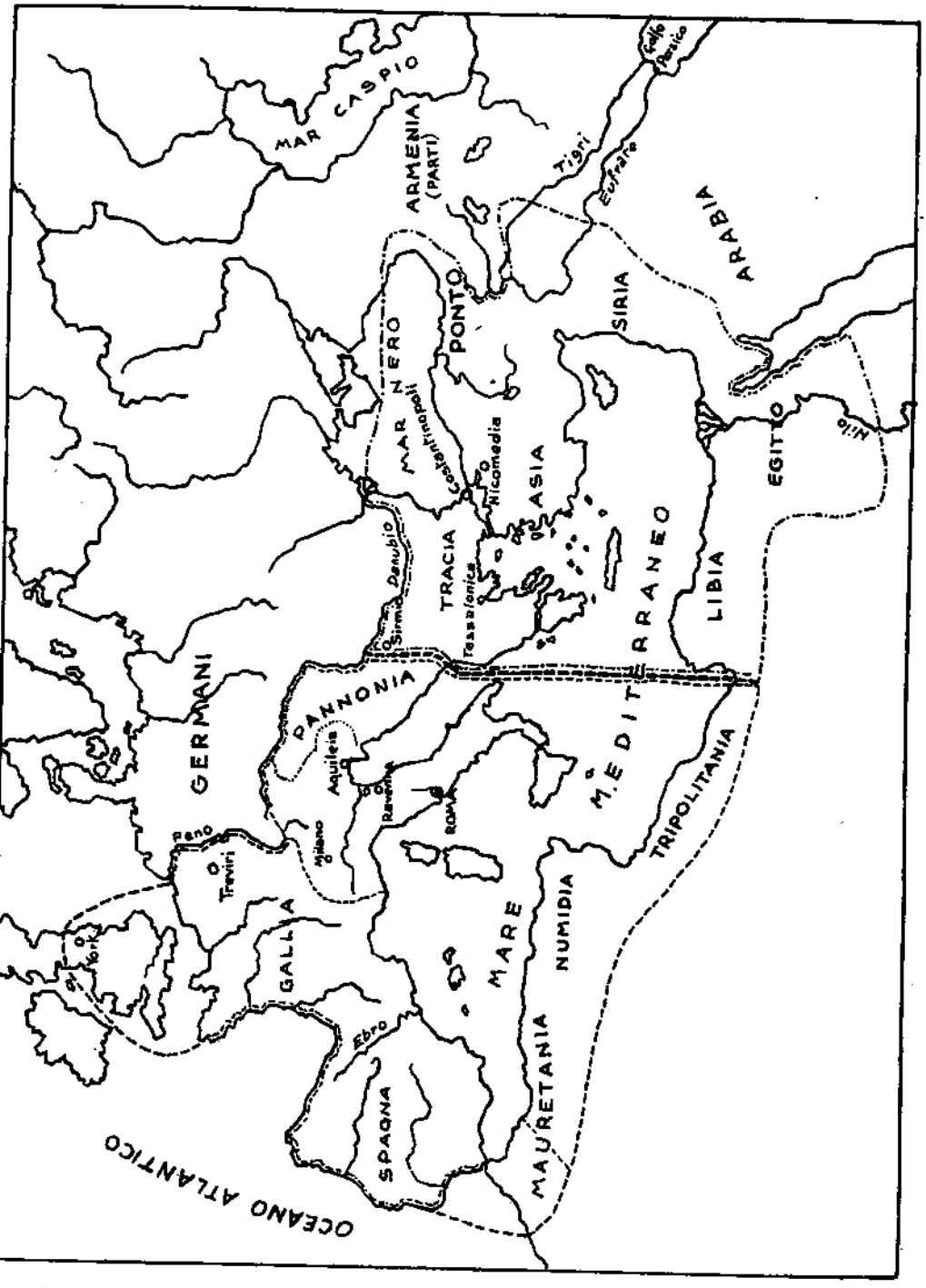

TAVOLA IX: « Pars orientis » e « Pars occidentis » dell'Impero. - L'assetto dioclezianeo.

dalle difficoltà sempre opposte all'assimilazione della civiltà *romana;* dall'altro le province occidentali, con tutti i pericoli connessi alla costante pressione delle popolazioni barbariche ai confini.

Per conciliare l'esigenza della unità dell'impero con la necessità di decisione pronte e di rapidi interventi ai due estremi della sua vastissima estensione, Diocleziano escogitò e attuò, negli anni tra il 286 e il 293 d. C., un sistema complesso ed astrattamente ineccepibile (il cd. sistema della tetrarchia), costituito dalla correggenza dell'impero da parte di due *Augusti,* dislocati l'uno in Occidente e l'altro in Oriente, e dalla nomina ad opera degli stessi di due *Caesares* che fossero i loro rispettivi collaboratori e successori *in pectore.* A questa soluzione organizzativa Diocleziano non arrivò d'un sol tratto. In un primo momento egli si illuse, non meno di tanti suoi predecessori, di poter dominare il vasto impero come unico *Augustus,* coadiuvato in sottordine da un efficiente *Caesar;* quando si decise a duplicare gli Augusti ed i relativi Cesari, volle comunque riservare a se stesso quanto meno una preminenza onorifica, attribuendosi il titolo di *Iovius* di fronte al titolo inferiore di *Herculius* assegnato al collega.

In realtà il sistema poté funzionare per qualche anno esclusivamente grazie ai rapporti di amicizia che univano a Diocleziano il collega da lui prescelto nel 286, Marco Aurelio Valerio Massimiano, anch'egli illirico, che della sua lealtà aveva dato buona prova reprimendo in Britannia la ribellione di Carausio. I due *Caesares* furono trovati nel 293 d. C. in Caio Galerio Valerio Massimiano, previsto successore di Diocleziano, ed in Marco Flavio Valerio Costanzo Cloro, cui era riservata la successione di Massimiano: valenti generali ambedue, l'uno dacio e l'altro pannonico, che resero importanti servigi rispettivamente nelle guerre combattute in Britannia contro Aletto, successore di Carausio, e lungo il Reno contro i tentativi di forzamento degli Alemanni. Tra i due *Augusti* la mente direttiva era indubbiamente quella di Diocleziano e comunque esisteva una correlazione strettissima. Così, mentre Massimiano reprimeva in Africa una rivolta dei Mauri (298 d. C.), Diocleziano poté inviare Galerio alla frontiera del Danubio inferiore contro i Sarmati e i Carpi e poté poi sostituirsi a lui, che era stato sconfitto dai Persiani, nel muovere guerra al re persiano Narsete. La vittoria contro costui valse all'impero l'annessione dell'Armenia meridionale.

La sicurezza ai confini permise a Diocleziano di dedicarsi ad un'opera di riordinamento dell'amministrazione dell'impero e del-

l'organizzazione militare. Le province furono ridimensionate e raggruppate in diocesi, i funzionari imperiali furono gerarchicamente ordinati in una sorta di *militia* civile parallela a quella militare, le truppe confinarie (*limitanei*) furono poste al comando di *duces* a loro volta dipendenti dai governatori delle singole province. A disposizione diretta degli imperatori rimasero un'armata di manovra (*comitatenses*) e l'agguerrita guardia imperiale (*comitatus*). Il totale degli uomini in armi raggiungeva normalmente il mezzo milione e per provvedere ai complementi fu istituita una sorta di leva obbligatoria dei contadini, che dovevano essere forniti dai proprietari terrieri in numero proporzionale all'estensione dei fondi. Ove i proprietari terrieri non potessero (o non volessero) fornire all'esercito la quota di braccianti a loro carico, doveva essere loro cura ingaggiare a pagamento altrettanti *barbari*, o versare all'amministrazione militare il danaro (*aurum tirossicum*) occorrente per tali ingaggi.

Queste misure valsero ad arginare l'anarchia dilagante ed a garantire efficienza al potere imperiale. Per poterle sostenere era però necessario prendere di petto il duplice problema del risanamento finanziario dello stato e del risanamento economico della società. Il risanamento finanziario fu ottenuto imponendo ai proprietari terrieri di rendere una dichiarazione dei redditi (*inditio*) ogni cinque anni (dal 312, ogni quindici anni) e basando sulla stessa (opportunamente verificata) la determinazione delle aliquote di *capitatio*. Diversamente andarono le cose per il risanamento economico, che fu attuato solo sulla carta e il cui fallimento fece sì che, a breve scadenza, la richiesta di imposte si trasformasse in una pretesa autoritaria. Per stabilizzare il valore della moneta, e quindi al fine di stabilizzare i prezzi, furono introdotte monete di oro e di argento a peso fisso e fu creata una nuova moneta di bronzo e argento, il *follis*. Ma i prezzi aumentarono ugualmente. Allo scopo di calmierarli, fu emanato nel 301 d. C. un *edictum de pretiis rerum venalium* che fissò imperativamente per tutto l'impero, sotto comminatoria di pene gravissime, il prezzo massimo di numerose prestazioni d'opera e di tutti i possibili mezzi di scambio, a cominciare dall'oro fino. Naturalmente quest'ultimo rimedio fu affatto illusorio e non valse ad impedire, con la rarefazione delle merci in vendita, la correlativa lievitazione dei prezzi.

D'altra parte, non era solo l'economia a sfuggire ai tentativi tipicamente e superficialmente militareschi della disciplina diocle-

zianea. Più ancora si sottraevano alle illusioni di Diocleziano i sudditi. Formalmente tutti (o quasi) *cives Romani*, questi erano, nella realtà delle cose, tuttora divisi a seconda delle diversissime loro nazionalità, quindi tuttora inclini a comportamenti difformi dalle tradizioni romane e conformi, per converso, alle loro proprie tradizioni nazionali. Non è detto che una restaurazione della democrazia sarebbe valsa, al punto in cui si era giunti, ad amalgamarli; è dimostrato, comunque, che l'ingentissimo sforzo operato da Diocleziano per indurli, in virtù dell'etichetta di *Romani* che ad essi aveva sovrapposto Antonino Caracalla, all'osservanza della religione di stato (quella pagana) e dell'ordinamento giuridico ufficiale (quello del *ius Romanorum*) si risolse in un estenuante lavoro di Sisifo. I patrimonî culturali non si impongono a comando, e l'equivoco di Diocleziano (come di molti autocrati a lui anteriori e successivi) era che le convinzioni siano create dalla disciplina, e non viceversa.

L'aspirazione all'ordine, unita al desiderio di restaurare i valori della tradizione genuinamente romana, spinse particolarmente Diocleziano a riprendere con accentuato rigore le persecuzioni contro i cristiani, che si erano infiltrati dovunque, persino nel suo *comitatus*. L'occasione gli fu data dall'incendio del palazzo di Nicomedia, di cui furono appunto accusati i cristiani. Un *edictum* del 303 d. C., seguito a breve distanza da tre altri editti, vietò il culto cristiano, ordinò la distruzione delle basiliche e degli arredi sacri, comminò pene gravissime, sino alla morte, a carico dei cristiani confessi e perseveranti nella loro fede (*confessores*), mentre indulse ai *lapsi*, cioè a quelli che avessero abiurato, ed ai *traditores*, cioè a quelli che avessero spontaneamente consegnato gli arredi del culto. Sopra tutto in Oriente e in Africa, dove le comunità cristiane erano molte e fiorenti, le vittime delle persecuzioni furono assai numerose, ma non per questo il dilagare del cristianesimo, ultimo porto del bisogno di libertà dei sudditi oppressi dall'autocrazia, accennò a diminuire.

Diocleziano dette prova non dubbia della sostanziale onestà dei suoi propositi quando, nel 305 d. C., abdicò e indusse contemporaneamente ad abdicare il riluttante Massimiano. Galerio e Costanzo, divenuti a loro volta *Augusti*, si scelsero a *Caesares* Valerio Severo e Massimino Daia. Il sistema dioclezianeo di reggenza e di successione fu messo alla prova, ma fallì miseramente. Morto Costanzo ad York nel 306 d. C., il suo esercito non riconobbe il successore costituzionale, ma acclamò imperatore il giovane figlio di

Costanzo, Flavio Valerio Costantino. Nello stesso anno a Roma si proclamò imperatore in luogo di Costanzo anche Marco Aurelio Valerio Massenzio, figlio di Massimiano. Infine quest'ultimo, revocando la decisione a suo tempo presa, tornò alla ribalta, cercando di riottenere la funzione di Augusto. Le pretese erano troppe e si rese necessario indire una conferenza a Carnuntum nel 307. Da essa uscì *Augustus*, e collega di Galerio, un personaggio nuovo, Publio Flavio Galerio Valerio Liciniano, noto come Licinio, mentre la posizione di Cesari fu riconosciuta a Costantino ed a Massimino Daia.

Costantino, giovane e lungimirante, si accontentò di questo primo successo, che comunque lo anteponeva a Massenzio. Non così Massimino Daia, che a breve scadenza si autonominò Augusto, e nemmeno il patetico Massimiano, che raccolse un esercito per marciare contro Costantino, ma, facilmente sconfitto a Marsiglia, si uccise nel 310. Nel 311, venuto a morte Galerio, la situazione divenne nuovamente drammatica e, dopo illusorî approcci transattivi, i quattro rimasti in lizza si schierarono in due gruppi: Costantino e Licinio (padroni dell'Occidente e delle regioni danubiane) contro Massenzio e Massimino Daia (padroni dell'Italia, dell'Africa, dell'Egitto e dell'Asia Minore).

Massenzio fu sconfitto da Costantino nel 312 al ponte Milvio a Roma. Massimino Daia venne liquidato l'anno seguente da Licinio in Asia minore. Era l'anno stesso in cui nel suo palazzo di Spalato moriva, privo ormai di illusioni, Diocleziano.

236. La buona armonia tra Costantino e Licinio, sebbene crementata da un matrimonio del secondo con la sorella del primo, non durò a lungo. Già nel 314 scoppiarono le discordie per il comando nella regione danubiana e nel 317 i due non si consultarono per la nomina dei Cesari: mentre Licinio elevava a questo rango il suo figliuolo omonimo, Costantino nominava Cesari i due figli Crispo e Costantino II. Le ostilità furono sempre crescenti negli anni successivi, anche a motivo della politica di favore che Costantino voleva praticare, contro il parere del collega, nei confronti dei cristiani (ed una nota leggenda parla addirittura di una visione celeste, la croce cristiana e la scritta '*In hoc signo vinces*' che lo avrebbe aiutato a vincere al ponte Milvio). Nel 323 d. C. i due vennero a guerra aperta e Costantino, dopo aver ripetutamente sconfitto il

rivale in Oriente, lo costrinse all'abdicazione, cui fece seguito la morte per assassinio.

Costantino I coprì da solo l'impero dal 324 al 337 d. C., anno della sua morte: un impero con due capitali, che furono rispettivamente la vecchia Roma e la cd. *Roma nova* costituita da Costantinopoli, nuovo nome di Bisanzio, sulle rive del Bosforo. Ma, a differenza di Diocleziano, Costantino non si illuse nemmeno per un momento di poter accompagnare all'opera di rafforzamento dell'autorità imperiale, rigidamente perseguita, quella di restaurazione dei valori tradizionali della civiltà romana. Al contrario, egli impresse all'impero un carattere intensamente monarchico, alla guisa delle autocrazie orientali, e favorì l'emancipazione delle costumanze bizantine, tenacemente sopravvissute nei secoli, dai principî del diritto romano. Aspro, ma non ingiusto è il giudizio che di lui ha segnato Ammiano Marcellino: ' *novator turbatorque priscarum legum et moris antiquitus recepti* '.

L'apertura verso l'Oriente spiega altresì il mutamento radicale di politica dell'impero nei confronti del cristianesimo. Per un uomo che era cresciuto nell'adorazione di Apollo, inteso nel senso orientale di dio dell'universo, fu facile apprezzare il valore ecumenico della religione cristiana. Con o senza visione al ponte Milvio, è dunque spiegabile che uno dei primi atti del suo governo, dopo la vittoria su Massenzio, sia stato l'editto di Milano del 313 d. C., con cui (confermando e sviluppando una precedente decisione di Galerio) concesse, in una con l'esitante Licinio, tolleranza alla religione cristiana, di cui fu permesso il culto libero e pubblico. Rimasto solo al potere, egli fece qualcosa di più. Dopo essere intervenuto a reprimere in Africa i disordini causati dall'eresia donatista, convocò nel 325 d. C. a Nicea, in Bitinia, un concilio di tutti i vescovi cristiani affinché si ponesse fine al gravissimo dissenso che divideva, in ordine alla trinità, gli Atanasiani dagli Ariani. Il concilio di Nicea, accogliendo la dottrina ariana della consustanzialità del Padre e del Figlio, impresse una piega decisiva al cristianesimo.

Se è vero che durante l'impero di Costantino la memoria di Roma si scolorì notevolmente nel mondo romano, è pur vero che l'impero attraversò un periodo inconsueto di ordine e di pace. I Goti furono nel 332 non solo vinti, ma convinti a passare al cristianesimo; vinti furono anche i Sarmati. Solo i Persiani irreducibili tornarono a molestare l'impero nel 336. All'interno la centralizzazione del potere fu perfezionata attraverso la trasformazione del *con-*

silium principis in un *consistorium* di ministri e funzionari e attraverso la riduzione del *senatus* (due senati: una per ciascuna capitale) a inoffensivo consiglio municipale. Il sistema monetario fu rapportato a tre pezzi, divenuti in breve popolarissimi: il *solidus aureus* di gr. 4.55, il *miliarense* argenteo di gr. 4.54 e la *siliqua,* pure argentea, di gr. 2.60.

Quando Costantino morì, nel 337 d.C., si aprirono però subito le lotte per la successione. Il figlio Crispo era stato condannato a morte da oltre dieci anni per un grave scandalo in cui era stato implicato, ma restavano come suoi eredi altri tre figli, Costantino II, Costanzo e Costante, e in più anche i due nipoti Dalmazio e Annibaliano.

237. Nel conflitto seguito alla morte di Costantino i primi a sparire dalla scena furono Dalmazio e Annibaliano, uccisi dalle truppe in rivolta. Dei tre figli, Costanzo, che già dal 336 era impegnato dalla guerra contro i Persiani, si tenne in Oriente, mentre gli altri due si contesero con le armi l'Occidente. Morto nel 340 Costantino II in battaglia, Costanzo e Costante procedettero ad una divisione esplicita delle loro attribuzioni: al primo spettarono Costantinopoli, l'Asia, l'Egitto e la regione danubiano-balcanica; al secondo spettò Roma, con l'Occidente e con l'Africa.

L'impero era di nuovo praticamente, se non ufficialmente, scisso in due parti. I due imperatori fratelli si trattavano con estremo sospetto e sarebbero venuti forse a conflitto, se Costanzo non fosse stato addirittura indispensabile alla sicurezza di tutto l'impero per l'azione di guerra, tanto vigorosa quanto fortunata, che conduceva contro gli eserciti persiani dei Sassanidi. Proprio mentre questa azione volgeva alla fine, Costante venne ucciso nel 350 d.C. dal gallico Flavio Magno Magnenzio, che si proclamò Augusto d'Occidente. Ma Costanzo reagì senza indugio. Magnenzio, battuto una prima volta nella sanguinosa battaglia di Mursa, sulla Drava, del 351, fu braccato dalle sue truppe (tra le quali emergevano gli addestratissimi reparti dei Goti) in Italia e Gallia sino a che si uccise, nel 353 d.C., a Lione.

Costanzo rimase con ciò solo, e stavolta si profilavano i tempi di Costantino il grande. Tuttavia la situazione era diversa perché, a parte la personalità di gran lunga meno spiccata di quella del padre, Costanzo era troppo assorbito in Oriente contro la risorgente mi-

naccia persiana per poter tener testa a tutto l'impero. Gli fu giocoforza nominarsi un Cesare ed a quest'uopo egli ricorse al nipote Flavio Claudio Gallo, cui fu assegnata la sede di Antiochia in Oriente. Ma l'indipendenza subito dimostrata da Gallo indusse Costanzo a farlo decapitare (354 d. C.) ed a sostituirlo con l'altro nipote Flavio Claudio Giuliano, che prese sede a *Lutetia Parisiorum* (Parigi) in Gallia.

Giuliano si rese assai utile nella difesa dell'Occidente dai barbari, ma nel 360 si fece acclamare imperatore dalle truppe e si dimostrò rivale temibile di Costanzo, che peraltro l'anno successivo morì prematuramente di malattia in Cilicia. Privo ormai di competitori, egli si dedicò con giovanile entusiasmo (aveva solo trentun anni) all'improba fatica della restaurazione, ma lo fece, anche per influenza della sua vasta cultura, più con un ritorno a Diocleziano che con un ritorno a Costantino. La conseguenza fu che la trionfante religione cristiana, senza essere perciò perseguitata, fu ricacciata ufficialmente in secondo piano di fronte ai culti della tradizione pagana: il che valse a Giuliano l'epiteto, che solitamente lo contraddistingue, di Apostata. Comunque anche il governo di Giuliano ebbe breve durata. Sceso in campagna contro i Persiani, li batté in numerose battaglie inseguendoli oltre il Tigri, ma questa imprudente avanzata mise in crisi le sue linee di comunicazione e durante la ritirata verso i confini dell'impero egli trovò la morte in combattimento nel 363.

Fu l'inizio del definitivo disfacimento. Le truppe di Giuliano acclamarono imperatore l'illirico Flavio Gioviano, che ottenne la pace con i Persiani a prezzo di sensibili rinunce territoriali. Gioviano non poté fare altro perché una malattia lo uccise nel febbraio del 364. A imperatore gli eserciti designarono Flavio Valentiniano, un tribuno della guardia, che saggiamente si scelse a *consors imperii* il fratello Flavio Valente, assegnandogli l'Oriente. Dato che in Occidente i barbari filtravano e premevano da tutte le parti, Valentiniano provvide per tempo alla propria successione, elevando alla dignità imperiale il giovanissimo figlio Flavio Graziano (367 d. C.). Nel 375 d. C. Valentiniano I morì e gli subentrarono Graziano e l'altro figlio Valentiniano II. Valente morì invece nel 378, sconfitto ad Adrianopoli dagli Unni invasori. Graziano si associò al potere (379 d. C.) lo spagnolo Flavio Teodosio, generale di sicura esperienza, affinché ristabilisse le sorti dell'impero in Oriente.

Teodosio I regnò con Graziano e con Valentiniano II sino al 383, allorché Graziano cadde vittima di una insurrezione capeggia-

ta dallo spagnolo Magno Massimo. Qualche anno dopo egli uccise Massimo per difendere Valentiniano e rimase al potere solo con questi; ma anche Valentiniano fu a sua volta eliminato (392 a. C.) da un usurpatore, Eugenio, e Teodosio si vide costretto a prendere le armi contro costui. Eugenio fu sconfitto ad Aquileia nel 394 e Teodosio, a scanso di appetiti altrui, si associò al potere i figli giovanetti Arcadio, per l'Oriente, e Onorio, per l'Occidente. Morì di lì a poco, nel gennaio del 395, appena cinquantenne.

L'opera di Teodosio fu indubbiamente grandiosa, ma forse non altrettanto provvida e lungimirante. La sua energia di generale valse ad eliminare le usurpazioni interne ed a ricacciare i barbari ai confini, ma non fu impiegata per dissuadere le popolazioni barbariche dalle loro mire a installarsi nel mondo romano. Anzi Teodosio fu il primo che su larga scala ammise i barbari, in particolare i Visigoti, a far parte dell'esercito romano e addirittura a stanziarsi in determinate zone dell'impero, principalmente in Mesia; ed è evidente che con ciò egli aprì la via della normalizzazione ad una situazione che era stata sino ad allora considerata deprecabile e pericolosa. Non solo. Nei confronti della religione cristiana Teodosio fu più che tollerante: con l'editto di Tessalonica del 380 d. C. la proclamò addirittura religione di stato e con successivi provvedimenti contrastò la sopravvivenza dei culti pagani, spazzando gli ultimi residui di quel che era stato un essenziale tessuto connettivo dell'impero romano. Infine anche nei riguardi della successione Teodosio si regolò in modo ambiguo, trascurando di prefissare un certo quale collegamento tra Arcadio e Onorio, anzi affidando i due giovani successori alla guida di due funzionari irreducibilmente rivali, rispettivamente il *praefectus praetorio* Rufino e il *magister militum* Stilicone.

Sta in fatto che con la sua morte la frattura tra Oriente e Occidente divenne incolmabile e i due imperi che ne risultarono condussero politiche sempre più reciprocamente indipendenti e talvolta ostili.

238. Agitate e dolorose, addirittura convulse furono le vicende dell'impero di Occidente, che portarono quest'ultimo in meno di un secolo alla fine.

A differenza dell'Oriente, l'Occidente era in una situazione economica addirittura rovinosa, era particolarmente esposto alle pressioni dei barbari e, sopra tutto, mancava di un vero polo di attrazione politico e culturale. Mentre in Oriente Costantinopoli eserci-

tava in pieno le funzioni di una capitale, pur se di cultura non più romana ma essenzialmente ellenistica, in Occidente Roma queste funzioni non le esercitava più. Non solo si poneva come temibile competitore del potere imperiale il vescovo di Roma, ma la decadenza economica aveva determinato uno spostamento dei centri vitali dell'impero al di fuori dell'Italia, in Gallia, in Britannia, in Germania; e questi centri erano molteplici e in concorrenza tra loro, senza un profondo legame culturale, romano o non romano, che li unisse. La dissoluzione era dunque nelle cose e il potere imperiale, mancando di una forte personalità che lo sostenesse, non poteva non rimanerne, o prima o poi, anch'esso vittima.

Flavio Onorio, salito al potere nel 395 d. C. quando era ancora quasi un ragazzo, non era certo l'uomo che potesse sostenere la pesante eredità di Teodosio. Il vandalo Stilicone, fedelissimo di suo padre, che questi gli aveva posto accanto come mentore, altro non fece, per eccessiva rigidità di carattere, che aggravare la situazione. Accecato dalla sua rivalità con Rufino, il consigliere di Arcadio, egli pretese l'aggregazione all'impero di Occidente della diocesi di Mesia (comprensiva anche della Macedonia e della Grecia), che Teodosio aveva in un primo tempo aggregato all'Oriente ma che aveva poi disposto passasse dopo la sua morte all'Occidente. Arcadio si rifiutò e ne nacque, per la prima volta nella storia dell'impero, un conflitto armato tra le due *partes imperii*: un conflitto del quale approfittarono senza indugio gli Unni per invadere in profondità l'Oriente ed i Goti federati, al comando di Alarico, per muovere dall'Illirico loro assegnato alla devastazione della Tracia e della Macedonia. Le due invasioni furono arginate con grande difficoltà e Alarico fu costretto a stanziarsi in Epiro, ma la frattura tra i due imperi persistette anche quando l'influenza sul debole Arcadio fu assunta prima dall'eunuco Eutropio, poi dalla moglie Eudossia, più tardi ancora dal prefetto Antemio. La morte di Arcadio e quella violenta di Stilicone, avvenute nel 408 d. C., non posero termine alla tensione, anche se il nuovo imperatore d'Oriente, Teodosio II, molto si adoperò per alleviarla.

Intanto in Occidente la rivolta divampò un po' dovunque, con relativo sèguito di pretendenti, e Alarico, con cui Stilicone si era assai incautamente accordato per la conquista di Oriente, pose prezzi altissimi ad Onorio ed invase ben tre volte l'Italia (l'ultima volta nell'agosto del 410 d. C.), saccheggiando Roma. Onorio, che aveva trasportato la capitale a Ravenna, trascorse anni travagliatissimi per

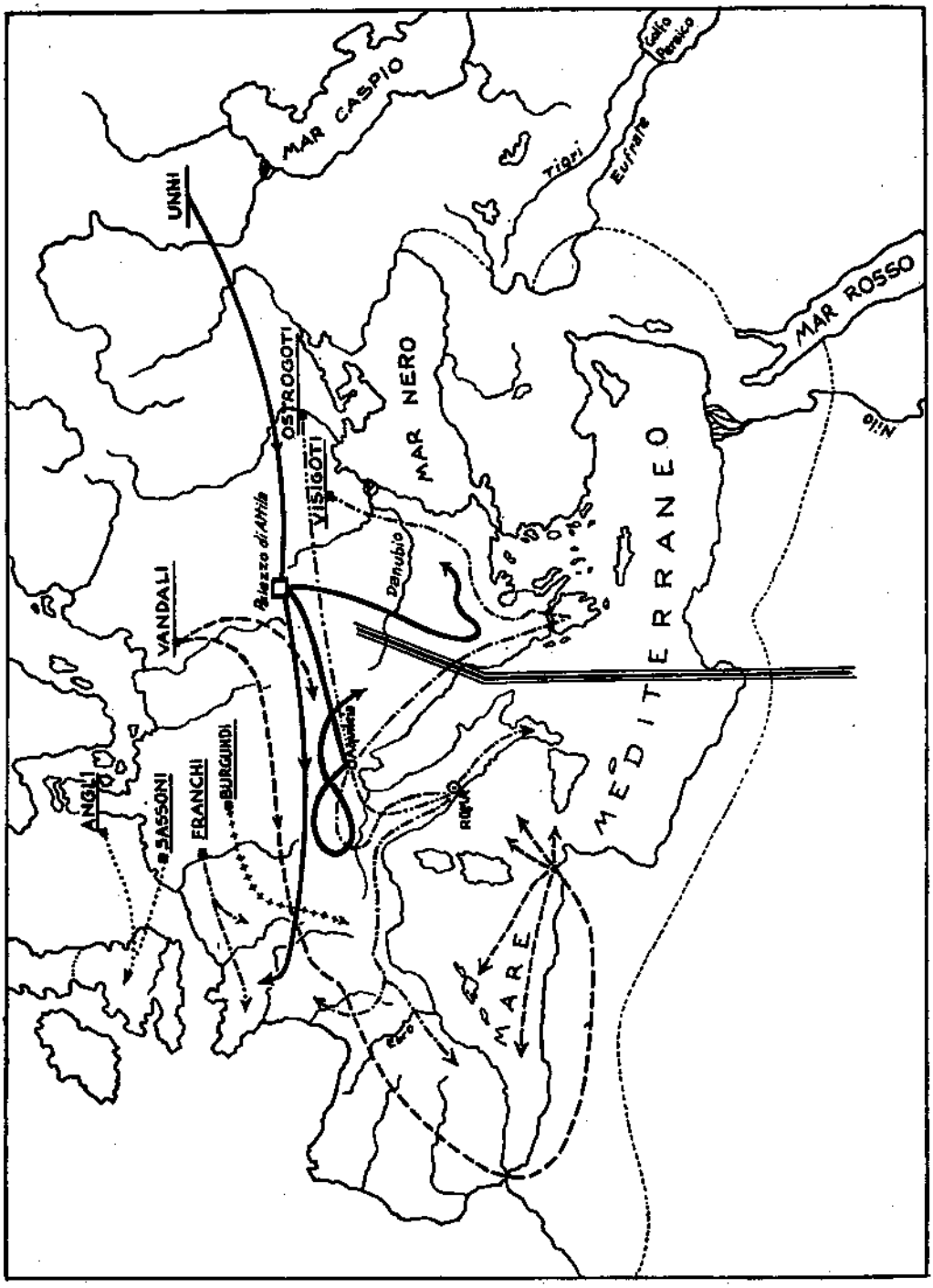

TAVOLA X: Le invasioni barbariche. - Visigoti, Ostrogoti, Vandali, Franchi, Burgundi, Angli, Sassoni, Unni.

tener testa alla meglio a questa situazione estremamente confusa e se la cavò fortunosamente, accordando sedi sulla riva sinistra del Reno, nei pressi di Magonza, ai Burgundi (413 d. C.) e in Aquitania, tra Tolosa e l'Oceano, ai Visigoti (418 d. C.).

Onorio morì nel 423 d. C. senza lasciar figli e in suo luogo fu assunto Giovanni, un alto funzionario di corte. Ma Teodosio II non riconobbe il nuovo imperatore e nominò al posto di Onorio la sorella Galla Placidia in una col proprio giovanissimo figlio Valentiniano III, di soli quattro anni. Giovanni fu sopraffatto nel 425 d. C. e l'Occidente, sotto il debole governo di Placidia (di cui non fu meno debole, divenuto maggiore di età, Valentiniano III), cadde preda ad una lotta di fazioni assai simile all'anarchia. Ne approfittarono ancora una volta i barbari. I Vandali, che già da qualche anno si erano insediati nella Spagna meridionale, passarono nel 429 d. C., al comando di Genserico, in Africa, occupando gran parte della provincia d'Africa e della Numidia. Gli Unni, chiamati a contributo dal potente *magister militum* Ezio, ottennero, in cambio del loro aiuto militare, la Pannonia (433 d. C.). Vandali e Unni, estremamente combattivi, non fecero quasi passare anno senza agitare qua e là la vita dell'impero. Infine, quando nel 445 d. C. tutte le tribù unne (che occupavano i territori delle odierne Ungheria, Romania e Russia meridionale) furono unificate sotto la guida del dispotico e violento Attila, l'impero d'Occidente (ma in parte anche quello di Oriente) cadde addirittura in ginocchio. Nel 451 l'unno irruppe in Gallia e fu a malapena contenuto da Ezio (con milizie federate di Visigoti, Franchi, Burgundi e Sassoni) ai Campi catalaunici (presso Troyes); l'anno successivo egli invase l'Italia settentrionale, devastando Aquileia, e si lasciò indurre malvolentieri a desistere da un'ambasceria di notabili di cui faceva parte lo stesso vescovo romano Leone. Fortuna per l'Occidente volle che egli morisse improvvisamente nel 453 d. C. e che i suoi figli non si mettessero d'accordo sulla spartizione dei vastissimi dominî.

Valentiniano fu ucciso nel 455 d. C. dai partigiani di Ezio, che egli aveva fatto assassinare l'anno prima. Del trono si impossessò il gallo Avito, ma per poco. Nel 457 d. C., ritiratosi Avito, salì al potere Flavio Giuliano Maioriano. Maioriano fu a sua volta deposto e ucciso nel 461 dal *magister militum* Ricimèro, che già aveva indotto all'abdicazione Avito. Fu la volta di Libio Severo (461-465), poi di Antemio (467-471), anch'egli deposto dall'incontentabile Ricimero. Il nuovo imperatore designato da quest'ulti-

mo, Olibrio, morì nel 472, anno in cui venne a morte anche Ricimero. Del potere si impadronì Glicerio con l'aiuto del nipote di Ricimero, Gundobado, ma l'imperatore d'Oriente Leone inviò contro Glicerio, ad occupare il trono, Giulio Nepote, che sconfisse Glicerio nel 474.

Anche Giulio Nepote non resse. Il patrizio Oreste lo cacciò da Ravenna nel 475 e pose sul trono il proprio figlio Romolo, soprannominato per scherno, dall'imperatore di Oriente, Augustolo. Ma le truppe germaniche (Eruli, Sciri, Turcilingi), al comando di Odoacre, si ribellarono nel 476 d. C. Oreste fu ucciso, Romolo Augustolo fu deposto, Odoacre si insediò con i suoi Germanici in Italia e ottenne dall'imperatore d'Oriente Zenone dapprima il titolo di *patricius*, poi la dignità di suo rappresentante in Italia.

Col 476 d. C. (o, se si vuole, col 480, anno in cui morì nell'esilio della Dalmazia Giulio Nepote) l'impero di Occidente chiuse per sempre il suo ciclo vitale. Il titolo imperiale fu formalmente riassunto anche sull'Occidente dagli imperatori d'Oriente, ma in realtà l'Occidente ebbe storia del tutto autonoma. Nella Spagna e nella Francia meridionale si affermò stabilmente il regno visigotico, sopratutto per merito di Eurico (466-485 d. C.). Nel resto della Gallia presero consistenza i Franchi di Clodoveo. La Rezia, il Norico e le regioni alpine caddero in potere degli Alamani e dei Turingi. Vandali e Burgundi mantennero le loro già consolidate conquiste. Finalmente in Italia regnò dapprima Odoacre, ma poi venne ad abbatterlo Teodorico, re degli Ostrogoti di Pannonia, facendosi forte di un incarico letteralmente estorto all'imperatore Zenone.

La lotta tra Teodorico e Odoacre durò dal 488 al 493 d. C. e si concluse con la presa di Ravenna e l'uccisione di Odoacre. Teodorico estese il suo dominio su tutta la penisola e sulla Sicilia, ottenuta mediante un trattato dai Vandali. Nel 497 d. C. l'imperatore Anastasio lo riconobbe re d'Italia.

239. Per la *pars Orientis* l'impero di Occidente aveva rappresentato, durante il sec. IV d. C., una sorta di gravosa palla al piede sia sul piano economico, sia a causa del richiamo a valori culturali scarsamente sentiti, sia per effetto delle preoccupazioni di ordine politico-militare determinate dalla pressione dei barbari. Il distacco dall'Occidente fu quindi per l'impero d'Oriente, almeno sotto un certo punto di vista, un sollievo. Fu più rapido e agevole

il passaggio ad una nuova formula di organizzazione civile, adeguata ai moduli della tradizione ellenistica e caratterizzata solitamente col nome di ' impero bizantino '.

Flavio Arcadio, salito al potere in età di soli undici anni, regnò dal 395 al 408 d. C., sballottato dall'influenza di Rufino a quella di Eutropio, di Eudossia e di Antemio. Il suo regno, pieno di intrighi di corte, subì i contraccolpi della lotta contro Stilicone. Ben diverso fu il lungo impero di Teodosio II, durato dal 408 al 450 d. C. Dopo i primi anni trascorsi sotto l'egida della sorella maggiore Pulcheria, donna di limitati orizzonti, egli passò, divenuto adulto, a subire la ben diversa influenza della moglie Atenaide-Eudocia, delicata poetessa ispirata al culto dell'ellenismo, e dedicò la sua attività ad assicurare i confini dell'impero, a riordinarne l'amministrazione, a promuoverne lo sviluppo economico: del che lasciò traccia ammirevole nel *Codex Theodosianus* pubblicato nel 439 d. C. (n. 263). La sua opera fu continuata dal successore Marciano (450-457 d. C.), marito di Pulcheria, cui si deve la convocazione del concilio ecumenico di Calcedonia del 451 d. C., che confermò le dottrine dell'ortodossia cattolica.

A Marciano successe Leone I (457-474 d. C.), durante il cui regno avvenne la caduta dell'impero d'Occidente. A causa di successive ed opposte influenze, Leone praticò dapprima una politica di collaborazione con i Germani di Occidente, ma passò poi ad avversare i Germani ed a cercare di ingerirsi a loro danno nell'impero di Occidente. Si è visto l'esito infausto di questo tardivo orientamento. Il nuovo imperatore Zenone Isaurico (il cui vero nome era Tarassicodissa), che, salito al potere nel 475, dovette pagarne il conto, ebbe solo il merito di sfruttare l'insuccesso conferendo il titolo di suoi rappresentanti in Occidente dapprima a Odoacre e poi a Teodorico. Una politica fatta di astuzia e di equivoco, che fu praticata anche dal successore di Zenone, Anastasio (491-518 d. C.), resosi particolarmente inviso ai suoi popoli per l'esosa politica finanziaria.

La successione di Anastasio fu raccolta, o meglio ottenuta non senza una buona dose di intrigo, dal generale illirico Giustino I nel 518. Animatore della sua politica fu sin dal primo momento il nipote Giustiniano, che avviò lo zio verso una decisa presa di posizione nei confronti delle controversie religiose che ormai da anni dilaniavano l'impero. La disputa di base, che a sua volta si ripartiva in mille più sottili questioni, era quella tra ortodossi e monofisiti

(sostenitori i primi della duplice natura divina e umana del Cristo, sostenitori i secondi di una sua unica e indifferenziabile natura): essa aveva dato luogo a Costantinopoli a due veri e propri partiti (i cd. ' partiti dell'ippodromo '), il partito degli Azzurri (gli ortodossi) e quello dei Verdi (i monofisti), che non mancavano nessuna pubblica occasione per polemizzare tra loro e peggio. Giustino, tagliando corto alle esitazioni, fece confermare l'ortodossia da un sinodo locale e, in virtù di ciò, riallacciò rapporti con la Chiesa romana e perseguitò spietatamente i monofisiti.

Nel 527 d. C. Giustino si ammalò gravemente e Giustiniano fu nominato suo correggente. Quando dopo qualche mese Giustino morì, il nipote rimase solo sul trono di Bisanzio.

240. Il lungo regno dell'imperatore Flavio Anicio Giustiniano I (527-565 d. C.) segnò l'ultima ripresa della ' romanità ' nella storia del mondo antico. Una ripresa grandiosa (e di cui restano tracce importanti anche nel mondo moderno), ma effimera, che non andò oltre la vita dello stesso Giustiniano. Non sarebbe potuto essere diversamente: non solo perché ormai il mondo antico, sia ad Occidente che ad Oriente, reagiva negativamente alle superate impostazioni politiche e sociali della civiltà genuinamente romana, ma anche perché lo stesso Giustiniano, pur essendo pervaso da una sentita ammirazione per la romanità e da una sincera aspirazione a ripristinarne i valori, era egli stesso (con tutto il suo ambiente di amici e consiglieri, per non parlare del suo popolo) irrimediabilmente straniero a Roma, irresistibilmente bizantino. Giustiniano fu insomma, come è stato ben detto, ' l'ultimo imperatore romano e il primo imperatore bizantino '. La sua restaurazione di Roma fu espressione meccanicistica e improduttiva di un grandioso utopismo. Una parentesi, l'ultima, nella storia incoercibile dei nuovi tempi.

Il grande disegno di Giustiniano, posto in attuazione sin dai primi mesi del regno, fu di cementare la pace religiosa tra Chiesa orientale e Chiesa occidentale all'insegna del cattolicesimo, di fondare le strutture dell'impero (e della vita sociale all'interno di esso) sui principî dell'antico diritto romano, di unificare Oriente e Occidente sotto il suo imperio, di garantire la sicurezza dei confini sia nei confronti dei Persiani che nei confronti dei barbari. Episodio significativo, anche se limitato, nel quadro di questi propositi, fu la chiusura della Scuola di Atene, decretata nel 529 per eliminare

quest'ultimo relitto del paganesimo. Furono di validissimo aiuto all'imperatore nell'attuazione di questo programma, talune figure di grande rilievo: il *praefectus praetorio* Giovanni di Cappadocia, il *quaestor sacri palatii* Triboniano, il *comes sacri cubiculi* Narsete, il generale Belisario, ma sopra tutto la moglie e correggente Teodora, donna giunta alla porpora da un passato assai equivoco, ma dotata di un acume politico e di un senso della dignità imperiale anche superiori a quelli del marito. La premessa di tutto fu costituita dalla compilazione, in un tempo incredibilmente breve (dal 528 al 533 d. C.), delle raccolte giuridiche fondamentali (le *Institutiones*, il *Codex Iustinianus*, i *Digesta Iustiniani Augusti*) di quel monumento che i posteri avrebbero chiamato, in segno di ammirazione, il *Corpus iuris civilis* (n. 271 ss.): e fu opera particolarmente affidata alle cure di Triboniano.

Mentre la compilazione era in corso a Costantinopoli, gli eserciti di Belisario conducevano la prima guerra contro i Persiani. La guerra ebbe fasi alterne e Belisario passò da una grande vittoria a Dara ad una sanguinosa sconfitta a Sura-Callinico: i Persiani non furono domati, ma furono indotti nel 532 d. C. a stipulare con Giustiniano una assai provvisoria ' pace eterna '. Proprio nel 532, in gennaio, Giustiniano superò fortunosamente una rivolta interna, la cd. rivolta di Nika. I partiti dell'ippodromo si unirono contro di lui per protestare a causa della durezza dell'amministrazione fiscale, ottennero la destituzione di Triboniano e Giovanni e corsero per la città al grido di *Nika* (vittoria). Ma quando la loro euforia si fu placata, Belisario e Narsete passarono alla più spietata delle repressioni, spegnendo per molti anni futuri ogni velleità di insurrezione.

Raggiunta una relativa sicurezza alla frontiera persiana e all'interno, Giustiniano si impegnò subito nell'impresa della riunificazione. Nel 533 d. C. Belisario attaccò anzi tutto i Vandali in Africa, occupò Cartagine e in pochi altri mesi fece prigioniero il loro re Gelimero. Sicuro su questo lato, egli passò nel 535 ad effettuare uno sbarco in Sicilia, dove conquistò Siracusa e impegnò gli Ostrogoti del re Teodato e del suo successore Vitige: il *casus belli* fu trovato nel fatto che Teodato aveva usurpato il trono alla regina Amalasunta. Dalla Sicilia Belisario passò nel 536 alla conquista di Napoli e mosse quindi verso Roma. Ma la lotta per Roma fu lunga: i Goti si ritirarono dalla città solo nel 537 per sfuggire ad una manovra di aggiramento condotta dai Bizantini in direzione di Rimini. Nel 540, dopo aspro assedio, la capitale Ravenna era conquistata.

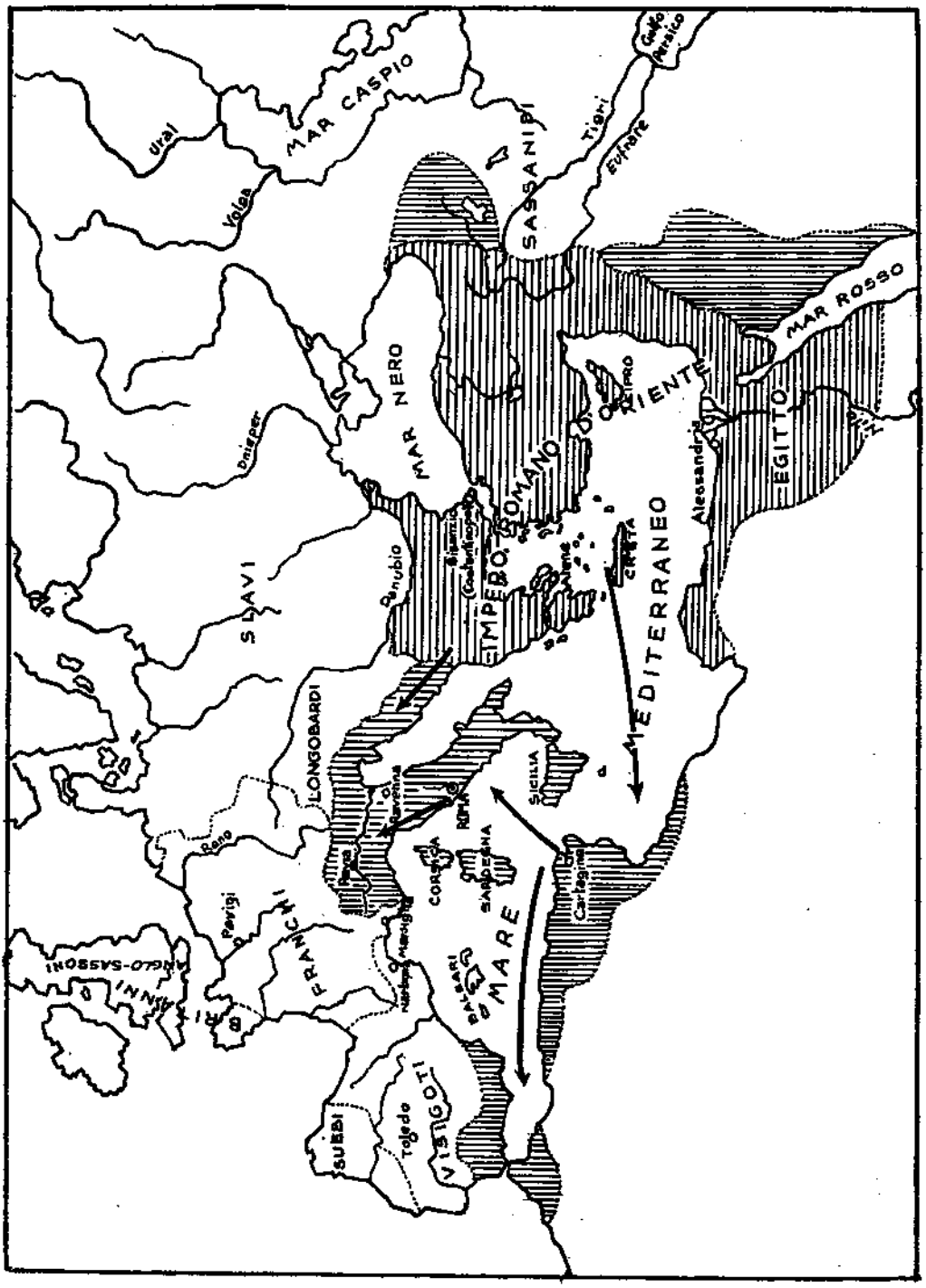

TAVOLA XI: L'Impero di Giustiniano I. - Il tratteggio indica i territori annessi.

La guerra gotica non fu perciò vinta. Mentre il nuovo re dei Goti, Totila, passava alla controffensiva, Belisario fu richiamato sul fronte persiano dalla rottura della ' pace eterna ' del 532: riuscì a ristabilire la situazione in un paio d'anni, ma tornando in Italia dovette sobbarcarsi all'impresa di riconquistare e Napoli e Roma. Nel 549 egli dovette rientrare in patria per misteriose ragioni e il compito di portare a compimento vittorioso la guerra gotica fu assunto da Narsete. Questi batté Totila presso Roma (a Gualdo Tadino) nel 551 e sconfisse poco dopo (552 d. C.) il nuovo re Teia presso Napoli, eliminando la potenza dei Goti. L'anno seguente, dopo una vittoriosa campagna contro Franchi e Alamani invasori, l'Italia fu proclamata provincia dell'impero d'Oriente e Narsete fu nominato esarca d'Italia.

La vittoria in Occidente fu completata nel 554 d. C., togliendo la Spagna meridionale e orientale ai Visigoti. Lo stesso anno 554 la legislazione giustinianea fu introdotta in Occidente, mentre a Costantinopoli fu indetto un grande concilio per sanzionare la piena pacificazione religiosa dell'impero.

Nonostanti tanti e vistosi successi, non è pensabile che Giustiniano abbia potuto nutrire l'illusione, negli ultimi anni di vita, di aver fatto qualcosa di duraturo. La riunione delle due *partes imperii,* attuata sul piano militare, si rivelò palesemente fragile sul piano politico per la resistenza sempre viva dei barbari occidentali e per l'accentuata riluttanza del vescovo di Roma a farsi inquadrare dall'impero. La pace religiosa, attuata sul piano del concilio ecumenico, si rivelò altrettanto effimera sul piano dei movimenti religiosi ereticali, che si moltiplicarono anziché ridursi. Il ritorno alle tradizioni giuridiche genuinamente romane, attuato sul piano della codificazione, si rivelò impossibile sul piano del costume sociale, ch'era ormai assai distante dalle impostazioni dell'antica Roma e reclamava normative di tutt'altro orientamento. La stessa guerra persiana, vinta e rivinta più volte, si concluse indecorosamente nel 561 d. C. con l'acquisto in danaro di una pace non più eterna nemmeno a parole, ma espressamente pattuita per soli cinquanta anni.

L'espressione forse più autentica della resa di Giustiniano I di fronte alle esigenze reali dei tempi fu costituita dalla legislazione che egli promulgò dopo il compimento della grande compilazione. Una legislazione (quella delle cd. *Novellae constitutiones*: n. 278) che smentì non pochi tra i principî ' romani ' che la compilazione aveva cercato di salvare dal naufragio.

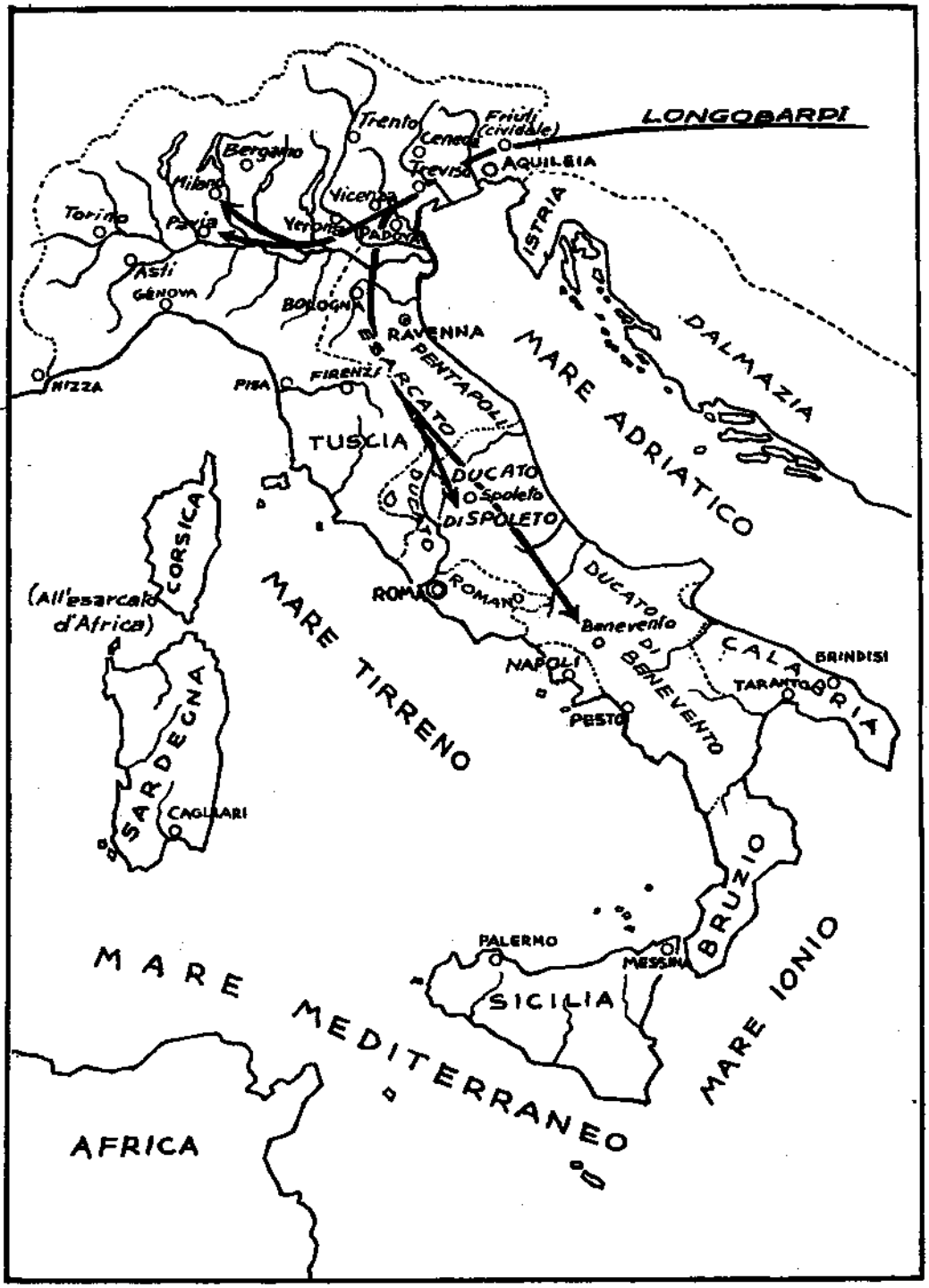

TAVOLA XII: I Longobardi in Italia. - L'avanzata di Alboino (→). I domini bizantini.

241. Tre anni soltanto dopo la morte di Giustiniano, nel 568 d. C., l'Italia fu invasa dai Longobardi, che erano sotto la guida del loro re Alboino. Provenienti dalla Pannonia, donde erano stati scacciati dalla pressione degli Avari, essi cercarono di sistemarsi stabilmente nella penisola, penetrandovi sino all'altezza di Ravenna e di Roma. Nel 569 si impadronirono di Milano e nel 572 occu parono Pavia, di cui fecero la loro capitale.

Completamente estranei, non solo per radici di civiltà ma anche per azione politica, ad ogni contatto con Bisanzio, i Longobardi aprirono anche per l'Italia una nuova pagina di storia, che fu quel che si dice il Medio evo.

In Oriente rimase, formalmente imperiale e romana, la corrosa, ma non distrutta Bisanzio. Sul suo trono si successero dopo Giustiniano innumerevoli imperatori, di cui non mette conto rievocare in questa sede le assai complesse vicende, ma di cui è opportuno ricordare qualche nome: Giustino II (565-578), Tiberio II (578-582), Maurizio (582-602), Foca (602-610), Eraclio (610-641), Costante II (641-668), Costantino IV (668-691), Giustiniano II (692-695), Leonzio (695-698), Tiberio II (698-705), di nuovo Giustiniano II (705-711), Filippico Bardane (711-713), Anastasio II (713-715), Teodosio III (715-717), Leone III ' iconoclasta ' (717-741), Costantino V ' copronimo ' (741-775), Leone IV ' il Cazaro ' (775-780), Costantino VI (780-796), Irene (796-802), Niceforo I ' bulgaroctono ' (802-811), Leone V (813-820), Michele III (853-867), Basilio I ' il Macedone ' (867-886), Leone VI ' il filosofo ' (886-911), Costantino VII (913-959).

Bisanzio, pur essendo sempre più lontana dall'eredità romana, non abbandonò mai la pretesa di rappresentarla. In Italia le rima sero a lungo soggette le plaghe della cd. Italia romanica (Venezia, Ravenna, Napoli, Calabria) e l'imperatore Maurizio organizzò militarmente, con larga autonomia locale, l'esarcato di Ravenna, che fu (come l'esarcato di Cartagine) un'isola di resistenza assai valida. Fu lo stesso Maurizio, nel 597, a disporre testamentariamente che, mentre il figlio maggiore Teodosio avrebbe regnato in Oriente, il secondo figlio Tiberio, sarebbe stato imperatore su Roma, sull'Italia e sulle isole occidentali. Espressioni più che altro velleitarie, ma significative di una disposizione politica che avrebbe esercitato notevoli influssi sulla storia civile d'Italia.

§ 37. — L' « IMPERIUM ROMANUM » ASSOLUTISTICO

SOMMARIO: 242. L'*imperium Romanum* assolutistico. — 243. La popolazione dell'*imperium Romanum*. — 244. Segue. Le gradazioni sociali. — 245. Segue. I lavoratori vincolati. — 246. Segue. L'organizzazione ecclesiastica. — 247. Il territorio dell'*imperium Romanum*. — 248. Il governo dell'*imperium Romanum*. — 249. Segue. L'amministrazione centrale. — 250. Le finanze dell'*imperium Romanum*.

242. L'*imperium Romanum* assolutistico, fondato da Diocleziano e variamente ritoccato dai suoi successori, rappresenta quasi un capitolo estraneo alla genuina storia politica di Roma. La struttura di esso e del suo governo in tanto interessa la storiografia della civiltà e del diritto romano, in quanto illumina la causa precipua della decadenza dell'una e dell'altro.

Sotto il profilo strutturale, l'*imperium Romanum* postclassico altro non fu che la risultante dello sviluppo dell'*imperium Romanum* dei periodi precedenti (n. 119 ss. e 194 ss.). La novità del periodo postclassico (novità peraltro anticipata dall'evoluzione adrianea e severiana della *respublica* universale) consistette nel totale (sostanzialmente totale) assorbimento degli elementi ' popolo ' e ' territorio ' della *respublica* romana da parte appunto dell'*imperium*.

Minime e trascurabili furono in età postclassica le vestigia del governo della *respublica*. Esse si ridussero al mantenimento, ma come cariche meramente onorifiche, dei *consules* annuali ed eponimi, nonché dei *praetores* e dei *quaestores*, tutti peraltro di nomina imperiale. Roma decadde al rango di una qualunque *civitas*, distinta dalle altre solo perché capitale dell'impero, ma Costantino le contrappose, lo sappiamo (n. 236), come seconda capitale, munita di *ius Italicum*, Costantinopoli (la cd. *Roma nova*). Ciascuna capitale fu governata da un *praefectus urbi*, coadiuvato da un *senatus* (onorificamente denominato *amplissimus ordo* o *sacratissimus coetus* e portato a volte sino a 2000 membri) e da varî funzionari inferiori.

L'*imperium* venne concepito come stato patrimoniale, secondo una costruzione tipicamente orientale. L'*imperator* o gli *imperatores*, più che capi di esso, furono i suoi *domini*, gli arbitri indiscussi e indiscutibili delle sue sorti. Tuttavia non si mancò di distinguere nettamente tra il vero e proprio *dominium* imperiale e il *dominatus* politico esercitantesi su persone e cose libere dal godimento e dalla utilizzazione diretta dell'imperatore.

Oggetto del *dominium* imperiale, analogo alla proprietà privata,

furono: i beni personali e familiari dell'imperatore (*patrimonium principis*), i beni della corona (*res privata principis*) e le *res publicae* (n. 250). Oggetto del *dominatus* imperiale furono gli uomini liberi stanziati entro i confini dell'impero e i beni di proprietà privata: il potere dell'*imperator* sugli uni e sugli altri si estendeva normalmente all'applicazione di alcuni limiti alla loro libera disposizione (imposte, *munera* ecc.) e solo eccezionalmente si concretava in atti di più intensa disposizione (messa a morte, confisca, vincoli alla disponibilità ecc.). Comunque, anche nel caso del *dominatus* si trattava di una potestà indiscussa e indiscutibile dai sottoposti, di una espressione non più di democrazia, sia pur ridotta o minimizzata, ma di chiara ed autentica autocrazia.

243. La popolazione dell'*imperium Romanum* fu costituita dai *cives Romani*: termine con il quale si intendevano, a seguito della *constitutio Antoniniana* (n. 168), la quasi totalità di coloro che avessero *origo* nei territori delle *provinciae* in cui l'impero era diviso. Ma i *cives Romani* erano ormai privi del carattere giuridico di ' cittadini ' perché era loro preclusa la partecipazione al governo della cosa pubblica, salvo che (e fintanto che) alle cariche relative li chiamasse il beneplacito dell'*imperator*. Di fronte a quest'ultimo, insomma, i *cives Romani* erano, in realtà, semplici sudditi, con diritti limitati alla sfera del *ius privatum* ed a qualche settore della repressione criminale.

Rispetto ai *cives Romani*, intesi nel senso ora detto, sudditi di minor diritto erano i *Latini Iuniani* ed *Aeliani* ed i *dediticii Aeliani*: dal punto di vista del *ius privatum*, infatti, essi soffrivano sin dalla loro istituzione limitazioni notevoli. Ma la decadenza della schiavitù portò seco, ovviamente, anche lo scadere quantitativo di queste categorie, che Giustiniano addirittura finì per abolire.

Sudditi anch'essi, ma formalmente estranei alla popolazione romana e latina, erano i *barbari* venuti a stanziarsi, a titolo provvisorio o duraturo, nei territori di Roma. Anche se ad essi lo stato permetteva la residenza nella cerchia dell'*imperium*, si trattava pur sempre di ' *exterae gentes* ', ammesse ai rapporti giuridici privati con i Romani, nonché spesso a far parte dell'esercito, sempre e rigorosamente a tale titolo. A prescindere dagli *hospites* (i Goti, ad esempio), che vivevano in vaste ' riserve ' concesse dagli imperatori (riserve dalle quali, peraltro, non erano esclusi i *cives Romani* originari), le qua-

lifiche erano varie e non sono sempre identificabili con precisione nei loro riflessi giuridici. Vi erano i *dediticii* (sopra tutto in Gallia, in Italia, in Oriente), con caratteristiche di semi-libertà, che richiamano alla mente la condizione arcaica dei *clientes* verso le *gentes* (n. 27): essi erano ammessi ai rapporti di *ius gentium*, servivano nell'esercito e pagavano un tributo annuale allo stato. In situazione generalmente migliore dei *dediticii* erano i *foederati*, la cui situazione giuridica era regolata per l'appunto da *foedera* internazionali, che li obbligavano alla prestazione delle armi, ma assicuravano loro, in cambio, il *commercium* e spesso anche il *connubium* con i *cives Romani*. Vi erano ancora, particolarmente in Gallia e in Italia, i *laeti* (forse prigionieri liberati e beneficiati da piccoli appezzamenti di terra, in cambio del servizio nei ranghi più umili dell'esercito) e i *gentiles*, in situazione più o meno analoga a quella dei *laeti*.

Tornando ai *cives Romani*, si mantennero formalmente nel periodo postclassico la distinzione tra *honestiores* e *humiliores* e la suddistinzione dei primi in *patricii* e *plebeii*, nonché in membri dell'*ordo senatorius* e in membri dell'*ordo equester* (n. 169-170). In sostanza, conservarono una certa quale situazione di privilegio i soli *senatorii*, i quali, anche quando non erano chiamati a coprire cariche imperiali, erano, in virtù dell'appartenenza ai due *senatus* dell'*imperium*, quanto meno *illustres* (se ex-*consules*) oppure *clarissimi*, fruivano di esenzione dalle imposte normali e dai *munera personalia*, e si valevano inoltre del privilegio di essere giudicati dal *praefectus urbi* (di Roma o, rispettivamente, di Costantinopoli), anziché dai giudici normali. Le altre qualifiche persero invece rilevanza giuridica e furono sommerse dalla nuova gerarchia di privilegiati costituita dai funzionari imperiali (n. 248-249).

Altra categoria giuridica che sopravvisse fu quella dei *decuriones* municipali (n. 187), anche detti *curiales*. Essi fruivano di qualche privilegio in materia di pene e di qualche distinzione formale (esempio: il titolo di *perfectissimi* o di *egregii*), ma in cambio furono ridotti ad una condizione estremamente dura sul piano economico per via dei *munera* da cui erano gravati. Alla loro responsabilità era commessa infatti la percezione delle imposte fondiarie e di quelle in natura (tra cui l'*annona*: n. 250), e ciò significava che essi erano tenuti a versare in ogni caso allo stato il danaro corrispondente al gettito di imposta previsto per la località in cui avessero l'*origo*.

In considerazione della riluttanza ad assumere i pesi del decu-

rionato, gli imperatori trasformarono progressivamente il decurionato stesso in ereditario ed irrecusabile. *Decuriones* si diventava non solo per provenienza da magistrature coperte, ma anche di diritto (salva una investitura puramente formale del *senatus* municipale) all'età di venticinque anni e per il fatto di appartenere ad una famiglia decurionale. Ulteriori immissioni erano favorite col sistema di concedere il decurionato come alternativa al servizio militare ereditario. Tra le molte sanzioni previste per i renitenti, caratteristica fu quella introdotta da Costantino allo scopo di evitare che ai pesi del decurionato ci si sottraesse abbandonando il *municipium* di origine e trasferendosi altrove: coloro che fossero scoperti ad aver effettuato questa *fraus legi* furono tenuti a sobbarcarsi agli oneri del decurionato tanto del *municipium* di origine quanto di quello in cui avessero fissato il *domicilium*.

244. La realtà della popolazione dell'*imperium Romanum* postclassico non si individua pienamente, se non si tien conto, al di là delle diverse e mutevoli distinzioni giuridiche, delle gradazioni sociali che andarono progressivamente affermandosi sul piano giuridico. Gli imperatori, infatti, curarono assai poco gli schemi uniformi ed intervennero nel regolamento della vita sociale con miriadi di disposizioni spesso contraddittorie, favorite dal potere assoluto di cui erano depositari e necessitate dalle contingenze tumultuose cui dovevano di volta in volta provvedere con urgenza.

In via approssimativa, la situazione che si andò determinando fu questa. La società romana, a prescindere dalle distinzioni giuridiche sopravvissute dal periodo precedente (n. 243), espresse dal suo seno una classe nettamente privilegiata rispetto al resto della popolazione, che fu la classe dei *potentes*. Nell'ambito della popolazione residua (che era costituita tanto da *humiliores* quanto, sia pure eccezionalmente, da *honestiores*), si formò una ristretta borghesia cittadina economicamente autosufficiente. Al di sotto di questa pullulò una massa estremamente varia ed estremamente trascurata di persone che traevano i mezzi di sostentamento dal proprio lavoro.

(*a*) I *potentes*, o *potentiores*, furono una classe sociale cui gli imperatori riconobbero, non sempre di buon grado, larghi privilegi e una sorta di autonomia giuridica. Essi erano costituiti da famiglie di alti burocrati imperiali o da famiglie di grande potenza economica, che vivevano come piccoli stati entro lo stato, fornite il più

delle volte, oltre che di vaste clientele, di veri e propri piccoli corpi di esercito.

Gli imperatori, mancando della forza e spesso anche dell'interesse di alienarsi l'appoggio di queste grandi famiglie, non solo tollerarono, ma spesso sanzionarono ufficialmente che esse si sottraessero ai poteri dello stato ed alla percezione delle imposte. Anziché combattere frontalmente i *potentes*, essi seguirono la politica di arginarli nelle loro pretese più smodate e di dirottarne l'avidità sulle popolazioni stanziate nelle rispettive zone d'influenza.

Ebbero a soffrirne particolarmente le genti delle campagne e, di riflesso, i *curiales* municipali (n. 243). Qualche tentativo di difesa, se non proprio di reazione, per vero, non mancò. Il più efficiente fu quello della costituzione di *metrocòmiae*, cioè di villaggi rurali di piccoli proprietari (*vicani propria possidentes*) tra i quali vigeva il patto (spesso sanzionato anche da *leges* imperiali) di non trasferire la terra ad altri che ad un *convicanus*: ma ovviamente la vitalità di questo sistema era condizionata alla situazione economica, che spesso poneva la *metrocomia* nella necessità di ridursi o di dissolversi. L'effetto di tutto quanto questo processo fu che gli squilibri tra ricchi e poveri (già notevolissimi nel periodo classico) si accrebbero a dismisura e che, in definitiva, si deteriorò il tessuto connettivo di tutto il sistema politico.

(*b*) Malgrado l'estrema varietà della sua composizione, la categoria dei non *potentes* assunse innegabilmente una posizione di resistenza e di antitesi rispetto alla classe dei *potentes*. Se una vera e valida lotta di classe non si istituì, fu per la mancanza delle condizioni storiche capaci di permetterla e, in particolare, per la deficienza di organizzazione delle categorie cittadine meno privilegiate, anzi per le divisioni che spesso le dilaniavano.

A loro modo e ciascuno secondo le proprie forze e le proprie capacità, anche i non *potentes* correvano ai *privilegia*, alle esenzioni, alla reciproca sopraffazione. La borghesia abbiente, lentamente formatasi nel seno delle città ed intorno alle cariche minori della burocrazia imperiale, evitò di esporsi ai rischi connessi ad una sua mescolanza con gli artigiani, gli operai, i braccianti delle città e delle campagne. La conseguenza fu che questa enorme massa di cittadini romani lavoratori (unicamente sicuri delle loro capacità di lavoro e spesso in stato di sottoccupazione o di disoccupazione), gravata dal bisogno quotidiano sino all'inverosimile, abbandonò ogni velleità, se pur la ebbe mai, di resistenza contro chicchessia e cercò unicamente

di sopravvivere: o mediante il ricorso al soldo del servizio militare o mediante mal pagate e saltuarie prestazioni di lavoro. La 'base' sociale e culturale dell'impero, che quell'immensa massa avrebbe dovuto formare, divenne in tal modo friabile come la creta, contribuendo non poco all'instabilità del sistema imperiale.

245. In condizione forse non sempre pessima dal punto di vista strettamente economico, ma certamente deteriore rispetto ad ogni altra dal punto di vista sociale e giuridico vennero a trovarsi, nell'àmbito della popolazione romana, i lavoratori liberi vincolati.

La decadenza della schiavitù, operatasi non tanto per l'avversione di mero principio che la religione cristiana professò contro l'istituto, quanto per la riduzione cospicua della fonte normale di rifornimento degli schiavi (la prigionia di guerra), pose all'impero il problema del lavoro libero come elemento costitutivo della sua economia. In astratto, il bisogno di mano d'opera avrebbe dovuto esaltare l'importanza economica e sociale, quindi la rilevanza giuridica, delle categorie lavoratrici. Ma in concreto il fenomeno fu influenzato in senso tutto diverso dalla concomitanza degli abusi dei *potentes* con gli interventi arbitrarî, ed in definitiva antieconomici, degli *imperatores*.

Per poco che fu loro possibile, i lavoratori liberi fuggirono dalle campagne nelle città per vivervi alla giornata, oppure ripararono con magro entusiasmo tra le fila dell'esercito professionale. Posti di fronte a questa situazione, da loro stessi incautamente determinata, gli imperatori caddero in un errore ancora più grave: quello di vincolare a certe attività le masse dei lavoratori, giusta un indirizzo che si era, del resto, profilato già in periodo classico (n. 175).

Il sistema del lavoro vincolato si attuò prevalentemente mediante l'imposizione del duplice principio della ereditarietà e della irrecusabilità, in guisa analoga a quella *seguita* per altri fini nei *confronti* dei *curiales* (n. 243). Ereditario e irrecusabile fu proclamato il lavoro dipendente nelle manifatture imperiali (zecche, tessiture, armerie ecc.), cui fluivano per rinforzo anche i condannati per *crimina*. Ereditaria e irrecusabile fu proclamata l'appartenenza a certi *corpora* di prestatori di opera di pubblico interesse, come quelli dei battellieri (*naviculârii*), dei panettieri (*pistores*), dei macellai (*suarii*): in mancanza di discendenti, erano tenuti a partecipare alla corporazione gli altri successori nel patrimonio, a qualunque titolo. Ereditario fu

proclamato infine il lavoro dei campi, quanto meno relativamente all'istituto del *colonatus*. Ne conseguirono, oltre all'aggravarsi della situazione economica generale, limitazioni soggettive di carattere giuridico, che fecero di gran parte dei cittadini romani degli uomini liberi solo sul piano formale, ma sostanzialmente degli schiavi, sia pure al servizio della comunità.

L'esaltazione di questo sistema, economicamente improvvido e socialmente avvilente, si verificò col diffondersi dell'istituto del *colonatus*, nel senso deteriore di '*servitus terrae*'. Nelle campagne l'impoverimento e la quasi totale sparizione della piccola proprietà contadina aveva portato seco la diminuzione dei braccianti agricoli (*operarii*, se ingaggiati per singole operazioni, oppure *mercennarii*, se ingaggiati a periodi di tempo). Parte di questi trasmigrarono alle città o all'esercito, parte vagarono turbolentemente tra i campi in cerca di occasionali lavori o eventualmente di preda (famosi rimasero i *circumcelliones* d'Africa, che erano oltre tutto spesso braccati come eretici), parte si sottomisero infine ai *potentes* locali per riceverne sicurezza economica attraverso un impiego stabile nelle loro terre. Il prezzo pagato da questi ultimi per la relativa sicurezza garantita ad essi e alle loro famiglie fu in ciò: che, sotto la pressione dei *potentes* e con l'intervento autoritario degli imperatori, la loro situazione di *coloni* (che in periodo classico era limitata dai termini temporali fissati nel contratto di *locatio conductio* relativo) si trasformò progressivamente in un vincolo perpetuo alla terra loro assegnata, trasmesso di diritto ai loro discendenti. Decisiva fu, in proposito, una costituzione di Costantino del 332 d. C., che vietò ai *coloni* di abbandonare i loro terreni, pena la riduzione in schiavitù.

I *coloni* non erano dunque obbligati soltanto al pagamento del canone (e ad altre prestazioni di carattere personale) a favore del proprietario terriero, cioè del *locator fundi*. Essi e i loro discendenti erano tenuti a non allontanarsi dal fondo ed erano rivendicati, in caso di fuga, con un'*actio in rem*, alla guisa degli oggetti giuridici: di più, il proprietario, alienando il fondo, alienava (ed era obbligato ad alienare) i *coloni* relativi. Solo per il resto i *coloni* erano liberi: di sposarsi con chi volessero, di avere un proprio patrimonio mobiliare, di alienarne i cespiti o di assegnarlo testamentariamente a chi preferissero, di assumere obbligazioni attive e passive. Ma in certi casi, quale quello dei *coloni adscripticii*, il patrimonio tornava alla loro morte *iure peculii* al proprietario del fondo. L'assimilazione ai *servi*, limitatamente alla terra, era in ogni modo confermata dalla

regola secondo cui *colonus* si diventava anche per usucapione trentennale da parte del *dominus fundi,* mentre per converso faceva cessare la condizione di colono il corso della prescrizione estintiva (30 anni per i maschi, 20 anni per le femmine).

246. Il quadro della struttura della popolazione romana nel periodo postclassico va necessariamente completato con un cenno relativo alle distinzioni di carattere giuridico determinate dalla appartenenza all'una od all'altra religione.

Il trionfo del cristianesimo, di cui abbiamo segnato precedentemente le tappe, portò seco privilegi per i cristiani e sfavore per gli appartenenti alle altre religioni. Quanto a questi ultimi, limitazioni varie subirono i pagani nell'esercizio pubblico dei loro culti, che comunque non furono mai esplicitamente vietati, mentre vere e proprie persecuzioni soffrirono gli ebrei e gli eretici. Gli ebrei, che negli ultimi tempi del periodo classico avevano fruito di un trattamento di tolleranza, sia pur collegato ad una politica di isolamento e di impedimento del proselitismo, furono sottoposti, a partire da Costanzo (n. 237), ad un martellamento di disposizioni avverse: divieto di matrimonio con i cristiani, divieto di avere schiavi cristiani, divieto di accedere alle cariche pubbliche, pene per i proseliti e via dicendo. Gli eretici, nella grande varietà che di essi si venne manifestando man mano che si precisavano i dogmi ufficiali della Chiesa, furono perseguiti, sopra tutto a partire dal sec. V d. C., con sanzioni severissime: esilio, confische, in taluni casi persino la morte (n. 257).

La chiesa cristiana, forte del riconoscimento ufficiale ottenuto dagli imperatori sin dal sec. IV d. C., si organizzò saldamente e tese a rendersi autonoma, quanto meno nei quadri che la componevano, dal potere imperiale. I clerici delle varie comunità si ordinarono gerarchicamente; le varie comunità dei diversi centri si organizzarono in vescovati (*dioecèses*); i vescovati fecero capo a loro volta a *metropolitae* siti nei capoluoghi; su tutti si affermò con lenta ma tenace progressione il primato del vescovo di Roma, il papa, riconosciuto sempre più chiaramente sia dai *concilia ecumenica* che dagli imperatori dei sec. IV e V. Norme organizzative sempre più numerose furono emanate, in questo periodo, dai *concilia* stessi e, mediante *decretales,* dai papi, tra i quali si distinsero Innocenzo I (401-417), Leone Magno (440-451), Gelasio I (492-496).

L'autonomia della chiesa fu completata dalla progressiva formazione di ricchi patrimoni, dalla concessione ai chierici di molteplici *privilegia* e dalla istituzione della *episcopalis audientia*. Il patrimonio ecclesiastico dei vescovati derivò (accrescendosi rapidamente) dalle donazioni e dai lasciti *mortis causa* dei fedeli al *corpus christianorum* diocesano: dei relativi beni (sopra tutto di quelli immobiliari) i vescovi erano considerati semplici amministratori nell'interesse della comunità, sicché non potevano (di regola) alienarli, ma potevano solo impiegarne i redditi a fini di culto o di carità, oppure secondo le disposizioni pie (cd. *piae causae*) specificamente inserite negli atti testamentari. I *privilegia clericorum* erano costituiti: anzi tutto da esenzioni fiscali (esenzioni dai *munera sordida* e da quelli *extraordinaria*, nonché, almeno nel sec. IV d. C., dall'imposta fondiaria); secondariamente dai cd. *privilegia fori*, che sottraevano i vescovi alla giurisdizione (civile e criminale) ordinaria, assegnandoli a collegi giudicanti formati da altri vescovi, e che imponevano speciali procedure statali per i processi relativi agli ecclesiastici di minor rango. Infine l'*episcopalis audientia* (diffusa particolarmente nel sec. IV) era un sostitutivo della giurisdizione statale in materia civile, cui le parti (ivi compresi i laici) potevano far ricorso, se d'accordo tra loro, a guisa di giudizio arbitrale: con l'assenso (o comunque con la tolleranza) del potere imperiale, il vescovo adito risolveva la controversia in luogo dei giudici statali.

Gli ecclesiastici divennero, per tal modo, anch'essi una categoria di *potentiores*, sia sotto il punto di vista economico che sotto il punto di vista dello *status* giuridico.

247. Il territorio dell'*imperium Romanum* era diviso in *provinciae*, raggruppate in *dioecèses* riunite a loro volta in *praefecturae* (due per ciascuna *pars imperii*) e costellate da *municipia*.

(*a*) Le *provinciae* furono portate da Diocleziano al numero di 87, ottenuto ripartendo razionalmente in province più piccole quelle del periodo precedente. Ma questo numero variò continuamente e le *provinciae* giunsero, nel sec. V d. C., ad un totale di 120.

I relativi governatori erano denominati *proconsules*, ed avevano il rango di *spectabiles*, solo nelle tre province privilegiate di Asia, Africa ed Acaia. Le altre province erano sottoposte a *rectores*, tutti del rango dei *clarissimi*, che erano però denominati in modi diversi:

consulares, praetorii, praesides (questi ultimi tratti dall'*ordo equester*, gli altri provenienti dall'*ordo senatorius*).

I *rectores* erano privi di poteri militari, ma esercitavano larghissimi poteri civili, provvedevano alla riscossione delle imposte, presiedevano alla sicurezza pubblica ed esercitavano in prima istanza la giurisdizione civile e penale.

(*b*) Le *dioeceses*, in cui le *provinciae* si raggruppavano, erano 14, e precisamente: *a*) per la *praefectura* di *Oriens*: *Oriens, Asiana, Pontica, Thracia*; *b*) per la *praefectura* di *Illyricum*: *Achaia, Moesia, Pannonia*; *c*) per la *praefectura* di *Italia*: *vicariatus urbis Romae, Italia annonaria, Africa*; *d*) per la *praefectura* di *Gallia*: *Hispania, Britannia, Viennensis, Gallia.*

Ogni diocesi era sottoposta ad un *vicarius* del *praefectus praetorio* relativo, avente il titolo di *spectabilis* ed il compito di sostituire il prefetto nella sorveglianza sui governatori delle province e nell'esercizio della giurisdizione di secondo grado in caso di *appellatio* contro le sentenze dei *rectores*. Data questa funzione sostitutiva del *vicarius*, il *praefectus* poteva sempre esercitare direttamente i poteri amministrativi e giurisdizionali. Le sentenze del *praefectus* erano inappellabili, mentre contro quelle del *vicarius* si poteva appellare, in ulteriore grado di giurisdizione, all'imperatore, che però delegava solitamente alla funzione il *quaestor sacri palatii* o lo stesso *praefectus* competente.

Particolare era la struttura delle due diocesi italiche. La *Italia annonaria*, così detta perché originariamente sottoposta ad un'imposta fondiaria in natura (*annona*), era costituita dalle province: *Venetia et Histria, Liguria, Aemilia, Flaminia et Picenum Annonarium, Alpes Cottiae, Raetia prima* e *Raetia secunda*. Il *vicariatus urbis Romae* non comprendeva la città di Roma, che era governata dal *praefectus urbi*, ed era costituito dalle province: *Tuscia et Umbria, Campania, Lucania et Bruttii, Apulia et Calabria, Samnium, Flaminia et Picenum, Valeria, Sicilia, Sardinia, Corsica*. La sottoposizione del territorio italico all'imposta fondiaria, decretata da Diocleziano, fu il segno forse più caratteristico della sparizione dell'antica *respublica*.

(*c*) Le *praefecturae* orientali erano *Oriens* e *Illyricum*, quelle occidentali erano *Italia* e *Gallia*.

Preposti alle stesse erano i *praefecti praetorio*, dotati del rango di *illustres*, privi di poteri militari, ma con poteri di somma giurisdizione e di direzione suprema, esercitata quest'ultima mediante

edicta. Ad essi spettava la formazione dei ruoli delle imposte, poi diramati alle province dipendenti.

(*d*) Minima era ormai in questo quadro organizzativo l'autonomia dei *municipia*, pienamente coinvolti nelle *provinciae*. Le vecchie istituzioni continuarono ad esistere, più che altro a titolo onorifico. L'unica che contava era l'appartenenza, assai poco gradita, all'*ordo decurionum* (n. 243).

Il venir meno di un ordinato funzionamento delle strutture municipali ebbe le sue ripercussioni nella vita cittadina e sopra tutto nella condizione delle classi povere, che si trovarono ad essere straordinariamente sfruttate. Per difendere il popolo dagli abusi delle magistrature locali gli imperatori rinunciarono ai *curatores reipublicae* ed ai *correctores civitatium* (n. 185) e crearono, nel sec. IV d. C., il *defensor civitatis*: ufficio dapprima vitalizio, poi quinquennale, che cercò di fare del suo meglio contro l'invadenza dei *potentiores*, ma ben presto si ridusse anch'esso, inevitabilmente, ad una lustra.

248. Il governo dell'*imperium Romanum* era esercitato autocraticamente dall'*imperator*, capo e creatore di tutta una complessa gerarchia amministrativa.

L'*imperator*, dapprima concepito come divinità vivente (' *dominus et deus* '), dopo il trionfo del cristianesimo venne ritenuto il rappresentante terreno di Dio. Egli era, quindi, oggetto di venerazione religiosa, veniva raffigurato col capo circondato da un *nimbus*, parlava di se stesso con plurale maiestatico e con circonlocuzioni allusive al suo carattere sacro (' *nostrum numen* ', ' *nostra clementia* ' ecc.). Offenderlo, od offendere i funzionari che agivano *vice sacra* per lui, costituiva *sacrilegium*.

La sovranità, di cui era titolare (o contitolare, se gli *Augusti* erano due), era formalmente conferita all'*imperator* dal predecessore o dal collega già in carica attraverso la designazione. Ma la designazione obbediva, in linea di principio, alla sequenza dinastica perché il carattere divino dell'ascendente non poteva non comunicarsi al discendente. Peraltro, in pratica non furono rari i casi di ascese al potere basate sulla forza delle armi e giustificate solo *a posteriori* con la natura carismatica dell'*imperator*. La sanzione solenne della assunzione del trono era data dall'acclamazione del *senatus* e, in Oriente, dall'incoronazione effettuata dal patriarca di Costantinopoli.

La gerarchìa amministrativa (*hierarchia iurisdictionis*, non sempre coincidente con la pura e semplice *hierarchia honoris*) era denominata *militia*, ma si divideva in amministrazione civile (*militia cohortalis* o *palatina*) e amministrazione militare (*militia armata*): ambedue distinte dal *cingulum*, la seconda anche dalle armi dei suoi componenti. Le nomine relative venivano conferite mediante *codicilli* imperiali (per i gradi inferiori, mediante *probatoria*). La durata in carica era di regola annuale, salvo conferma. Al congedo (*missio*), non si perdeva la dignità relativa, ma la si conservava in posizione di *vacantes*. Gli elenchi relativi erano due: il *laterculum maius* dei funzionari superiori, tenuto dai *tribuni et notarii*, e il *laterculum minus* dei subalterni, tenuto da un impiegato dello *scrinium memoriae*, il *laterculensis*. Larghe informazioni al riguardo ci vengono dalla *Notitia dignitatum* (*omnium tam civilium quam militarium in partibus Orientis et Occidentis*), una sorta di annuario imperiale del sec. V d. C.

(*a*) La *militia armata*, largamente integrata dai barbari, si distingueva in tre corpi: la *schola palatina*, o *comitatus*, comandata dal *magister officiorum* (n. 249), la quale aveva sostituito i *praetoriani* nella guardia all'imperatore; le *legiones* o *numeri* dei *limitanei* o *riparienses*, stanziati entro le fortificazioni alla frontiera, per la difesa della stessa; i *numeri* dei *comitatenses* a piedi o a cavallo, stanziati all'interno e pronti ad accorrere, al comando dei *magistri* (*peditum, equitum, utriusque militiae*), dove vi fosse bisogno. Presso la corte risiedevano i due *magistri militum praesentales* (rispettivamente, *peditum* e *equitum*) con funzioni di capi di stato maggiore.

Il soldo era pagato di regola in natura (*pro annona* per il mantenimento del militare e della famiglia, e *pro capite* per il mantenimento dei cavalli e dei muli), ma spesso fu soddisfatto anche in danaro con ancoramento (*adaeratio*) ai generi da acquistare per il sostentamento degli uomini e degli animali. Se il militare era *filius familias*, sin dal periodo classico tutto ciò che egli acquistava durante il servizio militare o a causa di esso costituiva oggetto di un vero e proprio patrimonio speciale, pienamente disponibile, denominato *peculium castrense*.

(*b*) La *militia palatina* (anche detta '*militia*' per antonomasia) era costituita da impiegati retribuiti anch'essi in natura o in danaro. Gli impiegati si distinguevano in: alti funzionarî, nominati per un solo anno e distinti nelle categorie degli *illustres, spectabiles, clarissimi, perfectissimi*; e funzionarî subalterni, a carattere talvolta

permanente e distinti secondo vari gradi gerarchici (da *perfectissimi* in giù).

Gli impieghi pubblici implicavano l'esenzione dai *munera personalia* ed avevano carattere ereditario. Gli alti funzionarî erano generalmente avvicendati alla direzione dei dicasteri più importanti. Essi avevano il diritto di infliggere *mulctae*, non oltre un certo ammontare, ai recalcitranti e potevano anche fruire dell'importante agevolazione costituita dalle poste imperiali (*cursus publicus*).

Ai *filii familiarum* che fossero inquadrati nella *militia palatina* si riconobbe, nel corso del periodo postclassico, la titolarità di un patrimonio speciale analogo al *peculium castrense*: il *peculium quasi castrense*.

249. L'organizzazione amministrativa civile dell'*imperium Romanum* era costituita da numerosissimi *officia* o *scrinia*, di cui alcuni facevano direttamente capo all'amministrazione centrale, altri alle amministrazioni periferiche. Al centro vi era inoltre il *consistorium principis*.

Poi che dell'amministrazione periferica abbiamo già parlato a proposito della divisione territoriale dell'impero (n. 247), il discorso sarà qui limitato all'amministrazione centrale, alla cui sommità, subordinati solo all'*imperator* con l'assistenza del suo *consistorium*, erano cinque alti funzionari: il *magister officiorum*, il *quaestor sacri palatii*, il *comes sacrarum largitionum*, il *comes rerum privatarum*, il *praepositus sacri cubiculi*.

(*a*) Il *magister officiorum*, dapprima *spectabilis* e poi (dalla fine del sec. IV d. C.) *illustris*, era la carica più alta. Egli sovrintendeva agli *officia*, alla *schola palatina*, alla *schola* degli *agentes in rebus* (un migliaio di uomini sceltissimi che costituivano la polizia segreta), al *cursus publicus* e agli altri servizi di stato, alle fabbriche d'armi, alle udienze imperiali (regolate dall'*officium admissionum* e dal relativo *magister*), ai *limites* dell'impero (con giurisdizione sui *duces limitanei* e sui loro sottoposti), al servizio dei *tribuni et notarii* addetti alle verbalizzazioni del *consistorium principis* e a molteplici altre attività.

Gli *scrinia* più importanti erano quattro: quello *a memoria*, addetto all'apprestamento delle *adnotationes* imperiali in ordine ai ricorsi (*preces*) per questioni amministrative o intesi a concessioni di *privilegia*; quello *ab epistulis*, addetto alla corrispondenza con le

civitates ed alla risposta alle *consultationes* dei funzionari; quello *a libellis*, addetto all'istruzione delle cause portate alla *cognitio* imperiale; quello *a dispositionibus*, addetto alla programmazione dell'attività di tutta la corte imperiale.

(*b*) Il *quaestor sacri palatii*, di rango *illustris*, era di poco inferiore (e fu in qualche periodo anche superiore) al *magister officiorum*. Aveva funzioni di supremo consulente giuridico e coadiuvava l'*imperator* nella preparazione e nella stesura delle *leges* e delle *sententiae*; talvolta era addirittura delegato dall'*imperator* ad esercitare la giurisdizione suprema. Da lui non dipendevano *scrinia*, ma un certo numero di *adiutores* fornitigli dal *magister officiorum* e tratti dagli *scrinia a memoria*, *ab epistulis* e *a libellis*. Tra gli *adiutores* era il *laterculensis* (n. 248).

(*c*) Il *comes sacrarum largitionum*, subentrato (intorno alla metà del sec. IV d. C.) al *rationalis summae rei*, divenne anch'egli *illustris* ed ebbe funzioni di ministro delle finanze e del tesoro. Vigilava sulla riscossione dei tributi attraverso suoi collaboratori (*comites largitionum* e *rationales summarum*) siti nelle diocesi, ed esercitava in materia tributaria la giurisdizione di appello *vice sacra*, quindi senza possibilità di ricorso all'imperatore. Sotto di lui era il tesoro centrale dell'impero (*fiscus*), suddiviso in vari *scrinia*, al quale i cespiti confluivano dai *thesauri* provinciali in cui venivano raccolti. Dipendevano dal *comes sacrarum largitionum* anche le zecche imperiali (dirette da *procuratores monetarum*), le miniere, le manifatture di stato, il commercio estero (affidato a *comites commerciorum*) e varie altre attività.

(*d*) Il *comes rerum privatarum*, anch'egli *illustris*, era incaricato di amministrare il patrimonio della corona (*res privata principis*). Per un certo tempo gli fu affidata anche l'amministrazione del patrimonio personale dell'*imperator*, ma di regola il *patrimonium principis* fu affidato alle cure di un *comes patrimonii*.

(*e*) Il *praepositus sacri cubiculi*, assunto a grande importanza ed al rango di *illustris* sopra tutto in Oriente e negli ultimi tempi, era il gran ciambellano di corte, solitamente intimo dell'imperatore. Assistito dal *primicerius sacri cubiculi*, egli sovrintendeva al *comes et castrensis sacri palatii*, maestro del palazzo imperiale (cd. *castra principis*) e capo della paggeria (*paedagogia*) e della servitù (*ministeriales dominici*). Tra gli altri numerosi servizi, dipendevano dal *praepositus* il *comes sacrae vestis*, maestro del guardaroba dell'imperatore, e le tre *decuriae* dei *silentiarii*, aventi il compito di

curare il mantenimento del silenzio attorno alle stanze dell'imperatore.

Un *praepositus sacri cubiculi* poteva essere nominato anche per l'imperatrice.

(*f*) Il *sacrum consistorium principis* fu il consiglio dell'*imperator*, derivato dall'antico *consilium principis* (n. 183), ed era detto *consistorium* perché tutti i membri restavano in piedi davanti alla sacra maestà. Ne facevano parte, col rango di *illustres*, i quattro *comites consistoriani* (cioè il *magister officiorum*, il *quaestor sacri palatii*, il *comes sacrarum largitionum* e il *comes rerum privatarum*), nonché i *praefecti praetorio* e i *magistri militum praesentales* (cioè aventi la loro sede nella capitale). Col rango subordinato di *spectabiles*, partecipavano al consesso anche una ventina di altri funzionari.

Le funzioni consultive e di assistenza del *consistorium* erano le più diverse, ma dipendevano tutte dal beneplacito dell'*imperator*. Questi poteva anche farsi assistere dai *consistoriani* nell'esercizio della giurisdizione suprema.

250. Il sistema finanziario dell'*imperium Romanum* faceva capo: ai *tributa* ed ai *munera*; alle *res publicae* e alla loro utilizzazione; alla *res privata principis*, cioè ai beni della corona (e ai relativi redditi), spettanti al *princeps* in virtù del suo titolo e non della sua persona. La distinzione tra la *res privata principis*, amministrata dal *comes rei privatae*, e il patrimonio personale del *princeps* (*patrimonium principis*) fu operata dall'imperatore Anastasio (n. 239): ma forse sin dall'età dei Severi essa si era profilata nell'ambito dell'allora unico ed indifferenziato *patrimonium principis* (n. 175). Cassa generale dello stato rimase il *fiscus Caesaris*.

Per poter far fronte alle altissime spese dell'amministrazione pubblica e per garantire lo stato dalle oscillazioni della moneta, venne radicalmente riformato, a gradi successivi, il sistema dei *tributa* e venne ulteriormente aggravato il complesso dei *munera publica*. Sorvolando sull'estrema varietà di questi ultimi e rinviando a quanto si è detto precedentemente in ordine ai funzionari preposti (n. 247 e 249) ed alla funzione dei *curiales* (n. 243), giova fermarsi sui *tributa* principali: l'imposta fondiaria (*capitatio terrena, humana et animalium*), l'imposta personale (*capitatio plebeia*), l'imposta sui mestieri (*collatio lustralis*) e i tributi senatorii.

(*a*) La *capitatio terrena, humana et animalium* gravava, salvo

esenzioni, su tutti i proprietari di fondi rustici e si basava sull'accertamento: *a*) del valore dei terreni espresso in unità ideali dette *capita* o *iuga* (o, in Italia, *millenae*); *b*) del valore addizionale costituito, per i singoli *iuga*, dai servi, dai *coloni* e dagli *animalia* addetti al loro sfruttamento. I *iuga* non erano determinati in base all'estensione, ma in base alla produttività dei fondi: un vigneto di pochi iugeri equivaleva, ad esempio, ad un seminativo quattro volte più esteso. Analoghi criteri si seguivano per gli altri cespiti. Per garantire la percezione di una elevata imposta fondiaria, fu introdotto l'istituto dell' ἐπιβολή, consistente nell'obbligo posto ai proprietari di tenere a ogni costo le terre a coltivazione.

Anno per anno veniva determinata, in relazione al fabbisogno fiscale, la misura dell'imposta per ogni *iugum* attraverso una notificazione ufficiale detta *indictio*. L'accertamento dei *iuga* veniva rinnovato dapprima ogni quinquennio e più tardi ogni quindicennio (donde l'uso di qualificare *indictio* un periodo di quindici anni). Il pagamento doveva farsi, di norma, in natura (*pro annona*) a responsabilità dei *curiales*. Tutto in regola sul piano astratto, ma sul piano concreto no. L'arbitrarietà ed esosità degli accertamenti spingeva non pochi proprietari a sottrarsi al tributo abbandonando in tutto o in parte i loro terreni: prassi contro la quale gli imperatori dovettero intervenire più volte energicamente.

(*b*) La *capitatio plebeia* gravava su tutti coloro che non avessero fondi rustici (ma fondi urbani o patrimoni mobiliari), dai 14 anni (12 per le donne) ai 65 anni. L'ammontare ne veniva fissato anno per anno.

(*c*) La *collatio lustralis* o *crysargyrion* era da pagarsi ogni 5 anni da chiunque esercitasse un mestiere, ricavandone un reddito. Essa fu però abolita nel 498 d. C., per la sua scarsa redditività, dall'imperatore Anastasio (n. 239).

(*d*) Tributi speciali per i *senatores* (i quali erano esenti dai tributi ordinari) furono: la *praetura*, contributo alle spese per i giuochi pubblici (della cui organizzazione erano incaricati i *praetores*); la *gleba senatoria* o *follis*, da pagarsi anche da quelli che non avessero proprietà fondiarie; l'*aurum oblaticium*, versamento apparentemente spontaneo, da farsi ogni cinque o dieci anni.

§ 38. — L'ORDINAMENTO DELL' « IMPERIUM ROMANUM »

SOMMARIO: 251. Quadro generale. — 252. Le fasi della decadenza giuridica postclassica. — 253. Il diritto postclassico e le sue fonti. — 254. Segue. Le *novae leges* imperiali. — 255. La giurisprudenza postclassica. — 256. Segue. I modi dell'attività giurisprudenziale postclassica. — 257. L'evoluzione postclassica della repressione criminale. — 258. L'evoluzione postclassica del processo privato. — 259. L'evoluzione postclassica del *ius privatum*. — 260. Segue. I singoli rapporti privatistici.

251. L'ordinamento dell'*imperium Romanum* assolutistico (sec. IV-VI d. C.) si configura agli occhi dello storiografo ancora e sempre come ' diritto romano ', cioè, tutto sommato, come continuazione e svolgimento del diritto romano classico. Ciò non solo per l'etichetta romana che lo stato postclassico volle mantenere, ma anche per motivi di sostanza, e cioè per il fatto che una netta frattura nella tradizione giuridica romana si verificò in Occidente solo verso la fine del sec. V, in Oriente solo dopo Giustiniano I ed anzi, per molti aspetti, anche più in là.

Ma negare i segni della decadenza, e sopra tutto della deviazione dagli orientamenti caratteristici della tradizione romana, sarebbe, in chi consideri l'ordinamento giuridico dei sec. IV-VI d. C., un chiudere deliberatamente gli occhi di fronte all'evidenza. Perciò di diritto romano postclassico deve parlarsi, a nostro avviso, non solo in senso cronologico, volendosi intendere che esso fece seguito al diritto classico, ma anche in senso qualitativo, dovendosi constatare che esso rappresentò, dove più dove meno, il frutto di una corruzione e di un travisamento del diritto romano classico.

Le ragioni di questo profondo inquinamento, che preluse alla fine del diritto romano in quanto ordinamento giuridico vitale, sono ovvie. Esse si ravvisano facilmente nelle premesse già profilatesi nel tardo periodo classico (n. 163): la svalutazione della *respublica*, il carattere assolutistico dell'*imperium*, la progressiva affermazione del cristianesimo, la resistenza opposta alla romanizzazione da parte delle *provinciae* ellenistiche, lo stanziamento di popolazioni barbariche entro i confini dell'impero, il mutamento dell'assetto economico generale. Se il fenomeno fu relativamente lento, ciò dipese: in primo luogo, dall'azione ritardatrice esercitata dai *principes*, che dal richiamo ai valori della romanità traevano forza politica pre il mantenimento del loro potere e per il contenimento dell'impero in una certa quale artificiosa unità; in secondo luogo, dalla mancanza di

un valido ed organico ' ricambio ' ad un ordinamento giuridico che, sopra tutto in materia di rapporti privatistici, si imponeva al rispetto per la sua perfezione tecnica e per la sua ancora vasta utilizzabilità.

Caratteristiche peculiari del diritto postclassico furono: la riduzione della produzione giuridica alle *constitutiones principum* (e alle ordinanze dei funzionari dipendenti), cioè alle fonti normative del *ius novum*; la tendenziale limitazione della normazione innovativa ai rapporti giuridici privati di ordine pubblico; il trionfo della *cognitio extra ordinem* imperiale; la corruzione del vecchio diritto, cioè del diritto classico già non innovato apertamente dai *principes*, ad opera dell'attività giurisprudenziale scolastica e pratica.

Le prime tre caratteristiche sono di facile comprensione quando si tenga presente la linea politica degli imperatori postclassici; la quarta si spiega invece solo riflettendo che il vecchio diritto, e in particolare il *ius privatum* classico, proprio perché considerato come una sorta di monumento eterno di sapienza giuridica, era particolarmente esposto al tarlo di interpretazioni giurisprudenziali che tentassero di conciliarlo con le mutate esigenze dei tempi e con le diverse tradizioni giuridiche dei luoghi in cui andava applicato. Purtroppo l'assolutismo imperiale non favoriva lo spiegarsi di una giurisprudenza libera e responsabile; ed ecco quindi il motivo per cui in età postclassica si lavorò dai giuristi essenzialmente al commento, all'aggiornamento, all'adattamento delle opere giurisprudenziali del periodo precedente, con facili e frequenti deformazioni del pensiero in esse espresso.

Anche nel campo del diritto, insomma, la tendenza della politica ufficiale a perpetuare e ad universalizzare la ' romanità ' sul piano formale finì, a nostro avviso, per determinare il decadimento, sul piano sostanziale, dei valori della civiltà romana. Tuttavia non deve tacersi che gli storiografi del diritto romano, appaiono seriamente divisi in varie correnti, per quel che riguarda il problema della identificazione del diritto postclassico: problema intimamente connesso, come si è detto a suo tempo (n. 196), con quello della identificazione del diritto classico.

Gli orientamenti principali sono quattro. La dottrina dominante, concependo il diritto romano classico come mero sviluppo e perfezionamento del diritto romano nazionale, riferisce all'età postclassica la massima parte degli istituti e delle applicazioni non collimanti con i principî del diritto preclassico: essa, inoltre, attribuendo agli

influssi ellenistici il maggior numero delle innovazioni postclassiche, qualifica il diritto della decadenza come ' diritto romano-ellenico '. Nettamente all'opposto di questo insegnamento è una minoranza di romanisti, la quale sostiene che le pretese ' innovazioni ' postclassiche altro non sono che sviluppo di novità già contenute *in nuce* negli istituti del *ius honorarium* e del *ius extraordinarium* del periodo classico: i giuristi postclassici si sarebbero, dunque, limitati a mettere in evidenza queste antiche ' novità ', o, tutt'al più, a trarle ad ulteriori, rettilinee conseguenze, ragion per cui il diritto postclassico non meriterebbe il titolo di ' diritto romano-ellenico ' più di quanto non lo meriti lo stesso diritto classico. Una terza dottrina, mentre assai giustamente denuncia le esagerazioni delle due teorie precedentemente esposte nella valutazione dell'apporto del diritto romano classico, definisce, tuttavia, il diritto postclassico come ' diritto romano-ellenico ', alla stessa stregua dell'opinione dominante, perché lo ravvisa inquinato, sia pur non profondamente, sopra tutto dalle costumanze giuridiche ellenistiche. Infine, coloro che sostengono la tesi di una corruzione ' volgaristica ' del diritto romano verificatasi verso la fine dell'epoca classica traggono da questa convinzione la conseguenza che poche siano state le alterazioni sostanziali del diritto romano in età postclassica: il diritto postclassico non andrebbe qualificato antonomasticamente come diritto della decadenza, perché esso rifletterebbe uno scadimento (il ' volgarismo ') che si era già manifestato e che già aveva dato i suoi cattivi frutti nel periodo precedente; tanto meno esso andrebbe qualificato come ' diritto romano-ellenico ', perché gli ambienti giurisprudenziali di Oriente non soltanto non si sforzarono di accordarlo alle costumanze locali, ma anzi cercarono di ricostruirlo, a scopo di studio, nelle sue linee genuine, dando con ciò prova di un orientamento addirittura ' classicista '.

Già si è illustrato precedentemente il perché ci sembri impossibile seguire la dottrina dominante nella sua identificazione del diritto romano classico, il quale si prospetta ad un indagatore obbiettivo in un quadro assai più complesso e vario e progredito del diritto romano nazionale. Di qui all'ammettere, con la dottrina opposta, che il diritto postclassico costituì un semplice meccanico e rettilineo sviluppo di quello classico c'è, peraltro, troppo spazio da superare. Un'indagine spassionata delle fonti giuridiche postclassiche non può, invero, ignorare quanti e quali sintomi in esse appaiano di concezioni giuridiche non tipicamente romane. La verità è che,

se già nella fase adrianea del periodo classico ebbe inizio una sorta di trasformazione del genuino diritto romano, tuttavia il processo evolutivo e degenerativo assunse vistosa rilevanza soltanto in età postclassica e sopra tutto ad opera dei giuristi orientali. Il che, peraltro, non permette di accogliere la tesi del preteso classicismo di quella giurisprudenza e non legittima, quindi, neppure l'adozione della qualifica di ' diritto romano-ellenico '.

A prescindere dal fatto che l'elemento ellenistico non fu il solo a lasciar le sue tracce nel diritto romano postclassico, vi è da considerare che, comunque, pur inquinato e corrotto nelle sue strutture specifiche, il diritto romano della decadenza, e particolarmente il *ius privatum*, conservò la sua inconfondibile fisionomia generale romana. Infatti, mentre gli imperatori furono estremamente cauti nelle loro innovazioni legislative, d'altro canto l'opera di adattamento e di trasformazione esercitata dalla giurisprudenza postclassica non poté spingersi al di là di un certo limite: e tale limite fu costituito dalla impossibilità di dare veste romana ad istituti che non presentassero analogia alcuna con quelli romani. Vero è che l'influsso dell'ellenismo sul diritto romano postclassico è più di ogni altro evidente nelle fonti di cui disponiamo, ma è da tener presente che le fonti di cui disponiamo sono prevalentemente di derivazione orientale e testimoniano, dunque, solo di uno degli aspetti, pur se del più importante, del complesso fenomeno della decadenza. Se è esatto che in Oriente l'influenza ellenistica ha prevalso su ogni altro fattore di corruzione del diritto di Roma, è però logicamente da presumere, ed è suffragato da varî indizî, che in altri paesi di diversa civiltà, come quelli occidentali, l'ellenismo sia intervenuto assai meno nel processo di decadimento del diritto privato. Ad ogni modo, a noi sembra difficile potersi asserire che la stessa compilazione di Giustiniano, redatta in Oriente su fonti prevalentemente orientali (n. 271 ss.), sia un documento del ' diritto romano-ellenico '. Romano-ellenico o, se si preferisce, elleno-romano il diritto dei paesi d'Oriente divenne solo dopo il fallimento dell'estremo sforzo di salvataggio dei *iura* compiuto da Giustiniano I. Ma appunto perciò non è il caso di parlare, dopo Giustiniano, di una continuazione della storia del diritto romano.

252. Della decadenza del *ius Romanum* durante il periodo post-classico non è possibile, ovviamente, segnare una traccia tem-

porale sicura, e tanto meno precisa. Tuttavia, in sede di larga approssimazione, possono essere indicati i profili della decadenza, in ordine alle tre fasi storiche in cui abbiamo a suo tempo ripartito il periodo postclassico (n. 234).

(*a*) Nel corso della fase dell'impero unico (285-395 d. C.) la decadenza del diritto fu particolarmente accentuata per quanto riguarda il *ius publicum* e le materie di *ius privatum* che fossero a più stretto contatto con gli interessi pubblicistici, mentre il decadimento fu, nei riguardi del *ius privatum* in senso stretto, più formale che sostanziale.

Quanto al *ius publicum*, è indubitabile che sin da Diocleziano esso si sia decisamente orientato verso gli schemi dei *regna* autocratici ellenistici. Questa nuova piega costituzionale implicò l'esaurimento dei sistemi normativi e sanzionatorî del *ius vetus* ed il trionfo in ogni campo del *ius novum*, vale a dire delle *constitutiones principum* e della *cognitio extra ordinem* privata e criminale. È ovvio, ed è facilmente dimostrato dall'esame delle fonti, che, sopra tutto a partire da Costantino, notevoli ritocchi ebbero a subire, in questo quadro, anche gli istituti del *ius privatum* (principalmente, quelli del diritto familiare) tutte le volte che la loro struttura o la loro funzione si manifestasse inconciliabile col nuovo assetto della compagine statale e sociale.

Quanto al *ius privatum* in senso stretto, va rilevato che gli imperatori non pretesero, in linea di massima, di modificare i *iura* classici, anzi Diocleziano combatté inizialmente una asperrima battaglia per difendere i principî del diritto classico dall'incomprensione riottosa delle popolazioni delle province orientali. Stante questa linea di condotta degli imperatori, la giurisprudenza postclassica, cui non veniva più concesso, almeno a partire da Costantino, il *ius publice respondendi*, orientò la sua attività verso un'opera di semplificazione e volgarizzazione del complesso sistema dei *iura* classici; ed in particolare essa si sforzò, a fini di semplificazione, di enucleare manuali pratici dagli scritti dei giuristi precedenti e di trarre in luce, tra i varî principî giuridici degli antichi sistemi normativi (*ius civile, ius honorarium, ius extraordinarium*), quelli che fossero da considerare vigenti, lasciando in ombra gli altri, ormai inservibili. Attività, dunque, quella della giurisprudenza, di sostanziale fedeltà ai principî classici e di continuazione e sviluppo, con mezzi ed a fini assai più modesti, di quell'opera di sistemazione unitaria del

diritto, ch'era stata intrapresa sin dalla fase adrianea del periodo classico.

(*b*) Nel corso della fase dell'impero duplice (395-527 d.C.) la corruzione sostanziale del diritto romano si propagò dal *ius publicum* allo stesso *ius privatum*.

L'indebolimento del potere imperiale, la scissione tra Oriente ed Occidente, il crescente impoverimento spirituale della giurisprudenza, l'inadeguatezza dell'antiquato diritto classico ai nuovi tempi sono altrettante ragioni concorrenti a spiegare l'inevitabilità del fenomeno della decadenza del *ius privatum* in questa fase: decadenza rapida e drammatica *in partibus Occidentis*, decadenza più lenta, ma appunto per ciò più corrosiva, *in partibus Orientis*. Gli imperatori assunsero a proprio carico l'iniziativa di qualche essenziale riforma, ma per il resto continuarono a pretendere il rispetto dei *iura* classici e, poco fidando nella capacità dei giuristi coevi, giunsero a limitare la loro funzione di orientamento nell'uso dei *iura*, predisponendo legislativamente un criterio pratico di consultazione dei medesimi (cd. ' legge delle citazioni ', 426 d. C.).

Ma fu questa, appunto, l'epoca in cui la giurisprudenza, e particolarmente quella orientale, reagì, gravemente inquinando, con le sue elaborazioni, i *iura* classici e fortemente travisando i principî del puro diritto romano nelle loro applicazioni pratiche. Forse non vi fu opera giurisprudenziale classica che non subisse in quest'epoca l'adattamento, il travisamento più o meno profondo da parte dei nuovi giuristi, ovviamente tutelantisi mediante l'anonimato.

(*c*) La fase giustinianea della decadenza giuridica romana (527-565 d. C.) assistè all'ultimo tentativo di salvare il *ius privatum* classico della corruzione, ma assistè anche al fallimento pieno e completo di quel tentativo.

Giustiniano, in sostanza, si sforzò di apportare ai *iura* classici quel *minimum* di modificazioni che fosse indispensabile per adeguarli ai nuovi tempi; ma per il resto egli volle salvarli (anzi, dove possibile, addirittura restaurarli), riversandoli nella compilazione dei *Digesta* e vietando ai giuristi successivi di alterare con le loro interpretazioni il contenuto di questi ultimi. Opera generosa, ma vana, di cui egli stesso riconobbe implicitamente l'inanità quando, dopo averla compiuta, dovè fare rilevanti concessioni ai diritti ellenistici mediante una serie di nuove costituzioni riformatrici (le *Novellae*).

253. Dal punto di vista formale, il diritto postclassico si presenta agli occhi dello storiografo nella struttura stessa del diritto classico (n. 192 ss.), cioè come risultanza di *ius vetus* e di *ius novum*. Ma dal punto di vista sostanziale la situazione, per poco che la si consideri attentamente, è profondamente diversa.

Il *ius vetus*, nel periodo postclassico, non solo perse del tutto ogni capacità di evolversi e di aggiornarsi per sua propria forza, ma venne applicato in giudizio esclusivamente per il tramite della *cognitio extra ordinem* imperiale: esso si ridusse pertanto ad un insieme di principî ormai aridi, la cui realizzazione pratica e la cui stessa sussistenza furono subordinati esclusivamente al *ius novum* (nelle sue fonti di produzione e nel suo meccanismo giurisdizionale). Sotto questo riguardo, pertanto, il periodo postclassico segnò (e non poteva essere diversamente) il trionfo completo del *ius novum*: il quale anziché eliminare e surrogare totalmente il *ius vetus* (come pure avrebbe potuto), preferì per molteplici ragioni, sia di tradizionalismo che di economia dei mezzi giuridici, integrarsi col *ius vetus*, o meglio integrarlo in se stesso, nei limiti in cui il suo patrimonio di istituti, di '*iura*', gli parve tuttora degno di essere in qualche modo utilizzato.

Ciò posto, se ci si pone la domanda circa quelle che furono le fonti di produzione del diritto romano postclassico, la risposta deve necessariamente distinguere tra l'astratto e il concreto. In astratto, le fonti del diritto furono quelle stesse del periodo classico secondo la visione 'gaiana' (n. 199) puntualmente ripetuta dalle *Institutiones* di Giustiniano (n. 276): *leges publicae, senatusconsulta, constitutiones principum, edicta* giurisdizionali, *responsa prudentium*. Ma in concreto le fonti tipiche del *ius vetus* non erano più considerate fonti attive, cioè veramente in grado di porre in essere nuovo diritto: esse erano considerate fonti del tutto o (come nel caso dei *senatusconsulta*) quasi del tutto esauste proprio a causa del fatto (ormai non più celato sotto il velo ipocrita del riguardo ai valori repubblicani) che tutto era passato a dipendere dalla volontà dell'imperatore. L'unica fonte viva e vitale di produzione giuridica era dunque, sempre in concreto, costituita dai *principum placita*, cioè dalle *constitutiones*: da essi, e da essi soltanto, potevano scaturire le novità, così come potevano discendere le riforme del vecchio ordinamento classico.

Questa impostazione concreta dei rapporti tra le fonti del diritto nel mondo postclassico portò come conseguenza la formazione di alcune concezioni caratteristiche: concezioni che, in verità, il ma-

teriale di cui disponiamo (per gran parte materiale classico rielaborato da mani postclassiche) non afferma mai per esplicito, e tuttavia permette, almeno a nostro avviso, di intravvedere, all'analisi critica, con sufficiente sicurezza.

(*a*) In primo luogo (ed è questa la concezione meno controversa tra gli storiografi), le *constitutiones principum*, per essere la espressione dell'autocrazia imperiale e per essere ormai le sole fonti vive di produzione giuridica, non furono più considerate come provvedimenti '*vicem legis optinentes*' (n. 199), ma furono concepite, e frequentemente anche denominate, come *leges* in senso primario: pr usare una terminologia di comodo, noi le chiameremo in appresso '*leges novae*' (n. 254). In contrapposto ad esse tutto il patrimonio giuridico classico, se ed in quanto tuttora vigente, costituì un insieme indifferenziato di *vetera iura*: un insieme di cui non metteva più conto stabilire la specifica derivazione (se da *leges publicae* o da *senatusconsulta*, da *edicta* giurisdizionali o da *responsa prudentium*), ma importava soltanto stabilire la certezza. E la certezza di tutti questi antichi *iura* era fondamentalmente data dalla testimonianza che di essi fornivano gli scritti della giurisprudenza preclassica e classica: sì che gli imperatori postclassici si preoccuparono solo di disciplinare l'uso di questi scritti nella pratica giudiziaria, senza menomamente porsi il problema della ricerca e della lettura delle vere fonti di produzione (n. 258). Adottando un'altra terminologia di comodo, già largamente usata dalla storiografia romanistica, denomineremo perciò come '*iura*' o '*vetera iura*' il patrimonio giuridico classico (e in particolare gli scritti della giurisprudenza preclassica e classica).

(*b*) Il rapporto tra *vetera iura* e *leges novae* era, nel concetto postclassico, analogo a quello preclassico tra *ius civile vetus* e *leges publicae* (n. 138), nel senso che i *vetera iura* (documentalmente rappresentati, si ripete, dalle opere dei *veteres iurisconsulti*) erano ritenuti espressione di principî eterni, a fondo razionale, quindi valevoli per tutti i sudditi dell'impero ed estensibili per analogia; espressione, insomma, di una superiore *ratio iuris* manifestantesi nel cd. *ius commune*. Le *novae leges* erano libere, oltre che di integrarli con nuovi e più moderni regolamenti, anche di infrangerli o (come avveniva più spesso) di derogarli per casi particolari o in favore di particolari categorie di persone, ma ciò avveniva a titolo eccezionale, per motivi pratici ben precisi ('*propter aliquam utilitatem*'), e costituiva *ius singulare*, cioè diritto non applicabile per analogia

(' *quod non est producendum ad consequentias* '). Di più. Si profilò nella giurisprudenza postclassica, sempre con riferimento ai *vetera iura,* addirittura l'idea che taluni principî essenziali (di evidente necessità per la vita di relazione non solo degli uomini, ma di tutti gli esseri animati) costituissero un nucleo veramente e assolutamente intoccabile di *ius naturale,* distinto sia dal *ius civile* che dal *ius gentium* (n. 198): il *ius,* ' *quod natura omnia animalia docuit* ' e che appunto perciò ' *semper aequum et bonum est* '. Una concezione, questa, che i frammenti dei *Digesta* giustinianei (n. 274) attribuiscono a Ulpiano e Paolo, ma che, nella sua estrema nebulosità concettuale, ad altro non può essere addossata, secondo noi, che a dottrinarismi della decadenza.

(*c*) *Vetera iura* e *leges novae,* essendo gli uni e le altre attingibili solo in documenti scritti, costituirono, nella visuale postclassica, la categoria del *ius scriptum,* che comprendeva dunque, diversamente dal *ius ex scripto* del periodo classico (n. 198), anche i *responsa prudentium.* Come *ius ex non scripto* si intese, nell'ambiente postclassico, quello facente capo alla *consuetudo,* cioè ai ' *diuturni mores consensu utentium comprobati* '. Ma la fonte di produzione giuridica così individuata ebbe sempre scarso valore e fu comunque concepita come fonte puramente sussidiaria dell'ordinamento giuridico, cioè come fonte operante solo là dove già non esistessero norme di *ius scriptum:* gli imperatori negarono fermamente che essa potesse avere efficacia tale da contrapporsi ai *vetera iura* ed alle *leges novae* (' *ut aut rationem vincat aut legem* ', disse in una sua costituzione Costantino) e la giurisprudenza postclassica ribadì, interpolando Ulpiano, che ' *diuturna consuetudo pro iure et lege in his quae non ex scripto descendunt observari solet* '. Non mancò tuttavia, nel contraddittorio ambiente postclassico, l'opinione isolata di qualche annotatore che, facendo forse leva sulla considerazione che la *consuetudo* è basata non meno della *lex* sul *consensus populi,* sostenne, in sede di pura lucubrazione astratta, che le leggi potessero essere abrogate per effetto di *desuetudo,* di prolungata e totale inosservanza da parte dei destinatarî.

254. Le *leges novae* imperiali furono, si è detto (n. 253), la fonte di produzione primaria del diritto postclassico. Non poteva essere diversamente dato l'assetto costituzionale di *imperium* assolutistico assunto dallo stato (n. 242 e 248): era ovvio cioè che,

nel quadro costituzionale postclassico, valesse pienamente il principio '*quod principi placuit legis habet vigorem*', ed anzi l'imperatore fosse addirittura considerato in ogni sua manifestazione di volontà νόμος ἔμψυχος, legge vivente. Ma è tipico delle autocrazie abbondare in giustificazioni del potere che si esercita. Ed una giustificazione ulteriore, di vago sapore democratico, fu trovata dalla giurisprudenza postclassica, e valorizzata da Giustiniano I, in ciò: che il potere imperiale aveva ricevuto ai suoi inizi una regolare investitura popolare mediante una *lex regia de imperio* (reminiscenza alquanto distorta, quest'ultima, delle *leges* con cui veniva attribuito ai primi *principes* l'*imperium proconsulare maius et infinitum*: n. 181).

Non tutte le costituzioni imperiali ebbero, tuttavia, carattere normativo: ve ne furono anche di ordinative. Il diritto postclassico distinse infatti fra *leges generales*, relative a casi 'tipici' e a categorie di sudditi, e *leges speciales* (o *personales*), relative a casi singoli e a singoli sudditi. Tanto in Oriente quanto in Occidente la lingua delle costituzioni imperiali, generali o speciali che fossero, si mantenne, di regola, almeno sino a Giustiniano, quella latina: cosa che non deve stupire chi pensi alla preponderanza numerica dell'elemento ellenistico in Oriente, perché sta di fatto che il latino rimase anche in Oriente l'espressione della ufficialità del diritto.

(*a*) Delle *leges generales* si conoscono i seguenti tipi: *a*) *orationes ad senatum*: derivavano dalle *orationes principum in senatu habitae* del periodo classico (n. 201) ed erano manifestazioni di volontà normativa dell'imperatore, lette solennemente al senato da un funzionario di grado superiore; *b*) *edicta ad praefectos praetorio*: derivavano dagli *edicta* ai capi delle province del periodo classico (n. 209) e consistevano in manifestazioni di volontà legislativa dell'imperatore comunicate ad uno o più *praefecti praetorio* affinché questi le trasfondessero, a loro volta, negli *edicta* che ciascuno di essi era autorizzato ad emanare (entro i limiti rappresentati dalle *leges generales*) nella rispettiva *praefectura* (n. 247); *c*) *edicta* a funzionari di corte, perché facessero applicazione dei dettami in essi espressi quanto alla materia per cui erano competenti; *d*) *edicta ad populum* (o *leges edictales*): altra derivazione dagli antichi *edicta principum*, ma con la differenza che, essendo indirizzati direttamente al popolo o ad una parte di esso, venivano pubblicati mediante affissione.

Teodosio II stabilì, nel 446 d. C., che ogni progetto di *lex*

generalis, approntato solitamente a cura del *quaestor sacri palatii,* dovesse essere sottoposto al parere del *consistorium* e del *senatus* e poi nuovamente del *consistorium.* Ma è da dubitare fortemente che questo procedimento (disposto all'evidente scopo di evitare la farragine di norme, non sempre armonizzabili tra loro, che era stata creata dalla troppo copiosa legislazione imperiale) sia stato per lungo tempo osservato.

Quanto all'efficacia delle costituzioni generali nel tempo e nello spazio, il sistema fu questo: una *lex generalis,* vigeva sinché non fosse stata esplicitamente abrogata da un'altra *lex generalis*; ogni *lex generalis,* fosse essa emanata dall'imperatore di Oriente o da quello di Occidente, aveva vigore per tutto il territorio dell'impero. Correlativamente alla scissione fra Oriente e Occidente, Teodosio II dispose, nel 429 d. C., che le leggi emanate in una delle due *partes imperii* non avessero valore nell'altra parte se non fossero state ufficialmente comunicate dall'uno all'altro imperatore mediante una *sanctio pragmatica* e se non fossero state riconosciute dal secondo imperatore.

(*b*) Nella categoria delle *leges speciales* rientravano i seguenti tipi: *a*) *decreta*: derivavano chiaramente dai *decreta* emessi *extra ordinem* dal *princeps* durante l'epoca classica, ma erano un genere fortemente decaduto, per il fatto che gli imperatori persero l'uso, con il generalizzarsi della *extraordinaria cognitio,* di decidere direttamente le controversie: al posto dei *decreta* degli imperatori si diffusero, in questo campo, le *sententiae* dei funzionarî che amministravano giustizia nel loro nome; *b*) *mandata*: derivanti dai *mandata* classici, si ridussero a mere istruzioni amministrative e scomparvero del tutto a partire dal V secolo d. C.; *c*) *rescripta* e *adnotationes*: derivavano dai rescritti del periodo del principato e furono numerosissimi sopra tutto con Diocleziano, che assai spesso fu costretto ad avvalersene per mettere in guardia i sudditi orientali da false interpretazioni del diritto romano; con Costantino si iniziò la decadenza di questo genere di costituzioni, che furono consentite soltanto se enunciassero principî non in contrasto con le *leges generales* e soltanto se contenessero (ad evitare l'abuso dell'autorità derivante dalla risposta imperiale) la clausola cautelativa ' *si preces veritate nituntur* '.

In ordine alle *leges speciales* fu stabilito il principio che non potessero ' *ad exemplum trahi* ', per il fatto che ' *quae princeps alicui*

ob merita indulsit, vel si quam poenam irrogavit, vel si cui sine exemplo subvenit, personam non egreditur'.

(*c*) Un genere intermedio tra le *leges generales* e le *leges speciales* fu costituito, a quanto pare, dalle *pragmaticae sanctiones*, sulle cui caratteristiche regna, tuttavia, molta oscurità. La loro redazione era affidata a funzionarî appositi (i *pragmaticiarii*) estranei ai normali *scrinia*, ma la loro applicazione era subordinata, come per i *rescripta*, alla condizione '*si preces veritate nituntur*' e l'imperatore Anastasio stabilì (491 d. C.) che fossero nulle quelle contrarie alle *leges generales*. Di solito, le prammatiche contenevano disposizioni particolarmente importanti di carattere amministrativo, emanate su richiesta di enti pubblici o per iniziativa degli stessi imperatori. Tale fu, ad esempio, la *pragmatica sanctio*, '*pro petitione papae Vigilii*', con cui Giustiniano estese la sua codificazione all'Italia (n. 11).

255. L'evoluzione del diritto romano in periodo postclassico non dipese soltanto dalle *leges novae* e dalla *cognitio* imperiale. Dipese anche, indirettamente, dall'attività svolta dalla giurisprudenza. Una giurisprudenza assai meno preparata e acuta e responsabile di quella dei periodi precedenti, ma alla resa dei fatti una giurisprudenza forse altrettanto influente, addirittura determinante.

La dottrina corrente, nel registrare il carattere sicuramente deteriore della giurisprudenza postclassica, tende inspiegabilmente a sottovalutarne l'influsso esercitato sugli sviluppi dell'ordinamento giuridico, o tende quanto meno a parlare in ordine ad essa di un 'periodo burocratico', in cui l'attività giurisprudenziale si sarebbe svolta esclusivamente nel quadro della burocrazia imperiale. Non siamo di questo avviso. Di giuristi in età postclassica ve ne furono quanti prima e più di prima, salvo che non si trattò più di giuristi esplicanti con indipendenza e autorità di giudizio la loro '*iusti ac iniusti scientia*', non si trattò di '*sacerdotes iuris*' alla vecchia maniera, non si trattò di giureconsulti gratuitamente rispondenti ai quesiti di funzionari, di discepoli o di privati. Si trattò di giuristi che si ponevano al servizio di un pubblico ufficio, di una funzione didattica o di un'esigenza di difesa, facendosi per queste prestazioni regolarmente pagare. Giuristi che, quando non operavano al coperto dell'autorità imperiale (della cui burocrazia facessero parte), evitavano lo sforzo di scrivere opere in proprio, visto che potevano

attingere al vasto patrimonio dei *vetera iura*. Giuristi, quindi, rimasti a noi per la gran parte anonimi (n. 256).

Per rendersi meglio conto di questo giudizio, sarà bene precisare subito quali furono le forme dell'attività giurisprudenziale postclassica. Furono essenzialmente le forme della riedizione e dell'aggiornamento delle opere giurisprudenziali preclassiche e classiche, con particolare riguardo a quelle dei giuristi dell'età dei Severi (n. 230-233): riedizioni e aggiornamenti che comportarono modificazioni spesso profonde degli insegnamenti originari. Una prima ondata (ma non la sola, né la più importante) di questa opera (spesso anche inconsapevole) di corruzione si ebbe sullo scorcio del sec. III ed agli inizi del sec. IV d. C., quando l'editoria antica passò dall'uso dei tradizionali *libri* papiracei a quello dei *codices* pergamenacei: è presumibile infatti che nel corso delle relative trascrizioni innumerevoli *notae* e parafrasi interlineari e marginali siano andate a finire, per inconsapevolezza o leggerezza degli amanuensi, nel testo delle opere. Ma è davvero ingenuo, almeno secondo noi, credere, come taluni fanno, che tutto (o quasi) sia finito qui. Particolarmente di taluni autori più noti e diffusi (Papiniano, Ulpiano e Paolo, ad esempio) è ovvio che anche successivamente (cioè nei sec. IV e V d. C.) sia stato necessario approntare nuove edizioni: è ovvio, dunque, che ad ogni nuova edizione le opere relative abbiano subìto, sempre attraverso l'inconsapevolezza o la leggerezza degli amanuensi, analoghi processi di inquinamento dei testi con la zavorra di giunte marginali e interlineari frattanto formatasi. Tutto fa credere, insomma, che, principalmente in Oriente, questo fenomeno alluvionale sia continuato sino a Giustiniano.

È un fatto ben comprensibile che gli imperatori postclassici, come già del resto i *principes* dell'ultima età classica, non abbiano visto con favore l'attività (sopra tutto quella non burocratizzata) della giurisprudenza coeva: lo prova, ad esempio, la definitiva scomparsa del *ius publice respondendi* (n. 200), di cui l'ultimo insignito sembra sia stato un tale *Innocentius* vissuto negli anni tra Diocleziano e Costantino. Ma un'estirpazione della pianta dei giuristi non vi fu, né vi sarebbe potuta essere. Non vi fu nemmeno un divieto di liberi commenti ai *vetera iura*. Vi fu solo il tentativo di disciplinare in qualche modo (in certo senso di ' moralizzare ') il ricorso a quei testi dell'antica sapienza giuridica, nonché il tentativo di salvaguardarne la genuinità dalle troppe corruzioni implicate dalle successive edizioni. Solo Giustiniano I, avendo provveduto a river-

sare il meglio della giurisprudenza preclassica e classica nei *Digesta*, poté pensare di compiere il passo ulteriore (e, come vedremo, inane) di vietare ai giuristi del suo tempo e del tempo successivo ogni attività che implicasse il pericolo di una falsificazione degli insegnamenti contenuti nella sua raccolta di *vetera iura* (n. 279).

Documento interessante (anche se forse se ne è esagerata la importanza) dell'atteggiamento degli imperatori pregiustinianei di fronte alla giurisprudenza postclassica è la cd. legge delle citazioni, frammento di una costituzione più ampia che si legge nel *Codex Theodosianus* (n. 263) e che fu invece escluso, perché superato dal divieto di commenti ai *Digesta*, dal *Codex Iustinianus* (n. 277). Il primo autore della legge fu l'imperatore di Occidente Valentiniano III, che la promulgò nel 426 d. C. allo scopo di dettare alcuni criteri meccanici secondo cui giudici e privati, e quindi anzi tutto i giuristi dell'epoca, dovevano procedere alla consultazione ed alla utilizzazione delle opere giurisprudenziali dei periodi precedenti. Egli stabilì a titolo imperativo: *a*) che il materiale di *iura vetera* avente efficacia di legge fosse limitato agli scritti di cinque soli giureconsulti classici: Papiniano (n. 230), Gaio (n. 228), Paolo (n. 231), Ulpiano (n. 232) e Modestino (n. 233); *b*) che, in caso di divergenza di opinioni tra i cinque (o tra quelli dei cinque che si fossero espressi in ordine alla fattispecie considerata), si dovesse seguire il parere della maggioranza (' *potior numerus vincat auctorum* '); *c*) che, nel caso vi fosse parità fra le opinioni in contrasto, la prevalenza spettasse all'opinione appoggiata dall'autorità di Papiniano (' *si numerus aequalis sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat* '); *d*) che, finalmente, solo ove risultassero inapplicabili i due criteri precedentemente enunciati, si fosse liberi di adottare, tra i diversi pareri, quello preferito (' *quos sequi debeat, eligat moderatio iudicantis* '). L'imperatore di Oriente Teodosio II, accogliendo nel 438 d. C. la legge delle citazioni nel *Codex Theodosianus*, tenne fermo il criterio di scelta, ma ampliò notevolmente il novero dei *iura* consultabili. Attraverso una giunta al testo originario, stabilì che potessero essere utilizzati anche gli scritti degli altri giuristi citati dai cinque (praticamente, gli scritti di tutti gli altri giuristi preclassici e classici), ad una sola condizione: che delle loro opere si avessero a disposizione lezioni non contraddittorie, cioè confermate del confronto tra i codici (' *si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum codicum collatione firmentur* ').

Se ben si guarda, la legge delle citazioni basta di per se sola a mettere in evidenza che la divisione tra Occidente ed Oriente ebbe le sue ripercussioni anche nel campo dell'attività giurisprudenziale. Anche a causa della situazione politico-sociale di quella parte dell'impero (n. 238), la giurisprudenza occidentale fu infatti in ogni campo sempre più povera di cultura e di estro: una giurisprudenza limitata all'utilizzazione di pochi giuristi della fase adrianea e tendente, come vedremo (n. 261), alla riedizione delle loro opere in stralci, in parafrasi semplificative, in sunti. Tono culturale di gran lunga più elevato ebbe invece la giurisprudenza orientale, la cui conoscenza degli antichi autori fu sicuramente assai più vasta. Tuttavia anche essa ebbe i suoi gravi difetti. A parte le incomprensioni derivanti dal fatto che la sua lingua corrente era la greca e non la latina, non ebbe invero troppe rèmore nell'interpretare i *vetera iura* alla luce delle sopravviventi consuetudini ellenistiche, con l'effetto frequente di travisarli.

256. Sia nella versione occidentale che in quella orientale (n. 255), la giurisprudenza postclassica presenta comunque una nota caratteristica: quella dell'involuzione dello spirito giuridico.

Il giurista postclassico, per quel che ci risulta, raramente (e sempre fiaccamente) si impegna nell'analisi delle fattispecie da risolvere e nel rigoroso inquadramento delle stesse entro precisi orientamenti giuridici. La sua esperienza del diritto, essenzialmente libresca, ne fa un ragionatore talvolta anche sottile, ma sempre privo di realismo e lo induce a formulare (o a suggerire al potere imperiale) soluzioni approssimative e incerte: talora (specie in Occidente) empiriche (o, se si preferisce, ' volgaristiche '), e talaltra (specie in Oriente) astrattizzanti (o, per meglio dire, astruse).

Lo conferma un esame ravvicinato, anche se necessariamente non approfondito, dei tre campi di attività della giurisprudenza postclassica: quello burocratico, quello curialesco, quello didattico.

(*a*) La giurisprudenza burocratica fu quella inquadrata a stipendio nella burocrazia imperiale, sia centrale che periferica. Essa attese a compiti di consulenza, svolgendo tutta l'attività preparatoria delle *constitutiones* generali e speciali e delle decisioni emesse nei processi di cognizione. Imperatori e funzionari giungevano dunque alla conoscenza dei *vetera iura,* e alla ricostruzione dei ' precedenti '

(anche di *leges novae*) utilizzabili, essenzialmente attraverso il filtro dei funzionari giuristi.

Probabilmente la giurisprudenza burocratica, per agevolarsi il lavoro ai fini di queste sue funzioni, curò raccolte sistematiche delle *leges novae* e stralci di *vetera iura* da valere come prontuari per l'esercizio di pubbliche funzioni, sopra tutto per l'esercizio delle funzioni di giudizio. È da ritenere, ad esempio, che alla sua attività siano da collegare i codici Gregoriano ed Emogeniano (n. 262), i *regesta* cui attinsero gli autori delle compilazioni ufficiali di Teodosio II (n. 263) e di Giustiniano I (n. 271 ss.), le raccolte di *Novellae constitutiones* di cui restano tracce (n. 266 e 278), taluni *libri singulares* e monografie desunti da autori classici e ritenuti ormai non genuini dalla critica. Ed è appena il caso di aggiungere che giuristi burocrati furono i funzionarî indicati come membri delle commissioni compilatrici del Teodosiano e delle varie parti del *Corpus iuris* giustinianeo.

(*b*) La giurisprudenza curialesca ebbe uno sviluppo grandissimo per effetto del trionfo della *cognitio extra ordinem*. Ancor più che negli ultimi tempi dell'età classica (n. 212), gli *advocati*, per poter espletare decorosamente le loro funzioni giudiziarie, dovevano essere necessariamente *iuris periti* o quanto meno dovevano essere assistiti in giudizio da *iuris periti*. Di questa esigenza pratica rendono testimonianza le stesse costituzioni imperiali, a cominciare dall'*edictum de pretiis* di Diocleziano (n. 235), che ha una voce relativa all'onorario da pagarsi '*advocato sive iuris perito*'. L'obbligo per gli *advocati* di aver compiuto studi di diritto fu però ufficialmente sanzionato solo nel 460, in Oriente, dall'imperatore Leone.

Questo aumento di importanza della professione forense nel mondo postclassico portò seco, conformemente alla tendenza dell'epoca, una disciplina legale della professione. Per essere ammessi a difendere davanti ai vari tribunali bisognava dare garanzie della propria capacità e serietà, si era iscritti per ciascuna corte giudicante in una *schola* apposita (donde venne che gli avvocati fossero chiamati anche *scholastici*), si dovevano subire le strettoie del *numerus clausus* e delle eventuali sanzioni disciplinari del capo di corte, si godevano per converso svariati privilegi. La conferma del rilevante peso attribuito dagli imperatori alla classe curialesca si ha guardando al contributo che gli avvocati dettero alle compilazioni ufficiali di Teodosio II e di Giustiniano: contributo che, fino a prova contraria, è da ritenere sia stato non meno importante di quello fornito dagli

alti funzionari e dai professori di diritto che furono membri delle relative commissioni.

Non si creda, ciò posto, che gli *advocati* postclassici limitassero la loro influenza alle cause di cui specificamente si occupavano. Per poter svolgere la loro attività essi dovevano aver confidenza con i *vetera iura* molto più dei giuristi burocrati e degli stessi professori di diritto, e fu appunto per questo che vennero chiamati nelle commissioni di Teodosio II e di Giustiniano I. Dei *vetera iura* essi avevano di fatto una sorta di monopolio, con tutti i pericoli che ogni situazione di monopolio implica; ed uno degli indici di questa verità, e della preoccupazione che ne derivava al potere imperiale, è costituito appunto dalla legge delle citazioni (n. 255), la quale non a caso si riferisce alle allegazioni che dei *vetera iura* si facessero in giudizio. Pertanto, a voler procedere ad attribuzioni più specifiche, è alla giurisprudenza curialesca postclassica che vanno riferite molte riedizioni aggiornate delle opere classiche, è alle sue peculiari esigenze che devono ricollegarsi molte epitomi e sopra tutto molti *libri singulares*, le une e gli altri di chiara finalità pratica, tratti da autori del periodo precedente. Non solo, ma è sopra tutto alla giurisprudenza pratica che sono dovute certe compilazioni a catena: compilazioni occidentali, come i *Vaticana fragmenta* (n. 278); compilazioni orientali (assai più ricche), come i tre ' predigesti ' di cui parleremo a suo tempo (n. 275).

(*c*) La giurisprudenza didattica si sviluppò in correlazione all'aumentata richiesta di giuristi per le esigenze della burocrazia e per quelle dell'avvocatura. A prescindere da ogni questione generale di decadenza, essendo la domanda di giuristi piuttosto rivolta alla quantità che non alla qualità degli stessi, è chiaro che l'attività didattica si orientò, per conseguenza, verso criteri più che altro nozionistici ed elementari.

Le tracce forse più facilmente individuabili della giurisprudenza postclassica ci restano proprio in ordine alla giurisprudenza didattica. Anch'essa era organizzata per *scholae*, con *doctores* o *antecessores* stipendiati (e talvolta compensati dagli stessi studenti), che venivano nominati, o quanto meno autorizzati, dai *senatus* locali. Le *scholae* erano di importanza assai varia, a seconda delle località in cui sorgevano, del numero degli studenti che le frequentavano, dei favori e dei *privilegia* di cui godevano da parte del potere imperiale. In Occidente ve ne fu una ' ufficiale ' a Roma sin dal sec. IV d. C., ve ne furono altre (private e assai più modeste) in

Italia e Gallia, per esempio ad Augustodunum (n. 267), sino a tutto il sec. V. In Oriente, accanto a scuole private e poco fiorenti come quelle di Alessandria, di Antiochia e di Cesarea, godettero dei favori imperiali le scuole di Berito e di Costantinopoli. Giustiniano I limitò appunto l'insegnamento ufficiale del diritto a queste due scuole e a quella (esistente ormai più che altro sulla carta) di Roma. Gli studenti vi seguivano corsi di quattro o cinque anni, in parte seguendo le lezioni impartite dall'*antecessor* e in parte studiando per conto proprio (eventualmente con l'aiuto di insegnanti privati) taluni testi indicati dal programma didattico.

Le informazioni più copiose e sicure di cui disponiamo riguardano le scuole imperiali di Oriente, e in particolare la famosissima scuola di Berito, magnificata come 'madre del diritto' (μητὴρ τῶν νόμων). Nel sec. V d. C. quest'ultima fu illustrata da una generazione rinomatissima di 'maestri del mondo' (τῆς οἰκουμένης διδάσκαλοι): Cirillo il vecchio, Patrizio, Donnino, Demostene, Eudossio, Amblico, Leonzio. Seguirono, nel sec. VI, taluni a Berito e altri a Costantinopoli, i nomi resi celebri da Giustiniano, di Teofilo, Cratino, Doroteo, Anatolio, Teodoro, Isidoro, Taleleo, Salaminio. Anche se i testi di studio erano prevalentemente in latino, la lingua corrente nell'insegnamento era il greco, e ciò importò la pubblicazione di parafrasi greche, di versioni in greco dei *vetera iura*, di apparati di *scholia* in greco agli stessi, facilitando enormemente la distorsione e l'inquinamento di quelli che erano stati gli insegnamenti genuini.

Sempre in Oriente, nelle scuole imperiali il piano degli studi, sino alla riforma di Giustiniano (n. 276), fu orientato su una frequenza di quattro anni (più, forse, un anno di studio a domicilio), durante i quali gli studenti (denominati nell'uso, rispettivamente: *dupondii*, cioè matricole, *edictales*, *papinianistae* e finalmente *lytae*, cioè solutori dei problemi del diritto) si cimentavano: con le istituzioni di Gaio ed una *prima pars legum*, con una *pars de iudiciis*, con una *pars de rebus* (*creditis*), con quattro *libri singulares* (in materia di matrimonio, tutela e testamenti), con una scelta di *responsa* di Papiniano e di Paolo. A parte le istituzioni di Gaio, gli altri quaderni di studio non si rifacevano più, almeno nel sec. V d. C., alle opere dei giuristi classici, ma ai 'predigesti' che erano stati tratti dalle stesse per l'uso della pratica giudiziaria (n. 275).

257. La repressione criminale fu caratterizzata, nell'età postclassica, dal completo trionfo della *cognitio extra ordinem* sul sistema delle *quaestiones* e dalla riduzione della *cognitio extra ordinem* alla sola *cognitio* imperiale. Il processo penale divenne pertanto esclusivamente imperiale e inquisitorio.

L'impossibilità per il *princeps* di seguire tutte le procedure svolgentisi nel vasto impero portò ad una moltiplicazione dei tribunali (giudicanti in subordine a lui o in sua vece), quindi ad una fitta rete di competenze tra loro concorrenti e spesso contrastanti, oppure l'una all'altra sovraordinata. Altra conseguenza fu la riduzione a minimi termini dei poteri di valutazione dei tribunali imperiali. La tendenza della legislazione imperiale fu di identificare con precisione addirittura minuziosa tutte le possibili figure criminose e di fissare per ciascuna ipotesi una pena determinata, lasciando ai giudici il solo compito di accertare in fatto se l'ipotesi criminosa si fosse o non si fosse verificata. Al sommo della gerarchia giudiziaria, l'imperatore, se ed in quanto le cause giungessero in ultima istanza alla sua cognizione, si riservava di far uso della sua discrezione sovrana per ogni temperamento che si rendesse opportuno.

Il quadro dei *crimina* fu, in periodo postclassico, essenzialmente quello del periodo precedente (n. 202 e 211), ma con giunte, precisazioni, variazioni tanto numerose quanto frequenti. Seguire da vicino le disposizioni delle *leges novae* in materia sarebbe impresa senza costrutto, perché non aiuterebbe a ricostruire le categorie criminose, ma mostrerebbe soltanto che il potere imperiale praticò una politica di repressione criminale estremamente incerta e contingente. In linea di approssimazione generale, possono tuttavia indicarsi questi quattro orientamenti: la tendenza ad estendere la repressione pubblica dai *crimina* veri e propri anche ai *delicta* del *ius privatum* (donde la confusione terminologica tra '*crimen*' e '*delictum*'); la tendenza a considerare *crimina* (o *admissa*) tutte le violazioni di norme di ordine pubblico, con conseguenza di pene quanto meno pecuniarie; la tendenza a penetrare con la repressione criminale anche all'interno della vita familiare e nella sfera della coscienza religiosa; la tendenza ad inasprire fortemente le pene (tendenza, quest'ultima, cui reagì entro certi limiti Giustiniano I). Questi orientamenti, se provano ancora una volta la severità dell'assolutismo imperiale, mostrano tuttavia anche che l'impero obbediva assai torpidamente al diluvio di *leges novae* mediante cui gli imperatori cercavano vanamente di tenerlo unito e compatto. Gli stessi

giudici non dovevano essere convinti esecutori delle direttive imperiali, che appunto perciò erano spesso ripetute e ribadite con successive *constitutiones*.

Le principali novità in materia di figure criminose furono le seguenti.

(*a*) Il *crimen repetundarum* fu esteso a numerose ipotesi di violazione dei doveri di pubblico ufficio e di *concussio*: indebita esazione di *vectigalia*; malversazioni contabili, concessioni illegittime di congedo a militari ecc.

(*b*) Il *crimen vis* fu per lungo tempo punito con pena capitale, almeno per gli *humiliores*, unificandosi l'ipotesi di *vis privata* con quella di *vis publica*. Solo Giustiniano tornò alla vecchia distinzione e limitò la pena della *vis publica* alla *deportatio in insulam*.

(*c*) Il *crimen peculatus* venne punito con la pena capitale in tutti i casi di funzionari che avessero sottratto danaro alle casse dello stato.

(*d*) Il *crimen homicidii*, venne portato a ricomprendere ipotesi prima sottratte ad ogni reazione penale: l'uccisione o esposizione di neonati da parte dei genitori; la castrazione (repressa con pena capitale); la circoncisione di persone non appartenenti alla religione giudaica; l'esercizio di arti magiche.

(*e*) Il *crimen falsi* venne esteso ad altre numerose ipotesi e spesso punito con pena capitale: sopra tutto nell'ipotesi di *falsa moneta* e nelle ipotesi affini (limatura, tosatura, doratura, argentatura di moneta corrente; fusione privata di monete identiche a quelle vere).

(*f*) Il *crimen calumniae* fu punito di regola con la stessa pena che sarebbe spettata alla persona ingiustamente e dolosamente accusata. Punita fu anche la *delatio*, sopra tutto se anonima. L'ipotesi di *libellus famosus* venne perseguita con pena capitale anche quando l'accusa infamante risultasse fondata.

(*g*) Il *crimen adulterii* venne punito con pena capitale. Così pure il ratto e l'incesto. Allo *stuprum cum masculis* fu applicata addirittura la vivicombustione. Tuttavia le pene dell'incesto furono mitigate o escluse in quelle zone di Oriente in cui la pratica degli incesti corrispondeva a consuetudini locali.

(*h*) Il *crimen sacrilegii*, inteso come offesa alla religione cristiana, ebbe applicazioni vastissime. Vi si aggiunse il *crimen violatae religionis* in ipotesi di pratiche cultuali pagane o eretiche, di inos-

servanza delle pratiche cultuali della religione ufficiale, di simonia e simili.

258. Parallelamente al trionfo della *cognitio* imperiale in materia di repressione criminale, si verificò, in età postclassica, il trionfo della *cognitio* imperiale delle liti private. Il processo *per formulas* cadde in completa desuetudine e nel 342 d. C. fu coinvolto nella condanna che Costantino e Costante fecero di tutto l'antico formalismo: ' *iuris formulae aucupatione syllabarum insidiantes cunctorum actibus radicitus amputentur* '. L'immenso bagaglio di concetti e di mezzi tecnici propri di quel processo non rimase tuttavia inutilizzato, ma fu, sopra tutto da Giustiniano, piegato (talvolta con radicali travisamenti) a dar corpo alla nuova procedura, col risultato che i *vetera iura* in materia di procedura civile sono forse quelli maggiormente alterati nel materiale di fonti postclassiche di cui disponiamo.

Il processo cognitorio ordinario (tralasciando qui per brevità la descrizione delle varie procedure speciali che si registrarono nel tempo o in ordine alle diverse materie) si svolse approssimativamente sulla falsariga della *cognitio extra ordinem* del periodo classico (n. 212). L'*inquisitio* della fattispecie era quindi rimessa al funzionario giudicante (*iudex*), che presiedeva all'assunzione delle prove ed emanava la *sententia* finale.

L'iniziativa del processo non fu più lasciata esclusivamente all'attore, ma dovette essere corredata dall'appoggio dell'*iudex*. A partire da Costantino (322 d. C.) divenne obbligatorio effettuare la citazione del convenuto col sistema della *litis denuntiatio*: l'attore esponeva in un *libellus denuntiationis* le sue pretese verso la controparte e iscriveva a ruolo la causa presso il tribunale del giudicante adito (e competente), chiedendo a quest'ultimo (*postulatio simplex*) di dar corso alla istanza; il giudicante, se trovava ad un esame sommario ragionevole la *denuntiatio*, la faceva notificare da un *viator* al convenuto, che aveva quattro mesi di tempo (salvo concessione di una *reparatio temporum* per giusti motivi) per potersi costituire in giudizio depositandovi il suo *libellus contradictionis*. In caso di mancata comparizione dell'attore all'udienza fissata, la causa era perduta per lui; in caso di mancata comparizione del convenuto, il processo si svolgeva in sua *contumacia*. Nel diritto giustinianeo questo sistema fu perfezionato nella cd. procedura *per libellos*: l'attore

depositava il *libellus conventionis* nella cancelleria del giudicante accompagnandolo con la *postulatio simplex*; il giudicante, ritenendo procedibile l'azione, spediva al convenuto un *exsecutor* con potere di costringerlo materialmente a presentarsi in udienza per difendersi (ove lo volesse) con un *libellus contradictionis*.

All'udienza di comparizione, le parti, salva l'ipotesi di *contumacia*, svolgevano, con l'ausilio dei relativi *advocati*, le loro tesi contrapposte sul piano procedurale e su quello sostanziale. Probabilmente la qualifica di *litis contestatio* passò in quest'epoca a designare il momento dell'istituzione del contraddittorio. In una o più udienze il giudicante (aiutato o per taluni atti sostituito da un suo *consiliarius*) raccoglieva le prove offerte dalle parti. Sul valore delle stesse non vi erano regole rigide di valutazione; tuttavia grande importanza si dava alla prestazione del giuramento (*iusiurandum*) ed alla produzione di documenti, sopra tutto se raccolti e confermati da *tabelliones*, mentre la prova per testimoni raccoglieva poco credito, particolarmente quando fosse fornita da un testimonio soltanto (' *unus testis, nullus testis* ') o da *humiliores*. La pratica giudiziaria indusse anche alla formazione di una fitta rete di *praesumptiones*: talune assolutamente incontestabili (*praesumptiones iuris et de iure*), talaltre contestabili con la prova del contrario (*praesumptiones iuris tantum*).

La *sententia* era emessa dal giudicante quando le parti non offrissero altre *allegationes* ed egli ritenesse a sua volta di aver portato a compimento la sua *plena inquisitio*. Essa era letta nel dispositivo alle parti (era poi seguita dalla consegna alle stesse della motivazione scritta) e poteva essere di *absolutio* del convenuto o di *condemnatio* dello stesso o anche dell'attore: la *condemnatio* non era pecuniaria, ma *in ipsam rem*. La sentenza di condanna di un contumace era inoppugnabile, ma contro ogni altra sentenza il soccombente poteva dichiarare allo stesso giudicante, in un termine molto breve, di voler interporre *appellatio* all'autorità gerarchicamente superiore; dopo di che si passava davanti a questa autorità ad un riesame della causa. Mezzi di ricorso straordinari erano: la *supplicatio* all'imperatore affinché giudicasse o facesse giudicare in appello di una causa per la quale non fosse stata interposta *appellatio* in termini; la richiesta al giudicante di una *in integrum restitutio* che eliminasse le conseguenze di un errore procedurale compiuto dallo stesso richiedente o di un falso posto in essere dell'avversario; la richiesta al giudicante di dichiarare nulla la sua stessa sentenza per

mancanza di essenziali requisiti (per esempio, di forma) o di indispensabili presupposti (per esempio, di capacità).

L'esecuzione forzata della sentenza di condanna poteva avvenire, su ricorso al giudice, o in forma specifica (con l'ausilio degli ufficiali giudiziari) oppure per equivalente pecuniario, cioè mediante *distractio bonorum* (n. 203) o mediante *pignus in causa iudicati captum* (*pignus* da vendersi in un momento successivo per soddisfare col ricavato il creditore). Il soccombente che si opponesse all'esecuzione commetteva *crimen* ed era passibile di pena corporale.

259. L'evoluzione postclassica del *ius privatum*, nucleo dell'ordinamento giuridico romano, si verificò attraverso numerose e importanti *leges novae*, degli imperatori pregiustinianei e di Giustiniano, ma ancor più traverso l'alterazione giurisprudenziale (e l'interpolazione da parte dei commissari giustinianei) dei *vetera iura*. Dare un quadro preciso di questo processo storico, sia pur solo per coglierne gli orientamenti generali, è particolarmente difficile, tanto più che su molti punti sono tuttora aperte e vivaci le dispute dei romanisti. Limiteremo perciò i nostri cenni ad uno schizzo della situazione giustinianea.

(*a*) In materia di soggetti giuridici, punto non dubbio è il grande progresso ottenuto da un principio già profilatosi in età classica: il *favor libertatis*. Sebbene la schiavitù non sia stata abolita, bisogna segnalare che, principalmente per influenza del cristianesimo, la condizione dei *servi* fu migliorata e l'ottenimento della libertà da parte loro fu molto agevolato.

Quanto al primo punto, basti ricordare che si dette rilevanza giuridica al *contubernium* (in particolare, all'unione *more uxorio* tra schiavi) e alla *cognatio servilis*, con la conseguenza che i padroni furono obbligati in linea di principio a non scindere le famiglie costituitesi fra i loro schiavi, e che agli schiavi fu riconosciuta la disponibilità entro certi limiti del *peculium servile* che avessero messo insieme con i loro risparmi.

Quanto al secondo punto, vanno tenuti sopra tutto presenti: il favore verso le *manumissiones* non formali (*inter amicos, per mensam, per epistulam*); il riconoscimento di un nuovo tipo di affrancazione, la *manumissio in sacrosanctis ecclesiis*; l'ammissione alla libertà dello schiavo che fosse stato per un certo numero di anni *bona fide in possessione libertatis*; l'abolizione della *lex Fufia Ca-*

ninia e del *SC. Claudianum de contubernio* (n. 204); la limitazione della *lex Aelia Sentia* a poche ipotesi (principalmente a quella della nullità delle *manumissiones in fraudem creditorum*); l'estensione della *civitas Romana* a tutti i *liberti* comunque manomessi.

Il novero dei soggetti giuridici fu anche incrementato col riconoscimento della soggettività *iure privato* agli enti incorporali: le *universitates personarum*, termine generale sotto cui vanno poste tutte le ipotesi di corporazioni organizzate (*collegia, sodalitates, corpora* e via dicendo) distinte dalle persone dei loro componenti; talune fondazioni patrimoniali, come l'*hereditas iacens* (in attesa di acquisizione da parte dell'erede) e le *piae causae*. Questi enti erano considerati dunque pienamente capaci di succedere, di essere titolari di diritti e di obblighi patrimoniali, di compiere attività giuridica privata a mezzo dei loro amministratori e rappresentanti.

(*b*) L'indebolimento delle concezioni potestative caratteristiche dei rapporti familiari e parafamiliari portò a profonde modifiche in ordine alla *familia*, alla *tutela*, alla *cura*.

I poteri del *pater familias* furono fortemente intaccati dalla sparizione del *ius vitae ac necis*, dall'abolizione del *ius noxae dandi*, dalla riduzione del *ius vendendi* a casi strettamente limitati.

Al *filius familias* si riconobbe la *libera administratio peculii*: non solo del *peculium castrense* e di quello *quasi castrense* (n. 248), ma anche del *peculium profecticium* (ricevuto dal padre) e di quello *adventicium* (ricevuto dalla madre o da altri), con larga possibilità di disporne in vita e entro certi limiti anche in morte.

La *cognatio* ebbe larghi riconoscimenti e tese a surrogare la tradizionale *adgnatio*. Per conseguenza si ammise che anche la donna potesse effettuare una *adrogatio ex indulgentia principis*, quando la facesse '*in solacium filiorum amissorum*'.

L'*adoptio* fu riformata. Non solo si richiese che essa avvenisse tra persone distanti tra loro almeno per diciotto anni di età ('*adoptio imitatur naturam*'), ma si differenziò l'*adoptio plena*, che (al pari dell'*adrogatio*) rendeva l'adottato *filius* dell'adottante, dall'*adoptio minus plena*, che non estraniava l'adottato dalla sua famiglia di origine e gli faceva acquistare il solo diritto a succedere *mortis causa* all'adottante.

In ordine alla *tutela impuberum* è sufficiente dire che i poteri del *tutor* furono ulteriormente ridotti, mentre sensibilmente allargate furono le sue responsabilità verso il pupillo, sicché minime ed essenzialmente formali divennero le differenze tra *tutela* e *cura*.

(*c*) Discorso a sé richiede l'istituto del *matrimonium*, che il cristianesimo tendeva ad esigere fosse indissolubile, conforme al principio ' *quos Deus coniunxit homo non separet* '.

Sebbene la celebrazione matrimoniale fosse il più delle volte sanzionata da cerimonie religiose, l'istituto rimase, nella sua essenza giuridica, quello del periodo classico. Fondamentale requisito ne fu dunque il *consensus nubentium*: ' *consensus facit nuptias* '. Ma si ritenne che, una volta verificatosi l'incontro delle due volontà, il vincolo matrimoniale, il ' *consortium omnis vitae* ', fosse istituito per sempre, di modo che il venir meno dell'*affectio maritalis* da parte di uno dei coniugi non implicasse di per sé il *divortium*.

Il *divortium* fu mantenuto, perché sarebbe stata impresa disperata ostacolare un istituto così profondamente radicato nei costumi antichi, ma fu fortemente ostacolato dalle *leges novae*. Escluso che esso seguisse al venir meno del *consensus*, lo si ammise (con gravi limitazioni personali e patrimoniali a carico dei divorzianti) solo quando fosse specificamente e concordemente deciso dai coniugi (*divortium ex mutuo consensu*), o motivato dalla grave colpa di uno dei coniugi verso l'altro (*divortium ex iusta causa*: es., per adulterio della moglie o per lenocinio del marito), o giustificato da una situazione obiettiva (*divortium bona gratia*: per impotenza insanabile, per prigionia di guerra di un coniuge, per passaggio di un coniuge alla vita claustrale).

Valore giuridico riconobbe il diritto postclassico all'istituto degli *sponsalia*, cioè alla ' *mentio et repromissio futurarum nuptiarum* ' tra due fidanzati, sanzionata usualmente con un pubblico bacio (*osculo interveniente*). Lo si considerò una sorta di ' pre-matrimonio ' determinante tra ciascuno *sponsus* e i parenti dell'altro un rapporto di *quasi adfinitas*, e lo si accompagnò, nell'uso delle province orientali, con lo scambio di *arrhae sponsaliciae*. In caso di inadempimento della promessa matrimoniale, la parte adempiente aveva diritto a trattenere l'*arrha* ricevuta a suo tempo od a chiedere la restituzione nel doppio dell'*arrha* a suo tempo prestata.

Alla *dos* dedicò particolari cure Giustiniano, il quale, sviluppando gli spunti del diritto onorario (n. 147), la considerò di pertinenza giuridica della moglie e affidata solo in amministrazione al marito. Costui era dunque tenuto alla restituzione dei beni dotali, fatte salve alcune giuste *retentiones*, e vi poteva essere costretto mediante l'esercizio di un'*actio de dote* (anche detta, stranamente, *actio ex stipulatu*). Una sorte di contro-dote era costituita dalla

donatio propter nuptias (prima di Giustiniano: *donatio ante nuptias*) prestata dal fidanzato o dal marito alla moglie.

(*d*) Le modificazioni in ordine alla successione nei rapporti giuridici furono anch'esse profonde, a cominciare dalla formazione del dogma della *successio mortis causa in universum ius,* contrapposta alla *successio* (*mortis causa* o *inter vivos*) *in singulas res,* che abbracciava le ipotesi di legato, di fedecommesso e di acquisto di diritti *inter vivos.* Caduta ogni distinzione sostanziale tra *hereditas* e *bonorum possessio,* si ritenne che l'*heres* succedesse al *de cuius* nell'*universitas iuris* costituita dal suo patrimonio ed appunto per ciò fosse tenuto, come suo continuatore, anche ad assolverne gli obblighi.

In ordine alla *vocatio ex testamento* va segnalato l'affermarsi di una nuova forma generale di testamento, il *testamentum tripertitum* (così denominato da Giustiniano): esso doveva essere redatto per iscritto e sottoscritto dal *testator* in presenza di sette testimoni e sostituì le antiche forme civilistiche e pretorie. Altri tipi di testamento furono: il *testamentum per nuncupationem* (fatto oralmente davanti a sette testimoni), il *testamentum per holographam scripturam* (scritto e sottoscritto di pugno del testatore, senza necessità dei testimoni), il *testamentum apud acta conditum* (verbalizzato da pubblici funzionari). Tra le forme speciali si notano: il *testamentum parentis inter liberos* (attribuzione testamentaria ai figli dei beni loro spettanti *ab intestato*) e la *divisio inter liberos* (attribuzione *inter vivos* ai figli dei beni che sarebbero loro spettati *ab intestato*).

La *vocatio ab intestato,* a prescindere da altri ritocchi, fu riformata da Giustiniano con due *Novellae* del 543 e del 548. I successibili furono così graduati: discendenti in linea maschile e femminile; ascendenti e fratelli germani (questi ultimi parificati ai genitori); fratelli consanguinei e uterini; altri collaterali; coniuge superstite. I vari *ordines,* così come nella successione *iure praetorio* (n. 147), erano subordinati l'uno all'altro e non si passava all'*ordo* successivo se non fossero stati esauriti i *gradus* di quello precedente.

Sorvolando su altre riforme, giova ricordare la piena equiparazione ai *legata* dei *fideicommissa* (" *per omnia exaequata sunt legata fideicommissis* ") e la creazione giustinianea del *beneficium inventarii,* per cui gli *heredes* cd. *voluntarii* potevano accettare la successione nei limiti dell'attivo ereditario così come accertato in un *inventarium,* senza esporsi alla responsabilità *ultra vires hereditarias.*

(*e*) Il quadro non sarebbe esauriente, se si tacesse della nuova

concezione che del negozio giuridico venne affermandosi nella giurisprudenza postclassica. Senza entrare in particolari, basti dire che l'essenza vera del negozio fu sempre più decisamente ravvisata nell'elemento della *voluntas* (o *animus*, o *affectio*), dalla cui individuazione si facevano dipendere la qualifica dell'atto e la sua valutazione come valido o invalido, efficace o inefficace: cosa facile ad affermarsi in astratto, ma che in concreto portava a sottigliezze, a dubbî, a discussioni infinite. Per conseguenza, si moltiplicò la casistica in tema di discordanza tra vera volontà e manifestazione esteriore della stessa, nonché (e sopra tutto) in tema di vizi della *voluntas* negoziale (per *error facti*, per *dolus malus*, per *metus*). Il negozio fu ritenuto, di regola, valido e inattaccabile solo quando fosse sicura la corrispondenza della forma esteriore all'interno volere degli autori e quando fosse altresì sicuro che l'interno volere si fosse formato in piena libertà.

260. Sempre in tema di evoluzione postclassica del *ius privatum*, qualche cenno particolare meritano i principali mutamenti di struttura e di regime verificatisi in ordine ai rapporti reali e a quelli obbligatori.

(*a*) Le mutate condizioni economiche e sociali portarono, anzi tutto, alla formazione di un concetto unitario di *dominium*, in cui confluirono elementi del *dominium ex iure Quiritium* civilistico, dell'*in bonis habere* onorario e della *possessio vel ususfructus* sui *fundi stipendiarii vel tributarii* (n. 190). La riduzione del territorio della *respublica* a provincia imperiale e l'estensione ad esso del tributo fondiario (n. 250) implicarono di necessità che i principî della proprietà provinciale si estendessero anche al *dominium* immobiliare su suolo italico. D'altra parte, la decadenza della distinzione tra *res mancipi* e *nec mancipi*, ormai largamente superata dai tempi, portò seco la decadenza della *mancipatio* e dell'*in iure cessio* e la riduzione dei modi di trasferimento alla semplice *traditio*.

Per effetto di questo processo di fusione il nuovo *dominium* fu considerato in ogni caso e in ogni luogo subordinato al diritto eminente dello stato e per esso dell'imperatore. Se ne ammise la espropriazione per pubblica utilità (inconcepibile nei confronti dell'antico *dominium ex iure Quiritium*), lo si sottopose a tributo, lo si subordinò ad una serie di cd. *servitutes legis*, cioè di vincoli imposti da considerazioni superiori all'interesse del *dominus*: passag-

gio coattivo attraverso fondi nell'interesse di altri fondi interclusi, limitazioni di carattere edilizio, divieto di usare le cose proprie '*ad aemulationem*' (cioè per pura gara di potenza con altri proprietari) e così via dicendo.

La *traditio*, che era ormai l'unico negozio traslativo del *dominium*, venne ad essere di necessità astrattizzata. Non si richiese che consistesse nell'effettiva consegna della *res* dall'alienante all'acquirente, ma la si ravvisò anche nell'ipotesi di *traditio per chartam*, consistente nel mero trasferimento dei documenti rappresentativi di proprietà, o in varie ipotesi di mutamento dello stato d'animo delle parti riguardo alla cosa (*traditio brevi manu*: convenzione tacita per cui chi già detiene la cosa per altri ne diventa proprietario; *constitutum possessorium*: convenzione tacita per cui chi possiede la cosa propria ne diventa detentore per contro di un altro che ne acquista la proprietà).

Modifiche profonde subì anche l'*usucapio*, che si fuse con la *praescriptio longi temporis* della proprietà provinciale. In età giustinianea si parlava di *usucapio* (3 anni) per l'acquisto di beni mobili, di *praescriptio longi temporis* (10 o 20 anni) per l'acquisto di beni immobili. Vi era anche una *longissimi temporis praescriptio* (30 anni), applicabile ad ogni sorta di *res* (salvo quelle *vi possessae* e quelle *extra commercium*), che faceva acquistare la proprietà all'usucapiente anche nell'ipotesi che egli non avesse acquisito inizialmente la cosa in possesso con *bona fides*.

(*b*) Il processo di affievolimento del *dominium* coincise con un processo di valorizzazione dell'istituto della *possessio*, la quale fu intesa anch'essa come una sorta di rapporto giuridico assoluto (dante luogo ad un '*ius possessionis*'), sia pure di secondo ordine, fondato essenzialmente sull'*animus rem sibi habendi* del *possessor*. L'analogia tra *dominium* e *possessio* era così intensa che, nel linguaggio volgare, i due termini spesso si confondevano. Di più: creatosi il concetto che per *possessio* si dovesse intendere (e tutelare, sino alla prova della esistenza di un diritto diverso e poziore) il godimento voluto di una situazione giuridica, la nozione del possesso si estese dall'ipotesi originaria di *possessio rei* (corrispondente al godimento voluto della situazione giuridica di *dominus*) ad ogni altra ipotesi di voluto godimento di una situazione giuridica (anche obbligatoria) o di uno *status* personale, sì che si formò per questa via la nuova concezione generalizzante della *possessio iuris*.

(*c*) In un'epoca di ricorrenti crisi economiche e di frequenti

svalutazioni monetarie come quella postclassica, le *obligationes*, che presupponevano invece sanità dell'ambiente economico e reciproca fiducia, decaddero. Molti *delicta* passarono, come sappiamo (n. 257), ad essere causa di repressione criminale, anziché di *obligatio*. Quanto alle *obligationes* da causa lecita, distinte da Giustiniano in *obligationes ex contractu* e *quasi ex contractu*, da un lato si valorizzò l'elemento dell'*animus* e della *conventio* (n. 259), ma dall'altro si cercò in molti modi di garantirne la validità e la concreta esecuzione: sia mediante la loro trasfusione in documenti scritti, più difficilmente contestabili, sia mediante il ricorso alle garanzie reali (*pignus* e *hypotheca*). Sorvolando su ogni altro particolare, basti qui far cenno della generalizzazione e astrattizzazione della vecchia *stipulatio*. In età postclassica si diffuse l'usanza di confermare le *obligationes* mediante una *stipulatio* tra le parti, dando notizia della sua conclusione in un documento: la *clausula stipulationis* (' *et stipulatus spopondit* ') divenne così la prova documentata della serietà con cui l'*obligatio* era stata assunta o confermata dal debitore nei confronti del creditore.

(*d*) Sempre in relazione allo stato depresso dell'economia, i rapporti relativi furono con preferenza riversati entro lo schema dei rapporti assoluti, sì da far godere al creditore i benefici della difesa *in rem* esperibile *erga omnes*. L'elenco dei cd. *iura in re aliena* si accrebbe sensibilmente. *Iura praediorum* e *ususfructus* furono unificati dalla giurisprudenza nella categoria delle *servitutes* (rispettivamente: *praediorum* e *personarum*); particolarmente l'*ususfructus* e l'*usus* ebbero vasta applicazione (in luogo, ad esempio, della *locatio conductio rei*), accrescendosi di nuove figure, come l'*habitatio*. Altri rapporti, che in età classica erano soltanto obbligatori o (se reali) di limitata applicazione, si affermarono e dilagarono nelle fattezze di rapporti assoluti in senso improprio: la *superficies*, diritto di costruire per sé, pagando un *solarium* periodico, su suolo altrui (che originariamente era una sottospecie della *locatio*); e l'*emphytheusis*, diritto di utilizzare un fondo altrui (un fondo appartenente di solito ad un latifondista poco disposto a sfruttarlo in proprio) contro il pagamento di un modesto canone periodico. Forte sviluppo ebbero altresì, come già accennato, la *datio pignoris*, solitamente usata per cose mobili, e la *conventio pignoris* o *hypotheca*, cui solitamente si ricorreva per vincolare a garanzia di un credito dei beni immobili.

§ 39. — LE ELABORAZIONI GIURIDICHE PREGIUSTINIANEE

SOMMARIO: 261. Quadro generale. — 262. Le collezioni private di *leges* preteodosiane. — 263. Il *Codex Theodosianus*. — 264. La legislazione post-teodosiana. — 265. Le leggi romano-barbariche. — 266. I *Tituli* di Ulpiano e le *Sententiae* di Paolo. — 267. Le altre compilazioni pregiustinianee di *iura*. — 268. I *Fragmenta Vaticana*. — 269. La *Collatio*. — 270. Le altre compilazioni miste pregiustinianee.

261. Già abbiamo dettō a suo tempo quali furono le forme dell'attività giurisprudenziale postclassica (n. 255). Il discorso va ora completato con un quadro dei resti dell'attività giurisprudenziale postclassica fino a noi pervenuti: il che faremo parlando prima delle elaborazioni giuridiche pregiustinianee (n. 262 ss.), per passare poi alla compilazione giustinianea e ad alcuni elaborati giurisprudenziali ad essa successivi (n. 271 ss.). Come si sa (n. 13), questi documenti dell'età postclassica costituiscono la gran parte delle fonti di cognizione in senso tecnico cui possiamo e dobbiamo ricorrere anche per la ricostruzione, traverso il metodo critico-esegetico, dei periodi storici precedenti.

Pur senza voler toccare i molteplici problemi della critica esegetica, che sono estranei all'economia del nostro discorso, si impone qui, con riferimento a quanto abbiamo accennato altrove (n. 14), un avvertimento: e cioè che la romanistica contemporanea è fortemente divisa (spesso fortemente incerta) sul grado di fiducia da prestare alle fonti di cognizione dell'età postclassica. Da un lato vi è chi ritiene che gli elaborati postclassici riflettano sostanzialmente i dettati originari a cui fanno capo; dall'altro lato vi è chi, pur senza partire da posizioni di preconcetta sfiducia nella sostanziale veridicità di quegli elaborati (posizioni di un certo indirizzo critico che è ormai da considerarsi superato), ammette tuttavia senza difficoltà che i testi dell'età preclassica e classica abbiano subìto, nel passaggio alle edizioni e compilazioni postclassiche, larghe alterazioni sostanziali, spesso a carattere innovativo. La disputa, come è chiaro, riflette, *sub specie* di critica testuale, la divergenza che esiste più in generale relativamente ai rapporti tra diritto classico e diritto postclassico (n. 251).

Quale sia il nostro parere al proposito dovrebbe essere, a chi abbia seguito la nostra ricostruzione, evidente. Escludere che gli elaborati postclassici, e segnatamente quelli giustinianei, siano dove più dove meno largamente infedeli ai dettati genuini, significherebbe negare fede non solo alla verosimiglianza, ma ad indizi precisi della

realtà. È inverosimile che le profonde e accertate trasformazioni della compagine sociale, economica, politica di Roma (non fosse altro, il trionfo della *cognitio* imperiale) non abbiano avuto le loro ripercussioni nel campo giuridico. È inverosimile che queste ripercussioni giuridiche non si siano tradotte, nel corso delle riedizioni e delle compilazioni, in altrettanto incisive modifiche a testi che, dopo tutto, non erano certo riediti solo per il loro valore intrinseco, ma anche per la loro pratica utilizzabilità. Comunque, venendo all'esame diretto dei testi, è assurdo negare che i confronti tra lezioni diverse dello stesso dettato (per esempio, il confronto tra le *institutiones* di Gaio e quelle di Giustiniano, tra le costituzioni del *Codex Theodosianus* e quello del *Codex* giustinianeo, e così via dicendo) mettano spesso, anche se non sempre, in evidenza variazioni, modifiche, rivolgimenti non solo formali, ma sostanziali e innovativi. E ciò a parte il fatto che Giustiniano esplicitamente afferma, relativamente ai *Digesta* (n. 274), l'ormai famoso '*multa et maxima sunt, quae propter utilitatem rerum transformata sunt*'.

Gli elaborati postclassici a noi direttamente pervenuti si distinguono solitamente in tre categorie: compilazioni di *iura,* compilazioni di *leges,* compilazioni miste di *iura* e di *leges.* Ve ne sono di ufficiali, cioè pubblicati ufficialmente dagli imperatori o dai *reges* barbarici, e di privati; di occidentali e di orientali. È stato notato che gli elaborati occidentali pregiustinianei a carattere privato prevalgono di gran lunga su quelli orientali. Ma, se si tiene presente che le compilazioni pregiustinianee orientali (in particolare, i 'predigesti') furono assorbite o comunque superate dalla pubblicazione del *Corpus iuris* giustinianeo, la cosa si spiega.

262. Giusto agli inizî del periodo postclassico furono compilate in Oriente due collezioni private di costituzioni imperiali, le quali ebbero la più larga fortuna nel mondo giuridico dell'epoca, tanto da ottenere da Teodosio II il riconoscimento ufficiale (n. 263). Si tratta del *Codex Gregorianus* e del *Codex Hermogenianus*: detti '*codices*' perché ormai era invalso l'uso di scrivere su quaderni di pergamena, accostabili tra loro in volumi di ampiezza a piacere.

L'iniziativa non ebbe caratteri di assoluta novità, essendo stata preceduta in periodo classico, ad esempio, da *libri constitutionum* di Papirio Giusto (n. 229) e dai *libri decretorum* di Paolo (n. 231), ma fu realizzata, per lo meno quanto al Gregoriano, su un piano di

inconsueta larghezza, sia nella scelta delle costituzioni che in quella degli imperatori messi a frutto. Parlare di raccolte ' private ', insomma, non si può, se non si aggiunge subito che evidentemente alla loro radice dovettero essere i *regesta* delle costituzioni conservati nella cancelleria imperiale (n. 255), sì che i loro autori furono presumibilmente dei giuristi burocrati che a quei *regesta* avevano facile accesso.

(*a*) Il *Codex Gregorianus* (CG.) fu compilato in Oriente (Nicomedia?) da un Gregorio o Gregoriano, di cui non abbiamo notizie di alcun genere, intorno agli anni 292 e 293 d. C. La silloge fu destinata in special modo alla pratica giudiziaria civile e comprese, pertanto, particolarmente *rescripta,* genere di costituzioni che era, come sappiamo, ancora fiorente in quell'epoca. Sebbene il più antico rescritto che ci risulti riportato nel Gregoriano sia dell'anno 196 d. C. (Settimio Severo), pare che esso contenesse in realtà anche rescritti degli anni precedenti, a partire da Adriano (117-138 d. C.).

Il *Codex Gregorianus* non ci è noto per conoscenza diretta, ma è stato ricostruito, almeno parzialmente, sulla base di una epitome contenuta nella *lex Romana Wisigothorum* (n. 265) e di citazioni di alcuni suoi rescritti contenute nella *lex Romana Burgundionum* (n. 265), nella *Collatio* (n. 269), nella *Consultatio* (n. 270) e nei *Fragmenta Vaticana* (n. 268). Esso si ripartiva in non meno di 14 *libri* (forse 16), in cui gli argomenti erano divisi per *tituli* (ciascuno munito di una rubrica indicativa del contenuto). Entro i *tituli* le costituzioni, o brani delle stesse, erano riportate in ordine di data.

Lo schema generale della raccolta era presumibilmente improntato a quello dei *digesta* della giurisprudenza classica, nella loro forma più evoluta (n. 219).

(*b*) Il *Codex Hermogenianus* (CH.) fu parimenti compilato in Oriente da un Ermogene, non meglio conosciuto, o forse anche dal giurista Ermogeniano (n. 233). Costituì un complemento od una appendice, in un solo libro (diviso in *tituli*), del *Codex Gregorianus* e comprese essenzialmente un gruppo di rescritti diocleziani degli anni 293-294 d. C. A nostro avviso, l'opera non fu compilata oltre il 295; ma vi è chi sostiene che essa sia stata invece pubblicata nel 314 d. C.

Neanche questo codice ci è pervenuto direttamente. Una ri-

costruzione assai frammentaria è stata operata sulla base delle stesse fonti utilizzate per ricostruire il Gregoriano.

(*c*) Aggiunte posteriori al Gregoriano ed all'Ermogeniano furono compiute in varie riprese da giuristi anonimi. Probabili aggiunte al *Codex Gregorianus* sono alcune costituzioni dioclezianee successive al 292 d. C., che ad esso (e non all'Ermogeniano) sono rapportate nelle fonti. Aggiunte quasi certe al *Codex Hermogenianus* sono alcuni gruppi di rescritti dioclezianei degli anni 295-305 d. C., nonché costituzioni del 314 (Costantino e Licinio) e del 364-365 (Valentiniano e Valente).

(*d*) Tra le altre collezioni private di costituzioni imperiali che precedettero il Teodosiano (e di cui abbiamo notizie e residui manoscritti) meritano di essere citate le cd. *Constitutiones Sirmondi* (così denominate dall'edizione che ne fece il Sirmond nel 1631). Si tratta di una raccolta in ordine cronologico di 16 costituzioni in materia di diritto ecclesiastico, che vanno dal 333 al 425 d. C. La compilazione fu dunque fatta tra il 425 e il 438, anno di pubblicazione del *Codex Theodosianus* (n. 263), che fece venir meno l'utilità di siffatte raccolte private.

263. La prima raccolta ufficiale di costituzioni imperiali fu fatta fare dall'imperatore Teodosio II (n. 239) ed ebbe il nome di *Codex Theodosianus*.

I propositi di Teodosio furono, per vero dire, assai più vasti, almeno in un primo momento. Con una costituzione del 429 d. C., egli, riconosciuta ufficialmente la validità dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, nominò una apposita commissione affinché compisse, in tempi successivi, questo duplice lavoro: raccogliere, ad uso degli studiosi, tutte le *leges generales* da Costantino I in poi (fossero ancora in vigore oppur no), ordinandole in libri e titoli a somiglianza e ad integrazione delle due collezioni private precedenti; estrarre, ad uso dei pratici, dai primi due e da questo terzo codice tutte le costituzioni (generali e speciali) ancora vigenti, ordinando il tutto sistematicamente e colmando ogni lacuna con brani acconci di *iura*, cioè di scritti della giurisprudenza classica. La prima commissione nominata da Teodosio condusse avanti assai fiaccamente i propri lavori, talché l'imperatore si indusse a riformare ed a ridurre sensibilmente il suo troppo vasto programma. Con una costituzione del 435 d. C., egli nominò una commissione di sedici membri, asse-

gnandole il compito di fare, ad integrazione dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, una raccolta sistematica delle *leges generales* (non, dunque, dei rescritti e delle altre leggi speciali) da Costantino in poi, anche se fossero state abrogate da costituzioni successive, in modo che l'opera potesse servire sia allo studio teorico che alla applicazione pratica del diritto. Questa volta il disegno di Teodosio ebbe attuazione molto rapida, anche perché la prima commissione aveva probabilmente già progettato lo schema della raccolta.

Il *Codex Theodosianus* (CTh.) fu pubblicato in Oriente il 15 febbraio 438 e fu comunicato, col gradimento di Valentiniano III, al *praefectus praetorio* d'Italia per la presentazione al senato d'Occidente. Entrò in vigore, ferma restando la validità del Gregoriano e dell'Ermogeniano (che lo integravano con le loro *leges speciales*), il 1° gennaio 439 d. C.

Teodosio aveva autorizzato i suoi commissari a modificare e correggere le costituzioni raccolte e risulta che l'autorizzazione fu largamente utilizzata, sia per depurare i testi delle lunghe e ampollose introduzioni e conclusioni di cui si adornavano, sia per chiarirne il dettato, sia infine per ripartire le costituzioni nei titoli. Come il Gregoriano, infatti, il Teodosiano era diviso in *libri* e *tituli* in ragione delle materie trattate, e molte costituzioni, essendo relative a più materie, furono scisse in brani per essere distribuite nei vari *tituli*. In ciascun *titulus* le *leges* (o, per meglio dire, i brani di *leges*) si seguivano in ordine cronologico contraddistinte da una *praescriptio*, che indicava il nome dell'imperatore o degli imperatori che le avevano emanate nonché il destinatario (*senatus, populus, praefecti praetorio* ecc.) della disposizione, e da una *subscriptio* finale con le indicazioni relative alla data. La divisione delle *leges*, o almeno di quelle più lunghe, in un *principium* iniziale e in successivi paragrafi numerati a partire dall'uno, è accorgimento editoriale assai posteriore.

I *libri* del Teodosiano furono 16, ciascuno con un numero vario di *tituli*. Non è questo il luogo per farne una descrizione dettagliata. In linea generale il sistema della compilazione volle essere fondamentalmente quello del Gregoriano (e quindi dei *digesta* classici), ma la larga prevalenza delle costituzioni relative a materie di *ius publicum* su quelle relative a materie di *ius privatum* ha fatto sì che i *tituli* dedicati ad argomenti pubblicistici siano molto numerosi e che l'aspetto di insieme della raccolta sia notevolmente di-

verso da quello che era presumibilmente l'aspetto di insieme del Gregoriano.

L'ordine delle materie nei 16 libri è precisamente il seguente: il libro I riguarda le fonti del diritto e le competenze dei funzionarî imperiali; i libri II-V concernono il diritto privato, secondo lo schema della prima parte dei *digesta* classici (n. 219); i libri VI-VII trattano delle gerarchie dei funzionarî imperiali di rango superiore, dei loro privilegi, del diritto speciale dei militari; il libro VIII raccoglie molto alla rinfusa *leges* relative ai funzionarî civili di grado inferiore e ad alcune materie specifiche del diritto privato; il libro IX attiene al diritto penale; i libri X-XI sono dedicati al diritto finanziario; i libri XII-XV portano norme sulle organizzazioni cittadine e su corporazioni varie; il libro XVI concerne l'ordinamento della Chiesa e il diritto ecclesiastico.

Il Codice Teodosiano ebbe vigenza in Oriente sino all'entrata in vigore del *Codex Iustinianus*, che lo surrogò (n. 272 e 277). In Occidente, invece, il Teodosiano, essendo stato recepito dalle legislazioni romano-barbariche, sopravvisse non solo alla caduta dell'impero, ma anche all'introduzione del *Corpus iuris* giustinianeo, sino al sec. XII. La nostra conoscenza di esso si basa dunque quasi esclusivamente su manoscritti parziali e frustuli di derivazione occidentale, nonché sugli stralci riportati sopra tutto dalla *Lex Romana Wisigothorum* (n. 265). Purtroppo la conoscenza non è completa perché mancano per larga parte i primi sei libri e il libro undicesimo.

264. Dopo la pubblicazione del *Codex Theodosianus* entrò praticamente in attuazione il sistema della legislazione separata delle due *partes imperii* che Teodosio aveva proclamato ufficialmente sin dal 429 d. C. (n. 254). Ciascun imperatore fu libero di accogliere o di non accogliere (oppure di accogliere con modifiche) le *leges generales* emesse (ed a lui ufficialmente comunicate) dall'altro e, naturalmente, pubblicò per conto proprio, in piena libertà, quelle costituzioni di modifica o di integrazione del Teodosiano che ritenesse opportune o necessarie.

Alle *leges novae* (e in particolare alle *leges generales*) emanate tra l'epoca di entrata in vigore del *Codex Theodosianus* e quella di pubblicazione del primo *Codex Iustinianus* si usa dare la denominazione di *Novellae Theodosiani* (NovTh.) o, con minor preci-

sione, di 'Novelle post-teodosiane': cioè di costituzioni nuove ('*novellae constitutiones*') rispetto alla raccolta del Teodosiano. Se ne ebbero in numero imprecisato nell'una e nell'altra *pars imperii*. Non se ne fecero mai raccolte ufficiali, mentre risulta che furono pubblicate varie raccolte private a carattere parziale.

Nessuna raccolta orientale di novelle è pervenuta sino a noi. Per la stessa ragione per cui l'Occidente ci ha conservato larga parte del *Codex Theodosianus* (n. 263) sono giunte nelle nostre mani talune raccolte occidentali (private) di *Novellae Theodosiani*. Altre novelle sono riportate dalla *Lex Romana Wisigothorum* (n. 265).

In totale le novelle di cui abbiamo conoscenza (di solito nel loro testo integrale, comprensivo di preambolo ed epilogo) raggiungono il centinaio. Si tratta di costituzioni sia emanate in Occidente (e non si sa se accolte in Oriente), sia emanate in Oriente e accolte in Occidente. La più recente è del 468 d. C. ed appartiene all'imperatore di Occidente Antemio (n. 238).

265. Un posto a sé, nel quadro delle fonti giuridiche postclassiche, meritano le cd. *Leges Romanae Barbarorum*, alcune compilazioni modeste di scritti giurisprudenziali e di *leges* imperiali pubblicate dai re germanici di Occidente sullo scorcio del sec. V d. C. (n. 238).

Lo scopo di queste compilazioni fu vario. Alcune furono operate per enucleare quelle regole del diritto romano che i re barbari volevano si applicassero anche alle loro popolazioni, quanto meno nei rapporti con l'elemento romano; altre furono messe insieme per riassumere e sintetizzare i principî di diritto applicabili ai sudditi di nazionalità romana. I re che pubblicarono compilazioni del primo tipo (Eurico e Teodorico il Grande) mostrarono o confermarono con ciò di accettare, sul piano formale, la supremazia dell'imperatore romano e di voler inquadrare anche i loro popoli nell'àmbito dei cittadini dell'impero. Gli altri (Alarico II e Gundobado), dimostrarono di rifiutare ogni supremazia romana e del diritto romano sui loro popoli, pur senza pretendere, in omaggio al principio dell'esclusivismo nazionale del diritto, che il loro diritto nazionale si applicasse anche ai sudditi romani.

Le leggi romano-barbariche da tener particolarmente presenti sono: il *Codex Eurici*, l'*Edictum Theodorici*, la *Lex Romana Burgundionum* e la *Lex Romana Wisigothorum*.

(*a*) Il *Codex Eurici* (CE.) fu pubblicato, intorno al 475 d. C. (in coincidenza con la fine dell'impero di Occidente), dal re visigoto Eurico, figlio di Teodorico II, i cui dominî si estendevano su buona parte della Gallia occidentale e della Spagna.

A nostro avviso, il *Codex* fu concepito come un *edictum* emanato da Eurico in sostituzione del prefetto della Gallia e le sue norme si applicarono pertanto, non solo ai Romani, ma anche ai Visigoti. Questi ultimi ancora si consideravano, a quell'epoca, formalmente sudditi dell'Impero di Occidente.

La compilazione euriciana, assai rudimentale nella forma e nella sostanza, ci è nota direttamente solo in piccola parte. Pare che essa si dividesse in una trentina di *tituli,* entro i quali la materia era esposta in un breve seguito di secche proposizioni. Le fonti ne sono stati i tre codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano (n. 262-264) e le opere giuridiche elementari correnti all'epoca in Occidente (n. 266-267).

(*b*) L'*Edictum Theodorici* (ET.) fu pubblicato in Italia, intorno al 500 d. C., da Teodorico il Grande, re degli Ostrogoti (489-526), che si considerava governatore della prefettura italica in nome dell'imperatore d'Oriente Zenone. Proprio perciò esso si applicò tanto alla popolazione romana quanto a quella ostrogota.

Formalmente l'*Edictum Theodorici* si presenta analogo al *Codex Eurici,* di cui aveva all'incirca lo stesso carattere: appunto perciò alcuni hanno incautamente ipotizzato che ne sia stato autore Teodorico II Visigoto. La materia vi è esposta, con grande laconicità, in 154 articoli privi di riferimento alle fonti sfruttate per la loro compilazione. Non è difficile, peraltro, ravvisare tra le fonti della compilazione i codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, le novelle post-teodosiane, le *Sententiae* di Paolo e le *Institutiones* di Gaio.

(*c*) La *Lex Romana Burgundionum* (LRB.) fu compilata per ordine del re Gundobado (474-516) intorno al 500 d. C., ad integrazione di una precedente *Lex Burgundionum* (o *Lex Gundobada*). Sembra che la *Lex Burgundionum* fosse essenzialmente informata alle consuetudini borgognoni e fosse applicata ai soli Burgundi, o tutt'al più ai rapporti tra Burgundi e Romani. La *Lex Romana Burgundionum,* invece, si applicava ai soli rapporti tra Romani ed era tratta essenzialmente da fonti romane.

Le fonti della *Lex Romana Burgundionum* sono le stesse dell'*Edictum Theodorici.* Ma, sebbene l'indicazione della loro prove-

nienza faccia quasi sempre difetto, la compilazione si presenta meno rudimentale, più ricca, più informata del testo teodoriciano.

(*d*) La *Lex Romana Wisigothorum* (LRW.), che è di gran lunga la più importante delle leggi romano-barbariche, fu pubblicata nel 506 dal re visigoto Alarico II, ed appunto perciò è anche nota col nome di *Breviarium Alaricianum* (o *Alarici*). Probabilmente la nuova compilazione non abrogò il *Codex Eurici,* ma convisse con esso, applicandosi esclusivamente ai Romani della Francia occidentale e della Spagna nei rapporti tra loro. Il *Codex Eurici* si ridusse, di conseguenza, a valere per i rapporti tra Visigoti e tra Visigoti e Romani.

Le fonti della *Lex Romana Wisigothorum* sono copiose e appaiono riunite in modo da conferire alla compilazione il carattere di una raccolta di ben distinte opere legislative e giurisprudenziali, piuttosto che quello di una compilazione unitaria. Poco si trova dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, ma parecchio si rinviene del Codice Teodosiano e delle *Novellae Theodosiani.* La *Lex* contiene inoltre una larga scelta delle *Sententiae* di Paolo e l'intera *Epitome Gai,* nonché un passo isolato dei *responsa* di Papiniano. È molto interessante, inoltre, la succinta e rozza *interpretatio* latina che accompagna ogni testo (ad eccezione della *Epitome Gai*): una *interpretatio* che forse non è stata nemmeno scritta dai compilatori, nel poco tempo che ebbero a disposizione per il loro lavoro, ma che già si trovava da prima a margine o in calce al materiale utilizzato.

A differenza della *Lex Romana Burgundionum,* la *Lex Romana Wisigothorum* ebbe, anche per la ricchezza del materiale in essa raccolto, grande fortuna nell'alto Medioevo. Si giunse a chiamarla semplicemente *Lex Romana, Liber legum, Liber iuris,* sopra tutto dopo che Reccesvindo le tolse nel 654 valore legislativo e compilò, a fini di applicazione pratica, una distinta *Lex Wisigothorum* o *Reccesvindiana.* Numerose furono le epitomi che se ne fecero nei sec. VIII-IX: l'*epitome Guelferbytana* (sec. VIII?), l'*ep. Monachi* (sec. VIII?), l'*ep. Scintilla* (sec. IX), la cd. *Lex Romana Raetica Curiensis* o *ep. St. Galli* (sec. VIII-IX), l'*ep. Lugdunensis* (sec. IX) e, più diffusa di tutte, l'*epitome Aegidii* del sec. VIII.

266. Tra i resti della giurisprudenza classica sogliono essere annoverati i *Tituli* di Ulpiano e le *Sententiae* di Paolo, ma su un piano diverso da quello delle *Institutiones di Gaio* (n. 228), perché

si tratta probabilmente di due compilazioni postclassiche di *vetera iura* munite di titoli apocrifi. È, comunque, opinione pacifica che esse conservano un largo substrato di passi trascritti fedelmente da opere della giurisprudenza romana e il cui contenuto è ancora, essenzialmente, diritto classico.

(*a*) *Tituli ex corpore Ulpiani* (Tit. Ulp., Ulp. reg. o Ulp.). Così è intitolato un codice pergamenaceo della Biblioteca Vaticana rimontante al sec. X e diviso in 25 *tituli*. Nel secolo scorso il Savigny dimostrò l'identità di questo codice con un codice da lungo tempo perduto, che era stato in mano al Tillio, il quale l'aveva pubblicato nel 1549 col titolo di *Ulpiani liber singularis regularum*, e al Cuiacio, il quale lo aveva ripubblicato con lo stesso titolo nel 1576. A loro volta il Tillio e il Cuiacio avevano sostenuto la coincidenza del manoscritto col *liber singularis regularum* di Ulpiano (n. 232), argomentando dal fatto che alcuni suoi brani corrispondevano letteralmente a frammenti dei *Digesta* giustinianei (n. 274) e della *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* (n. 269) che erano muniti appunto di questa *inscriptio*.

I *Tituli ex corpore Ulpiani* sono ordinati secondo lo stesso sistema delle *institutiones* di Gaio, con le quali hanno anche rilevanti e evidenti coincidenze di stile. Il manoscritto vaticano non ricalca tutto il manuale gaiano solo perché resta tronco in un punto che corrisponde ai primi paragrafi del libro terzo. Ma va aggiunto che i *Tituli* hanno punti di contatto anche con le opere elementari di Ulpiano, cioè dell'autore cui sono formalmente attribuiti, e toccano taluni argomenti (per esempio, quello del regime patrimoniale del *matrimonium*) che all'esposizione gaiana sono del tutto estranei. Ciò dato, si pone il problema della loro derivazione.

A nostro avviso, le corrispondenze risultanti dai *Digesta* e dalla *Collatio* rendono pressoché certa l'identità dei *tituli* e del *liber singularis* attribuito ad Ulpiano: i *tituli* sono cioè quasi certamente uno dei manoscritti (un manoscritto incompleto) del *liber singularis regularum*. Ma il *liber singularis regularum* fu veramente scritto da Ulpiano, o comunque edito in età classica? Ne dubitiamo fortemente: non tanto perché Ulpiano risulta anche autore di *libri septem regularum* (n. 232); non tanto perché sorprende che egli abbia potuto ricalcare così pedissequamente la sistematica e lo stesso discorso gaiano; quanto perché l'ampiezza dell'opera esorbitava largamente dai limiti di un rotolo di papiro, cioè da quello che era ai tempi classici un *liber singularis* (n. 256). È chiaro, secondo noi, che il

liber singularis regularum è stato composto posteriormente alla diffusione della editoria su pergamena, quindi non prima del sec. IV d. C.; e lo conferma il fatto (già rilevato da altri) che nei *Tituli* (quindi, per noi, nel *liber singularis*) risultano eliminate le sanzioni per i *coelibes* e gli *orbi*, in evidente applicazione di una costituzione di Costantino del 320 d. C.

Il *liber singularis regularum* sembra essere, in conclusione, una compilazione postclassica occidentale di materiali attinti prevalentemente al *corpus* delle opere di Ulpiano. Una compilazione che fu però articolata in *tituli* secondo lo schema del manuale istituzionale maggiormente in uso a quell'epoca, il manuale di Gaio. Che il dettato gaiano abbia finito per influire fortemente sulla redazione dell'opera, è cosa quindi che si spiega agevolmente.

(*b*) *Pauli sententiae* (PS.). Di quest'opera abbondano le trascrizioni nei varî manoscritti della *Lex Romana Wisigothorum* (n. 265). A volte il titolo è di '*Sententiae receptae*', altre volte è di '*Sententiae ad filium*'.

L'opera si divide in 5 *libri*, ripartiti in *tituli*, ed è ordinata secondo lo schema dei *digesta*. Il testo della *Lex Romana Wisigothorum* è palesemente abbreviato, e lo ha dimostrato il Cuiacio, scoprendo in un altro codice, oggi perduto (Cod. Vesontinus), brani non riportati dai manoscritti della *Lex*. Altri estratti delle *Sententiae* si trovano in un *fragmentum Leidense* pergamenaceo, nei *Vaticana fragmenta*, nella *Collatio*, nella *Consultatio* e nei *Digesta* di Giustiniano. I passi della *Consultatio* e dei *Digesta* sono a volte notevolmente diversi da quelli della *Lex Romana Wisigothorum*.

Sino a qualche decennio fa si è sempre pensato che i *libri V sententiarum* fossero veramente di Paolo (n. 231) e che il testo riportato nella *Lex Romana Wisigothorum* ne costituisse un sunto. Oggi l'orientamento è mutato. La grande maggioranza della dottrina ritiene, giustamente, che Paolo non abbia mai redatto i *libri sententiarum* e che questi siano una specie di antologia, una raccolta di massime compilata in Occidente durante il principato di Diocleziano o di Costantino, nella quale furono sfruttati come fonte principale, secondo alcuni gli scritti di Paolo, secondo altri anche gli scritti di Ulpiano e di altri autori.

Il *terminus post quem* della compilazione è costituito dal 327-328 d. C., anno in cui Costantino le conferì valore ufficiale.

267. Altre compilazioni pregiustinianee di *iura* sono l'*Epitome Gai*, i *Fragmenta Augustodunensia*, gli *Scholia Sinaitica*.

(*a*) *Epitome Gai* (EG.). Quest'opera in due libri, è condotta sulla falsariga dei primi tre libri delle *Institutiones* di Gaio. Da questo modello, tuttavia, l'*Epitome* non di rado si discosta per uniformarsi al nuovo diritto vigente in Occidente.

L'*epitome* ci è nota attraverso la *lex Romana Wisigothorum*, in cui è inserita. Ad essa, come si è detto (n. 265), manca la solita *interpretatio*: il che si spiega perché l'*Epitome* è essa stessa la *interpretatio* semplificativa e riassuntiva del testo gaiano, che molto probabilmente non era più in uso nelle scuole giuridiche del regno visigotico.

Molto si discute se l'*Epitome Gai* sia stata redatta dai compilatori della *Lex Romana Wisigothorum* o sia stata invece composta anteriormente, nelle scuole occidentali, e poi sfruttata ad uso della compilazione visigotica. A noi sembra che la seconda opinione sia preferibile e che l'*Epitome*, così come le altre *interpretationes*, debba essere attribuita ad un'epoca alquanto anteriore a quella di redazione della *Lex Romana Wisigothorum*. La ipotesi più attendibile è che essa sia stata redatta, in Gallia, ad uso di insegnamento elementare, nella seconda metà del sec. V d. C.

(*b*) *Fragmenta Augustodunensia* (Fr. August.). Si tratta dei resti di una parafrasi assai scialba delle *institutiones* di Gaio trovati ad Autun (l'antica *Augustodunum*): i brani di Gaio appartengono ai libri primo, secondo e quarto. Il fatto che sia parafrasato anche il libro quarto (§ 80-107), in cui si parla del desueto processo formulare, fa capire che non siamo in presenza di un'opera intesa a sostituire nella pratica dell'insegnamento il manuale gaiano, ma siamo piuttosto di fronte ai resti di un quaderno di esercitazioni per la retta comprensione delle *institutiones*, le quali erano ancora il testo base per l'educazione giuridica in Occidente. La lettura dei frammenti avverte tuttavia che lo sforzo di comprensione non è stata eccessivamente felice nei risultati.

I *fragmenta* rimontano probabilmente alla fine del sec. IV o agli inizî del sec. V d. C.

(*c*) *Scholia Sinaitica* (Sch. Sin.). Furono scoperti nella seconda metà del sec. XIX in un monastero del monte Sinai e sono, a differenza delle due opere precedentemente citate, una compilazione orientale.

Gli *Scholia* consistono in brevi commenti, redatti in lingua

greca, ai libri 35-38 dell'opera di Ulpiano *ad Sabinum* (n. 232). Essi richiamano spesso passi di altre opere di Ulpiano o di altri giuristi classici (Paolo, Florentino, Marciano, Modestino), nonché brani di costituzioni imperiali raccolte nei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano. L'opera appartiene con tutta evidenza alla scuola di Oriente (Berito?) e rimonta probabilmente al V sec. d. C.

Contro la *communis opinio,* è stato sostenuto da alcuni che gli *Scholia Sinaitica* furono composti dopo Giustiniano perché vi si trovano commentati tre passi ulpianei che nei *Digesta* (n. 274) sono certamente alterati. Ma la tesi è contrastata dalla circostanza che gli *scholia* fanno riferimento anche ai codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, il cui uso fu interdetto da Giustiniano (const. *Summa* 3). È evidente, pertanto, che la raccolta rimonta al periodo tra il 438 e il 529 d. C. e che i tre frammenti di Ulpiano furono alterati (se furono alterati) in età pregiustinianea (anteriore alla redazione degli *scholia*).

268. Tra le compilazioni miste di *iura* e di *leges* del periodo postclassico emergono per la loro importanza i così detti *Fragmenta Vaticana.*

I *Fragmenta Vaticana* (FV. o Vat.) furono scoperti nel 1821 dal Mai, leggendo un *codex rescriptus* (palimsesto) della Biblioteca vaticana, nel quale, sotto una scrittura minuscola del sec. VIII, poteva intravvedersi una scrittura unciale del secolo IV-V non molto bene cancellata. I lavori di decifrazione furono resi assai difficili dal fatto che il secondo amanuense aveva diviso in tre ciascun doppio foglio pergamenaceo del primo manoscritto e che una ricomposizione del primo manoscritto non era possibile, dato che non tutti i fogli di esso erano stati sfruttati per il *codex rescriptus,* né questo era conservato intero. Per questi motivi si sono potuti ricostruire interamente soltanto 9 fogli della *scriptura prior,* mentre altri 24 fogli sono leggibili per un terzo o, tutt'al più, per due terzi. Infine, tenuto conto che alcuni dei fogli portano ancora la numerazione del *quaternio* (di otto pagine) cui appartenevano e che il numero più elevato è 28, si è potuto logicamente dedurre che il manoscritto originario comprendeva non meno di 56 doppi fogli, pari a 224 pagine scritte.

L'opera era divisa in una serie di *tituli,* di cui ci sono rimasti i seguenti: *ex empto et vendito, de usufructo, de re uxoria, de excu-*

satione, quando donator intellegatur revocasse donationem, de donationibus ad legem Cinciam, de cognitoribus ac procuratoribus. Ogni titolo contiene un certo numero di passi di giureconsulti (Papiniano, Ulpiano, Paolo e l'ignoto autore di un'opera *de interdictis*), cui fanno seguito (ma a volte vi sono intercalate) alcune costituzioni imperiali, principalmente di Diocleziano. È assai discusso se il sistema espositivo sia stato quello dei *digesta* (n. 219) o sia stato un sistema diverso.

A nostro avviso, conforme a quello della dottrina dominante, l'opera fu una compilazione occidentale redatta essenzialmente ad uso dei pratici e parallela alle compilazioni a catena (peraltro assai più ricche) che probabilmente si facevano in Oriente. A favore dell'origine occidentale depongono vari indizi: la citazione di alcune costituzioni di Massimiano, la mancata utilizzazione dei libri *de excusationibus* di Modestino (che erano scritti in greco), il riferimento a località dell'Occidente e mai dell'Oriente.

Difficile è il problema dell'epoca della compilazione. Il Mommsen ha sostenuto che essa sia stata fatta ai tempi di Costantino, e più precisamente intorno al 320 d. C., perché, salva una costituzione di Valentiniano I, Valente e Graziano del 369-372 (che egli ritiene aggiunta posteriormente alla raccolta), le costituzioni più recenti sono di Costantino; ma i suoi argomenti sono stati validamente osteggiati dal Karlowa e da altri. Con la maggioranza della dottrina, noi pensiamo che la raccolta sia stata compiuta dopo il 372 (data della costituzione citata di Valentiniano I, Valente e Graziano) e prima del 438, cioè prima della pubblicazione del *Codex Theodosianus* (n. 263), che l'autore della raccolta medesima dimostra di non conoscere.

269. Una singolare compilazione postclassica, mista di *iura* e di *leges*, è la cd. *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* (Coll.), anche denominata in passato *Lex Dei* (*quam praecepit Dominus ad Moysen*).

Si tratta dei resti di una compilazione a catena, redatta in Occidente, il cui scopo è di mettere a confronto i principî giuridici romani con i principî mosaici, probabilmente per dimostrare che questi ultimi precedettero di gran lunga i primi nel tempo. A parte opinioni completamente infondate di storiografi più antichi, la dottrina è divisa tra una maggioranza che assume essere stato il compi-

latore del *Collatio* un cristiano, ed una nutrita minoranza che ritiene si sia invece trattato di un ebreo. A nostro avviso è più persuasiva, tutto sommato, la tesi che l'autore dell'opera sia stato un fanatico cristiano, il quale ha voluto provare ai gentili che il loro diritto era stato preceduto dalla legge divina.

La *Collatio* era divisa in *libri* e ogni libro era suddiviso in brevi *tituli*, ciascuno dei quali si apriva con una norma delle leggi mosaiche (' *Moyses dicit* ecc. '), cui seguivano passi di opere giurisprudenziali e di costituzioni imperiali. I giuristi sfruttati sono Gaio, Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino (i cinque della legge delle citazioni). Le costituzioni sono estratte quasi esclusivamente dai codici Gregoriano ed Ermogeniano, mentre il codice Teodosiano non risulta conosciuto. A noi sono rimasti soltanto 16 *tituli* dal primo libro, prevalentemente relativi ad argomenti di diritto criminale.

Generalmente si ritiene che la *Collatio* sia stata compiuta prima del 438 d. C., data di pubblicazione del *Codex Theodosianus*, ma dopo il 380 d. C., che è la data di una costituzione di Teodosio I da essa riferita. In senso contrario, altri hanno sostenuto una data assai più antica, di poco posteriore ai codici Gregoriano ed Ermogeniano, ed hanno pertanto affermato che la costituzione di Teodosio I del 380 d. C. sia stata inserita nell'opera posteriormente.

270. Altre compilazioni, miste di *iura* e *leges*, a noi direttamente pervenute sono: il così detto *Liber Syro-Romanus*, il trattatello intitolato *De actionibus* e la *Consultatio*. Le prime due sono opere orientali, la terza è invece occidentale.

(*a*) Del così detto ' Libro siro-romano di diritto ' (il vero titolo dell'opera è ' Δικαιώματα ' o ' *Leges saeculares* ') si possiedono alcune versioni in siriaco della metà dell' VIII secolo, una versione in arabo e una in armeno: versioni, tutte, che sono state condotte su un originale greco del V secolo. Lo scopo della compilazione fu eminentemente pratico, sebbene se ne dubiti, e sembra che le versioni siriache siano state apprestate appunto per uso dei cristiani della Mesopotamia.

È notevole il fatto che non figuri alcuna traccia di *ius honorarium* in quest'opera, in cui è trattato soltanto *ius civile*, aggiornato con le costituzioni emanate da Costantino in poi. Ma l'importanza del libro siro-romano è per noi grande sopra tutto perché il diritto

in esso contenuto è essenzialmente diritto romano, e minimi o insignificanti sono gli influssi del diritto straniero.

(*b*) Il trattatello *De actionibus* è un'operetta scritta in greco, in cui sono contenute alcune brevi definizioni concernenti i fini e la struttura delle azioni più importanti. Fu compilato probabilmente nell'età pregiustinianea, e dovette avere molta diffusione nel mondo postclassico orientale.

(*c*) La *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti* (Cons.) fu opera di ben misero valore dottrinale, compilata probabilmente in Gallia verso la fine del V sec. d. C. (ma secondo alcuni autori anche dopo, nel sec. VI d. C.). Essa ci è però utile per le costituzioni che vi sono riportate, e che provengono dai codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano (n. 262-263), nonché per parecchi squarci tratti dalle *Sententiae* di Paolo (n. 266). La *Consultatio,* infatti, come dice la stessa denominazione, pare non fosse altro che una raccolta di pareri dati intorno ad alcune questioni da un giurista, che motivava le sue opinioni citando varie costituzioni e varî passi della suddetta opera di Paolo. Meno attendibile la tesi di chi vede nello scritto un'opera a carattere didattico.

§ 40. — IL « CORPUS IURIS CIVILIS » DI GIUSTINIANO

SOMMARIO: 271. Giustiniano I e la sua opera legislativa. — 272. Il primo *Codex Iustinianus*. — 273. Le costituzioni preparatorie dei *Digesta*. — 274. I *Digesta*. — 275. Segue. La compilazione dei *Digesta* e i predigesti. — 276. Le *Institutiones* e la riforma dell'insegnamento. — 277. Il *Codex repetitae praelectionis*. — 278. Le *Novellae* giustinianee e postgiustinianee. — 279. Le compilazioni giuridiche bizantine.

271. Il programma, rimasto comunque inattuato, di Teodosio II, che voleva fare una grande compilazione di *leges novae* integrandola opportunamente con citazioni dei *vetera iura* (n. 263), fu largamente superato da Giustiniano I (n. 240), che non soltanto ideò, ma seppe realizzare in un tempo incredibilmente breve una serie coordinata di tre compilazioni di *iura* e di *leges* valevole tanto per i bisogni della pratica quanto per quelli della scuola. Queste tre compilazioni, riformate da successive *novellae* di Giustiniano stesso e degli imperatori posteriori, furono una ricchissima raccolta del meglio della tradizione e della scienza giuridica romana: una raccolta che è quasi integralmente pervenuta fino a noi, facendo perdere

pressoché totalmente nell'ombra dei secoli il materiale precedente. La denominazione di *Corpus iuris civilis* (anche in contrapposto al *Corpus iuris canonici*), assegnatale nel 1593 da Dionigi Gotofredo (n. 11), è giustamente rimasta a segnarne la grandiosità.

Dal nome di Giustiniano quale autore del *Corpus iuris* non può essere però dissociato quello di Triboniano, che dell'opera di compilazione fu, per riconoscimento di Giustiniano stesso, il coordinatore e il principale realizzatore. Le notizie che abbiamo sulla vita di quest'ultimo sono scarse ed inquadrate in valutazioni non sempre benevoli della sua figura morale. *Quaestor sacri palatii* sin dal 529 e membro (anzi dal 530 presidente) di tutte le commissioni legislative, egli perse la carica nel gennaio del 532 per effetto della rivolta di Nika, passando alle funzioni di *magister officiorum*; ma nel maggio del 535 lo ritroviamo nuovamente *quaestor sacri palatii* ed è da presumere che in tale qualità sia stato l'ispiratore, e praticamente l'estensore, delle importanti *novellae* che Giustiniano emanò sino al 542, che va ritenuto l'anno della sua morte. Chi tenga presente che l'illirico Giustiniano, uomo di stato indubbiamente insigne, era oppresso da gravose cure politiche e non era certo un esperto del diritto (per non parlare delle acide accuse di ignoranza della stessa lingua latina che qualche avversario gli ha lanciato), si rende facilmente conto che la sua imponente legislazione non può essere derivata concretamente da lui, e sia pure dal suo *consistorium,* ma deve essere ricollegata, nella sua profondità e nella sua coerenza, alla specifica preparazione ed alla viva intelligenza di quello che egli spesso chiama il ' *vir excelsus* ' Triboniano. L'idea di un *codex legum* che sostituisse gli ormai invecchiati Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano (n. 262-263) era sorto forse in Giustiniano già negli anni della sua collaborazione allo zio Giustino I (n. 239), e ciò spiega perché tra i primi atti del suo governo vi sia stata la nomina della commissione incaricata di redigere il primo *Codex Iustinianus* (n. 272). Ma è chiaro per molti segni che durante i lavori di questa prima commissione il programma divenne più ardito e, sopra tutto, si trasformò. Progressivamente, anche se in tempi assai brevi, l'ambizione dell'imperatore e del suo ministro divenne quella di ripristinare, in parallelo con l'unità dell'impero, l'autorità del *ius Romanorum,* fissandolo in testi esaurienti e, quanto ai *vetera iura,* definitivi. L'ambizione, vedremo poi se e quanto realizzata, di porre un argine alla ulteriore corruzione, sopra tutto *in partibus Orientis,* di quel che era il valore più alto e significativo della civiltà romana.

Lo spirito del *Corpus iuris* non può essere dunque inteso, se non lo si inquadra negli ideali di restaurazione della romanità, che Giustiniano perseguì tanto attivamente e tenacemente in tutti i campi. Conscio dell'inquinamento subìto dai principî giuridici romani in due secoli e più di decadenza, Giustiniano volle, almeno entro certi limiti, porvi riparo, non solo fissando in maniera indelebile i *iura* nella sua compilazione, ma anche preventivamente modificandoli e interpolandoli, in modo da eliminare tante incertezze e discussioni che erano state sollevate, nelle scuole e nella pratica, dalla lettura dei pareri divergenti dei giuristi classici. Quando gli fu possibile, egli tornò senza esitazioni ai primtivi insegnamenti, o almeno a quegli insegnamenti che, in buona fede, non rendendosi conto delle modifiche apportatevi nel periodo postclassico, egli aveva ragione di ritenere genuinamente classici. In molti casi egli si sforzò di togliere di mezzo le contraddizioni e la antinomie, scegliendo o creando la soluzione migliore, per poi adattare ad essa, con adeguate interpolazioni, i testi discordi. Talvolta, infine, innovò, riconoscendo l'insopprimibilità di più moderne esigenze: tuttavia, cercò, sempre che gli fu possibile, di rendersi interprete fedele delle direttive giuridiche più genuinamente romane.

È in questo senso che può e deve parlarsi di ' classicismo ' di Giustiniano. Egli non si propose affatto, salvo che in qualche punto sporadico, di procedere al restauro dei testi giuridici classici, che sarebbe stata opera arida di antiquariato. Egli si propose invece di restaurare il diritto classico nel suo insieme, e di restaurarlo non per metterlo in una vetrina ma per farlo sopravvivere. Quando, in un famoso passo della const. *Tanta* - Δέδωκεν (§ 10), egli dice che ' *multa et maxima ... propter utilitatem rerum transformata sunt* ', bisogna credergli pienamente. Il salvataggio del diritto classico alla vita delle future generazioni implicò interventi chirurgici e manipolazioni profonde: interpolazioni non solo formali, ma sostanziali e spesso innovative. Chi, in nome dell'indubbio orientamento classicistico di Giustiniano, nega la frequenza e l'importanza degli interventi compilatorî (i cd. *emblemata Triboniani*), non tanto si sottrae all'evidenza di una rigorosa esegesi dei testi, quanto mostra, a nostro avviso, scarsa comprensione storiografica del senso e del valore dell'iniziativa giustinianea.

Ma veniamo ad un esame più approfondito della grande opera legislativa di Giustiniano.

272. Poco dopo l'ascesa al potere, Giustiniano emanò la costituzione *Haec quae necessario* (13 febbraio 528), con la quale dispose la compilazione di un *Codex legum* con i materiali dei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, più le costituzioni emanate posteriormente al codice Teodosiano (n. 262-264). Il codice doveva dunque differire dal Teodosiano, non solo per il suo carattere più moderno, ma anche perché vi andavano rifusi i materiali dei codici Gregoriano ed Ermogeniano (quindi anche le *leges speciales*), mentre ne andavano escluse le costituzioni non più in vigore, perché esplicitamente o tacitamente abrogate da costituzioni successive.

Della confezione del codice fu incaricata una commissione, presieduta dall'*ex-quaestor sacri palatii* Giovanni, e composta altresì: da Triboniano, dai *magistri militum* Leonzio e Foca, dall'*ex-praefectus praetorio* Basilide, dal *quaestor sacri palatii* Tommaso, dal *comes sacrarum largitionum* Costantino, dal professore costantinopolitano Teofilo e dagli avvocati Dioscoro e Presentino. La commissione fu autorizzata a modificare opportunamente le costituzioni accolte nella compilazione, nonché a spezzarle o a raggrupparle secondo le esigenze dell'ordine sistematico seguito. L'opera fu compiuta in tempo brevissimo e venne pubblicata con la costituzione *Summa rei publicae* (7 aprile 529), che ne fissò l'entrata in vigore per il 16 aprile.

Il *Codex Iustinianus* del 529 non è pervenuto sino a noi, perché fu rifuso, dopo soli quattro anni, nel *Codex repetitae praelectionis* (n. 277). È presumibile che esso fosse un raffazzonamento del *Codex Theodosianus,* né potrebbe pensarsi diversamente, data l'estrema brevità del tempo occorso per redigerlo. Nell'idea della sua radicale diversità dal secondo Codice ci conferma il ritrovamento di un papiro (POxy. 15. 1814), in cui sono elencate *per indicem* le costituzioni contenute nei titoli 11-16 del I libro: ben poco corrisponde a questo indice l'ordine delle costituzioni contenute nel punto corrispondente del secondo Codice.

273. Fu, probabilmente, in occasione della redazione del primo Codice che a Giustiniano venne in mente, forse per consiglio di Triboniano, di procedere ad una grande compilazione di *iura.* Si trattava, almeno nelle prime intenzioni dell'imperatore e del suo ministro, di adeguarsi a modelli, come vedremo (n. 275), già diffusi in Oriente, ma di distaccarsene nel senso di attingere il mate-

riale direttamente alle opere dei giuristi classici. Compito immane che avrebbe prevedibilmente richiesto, secondo Giustiniano, un lavoro di almeno dieci anni.

Ma il proposito di Giustiniano, lo abbiamo detto (n. 271), non aveva carattere aridamente antiquario. Per tornare ad essere il nerbo della vita giuridica del sec. VI d. C., i *vetera iura* dovevano venir necessariamente modificati secondo orientamenti adeguati alla realtà dei tempi. E siccome da essi erano scaturiti negli ultimi due o tre secoli, sopra tutto in Oriente, dubbi e discussioni in gran numero, era necessario anzi tutto spianare il campo ai compilatori della raccolta con direttive precise di carattere legislativo.

A questa indispensabile opera preparatoria dei *Digesta* Giustiniano attese in due tempi. Prima dei lavori di compilazione, con una prima serie di costituzioni; durante gli stessi lavori di compilazione, con un'altra serie di costituzioni di volta in volta richieste dalle difficoltà che sorgevano nel corso dell'opera.

(*a*) La prima serie di costituzioni preparatorie (di numero imprecisato e non tutte identificabili) fu emessa tra l'agosto e il novembre del 530. Forse furono riunite, per comodità di consultazione, in una raccolta sistematica, che Giustiniano stesso denominò *Quinquaginta decisiones*.

Di questa raccolta non rimangono tracce, e molto si discute fra i romanisti circa la individuazione, entro il materiale del *Codex repetitae prelectionis* (n. 277), delle costituzioni in essa già contenute. Il numero di cinquanta (si badi) si riferisce alle *decisiones*, cioè alle soluzioni adottate dall'imperatore (e per lui, presumibilmente, da Triboniano) in ordine a problemi controversi: non è cioè il numero delle costituzioni emesse da Giustiniano, che fu probabilmente inferiore a cinquanta. Dato che i *Digesta*, come vedremo (n. 274), furono divisi in cinquanta libri, si potrebbe essere tentati di credere che le *decisiones* giustinianee abbiano avuto riguardo ciascuna ai problemi (più o meno numerosi) attinenti agli argomenti prefissati per ciascun libro; ma non vi è alcun indizio che suffraghi seriamente questa ipotesi.

(*b*) La seconda serie di costituzioni preparatorie, che Giustiniano qualifica come *constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes*, fu emessa, dopo la nomina della commissione dei *Digesta*, tra il febbraio del 531 e l'ottobre del 532, via via che i lavori procedevano. Così almeno si suppone dagli studiosi analizzando, in relazione all'ordine delle materie dei *Digesta*, data e contenuto

delle costituzioni di Giustiniano riportate dal *Codex repetitae praelectionis.*

È più che probabile, pertanto, che queste costituzioni siano state di volta in volta richieste (e suggerite) proprio dalla commissione incaricata della compilazione dei *Digesta.*

274. Esauriti i lavori preparatorî delle *Quinquaginta decisiones,* Giustiniano emanò, il 15 dicembre 530, la costituzione *Deo auctore,* con cui diede incarico a Triboniano, oramai *quaestor sacri palatii,* di scegliersi dei collaboratori, per procedere ad una grande compilazione di *iura,* condotta secondo l'ordine dell'*edictum perpetuum* e del precedente *Codex,* quindi più esattamente secondo l'ordine dei *digesta* della giurisprudenza classica (n. 219). La compilazione avrebbe appunto ricevuto il nome di *Digesta seu Pandectae* (D.).

Giusta le disposizioni dell'imperatore, dovevano essere escerpiti i soli scritti dei giuristi classici muniti del *ius publice respondendi,* senza alcun ordine di preferenza degli uni sugli altri, ed in particolare senza dover preferire il parere di Papiniano a quello altrui. La commissione era tenuta a riferire nominativamente l'autore e l'opera dei singoli frammenti raccolti, ma era nel contempo autorizzata ad alterare nella più lata maniera i dettati originarî, sia per eliminare ogni antinomia e contraddizione fra i testi, sia per adattare i testi stessi al diritto nuovo.

Triboniano scelse come collaboratori due professori di Costantinopoli (Teofilo e Cratino), due professori di Berito (Doroteo e Anatolio), il *comes sacrarum largitionum* Costantino e undici avvocati di Costantinopoli (Stefano, Mena, Prosdocio, Eutolmio, Timoteo, Leonide, Leonzio, Platone, Giacomo, Costantino, Giovanni). In tutto la commissione fu composta di 17 membri.

Contrariamente alle previsioni (n. 273), i lavori procedettero con straordinaria rapidità. In data 16 dicembre 533 Giustiniano fu in grado di pubblicare l'opera mediante la costituzione bilingue *Tanta* - Δέδωκεν indirizzata *ad senatum et omnes populos,* la quale stabilì anche che i *Digesta* sarebbero entrati in vigore, con forza di legge, il 30 dicembre dello stesso anno, e che d'ora in poi fosse assolutamente vietato (sotto comminatoria della pena spettante ai falsarî) di compiere opera di commentario scolastico sui materiali in essi raccolti, salvo che si trattasse di versioni letterali in greco (κατὰ πόδα), di indici riassuntivi (ἴνδικες), o di brevi note di rinvio ad altri

titoli (παράτιτλα), '*ne verbositas eorum aliquid legibus adferat ex confusione dedecus*'.

I *Digesta seu Pandectae* si compongono di 50 *libri* di varia ampiezza, ciascuno diviso in due o più *tituli* (salvo i libri 30-32, che costituiscono un titolo unico: *de legatis et fideicommissis*). Entro ogni titolo si incontra una serie di frammenti giurisprudenziali classici, ciascuno munito di una *inscriptio* contenente il nome dell'autore, il libro e l'opera escerpita (es.: ULPIANUS *libro quadragensimo ad edictum*). Le edizioni moderne numerano progressivamente i frammenti entro i titoli; i pratici medievali distinsero, per comodità didattica, i frammenti più lunghi in un *principium* e in uno o più paragrafi successivi.

Ai *Digesta* fu premesso, giusta un disposto della costituzione *Deo auctore*, un *Index* degli autori e delle opere escerpite. Ma l'*index*, perlomeno nell'edizione in nostro possesso (*Index Florentinus* premesso al manoscritto dei *Digesta* detto *Littera Florentina*: n. 11), non riporta tutte le opere utilizzate ed indica anche titoli di opere che non risultano utilizzate: il che ha fatto giustamente pensare che esso sia stato compilato dopo la redazione dei *Digesta*, ma sulla base di elenchi antecedenti alla stessa, cioè sulla base di elenchi delle opere che all'inizio si ritenevano utilizzabili.

È da rilevare che, malgrado l'ordine di Giustiniano, non figurano nei *Digesta* soltanto giuristi muniti del *ius respondendi* e che i giureconsulti di gran lunga più sfruttati sono i cinque della legge delle citazioni, con assoluta prevalenza di Ulpiano (*libri ad edictum* e *libri ad Sabinum*). Su poco più di 9000 frammenti oltre 6000 sono di Ulpiano, Paolo, Papiniano, Gaio e Modestino, circa 2500 sono di altri 7 giureconsulti classici (Cervidio Scevola, Pomponio, Giuliano, Marciano, Africano, Giavoleno e Marcello), mentre i rimanenti (circa 550) sono di ben 27 altri giuristi. Quanto alle opere escerpite, Giustiniano si vanta di aver messo a contributo un totale di *libri* ammontante a circa 2000, ma i *libri* da cui sono stati effettivamente estratti frammenti ammontano, per l'esattezza, a 1625.

Giustiniano stesso, nella costituzione *Tanta* - Δέδωκεν, distinse i *Digesta* in sette *partes*, sia per comodità pratica (di divisione in *volumina*), sia per esigenze didattiche. Le sette *partes* sono: *a*) πρῶτα (libri 1-4): contengono i principî generali sul diritto e sulla giurisdizione; *b*) *pars de iudiciis* (libri 5-11): dottrina generale delle azioni e protezione giudiziaria della proprietà e degli altri diritti reali; *c*) *pars de rebus* (libri 12-19): obbligazioni e contratti; *d*)

umbilicus (libri 20-27): altri istituti della materia delle obbligazioni e rapporti giuridici di famiglia; *e*) *de testamentis* (libri 28-36): successione testamentaria; *f*) parte senza nome (libri 37-44): successione pretoria e molteplici istituti eterogenei, relativi ai diritti reali, al possesso, alle obbligazioni; *g*) altra parte senza nome (libri 45-50): due libri sono dedicati alla *stipulatio* e ad istituti connessi, altri due libri sono dedicati al diritto penale (' *libri terribiles* '), uno è dedicato all'*appellatio,* un altro è infine dedicato al diritto municipale, ma si chiude con due titoli di carattere generale (' *de verborum significatione* ' e ' *de diversis regulis iuris antiqui* ').

275. Il fatto che l'immensa opera dei *Digesta* sia stata portata a termine nel giro di soli tre anni (dal dicembre del 530 al dicembre del 533) ha suscitato già da secoli il problema del metodo usato dai compilatori a questo fine. Il quesito sarebbe di importanza piuttosto limitata, se la discussione di esso non aprisse uno spiraglio per la soluzione di un altro problema ben più rilevante: quello relativo alle compilazioni orientali pregiustinianee dei *vetera iura.*

In ordine al lavoro svolto dai compilatori, Giustiniano si esprime nelle sue costituzioni in maniera piuttosto vaga. Egli dice che furono consultate le opere dei giuristi classici, e dobbiamo credergli, ma non assicura che il ritaglio dei frammenti accolti nei *Digesta* fu operato dai compilatori direttamente sugli originali di queste opere. Supporre che essi abbiano fatto ricorso a qualche scorciatoia è, dunque, perfettamente lecito, almeno a chi si rifiuti di ammettere che tutto sia stato davvero frutto, per dirla con le parole di Giustiniano, di un miracolo. Ora, per la individuazione di questa scorciatoia vi è da tener conto di un dato di fatto di grandissima importanza: la scoperta delle cd. ' masse bluhmiane ', operata appunto dal Bluhme agli inizi del sec. XIX.

Il Bluhme, studiando attentamente i singoli *tituli* dei *Digesta,* ha osservato (e dimostrato persuasivamente) che in essi, di regola, i frammenti della giurisprudenza classica (ognuno riconoscibile dalla sua *inscriptio*) non sono disposti e mescolati secondo le pure e semplici esigenze del discorso da svolgere, ma si presentano come agglutinati in tre o quattro gruppi ben distinti, ciascuno dei quali fa capo ad una certa serie di opere classiche o di *libri* di opere classiche. Secondo gli accertamenti del Bluhme, i raggruppamenti principali

delle opere messe a contributo, raggruppamenti che egli chiamò *massae,* sono tre: una *massa sabiniana,* di 576 ½ libri, la quale annovera tra le sue opere fondamentali (accanto a molte altre) i commentarî *ad Sabinum* di Ulpiano, Pomponio e Paolo, più taluni libri dei commentarî edittali di Ulpiano, Paolo e Gaio; una *massa edictalis,* di 579 ½ *libri,* che annovera fra le sue opere fondamentali i commentarî *ad edictum* di Ulpiano, Paolo e Gaio, salvo i *libri* centrali, che (evidentemente per il loro stretto collegamento con gli argomenti di *ius civile*) sono stati ammessi a far parte della massa sabiniana; una *massa papinianea,* di 292 *libri,* che annovera fra le sue opere fondamentali i *responsa* e le *quaestiones* di Papiniano. In alcuni *tituli,* più brevi, non figurano utilizzate tutte e tre le masse, ma due o una soltanto; in altri titoli appare qualche frammento estratto da opere di una quarta massa, più esigua, di 177 *libri* o forse meno (*appendix*); in tutti i *tituli* i gruppi di frammenti estratti dalle varie *massae* sono ordinati l'uno dopo l'altro in maniera variabile (prima la *massa sabiniana* e poi la *edictalis,* o prima la *edictalis* e poi la *sabiniana* ecc.); qualche interferenza tra i gruppi esiste (avviene cioè che tra i frammenti di una massa sia stato inserito, per le esigenze del discorso generale, qualche frammento di massa diversa), ma si tratta di eccezioni che confermano la regola. Dalla scoperta delle *massae* il Bluhme ha quindi tratto l'ipotesi che i compilatori, dopo aver prefissato in comune lo schema dei *Digesta,* si sarebbero ripartiti in tre sottocommissioni, ciascuna col còmpito di escerpire da una determinata massa di *iura* i frammenti adatti ad ogni singolo titolo; la sottocommissione incaricata di lavorare sulla *massa papinianea* si sarebbe occupata anche delle poche opere dell'*appendix.* Terminato questo primo lavoro, la commissione plenaria non avrebbe avuto, riunendosi di nuovo, che da ordinare meccanicamente, entro i *tituli,* i gruppi di frammenti escerpiti, operando solo minimi spostamenti di testi.

L'individuazione delle *massae* è stata ampiamente confermata, in varî sensi, da studî posteriori. L'ipotesi delle sottocommissioni, peraltro, non risolve soddisfacentemente il problema della éccezionale rapidità dei lavori della commissione tribonianea: se è vero che ogni sottocommissione aveva solo un terzo del totale di circa 2000 *libri* da consultare, è pur vero che ognuna di esse era costituita solo da un terzo del totale dei commissari. Non sono mancati tentativi, talora veramente ingegnosi, di superare questi dubbî con congetture più o meno complesse circa l'efficiente metodo di

lavoro che sarebbe stato adottato dai commissarî e dai loro raggruppamenti interni; ma, in verità, ci sembrano congetture che postulano tutte, quale più quale meno, una coordinazione, un impegno, una assiduità nei lavori piuttosto inverosimili in linea generale e ancor meno verosimili in linea specifica, cioè con riferimento a quel che sappiamo dei modi di vita nella Bisanzio di Giustiniano, delle altre occupazioni cui dovettero pur attendere i commissari, sopra tutto delle traversie di Triboniano in relazione ai fatti che dettero luogo alla rivolta di Nika del 532. È ragionevole dunque pensare che, in analogia a quanto si è visto per il *Codex Theodosianus* e per il primo *Codex Iustinianus,* ed a quanto si dirà per le *Institutiones* e per il secondo *Codex Iustinianus,* anche nel caso dei *Digesta* la brevità del tempo impiegato si spieghi essenzialmente in base al fatto che già esistevano precedenti elaborazioni più o meno vaste, che i commissarî tribonianei seppero convenientemente mettere a frutto. Del resto, se non risulta che siano state composte, in Occidente e in Oriente, compilazioni ufficiali di *iura* prima di Giustiniano, abbiamo, peraltro, notizia e conoscenza diretta di alcune compilazioni private (basti pensare ai *Fragmenta Vaticana*: n. 268), le quali testimoniano la strada su cui era avviata la giurisprudenza postclassica nella sua elaborazione dei *iura.* Non solo, ma la costituzione *Omnem rei publicae* di Giustiniano, parlandoci dell'ordinamento degli studî giuridici nelle scuole orientali, ci rende noto come ormai in queste non si studiassero più direttamente, nel V sec. d. C., le opere giurisprudenziali classiche, ma si studiassero varie, e sia pur malfatte, compilazioni scolastiche (*prima pars legum, pars de iudiciis, pars de rebus, libri singulares*) evidentemente a loro volta derivate da tutto un lavoro compilatorio orientale iniziatosi col sec. IV d. C. (n. 256).

Molti autori moderni si sono posti, sin dagli inizi del secolo, su questa strada congetturale dei cd. ' predigesti '. Ma essi hanno peccato, a nostro avviso, taluni per eccesso e talaltri per difetto. Tutti (o quasi) hanno poi errato nel ritenere che i precedenti dei *Digesta* siano da ravvisare nelle compilazioni di carattere scolastico di cui parla la costituzione *Omnem,* anziché in più ampie compilazioni a disposizione della pratica giudiziaria, da cui quelle compilazioni scolastiche erano derivate. Così il Hofmann ha addirittura sostenuto che i *Digesta* furono la riproduzione, con ritocchi ed interpolazioni varie, di una compilazione privata precedente e il Peters ha a sua volta ribadito, con più brillante dimostrazione, che i *Digesta* erano

già stati belli e compilati, nel V sec. d. C., da un privato, il quale aveva adottato proprio il metodo delle masse individuato dal Bluhme. Tesi indubbiamente troppo ardita, che si risolve in una inammissibile sconfessione delle dichiarazioni di Giustiniano, tanto più che, ove si ritenesse che i compilatori giustinianei altro non abbiano fatto che spolverare e mettere a punto, durante tre anni, un testo precedente, il problema della rapidità della compilazione si trasformerebbe in quello della singolare lentezza della medesima. Assai più verosimili debbono essere giudicate, pertanto, le non poche teorie più recenti, secondo cui i compilatori avrebbero utilizzato solo predigesti parziali, che avrebbero controllato e integrato con la consultazione diretta delle opere classiche. Tuttavia anche queste dottrine (che qui non è il caso di esporre minuziosamente) soddisfano, in concreto, ben poco, per due motivi: primo, perché non tengono conto delle masse bluhmiane, che devono invece essere considerate una scoperta tuttora valida; secondo, perché partono dal presupposto che i predigesti avrebbero avuto carattere scolastico elementare.

A nostro avviso, la distinzione dei *vetera iura* in *massae,* così come individuata dal Bluhme, non fu opera originale dei compilatori giustinianei, ma fu opera della giurisprudenza postclassica orientale dei sec. IV e V d. C. ed ebbe finalità essenzialmente pratiche, di messa a disposizione degli avvocati e dei burocrati (prima ancora che dei docenti) di crestomazie di facile consultazione. Lo scheletro delle tre *massae* principali ci sembra d'altronde evidente: da un lato il commentario *ad Sabinum* di Ulpiano (con in più i *libri ad edictum* da lui dedicati essenzialmente a temi di *ius civile,* cioè ' sabiniani '); dall'altro, il commentario *ad edictum* dello stesso Ulpiano; infine (e a parte) il complesso delle celebratissime opere casistiche di Papiniano. Questi tre testi ' di base ' furono fittamente integrati, durante due secoli, con tutti i brani di altri autori che servissero ad arricchirli sia di esplicazioni che di varianti. Le tre compilazioni (due ' *ex corpore Ulpiani* ' ed una ' *ex corpore Papiniani* ') divennero pertanto, col tempo, altrettante diffuse ' catene ' di testi giurisprudenziali, non più qualificate dal nome dell'autore del testo di base, ma qualificate piuttosto dal tipo di materiale utilizzato e ordinate rispettivamente secondo il sistema sabiniano la prima, secondo lo schema dei *digesta* classici le altre due. È umano che, disponendo di questi tre predigesti, i commissari giustinianei (non si sa e non si può dire se lavorando sempre in commissione plenaria

oppure lavorando in sottocommissioni) abbiano rinunciato all'idea di rifarsi direttamente alle opere classiche, ma abbiano preferito basarsi su di essi per raffrontarne ove possibile i frammenti agli originali classici, per integrarli ove opportuno con un gruppo di opere venute nelle loro mani in modo indipendente (le opere dell'*appendix*), per modificarne ove necessario il discorso, e infine per riversarli e ordinarli entro i *tituli* predisposti dei *Digesta*.

276. Prima ancora che fossero pubblicati i *Digesta*, Giustiniano incaricò una ristretta commissione, composta da Triboniano, Teofilo e Doroteo (membri già tutti della commissione dei *Digesta*), di redigere un manuale elementare di diritto, il quale potesse surrogare nelle scuole le ormai invecchiate *institutiones* di Gaio (n. 228).

L'opera fu compiuta in brevissimo tempo e fu pubblicata con la costituzione *Imperatoriam maiestatem* del 21 novembre 533, indirizzata alla '*cupida legum iuventus*'. Anche ad essa venne conferita forza di legge, alla pari dei *Digesta*, unitamente ai quali la nuova compilazione entrò in vigore il 30 dicembre 533.

Le *Institutiones Iustiniani Augusti* (I.) furono divise in quattro *libri*, sul modello del manuale gaiano. Il primo libro trattò delle persone, il secondo dei rapporti assoluti reali e della successione testamentaria, il terzo della successione intestata e delle obbligazioni da atto lecito, il quarto delle obbligazioni da atto illecito, delle azioni e dei *iudicia* criminali. I frammenti ammessi nelle *Institutiones* formano, entro ciascuno dei varî *tituli* in cui ogni *liber* si ripartisce, un discorso unitario, delle cui proposizioni non è indicata la fonte. Ciò non toglie che la nostra sia opera di compilazione. È stato accertato, difatti, che il discorso risulta dalla cucitura di passi estratti dalle *institutiones* di Gaio e dalle *res cottidianae* del pseudo-Gaio con passi derivanti dalle opere istituzionali di Florentino, Marciano, Ulpiano e Paolo, ed ancora con frammenti raccolti nei *Digesta* e con brani di costituzioni imperiali.

Quanto al metodo seguito dai compilatori delle *Institutiones*, si pensa con buon fondamento che Teofilo e Doroteo si divisero il lavoro, nel senso di redigere ciascuno due libri, sebbene vi sia incertezza circa la attribuzione della prima o della seconda coppia di libri all'uno o all'altro autore. In ogni caso, la commissione plenaria, presieduta da Triboniano, riesaminò e completò, in una stesura unitaria, l'opera preparatoria dei due *antecessores*.

Gli intenti didattici perseguiti con la compilazione delle *Institutiones* trovarono altra insigne manifestazione nella costituzione *Omnem rei publicae,* che Giustiniano indirizzò, il 16 novembre 533, ai più illustri professori universitarî del tempo, (Teofilo, Doroteo, Teodoro, Isidoro, Anatolio, Taleleo, Cratino e Salaminio: tutti di Berito o di Costantinopoli) per avvertirli di una riforma del vecchio piano di studî delle scuole di diritto (n. 256).

Secondo la *Omnem,* a partire dal nuovo anno accademico (533-534) gli *auditores* di Costantinopoli e di Berito avrebbero dovuto studiare: nel primo anno, le *Institutiones* ed i πρῶτα; nel secondo anno, i sette libri *de iudiciis* o gli otto *de rebus,* più quattro *libri singulares* delle due *partes* successive (il 23, il 26, il 28 e il 30: in tema di dote, tutela, testamenti, legati); nel terzo anno, la *pars* (*de rebus* o *de iudiciis*) non studiata l'anno precedente, più altri tre *libri singulares* (20-22); nel quarto anno, i residui dieci *libri singulares* e i libri residui della *pars de testamentis*; nel quinto anno le costituzioni del *Codex Iustinianus,* aggiungendovi la lettura personale degli altri 14 *libri* dei *Digesta* (dal 37 al 50) non ancora studiati. Giustiniano si preoccupò anche di disporre che gli studenti di primo anno non venissero più denominati col termine scanzonato di *dupondii* (cioè di uomini da due soldi), ma avessero il nome di *Iustiniani novi.*

La riforma scolastica di Giustiniano comportò quindi l'abbandono delle vecchie e imperfette compilazioni scolastiche precedenti, mentre come sole scuole ufficiali furono proclamate quella di Costantinopoli e quella di Berito. Stabilì infine, ottimisticamente, l'imperatore: '*discipuli nihil habeant absconditum, sed omnibus perlectis, quae nobis per Triboniani viri excelsi ministerium ceterorumque composita sunt, et oratores maximi et iustitiae satellites inveniantur et iudiciorum optimi tam athletae quam gubernatores in omni loco aevoque felices*'.

277. Il notevole numero di costituzioni innovative emanate a partire dal 530 d. C. rese necessari una riedizione ed un perfezionamento del primo *Codex Iustinianus* (n. 272). Di questo lavoro Giustiniano incaricò, ai primi del 534, Triboniano, il professore beritense Doroteo e tre avvocati della disciolta commissione dei *Digesta* (Mena, Costantino e Giovanni). L'opera fu condotta a termine entro l'anno e fu pubblicata con la costituzione *Cordi* del 17

novembre 534, la quale abrogò il primo codice e le costituzioni posteriori che non fossero state in esso inserite dai compilatori.

Il *Codex repetitae praelectionis* (CI.), l'unico che ci sia conservato, è ripartito in 12 *libri,* a ricordo delle dodici tavole decemvirali. Ogni libro contiene numerosi *tituli* ed ogni titolo comprende un certo numero di costituzioni ordinate cronologicamente: ciascuna con una *praescriptio,* relativa al nome dell'imperatore e del destinatario della costituzione (es.: IMP. ALEXANDER A. LICINIANO) e con una *subscriptio,* relativa alla data di emanazione dell'atto (es.: *D. XIV Kal. Oct., Pompeiano et Peligno coss.*).

L'ordine delle materie è il seguente: libro I: fonti del diritto, argomenti di diritto pubblico, diritto ecclesiastico; libri II-VIII: diritto privato, secondo l'ordine dei *digesta* classici; libro IX: diritto penale; libri X-XII: diritto costituzionale e amministrativo.

La commissione incaricata della redazione del secondo Codice ebbe ampi poteri di scindere e riunire le costituzioni, secondo le esigenze dell'inquadramento sistematico, di eliminare le costituzioni non più in vigore, di riformare il dettato delle costituzioni accolte nella compilazione. Di questi poteri i commissari fecero larghissimo uso, come dimostra il confronto tra i testi che si trovano accolti tanto nel secondo Codice giustinianeo quanto nel *Codex Theodosianus* (n. 263) e nelle altre raccolte precedenti e successive di *leges novae.* Ma le tracce della gran fretta con cui l'opera venne attuata sono più che evidenti.

278. L'attività legislativa di Giustiniano non si chiuse con la compilazione del *Codex repetitae praelectionis,* ma continuò sino alla sua scomparsa (565 d. C.) e fu particolarmente feconda sino al 542 d. C., anno in cui probabilmente morì Triboniano. Forse disilluso del suo programma di restaurazione del diritto romano, l'imperatore si dedicò, in queste *novellae constitutiones* (alcune in latino ed altre in greco), a riformare intere branche del diritto, con uno spirito di indipendenza molto maggiore di quanto ne avesse dimostrato prima (n. 241). Altre costituzioni, emanate dopo la sua morte dagli imperatori successivi, vengono egualmente denominate, nell'uso corrente, *novellae* in quanto fanno parte anch'esse di collezioni integrative del *Codex Iustinianus.*

Delle *Novellae* giustinianee e postgiustinianee non fu fatta una raccolta ufficiale, sebbene l'imperatore l'avesse promessa nella co-

stituzione *Cordi*. Rimangono a noi alcune raccolte private, di vario carattere, fra cui vanno particolarmente menzionate le seguenti.

(*a*) *Epitome Iuliani*: epitome latina di 124 *novellae* (con due duplicati), pubblicata da un Giuliano, professore a Costantinopoli, intorno al 555 d. C. Ebbe molta diffusione in Italia.

(*b*) *Authenticum*: raccolta occidentale di 134 *novellae*, con traduzione letterale in latino (non sempre esatta) delle costituzioni greche. Pare che questa collezione sia stata compilata in Italia dopo il 1000 e rappresenti la traduzione di una collezione orientale del sec. VI d. C. Il nome di *Authenticum* deriva dal fatto che la collezione fu dapprima considerata falsa, mentre poi la Scuola giuridica bolognese (n. 11) ne affermò la autenticità.

(*c*) Collezione greca delle *Novellae*: contiene, in redazione conforme all'originale, 168 *novellae*, ma anche qualche costituzione imperiale anteriore al 535 d. C., quattro editti di *praefecti praetorio*, quattro costituzioni di Giustino II (565-578 d. C.), tre costituzioni di Tiberio II (578-582). Pare che la collezione sia stata fatta appunto sotto Tiberio II.

(*d*) Possono ricordarsi ancora: l'*epitome* di Teodoro scolastico di Ermopoli (fine sec. VI); l'*epitome* di Atanasio di Emesa (fine sec. VI); l'Appendice ad alcuni manoscritti dell'*Epitome Iuliani* (importante perché riporta la *pragmatica sanctio pro petitione Vigilii*: n. 254).

279. Il carattere di definitività attribuito da Giustiniano alla sua compilazione ebbe, nelle sue costituzioni, due spiegabili ripercussioni. In primo luogo, fu abolita la legge delle citazioni di Valentiniano III (n. 254): legge ormai superata dalle scelte che, in ordine ai *vetera iura*, aveva fatto lo stesso Giustiniano con la compilazione dei *Digesta* (e con le costituzioni ad essa connesse). In secondo luogo, come già detto (n. 274), fu vietata ogni attività di elaborazione del materiale sistemato nei *Digesta* (e implicitamente nelle *Institutiones*). Che le *leges novae* raccolte nel *Codex* non potessero formare oggetto di elaborazione giurisprudenziale era, per Giustiniano, addirittura ovvio.

In particolare, il divieto di elaborazioni in ordine ai *Digesta* era un colpo diretto alla giurisprudenza, sia pratica che scolastica, bizantina, la quale aveva dato prova, con la sua attività pregiustinianea, di eccessiva libertà e indipendenza nell'interpretazione dei *iura*

classici, spesso troppo disinvoltamente adattandoli alle tradizioni orientali. D'altra parte, non va tralasciato di ribadire che Giustiniano, da buon autocrate, rifuggiva dall'ammettere che gli sviluppi dell'ordinamento giuridico potessero dipendere da altro che dalla volontà imperiale e che questo suo orientamento era potenziato dal valore di '*instrumentum regni*', e più precisamente di elemento connettivo del ricostituito *imperium Romanum,* ch'egli attribuiva alla grande compilazione.

Tuttavia la giurisprudenza bizantina non esitò, ancora in vita dell'imperatore, ad aggirare prima, poi a violare il divieto, spintavi dalla necessità di provvedere alle esigenze di studenti e lettori di lingua greca e di adattare i principî romani (ancor troppo romani) del *Corpus iuris* alle ben diverse condizioni del mondo giuridico bizantino. Non soltanto furono fatte, in ossequio alla disposizione imperiale, versioni letterali in greco (κατὰ πόδα), brevi sunti dei tîtoli (ἰνδικες), richiami di testi paralleli contenuti in altri titoli (παράτιτλα). S fecero anche ἰνδικες che erano tali solo di nome, mentre avevano la sostanza di parafrasi, e furono scritte note di commento (παραγραφαί) o addirittura opere monografiche su singoli argomenti (queste ultime a partire dal sec. VII d. C.). È da sospettare, del resto, che tutta questa elaborazione in lingua greca altro non fosse inizialmente che la riproduzione, con imperfetti adattamenti, del materiale accumulatosi, prima di Giustiniano, nelle scuole orientali, a ridosso dei così detti 'predigesti' (n. 275): il che contribuisce notevolmente a spiegare come mai si sia potuto dar corso tanto presto e facilmente ad una attività, che si risolveva, in buona sostanza, in una infrazione del rigoroso divieto di Giustiniano.

Di questa complessa attività ci limiteremo a fornire un quadro sommario.

(*a*) *Indices* dei *Digesta* furono fatti, nel sec. VI, da quattro collaboratori di Giustiniano nell'opera della compilazione: Doroteo, Cirillo, Stefano, Teofilo. Altri *indices* del sec. VII sono di autori anonimi. Si tratta, per quel che possiamo giudicare dai resti pervenuti a nostra conoscenza, di riassunti più o meno estesi integrati da παραγραφαί e da προθεωρίαι, in cui la libertà del commento va spesso a discapito della fedeltà.

Particolarmente libero appare l'*index* di Teofilo, che si arrestava probabilmente al libro 19, cioè alla fine della *pars de rebus.* Se si tiene presente che Teofilo non fece parte della commissione incaricata della compilazione del secondo *Codex* (n. 277), vien facile spiegare l'incom-

pletezza dell'*index*. Evidentemente Teofilo morì nel corso dell'anno 534 ed ebbe appena il tempo di preparare per i suoi studenti l'*index* dei πρῶτα, della *pars de iudiciis* e della *pars de rebus*. Inoltre, tenuto conto che l'*index* teofilino è tra tutti il meno fedele ai *Digesta*, si impone l'ipotesi che esso, ancor più degli altri, sia stato redatto rimaneggiando *indices* precedenti relativi ai predigesti (n. 275).

(*b*) *Indices* del *Codex repetitae praelectionis* composero, sempre per quanto ci risulta, Taleleo, Isidoro, Anatolio e Teodoro. Anche in essi il commento libero ogni tanto emerge: sopra tutto nell'*index* di Taleleo, che è il più esteso, e di cui si sospetta sia una riedizione aggiornata dell'*index* scritto in relazione al primo *Codex* (n. 272).

(*c*) Tra le parafrasi dei *Digesta* è a noi nota, per il tramite dei Basilici, quella di un anonimo, che venne poi personalizzato, per comodo di citazione, nell'Anonimo. La parafrasi ha ben poco a che vedere con una κατὰ πόδα, non solo perché è ricca di annotazioni, ma sopra tutto perché è singolarmente infedele nella traduzione dei brani degli autori riportati nei *Digesta*. Questa caratteristica ha fatto pensare già da tempo che la parafrasi dell'Anonimo sia stata la rielaborazione affrettata di un parafrasi pregiustinianea condotta sugli originali classici o, come noi preferiamo ritenere, sui predigesti.

Dello stesso autore della parafrasi sembra essere stata una raccolta delle contraddizioni che si rilevano nei *Digesta*. Anche in questo caso l'autore, per comodità di citazione, è stato personalizzato: dal titolo della raccolta, che era περὶ ἐναντιοφανῶν, è derivata la denominazione di Enantiofane.

(*d*) Una parafrasi delle *Institutiones* pubblicò anche Teofilo, che della compilazione fu coautore. L'ampiezza dell'opera è tre volte maggiore dell'originale; quanto alla fedeltà, essa è minima verso le Istituzioni giustinianee, molto più accentuata verso il manuale di Gaio. Di fronte a queste constatazioni, e sempre tenendo presente che Teofilo probabilmente morì nel corso del 534, le ipotesi da farsi sono due: o la parafrasi non è in realtà di Teofilo, oppure, come noi preferiamo credere, il maestro costantinopolitano imbastì per l'insegnamento del primo anno accademico successivo alla compilazione, un rimaneggiamento sommario della parafrasi che egli precedentemente aveva fatto del manuale di Gaio.

(*e*) A partire dal sec. VIII, essendo ormai invecchiata la compilazione e praticamente fuori uso in Oriente la lingua latina, si avvertì l'opportunità di procedere a nuove compilazioni in lingua greca, sia a carattere generale e sia a carattere monografico. Sono

appunto del sec. VIII l'*Ecloga* (ἐκλογὴ τῶν νόμων) di Leone Isaurico e di suo figlio Costantino Copronimo, una libera rielaborazione in 18 libri del materiale giustinianeo e postgiustinianeo, nonché tre raccolte speciali: una in tema di diritto fondiario (νόμος γεωργικός), una in tema di diritto militare (νόμος στρατιωτικός) ed una in tema di diritto marittimo (νόμος Ῥοδίων ναυτικός).

Verso la fine del sec. IX Basilio il Macedone (867-886) fece poi compilare due brevi manuali di carattere generale: il *Prochiron* (ὁ πρόχειρος νόμος) e l'*Epanagoge* (ἐπαναγωγὴ τῶν νόμων), di cui fu pubblicata nel secolo seguente anche una edizione ampliata, la *Epanagoge aucta.*

(*f*) Sullo scadere del sec. IX, Leone il filosofo (886-911), realizzando un disegno di suo padre Basilio il Macedone, fece compilare da una commissione presieduta dal protospatario Symbatio una grandiosa compilazione in lingua greca, nella quale fu rifuso unitariamente, secondo l'ordine sistematico del *Codex,* tutto il materiale del *Corpus iuris civilis.*

L'opera è nota come *Libri Basilicorum* (τὰ βασιλικὰ νομμια, o τά ἑξήκοντα βιβλία) ed è divisa in 60 *libri,* suddistinti in *tituli.* Il materiale giustinianeo non fu desunto direttamente dal *Corpus iuris,* ma dalle parafrasi, dagli indici e dalle epitomi greche: sopra tutto dalla parafrasi dell'Anonimo, dall'indice di Taleleo e dall'*epitome novellarum* di Teodoro (n. 278).

Tra il sec. X e il sec. XII i Basilici furono corredati da una ricca messe di commenti, detti *scholia,* tratti dalle parafrasi e dagli indici dei maestri bizantini sopra ricordati. Se ne possono distinguere due serie: gli *scholia antiqua* (παραγραφαὶ τῶν παλαιῶν) del sec. X e gli *scholia recentiora* (νέαι παραγραφαὶ) dell'età successiva.

(*g*) Per rendere più accessibili i troppo ampi *Libri Basilicorum,* ne furono fatti, tra il sec. X ed il sec. XI, degli indici e dei repertori. Tra gli indici ricorderemo la *Synopsis* (*magna*) *Basilicorum* del sec. X (da cui fu ricavato nel sec. XIII la più succinta *Synopsis minor* o *Liber iuridicus alphabeticus*). Tra i repertori va segnalato il *Tipucitus* (da ' τί ποῦ κεῖται; = dove si trova? ') del giudice Patzes.

L'estremo tentativo dottrinale della giurisprudenza tardobizantina di rallacciarsi in qualche modo alla compilazione giustinianea fu compiuto nel sec. XIV da Costantino Armenopulo, autore di una sintesi dei Basilici in 6 libri nota come *Manuale legum* (ἑξάβιβλος).

Capitolo V

LA COGNIZIONE E LO STUDIO DEL DIRITTO ROMANO

§ 41. — I MEZZI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ROMANO

Sommario: 280. Quadro generale. — 281. Le fonti primarie di cognizione. — 282. Segue. Le iscrizioni. — 283. Segue. Il materiale documentario. — 284. Le fonti secondarie in senso atecnico. — 285. Segue. Cicerone. — 286. Segue. La storiografia pre-augustea. — 287. Segue. La storiografia augustea e post-augustea. — 288. Segue. I grammatici, gli eruditi, i tecnologi. — 289. Segue. I retori. — 290. Segue. I padri della Chiesa.

280. Con riferimento a quanto già si è detto a suo tempo (n. 13) circa le fonti di conoscenza del diritto romano ed i relativi criterî di classificazione, sarà opportuno tracciare ora un quadro sommario delle cd. fonti primarie (con particolare riguardo a quelle tecniche: n. 281-283) e delle fonti secondarie in senso atecnico (n. 284-290). Un quadro diretto a dare un'idea approssimativa (molto approssimativa) della loro consistenza e del loro variabile valore probatorio o indiziario, che sarà poi ampliato (ma tutt'altro che reso completo e esauriente) dai cenni che seguiranno circa i mezzi di cognizione dei singoli periodi in cui abbiamo ripartito la presente esposizione (n. 291-309).

Due avvertenze, per quanto ovvie, non vanno qui tralasciate.

La prima avvertenza è che le notizie che seguiranno sono destinate ad informare (si ripete: approssimativamente) dei mezzi su cui i ' romanisti ' si basano per fare storia del diritto romano, non anche dei modi che essi seguono, dei ' metodi ' che essi applicano, in questo loro lavoro. Qualche cenno sulla metodologia, con particolare riguardo all'esegesi critica delle fonti, si troverà in: Guarino, *L'esegesi delle fonti del diritto romano* (n. 314) e nella bibliografia ivi citata. Si tenga presente peraltro che, al di là dei primi e rudimentali impianti di ogni lavoro di ricerca storica, non esiste un metodo unico e onnivalente, e tanto meno è pensabile che il metodo della ricerca possa essere esposto su pagina o impartito *ex cathedra*. Nel quadro di orientamenti generali da lui esplicitamente o implicitamente accettati, ogni storiografo, se veramente è tale, ha il ' suo ' metodo, nato dai suoi propri interessi, dalle sue proprie attitudini, dalle sue proprie esperienze e, naturalmente, dalle sue proprie capacità. Il metodo, insomma, è qualcosa di troppo personale per poter

essere trasmesso ad altri. Al più (ed è comunque un bene), lo si può far conoscere, nelle sue esplicazioni concrete, agli altri studiosi (e in particolare, ai discenti): i quali, se ed in quanto lo valuteranno criticamente (e non giureranno, pigramente o servilmente, '*in verba magistri*'), troveranno in se stessi i germi di quello che sarà per ciascuno il 'suo' metodo.

La seconda avvertenza da fare è strettamente connessa a quella ora fatta. Un lavoro storiografico degno di questo nome non può essere svolto dal 'romanista' interrogando solo le fonti coeve (o comunque antiche) di conoscenza della materia del diritto romano. Il romanista (così come ogni storiografo) deve conoscere e far propria, convenientemente assimilandola, l'esperienza di coloro che lo hanno preceduto nella ricerca. I cenni da noi dati a suo tempo in proposito (n. 11-12) sono estremamente vaghi, forse anche involontariamente fuorvianti; d'altra parte sta in fatto che, a prescindere da poche e ridotte eccezioni (n. 325), ancora non esistono, purtroppo, delle storie affidanti della storiografia romanistica. A maggior ragione si impone pertanto al romanista l'obbligo di considerare quali mezzi di conoscenza del diritto romano anche, e non meno, gli scritti (pressoché innumerevoli) che al diritto romano sono stati dedicati nei secoli, se non addirittura le reazioni di ordine politico e sociale (quindi le interpretazioni) che il diritto romano possa avere nei secoli determinato od occasionato. Per il che rinviamo alle opere indicate più in là (n. 310 ss., 326 ss.) ed alla ulteriore bibliografia citata in quelle opere.

Un quadro generale delle problematiche e delle metodologie è offerto da: AUTORI VARÎ, *L'histoire et ses méthodes*, 'Encyclopedie de la Pléiade' (1961).

281. Giusta la definizione generale già data (n. 13), debbono intendersi per fonti primarie di cognizione del diritto romano i documenti e le testimonianze dirette di esso, sia nelle sue norme che nelle sue applicazioni. Le testimonianze possono trovarsi un po' dovunque, come trascrizioni fedeli di norme o rappresentazioni obbiettive di situazioni. I documenti, quale che sia il loro contenuto, rivestono la forma di iscrizioni, di papiri o di ritrovati archeologici in genere.

I 'ritrovati archeologici' in genere, nella loro straordinaria varietà (avanzi di cose, di raffigurazioni pittoriche o scultoree, suppellettili, monili, monete ecc.) meriterebbero un discorso assai lungo, che qui peraltro deve essere necessariamente tralasciato. Quella di 'archeologia' è ormai una denominazione amplissima che, sorta con una accezione approssimativa nel sec. XVII, per il moltiplicarsi delle scoperte ed il loro stendersi a sempre più vaste zone della terra nota agli antichi, per il variare della loro natura e per l'affinarsi dei metodi di studio, ha portato a svariate specializzazioni. Si parla infatti di Archeologia preistorica (anche detta Paletnologia), Egittologia, Archeologia della regione mesopotamica (anche detta Assiriologia), Archeologia del vicino Oriente (Siria, Anatolia), Archeologia greca, Etruscologia, Archeologia romana, Archeologia cristiana, Archeologia bizantina, Geografia e topografia antica, Numismatica e Metrologia.

Qui sia detto soltanto questo: che per certi periodi o per certe zone non si dispone di testimonianze scritte (dirette o indirette) delle istituzioni giuridiche di Roma antica, per cui bisogna particolarmente fidare nell'ausilio dell'archeologo, il quale con la osservazione, l'analisi e l'ordinamento dei ritrovamenti supplisce agli inevitabili limiti della filologia. L'archeologia ha il merito, ad esempio, di aiutare validamente il romanista nella ricostruzione del periodo arcaico del diritto romano (VIII-IV sec. a. C.) e nella ricostruzione della vita romana nelle province dell'Impero.

Tra i ritrovati archeologici vanno annoverate le monete, le quali, sia per le scritte che per le figurazioni (anche allegoriche) in esse contenute, fanno testimonianza delle condizioni socio-economiche del tempo in cui furono emesse. I risultati della numismatica sono dunque preziosi per l'opera dello storiografo, che a quella disciplina attinge dati per la ricostruzione dell'evo antico. Le più importanti raccolte statali di monete antiche sono quelle di Londra (*British Museum*), Parigi (*Cabinet des Medailles* presso la *Bibliothèque Nationale*), Berlino (*Staatliches Museum*), Budapest (*Mayar Nemzeti Muzeum*), Vienna (*Münzenkabinett*), Modena (*Gabinetto Estense*), Firenze (*Museo Archeologico*), Roma (*Vaticano* e *Museo Nazionale*) e Napoli (*Museo Nazionale*).

Per una sintesi in tema di archeologia rimandiamo a: NIEMEYER, *Einführung in die Archëologie* (1968), con bibliografia e descrizione delle tecniche più moderne. Per la numismatica: CHRIST, *Antike Numismatik, Einführung und Bibliographie* (1967).

282. Le 'iscrizioni' sono rappresentazioni grafiche effettuate, in latino o in altra lingua, su materiali durevoli (pietra, marmo, bronzo ecc.). L'uso di esse, anche oggi frequente, fu ancor più esteso nell'antichità. Ed attraverso i molti resti che rimangono delle antiche iscrizioni (o, quanto meno, attraverso gli 'apografi', le riproduzioni figurate che restano di iscrizioni scomparse) è dato riunire molte ed interessanti notizie sul diritto vigente nei vari periodi della storia romana.

Quando sono relative ad argomenti giuridici, le epigrafi possono normalmente considerarsi fonti in senso tecnico. Ma non sempre è lecito partire da questo presupposto: gli elogi sepolcrali, ad esempio, possono ben dare notizie inesatte, od usare una terminologia giuridicamente inesatta o non rigorosa, e via dicendo. Vi è, inoltre, a proposito delle iscrizioni, il pericolo, da tener sempre presente, che il lapicida (così come lo scriba, per quanto riguarda i manoscritti) sia incorso in errori di trascrizione o in omissioni, o che, peggio, abbia cercato di riparare un errore esistente nell'originale da cui trascriveva con parole o frasi di suo proprio conio. Né va dimenticato che, quanto alle iscrizioni oggi non più esistenti, può anche darsi che ne sia inesatto l'apografo e, persino, che esse siano state oggetto, per motivi campanilistici o altro, di una parziale o totale falsificazione.

Solo nel sec. XIX è stata pubblicata una raccolta completa ed esatta delle iscrizioni latine (*Corpus inscriptionum Latinarum* = *CIL.*), cui si è poi aggiunta

una raccolta delle iscrizioni in lingua greca (*Corpus inscriptionum Graecarum* = *CIG.*).

(*a*) Il *CIL.*, ora in 16 volumi, è articolato, per quanto riguarda la distribuzione del materiale, secondo un criterio geografico. Le iscrizioni, concernenti *a*) Pompei, Ercolano e Stabia, sono riunite nel vol. IV; *b*) la Gallia Cisalpina, nel V; *c*) Roma, nel VI e XV; *d*) il Lazio, nel XIV; *e*) Calabria, Apulia, Samnium, Sabina, Picenum, nel IX; *f*) Bruttium, Lucania, Campania, Sicilia, Sardinia, nel X; *g*) Aemilia, Etruria, Umbria, nell'XI; *h*) la Spagna, nel II; *i*) le province orientali e l'Illirico, nel III; *l*) la Britannia, nel VII; *m*) l'Africa, nell'VIII; *n*) la Gallia Narbonense, nel XII; *o*) le altre Gallie e la Germania, nel XIII. Sono stati pubblicati (e possono ancora esser pubblicati) fascicoli di supplemento con le nuove scoperte, sì che il *CIL.* viene continuamente aggiornato. Si sottraggono al criterio geografico: il vol. I, del 1863, che contiene le iscrizioni più antiche (sino al 44 a. C.), edite dal Mõmmsen, e i calendari e i fasti, editi dallo Henzen; il vol. XVI, in cui sono raccolti i diplomi militari; il vol. XVII, non ancora apparso, che sarà dedicato alle pietre miliari.

Possono considerarsi supplementi al *CIL.*: i nove volumi della *Ephemeris epigrafica* (1872-1913), contenente però anche articoli e dissertazioni di epigrafia romana; il fascicolo *Corporis inscriptionum Latinarum supplementa Italica* edito dal Pais (1888), contenente *addenda* al vol. V del *CIL.*; le *Inscriptions latines de Gaule* (*Narbonnaise*), a cura di Espérandieu (1929); le *Antike Inschriften aus Jugoslavien.* 1. *Noricum und Pannonia superior,* a cura di Hoffiler e Saria (1938), aggiornate ora da A. e J. Sasel, *Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMXL et MCMLX repertae et editae sunt* (1963); le *Inscriptions latines d'Afrique* (*Tripolitaine, Tunisie, Maroc*), a cura di Cagnat, Merlin, Chatelain (1923); *The Inscriptions of Roman Tripolitania,* a cura di Reynolds e Ward Perkins (1952; un supplemento, a cura sempre di Reynolds, è in *Papers Brit. School Rome* 1955); le *Inscriptions latines du Maroc,* a cura di Chatelain (1942); le *Inscriptions latines de la Tunisie,* a cura di Merlin (1944); *The Roman Brick-stamps not published in vol. XV-1 of the « Corpus Inscriptionum Latinarum »,* a cura di Bloch, in *Harvard Studies in Class. Phil.* 1947 (= rist. 1967); le *Inscriptions du port d'Ostie,* a cura di Thylander (1952); l'*Epigrafia juridica de la España romana,* a cura di D'Ors (1953); le *Inscriptiones nonnullae nondum editae in Italia repertae,* a cura di Ciprotti, in *Helikon* 1964; il vol. *CIL. Auctarium. Inscriptiones Latinae Liberae rei publicae. Imagines,* a cura di Degrassi (1965).

(*b*) Il *Corpus Inscriptionum Graecarum* (*CIG.*), s'iniziò nel 1815 e consta di quattro volumi (pubblicati tra il 1828 e il 1859) cui si aggiunse nel 1877 un indice. Le iscrizioni contenute nel *CIG.* si trovano raggruppate secondo un criterio geografico e ciascuna è illustrata da un ampio commento.

Non era ancora terminata la pubblicazione del *CIG.*, che nuovi studi e nuove scoperte sollecitarono la pubblicazione (avvenuta tra il 1873 e il 1888) di un nuovo *corpus,* il *Corpus Inscriptionum Atticarum* (*CIA.*). Ma anche

la nuova opera apparve inadeguata all'incalzare dei ritrovamenti ed alle nuove esigenze scientifiche. Fu perciò che nel 1902 il Wilamowitz-Moellendorf diede il via ad una raccolta in cui confluirono le parti già elaborate nelle edizioni precedenti: le *Inscriptiones Graecae* (*IG.*). In questo *corpus* le iscrizioni sono accompagnate da un brevissimo commento e soprattutto da uno scrupoloso apparato critico, da ampie introduzioni ai singoli volumi, ricche di notizie topografiche, storiche ed archeologiche, utili all'inquadramento delle iscrizioni delle singole città o delle singole regioni.

Delle *Inscriptiones Graecae* è in corso la pubblicazione di una più agile *editio minor*, anch'essa in vari volumi.

(*c*) Sono stati, inoltre, redatti degli utilissimi florilegi di epigrafi latine. Tra questi il più importante è quello del DESSAU, *Inscriptiones Latinae selectae* (*ILS.*: 3 voll., 1892-1916). Le epigrafi sono raccolte per argomento e nell'àmbito di ciascun argomento sono disposte cronologicamente.

Altre sillogi utili sono il *Recueil de textes latins archaiques*, curata da Ernout (s.d.); i *Remains of old Latin*. IV. *Archaic Inscriptions*, di Warmington (1940); le *Vulgarlateinische Inschriften*, del Diehl (1910); le *Inscriptiones Latinae Christianae veterae*, a cura del Diehl, in tre volumi (1925-1931); le *Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes*, a cura di Cagnat e altri, in 4 voll. (1901-1927; rist. 1967); le *Pompejanische Inschriften*, a cura di Krenkel (1961).

Delle altre raccolte epigrafiche, particolarmente giovano allo storiografo del diritto queste: le *Inscriptiones Italiae*, in cui il materiale, di norma, è raggruppato per *regiones* (l'opera, a cura di vari autori, si pubblica dal 1931); le *Inscriptions latines de l'Algerie*, a cura di St. Gsell e altri, vol. I (1922 = rist. 1965), vol. II (1957); le *Inscriptions grecques et latines de la Syrie*, ora in 5 voll. (1929-1962); le *Inscriptiones Bavariae Romanae sive inscriptiones provinciae Raetiae adiectis aliquot Noricis Italiacisve*, a cura di Vollmer (1915); il *Corpus inscriptionum Etruscarum*, a cura di Pauli, vol. 22 (1893-1907; rist. 1964); le *Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertae ad res earundem provinciarum pertinentes*, a cura di Dobó (1940); *Lindos, Fouilles de l'Acropole*, a cura di Blinkenberg e Kinch, 2 voll. (1941); le *Inscriptiones Greticae*, di M. Guarducci, in 4 voll. (1935-1950); i 12 voll. (per ora) di *Hellenica. Recueil d'épigrafie, de numismatique et d'antiquités grecques*, a cura di L. Robert e J. Robert (1910-1961); le *Inscriptiones Christianae urbis Romae saec. VII*, a cura di de Rossi, in 2 voll. (1915-1935); le *Inscripciones romanas de Galicia*. I. *Santiago de Compostela*, edite da A. D'Ors e F. Bonza (1949); *Les inscriptions antiques de Paris*. I. *Texte*; II. *Planches*, edite da P. M. Duval (1960); le *Griechische und lateinische Inschriften der Wiener Antikensammlung*, a cura di R. Noll (1962); le *Inscriptiones Latinae liberae Rei Publicae*, a cura del Degrassi, vol. I² (1965); vol. II (1963).

Di utilissima consultazione è il *Dizionario epigrafico di antichità romane* di E. De Ruggiero. I primi tre volumi (sino a '*Hyria*') sono stati pubblicati dal 1886 al 1922 e recentemente ristampati (1961-62). Del quarto volume

(*I-L*) sono stati pubblicati, sotto la direzione di G. Cardinali, dal 1924 al 1953, i primi 21 fascicoli (sino a '*Lesbus*'). L'opera continua ad essere pubblicata ed è giunta ora al fasc. 58 (sempre del IV vol.) con la voce '*Lopsica*' (1967).

Per una sintesi in tema di epigrafia latina rimandiamo a: E. MEYER, *Einführung in die lateinische Epigraphik* (1973). Più in generale: CALDERINI, *Epigrafia* (1974). Periodico specializzato: *L'année epigraphique* (*AE.*), dal 1962.

283. Il materiale documentario è costituito da documenti scrittorî antichi, usualmente distinti in papiri e *ostraka*. Col termine generico, o meglio parziale, di 'papiri' si sogliono indicare tutte le rappresentazioni grafiche operate su materiali di corrente scrittura nell'antichità: non solo rotoli di papiro, ma anche fogli di pergamena, tavolette cerate. Gli '*ostraka*' sono, in particolare, i cocci di anfore e di vasi di terracotta graffiti nella parte convessa. Ma si avverte che sono giunti sino a noi anche altri materiali utilizzati nell'antichità per scrivere: dall'Egitto, ad esempio, ci sono pervenuti documenti scritti su stoffe, sulle bende delle mummie e simili.

Se poco numerose sono le tavolette cerate oggi disponibili, in maggior numero, causa la maggior durevolezza loro, sono i papiri e le pergamene, che ci permettono di conoscere testi di provvedimenti, brani di opere giuridiche, e, quel che qui più interessa, atti giuridici di ogni sorta. Di papiri è immensamente ricco l'Egitto, che fu per gran tempo provincia romana (dal 30 a. C.), ed ivi sono state iniziate, a partire dalla fine del sec. XVIII, ricerche sistematiche da istituzioni culturali di vari paesi del mondo, che curano, ciascuna in una propria raccolta, la pubblicazione degli apografi relativi per uso degli studiosi.

Quanto alle pergamene, molte sono giunte sino a noi attraverso le biblioteche medioevali, in virtù della circostanza che si ritenne di poterle utilizzare per ulteriori scritture, cancellando sommariamente le tracce delle scritture originali (palimsesti o *codices rescripti*). L'interesse dei moderni per l'antichità classica ha fatto sì che, con acconci sistemi, si sia fatta rivivere in questi palimsesti la *scriptura prior*.

Sulla papirologia è fondamentale la trattazione di insieme di: Montevecchi, *La papirologia* (1973), cui rinviamo anche per l'ulteriore bibliografia.

(*a*) Le edizioni di papiri greci e latini si citano indicando di solito o la località di provenienza dei papiri o quella in cui sono attualmente conservati o il nome del personaggio antico cui si riferiscono, o lo studioso o l'istituzione culturale da cui sono state curate le edizioni o combinando variamente le dette caratteristiche. Per citarle più facilmente si è introdotto l'uso di sigle. Le più importanti per lo studio del diritto romano e degli altri diritti dell'antichità sono le seguenti:

P. ABERD. = *Catalogue of Greek and Latin Papyri and Ostraca in the*

possession of the University of Aberdeen, a cura di E. G. Turner, Aberdeen 1939;

P. ACHMIN = *Les papyrus grecs d'Achmîn, à la Bibliothèque Nationale de Paris*, a cura di P. Collart, Cairo 1931;

P. ADLER = *The Adler Papyri: The greek texts*, a cura di E. N. Adler, J. G. Tait e F. M. Heichelheim, i testi demotici a cura di F. L. Griffith, Oxford-London 1939;

P. AMH. = *The Amherst Papyri... of... Lord Amherst...*, a cura di P. B. Grenfell e A. S. Hunt, I, London 1900; II, London 1901;

P. AMST. = v. *infra* P. GRON.;

P. ANT. I. = *The Antinoopolis Papyri*, Part. I, a cura di C. H. Roberts, London 1950;

P. ANT. II. = *The Antinoopolis Papyri*, Part. II, a cura di J. W. B. Barns e H. Zilliacus, London 1960;

APOKRIMATA = *Apokrimata. Decisions of Septimius Severus on Legal Matters*, testo e commento a cura di Westermann e Schiller, New York 1954;

P. ATH. = v. *infra* P.S.A. ATHEN.;

P. BAD. = *Veröffentlichungen aus den Badischen Papyrus-Sammlungen*, testi demotici, copti e greci a cura di W. Spiegelberg, F. Bilabel e G. A. Gerhard, attualmente in 6 voll., Heidelberg 1923-38;

P. BAS. = *Papyrusurkunden der öffentlichen Bibliotek der Universität zu Basel*, a cura di E. Rabel, e contratto copto a cura di W. Spiegelberg, Göttingen 1917;

P. BERL. FRISK = *Bankakten aus dem Faijûm nebst anderen Berliner Papyri*, a cura di H. Frisk, Göteborg 1931;

P. BERL. LEIHG. = *Berliner Leihgabe griechischer Papyri*, a cura di T. Kalen, Uppsala 1932;

P. BERL. MÖLLER = *Griechische Papyri aus dem Berliner Museum*, a cura di S. Möller, Göteborg 1929;

P. BERL. ZILL. = *Vierzehn Berliner Griechische Papyri*, a cura di H. Zilliacus, Societas Scientiarum Fennica, Commentationes Humanarum Litterarum XI, 4, Helsingfors 1941; Late Byzantine Land - Leases from Hermopolis, XIV 3, 1947;

B.G.U. = *Aegyptische Urkunden aus den klg. (staatl.) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden*, 4 voll. litogr. in fol., 1895-1912; voll. V-IX a stampa, in 8°, 1919-37 (collaboratori princ. U. Wilcken, P. Viereck, F. Krebs, W. Schubart). Il vol. V contiene il Γνώμων ἰδίου λόγου (citato GNOM.). Esistono anche i B.K.U. = *Berliner Koptische Urkunden*, Berlin 1904;

P. BON. = *Papyri Bononienses* I, a cura di O. Montevecchi, Milano 1953;

P. BOUR. = *Les papyrus Bouriant*, a cura di P. Collart, Paris 1926;

P. BREM. = *Die Bremer Papyri* (Abhandlungen der Preussichen Akademie der Wissenschaften), a cura di U. Wilcken, Berlin 1936;

P. CAIR. ISIDOR. = *The Archive of Aurelius Isidorus in the Egyptian*

Museum, Cairo, and University of Michigan, a cura di A. E. Boak e H. Ch. Youtie, Ann Arbor 1960;

P. CAIR. MASP. = *Catalogue général des antiquités egyptiennes du Musée du Caire; Papyrus grecs d'époque byzantine*, a cura di J. Maspero, in 3 voll., Cairo 1911-16;

P. CAIR. PREIS. = *Griechische Urkunden der ägyptischen Museen zu Kairo*, a cura di F. Preisigke, Strassburg 1911;

P. CAIR. ZEN. = *Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire: Zenon Papyri*, a cura di C. C. Edgar, Cairo 1925-31, 4 voll. La serie è stata completata con un V volume a cura della « Société Fouad I de Papirologie », editori G. Guéraud e P. Jouguet, Cairo 1940; nel 1951 è stato pubblicato un fascicolo di *Planches*;

P. COL. I = P. COL. INV. 480 = *Upon Slavery in Ptolemaic Egypt*, a cura di W. L. Westermann, New York 1929;

P. COL. II = *Tax Lists and Transportation Receipts from Theadelphia*, a cura di W. L. Westermann e Cl. W. Keyes, New York 1932;

P. COL. ZEN. = *Zenon Papyri. Business papers of the Third Century b. C. dealing with Palestine and Egypt*, vol. I, a cura di W. L. Westermann e E. S. Hasenoehrl, New York 1934; vol. II, a cura di W. L. Westermann, Cl. W. Keyes e H. Liebsny, New York 1940;

C.P.J. = *Corpus Papyrorum Judaicarum*, vol. I a cura di A. Tcherikover e A. Fuks, Cambridge 1957; vol. II a cura degli stessi, Cambridge 1960; vol. III a cura degli stessi e M. Stern, Cambridge 1964.

C.P.L. = *Corpus Papyrorum Latinarum*, a cura di R. Cavenaile, Wiesbaden 1956-59, in 4 voll.;

C.P.R. = *Corpus Papyrorum Raineri archiducis Austriae* (Vindobonae): vol. I: *Griechische Texte*, a cura di C. Wessely con la coll. giuridica di L. Mitteis, 1895; vol. II: *Koptische Texte* a cura di J. Krall, 1895; vol. III: *Arabische Texte*, a cura di A. Grohmann, 1923-24; vol. IV: *Die koptischen Rechtsurkenden der Papyrussamlung der Oesterreichischen Nationalbibliothek*, a cura di W. Till, 1958;

P. CORNELL = *Greek Papyri in the Library of Cornell University*, a cura di W. L. Westermann e C. J. Kraemer, New York 1926;

P. DURA = *The Excavations at Dura Europos*, a cura di M. Rostovzeff e C. B. Welles, l'ultimo volume pubblicato è il V, Part. I (Final Report): *The Parchments and Papyri*, a cura di C. B. Welles, R. O. Fink e J. F. Gilliam, New Haven 1959;

P. EDFOU = *Les papyrus et les ostraca grecs*, in *Tell-Edfou. Fouilles Franco-Polonaises. Rapport, voll.* I-III, a cura di J. Manteuffel, Cairo 1937-50;

P. EHV. = *Ägyptische Eheverträge* (Aegyptolische Abhandl. Bd. I) a cura di Lüddeckens, Wiesbaden 1960;

P. ELEPH. = *Elephantine Papyri*, a cura di O. Rubensohn, Berlin 1907;

P. ENTEUX. = *Public. de la Soc. Roy Egyptienne de papyrologie. Textes et*

documents: I Ἐντεύξεις. *Requêtes et plaintes adressées au roi d'Égypte au II siècle av. J. C.*, a cura di O. Guéraud, Cairo 1931-32;

P. ERLANGEN = *Die Papyri der Universitätsbibliothek Erlangen*, a cura di W. Schubart, Leipzig 1942;

P. FAM. TEBT. = *A Family-archive from Tebtunis* (Papyrologica Lugduno-Batavia, vol. VI), Lugduni Batavorum 1950, a cura di B. A. van Groningen;

P. FAY. = *Fayûm twons and their Papyri*, a cura di B. A. Grenfell, A. S. Hunt e D. G. Hogarth, London 1900;

P. FLOR. = *Papiri fiorentini, documenti pubblici e privati dell'età romana e bizantina* (in 'Mon. ant. R. Accad. Lincei'): I (ed. G. Vitelli), 1906; II (ed. D. Comparetti), 1908-11; III (ed. G. Vitelli), 1915;

P. FOUAD = *Les Papyrus Fouad I* (Publ. de la Soc. Fouad I de Papyrologie, Textes et Documents III), a cura di A. Bataille, O. Guéraud, P. Jouguet e altri, Cairo 1929;

P. FOUAD I UNIV. = *Fouad I University Papyri*, a cura di D. S. Crawford (Publ. de la Soc. Fouad I de Papyrologie, Textes et Document VIII), Alessandria 1949;

P. FRANKF. = *Griechische Papyri aus dem Besitz des Rechtswissenschaftlichen Seminars der Universität Frankurt*, a cura di H. Lewald, Heidelberg 1920;

P. FREIB. = *Mitteilungen aus den Freiburger Papyrussammlungen*, a cura di W. Aly, M. Gelzer, J. Partsch e U. Wilcken, Heidelberg 1914-27, in 3 parti;

P. GEN. I = *Les papyrus de Genève*. I. *Papyrus grecs*, a cura di J. Nicole, Genève 1896-1900;

P. GEN. II = *Textes grecs inédits de la collection papyrologique de Genève*, a cura di J. Nicole, Genève 1909;

P. GEN. LAT. = *Archives militaires du I.er siècle*, a cura di J. Nicole e C. Morel, Genève 1900;

P. GIESS. = *Griechische Papyri im Museum des Oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen I*, a cura di O. Eger, E. Kornemann e P. M. Meyer, Leipzig-Berlin 1910-12;

P. GIESS. UNIV. BIBL. = *Mitteilungen aus der Papyrussammlung der Giessener Universitätsbibliothek*, a cura di H. Kling ed altri, Giessen 1924-39, in 6 voll.;

P. GOODSP. = *Greek Papyri from the Cairo Museum*, a cura di E. Goodspeed, Chicago 1902;

P. GÖT. = *Papyrus grecs de la Bibliothèque Municipale de Gothembourg*, a cura di H. Frisk, Göteborg 1929;

P. GRAD. = *Griechische Papyri des Sammlung Gradenwitz*, a cura di G. Plaumann, Heidelberg 1914;

P. GRENF. I = *An Alexandrian Erotic Fragment and other Greek Papyri chiefly Ptolemaic*, a cura di B. P. Grenfell, Oxford 1896;

P. GRENF. II = *New Classical Fragments and other Greek and Latin Papyri*, a cura di B. P. Grenfell e A. S. Hunt, Oxford 1897;

P. GRON. = *Papyri Groninganae: Griechische Papyri der Universitätsbibliothek zu Amsterdam*, a cura di A. G. Roos, Amsterdam 1933;

P. GR. SOC. IT. = *Papiri greci delle collezioni italiane. Scritture documentarie*, a cura di M. Norsa, Roma, fasc. 1 (1928), 2 (1939), 3 (1946);

P. GUROB = *Greek Papyri from Gurob*, a cura di J. G. Smyly, Dublin 1921;

P. HAL. = *Dikaiomata. Auszüge aus Alexandrinischen Gesetzen und Verordnungen in einem Papyrus des philol. Seminars der Universität Halle mit einem Anhang weiterer Papyri derselben Sammlung*, ed. a cura della 'Graeca Halensis', Berlin 1913;

P. HAMB. = *Griechische Pap.-Urkunden der Hamburger Staats- u. Universitätsbibliothek* I, a cura di P. M. Meyer, Leipzig-Berlin 1911-24; II, a cura di B. Snell, Hamburg 1954.

P. HARRIS = *The Rendel Harris Papyrus of Woodbrooke College Birmingham*, a cura di J. E. Powell, Cambridge 1936;

P. HAUN. = *Papyri Graecae Hauniensis*, fasc. I, a cura di T. Larsen, Copenhagen 1942;

P. HERM. = Parte V degli STUD. PAL. (v. *infra*) = *Corpus Papyrorum Hermopolitanorum*, a cura di C. Wessely, Leipzig 1905;

P. HERM. REES = *Papyri from Hermopolis and other documents of the Byzantine Period*, a cura di B. R. Rees, London 1964;

P. HIBEH = *The Hibeh Papyri*, parte I, a cura di B. P. Grenfell e A. S. Hunt, London 1906; parte II, a cura di E. G. Turner e M. Th. Lenger, London 1955;

P. JAND. = *Papyri Jandanae*, a cura di C. Kalbfleisch e altri, Leipzig 1913-38, in 8 parti;

P. JENA = *Jenaer Papyrusurkunden*, a cura di Fr. Zucker e Fr. Schneider, Jena 1926;

P. JEWS = *Jews and Christians in Egypt*, a cura di H. I. Bell, London 1924;

P. KL. FORM. = Parte III e VIII degli STUD. PAL. (v. *infra*) = *Griechische Papyrusurkunden kleineren Formats*, a cura di C. Wessely, Leipzig 1904-08;

P. LILLE = *Papyrus grecs* (Inst. Papyrologique de l'Univ. de Lille), a cura di P. Jouguet, P. Collart, J. Lesquier, M. Xoual, Paris 1907-28, 2 voll. (il II vol. contiene papiri da Magdôla nel Fayûm, più tardi riediti a cura del Guéraud in P. ENT.);

P. LIPS. = *Greichische Urkunden der Papyrussammlung zu Leipzig*, vol. I, a cura di L. Mitteis, Leipzig 1906;

P. LOND. = *Greek Papyri in the British Museum: catalogue with texts*, I (1893), II (1898), a cura di F. G. Kenyon; III (1907), a cura di F. G. Kenyon e H. L. Bell; IV (1910), V (1917), a cura di H. I. Bell, London;

P. Lond. Inv. 131 Ro = *La propriété foncière privée dans l'Égypte de Vespasien et sa technique agricole d'après P. Lond.* 131 *Recto*, a cura di A. Swiderek, Wroclaw 1960;

P. Ludg. Bat. = *Papyri Graeci Musei Antiquarii publici Lugduni-Batavorum*, a cura di C. Leemans, in 2 voll., Leyden 1843-85;

P. Lund = *Aus der Papyrussammlung der Universitätsbibliothek in Lund*, a cura di A. Wifstrand, K. Knudtzon e altri, 5 voll. con indice, Lund 1935-1947;

P. Magd. = P. Lille II;

P. Marmarica = *Il papiro Vaticano greco II*, a cura di M. Norsa e G. Vitelli, Città del Vaticano 1931;

P. Merton I = *A Descriptive Catalogue of the Greek Papyri in the collection of W. Merton*, vol. I, a cura di H. I. Bell e C. H. Roberts, London 1948;

P. Merton II = *A Descriptive Catalogue of the Greek Papyri in the collection of W. Merton*, vol. II, a cura di B. R. Rees, H. I. Bell e J. W. Barns, Dublin 1959;

P. Meyer = *Griechische Texte aus Aegypten*: I, *Papyri des Neutestamentlichen Seminars der Univ. Berlin*; II, *Ostraka der Sammlung Deissmann*, a cura di P. M. Meyer, Berlin 1916;

P. Mich. = *Papyri in the University of Michigan collection*, I-VIII, 1931-51 — [I più interessanti per lo studio del diritto: II, A. E. R. Boak, *Papyri from Tebtynis*, 1933; III, J. G. Winter, *Miscellaneous Papyri*, 1936; V, Cl. M. Husselmann, A. E. R. Boak, W. F. Egerton, *Papyri from Tebtynis*, Part. II, 1944; VI, H. Ch. Youtie, O. M. Pearl, *Papyri and Ostraka from Karanis*, 1946; VII, H. A. Sanders, J. E. Dunlap, *Latin Papyri*, 1947; VIII, H. Ch. Youtie, J. G. Winter, *Papyri and Ostraka from Karanis*, Series, II, 1951];

P. Mich.-Zen = *Zenon Papyri*, vol. I della collezione Michigan cit. innanzi, a cura di C. Edgar, 1931;

P. Mil. = *Papyri Milanesi*, vol. I, fasc. I, a cura di A. Calderini, Milano 1928; altri papiri vengono editi a cura di vari autori nella rivista *Aegyptus* dal 1935 in poi;

P. Mil. Vogliano = *Papiri della Regia Università di Milano*, vol. I, a cura di A. Vogliano, Milano 1937; vol. II (ora *Pap. dell'Università degli studi di Milano*), a cura di I. Cazzaniga, G. Pugliese-Carratelli, V. Arangio-Ruiz, G. Flore, M. Talamanca, M. Vandoni e altri, Milano 1961; vol. III, a cura di I. Cazzaniga, M. Vandoni, E. Cantarella, E. Bresciani e altri, Milano 1965;

P. Mon. = *Veröffentlichungen aus der Papyrussammlung der Kgl. Hof u. Staatsbibl. zu München*. I. *Byzantinische Papyri*, a cura di A. Heisenberg e L. Wenger, Leipzig-Berlin 1914;

M. Chrest. = Mitteis, *Chrestomathie* (v. *infra*);

P. Mur. = *Les grottes de Murabba'at*, a cura di P. Benoit, O. P., J., T. Milik e R. De Vaux, Oxford 1961;

P. OSL. = *Papyri Osloenses,* a cura di S. Eitrem e L. Amundsen, 3 voll., Oslo 1925-36;

P. OXFORD = *Some Oxford Papyri,* a cura di E. P. Wegener, Leiden 1942 (vol. III della serie Papyrologica Lugduno-Batavia); *Plates,* Leiden 1948;

P. OXY. = *The Oxyrhinchus Papyri,* voll. 1-17 a cura di B. P. Grenfell, A. S. Hunt e altri, 1898-1927; voll. 18-29 a cura di E. Lobel, Ch. Roberts e altri, 1941-63;

P. PAR. = *Notices et textes des papyrus grecs du Musée du Louvre et de la Bibliothèque Impériale,* a cura di Letronne e Brunet de Presle, Paris 1865;

P. PETRIE = *The Flinders Petrie Papyri,* con traduzioni, commenti e indici (Roy. Irish Acad., Cunnigham Memoires) I, 1891; II, 1893, a cura di J. P. Mahaffy; III, a cura di J.P. Mahaffy e J. G. Smyly, Dublin 1905;

P. PEYRON = v. P. TOR.;

P. PHILAD. = *Papyrus de Philadelphie,* a cura di J. Scherer (Publ. de la Soc. Fouad I de Papyrologie, Textes et Documents VII), Le Caire 1947;

P. PRINC. = *Papyri in the Princeton University Collections,* a cura di A. G. Johnson, H. B. Hoesen, E. H. Kase jr., S. P. Goodrich, in 3 voll., Baltimore e Princeton 1931-1942;

P. REIN. I = *Papyrus grecs et démotiques recueillis en Egypte,* a cura di Th. Reinach, W. Spiegelberg e S. De Ricci, Paris 1905;

P. REIN. II = *Papyrus Théodore Reinach II,* a cura di P. Collart, pubbl. in *Bull. de l'Inst. Franç. d'Arch. orientale* 1940;

P. REV. = *Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus,* a cura di B. P. Grenfell, Oxford 1896; nuova edizione a cura di J. Bingen, Göttingen 1952 [= P. REV.²];

P. RUSS. GEORG. = *Papyri russischer u. georgischer Sammlungen,* a cura di G. Zeretelli, O. Krueger e P. Jernstert, in 5 voll., Tiflis 1925-35;

P. RYL. = *Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library Manchester,* a cura di A. S. Hunt, J. De M. Johnson, V. Martin e C. H. Roberts, E. G. Turner, in 4 voll., Manchester 1911-52;

PRIMI = P. MIL. R. UNIV.;

STUD. PAL. = *Studien zur Paläographie und Papyruskunde,* I-XXII, a cura di C. Wessely, Leipzig 1902-22 (v. *supra*: P. HERM. e P. KL. FORM.).

P.S.A. ATHEN. = *Papyri Societatis Archaeologicae Atheniensis* I, a cura di G. A. Petropoulos, Atene 1939;

P.S.I. = *Papiri greci e latini* (Pubblicazioni della Società Italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto), a cura di G. Vitelli, M. Norsa; V. Bartoletti ed altri, Firenze 1912 ss., attualmente in 14 voll., più un vol. *Omaggio all' XI Congr. Intern. di Papirologia* (1965);

P. SITOL. = *Sitologen-Papyri aus dem Berliner Museum,* a cura di K. Thunell, Uppsala 1924;

P. STRASSB. = *Griechische Papyrus der Universitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg,* a cura di F. Preisigke, Leipzig 1912 e 1920, 2 voll.;

continuato da P. Collomp e dai suoi allievi in *Bull. Fac. Lettres de Strasbourg* dal 1935 e poi, nello stesso *Bullettin* da J. Schwartz e dai suoi allievi, periodicamente. — Il Preisigke pubblicò i primi 125 papiri; quelli editi dal Collomp (n. 126-168) furono ripubblicati nel fasc. 97 delle *Publications* della Fac. di Strasbourg nel 1948; i pap. n. 169-300 pubblicati dallo Schwartz (1950 ss.) sono stati riediti nel vol. *Papyrus grecs de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasburg* a cura di J. Schwartz e altri (1963). — La pubblicazione continua nel *Bulletin* citato (in due fasc. del 1963 sono stati editi i pap. n. 301-310 e 311-320).

PTOL. PAP. OSTR. = *Ptolemäische Papyri u. Ostraka* (*L'Antiquité Classique, Archeologica in honorem Huberti van de Weerd*), a cura di W. Peremans, W. J. Lamens e Van Dack;

P. TEBT. = *The Tebtunis Papyri,* a cura di B. P. Grenfell, A. S. Hunt, J. G. Smyly, E. J. Goodspeed e C. C. Edgar, 3 voll., London 1902-38;

P. THEAD. = *Papyrus de Théadelphie*, a cura di P. Jouguet, Paris 1911;

P. THEB. BANK. = *Aktenstücke aus d. Kgl. Bank zu Theben in den Museen von Berlin, London, Paris* (Abh. Preuss. Ak. 1886), a cura di U. Wilcken;

P. TOR. = *Papyri Graeci R. Musaei Aegypti Taurinensis* (Mem. R. Acc. Torino, 31 [1926] 9 ss., 33 [1927] 1 ss.), a cura di A. Peyron .Cfr. A. Traversa, *I Papyri Peyron del Museo Egiziano di Torino. Complementi e nuove letture,* in *Aegyptus* 1951 p. 235 ss. [= P. PEYRON];

PUG = *Papiri dell'Università di Genova,* 1, a cura di M. Amelotti e L. Zingale Migliardi, Milano 1974;

U.P.Z. = *Urkunden der Ptolemäerzeit* (*ältere Funde*), a cura di U. Wilcken, I, Berlin, 1927; II, fascicoli 1 e 2, 1935-37; fasc. 3, 1957 (rev. W. Schubart). I decreti (προστάγματα) dei Tolomei sono stati ora raccolti nel *Corpus des Ordonnances des Ptolémées* [= C. ORD. PTOL.], da M. Th. Lenger, in *Mémoires de l'Acad. Royale de Belgique,* 1964;

P. VARS. = *Papyri Varsovienses,* a cura di G. Manteuffel, Warszawa 1935;

P. VARS. II = *Papyri e collectione Varsoviensi, Series nova,* a cura di G. Manteuffel, in *JJP.* 1948;

P. VAT. = *Classicorum Auctorum e Vaticanis codicibus editorum,* t. IV, V, a cura di A. Mai, 1931-33;

P. VAT. GR. 11 = P. MARMARICA;

P. VINDOB. BOSWINKEL = *Einige Wiener Papyri* (Papyrologica Lugduni-Batavia II), a cura di E. Boswinkel, Leyden 1942;

P. WARREN = *The Warren Papyri* (Pap. Lugd.-Bat. I), a cura di M. David, B. A. Van Groningen e J. C. Van Oven, Leyden 1941;

WESS. SPEC. TAB. = *Papyrorum Scripturae Graecae Specimina Isagogica,* a cura di C. Wessely, Leipzig 1900;

P. WÜRZB. = *Mitteilungen aus der Würzburger Papyrussammlung,* a cura di U. Wilcken, Berlin 1934;

P. ZOIS. = A. Peyron, *Papiri Greco-Egizi di Zoide dell'Imp. R. Museo*

di Vienna, 1828, nuova edizione a cura di Wessely, in *XI Jahresb. K. G. Franz Joseph Gymn.*, 1885.

(*b*) Tra le edizioni dei papiri demotici, scritti cioè nell'antica lingua e grafia delle popolazioni egiziane (scrittura egizia tipica del periodo greco-romano), si segnalano le seguenti:

ADLER DEM. = *The Adler Papyri: The Demotic Texts from Gebelên,* a cura di F. L. Griffith, London 1939;

B. M. Eg. Io. 591 = *A Family Archive from Siut,* a cura di H. Thompson, Oxford 1934;

GLANVILLE = *Catalogue of Demotic Papyri in the British Museum,* I. *A Theban Archive of the Reign of Ptolemy I Soter,* London 1929;

P. HAUSWALDT = *Die demotischen Papyri Hauswaldt,* a cura di W. Spiegelberg, Leipzig 1913;

P. HEIDELBERG DEM. = *Die demotischen Gebeln-Urkunden der Heidelberger Papyrus-Sammlung,* a cura di Kaploni e Heckel, Heidelberg 1964;

P. LOEB = *Die demotischen Papyri Loeb,* a cura di W. Spiegelberg, München 1931;

P. PHIL. DEM. = *A Family Archive from Thebes,* voll. I, II, a cura di M. El-Amir, Cairo 1959;

P. REIN. DEM. = *Papyrus grecs et démotiques,* a cura di Th. Reinach, Paris 1905 (v. *supra* 60.2: P. REIN. I);

P. RYL. DEM. = *Catalogue of the Demotic Papyri in the John Rylands Library Manchester,* a cura di G. L. I. Griffith, voll. III dei P. RIL. cit. (*supra* 60.2), London 1909;

P. SETHE-PARTSCH = *Demotische Urkunden zum ägyptischen Bürgschaftsrechte,* a cura di Sethe e J. Partsch, Leipzig 1920;

P. SOT. DEM. = *Papyrus démotique de Lille* I, a cura di W. Spiegelberg, Berlin 1932;

P. STRASSB. DEM. = *Die demotischen Papyri* II, a cura di W. Spiegelberg, Strassburg 1908;

P. ZEN. DEM. = *Die demotischen Urkunden des Zenon Archivs,* a cura di W. Spiegelberg, Leipzig 1929.

(*c*) Le più importanti edizioni di *ostraka* sono le seguenti:

O. AMER. = *Greek Ostraca in America,* a cura di E. J. Goodspeed, in *Amer. Journ. Phil.* 1904;

O. BRUSS. - BERL. = *Ostraka aus Brüssel und Berlin,* a cura di P. Viereck, Berlin-Leipzig 1922;

O. DAKKA = *Graeco-Roman Ostraca from Dakka* (*Nubia*), a cura di H. G. Evelyn White, in *CR.* 1919;

O. ELEPH. = *Ostraca grecs d'Elephantine,* a cura di P. Jouguet e O. Guéraud, in *Aegyptus* 1933;

O. EREMITAGE = *Griechische Ostraca in der kaiserlischen Eremitage in St. Petersburg,* a cura di G. Zereteli, in *AP.* 1913;

O. Fay. = *Ostraca du Fayoum*, a cura di P. Jouguet, in *Bull. Inst. Franç. d'Arch. Orient.* 1902 (cfr. F. Preisigke, in *AP.* 1906);

O. Gissen. = *Vorbemerkungen zum Inventar der Ostraca Gissensia*, a cura di H. G. Gundel e F. Heichelheim, Giessen 1959;

O. Hall. = *Coptic and greek texts of the christian period from ostraca, stelae... in the British Museum*, a cura di H. R. Hall, London 1905;

O. Michael. = *Ostraka Michaelides*, a cura di H. Goedicke e F. Wente, Wiesbaden 1962;

O. Mich. = *Greek Ostraca in the University of Michigan Collection*, a cura di L. Amundsen, Ann Arbor 1935 (v. *supra* P. Mich. voll. VI e VIII);

O. Osl. = *Ostraca Osloënsia. Greek Ostraca in Norvegian Collections*, a cura di L. Amundsen, Oslo 1933;

O. Pr. Joachim = *Die Prinz-Joachim Ostraka*, a cura di F. Preisigke e W. Spiegelberg, Strassburg 1914;

O. Strassb. = *Griechische u. griechisch-demotische Ostraka d. Universitäts- u. Landesbibliothek zu Strassburg im Elsass*, vol. I, a cura di P. Viereck, Berlin 1923;

O. Tait = *Greek Ostraca in the Bodleian Library at Oxford and various other collections*, vol. I, a cura di J. G. Tait, London 1930;

O. Tait Préaux = *Greek Ostraca in the Bodleian Library at Oxford. Ostraca of the Roman and Byzantine Periods*, a cura di J. G. Tait e Cl. Préaux, London 1955;

O. Theb. = *Theban Ostraca*, a cura di J. G. Milne, Toronto 1913;

O. Till = *Die koptischen Ostraka der Papyrussammlung der Oesterreichischen Nationalbibliothek. Texte, Uebersetzungen, Indices*, a cura di W. C. Till, Wien 1960;

O. Wilb. = *Les Ostraca grecs de la collection Charles-Edwin Wilbour au Musée de Brooklyn*, a cura di Cl. Préaux, New York, 1935;

O. Wilcken = *Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien*, a cura di U. Wilcken, in 2 voll., Berlin-Leipzig 1899.

(*d*) Parecchi papiri giuridici sono pubblicati in riviste specializzate, quali: *Aegyptus. Rivista italiana di Egittologia e di Papirologia* (Milano, dal 1920; cit. anche *AE.*); *Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete* (Leipzig, dal 1901; cit. *AP.*); *Byzantion. Revue Internationale des études byzantines* (Paris, dal 1924; cit. *Byzantion*); *Byzantinische Zeitschrift* (Leipzig, dal 1892; cit. *Biz. Zeitschr.*); *Chronique d'Egypte. Bulletin périodique de la Fondation Reine Elisabeth* (Bruxelles, dal 1925; cit. *Chron. d'Eg.*); *Études de papirologie* (Le Caire, dal 1932; cit. *Ét. Pap.*); *Journal of Juridic Papyrology* (Warszawa, dal 1946, cit. *JJP.*).

I papiri dispersi in queste ed altre riviste sono raccolti in: F. Preisigke, *Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten*, la cui pubblicazione, iniziata a Strasburgo nel 1915, continua ad Heidelberg (da ultimo vol. VIII fasc. 1, edito da Kiessling, 1965). In una *Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten*, di cui sono stati pubblicati sinora 4 voll. (I, a

cura di F. Preisigke, Berlin-Leipzig 1922; II 1-2, a cura di F. Bilabel, Heidelberg 1931-35; III 1-2, a cura di M. David, B. A. Van Groningen, E. Kiessling, Leiden 1956-58; IV, a cura degli stessi, Leiden 1964), è seguita documento per documento, l'attività spiegata da ogni parte per migliorarne la lezione.

Nel *Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden, mit Einschluss der griechischen Inschriften, Ausschriften, Ostraka, Mumienschilder usw. aus Aegypten,* a cura di Preisigke e Kiessling, vol. I, II (*Wörterbuch*); vol. III (*Besondere Wörterliste*), Heidelberg Berlin 1924-1931, si citano, per ciascuna parola, tutti i luoghi che la contengono.

Va pure ricordato l'*Heidelberger Konträrindex der griechischen Papyrusurkunden,* a cura di O. Gradenwitz, F. Bilabel e altri (Berlin, 1931) dove, allo scopo di facilitare l'integrazione dei termini monchi nella parte iniziale, le parole sono ordinate alfabeticamente movendo non dal principio di ciascuna ma dalla fine. A questo fa da completamento, per i termini giuridici greci, il *Rüchläufiges Wörterbuch der griechischer Sprache,* a cura del Kretschmer (Göttingen 1944).

Particolarmente utile, infine, è il *Namenbuch enthaltend alle griechischen, lateinischen, ägyptischen, hebräischen, arabischen und sonstigen semitischen und nichtsemitischen Menschennamen, soweit sie in griechischen Urkunden Aegyptens sich vorfinden,* a cura di F. Preisigke (Heidelberg 1922).

(*c*) Occorre, infine, ricordare alcune crestomazie papirologiche di notevole utilità per gli studiosi dei diritti antichi. La più importante è quella contenuta in L. Mitteis ed U. Wilcken, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde* (parte I, *Historischer Teil,* a cura di W.; parte II, *Juristischer Teil,* a cura di M.), Lipsia 1910-12 (rist. a. 1963 ss.). Vanno peraltro segnalate anche le seguenti:

P. M. Meyer, *Juristische Papyri. Erklärung von Urkunden zur Einführung in die jurist. Pap.-Kunde,* Berlin 1920;

A. S. Hunt, e C. C. Edgar, *Selected pap.,* I: *Private affairs,* London-New York, 1932; II: *Official documents,* ivi 1934;

M. David e B. A. van Groningen, *Papyrological Primer*[4], Leiden 1965.

Una scelta di papiri è contenuta anche nei *Fontes iuris romani anteiustiniani* (*FIRA.*), *Negotia,* pubblicati dall'Arangio-Ruiz (n. 310).

284. Le fonti secondarie in senso atecnico del diritto romano, delle quali abbiamo a suo tempo fornito la nozione e sottolineato l'elasticità del concetto (n. 13), costituiscono il bagaglio di gran lunga più voluminoso di notizie con cui il romanista è tenuto a fare i conti. Si tratta di una massa ingente di scritti, sopra tutto in lingua latina e greca, che, si ricordi, del diritto romano non intendono riferire in senso tecnico, ma che fanno comunque cenno di esso esplicitamente o implicitamente o che, in ogni caso, anche se ad esso non si riferiscono nemmeno per implicito, esprimono pur sempre, più o meno

vivacemente, le caratteristiche di un ambiente del quale il diritto romano era elemento costitutivo.

Trascurare le fonti secondarie atecniche nel lavoro di ricerca romanistica sarebbe, ciò posto, colpevole ed esporrebbe la ricostruzione storica al pericolo di gravi inesattezze (n. 14). Ma è umano che il romanista, preso com'è dai già molti problemi delle altre fonti cui deve far capo, spesso si trovi ad incorrere proprio in questa colpa, anche (sia detto a sua parziale giustificazione) per effetto delle peculiari difficoltà di analisi che le fonti non tecniche, ciascuna a suo modo, comportano. Di qui l'esigenza, oggigiorno sempre più sentita, di studiare il diritto romano su basi interdisciplinari, cioè con l'ausilio vivo di tutti gli specialisti che occorrano per individuarlo nel quadro poliedrico della civiltà storica di cui esso è espressione. Il che, peraltro, è assai più facile a dirsi che non a farsi, stante anche la riluttanza che alla cooperazione manifestano le personalità individualistiche degli studiosi.

In attesa che questo auspicabile avvenire di concreti, i romanisti, chi più chi meno, fanno quel che possono, cioè, in verità, piuttosto poco. Anche se non mancano alcune panoramiche generali (ma alquanto epidermiche) e alcuni studi più approfonditi (ma ristretti), la letteratura non giuridica è lasciata sostanzialmente da parte. La bibliografia in proposito è raccolta nella *Collectio* di CAES e HENRION (n. 312) e ci evitiamo perciò di riassumerla. Sarà opportuno invece passare a far cenno dell'apporto che, per comune riconoscimento, sono in grado di darci (e solo in piccola parte ci hanno forse finora fornito) taluni generi letterari ed autori latini e greci, a cominciare da Cicerone.

Per le edizioni critiche dei 'classici' antichi, v. *infra* n. 311 sub *f*.

285. M. Tullio Cicerone (106-43 a. C.) occupa, per verità, un posto intermedio tra le fonti tecniche e quelle fondamentalmente atecniche del diritto romano. Egli, infatti, se non fu proprio un giurista, fu però un eminente avvocato e uomo politico, oltre che filosofo, ampiamente nutrito di cultura giuridica.

Della immensa produzione ciceroniana, in gran parte giunta fino a noi, vanno anzitutto ricordate le numerose orazioni, che interessano particolarmente lo storico del diritto romano per l'impareggiabile testimonianza che recano della prassi sociale nel campo del diritto. Alcune di queste orazioni riguardano questioni di diritto privato ('*Pro Quinctio*'; '*Pro M. Tullio*'; '*Pro Roscio comoedo*'; '*Pro Caecina*'); altre, questioni di diritto criminale ('*Pro Roscio Amerino*'; '*Pro Fonteio*'; '*Pro Plancio*'; '*Pro Cluentio*'; '*Pro Caelio*'; '*Pro Scauro*'; '*Pro Milone*'; '*Pro Rabirio perduellionis reo*'; '*Pro Murena*'; '*Pro Archia*'; '*Pro L. Flacco*'; '*Pro Sestio*'; '*Pro Balbo*'); altre, infine, sono di argomento sostanzialmente politico ('*In Verrem*'; '*De imperio Cn. Pompei*'; '*De lege agraria*'; '*In Catilinam*'; '*Pro Sulla*'; '*Post reditum ad Quirites*'; '*Post reditum in senatu*'; '*De domo sua*'; '*De haruspicum responso*'; '*De provinciis consularibus*'; '*In Pisonem*'; '*Pro Marcello*'; '*Pro Ligario*'; '*Pro rege Deiotaro*'; '*Philippicae*').

Numerosi riferimenti al diritto arcaico ed a quello preclassico si trovano nelle opere retoriche e, in particolare, nei due libri giovanili '*De inventione*' (risalenti, press'a poco, alla stessa epoca in cui venne scritta, probabilmente da Cornificio, la *Rhetorica ad Herennium*) e i libri dei '*Topica*'. Tali riferimenti per lo storico del diritto romano sono preziosi soprattutto per i nessi con opere giuridiche dell'età repubblicana: si pensi, ad esempio, alla probabile derivazione del materiale contenuto nei *Topica* da Quinto Mucio Scevola o da Trebazio Testa. In queste e nelle altre opere retoriche ('*Partitiones oratoriae*', '*De oratore*', '*Brutus*'; '*Orator*', '*De optimo genere oratorum*') Cicerone sostiene che l'oratore deve essere un profondo conoscitore di filosofia, storia, diritto e psicologia per poter parlare di ogni argomento con autorità e consapevolezza.

Delle opere filosofiche ciceroniane, oltre a quelle ('*Paradoxa stoicorum*', '*Academici*', '*De finibus bonorum et malorum*', '*Tusculanae disputationes*', '*De natura deorum*', '*De senectute*', '*De divinatione*', '*De fato*', '*De amicitia*', '*De officiis*') di argomento gnoseologico, etico e teologico (ma non per questo prive di interesse per lo storico del diritto: si pensi qui alle discussioni, nei due libri *de officiis*, sull'utile e l'onesto), meritano particolare menzione il '*De re publica*' e il '*De legibus*'. Nel primo, in forma di dialogo, viene trattato il problema del miglior assetto di governo, che secondo l'autore è quello di Roma, ove le tre forme (monarchica, aristocratica e democratica) non si succedono l'una all'altra perpetuamente per una serie di reazioni a catena (secondo la concezione polibiana), ma sono sapientemente contemperate nei tre poteri, rispettivamente, dei consoli, del senato e delle assemblee popolari. Guardando al futuro, poi, Cicerone auspica l'avvento di un *princeps* illuminato, di un sommo moderatore (*tutor et procurator rei publicae*) che salvi le istituzioni repubblicane ormai vacillanti. Nel *De legibus* (dialogo connesso col *De re publica*, proprio come i Νόμοι di Platone riprendevano e completavano il discorso della Πολιτεία) Cicerone, dimostrato che il diritto non si fonda sulle opinioni dgli uomini ma su una legge naturale innata negli uomini e identificabile con la mente divina ordinatrice di tutto l'universo, presenta un vasto schema di leggi religiose, imitando lo stile arcaico delle XII Tavole, ed infine discute dell'antichità delle magistrature e dei doveri dei cittadini.

Utili per lo storico del diritto di Roma sono pure gli innumerevoli ragguagli sugli avvenimenti politici e i giudizi su uomini e vicende del suo tempo, contenuti nel vastissimo epistolario che Cicerone indirizzò *ad Atticum, ad familiares, ad Quintum fratrem, ad M. Brutum.*

Oltre le storie letterarie e politiche, sono da consultare, nella vastissima bibliografia ciceroniana: SEEL, *Cicero, Wort-Staat-Welt*² (1961); GELZER, *Cicero, Ein biographischer Versuch* (1969); KUMANIECKI, *Cicerone e la crisi della repubblica romana* (tr. it. 1972).

286. L'utilità degli scritti degli antichi storiografi di Roma è sopra tutto notevole per la ricostruzione del 'diritto pubblico' romano, le cui vicende

sono intimamente connesse con quelle della cd. 'storia politica'. Tale utilità è per noi tanto maggiore, in quanto singolarmente scarse e scarne sono, in materia di assetto costituzionale e amministrativo, le fonti di cognizione in senso tecnico di cui disponiamo. Da un lato può avere influito su ciò il fatto che i giureconsulti romani, uomini tendenti essenzialmente al pratico ed al concreto, non molto si occuparono, a quanto risulta, degli alti problemi della struttura dello stato. Dall'altro lato, deve riconoscersi il suo peso alla circostanza che Giustiniano I non ebbe eccessivo interesse a tramandare, attraverso la compilazione dei *Digesta* (la quale costituisce i quattro quinti di quanto ci è pervenuto delle opere giurisprudenziali romane), gli scritti relativi al vecchio e superato diritto pubblico dei tempi della repubblica nazionale e di quella universale. Sul punto: BRETONE, *Pensiero politico e diritto pubblico,* in *Tecniche e ideologie dei giuristi romani* (1971) 1 ss.

Purtroppo non è nemmeno possibile riporre cieca fiducia nelle opere antiche di storiografia politica. Non può non tenersi presente, difatti, che gli antichi conepirono gli scritti storiografici essenzialmente come lavori di retorica e di stilistica e che, pertanto, anche a prescindere da casi accertati di tendenziosità, è sempre necessaria molta cautela nell'utilizzare notizie, che quasi mai furono, a loro tempo, accortamento e sufficientemente vagliate da chi le raccolse e si preoccupò di tramandarle. Cfr. *Historicorum Romanorum Reliquiae,* a cura di H. PETER 1² (1914), 2 (1906), ried. con bibl. aggiornata a cura di KROYMANN (1967).

Prima del III sec. a. C., se non è ancora possibile parlare in Roma di storiografia, bisogna tuttavia osservare che già si raccoglievano i materiali che gli annalisti prima e gli storiografi poi avrebbero ampiamente utilizzati. Gli inizi della registrazione scritta dei principali avvenimenti interessanti la comunità si fanno risalire ad una consuetudine sacerdotale per cui, ogni anno, almeno dal 400 a. C., il *pontifex maximus* faceva esporre una *tabula dealbata* su cui erano segnati i nomi dei consoli e degli altri magistrati dell'anno, gli avvenimenti memorabili, oltre all'indicazione dei giorni fasti e nefasti. La tradizione vuole che queste tavole siano andate distrutte nell'incendio gallico (387 a. C.?) e siano state ricompilate a cura dello stesso collegio pontificale: furono utilizzati anche documenti di provenienza diversa, quali i *libri lintei* (cioè scritti su lino) e i registri di altri collegi sacerdotali (*commentarii*), oltre alle cronache in cui i patrizi tramandavano le gesta degli antenati. Questo materiale, unito alla tradizione orale delle leggende relative all'origine di Roma ed alla sua storia, fu rifuso negli *Annales maximi,* redatti sotto il pontificato di P. Mucio Scevola, durato dal 130 al 114 a. C. Sul punto v. anche *infra* n. 294.

Solo pochi frammenti ci sono pervenuti delle opere degli annalisti dei sec. III-I a. C., che esposero le vicende di Roma dalle origini, inizialmente adottando come lingua il greco, con l'intento di far conoscere le glorie patrie anche al di là dell'àmbito del romanesimo. Essi non disposero di alcuna fonte degna di fede per il periodo più antico, il che li portò ad abusare della leggenda.

La mancanza di senso critico che è stata sempre ascritta agli annalisti si spiega col fatto che non ci troviamo ancora di fronte ad una scienza autonoma, ma piuttosto ad un mezzo di propaganda politica. Non può pertanto considerarsi una coincidenza pura e semplice la circostanza che i primi annalisti, Fabio Pittore e Cincio Alimento, parteciparono attivamente alla vita politica (Cincio fu pretore nel 210 a. C.). Console (nel 133) fu Lucio Calpurnio Pisone Frugi. A questi nomi vanno aggiunti quelli di Celio Antipatro (cui si deve la narrazione ben documentata, anche se enfatica, della seconda guerra punica) e di Valerio Anziate (le cui storie, in 75 libri, sono caratterizzate da un esagerato campanilismo). Le loro cronache furono largamente sfruttate dagli storiografi posteriori.

Opera assai più obiettiva, sebbene condotta in maniera schematica (*capitulatim*), scrisse Marco Porcio Catone, il Censore, (234-149 a. C.). Le sue *Origines*, in sette libri, sono notevoli per l'allargamento delle notizie storiche: Catone, infatti, fu il primo a trattare dell'origine di tutte le città d'Italia, comprese quelle della Gallia Cisalpina. Da uno dei pochi frammenti pervenutici appare il suo metodo, che rifiuta il cronachismo degli *Annales maximi* ed è vòlto a scegliere gli eventi più significativi e storicamente esemplari. Nelle *Origines* mancavano gli stessi nomi di persone eminenti nel campo politico e militare, poiché l'autore si proponeva soltanto di tramandare ai posteri il ricordo delle gesta degli antichi.

L'agitato periodo di crisi della repubblica democratica è ritratto dal vivo nei *Commentarii de bello Gallico*, in sette libri, e in quelli *de bello civili*, in tre libri, di uno dei protagonisti, C. Giulio Cesare (100-44 a. C.): il titolo '*Commentarii*' sembrerebbe annunciare dei rapporti appena elaborati. In realtà poi ci si trova di fronte alla costruzione, minuziosamente calcolata, di un'apologia personale in cui la verità e il falso sono sapientemente mescolati.

Contemporaneo di Cesare fu C. Sallustio Crispo (86-35? a. C.), autore del *Bellum Catilinae*, del *Bellum Iugurthinum* e delle *Historiae*. Il suo valore di storico è grande, nonostante egli non faccia mistero delle tendenze antisenatorie e malgrado la sua concezione pessimistica della storia.

Con Cesare e Sallustio ebbe inizio la vera storiografia latina, ma, già un secolo prima di loro, della storia romana si era occupato con rimarchevole profondità Polibio di Megalopoli, il fondatore della storiografia pragmatica. Nato alla fine del sec. III e deportato nel 168 (o nel 167) come ostaggio a Roma, divenne amico di Scipione Emiliano e di altri illustri personaggi del tempo. Dei suoi 40 libri di Ἱστορίαι ci sono pervenuti solo i primi cinque ed alcuni frammenti degli altri. L'opera di Polibio si propone il grandioso disegno di rappresentare l'ascesa di Roma alla signoria mondiale, nel quadro di un'esposizione storico-universale, che trova la sua spiegazione nel fatto che all'epoca di Polibio i Romani avevano riunito con la forza delle armi l'intero mondo mediterraneo. Dopo la narrazione degli avvenimenti romani e greci dal 264 al 220, il racconto polibiano si spingeva sino al 144 a. C. L'opera non è ispirata né dal rimpianto per l'indipendenza della sua patria né dall'odio per

i vincitori: Polibio narra senza indignazione e senza dolore la storia dell'asservimento del suo paese, non perché sia indifferente e neppure perché sia imparziale; anzi egli sembra sinceramente parteggiare per i vincitori.

Tra gli autori del I sec. a. C. va, infine, ricordato Cornelio Nepote per le sue brevi monografie *De viris illustribus,* in almeno sedici libri, di cui rimane soltanto il *liber de excellentibus ducibus exterarum gentium* (utilizzabile per le biografie di Amilcare e di Annibale), più le vite di Catone maggiore e di T. Pomponio Attico, l'amico di Cicerone. Primo modello d'un genere destinato a grande fortuna, il genere biografico, Cornelio non si propose di scrivere della storia: intese esporre, con impegno moralistico e pedagogico, le *virtutes* dei personaggi. Tuttavia le notizie che egli ci fornisce sono notevoli, per la gran copia di fonti che egli ha utilizzato, pur senza preoccuparsi di armonizzarle tra loro e di impiegarle criticamente.

287. Ricca di opere storiografiche insigni fu l'età augustea. In Roma fiorì il patavino Tito Livio (59 a. C. - 17 d. C.), giustamente ritenuto il massimo storiografo della romanità, dal momento che seppe fondere i due precedenti generi (degli *annales* e delle *historiae*) nel disegno di un trattato di storia che abbracciasse l'intera vita dello stato romano dalla fondazione della città ai tempi del principato augusteo.

I *libri ab urbe condita,* 142 di numero, incominciavano dalla mitica venuta di Enea in Italia e giungevano fino al 9 a. C., narrando gli avvenimenti anno per anno. Dell'opera non restano però che 35 libri (i primi dieci e quelli dal XXI al XLV), mentre il resto può essere sommariamente ricostruito attraverso le posteriori *periochae.* La storia di Livio, nazionalistica e patriottica, volle corrispondere all'ideale di rinnovamento propugnato da Augusto. Livio non si assunse il còmpito di vagliare criticamente il materiale immenso che ebbe a disposizione, ma si limitò ad attingere con parsimonia alle narrazioni degli annalisti e piuttosto preferì utilizzare con diligenza Polibio. Sarebbe ingiusto, peraltro, negargli una certa tendenza ad evidenziare la discutibilità di avvenimenti leggendarî o anche di fatti contraddittoriamente documentati.

Contemporaneo di Livio fu Dionigi di Alicarnasso, che scrisse in greco una Ῥωμαϊκὴ Ἀρχαιολογία, dalle origini all'inizio della prima guerra punica, di cui non restano che gli undici libri iniziali (che si spingono fino al 264 a. C.) ed un'epitome dei rimanenti nove. L'opera di Dionigi è una preziosa raccolta di estratti dagli annali ufficiali e dagli antichi autori latini sulle istituzioni, i costumi e la religione di Roma antica. Ma il difetto fondamentale sta nella preferenza accordata alla quantità delle notizie, spesso affastellate in modo totalmente acritico, ed in una stucchevole verbosità.

Pure molto importante è la storia universale, Βιβλιοθήκη Ἱστορική, di Diodoro Siculo, pubblicata nel 30 a. C. Dei suoi 40 libri, che narravano la storia romana dalle origini alle campagne di Cesare in Gallia, sono conservati solo i primi cinque e quelli dall'undicesimo al ventesimo.

L'opera di Livio fu largamente sfruttata da molti storiografi posteriori,

che tornarono a trattare gli argomenti da lui affrontati. Il campano Velleio Patercolo in due libri di *Historiae* tratteggiò sommariamente gli avvenimenti dalle origini al principato di Tiberio. Il greco Plutarco di Cheronea, autore di vite parallele di illustri personalità greche e romane, non si preoccupò eccessivamente di controllare l'esattezza dei pochi avvenimenti riportati: lo scrittore di Cheronea amò soprattutto l'introspezione psicologica, il che costituisce un pregio e, ad un tempo, un limite dell'opera sua. Pure a Livio in gran parte attinse un erudito dell'età di Tiberio, Valerio Massimo, il quale scrisse nove *libri factorum et dictorum memorabilium,* che costituiscono una sorta di spezzettamento della storia romana e non romana in rubriche ad uso delle scuole di retorica del tempo.

Non mancarono, sotto il regime di Tiberio, storici anticonformisti. Basti qui ricordare il nome di Cremuzio Cordo, senatore di tendenze liberali, che vide bruciati i suoi *Annales* (dopo un processo intentatogli nel 25 da Seiano) per aver esaltato i cesaricidi.

Sotto il principato più liberale di Traiano la storiografia romana toccò la sua massima vetta con Cornelio Tacito (fine I sec. d. C.), incomparabile storiografo dell'età del principato, cui dedicò i sedici libri di *Annales,* da Tiberio a Nerone, e i quattordici libri (gli uni e gli altri non tutti conservati) di *Historiae,* da Galba a Domiziano. Tacito seppe, a differenza dei contemporanei, vagliare i fatti, discernendo i veri e verosimili dai falsi e inverosimili, e raccontare la verità senza adulazione e senza sdegno. Inoltre merito suo sommo è l'aver tentato di spiegare l'ordine logico (*ratio*) e le cause (*causae*) degli avvenimenti: tentativo, a dire il vero, spesso visibilmente frustrato dalla intransigenza moralistica nei confronti di molti personaggi.

A breve distanza seguì C. Svetonio Tranquillo (I-II sec. d. C.), che scrisse le biografie dei *principes* da Giulio Cesare a Domiziano. Nonostante l'abbondanza di aneddoti e la scarsa analisi delle cause degli avvenimenti, va particolarmente segnalata l'attendibilità di questo scrittore, che ricava gran parte del materiale dagli archivi dell'imperatore (sotto Adriano egli fu titolare dell'ufficio *ab epistulis*).

Nelle epoche successive la storiografia romana decadde. Possono tuttavia essere utilizzati con giovamento, ai fini della ricostruzione storiografica delle istituzioni giuridiche romane, le opere che seguono: *a*) la storia romana di Appiano Alessandrino (II sec. d. C.), di cui rimangono squarci relativi alla crisi della repubblica: è da notare che Appiano non segue l'ordine cronologico, ma scrive come una serie di storie particolari di varî popoli; *b*) la storia (*Historiae Romanae*) dello storico greco Cassio Dione Cocceiano (il 'Livio dei Bizantini'), che trattò tutte le vicende di Roma dai tempi mitici di Enea all'anno del suo secondo consolato (229 d. C.): dell'opera, in ottanta libri, ci sono pervenuti solo i 25 libri dal XXXV al LX, che narrano gli avvenimenti dal 68 a. C. al 46 d. C., e gran parte dei libri LXXVIII e LXXIX, che riguardano gli anni 216-219 d. C.; gli altri libri ci sono noti attraverso i compendi di Giovanni Sifilino (sec. XI) e di Zonara (sec. XII); *c*) le biografie di

imperatori, Cesari ed usurpatori da Adriano (117 d. C.) a Carino (285 d. C.), con una lacuna tra la fine di Gordiano III (244 d. C.) e gli inizi di Valeriano (253 d. C.), tradizionalmente attribuite a vari autori, i cd. *Scriptores historiae Augustae*: Elio Sparziano, Volcacio Gallicano e Trebellio Pollione avrebbero scritto ai tempi di Diocleziano, mentre altri (come Flavio Vopisco, Giulio Capitolino ed Elio Lampridio) apparterrebbero all'età seguente; ma sulla identità degli *Scriptores historiae Augustae* la critica moderna ha sollevato seri dubbi e discussioni; *d*) il *Breviarum ab urbe condita* di Eutropio (IV sec.), che narra la storia di Roma dalla fondazione al 364 d. C.: si tratta di un compendio che attinge da varie fonti (epitome liviana, Svetonio, cronache imperiali ecc.), scritto in stile chiarissimo su richiesta dell'imperatore Valente, di cui Eutropio era epistolografo di corte; *e*) le *Storie* (*Rerum gestarum libri XXXI*) dell'ultimo grande storico di Roma, Ammiano Marcellino, nato ad Antiochia di Siria il 330 d. C. e morto dopo il 395: narravano le vicende dell'Impero partendo dalla morte di Domiziano (96 d. C.), epoca alla quale si era fermata la trattazione di Tacito (cui Ammiano si ricollega), e giungendo sino al 378 (morte di Valente); ma i primi tredici libri (con gli avvenimenti sino al 352 d. C.) sono andati perduti; *f*) la storia delle magistrature romane (Περὶ ἀρχῶν τῆς Ῥωμαίων πολιτείας) di Giovanni Laurenzio il Lidio (Giovanni Lido), vissuto nel VI sec. d. C.: l'opera è preziosa per le fonti che l'autore ha utilizzato, sia pure con scarso senso critico.

288. Fonti di grande interesse, ma di assai dubbia precisione, sono le opere dei poeti e dei comici. Ma, se anche è indispensabile ai fini di ogni seria ricerca, prenderle tutte in attenta considerazione, è piuttosto raro che dalle notizie che esse forniscono si tragga sufficiente fiducia ai fini della ricostruzione storico-giuridica, e ciò anche quando (si pensi alla *Pharsalia* di Lucano) il loro scopo dichiarato è di rendere in poesia precisi avvenimenti o istituti storici. In particolare, per quanto riguarda le opere dei comici romani (Plauto, Terenzio), si pone il grave problema della effettiva rispondenza delle situazioni in esse descritte alla vita sociale e giuridica di Roma antica. Per talune di esse, infatti, è provata la corrispondenza, di massima, alla realtà socio-economica del mondo attico: realtà, in cui erano fioriti i modelli cui gli autori romani (specie Plauto) si rifacevano.

Di gran lunga più attendibili sono le notizie (a volte vere e proprie testimonianze), peraltro poche e frammentarie, che ci pervengono dagli scritti dei grammatici, degli eruditi, dei tecnologi. In proposito è utile un cenno più particolare.

(*a*) L'utilità dei grammatici latini deriva dalle citazioni letterali di leggi e frammenti di giureconsulti, che essi ci offrono.

Possono essere particolarmente ricordati: M. Terenzio Varrone (116-36? a. C.), per i cinque libri rimasti del *De lingua latina*; Valerio Probo (I sec. d. C.), autore di un lessico delle abbreviazioni giuridiche (*Iuris notarum seu de litteris singularibus liber*), di cui rimane traccia attraverso riferimenti

altrui e due manoscritti: il ms. 326 di Einsiedeln, del X sec., e il ms. 4841 della Bibl. Naz. di Parigi; Pompeo Festo (II sec. d. C.), che scrisse una opera *De verborum significatu,* la quale costituì un estratto di altro scritto dello stesso titolo, composto da Verrio Flacco nel I sec. d. C. con materiale varroniano; Paolo Diacono (VIII sec. d. C.), autore di un compendio del lessico di Festo, utile a noi perché del libro di Festo non ci è pervenuta che la seconda metà; Nonio Marcello (II o III sec. d. C.), autore di un'opera intitolata *Compendiosa doctrina per litteras.* Carattere archeologico e filologico ad un tempo vogliono avere i *Libri originum sive etymologiarum* di Isidoro, vescovo di Siviglia (VI-VII sec. d. C.): di essi il quinto è particolarmente dedicato alla materia giuridica, che viene, peraltro, trattata con straordinaria leggerezza. Qualche ausilio possono, infine, apportare i commenti e gli scolii grammaticali di Asconio Pediano (I sec. d. C.) e di altri anonimi (ad esempio, gli *Scholia Bobiensia*) alle opere di Cicerone, gli scolii di Acronio (II sec. d. C.) a Terenzio e ad Orazio, quelli di Porfirio (II sec. d. C.) ad Orazio ed i commenti di Servio (IV sec. d. C.) a Virgilio.

(*b*) L'attendibilità degli eruditi deriva dallo stesso carattere delle loro opere, volte specificamente al riferimento esatto di dati e notizie.

Vanno segnalati, fra gli altri: Plinio il Vecchio (I sec. d. C.), per la sua *Naturalis historia,* e Aulo Gellio (II sec. d. C.), autore di venti libri di *Noctes Atticae,* che figurano composti in una campagna dell'Attica e riboccano di notizie e di citazioni affastellate insieme.

(*c*) I tecnologi si occupavano di diritto se ed in quanto questo potesse interessare di scorcio le materie da essi trattate e si sforzavano, occupandosene, di essere chiari e precisi.

Tra gli scrittori di agricoltura vanno citati ancora una volta Catone maggiore (n. 286), per il *Liber de agri cultura,* e Varrone, per i *Libri tres rerum rusticarum*: l'uno e l'altro preziosi per la ricostruzione del diritto agrario romano. Molto utili sono anche gli scrittori di agrimensura, materia strettamente connessa con il diritto agrario: Giulio Frontino (I sec. d. C.), autore anche di un libro *De aquis urbis Romae,* e gli altri autori noti sotto la denominazione comune di *Gromatici veteres* (Igino, Siculo Flacco e Balbo, del I sec. d. C.; Agennio Urbico, del V sec. d. C.). Qualche interesse presenta, infine, il noto trattato *De architectura* di Vitruvio Pollione (I sec. d. C.).

289. Notizie giuridiche in copiosa misura si incontrano negli scritti dei retori romani ed in quelli dei padri della Chiesa. Ma qui i dubbi circa la attendibilità o l'obiettività dei riferimenti debbono essere particolarmente gravi, sebbene innegabilmente grande sia la tentazione di prestar fede a così numerose e circostanziate attestazioni.

A prescindere da Cicerone, i retori maggiori della latinità furono: L. Anneo Seneca (prima metà I sec. d. C.), autore di dieci libri di *Controversiae*; M. Fabio Quintiliano (seconda metà I sec. d. C.), autore delle *Institutiones oratoriae,* in dodici libri; C. Plinio Cecilio Secondo il giovane (I-II sec. d. C.),

del quale sono a noi pervenuti dieci libri di *Epistolae,* tra cui importantissimo l'ultimo, che contiene uno scambio di lettere con Traiano, avvenuto quando Plinio amministrava la Bitinia.

Tra questi autori Plinio è di certo il maggiormente credibile quando parla di diritto. Seneca e Quintiliano portano spesso a sostrato delle loro esercitazioni oratorie complessi casi giudiziari, rifiniti a volte sin nei minimi particolari: tuttavia, sebbene si sia voluto da alcuni sostenere il contrario, è opinione giustamente prevalente che non sia possibile tenerne conto, non solo ai fini della ricostruzione degli istituti giuridici romani (dato che gli elementi di derivazione greca sono dovunque evidenti e sovrabbondanti), ma anche ai fini limitati della più approfondita conoscenza della terminologia tecnico-giuridica romana.

Sull'argomento si consulti, in particolare: LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani* (1938).

290. Gli scritti dei padri della Chiesa sono anch'essi pieni di riferimenti all'ordinamento giuridico romano e di citazioni di leggi e di scritti dei giureconsulti classici. Ma la prudenza non sarà mai troppa nella loro consultazione, dovendosi considerare non solo che i padri della Chiesa non furono generalmente dei tecnici del diritto, ma anche che l'intento polemico o apologetico può averli spesso traviati, allontanandoli da una pacata ed obbiettiva rappresentazione del diritto del mondo pagano.

Le figure che maggiormente spiccano sono: Tertulliano (II-III sec. d. C.), per l'*Apologeticon*; Arnobio (III sec. d. C.), per l'*Adversus Nationes*; Lattanzio (III sec. d. C.), per le *Institutiones divinae,* ove egli, per convincere i pagani che la miglior soluzione del problema morale è quella cristiana, segue il metodo espositivo dei manuali giuridici (*institutiones*) correnti nelle scuole; Ambrogio (IV sec. d. C.), sopra tutto per il *De officiis ministrorum*; Gerolamo (IV-V sec. d. C.), per le sue molteplici opere ed anche per il suo *Chronicon* dalla nascita di Abramo, conservato in frammenti; Agostino (IV-V sec. d. C.), sia per le *Confessiones,* che per il trattato *De civitate Dei,* che vuol essere una confutazione del *De republica* di Cicerone. Nella patrologia greca emerge il vescovo Eusebio di Cesarea (III-IV sec.) autore, oltre che di una fondamentale Storia ecclesiastica, di una *Vita Constantini.*

In generale: *RAC.* = *Reallexikon für Antike und Christentum,* a cura di Dölger, Klauser ed altri (1950 ss.); LIETZMANN, *Geschichte der alten Kirche* (4 voll., 1961), con speciale riguardo al vol. IV, *Die Zeit der Kirchenväter.*

§ 42. — I MEZZI DI COGNIZIONE DEI SINGOLI PERIODI

SOMMARIO: 291. Quadro generale. — 292. I mezzi di cognizione del diritto arcaico. — 293. Segue. Le fonti primarie. — 294. Segue. Le fonti secondarie. — 295. I mezzi di cognizione del diritto preclassico. — 296. Segue. Le fonti primarie: *leges*. — 297. Segue. Le fonti primarie: *senatusconsulta*. — 298. Segue. Le fonti secondarie. — 299. I mezzi di cognizione del diritto classico. Il *monumentum Ancyranum*. — 300. Segue. Le fonti primarie: *leges*. — 301. Segue. Le fonti primarie: *senatusconsulta*. — 302. Segue. Le fonti primarie: *constitutiones principum*. — 303. Segue. Documenti della prassi giuridica. — 304. Segue. Le fonti secondarie. Le *institutiones* di Gaio e il relativo *conspectus rerum*. — 305. Segue. Le fonti secondarie: altri resti degli scritti giurisprudenziali classici. — 306. I mezzi di cognizione del diritto postclassico. — 307. Segue. Il sommario delle *Institutiones* di Giustiniano. — 308. Segue. Il sommario dei *Digesta Iustiniani*. — 309. Segue. Il sommario del *Codex repetitae praelectionis*.

291. I materiali e documenti di età romana, utilizzabili per la ricostruzione storica del diritto romano, sono relativamente abbondanti in ordine al periodo postclassico, mentre sono sempre più scarsi in ordine agli altri periodi, man mano che si risalga verso le origini (n. 13). La cosa non può stupire, ovviamente: è naturale cioè che i resti dei tempi più antichi siano quantitativamente meno di quelli dei tempi più recenti. Deve aggiungersi però (e qui ci troviamo di fronte ad una peculiarità dei nostri studi) che alla rarità delle documentazioni più antiche corrisponde anche una grande povertà di 'riproduzioni' postclassiche delle fonti di età precedente: il che è essenzialmente dipeso dal fenomeno postclassico e giustinianeo delle compilazioni, di cui già molto si è parlato a suo tempo (n. 261 ss., 271 ss.).

Cercheremo, ciò posto, di fornire un quadro succinto delle fonti di cognizione provenienti dalle varie epoche o, comunque, anche se di confezioni posteriore, relative alle varie epoche della storia del diritto romano.

292. Cominciamo dal periodo arcaico (sec. VII-IV a.C.: n. 15-72).

Già abbiamo detto (n. 15) che, se il raggruppamento dei primi quattro secoli della storia romana in un periodo unico non fosse già imposto da precise esigenze storiografiche, esso sarebbe, in ogni caso, suggerito da motivi di pratica opportunità di indagine. Il periodo arcaico è infatti un periodo poverissimo di mezzi di sicura cognizione delle sue vicende. Esso abbraccia un'epoca quasi leggendaria, 'protostorica', che pone il ricercatore di fronte a problemi e difficoltà assai diversi da quelli che si presentano per la ricostruzione dei periodi successivi, cioè della cd. 'epoca storica'.

L'esperienza storiografica ha ormai dimostrato che abbondano, nei racconti tradizionali riportati dalle fonti di età successiva: i 'procronismi' (o 'anticipazioni storiche'), cioè i fenomeni di volontaria o involontaria anticipazione di avvenimenti, talvolta per tratti di interi secoli; i 'concentramenti storici', cioè i fenomeni di concentrazione di avvenimenti diversi e significanti intorno a questa o quella figura di personaggio (Romolo, Numa, Servio Tullio, Appio Claudio), o intorno ad un avvenimento centrale; le esagera-

zione di fatti, le incomprensioni della loro portata originaria, le duplicazioni di avvenimenti, la concorrenza di tradizioni diverse ecc. Gli stessi storiografi romani si resero, del resto, parzialmente conto della inattendibilità della tradizione sui primi secoli e cercarono di scusare la scarsezza di notizie addotte con l'affermare che tutto il materiale documentario dei primi tre secoli e mezzo era andato distrutto nell'incendio gallico del 387 a. C. Ma ciò è vero soltanto in parte. In gran parte la scarsità di notizie attendibili sui primi secoli dipese: anzi tutto dal fatto che solo agli inizi del sec. V a. C. si diffuse la scrittura in Roma; secondariamente dalla assai poca cura che i Romani, a differenza dei Greci, seppero dedicare alla registrazione degli avvenimenti coevi.

Le difficoltà sinora accennate sono aumentate dalle incertezze della cronologia romana, davvero notevoli sul periodo arcaico. Una quasi perfetta collimanza di date tra le varie fonti in nostro possesso incomincia, può dirsi, soltanto con il 280 a. C., primo anno della guerra di Pirro, mentre, man mano che si risale verso le origini, la collimanza tra le varie fonti diminuisce, sino a diventare discrepanza costante e talvolta addirittura sorprendente. Così, per quanto riguarda l'anno della fondazione di Roma, la cronologia di Varrone (da noi qui generalmente seguita) dà per risultato il 754 a. C., quella dei *Fasti Capitolini* il 752, quella di Dionigi di Alicarnasso l'anno I della VII Olimpiade (752-751), quella di Polibio e Diodoro l'anno II della VII Olimpiade (751-750), quella di Livio il 750, quella di Fabio Pittore il 748, quella di Cincio Alimento l'anno V della XII Olimpiade (729-728); per non parlare di Timeo, che porta la fondazione della *civitas* al 714 a. C. (lo stesso anno della fondazione di Cartagine), e di molti storiografi moderni, che, in critica a tutti i dati ora riferiti, sostengono essere stata Roma fondata il 753 a. C.

La ragione di queste incertezze di cronologia sta principalmente in ciò: che le cronologie romane furono tutte elaborate in tempi storici e che alla data di fondazione di Roma si giunse a ritroso, ricostruendo anno per anno i magistrati eponimi indicati dalle incerte e contraddittorie narrazioni tradizionali, senza tener conto, oltre tutto, del fatto che in certi anni vi furono (o poterono essere) più eponimi, mentre in altri anni vi fu (o poté essere) anarchia, quindi mancanza di eponimi. Né solamente l'incertezza e la contraddittorietà delle indicazioni della leggenda influirono sulle diversità delle cronologie, ma anche un complesso di altri errori di calcolo più o meno scusabili, quali, ad esempio, quelli determinati dalla difficoltà di rapportare l'anno romano dei tempi storici (iniziantesi con il 1° gennaio) con quello delle epoche più antiche (che prendeva le mosse dal 15 marzo o, prima ancora, da altre date) e con le annate olimpiache, in uso nella cronologia greca, le quali incominciavano a metà della stagione estiva.

Sui problemi della cronologia: BICKERMANN, *Chronology of the ancient world* (1968); SAMUEL, *Greek and Roman Chronology, Calendars and years in classical Antiquity* (1972); MICHELS, *The Calendar of the Roman Republic* (1967).

293. In considerazione di quanto si è detto or ora, non deve stupire che manchino quasi del tutto le fonti primarie di cognizione, sia tecniche che atecniche, dell'ordinamento giuridico quiritario. Persino le monete, di solito piuttosto abbondanti, difettano del tutto, dato che il conio delle prime monete di rame non fu certamente anteriore al 350 a. C. (n. 75).

Unica vera fonte primaria di cognizione in senso tecnico del diritto quiritario è la stele arcaica (*Cippus antiquissimus*) del Foro romano (*FIRA.* 1. 19), scoperta nel 1899 sotto il famoso *lapis niger* della piazza ove si adunavano i *comitia curiata* (*comitium*) ed ove, secondo la tradizione, sarebbe stata la tomba di Romolo. L'età di questa stele è incerta, ma non posteriore alla metà del sec. V a. C. Ben poco leggibili le parole dell'iscrizione bustrofedica (a righe alterne sinistrorse e destrorse), la cui ricostruzione forma oggetto delle più disparate congetture dei dotti. Pare sicura, nelle prime due linee, la scritta '*quoi honc* (*lapidem* o *locum violasit*) *sakros estod*', la quale commette ai cittadini il compito di esercitare la vendetta contro l'eventuale violatore del cippo. Nel seguito si legge chiaramente, tra l'altro, la parola '*recei*' (= '*regi*'). Cfr., da ultimo: PALMER, *The King and the Comitium, A Study of Rome's oldest public document* (1969).

Una fonte di cognizione apparentemente ottima circa il periodo arcaico potrebbero sembrare i cd. *Fasti Capitolini*: una lista di magistrati maggiori (consoli, dittatori, *tribuni militum consulari potestate* ecc.) a partire dal 510 a. C., o meglio dal primo anno della repubblica (che per i *Fasti* è il 509 a. C.). La lista è stata trovata incisa su marmo, nel 1536, nella *Regia* del Palatino ed è stata trasferita poi nel Museo Capitolino ove è attualmente (cfr. *CIL.* 1^2.1 ss.). Ad essa è aggiunta una lista di trionfi (*Fasti triumphales*), in cui sono segnate le vittorie militari coronate dalla celebrazione del trionfo (cfr. *CIL.* 1^2. 45). Senonché va subito detto che la credibilità dei *Fasti,* almeno per quanto riguarda gli avvenimenti sino al II sec. a. C., è molto scarsa. Si tratta, invero, molto probabilmente, di una epigrafe fatta nella seconda metà del sec. I a. C., forse per incarico di Augusto, da antiquari, che la redassero sulla base delle trattazioni annalistiche del secolo precedente. L'intento encomiastico e propagandistico dei *Fasti* sminuisce ancor più il loro valore probatorio, che è stato del resto già infirmato da molte ricerche della critica storica. Sul punto, comunque, la discussione è vivacissima: HANELL, *Probleme der römischen Fasti,* in *Les origines de la Rep. rom.* (1967) 135 ss.

Vi sono infine i ritrovati archeologici, abbastanza numerosi ma altrettanto discussi. Per dare qualche esempio degli stessi, citeremo il caso della 'tomba del littore', trovata nella città etrusca di Vetulonia, in cui si è rinvenuto un fascio di sei verghe in ferro con in cima una doppia ascia, da cui si è ritenuto pertanto di trovar conferma alla tesi che vuole l'istituto dei *lictores* importato a Roma dagli Etruschi.

Altro esempio assai interessante è quello della cd. 'tomba François' di Vulci, ove si vedono i resti di una pittura murale che raffigura episodi di battaglia, indicando in calce ai personaggi i loro nomi: vi si nota, tra l'altro,

un '*Macstrna*' che libera '*Caile Vipinas*' e poco più oltre un '*Marce Camitinas*' che uccide '*Cneve Tarχ(nies) Rumaχ*'. L'assonanza degli ultimi due nominativi con nomi romani è impressionante (*Marcus Camillus, Cneus Tarquinius Romanus*). Quanto ai primi due nominati, la tradizione romana, raccolta dall'imperatore Claudio, assegnava al re Servio Tullio anche il nome di *Mastarna* (Macstrna) e lo faceva compagno d'armi di *Celius Vibenna* (Caile Vipiñas). Non è il caso di riferire le dispute che si sono accese per l'esatta interpretazione della raffigurazione volcente, della quale, comunque, deve dirsi che conferma non solo il predominio etrusco in Roma, ma anche la effettiva esistenza di taluni personaggi della leggenda.

294. Le fonti secondarie di cognizione del periodo arcaico sono relativamente numerose, ma nella gran maggioranza non hanno carattere tecnico ed inoltre sono tutte, quale più quale meno, fortemente sospettabili di imprecisioni, derivanti dal prono accoglimento delle narrazioni della leggenda.

L'unica fonte di cognizione in senso tecnico del periodo arcaico è costituita da squarci del *liber singularis enchiridii* di Sesto Pomponio (n. 227) conservatici in D. 1.2.2. Ivi si contiene un riassunto della primitiva storia costituzionale, che potrebbe essere assai utile, se non apparisse evidentemente influenzato anch'esso dalla tradizione corrente; lo stesso è a dirsi per quanto ivi si narra circa le fonti del diritto arcaico, con particolare riguardo alle *leges XII tabularum*. L'aiuto che questi squarci possono portare alla ricerca storiografica è, insomma, di scarso rilievo. Le difficoltà sono accresciute dal sospetto che il *liber singularis enchiridii* non sia stato redatto da Pomponio, ma sia frutto di una rielaborazione del periodo postclassico.

Tra le fonti di cognizione in senso atecnico spiccano per maggior attendibilità le narrazioni di Diodoro Siculo e di Polibio, condotte in gran parte sui dati forniti dalla più antica annalistica. Assai meno attendibili sono invece i racconti di Livio, Dionigi, Appiano e Plutarco, che utilizzano anche l'immaginosa annalistica delle età graccana e sillana. Molte considerazioni sul diritto arcaico (ma quando attendibili?) si trovano nel libro II del *De republica* di Cicerone.

La nostra fede nella tradizione sui più antichi tempi aumenterebbe certo notevolmente, se fosse sicuro che sin dal sec. V a. C. furono dettati e tenuti in ordine i cd. *libri magistratuum*, contenenti le liste dei magistrati annuali, e i più o meno analoghi cd. *libri lintei* (scritti su tela), gli uni e gli altri custoditi nel tempio di Giunone Moneta. Viceversa ogni notizia in proposito è assai malsicura.

Assai malsicura è poi anche la tradizione secondo cui il *pontifex maximus* redigeva anno per anno una nota dei principali avvenimenti, esponendola in pubblico su di una tavola e utilizzandola al fine della composizione dei suoi annali (cd. *Annales maximi*). Questa consuetudine di registrare i '*domi militiaeque terra marique gesta*' si formò, infatti, a quanto pare, non prima delle

guerre puniche, cioè dell'epoca in cui i Romani si dettero ad imprese militari di mare, oltre che di terra (n. 286).

Non più antichi degli *Annales maximi* dovettero essere i cd. *commentarii* (o *libri*) *pontificum* e quelli di altri sacerdozi e magistrature (*commentarii augurum; acta fratrum Arvalium; commentarii dei XVviri sacris faciundis* etc.), che costituivano una sorta di registro delle incombenze derivanti dalla carica e degli usi giuridici formatisi in proposito, il quale era corredato di numerosi *exempla* di situazioni precedentemente verificatesi.

295. I problemi della conoscenza del periodo del diritto romano preclassico (sec. IV-I a.C.: n. 73-154) sono, in linea generale, assai meno gravi di quelli relativi alla conoscenza del periodo arcaico, dato che numerose fonti di cognizione, originarie e derivate, sono a disposizione degli storiografi. Giova, tuttavia, osservare che il materiale di cui si dispone, non è, purtroppo, uniformemente distribuito nel tempo e tra gli argomenti.

È indiscutibile, invero, che la storia dei secoli IV e III, almeno sino all'età delle guerre puniche, presenta oscurità e incertezze di informazione non molto diverse da quelle presentate dalla storia del periodo arcaico; di modo che, sebbene su scala minore, il ricercatore ha ancora da fare i suoi conti con la tradizione, non sempre veritiera e quasi mai completamente esatta. Quanto alla storia degli anni seguenti, le fonti di cognizione sono invece abbondantissime, ma con stragrande prevalenza delle fonti atecniche sulle tecniche e, conseguentemente, con prevalenza della informazione sulla storia politica generale, a tutto discapito della storia del fenomeno giuridico.

È superfluo ricordare che, per quanto attiene alla fase di assestamento della *respublica* nazionale (sec. IV-III a. C.), le difficoltà della ricostruzione storiografica sono accresciute (come già si è avvertito) dalle incertezze della cronologia romana.

296. Le numerose fonti primarie di cognizione del periodo preclassico si trovano raccolte soprattutto in *CIL.* I² (*Inscriptiones Latinae antiquissimae ad C. Caesaris mortem*), VI (*Inscr. urbis Romae*), XIV (*Inscr. Latii veteris*).

Non mette il caso di ricordare le fonti primarie in senso atecnico. Sarà utile invece un elenco delle principali fonti primarie in senso tecnico, cominciando dai resti epigrafici di *leges*.

(*a*) *Tabula Bantina* (*Lex Osca Tabulae Bantinae* da un lato, *Lex Latina* dall'altro). Frammento di tavola bronzea, scoperto nel 1790 ad Oppido Lucano (anticamente *Bantia*): si trova nel Museo Nazionale di Napoli. La tavola (destinata ad essere infissa su un muro in luogo pubblico) è incisa su ambedue le facce, evidentemente perché, ritenutasi ad un certo punto inutile la pubblicità del testo iscritto sulla prima faccia, si volle tuttavia utilizzare il bronzo incidendo un'altra legge sul verso. Il *recto* riporta una *lex* in lingua osca sulle magistrature ed in genere l'ordinamento della città; il *verso* riporta la *sanctio* di una *lex* romana riguardante l'osservanza della legge da parte dei

magistrati. È oscuro il rapporto tra le due leggi. Controversa la natura della *lex Latina*: da alcuni si ipotizza trattarsi di una *lex de foedere cum Bantia*, risalente alla fine del II sec. a. C. (in ogni caso di età non anteriore alla legge agraria di Tiberio Gracco).

(*b*) *Fragmenta XI tabulae aeneae magnae*. Scoperti in luogo e data ignoti (ma non dopo il 1521): se ne trovano sette a Napoli e due a Vienna; gli ultimi due, da tempo perduti, sono conosciuti attraverso apografi. Anche questa tavola era incisa su ambedue le facce.

La faccia A (riconosciuta da Klenze nel 1821: *FIRA*. 1, n. 7) contiene un amplissimo brano della *lex Acilia repetundarum* del 123 a. C. L'identificazione della *lex Acilia* (operata dal Mommsen) è contrastata da alcuni, che hanno creduto di poter invece identificare nel testo della epigrafe la *lex Servilia repetundarum* del 111 a. C.

La faccia B (ricostruita dal Rudorff: *FIRA* 1, n. 8) contiene uno squarcio (molto male ed irregolarmente inciso) di una *lex agraria* (*Baebia?*) del III sec. a. C., in cui si parla del regime dell'*ager publicus* in Italia, in Africa e a Corinto.

(*c*) *Graeca versio legis Romanae de piratis persequendis*. Scoperta a Delfi (nel 1893-96) sulla base mutila di un monumento a Paolo Emilio (*FIRA*. 1, n. 9). Si ritiene generalmente che questa *lex de piratis persequendis* sia stata rogata nel 101 o nel 100 a. C.

(*d*) *Tabula ex lege Cornelia de XX quaestoribus*. Scoperta nel sec. XVI a Roma, costituisce l'ottava tavola bronzea di una serie di almeno nove, ove era riprodotta una legge rogata da Silla (81 a. C.), che elevava i *quaestores* al numero di 20 e riordinava le norme relative a questa magistratura. Si trova nel Museo di Napoli (*FIRA*. 1, n. 10).

(*e*) *Tabula ex lege Antonia de Termessibus*. Scoperta nel secolo XVI a Roma, presso le rovine del tempio di Saturno, insieme con quella *ex lege Cornelia de XX quaestoribus*. Si tratta della prima di una serie di quattro o cinque tavole bronzee, sulle quali era inciso un plebiscito fatto votare dai *tribuni plebis* del 70 a. C. (primo fra i quali è nominato C. Antonio). Il plebiscito riconosce alla città di *Termessus maior* in Pisidia il carattere di *civitas libera et foederata*. Si trova nel Museo di Napoli (*FIRA*. 1, n. 11).

(*f*) *Tabula ex lege* (*Rubria?*) *de Gallia Cisalpina*. Quarta di una serie imprecisabile di tavole bronzee, scoperta nel 1760 a *Veleia* (presso Piacenza); attualmente nel museo di Parma (*FIRA*. 1, n. 19).

La legge (probabilmente *rogata*) trattava della competenza giurisdizionale dei magistrati municipali della Gallia Cisalpina: essa è, dunque, posteriore al 49 a. C. (anno in cui i Cisalpini ebbero la cittadinanza romana) ed anteriore al 42 a. C. (anno in cui la Gallia Cisalpina fu incorporata nel territorio romano).

Anticamente si riteneva che la legge in questione si chiamasse *Rubria*, argomentandosi da una formula in esso riportata; oggi, invece, si dubita fortemente anche di ciò. Il Gradenwitz è riuscito a dimostrare (nel 1915) che

il testo della *lex de Gallia Cisalpina* è stato redatto tenendo presenti testi vari di leggi precedenti. Sui molti problemi di questo importante ritrovato: *Lex Rubria*, a cura di BRUNA (1972).

(*g*) *Fragmentum Atestinum*. Scoperto ad Este nel 1880, ora nel Museo estense (*FIRA*. 1, n. 20). Vi si leggono squarci di una legge (*rogata?*) municipale analoga alla precedente, ma che non pare abbia avuto nulla a che fare con essa. Sembra che la legge sia da attribuire al 49 a. C.

(*h*) *Tabula Heracleensis*. Grande tavola di bronzo, spezzata in due parti, scoperta presso l'antica *Heraclea* in Lucania, nel secolo XVIII: le due parti si trovano nel Museo di Napoli (*FIRA*. 1, n. 13).

La tavola è incisa su ambedue le facce, di cui una ('*recto*') scritta in greco, riporta contratti di fitto di fondi rustici. Il *verso* della tavola riporta alcune disposizioni di una legge non identificata, relative alle distribuzioni di frumento in Roma, alla polizia stradale e ad altre materie affini.

Molti autori ritengono (vivamente osteggiati dagli studiosi più recenti), che la *lex* sia un frammento di una *lex Iulia municipalis* (di Cesare).

(*i*) *Tabula ex lege municipii Tarentini*. Nona di una serie di almeno dieci tavole bronzee su cui era riportata una *lex data* da un magistrato romano alla città di *Tarentum* (Taranto) per regolare l'amministrazione municipale. Fu scoperta a Taranto nel 1894 e si trova nel Museo di Napoli (*FIRA*. 1, n. 18). Controversa è la data del provvedimento, che si sostiene posteriore a quella della *lex Plautia Papiria* dell'89 a. C.

(*l*) *Tabulae ex lege coloniae Genetivae Iuliae sive Ursonensis*. Quattro tavole bronzee, di una serie di almeno nove, scoperte ad *Urso* (oggi Ossuna, in Andalusia) nel secolo XIX: si trovano nel Museo di Madrid (*FIRA*. 1, n. 21).

La legge fu *data* alla colonia di *Urso* (*colonia Iulia Genetiva*) da Marco Antonio, su ordine di Giulio Cesare, nel 44 a. C., e riguarda l'amministrazione di quella colonia.

297. Ecco ora un elenco dei principali resti di *senatus consulta* del periodo preclassico.

(*a*) *Tabula SC. de Bacchanalibus*. Tavola di bronzo scoperta nel 1640 a Tiriolo in Calabria, conservata nel Museo di Vienna (*FIRA*. 1, n. 30).

Riporta un SC., ispirato da Catone, per la repressione dell'associazione segreta dei Baccanali (186 a. C.). Segue una *epistula* dei *consules*, diretta ai magistrati dell'*Ager Teuranus* (in Calabria) perché pubblichino ed applichino il provvedimento.

(*b*) *Tabula SC.orum de Thisbensibus*. Tavola di marmo scoperta nell'antica *Thisbae* (oggi Kakosi, in Beozia) nel 1871, conservata nel Museo di Atene (*FIRA*. 1, n. 31).

Contiene la versione greca di due SC. (del 170 a. C.) che confermano la amicizia e la protezione di Roma per la città di Thisbae.

(*c*) *Tabula SC.i de Tiburtibus*. Tavola di bronzo scoperta a Tivoli nel sec. XVI, poi andata perduta (*FIRA*. 1, n. 33).

Il senato riconobbe che i Tiburtini erano innocenti di certe colpe che erano state loro attribuite. La tavola riportava una *epistula* del pretore L. Cornelio (159 a. C.), mediante la quale il contenuto del *consultum* era comunicato ai Tiburtini.

(*d*) *Tabula SC.i de collegiis artificum Graecis*. Scoperta a Delfi nel 1898 (*FIRA*. 1, n. 34).

Contiene, in versione greca, il resoconto di una annosa controversia tra la corporazione degli artisti (τεχνῖται Διονυσιακοί) e quella degli artigiani istmici, cui fa seguito il parere di massima del senato e l'incarico ai magistrati locali di definire nei particolari ogni questione. Il provvedimento è del 112 a. C.

(*e*) *Tabula SC.i de Asclepiade Clazomenio sociisque*. Tavola di bronzo scoperta a Roma nel sec. XVI, ora nel Museo di Napoli (*FIRA*. 1, n. 35).

Contiene il testo latino (quasi illeggibile) e la versione greca del SC., che rimonta al 78 a. C. Il SC. concedeva al navarca greco Asclepiade e a due suoi compagni (Polistrato e Menisco) varie immunità e privilegi, come segno dell'amicizia di Roma.

(*f*) *Tabula SC.i de Amphiarai Oropii agris*. Tavola marmorea scoperta nel 1884 ad Oropo (Beozia): rimane la sola versione greca (*FIRA*. 1, n. 36).

Contiene una *epistula* dei consoli del 73 a. C. ai magistrati di Oropo, nella quale si dà notizia del parere espresso dal senato in ordine ad una controversia fra i sacerdoti del tempio di Amfiarao e i *publicani* di Roma.

298. È inutile rifare l'elenco delle non poche fonti secondarie di cognizione in senso atecnico del periodo preclassico, di cui già si è parlato innanzi.

Quanto alle fonti secondarie in senso tecnico, occorre, anzi tutto, ricordare ancora una volta l'*excursus* del *liber singularis enchiridii* di Sesto Pomponio (n. 227), il quale è presumibilmente, nei suoi cenni sul diritto e sulla giurisprudenza preclassici, assai più attendibile che nei cenni sul periodo arcaico.

Non mancano, riferiti da autori più tardi, frammenti di giureconsulti preclassici, ma si tratta di assai poca cosa. Vedili raccolti e ordinati in BREMER (n. 311).

Piuttosto è da sottolineare che nei *Digesta* di Giustiniano si leggono: *a*) frammenti del *liber singularis* ὅρων di Q. Mucio e dei *libri digestorum* di Alfeno Varo; *b*) frammenti di autori classici, che riferiscono nominativamente opinioni dei giureconsulti preclassici, oppure adombrano il pensiero della giurisprudenza preclassica sotto la denominazione generica di '*veteres*'.

Riferimenti al pensiero giuridico preclassico si leggono anche nelle *Institutiones* e nel *Codex* di Giustiniano, ove però il termine '*veteres*' sta anche a designare spesso i giuristi postclassici pregiustinianei.

Sulla base di queste citazioni e di questi riferimenti si è anche operata la palingenesi delle opere dei vari giuristi. Si ricordi, peraltro, che il credito che può darsi agli accennati riferimenti di scritti giurisprudenziali preclassici

è assai relativo, perché i frammenti appaiono spesso notevolmente alterati mentre altre volte sorge il dubbio fortissimo che il pensiero preclassico sia stato travisato dagli stessi giureconsulti classici che vi hanno fatto richiamo.

299. La conoscenza da parte nostra del diritto romano classico (sec. I-III d. C.: n. 155-233) è molto migliore della conoscenza dei periodi precedenti a causa del numero relativamente alto di fonti di cognizione, originarie e derivate, di cui disponiamo.

Caratteristica del periodo classico è la relativa deficienza di fonti di cognizione in senso atecnico, e sopra tutto delle opere di storiografia. Nell'ambiente del principato, e particolarmente a partir da Adriano, la storiografia politica non aveva, invero, più il modo di esprimersi con sufficiente libertà di giudizio, di modo che decadde rapidamente l'interesse per questa forma di attività letteraria, mentre anche le altre forme letterarie versavano, come è noto, in decadenza.

Tra le fonti primarie di cognizione in senso atecnico relative al periodo classico, una ve n'è, che merita di essere qui segnalata per il suo altissimo valore storiografico, politico e giuridico.

Si tratta di un documento fondamentale non solo per la ricostruzione della personalità di Augusto e per la conoscenza delle sue attività, ma anche (e soprattutto) per la comprensione dei motivi ideologici che furono alla base del suo principato. Il testo è noto sotto il nome di *Res gestae divi Augusti* ed è pervenuto a noi quasi integralmente attraverso vari ritrovamenti epigrafici.

Narra Svetonio (*Aug.* 101) che alla morte di Augusto le Vestali consegnarono al senato il suo testamento e tre volumi sigillati, che furono aperti e letti solennemente. Uno dei documenti era l'*Index rerum a se gestarum,* redatto personalmente da Augusto con l'intenzione di farlo riprodurre su due pilastri di bronzo posti davanti al mausoleo, che egli aveva fatto erigere sin dal 28 a. C. per accogliervi le spoglie sue e dei suoi familiari. La volontà di Augusto fu eseguita dal suo successore, Tiberio, il quale permise che numerose copie dell'iscrizione romana fossero fatte nelle province, per essere apposte nei templi o sugli altari eretti per il culto di Augusto. Perdutasi, durante il medioevo, l'iscrizione originale, non rimase per lungo tempo alcuna traccia dell'*Index*. Solo nel 1555, durante le guerre dell'Austria con i Turchi, avvenne che gli ambasciatori inviati dall'imperatore di Germania Ferdinando I al sultano Solimano il Grande scoprirono in Ancyra (oggi Ankara), già capoluogo della Galazia, una riproduzione mutila dell'iscrizione romana tra le rovine del tempio dedicato al divo Augusto e alla dea Roma. L'iscrizione latina (in sei pagine) era incisa sulle due pareti del pronao del tempio ed era accompagnata da una versione greca (distribuita in diciannove pagine) incisa sulla parete destra della cella.

Il testo (cd. *monumentum Ancyranum*), sia nella redazione latina che in quella greca (utilissima, dove non è lacunosa anche essa, per colmare le numerose lacune della prima), consta di trentacinque capitoli, preceduti da una

praescriptio (che nell'esemplare latino risulta incisa sulle prime tre pagine, nel greco, sulle prime diciassette) e seguiti da una breve « appendice » relativa alle *impensae* ed alle elargizioni effettuate da Augusto.

Del *monumentum Ancyranum* fu fatta una prima copia dagli scopritori; ne fu poi pubblicata una seconda, alquanto migliore, nel 1695, dal Gronovius (il filologo J. F. Gronov). Dopo che una serie di altre copie parziali e scarsamente corrette era giunta in Europa ad opera di numerosi studiosi che, attratti dal ritrovamento, si erano recati nel corso del XVIII secolo e nella prima metà del XIX in Ankara, nel 1861 Napoleone III inviò in Anatolia gli archeologi George Perrot e Edmunde Guillaume con l'incarico appunto di effettuare una precisa ricognizione dell'epigrafe. L'ottimo apografo di tutto il testo latino e di gran parte del greco da loro effettuato fu utilizzato dal Mommsen per la sua prima edizione del 1865. Un calco completo della iscrizione di Ancyra operato, per incaricato dell'Accademia delle scienze di Berlino, dal Humann nel 1882 permise al Mommsen di pubblicare nel 1883 una seconda, magistrale edizione delle *Res gestae*. Per questa, lo studioso tedesco utilizzò anche i pochi frammenti di versione greca del testo scoperti ad Apollonia di Bitinia ed appartenenti ad un esemplare (greco) inciso su di una base marmorea tra il 14 e il 19 d. C. a cura di un cittadino eminente di quella città (cd. *monumentum Apolloniense*).

Con la seconda edizione mommseniana (che resta ancor oggi fondamentale) poteva dirsi quasi completamente raggiunta la conoscenza del contenuto dell'*Index*. Ulteriori passi in avanti per una più esatta ricostruzione del documento augusteo permisero di compiere i rinvenimenti di altri frammenti del *monumentum Apolloniense* e, soprattutto, i risultati di due fortunate campagne archeologiche nella città di Antiochia di Pisidia. Nel corso della prima esplorazione, compiuta nel 1914 dall'inglese Ramsay, vennero alla luce, nell'area delle rovine del tempio di Augusto, quarantanove frammenti di una iscrizione riproducente il testo latino dell'*Index*. Altri duecentoventi frammenti dell'epigrafe furono poi riportati alla luce nel 1924 da una spedizione archeologica della Michigan University, patrocinata ancora dal Ramsay, e composta da David M. Robinson, Enoch E. Peterson e H. S. Feizy. In questo terzo esemplare (cd. *monumentum Antiochenum*) il contenuto dell'*Index* appare distribuito in dieci pagine, sulle cui prime due è incisa la *praescriptio*. Il testo (esclusivamente in latino) coincide con quello del *monumentum Ancyranum*, tranne che per alcune varianti che tuttavia permettono di escludere ogni filiazione tra le due epigrafi: quindi o queste ebbero per archetipo comune un *exemplum* inviato da Roma ad Ancyra e di cui vennero fatte varie copie destinate alle diverse città della regione, ovvero esse furono effettuate indipendentemente, sulla scorta di *exempla* inviati direttamente da Roma alle singole città.

Edizioni più recenti della *Res gestae* sono: BARINI, *Res gestae divi Augusti ex monumentis Ancyrano Antiocheno Apolloniensi* (1937); GAGÉ, *Res gestae divi Augusti, Texte établi et commenté* (1935).

300. Non molti sono, ovviamente, i resti di *leges* del periodo classico giunti sino a noi attraverso le epigrafi. Tra i più importanti, possono ricordarsi i seguenti.

(*a*) *Tabula ex lege quae dicitur de imperio Vespasiani* (*CIL.* 6. n. 930; cfr. *FIRA.* 1, n. 15). Grande tavola di bronzo scoperta a Roma nel secolo XIV e conservata nel Museo Capitolino. Contiene parte della *rogatio* e tutta la *sanctio* della *lex de imperio* con cui il popolo acclamò (nell'anno 69-70 d. C.) una disposizione (già ritenuta perfetta in base alla votazione del senato), con cui furono conferiti a Vespasiano i poteri connessi con la posizione di *princeps.*

(*b*) *Tabula ex lege civitatis Narbonensis de Flamonio provinciae* (*CIL.* 12 n. 6038; cfr. *FIRA.* 1, n. 22). Frammento di tavola di bronzo scoperto a Narbona nel 1888 e attualmente conservato nel Museo di Parigi. Contiene parti di una legge data da Augusto alla provincia Narbonense e relativa alle funzioni e ai diritti onorifici del *flamen Augustalis* in quella provincia.

(*c*) *Tabula ex lege municipii Salpensani* (*CIL.* 2 n. 1963; cfr. *FIRA.* 1, n. 23). Tavola bronzea scoperta nel 1851 a Malaga, unitamente a quella della *lex Malacitana*: si conserva attualmente a Madrid. Contiene un ampio frammento della *lex* data al *municipium* di Salpensa nell'età di Domiziano, e più precisamente fra l'82 e l'84 d. C.

(*d*) *Tabula ex lege municipii Malacitani* (*CIL.* 2 n. 1964; *FIRA.* 1, n. 24). Tavola bronzea scoperta unitamente alla precedente e conservata con quella nel Museso di Madrid. Contiene un ampio frammento della *lex* data al *municipium* di Malaca, presumibilmente nello stesso periodo della *lex Salpensana.*

(*e*) *Tabulae legum metalli Vipascensis* (*CIL.* 2 n. 5181; *FIRA.* 1, n. 105). Due tavole di bronzo scoperte in anni diversi della fine del secolo XIX in una miniera di rame ad Aljustrel (Portogallo): attualmente conservate nel museo di Lisbona. Contengono frammenti dell'ordinamento dato da una *lex* (o da due successive *leges?*) a quel distretto, con norme particolari relative allo sfruttamento delle miniere di rame.

(*f*) *Tabula Hebana* (*Notizie Scavi* 1947, 49-68). Tavola bronzea ritrovata spezzata, ma senza gravi lacune, nel 1947, nel territorio della colonia di *Heba,* nella Maremma toscana. Contiene l'ultima parte di una *rogatio* ordinante onoranze postume a Germanico (cd. *lex de honoribus Germanico decernendis,* del 19-20 d. C.).

La *lex* prescrive, fra l'altro, la formazione di cinque centurie intestate a Germanico, da aggiungersi alle dieci già esistenti, ai fini della votazione per la *destinatio magistratuum* (*consules* e *praetores*). Cfr. l'edizione di Oliver e Palmer, in *Am. J. Philol.* 1954.

301. A prescindere dai *senatusconsulta* e dalle *orationes principum* il cui testo ci è stato riferito da fonti giuridiche o letterarie, sono degni di segnalazione i seguenti documenti epigrafici o papirologici del periodo del principato.

(*a*) *Tabula SC.orum de ludis saecularibus* (*CIL.* 6 n. 877 e 6 Suppl. n.

32323-24; cfr. *FIRA.* 1, n. 40). Grande colonna di marmo, di cui un frammento fu scoperto nel sec. XVI ed è attualmente conservato nel Museo Vaticano, mentre molti altri frammenti furono scoperti nel 1890 e si trovano nel museo delle terme di Diocleziano in Roma.

La *tabula* riporta la descrizione dei *ludi saeculares* del 17 a. C. e trascrive, a questo proposito, il testo di due senatoconsulti dello stesso anno relativi a quei giochi pubblici.

(*b*) *Tabula orationis Claudii de iure honorum Gallis dando* (*CIL.* 13 n. 1668; cfr. *FIRA.* 1, n. 43). Grande tavola di bronzo scoperta a Lione nel sec. XVI ed ivi attualmente conservata.

Riporta una fiorita *oratio* di Claudio al senato per ottenere l'emanazione di un *senatusconsultum* che concedesse ai più benemeriti provinciali della Gallia Narbonense il *ius honorum,* cioè il diritto di rivestire le cariche magistratuali romane. È più che probabile che alla *oratio Claudii* abbia corrisposto un conforme *SC. Claudianum.* Interessante è la breve, seppur retorica, sintesi della storia romana primitiva, ivi esposta con tutta una serie di notizie relative al contributo che i Galli della Narbonense avevano offerto alla vita politica romana. Molte di tali notizie sono ignote alle altre fonti.

(*c*) *Oratio Claudii de aetate recuperatorum et de accusatoribus coërcendis* (*BGU.* 2 n. 611; cfr. *FIRA.* 1, n. 44). Papiro egiziano conservato nel Museo reale di Berlino, contenente una proposta (certo convertita in *senatusconsultum*) dell'imperatore Claudio, tendente a far stabilire che i *recuperatores* dovessero avere 25 anni compiuti e che dovessero essere puniti gli accusatori che desistessero ingiustificatamente dall'accusa.

Il documento è notevole per il particolare riguardo con cui l'imperatore si rivolge al senato.

(*d*) *Tabula SC.orum Hosidiani et Volusiani de aedificiis non diruendis* (*CIL.* 10 n. 1401; cfr. *FIRA.* 1, n. 45). Tavola bronzea, scoperta in Ercolano nel sec. XVI, attualmente conosciuta solo attraverso apografi, perché da gran tempo perduta.

Il *SC. Hosidianum* (dell'a. 44 d. C.) vieta di comprare edifici per diroccarli e venderne i materiali. L'altro provvedimento è una dichiarazione del senato (dell'a. 56 d. C.) che riconosce non contraria al *SC. Hosidianum* l'alienazione di alcune casupole in rovina fatta da una matrona: esso non ha, dunque, carattere normativo.

(*e*) *Tabulae SC.i de nundinis saltus Beguensis* (*CIL.* 8 n. 270; 16. 1, n. 11451; cfr. *FIRA.* 1, n. 47). Due lapidi relative allo stesso senatoconsulto, scoperte, rispettivamente nel 1860 e nel 1873, a El-Begar nel territorio di Tunisi.

Il senatoconsulto (dell'a. 138 d. C.) concedeva a tal Lucilio Africano il privilegio di far mercato due volte al mese nella zona, in territorio probabilmente privato.

(*f*) *Tabula SC.i de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis* (*CIL.* 2 Suppl. n. 6278; cfr. *FIRA.* 1, n. 49). Tavola di bronzo scoperta nel 1886

presso Siviglia, ora conservata nel museo di Madrid. Riporta la *sententia* di un senatore (in una votazione *per relationem*) circa la proposta contenuta in una *oratio* di Marco Aurelio e L. Commodo (176-178 d. C.), relativa alla necessità di ridurre le spese per gli spettacoli gladiatorii.

302. Ecco ora un elenco dei principali resti epigrafici di *constitutiones principum* del periodo classico.

(*a*) *Tabula edicti Augusti de aquaeductu Venafrano* (*CIL.* 10 n. 4842; cfr. *FIRA.* 1, n. 67). Tavola di marmo scoperta nel 1846 dal Mommsen presso Venafro (in Molise), ove è attualmente conservata. Contiene il regolamento suggerito da Augusto per le questioni che sarebbero potute sorgere in dipendenza della costruzione di un acquedotto nella zona di Venafro (11 a. C.?).

(*b*) *Tabula edictorum Augusti ad Cyrenenses* (cfr. *FIRA.* 1, n. 68). Grossa stele marmorea scoperta a Cirene nel 1926.

Su di un suo lato si trova una iscrizione greca, molto ben conservata, la quale riporta cinque editti di Augusto. I primi quattro provvedimenti (del 6-7 a. C.) dettano norme relative alla giurisdizione criminale nella Cirenaica, nonché alle immunità spettanti alla città di Cirene. È riportata, inoltre, una sentenza relativa a tre cittadini romani accusati dalle autorità della provincia e dai Cirenei. Le singole disposizioni sono dette ἐπιχρίματα (cioè: '*decreta*'), mentre il loro insieme viene definito πρόγραμμα (cioè: '*edictum*').

L'ultimo dei cinque editti rende noto ai Cirenaici un *SC. Calvisianum de pecuniis repetundis* del 4 a. C., con cui si rinnova e semplifica il procedimento *repetundarum*.

(*c*) *Tabula edicti* (*incerti principis*) *de violatione sepulchrorum* (cfr. *FIRA.* 1, n. 69). Tavoletta marmorea, che si conserva nel 'Cabinet des médailles' di Parigi e che si sostiene essere stata acquistata a Nazareth nel 1878. Contiene, in lingua greca e in forma riassuntiva, un editto imperiale (διάταγμα Καίσαρος), di data incerta, forse emanato da Augusto, che commina pene assai gravi per la violazione dei sepolcri.

(*d*) *Forma idiologi* (Γνώμων τοῦ ἰδίου λόγου) (*BGU.* 5 n. 1210; cfr. *FIRA.* 1, n. 99). Lungo rotolo di papiro (di oltre 2 metri) scoperto tra le rovine di Theadelphia nel Fayûm (Egitto) e attualmente conservato nel museo di Berlino.

Il papiro, la cui redazione rimonta almeno all'età di Antonino Pio (150-160 d. C.), contiene gli estratti di numerosi *mandata*, principalmente di Augusto, relativi a materia fiscale e messi assieme per servire di guida pratica (γνώμων = '*norma*', '*forma*', prontuario) al magistrato addetto alla '*res privata*' (ὁ πρὸς τοῦ ἰδίου λόγου ο, per brevità, ὁ ἰδιόλογος) e ai suoi dipendenti. Alle costituzioni imperiali sono uniti anche estratti di decisioni del *praefectus Augustalis*.

Gli argomenti toccati dal γνώμων (il quale si divide in paragrafi, di cui quelli conservati ammontano a 115) sono svariatissimi, in correlazione con la varietà degli istituti giuridici che possono dar motivo ad imposizione di tributi.

Vi sono norme sulla validità delle nozze tra persone di diversa nazionalità, sulle successioni ereditarie, sul diritto sepolcrale, sulle vendite a credito, sull'assegnazione dei posti di sacerdoti delle divinità egizie, oltre a numerose notizie sull'organizzazione amministrativa e fiscale dell'Egitto greco-romano.

(*e*) *Tabula edicti Vespasiani et rescripti Domitiani de immunitatibus medicorum* (cfr. *FIRA.* 1, n. 73 e 77). Tavola marmorea scoperta a Pergamo nel 1934. Contiene un editto di Vespasiano (74 d. C.) ed un rescritto di Domiziano (93-94 d. C.) relativi all'organizzazione dell'insegnamento pubblico della medicina, ai privilegi dei medici ed alle sanzioni contro gli abusi.

(*f*) *Epistula Hadriani de bonorum possessione liberis militum danda* (*BGU.* 1 n. 140; cfr. *FIRA.* 1, n. 78). Versione greca di una *epistula,* mediante la quale Adriano concesse (119 d. C.) ai figli dei militari di ottenere la *bonorum possessio* del loro padre nella classe *unde cognati.* Si trova in un papiro scoperto nel secolo XIX e conservato a Berlino.

(*g*) *Tabula rescripti Hadriani de Schola Epicurea Atheniensi* (*CIL.* 3 n. 12283; cfr. *FIRA.* 1, n. 79). Cippo marmoreo scoperto ad Atene nel 1890 ed ivi conservato. Concede al capo della setta epicurea di Atene di redigere il suo testamento in lingua greca e dà altre disposizioni e privilegi in ordine alla scelta del successore.

(*h*) *Rescriptum Severi et Caracallae de praescriptione longi temporis* (*BGU.* 1 n. 267 e *P. Strassb.* 1 n. 22; cfr. *FIRA.* 1, n. 84-85). Due papiri egiziani, l'uno conservato a Berlino e l'altro a Strasburgo, che riportano lo stesso rescritto di Severo e Caracalla (a. 199 d. C.).

Il rescritto, diretto a un provinciale, è la più antica attestazione della *praescriptio longi temporis* (la quale, peraltro, è da credere che sia stata riconosciuta ancora prima): con tale provvedimento la *praescriptio l.t.* viene riconosciuta applicabile a favore dei possessori di fondi provinciali.

(*i*) *Constitutio Antoniniana de civitate peregrinis danda* (*P. Giess.* 1 n. 40; cfr. *FIRA.* 1, n. 88). Questa famosa costituzione (212 d. C.) è contenuta, assieme ad altri editti dell'imperatore Caracalla, in un papiro fortemente lacunoso della collezione di Giessen.

(*l*) *Diplomata militaria* (*CIL.* voll. 3 e 16; cfr. *FIRA.* 1, n. 27-29). Numerosi dittici bronzei contenenti la certificazione di privilegi concessi dagli imperatori ai soldati e ai veterani dell'esercito: *ius connubi* con le *focariae,* cittadinanza romana per i figli precedentemente nati, immunità varie ecc.

Di queste concessioni di privilegi si soleva fare una lista su bronzo ogni due anni, affiggendola, a titolo di onore, sul Campidoglio o, a partire da Domiziano, nel tempio di Minerva sul Palatino. Ciascun milite privilegiato riceveva a sua volta un certificato costituito da un *diptychon* di bronzo, che portava sulla prima faccia esterna i nomi di sette testimoni, nelle due faccie interne la trascrizione della disposizione, nella seconda faccia esterna una seconda trascrizione in caratteri più piccoli.

(*m*) *Apokrimata Severi* (*P. Col.* 123). Tredici decisioni di Settimio Severo, affisse in Alessandria nel 192-200 d. C.: più precisamente, *responsa* dell'impe-

ratore a quesiti, relativi ai più svariati argomenti (dal diritto amministrativo a quello privato e processuale civile e criminale) pubblicati in tre giorni consecutivi durante il soggiorno di Settimio Severo e del quindicenne Antonino Caracalla in Egitto (novembre 199 - primavera del 200 d. C.).

Il foglio papiraceo è stato pubblicato e commentato nel 1954 da WESTERMANN e SCHILLER.

303. Gli scritti dei giureconsulti classici non mancano di offrirci qualche esempio di atti giuridici concretamente compiuti e trasfusi in documenti nel periodo del principato. Ma di gran lunga più abbondante e varia è la messe che si è potuta direttamente raccogliere attraverso secoli di ritrovamenti epigrafici e papirologici.

Meritano qui un cenno particolare quattro categorie di documenti: le tavolette di Transilvania, le prime e seconde tavolette pompeiane e le tavolette ercolanensi. Quattro notevolissimi e caratteristici blocchi di materiali, che hanno molto contribuito alla nostra conoscenza della prassi giuridica romana.

(*a*) *Triptica Transylvaniae.* Nel periodo dal 1786 al 1855 vennero scoperte, entro le miniere d'oro di Verespatek (*Alburnum maius*) in Transilvania, circa 40 tavolette di legno cerato, attualmente conservate in gran parte nel museo di Budapest, le quali costituivano altrettanti documenti di svariati negozî giuridici. La forma di questi documenti è quella dei trittici. Le tavolette sono unite a tre a tre e sono legate, a mo' di libro, da un nastro di lino che passa attraverso una triplice serie di fori praticati sul lato lungo sinistro; delle sei pagine risultanti, la prima e la sesta (cioè le due facce esterne) non sono scritte, le altre sono invece lievemente scavate e riempite di cera: è su queste che è stata impressa la scrittura.

La caratteristica dei trittici è di avere una doppia scrittura: la *scriptura interior,* che si trova nelle pagine 2 e 3 ed è resa segreta e inalterabile mediante una legatura di lino che passa atttraverso un foro praticato sul lato destro delle due prime tavolette, nonché mediante una serie di sigilli che fissano il nastro sul margine sinistro della pag. 4, ove sono anche segnati i nomi dei testimoni; la *scriptura exterior,* che si trova nelle pag. 4 e 5 e ripete o riassume il testo della scrittura interna. La conformazione di questi trittici risponde perfettamente a quanto fu stabilito ai tempi di Nerone (cfr. Paul. *sent.* 5. 25. 6): '*Amplissimus ordo* (= *senatus*) *decrevit eas tabulas, quae publici vel privati contractus scripturam continent, adhibitis testibus ita signari, ut in summa marginis ad mediam partem perforatae triplici lino constringantur atque impositae supra linum cerae signa imprimantur, ut exteriori scripturae fidem interior servet. Aliter tabulae prolatae nihil momenti habent*'.

Le tavolette transilvane (redatte in un difficilissimo corsivo) furono decifrate per la prima volta (ma solo parzialmente) dal Massmann nel 1840. La migliore interpretazione e riproduzione avvenne più tardi ad opera del Mommsen e dello Zangemeister (*CIL.* 3, p. 192 ss.).

(*b*) *Tabulae Pompeianae primae.* Nel 1875, in una casa di Pompei, che

era appartenuta al banchiere L. Caecilius Iucundus, fu trovata una cassetta di legno quasi completamente carbonizzata, entro cui erano 127 dittici e trittici, redatti in scrittura corsiva, ancora leggibili. La lettura di questi documenti è stata magistralmente compiuta dal De Petra. Le tavolette contengono una serie di *apochae* (quietanze) di molto interesse.

(*c*) *Tabulae Herculanenses.* Le tavolette ercolanensi costituiscono una delle più recenti e importanti scoperte di documenti della prassi giuridica romana. Esse sono venute alla luce tra il 1930 e il 1940 nella rinnovata campagna di scavi archeologici operata da Amedeo Maiuri nella zona dell'antico *Herculaneum*, pur esso vittima, come Pompei, dell'eruzione vesuviana del 79 d. C. Alla loro lettura e decifrazione si sono dedicati Giovanni Pugliese-Carratelli per la parte filologica e Vincenzo Arangio-Ruiz per la parte giuridica.

Tra l'altro, le tavolette ercolanensi hanno fornito agli studiosi del diritto romano un copioso materiale documentario processuale. Si è potuto, infatti, ricostruire, nelle sue linee essenziali, tutto un processo intentato da una certa *Petronia Iusta* al fine di accertare la sua *ingenuitas*. Ma altro ancora è sperabile che verrà a nostra conoscenza attraverso ulteriori letture e decifrazioni delle tavolette ancora inedite. Il *Corpus* del materiale finora decifrato è pubblicato in *PP.* dal 1946.

(*d*) *Tabulae Pompeianae secundae.* Si tratta di una nuova serie di tavolette cerate venute alla luce nel 1959 in località Murécine (prossima alla presumibile zona portuale di Pompei). Lo stato di conservazione è pessimo, ma è in corso la pubblicazione di una settantina di pezzi (i soli decifrabili) a cura dell'Accademia di Archeologia di Napoli: cfr. Bove, *A proposito di nuove 'tabulae Pompeianae'*, in *Labeo* 17 (1971) 131 ss. La decifrazione e l'interpretazione, non facili, stanno ponendo in evidenza una messe varia e interessante di atti negoziali e processuali.

304. In relazione agli scritti della giurisprudenza classica come fonti derivate di cognizione del diritto classico, giova ricordare che di essi minimo numero è a noi pervenuto direttamente. La massima parte delle opere giurisprudenziali classiche sono, infatti, a noi frammentariamente note attraverso compilazioni del periodo postclassico e particolarmente attraverso i *Digesta* di Giustiniano: il che implica il problema di depurarle delle molteplici alterazioni, deformazioni e interpolazioni che hanno subito. Considerato lo stato frammentario in cui le opere giurisprudenziali classiche sono a noi pervenute, varie volte se ne è tentata la palingenesi, vale a dire la ricostruzione nella struttura e nello schema originario. Tra tutti questi tentativi, di gran lunga il migliore è quello del Lenel (n. 311).

Tra le opere classiche pervenutici indipendentemente da compilazioni postclassiche, l'unica quasi integralmente conservata è costituita dalle *Institutiones* di Gaio (n. 228). Il testo ne fu scoperto fortunosamente nel 1816 dal Niebuhr, il quale, leggendo un *codex rescriptus* (palimsesto) della Biblioteca capitolare di Verona, in cui nel IX sec. d. C. erano state riprodotte (previa

cancellazione imperfetta della *scriptura prior*) le *Epistulae* di S. Gerolamo, si accorse che tra le righe della seconda scrittura apparivano i resti dell'opera precedentemente riprodotta sul materiale pergamenaceo e che questi resti appartenevano ad un'opera giuridica. Una più attenta ricerca, alla quale cooperò il Savigny, fece sì che si ravvisasse nella *scriptura prior* il manuale gaiano. Già una pagina staccata dallo stesso *codex* era stata pubblicata nel 1732 da Scipione Maffei nella sua *Istoria Theologica*.

Il manoscritto delle *Institutiones*, in caratteri unciali, rimonta al V sec. d. C. Esso fu parzialmente decifrato e pubblicato dal Göschen, nel 1820. Una nuova e più completa lettura fu fatta posteriormente dal Bluhme, il quale, per far tornare in vita gli sbiaditi caratteri della *scriptura prior*, si avvalse di certi reagenti chimici, che però in alcuni punti conseguirono l'effetto opposto, rovinando irrimediabilmente le pagine. La lettura del Bluhme permise al Göschen di pubblicare, nel 1824, una seconda edizione migliorata dell'opera. Un ultimo, più completo e dotto lavoro di decifrazione fu compiuto dallo Studemund, che nel 1874 pubblicò un insuperato *apographum* del Codice Veronese. Sia per le parti rimaste illeggibili, sia per la mancanza di tre fogli, il codice rivela peraltro soltanto undici dodicesimi del testo gaiano. Qualche lacuna residua si è potuta colmare, in questi ultimi tempi, mediante due altri ritrovamenti: *a*) un papiro (POxy. 17. 2103), pubblicato nel 1927 dal Hunt e dal Buckland: breve frammento del IV libro, relativo ai paragrafi 57 e 68-73 al quale dobbiamo se, fra l'altro, è stata colmata la lacuna di Gai 4.72-73; *b*) alcuni frammenti pergamenacei egiziani, facenti parte della collezione di documenti della Società Italiana per la ricerca dei papiri greci e latini (PSI. 1182), i quali furono pubblicati dall'Arangio-Ruiz nel 1933 e, con miglioramenti di edizione, nel 1935: questi frammenti sono relativi ai paragrafi 153-154 e 167-174 del libro III, nonché ai paragrafi 16-18 del libro IV.

Lo schema delle *institutiones* gaiane è stato già esposto a suo tempo (n. 228), ma qui riteniamo utile riprodurre un più analitico *conspectus rerum* compilato tenendo conto di quello redatto da Boecking e delle integrazioni e correzioni apportatevi da Kübler e da Bizoukides.

Prooemium de omni iure

Omnes populi partim iure civili partim iure gentium utuntur .	1, 1
Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur	1, 1
Fontes iuris populi Romani	1, 2
a) Leges	1, 3
b) Plebiscita	1, 3
c) Senatusconsulta	1, 4
d) Constitutiones principum	1, 5
e) Edicta magistratuum	1, 6
f) Responsa prudentium	1, 7

Omne ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones 1, 8

1. Ius quod ad personas pertinet

A. *Omnes homines aut liberi sunt aut servi* 1, 9

Liberorum hominum alii ingenui sunt alii libertini . . 1, 10
1. Ingenui 1, 11
2. Libertini aut cives Romani aut Latini aut deditici-orum numero sunt 1, 12
a) Qui vocentur peregrini dediticii et qui dediticiorum numero fiant 1, 13-15
b) Qui cives Romani et qui Latini fiant 1, 16-22
c) Differentia condicionis libertinorum Latinorum eorumque, qui dediticiorum numero sunt:
aa) ...*quod* ad ius mortis causa capiendi testamentique faciendi 1, 23-25
bb) ...quod ad modos pertinet, quibus ad civitatem Romanam pervenitur 1, 26-35
d) Ad legem Aeliam Sentiam de manumissionibus . 1, 36-41, 47
e) Ad legem Fufiam Caniniam de servis testamento manumittendis 1, 42-47

B. *Quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri sunt subiectae* 1, 48

Aa. Quae alieno iuri subiectae sunt aliae in potestate, aliae in manu, aliae in mancipio sunt 1, 49-50
1. In potestate sunt 1, 51
a) ...servi dominorum 1, 52-54
b) ...liberi nostri, quos 1, 55
aa) ...procreavimus:
a1) iustis nuptiis (*a quibus nuptiis abstinere debemus*: 58-64) 1, 56-64
a2) non iustis nuptiis, sed qui postea rediguntur in potestatem 1, 65-96
bb) ...adoptavimus (*quibus modis adoptio fit*: 98-107) 1, 97-107
2. In manu nostra sunt 1, 108
...feminae, quae in manum conveniunt 1, 109-110
aa) ...usu 1, 111
bb) ...farreo 1, 112

cc) ...coëmptione, quam facit mulier:
a1) aut matrimonii causa cum marito suo . 1, 113
a2) aut fiduciae causa sive cum extraneo sive cum marito suo 1, 114-115
3. In mancipio sunt 1, 116
...personae mancipatae . . . . . 1, 118 a
aa) ...liberorum 1, 117
bb) ...earumve, quae in manu sunt 1, 118
(*Quae sit mancipatio* 1, 119-123)
Ab. Quibus modis ii, qui alieno iuri subiecti sunt, eo iure liberentur 1, 124
1. Qui in potestate sunt 1, 125
a) servi 1, 126
b) liberi 1, 127-136
2. Quae in manu sunt 1, 137
3. Qui in mancipio sunt 1, 138-141

C. *Ex his personis, quae neque in potestate neque in manu neque in mancipio sunt, quaedam vel in tutela sunt vel in curatione, quaedam neutro iure tenentur* 1, 142

1. De tutela 1, 143
a) Quis et quomodo tutor fiat.
aa) Testamento tutor dari potest:
a1) ...liberis, quos in potestate habemus . . 1, 144-147
a2) ...uxori, quae in manu est (*tutoris optio*: 1, 150-154) 1, 148-154
bb) Legitima tutela.
a1) Ingenui sunt in tutela agnatorum (gentiliumve); ius agnationis capitis deminutione perimitur 1, 155-164
a2) Liberti sunt in patronorum tutela . . 1, 165, cfr. 167
a3) Ex causa mancipii manumissi sunt in tutela manumissorum . . . . . 1, 166-166 a
cc) Cessicia tutela 1, 168-172
dd) Ex variis causis a magistratu petiti tutores . 1, 173-184
ee) A magistratu dati tutores 1, 185-187
ff) De generibus et speciebus tutelarum . . . 1, 188
b) Impuberum tutela et feminarum inter se comparatae; de tutorum auctoritate 1, 189-193
c) Quibus modis tutela finitur 1, 194-196
2. De curatione 1, 197-198
3. De satisdatione tutorum et curatorum 1, 199-200

2. Ius quod ad res pertinet

A. *Res vel in nostro patrimonio sunt vel extra nostrum patrimonium habentur* 2, 1

1. Summa rerum divisio: aliae sunt divini iuris aliae humani 2, 2
   aa) Divini iuris (nullius in bonis):
      a1) ...sunt res sacrae et religiosae 2, 3-7
      a2) Sanctae quoque res quodam modo divini iuris sunt 2, 8
   bb) Humani iuris (plerumque alicuius in bonis sunt) 2, 9
      a1) ...res publicae (nullius videntur in bonis esse) 2, 10-11
      a2) ...res privatae (quae singulorum sunt) .
2. Quaedam res corporales sunt, quaedam incorporales . 2, 12-14
3. Res aut mancipi sunt aut nec mancipi 2, 14a-18

B. *Singularum rerum adquisitiones* (*et alienationes*).

1. Per eam, cui adquiritur (vel a qua alienatur), personam.
   a) Civiles adquisitiones alienationesve.
      aa) ...ab iis factae qui ordinariam rei alienandae facultatem habent:
         a1) ...rerum *corporalium*.
            Ipsa rei nec mancipi traditio 2, 19-21
            Mancipatio, in iure cessio 2, 22-27
         a2) ...rerum incorporalium. Res incorporales traditionem non recipiunt, sed aliae in iure cedi tantum possunt, ut iura praediorum urbanorum, ususfructus et hereditas, aliae etiam mancipari possunt, ut iura praediorum rusticorum 2, 28-37
            Obligationes nihil eorum recipiunt, sed novatione transferuntur 2, 38-39
         a3) ...rerum mobilium immobiliumque, sive mancipi sunt sive nec mancipi, usucapio.
            Divisio dominii, ut alius possit ex iure Quiritium dominus esse, alius, donec usu ceperit, rem in bonis habere 2, 40-42

Earum rerum usucapio, quae non a domino nobis traditae sunt 2, 43-44
Usucapio non procedens alienae rei bonae fidei possessori 2, 45-51
Usucapio eius, qui scit alienam rem se possidere 2, 52-61
bb) Aliquando dominus alienandae rei potestatem non habet, et qui dominus non est, alienare potest 2, 62-64
b) Naturales adquisitiones 2, 65
aa) Traditio, occupatio, ex hostibus capio . . 2, 66-69
bb) Vis fluminis: alluvio, insula in flumine nata 2, 70-72
cc) Solo cedit superficies, planta in nostro posita, frumentum in nostro satum; item meum fit, quod in cartulis meis aliquid scripserit, sed non quod in tabula mea pinxerit 2, 73-78
dd) Si quis ex aliena materia novam speciem fecerit 2, 79
2. Adquisitiones alienationesque per eas personas quae sub tutela sunt 2, 80-85
3. Adquisitiones alienationesque 2, 86; 95-96
a) ...per eas personas, quas in potestate manu mancipiove habemus 2, 87-90
b) ...per servos, in quibus usumfructum habemus . 2, 91
c) ...per homines liberos et servos alienos, quos bona fide possidemus 2, 92-94

C. *Quibus modis per universitatem res nobis adquiruntur* 2, 97-98

1. De hereditatibus (et bonorum possessionibus) . . 2, 99
a) ...quae nobis ex testamento obveniunt . . . 2, 100
aa) Testamentorum ordinatio.
a1) Testamentorum genera tria: calatis comitiis, in procinctu, per aes et libram . 2, 101-103
a2) Specialiter de testamento per aes et libram 2, 104-108
a3) Testamenta militum 2, 109-111
bb) Qui testamenta facere non possunt (?) . 2, 111
cc) Qui testamenta facere possunt 2, 112-113
dd) Testamenta secundum regulam iuris civilis facienda 2, 114
a1) Ab initio non iure fiunt:
...herede non solemni modo instituto . 2, 115-117
...cum mulieres sine tutoris auctoritate testantur 2, 118-122

...suo herede praeterito 2, 123-129
a2) Testamenta iure facta rumpuntur:
...adgnatione postumi 2, 130-137
...quasi adgnatione 2, 138-143
...posteriore testamento 2, 144
a3) Testamenta irrita fiunt capitis deminutione testatoris 2, 145-146
a4) Praetor dat bonorum possessionem secundum tabulas testamenti ab initio non iure facti vel postea rupti vel irriti facti . 2, 147-150
...ab intestato, si testamentum contraria voluntate infirmatum est . . . . . 2, 151-151 a
ee) Heredes aut necessarii aut sui et necessarii aut extranei 2, 152
a1) Necessarius heres 2, 153-155
a2) Sui et necessarii heredes; ius abstinendi . 2, 156-160
a3) Extranei heredes; ius deliberandi et cretio 2, 161-173
ff) De substitutionibus.
a1) Vulgaris substitutio 2, 174-178
a2) Pupillaris substitutio 2, 179-184
gg) De servis heredibus instituendis 2, 185-190
hh) De legatis 2, 191
a1) Legatorum quattuor genera 2, 192
...per vindicationem 2, 193-200
...per damnationem 2, 201-208
...sinendi modo 2, 209-215
...per praeceptionem 2, 216-223
a2) De modo legatorum: lex Furia, Voconia, Falcidia 2, 224-228
a3) De inutiliter relictis legatis:
...propter locum legati in testamenti . . 2, 229-234
De poenae causa relictis legatis 2, 235-237
De legatis incertis personis relictis . . . 2, 238-243
De legatis ei, qui in potestate heredis, aut ab eo, qui in legatarii potestate sit, relictis 2, 244-245
ii) De fideicommissis 2, 246
a1) De hereditatibus fideicommissariis . . 2, 247-259
a2) De singulis rebus ac libertatibus per fideicommissum relictis 2, 260-267
ll) Differentiae fideicommissorum et legatorum . 2, 268
a1) Quae nunc sunt 2, 269-283
a2) Quae erant olim 2, 284-288
a3) Tutoris datio directa esse debet . . . 2, 289

b) De hereditatibus intestatorum
aa) ...ingenuorum
a1) ...ex iure civili:
sui heredes 3, 1-8
adgnati 3, 9-16
gentiles 3, 17
a2) ex iure praetorio (cognatorum exclusio aliaeque iuris civilis iniquitates emendatae) 3, 18-25
Gradus bonorum possessionis . . . 3, 26-31; 23
Bonorum possessores loco heredum constituuntur 3, 32
Bonorum possessio datur non modo emendandi vel impugnandi veteris iuris gratia, sed etiam confirmandi 3, 33-34
Bonorum possessio cum re aut sine re 3, 35-38
bb) (De hereditatibus intestatorum) libertorum . 3, 39
a1) ...civium Romanorum 3, 40-54 (72-73)
a2) ...Latinorum 3, 55-73
a3) ...eorum, qui dediticiorum numero sunt . 3, 74-76
2. Bonorum emptiones 3, 77-79
(Quo iure bonorum possessores et bonorum emptores succedant) 3, 80-81
3. Si quis alieno iuris subicitur 3, 82-84
4. Hereditatis in iure cessio 3, 85-87

D. *Obligationes. Summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto* 3, 88

1. Obligationes, quae ex contractu nascuntur. Harum quattuor genera sunt 3, 89
a) Adquiruntur obligationes:
aa) ...per nosmet ipsos:
a1) Re contractae obligationes (mutui datio et indebiti solutio) 3, 90-91
a2) Verbis contractae obligationes (stipulatio, dotis dictio, promissio iurata liberti) . . 3, 92-109
Verborum obligationes ad alias accedentes; de adstipulatoribus 3, 110-114
de sponsoribus, fidepromissoribus, fideiussoribus 3, 115-127
a3) litteris contractae obligationes (nomina transscripticia, chirographa, syngraphae) . 3, 128-134

a4) consensu contractae obligationes 3, 135-138
Emptio et venditio 3, 139-141
Locatio et conductio 3, 142-147
Societas . . . . . 3, 148-154 b
Mandatum 3, 155-162
bb) (Adquiruntur obligationes) per eas personas, quae in nostra potestate manu mancipiove sunt 3, 163-167
b) Tolluntur obligationes:
aa) ...solutione 3, 168
bb) ...acceptilatione 3, 169-172
cc) ...*imaginaria* solutione per aes et *libram* . . 3, 173-175
dd) ...novatione 3, 176-179
ee) ...litis contestatione 3, 180-181
2. Obligationes quae ex delicto nascuntur 3, 182
a) Furtum 3, 183-208
b) Vi bona rapta 3, 209
c) Damnum iniuria datum 3, 210-219
d) Iniuria 3, 220-225

3. Ius quod ad actiones pertinet

A. *Actiones.*

1. Divisiones earum.
a) Ex varia eorum substantia vel iure, quod persequimur . . . . . .
aa) Duo actionum genera: in rem et in personam, vindicationes et condictiones . . . 4, 1-5
bb) Aut rem tantum, aut poenam tantum, aut rem et poenam *persequimur* 4, 6-9
b) Ex forma. Quaedam ad legis actionem exprimuntur, quaedam sua vi ac potestate constant . 4, 10
aa) Legis *actiones* 4, 11
a1) Lege agebatur modis quinque 4, 12
...sacramento 4, 13-17
...per iudicis postulationem . . . . . 4, 17 a
...per condictionem 4, 17 b-20
...per manus iniectionem 4, 21-25
...per pignoris capionem 4, 26-29
a2) Legis actionibus maximam partem sublatis per formulas litigamus 4, 30-31
bb) Formulae.
a1) Genera formularum.
Ad legis actionem expressae formulae . 4, 32-33

Alterius generis fictiones in quibusdam formulis 4, 34-38
a2) Partes formularum (demonstratio, intentio, adiudicatio, condemnatio) 4, 39-44
a3) Formularum pro ipsarum partium diversitate variae species et effectus.
In ius et in factum conceptae formulae 4, 45-47
Formularum condemnatio aut certae, aut incertae pecuniae est 4, 48-52
De periculo in conceptione formularum ineundo:
...in intentione, si plus petitur 4, 52-56
...in condemnatione 4, 57
...in demonstratione, si falsum demonstratur 4, 58-60
De formulis in quibus interdum non solidum, quod nobis debetur, consequimur. Praesertim si agitur cum compensatione aut deductione 4, 61-68
2. De actione instituenda et qui agere vel conveniri possunt 4, 69
Conveniri aut agere possumus vel nostro vel alieno nomine . . . . . cf. 4, 82
a) Alieno nomine conveniri possumus:
aa) ...ex contractu earum personarum, quae in potestate nostra sunt (actiones quod iussu, exercitoria, institoria, tributoria, de peculio, de in rem verso) . . . . . 4, 70-74 a
bb) ...ex maleficio earum personarum, quae in potestate nostra sunt (actiones noxales) . . . 4, 75-79
cc) ...ex contractu earum personarum, quae in manu mancipiove sunt 4, 80
dd) ...animalium nostrorum nomine 4, (80)
ee) De hominum mortuorum noxae deditione . 4, 81
b) Alieno nomine agere possumus 4, 82
aa) Qui alieno nomine agunt quomodo in litem substituantur 4, 83-85
bb) De formis actionum alieno nomine constitutarum 4, 86-87
3. De satisdationibus ab actoribus reisve exigendis . 4, 88-102
4. Quibus modis actiones finiantur.
a) Iudicia legitima et quae imperio continentur . . 4, 103-109
b) Perpetuae et temporales actiones 4, 110-111

c) Quae actiones heredi atque in heredem neque competunt neque dantur 4, 112-113
d) Si reus ante rem iudicatam post acceptum iudicium satisfacit actori 4, 114

B. *Exceptiones* 4, 115

1. Proprie sic dictae.
a) Causa, origo et forma exceptionum 4, 116-119
b) Effectus: exceptiones peremptoriae, dilatoriae . 4, 120-125
2. Replicatio, duplicatio, triplicatio 4, 126-129
3. De praescriptionibus, quae receptae sunt pro actore . 4, 130-137
(de praescriptionibus, quae olim pro reo opponebantur: 134)

C. *Interdicta* 4, 138

1. Interdictum decretumve quid sit 4, 139-141
2. Divisiones interdictorum.
a) Interdicta sunt aut prohibitoria, aut restitutoria, aut exhibitoria 4, 142
b) Interdictorum ad possessionem pertinentium divisio 4, 143
aa) Adipiscendae possessionis 4, 144-147
bb) Retinendae possessionis 4, 148-153
cc) Recuperandae possessionis 4, 154-155
c) Tertia divisio interdictorum 4, 156
aa) Interdicta simplicia 4, 157-159
bb) Interdicta duplicia 4, 158; 160
3. De ordine et exitu interdictorum 4, 161-170

D. *De temere litigantium coërcitionibus et de poenis.*

1. Quibus reorum calumnia coërcetur 4, 171-173
2. Quibus actorum calumnia coërcetur 4, 174-181
3. Iudicia quibus damnati ignominiosi fiunt 4, 182

E. *De in ius vocando et de vadimoniis* 4, 183-187

305. I minori frammenti della giurisprudenza classica che ci sono pervenuti direttamente sono i seguenti.

(*a*) *Sex. Pomponii regula de servitutibus* (*FIRA.* 2, 449). Brevissimo frammento, contenente una *regula* in tema di servitù ed estratto probabilmente

dal *liber singularis regularum* di Pomponio. La *regula* fu letta nel sec. XVI dal Ferronius su di un manoscritto mutilo (ora perduto) trasmessogli, pare, dallo Scaliger.

(*b*) *Fragmenta ex libris responsorum Papiniani* (*FIRA.* 2, 435 ss.). Frammenti manoscritti dei libri quinto e nono dei *responsa* di Papiniano, scoperti in Egitto nel 1876-77.

Si distinguono in due gruppi: *a*) *Fragmenta Berolinensia*: editi la prima volta dal Krüger e conservati a Berlino (sono relativi al libro quinto); *b*) *Fragmenta Parisiensia*: editi la prima volta dal Dareste e conservati a Parigi (sono relativi al libro nono). In calce ai responsi di Papiniano sono riportate annotazioni di Paolo e Ulpiano: i margini sono corredati di qualche glossema in lingua greca.

Lo Schulz ed il Wieacker sono concordi nell'attribuire le due serie di frammenti ad una copia orientale alquanto rimaneggiata dei *Responsa* di Papiniano, con note di Paolo e Ulpiano. I frammenti risalirebbero al IV sec. d. C.

(*c*) *Responsum Papiniani* (*FIRA.* 2. 437). Si tratta di un responso estratto dal *liber I responsorum* di Papiniano, con il quale si chiudevano molti manoscritti della *Lex Romana Wisigothorum* sotto il titolo *' de pactis inter virum et uxorem '*.

Molti manoscritti della *Lex* portano nell'*inscriptio*, per errore, *' Papianus '* invece di *' Papinianus '*: il che è stato causa di annosi equivoci. Il testo è perciò noto anche come *Responsum Papiani*.

(*d*) *Fragmentum Berolinense Paulo tributum* (*FIRA.* 2. 421 ss.). Tre brevi frammenti, di cui il primo è riportato da Boezio nel commento ai *Topica* di Cicerone (2. 4. 19), gli altri due sono stati scoperti nel XIX sec. a Bruxelles dal Thomas in margine ad un commento anonimo ai *libri de inventione* di Cicerone (ms. 10057 della Biblioteca di Bruxelles, del XII sec.).

(*e*) *Fragmenta Pauli Bodleiensia* (*FIRA.* 2. 423 s.). Pergamena egiziana, conservata ad Oxford, alla Biblioteca Bodleiana. Riporta due frammenti giurisprudenziali, che Krüger e Scialoja (traverso la comparazione con D. 17.2.65.16 e D. 17.2.67.1) hanno dimostrato appartenere al libro 32 del commentario *ad edictum* di Paolo.

(*f*) *Fragmentum Berolinense Paulo tributum* (*FIRA.* 2. 427 s.). Pergamena conservata a Berlino, contenente un frammento giurisprudenziale, che il Meyer ha dimostrato appartenere a Paolo.

(*g*) *Fragmentum Vindobonense quod dicitur de formula Fabiana Paulo tributum* (*FIRA.* 2. 429 ss.). Pergamena egiziana conservata a Vienna nella Collezione dell'Arciduca Ranieri d'Asburgo, relativa (a quanto risulta dalla parte leggibile) alla *formula Fabiana*.

Il *fragmentum*, in scrittura unciale del IV secolo (c. 300 per Schönbauer), è stato pubblicato nel sec. XIX da Pfaff e Hofmann. Non si dubita più che esso appartenga a Paolo, ma, mentre il Gradenwitz lo ritiene estratto dai

libri ad Plautium, il Ferrini (seguito ora dal Wieacker) sostiene che è escerpito dai *libri ad edictum*.

(*b*) *Fragmenta Vindobonensia ex libris institutionum Ulpiani* (*FIRA*. 2. 305). Pergamene egiziane conservate nel Museo di Vienna, pubblicate nel 1835 dall'Endlicher e contenenti cinque frammenti delle *Institutiones* di Ulpiano. L'attribuzione all'opera di Ulpiano è resa sicura da due *subscriptiones* leggibili sui frammenti papiracei e da D. 43.26.1, ove si trova l'inizio del primo frammento sotto la rubrica '*Ulpianus libro primo institutionum*'

Un altro frammento della stessa opera è riferito da Boezio nel commento ai *Topica* di Cicerone (3.4).

(*i*) *Fragmenta Argentoratensia ex libris disputationum Ulpiani* (*FIRA*. 2. 308 ss.). Tre fogli pergamenacei egiziani, conservati nella Biblioteca di Strasburgo (*Argentoratum*) e contenenti brani dei libri secondo e terzo delle *Disputationes* di Ulpiano. Furono scoperti, in momenti successivi (1903 e 1904), dal Lenel in un gruppo di papiri provenienti dall'Egitto e acquistati dalla biblioteca citata; furono pubblicati, sempre dal Lenel, nel 1903 e nel 1904.

(*l*) *Fragmenta Ulpiani Bodleiensia* (*FIRA*. 2. 313 s.). Papiro egiziano conservato ad Oxford, pubblicato nel 1938 dal Roberts. Vi si contengono due frammenti dei libri *ad edictum* di Ulpiano.

Altri due frammenti dei *libri ad edictum* e un frammento dei *libri ad Sabinum* si leggono in testi letterarî: uno proviene da una citazione di Pacatus, *Libro I adv. Porphirium*, pubblicato da Dom Pitra, *Specilegium Solesmense*; il secondo deriva da una citazione di Prisciano (*Inst. orat.* 3.4.21).

(*m*) *Fragmenta Modestini ex libris regularum et differentiarum* (*FIRA*. 2. 450). Un frammento delle *Regulae* fu scoperto nel sec. XVI dal Pithou in un codice ora perduto e fu da lui pubblicato. Un frammento anonimo riportato nei *libri differentiarum* di Isidoro fu esattamente riconosciuto come estratto dalle *Differentiae* di Modestino dal Barthius nel sec. XVIII.

(*n*) *Fragmenta incerti auctoris ad legem Iuliam et Papiam* (*FIRA*. 2. 315). Papiro di Ossirinco (del IV o V sec.) pubblicato nel 1927 dallo Hunt, contenente due frammenti di un commento di autore incerto (Wieacker congettura: Ulpiano) *ad legem Iuliam et Papiam*.

(*o*) *Fragmentum incerti auctoris quod vulgo Dositheanum dicitur* (*FIRA*. 2. 617 ss.). Il grammatico Dositeo, vissuto nel III sec. d. C. e forse nel IV, compose una grammatica latina per discenti di lingua greca e vi aggiunse tre libri di frammenti latini di vario argomento tradotti in greco (Ἑρμηνεύματα *sive interpretamenta*): tra i frammenti del libro terzo si trova un lungo brano di argomento giuridico e di autore incerto (si è pensato a Ulpiano, Paolo, Cervidio Scevola, Gaio, Pomponio), che è stato per la prima volta pubblicato dal Pithou nel sec. XVI.

Tanto il testo greco quanto la versione latina sono mutili e fortemente oppressi da glossemi e svarioni di copiatura. Il merito di aver interpretato il *fragmentum Dositheanum*, riportandolo molto vicino al presumibile originale classico, spetta al Lachmann.

In sostanza il testo si occupa della tripartizione del *ius* in *civile, naturale, gentium* e delle affrancazioni.

(*p*) *Fragmenta Berolinensia incerti auctoris de iudiciis* (*FIRA.* 2. 625 s.). Scoperti nel 1867 o 1877 in Egitto, unitamente ai frammenti dei *responsa* di Papiniano (cfr. sub *b*), si conservano attualmente a Berlino. Primo editore fu il Mommsen.

Sul *retro* del manoscritto (del V o VI sec. d. C.) si legge, a mo' di chiusa, '*de iudiciis lib. II*': si è ritenuto, pertanto, che il frammento facesse parte della '*pars de iudiciis*' del commento *ad edictum* di qualche giureconsulto classico (Huschke, Alibrandi, Lenel e ora Schulz e Wieacker). Il Mommsen ha pensato, invece, ad un'opera autonoma di qualche giurista classico. Non è improbabile che la parte *de iudiciis* sia stata separata dal complesso del commentario edittale per ragioni didattiche. Il passo giuntoci si occupa in particolare dei *dediticii*.

(*q*) *Fragmenta incerti auctoris de iure fisci* (*FIRA.* 2. 627 ss.). Due fogli pergamenacei, scoperti nel 1816 dal Niebuhr nella Biblioteca capitolare di Verona unitamente al codice di Gaio e pubblicati, in una con Gaio, dal Göschen nel 1820.

La scrittura del manoscritto, semi-unciale, sembra del V-VI sec. d. C.; i frammenti paiono rimontare alla fine del II sec. d. C., sebbene si sia sostenuta anche una datazione più tarda. La tesi dell'appartenenza dei frammenti alle *Pauli Sententiae* o alle *Regulae* o alle *Opiniones* di Ulpiano è oggi abbandonata.

(*r*) *Tractatus incerti auctoris de gradibus cognationum* (*FIRA.* 2. 631 s.). Questo brano di autore ignoto, ma certamente classico, viene riportato in quasi tutti i manoscritti della *Notitia dignitatum utriusque imperii* dell'età teodosiana. Fu pubblicato la prima volta dal Boecking nel 1841.

(*s*) *Fragmentum Pauli Leidense* (*Cod. Leid. B.P.L.* 2589). Foglio pergamenaceo della Biblioteca Universitaria di Leiden, pubblicato per la prima volta da David e Nelson nel 1955. La scrittura rimonta alla fine del III, inizi del IV secolo d. C.: si tratta, dunque, del più antico manoscritto giuridico che ci sia pervenuto.

Il frammento, che riporta taluni brani delle *Pauli Sententiae*, fornisce notizie preziose sul *crimen repetundarum* e sul *crimen maiestatis*. Se si confronta il testo delle *Sententiae* (5.28, 29) trasmesso dal *Breviarium Alaricianum* e quello riferito dal nostro manoscritto, si constata che il primo contiene appena un terzo del contenuto del secondo, ma anche che le differenze sostanziali fra le parti comuni dei due testi sono minime.

(*t*) *Fragmentum Ulpiani ex libris ad edictum* (*PSI.* 14. 1449). Pubblicato dall'Arangio-Ruiz nel 1957, riporta brani del l. 32 *ad edictum* di Ulpiano, parzialmente corrispondenti a testi inseriti nei *Digesta* di Giustiniano (D. 19. 2. 15. 1 e 2; D. 19. 2. 13. 4). La scrittura è del sec. IV d. C.

306. L'età postclassica (sec. IV-VI d. C.: n. 234-279) è quella che maggiormente abbonda di mezzi di cognizione del diritto romano. Quattro quinti delle fonti a nostra disposizione provengono, infatti, dall'età della decadenza (n. 13). Tuttavia, delle fonti di provenienza postclassica, poche, anzi pochissime sono effettivamente dell'epoca. Per lo più si tratta di fonti classiche o preclassiche riprodotte o rielaborate dalla giurisprudenza pratica o didattica dell'epoca del Basso Impero. Di queste compilazioni e rielaborazioni postclassiche a noi direttamente pervenute alcune ebbero carattere ufficiale, altre carattere puramente privato; alcune furono relative soltanto ad *iura*, altre soltanto a *leges*, altre furono miste di *iura* e di *leges*.

Non riteniamo sia il caso diffondersi sui manoscritti a noi pervenuti. Già ne abbiamo fatto cenno a suo tempo, di volta in volta che abbiamo parlato delle varie compilazioni (n. 261 ss., 271 ss.). Per il resto, notizie esaurienti si rinveniranno nelle edizioni critiche citate *infra* n. 311.

Giudichiamo invece opportuno dedicare i tre numeri che seguono (n. 307-309) alla riproduzione del sommario delle Istituzioni, dei Digesti e del secondo Codice giustinianeo.

307. Ecco l'elenco dei *tituli* che compongono i quattro *libri* delle *Institutiones Iustiniani Augusti* (n. 276).

I.

1. De iustitia et iure
2. De iure naturali et gentium et civili
3. De iure personarum
4. De ingenuis
5. De libertinis
6. Qui ex quibus causis manumittere non possunt
7. De lege Fufia Caninia sublata
8. De his qui sui vel alieni iuris sunt
9. De patria potestate
10. De nuptiis
11. De adoptionibus
12. Quibus modis ius potestatis solvitur
13. De tutelis
14. Qui dari tutores testamento possunt
15. De legitima adgnatorum tutela
16. De capitis minutione
17. De legitima patronorum tutela
18. De legitima parentium tutela
19. De fiduciaria tutela
20. De Atiliano tutore vel eo qui ex lege Iulia et Titia dabatur
21. De autoritate tutorum
22. Quibus modis tutela finitur
23. De curatoribus
24. De satisdatione tutorum et curatorum
25. De excusationibus
26. De suspectis tutoribus et curatoribus

II.

1. De rerum divisione
2. De rebus incorporalibus
3. De servitutibus
4. De usu fructu
5. De usu et habitatione
6. De usucapionibus et longi temporis possessionibus

7. De donationibus
8. Quibus alienare licet vel non
9. Per quas personas nobis adquiritur
10. De testamentis ordinandis
11. De militari testamento
12. Quibus non est permissum testamenta facere
13. De exheredatione liberorum
14. De heredibus instituendis
15. De vulgari substitutione
16. De pupillari substitutione
17. Quibus modis testamenta infirmantur
18. De inofficioso testamento
19. De heredum qualitate et differentia
20. De legatis
21. De ademptione legatorum
22. De lege Falcidia
23. De fideicommissariis hereditatibus
24. De singulis rebus per fideicommissum relictis
25. De codicillis

III.

1. De hereditatibus quae ab intestato deferuntur
2. De legitima adgnatorum successione
3. De senatus consulto Tertulliano
4. De senatus consulto Orfitiano
5. De successione cognatorum
6. De gradibus cognationis
7. De successione libertorum
8. De adsignatione libertorum
9. De bonorum possessionibus
10. De adquisitione per adrogationem
11. De eo cui libertatis causa bona addicuntur
12. De successionibus sublatis, quae fiebant per bonorum venditionem et ex senatus consulto Claudiano
13. De obligationibus
14. Quibus modis re contrahitur obligatio
15. De verborum obligatione
16. De duobus reis stipulandi et promittendi
17. De stipulatione servorum
18. De divisione stipulationum
19. De inutilibus stipulationibus
20. De fideiussoribus
21. De litterarum obligatione
22. De consensu obligatione
23. De emptione et venditione
24. De locatione et conductione
25. De societate
26. De mandato
27. Obligationibus quasi ex contractu
28. Per quas personas nobis obligatio adquiritur
29. Quibus modis obligatio tollitur

IV.

1. De obligationibus quae ex delicto nascuntur
2. Vi bonorum raptorum
3. De lege Aquilia
4. De iniuriis
5. De obligationibus quae quasi ex delicto nascuntur
6. De actionibus
7. Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium gestum esse dicitur
8. De noxalibus actionibus
9. Si quadrupes pauperiem fecisse dicitur
10. De his per quos agere possumus

11. De satisdationibus
12. De perpetuis et temporalibus actionibus et quae ad heredes vel in heredes transeunt
13. De exceptionibus
14. De replicationibus
15. De interdictis
16. De poena temere litigantium
17. De officio iudicis
18. De publicis iudiciis

308. Ecco l'elenco dei *tituli* in cui si dividono i cinquanta *libri* dei *Digesta Iustiniani Augusti* (n. 274).

I.

1. De iustitia et iure
2. De origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium
3. De legibus senatusque consultis et longa consuetudine
4. De constitutionibus principum
5. De statu hominum
6. De his qui sui vel alieni iuris sunt
7. De adoptionibus et emancipationibus et aliis modis quibus potestas solvitur
8. De divisione rerum et qualitate
9. De senatoribus
10. De officio consulis
11. De officio praefecti praetorio
12. De officio praefecti urbis
13. De officio quaestoris
14. De officio praetorum
15. De officio praefecti vigilum
16. De officio proconsulis et legati
17. De officio praefecti Augustalis
18. De officio praesidis
19. De officio procuratoris Caesaris vel rationalis
20. De officio iuridici
21. De officio eius, cui mandata est iurisdictio
22. De officio adsessorum

II.

1. De iurisdictione
2. Quod quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse eodem iure utatur
3. Si quis ius dicenti non obtemperaverit
4. De in ius vocando
5. Si quis in ius vocatus non ierit sive quis eum vocaverit, quem ex edicto non debuerit
6. In ius vocati ut eant aut satis vel cautum dent
7. Ne quis eum, qui in ius vocabitur, vi eximat
8. Qui satisdare cogantur vel iurato promittant vel suae promissioni committantur
9. Si ex noxali causa agatur, quemadmodum caveatur
10. De eo, per quem factum erit, quo minus quis in iudicio sistat
11. Si quis cautionibus in iudicio sistendi causa factis non obtemperabit
12. De feriis et dilationibus et diversis temporibus
13. De edendo
14. De pactis
15. De transactionibus

III.

1. De postulando
2. De his qui notantur infamia
3. De procuratoribus et defensoribus
4. Quod cuiuscumque universitatis nomine vel contra eam agatur
5. De negotiis gestis
6. De calumniatoribus

IV.

1. De in integrum restitutionibus
2. Quod metus causa gestum erit
3. De dolo malo
4. De minoribus viginti quinque annis
5. De capite minutis
6. De quibus causis maiores viginti quinque annis in integrum restituantur
7. De alienatione iudicii mutandi causa facta
8. De receptis qui arbitrium receperint, ut sententiam dicant
9. Nautae caupones stabulari ut recepta restituant

V.

1. De iudiciis, ubi quisque agere vel conveniri debeat
2. De inofficioso testamento
3. De hereditatis petitione
4. Si pars hereditatis petatur
5. De possessoria hereditatis petitione
6. De fideicommissaria hereditatis petitione

VI.

1. De rei vindicatione
2. De Publiciana in rem actione
3. Si ager vectigalis id est emphyteuticarius petatur

VII.

1. De usu fructu, et quemadmodum quis utatur fruatur
2. De usu fructu adcrescendo
3. Quando dies legati usus fructus cedat
4. Quibus modis usus fructus vel usus amittitur
5. De usu fructu earum rerum, quae usu consumuntur vel minuuntur
6. Si usus fructus petetur vel ad alium pertinere negetur
7. De operis servorum
8. De usu et habitatione
9. Usufructuarius quemadmodum caveat

VIII.

1. De servitutibus
2. De servitutibus praediorum urbanorum
3. De servitutibus praediorum rusticorum
4. Communia praediorum tam urbanorum quam rusticorum
5. Si servitus vindicetur vel ad alium pertinere negetur
6. Quemadmodum servitutes amittantur

IX.

1. Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur
2. Ad legem Aquiliam

3. De his, qui effuderint vel deiecerint
4. De noxalibus actionibus

X.

1. Finium regundorum
2. Familiae herciscundae
3. Communi dividundo
4. Ad exhibendum

XI.

1. De interrogationibus in iure faciendis et de interrogatoriis actionibus
2. De quibus rebus ad eundem iudicem eatur
3. De servo corrupto
4. De fugitivis
5. De aleatoribus
6. Si mensor falsum modum dixerit
7. De religiosis et sumptibus funerum et ut funus ducere liceat
8. De mortuo inferendo et sepulchro inaedificando

XII.

1. De rebus creditis si certum petetur et de condictione
2. De iureiurando sive voluntario sive necessario sive iudiciali
3. De in litem iurando
4. De condictione causa data causa non secuta
5. De condictione ob turpem vel iniustam causam
6. De condictione indebiti
7. De condictione sine causa

XIII.

1. De condictione furtiva
2. De condictione ex lege
3. De condictione triticiaria
4. De eo, quod certo loco dari oportet
5. De pecunia constituta
6. Commodati vel contra
7. De pigneraticia actione vel contra

XIV.

1. De exercitoria actione
2. De lege Rhodia de iactu
3. De institoria actione
4. De tributoria actione
5. Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium gestum esse dicetur
6. De senatus consulto Macedoniano

XV.

1. De peculio
2. Quando de peculio actio annalis est
3. De in rem verso
4. Quod iussu

XVI.

1. Ad senatus consultum Velleianum
2. De compensationibus
3. Depositi vel contra

XVII.

1. Mandati vel contra
2. Pro socio

XVIII.

1. De contrahenda emptione et de pactis inter emptorem et venditorem compositis et quae res veniri non possunt

2. De in diem addictione
3. De lege commissoria
4. De hereditate vel actione vendita
5. De rescindenda venditione et quando licet ab emptione discedere
6. De periculo et commodo rei venditae
7. De servis exportandis vel si ita mancipium veneat, ut manumittatur, vel contra

XIX.

1. De actionibus empti venditi
2. Locati conducti
3. De aestimatoria actione
4. De rerum permutatione
5. De praescriptis verbis et in factum actionibus

XX.

1. De pignoribus et hypothecis et qualiter ea contrahantur et de pactis eorum
2. In quibus causis tacite contrahitur pignus vel hypotheca
3. Quae res pignori vel hypothecae datae obligari non possunt
4. Qui potiores in pignore vel hypotheca habeantur et de his qui in priorum creditorum locum succedunt
5. De distractione pignorum vel hypothecarum
6. Quibus modis pignus vel hypotheca solvitur vel non

XXI.

1. De aedilicio edicto et de redhibitione et quanti minoris
2. De evictionibus et duplae stipulatione
3. De exceptione rei venditae et traditae

XXII.

1. De usuris et omnibus accessionibus et mora
2. De nautico faenore
3. De probationibus et praesumptionibus
4. De fide instrumentorum
5. De testibus
6. De iuris et facti ignorantia

XXIII.

1. De sponsalibus
2. De ritu nuptiarum
3. De iure dotium
4. De pactis dotalibus
5. De fundo dotali

XXIV.

1. De donationibus inter virum et uxorem
2. De divortiis et repudiis
3. Soluto matrimonio dos quemadmodum petatur

XXV.

1. De impensis in res dotales factis
2. De rerum amotarum actione
3. De agnoscendis et alendis liberis vel parentibus vel patronis vel libertis
4. De inspiciendo ventre custodiendoque partu
5. Si ventris nomine muliere in possessionem missa eadem possessio dolo malo ad alium translata esse dicatur

6. Si mulier ventris nomine in possesionem calumniae causa fuisse dicatur
7. De concubinis

XXVI.

1. De tutelis
2. De testamentaria tutela
3. De confirmando tutore vel curatore
4. De legitimis tutoribus
5. De tutoribus et curatoribus datis ab his, qui ius dandi habent, et qui et in quibus causis specialiter dari possunt
6. Qui petant tutores vel curatores et ubi petantur
7. De administratione et periculo tutorum et curatorum, qui gesserunt vel non, et de agentibus vel conveniendis uno vel pluribus
8. De auctoritate et consensu tutorum et curatorum
9. Quando ex facto tutoris vel curatoris minores agere vel conveniri possunt
10. De suspectis tutoribus et curatoribus

XXVII.

1. De excusationibus
2. Ubi pupillus educari vel morari debet et de alimentis ei praestandis
3. De tutelae et rationibus distrahendis et utili curationis causa actione
4. De contraria tutelae et utili actione
5. De eo qui pro tutore prove curatore negotia gessit
6. Quod falso tutore auctore gestum esse dicatur
7. De fideiussoribus et nominatoribus et heredibus tutorum et curatorum
8. De magistratibus conveniendis et heredibus eorum
9. De rebus eorum, qui sub tutela vel cura sunt, sine decreto non alienandis vel supponendis
10. De curatoribus furioso et aliis extra minores dandis

XXVIII.

1. Qui testamenta facere possunt et quemadmodum testamenta fiant
2. De liberis et postumis heredibus instituendis vel exheredandis vel praeteritis
3. De iniusto rupto irrito facto testamento
4. De his quae in testamento delentur, inducuntur vel inscribuntur
5. De heredibus instituendis
6. De vulgari et pupillari substitutione
7. De condicionibus institutionum
8. De iure deliberandi

XXIX.

1. De testamento militis
2. De adquirenda vel amittenda hereditate
3. Testamenta quemadmodum aperiantur, inspiciantur et describantur
4. Si quis omissa causa testamenti ab intestato vel alio modo possideat hereditatem

5. De senatus consulto Silaniano et Claudiano, quorum testamenta ne aperiantur
6. Si quis aliquem testari prohibuerit vel coëgerit
7. De iure codicillorum

XXX.

1. De legatis et fideicommissis

XXXI.

1. De legatis et fideicommissis

XXXII.

1. De legatis et fideicommissis

XXXIII.

1. De annuis et menstruis legatis
2. De usu et usu fructu et habitatione et operis per legatum vel fideicommissum datis
3. De servitute legata
4. De dote praelegata
5. De optione vel electione legata
6. De tritico vino vel oleo legato
7. De instructo vel instrumento legato
8. De peculio legato
9. De penu legata
10. De supellectili legata

XXXIV.

1. De alimentis vel cibariis legatis
2. De auro argento mundo ornamentis unguentis veste vel vestimentis et statuis legatis
3. De liberatione legata
4. De adimendis vel transferendis legatis
5. De rebus dubiis
6. De his, quae poenae causa relinquuntur
7. De regula Catoniana
8. De his, quae pro non scripto habentur
9. De his, quae ut indignis auferuntur

XXXV.

1. De condicionibus et demonstrationibus et causis et modis eorum, quae in testamento scribuntur
2. Ad legem Falcidiam
3. Si cui plus, quam per legem Falcidiam liceret, legatum esse dicetur

XXXVI.

1. Ad senatus consultum Trebellianum et Pegasianum
2. Quando dies legatorum vel fideicommissorum cedat
3. Ut legatorum seu fideicommissorum servandorum causa caveatur
4. Ut in possessionem legatorum vel fideicommisorum causa esse liceat

XXXVII.

1. De bonorum possessionibus
2. Si tabulae testamenti extabunt
3. De bonorum possessione furioso infanti muto surdo caeco competenti
4. De bonorum possessione contra tabulas
5. De legatis praestandis contra tabulas bonorum possessione petita

6. De collatione bonorum
7. De collatione dotis
8. De coniungendis cum emancipato liberis eius
9. De ventre in possessionem mittendo et curatore eius
10. De Carboniano edicto
11. De bonorum possessione secundum tabulas
12. Si a parente quis manumissus sit
13. De bonorum possessione ex testamento militis
14. De iure patronatus

XXXVIII.

1. De operis libertorum
2. De bonis liberti
3. De libertis municipum et aliarum universitatium
4. De adsignandis libertis
5. Si quid in fraudem patroni factum sit
6. Si tabulae testamenti nullae extabunt, unde liberi
7. Unde legitimi
8. Unde cognati
9. De successorio edicto
10. De gradibus et adfinibus et nominibus eorum
11. Unde vir et uxor
12. De veteranorum et militum successione
13. Quibus non competit bonorum possessio
14. Ut ex legibus senatusve consultis bonorum possessio detur
15. Quis ordo in bonorum possessionibus detur
16. De suis et legitimis heredibus
17. Ad senatus consultum Tertullianum et Orfitianum

XXXIX.

1. De operis novi nuntiatione
2. De damno infecto et proiectionibus et suggrundis
3. De aqua et aquae pluviae arcendae
4. De publicanis et vectigalibus et commissis
5. De donationibus
6. De mortis causa donationibus

XL.

1. De manumissionibus
2. De manumissis vindicta
3. De manumissionibus, quae servis ad universitatem pertinentibus imponuntur
4. De manumissis testamento
5. De fideicommissariis libertatibus
6. De ademptione libertatis
7. De statuliberis
8. Qui sine manumissione ad libertatem perveniunt
9. Qui et a quibus manumissi liberi non fiunt
10. Ad legem Aeliam Sentiam
11. De iure aureorum anulorum
12. De natalibus restituendis
13. De liberali causa
14. Quibus ad libertatem proclamare non liceat
15. Si ingenuus esse dicatur
16. Ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur
17. De collusione detegenda

XLI.

1. De adquirendo rerum dominio
2. De adquirenda vel amittenda possessione

3. De usurpationibus seu usucapionibus
4. Pro emptore
5. Pro herede et pro possessore
6. Pro donato
7. Pro derelicto
8. Pro legato
9. Pro dote
10. Pro suo
11. Communia de accessionibus possessionum

XLII.

1. De re iudicata et de effectu sententiarum et de interlocutionibus
2. De confessis
3. De cessione bonorum
4. Quibus ex causis in possessionem eatur
5. De rebus auctoritate iudicis possidendis seu vendendis
6. De separationibus
7. De curatore bonis dando
8. Quae in fraudem creditorum facta sunt ut restituantur

XLIII.

1. De interdictis
2. Quorum bonorum
3. Quod legatorum
4. Ne vis fiat ei qui in possessionem missus erit
5. De tabulis exhibendis
6. Ne quid in loco sacro vel itinere fiat
7. De locis et itineribus publicis
8. Ne quid in loco sacro vel itinere fiat
9. De loco publico fruendo
10. De via publica et itinere publico reficiendo
11. De fluminibus, ne quid in flumine publico ripave eius fiat, quo peius navigetur
12. Ne quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua fluat, atque ut priore aestate fluxit
13. Ut in flumine publico navigare liceat
14. De ripa munienda
15. De vi et de vi armata
16. Uti possidetis
17. De superficiis
18. De itinere actuque privato
19. De aqua cottidiana et aestiva
20. De rivis
21. De fonte
22. De cloacis
23. Quod vi aut clam
24. De remissionibus
25. De arboribus caedendis
25. De precario
26. De arboribus caedendis
27. De glande legenda
28. De homine libero exhibendo
29. De liberis exhibendis, item ducendis
30. Utrubi
31. De migrando
32. De Salviano interdicto

XLIV.

1. De exceptionibus, praescriptionibus et praeiudiciis
2. De exceptione rei iudicatae
3. De diversis temporalibus praescriptionibus et de accessionibus possessionum
4. De dolo malo et metus exceptione
5. Quarum rerum actio non datur
6. De litigiosis
7. De obligationibus et actionibus

XLV.

1. De verborum obligationibus
2. De duobus reis constituendis
3. De stipulatione servorum

XLVI.

1. De fideiussoribus et mandatoribus
2. De novationibus et delegationibus
3. De solutionibus et liberationibus
4. De acceptilatione
5. De stipulationibus praetoriis
6. Rem pupilli vel adulescentis salvam fore
7. Iudicatum solvi
8. Ratam rem haberi et de rati habitione

XLVII.

1. De privatis delictis
2. De furtis
3. De tigno iuncto
4. Si qui testamento liber esse iussus fuerit, post mortem domini ante aditam hereditatem subripuisse aut corrupisse dicetur
5. Furti adversus nautas caupones stabularios
6. Si familia furtum fecisse dicetur
7. Arborum furtim caesarum
8. Vi bonorum raptorum
9. De incendio ruina naufragio rate nave expugnata
10. De iniuriis et famosis libellis
11. De extraordinariis criminibus
12. De sepulcro violato
13. De concussione
14. De abigeis
15. De praevaricatione
16. De receptatoribus
17. De furibus balneariis
18. De effractoribus et expilatoribus
19. Expilatae hereditatis
20. Stellionatus
21. De termino moto
22. De collegiis illicitis et corporibus
23. De popularibus actionibus

XLVIII.

1. De iudiciis publicis
2. De accusationibus et inscriptionibus
3. De custodia et exhibitione reorum
4. Ad legem Iuliam de adulteriis coërcendis
5. Ad legem Iuliam maiestatis
6. Ad legem Iuliam de vi publica
7. Ad legem Iuliam de vi privata
8. Ad legem Corneliam de sicariis et veneficis
9. Ad legem Pompeiam de parricidiis
10. De lege Cornelia de falsis
11. Ad legem Iuliam repetundarum
12. De lege Iulia de annona
13. Ad legem Iuliam peculatus et de sacrilegiis et residuis
14. Ad legem Iuliam ambitus
15. De lege Fabia de plagiariis
16. Ad senatus consultum Turpillianum et de abolitionibus criminum
17. De requirendis vel absentibus damnandis
18. De quaestionibus
19. De poenis
20. De bonis damnatorum
21. De bonis eorum, qui ante sententiam vel mortem sibi consciverunt vel accusatorem corruperunt

22. De interdictis et relegatis et deportatis
23. De sententiam passis et restitutis
24. De cadaveribus punitorum

XLIX.

1. De appellationibus et relationibus
2. A quibus appellari non licet
3. Quis a quo appelletur
4. Quando appellandum sit et intra quae tempora
5. De appellationibus recipiendis vel non
6. De libellis dimissoriis, qui apostoli dicuntur
7. Nihil innovari appellatione interposita
8. Quae sententiae sine appellatione rescindantur
9. An per alium causae appellationum reddi possunt
10. Si tutor vel curator magistratusve creatus appellaverit
11. Eum, qui appellaverit, in provincia defendi
12. Apud eum, a quo appellatur, aliam causam agere compellendum
13. Si pendente appellatione mors intervenerit
14. De iure fisci
15. De captivis et de postliminio et redemptis ab hostibus
16. De re militari
17. De castrensi peculio
18. De veteranis

L.

1. Ad municipalem et de incolis
2. De decurionibus et filiis eorum
3. De albo scribendo
4. De muneribus et honoribus
5. De vacatione et excusatione munerum
6. De iure immunitatis
7. De legationibus
8. De administratione rerum ad civitates pertinentium
9. De decretis ab ordine faciendis
10. De operibus publicis
11. De nundinis
12. De pollicitationibus
13. De variis et extraordinariis cognitionibus et si iudex litem suam fecisse dicetur
14. De proxeneticis
15. De censibus
16. De verborum significatione
17. De diversis regulis iuris antiqui

309. Ecco l'elenco dei *tituli* in cui si ripartiscono i dodici *libri* del *Codex Iustinianus repetitae praelectionis* (n. 277).

I.

1. De summa trinitate et ut nemo de ea publice contendere audeat
2. De sacrosanctis ecclesiis et de rebus et privilegiis earum
3. De episcopis et clericis et orphanotrophis et brephotrophis et xenodochis et asceteriis et monachis et privilegio eorum et castrensi peculio et de redimendis captivis et de nuptiis clericorum vetitis seu permissis

4. De episcopali audientia et de diversis capitulis, quae ad ius curamque et reverentiam pontificalem pertinent
5. De haereticis et Manichaeis et Samaritis
6. Ne sanctum baptisma iteretur
7. De apostatis
8. Nemini licere signum salvatoris Christi vel in silice vel in marmore aut sculpere aut pingere
9. De Iudaeis et caelicolis
10. Ne Christianum mancipium haereticus vel paganus vel Iudaeus habeat vel possideat vel circumcidat
11. De paganis sacrificiis et templis
12. De his qui ad ecclesias confugiunt vel ibi exclamant
13. De his qui in ecclesiis manumittuntur
14. De legibus et constitutionibus principum et edictis
15. De mandatis principum
16. De senatus consultis
17. De veteri iure enucleando et auctoritate iuris prudentium qui in Digestis referuntur
18. De iuris et facti ignorantia
19. De precibus imperatori offerendis et de quibus rebus supplicare liceat vel non
20. Quando libellus principi datus litis contestationem facit
21. Ut lite pendente vel post provocationem aut definitivam sententiam nulli liceat imperatori supplicare
22. Si contra ius utilitatemque publicam vel per mendacium fuerit aliquid postulatum vel impetratum
23. De diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus
24. De statuis et imaginibus
25. De his qui ad statuas confugiunt
26. De officio praefectorum praetorio Orientis et Illyrici
27. De officio praefecti praetorio Africae et de omni eiusdem dioeceseos statu
28. De officio praefecti urbis
29. De officio magistri militum
30. De officio quaestoris
31. De officio magistri officiorum
32. De officio comitis sacrarum largitionum
33. De officio comitis rerum privatarum
34. De officio comitis sacri patrimonii
35. De officio proconsulis et legati
36. De officio comitis Orientis
37. De officio praefecti Augustalis
38. De officio vicarii
39. De officio praetorum
40. De officio rectoris provinciae
41. Ut nulli patriae suae administratio sine speciali permissu principis permittatur
42. De quadrimenstruis tam civilibus quam militaribus brevibus
43. De officio praefecti vigilum
44. De officio praefecti annonae
45. De officio civilium iudicum
46. De officio iudicum militarium
47. Ne comitibus rei militaris vel tribunis lavacra praestentur
48. De officio diversorum iudicum
49. Ut omnes tam civiles quam militares iudices post administrationem depositam per quinquaginta dies in civitatibus vel certis locis permaneant
50. De officio eius qui vicem alicuius iudicis obtinet
51. De adsessoribus et domesticis et cancellariis iudicum

52. De annonis et capitu administrantium vel adsessorum aliorumve publicas sollicitudines gerentium vel eorum, qui aliquas consecuti sunt dignitates
53. De contractibus iudicum vel eorum qui sunt circa eos et inhibendis donationibus in eos faciendis et ne administrationis tempore proprias aedes aedificent sine sanctione pragmatica
54. De modo multarum, quae ab iudicibus infliguntur
55. De defensoribus civitatum
56. De magistratibus municipalibus
57. De officio iurídici Alexandriae

II.

1. De edendo
2. De in ius vocando
3. De pactis
4. De transactionibus
5. De calculi errore
6. De postulando
7. De advocatis diversorum iudiciorum
8. De advocatis fisci
9. De errore advocatorum vel libellos seu preces concipientium
10. Ut quae desunt advocationi partium iudex suppleat
11. De causis, ex quibus infamia alicui inrogatur
12. De procuratoribus
13. Ne liceat potentioribus patrocinium litigantibus praestare vel actiones in se transferre
14. De his, qui potentiorum nomine titulos praediis adfigunt vel eorum nomina in lite praetendunt
15. Ut nemo privatus titulos praediis suis vel alienis imponat vel vela regalia suspendat
16. Ut nemini liceat sine iudicis auctoritate signa imprimere rebus, quas alius tenet
17. Ne fiscus vel res publica procurationem alicui patrocinii causa in lite praestet
18. De negotiis gestis
19. De his quae vi metusve causa gesta sunt
20. De dolo malo
21. De in integrum restitutione minorum viginti quinque annis
22. De filio familias minore
23. De fideiussoribus minorum
24. Si tutor vel curator intervenerit
25. Si in communi eademque causa in integrum restitutio postuletur
26. Si adversus rem iudicatam
27. Si adversus venditionem
28. Si adversus venditionem pignoris
29. Si adversus donationem
30. Si adversus libertatem
31. Si adversus *transac*tionem vel divisionem minor restitui velit
32. Si adversus solutionem a debitore vel a se factam
33. Si adversus dotem
34. Si adversus delictum suum
35. Si adversus usucapionem
36. Si adversus fiscum
37. Si adversus creditorem
38. Si ut se hereditate abstineat
39. Si ut omissam hereditatem vel bonorum possessionem vel quid aliud adquirat
40. In quibus causis in integrum restitutio necessaria non est
41. Qui et adversus quos in integrum restitui non possunt
42. Si minor se maiorem dixerit vel probatus fuerit
43. Si saepius in integrum restitutio postuletur

44. De his qui veniam aetatis impetraverunt
45. Si maior factus ratum habuerit
46. Ubi et apud quem cognitio restitutionis agitanda sit
47. De reputationibus, quae fiunt in iudicio in integrum restitutionis
48. Etiam per procuratorem causam in integrum restitutionis agi posse
49. In integrum restitutione postulata ne quid novi fiat
50. De restitutione militum et eorum qui rei publicae causa adfuerunt
51. De uxoribus militum vel eorum qui rei publicae causa absunt
52. De temporibus in integrum restitutionis tam minorum aliarumque personarum, quae restitui possunt, quam heredum eorum
53. Quibus ex causis maiores in integrum restituuntur
54. De alienatione iudicii mutandi causa facta
55. De receptis
56. De satisdando
57. De formulis et impetratione actionum sublatis
58. De iureiurando propter calumniam dando

III.

1. De *iudiciis*
2. De sportulis et sumptibus in diversis iudiciis faciendis et de exsecutoribus litium
3. De *pedaneis* iudicibus
4. Qui pro sua iurisdictione iudices dare darive possunt
5. Ne quis in sua causa iudicet vel sibi ius dicat
6. Qui legitimam personam in iudiciis habent vel non
7. Ut nemo invitus agere vel accusare cogatur
8. De ordine iudiciorum
9. De litis contestatione
10. De plus petitionibus
11. De dilationibus
12. De feriis
13. De iurisdictione omnium iudicum et de foro competenti.
14. Quando imperator inter pupillos vel viduas vel miserabiles personas cognoscat et ne exhibeantur
15. Ubi de criminibus agi oportet
16. Ubi de possessione agi oportet
17. Ubi fideicommissum peti oportet
18. Ubi conveniatur qui certo loco dare promisit
19. Ubi in rem actio exerceri debet
20. Ubi de hereditate agatur et ubi scripti heredes in possessionem mitti postulare debent
21. Ubi agi oportet de ratiociniis tam privatis quam publicis
22. Ubi causa status agi debeat
23. Ubi quis de curiali vel cohortali aliave condicione conveniatur
24. Ubi senatores vel *clarissimi* civiliter vel criminaliter conveniantur
25. In quibus causis militantes fori praescriptione uti non possunt
26. Ubi causae fiscales vel divinae domus hominumque eius agantur
27. Quando liceat sine iudice *unicuique* vindicare se vel publicam devotionem
28. De inofficioso testamento
29. De inofficiosis donationibus

30. De inofficiosis dotibus
31. De petitione hereditatis
32. De rei vindicatione
33. De usu fructu et habitatione et ministerio servorum
34. De servitutibus et de aqua
35. De lege Aquilia
36. Familiae erciscundae
37. Communi dividundo
38. Communia utriusque iudicii tam familiae erciscundae quam communi dividundo
39. Finium regundorum
40. De consortibus eiusdem litis
41. De noxalibus actionibus
42. Ad exhibendum
43. De aleae lusu et aleatoribus
44. De religiosis et sumptibus funerum

IV.

1. De rebus creditis et de iureiurando
2. Si certum petatur
3. De suffragio
4. De prohibita sequestratione pecuniae
5. De condictione indebiti
6. De condictione ob causam datorum
7. De condictione ob turpem causam
8. De condictione furtiva
9. De condictione ex lege et sine causa vel iniusta causa
10. De obligationibus et actionibus
11. Ut actiones et ab herede et contra heredem incipiant
12. Ne uxor pro marito vel maritus pro uxore vel mater pro filio conveniatur
13. Ne filius pro patre vel pater pro filio emancipato vel libertus pro patrono conveniatur
14. An servus ex suo facto post manumissionem teneatur
15. Quando fiscus vel privatus debitoris sui debitores exigere potest
16. De actionibus hereditariis
17. Ex delictis defunctorum in quantum heredes conveniantur
18. De constituta pecunia
19. De probationibus
20. De testibus
21. De fide instrumentorum et amissione eorum et antapochis faciendi et de his quae sine scriptura fieri possunt
22. Plus valere quod agitur quam quod simulate concipitur
23. De commodato
24. De actione pigneraticia
25. De exercitoria et institoria actione
26. Quod cum eo qui in aliena est potestate negotium gestum esse dicitur, vel de peculio seu quod iussu aut de in rem verso
27. Per quas personas nobis adquiritur
28. Ad senatus consultum Macedonianum
29. Ad senatus consultum Velleianum
30. De non numerata pecunia
31. De compensationibus
32. De usuris
33. De nautico fenore
34. Depositi
35. Mandati
36. Si servus se emi mandaverit
37. Pro socio
38. De contrahenda emptione
39. De hereditate vel actione vendita
40. Quae res venire non possunt et qui vendere vel emere vetantur

41. Quae res exportari non debeant
42. De eunuchis
43. De patribus qui filios distraxerunt
44. De rescindenda venditione
45. Quando liceat ab emptione discedere
46. Si propter publicas pensitationes venditio fuerit celebrata
47. Sine censu vel reliquis fundum comparari non posse
48. De periculo et commodo rei venditae
49. De actionibus empti et venditi
50. Si quis alteri vel sibi sub alterius nomine vel aliena pecunia emerit
51. De rebus alienis non alienandis et de prohibita rerum alienatione vel hypotheca
52. De communium rerum alienatione
53. Rem alienam gerentibus non interdici rerum suarum alienatione
54. De pactis inter emptorem et venditorem compositis
55. Si servus exportandus veneat
56. Si mancipium ita venierit, ne prostituatur
57. Si mancipium ita fuerit alienatum, ut manumittatur vel contra
58. De aedilicíis actionibus
59. De monopoliis et de conventu negotiatorum illicito vel artificum ergolaborumque nec non balneatorum prohibitis illicitisque negotiationibus
60. De nundinis
61. De vectigalibus et commissis
62. Vectigalia nova institui non posse
63. De commerciis et mercatoribus
64. De rerum permutatione et de praescriptis verbis actione
65. De locato et conducto
66. De emphyteutico iure

V.

1. De sponsalibus et arris sponsaliciis et proxeneticis
2. Si rector provinciae vel ad eum pertinentes sponsalia dederint
3. De donationibus ante nuptias vel propter nuptias et sponsaliciis
4. De nuptiis
5. De incestis et inutilibus nuptiis
6. De interdicto matrimonio inter pupillam et tutorem seu curatorem liberosque eorum
7. Si quacumque praeditus potestate vel ad eum pertinentes ad suppositarum iurisdictioni suae adspirare temptaverint nuptias
8. Si nuptiae ex rescripto petantur
9. De secundis nuptiis
10. Si secundo nupserit mulier, cui maritus *usum* fructum *reliquerit*
11. De dotis promissione vel nuda pollicitatione
12. De iure dotium
13. De rei uxoriae actione in ex stipulatu actionem transfusa et de natura dotibus praestita
14. De pactis conventis tam super dote quam super donatione ante nuptias et paraphernis
15. De dote cauta et non numerata
16. De donationibus inter virum et uxorem et a parentibus in liberos factis et de ratihabitione
17. De repudiis et iudicio de moribus sublato

18. Soluto matrimonio dos quemadmodum petatur
19. Si dos constante matrimonio soluta fuerit
20. Ne fideiussores vel mandatores dotium dentur
21. Rerum amotarum
22. Ne pro dote mulieri bona mariti addicantur
23. De fundo dotali
24. Divortio facto apud quem liberi morari vel educari debent
25. De alendis liberis ac parentibus
26. De concubinis
27. De naturalibus liberis et matribus eorum et ex quibus casibus iusti efficiuntur
28. De tutela testamentaria
29. De confirmando tutore
30. De legitima tutela
31. Qui petant tutores vel curatores
32. Ubi petantur tutores vel curatores
33. De tutoribus et curatoribus illustrium vel clarissimarum personarum
34. Qui dare tutores vel curatores et qui dari possunt
35. Quando mulier tutelae officio fungi potest
36. In quibus causis tutorem habenti tutor vel curator dari potest
37. De administratione tutorum et curatorum et de pecunia pupillari feneranda vel deponenda
38. De periculo tutorum et curatorum
39. Quando ex facto tutoris vel curatoris minores agere vel conveniri possunt
40. Si ex pluribus tutoribus vel curatoribus omnes vel unus agere pro minore vel conveniri possunt
41. Ne tutor vel curator vectigal conducat
42. De tutore vel curatore qui satis non dedit
43. De suspectis
44. De in litem dando tutore vel curatore
45. De eo qui pro tutore negotia gessit
46. Si mater indemnitatem promiserit
47. Si contra matris voluntatem tutor datus sit
48. Ut causae post pubertatem adsit tutor
49. Ubi pupilli educentur
50. De alimentis pupillo praestandis
51. Arbitrium tutelae
52. De dividenda tutela et pro qua parte quisque tutorum conveniatur
53. De in litem iurando
54. De heredibus tutorum
55. Si tutor non gesserit
56. De usuris pupillaribus
57. De fideiussoribus tutorum seu curatorum
58. De contrario iudicio
59. De auctoritate praestanda
60. Quando curatores vel tutores esse desinant
61. De actore a tutore seu curatore dando
62. De excusationibus et temporibus earum
63. Si falsis adlegationibus excusatus est
64. Si tutor rei publicae causa aberit
65. De excusatione veteranorum
66. Qui numero liberorum se excusant
67. Qui aetate
68. Qui morbo

69. Qui numero tutelarum
70. De curatore furiosi vel prodigi
71. De praediis vel aliis rebus minorum sine decreto non alienandis vel obligandis
72. Quando decreto opus non est
73. Si quis ignorans rem minoris esse sine decreto comparavit
74. Si maior factus sine decreto factam alienationem ratam habuerit
75. De magistratibus conveniendis

VI.

1. De fugitivis servis et libertis mancipiisque civitatum artificibus et ad diversa opera deputatis et ad rem privatam vel dominicam pertinentibus
2. De furtis et de servo corrupto
3. De operis libertorum
4. De bonis libertorum et de iure patronatus
5. Si in fraudem patroni alienatio facta est
6. De obsequiis patronis praestandis
7. De libertis et eorum liberis
8. De iure aureorum anulorum et de natalibus restituendis
9. Qui admitti ad bonorum possessionem possunt et intra quod tempus
10. Quando non petentium partes petentibus adcrescunt
11. De bonorum possessione secundum tabulas
12. De bonorum possessione contra tabulas, quam praetor liberis pollicetur
13. De bonorum possessione contra tabulas liberti, quae patronis vel liberis eorum datur
14. Unde liberi
15. Unde legitimi et unde cognati
16. De edicto successorio
17. De Carboniano edicto
18. Unde vir et uxor
19. De repudianda bonorum possessione
20. De collationibus
21. De testamento militis
22. Qui facere testamentum possunt vel non possunt
23. De testamentis: quemadmodum testamenta ordinantur
24. De heredibus instituendis et quae personae heredes institui non possunt
25. De institutionibus vel substitutionibus seu restitutionibus sub *condi*cione factis
26. De impuberum et de aliis substitutionibus
27. De necessariis et servis heredibus instituendis vel substituendis
28. De liberis praeteritis vel exheredatis
29. De postumis heredibus instituendis vel exheredandis vel praeteritis
30. De iure deliberandi et de adeunda vel adquirenda hereditate
31. De repudianda vel abstinenda hereditate
32. Quemadmodum aperiantur testamenta et inspiciantur et describantur
33. De edicto divi Hadriani tollendo et quemadmodum scriptus heres in possessionem mittatur
34. Si quis aliquem testari prohibuerit vel coegerit
35. De his quibus ut indignis auferuntur et ad senatus consultum Silanianum

36. De codicillis
37. De legatis
38. De verborum et rerum significatione
39. Si omissa sit causa testamenti
40. De indicta viduitate et de lege Iulia miscela tollenda
41. De his quae poenae nomine in testamento vel codicillis relinquuntur
42. De fideicommissis
43. Communia de legatis et fideicommissis et de in rem missione tollenda
44. De falsa causa adiecta legato vel fideicommisso
45. De his quae sub modo legata vel fideicommissa relinquuntur
46. De condicionibus insertis tam legatis quam fideicommissis et libertatibus
47. De usuris et fructibus legatorum vel fideicommissorum
48. De incertis personis
49. Ad senatus consultum Trebellianum
50. Ad legem Falcidiam
51. De caducis tollendis
52. De his qui ante apertas tabulas hereditates transmittunt
53. Quando dies legati vel fideicommissi cedit
54. Ut in possessionem legatorum vel fideicommissorum servandorum causa mittatur et quando satisdari debet
55. De suis et legitimis liberis et ex filia nepotibus ab intestato venientibus
56. Ad senatus consultum Tertullianum
57. Ad senatus consultum Orfitianum
58. De legitimis heredibus
59. Communia de successionibus
60. De bonis maternis et materni generis
61. De bonis, quae liberis in potestate constitutis ex matrimonio vel aliter adquiruntur, et eorum administratione
62. De hereditatibus decurionum naviculariorum cohortalium militum et fabricensium

VII.

1. De vindicta libertate et apud consilium manumissione
2. De testamentaria manumissione
3. De lege Fufia Caninia tollenda
4. De fideicommissariis libertatibus
5. De dediticia libertate tollenda
6. De Latina libertate tollenda et per certos modos in civitatem Romanam transfusa
7. De servo communi manumisso
8. De servo pignori dato manumisso
9. De servis rei publicae manumittendis
10. De his qui a non domino manumissi sunt
11. Qui manumittere non possunt et ne in fraudem creditorum manumittatur
12. Qui non possunt ad libertatem pervenire
13. Pro quibus causis servi praemium accipiunt libertatem
14. De ingenuis manumissis
15. Communia de manumissionibus
16. De liberali causa
17. De adsertione tollenda
18. Quibus ad libertatem proclamare non licet et de rebus eorum, qui ad libertatem proclamare non prohibentur

19. De ordine cognitionum
20. De collusione detegenda
21. Ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur
22. De longi temporis praescriptione, quae pro libertate et non adversus libertatem opponitur
23. De peculio eius qui libertatem meruit
24. De senatus consulto Claudiano tollendo
25. De nudo ex iure Quiritum tollendo
26. De usucapione pro emptore vel transactione
27. De usucapione pro donato
28. De usucapione pro dote
29. De usucapione pro herede
30. Communia de usucapionibus
31. De usucapione transformanda et de sublata differentia rerum mancipi et nec mancipi
32. De adquirenda et retinenda possessione
33. De praescriptione longi temporis decem vel viginti annorum
34. In quibus causis cessat longi temporis praescriptio
35. Quibus non obiciatur longi temporis praescriptio
36. Adversus creditorem
37. De quadriennii praescriptione
38. Ne rei dominicae vel templorum vindicatio temporis exceptione submoveatur
39. De praescriptione triginta vel quadraginta annorum
40. De annali exceptione Italici contractus tollenda et de diversis temporibus et exceptionibus et praescriptionibus et interruptionibus earum
41. De adluvionibus et paludibus et de pascuis ad alium statum translatis
42. De sententiis praefectorum praetorio
43. Quomodo et quando iudex sententiam proferre debet praesentibus partibus vel una absente.
44. De sententiis ex periculo recitandis
45. De sententiis et interlocutionibus omnium iudicum
46. De sententia, quae sine certa quantitate prolata est
47. De sententiis, quae pro eo quod interest proferuntur
48. Si non a competenti iudice iudicatum esse dicatur
49. De poena iudicis, qui male iudicavit, vel eius, qui iudicem vel adversarium corrumpere curavit
50. Sententiam rescindi non posse
51. De fructibus et litis expensis
52. De re iudicata
53. De exsecutione rei iudicatae
54. De usuris rei iudicatae
55. Si plures una sententia condemnati sunt
56. Quibus res iudicata non nocet
57. Comminationes epistulas programmata subscriptiones auctoritatem rei iudicatae non habere
58. Si ex falsis instrumentis vel testimoniis iudicatum erit
59. De confessis
60. Inter alios acta vel iudicata aliis non nocere
61. De relationibus
62. De appellationibus et consultationibus
63. De temporibus et reparationibus appellationum seu consultationum

64. Quando provocare necesse non est
65. Quorum appellationes non recipiantur
66. Si pendente appellatione mors intervenerit
67. De his qui per metum iudicis non appellaverunt
68. Si unus ex pluribus appellaverit
69. Si de momentaria possessione fuerit appellatum
70. Ne liceat in una eademque causa tertio provocare vel post duas sententias iudicum, quas definitio praefectorum roboraverit, eas retractare
71. Qui bonis cedere possunt
72. De bonis auctoritate iudicis possidendis seu venumdandis et de separationibus
73. De privilegio fisci
74. De privilegio dotis
75. De revocandis his quae per fraudem alienata sunt

VIII.

1. De interdictis
2. Quorum bonorum
3. Quod legatorum
4. Unde vi
5. Si per vim vel alio modo absentis perturbata sit possessio
6. Uti possidetis
7. De tabulis exhibendis
8. De liberis exhibendis seu de ducendis et de homine libero exhibendo
9. De precario et de Salviano interdicto
10. De aedificiis privatis
11. De operibus publicis
12. De ratiociniis operum publicorum et de patribus civitatum
13. De pignoribus
14. In quibus causis pignus tacite contrahitur
15. Si aliena res pignori data sit
16. Quae res pignori obligari possunt vel non et qualiter pignus contrahatur
17. Qui potiores in pignore habeantur
18. De his qui in priorum creditorum locum succedunt
19. Si antiquior creditor pignus vendiderit
20. Si communis res pignorata sit
21. De praetorio pignore et ut in actionibus etiam debitorum missio praetorii pignoris procedat
22. Si in causa iudicati pignus captum sit
23. Si pignus pignori datum sit
24. De partu pignoris et omni causa
25. De remissione pignoris
26. Etiam ob chirographariam pecuniam pignus teneri
27. De distractione pignorum
28. Debitorem venditionem pignorum impedire non posse
29. Si vendito pignore agatur
30. De luitione pignoris
31. Si unus ex pluribus heredibus creditoris vel debitoris partem suam debiti solverit vel acceperit
32. Si pignoris conventionem numeratio secuta non sit
33. De iure dominii impetrando
34. De pactis pignorum et de commissoria lege in pignoribus rescindenda
35. De exceptionibus sive praescriptionibus
36. De litigiosis

37. De contrahenda et committenda stipulatione
38. De inutilibus stipulationibus
39. De duobus reis stipulandi et duobus reis promittendi
40. De fideiussoribus et mandatoribus
41. De novationibus et delegationibus
42. De solutionibus et liberationibus
43. De acceptilationibus
44. De evictionibus
45. Creditorem evictionem non debere
46. De patria potestate
47. De adoptionibus
48. De emancipationibus liberorum
49. De ingratis liberis
50. De postliminio et de redemptis ab hostibus
51. De infantibus expositis liberis et servis et de his qui sanguinolentos emptos vel nutriendos acceperunt
52. Quae sit longa consuetudo
53. De donationibus
54. De donationibus quae sub modo vel condicione vel ex certo tempore conficiuntur
55. De revocandis donationibus
56. De mortis causa donationibus
57. De infirmandis poenis caelibatus et orbitatis et decimariis sublatis
58. De iure liberorum

IX.

1. Qui accusare non possunt
2. De accusationibus et inscriptionibus
3. De exhibendis vel transmittendis reis
4. De custodia reorum
5. De privatis carceribus inhibendis
6. Si reus vel accusator mortuus fuerit
7. Si quis imperatori maledixerit
8. Ad legem Iuliam maiestatis
9. Ad legem Iuliam de adulteriis et de stupro
10. Si quis eam cuius tutor fuerit corruperit
11. De mulieribus qui servis propriis se iunxerunt
12. Ad legem Iuliam de vi publica seu privata
13. De raptu virginum seu viduarum nec non sanctimonialium
14. De emendatione servorum
15. De emendatione propinquorum
16. Ad legem Corneliam de sicariis
17. De his qui parentes vel liberos occiderunt
18. De maleficis et mathematicis et ceteris similibus
19. De sepulchro violato
20. Ad legem Fabiam
21. Ad legem Viselliam
22. Ad legem Corneliam de falsis
23. De his qui sibi adscribunt in testamento
24. De falsa moneta
25. De mutatione nominis
26. Ad legem Iuliam de ambitu
27. Ad legem Iuliam repetundarum
28. De crimine peculatus
29. De crimine sacrilegii
30. De seditiosis et his qui plebem audent contra publicam quietem colligere
31. Quando civilis actio criminali praeiudicet et an utraque ab eodem exerceri potest
32. De crimine expilatae hereditatis
33. Vi bonorum raptorum
34. De crimine stellionatus
35. De iniuriis
36. De famosis libellis

37. De abigeis
38. De Nili aggeribus non rumpendis
39. De his qui latrones vel in aliis criminibus reos occultaverint
40. De requirendis
41. De quaestionibus
42. De abolitionibus
43. De generali abolitione
44. Ut intra certum tempus criminalis quaestio terminetur
45. Ad senatus consultum Turpillianum
46. De calumniatoribus
47. De poenis
48. Ne sine iussu principis certis iudicibus liceat confiscare
49. De bonis proscriptorum seu damnatorum
50. De bonis mortem sibi consciscentium
51. De sententiam passis et restitutis

X.

1. De iure fisci
2. De conveniendis fisci debitoribus
3. De fide et iure hastae fiscalis et de adiectionibus
4. De venditione rerum fiscalium cum privatis communium
5. Ne fiscus rem quam vendidit evincat
6. De his qui ex publicis rationibus mutuam pecuniam acceperunt
7. Poenis fiscalibus creditores praeferri
8. De fiscalibus usuris
9. De sententiis adversus fiscum latis retractandis
10. De bonis vacantibus et de incorporatione
11. De delatoribus
12. De petitionibus bonorum sublatis
13. De his qui se deferunt
14. Si liberalitatis imperialis socius sine herede defecerit
15. De thesauris
16. De annona et tributis
17. De indictionibus
18. De superindicto
19. De exactionibus tributorum
20. De superexactionibus
21. De capiendis et distrahendis pignoribus tributorum causa
22. De apochis publicis et descriptionibus curialium
23. De canone largitionalium titulorum
24. Ne operae a collatoribus exigantur
25. De immunitate nemini concedenda
26. De conditis in publicis horreis
27. Ut nemini liceat in coemptione specierum se excusare et de munere sitoniae
28. De collatione donatorum vel relevatorum aut translatorum seu adaeratorum
29. De collatione aeris
30. De discussoribus
31. ...
32. De decurionibus et filiis eorum et qui decuriones habentur quibus modis a fortuna curiae liberentur
33. Si libertus aut servus ad decurionatum adspiraverit
34. De praediis curialium sine decreto non alienandis
35. Quando et quibus debetur quarta pars ex bonis decurionum et de modo distributionis eorum

36. De imponenda lucrativis descriptione
37. De praebendo salario
38. Si curialis relicta civitate rus habitare maluerit
39. De municipibus et originariis
40. De incolis et ubi quis domicilium habere videtur et de his qui studiorum causa in alia civitate degunt
41. De honoribus et muneribus non continuandis inter patrem et filium et de intervallis
42. De muneribus patrimoniorum
43. Quemadmodum civilia munera indicuntur
44. De his qui sponte numera susceperunt
45. De his qui a principe vacationem acceperunt
46. De vacatione muneris
47. De decretis decurionum super immunitate quibusdam concedenda
48. De excusationibus munerum
49. De quibus muneribus et praestationibus nemini liceat se excusare
50. Qui aetate se excusant
51. Qui morbo
52. De his qui numero liberorum vel paupertate excusationem meruerunt
53. De professoribus et medicis
54. De athletis
55. De his qui non impletis stipendiis sacramento soluti sunt
56. Quibus muneribus excusantur ii, qui post impletam militiam vel advocationem per provincias suis commodis vacantes commorantur et de privilegiis eorum
57. De conductoribus vectigalium fisci
58. De libertinis
59. De infamibus
60. De reis postulatis
61. De his qui in exsilium dati vel ordine moti sunt
62. De filiis familias et quemadmodum pater pro his teneatur
63. De periculo successorum parentis
64. De mulieribus in quo loco munera sexui congruentia et honores agnoscant
65. De legationibus
66. De excusationibus artificum
67. De potioribus ad munera nominandis
68. Si propter inimicitias creatio facta sit
69. De sumptuum recuperatione
70. Si post creationem quis decesserit
71. De tabulariis scribis logographis et censualibus
72. De susceptoribus praepositis et arcariis
73. De ponderatoribus et auri illatione
74. De auri publici prosecutoribus
75. De his quae ex publica collatione illata sunt non usurpandis
76. De auro coronario
77. De irenarchis
78. De argenti pretio quod thesauris infertur

XI.

1. De tollenda lustralis auri collatione
2. De navicularis seu naucleris publicas species transportantibus
3. De praediis naviculariorum

4. De navibus non excusandis
5. Ne quid oneri publico imponatur
6. De naufragiis
7. De metallariis et metallis et procuratoribus metallorum
8. De murilegulis et gynaeciariis et procuratoribus gynaecii et de monetariis et bastagariis
9. De vestibus holoveris et auratis et de intinctione sacri muricis
10. De fabricensibus
11. De veteris numismatis potestate
12. Nulli licere in frenis et equestribus sellis et in balteis margaritas et smaragdos et hyacinthos aptare et de artificibus palatinis
13. De classicis
14. De decuriis urbis Romae
15. De privilegiis corporatorum urbis Romae
16. De pistoribus
17. De suariis et susceptoribus vini et ceteris corporatis
18. De collegiatis et chartopratis et nummulariis
19. De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae
20. De honoratorum vehiculis
21. De privilegiis urbis Constantinopolitanae
22. De metropoli Beryto
23. De canone frumentario urbis Romae
24. De frumento urbis Constantinopolitanae
25. De annonis civilibus
26. De mendicantibus validis
27. De nautis Tiberinis
28. De frumento Alexandrino
29. De Alexandriae primatibus
30. De iure rei publicae
31. De administratione rerum publicarum
32. De vendendis rebus civitatis
33. De debitoribus civitatum
34. De periculo nominatorum
35. De periculo eorum qui pro magistratibus intervenerunt
36. Quo quisque ordine conveniatur
37. Ne quis liber invitus actum rei publicae gerere cogatur
38. Iniuncti muneris sumptus ad omnes collegas pertinere
39. De his qui ex officio quod administraverunt conveniuntur
40. De solutionibus et liberationibus debitorum civitatis
41. De spectaculis et scaenicis et lenonibus
42. De expensis publicorum ludorum
43. De aquaeductu
44. De gladiatoribus penitus tollendis
45. De venatione ferarum
46. De maiuma
47. Ut armorum usus inscio principe interdictus sit
48. De agricolis censitis vel colonis
49. De capitatione civium censibus eximenda
50. In quibus causis coloni censiti dominos accusare possunt
51. De colonis Palaestinis
52. De colonis Thracensibus
53. De colonis Illyricianis
54. Ut nemo ad suum patrocinium suscipiat vicos vel rusticanos eorum
55. Ut rusticani ad nullum obsequium devocentur
56. Non licere metrocomiae habitatoribus loca sua ad extraneum transferre
57. Ut nullus ex vicanis pro alienis debitis vicanorum teneatur

58. De censibus et censitoribus et peraequatoribus et inspectatoribus
59. De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuntur
60. De fundis limitrophis et terris et paludibus et pascuis limitaneis vel castellorum
61. De pascuis publicis vel privatis
62. De fundis patrimonialibus et saltuensibus et emphyteuticis et eorum conductoribus
63. De mancipiis et colonis patrimonialium et saltuensium et emphyteuticariorum fundorum
64. De fugitivis colonis patrimonialibus et emphyteuticis et saltuensibus
65. De collatione fundorum patrimonialium et emphyteuticorum
66. De fundis rei privatae et saltibus divinae domus
67. De fundis et saltibus rei dominicae
68. De agricolis et mancipiis dominicis vel fiscalibus sive rei privatae
69. De praediis tamiacis et de his qui ex colonis dominicis aliisque liberae condicionis procreantur
70. De diversis praediis urbanis et rusticis templorum et civitatum et omni reditu civili
71. De locatione praediorum civilium vel fiscalium sive templorum sive rei privatae vel dominicae
72. De conductoribus et procuratoribus sive actoribus praediorum fiscalium et domus Augustae
73. Quibus ad conductionem praediorum fiscalium accedere non licet
74. De collatione fundorum fiscalium vel rei privatae vel dominicae vel civitatum vel templorum
75. De privilegiis domus Augustae vel rei privatae et quarum collationum excusationem habent
76. De grege dominico
77. De palatiis et domibus dominicis
78. De cupressis ex luco Daphnensi vel Perseis per Aegyptum non excidendis vel vendendis

XII.

1. De dignitatibus
2. De praetoribus et honore praeturae et gleba et folli et septem solidorum functione sublata
3. De consulibus et non spargendis ab his pecuniis et de praefectis et magistris militum et patriciis
4. De praefectis praetorio sive urbis et magistris militum in dignitatibus exaequandis
5. De praepositis sacri cubiculi et de omnibus cubicularis et privilegiis eorum
6. De quaestoribus magistris officiorum comitibus sacrarum largitionum et rei privatae
7. De primicerio et secundocerio et notariis
8. Ut dignitatum ordo servetur
9. De magistris scriniorum
10. De comitibus consistorianis
11. De comitibus et tribunis scholarum
12. De comitibus rei militaris
13. De comitibus et archiatris sacri palatii

14. De comitibus qui provincias regunt
15. De professoribus qui in urbe Constantinopolitana docentes ex lege meruerint comitivam
16. De decurionibus et silentiariis
17. De domesticis et protectoribus
18. De praepositis labarum
19. De proximis sacrorum scriniorum ceterisque qui in sacris scriniis militant
20. De agentibus in rebus
21. De principibus agentum in rebus
22. De curiosis
23. De palatinis sacrarum largitionum et rerum privatarum
24. De stratoribus
25. De castrensianis et ministerianis
26. De decanis
27. De mensoribus
28. De privilegiis eorum qui in sacro palatio militant
29. De privilegiis scholarum
30. De castrensi omnium palatinorum peculio
31. De equestri dignitate
32. De perfectissimatus dignitate
33. Qui militare possunt vel non et de servis ad militiam vel dignitatem adspirantibus et ut nemo duplici militia vel dignitate et militia simul utatur
34. Negotiatores ne militent
35. De re militari
36. De castrensi peculio militum et praefectianorum
37. De erogatione militaris annonae
38. De excoctione et translatione militarium annonarum
39. De militari veste
40. De metatis et epidemeticis
41. De salgamo hospitibus non praebendo
42. De commeatu
43. De tironibus
44. De litorum et itinerum custodia
45. De desertoribus et occultatoribus eorum
46. De veteranis
47. De filiis officialium militarium qui in bello moriuntur
48. De oblatione votorum
49. De numerariis actuariis et chartulariis et adiutoribus scriniariis et exceptoribus sedis excelsae ceterorumque iudicum tam civilium quam militarium
50. De cursu publico angariis et parangariis
51. De tractoriis et stativis
52. De apparitoribus praefectorum praetorio et privilegiis eorum
52. De apparitoribus praefecti urbis
54. De apparitoribus magistrorum militum et privilegiis eorum
55. De apparitoribus proconsulis et legati
56. De apparitoribus comitis Orientis
57. De cohortalibus principibus cornicularis et primipilaribus
58. De apparitoribus praefecti annonae
59. De diversis officiis et apparitoribus iudicum et probatoriis eorum
60. De exsecutoribus et exactoribus
61. De lucris advocatorum et concussionibus officiorum sive apparitorum
62. De primipilo
63. Publicae laetitiae vel consulum nuntiatores vel insinuatores constitutionum et aliarum sacrarum vel iudicialium litterarum ex descriptione vel ab invitis ne quid accipiant immodicum.

§ 43. — RAGGUAGLIO DI BIBLIOGRAFIA GENERALE

SOMMARIO: 310. Quadro generale. — 311. Edizioni e raccolte di fonti. — 312. Repertori bibliografici. — 313. Opere sulla storia della civiltà romana in generale. — 314. Introduzioni allo studio del diritto romano. — 315. Opere generali sulla storia del diritto romano e sul diritto pubblico. — 316. Opere generali sulle fonti e sulla giurisprudenza. — 317. Opere generali sul diritto privato. — 318. Opere generali sul processo privato. — 319. Principali riviste romanistiche. — 320. Altri periodici. — 321. Enciclopedie e lessici. — 322. Mezzi ausiliari dello studio storico-critico delle fonti giuridiche romane. — 323. Raccolte di scritti di uno stesso autore. — 324. Miscellanee. — 325. Opere sulla tradizione romanistica.

310. Coerentemente a quanto abbiamo già detto (n. 280), passeremo ora ad un'indicazione, anche questa sommaria, delle fonti di conoscenza moderne della civiltà romana e del suo ordinamento giuridico.

Cominceremo con cenni di bibliografia generale (n. 311-325) e proseguiremo, per concludere il nostro discorso, con qualche parola di giustificazione (essenzialmente mediante rinvii bibliografici) in ordine alle scelte da noi operate in sede di ricostruzione storica (n. 326-331).

Dato che la bibliografia romanistica, come è ovvio, si accresce di nuovi contributi (o si evolve nelle nuove edizioni) in modo continuo, rinviamo una volta per tutte il lettore agli aggiornamenti che risulteranno, successivamente alla pubblicazione di questo manuale, dalle riviste *Iura* e *Labeo*, di cui al successivo n. 312.

311. Prima di tutto un quadro delle edizioni e raccolte di fonti antiche (ciascuna con l'indicazione della relativa sigla abbreviativa), di cui si fa uso nelle ricerche contemporanee.

(*a*) Per le fonti preclassiche, classiche e postclassiche (pregiustinianee), le edizioni più usate e affidanti sono le seguenti.

BÖCKING, BETHMANN - HOLLWEG, *Corpus iuris Romani antejustiniani*, 3 voll. (Berlin 1837-1844; rist. Aalen 1971).

BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, 3 voll. (Lipsiae 1896-1901; rist. 1964): v. *infra* sub *d*.

HUSCHKE, *Iurisprudentiae anteiustinianae reliquiae*[6], riv. da SECKEL e KÜBLER, 3 voll. (Lipsiae 1908-1927); estratto di *Gai Institutiones*[8], a cura di KÜBLER (1939).

KRÜGER, MOMMSEN, STUDEMUND, *Collectio librorum iuris anteiustiniani* 1[7], 2, 3 (Berolini 1927, 1878-1890).

GIRARD, *Textes de droit romain*[6], riv. da SENN (Paris 1937). Una nuova edizione è curata da DUMONT ed altri: dei tre tomi preventivati, è apparso per ora il 1[7], *Commentaires* (Paris 1967).

FIRA. = Riccobono, Baviera, Ferrini, Furlani, Arangio-Ruiz, *Fontes iuris Romani anteiustiniani* (Florentiae): 1², *Leges* (1941); 2², *Auctores* (1940); 3², *Negotia* (1969).

Bruns, *Fontes iuris Romani antiqui*⁷, riv. da Gradenwitz, 3 voll. (Tübingen 1909-1912; rist. 1969).

David, Nelson, *Gai Institutiones commentarii IV* (Leiden 1954-1968; ancora incompleto).

CTh. = *Codex Theodosianus,* cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi, 6 voll. (Lugduni 1665; buona ried. è quella di Ritter a Lipsia, 1736-1745). — *Theodosiani libri XVI,* cum constitutionibus Sirmondianis, et leges novellae ad Theodosianum pertinentes, ed. Mommsen e Meyer, 2 voll. (Berolini 1905; rist. 1954). — *Codex Theodosianus,* rec. Krüger, 1: lib. I-IV (1923); 2: lib. V-VII (1926) (incompleto). — L'edizione generalmente usata è quella di Mommsen e Meyer.

Sitzia, *De actionibus, Edizione e commento* (Milano 1973).

Haenel, *Corpus legum ab imperatoribus Romanis ante Justinianum latarum, quae extra constitutionum Codices supersunt* (Lipsiae 1857; rist. Aalen 1965).

Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.* (Stuttgart 1919; rist. Frankfurt a/M 1964).

(*b*) Per le fonti giustinianee e postgiustinianee si usa far capo alle seguenti edizioni.

I., D., CI., NovI. = *Corpus iuris civilis,* ed. Mommsen, Krüger, Schöll, Kroll, 1¹⁶: *Institutiones* (Krüger), *Digesta* (Mommsen, Krüger); 2¹¹: *Codex repetitae praelectionis* (Krüger); 3⁶: *Novellae* (Schöll, Kroll) (Berolini 1928-1929; varie rist.). Di consultazione generale.

D. *ed. maior* = *Digesta Iustiniani Augusti,* ed. Mommsen, 2 voll. (Berolini 1866-1870; rist. 1962-1963). La prima e fondamentale edizione critica dell'opera, con ampio apparato di note.

D. *ital.* = *Digesta Iustiniani Augusti,* ed. Bonfante, Fadda, Ferrini, Riccobono, Scialoja (Mediolani 1908-1931; rist. 1960).

CI. *ed. maior* = *Codex Iustinianus,* rec. Krüger (Berolini 1877).

ParI. = *Institutionum Graeca Paraphrasis Theophilo vulgo tributa,* recensuit et versione latina instruxit Ferrini (Mediolani 1884-97; rist. 1965).

B. (H.) = *Basilicorum libri LX,* ed. Heimbach, 6 voll. (Lipsiae 1833-1870), *Supplementum* ed. Zachariae (1846), *Supplementum alterum* ed. Mercati e Ferrini (Mediolani 1897). Il vol. 6.1, *Prolegomena,* è stato ristampato con prefazione di Scheltema (Amsterdam 1962). Edizione approssimativa e scorretta, ma l'unica attualmente completa.

B. (Sch.) = *Basilicorum libri LX* (Groningen). *Series A: Textus,* 1 (lib. 1-8, 1955, ed. Scheltema e van der Wal), 2 (lib. 9-16, 1956, Scheltema e van der Wal), 3 (lib. 17-25, 1960, Scheltema e van der Wal),

4 (lib. 26-34, 1962, SCHELTEMA e VAN DER WAL), 5 (lib. 35-42, 1967, SCHELTEMA e VAN DER WAL), 6 (lib. 43-52, 1969, SCHELTEMA e VAN DER WAL); *Series B: Scholia*, 1 (lib. 1-11, 1953, SCHELTEMA), 2 (lib. 12-14, 1954, SCHELTEMA e HOLWERDA), 3 (lib. 15-20, 1957, SCHELTEMA e HOLWERDA), 4 (lib. 21-23, 1959, SCHELTEMA e HOLWERDA), 5 (lib. 24-30, 1961, SCHELTEMA e HOLWERDA), 6 (lib. 38-42.1, 1964, SCHELTEMA e HOLWERDA), 7 (lib. 42.2-48, 1965, SCHELTEMA e HOLWERDA).

Jus Graeco-romanum, a cura di ZEPOS J. e ZEPOS P.: 1: *Novellae et Aurae Bullae Imperatorum post Justinianum* (*ex* ed. K. E. ZACHARIAE VON LINGENTHAL); 2. *Leges Imperatorum Isaurorum et Macedonum*; 3: *Theophili Antecessoris Institutiones*; 4: *Practica ex actis Eustachii Romani. Epitome Legum* (*ex* ed. ZACHARIAE VON LINGENTHAL); 7: *Prochiron Auctum*; 8: *Codex Civilis Moldaviae*. Questa fondamentale raccolta, edita nel 1931, è stata ristampata nel 1962.

Subsidia al *Legum Iustiniani imperatoris vocabularium:* 1. *Le costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi*, a cura di AMELOTTI e LUZZATTO (1972); 2. *Drei dogmatische Schriften Iustinians* a cura di SCHWARTZ (2ª ed. curata da AMELOTTI, ALBERTELLA, MIGLIARDI, 1973).

(*c*) Principali raccolte di fonti epigrafiche e papirologiche, di alcune delle quali abbiamo già fatto menzione, sono le seguenti.

Chr. = MITTEIS, WILCKEN, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, 4 voll. (Leipzig 1912; rist. 1965).

CIG. = *Corpus Inscriptionum Graecarum*, auctoritate et inpensis Academiae litterarum Borussicae editum, 4 voll. (Berlin 1828-1877).

CIL. = *Corpus Inscriptionum Latinarum*, consilio Academiae litterarum Borussicae editum, 16 voll. e vari suppl. (Berlin 1863 ss.).

CPL. = CAVENAILE, *Corpus papyrorum Latinarum* (Wiesbaden 1956-1959).

IG. = *Inscriptiones Graecae*, consilio et auctoritate Academiae litterarum Borussicae editum, vari voll. (Berlin 1873 ss.), con edizione minore, ma in parte integrativa, dal 1913 (= *IG.*²), ancora incompleta.

ILS. = DESSAU, *Inscriptiones Latinae selectae*, 3 voll., 5 tomi² (Berolini 1892-1916).

Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes ..., collectae et editae cura CAGNAT, TOUTAIN, LAFAYE, voll. 1°, 3° e 4° (Paris 1903).

OGIS. = DITTENBERGER, *Orientis Graeci inscriptiones selectae, Supplementum Sylloges inscriptionum Graecarum*, 2 voll. (Lipsiae 1903-1905; rist. 1960).

PIR. = *Prosopographia Imperii Romani, saec. I-III*², a cura di GROAG e STEIN 1 (A-B: Berlin-Leipzig 1933), 2 (C: 1936), 3 (D-E: 1946), 4.1 (G: 1952), 4.2 (H: 1958), 4.3 (I-J: 1966), 5.1 (L: 1970).

PLRE. = *The prosopography of the late Roman Empire*, 1 (*a.D. 260-395*) (Cambridge 1971) a cura di JONES, MARTINDALE, MORRIS.

(*d*) Molto utili per la lettura delle fonti sono le seguenti palingenesi.

BREMER = BREMER, *Iurisprudentiae Antehadrianae quae supersunt*. È una raccolta di tutte le notizie sull'attività e sulle dottrine dei giuristi precedenti all'età di Adriano riferite da altri autori latini e greci, giuridici e letterari. L'opera è divisa in tre volumi: il vol. 1 concerne i giuristi dell'età repubblicana, divisi per secoli dal V all'VIII *ab Urbe condita*; il vol. 2.1 concerne i giuristi del principato, da Augusto a Nerone; il vol. 2.2 concerne i giuristi da Nerone ad Adriano. L'ordine secondo cui sono inquadrati i singoli giuristi è quello cronologico. A ciascun volume è premesso l'indice dei giuristi in esso trattati. Al vol. 2.2 è aggiunto un indice alfabetico analitico del contenuto di tutti i tomi.

L. = LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, Iuris consultorum reliquiae quae Iustiniani Digestis continentur ceteraque iuris prudentiae civilis fragmenta minora secundum auctores et libros disposuit —, 2 voll. (Lipsiae 1889). Opera monumentale, di cui peraltro lo stesso autore è stato il primo ad avvertire l'opportunità di una nuova edizione, che tenesse conto, sia pur con cautela, dei principali risultati della critica interpolazionistica. È stata ristampata nel 1960, a Graz, con un *Supplementum ad fidem papyrorum* di SIERL (per qualche integrazione, v. CERVENCA, *Su due lacune della Palingenesia di O. Lenel*, in *Iura* 1966). — L'opera offre la ricostruzione ipotetica della struttura e dell'ordine delle materie delle opere della giurisprudenza classica e preclassica, quali erano originariamente, e cioè prima di essere smembrate e spezzettate in frammenti dagli autori delle compilazioni postclassiche (*Vaticana fragmenta, Collatio*, ecc.) e giustinianee (*Digesta, Institutiones*). — Nel primo volume si trovano le opere dei giuristi la cui iniziale va dalla lettera A sino a P (da *Aelius Gallus* sino a *Paulus*). Nel secondo volume si raccolgono le opere dei giuristi la cui iniziale va dalla lettera P alla V (da *Pedius* a *Vivianus*). Le opere appartenenti a ciascun giurista si susseguono nell'ordine alfabetico dato dal loro titolo. I frammenti delle opere di uno stesso giurista sono segnati con numeri progressivi da 1 alla fine, a prescindere dall'opera a cui appartengono. Accanto ai testi trascritti è indicato il luogo dei *Digesta* o dell'altra compilazione in cui si trovano. — Un testo della *Palingenesia* si cita dunque in tal modo: LENEL, *Pal.* Callistr. 92 = D. 1. 3. 38 (Callistratus *libro primo quaestionum*); oppure, più brevemente, L. Callistr. 92 = D. 1. 3. 38; o anche Call. D. 1. 3. 38 (= L. 92).

EP.^{3} = LENEL, *Das Edictum perpetuum*^{3} (Leipzig 1927; rist. 1956). Si divide in due parti. Alla prima è premesso uno specchio (*Uebersicht des Edikts*) di tutta la serie dei paragrafi dell'editto, con l'indicazione dei libri di Ulpiano, Paolo, Gaio e Giuliano che ne trattano (p. XVI-XXIV). La prima parte, molto breve (p. 1-48), tratta della materia e del sistema dell'editto (*Das Ediktsystem*) e della disposizione delle singole sue sezioni. La seconda parte del libro (p. 49-553) contiene, paragrafo per paragrafo,

la ricostruzione ragionata dell'editto e delle formule. Questa parte è divisa in titoli, che riguardano ciascuno una rubrica generale. I titoli dell'editto del Lenel sono 45: ciascuno di essi è diviso in paragrafi, i quali sono segnati con numeri progressivi e si riferiscono a ciascun editto ricostruito (in tutto 292 paragrafi per i 45 titoli). — Alla ricostruzione dell'*Edictum* del *praetor urbanus* segue (p. 554 ss.) quello dell'*Edictum aedilium curulium*, in 3 titoli e 4 paragrafi. — L'*Edictum* del Lenel (nella terza edizione) si cita in tal modo: LENEL, *EP.*[3], § 207; oppure, meglio, EP. 207.

(*e*) Florilegi di fonti giuridiche utili per l'insegnamento sono i seguenti.

ARANGIO-RUIZ, GUARINO, *Breviarium iuris Romani*[5] (Milano 1974).
DIÓSDI, *A Római Jog Világa* (Budapest 1973).
DÜLL, *Corpus iuris, Eine Auswahl der Rechtsgrundsätze der Antike übersetzt und mit dem Urtext herausgegeben*[2] (München 1960).
NARDI, *Istituzioni di diritto romano* A - *Testi* 1 (1973).
SCHARR, *Römisches Privatrecht* (Zürich 1960).
SCHELTEMA, *Florilegium iurisprudentiae Graeco-Romanae* (Leiden 1950).

(*f*) Le opere degli autori non giuridici sono pubblicate, in edizioni critiche, da tre preziose collane, l'una tedesca (cd. ' Teubneriana '), l'altra francese (intitolata: ' Les Belles Lettres '), l'ultima inglese (' Oxonyensis '). Accanto ad esse si segnalano le edizioni della ' Loeb Classical Library ', del ' Corpus Paravianum ' e della nuova serie dei ' Classici latini Utet '.

Le fonti letterarie più importanti che interessano singoli periodi sono talvolta raccolte, insieme con fonti documentarie, in specifici volumi. Fra questi si ricordano: *Fonti su Caio Mario* (ed. Celuc., 1971); *Dai prodromi della guerra sociale alla dittatura di Silla (le fonti)* (ed. Celuc., 1972); EHRENBERG, JONES, *Documents illustrating the reigns of Augustus and Tiberius*[2] (1967); SMALLWOOD, *Documents illustrating the Principates of Gaius, Claudius and Nero* (1967); CHARLESWORTH, *Documents illustrating the reigns of Claudius and Nero* (rist. 1951); MC-CRUM, WOODHEAD, *Select documents of the principates of the Flavian emperors (68-96)*[2] (1966); SMALLWOOD, *Documents illustrating the principates of Nerva, Traian and Hadrian* (1966). — Naturalmente i principali documenti hanno anche edizioni critiche integrali a sé stanti: ad esempio, le *Res gestae divi Augusti* (MOMMSEN, Berlin, 1865; GAGÈ, Paris, 1935; MALCOVATI, Roma, 1936; GUARINO, LABRUNA, Milano, 1968), l'*Edictum de pretiis* diocleziano (LAUFFER, Berlin, 1971), la *Notitia Dignitatum* (SEECK, Berlin, 1876).

(*g*) Il modo di citazione delle fonti classiche è quello cd. ' filologico '. Ciascuna fonte va indicata nel modo più breve che sia compatibile con la chiarezza. Alla indicazione dell'autore (in caratteri ' tondi ') e dell'opera (in caratteri ' *corsivi* ') seguirà l'indicazione (in numeri arabi) della ripartizione cui appartiene il brano che si cita. Ove l'opera sia divisa in ripartizioni di primo,

secondo e ulteriore grado, si indicheranno i numeri corrispondenti a ciascuna ripartizione (procedendo dalla maggiore alla minore) e intermezzandoli con punti fermi. Esempi: Gai 3.27 (= § 27 del commentario III delle *Institutiones* di Gaio); XII tab. 3. 4 (= vers. 4, tavola III della *lex XII tabularum* nella sua ricostruzione corrente); *Consult.* 1.4 (= frammento 4 del § 1 della *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*; NovTh. 13.2 (= § 2 della Novella XIII di Teodosio II); CTh. 1.3.4 (= cost. 4 del tit. 3 del libro I del *Codex Theodosianus*); I. 3.2.1. (= § 1 del tit. 2 del libro III delle *Institutiones* di Giustiniano); D. 24.3.64.2 (= § 2 del frammento 64 del tit. 3 del libro XXIV dei *Digesta* di Giustiniano); CI. 4.30.8.1 (= § 1 della costituzione 8 del titolo 30 del libro IV del *Codex Iustinianus*); B. 48.10.6 (= § 6 del titolo 10 del libro XLVIII dei Basilici: si aggiunga qui, tra parentesi, H. o Sch., a seconda che l'edizione usata sia quella antica di Heimbach o quella moderna di Scheltema).

312. La bibliografia romanistica può desumersi, con sufficiente completezza, dai seguenti repertori bibliografici.

CAES, HENRION, *Collectio bibliographica operum ad ius Romanum pertinentium*: 1.1 (1949), 1.2-3 (1951), 1.4-5 (1953), 1.6 (1956), 1.7 (1958), 1.8-9 (1959), 1.10 (1961), 1.11-12 (1962), 1.13-14 (1964), 1.15-16 (1965), 1.17-18 (1966), 1.19-20 (1968), 1.21 (1971); *Suppl. I - Index notarum cumulativus vol. 1-20 (1949-1968)* (1969); 2.1 (1950), 2.2 (1960). Dal vasto impianto, ma tuttora incompleta. La serie 1 è relativa agli articoli pubblicati in periodici e miscellanee; la serie 2 contiene l'elenco delle dissertazioni di laurea pubblicate a stampa (per ora solo quelle francesi e tedesche); la serie 3 sarà dedicata a '*opera praeter theses separatim vel etiam coniunctim edita*'.

In attesa che l'opera venga completata, può essere utilmente consultato (integrandolo con lo *Schedario* di *Labeo*, su cui *infra*): BERGER, *Encyclopedic dictionary of roman law* (1953), dizionario elementare con corredo di bibliografia essenziale (ma talvolta imprecisa) disposta per voci.

Di grande utilità è la consultazione della *Rassegna bibliografica* annuale, con sunti degli articoli e delle monografie e con indicazioni delle fonti particolarmente esaminate, pubblicata (dal 1948-1949) nella rivista *Iura*; nonché dello *Schedario* quadrimestrale, in continuazione dei dati bibliografici del *Dictionary* del Berger, edito nella rivista *Labeo* (dal 1955). La rivista *Index* contiene 'rapporti' di studiosi di paesi stranieri su pubblicazioni (dal 1970) che, per la lingua in cui sono scritte o per altri motivi, sono difficilmente accessibili.

Altre opere, di più limitata importanza o di non più fresca attualità, sono: BERGER, SCHILLER, *Bibliography of Anglo-american studies in Roman, Greek and Greco-Egyptian law and related sciences* 1 (1939-1945), 2 (1945-1947), in *Seminar* 1945 e 1947; BERTOLINI, *Bibliografia 1895-1899 (mono-*

grafie) e 1900-1906 (riviste), in *BIDR.* 1908, nonché *Bibliografia dell'antico diritto greco e romano*, in *BIDR.* 1910, 1913 e 1916; *Bibliografia di storia antica e diritto romano* (a cura de « l'Erma », 1971); BIONDI, *Guide bibliografiche. Diritto romano* (1944); COLLINET, *Bibliographie des travaux de droit romain en langue française* (1930), nonché *Bibliographies, Repertoire des Vocabulaires, Index, Concordances et palingénésies de droit romain*[2] (1947); DE FRANCISCI, *Il diritto romano. Guida bibliografica (1880-1922: autori italiani)* (1923); GEORGESCU, *Bibliografia de drept roman 1940-1942* (Bucarest 1943); GRANDIN, *Bibliographie générale des sciences juridiques (droit romain et droit de l'antiquité)* 1 (1926), con 14 supplementi annuali; HENRION, *Bibliographie des travaux de droit romain privé publiés en Belgique et aux Pays-Bas (1935-1947)*, in *AHDE.* 1947; MAROUZEAU, *Dix années de bibliographie classique (1914-1924)* (1927), raccolta sistematica con cenni sul contenuto dei principali lavori (la pubblicazione è proseguita, annualmente, con il titolo di *L'année philologique*, su cui *infra*); MONIER, LEMOSSE, *Bibliographie des travaux récents de droit romain* 1 (1944), 2 (1949); PIGANIOL, *Bibliographie d'histoire romaine (1930-1935)*, in *RH.* 1936-1941; PÒLAY, *Das römische Recht in den sozialistischen Ländern*, in *Labeo* 1967; RICCOBONO, *Gli studi di diritto romano in Italia* (1942); ROMANO (Silvio), *Bibliografia*, in *BIDR.* 1928, 1931 e 1932; SANFILIPPO, *Bibliografia romanistica italiana (1939-1949)* (1949); SCHILLER, *Bibliography of Roman law* (Washington 1966); ZANZUCCHI, *Rivista della letteratura romanistica italiana 1907 bis 1908*, in *ZSS.* 1908 e 1909; VOLTERRA, *Bibliografia di diritto agrario romano* (1951).

Di notevole aiuto nel reperimento degli scritti romanistici sono pure gli indici generali della rivista *ZSS.*: *Generalregister zu den Bänden 1-50* (1932), e *Generalregister zu den Bänden 51-75*, 2 voll. (1967, 1970) a cura di SACHERS.

Classiche rassegne sono: *L'année philologique, Bibliographie critique de l'antiquité gréco-latine* (dal 1924); *L'année épigraphique, Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine* (dal 1888).

Una ' rassegna bibliografica di storia romana ' è pubblicata quadrimestralmente (dal 1973) nella rivista *Labeo*: la curano BANDELLI, FAVENTO e ZACCARIA.

La bibliografia fondamentale della filologia classica è data sistematicamente da SEMI, *Manuale di filologia classica* (Padova 1969).

Utili indicazioni sono in: *Introduction bibliographique à l'histoire du droit et à l'ethnologie juridique*, diretta da GILISSEN (ed. dal 1965); *Bulletin analytique d'histoire romaine*, pubblicato dall'Association pour l'étude de la civilisation romaine (tomo I, anno 1962, ed. 1965); *Repertorium bibliographicum Institutorum et Sodalitatum iuris historiae*, edito dall'Association internationale d'histoire du droit e des institutions, a cura di FEENSTRA (1969); *Studienbibliographie, Alte Geschichte*, a cura di BROCKMEYER e SCHULTHEISS (1973).

313. Tra le moltissime opere sulla civiltà romana trascegliamo le seguenti.

ALTHEIM, *Römische Geschichte,* 3 voll. (1956-1958).
ANDREOTTI, *L'Impero romano* (1959).
BARBAGALLO, *Storia universale* 2. *Roma antica, L'Impero* (rist. 1968).
BENGTSON, *Grundriss der römischen Geschichte mit Quellenkunde,* 1. *Republik und Kaiserzeit bis 284 n. Chr.* (1967).
BOAK, *A history of Rome to A.D. 565*[3] (1947).
CHRIST, *Römische Geschichte, Einführung, Quellenkunde, Bibliografie* (1971).
DEMOUGEOT, *La formation de l'Europe et les invasions barbares* (1969).
DE SANCTIS, *Storia dei Romani* 1[2] (1956), 2[2] (1960), 3.1[2] (1967), 3.2[3] (1968), 4.1 (1907), 4.2-1 (1963), 4.2-2 (1957), 4.3 (1964).
DEVOTO, *Gli antichi Italici* (1967).
DURUY, *Histoire des Romains*[2], 7 voll. (1888-1904; tr. it. 1929 ss.).
FERRRERO, BARBAGALLO, *Roma antica,* 3 voll. (1912-1922).
FRANK, *A history of Rome* (1923; tr. it. 1932).
GIANNELLI, MAZZARINO, *Trattato di storia romana* 1[3] (1965), 2[2] (1962; rist. 1973).
GRANT, *The world of Rome* (1960; tr. it. 1962).
HARTMANN, KROMAYER, *Römische Geschichte*[2] (1921; tr. it.[5] 1952).
HAUSSIG, *Byzantinische Geschichte* (1969).
HEUSS, *Römische Geschichte*[2] (1964).
HOMO, *Nouvelle histoire romaine* (1941).
HOMO, *Les institutions politiques romaines*[11] (1953).
JONES, *The later Roman Empire (284-602),* 3 voll. (1964; ne è in corso la tr. it.).
JONES, *The decline of ancient world* (1966; tr. it. 1972).
KORNEMANN, *Römische Geschichte*[5], 2 voll. (1964).
KOVALIOV, *Istoria Rima* (1948; tr. it., 2 voll., 1955 e varie rist.).
LEVI (M. A.), *L'Impero romano,* 3 voll. (1967).
LEVI (M. A.), *L'Italia antica,* 2 voll. (1968).
LEVI, MELONI, *Storia romana dagli Etruschi a Teodosio* (1960).
MOMMSEN, *Römische Geschichte* 1-3[12] (1919-1920), 5[7] (1917); prima tr. it. dei voll. 1-3 di DI SAN GIUSTO (1903-1905), del vol. 5 di DE RUGGIERO (1887-1890). L'opera è stata più volte e da vari editori tradotta di nuovo e ristampata.
NIEBUHR, *Römische Geschichte* 1[3] (1828), 2[2] (1830), 3 (1832) (tr. it. 1846-1851).
NIESE, *Grundiss der römischen Geschichte nebst Quellenkunde*[5] (1923; tr. it. 1921).
OSTROGORSKY, *Geschichte des byzantinischen Staates*[3] (1963; tr. it. 1967).
PAIS, *Storia di Roma dalle origini all'inizio delle guerre puniche*[5], 5 voll. (1926-1928).

PARETI, *Storia di Roma* 1 (1952), 2 (1952), 3 (1953), 4 (1955), 5 (1960), 6 (1960-1961).

PASSERINI, *Linee di storia romana in età imperiale* (1972).

PELHAM, *Outlines of Roman history*[4] (1905).

PIGANIOL, *Histoire de Rome*[5] (1962).

PUGLIESE CARRATELLI, GIANNELLI, *La Grecia antica. Gli Stati ellenistici e la Repubblica romana* (1959).

ROSENBERG, *Einleitung und Quellenkunde zur römischen Geschichte* (1921).

ROSTOVZEV, *A history of the ancient world,* 2 voll. (1928-1930; tr. it. 1965).

SCULLARD, *A history of roman world from 753 to 146 b.C.*[3] (1961); MARSH, SCULLARD, *A history of roman world from 146 to 30 b.C.* (1953); SALMON, *A history of roman world from 30 b.C. to a.D. 138* (1957); PARKER, WARMINGTON, *A history of roman world from 138 to 337*[2] (1958): tutti in *Methuen's history of the Greek and Roman world.*

SCULLARD, *From the Gracchi to Nero*[3] (1970).

SEECK, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt,* 6 voll.[2] (1920-1923; rist. 1966).

VOGT, *Die römische Republik*; KORNEMANN, *Das römische Kaiserzeit*: in GERCKE, NORDEN, *Einleitung in die Altertumswissenschaft* (1932-1933; tr. it. rispettivamente 1968 e 1945).

Un'opera generale di alta divulgazione, ma su basi rigorosamente critiche, è la *Storia di Roma* dell'Istituto di studi romani. Di questa collana, oltre ai volumi su settori ed aspetti particolari (che saranno indicati *infra,* al luogo opportuno), si ricordano: PARIBENI, *Le origini ed il periodo regio. La Repubblica fino alla conquista del primato in Italia* (1954); GIANNELLI, *Roma nell'età delle guerre puniche* (1938); CORRADI, *Le grandi conquiste mediterranee* (1945); PARIBENI, *L'età di Cesare e di Augusto* (1950); GARZETTI, *L'Impero da Tiberio agli Antonini* (1960); CALDERINI, *I Severi. La crisi dell'Impero nel III secolo* (1949); PARIBENI, *Da Diocleziano alla caduta dell'Impero d'Occidente* (1941); BERTOLINI, *Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi* (1941).

Naturalmente sono dedicati ai problemi romani, nell'ambito della sua ampia articolazione, anche molti volumi (alcuni dei quali saranno citati anche essi *infra,* al luogo opportuno) del notissimo *Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft in systematischer Darstellung*: fondato nel 1886 dal Mueller, curato in seconda edizione dall'Otto, continua (e viene sempre aggiornato) sotto la direzione del Bengtson, con la collaborazione degli specialisti delle varie materie.

Diverso impianto, rispetto alle opere complessive sopra indicate, ha la *Cambridge ancient history,* anch'essa a cura di vari autori. I volumi che più da vicino interessano (9-12, 1932-1961, alcuni in nuova edizione) sono stati oggetto di una tr. it. (in corso). Dello stesso genere, ma di mole minore, è la

Fischer Weltgeschichte, voll. 6-10 (1965-1968), edita tradotta in Italia col titolo *Storia universale Feltrinelli* (voll. 6-10, 1967-1970).

Una visione sintetica ma completa della romanità si ha anche nella trattazione globale, per settori, diretta da USSANI e ARNALDI, *Guida allo studio della civiltà romana antica*[3] (1965). Una discussione più analitica in *Nuove questioni di storia antica,* ed. Marzorati (1968): le trattazioni riguardanti la storia romana sono di SOFFREDI, BERNARDI, CASSOLA, ROSSI, LEVI (M. A.), PASSERINI, SIRAGO, CALDERONE, CRACCO RUGGINI, FORNI. Impianto molto ampio ha l'opera collettiva (ideata e coordinata dalla TEMPORINI) *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung* (vari voll. dal 1972 = *ANRW.*).

Si consultino inoltre

(*a*) per la lingua e la letteratura:

AMATUCCI, *La letteratura di Roma imperiale* (1946).
BAYET, *Littérature latine*[10] (1962).
BECATTI, *Arte e gusto negli scrittori latini* (1951).
CAZZANIGA, *Storia della letteratura latina* (1962).
DE LABRIOLLE, *Histoire de la littérature latine chrétienne* (1947).
DEVOTO, *La lingua di Roma*[2] (1944; rist. 1969).
HADAS, *A history of latin literature* (1952).
MARCHESI, *Storia della letteratura latina*[8], 2 voll. (rist. 1966).
NORDEN, *Die römische Literatur*[5] (1964; tr. it. 1958).
PARATORE, *La letteratura latina dell'età repubblicana e augustea*[2] (1969); *La letteratura latina dell'età imperiale*[2] (1969).
RONCONI, *La letteratura romana* (1968).
ROSTAGNI, *La letteratura di Roma repubblicana ed augustea* (1940).
SCHANZ, HOSIUS, *Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian,* voll. 1-4 (1-2) (rist. 1959 di diverse edizioni).
SIMONETTI, *La letteratura cristiana antica greca e romana* (1969).

(*b*) per l'arte:

BIANCHI BANDINELLI, *Roma, L'arte romana nel centro del potere dalle origini alla fine del II secolo d.C.* (1969).
BORDA, *La pittura romana* (1958).
DUCATI, *L'arte di Roma dalle origini al secolo VII* (1938).
FROVA, *L'arte di Roma e del mondo romano* (1961).
MAIURI, *La peinture romaine* (1953).
WILLE, *« Musica Romana »* (1967).

(*c*) per la scrittura e la tradizione manoscritta:

CENCETTI, *Lineamenti di storia della scrittura latina* (1954).

CENCETTI, *Compendio di paleografia latina per le scuole universitarie e archivistiche* (1963).
KLEBERG, *Buchhandel und Verlagswesen in der Antike* (1967).
MALLON, *Paleographie romaine* (1952).
PASQUALI, *Storia della tradizione e critica del testo*[2] (rist. 1962).
SCHUBART, *Das Buch bei den Griechen und Römern* (1962).
SPEYER, *Die literarische Fälschung im heidnischen und christlichen Altertum* (1971).

(*d*) per la cultura:

ADORNO, *La filosofia antica* 2 (1965).
FERRERO, *Storia del pitagorismo nel mondo romano* (1955).
FRAENKEL, *Rome and Greek culture* (1935).
HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République* (1963).
HOWALD, *Die Kultur der Antike* (1948; tr. it. 1967).
NICOLET, *Les idées politiques à Rome sous la République* (1964).
MARROU, *Histoire de l'éducation dans l'antiquité*[5] (1965; tr. it. 1950).
MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, 3 tomi (1966-1967).
MICHEL, *Histoire des doctrines politiques à Rome* (1971).
MICHEL, *La philosophie politique à Rome d'Auguste a Marc Aurèle* (1969).
POHLENZ, *Die Stoa* (1948; tr. it. 1966).
STAHL, *Roman science* (1962; tr. it. 1974).
WHEELER, *Rome beyond the imperial frontiers* (1955; tr. it., col titolo *La civiltà romana oltre i confini dell'Impero*, 1963).

(*e*) per la religione:

ALTHEIM, *Römische Religionsgeschichte*, 3 voll.[2] (1956).
BAYET, *Histoire politique et psycologique de la religion romaine* (1957; tr. it. 1965).
BOUCHÉ-LECLERCQ, *Histoire de la divination dans l'antiquité*, 4 voll. (1879-1882; rist. 1963).
DUMÉZIL, *La religion romaine archaique* (1966).
FOWLER, *The religious experience of Roman people* (1911).
GRENIER, *Les religions étrusque et romaine* (1957).
LATTE, *Römische Religionsgeschichte* (1960).
MOREAU, *La persécution du Christianisme dans l'Empire romain* (1956).
PILATI, *Chiesa e Stato nei primi quindici secoli* (1961).
PIPPIDI, *Recherches sur le culte impérial* (1940).
SZEMLER, *The priests of the Roman Republic* (1972).
SORDI, *Il Cristianesimo e Roma* (1965).
TURCHI, *La religione di Roma antica* (1939).
WISSOWA, *Religion und Kultus der Römer*[2] (1912).

(*f*) per l'economia:

ALTHEIM, STIEHL, *Finanzgeschichte der Spätantike* (1956).
CHARLESWORTH, *Trade routes and commerce of the Roman Empire*[2] (1926; tr. it. 1940).
CICCOTTI, *Lineamenti della evoluzione tributaria nel mondo antico, I tributi e l'amministrazione finanziaria nel mondo antico,* a cura di STEFANI (rist. 1960).
CLERICI, *Economia e finanza dei Romani* (1943).
DE LAET, *Portorium. Etude sur l'organisation douanière chez les Romains, sortout à l'époque du Haut-Empire* (1949).
DE ROBERTIS, *Lavoro e lavoratori nel mondo romano* (1963).
DUNCAN-JONES, *The economy of the Roman Empire: quantitative studies* (1973).
FRANK (ed altri), *An economic survey of ancient Rome,* 6 voll. (rist. 1959).
FRANK, *Economic history of Rome* (rist. 1962; tr. it. 1924).
GRANT, *Roman history from coins* (1958).
HATZFELD, *Les trafiquants italiens dans l'Orient hellénique* (1919).
HEICHELEIM, *Wirtschaftsgeschichte des Altertums,* 2 voll. (1938; nuova ed. ingl. 1958-1970; tr. it. 1972).
MATTINGLY, *Roman coins from the earliest times to the fall of the Western Empire*[2] (1962).
MILLER, *The spice trade of the Roman Empire, 29 b.C. - a.D. 641* (1969).
ROSTOVZEV, *Social and economic history of the Roman Empire*[2] (1927; tr. it.[3] 1965).
ROUGÉ, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Mediterranée sous l'Empire romain* (1966).
SALVIOLI, *Il capitalismo antico. Storia dell'economia romana* (1929, preceduta da ed. fr. 1906).
SERENI, *Comunità rurali nell'Italia antica* (1955).
SYDENAM, *Coinage of the Roman Republic* (1952).
THOMSEN, *Early roman coinage. A study of chronology,* vari voll. (1957-1961).
TOZZI, *Economisti greci e romani* (1961).
TREGGIARI, *Roman freedmen during the late Republic* (1969).
WEBER, *Die römische Agrargeschichte in ihren Bedeutung für das Staats- und Privatrecht* (1891, rist. 1966; tr. it. di SERENI 1967).
WESTERMANN, *Slave system of Greek and Roman antiquity* (1955).

(*g*) per la vita quotidiana:

BLÜMNER, *Die römischen Privataltertümer* (1911).
CARCOPINO, *La vie quotidienne à Rome a l'apogée de l'Empire* (1939; tr. it. rist. 1967).
CROOK, *Law and life at Rome* (1967).
HERRMANN, *Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romaine* (1964).

LEVI (M. A.), *Roma antica* (1963).
MARQUARDT, *Das Privatleben der Römer*[2], a cura di MAU (1886).
PAOLI, *La vita quotidiana a Roma*[8] (1958).

(*b*) per l'urbanistica:

CASTAGNOLI, CECCHELLI, GIOVANNONI, ZOCCA, *Topografia e urbanistica di Roma* (1958).
LAVEDAN, HUGUENEY, *Histoire de l'urbanisme, Antiquité*[2] (1966).
LUGLI, *Roma antica. Il centro monumentale* (1946), nonchè *Fontes ad topographiam veteris urbis Romae pertinentes*, 6 voll. (1952-1965).

(*i*) per i problemi militari e bellici:

ANDRZEWSKI, *Military organization and society* (1954).
Autori vari, *Problèmes de la guerre à Rome*, a cura di BRISSON (1969).
DOMASZEWSKI, *Die Rangordnung des römischen Heeres*[2] (1967).
FORNI, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano* (1953).
GABBA, *Esercito e società nella tarda Repubblica romana* (raccolta di scritti) (1973).
HOFFMANN, *Das spätrömische Bewegungsheer und die Notitia Dignitatum*, 2 voll. (1969-1970).
MAC-MULLEN, *Soldier and civilian in the later Roman Empire* (1963).
MARIN Y PEÑA, *Instituciones militares romanas* (1956).
PARKER, *The Roman legions* (1928).
PASSERINI, *Le coorti pretorie* (1939).
SMITH, *The service in the post-Marian Roman army* (1958).
VAN BERCHEM, *L'armée de Dioclétien et la réforme constantinienne* (1952).

314. Hanno (in vario modo) carattere di introduzione allo studio del diritto romano le seguenti opere.

ALBERTARIO, *Introduzione storica allo studio del diritto romano giustinianeo* 1 (1935).
ALVAREZ SUÀREZ, *Horizonte actual del derecho romano* (1944).
BIONDI, *Prospettive romanistiche* (1933).
COSENTINI, *Guida alla consultazione delle fonti giuridiche romane e dei mezzi ausiliari d'indagine*[4] (1954).
CRUZ, *Direito romano, Licões* 1. *Introducão, Fontes* (1969).
DAUBE, *Roman law. Linguistic, social, and philosophical aspects* (1969).
DAVID, *Der Rechtshistoriker und seine Aufgabe* (1937).
DE MARINI AVONZO, *Critica testuale e studio storico del diritto*[2] (1973).
D'ORS, *Presupuestos criticos para el estudio del derecho romano* (1943).
DULCKEIT, *Philosophie der Rechtsgeschichte: die Grundgestalten des Rechtsbegriffs in seiner historischen Entwicklung* (1950).
GROSSO, *Premesse generali al corso di diritto romano*[5] (1966).

GROSSO, *Schemi giuridici e società nella storia del diritto privato romano* (1970).
GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*[3] (1959).
GUARINO, *L'esegesi delle fonti del diritto romano*, 2 tomi a cura di LABRUNA (1968).
HUNADA, *Rōmahō nyumon* (1967).
IGLESIAS, *Derecho romano y esencia del derecho* (1957).
JHERING, *Der Geist des römischen Rechts auf den verschidenen Stufen seiner Entwicklung*[8], 3 voll. (1926-1928, rist. della 6ª ed. 1968; tr. fr. della 3ª ed., *L'esprit du droit romain*, di DE MEULENAERE[2], 4 voll., 1886-1888).
JOLOWICZ, NICHOLAS, *Historical introduction to the study of Roman law*[3] (1972).
LAPIEZA ELLI, *Introducción al derecho romano* (1972).
LAURIA, *Jus. Visioni romane e moderne*[3] (1967).
MARGADNT-GUILLERMO, *El derecho privado romano, como introducción a la cultura jurídica contemporanea*[2] (1965).
NICHOLAS, *An introduction to Roman law* (1962).
NOGUEIRA, ADALICIO COELHO, *Introduçao ao direito romano* (1968).
ORESTANO, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*[2] (1961).
PALAZZINI FINETTI, *Storia della ricerca delle interpolazioni nel 'Corpus iuris' giustinianeo* (1953).
ROBLEDA, *Jus privatum Romanum* 1. *Introductio in studium iuris privati Romani* (1960).
SANCHEZ DEL RIO, *Notas sobre los temas generales del derecho romano* (1955).
SCHULZ, *Einführung in das Studium der Digesten* (1916).
SCHULZ, *Prinzipien des römischen Rechts* (1934; tr. it. di ARANGIO-RUIZ 1946).
UMUR, *Roma Hukuku. Tarihi Giris* (1965), *Tarihi Giris ve Kaynaklar* (1967), *Umumi Mefhumlar ve Haklarin Himayesi* (1967).
VILLEY, *Le droit romain*[2] (1965).
VISO, *Introducción al estudio del derecho romano* (1966).
WATSON, *The law of the ancient Romans* (1970).
WENGER, *Der heutige Stand der römischen Rechtswissenschaft, Erreichtes und Erstrebtes*[2] (1970).
WESTRUP, *Introduction to early Roman law*, 5 voll. (1934-1954).
WIEACKER, *Vom römischen Recht*[2] (1961).
WOLFF, *Roman law. An historical introduction* (1951).

315. Opere generali sulla storia del diritto romano e sul diritto pubblico sono le seguenti.

ABBOT, *History and description of Roman political institutions*[3] (1963).
ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*[7] (1957; varie rist.).
BAVIERA, *Lezioni di storia del diritto romano*, 3 voll. (1914-1925).

BONFANTE, *Storia del diritto romano*[4], 2 voll. (1934; rist. riv. e aggiornata bibliograficamente, 1959).
BRASIELLO, *Lineamenti di storia del diritto romano* (1972).
BRUNS, LENEL, *Geschichte und Quellen des römischen Rechts* (in HOLTZENDORFF, KOHLER, *Enziklopädie der Rechtswissenschaft* 1[7]) (1915).
BURDESE, *Manuale di diritto pubblico romano* (1966).
CHIAZZESE, *Introduzione allo studio del diritto romano*[3] (rist. 1961).
COSTA, *Storia del diritto romano pubblico*[2] (1920).
DE AVILA MARTEL, *Derecho romano* 1. *Introducción e historia externa* (1964).
DE FRANCISCI, *Arcana imperii*, 3 voll. (= 4 tomi) (1947-1948; rist. 1970).
DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, 3 voll. (incompleta) (1943-1944).
DE FRANCISCI, *Sintesi storica del diritto romano*[4] (1969).
DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 1[2] (1972), 2[2] (1973), 3[2] (1973), 4.1 (1962), 4.2 (1965), 5 (1967), 6 (indici generali) (1972).
DULCKEIT, SCHWARZ, *Römische Rechtsgeschichte*[5] (1970).
FREZZA, *Corso di storia del diritto romano*[3] (1974).
FUENTESECA, *Lecciones de historia del derecho romano* (1963).
GAUDEMET, *Les institutions de l'antiquité* (1972).
GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*[5] (1965).
HOMO, *Les institutions politiques romaines*[11] (1953).
HUNADA, *Rōmahō* 1. *Kōhō Hōgen* (1968).
KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, 2 voll. (1885-1901).
KASER, *Römische Rechtsgeschichte*[2] (1967).
KORANYI, *Powszechna historia panstwa i prawa* 1 (1965).
KRELLER, *Römische Rechtsgeschichte*[2] (1948).
KÜBLER, *Geschichte des römischen Recht* (1925).
KUNKEL, *Römische Rechtsgeschichte, Eine Einführung*[6] (1972; tr. ingl.[2] 1973; tr. it., col titolo *Linee di storia giuridica romana*, 1973).
LANGE, *Römische Alterthümer*[3], 3 voll. (1876-1879).
LONGO, SCHERILLO, *Storia del diritto romano* (1935).
MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung*[3], 3 voll. (parz. a cura di DESSAU, DOMASZEWSKI, WISSOWA, 1881-1885; rist. 1957).
MASCHI, *Storia del diritto romano* 1 (corso, 1963).
MENDOZA INIGUEZ, *Derecho romano* (1963).
MEYER (E.), *Römischer Staat und Staatsgedanke*[3] (1964).
MISPOULET, *Les institutions politiques des Romains*, 2 voll. (1882-1883).
MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, 3 voll. (1887-1888; tr. fr. di GIRARD, 1893-1896; faceva parte dell'*Handbuch der römischen Altertümer* a cura di MARQUARDT e MOMMSEN, giunto alla 2ª ed. nel 1871, tradotto in fr. con ampliamenti dall'HUMBERT dal 1890 [= *Man. ant. rom.*]).
MOMMSEN, *Abriss des römischen Staatsrechts* (1893; tr. it. di BONFANTE[2] riveduta da ARANGIO-RUIZ, 1943, rist. 1973).
NICOSIA, *Lineamenti di storia della costituzione e del diritto di Roma* (1971, e in corso di pubbl.).

PACCHIONI, *Corso di diritto romano* 1. *Storia della costituzione e delle fonti del diritto*[2] (1918).
PADELLETTI, COGLIOLO, *Storia del diritto romano*[2] (1886).
RICCOBONO jr., *Profilo storico del diritto romano* (1956).
SCHERILLO, DELL'ORO, *Manuale di storia del diritto romano*[2] (1949; rist. 1965).
SEIDL, *Römische Rechtsgeschichte und römisches Zivilprozessrecht*[3] (1970).
SIBER, *Römisches Recht in Grundzügen für die Vorlesungen* 1. *Römische Rechtsgeschichte* (1925; rist., insieme al *Röm. Privatr.* cit. al n. 317, 1968).
SIBER, *Römisches Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung* (1952).
SOELLNER, *Römische Rechtsgeschichte, Eine Einführung* (1971).
VOIGT, *Römische Rechtsgeschichte,* 3 voll. (1892-1902; rist. 1963).
VON LÜBTOW, *Das römische Volk, Sein Staat und sein Recht* (1955).
VON MAYR, *Römische Rechtsgeschichte,* 7 voll. (1912-1913).
WEISS, *Grundzüge der römischen Rechtsgeschichte* (1936).
WILLEMS, *Le droit public romain*[7] (1910; rist. 1971).
ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Geschichte des griechisch-römischen Rechts*[3] (1882; rist. 1955).

Sulla repressione criminale, in particolare, si confrontino le opere che seguono.

BRASIELLO, *La repressione penale in diritto romano* (1937).
COSTA, *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano* (1921).
DUPONT, *Le droit criminel dans les constitutions de Constantin, Les infractions, Les peines,* 2 voll. (1953, 1955).
FERRINI, *Diritto penale romano* (in *Enciclopedia del diritto penale* 1 [1901]).
GIOFFREDI, *I principi del diritto penale romano* (1970).
KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit* (1962).
MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* (1889; tr. fr. di DUQUESNE 1907).
REIN, *Das Kriminalrecht des Romer* (1884).
STRACHAN DAVIDSON, *Problems of roman criminal law,* 2 voll. (1912; rist. del 1 vol. 1963, del vol. 2.1 1966, e del vol. 2.2 1968).
ZUMPT, *Das Kriminalrecht der römischen Republik,* 2 voll. (4 tomi) (1865-1869; rist. 1971).
ZUMPT, *Der Kriminalprozess der römischen Republik,* 2 voll. (1871; rist. 1971).

316. Opere principali sulle fonti e sulla giurisprudenza sono le seguenti.

CANNATA, *La giurisprudenza romana* (1974).
COSTA, *Storia delle fonti del diritto romano* (1909).
FERRINI, *Storia delle fonti del diritto romano e della giurisprudenza romana* (1885).

FITTING, *Alter und Folge der Schriften römischer Iuristen von Hadrian bis Alexander* (1908; rist. 1964).
GUARINO, *Profilo storico delle fonti del diritto romano* (1945).
KIPP, *Geschichte der Quellen des römischen Rechts*[4] (1919).
KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*[2] (1912).
KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen* (1952; rist. 1967 con appendice di aggiornamento bibliografico).
LOMBARDI (L.), *Saggio sul diritto giurisprudenziale* (1967).
MASCHI, *Il diritto romano* 1. *La prospettiva storica della giurisprudenza classica (diritto privato e processuale)*[2] (1966).
RICCOBONO, *Lineamenti della storia delle fonti e del diritto romano* (1949).
SCHULZ, *History of roman legal science* (1946; rist. 1953; testo tedesco con note aggiunte, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, 1961; tr. it. di NOCERA, *Storia della giurisprudenza romana*, 1968).
WATSON, *Law making in the later Roman Republic* (1974).
WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts* (1953).
WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen* (1960).

317. Opere generali sul diritto privato romano sono le seguenti.

ALBERTARIO, *Diritto romano* (1941).
ALVAREZ SUÁREZ, *Curso de derecho romano* 1 (1955; rist. 1964).
ALVAREZ SUÁREZ, *Instituciones de derecho romano*, 2 voll. (1973).
ANDRÉEV, *Rimsko častno pravo*[4] (1971).
ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*[14] (1960; varie rist.; tr. spagn. rist. 1973).
ARIAS-RAMOS, *Derecho romano*[12], a cura di ARIAS BONET, 2 voll. (1972).
BETTI, *Diritto romano* 1 (1935).
BETTI, *Istituzioni di diritto romano* 1[2] (1932; rist. 1947), 2.1 (1962).
BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 3 voll. (1952-1954).
BIONDI, *Istituzioni di diritto romano*[4] (1965).
BONFANTE, *Corso di diritto romano* 1, 2 [1-2], 3, 6.1 (1925-1933; rist. del 1 vol. 1963, del vol. 2.1 1966, e del vol. 2.2 1968).
BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*[10] (1951; rist. 1966).
BRAVO GONZALES-BIALOSTOSKY, *Compendio de derecho romano*[2] (1968).
BRÓSZ, MÓRA, PÓLAY, *A római magánjog elemei*, 2 voll. (1967-1968).
BUCKLAND, *A text-book of Roman law from Augustus to Iustinian*[3], a cura di STEIN (1963).
BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*[2] (1964).
CARAMÉS FERRO, *Instituciones de derecho privado romano* (1963).
CORREIA, SCIASCIA, *Manual de direito romano*[4] (1961).
COSTA, *Storia del diritto romano privato dalle origini alla compilazione giustinianea*[2] (1925).
CUQ, *Les institutions juridiques des Romains*[2], 2 voll. (1940).

CUQ, *Manuel des institutions juridiques des Romains* (1928).
(VON) CZYHLARZ, SAN NICOLÒ, *Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechts*[10] (1933).
DA NOBREGA, *Compêndio de direito romano* 1 (1968).
DÍAZ, *Instituciones de derecho romano*[6], 2 voll. (1947).
DI MARZO, *Istituzioni di diritto romano*[5] (1968).
DI MARZO, *Manuale elementare di diritto romano* (1954).
D'ORS, *Derecho privado romano*[2] (1973).
FERRINI, *Manuale di Pandette*[4], a cura di GROSSO (1953).
GAMARRA PEREDA, *Derecho romano* (1962).
GAUDEMET, *Le droit privé romain* (1974).
GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*[8], rivisto da SENN (1949).
GUARINO, *Profilo di diritto privato romano*[4] (1965; tr. spagn. 1956).
GUARINO, *Diritto privato romano*[4] (1970).
HANGA, JACOTA, *Drept privat roman* (1964).
HERNÁNDEZ TEJERO, *Derecho romano* (1959).
HORVAT, *Rimsko pravo*[5] (1967).
HUVELIN, *Cours élémentaire de droit romain*, 2 voll. (1929).
IGLESIAS, *Derecho romano. Instituciones de derecho privado*[6] (1972).
IMBERT, *Le droit antique* (1961).
JÖRS, KUNKEL, WENGER, *Römisches Privatrecht*[3] (1949).
KASER, *Das römische Privatrecht* 1. *Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht*[2] (1971), 2. *Abschnitt: die nachklassischen Entwicklungen* (1959).
KASER, *Römisches Privatrecht, Ein Studienbuch*[7] (1972; tr. ingl.[2] 1968, tr. spagn. 1968).
KIPP, *Das römische Recht* (1930).
KOLÁNCZYK, *Prawo Rzymskie* (1973).
KOROSEC, *Rimsko pravo* (1967).
KRELLER, *Römisches Recht* 2. *Privatrecht* (1950).
LEAGE, *Roman private law, Foundet on the Institutes of Gaius and Justinian*[3] (1961).
LEE, *Elements of Roman law*[4] (1956).
LONGO (G.), *Manuale elementare di diritto romano*[2] (1953).
MARTON, *A római magánjog elemeinek tankönyve, Institutiok* (1957).
MEIRA, *Instituçoes de direito romano*[3] (1968).
MITTEIS, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians* (1908).
MONIER, *Manuel élémentaire de droit romain* 1[6] (1947), 2[4] (1948; rist. in unico vol. 1970).
MONIER, CARDASCIA, IMBERT, *Histoire des institutions et des faits sociaux des origines à l'aube du moyen âge* (1955).
NOVICKIJ PERETJERSKIJ, *Rimskoje ciastnoie pravo* (1948).
OSUCHOWSKI, *Zarys rzymskiego prawa prywatnego*[3] (1967).
OURLIAC, DE MALAFOSSE, *Droit romain et ancien droit*, 2 voll. (1957).

PACCHIONI, *Corso di diritto romano* 2². *Diritto privato* (1920).
PACCHIONI, *Manuale di diritto romano*³ (1935).
PEÑA GUZMÁN, ARGÜELLO, *Derecho romano*, 2 voll. (1962).
PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*², 2 voll. (1928; rist. 1963).
PETROPOULOS, Ἱστορία καὶ εἰσηγήσεις τοῦ ῥωμαικοῦ δικαίου (1944).
PUHAN, *Rimsko prawo, Isveska* (1956).
RABEL, *Grundzüge des römischen Privatrechts* (1915; rist. 1955).
RADIN, *Handbook of Roman law* (1927).
RICCOBONO, *Corso di istituzioni di diritto romano* (1913).
ROBY, *Roman private law* (1905).
SAMPER POLO, *Curso de derecho romano*, 2 voll. (1967, 1969).
SANFILIPPO, *Istituzioni di diritto romano*⁵ (1964).
SANTA CRUZ TEIJEIRO, *Instituciones de derecho romano* (1946).
SCHILLER, *Roman law*² (1967).
SCHULZ, *Classical Roman law* (1951).
SCHWIND, *Römisches Recht. Geschichte, Rechtsgang, System des Privatrechts* (1950).
SCIASCIA, *Manual de direito romano* (1957; tr. it. 1969).
SEIDL, *Römisches Privatrecht*² (1963).
SERAFINI, *Istituzioni di diritto romano*⁸ (1909).
SIBER, *Römisches Privatrecht* (1928; rist., insieme al vol. *Röm. Rechtsgesch.* cit. al n. 315, 1968).
SOHM, MITTEIS, WENGER, *Institutionen, Geschichte und System des römischen Privatrechts*¹⁷ (1923; rist. 1949).
STOJCEVIC, *Rimsko privatno prawo*³ (1970).
TAUBENSCHLAG, *Rzymskie prawo prywatne* (1955).
TOMULESCU, *Manuel de drept privat roman* (1956).
VAN OVEN, *Leerboek van Romeinsch Privaatrecht*³ (1948).
VAN WARMELO, *Die oorsprong en betekenis van die Romeinse Reg*² (1965).
VÉNÉDIKOV, ANDRÉEV, *Rimsko prawo* (1949).
VISO, *Derecho romano* 1. *Personas y derecho de familia* (1969).
VOCI, *Istituzioni di diritto romano*³ (1954).
VOLTERRA, *Istituzioni di diritto privato romano* (s.d., ma 1961).
WATSON, *Roman private law around 200 d.C.* (1971).
WATSON, *The law of obligations in the later roman Republic* (1965); *The law of persons in the later roman Republic* (1967); *The law of property in the later roman Republic* (1968).
WEISS, *Institutionen des römischen Privatrechts*² (1949).
WILINSKI, *Das römische Recht, Geschichte und Grundbegriffe des Privatrechts mit einem Anhang über Strafrecht und Strafprozess* (1966).

Ancora utili sono i seguenti manuali pandettistici.

DERNBURG, *Pandekten*⁸, a cura di SOKOLOWSKI, 4 voll. (1910-1912; tr. it. di CICALA, 1903-1907).

GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld*, lib. 1-28 (1790-1830), continuato da MÜHLENBRUCH, FEIN, ARNDTS, LEIST, BURCKHARDT, lib. 29-44 (1832-1896) (= 63 tomi; tr. it. a cura di vari autori, col titolo *Commentario alle Pandette*).

WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts*[9], a cura di KIPP, 3 voll. 1900-1906; tr. it. con note di FADDA e BENSA, 1902-1914, rist. 1930).

318. Opere generali sul processo privato romano sono le seguenti.

ALVAREZ SUÁREZ, *Curso de derecho romano 2. Derecho procesal civil* (1951).

ARANGIO-RUIZ, *Cours de droit romain, Les actions* (1935).

ARANGIO-RUIZ, *Corso di diritto romano, Il processo privato* (1951).

BEKKER, *Die Aktionen des römischen Privatrechts*, 2 voll. (1871-1873).

BERTOLINI, *Appunti didattici di diritto romano*, serie II: *Il processo civile*, 3 voll. (1913-1915).

BETHMANN-HOLLWEG, *Der römische Civilprozess*, 3 voll. (1864-1866; rist. 1959).

BISCARDI, *Lezioni sul processo romano antico e classico* (1968).

BUONAMICI, *Storia della procedura civile romana* (1886).

COSTA, *Profilo storico del processo civile romano* (1918).

DE AVILA MARTEL, *Derecho romano 3. Organizacion judicial y procedimento civil* (1962).

DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano* (1937).

FUENTESECA, *Investigaciones de derecho procesal romano* (1969).

GIFFARD, *Leçons de procédure civile romaine* (1932).

GIRARD, *Histoire de l'organisation judiciaire des Romains* 1 (1901).

GUGINO, *Trattato storico della procedura civile romana* (1873).

KARLOWA, *Der römische Civilprozess zur Zeit der Legisactionen* (1872).

KASER, *Das römische Zivilprozessrecht* (1966).

KELLER, WACH, *Der römische Civilprozess und die Actionen*[6] (1883; rist. 1966; tr. it. della 2ª ed. a cura di FILOMUSI-GUELFI, 1872).

KELLY, *Roman litigation* (1966).

LUZZATTO, *Procedura civile romana* 1 (1945-1946), 2 (1947-1948), 2 (s.d., ma 1950).

LUZZATTO, *Il problema d'origine del processo 'extra ordinem'* 1 (1965).

PUGLIESE, *Il processo civile romano* 1. *Le 'legis actiones'* (1961-1962); 2 *Il processo formulare* 1 (1963).

PUGLIESE, *Il processo formulare, Lezioni*, 2 voll. (1947-1948, 1948-1949).

SCIALOJA, *Procedura civile romana* (1936).

SIMON, *Untersuchungen zum justinianischen Zivilprozess* (1969).

WENGER, *Institutionen des römischen Zivilprozessrecht* (1925; tr. it. di ORESTANO, 1938).

WLASSAK, *Römische Prozessgesetze*, 2 voll. (1888-1891).

WLASSAK, *Zum römischen Provinzialprozess* (1919).

ZILLETTI, *Studi sul processo civile giustinianeo* (1965).

319. Principali riviste romanistiche sono le seguenti.

BIDR. = *Bullettino dell'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja'* (Roma). Fondata nel 1888 da Vittorio Scialoja, è stata per lunghi anni la più autorevole rivista italiana. Prima serie: voll. 1-41 (1888-1933); seconda serie: voll. 42-61 (1934-1958); terza serie: dal vol. 62 (1959). Annuale.

Index = *Index, Quaderni camerti di studi romanistici, International survey of roman law* (Camerino, dal 1970). Annuale.

Iura = *Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico* (Catania). Fondata nel 1950, esce in volumi annuali (dal 1957 in due parti).

Labeo = *Labeo. Rassegna di diritto romano* (Napoli). Fondata nel 1955, esce in fascicoli quadrimestrali.

RH. = *Revue historique de droit français et étranger* (Paris). Massima fra le riviste francesi, accoglie anche studi sul diritto intermedio: trimestrale. La sua storia, piuttosto tormentata, si riassume in queste diverse intestazioni: *Rev. historique du dr. franç. et étr.*, voll. 1-15 (1855-1869); *Rev. de législation ancienne et moderne franç. et étr.*, voll. 1-6 (1870-1876); *Nouvelle rev. hist. de dr. franç. et étr.*, voll. 1-45 (1877-1921); *Rev. hist.* ecc. (quella attuale), quarta serie, dal 1922.

RIDA. = *Revue internationale des droits de l'antiquité* (Bruxelles). Fondata nel 1948, ha convissuto due anni, in unico volume, con gli *Arch. d'hist. du dr. oriental* (= *ARIDA*. 1952-1953), poi li ha assorbiti (dal 1954). Annuale.

SDHI. = *Studia et documenta historiae et iuris* (Roma). Fondata nel 1935: annuale. Ottime rassegne epigrafiche e papirologiche.

T. = *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis. Revue d'histoire du droit. The legal history review* (Leiden). Dal 1919 con interruzione per un decennio. Dapprima trimestrale, dal 1973 semestrale. Non esclusivamente romanistica.

ZSS. = *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung* (Weimar). La più illustre rivista romanistica: esce in volumi annuali, parallelamente a due altri volumi, rispettivamente dedicati al diritto germanico e al diritto canonico. Con il titolo e la impostazione attuali fu fondata nel 1880, ma i suoi precedenti sono: la: *Zeitschr. f. gesch. Rechtswissenschaft*, fondata dal Savigny (15 voll., 1815-1850), e la *Zeitschr. f. Rechtsgeschichte* (13 voll., 1861-1878).

320. È opportuno fornire un elenco (incompleto) di altri periodici interessati all'antichità romana, anche allo scopo di indicare le abbreviazioni e le sigle. Per più diffuse indicazioni, cfr. *Zeitschriftenverzeichnis*, in *Auftrag des Deutschen Archäologischen Instituts* bearbeitet von G. Bruns (1964): indice bibliografico delle riviste riguardanti il mondo antico, disposte in ordine alfabetico, con rinvii alle discipline da esse trattate.

AA. = *Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae* (Budapest, dal 1953).

AAL. = *Atti dell'Accademia dei Lincei. Classe scienze morali* (Roma).

ABW. = *Abhandlungen der bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosoph.-hist. Abteilung* (München, dal 1823; ultima serie, col titolo definitivo, dal 1929).

AC. = *L'Antiquité Classique* (Bruxelles, dal 1930).

ACP. = *Archiv für die civilistische Praxis* (Tübingen, dal 1820; ultima serie dal 1925).

AE. = *Aegyptus. Rivista italiana di egittologia e di papirologia* (Milano, dal 1920).

Aevum = *Aevum. Rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche* (Milano, dal 1927).

AG. = *Archivio Giuridico 'Filippo Serafini'* (Modena, dal 1868; sesta serie, quella attuale, dal 1945).

AHDE. = *Anuario de historia del derecho español* (Madrid, dal 1924).

AI. = *Acta juridica* (Capetown, dal 1958).

AIV. = *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti* (dal 1840; ultima serie, col titolo attuale, dal 1926).

ANA. = *Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli* (dal 1864).

AP. = *Archiv für Papyrusforschung* (Leipzig, dal 1900).

Archid. = Ἀρχεῖον ἰδιωτικοῦ Δικαίου (Ἀθῆναι, dal 1934).

ASD. = *Annali di storia del diritto* (Milano, dal 1958).

ASW. = *Abhandlungen der phil.-hist. Kl. der sächsischen Akademie der Wissenschaften* (Leipzig, dal 1850; col titolo attuale, dal 1920).

ATH. = *Athenaeum* (Pavia, dal 1913; nuova serie, dal 1923).

ATO. = *Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino* (dal 1865).

ATRI. = *Annali triestini, a cura dell'Università di Trieste* (dal 1931; nuova serie dal 1939).

AUBA. = *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari* (nuova serie dal 1938).

AUCA. = *Annali dell'Università di Camerino* (dal 1926; nuova serie, dal 1934).

AUCT. = *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania* (nuova serie dal 1946).

AUFE. = *Annali dell'Università di Ferrara* (dal 1936).

AUGE. = *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova* (dal 1962).

AUI. = *Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul* (dal 1957).

AUMA. = *Annali dell'Università di Macerata* (dal 1926).

AUME. = *Annali dell'Istituto di Scienze giuridiche ed economiche dell'Università di Messina* (dal 1927).

AUPA. = *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* (dal 1916).

AUPE. = *Annali dell'Università di Perugia* (dal 1885; settima serie, quella attuale, dal 1946).

BSGW. = *Berichte der sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften* (Leipzig dal 1846; ultima serie, col titolo attuale, dal 1919).
Ch. = *Chiron, Mitteilungen der Kommission für alte Geschichte und Epigraphik der deutschen archëologischen Institut* (München, dal 1971).
CPH. = *Czasopismo prawno-historyczne* (Warszawa, dal 1949).
CR. = *Classical Review* (London dal 1877; ultima serie, Oxford, dal 1951).
FI. = *Il Foro Italiano* (Roma, dal 1876).
Fil. = *Il Filangieri* (Milano, dal 1876).
GI. = *Giurisprudenza Italiana* (Torino, dal 1860).
Gn. = *Gnomon* (Berlin, München, dal 1924).
Historia = *Historia, Zeitschrift für alte Geschichte* (Wiesbaden, dal 1950).
HZ. = *Historische Zeitschrift* (München dal 1859; ultima serie, dal 1906).
JAWG. = *Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Göttingen* (Göttingen).
JP. = *Journal of juristic Papirology* (Warszawa, dal 1946).
JRS. = *Journal of Roman Studies* (London, dal 1911).
Ius = *Jus. Rivista di scienze giuridiche* (Milano, dal 1940; ultima serie in corso).
Lat. = *Latomus. Revue d'études latines* (Bruxelles, dal 1937).
LQR. = *The Law Quarterly Review* (London, dal 1885).
MAB. = *Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna* (dal 1906; ultima serie, dal 1937).
MAL. = *Memorie della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche dell'Accademia dei Lincei* (Roma).
MAM. = *Memorie dell'Accademia di Modena* (dal 1833; ultima serie, dal 1926).
MEFRA. = *Mélanges de l'École Française de Rome, Antiquité* (Roma).
Mn. = *Mnemosyne* (Leyden, Lugduni, Batavorum, dal 1852; ultima serie, dal 1948).
MT. = *Memorie dell'Istituto giuridico dell'Università di Torino* (nuova serie dal 1928).
NAG. = *Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philolog.-hist. Kl.* (dal 1845; ultima serie, col titolo attuale, dal 1941).
PP. = *La parola del passato* (Napoli, dal 1946).
PSI. = *Pubblicazioni della Società italiana di Papiri greci e latini* (Firenze).
PUMO. = *Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena* (dal 1925).
Quaderni fiorentini = *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* (Firenze, dal 1972).
RAB. = *Rendiconti dell'Accademia dell'Istituto di Bologna* (dal 1826; ultima serie, dal 1937).
RADR. = *Revista de la Sociedad Argentina de Derecho romano* (Córdoba, dal 1954).
RAL. = *Rendiconti dell'accademia dei Lincei* (Roma, ottava serie dal 1957).
RDC. = *Rivista di diritto civile* (Padova, dal 1955).

RDCo. = *Rivista di diritto commerciale* (Milano, dal 1903).
RDN. = *Rivista di diritto della navigazione* (Roma, dal 1935).
RDP. = *Rivista di diritto processuale civile* (Padova, dal 1924).
REL. = *Revue des études latines* (Paris, dal 1923).
RGD. = *Revue générale de droit* (Paris, dal 1877).
RIL. = *Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Classe Lettere* (dal 1864; ultima serie, dal 1937).
RISG. = *Rivista italiana per le scienze giuridiche* (Roma, dal 1886).
Riv. fil. istr. class. = *Rivista di filologia e istruzione classica* (Torino, dal 1873; nuova serie dal 1923).
Riv. filos. = *Rivista internazionale di filosofia del diritto* (Genova, dal 1921).
Rom. = *Romanitas. Revista de cultura romana* (Rio de Janeiro, dal 1958).
RSA. = *Rivista storica dell'antichità* (Bologna, dal 1972).
RSDI. = *Rivista di storia del diritto italiano* (Roma, voll. 1-16, 1928-1943; Milano, dal 1944).
SAW. = *Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften* (Wien, dal 1848; ultima serie, dal 1913).
SB. = *Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften* (dal 1836; ultima serie, dal 1948).
SBA. = *Sitzungsberichte der Bayerischer Akademie der Wissenschaften* (München, dal 1860; ultima serie, dal 1942).
SDSD. = *Studi e documenti di storia e diritto* (Roma, dal 1880).
Sem. = *Seminar* (Lancaster-Washington, dal 1943).
SG. = *Studium generale* (Berlin, dal 1948).
SHAW. = *Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften* (dal 1910).
SPA. = *Studi Pavia* (a cura dell'Università di Pavia; dal 1912).
SPR. = *Studi parmensi* (a cura dell'Università di Parma; dal 1951).
SSA. = *Studi sassaresi* (a cura dell'Università di Sassari; dal 1901: seconda serie, quella attuale, dal 1921).
SSE. = *Studi senesi* (a cura dell'Università di Siena; dal 1884).
SU. = *Studi urbinati* (a cura dell'Università di Urbino; dal 1927).
SUC. = *Studi economico-giuridici dell'Università di Cagliari* (dal 1909).
WS. = *Wiener Studien* (dal 1879).
ZGR. = *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* (Berlin, dal 1815).

321. Fra le enciclopedie ed i lessici si ricordano le seguenti opere.

Per una prima informazione sono utili: BERGER, *Encyclopedic dictionary of Roman law* (v. *retro* n. 312); GUTIERREZ ALVIZ, *Diccionario de derecho romano* (1948); MONIER, *Petit vocabulaire de droit romain*[4] (1949); *Taschenwörterbuch zum "Corpus iuris civilis"*[8] (1971); KUCHARSKY, *Právnicky slovnik a právnické texty latinské* (1967); ANKUM, HARTKAMP, *Romeinsrechtelijk Handwoordenbock* (1973).

Principali opere enciclopediche sono le seguenti.

ED. = *Enciclopedia del diritto* voll.: 1 *Ab-Ale* (1958); 2 *Ali-Are* (1958); 3 *Ari-Atti* (1958); 4 *Atto-Bana* (1959); 5 *Banca-Can* (1959); 6 *Cap-Cine* (1960); 7 *Cir-Compa* (1960); 8 *Compe-Cong* (1961); 9 *Coni-Contratto* (1961); 10 *Contratto-Cor* (1962); 11 *Cosa-Delib* (1962); 12 *Delitto-Diritto* (1964); 13 *Dis-Dopp* (1964); 14 *Dote-Ente* (1965); 15 *Entr-Esto* (1966); 16 *Estr-Fat* (1967); 17 *Fav-Forn* (1968); 18 *Foro-Giud* (1969); 19 *Giunta-Igi* (1970); 20 *Ign-Inch* (1970); 21 *Inch-Interd* (1971); 22 *Intere-Istig* (1972); 23 *Istit-Legge* (1973); 24 *Legis-Locus* (1974).

NNDI. = *Novissimo digesto italiano* voll.: 1, tomo 1° *A-Ap* (1957); 1, tomo 2° *Aq-Ay* (1958); 2 *Az-Cas* (1958); 3 *Cat-Cond* (1959); 4 *Conf-Cre* (1959); 5 *Cri-Dis* (1960); 6 *Dit-Fall* (1960); 7 *Fals-Go* (1961); 8 *Gr-Inva* (1962); 9 *Inve-L* (1963); 10 *Ma-Mu* (1964); 11 *N-Ora* (1965); 12 *Ord-Pes* (1965); 13 *Pet-Proc* (1966); 14 *Prod-Ref* (1967); 15 *Reg-Rip* (1968); 16 *Ris-Sen* (1969); 17 *Sep-Spe* (1970); 18 *Spi-Ten* (1971); 19 *Teo-Ulp* (1973); 20 (1975).

PW. = PAULY, WISSOWA (ed altri), *Realenzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft*. Opera fondamentale pubblicata dal 1894 con il seguente criterio: i voll. (24 in varî tomi) della 1ª serie contengono le lettere *A-Q*; i voll. (10 in varî tomi) della 2ª serie, indicati solitamente con l'aggiunta di una 'A', contengono le lettere *R-Z*; sono stati pubblicati inoltre sinora vari voll. di *Supplementa* (sino dal 1903). — In particolare, la *PW.* è così di seguito articolata: 1.1 (1894) *Aal-Alexandros*; 1.2 (1894) *Alexandros-Apollokrates*; 2.1 (1895) *Apollon-Artemis*; 2.2 (1896) *Artemisia-Barbaroi*; 3.1 (1897) *Barbarus-Campanus*; 3.2 (1899) *Campanus-Claudius*; 4.1 (1900) *Claudius-Cornificius*; 4.2 (1901) *Corniscae-Demodoros*; 5.1 (1903) *Demogenes-Donatianus*; 5.2 (1905) *Donatio-Ephoroi*; 6.1 (1907) *Ephoros-Eutychos*; 6.2 (1909) *Euxantios-Fornaces*; 7.1 (1910) *Fornax-Glykon*; 7.2 (1912) *Glykyrrhiza-Helikeia*; 8.1 (1912) *Helikon-Hestia*; 8.2 (1913) *Hestiaia-Hyagnis*; 9.1 (1914) *Hyaia-Imperator*; 9.2 (1916) *Imperium-Jugum*; 10.1 (1917) *Jugurtha-Ius Latii*; 10.2 (1919) *Ius liberorum-Katochos*; 11.1 (1921) *Katoikoi-Komödie*; 11.2 (1922) *Komogrammateus-Kynegoi*; 12.1 (1924) *Kynesioi-Legio*; 12.2 (1925) *Legio-Libanon*; 13.1 (1926) *Libanos-Lokris*; 13.2 (1927) *Lokroi-Lysimachides*; 14.1 (1928) *Lysimachos-Mantike*; 14.2 (1930) *Mantikles-Mazaion*; 15.1 (1931) *Mazaios-Mesyros*; 15.2 (1932) *Met-Molaris lapis*; 16.1 (1933) *Molatzes-Myssi*; 16.2 (1935) *Mystagogos-Nereae*; 17.1 (1936) *Nereiden-Numantia*; 17.2 (1937) *Numen-Olympia*; 18.1 (1939) *Olympia-Orpheus*; 18.2 (1942) *Orphische Dichtung-Palatini*; 18.3 (1949) *Palatinus-Paranatellonta*; 18.4 (1949) *Paranomon-Pax*; 19.1 (1937) *Pech-Petronius*; 19.2 (1938) *Petros-Philon*; 20.1 (1941) *Philon-Pignus*; 20.2 (1950) *Pigranes-Plautinus*; 21.1 (1951) *Plautius-Polemokrates*; 21.2 (1952) *Polemon-Pontanene*; 22.1

(1953) *Pontarches-Praefectianus*; 22.2 (1954) *Praefectura-Priscianus*; 23.1 (1957) *Priscilla-Psalychiadai*; 23.2 (1959) *Psymathe-Pyramiden*; 24 (1963) *Pyramos-Quosenus*; 1.A1 (1914) *Ra-Ryton*; 1.A2 (1920) *Saale-Sarmathon*; 2.A1 (1921) *Sarmatia-Selinos*; 2.A2 (1923) *Selinuntia-Sila*; 3.A1 (1927) *Silacensis-Sparsus*; 3.A2 (1929) *Sparta-Stluppi*; 4.A1 (1931) *Stoa-Symposion*; 4.A2 (1932) *Symposion-Tauris*; 5.A1 (1934) *Taurisci-Thapsis*; 5.A2 (1934) *Thapsos-Thesara*; 6.A1 (1936) *Thesauros-Timomachos*; 6.A2 (1937) *Timon-Tribus*; 7.A1 (1939) *Tributum-Tullius*; 7.A2 (1948) *M. Tullius Cicero-Valerius*; 8.A1 (1955) *Valerius Fabrianus-P. Vergilius Maro*; 8.A2 (1958) *P. Vergilius Maro-Vindeleia*; 9.A1 (1961) *Vindelici-Vulca*; 9.A2 (1967) *Vulcanius-Zenius*; 10 A1 (1972) *Zenobia-Zythos*; 1 *Suppl.* (1903: *Aba-Demokratia*); 2 *Suppl.* (1913: *Herodes-Herodotos*); 3 *Suppl.* (1920: *Aachen- Iuglandem*); 4 *Suppl.* (1924: *Abacus-Ledon*); 5 *Suppl.* (1931: *Agamemnon-Statilius*); 6 *Suppl.* (1935: *Abretten-*Θουνούδρομον); 7 *Suppl.* (1940: *Adobogiona-*Τριαχαδιεῖς); 8 *Suppl.* (1956: *Achaios-Valerius*); 9 *Suppl.* (1962: *Acilius-Utis*); 10 *Suppl.* (1964: *Accaus-Uttiedius*); 11 *Suppl.* (1968: *Abragila-Zengisa*); 12 *Suppl.* (1970: *Abdigildus-Thukydides*); 13 *Suppl.* (1973: *Africa proc.-Viae publ. Rom.*).

PWK. = *Der kleine Lexikon der Antike,* auf der *Grundlage von PW.*, edito da ZIEGLER e SONTHEIMER, in fasc. dal 1962 (in corso: il 24° fasc. contiene le voci *Sponsio-Thunfisch* [1974]).

Fra le enciclopedie ormai invecchiate si segnalano altresì: *DI.* = *Digesto italiano* (dal 1899); *EG.* = *Enciclopedia giuridica italiana* (dal 1884, incompleta); *NDI.* = *Nuovo digesto italiano* (dal 1937).

Altre trattazioni generali per voci ordinate alfabeticamente sono quelle appresso indicate.

DE. = *Dizionario epigrafico di antichità romane,* di E. DE RUGGIERO (dal 1895, fino alla lettera *L*, incompleto, rist. 1961).

DS. = DAREMBERG, SAGLIO, POTTIER, LAFAYE, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*[2], 6 voll. (1875-1912).

Lexikon der alten Welt, edito da ANDERSEN, ERBSE ed altri (1965).

Oxford classical dictionary[2], vari voll. (1970).

Lessici principali da consultare sono i seguenti.

TLL. = *Thesaurus linguae Latinae* (incompleto).

DIRKSEN, *Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum* (1837).

HEUMANN, SECKEL, *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*[9] (1907; rist. 1958).

ERNOUT, MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*[4], 2 voll. (1959-1960).

WALDE, HOFMANN, *Latenisches etymologisches Wörterbuch*[3], 2 voll. e varî suppl. (dal 1938).

322. Mezzi ausiliari dello studio storico-critico delle fonti giuridiche romane, sono, anzi tutto, i seguenti vocabolari tecnici.

VIR. = *Vocabularium iurisprudentiae Romanae.* Riporta in ordine alfabetico un elenco completo di tutte le parole contenute nei testi della giurisprudenza romana. Nelle singole voci i passi sono distribuiti per autore e quindi per ordine cronologico. Il che permette di studiare il linguaggio dei singoli giuristi e lo svolgimento della terminologia tecnica nelle varie epoche. — Dell'opera (dal 1894, a cura di GRADENWITZ, KÜBLER, ora di SCHWARZ ed altri) sono sinora usciti i voll.: 1 (lettere A-C), 2 (D-G), 3 fasc. 1-4 (H-ita), 4 fasc. 1-2 (N.-per), 5 (R-Z). — Il *VIR.*, per la parte relativa ai *Digesta,* è stato compilato sulla *ed. maior.* I compilatori hanno, cioè, riscontrato le parole, seguendo pagina per pagina, rigo per rigo, la citata edizione. Pertanto, essi hanno segnato dapprima il numero della pagina e poi quello del rigo in cui la parola ricorre, indicando, in maniera abbreviata, il nome del giurista dalla cui opera è stato estratto il frammento contenente la parola data. Poiché la *ed. maior* è in due volumi (I vol.: lib. 1-29; II vol.: lib. 30-50), per indicare che la citazione si riferisce al secondo volume, si è messa una lineetta sul numero relativo al rigo (cioè sul secondo numero). Chi non dispone della detta *ed. maior* può servirsi di due mezzi: delle ' tavole di confronto ', contenute nelle prime 75 pagine del primo fascicolo del *VIR.*; ovvero di una edizione Mommsen-Krüger del D., dalla quindicesima, in quanto da tale edizione sono stati segnati ai margini dei testi, per ogni singola pagina, la pagina ed il rigo corrispondenti della *ed. maior.*

VCI. = *Vocabularium Codicis Iustiniani* (1923-1925; rist. 1965). È diviso in due parti: la prima (*Pars Latina,* edita da VON MAYR) è relativa alle parole contenute nelle costituzioni in latino; la seconda (*Pars Graeca,* edita da SAN NICOLÒ) alle parole contenute nelle costituzioni in greco. Le parole sono disposte in ordine alfabetico e, accanto a ciascuna di esse, sono indicati i singoli passi del Codice in cui ricorre. Correzioni sono state suggerite dal KRÜGER, *Berichtigungen zu dem von R. Mayr herausgegebenen 'Voc. Cod. Iust., pars prior (Latina)',* in *ZSS.* 1927.

VII. = *Vocabularium Institutionum Iustiniani Augusti.* Opera di AMBROSINO (1942), si divide in tre parti: la prima delle voci latine (p. 1 ss.); la seconda dei nomi propri (p. 301 ss.); la terza delle voci greche (p. 309 ss.). Il sistema di esposizione è quello adottato dal von Mayer e dal San Nicolò nel *VCI.*, salvo che, oltre all'indicazione del passo, in cui ogni singola voce si rinviene, vi è anche la indicazione del rigo relativo alla edizione del Krüger (dalla quindicesima).

Altri lessici utili sono i seguenti.

Ergänzungsindex zu Jus und Leges, di LEVY (1930).

Heidelberger Index zum Theodosianus ed *Ergänzungsband zum Theodosianus,* di GRADENWITZ (1929).

Vocabolario delle costituzioni latine di Giustiniano, di C. LONGO (in *BIDR.* 1897-1898).

Per un indice dell'Authenticum, di REGGI (estr. da *Studi Parmensi,* 1966).

Wortindex zur 7 Aufl. von BRUNS, *'Fontes iuris Romani antiqui'* (1912; rist. 1958).

Vocabolario delle Istituzioni di Gaio, di P. P. ZANZUCCHI (1910; rist. 1961; integrato da DE SIMONE, in *Labeo* 1962).

Lessico di Gaio a cura di LABRUNA e DE SIMONE, vol. 1 *A-G.* (1971).

Tra gli indici che elencano i risultati raggiunti dalla dottrina romanistica si segnalano i seguenti.

Index itp. = *Index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur,* a cura di LEVY e RABEL. — Ha la medesima struttura dei *Digesta*: è diviso cioè in libri, titoli, frammenti e paragrafi. Solo che al numero di ciascun frammento o paragrafo non segue il riferimento del testo, ma vengono annotate con particolari segni ed abbreviazioni quelle parole e quelle frasi del testo medesimo che sono state sospettate di interpolazione; vi è poi la ricostruzione del testo classico eventualmente proposta, con la indicazione dell'autore che ha sospettato l'interpolazione o proposto la ricostruzione e lo scritto in cui ha preso in considerazione il testo (con l'indicazione della pagina). — L'*Index itp.* si compone di tre volumi e di un supplemento: si arresta al 1936, nonostante ne sia in elaborazione la continuazione (sino al 1964) presso l'Università di Heidelberg. — L'*Index itp.* viene idealmente proseguito, sia pure con criteri diversi che tengono conto delle mutate esigenze e dei nuovi orientamenti della scienza romanistica, da un *Index interpretationum,* inserito annualmente nell'' Indice delle fonti' della rivista *Iura.* Tale nuovo *Index* segnala non più soltanto i testi ritenuti interpolati dalla dottrina, ma tutti i principali testi giuridici romani e bizantini che sono stati comunque oggetto di particolare esame critico o esegetico nelle 'monografie' pubblicate nell'anno precedente l'uscita di ogni volume di *Iura,* a cominciare dal 1965.

Index itp. CI. = *Index interpolationum quae in Iustiniani Codice inesse dicuntur,* a cura di BROGGINI. — Per la sua funzione e la sua strutturazione cfr. *supra sub Index itp.* — Ne è stato pubblicato, nel 1969, soltanto il 1° volume, 'in quo ea commemorantur, quae viri docti in scriptis ante annum 1936 edictis suspicati sunt'.

Reg. CTh. = *Registro delle alterazioni (glossemi ed interpolazioni) nelle costituzioni del Codice Teodosiano e nelle Novelle post-teodosiane segnalate dalla critica,* a cura di M. A. DE DOMINICIS, in *BIDR.* 1953, con *Supplemento* (relativo al solo CTh.), in *Iura* 1964.

Ind. glosse = *Indice delle glosse, delle interpolazioni e delle principali ricostruzioni segnalate dalla critica nelle fonti pregiustinianee occidentali,* curato da VOLTERRA, in *RSDI.* 1935-1936 (incompleto).

Le interpolazioni risultanti dal confronto tra il Gregoriano, l'Ermogeniano, il Teodosiano, le novelle post-teodosiane ed il Codice giustinianeo, a cura di MARCHI, in *BIDR*. 1906.

Confronti testuali, Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee, di CHIAZZESE, in *AUPA*. 1931, il cui indice delle fonti è stato redatto da METRO, in *Iura* 1966.

Indice delle parole, frasi e costrutti ritenuti indizio di interpolazione nei testi giuridici romani, di GUARNERI CITATI. Contiene in disposizione alfabetica una raccolta di quelle parole, locuzioni, modi e costrutti che sono stati sospettati dalla dottrina come estranei al linguaggio dei giureconsulti romani o, quanto meno, usati con particolare frequenza dai postclassici, e da questi adoperati in un particolare significato, diverso da quello classico. Pubblicato nel 1927, si è arricchito in seguito di due supplementi (l'uno inserito negli *St. Riccobono* 1 [1936], l'altro in *Fs. Koschaker* 1 [1939]).

L'*appendice* di LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani* (1938) su le parole ed i costrutti che, ritenuti interpolati nell'opera della giurisprudenza, sono adoperati, invece, dai retori.

323. Raccolte di scritti di uno stesso autore sono le seguenti.

ALBERTARIO, *Studi di diritto romano* (Milano): 1. - *Persona e famiglia* (1933); 2. - *Diritti reali e possesso* (1941); 3. - *Obbligazioni* (1936); 4. - *Eredità e processo* (1946); 5. - *Storia, metodologia, esegesi* (1937); 6. - *Saggi critici e studi vari* (1953).

ALIBRANDI, *Opere giuridiche e storiche* (Roma 1896).

ARANGIO-RUIZ, *Rariora* (Roma 1946; rist. 1970).

ARCHI, *Giustiniano legislatore* (Bologna 1970).

BACHOFEN, *Gesammelte Werke*: 8. *Antiquarische Briefe* (rist. Basel Stuttgart 1966).

BAVIERA, *Scritti giuridici* (Palermo 1909).

BENGTSON, *Kleine Schriften zur alten Geschichte* (München 1974).

BERVE, *Gestaltende Kräfte der Antike*[2] (München 1966).

BIONDI, *Scritti giuridici* (Milano 1966): 1. - *Diritto romano, Problemi generali*; 2. - *Fonti, Diritto pubblico, penale, processuale civile*; 3. - *Diritto privato*; 4. - *Diritto moderno, Varietà*.

BOYANCÉ, *Etudes sur la religion romaine* (Roma 1972).

BONFANTE, *Scritti giuridici vari*: 1. *Famiglia e successione* (Torino 1916); 2. - *Proprietà e servitù* (Torino 1918); 3. - *Obbligazioni, comunione, possesso* (Torino 1921); 4. - *Studi generali di diritto, di legislazione, di scienze politiche* (Roma 1926).

BORTOLUCCI, *Studi romanistici* (Padova 1906).

BRASIELLO, *Problemi di diritto romano esegeticamente valutati* (Bologna 1954).

BRASSLOFF, *Studien zür römischen Rechtsgeschichte* (Wien 1925).

BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani* (Napoli 1971).
BROGGINI, *Coniectanea* (Milano 1966).
BRUCK, *Über römisches Recht im Rhamen der Kulturgeschichte* (Berlin Heidelberg 1954).
CALASSO, *Scritti* (= *ASD.*, Milano 1965); *Storicità del diritto* (Milano 1966).
CASTELLI, *Scritti giuridici* (Milano 1923).
CIAPESSONI, *Studi su Gaio* (Pavia 1943).
COLI, *Scritti di diritto romano*, 2 voll. (Milano 1973).
COLLINET, *Études historiques sur le droit de Justinien* (Paris): 1 (1912); 2 (1925); 4 (1932); 5 (1947).
COSENTINI, *Miscellanea romanistica* (Catania 1956).
CRIFÒ, *Note critico-bibliografiche di diritto romano pubblico e privato* (Roma 1970).
DE DOMINICIS (M. A.), *Scritti romanistici* (Padova 1970).
DE FRANCISCI, *Saggi romanistici* 1 (Pavia 1913).
DE VISSCHER, *Études de droit romain* (Paris 1931); *Nouvelles études de droit romain public et privé* (Milano 1949); *Études de droit romain public et privé*, 3ª ser. (Milano 1966).
EISELE, *Beiträge zur römischen Rechtsgeschichte* (Freiburg Leipzig 1896); *Studien zur römischen Rechtsgeschichte* (Tübingen 1912).
FADDA, *Studi e questioni di diritto* (Napoli 1910).
FERRARI DALLE SPADE, *Scritti giuridici*, 3 voll. (Milano 1953-1956).
FERRINI, *Opere* (Milano 1929-30): 1. - *Studi di diritto romano bizantino*; 2 - *Studi sulle fonti del diritto romano*; 3-5. - *Studi vari di diritto romano e moderno*.
GELZER, *Kleine Schriften* (Wiesbaden 1962).
GEORGESCU, *Études de philologie juridique et de droit romain* (Paris Bucarest 1940).
GIFFARD, *Études de droit romain* (Paris 1972).
GIRARD, *Mélanges de droit romain*, 2 voll. (Paris 1912-1913).
GUARINO, *Le origini quiritarie, Raccolta di scritti romanistici* (Napoli 1973).
HUVELIN, *Études d'histoire du droit commercial romain* (Paris 1929).
IGLESIAS, *Estudios: Historia de Roma, Derecho romano, Derecho moderno* (Madrid 1968).
JHERING, *Abhandlungen aus dem römischen Recht* (1885; rist. Aalen 1968).
LATTE, *Kleine Schriften zu Religion, Recht, Literatur und Sprache der Griechen und Römer* (München 1968).
LEVY, *Gesammelte Schriften*, 2 voll. (Köln 1963).
LÉVY-BRUHL, *Quelques problèmes du très ancien droit romain* (Paris 1934); *Nouvelles études sur le très ancien droit romain* (Paris 1947).
LONGO (G.), *Ricerche romanistiche* (Milano 1966).
MOMMSEN, *Juristische Schriften*, 3 voll. (Berlin 1905-1907): sono i primi tre volumi delle *Gesammelte Schriften* (1905-1913).
NOAILLES, *Fas et Jus, Études de droit romain* (Paris 1948).

PAMPALONI, *Scritti giuridici* (Pisa 1941).
PARADISI, *Civitas maxima, Studi di storia del diritto internazionale,* 2 voll. (Firenze 1974); *Apologia della storia giuridica* (Bologna 1973).
PARTSCH, *Aus nachgelassenen und kleineren verstreuten Schriften* (Berlin 1931).
PERNICE, *Miscellanea zum Rechtsgeschichte und Texteskritik* (Praha 1870).
PEROZZI, *Scritti giuridici,* a cura di BRASIELLO (Milano 1948): 1. - *Proprietà e possesso*; 2. - *Servitù e obbligazioni*; 3. - *Famiglia, successione, procedura e scritti vari.*
PRINGSHEIM, *Gesammelte Abhandlungen,* 2 voll. (Heidelberg 1961).
RABEL, *Gesammelte Aufsätze*: 4. - *Arbeiten zur altgriechischen, hellenistischen und römischen Rechtsgeschichte* (Tubingen 1971).
RICCOBONO, *Scritti di diritto romano*: 1. - *Studi sulle fonti* (Palermo 1957); 2. - *Dal diritto romano classico al diritto moderno, A proposito di D. 10.3.14* (Milano 1964).
ROTONDI, *Scritti giuridici* (Milano 1922): 1. - *Studi sulla storia delle fonti e sul diritto pubblico romano*; 2. - *Studi sul diritto romano delle obbligazioni*; 3. - *Studi di diritto romano attuale.*
SCHILLER, *An american experience in roman law, Writtings from publications in the Unites States* (Göttingen 1971).
SCIALOJA (V.), *Studi giuridici* (Roma): 1-2. *Diritto romano* (1933-34).
SCIASCIA, *Varietà giuridica, Scritti brasiliani di diritto romano e moderno* (Milano 1956).
SEGRÈ, *Scritti giuridici*: 1. (Cortona 1930); 2 (Roma 1938); 4 (Roma 1939); *Scritti vari di diritto romano* (Torino 1952).
SOLAZZI, *Scritti di diritto romano* (Napoli): 1 (*1899-1913*) (1955); 2 (*1913-1924*) (1957); 3 (*1925-1937*) (1960); 4 (*1938-1947*) (1963); 5 (*1947-1956*) (1972); 6 (*Ultimi scritti, Glosse a Gaio, « Notae »*) (1972).
STEIN, *Opera minora selecta* (Amsterdam 1968).
STROUX, *Römische Rechtswissenschaft und Rhetorik* (Postdam 1949).
TAMASSIA, *Scritti di storia giuridica* (Padova 1964).
TAUBENSCHLAG, *Opera minora,* 2 voll. (Varszawa 1959).
VASSALLI, *Studi giuridici,* 3 voll. (Milano 1960).
YARON, *Mechkarim bemishpat romi* (Jerusalem 1968).
WIEACKER, *Gründer und Bewahrer* (Gottingen 1959); *Vom römischen Recht*[2] (Stuttgart 1961).
WLASSAK (M.), *Rechtshistorische Abhandlungen* (Wien 1965).
WOLFF, *Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des hellenistisch-römischen Aegypten* (Weimar 1961).

324. Un elenco di miscellanee, con scritti di vari autori, è il seguente.

Acta Congressus iuridici internationalis, 4 voll. (Roma 1925) (= *Acta*).
' Aequitas und Bona Fides '. Festgabe für Simonius (Basel 1955).
Antologia giuridica romanistica ed antiquaria 1 (Milano 1968).
Archives de droit privé, vol. 16, in onore di Pringsheim (Atene 1953).

Atti dei Congressi internazionali della Società italiana di storia del diritto (I Congr., 1963; II, 1967) (= *ACISD.*) = *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche* (Firenze 1966); *La critica del testo*, 2 voll. (Firenze 1971).

Atti dei Congressi internazionali di scienze storiche (Roma 1903) (= *ACSS.*).

Atti dei Congressi nazionali (italiani) di studi romani. (I Congr., 1929; II, 1931; III, 1935; IV, 1938; V, 1939-1946) (= *ACNSR.*).

Atti del Colloquio sul tema « La Gallia romana », promosso dall'Accademia Nazionale dei Lincei in collaborazione con l'École Française de Rome (Roma 1973).

Atti del Congresso internazionale di diritto romano di Bologna (1934) (= *ACIB.*).

Atti del Congresso internazionale di diritto romano di Roma (1934) (= *ACIR.*).

Atti del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto di Verona (1948, editi nel 1953) (= *ACIV.*).

Atti del Seminario romanistico internazionale (Perugia-Spoleto-Todi 11-14 ottobre 1971) (Perugia 1972).

' Augustus '. Studi in onore del bimillenario augusteo (Roma 1938).

Aus römischen und bürgerlichen Recht, Festgabe für Bekker (Weimar 1907).

Beiträge zur alten Geschichte und deren Nachleben, Festschrift Altheim (Berlin 1969).

Centro studi e documentazione sull'Italia romana, Atti 1 (1967-1968) (Milano Varese 1969).

Cicero, ein Mensch seiner Zeit (a cura di Radke, Berlin 1968).

Conférences faites à l'Institut de droit romain en 1947 (Paris 1950).

Conferenze augustee nel bimillenario della nascita (Milano 1939).

Conferenze per il XIV centenario delle Pandette (Milano 1931).

Conferenze romanistiche, tenute nella Università di Pavia nell'anno 1939, a ricordo di Castelli (Milano 1940).

Conferenze romanistiche, Università Trieste, 1 (Milano 1960), 2 (Milano 1967).

Das Staatsdenken der Römer (a cura di Klein, Darmstadt 1966).

Daube noster, Essays in legal history for Daube (Edinburg London 1974).

Einzelne Probleme der Rechtsgeschichte und des römischen Rechts, Referate der internationalen Arbeitskonferenz für Rechtsgeschichte und römisches Recht (Szeged 1970).

Eranion Maridakis 1 (Atene 1963).

Essays in legal history read before the International Congress of Historical Studies in London in 1913 (London 1914).

Estudios de derecho romano, Homenaje a Sánchez del Rio y Peguero (Zaragoza 1967).

Études d'histoire du droit canonique dédiées à Le Bras, 4 voll. (Paris 1965).

Études d'histoire du droit privé offerts à Petot (Paris 1959).

Études d'histoire juridique offerts à Girard par ses élèves, 2 voll. (Parigi 1913).

Études offertes à Macqueron (Aix-en-Provence 1970).

Festgabe Herdlitczka (München Salzburg 1972).
Festschrift Felgenträger (Göttingen 1969).
Festschrift Hanausek (Graz 1925).
Festschrift Koschaker, 3 voll. (Weimar 1939).
Festschrift Lewald (Basel 1953).
Festschrift Niedermeyer (Göttingen 1953).
Festschrift Rabel, 2 voll. (Tübingen 1954).
Festschrift Schulz, 2 voll. (Weimar 1951).
Festschrift Steinwenter (Graz Köln 1958).
Festschrift Schnorr von Carolsfeld (Köln 1972).
Festschrift Wenger, 2 voll. (München 1944-1945).
Flores legum Scheltema antecessori Groningano oblati (Groningen 1971).
Gaio nel suo tempo, Atti del Simposio romanistico (Napoli 1966).
Gedächtnisschrift Mitteis (Leipzig 1926).
Gedächtnisschrift Peters (Berlin Heidelberg New York 1967).
Gedächtnisschrift Seckel (Berlin 1927).
Gesellschaft und Recht im griechischen-römischen Altertum (Berlin 1968).
Hommages à Renard, 3 voll. (Bruxelles 1969).
In memory of Buckland (= *Tulane Law Review*, vol. 22, 1947).
I Romani (a cura di Balsdon, tr. it. Milano 1969).
'Ius et lex'. Festgabe zum 70. Geburstag von Gutzwiller (Basel 1959).
Labeo a Guarino (Napoli 1967).
Les Empereurs romains d'Espagne, Actes du Colloque international (Paris 1965).
Les origines de la République romaine (Fond. Hardt, Genève 1967).
L'Europa e il diritto romano, Studi in memoria di Koschaker, 2 voll. (Milano 1954).
Mélanges Appleton (Lyon Paris 1903).
Mélanges Carcopino (Paris 1966).
Mélanges Cornil, 2 voll. (Gand Paris 1926).
Mélanges De Visscher (= *RIDA* voll. 2-5, 1949-1950).
Mélanges Falletti (Paris 1971).
Mélanges Fitting, 2 voll. (Montpellier 1907-1908).
Mélanges Fournier (Paris 1929).
Mélanges Gerardin (Paris 1907).
Mélanges Girard, 2 voll. (Paris 1912).
Mélanges Huvelin (Paris 1938).
Mélanges Lévy-Bruhl (Paris 1959).
Mélanges Meylan, 2 voll. (Lousanne 1963).
Mélanges Piganiol, 2 voll. (Paris 1966).
Mélanges Schwartz, 4 voll. (1954).
Mélanges Senn (= *Annales Universitatis Saraviensis*, vol. 3, 1954).
Miscellanea Ferrini, Conferenze e studi nel fausto evento della sua beatificazione (Roma 1947).

Mnemeion Solazzi (Napoli 1964).
Mnemosyna Bizoukides (Atene 1960-1963).
Mnemosyna Pappulias (Atene 1934).
Neue Beiträge zur Geschichte der Alten Welt 2. - *Römisches Reich* (Berlin 1963).
Per il XIV centenario della codificazione giustinianea (Pubbl. della Facoltà di giurisprudenza della Università di Pavia, Pavia 1933).
Prinzipat und Freiheit (a cura di Klein, Darmstadt 1969).
Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique (a cura di Nicolet, Paris 1970).
Recueil d'études en l'honneur de Lambert, 3 voll. (Paris 1938).
Recueil d'études sur les sources du droit en l'honneur de Gény, 3 voll. (Paris 1943).
Recueils de la Société Jean Bodin, varî voll. (il 20° Bruxelles 1970).
Ricerche storiche ed economiche in memoria di Barbagallo (Napoli 1970).
Scritti per il XL della morte di Bensa (Milano 1969).
Scritti di diritto romano in onore di Ferrini, Pubblicati dalla Università di Pavia (Milano 1946).
Scritti in onore di Ferrini, Pubblicati in occasione della sua beatificazione (Milano): 1 (1947); 2 (1947); 3 (1948); 4 (1950).
Scritti in memoria di Antonino Giuffré 1° vol. (Milano 1967).
Scritti giuridici raccolti nel centenario della Casa editrice Jovene (Napoli 1954).
Scritti di diritto ed economia in onore di Mancaleoni (Sassari 1938).
Scritti giuridici e di scienze economiche pubblicati in onore di Moriani, 2 voll. (Torino 1906).
Scritti giuridici in onore di Santi Romano, 4° vol. (Padova 1940).
Scritti in memoria di Sereni (Jerusalem 1970).
Sein und Werden im Recht, Festgabe für von Lübtow (Berlin 1970).
Slavery in classical antiquity (a cura di Finley, Cambridge New York, rist. 1968).
Spomenica Horvat (Zagabria 1968).
Studien im römischen Recht, Kaser (von seinen Hamburger Schülern gewidmet) (Berlin 1973).
Studi in memoria di Albertario, 2 voll. (Milano 1952).
Studi in memoria di Albertoni, 3 voll. (Padova 1935).
Studi in onore di Arangio-Ruiz, 4 voll. (Napoli 1953).
Studi in onore di Ascoli (Messina s. d.).
Studi di storia e di diritto in onore di Besta per il XL anno del suo insegnamento, 1° vol. (Milano 1937-39).
Studi in onore di Betti, 5 voll. (Milano 1962).
Studi in onore di Biondi, 4 voll. (Milano 1966).
Studi in onore di Bonfante, 4 voll. (Milano 1929-1930).
Studi di storia e diritto in onore di Bonolis (Milano): 1 (1942); 2 (1945).
Studi in memoria di Brugi, nel trentesimo anno del suo insegnamento (Palermo 1910).

Studi in onore di Calisse, 1° vol. (Milano 1939).
Studi giuridici in memoria di Ciapessoni (Pavia 1948).
Studi in onore di De Francisci, 4 voll. (Milano 1956).
Studi in memoria di Donatuti, 2 voll. (Milano 1973).
Studi giuridici in onore di Fadda, 6 voll. (Napoli 1905).
Studi in memoria di Ferrara, 1° vol. (Milano 1943).
Studi di storiografia antica in memoria di Ferrero (Torino 1971).
Studi in onore di Grosso, 6 voll. (Torino 1968-1974).
Studi in onore di Paoli (Firenze 1955).
Studi in onore di Perozzi (Palermo 1925).
Studi in memoria di Ratti (Milano 1934).
Studi in onore di Redenti, 2 voll. (Milano 1951).
Studi in onore di Riccobono, 4 voll. (Palermo 1936).
Studi in onore di Santoro-Passarelli, 6° vol. (Napoli 1972).
Studi in onore di Scaduto, 3° vol. (Padova 1970).
Studi in onore di Scherillo, 3 voll. (Milano 1971).
Studi giuridici dedicati ed offerti a Schupfer, 3 voll. (Torino 1898).
Studi di diritto romano, di diritto moderno e di storia del diritto in onore di V. Scialoja, 2 voll. (Milano 1905).
Studi giuridici in onore di Simoncelli (Napoli 1917).
Studi in onore di Solazzi, nel cinquantesimo anno del suo insegnamento universitario (Napoli 1948).
Studi in onore di Solmi, 2 voll. (Milano 1940-1941).
Studi giuridici in memoria di Vassalli, 2 voll. (Milano 1960).
Studi in onore di Volterra, 6 voll. (Milano 1971).
Studi in memoria di Zanobini, 5° vol. (Milano 1965).
Studi dedicati alla memoria di Zanzucchi (Milano 1927).
Studi in onore di Zingali, 3° vol. (Milano 1965).
Studies in the Roman law, Dedicated to the memory of De Zulueta (Oxford 1959).
Symbolae iuridicae et historicae David dedicatae (Leiden 1968).
Symbolae Friburgenses in honorem Lenel (Leipzig 1931).
Symbolae Taubenschlag (= *Eos* 48, 1 [1956]; 2 e 3 [1957]).
Symbolae ad jus et historiam antiquitatis pertinentes Van Oven dedicatae (Leiden 1946).
Sympotica Wieacker (Göttingen 1970).
Synteleia Arangio-Ruiz, 2 tomi (Napoli 1964).
'Summum jus, summa iniuria' (Tübingen 1968).
The crisis of the roman Republic (a cura di Seager, Cambridge 1969).
Uik het Recht, Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan Verdam (Deventer 1971).
Varia, Études de droit romain (Parigi): 1 (1952); 2 (1956); 3 (1958); 4 (1961).

325. Oltre alle opere di storia degli ordinamenti giuridici medioevali e moderni, si confrontino le seguenti pubblicazioni sul diritto romano nelle età postromane.

BUCKLAND, MCNAIR, *Roman law and Common law, A comparison in outline*[2], a cura di LAWSON (1965).

CALASSO, *Introduzione al diritto comune* (1951).

CANNATA, *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea* (1971).

CONRAT, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im früheren Mittelalter* (1891; rist. 1963).

GENZMER, *Il diritto romano come fattore della civiltà europea* (1954).

Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, diretto da COING, nell'ambito del « Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte »: in corso dal 1973.

IRMAE. = Ius Romanum Medii Aevi, edito a fascicoli dal 1961, a cura di autori varî coordinati da GENZMER. In corso.

JOLOWICZ, *Roman foundation of modern law* (1957).

KOSCHAKER, *Die Krise des römischen Rechts und die romanistiche Rechtswissenschaft* (1938).

KOSCHAKER, *Europa und das römische Recht*[3] (rist. 1958; tr. it. di BISCARDI 1963).

LEPOINTE, *Histoire des institutions et des faits sociaux*[2] (1963).

MARGDANT, *El derecho privado romano como introducción a la cultura juridica contemporanea*[2] (1965).

SAVIGNY, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*[2], 7 voll. (1850 1851, rist. 1956; tr. it. di Scialoja 1864-1887).

SUMMER MAINE, *Ancient law, Its connection with the early history of society and its relation to modern ideas*[10] (1884; rist. 1963).

USCATESCU, *Del derecho romano al derecho sovietico* (1968).

VINOGRADOFF, *Roman law in Medieval Europa*[2], a cura di DE ZULUETA (1929; tr. it. di RICCOBONO 1950).

WESENBERG, WESENER, *Neuere deutsche Privatrechtsgeschichte im Rahmen der europäischen Rechtsentwicklung*[2] (1969).

WIEACKER, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit*[2] (1967).

§ 44. — CENNI DI BIBLIOGRAFIA SPECIALE

SOMMARIO: 326. Quadro generale. — 327. Considerazioni introduttive. — 328. Il periodo arcaico. — 329. Il periodo preclassico. — 330. Il periodo classico. — 331. Il periodo postclassico.

326. L'economia di questo 'sommario' di storia del diritto romano ha sconsigliato una minuziosa indicazione di fonti e di bibliografia in calce all'esposizione offerta dai primi quattro capitoli. Si avverta pertanto, una volta

per tutte, che la lettura del libro, ai fini di un approfondimento degli argomenti da esso trattati, deve essere integrata dalla lettura del quinto capitolo e dal ricorso ai mezzi di cognizione ed alle altre trattazioni generali, più o meno approfondite, che si è avuto cura di indicare nei n. 280-325. Nelle trattazioni generali ivi indicate si troveranno anche gli ulteriori e più specifici riferimenti, di cui si possa aver bisogno in sede di approccio critico diretto ai singoli temi (nonché ad altri temi che siano stati qui tralasciati per ragioni di brevità, o trascurati per ragioni di miopia dell'autore).

Tuttavia i riferimenti di cui sopra non sono sufficienti, ed ecco il motivo del presente paragrafo. Paragrafo scritto dall'autore in prima persona e dedicato ad un minimo di altri cenni a carattere più puntuale, non meno che ad una giustificazione *per indices* di certe scelte e di certe soluzioni da lui adottate. Ulteriori bibliografie specifiche il lettore troverà nelle voci di enciclopedia, e particolarmente in quelle del NNDI., che qui si ricordano una volta per tutte.

327. Cominciamo dal principio, e cioè da un breve ritorno al paragrafo introduttivo del libro (n. 1-14), che anch'esso qualche piccola chiosa la merita.

(*a*) Una giustificazione puntualizzata di quest'opera, del suo impianto e del tipo di discorso che le è proprio può leggersi, in riferimento all'edizione precedente (1969), in: GUARINO, '*De iure Romanorum in historiam redigendo*', in *ANA.* 81 (1970) 236 ss. (e in *Romanitas* 10 [1971] 457 ss.). Ivi si sottolinea altresì, contro troppo facili incomprensioni, che la premessa sull'ordinamento giuridico (n. 2-7) e la periodizzazione adottata (n. 8-10) non sono degli '*a priori*' costruiti per sacrificare l'esposizione storica in un letto di Procuste particolarmente caro all'autore, ma sono solo degli espedienti espositivi coscientemente adottati per facilitare la lettura del libro da parte di coloro cui esso è particolarmente dedicato: studenti e lettori privi di una propria e personale esperienza della complessa tematica del diritto romano (la quale, sia detto per inciso, risulta non di rado superficialmente conosciuta, talvolta addirittura grossolanamente misconosciuta, anche da eccellenti storiografi della politica, dell'economia, della letteratura). Del resto, tutto quanto il libro, quasi ad ogni pagina, segnala (per implicito o per esplicito) le 'correzioni di tiro' implicate da un'analisi concreta dei fatti: correzioni di tiro che arrivano, doverosamente, sino al punto di porre il problema del se e del quanto il diritto formale, il *ius*, sia veramente espressione della realtà romana. Si poteva seguire un modo di esposizione diverso? Certamente; e lo hanno fatto (almeno in parte) trattazioni generali eccellenti, come quelle, ad esempio, dell'Arangio-Ruiz o del De Martino (n. 315). Ma una lunga e, credo, coscienziosa esperienza didattica (di lezioni, di seminarî e, essenzialissime, di conversazioni sotto braccio) mi hanno convinto, a torto o a ragione, che questo metodo di comunicazione (di prima comunicazione della 'materia' del diritto romano) è troppo spesso disorientante, sia per lo studente che per l'uomo di cultura che non sia già 'addetto ai lavori'. Non vi è dubbio che esso risvegli

in modo più pronto e immediato la coscienza critica del lettore, ma è assai discutibile, almeno a mio avviso, che la coscienza critica del lettore si stacchi facilmente (come pur dovrebbe essere) dal particolare, oppure non corra avventurosamente a impostazioni generali (da Gesù Cristo a Carlo Marx, per intenderci), in una atmosfera rarefatta dalla '*ignoratio elenchi*' che spesso ostacola il respiro storiografico, anzi, più semplicemente, il respiro. Comunque, sull'identificazione del 'diritto romano' e sul problema della periodizzazione cfr.: ORESTANO, sv. *Diritto romano,* in *NNDI.* (con altra bibl.); Autori varî, *Les categories en histoire* (1969), su cui GUARINO, in *Labeo* 17 (1971) 97; DILLER e SCHALK, *Studien zur Periodisierung und zur Epochebegriff* (1972).

(*b*) Non è il caso di insistere sul carattere eminentemente convenzionale che ha in questo sommario storico la denominazione dei quattro periodi, né sembra necessario ribadire le ragioni che mi hanno indotto, nell'ambito dei quattro capitoli relativi, ad adottare un sistema di esposizione approssimativamente simmetrico, che cerca, per ciascun periodo, di pervenire ai valori più propriamente e tecnicamente 'giuridici' (anche e sopra tutto secondo le visuali romane) partendo da un quadro storico generale delle vicende (politiche, sociali, economiche) e passando attraverso l'analisi dell'organizzazione statuale, cioè delle istituzioni più strettamente (o vistosamente) connesse a quelle vicende. Giova invece chiarire, per l'ipotesi che non sia già sufficientemente chiaro, che lo strumento di analisi principale di cui mi sono servito nella valutazione delle strutture statuali (e, di riflesso, delle strutture privatistiche) è dato dal concetto di 'democrazia' (quindi, per contrapposizione, di 'autocrazia') e dei suoi varî modi di essere, cioè dei varî 'regimi' con esso compatibili. Ampiamente sul tema (con bibl.): GUARINO, *La democrazia romana,* in *AUCT.* 1 (1947) 91 s.; id., *La crisi della democrazia romana,* in *Labeo* 13 (1967) 7 ss.; id., *La democrazia a Roma* (1975). L'ultimo lavoro riprende e completa quelli precedenti, con esame critico di altre teorie e replica, in particolare, ad obbiezioni mossemi da J. BLEICKEN, *Staatliche Ordnung und Freiheit in der römischen Republik* (1972) 11 nt. 8 e passim: il quale nega che la concezione della 'democrazia' abbia cittadinanza nella storia romana (a differenza, ad esempio, della storia di Atene) e contesta la sua applicabilità alla *libera respublica* (nonchè, a maggior ragione, al *principatus*), ma (a parte ogni discussione, in questa sede, del buon fondamento delle sue asserzioni) non tiene presente che di democrazia io parlo in senso euristico (così come egli, ad esempio, parla di stato), e più precisamente in senso di 'governo aperto'. Cfr. anche CH. MEIER, *Entstehung des Begriffs 'Demokratie'* (1970).

(*c*) Sulla teoria della ricerca romanistica (n. 11): KOSCHAKER, *Europa und das römische Recht* (1947, tr. it. 1962); WIEACKER, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit*[2] (1967); GUARINO, *DPR.* n. 8.1. Sull'esegesi critica delle fonti (n. 12-14 e 280 ss.): GUARINO, *L'esègesi delle fonti del diritto romano* (1968) 551 ss., 577 ss. Sulle questioni di metodo (le più scottanti e attuali) accennate nel testo (n. 12 e 14) la bibliografia è vastissima e assai varia, anche perché spesso è implicita (o quasi) in articoli e monografie impostati secondo la soluzione pre-

scelta. Per un quadro, peraltro piuttosto generico, v. da ultimo: Autori varî, *Conversazioni sul metodo,* in *Labeo* 19 (1973) 42 ss., 185 ss.; GUARINO, *Bilancio di un'inchiesta,* ivi 339 ss. Uno dei problemi più grossi è quello delle interpolazioni subite dai testi preclassici e classici, su cui v. anche, nel quadro di una panoramica generale: LABRUNA, *Temi e prospettive della romanistica contemporanea,* in *ANA.* 81 (1970) 105 ss. In fondo, tutti i romanisti contemporanei sono d'accordo sulla necessità della massima cautela nella identificazione delle alterazioni postclassiche e, sopra tutto, della massima cautela nell'attribuzione alle stesse del valore di alterazioni sostanziali e innovative, ma il punto di frizione è costituito dal se si debba, nell'indagine interpolazionistica, partire dal presupposto che le interpolazioni reperite non abbiano carattere sostanziale e tanto meno abbiano carattere innovativo (salvo a convincersi, caso per caso, del contrario, peraltro ritenuto, almeno in partenza, improbabile), o se invece si debba partire dal presupposto esattamente inverso (salvo a convincersi, nove volte su dieci, del carattere puramente formale, o comunque non innovativo, delle interpolazioni reperite). Nel primo senso, da ultimo, è KASER, *Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung,* in *SAW.* 277.5 (1972); nel secondo senso, da ultimo, è GUARINO, *Sulla credibilità della scienza romanistica moderna,* in *St. Donatuti* 1 (1973) 479 ss. Quest'ultima disputa può parere sottilmente scolastica, ma in realtà non lo è. Il conservatorismo teorizzato dal Kaser induce in pratica (e già se ne hanno numerosi esempî) la 'pigrizia critica' dei ricercatori, i quali, posti di fronte a sospetti di interpolazione testuale, si preoccupano principalmente (spesso, esclusivamente) di escogitare un qualche motivo più o meno plausibile per cui una certa contraddizione denunciata dalle fonti poteva essere ed era già insita (a parte le alterazioni di forma) nell'originale classico. Viceversa il metodo da me (e da altri) sostenuto comporta, se non erro, un progresso e un affinamento della critica interpolazionistica, la quale è stata praticata nei primi decenni del secolo in modo validissimo e spesso ammirevole, ma non ha sempre vagliato accuratamente (anche a causa del fatto che gli studi di storia sociale, economica e politica non erano ancora debitamente coltivati) le ragioni che possano rendere o che rendano improbabile (eventualmente, addirittura incredibile) la ipotesi di lavoro legittimamente basata sulla scoperta, o anche solo sul sospetto, dell'alterazione testuale: l'ipotesi di lavoro dell'innovazione.

328. In ordine al periodo arcaico, si rinvia (oltre che alle trattazioni generali) a due raccolte di scritti: *ANRW.* 1.1 e 2 (1972), che contiene una serie di 'reports' sullo stato della ricerca; GUARINO, *Le origini quiritarie* (1973), che contiene (per quel che possono valere) i miei contributi sul tema. Alla crisi della *civitas* quiritaria ed alla formazione della *respublica Romana* (n. 20-23) è particolarmente dedicata la raccolta di saggi e discussioni dal titolo *Les origines de la République romaine* (1967).

(*a*) Su Roma nel periodo arcaico (n. 15-23): PARIBENI, *Le origini e il periodo regio, La repubblica fino alla conquista del primato in Italia* (1954),

su cui GUARINO, *Il peso della tradizione* (1955, ora in *Le origini*, 28 ss.); DE FRANCISCI, *Primordia civitatis* (1959); HEURGON, *Il Mediterraneo occidentale dalla preistoria a Roma arcaica* (1969, tr. it. 1972); GUARINO, *La rivoluzione della plebe* (lito 1974, stampa 1975), che costituisce ovviamente la traccia della presente trattazione (ivi altra bibl.). Sulla preistoria e protostoria romana (n. 16): PALLOTTINO, *Le origini di Roma: considerazioni critiche sulle scoperte e sulle discussioni più recenti*, in *ANRW*. 1.1.22 ss. (con bibl.); nonché: GJERSTAD, *Early Rome* (4 voll., 1953-1966); MÜLLER KARPE, *Zur Stadtwerdung Roms* (1962); BLOCH, *Origini di Roma* (1960, tr. it. 1963). Sugli Etruschi (n. 16): PALLOTTINO, *Storia degli antichi Etruschi* (1947); ALTHEIM, *Der Ursprung der Etrusker* (2 voll., 1956). Sulle origini e sulla fase latino-sabina (n. 17-18): MOMIGLIANO, *A Interim Report on the Origins of Rome* (1963), in *Terzo contributo* (1966) 545 ss.; PALMER, *The arcaic Community of the Romans* (1970); POUCET, *Les Sabins aux origines de Rome*, in *ANRW*. 1.1.48 ss.; id., *Recherches sur la légende sabine des origines de Rome* (1967); PERUZZI, *Origini di Roma* 1 (1970), 2 (1973); LABRUNA, *'Quirites'*, in *Labeo* 8 (1962) 340 ss. Sulla fase etrusco-latina e sulle origini della plebe (n. 19): SCHÖNBAUER, *Etruskisch-röm. Beziehungen im Laufe der Jahrhunderte*, in *Iura* 13 (1962) 193 ss.; ALFÖLDI, *Der frührömische Reiteradel und seine Ehrenabzeichen* (1962); GJERSTAD, *Innenpolitische und militarische Organisation in frührömischer Zeit*, in *ANRW*. 1.1.136 ss.. Sulla crisi della *civitas* quiritaria e sulle sue vicende: STAVELEY, *The Constitution of the Roman Republic 1940-1954*, in *Hist*. 1954, 74 ss.; WERNER, *Der Beginn der römischen Republik* (1946); GJERSTAD, *The Origins of the Roman Republic*, in *Les origines* cit., 1 ss.; HANELL, *Probleme der römischen Fasti*, ivi 177 ss.; ALFÖLDI, *Zur Struktur des Römerstaates im V. Jahrhundert*, ivi 225 ss.; DE MARTINO, *Intorno all'origine della repubblica romana e delle magistrature*, in *ANRW*. 1.1.217 ss.; MOMIGLIANO, *Il 'rex sacrorum' e l'origine della repubblica*, in *St. Volterra* 1 (1971) 357 ss.; id., *'Praetor maximus' e questioni affini*, in *St. Grosso* 1 (1969) 161 ss.; MAGDELAIN, *'Praetor maximus' et 'comitiatus maximus'*, in *Iura* 20 (1969) 257 ss.; ELLUL, *Réflexions sur la révolution, la plèbe et le tribunat de la plèbe*, in *Index* 3 (1972) 155 ss.; GUARINO, *La formazione della 'respublica' romana* (1948), in *Le origini* 48 ss.; id., *Dal 'regnum' alla 'respublica'* (1963), ivi 63 ss.; id., *'Post reges exactos'* (1971), ivi 80 ss.; id., *La 'rivoluzione' della plebe*, ivi 107. Sulle vicende esterne della crisi (n. 21): PETZOLD, *Die beiden ersten römisch-kartagischen Verträge und das 'foedus Cassianum'*, in *ANRW*. 1.1.364 ss.; CAPOGROSSI COLOGNESI, *In margine al primo trattato tra Roma e Cartagine*, in *St. Volterra* 5 (1971) 171 ss.; BAYER, *Rom und die Westgriechen bis 280 v. Chr.*, in *ANRW*. 1.1. 305 ss.; ALFÖLDI, *Early Rom and the Latins* (1965); SCHACHERMAYER, *Die Gallische Katastrophe*, in *Klio* 23 (1930) 277 ss. Sulla storiografia romana relativa ai tempi arcaici: OGILVIE, *A Commentary on Livy Books 1-5* (1965, rist. 1970); GABBA, *Considerazioni sulla tradizione letteraria sulle origini della Repubblica*, in *Les origines* 1.35 ss.; CAPOZZA, *Roma tra monarchia e decem-*

virato nell'interpretazione di Eutropio (1973). L'elencazione (peraltro sommaria) è stata particolarmente lunga a causa delle differenze, spesso radicali, tra i punti di vista di cui occorre tener conto.

(*b*) Sulla *civitas* quiritaria (n. 24-30) e le sue strutture costituzionali (n. 31-46): DE MARTINO 1² (1973) (con bibl.), in una visuale che differisce peraltro in modo rilevante da quella qui esposta, per la quale rinvio ai miei scritti già citati. Sul carattere di πόλις della *civitas* (n. 24: cfr. Gell. 18.7.5): KORNEMANN, *'Polis' und 'urbs'*, in *Klio* 5 (1905) 72 ss.; COLI, da ultimo sv. *Civitas*, in *NNDI.* (in senso nettamente contrario). Sulla popolazione della *civitas*, anche nel quadro della comunità latina e italica (n. 25-27): CATALANO, *Linee del sistema sovrannazionale romano* 1 (1965); BERNARDI, *'Nomen Latinum'* (1973); SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship* (1939); CHANTRAINE, *Zur Entstehung der Freilassung mit Bürgerrechtserwerb in Rom*, in *ANRW.* 1.2 (1972) 59 ss. Sul territorio (n. 28): VAN DEN BRUWAENE, *Curies et 'tribus'*, in *Ant. class.* 21 (1952) 74 ss. Sul governo (n. 29-30): GUARINO, *La democrazia romana* (n. 327 *b*); COLI, sv. *Monarchia* (dir. rom.), in *NNDI.* (per una concezione assolutistica del *regnum*). Sulle assemblee (n. 31-36): SIBER, *Die ältesten römischen Volksversammlungen*, in *ZSS.* 57 (1937) 233 ss.; NICHOLLS, *The content of the 'lex curiata'*, in *Am. J. Phil.* 1957; CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale* 1 (1960); GUARINO, *L''exaequatio legibus' dei 'plebiscita'* (1951), in *Le origini* 162 ss.; FRACCARO, *La storia dell'antichissimo esercito romano e l'età dell'ordinamento centuriato*, in *Atti Congr. st. romani* 1931, 91 ss.; PIERI, *L'histoire du cens jusqu'à la fin de la République romaine* (1968); BOTSFORD, *The roman Assemblies from their origine to the end of the Republic* (1968). Sul *senatus* (n. 37-38): GUARINO, *La genesi storica dell''auctoritas patrum'* (1949), in *Le origini* 152 ss.; H. J. WOLFF, *'Interregnum' und 'auctoritas patrum'*, in *BIDR.* 64 (1961) 1 ss.; GUARINO, *Il vuoto di potere nella 'libera respublica'* (1971), in *Le origini* 129 ss. Sul *rex* e le sue attribuzioni (n. 39-42): KUNKEL, *Zum römischen Königtum*, in *Fs. Gutzwiller* (1959) 3 ss.; FREZZA, *Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico dir. rom.*, in *SDHI.* 4 (1938) 363 ss., 5 (1939) 161 ss.; ZIEGLER, *Das Völkerrecht der römischen Republik*, in *ANRW.* 1.2.68 ss.; BRECHT, *Perduellio* (1938); MAGDELAIN, *Remarques sur la 'perduellio'*, in *Hist.* 22 (1973) 405 ss.; GUARINO, *La 'perduellio' e la plebe*, in *Labeo* 21 (1975). Sullo sviluppo delle magistrature e dei sacerdozî (n. 43-46): HEUSS, *Zur Entwicklung des 'Imperium' der römischen Oberbeamten*, in *ZSS.* 64 (1944) 57 ss.; BERNARDI, *Dagli ausiliari del 'rex' ai magistrati della 'respublica'*, in *Ath.* 30 (1952) 3 ss.; MAZZARINO, *Note sul tribunale della plebe nella storiografia romana*, in *Index* 3 (1972) 175 ss.; LOBRANO, *Fondamento e natura del potere tribunizio nella storiografia giuridica contemporanea*, ivi 235 ss.; SABATUCCI, *La censura: istituzione rivoluzionaria dell'antica Roma*, ivi 192 ss.; LEMOSSE, *Les éléments techniques de l'ancien triomphe romain et le problème de son origine*, in *ANRW.* 1.2.442 ss.; GLADIGON, *Die sakrale Funktion der Liktoren*, in *ANRW.* 1.2.295 ss.; SZEMLER, *The Priests of the*

Roman Republic (1972); CALONGE, *El 'pontifex maximus' y el problema de la distincion entre magistraturas y sacerdocios,* in *AHDE.* 38 (1968) 5 ss.

(*c*) Sugli enti parastatali quiritari (n. 47-48): FREZZA, *La costituzione cittadina di Roma e il problema degli ordinamenti giuridici preesistenti,* in *Scr. Ferrini Milano* (1947) 257 ss.; LUZZATTO, *Le organizzazioni preciviche e lo stato* (1949); id., *Rilievi critici in tema di organizzazioni preciviche,* in *St. Cicu* (1951) 455 ss.; COLI, *'Regnum'* (1950), in *Scr. giur.* 321 ss. Il tema, estremamente discusso, si inserisce, ancor più di ogni altro, in tutto il dibattuto problema delle origini.

(*d*) Sull'ordinamento della *civitas* quiritaria (n. 49-53): GUARINO, *Il concetto dell'ordinamento giuridico alla luce dell'esperienza romana* (1952), in *Le origini* 283 ss.; id., *Dal 'ius civile' al 'ius Quiritium',* in *Le origini* 179 ss.; ORESTANO, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica* (1967); GUARINO, *La normazione arcaica* (1969), in *Le origini* 203 ss. La *communis opinio* è stranamente riluttante dal rendersi conto, non tanto della grande varietà delle componenti dell'antichissimo 'ordinamento' (*fas* e *ius, mores maiorum* e *leges*), quanto del carattere 'giuridico' riconosciuto dalla mentalità dei tempi solo a talune di quelle componenti, e in progressione assai lenta e faticosa. Secondo l'impostazione corrente, da me contrastata, l'ordinamento romano arcaico sarebbe stato tutto, e *ab initio,* giuridico e tutto strutturato a 'norme giuridiche' (concezione, quest'ultima, validamente combattuta anche dall'Orestano): il che, a prescindere dall'inverosimiglianza, è smentito da una serie di indizî, del resto in parte già noti, che bisogna avere la pazienza di analizzare. Liberarsi dall'influsso cogente esercitato dall'equazione moderna (e anche modernamente non sempre esatta) 'stato = ordinamento = diritto = norme giuridiche' (oppure dall'equazione ancor meno realistica, formulata da qualcuno, 'organizzazione sociale = ordinamento giuridico, anche se non normativo') non è impresa facile. Io l'ho tentata (e ritentata) sin dal 1949, con la prima edizione del libro su *L'ordinamento giuridico romano* (3ª ed. 1959) e con una connessa serie di scritti, raccolta ora nel volume su *Le origini quiritarie*: ma l'attenzione mi sembra sia stata finora piuttosto scarsa, quando non è stata addirittura fuorviata (in qualche lettore più superficiale, che ha bisogno di note, di spaziati e di virgolettature per capire il senso delle parole) dal fatto che, dovendo indicare in qualche modo il 'caos' originario, io ho parlato anche rispetto ad esso di ordinamento.

(*e*) Sulla genesi del *ius* romano (n. 54-58): ORESTANO, *Dal 'ius' al 'fas',* in *BIDR.* 46 (1939) 194 ss.; VAN DEN BRINK, *'Ius fasque'* (1968); id., *'Ius fasque',* in *Labeo* 16 (1970) 140 ss.; KASER, *'Mores maiorum' und Gewohnheitsrecht,* in *ZSS.* 59 (1939) 52 ss.; GUARINO, *'Mores maiorum'* (1950), in *Le origini* 211 ss.; SANTORO, *Potere ed azione nell'antico dir. romano,* in *AUPA.* 1967; R. BLOCH, *Reflexions sur le plus ancien droit romain,* in *St. Grosso* 1 (1968) 233 ss.; GUARINO, *La consuetudine e la legge alla luce dell'esperienza romana* (1956), in *Le origini* 296 ss.; id., *Il diritto e l'azione nell'esperienza romana* (1953), in *Le origini* 314 ss. Sul *ius Quiritium* (n. 59-64);

GUARINO, *'Ius Quiritium'* (1950), in *Le origini* 171 ss.; id., *Dal 'ius civile' al 'ius Quiritium'*, ivi 179 ss. (con bibl.); TONDO, *Introduzione alle 'leges regiae'*, in *SDHI.* 37 (1971) 1 ss.; id., *'Leges regiae' e 'paricidas'* (1973); id., *L'omicidio involontario in età arcaica*, in *Labeo* 18 (1972) 294 ss.; WATSON, *Roman private Law and the 'leges regiae'*, in *JRS.* 62 (1972) 100 ss.; GIOFFREDI, *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane* (1955); PÓLAY, *Das 'regimen morum' des Zensors und die sogenannte Hausgerichtsbarkeit*, in *St. Volterra* 3 (1971) 263 ss. Sul cd. *ius legitimum vetus* e sui suoi contenuti (n. 65-72): CRIFÒ, *La legge delle XII tavole, Osservazioni e problemi*, in *ANRW.* 1.2.115 ss. (con bibl.); GUARINO, *La legislazione arcaica nel racconto di Livio* (1949), in *Le origini* 228 ss.; id., *Il 'ius publicum' e le 'XII tabulae'* (1950), ivi 233 ss.; KASER, *Das altrömische 'ius'* (1949); GUARINO, *L'altrömische 'ius'* (1950), in *Le origini* 216 ss.; GROSSO, *Schemi giuridici e società dall'epoca arcaica di Roma: lo sviluppo e la elaborazione dei diritti limitati sulle cose*, in *ANRW.* 1.2.134 ss.; DIÓSDI, *Ownership in ancient and preclassical Roman law* (1970); CAPOGROSSI COLOGNESI, *Per la storia della proprietà romana*, in *Labeo* 18 (1972) 373 ss.; FREZZA, *Storia del processo civile in Roma fino all'età di Augusto*, in *ANRW.* 1.2.163 ss.

329. In ordine al periodo preclassico, si rinvia ancora (oltre che alle trattazioni generali) a *ANRW.* 1.1-4 (1972-73), raccolta che, anche nelle sezioni non specificamente dedicate alla storia politica ed a quella giuridica, contiene una larga messe di notizie aggiornate e di utili spunti. Alla crisi della *respublica* nazionale ed alla formazione della *respublica* universale e del regime del principato (n. 79-83) è particolarmente dedicata la riedizione di saggi dal titolo *The Crisis of the Roman Republic*, a cura di R. SEAGER (1969).

(*a*) Su Roma nel periodo preclassico (n. 73-83): VOGT, *La repubblica romana*[2] (tr. it. 1968); PIGANIOL, *Le conquiste dei Romani* (tr. it. 1971); MANNI, *Roma e l'Italia nel Mediterraneo antico* (1973); BRUNT, *Italian Manpower (225 b. C. - a. D. 14)* (1971); AFZELIUS, *Die römische Eroberung Italiens (340-264 v. Chr.)* (1963); THOMSEN, *Early Roman Coinage* 1-3 (1957-1961). Sull'apogeo della *respublica* e sulla conquista mediterranea (n. 76-78): GIANNELLI, *Roma nell'età delle guerre puniche* (1938); HEUSS, *Der erste punische Krieg und das Problem des römischen Imperialismus* (1964); WERNER, *Das Problem des Imperialismus und die römische Ostpolitik im zweiten Jahrhundert v. Chr.*, in *ANRW.* 1.1.501 ss.. Sulla crisi e sulle cause (n. 79): DRUMANN-GRÖBE, *Geschichte Roms in seinem Uebergange von der republikanischen zur monarchischen Verfassung*[2] (6 vol., 1964); CH. MEIER, *'Res publica amissa', Eine Studie zur Verfassung und Geschichte der späten römischen Republik* (1966); GELZER, *Die Nobilität der römischen Republik* (1912); MÜNZER, *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien* (rist. 1963); STEIN, *Der römische Ritterstand* (1927); HILL, *The Roman Middle Class* (1952); NICOLET, *L'ordre équestre à l'époque républicaine* 1 (1965); PÖHLMANN-OERTEL, *Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt*[3] (1925); CASSOLA,

I gruppi politici romani nel III secolo a. C. (1962); CAPOZZA, *Movimenti servili nel mondo romano in età repubblicana,* 1. *Dal 501 al 184 a. C.* (1966); STAERMANN, *Die Blüterzeit der Sklavenwirtschaft in der römischen Republik* (tr. ted. dal russo 1969); GALLINI, *Protesta e integrazione nella Roma antica* (1970), con la rc. di MAZZA, in *Iura* 22 (1971) 161 ss. Sulle vicende della crisi (n. 80-83) la letteratura è vastissima, sì che mette conto di citare solo qualche opera recente più indicativa: EARL, *Tiberius Gracchus, A Study in Politics* (1963); ASTIN, *Scipio Aemilianus* (1967); NICOLET, *Les Gracques, Crise agraire et révolution à Rome* (1971); GUARINO, *L' 'affare' dei Gracchi,* in *Index* 1 (1970) 198 ss.; id., *L'abrogazione di Ottavio,* in *ANA.* 81 (1970) 236 ss.; SCHUR, *Das Zeitalter des Marius und Sulla* (1942); VAN OOTEGHEM, *Caius Marius* (1964); PASSERINI, *Caio Mario* (rist. 1971); id., *Studi su Caio Mario* (rist. 1971); VALGIGLIO, *Silla e la crisi repubblicana* (1956); E. MEYER, *Cäsars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius*[2] (1921); GELZER, *Pompeius*[2] (1959); GELZER, *Caesar, Der Politiker und der Staatsmann*[6] (1940); COWELL, *Cicero and the Roman Republic*[2] (1962); STOCKTON, *Cicero, A political Biography* (1971); LINDSAY, *Cleopatra* (1970); BOTERMANN, *Die Soldaten und die römische Politik in der Zeit vom Cäsars Tod bis zur Begründung des zweiten Triumvirats* (1968); TIMPE, *Rechtsformen der römischen Aussenpolitik bei Caesar,* in *Chiron* 2 (1972) 277 ss.; SYME, *La rivoluzione romana* (tr. it. 1962); VON LÜBTOW, *Blüte und Verfall der römischen Freiheit* (1952); DICKINSON, *Death of a Republic, Politics and political Thougt at Rome 59-44 b. C.* (1961); FADINGER, *Die Begründung des Prinzipats, Quellenkritische und staatsrechtliche Untersuchungen zu Cassius Dio und der Parallelüberlieferung* (1969).

(*b*) Sulla *respublica* nazionale romana (n. 84-91) e sulle sue strutture costituzionali (n. 92-116): DE MARTINO 2[2] (1973) e 3[2] (1973), con approfondita discussione e vasta bibliografia. Sul concetto di *res publica* (n. 92): STARK, *'Res publica'* (1937); G. LOMBARDI, *Su alcuni concetti del diritto pubblico romano,* in *AG.* 126 (1941) 192 ss.; POZZIG, *'Senatus populusque Romanus'* (1956), in *Das Staatsdenken der Römer* (1966) 104 ss.; WALBANK, *Nationality as a factor in Roman History,* in *HSPh.* 76 (1972) 145 ss.; v. FRITZ, *The Theory of the Mixed Constitution in the Antiquity* (1954); BLEICKEN, *Staatliche Ordnung und Freiheit in der römischen Republik* (1972). Sulla popolazione (n. 86-87): SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship* (1939); id., *The Roman Citizenship, A Survey of its Development into a World Franchise,* in *ANRW.* 1.2.23 ss.; TREGGIARI, *Roman Freedmen during the late Republic* (1969); BUCKLAND, *The Roman Law of Slavery* (rist. 1970); SORDI, *I rapporti romano-ceriti e l'origine della 'civitas sine suffragio'* (1960). Sul territorio (n. 88): HACKL, *Das Ende der römischen Tribusgründungen 241 v. Chr.,* in *Chiron* 2 (1972) 135 ss.; ROSS TAYLOR, *The voting Districts of the Roman Republic* (1960). Sul governo (n. 89 e 91): GUARINO, *La democrazia romana* (n. 327 *b*); id., *La fine della democrazia romana* (n. 327 *b*); ROUVIER, *La république romaine et la démocratie,* in *Varia Un. Paris* (1957); GAUDEMET, *Le peuple et le gouvernement de la République romaine,* in *Labeo* 11 (1965) 147 ss. Sulle

finanze (n. 90): CLERICI, *Economia e finanza dei Romani* (1943). Sulle assemblee (n. 92-97): BOTSFORD, *The Roman Assemblies from their origine to the End of the Republic* (1968); ROSS TAYLOR, *The voting Districts of the Roman Republic* (1960); SIBER, *Die ältesten römischen Volksversammlungen*, in *ZSS.* 57 (1937) 233 ss.; HALL, *Voting Procedure in Roman Assemblies*, in *Historia* 13 (1964) 267 ss.; SCHÖNBAUER, *Die römische Centurienverfassung*, in *Historia* 2 (1963) 21 ss.; DE FRANCISCI, *Per la storia dei comizî centuriati*, in *St. Arangio-Ruiz* 1 (1953) 1 ss.; SUMMER, *Aspects of the History of the 'Comitia centuriata' in the Middle and Late Republic*, in *ATH.* 50 (1962) 37 ss.; ROSS TAYLOR, *The Reform of the 'Comitia centuriata'*, in *Am. J. Phil.* 1957; CASSOLA, *I gruppi politici* (*retro* sub *a*) 96 ss.; STAVELEY, *Cicero and the 'Comitia centuriata'*, in *Historia* 11 (1962) 299 ss.; COLI, *Tribù e centurie dell'antica repubblica romana*, in *SDHI.* 21 (1955) 181 ss. Sul *senatus* (n. 98-102): JAHN, *'Interregnum' und Wahldiktatur* (1970); GUARINO, *Il vuoto di potere nella 'libera respublica'* (1971), in *Le origini quiritarie* 129 ss.; BISCARDI, *'Auctoritas patrum'*, in *BIDR.* 48 (1941) 403 ss., 57-58 (1953) 213 ss.; id., *'Plebiscita' et 'auctoritas' dans la législation de Sulla*, in *RH.* 29 (1951) 153 ss.; CRIFÒ, *Attività normativa del senato in età repubblicana*, in *BIDR.* 71 (1968) 31 ss.; GUARINO, *'Senatus consultum ultimum'*, in *Fg. v. Lübtow* (1970) 281 ss.; UNGERN-STERNBERG, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht* (1970); CRIFÒ, *In tema di 'senatus consultum ultimum'*, in *SDHI.* 36 (1970) 420 ss. Sulle magistrature (n. 103-114): HEUSS, *Zur Entwicklung des Imperiums der römischen Oberbeamten*, in *ZSS.* 64 (1944) 57 ss.; WESENBERG, *Zur Frage der Kontinuität zwischen königl. Gewalt und Beamtengewalt in Rom*, in *ZSS.* 70 (1953) 58 ss.; VOCI, *Per la definizione dell'' imperium'*, in *St. Albertario* 2 (1953) 65 ss.; COLI, *Sur la notion d''imperium'* (1960), in *Scr. giuridici* 719 ss.; KUNKEL, *Magistratische Gewalt und Senatsherrschaft*, in *ANRW.* 1.2.3 ss.; COMBÈS, *'Imperator', Recherches sur l'emploi et la signification du titre d''Imperator' dans la Rome républicaine* (1966); GIUFFRÈ, *Aspetti costituzionali del potere dei militari nella tarda 'respublica'* (lit. 1973); LIPPOLD, *'Consules'* (1963); SABBATUCCI, *L'edilità romana* (1954); BLEICKEN, *Das Volkstribunat der klassischen Republik*[2] (1968); SUOLAHTI, *The Roman Censors* (1963); PIERI, *Histoire du cens jusqu'à la fin de la République romaine* (1968); GINTOWT, *'Dictator Romanus'*, in *RIDA.* 2 (1949) 385 ss.; v. LÜBTOW, *Die römische Diktatur*, in *Der Staatsnotstand* (1975) 127 ss.; LUZZATTO, *Appunti sul dittatore 'imminuto iure'*, in *St. De Francisci* 3 (1955) 373 ss.; PINNA PARPAGLIA, *Sulla 'rogatio Metilia de aequando magistri equitum et dictatoris iure'*, in *SDHI.* 35 (1969) 215 ss.; SZEMLER, *The Priests of the Roman Republic* (1972); DÜLL, *Rechtsprobleme im Bereich des römischen Sakralrechts*, in *ANRW.* 1.2.283 ss.; GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio di Vesta* (1968).

(*c*) Sugli enti parastatali e sull'*imperium Romanum* (n. 117-121): ZIEGLER, *Das Völkerrecht der römischen Republik*, in *ANRW.* 1.2.68 ss.; DALHEIM, *Struktur und Entwicklung des römischen Völkerrechts im 3. und 2. Jahrh.*

v. Chr. (1968); Frezza, *Le relazioni internazionali di Roma nel terzo e secondo secolo a. C.*, in *SDHI.* 35 (1969) 341 ss.; Bengtson, *Die Verträge der griechisch-römischen Welt von 700 bis 338 v. Chr.* (1962); Schmitt, *Die Vertr. der gr.-röm. W. von 338 bis 200 v. Chr.* (1968); Vittinghoff, *Römische Staatsrechts formen der Kaiserzeit*, in *ZSS.* 68 (1951) 435 ss.; Betz, *Entstehung und Entwicklung des römischen Provinzialreiches*, in *Gymnasium* 71 (1964) 267 ss.

(*d*) Sull'ordinamento della *respublica* nazionale (n. 122-126) si rinvia ancora alla bibliografia citata *retro* n. 327 sub *b*, cui possono aggiungersi: Ferenczy, *Die 'Grundgesetze' der römischen Republik*, in *Fg. v. Lübtow* (1970) 267 ss.; Wieacker, *Die römischen Juristen in der politischen Gesellschaft des zweiten vorchristlichen Jahrhundert*, ivi 184 ss. I due saggi ultimi citati, che si riallacciano a molteplici precedenti sui quali si sorvola, contribuiscono a mettere in luce la mancanza in Roma di una visione globale della 'costituzione' e il carattere essenzialmente nobiliare e 'politico' della prima giurisprudenza laica (quella dei sec. IV-III a. C., più ancora di quella dei secoli successivi). La mancanza, sopra tutto agli inizî, del concetto di costituzione, come complesso organico di principî di organizzazione della *respublica* in tutti i suoi settori, è sufficientemente spiegata dal fatto che la *respublica* fu il frutto di una progressiva vittoria della rivoluzione plebea; una vittoria realizzata attraverso mille difficoltà e non pochi compromessi, a cominciare da quello delle cd. *leges Liciniae Sextiae* del 367 a. C. Quanto alla giurisprudenza laica, essa fu, sopra tutto agli inizî, rappresentata da personaggi della *nobilitas* direttamente o indirettamente implicati nella vita politica e nel connesso inevitabile pragmatismo: personaggi che anche nel sottrarre il nucleo (già essenzialmente formato) del *ius civile* al monopolio pontificale fecero in sostanza un'operazione politica, ma che, spiegabilmente, non ebbero altresì spiccata inclinazione (salvo che nell'ultimo secolo a. C.) a tradurre sollecitamente e coerentemente in schemi generali di *ius* la complessa vicenda organizzativa (in materia strettamente 'costituzionale', in materia amministrativa, in materia criminalistica, in materia processuale civile) che si svolgeva anno per anno sotto i loro occhi, e spesso con il loro diretto contributo. Per un quadro generale dei vari modi (più o meno approssimativi) di 'produzione giuridica' negli ultimi secoli della *respublica* nazionale: Watson, *Law making in the later Roman Republic* (1974).

(*e*) Per i ragguagli sul contenuto del *ius civile vetus* (n. 127-131): Grosso, *Schemi giuridici e società nella storia del diritto privato romano, Dall'epoca arcaica alla giurisprudenza classica: diritti reali e obbligazioni* (1970). Cfr. inoltre la bibliografia indicata retro n. 328 sub *c*. In materia di istituti privatistici (quindi di *ius civile, vetus* e *novum*, e di *ius honorarium*), valga una volta per tutte l'avvertenza che la saggistica è tuttora prevalentemente orientata sulla storia complessiva degli istituti, dalle origini a Giustiniano: per le indicazioni relative bisogna dunque far capo principalmente alle trattazioni si-

stematiche di *ius privatum*, integrandole con quelle sui singoli giuristi o sugli orientamenti giurisprudenziali.

(*f*) Sul *ius publicum* (n. 132-138): BARBIERI e TIBILETTI, sv. '*Lex*', in *DE.* 4 (1957); TIBILETTI, *Sulle 'leges' romane*, in *St. De Francisci* 4 (1956) 593 ss.; BROGGINI, '*Ius lexque esto*' (1957), in *Coniectanea* (1966) 55 ss.; SERRAO, sv. *Legge* (dir. rom.), in *ED.* 23 (1973) 794 ss.; STEIN, *The Meaning of 'Lex publica'*, in *St. Volterra* 2 (1971) 313 ss.; GUARINO, *L''exaequatio legibus' dei 'plebiscita'* (1951), in *Le origini* 162 ss.; KUNKEL, *Prinzipien des römischen Strafverfahrens*, in *Symb. David* 1 (1968) 111 ss.; id., *Untersuchungen zur Entwicklung des röm. Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit* (1962); MAGDELAIN, *Remarques sur la 'perduellio'*, in *Historia* 22 (1973) 405 ss.; GUARINO, *La 'perduellio' e la plebe*, in *Labeo* 21 (1975); NICOLET, *Les lois iudiciaires et les tribunaux de concussion*, in *ANRW.* 1.2.197 ss.; EDER, *Das vorsullanische Repetundenverfahren* (1969); SHERWIN-WHITE, *The date of the 'lex repetundarum' and its consequences*, in *JRS.* 62 (1972) 83 ss.; FLACH, *Zur Strafgesetzgebung der gracchischen Zeit*, in *ZSS.* 90 (1973) 91 ss.; G. WOLF, *Historische Untersuchungen zu den Gesetzen des C. Gracchus: 'leges de iudiciis' und 'leges de sociis'* (1972); BAUMAN, *The 'crimen repetundarum' in the Roman Republic and Augustan Principate* (1967); LINTOTT, *Violence in republican Rome* (1968); JONES, *The criminal courts of the Roman Republic and Principate* (1972). Sui rapporti con il *ius civile* (n. 138): ARANGIO-RUIZ, *La règle de droit et la loi dans l'antiquité classique*, in *Rariora* (1946); GIOFFREDI, '*Ius-Lex-Praetor*', in *SDHI.* 14-15 (1947-48) 7 ss.; FREZZA, *Il precetto della legge e il precetto dell'autonomia privata nell'ordinamento romano*, in *Ius* 12 (1961) 473; KASER, '*Lex*' *und* '*ius civile*', in *Deutsch. Landesref. VIII Congr. Rechtsvergleichung* (1967); MAC CORMACK, *The 'lex Poetelia'*, in *Labeo* 19 (1973) 306 ss.

(*g*) Sul *ius civile novum* (n. 139-141): SERRAO, *La 'iurisdictio' del 'praetor peregrinus'* (1954); ARRIAT, *Le préteur peregrin* (1955); G. LOMBARDI, *Sul concetto di 'ius gentium'* (1947); L. LOMBARDI, *Dalla 'fides' alla 'bona fides'* (1961).

(*h*) Sul *ius honorarium* (n. 142-147): CARRELLI, *La genesi del procedimento formulare* (1946); LUZZATTO, *Spunti critici in tema di 'actio in rem per sponsionem'*, in *St. Albertario* 1 (1953) 167 ss.; KASER, *Die 'lex Aebutia'*, in *St. Albertario* 1 (1953) 25 ss.; FREZZA, *Storia del processo civile in Roma fino all'età di Augusto*, in *ANRW.* 1.2.163 ss.; TOMULESCU, *Les origines de la procedure formulaire*, in *RIDA.* 20 (1973) 355 ss.; GUARINO, sv. *Equità* (dir. rom.), in *NNDI.*; PINNA PARPAGLIA, '*Aequitas in libera republica*' (1973); WATSON, *The development of the praetor's Edict*, in *JRS.* 60 (1970) 105 ss.; PUGSLEY, *The aedilician Edict*, in *Daube noster* (1974) 253 ss.; MARTINI, *Ricerche in tema di editto provinciale* (1968); BEHRENDS, *Die römische Geschworenenverfassung* (1970); LABRUNA, '*Vim fieri veto*', *Alle radici di un'ideologia* (1971).

(*i*) Sulla giurisprudenza preclassica (n. 148-154): WIEACKER, *Der römi-*

sche Jurist, in *Vom röm. R.*² (1961) 128 ss.; id., *Die röm. Jur. in der pol. Gesellschaft des zweiten vorchrist. Jahrh.* (*retro* sub *d*); NOCERA, *'Iurisprudentia', Per una storia del pensiero giuridico romano* (1973); HORAK, *'Rationes decidendi', Entscheidungsbegründungen bei den älteren römischen Juristen bis Labeo* 1 (1969); WATSON, *Limits of juristic Decisions in the later Roman Republic* (1969); KASER, *Zur Methode der römischen Rechtsfindung,* in *AWG.* 1962; KUNKEL, *Die Funktion des Consilium in der magistratischen Strafjustiz und im Kaisergericht 1,* in *ZSS.* 84 (1967) 218 ss.; HÜBNER, *Die römische Juristenausbildung,* in *Gedschr. R. Schmidt* (1966) 551 ss.; MAYER-MALY, *Roms älteste Juristenschrift,* in *Mn. Bizoukides* (1960) 221 ss.; CANCELLI, *Per una revisione del 'cavere' dei giureconsulti repubblicani,* in *St. Volterra* 5 (1971) 611 ss.; WATSON, *'Ius Aelianum' und 'tripertita',* in *Labeo* 19 (1973) 26 ss.; BRETONE, *'P. Mucius Brutus et Manilius, qui fundaverunt ius civile',* in *Atti II Congr. Soc. it. st. del diritto* (1971) 103 ss.; GUARINO, *Noterelle pomponiane,* in *Labeo* 15 (1969) 102 ss.; LEPOINTE, *Quintus Mucius Scaevola* (1926); MELONI, *Servio Sulpicio Rufo e i suoi tempi,* in *AUCA.* 1946; DE SARLO, *Alfeno Varo e i suoi 'digesta'* (1940); CASAVOLA, *'Auditores Servii',* in *Atti II Congr.* cit. (1971) 153 ss.

330. In ordine al periodo classico si consultino (oltre le trattazioni generali) due raccolte di scritti: *ANRW.* 2, tuttora in corso di pubblicazione, che si annuncia anche per questo periodo come una silloge particolarmente ricca e ben aggiornata; *Prinzipat und Freiheit* (1969), a cura di R. KLEIN, con una scelta molto acuta di saggi significativi.

(*a*) Su Roma nel periodo classico (n. 155-165): DESSAU, *Geschichte der römischen Kaiserzeit* 1, 2.1 (1924-1930); HOMO, *Le Haut-Empire* (1933); M. A. LEVI, *L'impero romano dalla battaglia d'Azio alla morte di Teodosio I*² (3 voll., 1967); ROSTOVTZEFF, *The social and economie History of the Roman Empire* (1926, tr. it. rist. 1967); BÉRANGER, *Recherches sur l'aspect idéologique du principat* (1953); WICKERT, *Neue Forschungen zum römischen Prinzipat,* in *ANRW.* 2.1 (1974) 3 ss. Sul principato di Augusto (n. 156): EARL, *The Age of Augustus* (1968); PREMESTEIN, *Vom Werden und Wesen des Prinzipats,* in *ABW.* (1937); M. A. LEVI, *Il tempo di Augusto* (1951); MASCHKIN, *Il principato di Augusto* (1949, tr. it. 1956); H. D. MEYER, *Die Aussenpolitik des Augustus* (1961). Sui Giulio-Claudii (n. 157): GARZETTI, *L'impero da Tiberio agli Antonini* (1960); KORNEMANN, *Tiberius* (1960); BALSDON, *The emperor Gaius* (1934); MOMIGLIANO, *The emperor Claudius*² (1961); M. A. LEVI, *Nerone e i suoi tempi* (1949); HENDERSON, *The Life and Principate of the emperor Nero* (1968); CIZEK, *L'époque de Néron et ses controverses idéologiques* (1972). Sulla prima anarchia militare e i Flavî (n. 158): GARZETTI cit.; MANFRÈ, *La crisi politica dell'anno 68-69* (1947); HENDERSON, *Five Roman Emperors: Vespasian, Titus, Domitian, Nerva, Trajan* (1927, rist. 1968); DALTROP, HAUSMANN, WEGNER, *Die Flavier* (1966). Su Nerva e Traiano (n. 159): GARZETTI e HENDERSON cit.; PARIBENI, *'Optimus princeps'* (2 voll.,

1926-27). Sul principato di Adriano (n. 160): GARZETTI cit.; W. WEBER, *Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrianus* (1907); HENDERSON, *The Life and Principate of the emperor Hadrian* (1923, rist. 1968); D'ORGEVAL, *L'emp. Hadrien* (1950). Sugli Antonini (n. 161): GARZETTI cit.; HAMMOND, *The Antonine Monarchy* (1959); BIRLEY, *Marcus Aurelius* (1966); F. GROSSO, *La lotta politica al tempo di Commodo* (1964); GRANT, *Das römische Reich am Wendepunkt, Die Zeit von Mark Aurel bis Konstantin* (tr. ted. 1972). Sulla seconda anarchia militare e i Severi (n. 162): GRANT cit.; O. TH. SCHULZ, *Vom Prinzipat zum Dominat, Das Wesen des röm. Kaisertums des dritten Jahrhunderts* (1919, rist. 1967); CALDERINI, *I Severi, La crisi dell'impero nel III secolo* (1949); BIRLEY, *Septimius Severus, The African Emperor* (1971); O. TH. SCHULZ, *Der römische Kaiser Caracalla* (1909); JARDÉ, *Études critiques sur la vie et le règne de Severus Alexander*. Sulla crisi del sec. III e sulle sue vicende (n. 163-165): GRANT, SCHULZ, CALDERINI cit.; WALSER, PEKÁRY, *Die Krise des römischen Reiches* (1962); RÉMONDON, *La crise de l'Empire romain de Marc-Aurèle à Anastase* (1964); MAZZA, *Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel III secolo d. C.* (1973); MOLTHAGEN, *Der römische Staat und die Christen im zweiten und dritten Jahrhundert* (1970); JUSTER, *Les Juifs dans l'empire romain, Leur condition juridique, économique et sociale* (2 voll., rist. 1965); CRACCO RUGGINI, *Pregiudizi razziali, ostilità politica e culturale, intolleranza religiosa nell'impero romano,* in *ATH.* 46 (1968) 139 ss.; SHERWIN WHITE, *Racial Prejudice in Imperial Rome* (1967); CALLU, *La politique monetaire des empereurs romains de 238 à 311* (1969); BERSANETTI, *Studi sull'imperatore Massimino il Trace* (1940, rist. 1965); MANNI, *L'impero di Gallieno* (1949); HOMO, *Essai sur le règne de l'empereur Aurèlien* (1904); CREES, *The reign of the emperor Probus* (1911, rist. 1965); MELONI, *Il regno di Caro, Numeriano e Carino* (1948).

(*b*) Sulla *respublica* universale romana (n. 166-176) e sulle sue strutture costituzionali (n. 177-183): DE MARTINO 4[2] (1974), con vasta bibliografia; GUARINO, *'Res gestae divi Augusti'*[2] (1968), con bibl.; NÖRR, *'Imperium' und 'polis' in der hohen Prinzipatszeit*[2] (1969); KUNKEL, *Zum Freiheitsbegriff der späten Republik und des Prinzipats,* in *Prinzipat und Freiheit* cit. 68 ss. Sulla popolazione (n. 167-170): SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship* (1939); SASSE, *Die 'Constitutio Antoniniana'* (1958), con suppl. in *JJP.* 1962 e 1965; DE FRANCISCI, *Ancora intorno alla Costituzione antoniniana,* in *BIDR.* 65 (1962) 1 ss.; D'ORS, GUNDEL, *Zur 'Constitutio Antoniniana'* (1966); D'ORS, *Nuevos estudios sobre la 'Constitutio Antoniniana',* in *Atti XI Congr. Papirologia* (1966) 408 ss.; ARANGIO-RUIZ, *Sul problema della doppia cittadinanza nella repubblica e nell'impero romano,* in *Scr. Carnelutti* 4 (1950) 53 ss.; GAGÉ, *Les classes sociales dans l'empire romain* (1964); CARDASCIA, *L'apparition dans le droit des classes d''honestiores' et d''humiliores',* in *RH.* 28 (1950) 305 ss.; GARNSEY, *Social status and legal privileges in the Roman Empire* (1970); CHASTAGNOL, *La naissance de l''ordo senatorius',* in *MEFRA.* 85 (1973) 583 ss.; ARNHEIM, *The senatorial aristocracy in the later*

Roman Empire (1972); STEIN, *Der römische Ritterstand* (1927, rist. 1963); YAVETZ, *'Plebs' and 'princeps'* (1969); CHANTRAINE, *Freigelassene und Sklaven im Dienst der römischen Kaiser* (1967); BOULVERT, *Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain, Rôle politique et administratif* (1970); WEAWER, *'Familia Caesaris', A social study of the emperor's freedmen and slaves* (1972). Sul territorio (n. 171-173); CASTAGNOLI, *Topografia e urbanistica di Roma* (1958) 1-186 (con bibl.); THOMPSEN, *The Italic Regions from Augustus to the Lombard invasion* (1947); SIMSHÄUSER, *'Iuridici' und Municipalgerichtsbarkeit in Italien* (1973). Sul governo (n. 174 e 176): GUARINO, *'Res gestae D. A.'* cit. (per un riassunto delle teorie) e *retro* n. 229 sub *b*. Sulle finanze (n. 175): MASI, *Ricerche sulla 'res privata' del 'princeps'* (1971); KLOFT, *'Liberalitas principis'* (1970); GUARINO, *Liberalità e parsimonia del 'princeps'*, in *Labeo* 18 (1972) 398 ss.; WAGNER, *Primipilatshaftung*, in *ZSS.* 90 (1973) 171 ss. Sugli organismi repubblicani (n. 177-180): BÉRANGER, *La démocratie sous l'empire romain, Les operations électorales de la Tabula Hebana et la 'destinatio'*, in *MH.* 1957; FREI-STOLBA, *Untersuchungen zu den Wahlen in der römischen Kaiserzeit* (1967); PANI, *'Comitia' e senato, Sulla trasformazione della procedura elettorale a Roma nell'età di Tiberio* (1974); SATTLER, *Augustus und der Senat* (1960); VILLERS, *Les tribuns de la plèbe sous le principat*, in *Et. Macqueron* (1970) 663 ss. Sul *princeps* e sui funzionari dipendenti (n. 181-183): DE FRANCISCI, *Nuovi appunti intorno al principato*, in *BIDR.* 69 (1966) 1 ss. (con bibl.); WICKERT, sv. *'Princeps'*, in *PW.* 22.2 (1954); PARSI, *Désignation et investiture de l'empereur romain* (1953); DELL'ORO, *Il titolo della suprema carica nella letteratura giuridica romana* (1968); PFLAUM, *Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain* (1951); SZRAMKIEWIKZ, *Les gouverneurs de province à l'époque augustéenne, Contribution à l'histoire administrative et sociale du Principat* (polic. 1971); CROOK, *'Consilium principis'* (1955). Una inquadratura suggestiva del principato, nelle sue luci e nelle sue ombre, in: GUIZZI, *Il principato tra 'respublica' e monarchia assoluta* (1974).

(*c*) Sugli enti parastatali e sull'*imperium Romanum* (n. 184-191), oltre la bibl. citata *retro* n. 329 sub *c*: LIEBENHAM, *Städteverwaltung im römischen Kaiserreich* (1900); GRELLE, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano, Teoria e prassi dell'organizzazione municipale* (1972); GALSTERER, *Untersuchungen zum römischen Städtwesen auf der iberischen Halbinsel* (1971); GASCOU, *La politique municipale de l'Empire romain en Afrique proconsulaire de Trajan à Septime-Sèvère* (1972); JONES, *The Cities of the eastern Roman Provinces* (1971); DESANGES, *Le statut des municipes d'après les données africaines*, in *RH.* 50 (1972) 353 ss.; SAUMAGNE, *Le droit latin et les cités romaines sous l'Empire* (1965); LUZZATTO, *Appunti sul 'ius Italicum'*, in *RIDA.* 3 (1950) 79 ss.; TORRENT, *La 'iurisdictio' de los magistrados municipales* (1970); LANGHAMMER, *Die rechtliche und soziale Stellung der 'magistratus municipales' und der 'decuriones'* (1973); LEMOSSE, *Le régime des relations internationales dans le Haut-Empire romain* (1967); id., *La position des*

'foederati' au temps du droit classique, in *St. Volterra* 2 (1971) 147 ss.; STEVENSON, *Roman provincial administration till the age of the Antonins* (1939); BLEICKEN, *'In provinciali solo dominium populi Romani est vel Caesaris', Zur Kolonisationpolitik der ausgehenden Republik und frühen Kaiserzeit*, in *Chiron* 4 (1974) 359 ss.; GRELLE, *'Stipendium vel tributum'* (1963); SEIDL, *Rechtgeschichte Aegyptens als römischer Provinz* (1973). Si omette l'altra letteratura, molto abbondante, sulle singole provincie.

(*d*) Sull'ordinamento della *respublica* universale (n. 192-198): JAEGER, *Das Problem des Klassischen in der Antike* (1931); KÖRTE, *Der Begriff des Klassischen in der Antike*, in *ASW*. 1934; WIEACKER, *Ueber das Klassische in der römischen Jurisprudenz*, in *Vom röm. R.*² (1961) 128 ss.; ROBLEDA, *Ius privatum Romanum*, 1. *Introductio in studium iuris privati Romani* (1960), con bibl.; THOMAS, *Custom and Roman Law*, in *T.* 31 (1963) 39 ss.; SCHMIEDEL, *'Consuetudo' im klassischen und nachclassischen röm. Recht* (1966); BOVE, *La consuetudine in diritto romano* 1 (1971); D. NÖRR, *'Divisio' und 'partitio'* (1972); NOCERA, *'Ius publicum'* (1946); LOMBARDI, sv. *Ius gentium*, in *NNDI* (con bibl.); GUARINO, *L'ordinamento* 232 ss.

(*e*) Sul *ius vetus* (n. 199-206): GUARINO, *Il 'ius publice respondendi'*, in *RIDA* 2 (1949) 401 ss.; HORVAT, *Note intorno allo 'ius respondendi'*, in *Synt. Arangio-Ruiz* (1964) 710 ss.; VOLTERRA, sv. *'Senatusconsulta'*, in *NNDI*.; JONES, *The criminal courts of the Roman Republic and Principate* (1972); ASTOLFI, *La 'lex Iulia et Papia'* (1970); THOMAS, *'Lex Iulia de adulteriis coercendis'*, in *Ét. Macqueron* (1970) 637 ss.; LEVI, *'Maiestas' e 'crimen maiestatis'*, in *PP.* 125 (1960) 81 ss.; GNOLI, *Sulla paternità e sulla datazione della 'lex Iulia peculatus'*, in *SDHI.* 38 (1972) 328 ss.; GUARINO, *L'esaurimento del 'ius honorarium' e la pretesa codificazione dell'Editto*, in *St. Albertario* 1 (1953) 623 ss.; id., *La leggenda della codificazione dell'Editto e la sua genesi*, in *ACIV.* 2 (1951) 167 ss.; KASER, *Zum Ediktsstil*, in *Fs. Schulz* 2 (1951) 21 ss.; GUARINO, *La formazione dell''edictum perpetuum'*, in *ANRW.* 2.2 (1975).

(*f*) Sul *ius novum* (n. 207-213): RICCOBONO, *'Cognitio extra ordinem' e i caratteri del 'ius novum'*, in *RIDA* 2 (1949) 277 ss.; RICCOBONO jr., *'Ius novum'*, in *Circ. giur.* 1949; BIONDI, sv. *'Ius novum'*, in *NNDI*.; DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano* (1957); BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht* (1962); KUNKEL, *Ueber die Entstehung des Senatsgerichts*, in *SBA.* (1969); KASER, *Gli inizî della 'cognitio extra ordinem'*, in *Antologia Milano* 1 (1968) 171 ss.; LUZZATTO, *In tema di origine del processo 'extra ordinem', Lineamenti critici e ricostruttivi*, in *St. Volterra* 2 (1971) 665 ss.; KUNKEL, *Die Funktion des Konsiliums in der magistratischen Strafjustiz und im Kaisergericht*, in *ZSS.* 85 (1968) 253 ss.; KELLY, *'Princeps iudex'* (1957); BAUMANN, *'Impietas in principem'* (1974); ORESTANO, *Il potere normativo degli imperatori* (1937, rist. 1962); id., *L'appello civile*² (1953); BRASIELLO, *La repressione penale in diritto romano* (1937).

(*g*) Sulla giurisprudenza classica (n. 214-233): NOCERA, *'Iurisprudentia'*

(1973); WIEACKER, *Ueber das Klassische in der röm. Jurispr.* (*retro* sub *d*); GUARINO, *Il classicismo dei giuristi classici,* in *Scr. Jovene* (1954) 227 ss.; SCHILLER, *Bureaucracy and the Roman Law,* in *Seminar* 1949; BEHRENDS, *Der 'assessor' zur Zeit der klassischen Rechtswissenschaft,* in *ZSS.* 86 (1969) 192 ss.; SCHILLER, *A definition of Jurists Law,* in *Symb. David* 1 (1968) 181 ss.; ANKUM, *'Utilitatis causa receptum', On the pragmatical methods of the Roman Lawyers,* ivi 1 ss.; BUND, *Zur Argumentation der römischen Juristen,* in *St. Volterra* 1 (1971) 571 ss.; MAYER-MALY, *Evidenz im Denken römischer Juristen,* in *Daube noster* (1974) 225 ss.; SCHIAVONE, *Studi sulle logiche dei giuristi romani, 'Nova negotia' e 'transactio' da Labeone a Ulpiano* (1971); DELL'ORO, *I 'libri de officio' nella giurisprudenza romana* (1963); GIUFFRÈ, *La letteratura 'de re militari'* (1974); VILLEY, *Recherches sur la littérature didactique du droit romain* (1945); STEIN, *'Regulae iuris', From juristic rules to legal maxims.* (1966); id., *Lo svolgimento storico di 'regula iuris' in diritto romano,* in *Antologia Milano* 1 (1968) 97 ss.; SCHMIDLIN, *Die römischen Rechtsregeln* (1970); STEIN, *The two schools of jurists in the early Roman Principate,* in *Cambridge Law Journ.* 31 (1972) 8 ss.; KODREBSKI, *Sabinianie i Prokulianie* (lito 1974). Su Capitone e Labeone (n. 222): WIEACKER, *Augustus und die Juristen seiner Zeit,* in *T.* 37 (1969) 331 ss.; ROGERS, *Ateius Capito and Tiberius,* in *Synt. Arangio-Ruiz* (1964) 123 ss.; GUARINO, *Labeone giurista meridionale,* in *Labeo* 1 (1955) 49 ss.; THOMAS, *Pithanon Labeonis a Paulo epitomatorum libri VIII,* in *Daube noster* (1974) 317 ss.; BRETONE, *Ricerche labeoniane,* Πιθανά, in *PP.* 28 (1973) 170 ss. Sui corifei dei Sabiniani (n. 223): DE FRANCISCI, *La patria e il cognome di Massurius Sabinus,* in *BIDR.* 66 (1963) 95 ss.; GUARINO, *'Ad Vitellium',* ivi 1 ss.; DI PAOLA, *L'opera di Giavoleno Prisco sui 'libri posteriores' di Labeone,* in *BIDR.* 8 (1948) 277 ss. Sui corifei dei Proculiani (n. 224); HONORÉ, *Proculus,* in *T.* 30 (1962) 472 ss.; KRAMPE, *Proculi Epistulae, Eine frühklassische Juristenschrift* (1970); WIEACKER, *Amoenitates Iuventianae,* in *Iura* 13 (1962) 1 ss.; BRETONE, *Note minime su Celsus filius,* in *Labeo* 9 (1963) 331 ss.; GREINER, *Opera Neratii, Drei Textgeschichten* (1973). Sugli altri giuristi della fase augustea (n. 225): LA PIRA, *La personalità scientifica di Sesto Pedio,* in *BIDR.* 45 (1938) 293 ss.. Su Salvio Giuliano (n. 226): GUARINO, *Salvius Iulianus, Profilo biobibliografico* (1945), in *Labeo* 10 (1964) 364 ss.; id., *Alla ricerca di Salvio Giuliano,* in *Labeo* 5 (1959) 67 ss.; id., *La pista dell' 'avunculus',* in *Index* 3 (1972) 421 ss.; NÖRR, *Drei Miszellen zur Lebensgeschichte des Juristen Salvius Iulianus,* in *Daube noster* (1974) 233 ss.; BUND, *Untersuchungen zur Methode Julians* (1965); HONORÉ, *Julians circle,* in *T.* 32 (1964) 1 ss.; TORRENT, *Salvius Iulianus, liber singularis de ambiguitatibus* (1971); GUARINO, *Re. a Torrent,* in *Iura* 23 (1972). Su Africano e Pomponio (n. 227): LENEL, *Afrikans Quaestiones,* in *ZSS.* 51 (1931) 1 ss.; CERAMI, *Considerazioni sulla cultura e sulla logica di Cecilio Africano* (*A proposito di D. 35.2.88 pr.*), in *Iura* 22 (1971) 127 ss.; BRETONE, *Motivi ideologici dell' 'enchiridion' di Pomponio,* in *Labeo* 11 (1965) 7 ss.; GUARINO, *Noterelle pomponiane,* in *Labeo* 15 (1969) 102; id.,

Divagazioni massuriane, in *Labeo* 20 (1974) 370 ss.; ANKUM, *Towards a rehabilitation of Pomponius,* in *Daube noster* (1974) 1 ss. Su Gaio (n. 228): HONORÉ, *Gaius, A biography* (1962); CASAVOLA, *Gaio nel suo tempo,* in *Labeo* 12 (1966) 7 ss.; Autori vari, *Gaio nel suo tempo* (1966); GUARINO, *Gaio e l'' edictum provinciale',* in *Iura* 20 (1969) 154 ss.; BÖHM, *Gaiusstudien* (1968 ss.). Su Marcello, Scevola e contemporanei (n. 229): SCHULZ, *Ueberlieferungsgeschichte der 'responsa' des Cervidius Scaevola,* in *Symb. Lenel* (1931) 143 ss.; GUARINO, *'Ad Vitellium',* in *BIDR.* 66 (1963) 1 ss.; FRANCIOSI, *I 'libri XX constitutionum' di Papirio Giusto,* in *St. Grosso* 5 (1972) 151 ss.; VOLTERRA, *L'ouvrage de Papirius Justus 'Constitutionum libri XX',* in *Symb. David* 1 (1968) 215 ss. Sui giuristi successivi (n. 230-233): SCHULZ, *Papiniansstudien,* in *RIDA.* 1 (1952) 557 ss.; MOR, *Papianus,* in *St. Mercati* (1956); HONORÉ, *The Severan Lawyers: a preliminar survey,* in *SDHI.* 28 (1962) 162 ss.; SANTALUCIA, *Le note pauline ed ulpianee alle 'quaestiones' ed ai 'responsa' di Papiniano,* in *BIDR.* 68 (1965) 49 ss.; H. J. WOLFF, *Zur Ueberlieferungsgeschichte von Ulpians 'libri ad Sabinum',* in *Fs. Schulz* 2 (1951) 145 ss.; WIEACKER, *Ueber Ulpians Sabinuskommentar in der nachklassischen Zeit,* in *St. Arangio-Ruiz* 4 (1953 241 ss.; H. J. WOLFF, *Zur Palingenesie und Textgeschichte von Ulpians 'libri ad edictum',* in *Iura* 10 (1959) 1 ss.; SANTALUCIA, *I 'libri opinionum' di Ulpiano* (2 voll., 1971); GIUFFRÈ, *Arrio Menandro e la letteratura 'de re militari',* in *Labeo* 20 (1974) 27 ss.; BONINI, *I 'libri de cognitionibus' di Callistrato* (1964); WIEACKER, *Doppelexemplare der Institutionen Florentins, Marcians und Ulpians,* in *RIDA.* 2 (1949) 577 ss.; LIEBS, *Hermogenians 'iuris epitome'* (1964). Cfr. anche: LIEBS, *Römische Provinzialjurisprudenz,* in *ANRW.* 2.1 (1974).

331. In ordine al periodo postclassico si consultino (oltre le trattazioni generali) le opere qui appresso indicate.

(*a*) Su Roma nel periodo postclassico e sull'*imperium Romanum* (n. 234-250): MAZZARINO, *La fine del mondo antico* (1958, tr. tedesca 1961); JONES, *The Later Roman Empire* (3 voll. 1964, tr. it. in corso dal 1973: *Il tardo Impero romano*); SESTON, *Dioclétien et la tétrarchie* 1 (1946); VOGT, *Constantinus der Grosse und sein Jahrhundert*[2] (1960); ANASTOS, *The edict of Milan (313),* in *Mél. Grumel* (1967) 13 ss.; LIPPOLD, *Theodosius der Grosse und seine Zeit* (1968); OSTROGORSKI, *Geschichte des byzantinischen Staates* (1963, tr. it. 1967); WES, *Das Ende des Kaisertums im Westen des röm. Reiches* (1967); KAEGI, *Byzantium and the decline of Rome* (1968); RUBIN, *Das Zeitalter Justinians* 1 (1960); BARKER, *Justinian and the later Roman Empire* (1966). Sull'*imperium* assolutistico (n. 242): DE MARTINO 5 (1967), con bibl.; STRAUB, *Vom Herrscherideal in der Spätantike* (1939). Sulla popolazione (n. 243-245): GAGÉ (*retro* n. 330 sub *b*); BALIL, *Aspectos sociales del Bajo Imperio,* in *Latomus* 24 (1965) 886 ss.; ROSTOTZZEFF, *Studien zur Geschichte des römischen Kolonats* (rist. 1970); LAPICKJ, *La transformation de la nature juridique du colonat romain,* in *St. Volterra* 3 (1971) 359 ss.; DUPONT, *Sujets*

et citoyens sous le Bas-Empire romain de 312 à 565 apr. J.-Chr., in *RIDA.* 20 (1973) 325 ss.; GAUDEMET, *L'Eglise dans l'Empire romain* (1958); BARNES, *Legislation against the Christians*, in *JRS.* 58 (1968) 32 ss.; DE MARINI AVONZO, *Pagani e Cristiani nella cultura giuridica del V secolo*, in *Materiali per una st. della cultura giur.* (1972) 15 ss.; BELLEN, *Studien zur Sklavenflucht im römischen Kaiserreich* (1971); NUYENS, *Le statut obligatoire des décurions dans le droit constantinien* (1964); SCHUBERT, *Die rechtliche Sonderstellung der Dekurionen (Kurialen) in der kaiserlichen Gesetzgebung des IV-VI Jahrh.*, in *ZSS.* 86 (1969) 287 ss.; ARSAC, *La dignité sénatoriale aus Bas-Empire*, in *RH.* 47 (1969) 198 ss. Sul territorio (n. 247): PALANQUE, *Essai sur la préfecture du pretoire au Bas-Empire* (1934) (ma v. anche *retro* n. 330 sub *c*); PEKÀRY, *Untersuchungen zu den römischen Reichsstrassen* (1968). Sul governo (n. 248-249); ENSSLIN, *Gottkaiser und Kaiser von Gottes Gnaden*, in *SBA.* 1943; id., *Der Kaiser in der Spätantike*, in *HZ.* 177 (1954) 449 ss.; MC. MULLEN, *Fourt Century Bureaucrats*, in *Traditio* 1962; CHASTAGNOL, *Les Fastes de la préfecture de Rome au Bas-Empire* (1962); GANGHOFFER, *L'évolution des institutions municipales en Occident et en Orient au Bas-Empire* (1963); BLUM, *'Curiosi' und 'Regendarii', Untersuchungen zur geheimen Staatspolizei der Spätantike* (1969). Sull'amministrazione finanziaria (n. 250); CERATI, *La fiscalité 'annonaire' au Bas-Empire*, in *Index* 1 (1970) 184 ss.; id., *Caractère annonaire et assiette de l'impôt foncier au Bas-Empire* (lito 1968).

(*b*). Sull'ordinamento dell'*imperium Romanum* (n. 251-260): WIEACKER, *Recht und Gesellschaft in der Spätantike* (1964); GAUDEMET, *La formation du droit séculier et du droit de l'Eglise au IVe et VIe siècles* (1957); KASER, *Zum Begriff des spätrömischen Vulgarrechts*, in *St. Betti* 2 (1962) 539 ss.; STUFF, *Vulgarrecht im Kaiserrecht unter besonderer Berücksichtigung der Gesetzgebung Konstantins des Grossen* (1966); LABRUNA, *Il 'diritto volgare' e Costantino*, in *Labeo* 15 (1969) 347 ss.; DE FRANCISCI, *Note critiche intorno all'uso di categorie astratte nella storia del diritto romano*, in *St. Volterra* 1 (1971) 1 ss.; PRINGSHEIM, *Zur Textgeschichte des Zitiergesetzes*, in *SDHI.* 27 (1961) 235 ss.

(*c*) Sulle elaborazioni pregiustinianee (n. 261-270): VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *Atti II Congr. Soc. it. st. del diritto* (1971) 821 ss.; CENDERELLI, *Ricerche sul 'Codex Hermogenianus'* (1965); FUSCO, *'Constitutiones principum' und Kodification in der Spätantike*, in *Chiron* 4 (1974) 609 ss.; D'ORS, *Codigo de Eurico* (1960); PARADISI, *Critica e mito dell'editto Teodericiano*, in *BIDR.* 68 (1965) 1 ss.; GAUDEMET, *Le Bréviaire d'Alaric et les épitomes*, in *IRMAE.* 1 (1965); VISMARA, *Una pretesa nuova testimonianza intorno all''Edictum Theodorici'*, in *SDHI.* 36 (1970) 418 ss.; SCHÖNBAUER, *'Tituli ex corpore Ulpiani' in neuer Analyse*, in *St. De Francisci* 3 (1956) 303 ss.; LEVY, *Paulus und der Sentenzenverfasser*, in *Gesamm. Schriften* 1 (1963) 99 ss.; Autori varî, *'Pauli sententiarum fragmentum Leidense'* (1956); ARCHI, *L''epitome Gai'* (1937); CANNATA, *Sui 'fragmenta Augustodunensia'*, in *St. Biondi* 1 (1965) 549 ss.; MASI, *Ancora intorno alla*

datazione della 'Collatio legum Mosaicarum et Romanarum', in *SSE.* 1965; VÖÖBUS, *New light on the testual history of the Syro-roman Law-book*, in *Labeo* 19 (1973) 156 ss.; SCHINDLER, *'Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti'*, in *Labeo* 8 (1962) 16 ss.; STITZIA, *'De actionibus'* (1973).

(*d*) Sulla compilazione giustinianea (n. 271-279): BIONDI, *Giustiniano*, in *Iura* 16 (1965) 1 ss.; ARCHI, *Giustiniano legislatore*, in *Labeo* 12 (1966) 163 ss.; SCHINDLER, *Justinians Haltung zur Klassik* (1966); WIEACKER, *Justinians klassizist?*, in *Et. Macqueron* (1970) 683 ss.; GUARINO, *La compilazione dei 'Digesta Iustiniani'*, in *ANA.* 79 (1968) 527 ss. (con bibl.); HONORÉ e RODGER, *How the Digest commissioners worked*, in *ZSS.* 87 (1970) 246 ss.; id., *The distribution of Digest texts into titles*, in *ZSS.* 89 (1972) 351 ss.; WIEACKER, *Zur Technik der Kompilatoren, Prämissen und Hypothesen*, in *ZSS.* 89 (1972) 293 ss.; HONORÉ, *The editing of the Digest titles*, in *ZSS.* 90 (1973) 262 ss.; id., *Labeos 'Posteriora' and the Digest commission*, in *Daube noster* (1974) 161 ss.; DAUBE, *The compilers' use of a revised Paul and Ulpian*, in *ZSS.* 90 (1973) 359 ss.; SANGIORGI, *Il metodo di compilazione delle Istituzioni di Giustiniano*, in *AUPA.* 1959; VAN DER WAL, *Manuale Novellarum Iustiniani, Apercu systématique du contenu des Nouvelles de Justinien* (1964); AMELOTTI e LUZZATTO, *Le costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi* (1972); PESCANI, *Gli 'antecessores' bizantini di fronte agli antichi 'prudentes' dopo il divieto di Giustiniano*, in *St. Volterra* 6 (1971) 219 ss.

INDICE ANALITICO

N. B. I riferimenti sono relativi ai 'numeri' in cui si articola la trattazione.

Abdicatio dei magistrati 105
— del rex 39
abigeatus 211
abortio 211
abrogatio dei magistrati 105
— legum 133
absolutio 144, 212
Aburnio Valente 222, 223
abuso di opere pubbliche 211
accensus 94, 115
acceptilatio 131
acceptio iudicii 144
accessorium sequitur principale 130
accordo dell'Ebro 77
Accursio 11, 280
accusa falsa: v. crimen calumniae
accusatio (criminis) 134, 136, 210, 257
accusator 134
Achaia 191, 247
Achei 78
Acerrae 111
Acilio Glabrione, Manlio 136
acta fratrum Arvalium 294
— iudicii 212
— senatus 178
actio 63, 71
— aquae pluviae arcendae 69
— conducti 141
— *damni infecti* 69
— de dote 239
— depositi 146
— doli 147
— empti 141
— exercitoria 147
— ex interdicto 146
— ex stipulatu 131
— familiae erciscundae 69
— in rem per sponsionem 142
— institoria 147
— iudicati 203
— legis Aquiliae 146
— locati 141
— *mandati* 141
— pro socio 141
— Publiciana 146, 147
— quod iussu 147
— quod metus causa 147
— rei uxoriae 147
— venditi 141
— vi bonorum raptorum 147
actiones adiecticiae qualitatis 147
— ficticiae 147
— poenales 131
— populares 136
— reipersecutoriae 131
— utiles 146
— vindictam spirantes 131
Actium 191
actus 69
adaeratio 248
addictio 71
ademptio bonorum 210, 211
— civitatis 86, 210
— equi publici 112
adesione 130
adfectatio regni 103
adgnatae 62
adgnati 48, 62
adgnatus proximus 69, 129
adiudicatio 144, 145
— servitutis 130
— usufructus 130
adiutores 183, 249
adlectio gentium 33
— in patricios 169, 179
— inter cives 186
adluvio 130
admissa 257
admissio libera 170
adnotationes 254

adoptio 186, 259
adscripticii 246
Adriano 159, 160
adrogatio 33, 62, 93, 129
— ex indulgentia principis 259
adsessores 151, 215
adsidui 88
adulescentes 138
adulterium 202, 257
adventores 186
advocati 136, 149, 212, 215, 256, 258
aedificia 204
aediles 22, 34, 172, 186
— (cassa degli) 90
— curules 11, 23, 74, 108, 205
— plebis 19, 44, 74, 96, 108
aedilitas 108, 180
Aegyptus 190, 191
Aelius Gallus, C. 154
— Marcianus 233
— Paetus, Sex. 152
— Tubero Q. 154
Aemilia (reg.) 173
— (prov.) 247
— (tribù) 28, 88
Aemilius Papinianus 230
aequitas 11, 214
aerarii 87
aerarii dispensatio 102
aerarium 208
— militare 175
— populi Romani 90, 102, 175, 178
— Saturni: v. aerarium populi Romani
— sanctius 90
aes equestre 90
— hordearium 90
— rude 62, 75
Africa 78, 247
Africa et Numidia 191
Africano 227
Agennio Urbico 288
ager Campanus 90
— colonicus 90
— compascuus 18, 19, 62, 90
— in trientabulis fruendus datus 90
— occupatorius 22, 79, 90, 190
— privatus ex iure Quiritium 117
— privatus vectigalisque 117, 190
— provincialis 190
— publicus 90, 190
— quaestorius 90
— viasiis vicanis ex senatusconsulto datus 90
agere 150, 215
— per formulas 143
Agostino 290
Agricola, Cneo Giulio 158
Agrigento 76
Agrippa 156
Agrippina maggiore 157
— minore 157
Alamanni 235, 238
Alarico 238
Alarico II 265
Albalonga 18
Alboino 241
album iudicum 136, 203
Alciato, Andrea 11
Alessandro Severo 162
Alessandria 191
— (scuola di) 256
Aletto 235
Alfenus Varus, P. 154, 218
Algido 21
alimenta 159, 160, 161, 175
— tra i congiunti 213
allegationes 258
Allia 21
Alpes 191
— Atractianae: v. Alpes Poeninae
— Cottiae 191, 247
— Graiae: v. Alpes Poeninae
— Maritimae 191
— Poeninae 191
Alta Semita 172
alterazione di opere pubbliche 211
altercatio 136
Amalasunta 240
ambitio 105
ambitus 105
—: v. crimen ambitus
Amblico 256
Ambrogio 290
amici 25
— et hospites 25
— principis 183

— — primae admissionis 183
— — secundae admissionis 183
amicitia 119
Amilcare Barca 76
Ammiano Marcellino 287
ampliatio 136
anarchia militare (prima) 158
— — (seconda) 162
— — (terza) 164
Anastasio 238, 239
— II 241
Anatolio 256, 274, 276
Anco Marzio 18
Ancyra 191
angariae 175
Aniensis (tribù) 88
animadversio censoria: v. nota censoria
animalia quae collo dorsove domantur 62
animus 259, 260
annales maximi 286, 294
annalistica 286
Annibale Barca 77
Annibaliano 236, 237
anniculi causae probatio 167
anno consolare 105
annona: v. crimen annonae
anquisitio 134
Antemio 238
Antiano, Furio 233
Antiochia 191
— (scuola di) 256
Antioco III 78
Antistius Labeo, M. 222
Antonio Primo 158
Antonini (dinastia degli) 161
Antonino Pio, 160, 161, 173
Antonio: v. Marco Antonio
anulus aureus 170
Anzio 21
Apokrimata Severi 302
apparitores 115
appellatio 210, 212, 258
appendix (massa) 275
Appia (via) 75
Appiano 287
Appio Claudio, decemviro 22, 66
— Claudio Pulcro 80
— —, il Cieco 75, 94, 127, 152
Apulia et Calabria 173, 247
aqua et igni interdictio 32
aquaeductus 69
Aquila, Giulio 233
Aquilius Gallus, C. 154
Aquincum 191
Aquitania 191
Arabia 191
Arausio 191
Arcadio Carisio 220, 233
—, Flavio 237, 239
arca municipalis 188
— provincialis 190
archeologia 281
Ardea 21
Arelate 191
ariani (da Ario) 236
Aricia 21, 118
Arii 16
Ariovisto 82
Aristodemo 21
Aristone, Titio 225
Armenopulo: v. Costantino A.
Arminio 156
Arniensis (tribù) 28, 88
Arnobio 290
Arpani 75
arrhae sponsaliciae 259
Arriano 225
Arrius Menander 233
Artaserse 164
arti magiche 257
Arulenus Caelius Sabinus, Cn. 223
Ascoli 76
Asconio Pediano 288
Asdrubale 77
Asia 78, 191
Asiana 247
assemblee popolari 92 ss.; v. comitia
asses librales 75, 94
Assyria: v. Mesopothamia et Assyria
Asturia et Callecia 191
atanasiani 236
Ateio Capitone, C. 216, 219, 222, 223
Atella 111
Atenaide 239
Ateniesi 78

Atilicino 225
Attalo I 78
— III 78
atti giuridici 7
— — di autonomia 7
— — illeciti 7
— — leciti 7
Attila 238
Attilio Regolo 76
attività amministrativa 3
— legislativa 3
— sanzionatoria 3
auctoritas patrum 38, 44, 74, 89, 101
— principis 209
— tutoris 129
auditores 151, 216, 217, 219
— Servii 154
Aufidio Chio 225
Aufidius Namusa, P. 154
auguraculum 33
augures 19, 33, 46, 94, 116
auguria 44, 46, 116
Augusta Treverorum 191
— Vindelicorum 191
augustales 185, 186
Augusti 235
Augusto (C. Ottavio od Ottaviano) 80, 83, 113, 156, 181, 200
Augustodunum (scuola di) 256
Augustus (cognomen di) 181
Aulo Gellio 288
Aulus Cascellius 154
— Ofilius 154
— Verginius 153
Aureliano 165
Aurelio Cotta, C. 95
Aureolo 164
aurum oblaticium 250
— tirossicum 235
auspicia 33, 41, 46, 92, 100, 104, 116
— ad patres redeunt 39
— de coelo 104
— ex avibus 104
— ex diris 104
— ex quadrupedibus 104
— ex tripudiis 104
— pullaria 104
Authenticum 278
autocrazia 3, 174
autoctonismo (teoria dell') 16
Aventinus 19, 172
Avidio Cassio 161
Avito 238
avulsio 130
Azio (battaglia di) 83
azione: v. actio; actiones
Azone 11

Balbino 164
Ballista 164
Baldo degli Ubaldi 11
barbari 119, 161, 163, 166 ss., 243
Bar Kochba 160
Bartolo da Sassoferrato 11
Basilica 13, 279
Basilide 272
Basilio il Macedone 241, 279
Belgica 191
Belisario 240
bellum iustum 41
— piraticum 82
— servile 82
beneficium inventarii 259
Benevento 76
Berito 191
— (scuola di) 256
binione 162
Bisanzio 191, 236, 241; v. Costantinopoli
Bitinia: v. Pontus et Bitinia
Bluhme 11
Boi 77
bona fides 130, 139
bona caduca 175, 204, 208
— damnatorum 175
— vacantia 175, 204, 208
— vi rapta: v. rapina
bonorum distractio 147, 203
— emptor 147, 203
— possessio 146
— — contra tabulas 147
— — cum re 146
— — secundum tabulas 147
— — sine re 146
— — sine tabulis 147
— venditio 203

bonum et aequum 214
Brenno 21
Breviarum Alaricianum: v. lex Romana Wisigothorum
Brigetio 191
Brindisi 82
Britannia 158, 191, 235, 247
— inferior 191
— superior 191
Britannico 157
Bruns 11
Bruto, M. Giunio (primo console) 19, 20
— — (cesaricida) 83
— — (giurista) 153
Bruttium et Lucania 173
Bulgaro 11
Burdigala 191
Burgundi 238, 265
Burro, Afranio 157

Caduca: v. bona caduca
Caecilius Africanus, S. 227
caelibes 204
Caelimontium 172
Caerites 118
Caesar (titolo onorifico) 181
Caesar Augustus aureus 156
Caesarea 191
— (scuola di) 256
Caesares 235
Calabria: v. Apulia et Calabria
Calatia 111
Calcedonia (concilio di) 239
calceus senatorius 170
Caligola 157
Callecia: v. Asturia et Callecia
Callistrato 218, 220, 221, 233
Calpurnio Pisone, C. 137, 286
— — Frugi, 286
calumnia: v. crimen calumniae
Calvisio Sabino 202
Camilia (tribù) 28, 88
Campania 75, 247
—: v. Latium et Campania
Campano 225
Campi decumati 158
campus Martius 94, 97
— salinarum 17
candidati 105
— Caesaris 178
cannabae 186
Canne (battaglia di) 77
capita: v. liberi
capitatio plebeia 250
— terrena, humana et animalium 250
capite censi 94
capitis deminutio maxima 86
— — media 86
— — minima 86
Capitolium 28
Capito, C. Ateius 216, 219, 222, 223
Cappadocia 191
Capua 21
caput tralaticium de impunitate 133
— 'si ius non esset' 133
— 'si quid sacri sancti' 133
Caracalla 162
Carausio 235
Carino 165, 235
Carnuntum 191, 235
Caro 165
Carpi 235
carriera senatoria 170
carta costituzionale 5
Cartagine 16, 21, 75, 76, 77, 78, 191, 240
Cartaginesi 74
Carthago nova 77
Cartilio 225
Cascellio, Aulo 154
Casilinum 111
castra principis 249
Cassiani: v. Sabiniani
Cassio, Avidio 161
— Dione 287
— Longino 83, 216, 218, 222, 223, 225
— Emina 153
— Sabino 218
castella 186
castrazione 257
— di schiavi 211
Catilina, L. Sergio 82
Catone Liciniano 152
—, M. Porcio (il Censore) 152
— Uticense 82
causae liberales 204, 213
— cognitio 146

causidici 212
cautio damni infecti 147
— de operis novi nunciatione 147
— Muciana 150
cautiones: v. stipulationes praetoriae
cavere 150, 215
Cecilio Metello Nepote, Q. (cos. 57) 132
— Q. Metello 81
Ceionio Commodo, L. 160
Celio Antipatro 286
Celso, Giuvenzio (figlio) 219, 224
— — (padre) 224
Celti 21, 77
Celtiberi 78
Cemenelium 191
censo equestre 170
— senatorio 170, 178
censori 45, 74, 75, 98, 112
censum agere 112
censura 112, 180
census 35
— equestris 170
— senatorius 170, 178
centesima rerum venalium 175
centumviralia iudicia 111
centumviri 111, 213
centuria dei capite censi 87
— praerogativa 95
centuriae 35, 94
centuriones 36, 41
Cepione 156
Cere 21
Cerere 19, 51
Cermalus 18
certus ordo magistratuum 105
Cervidius Scaevola, Q. (?) 229
Cesare: v. Giulio Cesare
—, L. e G. (nipoti di Augusto) 156
cessio bonorum 203
Cherea 157
Cheruschi 156
Chiesa cristiana 246
Cicerone, M. Tullio 82, 83
— (opere) 285
Cimbri 81
Cincio Alimento, M. 138, 286
Cingulum 248
Cinna 81
Cinocefale 78
Cino da Pistoia 11
cippus antiquissimus 293
circoncisione 257
circumcelliones 245
circumscriptio adulescentium 138
Circus Flaminius (reg.) 172
— Maximus (reg.) 172
Cirene 191
Cirillo, il Vecchio 256
Cispius 18
cistae 92
cittadinanza 3
— doppia 168
cittadini 3
Civile, Giulio 158
civiltà villanoviana 16, 156
cives 24, 25, 26, 186
— imminuto iure 169
— optimo iure 73, 169, 170, 178
— Romani 73, 86, 129, 139, 243
civitas 15, 24, 30, 73, 84, 166
— etrusco-latina 19, 51
— latino-sabina 18, 50
— Quiritaria 10, 20, 24 ss., 28, 29, 49 ss., 58
— — (politica esterna) 21
— — (politica interna) 22
civitates foederatae 120, 121, 189
— Italicae 88, 121
— Latinae 121
— liberae 121, 189
— liberae et immunes 120, 121
civitatis donatio 87, 121, 167
clades Lolliana 156
clarigatio 41
classices 36
classicismo di Giustiniano 271
classis 19, 35, 94
Clastidium 77
Claudia (gens) 157
— (tribù) 28, 88
Claudii 157
Claudio, il Gotico 164
—: v. Appio Claudio
Claudius Saturninus 227
— Tryphoninus 233
clausula stipulationis 260

Cleandro, M. Aurelio 161
Cleopatra 82, 83
clientelae 79
clientes 17, 25, 27, 32, 48, 61
cloacaria 90
Clodio Albino 162
— Pulcro, P. 82, 132
Clodoveo 238
Clustumina (tribù) 28, 88
Cocceius Nerva filius, M. 224
— — pater, M. 224
codex accepti et expensi 131
codex Gai Veronensis 304
Codex Eurici 265
— Gregorianus 262, 263
— Hermogenianus 262, 263
— Iustinianus (vetus) 272
— — repetitae praelectionis 277
— — — — (sommario) 309
— Theodosianus 13, 239, 263, 307
codicilli 213
— (imperiali) 248
codificazioni 11, 12
Coelesyria 91
coëmptio 129
coërcitio 42, 63, 103, 134, 208
cognatio 259
— servilis 259
cognitio extra ordinem 180, 207 ss., 212, 213, 257, 258
cognitor 212
cognomen 86
cohortes praetoriae 156
— urbanae 172
— vigilum 172
Collatino, L. Tarquinio 19, 20
Collatio legum Mosaicarum et Romanarum 269
collatio lustratis 250
collegium augurum 116
— pontificum 116
collegia 116, 204
— illicita 211
Collina (tribù) 28, 88
Collis (pagus) 28
colonatus 249
colonus 141
coloni 186, 245
— adscripticii 245
Colonia 185
coloniae 75, 185, 186
— civium Romanorum 88, 117, 189
— Latinae 88, 120, 121, 189
comes et castrensis sacri palatii 249
— patrimonii 249
— rerum privatarum 249
— sacrae vestis 249
— sacrarum largitionum 249
comici (fonti) 288
comitatus 235
—: v. schola palatina
— maximus 94
comitatenses 235, 248
comites Augusti 183
— commerciorum 249
— consistoriani 249
— largitionum 249
comitia calata 31, 33, 93
— centuriata 19, 20, 23, 32, 74, 76, 89, 91, 94, 97, 101, 176
— curiata 23, 29, 31 ss., 38, 61, 93, 101
— nei municipia 187
— tributa 91, 96, 97
— religiosa 97
comitium (luogo) 31
commendatio candidatorum 175
commentarii 218, 219
— augurum 294
— dei XV viri 294
— pontificum 286, 294
commentari lemmatici 218
commentatori (Scuola dei) 11
commercium 65, 68, 121, 129
commodatum 147
Commodo 161
communio 130
compilazione giustinianea: v. Corpus iuris civilis
compositio edicti 205
concilia 92
— ecumenica 246
— plebis tributa 22, 34, 38, 74, 75, 91, 96, 101, 176
conciliabula 186
concilio di Calcedonia 239

— di Nicea 236
concubinatus 202
concussio 211, 257
condemnari oportere 144
condemnatio 143, 144
— in ipsam rem 212
condictio 142
conductio: v. locatio conductio
conductores patrimonii principis 175
confarreatio 129
confusio 130, 131
— suffragiorum 95
congiaria 90
congiura pisoniana 157
coniectanea 219
coniuratio Italiae et provinciarum 83, 156
connubium 63
conscripti 91
consecratio principis 178
consilia provinciae 190
consilium del pretore 151
— principis 183, 200, 207, 214, 215
— regis 37
consistorium principis 249
consolidatio 130
consortium ercto non cito 62
— ad exemplum fratrum 62
constitutio Antoniniana de civitate 162, 163, 168, 184, 189, 190, 302
— Neronis de Latinis 167
— Traiani de Latinis 167
constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes 273
— principum 12, 13, 199, 207, 209, 253
— Sirmondi 262, 307
constitutum possessorium 260
consuetudine 5, 253
consulare munus sustinere 107
consulares 98
consularis Daciarum trium 191
consul sine conlega 100
consules 20, 23, 44, 100, 106, 180, 208, 213
— ordinarii 180
— suffecti 180
Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti 270, 307
consultum senatus 202: v. senatusconsultum
contiones 92
contractus 70, 131
contubernium 204, 259
contumacia 208, 212, 258
convegno di Lucca 82
conventio in manum 129
— pignoris 147, 260
cooptatio 37, 46, 116
— gentium 33
— sacerdotum 116
Cora 21
Corbulone 157
Corduba 191
Corfinium 81
Corinto 78, 191
Cornelia (tribù), 28, 88
Cornelio, C. (tr. pl.) 143
— Cinna, Lucio 81
— Nepote 286
— Tacito 287
— Lentulo, P. (cos. 57) 132
cornicines 94
Cornificio 285
corpora 175
Corpus iuris civilis 13, 240, 271 ss., 308
corrector Italiae 173
correctores civitatium 185
correggenza regia 39
corruzione elettorale: v. crimen ambitus
Corsica 77, 247
—: v. Sardinia et Corsica
Coruncanio, Tiberio 127, 152
Cosroe 159
Costante (figlio di Costantino) 236, 237
— II 241
Costantino (il Grande) 235, 236
— II 236
— IV 241
— V (Copronimo) 241
— VI 241
— VII (Porfirogenito) 241
— Armenopulo 279
— (comes s.l.) 272, 274
— (avvocato, commissario giustinianeo) 274, 277
Costantinopoli 236

— (scuola di) 256
Costanzo (figlio di Costantino) 236, 237
— Cloro 235
costituzione politica 2, 5
Crasso, Licinio 82
Cratino 256, 274, 276
creatio (dei magistratus minores) 97
— (dei magistratus plebis) 96
Crèmera 21
Cremuzio Cordo 287
crestomazie elementari 221
Creta et Cyrenaica (prov.) 191
crimen adulterii 202, 257
— ambitus 137, 202, 211
— annonae 211
— calumniae 137, 202, 211, 257
— concussionis 211, 257
— iniuriae 211
— falsi 137, 202, 211, 257
— homicidii 137, 202, 211, 257
— maiestatis 137, 202, 211
— peculatus 137, 202, 211, 257
— plagii 137, 211
— receptatorum 211
— repetundarum 137, 202, 211, 257
— sacrilegii 257
— sodaliciorum 137, 211
— stellionatus 211
— termini moti 211
— violatae religionis 257
— vis 137, 202, 211, 257
crimina 11, 42, 134, 137, 202, 211, 257
Crispo (figlio di Costantino) 236
cristianesimo 156, 163, 235, 236, 246
cristiani 163, 235
Cristo 156, 163
cronologia romana 292
crucifixio 210, 211
Crustumerium 28
crysargyrion 250
Cuiacio, Iacopo 11
Culti (Scuola dei) 11
Cuma 21
cumulatio magistratum 178
cura annonae 108, 172, 188
— aquaeductus 188
— fanorum 188
— furiosi 69, 129
— ludorum 108
— praediorum publicorum 188
— prodigi 69, 129
— urbis 108
— viarum publicarum 188
curae municipales 188
curatele 69
curator bonorum 203
— rei publicae 185
curatores 113, 183, 185
— aedium publicarum et operum publicorum 183
— annonae 113
— aquarum publicarum 183
— riparum et alvei Tiberis 180, 183
— viarum 113, 173
— — publicarum 183
curia Hostilia 99
— praerogativa 31
curiae 17, 28, 31, 32, 35, 47
curiales 243
curio 31
— maximus 28, 93, 97
curiones 28
currus 40
cursus honorum 179
— publicus 159, 175, 248, 249
curules 98
custodia reorum 210
Cyprus (prov.) 191
Cyrenaica: v. Creta et Cyrenaica

Dacia (prov.) 159, 191
— Apulensis (prov.) 191
— inferior (prov.) 191
— Maluensis (prov.) 191
— Potolissensis (prov.) 191
— Ripensis (prov.) 191
— superior (prov.) 191
Dalmatia (prov.): v. Illiricum superius
Dalmazio 236, 237
damnatio ad bestias 210, 211
— ad metalla 210, 211
— memoriae 182, 211
damnum iniuria datum 131
datio actionis 144
— dotis 129
— in solutum 131

— iudicii 144
— pignoris 147, 260
de actionibus (trattato) 270
Decebalo 158, 159
decemprimi 175
decem stipendia 105
decemviri legibus scribundis 23, 45, 66, 68
— stlitibus iudicandis 111
Decio 164
decreta interdittali 146
— gentilicia 48
— principum 209, 254
decretales 246
decretum divi Marci 211
decuriones 185, 187, 243
dediticii 168, 243
—: v. peregrini nullius civitatis
— Aeliani 168, 204, 243
— Iuniani 168
deditio 41, 120
— per patrem patratum 86
deductio coloniarum 117
— in vincula 103, 134
— servitutis 130
— ususfructus 130
defensor civitatis 247
definitiones 221
delatio 210, 257
delegazione legislativa 133
delicta 70, 131, 217, 260
delitti contro lo stato: v. crimen maiestatis
democrazia 3
— autoritaria 3
demonstratio 145
Demostene (maestro bizantino) 256
denarius Antoninianus 162
— aureus 156
— nummus 75
denegatio actionis 144, 146
denuntiatio 212
— ex auctoritate 212
deportatio in insulam 210, 211, 257
depositum 147
derelictio 130
Dernburg 11
derogatio 133
destinatio magistratuum 177, 179
desuetudo 253
detestatio sacrorum 33, 93
Diana di Nemi 21
diarchia 174
Διχαιώματα: v. liber Syro-romanus iuris
dictatio iudicii 144
dictator 20, 45, 99, 103, 113
— imminuto iure 113
— Latinarum feriarum causa 45
— legibus scribundis et reipublicae constituendae 81, 98, 113
— optima lege creatus 45, 113, 179
dictatura 20
dictio dotis 129
dies comitiales 116
— endotercisi 116
— fasti 116
— nefasti 116
diffareatio 129
differentiae 221
Digesta seu Pandectae 13, 273, 274
— (metodo di compilazione) 275
— (sommario) 308
Diocleziano 165, 235
Diodoro Siculo 287
dioeceses 246, 247
Dione Cassio 287
Dionigi di Alicarnasso 97, 287
Dioscoro 272
Di patrii 116
— peregrini 116
diplomata militaria 302
dira 104
diribitores 92
Diritto naturale (Scuola del) 11
diritto obiettivo: v. ordinamento giuridico
— — (interpretazione) 5
— — (fonti di produzione) 5
— privato 9
— pubblico 9
— romano (fonti di conoscenza) 13
— — (periodi) 10
— — (studio) 11, 12, 14
— — (valore dell'espressione) 8
— soggettivo 6
— volgare 251 ss.

dispensatio aerarii 102
distractio bonorum 147, 203, 258
divi fratres 161
divisio et adsignatio agrorum 79
— inter liberos 259
divortium 129, 259
dodecapoli etrusca 16
dolus malus 147
domicilium 186
dominatus 242
dominica potestas 129
dominium 62, 69, 260
— ex iure Quiritium 90, 130
— (dell'imperatore) 242
Domitius Ulpianus 232
Domizia Longina 158
Domiziano 158
domum iudicis ingrediri 202
dona 138
donatio 138, 202
— ante nuptias 259
— inter virum et uxorem 204
— mortis causa 138
— propter nuptias 259
donatisti 236
Donello, Ugo 11
Donnino 256
doppia cittadinanza 168
Doroteo 256, 274, 277
dos 129, 147
— adventicia 129, 147
— profecticia 129, 147
— recepticia 129, 147
Druso Cesare 157
— Maggiore (figlio di Livia) 156
—, M. Livio (tribuno) 80, 81
ducenarii 202
duces limitanei 249
ductio in vincula 42
Duilio, Caio 76
duoviri aediles 188
— iure dicundo 187, 188
— perduellionis 42, 44
— praetores 117
— quinquennales 188
— sacris faciundis 46
— viis extra urbem purgandis 111, 180
duplicatio 144, 145
dupondii 256
Durazzo 82

Ebrei 159, 160,246
Ecletto 161
Ecloga 279
edicta 42, 199, 209
— ad populum 254
— ad praefectos praetorio 254
— a funzionari di corte 254
— Diocletiani de Christianis 235
— magistratuum 13, 143, 193
— perpetua 143
— principum 143, 193
— provincialia 205
— regum 42
— repentina 143
edictales 256
edictum 11, 12, 92, 219
— (come clausola dell'albo magistr.) 143
— aedilium curulium 143, 206
— Augusti ad Cyrenenses 302
— — de aq. Venafrano 302
— Claudii de falsariis 202, 211
— — de Latinis 167
— de violatione sepulchrorum 302
— Diocletiani de pretiis rerum venalium 235
— peregrinum 140, 143, 206
— perpetuum 206
— praetoris 143, 205, 206
— — (codificazione) 205
— provinciale 143, 206
— quaestorum 206
— Theodorici 265
— tralaticium 11, 143
— Vespasiani de medicis 302
editio actionis 144
edizioni di iscrizioni 282
— di papiri 283
editto di Milano 236
— di Tessalonica 237
Efeso 191
effetti giuridici 7
effractio 211
effusum vel deiectum 147
Egadi (battaglia) 76
Egitto 78

Elagabalo 162
Elimi 16
Elio Lampridio 287
— Peto, Sesto 152, 218
— Sparziano 287
Elleni 16
Elvidio Prisco 158
emancipatio 129
emblemata Triboniani 271
Emerita 191
Emiliano, M. Emilio 164
Emilio, L. Paolo 77, 78
— Lepido, M. 82, 83
— Leto, Q. 162
emphyteusis 260
emptio-venditio 141
emptor bonorum 147
— familiae 129
Enantiofane 279
enchiridion 221
enti autarchici 2
— parastatali 2
enuptio (gentis) 48
Epanagoge 279
— aucta 279
epigrafia 282
Epirus (prov.) 191
episcopalis audientia 246
epistrategia egiziana 191
epistula Hadriani de bon. poss. 302
epistulae 209, 219
epitomarum libri 218
Epitome Aegidii 265
— di Atanasio di Emesa 278
— Gaii 267
— Guelferbytana 265
— Iuliana 278
— Lugdunensis 265
— Monachi 265
— sancti Galli 265
— Scintilla 265
— di Teodoro Scolastico 278
Equi 21
equites 35, 74, 79, 94
— equo publico 170, 183
Eraclio 241
eretici 246
Ermogeniano 218, 233
Ernici 21, 75
eruditi 288
esegesi critica 13, 14
esarcato di Ravenna 241
esercizio arbitrario delle proprie ragioni 211
— di arti magiche 257
esposizione di neonati 257
Esquiliae (reg.) 172
Esquilina (tribù) 28, 87, 88
Etoli 78
Etruria 173
Etruschi 16, 19, 21, 40, 75
Eudossia 238
Eudossio 256
Eugenio 237
Eumene di Pergamo 78
Eurico 238, 265
Eusebio di Cesarea 290
Eutolmio 274
Eutropio 238 287
evasione dal carcere: v. crimen effractionis
evictio 141
evocatio 212
— denuntiationibus 212
— edictis 212
— litteris 212
exaequatio legibus dei plebiscita 34, 132
exceptio 144 ss.
— doli 147
— metus 147
— Sc. Macedoniani 204
exercitus centuriatus 20, 23, 32, 35, 36, 38, 40, 52
— consularis 75
excubitoria 172
exheredatio 129
exilium 86, 136, 210
expensilatio 131
expilata hereditas 211
exrogatio 133
exsecutor 258
Ezio 238

Fabia (gens) 21
— (tribù) 28, 88
Fabii 21
Fabio Buteone, M. 95

— Massimo 77
— Pittore 286
fabri aerarii 94
— tignarii 94, 95
Fabro, Antonio 11
Fagutal 18
Faleria (tribù) 88
Falerii 21
Falisci 16
falsa moneta 257
falso 137, 202, 211, 257
— documentale: v. crimen falsi
familia 10, 18, 48, 57, 62, 68, 69, 129, 147
— communi iure 48
— proprio iure 48
familiae emptor 129
Farsalo (battaglia di) 82
fas 51, 54 ss., 59, 63, 70, 128
fasces laureati 181
— cum securi 40
Fasti Capitolini 293
— triumphales 293
fatti giuridici 7
— — involontari 7
— — volontari 7
fatum 50, 54 ss.
favor libertatis 204, 259
favoreggiamento di reato: v. crimen receptatorum
Felicissimo 165
fellonia 211
Fenici 16
Festo (Pompeo) 154, 288
fetiales 41, 46, 116
fictio dominii 147
— ingenuitatis 169
— legis Corneliae 86
fideicommissum 180, 208, 213
— hereditatis 213
— libertatis 213
fidei promissio: v. sponsio
fideiussio: v. sponsio
Fidene 21
fides 70
— bona 130, 139
fiducia cum creditore 130
filiae familiarum 62
filii familiarum 37, 62, 129, 259
Filippi (battaglia di) 83
Filippico Bardane 241
Filippo V di Macedonia 77, 78
— l'Arabo 164
Fiorentino 221, 229
fiscus Caesaris 175, 178, 249, 250
flamen Dialis 98, 116
— Martialis 116
— provinciae 190
— Quirinalis 116
flamines 39, 46, 116
— maiores 116, 169
Flaminia et Picenum 247
Flaminino, T. Quinzio 78
Flaminio, Gaio 77
Flavio, Gneo 66
— Sabino 158
— Vopisco 287
Floriano, Annio 165
Foca, imp. 241
—, mag. mil. 272
foedera 10, 24, 41, 50, 57, 59
— aequa 41, 85, 119
— iniqua 41, 85, 121
foederati 243
foedus Cassianum 21
— Ernicum 21
fondazione di Roma (data) 292
fonti di conoscenza del d. rom. 13
— di produzione del diritto 5
fora 186
Forche Caudine 75
forma idiologi 302
— praefecti praet. 183
formula census 112
— edittale 144
formulae 143
forum 31, 97
Forum (reg.) 172
— Iulii 191
fragmenta ad l. Iuliam et Papiam 305
— Augustodunensia 267, 307
— de iudiciis 305
— de iure fisci 305
— Vaticana 268, 307
fragmentum Atestinum 296
— de formula Fabiana 305

— Dositheanum 305
— Leidense Pauli 265, 305
Franchi 238
Frentani 75
Frontino (Giulio) 288
Frontone, M. Claudio 161
— Papirio 233
frumentationes 90, 175
fruttificazione 130
Fufidio 225
Fulcinio Prisco 225
Fulvius Aburnius Valens, L. 223
fundi 62, 69
— in agro Italico 130
— — — Romano 130
funzionari imperiali 183
Furia Tranquilla 164
Furio Camillo (M.) 21
furiosus 26, 69, 129
furto di cose ereditarie: v. expilata hereditas
— di cose sacre: v. sacrilegium
furtum 77, 131
— conceptum 72
— manifestum 72
— nec manifestum 72
— oblatum 72
— prohibitum 72
fustium ictus 210

Gaio 218, 221, 228, 255
— institutiones (conspectus rerum) 304
— — (manoscritto) 304
Galatia 191
Galba 157, 158
Galeria (tribù) 28, 88
Galerio 235
Galla Placidia 238
Galli 21
— Senoni 191, 247
Gallia 191, 247
— Cisalpina 77
— Lugdunensis 191
— Narbonensis 191
— Transalpina: v. Gallia Narbonensis
— ulterior: v. Gallia Narbonensis
Galliano 164
Gallo, C. Aquilio 154
—, C. Elio 154
—, Flavio Claudio 237
Gelasio I 246
Gelimero 240
Gellio 288
gens Fabia 21
Genserico 238
gentes 18, 54, 57
— patriciae 15, 19, 22, 48
gentiles 24, 48, 62, 69,
— (barbari) 243
gentis enuptio 48
Germania 191
— inferior 191
— superior 191
Germanico 157
Gerolamo 290
Gerone II di Siracusa 76
Gerusalemme (distruzione di) 158
Gesù Cristo 156, 163
Geta 162
Giacomo (commissario giustinianeo) 274
Giavoleno Prisco 218, 222, 223, 225
Giovanni, avvocato 274, 277
— di Cappadocia 240, 272, 274, 277
— Lido 287
— imperatore 238
Gioviano 237
Giugurta 81
Giulia 82
— Domna 162
— Mamea 162
— Mesa 162
Giuliano, Didio 161, 162, 226
—, Flavio Claudio 237
—, Salvio 205, 218, 219, 226
Giulio Capitolino 287
— Cesare, Caio 136, 286
— Frontino 288
— Nepote 238
— Vindice 157
Giunio, L. Bruto 19
—, M. Bruto 19
—, — Graccano 153
giurisprudenza burocratica (postcl.) 256
— classica 214 ss., 222 ss.
— curialesca (postcl.) 256
— didattica (postcl. 256

— laica 11
— postclassica 255 s.
— preclassica 148 ss.
giuristi nel consilium del pretore 151
Giustiniano I 234, 240, 271 ss.
— —: riforma degli studi giuridici 276
— II 241
Giustino I 239
— II 241
Giuvenzio Celso (figlio) 119, 224
— — (padre) 224
—, G. o T. 154
gleba senatoria 250, 251
Glicerio 238
Glossa ordinaria: v. Magna glossa
Glossatori (scuola dei) 11
Gneo Flavio 127
Gnomon idiologi 302
Gordiano I 164
— II 164
— III 164
Gortina 191
Goti 236, 238
Gotofredo, Dionigi 11
—, Giacomo 11
governo (funzione di) 3
Gracco, C. Sempronio 80
—, Ti. Sempronio 80
gramatici (fonti) 288
'grande famiglia' 48
Graziano 237
guerra giudaica 158
— giugurtina 81
— macedonica (prima) 77
— — (seconda) 78
— piratica 82
— punica (prima) 76
— — (seconda) 77
— — (terza) 78
— sannitica (seconda) 75
— — (terza) 75
— sociale 81
Gundobado 238, 265

heredes ex testamento 129
— necessarii 129
— sui 62, 69, 129
— voluntarii 129
heredis institutio 129
hereditas 129
— expilata 211
— iacens 259
hereditatis petitio 146
heredium 18, 19, 62
Herennius Modestinus 233
heres fiduciarius 180
Hesperia 16
hierarchia iurisdictionis 248
Hispania 87, 191, 247
— Baetica: v. Hispania ulterior
— citerior 191
— Tarraconensis: v. Hispania citerior
— ulterior 191
Histria: v. Venetia et Histria
homicidium: v. crimen homicidii
homines novi 79
honestiores 169, 186, 243
honor 188
hospites 186, 243
hospitium 25
hostes 25, 50
Horatia (tribù) 28, 88
humiliores 169, 186, 243
Huschke 11
hypotheca: v. conventio pignoris

Iacopo 11
Iazigi 161
idia 175
ἰδία χωμή 175
idiologus Aegypti 191
Igino 288
illecito giuridico 4
Illiria 78
Illirici 16, 77
Illyricum 191, 247
— inferius: v. Pannonia
— superius 191
ignobiles 79, 89
ignominia 112
imperator 113, 181, 248
imperia extraordinaria 113
imperialismo romano 73 ss.
imperium 19, 33, 40, 63, 103, 155
— assolutistico 13, 242 ss.
— del praetor 142

— del rex 42
— domi 103, 106
— militiae 85, 103, 106, 114, 119
— proconsulare maius et infinitum 156, 176, 177, 181, 209, 210
— Romanum 13, 85, 119
Impero d'Occidente 235 ss., 238
— d'Oriente 235 ss., 239
impuberes 69, 129
inauguratio dei flamines 39
— del rex sacrorum 39, 93
incestum 129, 202
incetta di derrate: v. crimen annonae
incolae 186
incorporazione: v. adesione
index Florentinus 274
indices (Ἐνδικες) 279
— bizantini dei Digesta 279
— del Codex rep. prael. 279
indigitamenta 54
inditio 235
Indo-europei 16
indutiae 41
infamia 203
infitiatio 203
infra classem 19, 35
ingenui 22, 26
ingenuitas 87
in integrum restitutio 146, 147
— — — ob dolum 147
— — — ob metum 147
in iure cessio 62, 130
— — — ususfructus 130
iniuria 72, 131, 211
— atrox 211
iniustum 55
Innocenzo (giurista) 255
— I 246
inquilinus 141
inquisitio 144, 208, 210
institutiones 221
— Gai 276
— (manoscritti) 304
— (sommario) 304
— Iustiniani 13, 276, 308
— — (sommario) 307
Insubri 77
insula in flumine nata 130
instrumentum fundi 62
intentio 145
— in factum concepta 145
— in ius concepta 145
intercessio (dei tribuni plebis) 22, 74, 91, 104, 134
— pro aliis 204
interdicta 142, 146
— duplicia 146
— exhibitoria 146
— possessoria 141, 147
— prohibitoria 146
— restitutoria 146
interdictio aqua et igni 86, 134, 202
interdictum de arboribus caedendis 147
— quorum bonorum 147
interpolazioni 271
interpretatio duplex 14
— iuris: v. iuris interpretatio
— multiplex 14
— pontificum 10
— prudentium 127, 128, 132, 215
interpretazione del diritto 5
interregnum 38
interrex 32, 38, 39, 99, 100, 113
invasioni barbariche 163
invasionismo (teoria dell') 16
Iovis pater 19
Irene 241
Iris et Serapis (reg.) 172
Irnerio 11
Irzio, A. 83
iscrizioni 12, 282
Isidoro (maestro giustinianeo) 256, 276
— di Siviglia 288
isola Tiberina 17
Italia (praef.) 247
— annonaria 247
— (nome di) 16
— romanica 241
Italici, 16, 54
iter 69
iteratio magistratum 178
Iudaea: v. Syria et Iudaea
iudex privatus 63, 144
— qui litem suam fecit 147
— unus 203
iudices dati 212

— decemviri 22, 34, 44, 111
— pedanei 212
— selecti 136, 202
iudicia con trasposizione di soggetti 146
— bonae fidei 139
— ficticia 146
— imperio continentia 142, 203
— in factum concepta 146
— legitima 142, 203
— privata 203
iudicis nominatio 145
iudicium 94, 96, 97
— formulare 145
Iulia (gens) 157
Iulius Paulus 231
iuniores (pedites) 94, 95
Iunius Brutus, M. 153
— Gracchanus, M. 153
— Mauricianus 227
Iuno 19
— Moneta (tempio di) 75
Iupiter 19
iurare in verba principis 211
— in leges 105
iura 13, 207
— gentilicia 59
— in re aliena 260
— praediorum 69, 130, 138, 260
— populi Romani 199
iuridici per Italiam 173, 212
iurisdictio 10, 107
— del rex 40, 42, 58, 63, 64
— peregrina 180
— urbana 180
iuridicus Aegypti 191
iuris interpretatio 11
— — del rex 58, 63, 64
iurisprudentia: v. giurisprudenza
ius 10, 53, 56 ss., 63, 198
— Aelianum 66, 152
— agendi cum patribus 103, 178
— — cum plebe 103, 109
— — cum populo 103
— anuli aurei 169
— auspiciorum 104
— civile 126, 148, 193, 207
— — novum 11, 124, 128, 140, 197, 199, 200
— — Romanorum 10, 11, 64, 123
— — vetus 53, 59, 70, 127, 129, 147, 197, 199, 200
— coërcitionis 109
— commune 253
— contionis 40
— designandi sine repulsa et ambitu (del princeps) 178, 179
— dicere 11
— divinum 52, 67, 123
— edicendi 20, 40, 103
— ex non scripto 198, 253
— ex scripto 198, 253
— extraordinarium: v. ius novum
— Flavianum 66, 127
— gentilicium 59
— gentium 140, 198
— honorarium 125, 142, 147, 193, 197, 199, 205, 207
— honorum 87, 170
— in agro vectigali 147
— intercessionis 109, 188
— Italicum 121, 184, 189
— Latii 121, 184, 189
— legitimum vetus 10, 53, 65 ss., 128
— liberorum 179
— migrandi 86
— multae dictionis 103
— naturae 198, 214
— novum 12, 192, 195, 197, 201, 207, 253
— originis 186
— Papirianum 61
— pignoris capionis 103
— praetorium: v. ius honorarium
— primae relationis 181
— privatum 12, 197, 252
— prohibendi (nella communio) 130
— provocationis ad populum 103
— publice respondendi 200, 207, 214, 215, 255
— publicum 11, 12, 67, 123, 124, 125, 128, 132, 133, 148, 193, 197, 199, 201, 207, 218, 252
— Quiritium 10, 50, 53, 54, 59 ss., 65, 67, 68, 197
— — consequi 25
— sacrum: v. ius divinum

— scriptum 253
— sigulare 253
— suffragii 121
— tribunicium 181
— vendendi 129
— vetus 12, 13, 199, 207, 253
— vitae ac necis (dei magistrati) 103
— — (del pater) 129
iusiurandum 258
iusta causa traditionis 130
iustae nuptiae 129
iustitia 214
iustitium 102, 202
iussum iudicandi 144, 145
Iuventius, C. (o T.) 154
— Celsus filius, P. 224
— Celsus pater, P. (?) 224

Jehring 11

Karlowa 11
κατὰ πόδα 279
Labeone, M. Antistio 216, 218, 219, 222
—, Pacuvio 222
laeti 243
lago Regillo 21
Lanuvium 21, 118
laterculensis 248
laterculum maius 248
— minus 248
latifondi 79
Latini 21, 60, 74, 86, 167
— Aeliani 167, 204, 243
— coloniarii 121, 167
— Iuniani 167, 204, 243
— prisci 121, 167
latinitas 60
Latino-falisci 16
Latium et Campania 173
Latium vetus 16
Lattanzio 290
latus clavus 170
laudatores 136, 149
Laurento 21
Lautule 75
lavoratori liberi vincolati 245
lecito giuridico 4
lectio senatus 98, 112, 178, 187
lectiones vulgatae 11
lega Campana 21
— Latina 21
— Nemorense 21
— Sannitica 75
legata 62, 69, 129, 138
legati 183
— Augusti 183
— — pro praetore 170, 180, 190
— legionis 170, 209
— proconsulis pro praetore 190
— pro praetore 114
— pro quaestore 114
— senatus 114
legatum per damnationem 129
— per praeceptionem 129
— per vindicationem 129
— sinendi modo 129
legatus Daciarum trium 191
leges 10, 13, 42, 50, 59, 198, 199, 207, 209, 218, 253
— centuriatae 61, 94, 133, 181
— curiatae 61
— de praetoribus creandis 107
— duodecim tabularum 10, 23, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 127, 131, 134
— generales 254
— imperfectae 138, 198
— Iuliae (Caesaris) de magistratibus 110
— — de praetoribus 107
— latae 133
— Liciniae Sextiae 10, 20, 23, 34, 65, 80, 91, 107
— minus quam perfectae 138, 198
— municipales 185, 186
— novae 253, 254
— perfectae 138, 198
— Porciae de provocatione 134
— privatae 61
— publicae 11, 13, 123, 124, 128, 132, 133, 176, 201
— Publiliae Philonis 74, 91
— regiae 10, 32, 57, 58, 61
— rogatae 133
— Romanae Barbarorum 265
— sacratae 22
— saeculares: v. Liber Syro-Romanus iuris

— speciales 254
— tabellariae 196
— tributae 61, 97, 101, 133
— Valeriae Oratiae 22, 23, 32, 134
— — — de plebe 34
legge delle citazioni 255, 279
leggi romano-barbariche 265
legio 19, 20, 35, 75
legiones 23, 248
legis actio per condictionem 142
— — per iudicis postulationem 71, 142
— — per manus iniectionem 71, 142
— — sacramenti 58, 70, 71, 142
— actiones 68, 71, 142, 203
Leibnitz 11
Lelio Felice 218, 225
Lemonia (tribù) 28, 88
lenocinium 202
Leone I 238, 239, 256
— III (Isaurico) 241
— IV (il Cazaro) 241
— V (l'Armeno) 241
— VI (il Saggio) 241, 246, 279
Leonida 274
Leonzio 241, 256, 272, 274
Lepido, M. Emilio 83, 113
levitas animi 129
lex 51, 61
— Acilia repetundarum 136, 137, 296
— Aebutia 142, 146, 203
— Aelia Sentia de manumissionibus 167, 168, 204, 259
— agraria (Baebia ?) 296
— Antonia de Termessibus 286
— iudiciaria 136
— Appuleia de maiestate 137
— — de sponsu 138
— Aquilia de damno 131, 138
— Atia de sacerdotiis 116
— Atilia de tutore dando 138
— Atinia de usucapione 138
— Aurelia iudiciaria 136, 202
— Baebia de praetoribus 107
— Burgundionum 265
— Caecilia Didia 92, 133
— Caelia tabellaria 92
— Calpurnia de ambitu 137
— — de condictione 138, 142
— — de pecuniis repetundis 135
— Canuleia de connubio 63
— Cassia de plebeis in patricios adlegendis 169
— — tabellaria 92
— centuriata de imperio 177
— — de potestate censoria 94, 112
— Cicereia de sponsu 138
— Cincia de donis et muneribus 138, 202
— civitatis Narbonensis 300
— Claudia de aere alieno filiorum familiarum 204
— — de sociis 86
— — de tutela 204
— Clodia de exilio Ciceronis 132
— coloniae deducendae 117
— — Genetivae 296
— colonica 117
— Cornelia Baebia de ambitu 137
— — Caecilia de revocando Cicerone 132
— — de ambitu 137
— — de confirmandis testamentis 86
— — de edictis praetorum 143
— — de falsariis 137, 202
— — de iniuriis 211
— — de magistratibus 105
— — de praetoribus octo creandis 107
— — de provinciis 114
— — de quaestoribus 296
— — de repetundis 137
— — de sacerdotiis 116
— — de sicariis et veneficis 137
— — de tribunicia potestate 101
— — de viginti quaestoribus 110
— — iudiciaria 136
— — maiestatis 137
— — Fulvia de ambitu 137
— curiata de bello indicendo 32, 33
— — de imperio 32, 33, 39, 44
— data 133
— de censura non iteranda 105
— de duobus praetoribus creandis 139
— Dei: v. Collatio legum Mosaicarum et Romanarum
— de honoribus Germanico decernendis 177
— de imperio Vespasiani 300

— de piratis persequendis 296
— de tribunicia potestate 176
— divina 56
— Domitia de sacerdotibus 97, 116
— Fabia de plagiariis 137
— Falcidia de legatis 138, 213
— Fufia Caninia de manumissionibus 204, 259
— Furia de sponsu 138
— — testamentaria 138
— Gabinia de bello piratico 82
— — tabellaria 92
— Gundobada: v. lex Burgundionum
— Hortensia de plebiscitis 75, 91, 96, 101, 132
— humana 56
— Iulia de adulteriis coërcendis 202
— — de ambitu 202
— — de annona 156
— — de cessione bonorum 203
— — de civitate Latinis et sociis danda 81
— — de collegiis 204, 211
— — de magistratibus 108
— — de maritandis ordinibus 204
— — de modo aedificiorum urbis 204
— — de peculatu et de sacrilegiis 137, 202, 211
— — de residuis 202
— — de senatu habendo 178
— — de vicesima hereditatum 175
— — de vi publica et privata 138, 202, 211
— — et Papia Poppea 179, 204
— — (Caesaris) iudiciaria 136
— — iudiciorum privatorum 193, 202, 203
— — iudiciorum publicorum 202, 203
— — maiestatis 202
— — municipalis 184
— — repetundarum 137
— — sumptuaria 156, 204
— Iunia Norbana de manumissionibus 168, 204
— — Petronia de liberalibus causis 204
— — Vellaea testamentaria 304
— latina Tab. Bantinae 296
— Licinia de sodaliciis 137
— — Mucia de civibus redigundis 86
— Maenia de patrum auctoritate 101, 105
— Manilia de imperio Cn. Pompei 82
— Manlia de vicesima manumissionum 90, 97
— metalli Vipascensis 300
— Minicia de liberis 86
— municipii Malacitani 300
— — Salpensani 300
— — Tarentini 296
— Ogulnia de sacerdotiis 75, 116
— osca tab. Bantinae 296
— Ovinia tribunicia 98
— Plaetoria de circumscriptione adulescentium 138
— — de praetore urbano 107
— Plautia de vi 137, 138
— — Papiria de civitate sociis danda 81
— Papia Poppea nuptialis 204
— Papiria tabellaria 92
— Petronia de adulterii iudicio 202
— — de praefectis 188
— — de servis 204
— Poetelia Papiria de nexis 23, 70, 131, 138
— Pompeia de ambitu 137
— — de iure magistratuum 82
— — de parricidio 137
— — de provinciis 82
— — Licinia de provincia Caesaris 82
— — — de tribunicia potestate 82
— provinciae (data) 120
— Publilia Philonis de censore plebeio 112
— — de patrum auctoritate 98, 101, 132
— Reccesvindiana: v. Lex Wisigothorum
— regia de imperio 254
— Remnia de calumniatoribus 137, 202
— Romana Burgundionum 265
— — canonice compta 308
— — Raetica Curiensis 265
— — Wisigothorum 263, 265, 267, 307
— Rubria de Gallia Cis. 296
— Saenia de plebeiis in patricios adlegendis 169
— Scribonia de usucapione servitutum 138

— Sempronia agraria (C. Gracchi) 80
— — — (Ti. Gracchi) 80
— — de magistratu M. Octavio abrogando 80
— — de provinciis 106
— — frumentaria 80, 90
— — iudiciaria 136
— Servilia Caepionis iudiciaria 136
— Servilia repetundarum 137, 296
— Silia de legis actione 138, 142
— Titia de provinciis quaestoris 110
— — de triumviris 83, 113
— tributa de potestate tribunicia 177, 181
— Tullia de ambitu 137
— Valeria de provocatione 32, 134
— — de Sulla dictatore 81, 113
— — Cornelia de destinatione magistratuum 156, 177
— — Horatia de plebiscitis 22
— — — de provocatione 32, 134
— Vallia de manus iniectione 138, 142
— Varia de maiestate 137
— Vatinia de provincia Caesaris 82
— Villia annalis 105
— Visellia de libertinis 107, 204
— Voconia testamentaria 138
— Wisigothorum 265
libelli 212
libellus contradictorius 258
— conventionis 258
— denuntiationis 258
— famosus 211, 257
Liber 19, 51
Liber iuris: v. lex Romana Wisigothorum
— legum: v. lex Romana Wisigothorum
— Syro-Romanus iuris 270, 307
Libera 19, 51
Liberator (titolo imp.) 113
liberi 62
— in mancipio 86, 87
libertas 86
liberti 62, 69
— orcini 213
libertini 86, 87, 169, 204
libri ad 218
— — edictum 201
— — — aedilium curulium 218
— — — praetoris 218
— — — provinciale 218
— Basilicorum: v. Basilica
— de actionibus 220
— de cognitionibus 220
— de iudiciis publicis 220
— de iure fisci 220
— de officio 220
— de poenis 220
— de re militari 220
— digestorum 218, 219
— disputationum 219
— epistularum 219
— epitomarum 218
— ex 218
— iuris civilis 207, 218
— — epitomarum 218
— lectionum 218
— lintei 286, 294
— magistratuum 294
— pandectarum 218
— quaestionum 219
— responsorum 219
— singulares 218, 220, 256
— Sybillini 46, 116
— terribiles 274
libripens 62
Licinio 235
— II 236
— Stolone (G.) 22
Licinnio Rufino 221
lictor curiatius 31
lictores 19, 40, 42, 44, 93, 103, 106, 115, 116, 181, 190
Liguri 16, 77
Liguria 173, 247
Lilibeum 76
limes 69
— Domitianus 158
— Antoninus 161
limitanei 235, 248
Liternum 111
litis contestatio 139, 144, 258
— denuntiatio 258
Littera Bononiensis 308
— Florentina 11, 274, 308
— Pisana 11, 280
liturgie (λειτουργίαι) 175

Livia (moglie di Augusto) 156, 157
Livio Druso, C. 153, 156
— —, M. 80, 81
locatio-conductio 141
— operarum 141
— operis 141
— rei 141
loci 186
Locri 76
logistae 175
Lollio, M. 156
Longinus 224
Longobardi 241
Lucani 75, 76
Lucania et Bruttii 247
—: v. Bruttium et Lucania
Lucano 288
Lucca (convegno di) 82
Lucerenses: v. Luceres
Luceres 17, 18, 35, 37, 47
Luceria 75
Lucilio Balbo, L. 154
Lucio Opimio 80
— Vero 161
Lugdunum 191
Lusitania 191
lustrationes 102
lustrum 112
Lutazio Catulo 76
lytae 256

Macedonia 78, 191
Macedonio 204
Macriano 164
Macrino 162
Macro, Emilio 220, 233
Maecia (tribù) 88, 164
magister bonorum 203
— equitum 20, 45, 99, 113, 248
— officiorum 248, 249
— peditum 248
— populi 20, 40, 45, 63, 113
magistri 183, 186
— militum praesentales 248
— utriusque militae 248
magistrati 208, 215
— (collegialità dei) 103
— (destinatio dei) 177, 179
— (elettività dei) 103
— (onorarietà dei) 103
— (responsabilità dei) 103
magistrature (della *civitas* quiritaria) 29
— (della *respublica* nazionale) 103 ss.
— (nel principato) 179, 180
— municipali 188
magistratus cum imperio 104
— curules 104
— designati 105
— extra ordinem 113
— ius dicentes 11
— maiores 43, 97, 104
— minores 43, 104
— patricii 65, 93, 104
— plebeii 91, 104
— populi Romani 43, 89
— sine imperio 104
— suffecti 105
Magna glossa 11
Magna Grecia 16, 75, 76
Magnenzio 237
Magnesia 78
Maiorano 238
maiestas: v. crimen maiestatis
Maleventum 76
Maluentum 76
malversazione v. crimen repetundarum
Mamertini 76
mancipatio 62, 69, 130
— familiae 129
— fiduciae causa 130
mancipes patrimonii principis 175
mancipia 62
mancipium 10, 62, 70, 130
mandata (imperiali) 209, 254
mandatum 141
manes 10, 60
Manilianae leges 153
Manilio, M. 153
Manio Manilio 153
Manuale legum di Armenopulo 279
manuali sistematici 221
manualia 221
manumissi 62
manumissio 86, 129, 147, 204, 259
— in sacrosanctis ecclesiis 259
— inter amicos 204, 259

— per epistulam 204, 259
— per mensam, 204 259
manumissiones praetoriae 147, 204
manus 10, 62
— maritalis 62
Marcello, Ulpio 218, 219, 220, 226, 229
Marcia 161
Marciano, Elio 220, 221, 233, 239
Marcio (Anco), 18
— Rutilio (G.) 21
Marco Antonio 83, 113
— Aurelio 161, 173
Marcomanni 161
Mario, C. 81
Marrucini 75, 81
Marsi 75, 81
Marsiglia 77, 191
Martino 11
massa edictalis 275
— papinianea 275
— sabiniana 275
—: v. appendix (massa)
masse bluhmiane 275
Massenzio 235
Massimiano 235
Massimino Daia 235
— il Trace 164, 178
Massimo 237
Massinissa 77, 78
Massurio Sabino: v. Sabino
Mastarna 293
matrimonium 204, 259
— cum manu 129
— sine manu 129
Mauretania 191
— Caesariensis 191
— Tingitana 191
Mauri 235
Mauriciano, Giunio 218, 227
Maurizio 241
Meciano, Volusio 220, 227
Mediterranei 16
Mela, Fabio 225
membranae 219
membrum ruptum 72
memorialia 219
Mena 274, 277
Menandro, Arrio 220, 233
Menenia (tribù) 28, 88
mercenari 245
mercennarius 141
merces 141
meri atti giuridici 7
merx 141
Mesopothamia et Assyria 191
Messalina 157
metalla 90
Metauro 77
metodo critico 13, 14
— critico-esegetico 14
metrocomiae 244
metropolitae 246
metus 147
mezzi di cognizione del d. rom.: v. fonti di conoscenza
Michele III 241
Milano (editto di) 236
Milazzo (battaglia di) 76
militia 248
— armata 248
— cohortalis 248
— palatina: v. militia cohortalis
millantato credito: v. crimen falsi
Milone, T. Annio 82
Minerva 19
Minicio 225, 226
ministeriales dominici 249
missio in bona rei servandae causa 147
— in possessionem 142, 146, 203
— in rem 146
Mitridate 81, 83
Modena 83
Modestini fragmenta 305
Modestino, Erennio 218, 220, 221, 233, 255
Moesia 191, 247
— inferior 191
— superior 191
Mogontiacum 191
μοῖρα 54
Mommsen 11
monetazione falsa 257
moneta 281
monofisiti 239
Monte Sacro (secessione) 22
Monumenta Manilii 153

monumentum Ancyranum 299
— Antiochenum 299
— Apolloniense 299
mores 198
— maiorum 10, 56, 57, 58, 59, 64, 126, 127, 148
mors litis 144, 203
mos Gallicus 11
— Italicus 11
Mucio: v. Scevola
mulcta 99, 134, 210
mulctae dictio 42
mulieres 69, 129
— ingenuae 26
Munda (battaglia di) 82
munera 138, 175
— mixta 175
— patrimonialia 175
— personalia 175, 188
— publica 175, 250
municeps 186 e v. municipia
municipes sine suffragio: v. Caerites
municipia 118, 185, 186, 187, 247
— civium Romanorum 81, 166, 185, 189
— cum suffragio et iure honorum 88, 118
— sine suffragio 118
— peregrini 185
— — con ius Italicum 185
— — con ius Latii 185
Murena 156
Mursa (battaglia di) 237
mutatio tribus 112
mutuum 131, 204

Namusa, Aufidio 225
Narbo Martius 191
Narsete, comes 235
—, re 235
naufragio 211
navicularii 245
nazionalità romana 73
Neapolis 75
nefas 10, 54, 55, 56
negozi giuridici 7
Nemi (tempio di Diana) 27
Nerazio Prisco 218, 219, 221, 224, 225
Nerone 157
Nerva (imp.) 159
—, M. Cocceio (figlio) 224
— — — (padre) 216, 224
nexum 70, 131, 138
Nicea (concilio di) 236
Niceforo I 241
Ninfidio Sabino, C. 158
nobilitas 79, 81, 89, 91
— equestris 170
— senatoria 156
nomen gentilicium 27, 48, 86
— Latinum 25
— transscripticium: v. expensilatio
nomenclator censorius 112, 115
Nomentum 118
nominatio magistratuum 177
— sacerdotum 116
Νόμος γεωργικός 279
— Ῥοδίων ναυτικός 279
— στρατιωτικός 279
Nonio Marcello 288
non usus 130
Noricum (prov.) 191
norme di condotta 4
— giuridiche 4
— di relazione 6
— di qualificazione 6
— sanzionatorie 4
— sociali 2
nota censoria 112
Notitia dignitatum 248
noxae deditio 131
Novellae constitutiones 13, 264, 278, 308
— —: collezione greca 278
— Theodosiani 264, 307
noxae deditio 131
Numanzia 78
Numa Pompilio 18
numeri: v. legiones
Numeriano 165
Numidia: v. Africa et Numidia
numina 54, 55, 56
numismatica 281
nuncupatio 129
nundinae 19
nuptiae 204

Obblighi giuridici 4
obligatio 129
— contracta 131
obligationes 65, 70, 131, 260
— consensu contractae 141
— ex delicto 131
— iuris gentium 141
— litteris contractae 131
— quasi ex contractu 260
— re contractae 131
— verbis contractae 70, 131
obrogatio 133
Octavius Cornelius Salvius Iulianus Aemilianus, L. 226
— T. Tossianus Iavolenus Priscus, L. 223
Octodurum 191
occupatio 130
— bellica 41
Odenato 164
Odoacre 238
offesa a persone altolocate 211
offese al pudore 211
officia 249
officiales 183
officium admissionum 249
Ofilio, Aulo 154, 222
oggetto giuridico 6
Olibrio 238
omicidio: v. crimen homicidii
onera matrimonii 129
onere della prova 144
Onorio 237, 238
operarii 245
Opimio, Lucio 80
opiniones 221
oppida Latina 120
oppidum 185, 186
Oppius 18
optimates 79
oratio Claudii de aetate recuperatorum et de accusatoribus coërcendis 202, 301
— — de iure hon. Gallis dando 301
— Hadriani de compositione *edicti* (provincialis?) 205
— Marci Aurelii de servis 202
— Severi de tutelis 204
orationes ad senatum 254
— principum in senatu habitae 12, 178, 201, 207, 254
oratores 169
Orazio Turrino Barbato (M.) 22
orbi 204
ordinamento giuridico 4
— sociale 2
— statale 4
ordine giuridico 7
ordo Augustalium 186
— decurionum 186 s., 188, 247
— equester 169, 170, 243
— iudiciorum privatorum 212
— — publicorum et privatorum 208
— plebeius 169, 186
— senatorius 169, 170, 243
Oreste 238
organizzazione politica 2
Oriens 247
origo 168, 186
ortodossi 239
os fractum 72
Osci 16
Ostia (porto di) 18
Ostiliano 164
ostraca 14, 283
Ostrogoti 238, 240
Otone 157, 158
Ottaveno 225
Ottavia 157
Ottaviano: v. Augusto
Ottavio, C.: v. Augusto
Oufentina (tribù) 88

Pactum fiduciae 130
padri della Chiesa 290
paedagogia 249
pagani 246
pagi: v. vici
Palatina (tribù) 28, 88
Palatini 18
Palatino 18
Palatium (reg.) 172
Pandectae: v .*Digesta*
Pandettisti 11
Pannonia 191, 247
— inferior 191
— superior 191

Paolo Diacono 288
— Giulio 218, 220, 221, 225, 226, 231, 255
Papianus 305
Papiniano, Emilio 218, 220, 230, 255
Papiniani fragmenta 305
papinianistae 256
papiri 283
Papiria (tribù) 28, 88
Papirio (pont.) 61
— Cursore (L.) 138
— Frontone 233
— Giusto 229
— Sesto 154
parafrasi delle Institutiones di Teofilo 13, 279
— greca dei Digesta dell'Anonimo 279
παραγραφαί 279
παράτιτλα 279
parricidium 42, 211
pars pro actore della formula 145
— — reo della formula 145
partes dei Digesta 274
— Imperii 235 ss., 238
Parti 156, 157
partiti dell'ippodromo 239
partus 204, 211
pascua publica 188
passaggio al nemico 211
Passieno Rufo 202
pater familias 26, 37, 48, 60, 62, 69, 197, 259
— gentis 37, 48, 59
— patratus 41
— patriae 113, 181
patres 91
— conscripti 74, 91, 98
patria potestas 62
patricii 17, 26, 31, 51, 52, 59 ss., 74, 169
patrimonium principis 175, 190, 242
Patrizio (maestro giustinianeo) 256
patronatus 27, 62, 69, 86
patroni 61
— municipii 187, 188
Pattumeio Clemente 227
Pauli fragmenta 305
Pauli Sententiae 266, 307
pax deorum 55, 56
— Romana 85, 155
peculato: v. crimen peculatus
peculia 248, 249, 259
peculium castrense 249
— quasi castrense 248
— servile 259
pecunia 18, 19, 62, 69
— mulctalicia 90
pecuniae repetundae: crimen repetundarum
pecus 19, 62
pedanei iudices 212
— senatores 187
Pedio, Sesto 218, 225
pedites 35, 94, 95
— iuniores 94, 95
— seniores 94, 95
Pedum 118
Pegaso 224
Peligni 75, 81
pene criminali: v. crimen, crimina
perduellio 42, 211
peregrini 60, 76, 85, 86, 124, 139, 167, 168, 190
— alicuius civitatis 121
— dediticii 190
— in dicione p. R. 85
—, naturalizzazione 167
— nullius civitatis 120, 190
Perinto 191
periodi del diritto romano 9, 10
periodizzazione del diritto romano 9
perquisitio lance licioque 72
Perseo 78
Persiani 235 ss., 240
personae alieno iuri subiectae 60
Pertinace 161, 162
Pescennio Nigro 162
Petelio Libone, C. 138
petere magistratum 105
Peto Cato, S. Elio 66, 67, 152
piae causae 246, 259
Piceni 75, 81
Picenum 173
—: v. Flaminia et Picenum
pignoris capio 42, 134
pignus 99

— in causa iudicati captum 258
pirati 82
Pirro 76
Piscina publica (reg.) 172
Pisone, C. Calpurnio 157
—, Gneo Calpurnio 157
Pistoia 82
pistores 245
pithana 218, 219
placita principum 253
plagium: v. crimen plagii
Platone (compilatore dei *Digesta*) 274
Plauto 288
Plauzio 218, 225
plebei 17, 24, 27, 31, 36, 37, 52, 60, 61, 65, 74, 75, 94, 169, 243
— adsidui 23
— 'gentes non habent' 48
plebiscita 22, 23, 34, 96, 101, 123, 132, 133, 199
—: exaequatio legibus 132
plebiscitum Canuleium 63
— de tribunis plebis reficiendis 80
— ex senatus consulto 114
— ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet 105
— Ovinium 75, 98
plebs 10, 51, 67
— (lotte con i patrizi) 22, 23
— (municipii) 186
— (ordo) 169
— (origini) 19
—: v. patricii, plebei
Plinio il giovane 159, 289
— il vecchio 288
Plotina 160
Plutarco 287
pocula abortionis 211
— amatoria 211
poena capitis 42, 134, 210, 211
— cullei 42, 211
— extra ordinem 210
poeti (fonti) 288
Polibio di Megalopoli 286
πόλις: v. civitas
Pollia (tribù) 28, 88
pomerium 28, 172
Pomezia 21
Pompeiano, T. Claudio 161
Pompeo, Cneo 82
—, Cn. e S. (figli) 82
— Festo 154, 288
Pomponii fragmenta 305
Pomponio 218, 221, 225, 227
Pomptinia (tribù) 28, 88
Ponte Milvio (battaglia di) 235
Pontica 247
pontifex maximus 31, 33, 46, 93, 97, 116, 181
pontifices 10, 23, 42, 46, 52, 63, 64, 65, 97, 116
Pontus et Bitinia 191
popolo 3
Popilia (tribù) 28
Poppea Sabina 157
populares 79
Populilia (tribù) 28
populiscita 42
populus 32
— Romanus Quiritium 22
Porcio Catone, M. 286, 288
Porcius Cato Licinianus, M. 152
— — (maior), M. 152
Porfirio scoliasta 288
Porsenna 21
Porta Capena 172
portio debita 213
portoria maritima et terrestria 90
positum vel suspensum 147
possessio 130
— vel ususfructus 190
Postglossatori (Scuola dei) 11
postliminium 86
postulatio simplex 258
Postumo 164
possessio 62, 130, 147, 260
— ad interdicta 147
— ad usucapionem 130
— iuris 260
— vel ususfructus 147, 190
posteriores libri 219
potentes 244
potentiores: v. potentes
potere giuridico 6
potestas 10, 18, 103
— censoria 112

— maior (dei magistrati) 104
— minor (dei magistrati) 104
— regia 40
praecones 31, 94, 99, 115
praedae 90
praedia municipalia 188
— tributaria 190
— stipendiaria 190
praediatura 70, 131
praefecti 183, 185, 186, 189
— ex lege Petronia 188
— fabrorum 106
— frumenti dandi 172
— morum 113
— municipio relicti 188
praefecturae 118, 185, 186, 247
praefectus aerarii 170
— — militaris 175
— — Saturni 175
— alae: v. praefectus cohortis
— annonae 172
— Augustalis (Aegypti) 190
— Caesaris quinquennalis 188
— cohortis 170
— iure dicundo 118, 188
— sociorum 106
— praetorio 173, 183, 212, 215, 247
— urbi 42, 44, 106, 113, 170, 172, 179, 180, 210, 212, 215, 242
— vigilum 72, 210
praeiudicia 145
praenomen 86
praepositus sacri cubiculi 249
praerogativa (centuria) 95
praescriptio 133, 145
— longi temporis 260
— longissimi temporis 260
praesides provinciarum 11, 190, 205, 206, 208, 210, 215
praesumptiones 258
praetextati 187
praetor 33, 36, 41, 44; v. praetores
— (capo della legio) 20
— de liberalibus causis 213
— fideicommissarius 180, 208, 213
— maximus: v. dictator
— minor 23, 74
— peregrinus 11, 76, 107, 124, 139, 140, 142, 148, 173, 206
— tutelaris 208
— urbanus 11, 125, 140, 142, 146, 173, 206
praetores 23, 99, 136, 151, 172, 205
— aerarii 175, 208
— maiores: v. consoli
praetura 107, 180, 250
praevaricatio 202
pragmatica sanctio pro petitione Vigilii 254
pragmaticae sanctiones 254
prassi dei tribunali 126
predigesti 275
preistoria romana 16
Preneste 21
Presentino 272
pretium 141
primicerius sacri cubiculi 249
princeps 12, 155, 156, 181, 183, 184, 193, 207, 212, 214, 215
— (attività extra ordinem) 194
— civitatis 155
gentis 48
— rei publicae 181
— (poteri del) 156
— senatus 98, 100
— universorum 156
principato 155 ss., 174, 192
principium (nei c. curiati) 31
privati cum imperio 114
privilegia clericorum 246
privilegium 132
probatoria 248
Probo 165
procedura per formulas: v. processo formulare
— — — del processo peregrino 142
— per libellum 258
processo comiziale 134
— formulare 144 ss., 203
processus consularis 180
Prochiron 279
proconsules 114, 180, 190, 247
Proculeiani: v. Proculiani
Proculiani 216

Proculo 216, 224
procurator Augusti cum iure gladii 190
procuratores 183
— Augusti 183, 190
— fisci 175
— monetarum 249
— patrimonii principis 175
prodigia 102
prodigus 69, 129
proditio *interregis* 100
professio nominis 105
proletarii 79, 88
promagistrature 180
promissio dotis 129, 131
— iurata liberti 70, 131
promissor 70
promulgatio 92
propraetores 114
prorogatio imperii 79, 114
Prosdocio 274
πρῶτα 274
protettorato 174
provinciae 120, 189, 190, 247
— Caesaris 189
— consulares 106, 190
— praetoriae 107, 190
— principis: v. provinciae Caesaris
— populi Romani: v. provinciae senatus
— procuratoriae 190
— quaestoriae 110
— senatoriae: v. prov. senatus
— senatus 178, 189
provocatio ad populum 32, 134, 202, 208
provvedimento di governo 7
proximi 183
pubertas 69
pubertati *proximi* 129
publicani 79
publicatio bonorum 90, 202
Publilia (tribù) 28
Publilio Filone (Q.) 74
Pulcheria 23
pullarii 116
pulsatio 211
Punici 74
Pupieno Massimo 164
pupilli 208
Pupinia (tribù) 28, 88
Puteolano 225
Puteoli 111

Quadi 161
quadragesima Galliarum 191
quaestio de servis 202
quaestiones 133
— extraordinariae 107
— perpetuae 107, 135, 136, 180, 202, 208, 210, 211
— (tipo di opera giuridica) 219
quaestor Ostiensis 110
— pro praetore 190
— sacri palatii 249
quaestores 102, 188
— aerarii 110, 175
— aquarii 110
— Augusti 178, 180
— Caesaris 180
— consulum 180
— militares 110
— parricidii 42, 44, 110
— provinciales 110, 180
— urbani: v. quaestores aerarii
quaestorii 98
quaestura 110, 180
quarta Falcidia 138
quattuorviri censoriae potestatis: v. quattuorviri quinquennales
— iure dicundo 187, 188
— — — Capuam, Cumas 111, 180
— praefecti: v. quattuorviri iure dicundo Capuâm, Cumas
— quinquennales 188
— viis in urbe purgandis 111
querela inofficiosae donationis 213
— inofficiosi testamenti 213
Quieto, Lucio 159
quinarius aureus 156
— nummus 75
Quinquaginta decisiones 273
quinquennium Neronis 157
Quintiliano, M. Fabio 289
Quirina (tribù) 88
Quirinale 28

Quirites 15, 18, 19, 26, 36, 59, 60, 63, 65

Raccolte di iscrizioni 282
— di papiri 283
Raetia (prov.) 191
— prima 247
— secunda 247
Ramnes 17, 18, 35, 37, 47
Ramnetes: v. Ramnes
rapina 131, 147
rapporti giuridici 6
— — ad esecuzione coatta 6
— — — — libera 6
— — assoluti 6, 204
— — di debito 6
— — di responsabilità 6
— — privati 6
— — pubblici 6
— — relativi 6, 204
rationales summarum 249
rationalis summae rei 249
Ravenna (esarcato di) 241
razza mediterranea 16
re di Roma 17
Reccesvindo 265
receptatores: v. crimen receptatorum
receptio appellationis 212
— inter cives: v. adlectio
reciperatores: v. recuperatores
recognitio equitum equo pubblico 12, 170
rectores 247
recuperatores 79, 135, 139, 203
redactio in formam provinciae 120
reges exacti 20
regesta 262
Reggio 76
regia 40
regifugium 39
regiones 28, 172, 173
— Italicae 173
— urbanae: v. tribus urbanae
regnum 24
regulae 221
reiectio civitatis 86
rei vindicatio 147
relegatio in insulam 202, 210, 211, 257
remancipatio 129
renuntiatio 129
— magistratuum 177
reparatio temporum 258
repetundae: v. crimen repetundarum
replicatio 145
repudium 129
rerum repetitio 41
res 129
— alienae 141
— derelictae 130
— divini iuris 129
— extra commercium 129
— — patrimonium 129
— familiares 62
— furtivae 138
— in commercio 129
— in patrimonio 129
— mancipi 62, 129
— nec mancipi 62, 129
— nullius 130
— privata principis 175, 250
— publicae 90, 129
— religiosae 129
— sacrae 116, 129
— sanctae 129
— speratae 141
Res Gestae divi Augusti 299
rescripta 209, 254
rescriptum Domitiani de medicis 302
— Hadriani de schola Epicur. 302
— Severi et Carac. de praescr. 302
respondere 150, 215
— ex auctoritate principis 209
responsa 116, 150, 209
— pontificum 10
— prudentium 198, 199, 200, 215, 219
— signata 215
respublica nazionale romana 11, 73 ss.
— universale romana 12, 155 ss.
restitutio in integrum 116
— natalium 169
retori (fonti) 289
rex 10, 17, 18, 20, 23, 32, 33, 36, 38, 39, 43, 58, 63, 64
— (abdicatio) 39
— (attribuzioni di carattere civile) 42
— (— di carattere militare) 41

— (curio maximus) 31
— (inauguratio del) 33
— (poteri éd attributi) 40
— sacrificulus: v. rex sacrorum
— sacrorum 20, 39, 40, 46, 93, 116, 169
Ricimero 238
rifiuto di appello 211
rimozione di confini: v. crimen termini moti
riparienses: v. limitanei
ritrovati archeologici 14, 281, 293
ritus patrii 116
rivolta delle città latine 74
— di Nika 240
rivoluzione plebea 22
Rodii 78
rogatio 133, 134
— Sempronia de civitate sociis danda 80
— Servilia 136
rogationes per saturam 133
rogatores 92
Roma nova 236, 242
— (origini di) 17
— (scuola di) 256
Romania 235
Romolo 17, 18, 61
— Augustolo 238
Romulia (tribù) 28, 88
Rubicone (passaggio del) 82
Rufino 237, 238
Ruma 17
Rutilio, P. Rufo 153

Sabatina (tribù) 28, 88
Sabine (ratto delle) 18
Sabini 16, 21, 75
Sabiniani 216
Sabino, Cassio 218
—, Celio 222, 223
—, Masurio 216, 218, 219, 220, 222, 223
—, Ninfidio 151
sacerdos provinciae 190
sacerdotes (nella civitas) 29
— populi Romani 46
— publici populi Romani 116
sacertas 22, 55
sacra 27
— gentilicia 48
— popularia 116
— publica pro populo 40, 46, 90, 116
sacrilegia 102
sacrilegium 39, 211, 257
Sagunto 77
Salaminio 256, 276
Salii (collegio dei) 116, 169
Salona 191
Sallustio Crispo, C. 286
Salvius Iulianus, P. 226
Samnium 173, 247
sanctio 133
— pragmatica pro petitione papae Vigilii 280
Sanniti 74, 75, 76, 81
Sardegna 77, 247
Sardinia et Corsica 191
Sarmati 235, 236
Sarmizegetusa 191
Satrico 21
Saturnino, L. Antonio 158
—, L. Apuleio 81
—, Claudio 220, 227
—, Quinto 218
—, Venuleio 220, 227
Savigny (von), F. C. 11
Scaptia (tribù) 88
Scevola, P. Mucio 80, 153
—, Q. Cervidio 219, 221, 226, 229
—, Q. Mucio augur 153
—, Q. Mucio pont. max. 151, 154, 218
schiavi: v. servi
schola degli agentes in rebus 249
— palatina 248, 249
scholae 256
scholastici 256
scholia 13, 256, 279
— Sinaitica 267, 307
Scipione, C. Cornelio 77
—, P. Cornelio Africano 77, 78
—, — — Emiliano 78
scribae 115
scrinia 183, 249
scrinium ab epistulis 183, 249
— a cognitionibus 183
— a dispositionibus 249
— a libellis 183, 249

— a memoria 248, 249
— a rationibus 175, 183
Scriptores Historiae Augustae 287
Scuola culta 11
— dei commentatori 11
— dei glossatori 11
— del diritto naturale 11
— di Alessandria 256
— di Antiochia 256
— di Augustodunum 256
— di Berito 256
— di Cesarea 256
— di Costantinopoli 256
— di Roma 256
— muciana e serviana: v. Muciani; Serviani
— storica tedesca 11
scuole giuridiche bizantine 13, 256
— — del Principato: v. Proculiani; Sabiniani
— romanistiche 11
secessioni della plebe 22
securi percussio 42
seditio 211
Segusio 191
Seiano 157
sella curulis 40, 104, 181
Sempronio Gracco, C. 136
— Gracco, Ti. 136
Sempronius Tuditanus, C. 153
Sena Gallica 75
senator ab actis 178
senatores 37, 98; v. senatus
— adlecti 187
— aedilicii 187
— curules 100
— duoviralicii 187
— lecti 98
— nondum a censoribus lecti 98
— patricii 100
— pedanei 187
— quaestoricii 187
— quinquennalicii 187
senatorii 243
senatu movere 112
senatus 29, 37, 38, 39, 41, 61, 74, 75, 98, 99, 135, 178, 187, 193, 208, 242
— (auctoritas) 178
— indictus 178
— legitimus 178
— populusque Romanus 89, 176
senatusconsulta 12, 13, 38, 102, 178, 199, 201, 207, 218
— de aedificiis non diruendis 204
senatusconsultum 178
— ad orationem Antonini 204
— ad orationem Marci et Commodi 204
— ad orationem Severi 204
— Aemilianum de servis 202
— Articuleianum 213
— Claudianum de contubernio 204, 259
— — de nuptiis 204
— — de repetundis 202
— — de servis 202
— Calvisianum de nuptiis 204
— — de repetundis 202
— contra rem publicam factum videri 102
— Dasumianum 213
— — de Amphiarai Oropii agris, 297
— de Asclepiade Claz. 297
— de Bacchanalibus 297
— de collegiis 204
— de collegiis artificum 297
— de distractione bonorum 203
— de ludis saecularibus 301
— de nundinis 301
— de sumptibus gladiatorum 301
— de sicariis 202
— de Thisbensibus 297
— de Tiburtibus 297
— factum per discessionem 99
— Geminianum 202
— Hosidianum 301
— Iuventianum 204
— Largianum 204
— Libonianum 202, 211
— Licinianum 202
— Macedonianum 204
— Memmianum 204
— Neronianum de legatis 204
— — de testamentis 204
— Orfitianum de hereditate 204
— — de manumissionibus 204
— Ostorianum 204
— Pegasianum de fideicommissis 213

— — de Latinis 204
— Pernicianum: v. SC. Persicianum
— Persicianum 204
— per singulorum sententias exquisitas 99
— Pisonianum 202
— Plancianum 204
— Rubrianum 213
— Silanianum de servis 202
— tacitum 99
— Tertullianum 204
— Trebellianum 213
— Turpillianum 202
— ultimum 80, 102, 107
— Velleianum 204
— Volusianum 202, 301
Seneca, C. Anneo 157, 289
senes 37
seniores 94, 95
sententia 99, 212, 258
— iudicis 63, 144
sententiae 209, 221
— ad filium: v. Pauli sententiae
— et opiniones 200, 215
— receptae: v. Pauli sententiae
Sentinum 75
septemviri epulones 97, 116
Septimontium 18, 28
sepulchrum violatum 211
Serapis: v. Iris et Serapis
Serdica 191
Sergia (tribù) 28, 88
Sertorio, Q. 16, 64, 82
servi 62, 79, 80, 86, 129
— publici 90, 115, 116
Servilio 225
Servio scoliaste 288
— Sulpicio Rufo 151, 154
— Tullio 19, 28, 35
servitutes personarum 260
— praediorum 138
servitus poenae 210
— praedii 130, 260
— rustica 130
— terrae: v. colonatus
— urbana 130
sessio pro tribunali 212
sestertius nummus 75
Sestio Laterano (L.) 22
Sesto Elio 152
— Papirio 154
Severi (dinastia) 162
Severo, Alessandro 162
—, Iibio 238
—, Settimio 162
—, Valerio 225, 235
sex suffragia 94
Sicilia 76, 77, 191, 247
Siculo Flacco 288
silentiarii (decuria dei) 249
Silla, L. Cornelio 81, 113, 116
Sinuessa 74
Siracusa 77, 191
Siri 76
sistema edittale 218
— istituzionale 221
— muciano 151
— oplitico 19, 35
— sabiniano 218
società apolitica 2
— politica 2
societas (contratto) 141
— omnium bonorum 141
— (trattato) 41
— unius negotiationis 141
socii 25
— Italici 79, 81, 85
— Latini 121
sodalicia: v. crimen sodaliciorum
— illicita 211
sodalitates 204
solaria 90
solutio 131
— per aes et libram 131
sortitio provinciarum 106
sovranità 2
Spagna: v. Hispania
spectabiles 247
spes rei 141
spese giudiziali: v. sumptus litis
— pubbliche 90
sponsalia 259
sponsio 70, 131, 138
sponsores 144
Spurio Cassio 21
stato 2

— a governo aperto 3, 89, 174
— — — chiuso 3
—: elementi essenziali 3
— federale 2
statuto politico 5
Stefano 274
stele arcaica del Foro 293
Stellatina (tribù) 28, 88
stellionatus, v. crimen stellionatus
Stilicone 237, 238
stipendia 90, 175, 190
stipulans 70
stipulatio: v. sponsio
— Aquiliana 150
— de dote reddenda 147
— iuris gentium 141
stipulationes de evictione 141
— praetoriae 146
— pro praede litis et vindiciarum 142
stirpe 48
storiografia del diritto romano 12
studio del diritto romano 11
stuprum 202
— cum masculis 257
suarii 245
subscriptiones: v. rescripta
subsellium tribunicium 181
substitutio heredis 129
— pupillaris 129
— vulgaris 129
Subura: v. Succusa
successio mortis causa 7, 68, 69, 147, 204, 213, 259
successione a titolo particolare 7
— — — universale 7
— inter vivos 7
Succusa 18
Succusana (tribù) 28, 88
suddítanza 3
sudditi 3
Suessula 111
suffragium 87
Sulpiciano, T. Flavio 162
Sulpicio, P. Rufo (tribuno) 81
—: v. Servio Sulpicio Rufo
Summa Perusina 308
summa supplicia 210
summae honorariae 188
sumptus litis 212
superficies 147, 260
supplicatio 258
supplicium: v. poena capitis
supposizione di parto 204, 211
Sutri 21
Svetonio Tranquillo 287
Synopsis Basilicorum 279
Syria et Iudaea 191
— maior: v. Coelesyria
— Phoenice 191

Tabelliones 215, 258
tabula Bantina 296
— Hebana 177
— Heracleensis 184
— legis Aciliae 296
tabulae censoriae 112
— degli aerarii 112
— — orbi 112
— dei tribules 112
— delle centuriae 112
— — classes 112
— — orbae 112
— — viduae 112
— Pompeianae 303
Tacito 287
— (imp.) 165
Taleleo 256, 276
talio 55, 63
Tapso (battaglia di) 82
Taranto 76, 77
Tarquinia 21
Tarquinii 19, 21
Tarquinio Collatino (L.) 19
— il Superbo 19, 46
— Prisco 19, 28
Tarracona 191
Tarrunteno Paterno 220, 229
Tarso 191
Tatienses: v. Tities
Tauro 78
tavolette cerate 14, 283
taxatio 145
tecnologi (fonti) 288
Teia 24
templum pacis 172

tenuiores: v. humiliores
Teodato 240
Teodora 240
Teodorico 238, 265
Teodoro 256, 276
Teodosio 237
— II 238, 239, 255, 263
— III 241
Teofilo 256, 272, 274, 276, 279
—: parafrasi delle Institutiones 279
teoria istituzionistica del diritto 4
— normativa del diritto 4
Terentilio Arsa 66
Terentina (tribù) 88
Terenzio Clemente 218, 227
— (comico) 288
— Varrone 288
tergiversatio 202
Termopoli 78
territorio 3
Tertulliano 233, 290
Tessalonica 191
tesoro 130
testamentum 129
— apud acta conditum 259
— calatis comitiis 33, 62, 93, 129, 259
— in procinctu 62
— militis 209
— parentis inter liberos 259
— per aes et libram 129
— per holographam scripturam 259
— per nuncupationem 259
— tripertitum 259
tetrarchia diocleziana 235
Teutoni 81
thesaurus 130
Tiberina (isola) 17
Tiberio 156, 157, 200
— II 241
— gemello 157
Tiberius Coruncanius 127, 152
Ticino 77
Tigrane 83, 136
Timesiteo 164
Timoteo 274
Tipucitus 279
tirannide etrusca 19
Tirreni 16
Titienses v.: Tities
Tities 17, 18, 35, 37, 47
Tito 158
— Livio 287
— Tazio 18
Tituli ex corpore Ulpiani 266, 307
Tivoli 21
Thibaud 11
Thomasius 11
Thracia 191, 247
Thurii 76
toga candida 105
— picta 40
— praetexta 104
Tolomeo Dionisio 82
— Epifane 78
tomba di Vetulonia 293
— François 293
Tommaso, quaestor s.p. 272
Totila 240
tractatus de gradibus cognationum 305
traditio 130, 260
— brevi manu 260
— per chartam 260
tradizione romana 292
Traiano 159
Trans Tiberim (reg.) 172
transitio ad plebem 33
Transpadana 173
Trapani 76
Trasimeno 77
trattati commerciali con Cartagine 139
Trebazio Testa, C. 154, 222
Trebbia 77
Trebellio Pollione 287
Treboniano Gallo 164
tres Galliae 191
'tres libri' 308
tres qui fundaverunt ius civile 153
tresviri aere argento auro flando feriundo 111
— agris dandis adsignandis iudicandis 80, 113
— capitales 111, 134
— coloniae deducendae 113
— — — agroque dividundo 117
— monetales: v. tresviri aere argento auro feriundo

tria nomina 86
triade Capitolina 19
Triboniano 240, 271, 272, 274, 277
tribubus movere 112
tribules 95
tribunal 144
tribuni 172
— celerum 41, 44
— comitantes: v. tribuni militum
— et notarii 248, 249
— militum 36, 41, 44, 45, 75, 99, 106
— — angusticlavii 170
— — consulari potestate 23
— — laticlavii 170
— plebis 22, 34, 44, 74, 91, 96, 99, 104, 109, 180
— Rufuli 97
tribunicia potestas 113, 156, 177, 181, 210
tribunicii 98
tribus 17, 18, 28, 31, 35, 54, 97
— gentilizie 47
— principium 97
— romulee v.: Luceres, Ramnes, Tities
— rusticae 28, 75, 88
— urbanae 28, 88
tributum 90, 175, 190, 250
— capitis 175
— ex censu 90
— simplex 90
Trifonino, Claudio 233
trinoctii usurpatio 129
trinundinum 92, 94
tripertita 152
triplicatio 145
triptica Transylvaniae 303
triumvirato (primo) 82
— (secondo) 83
triumviratus rei publicae constituendae 83, 113
Tromentina (tribù) 28, 88
truffa: v. crimen stellionatus
Tuberone, Q. Elio 154
tubicines 94
Tullo Ostilio 18
tumultum 102
tunica palmata 40
Turbone, Marcio 159
Turingi 238
turmae 35
Tuscolo 21, 118
tutela 69, 213
— impuberum 129, 204, 259
— mulierum 129, 204
tutor Atilianus 138
— legitimus 69
— testamentarius 69
tutores 208
Tuscia et Umbria 247

Ubi civitas ibi ius 4
— societas ibi ius 4
uccisione di neonati 257
Ugo 11
Ulpiani fragmenta 305
Ulpiani liber singularis regularum: v. Tit. ex corpore Ulpiani
Ulpiano, Domizio 218, 220, 221, 226, 232, 255
Ulpius Marcellus 229
umbilicus 274
Umbria 173
—: v. Tuscia et Umbria
Umbri 75
Umbro-Osci 16
— Sabelli 16
unciae 75
universitates personarum 259
Unni 238
urbs 28
Urseio Feroce 225, 226
usucapio 130, 138, 260
— libertatis 130
usus 62, 129, 130
usus sine fructus 130
usufructus 130, 260
uterque ordo 169, 170
Utica 191
uxores in manu 62

Vaballato 165
vacantes 248
vacua possessio 141
vades 144
vadiatura 70, 131

vadimonium 144
Valente 237
Valentiniano I 237
— II 237
— III 238, 255, 263
Valeria (gens) 247
Valeriano 164
Valerio Anziate 286
— Massimo 287
— Poplicola (L., cos. 449 a.C.) 22
— Probo 288
vallum Hadriani 160
Vandali 165, 238, 240
Vangerow 11
Varo, Quintilio 156
Varrone, M. Terenzio 77, 288
vasaria 99
Vaticana fragmenta 268
vectigal 147
vectigalia 90, 188
Veienti 21
Veio 21
Velia 18
Velina (tribù) 88
Velleio Patercolo 287
Velletri 21
venditio bonorum 147
—: v. emptio venditio
Venetia et Histria 173, 247
Venuleio Saturnino: v. Saturnino
Veranio 225
verbalizzazione giudiziaria 212
verberatio 42, 103, 211
Vercingetorige 82
Verginio, Aulo 153
Vero, Lucio 80, 161
Verrio Flacco 154, 288
Vespasiano 158
Vestali 26, 46, 116
Vestini 75, 81
vetera iura 255, 256
veteres 148
Veturia (tribù): v. Voturia
via 69
— Lata 172
viator 258
viatores 99, 115
Vibio Pansa 83
vicani possidentes 244
vicariatus urbis Romae 247
vicarius 247
vice sacra 183
vicesima hereditatum 175
— libertatum: v. vicesima manumissionum
— manumissionum 90, 175
vici 172, 186
vicomagistri 172
victimarii 116
vi domum introire 211
Viennensis 247
vigintiprimi 175
vigintiviratus 111, 178, 180
vigintiviri 178
vilipendio altrui 211
villanoviana (civiltà) 16
vindicatio 62
Vindice, C. Giulio 157
Vindobona 191
violazione di sepolcro: v. sepulchrum violatum
violenza: v. crimen vis
Vipsanio Agrippa, M. 156
vir sacris faciundis 97, 116
vis (crimen) 137, 202, 211, 257
— compulsiva: v. metus
— imperii 104
— privata 211
— publica 211
Visigoti 237, 238, 240
Vitelioi 16
Vitellio (giurista) 218
— (imperatore) 158
Vitige 240
Vitruvio Pollione 288
Viviano 218, 225
vocatio ab intestato 129, 259
Volcacio Gallicano 287
volgarismo 251 ss.
Vologese 159
Volsci 21
Voltinia (tribù) 28, 88
Volturnum 111
Volubilis 191

Volusius Maecianus 227
votazioni: v. comizi, quaestiones, senatus
votorum nuncupatio 181
Voturia (tribù) 28, 88
Vulgata 11, 308

Windscheid 11

Zama (battaglia di) 77, 191
Zenobia 164, 165
Zenone 238, 239

Finito di stampare nel gennaio 1975
dall'Istituto Grafico Italiano S.p.A.
Cercola (Napoli)